MINISTERO DE

UFFICIALE

SI PU

PRIMA - Leggi e

SECONDA - Ordi
Circ

TERZA - Ordini
determ

Anno XXXIV - N. 1

2 gennaio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 17 dicembre 1940-XIX, n. 1908. — *Modificazioni alle "Norme per le visite mediche di ammissione in servizio, di assegnazione alle funzioni e di revisione" ed alla Tabella dei requisiti fisici annessa al D. M. 14 dicembre* 1937-XVI, *n.* 1576.

IL MINISTRO
PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Personale e Affari Generali — n. Pag 040/15/174685 in data 13 dicembre 1940-XIX;

Visto il D. M. 14 dicembre 1937-XVI, n. 1576, che fissa le Norme per le visite mediche di assunzione in servizio, di assegnazione alle funzioni e di revisione ed approva l'annessa Tabella dei requisiti fisici;

Riconosciuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle suddette Norme ed alla relativa Tabella;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Il D. M. 14 dicembre 1937-XVI, n. 1576 e la Tabella ad esso allegata, relativi alle visite mediche per gli aspiranti ad impiego e per il personale in servizio, vengono abrogati ed in loro sostituzione si approvano le annesse Norme e laTabella allegata.

Roma, li 17 dicembre 1940-XIX.

Il Ministro: HOST VENTURI

NORME PER LE VISITE MEDICHE PER AMMISSIONE IN SERVIZIO PER REVISIONE, PER ABILITAZIONE OD ASSEGNAZIONE ALLE FUNZIONI E PER CAMBIO DI QUALIFICA

Art. 1.

Agli effetti delle visite sanitarie gli agenti sono distinti in tre gruppi.

Nella Tabella allegata sono indicati, per ogni gruppo dl agenti, i requisiti particolari della statura, della vista e dell'udito richiesti per l'ammissione in servizio e per la revisione.

Art. 2.

Visite per ammissione in servizio.

Per l'ammissione in servizio, sia nel personale di ruolo sia in quello non di ruolo, e per il passaggio da straordinario a sussidiario, gli aspiranti devono possedere sana costituzione e le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano, nonchè i requisiti particolari che nella Tabella sono indicati per l'ammissione.

Qualora si dovessero ammettere in servizio agenti con qualifiche non indicate nella Tabella allegata, si procederà alla visita adottando i criteri stabiliti per la qualifica assimilabile.

Art. 3.

Visite per revisione.

Le visite per revisione si effettuano per accertare se gli agenti già in servizio, sia di ruolo sia non di ruolo, sono ancora in condizioni fisiche e psichiche tali da consentire di continuare a disimpegnare le mansioni inerenti alla qualifica di cui sono rivestiti.

Alle visite per revisione, per quanto riguarda in particolare la vista e l'udito, sono richiesti i requisiti che nella Tabella allegata sono indicati per la revisione.

A visita di revisione sono sottoposti gli agenti, sia di ruolo sia non di ruolo, quando sorga dubbio sulle loro condizioni fisiche o psichiche, quando abbiano sofferto lesioni o malattie gravi del capo, degli occhi o degli orecchi, o quando risultino dediti all'abuso di bevande alcooliche, nonchè gli agenti sussidiari per il passaggio a stabile.

Devono inoltre essere sistematicamente sottoposti a visita di revisione, al compimento del 45° e del 50° anno di età. tutti gli agenti del 3° gruppo sia di ruolo sia non di ruolo.

Art. 4.

Visite per abilitazione od assegnazione alle funzioni e per cambio di qualifica.

Gli agenti stabili, da abilitarsi o da assegnarsi a funzioni o qualifiche per le quali siano richiesti requisiti superiori, devono essere sottoposti ad apposita visita da effettuarsi con i criteri stabiliti per la revisione nel gruppo relativo a dette funzioni o qualifiche.

Gli agenti in prova, nonchè gli agenti non di ruolo che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio continuativo, per l'abilitazione o l'assegnazione di cui al precedente alinea, debbono essere sottoposti a visita da effettuarsi con i criteri dell'ammissione se non hanno compiuto i 40 anni di età, con i criteri invece della revisione se hanno superato tale età.

Non occorre procedere a nuova visita per il passaggio da una funzione o qualifica ad un'altra per la quale siano richiesti requisiti identici o inferiori, salvo che per gli agenti da abilitare alle funzioni di Macchinista ai treni o tradotte, per i quali deve essere sempre praticata la visita con i criteri suindicati.

Art. 5.

Visite per gli agenti che partecipano ai pubblici concorsi indetti dall'Amministrazione.

Gli agenti già in servizio di ruolo, nonchè gli agenti non di ruolo che abbiano prestato almeno dieci anni di servizio continuativo, i quali partecipano a concorsi pubblici indetti dall'Amministrazione, devono essere sottoposti ad apposita visita da effettuarsi — nel gruppo relativo alla qualifica per la quale concorrono — con i criteri stabiliti per l'ammissione se non hanno compiuto i 40 anni di età, con i criteri della revisione se hanno superato tale età.

TABELLA ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE 17 DICEMBRE 1940-XIX, N. 1908 (CHE ABROGA E SOSTITUISCE QUELLA ALLEGATA AL DECRETO MINISTERIALE IN DATA 14 DICEMBRE 1937, N. 1576 RELATIVO ALLE VISITE MEDICHE PER GLI ASPIRANTI AD IMPIEGO E PER IL PERSONALE IN SERVIZIO).

Gruppi	QUALIFICHE	AMMISSIONE						REVISIONE				
		VISTA						VISTA				
		ACUTEZZA VISIVA						ACUTEZZA VISIVA				
		Grado	con lenti sferiche o cilindriche	campo visivo	senso cromatico	UDITO	STATURA	Grado	con lenti sferiche o cilindriche	campo visivo	senso cromatico	UDITO
I	Agenti dei primi 5 gradi; Ispettori di 2ª classe e Allievi Ispettori (salvo le eccezioni di cui al gruppo 2°). Revisori; Segretari (1); Applicati (1); Aiutanti (1); Alunni d'ordine (1) e Scrivane (1) agli Uffici. Commessi; Uscieri ed Inservienti (uomini e donne). Operai di 1ª classe; Operai ed Aiutanti operai (Aiuti preparatori di Laboratorio) addetti alla Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni.	10/10 complessivamente o in un solo occhio	+ 5 D — 10 D	—	—	voce di conversazione a non meno di m. 4 complessivamente o da un solo orecchio	—	8/10 complessivamente o in un solo occhio	con qualsiasi correzione di lenti	—	—	voce di conversazione a non meno di m. 1 complessivamente o da un solo orecchio
II	Ispettori principali; Ispettori di 1ª e 2ª classe e Allievi Ispettori dei Servizi Movimento, Commerciale e del Traffico, Materiale e Trazione, Lavori e Costruzioni e degli Uffici Sanitari.	14/10 complessivamente	+ 4 D — 5 D purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie (14)	normale	normale	voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio (2)	m. 1,50	12/10 complessivamente (15)	con qualsiasi correzione di lenti, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie	normale	normale	voce di conversazione a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio
	Segretari tecnici; Disegnatori; Assistenti dei lavori; Aiutanti disegnatori; Aiutanti assistenti dei lavori e Sorveglianti dei lavori.				normale						normale	
	Capi Gestione e Capi Telegrafisti.				—						—	
	Aiutanti e Alunni d'ordine (in funzione di Capo fermata).				normale						normale	
	Scrivane delle stazioni; Guardamerci e Guardasala.				—						—	
	Capi tecnici (2); Sotto Capi tecnici (2); Capi Verificatori; Verificatori; Operai di 1ª classe (2); Operai (2) (14) e Aiutanti Operai (2) (14) (esclusi gli Operai e gli Aiutanti Operai addetti agli Uffici I.E.S., agli Uffici Elettrificazione ed alla Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni).				normale (3)						normale (3)	
	Capi Squadra manovali e Manovali delle Officine e dei Magazzini Approvvigionamenti.				—						—	
	Capi Guardie; Sotto Capi Guardie e Guardie (4) (5).				—						—	
	Personale del Traghetto di Venezia.				normale						normale	
	Personale di macchina delle navi traghetto: Capi Macchinisti di 1ª e 2ª classe – Ufficiali macchinisti di 1ª, 2ª e 3ª classe – Capi fuochisti motoristi – Fuochisti motoristi di 1ª classe – Fuochisti motoristi – Fuochisti carbonai – Capi Elettricisti – Elettricisti di 1ª classe – Elettricisti (6) (14) (15).				normale						normale	
	Personale di camera delle navi-traghetto (14).				—						—	
III	Capi stazione *; Sottocapi * (7); Aiutanti * (7) (8); Alunni d'ordine * (7) (8) alle stazioni. Controllori viaggianti *; Capi personale viaggiante *; Conduttori Capi e principali; Conduttori e frenatori (11). Capideposito *; Macchinisti; Capi squadra accudienti e manovali *; Aiuti Macchinisti; Accudienti; Manovratori e Deviatori delle Officine e dei Depositi. Manovratori Capi; Capi squadra manovratori; Manovratori (11); Deviatori Capi; Capi squadra Deviatori; Deviatori. Operai ed Aiutanti Operai addetti agli Uffici I.E.S. ed agli Uffici Elettrificazione (12). Manovali addetti alle stazioni, ai treni, agli Uffici I.E.S., agli Uffici Elettrificazione, e del ruolo di manovalanza alla dipendenza del Servizio Materiale e Trazione (esclusi i manovali delle Officine) (12). Sorveglianti della linea *; Capi squadra Cantonieri; Guardiani; Cantonieri; Guardabarriere (13). Personale di coperta delle navi traghetto: Comandanti di 1ª e 2ª classe – Ufficiali navali di 1ª, 2ª e 3ª classe – Primi e secondi nostromi – Carpentieri di 1ª classe e Carpentieri – Marinai scelti – Marinai – Mozzi.	10/10 per occhio	senza lenti, meno che per le qualifiche asteriscate per le quali è ammessa la correzione con lenti di + 4 D — 5 D purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie	normale	normale	voce afona a non meno di di m. 8 per orecchio	m. 1,55 (11)	14/10 complessivamente (9)	senza lenti, meno che per le qualifiche asteriscate per le quali è ammessa qualsiasi correzione di lenti, purchè la differenza fra la refrazione dei due occhi non sia superiore a tre diottrie	normale	normale	voce afona a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio (10)

Annotazioni

(1) Escluso il personale addetto ai Magazzini degli Approvvigionamenti, per il quale sono richiesti i requisiti del gruppo 2°, ma non è richiesto il senso cromatico normale.

(2) Per i calderai, battimazza, fucinatori e Sotto Capi Tecnici e per i Capi Tecnici provenienti dalle dette qualifiche e mestieri rumorosi affini, è sufficiente la percezione della voce di conversazione a m. 2 per orecchio all'ammissione ed a m. 2 complessivamente o da un solo orecchio alla revisione. Per gli operai e Capi tecnici addetti ai motori elettrici è richiesta alla ammissione voce afona ad 8 metri per orecchio; alla revisione voce afona a m. 4 per orecchio.

(3) Per gli operai conduttori di caldaie e motori e comunque per il personale operaio non avente rapporto con la circolazione dei treni non è necessario che il senso cromatico sia normale. Per tutti gli operai dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione è richiesto il senso cromatico normale.

(4) Per il personale di vigilanza non è consentita la correzione con lenti.

(5) Per il personale di vigilanza si richiede la percezione della voce afona a non meno di metri 8 per orecchio alla ammissione, ed a non meno di m. 8 complessivamente o da un solo orecchio alla revisione.

(6) Per il personale di macchina e operaio delle navi-traghetto si richiedono i requisiti di udito del gruppo III.

(7) Se non addetti al movimento bastano i requisiti del gruppo II, richiesti per i Capi Gestione e Capi Telegrafisti.

(8) Il senso cromatico normale è richiesto per l'assunzione degli Alunni d'Ordine; non è invece da richiedersi nei casi di passaggio a tale qualifica di agenti dei gradi inferiori.

(9) Per il personale di macchina utilizzabile alle sole manovre, per i fuochisti alle sole manovre e per i Manovratori Capi sono sufficienti complessivamente 12/10.

(10) Per i Capi Deposito, i macchinisti e i fuochisti è sufficiente, alla revisione, la voce di conversazione a m. 8 da ciascun orecchio.

(11) Conduttori e Frenatori statura minima m. 1,60. Manovratori al Movimento statura minima m. 1,50, statura massima m. 1,70. (Tale limitazione non riguarda gli agenti rivestiti di altra qualifica che venissero eventualmente utilizzati in via saltuaria alle mansioni di manovratore).

(12) Se esclusi da attribuzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio bastano, alla revisione, i requisiti del gruppo II.

(13) Per le guardabarriere non è richiesto alcun limite di statura e per quelle assunte al 45° anno di età sono sufficienti i requisiti stabiliti per le visite di revisione.

(14) Per il personale di camera, operaio e di macchina delle navi-traghetto, nonchè per gli operai saldatori, all'ammissione non è consentita la correzione con lenti.

(15) Per il personale di macchina delle navi-traghetto è richiesto, alla revisione, il minimo di acutezza visiva ad occhio nudo di 10/10 complessivamente con non meno di 4/10 in un occhio.

Art. 6.

Eccezionale conservazione in impiego di agenti in minorate condizioni fisiche.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di mantenere in impiego, in via eccezionale, in mansioni compatibili con le minorate condizioni fisiche ed in relazione alla disponibilità dei posti, agenti che comunque vengano a trovarsi in possesso di requisiti minori di quelli dell'annessa Tabella.

Il giudizio sull'idoneità, in questi casi, è riservato esclusivamente all'Ufficio Sanitario Centrale.

Art. 7.

Le visite per ammissione devono essere eseguite da due medici dell'Amministrazione, dei quali uno almeno di ruolo.

Le visite per l'abilitazione o l'assegnazione alle funzioni, quelle per il cambio di qualifica e quelle per revisione possono essere eseguite anche da un solo medico di ruolo.

Art. 8.

Le presenti norme hanno vigore dalla data della loro approvazione.

Errata - corrige

Boll. Uff. n. 39 del 26 settembre 1940-XVIII. — Il numero del Decreto Ministeriale, del 23 luglio 1940-XVIII che figura a pag. 398, deve intendersi 255, anzichè 253.

Ordine di servizio n. 1.

Sdoppiamento della sezione di Dirigenza unica Olbia-Macomer in due sezioni contigue: Olbia-Chilivani e Chilivani-Macomer.

Dalle ore 0 del 10 gennaio 1941-XIX l'attuale sezione di Dirigente Unico Olbia-Macomer verrà sdoppiata in alcune ore del giorno in due Sezioni contigue, aventi rispettivamente giurisdizione da Olbia a Chilivani e da Chilivani a Macomer.

L'Ufficio del D. U. della Sezione Olbia-Chilivani avrà sede ad Olbia e quello della Sezione Chilivani-Macomer avrà sede a Macomer.

Il D. U. pel tratto Olbia-Chilivani corrisponderà, a mezzo del telefono selettivo, coi seguenti posti:

Olbia Isola Bianca
Olbia
C.C. Km. 283.215
» » 233.108
» » 282.230 (eventuale)
» » 279.765
» » 276.421

ENAS
C.C. Km. 272.736
» » 271.877 (eventulae)
» » 269.840
» » 268.185 (eventuale)
» » 265.923 (eventuale)
» » 264.608

MONTI
C.C. Km. 261.461
» » 259.178
» » 255.675
» » 254.596
» » 252.860 (eventuale)
» » 250.425 (eventuale)
» » 247.450

BERCHIDDA
C.C. Km. 242.596 (eventuale)
» » 241.398 (eventuale)
» » 238.536 (eventuale)
» » 236.839

OSCHIRI
C.C. Km. 233.448
» » 230.242
» » 227.042
» » 224.270 (eventuale)
» » 221.399 (eventuale)

FRAIGAS
C.C. Km. 215.565 (eventuale)

CHILIVANI

Le stazioni Olbia, Monti e Chilivani continueranno ad essere rette da dirigente movimento; le altre stazioni saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

Il D. U. pel tratto Chilivani-Macomer corrisponderà a mezzo del telefono selettivo coi seguenti posti:

CHILIVANI
C.C. Km. 211.064 (eventuale)
» » 208.114 (eventuale)
MORES
C.C. Km. 202.429
» » 201.139
» » 198.833 (eventuale)
» » 197.764
» » 194.828
» » 194.394
TORRALBA
C.C. Km. 190.484
» » 187.945
GIAVE
C.C. Km. 185.121 (eventuale)
» » 182.730
BONORVA
C.C. Km. 176.761
» » 175.782
» » 175.229
» » 174.973
» » 172.484 (eventuale)
» » 169.166
» » 168.000 (eventuale)
» » 165.397 (eventuale)
CAMPEDA
C.C. Km. 160.887
» » 159.054
» » 156.599
MACOMER

Le stazioni di Chilivani e Macomer continueranno ad essere rette da dirigenti movimento; le altre stazioni e fermate saranno invece normalmente rette da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

Gli uffici suddetti debbono essere considerati come posti distaccati alla diretta dipendenza del Capo Riparto Movimento di Sassari.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 37 *della Delegazione di Cagliari.*

Ordine di servizio n. 2.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Foggia-Bari Centrale della linea Bologna Lecce.

Dalle ore 0 del 5 dicembre 1940-XIX sul tratto Foggia-Bari Centrale della linea Bologna-Lecce, è stato attivato il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" di cui l'ordine di servizio N. 36/1931-IX e successive modificazioni (O. S. 118/1935 XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato nel F. V. della stazione di Foggia, costituirà la seconda Sezione dei Dirigenti Centrali di Foggia, ed a mezzo del telefono selettivo corrisponderà con gli impianti seguenti:

Foggia – Dirigente Movimento
» – Succursale Sud
» – Capo I Riparto Movimento (ascolto)
» – Cabina apparati centrali
» – Deposito Locomotive
» – Deposito Personale Viaggiante

Incoronata
Orta Nova
Stornara — Posto eventuale (telefono stagno)
Cerignola Campagna
Trinitapoli
Margherita di Savoia — Ofantino
Barletta — Dirigente Movimento
» — Dirigente Unico Barletta — Spinazzola
Trani
Bisceglie
Molfetta
Giovinazzo
Bari S. Spirito
Bari Palese Macchie
Bari Centrale — Dirigente Movimento
» » — Capo III RipartoMovimento (ascolto)
» » — Deposito Locomotive
» » — Deposito Personale Viaggiante
Bari Sezione Movimento (ascolto)
Mola di Bari — Antenna
Bitetto — Antenna.

Con il sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e devono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati o sostituiti dalle apposite "Disposizioni per il servizio con D. C." e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di Dirigente Centrale sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo dei Capi del I e del III Riparto Movimento, ognuno per la parte di propria giurisdizione. La sorveglianza e dirigenza amministrativa dell'Ufficio sarà invece esercitata dal Capo del I Riparto Movimento di Foggia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Ancona, Napoli e Bari.*

Circolare N. 1.

Trasporti in servizio per conto dell'Officina di Pietrarsa.

Dal 20 settembre 1940-XVIII il servizio dei trasporti destinati all'Officina di Pietrarsa viene disimpegnato dalla stazione di Napoli S. Giovanni Barra. Pertanto sulle lettere di vettura relative a tali trasporti deve figurare come stazione di destinazione quella di Napoli S. Giovanni Barra e l'indicazione "Officina di Pietrarsa" deve risultare soltanto come destinataria del trasporto.

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Soppressione P. L. mediante costruzione sottovia al Km. 160 della linea Alcamo-Trapani	L. P.	Ore 18 del 7 genn. 1941-XIX	122.900	Sezione Lavori Palermo
Ampliamento e sistemazione del piazzale della stazione di Chieti.	L. P.	Ore 18 del 7 genn. 1941-XIX	300.276	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Castelvetrano-Burgio.	L. P.	Ore 18 del 9 genn. 1941-XIX	115.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di due fabbricatini per A.C.E. in stazioni di Mascali e Valsavoia.	L. P.	Ore 18 del 9 genn. 1941-XIX	121.000	Sezione Lavori Palermo
Id. id. in stazioni di Priolo e Augusta.	L. P.	Ore 18 del 9 genn. 1941-XIX	121.000	Sezione Lavori Palermo
Id. id. in 10 stazioni della linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 18 del 9 genn. 1941-XIX	540.000	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento marciapiedi e costruzione di un mandriolo in stazione di Orvieto.	L. P.	Ore 12 del 9 genn. 1941-XIX	81.700	Sezione Lavori Roma
Fornitura e posa in opera di tubazioni e valvolame per fabbricato F. G. della stazione di Roma Termini.	A. C.	Ore 12 del 9 genn. 1941-XIX	—	Sezione Spec. Lavori Roma
Lavori d'armamento per sistemazione della stazione di Rovereto.	L. P.	Ore 12 del 10 genn. 1941-XIX	380.000	Sezione Lavori Bolzano
Revisione generale armamento e ripassatura meccanica di binari fra le stazioni di Civitavecchia e Grosseto.	L. P.	Ore 12 del 10 genn. 1941-XIX	1.303.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione di un deposito per liquidi infiammabili in stazione di Torino Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 13 genn. 1941-XIX	186.200	Sezione Lavori Torino
Sistemazione trincea al chilometro 5 + 548 fra le stazioni di Avellino e Salza Irpina.	L. P.	Ore 12 del 14 genn. 1941-XIX	115.300	Sezione Lavori Napoli
Fornitura di pietra d'Istria delle cave di Orsera per il fabbricato viaggiatori della stazione di Venezia S. L.	L. P.	Ore 12 del 9 genn. 1941-XIX	5.820.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori occorrenti per ampliamento scalo merci della stazione di Battipaglia.	L. P.	Ore 12 del 22 genn. 1941-XIX	67.480	Sezione Lavori Napoli

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di quadro e macchinari per centraline A.C.E. a Genova PP. Genova PB. e Bivi.	A. C.	Ore 12 del 27 genn. 1941-XIX	1.570.000	Ufficio I.E.S. Genova
Fornitura in opera di tre ascensori elettrici nel Fabbricato Servizi Accessori della stazione di Genova PP.	A. C.	Ore 12 del 27 genn. 1941-XIX	550.000	Ufficio I.E.S. Genova
Gru elettrica a ponte scorrevole e comando dal basso della portata di 5 Tonn.	A. C.	25 gennaio 1941-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. III. Sez. 9ª – Firenze.
Aumenti a ventesimi nei prezzi ottenuti nella provvisoria aggiudicazione dei lotti di terreno posti in località Vomero a Napoli, di cui all'avviso d'asta pubblicato sul Bollettino Ufficiale numero 42 del 17 ottobre 1940-XVIII - pag. 107 - Parte III.	A. C.	Ore 11 del 13 genn. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Alberi cavi per sale montate ed assortimenti di pezzi.	T. P.	10.1.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 7ª
—	—	Leve, perni, ecc. per trasmissione movimento elettrotreni.	L. P.	21.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	100	Viti con chiocciola per locomotive.	L. P.	21.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	1.000.000	Petardi con bandella di piombo	L. P.	21.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-4
N.	2.000	Lavabi frontali di terraglia . .	L. P.	18.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale:
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 2

9 gennaio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 13 giugno 1940-XVIII, n. 901. — *Revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18, primo comma, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concessa alle Amministrazioni dello Stato la facoltà di rivedere e di modificare i prezzi dei contratti stipulati precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto per forniture che abbiano durata superiore a sei mesi e siano tuttora in corso di esecuzione, quando si riconosca che si siano verificate, successivamente al 1° gennaio 1940-XVIII, variazioni maggiori del 10 % sul prezzo complessivo della fornitura, salvo maggiori percentuali eventualmente previste nei contratti.

Tale facoltà può eccezionalmente esercitarsi anche in caso di variazioni minori del 10 %, ove risulti all'Amministrazione che i prezzi di contratto siano stati fissati in conformità dei prezzi correnti di mercato, con un margine di alea e di utile del fornitore, globalmente inferiore al 10 %.

La revisione è operativa soltanto per la parte della fornitura non ancora eseguita alla data del 1° gennaio 1940-XVIII.

Art. 2.

Salvo che nei contratti di cui all'articolo precedente sia previsto un diverso procedimento, contro la determinazione dell'Amministrazione che neghi o accolga parzialmente la revisione, è ammesso ricorso, da notificarsi nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione della determinazione stessa, al Ministro competente il quale provvede sentito il parere di una Commissione da nominarsi dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo e costituita:

a) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato, quale presidente;
b) da un presidente di sezione o da un consigliere della Corte dei Conti;
c) da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;
d) da un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;
e) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;
f) da un rappresentante della Organizzazione sindacale nella quale il ricorrente è inquadrato.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 25 luglio 1940-XVIII.

Della Commissione fa parte anche un rappresentante dell'Amministrazione interessata designato di volta in volta dal Ministro competente.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico dei ricorrenti.

Art. 3.

Il provvedimento adottato dal Ministro competente su parere della Commissione è, per qualsiasi motivo e nel modo più assoluto, insindacabile.

Art. 4.

Nei contratti di fornitura stipulati dopo l'entrata in vigore del presente decreto e nei quali sia prevista la revisione dei prezzi, le controversie relative alla revisione stessa saranno definite ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 salvo che non sia diversamente stabilito dal contratto.

Art. 5.

La revisione dei prezzi prevista nei precedenti articoli 1 e 4 non è ammessa per la parte della fornitura che sia stata già eseguita nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo della fornitura stessa.

La revisione non è parimenti consentita per i materiali approvvigionati precedentemente.

Trattandosi di revisione in aumento, questo non si applica a quella parte della fornitura che la ditta avrebbe dovuto eseguire nel periodo anteriore al riconosciuto aumento del prezzo.

Quando sia riconosciuto l'aumento del prezzo, la revisione si intende operativa soltanto per la parte eccedente le percentuali di cui al primo comma del precedente art. 1 o di quelle fissate nei contratti di cui all'art. 4.

Sul nuovo importo della fornitura risultante dalla revisione, sarà applicato il ribasso contrattuale.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL —
SERENA — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 21 novembre 1940-XIX, n. 1707. — *Prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1939-40 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939-XVII, n. 878, con cui furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1939-40;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1932-X, n. 563;

Considerato che il "Fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato", compresa l'assegnazione in suo favore di L. 20.000.000, inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1939-40, e tenuto conto del prelievo di L. 49.850.000, effettuato giusta i Regi decreti 18 agosto 1939-XVII, n. 1338, e 4 gennaio 1940-XVIII, n. 13, per la partecipazione dell'Azienda delle ferrovie dello Stato al capitale azionario della Società anonima "Larderello" presenta al 30 giugno 1940-XVIII una disponibilità di lire 45.911.058,74;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal "Fondo di riserva per le spese impreviste delle ferrovie dello Stato" depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1939-40, la prelevazione di L. 1.559.072,33 (un milionecinquecentocinquantanovemilasettantadue e centesimi 33) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo 22 "Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria" dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Cap. n. 3 — Personale (Servizio movimento) . . .	L.	1.194.072,33
Cap. n. 25 — Gratificazioni (spese generali di personale)	»	365.000 —
	L.	1.559.072,33

Il presente decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al rendiconto delle Ferrovie dello Stato per l'Esrcizio 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decrei del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 26 dicembre 1940-XIX.

LEGGE 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1676. — *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 13 giugno 1940-XVIII, numero 901, concernente la revisione dei prezzi nei contratti di pubbliche forniture, con l'aggiunta del seguente articolo:

« Art. 5-*bis*. — Le disposizioni contenute nel presente decreto non si applicano alle forniture di competenza delle Amministrazioni del Ministero delle comunicazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 26 ottobre 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 18 dicembre 1940-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX, n. 2095. — *Concorso interno a posti di macchinista di 2ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 5 gennaio 1941-XIX, n. PAG. 040/24/194664 del Servizio Personale e Affari Generali:

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R.D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno a posti di macchinista di 2ª classe con le modalità stabilite dalle norme allegato al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 7 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro: HOST VENTURI.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO
A POSTI DI MACCHINISTA DI 2ª CLASSE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per l'abilitazione alle funzioni di macchinista di 2ª classe per il Servizio Materiale e Trazione.

2. — Potranno essere ammessi al detto concorso i macchinisti di 3ª classe e gli aiuto macchinisti che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) quelli il cui corso di scuola allievi fuochisti venne considerato utile per l'ammissione agli esami della sessione 1940 e precedenti, e quelli che, non provenendo dagli allievi fuochisti, per la loro anzianità potevano partecipare alle dette sessioni;

b) quelli riprovati non più di due volte nelle sessioni precedenti;

c) quelli provenienti da altre qualifiche del personale che abbiano una anzianità di nomina a fuochista od assistente T. E. non posteriore al 1° gennaio 1936;

d) quelli provenienti dal Reggimento Ferrovieri del Genio, che hanno frequentato come militari un corso allievi fuochisti non posteriore a quello tenuto nell'anno 1935, assunti in servizio in qualità di Fuochisti in prova in base all'art. 22 della Convenzione stipulata fra le Ferrovie dello Stato e il Ministero della Guerra;

e) gli aiuto macchinisti provenienti dal corso allievi fuochisti 1934-1935 sistemati a ruolo con decorrenza 1° aprile 1936.

3. — Tutti i candidati agli esami dovranno avere al 1° gennaio 1941 oltre la nomina a stabile, tutti i requisiti indicati dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213 ed essere iscritti al P. N. F.

4. — I concorrenti in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213 per l'abilitazione a macchinista TV. saranno sottoposti ad esame scritto ed orale in conformità a quanto è prescritto dagli articoli 8, 9 e 10 del citato Decreto per l'abilitazione a macchinista TV. anche se in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione a macchinista TE.; quelli invece che, non avendo i requisiti per l'abilitazione TV., hanno soltanto quelli richiesti dal Decreto stesso per l'abilitazione a macchinista TE. e non hanno mai frequentato un corso di istruzione per macchinista TE. saranno ammessi ai corsi d'istruzione a macchinista TE., al termine dei quali saranno sottoposti agli esami secondo le norme di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213. I detti agenti per la frequenza del corso saranno traslocati nella località ove saranno tenuti i corsi stessi.

5. — Gli agenti che sitrovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare agli esami od al corso di cui sopra dovranno presentare pel tramite gerarchico alle Sezioni Materiale e Trazione od alla Delegazione di Cagliari, dalle quali dipendono, e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme nel Bollettino Ufficiale apposita domanda compilata in carta da bollo da L. 4, avvertendo che in base a quanto è prescritto nel precedente punto 4° al corso d'istruzione per Macchinisti TE. possono essere ammessi i candidati che hanno i requisiti richiesti dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213, soltanto per l'abilitazione a Macchinista TE., mentre quelli che hanno i requisiti stessi, sia per la trazione a vapore come per quella elettrica, saranno sottoposti all'esame per Macchinista trazione a vapore.

Gli agenti aventi i requisiti richiesti per poter partecipare al concorso e che si trovino assenti dal servizio perchè richiamati o trattenuti alle armi, saranno considerati ammessi di diritto al concorso stesso anche se non presentino la prescritta domanda di ammissione entro i termini stabiliti. Gli agenti stessi saranno sottoposti alle prove di esame non appena possibile.

6. — Le ammissioni saranno decise, tenendo conto del disposto degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale dalle Sezioni Materiale e Trazione o dalla Delegazione di Cagliari e gli eventuali reclami per la mancata ammissione saranno, dai Capi delle Sezioni o della Delegazione stessa, trasmessi al Servizio Materiale e Trazione per le definitive decisioni.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi esami per deliberazione del Direttore Generale su proposta da avanzare di volta in volta pel tramite del Servizio Materiale e Trazione e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

7. — I Capi delle Sezioni o della Delegazione di Cagliari, dai quali dipendono gli aspiranti, dopo le decisioni relative all'ammissione di cui al punto 6 e dopo avere accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, gli elenchi dei candidati ammessi al concorso (uno per gli aspiranti per la T. V. e l'altro per gli aspiranti per la T. E.) corredandoli con i seguenti documenti:

a) domande degli agenti;

b) fogli matricolari aggiornati degli interessati;

c) un breve rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, sullo zelo e sulle attitudini dimostrate in servizio;

d) certificati di idoneità fisica, mod. San. 6;

e) certificato penale di data non anteriore a due mesi a quella di pubblicazione delle presenti norme.

Qualora per qualcuno degli aspiranti il certificato penale non fosse pervenuto al competente Ufficio entro i trenta giorni di cui sopra si dovrà provvedere ugualmente a trasmettere, nel termine stabilito, le domande relative, insieme agli altri documenti, al Servizio Materiale e Trazione. Il detto certificato dovrà poi essere inviato al prefato Servizio non appena possibile e, in ogni caso, prima che abbiano inizio le prove di esame.

8. — Per l'espletamento degli esami saranno nominate dal Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione due Commissioni: una per i candidati agli esami per Macchinista TV. ed un'altra per i candidati agli esami per Macchinista TE. Quest'ultima Commissione, a sussidio dell'altra, potrà esaminare anche i candidati a Macchinista TV. Ciascuna Commissione sarà composta di due ingegneri e di un Capo Deposito e funzionerà da Presidente l'Ingegnere di grado più elevato non inferiore al 3°.

La graduatoria di merito da compilarsi a cura del Servizio Materiale e Trazione dovrà essere unica e comprenderà quindi gli idonei alla trazione a vapore ed a quella elettrica, osservando nella compilazione quanto è prescritto dagli articoli 10, 11 e 12 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213, e pertanto i candidati dichiarati idonei risulteranno classificati secondo il numero complessivo dei punti ottenuti giusta i citati articoli 10 e 11 del Decreto Ministeriale suddetto. A parità del totale dei punti nonchè della somma di quelli ottenuti sulle materie indicate nei capoversi *b*) e *c*) ovvero *b*) e *c'*) rispettivamente, dell'art. 9 dell'anzidetto Decreto Ministeriale sarà data la precedenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del Personale, con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

La graduatoria di merito del concorso non verrà però chiusa fino a che gli agenti di cui all'ultimo comma del punto 5 delle presenti norme non avranno potuto essere esaminati, oppure non abbiano esplicitamente dichiarato di rinunciare al concorso.

9. — I candidati dichiarati idonei saranno immessi nelle funzioni superiori nell'ordine della graduatoria di esame man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere, con esito favorevole prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della durata di 6 mesi a termine dell'art. 63 del Regolamento del Personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Personale.

La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
3 Rettificatrici per superfici piane	A. C.	25 gennaio 1941-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio 2°, Sez. 8ª – Firenze
Demolizione e ricostruzione di 4 fosse a fuoco per tipo T.E. in stazione di Foligno.	L. P.	Ore 18 del 14 genn. 1941-XIX	54.000	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione viadotto al chilometro 209 + 835 della linea Orte Falconara.	L. P.	Ore 18 del 15 genn. 1941-XIX	110.289	Sezione Lavori Ancona
Formazione massicciata nel piazzale di carico e scarico in stazione di Apuania M.	L. P.	Ore 12 del 15 genn. 1941-XIX	64.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto di 12 barriere P.L. sulla linea Servola-Aquilinia.	L. P.	Ore 12 del 16 genn. 1941-XIX	39.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Costruzione di due cabine in cemento per sotterramento cavi telegrafici.	L. P.	Ore 12 del 20 genn. 1941-XIX	72.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura di N. 4000 cippi di pietra da taglio per picchettazione curve.	L. P.	Ore 17 del 22 genn. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Venezia
Ampliamento impianti servizi merci in stazione Torre del Greco.	L. P.	Ore 12 del 27 genn. 1941-XIX	660.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori per evitare l'allagamento della stazione di Napoli P.G. dalle piene della fogna Montevergine.	L. P.	Ore 12 del 29 genn. 1941-XIX	328.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori di terra e murari per prolungamento binari incrocio in stazione di Frasso.	L. P.	Ore 12 del 3 febbraio 1941-XIX	164.412	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Carta per registratori	T. P.	16.1.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5ª
N.	100.000	Torce a vento	L. P.	23.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Bielle, leve, manovelle per compressori meccanici.	L. P.	23.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	12.000	Paia di guanti di pelle nera per la M. F.	L. P.	20.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
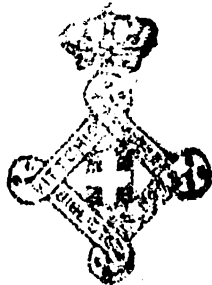
Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 3.

Ordinamento dei Riparti di esercizio dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Torino.

(Vedasi O. S. N. 65 1940-XVIII).

In relazione all'attivazione del raccordo a Torino da Bivio Crocetta a Bivio Lagrangia fra le linee Torino-Milano e Torino-Modane, la circoscrizione dei sotto indicati Riparti dell'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento di Torino viene stablita come segue:

N.	RIPARTI		CIRCOSCRIZIONE
	Denominazione	Sede	
1°	Bardonecchia	Torino	Modane - Bivio Lagrangia (e); Bussoleno - Susa.
2°	Torino	Torino	Bivio Lagrangia (i) - Torino P. N.; Bivio Lagrangia - Bivio Crocetta (i); Torino P. N. - Settimo (e); Torino Dora - Torino Vanchiglia; Torino P. N. - Trofarello - Pessione (i); Bivio Sangone - Torre Pellice; Bricherasio - Barge; Trofarello - Villastellone; Trofarello Chieri.

Omissis.

Ordine di servizio n. 4.

Cambiamento di nome della Fermata di S. Lorenzo in Pusteria.

La fermata di S. Lorenzo in Pusteria, della linea Fortezza-S. Candido, ha assunto la nuova denominazione di "S. Lorenzo di Sebato".

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (Edizione 1940-XVIII) (Parti I, II, III e IV; nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di

Servizio" (Edizione 1936-XIV, pagina 20); nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta Fermata, dovrà essere apportata conforme modificazione variando opportunamente l'ordine alfabetico della denominazione stessa.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di gennaio 1941 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "San Lorenzo di Sebato".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuitoagli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 e 15.

Comunicato:

Bando di concorso nazionale indetto dal Ministero della Guerra per un dispositivo atto ad eliminare lo scintillio prodotto dalle prese di corrente delle elettromotrici ferroviarie, filoviarie e tranviarie.

Art. 1.

E' indetto un concorso a premi per la definizione di speciali dispositivi atti ad eliminare lo scintillio prodotto dalle prese di corrente delle elettromotrici ferroviarie, filoviarie e tranviarie.

Art. 2.

I dispositivi dovranno rispondere ai seguenti requisiti generali:

a) essere facilmente adattabili alle elettromotrici ferroviarie, filoviarie e tranviarie in esercizio:

b) non richiedere speciali modificazioni alle rete di alimentazione.

Art. 3.

Al concorso potranno partecipare tutti i cittadini italiani residenti nel Regno, nelle colonne e nell'Impero; i cittadini albanesi residenti nel Regno e in Albania e i cittadini stranieri residenti nel Regno.

Tutti i concorrenti dovranno appartenere alla razza ariana.

Art. 4.

Il concorso si chiuderà irrevocabilmente il giorno 31 gennaio 1941-XIX alle ore 18,30. Per tale data ed ora dovranno essere stati consegnati da ciascun concorrente al Ministero della Guerra — Stato Maggiore per la Difesa del Territorio — Ufficio Protezione Antiaerea e Difesa Coste, gli schemi illustrativi, i disegni costruttivi ed eventualmente i modelli dei dispositivi, accompagnati da una relazione illustrativa e degli eventuali brevetti nonchè da un'offerta per la eventuale cessione dei diritti di proprietà. Schemi, disegni ed illustrazioni dovranno essere tutti presentati in due copie.

Art. 5.

I dispositivi presentati, qualora coperti da brevetto, dovranno essere esenti da gravami di licenza estera.

Art. 6.

I dispositivi presentati saranno esaminati da una apposita Commissione presieduta dal Generale addetto allo S. M. per la Difesa del territorio e composta di 9 membri appartenenti:

— due all'Ufficio P. A. A. e Difesa Coste dello S. M. per la Difesa del Territorio;

— uno all'Ispettorato Superiore dei Servizi Tecnici;

— due alla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato;

— uno all'Ispettorato Generale delle Ferrovie, Tranvie e Automobili del Ministero delle Comunicazioni;

— uno al Governatorato di Roma (A.T.A.G.);

— uno alla R. Università di Roma (facoltà d'ingegneria industriale, Sottosezione Elettrotecnica);

— uno all'U.N.P.A.

I dispositivi saranno sottoposti alle prove che la Commissione riterrà idonee per una loro accurata valutazione.
Le decisioni della Commissione saranno inappellabili.

Art. 7.

In base alle conclusioni della Commissione esaminatrice sarà assegnato un unico premio di L. 10.000 (diecimila).
Potranno però essere proposti per premi di incoraggiamento, non superiori alle lire 5.000 quei dispositivi che, sempre a giudizio inappellabile della Commissione, ne siano ritenuti meritevoli.
I premi saranno corrisposti personalmente ai vincitori o ai loro rappresentanti regolarmente delegati.

Art. 8.

La proprietà dei dispositivi presentati al concorso rimarrà agli inventori i quali però resteranno impegnati ad eventualmente cederli alle condizioni segnalate in sede di concorso com'è detto al precedente articolo 4. In ogni caso il Ministero della Guerra si riserva la facoltà di:

a) esperire, con la procedura fissata dalle vigenti disposizioni, l'esproprio dei brevetti di cui risultassero muniti i dispositivi prescelti ed affidarne la fabbricazione a stabilimenti dello Stato;

b) affidare la fabbricazione dei congegni ad una o più ditte specializzate, previo parere degli organi tecnici del Ministero e di quelli confederali competenti e salvo i diritti spettanti agli inventori da valutarsi equamente dai predetti organi.

Art. 9.

La partecipazione al concorso implica l'accettazione integrale ed incondizionata di tutte le clausole stabilite nel presente bando.

Il Ministero della Guerra e la Commissione giudicatrice non assume alcuna responsabilità:

a) per eventuali danni derivanti ai concorrenti per essere i dispositivi presentati non coperti da privative industriali o da brevetto;

b) per eventuali deterioramenti che i disegni o i dispositivi potessero subire;

b) per la eventuale mancata consegna nei termini prescritti degli schemi, disegni e modelli di cui al precedente articolo 4, dovuta a ritardi postali.

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 3

16 gennaio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma. 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 28 novembre 1940-XIX, n. 1727. — *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo Sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, col seguente nuovo titolo: "Blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzoni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti" e con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

Nessun aumento può essere consentito sui prezzi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas, energia elettrica, per qualunque uso, nonchè per i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, forniture e prestazioni di qualsiasi specie.

I prezzi delle merci, ed i corrispettivi dei servizi, delle somministrazioni e delle consumazioni nonchè delle forniture e prestazioni per le quali non siano stati fissati dei prezzi massimi ufficiali non possono essere superiori a quelli praticati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado o di una nuova locazione di data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, nelle locazioni di immobili urbani a qualunque uso destinati, il conduttore ha diritto alla proroga della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima fino al 31 marzo 1941-XIX.

Eguale diritto, salvi i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado,

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1940-XIX.

spetta al conduttore di fondi rustici per la proroga della locazione fino al termine dell'annata agraria 1940-41. Il conduttore che usufruisce della proroga è tenuto oltre che all'osservanza di tutti gli obblighi stabiliti dal contratto prorogato o dalla consuetudine, a non variare le rotazioni culturali e ad eseguire le normali concimazioni.

Il conduttore di fondi rustici, non ha diritto inoltre alla proroga prevista dal comma 2° del presente articolo quando in data del 1° ottobre 1940-XVIII, esistendo già un nuovo contratto di locazione, si verifichi uno dei seguenti casi:

1° che il nuovo conduttore abbia già immesso nel fondo tutte o parte notevole delle scorte vive inerenti alla nuova locazione;

2° che esso abbia effettuato nel fondo, in base al suo contratto o alla consuetudine, una parte notevole dei lavori di coltivazione relativi alla nuova annata, sempre che tali lavori siano in misura prevalente rispetto a quelli dello stesso genere che eventualmente abbia eseguito anche il conduttore cessante.

In ogni caso il conduttore che usufruisce del fondo per la nuova annata agraria deve rimborsare all'altro l'importo dei lavori da questo eseguiti, sempre relativamente alla detta annata, per la normale conduzione del fondo stesso.

In caso di contestazione tra il vecchio ed il nuovo conduttore circa il concorso delle circostanze previste dai predetti numeri 1° e 2° il prefetto provvede con suo decreto, previo accertamento delle condizioni stesse da farsi dalla Commissione di cui alla legge 22 maggio 1939-XVII, n. 895.

Per il conduttore in servizio militare la proroga della locazione non è esclusa dalle esigenze del locatore e dei sui congiunti.

La proroga di cui ai comma precedenti si applica anche alle locazioni già scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, quantunque siano in corso procedimenti di sfratto, sempre che il conduttore non abbia ancora lasciato l'immobile e che non sia già stata stipulata una nuova locazione di data certa, anteriore a quella sopra indicata.

Nel caso di locazioni con nuovi inquilini o affittuari il divieto di aumento del canone localizio è regolato dal R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1387.

Le disposizioni dei comma precedenti si applicano anche agli immobili affittati per la prima volta posteriormente al 5 ottobre 1936-XIV.

Per gli immobili urbani, nei casi di locazione con nuovi inquilini, di rinnovazioni di proroghe di quella in corso, sono consentiti aumneti nel caso che il canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati. In tale caso però il nuovo canone di affitto, non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del sessanta per cento e per la città di Venezia del sessantacinque per cento.

Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto come sopra sarà fatto tra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli inquilini o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento, eventualmente consentito, sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti.

In tutti i casi in cui manchi l'imponibile, esso potrà essere determinato dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII. Tale imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

Nulla è innovato all'art. 20 della legge 2 gennaio 1940-XVIII, n. 1 sul latifondo siciliano e alle disposizioni dell'art. 39 del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, sulla bonifica integrale.

Art. 3.

I prezzi praticati dagli alberghi, pensioni, locande, ristoranti, trattorie, case e stabilimenti di cura, nonchè pubblici esercizi, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, non possono essere aumentati.

Parimenti non possono essere aumentati i prezzi praticati alla data suddetta dai sublocatori e dagli affittacamere.

Art. 4.

I salari, gli stipendi ed i compensi di qualsciasi natura, corrisposti a prestatori d'opera ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro non possono essere in alcun modo aumentati.

La validità dei contratti collettivi di lavoro e delle norme equiparate vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto è prorogata di diritto fino al 31 marzo 1941-XIX.

Non possono essere aumentate le tariffe comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative o da accordi economici collettivi, per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione.

Le società commerciali, gli enti, gli istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali, non possono aumentare i compensi corrisposti, sotto qualsiasi forma, ai propri amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari, liquidatori, rispetto a quelli assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le demolizioni dei fabbricati dei centri urbani attualmente adibiti ad alloggi privati sono sospese.

E' fatto divieto di dare inizio alla costruzione di edifici privati.

Le autorizzazioni e le licenze già concesse si intendono revocate qualora i lavori non siano ancora iniziati.

E' ammessa la costruzione di edifici privati nei centri che non siano capoluoghi di provincia e che non abbiano popolazioni superiori ai cinquantamila abitanti, purchè gli edifici non richiedano l'impiego di cemento, di ferro e di altri metalli non autarchici.

Il Ministro per i lavori pubblici può concedere deroghe alle dispoiszioni previste nel presente articolo relativamente alla costruzione di case economiche e popolari e per i casi di riconosciuto carattere eccezionale ed urgente.

Per le demolizioni rese indispensabili per i servizi ferroviari possono essere concesse deroghe al divieto di demolizione dal Ministro per le comunicazioni di concerto col Minitro per i lavori pubblici.

Art. 6.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono effettuarsi nuovi impianti industriali ed ampliamenti e modifiche di quelli già esistenti.

Il Comitato interministeriale per l'autarchia può consentire la deroga a siffatto divieto qualora ricorrano superiori esigenze per la difesa del Paese.

Sono esclusi dalle disposizioni del presente articolo gli impianti idroelettrici, per i quali continuano ad applicarsi le norme in vigore.
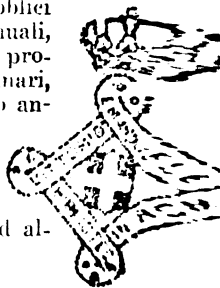
Art. 7.

Tutte le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, che non siano in contrasto con il presente decreto, restano in vigore.

Art. 8.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste all'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percetto purchè chiesto dalla parte interessata entro l'anno della avvenuta percezione.

Art. 9.

I divieti contemplati agli articoli precedenti cesseranno di avere vigore al 31 marzo 1941-XIX.

Art. 10.

Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IX, n. 100, le norme integrative e quelle altre che potranno occorrere per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — PAVOLINI — TASSINARI — GRANDI — HOST VENTURI — DI REVEL — GORLA.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

Ordine di servizio n. 5.

Apertura all'esercizio del raccordo ferroviario fra le linee Milano-Venezia e Brennero-Verona.

E' stato aperto all'esercizio il raccordo ferroviario tra le linee Milano-Venezia e Brennero-Verona fra il Doppio Bivio Fenilone e il Doppio Bivio S. Massimo della stazione di Verona Porta Nuova.

Il raccordo, a doppio binario ed a scartamento normale, ha inizio al Km. 142 + 524,45 della linea Milano-Venezia (Doppio Bivio Fenilone), con diramazione verso sinistra presa di punta dai treni provenienti da Milano, termina al Km 6 + 242,45 della linea Verona-Brennero (Doppio Bivio S. Massimo) con diramazione verso destra presa di punta dai treni provenienti da Brennero.

Il Raccordo ha un complessivo sviluppo di Km. 1 + 180,17. La massima pendenza è del 5,63 per mille ed il raggio minimo delle curve è di m. 450. L'armamento è del mod. XIMA ex Austriaco del peso di Kg. 44 per ml.

I Doppi Bivi Fenilone e S. Massimo, nei riguardi del Raccordo, sono provvisti di doppio segnalamento di protezione.

Il Raccordo è compreso nel Compartimento di Venezia ed aggregato:

Per il Servizio Lavori:
— alla Sezione Lavori di Venezia;
— al Riparto Lavori di Verona.

Per l'Ufficio Impianti Elettrici e di Segnalamento:
— all'Ufficio I.E.S. di Venezia;
— al Riparto 3° di Venezia — Zona di manutenzione di Verona.

Per il Servizio Materiale e Trazione:
— alla Sezione Materiale e Trazione di Venezia;
— al Riparto Materiale e Trazione di Verona.

Per il Servizio Movimento:
— alla Sezione Movimento di Venezia;
— al Riparto Movimento di Verona.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Venezia, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 6.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive (Edizione 1935).

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria gruppo 1ª) dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose deve comprendersi, a tutti gli effetti, il seguente esplosivo:

* Romite Galleria A.

In relazione a quanto sopra, dovrà farsi l'opportuna aggiunta alla 332 dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Circolare n. 2.

Estensione della facoltà di depositare il piccolo bagaglio e di trasportare la bicicletta ai portatori di mod. M-177 ed M-177 A.

Con richiamo alla circolare 22 inserita nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 1936, alla circolare 50 inserita nel Bollettino Ufficiale n. 44 del 1937 ed al paragrafo 40 delle Norme per le concessioni di viaggio, si dispone che anche i portatori di mod. M-177 ed M-177-A abbiano facoltà di deporre gratuitamente, nelle stazioni, il piccolo bagaglio e che ai medesimi possano essere rilasciati, quando se ne riconosca la necessità, gli speciali mod. T C per il trasporto gratuito, in bagagliaio, della bicicletta.

Comunicato:

Deliberazione Ministeriale circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni ferroviaria, postelegrafica ed Azienda di Stato per i Servizi Telefonici, nella riunione tenutasi l'8 gennaio 1941-XIX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni ratificate dal Ministro delle Comunicazioni l'11 gennaio successivo.

ISCRIZIONE DEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE:

Ragione sociale	Sede legale	Specializzazione	limite d'appalto
Amministrazione Ferroviaria.			
Arena Domenico	Villa S. Giovanni (Reggio Cal.)	Facchinaggio merci e bagagli registrati	200.000
Colombi Giovanni	Milano	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni, piazzali, uffici.	200.000
Maspoli Antonio	Torino	Tutti i servizi del Movimento, escluse le manovre.	200.000

ESTENSIONE DI LIMITE D'APPALTO O DI SERVIZI ALLE SEGUENTI IMPRESE GIA' ISCRITTE

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Estensione	Limite d'appalto
Cattaneo Giuseppe – Genova S. P.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	Dal limite di appalto di L. 500 mila a	1.000.000

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione	Estensione	Limite d'appalto
Coop. ex Combattenti "Virtus Nova Italia – Pisa.	Manovalanza in genere	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	500.000
Coop. "Patria e Lavoro" – Livorno.	Manovalanza in genere	Facchinaggio merci e bagagli registrati – Pulizia stazioni, piazzali, uffici.	1.000.000
Grillo Leonida – Novi Ligure . .	Manovalanza in genere –	Tutti i servizi del Movimento, escluse le manovre.	3.000.000
Necchi Federico – San Genesio (Pavia).	Manovalanza in genere	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	200.000
Parodi Ardito – Genova Sampierd.	Tutti i servizi del Movimento.	Manovalanza in genere	3.000.000

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale N. 46/1940.

N. 43. — Coop. *Fattorini* per la nuova stazione di Cuneo *anzichè* Coop. Facchini.
N. 173 — Soc. An. *Imprese Manovre e Affini anzichè* Soc. An. A. Carosini.
N. 178. — Soc. An. *E.* Lanati & C. *anzichè* Soc. An. Lanati & C.
N. 184. — Tait Carlo – *Mezzacorona anzichè* Tait Carlo – Mezzolombardo.

Bollettino Ufficiale N. 52/1940.

Caine Renzo – *Lecco anzichè* Caine Renzo – Lecce.
Ottini Paolino, Pavia – L. 200.000 *anzichè* Ottini Paolino, Pavia – L. 120.000.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione deposito della trazione elettrica in stazione di Gallarate.	L. P.	Ore 18 del 21 genn. 1941-XIX	864.000	Sezione Lavori Milano
Prolungamento binario d'incrocio in stazione di Forza d'Agrò S. Alessio.	L. P.	Ore 18 del 21 genn. 1941-XIX	40.600	Sezione Lavori Palermo
Fornitura cunicoli cemento per posa cavi elettrici impianto A.C.E. in stazione di Buonfornello.	L. P.	Ore 18 del 21 genn. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione dell'armamento della linea Palermo-S. Erasmo-S. Carlo.	L. P.	Ore 18 del 21 genn. 1941-XIX	210.225	Sezione Lavori Palermo
Revisione generale binari delle linee del Riparto Lavori di Sestri Ponente.	L. P.	Ore 18 del 21 genn. 1941-XIX	180.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione fabbricato ad uso case economiche ferrovieri a Gorizia M. Santo.	L. P.	Ore 18 del 22 genn. 1941-XIX	2.173.500	Sezione Lavori Trieste
Impianto di una fossa visita per servizio carri riscaldatori nel deposito di Firenze S.M.N.	L. P.	Ore 12 del 22 genn. 1941-XIX	44.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura cunicoli cemento per impianti A.C.E. sulla linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 17 del 30 genn. 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianto di 4 centrali telefoniche automatiche nella sede Compartimentale, stazioni di Genova P.P. e Brignole, Genova Sampierdarena e Genova Trasta (1ª fase).	T. P.	Ore 12 del 16 febbr. 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	650	Ghiere per motori di trazione.	T. P.	20.1.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	450	Megafoni	T. P.	22.1.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
mq.	150.000	Carta bianca per preparazione eliografica.	L. P.	18.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale:
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 4

23 gennaio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 18 agosto 1940-XVIII, n. 1783. — *Collocamento fuori ruolo di agenti delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 998;
Visto l'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958 e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;
Visti i Regi decreti 15 aprile 1937-XV, n. 541, 7 aprile 1938-XVI, n. 275, e 11 agosto 1939-XVII, n. 1287;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ha facoltà di collocare fuori ruolo agenti in numero superiore a quello stabilito per ciascun grado dai Regi decreti 7 aprile 1938-XVI, n. 275, e 11 agosto 1939-XVII, n. 1287, purchè siano lasciati vacanti altrettanti posti nei gradi superiori e, complessivamente, non si superi il numero fissato dai predetti Regi decreti.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 agosto 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1941-XIX.

REGIO DECRETO 9 novembre 1940-XIX, n. 1802. — *Modificazioni alle piante organiche del personale degli Uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno)* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 30 dicembre 1939, n. 1923;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le piante organiche del personale degli Uffici delle ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato alla legge 30 dicembre 1939-XVIII, n. 1923, vengono sostituite con quelle indicate nell'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1941-XIX.

Piante organiche del personale degli Uffici delle Ferrovie dello Stato.

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1°	Capi servizio principali e Capi compartimento di 1ª classe.	18	
»	1°	Capi servizio e Capi Compartimento di 2ª classe	25	
»	2°	Ispettori capi superiori	131	
»	3°	Ispettori capi e cassieri principali	380	
»	4°	Ispettori principali e Cassieri di 1ª classe . .	580	
»	5°	Ispettori di 1ª classe e Cassieri di 2ª classe .		
»	6°	Ispettori di 2ª classe	859	
»	7°	Allievi ispettori		1.993
B	6°	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi.	790	
»	7°	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali.	1.950	
»	8°	Segretari di 1ª classe, segretari tecnici di 1ª classe, disegnatori di 1ª classe, revisori e assistenti lavori di 1ª classe.	4 920	
»	10°	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti dei lavori.		7 660
C	6°	Applicati capi	250	
»	7°	Applicati principali	730	
»	8°	Applicati di 1ª classe, aiutanti disegnatori principali, e aiutanti ass. lav. pr.		
»	10°	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe, aiutanti ass. lav. e Scrivane pr.	3.133	
d'ord.	11°	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane.		4.113
		Totale . . .		13.766

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Decreto Ministeriale 27 dicembre 1940-XIX, n. 2061. — *Sospensione temporanea del rilascio di alcune specie di biglietti ferroviari a prezzo ridotto.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
di concerto col
MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le Tariffe e Condizioni per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;

Visto il terzo alinea dell'art. 3 del R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito nella Legge 4 aprile 1935-XIII, n. 911;

Vista la relazione del Servizio Commerciale e del Traffico delle Ferrovie dello Stato n. 311/5 in data 27 dicembre 1940-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La Direzione Generale delle ferrovie dello Stato è autorizzata a sospendere temporaneamente il rilascio delle seguenti specie di biglietti a prezzo ridotto:

a) Biglietti di andata-ritorno festivi e tariffa n. 5 e 7.

b) Biglietti di andata-ritorno per manifestazioni, nonchè quelli riguardanti le facilitazioni di cui ai D. M. n. 1719 del 4 gennaio 1938-XVI e numero 1663 del 14 novembre 1939-XVIII e quelli della Concessione Speciale I.

c) Biglietti a prezzo ridotto per le comitive, di cui al capo VIII delle vigenti Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato ed alla Concessione Speciale XV (Dopolavoro).

Art. 2.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la data di inizio della sospensione e quella della ripresa del rilascio dei biglietti di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 27 dicembre 1940-XIX.

Il Ministro delle Finanze

Di Revel.

Il Ministro delle Comunicazioni

Host Venturi.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1941-XIX, n. 2201. — *Norme per gli esami di abilitazione alla condotta delle automotrici con motori elettrici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. Decreto 29 luglio 1928, n. 1867 contenente modificazioni all'art. 28 del Regolamento di polizia ferroviaria approvato col R. Decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie seconda);

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG. 024/33427 dell'11 gennaio 1941, A. XIX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto avranno vigore per le Ferrovie dello Stato le norme di cui appresso per gli esami di abilitazione alla condotta delle automotrici con motori elettrici.

PARTE PRIMA.

NORME PER LE ABILITAZIONI IN VIA NORMALE

Art. 2.

Obbligo dell'esame.

Nessuno può esser destinato alla funzioni di conduttore di automotrici con motori elettrici sulle Ferrovie dello Stato se non ha la qualifica di macchinista T. E. o se non è, mediante esame, riconosciuto idoneo a tali funzioni da una Commissione in conformità alle preseti norme.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Capo del Servizio Materiale e Trazione e composta di due funzionari ingegneri di cui uno di grado non inferiore al 3°.

Art. 3.

Condizioni di ammissione agli esami.

Possono essere ammessi agli esami di conduttore di automotrici con motori elettrici:

1) gli operai delle Ferrovie dello Stato i quali:

a) abbiano età compresa fra i 25 e 45 anni;

b) posseggano l'idoneità fisica richiesta per i macchinisti ai treni all'atto dell'ammissione;

c) abbiano fatto un tirocinio in Officina in qualità di aggiustatore o montatore od elettricista per almeno sei mesi;

d) abbiano viaggiato sulle automotrici con motori elettrici o sulle locomotive elettriche per un periodo di tirocinio non inferiore ai 90 giorni;

2) i fuochisti o assistenti T. E. di età non superiore ai 45 anni.

Art. 4.

Esame scritto ed orale — Esame pratico.

Gli esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti i candidati consisteranno in un esame scritto ed orale ed in un esame pratico mediante una corsa di prova su automotrice con motori elettrici.

L'esame scritto ed orale verterà:

a) sulla lettura e scrittura;

b) sulle leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti la funzione del conduttore di automotrici nell'esercizio delle Ferrovie sia dello Stato, sia delle altre Amministrazioni contigue, sulle cui linee occorresse far servizio;

c) sulla descrizione, funzionamento e condotta delle automotrici; manovra dei freni e provvedimenti in caso di guasti; nozioni generali riguardanti il materiale mobile e fisso.

Negli esami sarà pure tenuto conto, per farne oggetto di votazione, della condotta, dello zelo e dell'attitudine dimostrata in servizio dal candidato.

Art. 5.

Disposizioni varie.

Per le proposte di ammissione agli esami, per i documenti da allegare alle proposte, per il modo di votazione e classificazione dei candidati giudicati idonei, per i verbali degli esami, per i certificati di abilitazione, per la ripetizione dell'esame per i candidati giudicati non idonei e per l'abilitazione di ingegneri, di altri agenti ferroviari e di estranei all'Amministrazione ferroviaria, valgono le disposizioni contenute negli articoli 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 del Decreto Ministeriale 28 giugno 1923.

L'art. 12 predetto sarà applicato sotto riserva dell'osservanza dell'art. 58 del Regolamento del Personale, approvato con R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405, per la precedenza agli ex combattenti.

Parte Seconda.

NORME PER LE ABILITAZIONI IN CASI D'URGENZA

Art. 6.

Per sopperire ai bisogni di carattere eccezionale, e previa autorizzazione del Ministro, da richiedersi volta per volta, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in luogo di seguire le norme suesposte, potrà abilitare alla condotta di automotrici con motori elettrici gli operai ed i fuochisti od assistenti T. E., indipendentemente dal numero degli eventuali esami già sostenuti con esito sfavorevole e qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto il 21° anno e siano ritenuti idonei alle mansioni di cui si tratta a giudizio dell'ingegnere dirigente il Riparto Materiale e Trazione.

Gli operai dovranno essere stati preventivamente riconosciuti in possesso dell'idoneità fisica richiesta per i macchinisti ai treni.

Gli esami saranno tenuti da un funzionario ingegnere, assistito da un agente tecnico od amministrativo, che funzionerà da segretario, senza voto.

L'esame si svolgerà in base all'art. 4 delle presenti norme senza far luogo a votazione.

L'agente conseguirà l'idoneità se la medesima sia stata riconosciuta dall'esaminatore, il quale per ciascun candidato idoneo dovrà redigere apposita dichiarazione di idoneità in due esemplari da lui firmati, secondo il modello allegato 3 al D. M. 28 giugno 1923.

I detti agenti, abilitati in via provvisoria alle funzioni di conduttore di automotrici con motori elettrici in conformità alle presenti disposizioni, saranno considerati come definitivamente abilitati quando sia stato ottemperato alle prescrizioni dell'art. 7 del D. M. 28 giugno 1923, richiamato dall'art. 5 del presente Decreto.

Roma, 14 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro delle Comunicazioni
HOST VENTURI.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale **n.** 1/1941-XIX:

— nella tabella allegata al D. M. 17 dicembre 1940-XIX, n. 1908, al 4° e 5° rigo del penultimo capoverso del gruppo 2°, le qualifiche di: *Capi fuochisti motoristi — Fuochisti motoristi di 1ª classe e Fuochisti motoristi*, devono sostituirsi rispettivamente con quelle di: *Capi motoristi — Motoristi di 1ª classe e* ***Motoristi***;

— nel successivo rigo 6°, le parole: *Fuochisti carbonai* devono leggersi: *Fuochisti — Carbonai*, trattandosi di due categorie e non una sola.

Ordine di servizio n. 7

Materiale da usare come lettiera per il trasporto del bestiame

Siccome nelle attuali contingenze si rende difficile l'approvvigionamento della paglia, la Direzione della Sanità Pubblica ha disposto che temporaneamente sia tollerato l'uso della sabbia per formare la lettiera nei veicoli destinati al trasporto del bestiame.

Di ciò si prenda nota nell'art. 4 delle "Istruzioni sulle misure di Polizia Sanitaria e Veterinaria" ed all'art. 150 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3 *e* 15.

Ordine di servizio n. 8.

Attivazione servizio cumulativo viaggiatori, bagagli e merci con le linee Sassari-Sorso e Sassari-Tempio-Palau esercitate dalla Società Strade Ferrate Sarde.

A datare dal 1° febbraio 1941-XIX verrà attivato il servizio cumulativo viaggiatori, bagagli e merci con le linee Sassari-Sorso e Sassari-Tempio-Palau esercitate dalla Società Strade Ferrate Sarde ed allacciate alla stazione di Sassari F. S.

PARTE PRIMA — VIAGGIATORI E BAGAGLI

A — SERVIZIO CUMULATIVO ISOLANO – TRASPORTO DEI VIAGGIATORI

1°) — *Estensione del servizio.*

Il servizio cumulativo isolano per il trasporto dei viaggiatori a tariffa ordinaria ed a tariffa ridotta si effettua a mezzo della stazione comune di Sassari.

Esso è ammesso, tanto per i trasporti a tariffa ordinaria quanto per i trasporti a tariffa ridotta, da tutte le stazioni sarde F. S. abilitate al servizio viaggiatori, per tutte le stazioni della Concessionaria indicate nell'Allegato A al presente Ordine di servizio, e viceversa:

a) per i viaggi di corsa semplice di cui al 1° alinea § 1 dell'art. 20 delle "Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato";

b) per i viaggi di andata e ritorno con biglietti di andata e ritorno ordinari di cui al comma *a*) § 1° art. 23 delle citate "Condizioni e Tariffe", limitatamente alle relazioni per le quali esistono in distribuzione biglietti a destinazione fissa;

c) per i viaggi effettuati in base alle concessioni speciali contenute nel fascicolo "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose" ed in base al "Regolamento Trasporti Militari" in vigore sulle F. S. con tutte le prescrizioni e modalità previste da dette pubblicazioni;

d) per i viaggi di andata e ritorno festivi, sia individuali che collettivi;

e) per i viaggi di andata e ritorno per fiere e mercati (semprechè la stazione destinataria sia una delle località ammesse dalle Ferrovie dello Stato).

2°) — *Applicazione tariffe.*

I prezzi per i trasporti di viaggiatori a tariffa ordinaria e ridotta, da riscuotere per conto della Concessionaria, risultano dal suddetto Allegato A).

Nei casi in cui, per trasporti ammessi in servizio cumulativo, sia prevista sulle F. S. l'applicazione della Tariffa n. 6 ed 8 per il percorso della Secondaria dovranno applicarsi rispettivamente le Tariffe n. 5 e 7.

Esistendo sulle linee Sassari-Sorso e Sassari-Tempio-Palau due sole classi (II e III) anzichè tre, i biglietti di I e II classe rilasciati da stazioni delle F. S. valgono per la II classe sulle accennate linee e quelli di III classe per la classe corrispondente.

Per facilitare alle stazioni F. S. la determinazione del prezzo dei biglietti in servizio cumulativo, sono state indicate nei relativi prospetti le quote per le tre classi, in modo che per ciascuna delle classi dello Stato corrisponda la quota da computarsi per conto della Concessionaria e cioè per la I e la II classe le quote della II classe e per la III quelle della III.

Ciascuna Amministrazione applicherà, separatamente per il proprio percorso, le proprie tariffe.

3°) — *Ragazzi.*

Per i viaggi dei ragazzi, sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta, si applicano i prezzi riportati nell'Allegato A).

4°) — *Caratteristiche, rilascio e validità dei biglietti.*

a) i biblietti per il servizio cumulativo isolano rilasciati dalle stazioni delle due Amministrazioni, sia per i viaggi di corsa semplice, sia per quelli di andata e ritorno, hanno il formato ed i colori di quelli adottati dalle F. S. per il loro servizio interno.

Per le relazioni più importanti sono istituiti biglietti a destinazione fissa.

Per le altre relazioni vengono rilasciati biglietti facoltativi in uso sulle F. S. per il servizio cumulativo.

I biglietti varranno per l'intero percorso dal punto di partenza a quello di destinazione. Il prezzo complessivo sarà rappresentato dalla somma del prezzo relativo alla percorrenza della Secondaria e di quello relativo alla percorrenza delle F. S.

I biglietti distribuiti tanto dalle F. S. quanto dalla Concessionaria dovranno portare un bollo indicante la data di distribuzione.

Quelli che danno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire dalla stazione di transito entro i termini della loro validità; quelli che non danno diritto a fermate intermedie saranno validi per proseguire col treno immediatamente coincidente, salvo, in ogni caso, le esclusioni e le limitazioni risultanti dagli orari ufficiali.

I biglietti in servizio cumulativo si intenderanno soggetti, rispetto alla validità ed al numero delle fermate intermedie, da computare sulla base della

percorrenza complessiva, alle condizioni e norme in uso per i biglietti in servizio interno F. S.

Quando trattasi di biglietti per il rilascio dei quali le F. S. prescrivono un limite di percorrenza (andata e ritorno ordinari, festivi, per fiere e mercati) questo limite deve intendersi riferito al solo percorso delle F. S.

5°) — *Soprattasse per esazioni suppletive.*

Le soprattasse e le esazioni suppletive per mancanza di biglietto, cambiamento di classe, ecc. in servizio cumulativo isolano vengono riscosse dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo, ma il personale di scorta al treno deve presentare i viaggiatori alla stazione di transito, perchè sia provveduto alla regolarizzazione del viaggio per il percorso ulteriore.

Le soprattasse e le esazioni suppletive debbono estendersi anche al percorso sulle linee della precedute Amministrazione quando si tratti di viaggiatori provenienti dalle linee stesse e risulti che il viaggio sulle medesime abbia avuto luogo nelle identiche condizioni che danno motivo all'esazione per il rimanente percorso.

B — SERVIZIO CUMULATIVO ISOLATO — TRASPORTO DEI BAGAGLI E DEI GIORNALI

1°) — *Estensione del servizio.*

Il servizio cumulativo isolano per il trasporto dei bagagli, tanto a tariffa ordinaria quanto a tariffa ridotta, a mezzo della stazione comune di Sassari, è ammesso da tutte le stazioni Sarde delle F. S. abilitate al servizio interno dei bagagli per le stazioni della Concessionaria di cui all'allegato *B* e viceversa.

Anche per i trasporti a bagaglio valgono le stesse norme di applicabilità delle "Concessioni speciali" e del "Regolamento Trasporti Militari".

Gli oggetti e le cose da trasportare come bagaglio ed i bagagli ammessi nelle carrozze sono specificati negli articoli 6 e 13 delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose in vigore sulle F. S.".

2°) — *Registrazione dei bagagli.*

La registrazione dei bagagli si fa con la compilazione di un sol foglio di via che scorta le spedizioni fino alla stazione destinataria.

3°) — *Tassazione dei bagagli.*

Le tasse per il trasporto dei bagagli si devono computare separatamente per il percorso di ciascuna Amministrazione. Quando ricorra l'applicazione delle tasse minime, queste si applicheranno separatamente per le due Amministrazioni.

I prezzi per i trasporti dei bagagli a tariffa ordinaria e ridotta e quelli per i trasporti dei giornali da riscuotere per conto della Concessionaria risultano dall'allegato *B*.

4°) — *Soprattasse ed esazioni suppletive.*

Valgono anche per i bagagli le disposizioni risultanti al punto 5 *A*).

C. - SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO TRASPORTO DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI

1°) — *Estensione del servizio.*

Il trasporto dei viaggiatori (con soli biglietti di corsa semplice) e dei bagagli a tariffa ordinaria in servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Sardegna, via Civitavecchia - Olbia Marittima I. B. - Sassari è ammesso da tutte le stazioni continentali e sicule dello Stato per tutte le stazioni delle Strade Ferrate Sarde indicate nell'allegato *A* al presente O. S. e viceversa, con l'applicazione di quote separate per ciascuna Amministrazione.

2°) — *Tariffe.*

I prezzi da applicare sul percorso delle Strade Ferrate Sarde, per il trasporto dei viaggiatori sono quelli indicati nell'allegato *A*; quelli da applicare per il trasporto dei bagagli sono quelli risultanti dall'allegato *B*.

I prezzi suddetti sono da aggiungere ai prezzi relativi al percorso cumulato continentale e sardo o siculo-continentale e sardo dello Stato, stabiliti in base alle competenti tariffe, ed a quelli della traversata marittima Civitavecchia-Olbia Marittima I. B. indicati nell'allegato *C* al presente Ordine di Servizio.

I biglietti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo, si intendono soggetti, rispetto alla validità ed al numero delle fermate intermedie, da computarsi sulla base della percorrenza complessiva, alle condizioni e norme in uso per i biglietti in servizio interno F. S.

Non è da computarsi come fermata la sosta che il viaggiatore può fare nella località marittima di imbarco.

Agli effetti della validità dei biglietti e del conseguente diritto a fermate intermedie devesi tener conto di Km. 234 per la traversata marittima Civitavecchia-Olbia M. I. B.

3°) *Soprattasse ed esazioni suppletive.*

Valgono anche per i trasporti viaggiatori e bagagli in servizio cumulativo ferroviario-marittimo le disposizioni stabilite al punto 5 *A* per i trasporti in servizio cumulativo isolano.

4°) — *Caratteristiche biglietti.*

I biblietti del servizio cumulativo ferroviario-mraittimo sono di due specie:

a) a libretto per le relazioni ammesse con biglietti a destinazione fissa;

b) a foglietto (mod. Ci. 205 *A*) per le relazioni ammesse a destinazione facoltativa.

Tutti i biglietti in uso per il servizio ferroviario-marittimo hanno un tagliando apposito valevole per la traversata marittima.

I biglietti di cui al comma *a*) potranno essere di I, II e III classe ed avranno il formato ed i colori adottati dalle F. S. per gli altri biglietti del genere in uso per il servizio interno.

I biglietti di cui al comma *b*) sono di formato unico e di colore bianco per le tre classi e per ogni specie di viaggio. Essi sono contrassegnati da una striscia rossa orizzontale.

Tutti i biglietti distribuiti dalle F. S. nonchè quelli forniti dalle stesse

alle Società di Navigazione, saranno autenticati col bollo a secco delle F. S.: quelli invece che rilascerà la Concessionaria non saranno autenticati come sopra.

PARTE SECONDA — MERCI
GENERALITA'

La Società Strade Ferrate Sarde partecipa al controllo comune e pertanto le disposizioni contenute nell'O. S. n. 1/1920 circa il carteggio, la tassazione e la registrazione dei trasporti devono essere applicate alle spedizioni in provenienza o in destinazione delle stazioni della ferrovia in parola.

1°) — *Stazioni ammesse al servizio cumulativo.*

Sono ammesse al servizio cumulativo isolano in quanto siano abilitate ai servizi merci, tutte le stazioni sarde delle F. S. e tutte le stazioni della Concessionaria. Dall'allegato *C* al presente Ordine di servizio risultano gli impianti fissi di cui queste sono dotate.

Le stazioni ammesse al servizio cumulativo ferroviario-marittimo risultano dall'allegato 6 alle C. T. per il servizio c-f-m. con la Sardegna (Edizione 1° luglio 1930).

2°) *Trasporti ammessi al servizio cumulativo.*

Sono ammessi al servizio cumulativo isolano tutti i trasporti di merci e veicoli, tanto a grande quanto a piccola velocità.

Come pure le spedizioni di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi.

Non sono però ammessi:

a) i colli indivisibili di peso superiori alle 2 tonnellate;

b) le materie esplosive ascritte alle categorie 12, 13, 14 dell'allegato *F* alle C. T.;

c) il bestiame, ad eccezione di quello riposto in gabbie oppure in ceste, non eccedenti il peso di Kg. 100 per collo;

d) i feretri.

Per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo valgono le limitazioni previste dalle apposite "Condizioni e Tariffe".

Con le stazioni delle ferrovie concesse continentali e sicule sono ammesse in *servizio cumulativo ferroviario-marittimo*, i soli trasporti effettuati sotto il regime della tariffa 101 G.V.

3°) — *Tassazione trasporti.*

In servizio cumulativo isolano si applicano anche sul tratto della Concessionaria le stesse tariffe ordinarie in vigore sulle F. S., esclusa la tariffa 102 G. V. da applicare però sui percorsi separati di ciascuna Amministrazione. E' ammesso inoltre, alla stessa condizione, la tariffa 204 G. V. (parte II).

Per i trasporti in servizio c-f-m. valgono le "Condizioni e Tariffe" per il s-c-f-m. con la Sardegna. Tengasi presente che i prezzi sulla percorrenza ferroviaria si applicano cumulando le distanze delle F. S. (continentali, sicule e sarde) e delle Strade Ferrate Sarde. E' fatta eccezione per i trasporti eseguiti sotto il regime della tariffa ordinaria n. 6 G. V. per i quali devono essere cumulati soltanto i percorsi sulle F. S. (continentali, sicule e sarde).

mentre per le Strade Ferrate Sarde devono essere applicati i prezzi previsti dal "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose".

Le tasse minime si applicano:

1°) in servizio cumulativo isolano, per ciascuna Amministrazione nella misura minima stabilita dalle rispettive tariffe;

2°) in servizio c-f-m-, nella misura indicata dalle apposite C. T. (articolo 39) per il percorso ferroviario e per quello marittimo.

4°) — *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Ai trasporti effettuati in servizio cumulativo isolano sono applicabili in tutte le loro prescrizioni e modalità, ferma restando l'applicazione delle tasse di trasporto per le percorrenze separate di ciascuna Amministrazione, tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose" ammesse sulle Reti dello Stato, nonchè il "Regolamento pei trasporti militari".

Non sono però ammesse spedizioni in base a Concessioni speciali che prevedono trasporti di bestiame nonchè i trasporti militari di cavalli, muli ed asini. Non è ammessa l'effettuazione in servizio cumulativo ferroviario marimo di trasporti scortati da documenti che importino riduzioni di tariffa (Concessioni speciali e tariffa militare).

E' fatta eccezione:

a) per i trasporti effettuati in base alla concessione speciale XI, i quali devono seguire le norme previste per i trasporti ordinari:

b) per i trasporti di effetti d'uso e di masserizie, spediti per proprio conto da ufficiali e militari di truppa, ed accompagnati dalla prescritta richiesta rilasciata dal competente Comando Militare, i quali possono essere eseguiti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo in base alle norme e condizioni del " Regolamento pei trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato ", se in provenienza e in destinazione di stazioni ammesse al detto servizio;

c) sono altresì ammessi al servizio cumulativo ferroviario-marittimo:

I) i trasporti di stampati eseguiti dal Provveditorato Generale dello Stato;

II) i trasporti nell'interesse dei Servizi dell'Amministrazione F. S. e S.S.F.S.:

III) i trasporti in conto corrente di generi di privative, recipienti vuoti, ecc., per conto del Ministero delle Finanze;

IV) i trasporti di materiali per conto dell'Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi.

I trasporti fruenti sulle F.S. tanto di prezzi ridotti quanto della franchigia devono essere istradati unicamente per la via determinata dai transiti marittimi di Civitavecchia-Olbia.

Per la percorrenza ferroviaria si applicano i prezzi della tariffa militare per le Ferrovie dello Stato, cumulando le distanze sul percorso delle F.S. (continentali, sicule e sarde) e computando separatamente le tasse per il percorso delle linee della Società Strade Ferrate Sarde.

Per i percorsi marittimi si applicano i noli all'uopo stabiliti.

5°) — *Trasporti da e per oltre le F.S.*

I trasporti in partenza dalle stazioni della Concessionaria e destinati a stazioni di ferrovie concesse del Continente e della Sicilia si eseguiranno in

servizio cumulativo ferroviario-maritttmo fino alla stazone di contatto tra le F.S. e le linee della ferrovia concessa. Da tale stazione di contatto i trasporti saranno rispediti a destinazione secondo le norme in vigore sulle F.S. Invece i trasporti in senso inverso saranno effettuati delle Concessionarie continentali in servizio cumulativo, indicando quale stazione destinataria quella di contatto tra di esse e le F.S. e da questa stazione saranno rispediti con nuova lettera di vettura alla stazione di definitiva destinazione della Sardegna, secondo le norme previste dal fascicolo "Norme contabili per la registrazione delle tasse e il carteggio dei trasporti tra stazione della Sardegna e stazioni interne delle Ferrovie concesse del Continente". Edizione 1° luglio 1930 e successive modificazioni.

6°) — *Documenti di trasporto.*

Valgono le norme di cui al punto 3 delle "Norme e Condizioni Generali valevoli per l'effettuazione dei trasporti in servizio cumulativo italiano" dei "Prontuario per detti servizi e di cui (articolo 17) delle ripetute C.T. per il servizio c-f-m".

7°) *Spese anticipate, assegni, riserve ecc.*

Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve per anormalità sui trasporti, gli accertamenti di anormalità od abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura carri ecc., valgono, anche nei rapporti con la Concessionaria, le norme vigenti sulle F.S.

8°) — *Disinfezione dei carri.*

Le tasse di disinfezione per le spedizioni a carro devono essere computate ed attribuire per intero a ciascuna delle Amministrazioni che ha eseguito la disinfezione, considerando, per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo, come Amministrazione a sè le F. S. in Sardegna.

Per le spedizioni in piccole partite, tanto di animali vivi riposti in casse gabbie, quanto di merci, la tassa di disinfezione deve essere riscossa una sola volta e da ripartirsi in parti eguali fra le F.S. e la S.S.F.S. per i trasporti in servizio cumulativo isolano.

Per i trasporti in servizio cumulativo ferroviario-marittimo la tassa medesima è pure da riscuotere una sola volta e da ripartirsi in parti eguali, considerando peraltro come Amministrazione a se le F.S. in Sardegna.

9°) *Trasporti in servizio.*

La corrispondenza che gli Uffici e le stazioni di una Amministrazione dovessero mandare agli Uffici e stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo sarà trasportata gratuitamente con gli annessi documenti, sulle linee dell'altra. Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

Per tutto quanto non è previsto dal presente O.S. valgono le norme e condizioni che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata ed i servizi cumulativi ferroviari-marittimi nonchè le disposizioni contenute nella Convenzione stipulata con la S.S.F.S.

PARTE TERZA. — AGGIORNAMENTI

In relazione a quanto è detto sopra, si dovranno apportare nelle sottonotate pubblicazioni di servizio le seguenti modificazioni ed aggiunte.

I. — PRONTUARIO SERVIZI CUMULATIVI VIAGGIATORI (Edizione 1° ottobre 1940).

— a pag. 6 aggiungere il numero d'ordine 8-bis seguito dalla dicitura: "Società Strade Ferrate Sarde" — Linea Sorso-Sassari e Sassari-Tempio-Palau e dalla indicazione 152-bis e seguenti da esporre nella colonna della tariffa ordinaria e della tariffa ridotta riservate al Servizio esteso e nella colonna delle Concessioni di carattere permanente e temporaneo:

— alla pag. 11 e seguenti dell'elenco alfabetico delle stazioni, inserire nelle sedi opportune, i nomi delle stazioni appartenenti alla ferrovia secondaria e risultanti dall'allegato *A* al presente O. S., seguiti dalla indicazione 152-bis e seguenti da esporre nella colonna della tariffa ordinaria e ridotta.

Poichè le località di Luras e Tempio oltrechè dalle Strade Ferrate Sarde sono servite anche dalle Ferrovie Complementari della Sardegna, alle pagine 18 e 25 dell'Elenco Alfabetico delle stazioni, di contro alla indicazione di Luras e Tempio esporre rispettivamente l'indicazione: (Ferrovie Complementari della Sardegna).

Conseguentemente, di contro ai nomi di Luras e Tempio appartenenti alle Strade Ferrate Sarde e da inserire nelle suddette pagine, esporre di contro al nome, l'indicazione: (Strade Ferrate Sarde);

— a pagina 152-bis riportare i prospetti relativi ai trasporti viaggiatori a tariffa ordinaria e delle Concessioni speciali e trasporti militari di cui all'allegato *A* al presente O. S.

II. — PRONTUARIO DEI SERVIZI CUMULATIVI PER IL TRASPORTO DEI BAGAGLI E DEI GIORNALI (Edizione 1° febbraio 1938)

— a pag. 5 aggiungere il numero d'ordine 8-bis seguito dalla dicitura: "Società Strade Ferrate Sarde" e dalla indicazione della pagina 206-bis, da esporre rispetivamente nelle colonne della tariffa ordinaria e ridotta riservato al "Servizio esteso";

— alle pagine 10 e seguenti dell'elenco alfabetico delle stazioni, inserire nelle sedi opportune i nomi delle stazioni appartnenti alla ferrovia secondaria e risultanti dall'allegato *B* al presente O. S., seguiti dall'indicazione della pagina 206-bis, da esporre nelle colonne della tariffa ordinaria e ridotta e in quella per il trasporto dei giornali.

Poichè le località di Luras e Tempio, oltrechè dalle Strade Ferrate Sarde, sono servite anche dalle Ferrovie Complementari della Sardegna, alle pagine 22 e 34 dell'Elenco Alfabetico delle stazioni, di contro all'indicazione di Luras e Tempio esporre rispettivamente l'indicazione: (Ferrovie Complementari della Sardegna).

Conseguentemente, di contro ai nomi di Luras e Tempio appartenenti alle Strade Ferrate Sarde e da inserire nelle suddette pagine, esporre di contro alle stazioni stesse l'indicazione: (Strade Ferrate Sarde);

— a pag. 206-bis inserire il prospetto allegato *B* relativo ai trasporti dei bagagli a tariffa ordinaria e ridotta.

III. — PRONTUARIO DEI SERVIZI CUMULATIVI E DI CORRISPONDENZA PER I TRASPORTI DELLE COSE

(Edizione 1° dicembre 1933-XII).

Testo.

— a pag. 5 nell'elenco delle Amministrazioni in servizio cumulativo che hanno adottato le "Condizioni e Tariffe delle F. S.", dopo le indicazioni relative alla Società Anonima Ferrovie Meridionali Sarde, inserire le seguenti:

"Società Strade Ferrate Sarde", pag. 317-bis;

— alle pagine 11 e seguenti nell'elenco alfabetico delle stazioni, inserire nelle sedi opportune preceduti da asterisco i nomi delle stazioni appartenenti alla ferrovia concessa risultanti dall'allegato C al presente O. S., seguiti dall'indicazione della pag. 317-bis e del gruppo 2;

— a pag. 11, nel N. B. aggiungere l'indicazione della Società Strade Ferrate Sarde;

— a pag. 37 (punto 2°) ed a pag. 382 aggiungere nelle sedi opportune le parole "Società Strade Ferrate Sarde";

— a pag. 42 modificare l'articolo 14, aggiungendo (alinea 5°) dopo le parole "Complementari e Meridionali della Sardegna" le seguenti: "Strade Ferrate Sarde" (linea Sassari-Sorso e Sassari-Tempio-Palau)";

— a pag. 65 nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito sotto l'indicazione della stazione di Sassari, aggiungere "Sassari/A/ Strade Ferrate Sarde (Ferrovia Sassari-Sorso e Sassari-Tempio Palau;

— a pag. 317-bis inserire il prospetto allegato C relativo ai trasporti merci.

Carte.

— nella tavola V delle carte annesse al "Prontuario" ripetere con tinta rossa e continua e trattini pure rossi ai lati, il tracciato della ferrovia in parola. Segnare pertanto il tronco Sassari-Sorso partendo da "Sassari" in direzione nord-est, sino a 2/3 dello spazio fra Sassari ed il mare. Pure partendo da "Sassari" il tronco Sassari-Tempio-Palau in direzione est-nord-est sino al mare, di fronte a La Maddalena.

Sul secondo tronco segnare, a partire da Sassari, i nomi delle stazioni della Concessionaria nel seguente ordine: Osilo - Nulvi - Martis - Laerru - Perfugas - Scala Ruia - Bortigiadas - Aggius - Tempio - Luras - S. Antonio - Arzachena - Palau - Palau Marina.

IV. — CONDIZIONI E TARIFFE (Parte II) PER IL SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO-MARITTIMO CON LA SARDEGNA

Articoli 13, 24, 26, 33, 34. — Inserire in sede opportuna l'indicazione "Strade Ferrate Sarde" — linea Sassari-Sorso e Sassari-Tempio-Palau".

Allegato n. 6. — Inserire nelle sedi opportune i nomi delle stazioni della Concessionaria esponendo le distanze dai porti, come è indicato all'allegato E del presente O. S.

Nella carta posta in fine al volume in contesto tracciare le linee Sassari-Sorso e Sassari-Tempio-Palau, come è detto a proposito delle carte del "Prontuario" dei Servizi Cumulativi e di Corrispondenza".

V. — PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE FRA LE STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO (Edizione 1940).

— nella Parte I, a pag. 75, aggiungere le seguenti parole nella nota *II*): "con la Società Strade Ferrate Sarde".

VI. — PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO (Edizione febbraio 1936)

— a pag. 27 riportare l'indicazione seguente:
"Società Strade Ferrate Sarde"
"/893/ Sorso-Sassari-Tempio-Palau" (1)
ed a pag. 28 e seguenti trascrivere, nella sede opportuna i nomi delle stazioni della ferrovia suddetta con le indicazioni dei servizi ed il numero della linea.

VII. — CONDIZIONI E TARIFFE PER IL TRASPORTO DELLE COSE (Edizione 1° luglio 1940-XVIII)

— a pag. 367, nell'elenco alfabetico delle linee ammesse al servizio cumulativo, inserire in sede opportuna l'indicazione delle linee Sassari-Sorso e Sassari-Tempio-Palau, seguita da asterisco.

ALLEGATO C ALL'O. S. N. 8 - 1941-XIX

Prezzi da riscuotere, per conto della « TIRRENIA » Società Anonima di navigazione, per la traversata Marittima Civitavecchia Olbia-M.I.B.

TRASPORTI VIAGGIATORI

Prezzi per viaggi di corsa semplice a tariffa ordinaria:

		I^a Classe	II^a Classe	III^a Classe
Civitavecchia-Olbia M. I. B. o viceversa	Adulti . . .	L. 100	L. 66	L. 30
	Ragazzi (1) . .	L. 50	L. 33	L. 15

(1) I ragazzi di età inferiore ai 4 anni, non occupanti un posto, sono trasportati gratuitamente.

TRASPORTI BAGAGLI

Denominazione degli oggetti ammessi al servizio cumulativo ferroviario marittimo	Prezzi per ogni 10 Kg. indivisibili — Civitavecchia-Olbia-M. I. B. e viceversa	Tasse minime
Bagagli (effetti d'uso personale e domestico)	2. 173 (1)	2. 20 (1)
Campionari		4 — (3)
Pellicole cinematografiche		4 — (3)
	Prezzi per macchina	
Biciclette { sciolte o imballate . . .	8. 90 (2)	la tassa minima è quella indicata di contro per ogni macchina (3)
Biciclette { in cassa o gabbia . . .	17. 60 (2)	
Motociclette	61 — (3)	
Motociclette con carrozzino . . .	91. 50 (3)	

(1) All'importo risultante dal prezzo suddetto devono essere aggiunte le spese locali (trasbordo) ai transiti marittimi di Civitavecchia e Olbia M. I. B. nella misura di L. 0,17383 per ogni 10 kg. indivisibili col minimo di L. 0,90 per ogni spedizione.

(2) All'importo risultante dall'applicazione dei prezzi suddetti devono essere aggiunte le seguenti spese locali ai transiti marittimi (trasbordo)

a Civitavecchia	L. 4,60	per ogni bicicletta
a Olbia M. I. B.	» 1,10	

(3) Dette tasse minime comprendono le spese locali ai transiti marittimi (trasbordo).

Le tasse di trasbordo si applicano sul peso totale delle spedizioni, senza tener conto della franchigia di cui appresso.

Le tasse complessive (di nolo e trasbordo) relative al percorso marittimo dovranno essere soggette ad un unico arrotondamento, senza l'aggiunta della tassa addizionale pro mutilati, da eseguirsi indipendentemente da quello relativo alle tasse ferroviarie, in base all'art. 67 delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle F. S.".

Franchigia. — Sui piroscafi è concesso il trasporto gratuito del bagaglio personale nella misura di:

Kg. 100 per i viaggiatori di I classe;
Kg. 70 per i viaggiatori di II e III classe.

Agli effetti di detta franchigia i campionari sono da considerarsi compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di kg. 100 tanto per la I che per la II classe, e di kg. 70 per la III classe.

La spedizione con franchigia del bagaglio contenente cose d'uso personale e domestico e dei campionari è ammessa soltanto verso presentazione del biglietto di viaggio, sul quale la stazione o agenzia dovrà apporre il timbro "Bagaglio"; ciò per evitare di concedere il trasporto con franchigia sul mare a spedizioni non accompagnate dal viaggiatore, e non aventi perciò diritto alla franchigia stessa, e per evitare altresì che con uno stesso biglietto si possano eseguire successivamente più spedizioni.

STRADE FERRATE SARDE — S. A.

Esercizio della linea: SORSO — SASSARI — TEMPIO — PALAU

Direzione dell'Esercizio: SASSARI

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla stazione di Sassari	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori: di testa	Piani caricatori: di fianco	Gru fisse: Quantità	Gru fisse: Portata in tonn.	Bilance a ponte: Quantità	Bilance a ponte: Portata in tonn.	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Aggius	Sassari-Tempio-Palau	87	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	S
Arzachena	» » »	136	G	P	V	—	—	—	F	—	—	1	22	S
Bordigiadas	» » »	81	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	S
Laerru	» » »	54	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	S
Luras	» » »	102	G	P	V	—	—	—	F	-	—	1	22	S
Martis	» » »	45	G	P	V	—	-	—	F	—	—	—	—	S
Nulvi	» » »	35	G	P	V	—	—	—	F	—	—	1	22	S
Osilo	» » »	18	G	P	V	—	—	—	F	—	—	1	22	S
Palau	» » »	149	G	P	V	—	—	—	F	1	6	1	22	S
Palau Marina	» » »	150	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	-
Perfugas	» » »	59	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	S
S. Antonio	» » »	120	G	P	V	—	—	—	F	—	—	—	—	S
Scala Ruia	» » »	68	G	P	V	—	—	—	—	—	—	—	—	S
Sorso	Sorso - Sassari	11	G	P	V	—	—	—	F	1	6	1	22	S
Tempio	Sassari-Tempio-Palau	91	G	P	V	—	—	—	F	1	6	1	22	S

Segue ALLEGATO *D* ALL'O. S. N. 8 – 1941-XIX

SOCIETA' STRADE FERRATE SARDE

Sede in Genova – Direzione d'esercizio in Sassari.

Esercizio delle linee Sassari-Sorso e Sassari-Tempio-Palau.
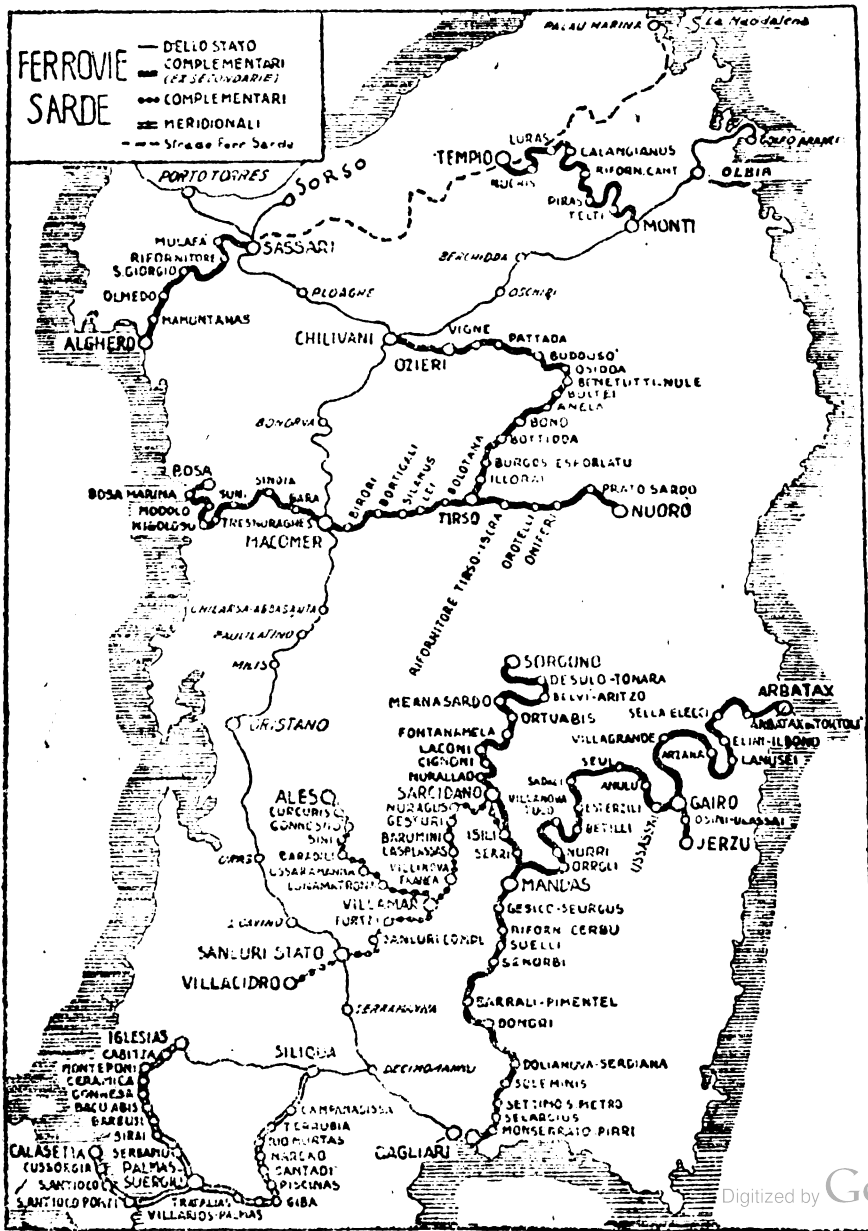
Segue ALLEGATO *D* ALL'O. S. N. 8 – 1941-XIX

MERCI ESCLUSE DAL SERVIZIO CUMULATIVO

Dal servizio cumulativo sono esclusi:

a) i colli indivisibili di peso superiore alle 2 tonnellate;

b) le materie esplosive ascritte alle categorie 12ª, 13ª e 14ª dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe;

c) il bestiame, ad eccezione di quello riposto in gabbie oppure in ceste, non eccedenti il peso di kg. 100 per collo;

d) i feretri.

TARIFFE

Tariffe applicabili	Quelle ordinarie in vigore sulla rete dello Stato (esclusa la n. 102 G. V.), da applicare sul percorso separato. E' ammessa inoltre l'applicazione della Tariffa eccezionale n. 201 G. V. (parte II).
Tasse minime	Si applicano per intero.
Sopratasse di trasbordo . .	Per le operazioni di trasbordo, che devono eseguirsi alla stazione di Sassari delle Strade Ferrate Sarde, è dovuta a queste, per ogni trasporto, tanto a grande che a piccola velocità, la sopratassa di trasbordo di cui all'allegato n. 1-13 delle Condizioni e Tariffe.
Tassa utilizzazione materiale	Per ogni trasporto, tanto a grande quanto a piccola velocità, in partenza o in destinazione di questa ferrovia, richiedente l'uso di un carro (merci a carro o da considerarsi come tali) dev'essere applicata una tassa fissa nella misura seguente a seconda della zona di percorrenza: Pei percorsi fino a 100 km. . . L. 10 — » » oltre a 100 » . . » 15 —
Istradamento dei trasporti .	Valgono le disposizioni contenute nel punto 5 delle norme e condizioni generali alle pagine 38 e 39 del prontuario.
Accceleramento trasporti . .	Le Strade Ferrate Sarde sono servite da treni accelerati.
Concessioni speciali . . .	Applicabili in servizio cumulativo.
Regolamento trasporti militari.	Applicabile in servizio cumulativo. *N. B.* — Per i trasporti effettuati in base al Regolamento suddetto si continuano a computare, in via provvisoria, gli aumenti percentuali in vigore sulle F. S. anteriormente al 1º febbraio 1940-XVIII nonchè la sopratassa del 50 % in sostituzione di quelle del gennaio 1936.

Servizio cumulativo ferroviario - marittimo fra il Continente e la Sardegna.	Ammesso, senza limitazione, con le stazioni delle Ferrovie dello Stato del Continente e della Sicilia. Ammesso, limitatamente ai trasporti fruenti della tariffa ordinaria 6 G. V. delle Condizioni e Tariffe del controindicato servizio, con la linea Cerignola-Campagna-Cerignola, con le linee complementari Sicule e con tutte le altre amministrazioni ammesse al servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato.
Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.).	Non ammessa.

ALLEGATO F ALL'O. S. n. 8 - 1941-XIX

Rete	STAZIONI	Servizio cui è abilitata	TRANSITI di Livorno e Genova	Chilometri	di Civitavecchia	Chilometri	di Napoli	Chilometri	di Palermo	Chilometri
S. F. S.	Aggius	G. V.	Porto Torres (a)	107	Olbia M. I. B.	208	Cagliari (a)	347	Cagliari	347
		P. V.	Porto Torres	107	Olbia M. I. B.	208	Cagliari	347	Cagliari	347
S. F. S.	Arzachena	G. V.	Porto Torres (a)	156	Olbia M. I. B.	257	Cagliari (a)	396	Cagliari	396
		P. V.	Porto Torres	156	Olbia M. I. B.	257	Cagliari	396	Cagliari	396
S. F. S.	Bortigiadas	G. V.	Porto Torres (a)	161	Olbia M. I. B.	202	Cagliari (a)	341	Cagliari	341
		P. V.	Porto Torres	161	Olbia M. I. B.	202	Cagliari	341	Cagliari	341
S. F. S.	Laerru	G. V.	Porto Torres (a)	74	Olbia M. I. B.	175	Cagliari (a)	314	Cagliari	314
		P. V.	Porto Torres	74	Olbia M. I. B.	175	Cagliari	314	Cagliari	314
S. F. S.	Luras	G. V.	Porto Torres (a)	122	Olbia M. I. B.	223	Cagliari (a)	362	Cagliari	362
		P. V.	Porto Torres	122	Olbia M. I. B.	223	Cagliari	362	Cagliari	362
S. F. S.	Martis	G. V.	Porto Torres (a)	65	Olbia M. I. B.	166	Cagliari (a)	305	Cagliari	305
		P. V.	Porto Torres	65	Olbia M. I. B.	166	Cagliari	305	Cagliari	305
S. F. S.	Nulvi	G. V.	Porto Torres (a)	55	Olbia M. I. B.	156	Cagliari (a)	295	Cagliari	295
		P. V.	Porto Torres	55	Olbia M. I. B.	156	Cagliari	295	Cagliari	295
S. F. S.	Osilo	G. V.	Porto Torres (a)	38	Olbia M. I. B.	139	Cagliari (a)	278	Cagliari	278
		P. V.	Porto Torres	38	Olbia M. I. B.	139	Cagliari	278	Cagliari	278

Segue: ALLEGATO E ALL' O. S. N. 8 - 1941-XIX

TRANSITI

Rete	STAZIONI	Servizio cui è abilitata	di Livorno e Genova	Chilometri	di Civitavecchia	Chilometri	di Napoli	Chilometri	di Palermo	Chilometri
S. F. S.	Palau	G. V	Porto Torres (a)	169	Olbia M. I. B.	270	Cagliari (a)	409	Cagliari	409
		P. V.	Porto Torres	169	Olbia M. I. B.	270	Cagliari	409	Cagliari	409
S. F. S.	Palau Marina .	G. V.	Porto Torres (a)	170	Olbia M. I. B.	271	Cagliari (a)	410	Cagliari	410
		P. V.	Porto Torres	170	Olbia M. I. B.	271	Cagliari	410	Cagliari	410
S. F. S.	Perfugas	G. V.	Porto Torres (a)	79	Olbia M. I. B.	180	Cagliari (a)	319	Cagliari	319
		P. V.	Porto Torres	79	Olbia M. I. B.	180	Cagliari	319	Cagliari	319
S. F. S.	S. Antonio . . .	G. V.	Porto Torres (a)	140	Olbia M. I. B.	241	Cagliari (a)	380	Cagliari	380
		P. V.	Porto Torres	140	Olbia M. I. B.	241	Cagliari	380	Cagliari	380
S. F. S.	Scala Bula . .	F. V.	Porto Torres (a)	88	Olbia M. I. B.	189	Cagliari (a)	328	Cagliari	328
		P. V.	Porto Torres	88	Olbia M. I. B.	189	Cagliari	328	Cagliari	328
S. F. S.	Sorso	G. V.	Porto Torres (a)	31	Olbia M. I. B.	132	Cagliari (a)	271	Cagliari	271
		P. V.	Porto Torres	31	Olbia M. I. B.	132	Cagliari	271	Cagliari	271
S. F. S.	Tempio	G. V.	Porto Torres (a)	111	Olbia M. I. B.	212	Cagliari (a)	351	Cagliari	351
		G. V.	Porto Torres	111	Olbia M. I. B.	212	Cagliari	351	Cagliari	351

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto di alcuni servizi di manovalanza nell'Officina di Verona.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1941-XIX	2.145.600 (triennio)	Officina di Verona
Appalto della pulizia vetture e servizi accessori presso la sta- di Milano P. G.	L. P.	Ore 12 del 18 febbr. 1941-XIX	432.500 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Milano
Lavori di terra e murari per sistemazione stazione di Somma Lombardo.	L. P.	Ore 18 del 27 genn. 1941-XIX	412.740	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento della linea Agrigento Licata e Margonia Canicattì.	L. P.	Ore 18 del 27 genn. 1941-XIX	68.750	Sezione Lavori Palermo
Fornitura cunicoli cemento per A.C.E. in 11 stazioni della linea Palermo Messina.	A. C.	Ore 18 del 27 genn. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Palermo
Impianto di un posto di movimento al Km. 269 della linea Catania Siracusa.	L. P.	Ore 18 del 27 genn. 1941-XIX	157.500	Sezione Lavori Palermo
Costruzione della linea elettrica primaria Cascina Larderello.	A. C.	Ore 14 del 27 genn. 1941-XIX	—	Servizio Lavori Roma Ufficio 2°
Sistemazione deposito olii e infiammabili del Servizio Approvvigionamenti di Foligno.	L. P.	Ore 18 del 27 genn. 1941-XIX	35.200	Sezione Lavori Ancona
Costruzione cabina raccordo linee telegrafoniche a Grosseto.	L. P.	Ore 12 del 28 genn. 1941-XIX	48.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori di terra e murari per sistemazione ponte dei Mulini e Scaricatore sulla linea Modena Verona.	L. P.	Ore 18 del 29 genn. 1941-XIX	1.160.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricato per centralina e P. B. n. 2 in stazione di Milano Smistamento.	L. P.	Ore 12 del 29 genn. 1941-XIX	55.000	Ufficio I.E.S. Milano
Fornitura di 3800 picchetti in pietra da taglio per correzione tracciato curve linea Portogruaro-B. Galleria.	L. P.	Ore 18 del 29 genn. 1941-XIX	130.000	Sezione Lavori Trieste
Revisione generale e risanamento massicciata di binari linee Riparto di Novi L.	L. P.	Ore 18 del 30 genn. 1941-XIX	315.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione linea elettrica primaria Verona-Padova-Ferrara.	A. C.	Ore 14 del 3 febbr. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Roma Ufficio 2°
Sistemazione scolo acque in corrispondenza del P. L. presso la stazione di Trebisacce.	L. P.	Ore 12 del 3 febbr. 1941-XIX	97.780	Sezione Lavori Reggio C.
Fornitura di batterie accumulatori per centraline elettriche in stazione di Apuania Massa e Carrara.	A. C.	Ore 12 del 13 febbr. 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura di centraline di alimentazione nelle stazioni di Apuania Massa e Carrara.	A. C.	Ore 12 del 13 febbr. 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.	350	Rubinetti di acciaio per scarico olio.	T. P.	29.1.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	19.000	Maniglie per serrature porte delle carrozze e per carteri.	P. P.	18.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale:
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 5

30 gennaio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1940-XIX, n. 1833. — *Denuncia e requisizione dei pneumatici* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere alienati i pneumatici, comunque costituenti dotazione o scorta di autovetture, di motocarrozzette o di motocicli, sia di proprietà privata, sia di proprietà dello Stato e di altre pubbliche Amministrazioni.

La stessa norma si applica per i pneumatici nuovi e usati per i detti autoveicoli, esistenti, all'entrata in vigore del presente decreto, presso i commercianti.

Art. 2.

I proprietari di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli, immatricolati presso le Prefetture del Regno, sono tenuti a denunciare all'Ufficio provinciale del Pubblico Registro Automobilistico i pneumatici di cui al precedente art. 1, entro dieci giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Alla stessa denuncia, da presentarsi ai Consigli provinciali delle Corporazioni, sono tenuti i proprietari di autovetture, di motocarrozzette e di motocicli, immatricolati con targhe speciali, nonchè i commercianti. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia i pneumatici costituenti dotazione o scorta di autovetture, di motocarrozzette o di motocicli targati con le sigle di riconoscimento R.E., R.M., R.A.

Art. 3.

Chiunque, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, alieni, occulti, disperda o renda comunque inservibili i pneumatici di cui al precedente art. 1, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire diecimila. Se si tratta di fatto di lieve entità, può essere applicata la sola pena della multa.

Chiunque ometta di fare la denuncia di cui al precedente art. 2, entro i

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 1941-XIX.

termini prescritti, o la faccia incompleta o non conforme alle istruzioni emanate dalle Autorità competenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire tremila.

Art. 4.

Le Autorità militari territoriali hanno facoltà di procedere, per esigenze militari, alla requisizione dei pneumatici di cui al presente decreto, fatta eccezione per i pneumatici costituenti dotazione o scorta di autovetture, di motocarrozzette o di motocicli di proprietà delle Amministrazioni dello Stato.

Subordinatamente alle esigenze militari, i Prefetti presidenti dei Consigli provinciali delle Corporazioni hanno anch'essi la facoltà di requisire i pneumatici di cui sopra, per inderogabili esigenze civili.

I prezzi di requisizione saranno determinati in base alle norme da emanarsi dal Ministro per le Corporazioni.

Art. 5.

Dal divieto di alienabilità e dall'obbligo della denuncia sono esclusi gli autoveicoli appartenenti al Corpo diplomatico e muniti della targa di cui all'articolo 99 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933-XII, n. 1740, nonchè gli autoveicoli immatricolati presso Stati esteri e regolarmente ammessi in temporanea circolazione nel Regno, a sensi dell'art. 101 delle norme anzidette.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL
HOST VENTURI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 gennaio 1941-XIX, n. 1. — *Disposizioni per la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale in periodo di guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sull'organizzazione della Nazione in guerra;

Vista la legge 13 dicembre 1928-VII, n. 3141, art. 2, che assegna alla Milizia nazionale forestale il compito della mobilitazione forestale;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità, per causa di guerra, di unificare nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste la disciplina della produzione e della distribuzione del carbone vegetale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per assicurare l'approvvigionamento del carbone vegetale alle Forze armate, alle industrie e alla popolazione civile in periodo di guerra, provvede, a mezzo del Comando centrale e dei Comandi periferici della Milizia nazionale forestale, ad organizzare e controllare la produzione ed il trasporto ai centri di consumo di detto combustibile.

I prefetti provvederanno a costituire, quando occorra, l'organizzazione locale idonea a provvedere con i propri mezzi al ritiro ed alla distribuzione del carbone vegetale assegnato.

Art. 2.

Il Comando della Milizia nazionale forestale ha facoltà di requisire — secondo le norme vigenti in tempo di guerra — il carbone vegetale di già allestito o in corso di allestimento, il sovrassuolo dei boschi, i tagli dei boschi in corso di utilizzazione, i materiali e mezzi di lavoro e di trasporto.

La mano d'opera individuale e collettiva necessaria alla produzione ed al trasporto del carbone vegetale è considerata mobilitata civilmente a termini della legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415.

Art. 3.

Tutti i boschi che la Milizia forestale ha assegnati al taglio per la produzione di carbone vegetale, o ha dichiarati utilizzabili a tale scopo, debbono

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1941-XIX.

essere utilizzati dai proprietari direttamente o a mezzo imprenditori entro il periodo e con le modalità che saranno indicati dal Comando della Milizia forestale.

Nel caso di non utilizzazione entro i termini fissati o con modalità diverse da quelle stabilite, la Milizia forestale provvederà alla requisizione del soprassuolo boschivo riservandosene la utilizzazione diretta o a mezzo di ditte da essa designate.

Il prezzo di requisizione sarà definito dalla Milizia forestale, senza possibilità di gravame, in base al prezzo di mercato del carbone vegetale, detratte le spese tutte di utilizzazione, trasformazione e trasporto.

Contro i proprietari inadempienti all'obbligo delle utilizzazioni sarà applicata una penalità variabile dal 10 al 40 per cento del prezzo di requisizione.

Art. 4.

Il Comando della Milizia forestale, d'intesa con il Consiglio provinciale delle Corporazioni e con le Organizzazioni sindacali interessate, stabilirà per ognuna delle ditte che nell'ultimo triennio hanno esercitato l'industria della produzione del carbone vegetale — in relazione alla capacità finanziaria, alla attrezzatura di mezzi di lavoro e di mano d'opera — il quantitativo di carbone da prodursi e da consegnarsi rispettivamente entro i periodi di produzione invernale ed estiva.

I quantitativi come sopra indicati sono da ritenersi impegnativi per le ditte, le quali, oltre alle eventuali sanzioni penali, in caso di mancata produzione e consegna nei termini fissati, saranno cancellate dall'elenco delle ditte esercenti l'industria boschiva iscritte al Consiglio provinciale delle corporazioni.

Art. 5.

Per quanto concerne la produzione ed il trasporto del carbone vegetale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di avvalersi direttamente degli Uffici provinciali delle corporazioni, delle Organizzazioni sindacali, delle Amministrazioni comunali e degli altri Uffici ed organismi economici costituiti o da costituirsi ai fini della produzione e del trasporto del carbone.

Art. 6.

Per intensificare la produzione del carbone vegetale e accelerare la consegna di esso agli scali ferroviari, il Ministro per l'agricoltura e le foreste concederà ai produttori un premio di L. 5 per ogni quintale di carbone spedito agli scali ferroviari determinati dai Comandi della Milizia forestale entro il mese di gennaio 1941-XIX; L. 4 per ogni quintale spedito come sopra entro il mese di febbraio 1941-XIX; L. 3 per ogni quintale spedito come sopra entro il mese di marzo 1941-XIX.

Art. 7.

I produttori e i commercianti di carbone vegetale hanno l'obbligo di denunciare alla Milizia forestale i quantitativi di carbone vegetale di cui sono in possesso o che intendono di produrre, e ciò entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge.

I trasgressori saranno puniti a termine delle leggi vigenti.

Art. 8.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con proprio provvedimento, stabilirà da quali provincie debba essere vietata la esportazione del carbone vegetale e da quali provincie debbano essere approvvigionate quelle deficitarie.

I contratti di compra-vendita di carbone vegetale contrastanti con la disposizione di cui sopra sono risoluti a tutti gli effetti.

Il prezzo di vendita del carbone vegetale sarà fissato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale annonario costituito presso il Partito Nazionale Fascista, nel quadro delle disposizioni relative al blocco dei prezzi, di cui al R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727.

Quando a causa delle maggiori spese di trasporto il costo del carbone, importato da provincie con produzione esuberante in provincie con produzione deficitaria, risulti superiore ai prezzi di vendita stabiliti dagli Organi competenti, l'approvvigionamento verrà effettuato direttamente dalla Milizia forestale e alla differenza, fra costo e prezzo di vendita, sarà provveduto con integrazione da determinarsi con decreti del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze.

Salve le eventuali sanzioni penali, in caso di trasgressione alle disposizioni di cui al primo comma, saranno confiscati il carbone e i mezzi di trasporto, se di proprietà privata.

Art. 9.

Per il trasporto del carbone vegetale dai centri di produzione alle provincie deficitarie, il Ministero delle comunicazioni, su richiesta della Milizia forestale, metterà a disposizione i carri ferroviari all'uopo necessari con lo stesso trattamento di precedenza fissato per i generi alimentari.

Il Comando della Milizia forestale può pure esigere che i privati provvedano obbligatoriamente ai trasporti coi mezzi di cui sono provvisti.

In casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le Autorità militari consentiranno l'uso temporaneo dei mezzi meccanici e a trazione animale a loro disposizione quando occorrano al trasporto del carbone vegetale e non siano strettamente indispensabili alle esigenze belliche.

Nelle assegnazioni di combustibili liquidi, di olii lubrificanti e di pneumatici, dopo soddisfatte le richieste delle Autorità militari è data, di regola, la precedenza a quelle avanzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a mezzo dei Comandi della Milizia forestale, in nome proprio o per conto di ditte esercenti i trasporti di carbone vegetale, alla stregua di quanto è stabilito per i trasporti alimentari.

La facoltà di requisizione di cui al primo comma dell'art. 2 non si applica alle navi ed ai galleggianti, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 19 settembre 1935-XIII, n. 1836, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 147.

Parimenti, detta facoltà non si applica ai mezzi di trasporto di proprietà privata destinati all'esercizio di servizi pubblici concessi od affidati ai privati dalle Amministrazioni dello Stato.

Per le inadempienze agli ordini di requisizione verranno applicate le sanzioni relative alle requisizioni in guerra.

Art. 10.

Quando la vendita dei boschi comunali sia fatta secondo il progetto compilato dalla Milizia forestale ed a prezzo non inferiore a quello da essa de-

terminato, i relativi contratti possono essere stipulati a licitazione o a trattativa privata e sono esecutivi con la sola approvazione della Milizia forestale.

Per i tagli ancora invenduti la Milizia forestale procederà alla revisione dei prezzi.

Art. 11.

Su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è ammesso, anche in deroga alle disposizioni vigenti, l'esonero dagli obblighi del servizio militare dei dirigenti, dei tecnici e degli operai specializzati nelle utilizzazioni boschive e nell'allestimento e trasporto del carbone vegetale appartenenti a classi di età non inferiore ai 32 anni e l'invio in congedo temporaneo del personale di cui sopra richiamato alle armi e di età compresa tra il 26° e 32° anno, nei limiti che le circostanze renderanno necessari con un massimo complessivo di non oltre 15 mila unità.

Per i servizi relativi all'approvvigionamento del carbone vegetale, il Comando della Milizia nazionale forestale, oltre che col personale proprio, provvederà con:

a) personale civile di ruolo appartenente ad altre Amministrazioni dello Stato e comandato a prestar servizio presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

b) personale militare da richiamare in servizio;

c) personale avventizio da assumere a termini del Regio decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni;

d) estranei all'Amministrazione dello Stato particolarmente esperti nella produzione e nell'approvvigionamento del carbone vegetale.

I limiti entro i quali detto personale potrà essere assunto sono indicati nell'annessa tabella *A*, vistata d'ordine nostro dal Ministro proponente.

Il personale di cui alla lettera *d*) può essere assunto con funzioni di carattere direttivo.

Se esso proviene da altre aziende pubbliche o private ha diritto a conservare, non oltre l'anno dalla pubblicazione del trattato di pace, il predetto rapporto d'impiego, ma le competenze ad esso spettanti saranno a carico dello Stato.

Il trattamento economico del personale che non abbia precedente rapporto d'impiego dovrà essere stabilito, in quanto ecceda la misura delle normali retribuzioni, previo assenso del Ministero delle finanze.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per le finanze sono istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli stanziamenti occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 13.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto col Ministro per le finanze, potranno essere emanati, ai termini della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, i provvedimenti esecutivi od integrativi eventualmente necessari per il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 1.

Per la gestione patrimoniale e finanziaria relativa all'approvvigionamento del carbone vegetale previsto dal presente decreto-legge, nonchè per la risolu-

zione delle eventuali controversie, si applicheranno le norme di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856.

Vengono estese al servizio di approvvigionamento del carbone vegetale le norme di cui alla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1586.

Per l'imposta sull'entrata relativa alla produzione, acquisto o vendita del carbone vegetale, si applica il trattamento previsto dall'art. 5 del R. decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, ed inoltre non costituiscono entrata, ai sensi dello stesso Regio decreto-legge, i compensi che vengono corrisposti ai cottimisti per le lavorazioni fatte dalla Milizia forestale per l'approvvigionamento del carbone vegetale.

Art. 14

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — RICCI — GRANDI
DI REVEL — HOST VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX, n. 2138. — *Adozione di provvedimenti temporanei nel campo dei trasporti delle cose.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. D. L. n. 9 del 25 gennaio 1940-XVIII convertito con la legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 674;

Visto l'art. 11, paragrafo 3, sub *b*) della Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e le Amministrazioni di Ferrovie e Tramvie extra-urbane concesse all'industria privata sono autorizzate:

1) a raddoppiare il termine di resa complessivo dei trasporti di cose a grande e a piccola velocità in servizio interno e cumulativo italiano, computato a norma dei paragrafi 1, 2, 3 e 5 dell'art. 43 delle Condizioni e Tariffe o di altre disposizioni particolari delle tariffe;

2) ad adottare per i trasporti di cose a grande e a piccola velocità in servizio internazionale un ulteriore termine di resa supplementare calcolato a norma dell'art. 11, paragrafo 1, della Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci, limitatamente al percorso sulle Ferrovie Italiane;

3) ad effettuare, a rischio ed a spese dell'avente diritto, lo scarico delle merci dai carri ferroviari ed il deposito delle medesime anche all'aperto, ovvero ad inviare le merci stesse — svincolate o no — in qualsiasi altra stazione, gravandole delle tasse di rispedizione e di sosta e di quelle afferenti al maggior percorso, tutte le volte che non ne sia avvenuta l'asportazione nei termini prescritti;

4) a fornire — senza loro responsabilità per le conseguenze che possano derivarne — carri scoperti in luogo di carri coperti o di carri scoperti con copertone;

5) a sospendere il noleggio dei copertoni;

6) a non consentire le modificazioni al contratto di trasporto che implichino cambiamento di destinazione o del destinatario, nè le rispedizioni, fatta eccezione per quelle richieste dall'Autorità militare e per quelle dei trasporti destinati ai Centri Ortofrutticoli per l'ulteriore diretto proseguimento per stazioni estere;

7) a subordinare — anche limitatamente a determinate merci — l'accettazione dei trasporti a carro alla condizione che sia utilizzata l'intera portata o l'intera capacità dei carri offerti;

8) a caricare o a far caricare in un medesimo carro, senza loro responsabilità per le conseguenze che possano derivarne, più spedizioni anche se tassabili a carro;

9) a sospendere l'accettazione delle spedizioni in piccole partite a grande velocità;

10) a sospendere o limitare l'accettazione dei trasporti di determinate cose.

Art. 2.

Il comma *a*) del punto 11 dell'allegato n. 1 alle Condizioni e Tariffe è annullato e sostituito dal seguente:

a) merci e veicoli:

1. — Per le prime 24 ore di sosta: L. 0,80 per quintale indivisibile, col minimo di L. 80 per carro per i trasporti sostanti sui carri;

2. — Per le successive 24 ore: L. 1,20 per quintale indivisibile, col minimo di L. 120 per carro per i trasporti sostanti sui carri;

3. — dopo la quarantottesima ora: L. 2 per quintale indivisibile, col minimo di L. 200 per carro per i trasporti sostanti sui carri.

Il carro a quattro assi si considera come due carri.

Art. 3.

I provvedimenti di cui ai precedenti articoli entreranno in vigore nella misura, nelle forme e alle date che saranno stabilite dal Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato e dal Direttore Generale dell'Ispettorato Generale Ferrovie Tramvie e Automobili secondo la rispettiva competenza.

Roma, li 7 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1941-XIX, n. 2282. — *Disposizioni per l'abilitazione alle funzioni di Macchinista di 2ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, riguardante le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio sulle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato N. PAG. 024/36557 del 21 gennaio 1941-XIX con la quale viene prospettata la necessità di provvedere di urgenza all'abilitazione predetta per i bisogni di carattere eccezionale dovuti al presente momento;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai sensi del l'art. 26 delle Norme approvate col succitato Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213, ad abilitare propri agenti alla funzione di macchinista T. V. e T. E. di 2ª classe, seguendo le norme stabilite dal successivo art. 27.

Al conseguimento dell'abilitazione predetta potranno essere ammessi tutti i macchinisti di 3ª classe e gli aiuti macchinisti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) quelli il cui corso di scuola allievi fuochisti venne considreato utile per l'ammissione agli esami della sessione 1940 e precedenti, e quelli che, non provenendo dagli allievi fuochisti, per la loro anzianità potevano partecipare alle dette sessioni;

b) quelli riprovati non più di due volte nelle sessioni precedenti;

c) quelli provenienti da altre qualifiche del personale che abbiano una anzianità di nomina a fuochista od assistente T. E. non posteriore al 1° gennaio 1936;

d) quelli provenienti dal Reggimento Ferrovieri del Genio, che hanno frequentato come militari un corso allievi fuochisti non posteriore a quello tenuto nell'anno 1935, assunti in servizio in qualità di Fuochisti in prova in base all'art. 22 della Convenzione stipulata fra le Ferrovie dello Stato e il Ministero della Guerra;

e) gli aiuto macchinisti provenienti dal corso allievi fuochisti 1934-1935 sistemati a ruolo con decorrenza 1° aprile 1936.

Roma, 21 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 9.

Apertura all'esercizio della fermata di "Casale di Priverno,,.

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 1. febbraio 1941-XIX sarà aperta all'esercizio la fermata di CASALE DI PRIVERNO in corrispondenza della Casa Cantoniera Km. 88+326 della linea Roma-Terracina, fra la stazione di Sezze Romano e l'Assuntoria di Priverno, dalle quali dista rispettivamente Km. 5,923 e Km. 7,715.

Detta fermata, non presenziata e servita da soli treni effettuati con automotrici, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105-1932-X e nel punto C) dell'Ordine di Servizio n. 158-1935-XIII.

La fermata stessa dipenderà dal IV Riparto movimento e dal II Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 e 15.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 9 — 1941-XIX.

PRONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(edizione 1941-XIX).

PARTE II.

Tavola polimetrica n. 102 (*Linea Velletri Terracina*).

Velletri	Km.	48	Priverno	Km.	8
Giulianello Roccamassima	»	38	Sonnino	»	14
Cori	»	31	Priverno Fossanova	»	16
Torretta Corana	»	29	Capocroce	»	19
Norma Ninfa	»	20	Frasso	»	24
Sermoneta Bassiano	»	17	La Fiora	»	27
Sezze Romano	»	6	Terracina	»	34
Casale di Priverno	»	—			

Segue: ALLEGATO ALL'O. S. N. 9 — 1941-XIX.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

Nell'interno, linea Velletri-Terracina, fra i nomi di Sezze Romano e Priverno, inserire "Casale di Priverno" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: Per i pronutari delle stazioni comprese nella tavola n. 102, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Casale di Priverno dovrà essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Sezze Romano, Km. 7 a quella indicata per Priverno, scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire nella sede opportuna, il nome di "Casale di Priverno", con il numero della pagina ed il numero progressivo.

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (ediz. febbraio 1936-XIV)

A pagina 13, fra i nomi di Casale d'Altamura e Casale Monferrato, inserire, in carattere corsivo:

« Casale di Priverno . . . . . . LB | R | 117 »

Ordine di servizio n. 10.

Estensione di servizio nella fermata di Poggio Careggine-Vagli.

Dal giorno 1° febbraio 1941 la fermata di POGGIO CAREGGINE-VAGLI, della linea Lucca-Aulla, sarà abilitata al completo servizio merci a G.V. e P.V., ed ai servizi dei veicoli e del bestiame.

Di conseguenza: nella Parte I del Prontuario generale distanze chilometriche — Edizione 1940-XVIII — a pag. 60, di fronte al nome della fermata di Poggio Careggine-Vagli, nelle colonne 9, 10, 11, 12 esporre, rispettivamente, le lettere "G", "P", "V", "B".

Nella Parte I della Prefazione generale all'orario generale di servizio — edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 18 di fronte al nome della fermata di Poggio Careggine-Vagli, cancellare l'annotazione "B".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, *e* 15.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Casale di Priverno ● .	V	102	Velletri-Terracina	Roma	Littoria	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
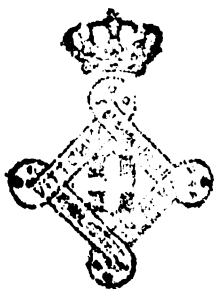
Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1941).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
Casale di Priverno ●	V	575	695	691	686	684	624	630	659	637	661	523	554	434	410	301	77	249	323	219	418	461	636
PARTE IV																							
Casale di Priverno ●	V	578	698	694	689	687	627	613	642	604	644	490	537	437	413	301	77	249	323	219	418	461	614
		198. 135 241	207. 198 241	207. 198 135. 241	207. 198 135. 241	40. 207 198. 241	207. 198 241	23. 275 8. 241	275. 241	256. 275 135. 241	110. 275 *84. 275*	275. 72 135. 241	275. 8 241	198. 241	198. 135 241	42. 157 241	241	135. 241	33. 80 249	101. 258	101. 260 261. 258	18. 258	101. 258

BOLLETTINO UFFICIALE DEL...

Ordine di servizio n. 11.

Servizio cumulativo merci con la Ferro...
colle Ferrovie Elettriche Novaresi.

Ordine di servizio n. 11.

Servizio cumulativo merci con la Ferrovia Novara-Biella esercitata dalla Società Ferrovie Elettriche Novaresi.

1) *Attivazione del servizio cumulativo.*

A datare dal 1° febbraio 1941 cessa il provvisorio servizio di corrispondenza merci attivato il 20 luglio 1940 con la Ferrovia Novara-Biella di cui al punto n. 658 pubblicato nel *Bollettino Commerciale* n. 27-1940, e, dalla stessa data viene istituito il servizio cumulativo merci tra le F. S. e la ferrovia suddetta a mezzo delle stazioni di transito di Novara (comune) e di Rovasenda (allacciata).

2) *Estensione del servizio cumulativo.*

Le stazioni della ferrovia Novara-Biella, in quantò siano abilitate, sono ammesse al servizio cumulativo per i trasporti di merci a grande e piccola velocità, di bestiame, veicoli, numerario, carte valori, oggetti preziosi e feretri con tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle della linea in esercizio speciale Cerignola-Campagna-Cerignola e delle linee complementari sicule.

Al servizio cumulativo ferroviario marittimo con la Sardegna sono ammessi i soli trasporti fruenti della tariffa ordinaria n. 101 G. V.

Le stazioni della linea Novara-Biella ammesse al servizio cumulativo, le loro distanze dai transiti di Novara e Rovasenda, i servizi cui sono abilitate e gli impianti fissi di cui sono fornite risultano dal prospetto allegato al presente ordine di servizio.

3) *Istradamento e tassazione dei trasporti.*

Per l'istradamento e la tassazione dei trasporti in servizio cumulativo valgono le norme risultanti dalle Condizioni e Tariffe delle F.S. e le norme e condizioni generali contenute nel Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza (Edizione 1-12-1933).

Le tariffe applicabili per il percorso della ferrovia Novara-Biella risultano dal prospetto allegato al presente ordine di servizio.

4) *Documenti di trasporto.*

Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo, conformi anche per i colori, ai modelli in vigore sulle F. S., devono essere presentate nel numero di esemplari prescritto nel punto 3 delle norme e condizioni generali contenute nel citato Protuario dei Servizi cumulativi (Edizione 1° dicembre 1933).

A tale effetto è da tener presente che la ferrovia Novara-Biella partecipa al Controllo comune istituito presso il Controllo Merci Cumulativo Italiano in Firenze.

5) *Tasse minime.*

Le tasse minime per spedizione si applicano per intero sulle F. S., mentre sulla ferrovia Novara-Biella si applicano per metà sui trasporti a G. V. e per intero su quelli a P. V. Per le spedizioni effettuate in base al Regolamento dei trasporti militari le tasse minime si applicano interamente.

6) *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.*

Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità o di abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura ed etichettatura dei carri, ecc. valgono, anche nei rapporti con la ferrovia Novara-Biella, le norme vigenti sulle linee delle F. S.

7) *Scambio ed uso reciproco dei carri, copertoni ed attrezzi di carico.*

E' ammesso il passaggio dall'una all'altra Amministrazione ed il reciproco uso dei carri, copertoni ed attrezzi di carico.

In attesa della stipulazione della convenzione di servizio cumulativo che dovrà regolare, anche a tale effetto, i rapporti tra le due Amministrazioni, le stazioni di transito di Novara e Rovasenda si atterranno in proposito alle istruzioni che saranno loro fornite dalle Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico di Torino.

Sulla ferrovia Novara-Biella potranno transitare soltanto i carri F. S. ed assimilati che soddisfino alle condizioni indicate in calce al prospetto delle stazioni allegato al presente Ordine di Servizio.

I carri ammessi a passare da una ferrovia all'altra devono essere completi per il volume della merce in essi caricata o tassati a tariffa di carro completo.

E' fatta eccezione per i carri misti carichi di collettame a G. V. ed a P. V., i quali sono ammessi a passare da una ferrovia all'altra, purchè soddisfino alle condizioni di peso e alle prescrizioni di carico in vigore sulle F. S. e, per i misti diretti alle linee di quest'ultime, quando soddisfino inoltre alle prescrizioni di itinerario in vigore sulle medesime, tenuto conto delle eventuali restrizioni o facilitazioni.

8) *Pulitura e disinfezione dei carri.*

I carri consegnati ai transiti devono essere puliti. In special modo quelli che servirono a precedente trasporto di bestiame devono essere puliti e disinfettati a norma delle disposizioni vigenti sulle F. S.

Nel caso di carri vuoti non disinfettati di ritorno dalla ferrovia Novara-Biella, le stazioni di Novara e di Rovasenda dovranno redigere, in duplice esemplare, il relativo verbale di accertamento da inviarsi alla competente Sezione Movimento.

9) *Pesatura delle merci.*

Qualora per i trasporti in servizio cumulativo provenienti da stazioni della ferrovia Novara-Biella, il mittente non avesse dichiarato il peso od anche avendolo dichiarato, la ricognizione venisse fatta dai transiti di Novara o di Rovasenda o da altra stazione F. S., per delega della stazione di partenza, le suddette stazioni di Novara e Rovasenda prenderanno di ciò particolare nota per l'addebito della relativa tassa di pesatura alla ferrovia Novara-Biella cui la tassa medesima deve fare esclusivamente carico.

Le stazioni di Novara e di Rovasenda invieranno mensilmente al Controllo Comune un elenco delle spedizioi pesate da esse o da altra stazione F. S. per delega della ferrovia corrispondente,

10) *Trasporti in servizio:*

La corrispondenza e gli annessi documenti, che gli uffici e le stazioni di un'Amministrazione dovessero inviare agli uffici ed alle stazioni dell'altra, per cose attinenti al servizio cumulativo tra le F. S. e la Ferrovia Novara-Biella, saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici e telefonici.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Ordine di Servizio e nell'allegato, valgono le norme e condizioni generali che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

In base a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio e nel relativo allegato, si dovranno apportare le seguenti aggiunte nelle sotto elencate pubblicazioni di servizio:

1°) ***Prontuario** dei servizi cumulativi e di corrispondenza per il trasporto delle cose* (Edizione 1° dicembre 1933).

A) Parte prima — *Testo.*

— a pag. 5 nell'indice delle Amministrazioni ammesse al servizio cumulativo aggiungere dopo l'indicazione della linea Mantova-Peschiera la seguente:
"Società Ferrovie Elettriche Novaresi — Linea Novara-Biella........ Pag. 324 septies";

— nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali (pag. 11 e seguenti) inserire alla sede opportuna i nomi delle stazioni di Biella Chiavazza, Biella S. Paolo, Carpignano Sesia, Casaleggio, Cossato S.F.E.N., Ghislarengo, Masserano S.F.E.N., Nibbia e Vigliano Candelo seguiti dai riferimenti alla pagina 324 septies ed al gruppo 2;

— nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito, a pag. 63, ripetere il nome della stazione di Novara seguito nella 2ª colonna della lettera "C" e nella 4ª dall'indicazione della ferrovia Novara-Biella; nella stessa pagina dopo la stazione di Roma Ostiense, aggiungere il nome della stazione di Rovasenda seguito nella 3ª colonna della lettera "A" e dall'indicazione della ferrovia Novara-Biella;

— a pag. 324 septies riportare tutte le indicazioni risultanti dall'allegato al presente Ordine di Servizio.

B) PARTE SECONDA — *Carte.*

— nella tavola I delle carte annesse al Prontuario tracciare in inchiostro rosso la nuova linea che, partendo dalla stazione comune di Novara (da contraddistinguersi con dischetto rosso) deve raggiungere e tagliare la linea F. S. Santhià-Arona in direzione ovest-nord-ovest all'altezza della stazione allacciata di Rovasenda (da indicarsi con cerchietto rosso) e proseguire poi fino a Biella.

Le stazioni della ferrovia Novara-Biella, da contraddistinguersi con cerchietto rosso, devono essere indicate come segue:

a) tratto Novara-Rovasenda: Nibbia, Casaleggio, Carpignano Sesia e Ghislarengo;

b) tratto Rovasenda-Biella: Masserano S.F.E.N., Cossato S.F.E.N., Vigliano Candelo, Biella Chiavazza e Biella S. Paolo;

— nella tavola IV tracciare, per semplice indicazione, il primo tratto della nuova ferrovia.

2) *Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio.*

A) PARTE PRIMA (Edizione febbraio 1936).

— nell'elenco alfabetico delle località della ferrovia secondaria ecc. (pagina 28 e seguenti) di contro al nome delle stazioni della ferrovia Novara-Biella più sopra citate esporre la lettera "M".

B) PARTE SECONDA (Edizione 15 settembre 1935).

— nel prospetto a pag. 56 inserire l'indicazione della nuova linea e quella del massimo peso per asse ammesso sulla linea stessa (tonn. 15);

— nel prospetto a pag. 57 richiamare opportunamente le limitazioni stabilite per la circolazione dei veicoli F. S. ed assimilati sulla linea stessa quali risultano dalla annotazione posta in calce al prospetto allegato al presente Ordine di servizio.

3) *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato*

(Edizione 1° luglio 1940).

— nell'appendice a pag. 367, nell'elenco delle linee ammesse al servizio cumulativo, inserire alla sede opportuna la seguente indicazione:

"Novara-Viella".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 11 - 1941-XIX

Società FERROVIE ELETTRICHE NOVARESI (S. F. E. N.)

Anonima con sede in Biella

Linea NOVARA-BIELLA - Direz. d'esercizio BIELLA - Linea esercitata da Ammin. aderente al Controllo Comune

STAZIONI	LINEA alla quale appartengono	DISTANZE delle stazioni di transito di: Novara (comune)	DISTANZE delle stazioni di transito di: Rovasenda (allacciata)	Servizi cui sono abilitate: Merci G. V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Impianti fissi: Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisse Quantità	Gru fisse Portata in tonn.	Bilance a ponte Quantità	Bilance a ponte Portata in tonn.	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Biella-Chiavazza	Novara-Biella	50	22	G	P	V	B	—	T	F	—	—	—	—	S
Biella S. Paolo	»	51	24	G	P	V	B	—	T	F	1	8	1	40	S
Carpignano Sesia	»	19	9	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	S
Casaleggio	»	13	16	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	S
Cossato S. F. E. N. . . .	»	41	18	G	P	V	B	—	T	F	1	6	1	40	S
Ghislarengo	»	28	6	G	P	V	B	—	—	F	—	—	—	—	S
Masserano S. F. E. N. . .	»	34	6	G (1)	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mibbia	»	7	21	G (1)	P (1)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Vigliano-Candelo	»	46	19	G	P	V	B	—	—	F	-	—	—	—	—

(1) Limitatamente ai trasporti di peso fino a Kg. 500 composti di colli non eccedenti i Kg. 50.

N. B. — Sulla ferrovia Novara-Biella potranno transitare i carri delle F. S. e assimilati che soddisfino alle seguenti condizioni:

- — massimo peso per asse tonn. 15;
- — massima base per veicoli ad asse rigidi m. 4,50 e base illimitata per i veicoli a carrello o portanti il segno ←○→
- — sagoma normale di carico italiana per il materiale mobile e per il carico dei carri con applicazione delle tabelle di riduzione in vigore, in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

Segue: ALLEGATO ALL'O. S. N. 11 — 1941-XIX.

T A R I F F E

Tariffe applicabili — Quelle ordinarie in vigore sulle Ferrovie dello Stato, da applicare sul percorso separato.
E' inoltre ammessa l'applicazione delle Tariffe eccezionali n. 201 e 202 G. G., n. 401, 402 e 423 P. V.

Tariffe eccezionali temporanee. — Applicabili sul percorso separato.
Distanza minima tassabile Km. 30.

Tariffa ordinaria N. 101 G. V. — Per i trasporti effettuati in base a questa tariffa debbono essere applicati, per tutte le serie, i prezzi seguenti:

per i colli fino a Kg. 10	. . . .	L. 2 —
» da oltre » 10 fino a Kg. 20	. .	» 2,80
» da oltre » 20 fino a » 30	. .	» 4 —
» da oltre » 30 fino a » 40	. .	» 4,80

Tasse minime .... — Nei riguardi di questa Ferrovia le tasse minime stabilite dalle F. S. devono essere applicate per metà per i trasporti a G. V. e per intero per quelli della P. V.
Per le spedizioni effettuate in base al Regolamento dei trasporti militari sono da computare interamente.

Acceleramento trasporti. — La Ferrovia Novara-Biella non è servita nè da treni diretti nè da treni accelerati.

Concessioni speciali. — Applicabili in servizio cumulativo.

Regolamento trasporti militari. — Applicabili in servizio cumulativo con i prezzi, gli aumenti percentuali in vigore sulle Ferrovie dello Stato al 31 gennaio 1940 e la sopratassa del 50 %.

Servizio cumulativo ferroviario - marittimo con la Sardegna. — Ammesso per i trasporti fruenti della tariffa ordinaria n. 101 G. V.

Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.). — Ammessa.

Circolare n. 3.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare N. 41, pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 49 del 6 dicembre 1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni, per tutte le ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Soc. Anon. Consorzio Industriali Canapieri di Milano dal 1° gennaio al 30 giugno 1941-XIX, resta fissato in L. 174 (lire centosettantaquattro) e partitamente:

L. 97 (lire novantasette) per la giacca;
L. 59 (lire cinquantanove) per i pantaloni;
L. 18 (lire diciotto) per il cappello.

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale N. 1/1941-XIX.

Ordine di servizio N. 2. — Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Foggia-Bari Centrale della linea Bologna-Lecce:
a pag. 3 — fra le stazioni di Cerignola Campagna e Trinitapoli, inserite nel circuito telefonico selettivo del D. C., includere Candida.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Ancona, Napoli e Bari.*

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione di quattro ponti fra Verona e Trento.	L. P.	Ore 12 del 3 febbraio 1941-XIX	126.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura di 4 raddrizzatori a vapore di mercurio e quadro comando per Officina Carica Acc. a Genova P. B.	A. C.	Ore 12 del 3 febbraio 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Genova
Sistemazione Uffici nel Palazzo Postale di Foggia.	L. P.	Ore 12 del 3 febbraio 1941-XIX	158.600	Sezione Lavori Bari
Manutenzione carrelli elettrici di servizio in stazione di Firenze S. M. N.	L. P.	Ore 12 del 5 febbraio 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Ampliamento scalo merci della stazione di Falconara.	L. P.	Ore 18 del 5 febbraio 1941-XIX	66.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di 7 fabbricatini per impianti A.C.E. sulla linea Palermo Messina.	L. P.	Ore 18 del 5 febbraio 1941-XIX	396.400	Sezione Lavori Palermo
Costruzione cabina raccordo linee aeree e sotterranee presso Cagliari.	L. P.	Ore 17 del 5 febbraio 1941-XIX	41.800	Delegaz. Cagliari
Fornitura in opera di massi per formazione scogliera fra Ospedaletti e Bordighera.	L. P.	Ore 12 del 5 febbraio 1941-XIX	285.200	Sezione Spec. Lavori Genova
Copertura e pavimentazione del piano caricatore nello scalo P.V. di Verona P.N.	L. P.	Ore 17 del 6 febbraio 1941-XIX	506.400	Sezione Lavori Venezia
Prolungamento binari in stazione di Acqui.	L. P.	Ore 18 del 12 febbr. 1941-XIX	123.000	Sezione Lavori Torino
Appalto manipolazione combustibili presso il deposito di Udine.	L. P.	Ore 12 del 15 febbr. 1941-XIX	347.400 (trien. nio)	Sezione Mat. e Traz. Trieste

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 6 — 6 febbraio 1941 — Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 7 gennaio 1941-XIX, n. 2093. — *Modificazioni alla tabella "allegato N" annessa all'art.* 103 *del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato col R.D.L. 7 aprile* 1925-III, *n.* 405, *convertito nella Legge* 21 *marzo* 1926-IV, *n.* 597.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione, PAG. 042/20/143794 in data 30 dicembre 1940 Anno XIX, della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) riguardante la proposta di aggiornare la tabella "allegato N." annessa all'art. 103 del Regolamento del personale approvato col R.D.L 7 aprile 1925-III n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV n. 597, nel senso di stabilire che la facoltà di punire con la censura o la multa, il personale *esecutivo* dipendente, sia estesa anche ai Capi degli Uffici Collaudi, facoltà di cui non è cenno nel testo attuale della tabella in questione;

Ritenuto che sia opportuno di accogliere tale proposta, la quale tende a sanare l'accennata lacuna della suddetta tabella al fine di rendere più spedita la definizione di vertenze disciplinari interessanti il personale esecutivo degli Uffici sopra citati;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

La tabella 'allegato N" annessa all'art. 103 del Regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato col R.D.L. 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella Legge 21 marzo 1926-IV n. 597, viene modificata aggiungendo la citazione: "Capi degli Uffici Collaudi" al gruppo delle Autorità che hanno facoltà di punire con la censura o la multa il personale esecutivo dipendente, gruppo che si inizia con la citazione: "Capi Uffici elettrificazione" e termina con quella "Capi Magazzino titolari".

Roma, lì 7 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1941-XIX. — *Temporanea sospensione del riposo domenicale e settimanale per il personale addetto ai lavori inerenti al carico ed allo scarico delle merci negli scali ferroviari.* (1)

IL MINISTRO DELLE CORPORAZIONI

Visto l'art. 5 della legge 16 luglio 1940-XVIII, n. 1109, per l'adeguamento delle norme legislative sulla tutela del lavoro alle esigenze della Nazione in guerra;

Visto l'art. 5, n. 4, della legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale;

Considerata la necessità di sospendere temporaneamente per ragioni di forza maggiore la concessione del riposo domenicale e settimanale al personale addetto al carico ed allo scarico delle merci nelle stazioni ferroviarie ed ai servizi accessori;

Decreta:

E' sospeso fino a nuova disposizione il riposo domenicale e settimanale per il personale soggetto alla legge 22 febbraio 1934-XII, n. 370, che svolge la sua attività per il carico e lo scarico delle merci negli scali ferroviari e negli altri lavori improrogabili e strettamente collegati alla suddetta attività.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro
AMICUCCI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1941-XIX, n. 2307. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 65 posti di Sottocapo in prova delle stazioni* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3859/1175-2-12/1.3.1 del 14 gennaio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/37210 in data 26 gennaio 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 65 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 28 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro

HOST VENTURI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1941-XIX, n. 2308. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 400 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3859/1175 2-12/1.3.1 del 14 gennaio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 040/24/37210 in data 26 gennaio 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 400 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 28 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1941-XIX, n. 2309. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 200 posti di conduttore in prova* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3859/1175-2-12/1.3.1 del 14-1-1941 XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/37210 in data 26 gennaio 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 200 posti di conduttore in prova.

2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 28 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro: HOST VENTURI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1941-XIX.

Decreto Ministeriale 28 gennaio 1941-XIX, n. 2310. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 60 posti di Sottocapotecnico in prova.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3859/1175-2-12/1.3.1 del 14-1-1941 XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. pag. 040/24/37210 in data 26 gennaio 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° – L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 60 posti di Sottocapotecnico in prova.

2° – Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento il servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939 XVII, n. 591 e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° – E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 28 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro: Host Venturi

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1941-XIX.

Ordine di servizio n. 12.

Circolazione Carri Serbatoio Malz. 981406 a 981417 [P] per trasporto ossido d'alluminio.

Sono stati inscritti nel parco F. S. i carri-serbatoio Malz. 981406 a 981417 [P], di proprietà della Società Nazionale dell'Alluminio Milano, per trasporto di ossido d'alluminio.

Tali carri hanno la residenza "Bolzano Raccordo" e le seguenti caratteristiche principali:

— Distanza fra i perni dei carrelli	m.	6,10
— Distanza fra le sale di ogni carrello	»	2,—
— Lunghezza totale compresi i respingenti	»	11,68
— Tara	tonn.	21,—
— Portata	»	26,—
— Limite di carico	»	45,—
— Capacità	litri	45000,—
— Categoria di velocità		(?)

Poichè i carri, quando sono caricati oltre un certo limite, superano i pesi normalmente ammessi sulle nostre linee, per la loro circolazione devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

— Con carico non superiore a tonn. 26, i carri potranno circolare sulle linee di tutte le cinque categorie indicate nella cartina allegata alle "Istruzioni per il carico dei carri Poz ecc." di cui l'O. S. 156/1937.

— Con carico superiore a tonn. 26 e fino a tonn. 38, potranno circolare solo sulle linee delle categorie A - B - C - D.

— Con carico superiore a tonn. 38 e fino a tonn. 43, potranno circolare solo sulle linee delle categorie A - B - C.

— Con carico superiore a tonn. 43 e fino a tonn. 45, potranno circolare solo sulle linee delle categorie A - B.

— Quando occorresse inviare i carri su linee sulle quali non sono ammessi in relazione al carico, si dovranno richiedere istruzioni al *Servizio Materiale a Trazione*.

La cartina più sopra citata verrà fra breve sostituita dalla Tav. 3 delle "Norme tecniche per il carico dei carri e per la circolazione dei carri speciali" di prossima distribuzione, riportata anche nell'allegato 7 alle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

I carri portano la scritta: "Deve circolare secondo le norme dell'O. S. 12/1941".

Distribuito agli agenti delle classi: 1, 2, 3, 5, 15, 30, 32, 36 e 37.

Ordine di servizio n. 13.

Estensione di servizio nella stazione di Piazza al Serchio.

Dal giorno 10 febbraio 1941 la stazione di *Piazza al Serchio*, della linea Lucca-Aulla sarà abilitata al completo servizio merci a G. V. e P. V., ed ai servizi veicoli e bestiame.

Di conseguenza: nella Parte I del Prontuario generale delle distanze chilometriche — Ediz. 1940/XVIII —, a pag. 58, di fronte al nome della stazione di Piazza al Serchio, nelle colonne 9 e 10 cancellare l'annotazione "(9)" esistente a fianco delle lettere "G" e "P", ed esporre rispettivamente nelle colonne 11 e 12 le lettere "V" e "B".

Nella parte I della Prefazione generale all'orario generale di servizio — Ediz. febbraio 1936/XIV —, a pag. 18, di fronte al nome della stazione di Piazza al Serchio cancellare l'annotazione "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 14.

Apertura all'esercizio della fermata "Pontecosi".

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 15 febbraio 1941-XIX verrà aperta all'esercizio la fermata di "Pontecosi", ubicata in corrispondenza della Casa cantoniera al Km. 47 + 577 del tronco Lucca-Piazza al Serchio della linea Lucca-Aulla, fra le stazioni di Castelnuovo di Garfagnana e di Villetta S. Romano dalle quali dista, rispettivamente, Km. + 654,94 e Km. 2 + 236,44.

Detta fermata è dotata di un locale per sosta viaggiatori costituito da una stanza al piano terreno di detta Casa Cantoniera e di un marciapiedi.

La fermata stessa non presenziata sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'ordine di Servizio N. 105/1932-X e del punto C) dell'Ordine di Servizio N. 158/1935-XIII.

La fermata dipenderà dal Reparto Commerciale e del Traffico di La Spezia e dal Reparto Movimento di Pisa.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i Prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi: 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione 1940-XVIII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Pontecosi ●	IV	88	Lucca - Aulla	Firenze	Lucca	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Pontecosi ● . . .	IV	215	335	331	326	324	264	313	342	304	344	190	237	48	72	705	405	530	618	710	910	943	1127
PARTE IV																							
Pontecosi ● . . .	IV	215 181.86	335 207.86	331 207.181 86	326 200.181 86	324 40.207 86	264 207.86	313 23.274 86	342 71.274 86	304 256.274 86	344 110.86 *84.86*	190 118.86	237 23.274 86	48 —	72 86	705 69 72 118.86	408 117.86	530 54.67 264.86	618 69.72 86	696 241.198 86	895 101.241 198.86	938 18.241 198	1091 241.198 86

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE

Nell'interno dei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, linea Lucca-Aulla, fra i nomi di Castelnuovo Garfagnana o Villetta S. Romano, si dovrà inserire "Pontecosi" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari della linea Lucca-Piazza al Serchio, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto relativo alla Parte II del Prontuario Generale.

Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza per Pontecosi dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Castelnuovo di Garfagnana.

L'istradamento sarà quello stesso indicato per Castelnuovo di Garfagnana.

All'indice alfabetico dei prontuari suddetti, si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di "Pontecosi", con il numero della pagina ed il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO
(edizione febbraio 1936-XIV)

A pagina 18, fra i nomi di Pontecchio Marconi e Pontecurono, inserire in carattere corsivo:

"Pontecosi... LB/F/85"

Allegato all'O. S. n. 14 – 1941-XIX

PARTE II

Tavola polimetrica N. 88 (Lucca-Aulla-Tratto Lucca-Piazza al Serchio)

Stazione	Km.	Stazione	Km.
Lucca	Km. 48	Fornaci di Barga	Km. 16
S. Pietro a Vico	» 43	Barga Gallicano	» 13
Ponte a Moriano	» 39	Castelvecchio Pascoli	» 10
Piaggione	» 35	Fosciandora Ceserana	» 6
Diecimo Pescaglia	» 32	Castelnuovo di Garfagnana	» 3
Borgo a Mozzano	» 28	Pontecosi	» —
Bagni di Lucca	» 25	Villetta S. Romano	» 3
Calavorno	» 22	Poggio Careggine Vagli	» 4
Ghivizzano Coreglia	» 20	Camporgiano	» 6
Piano di Coreglia Ponte all'Ania	» 18	Piazza al Serchio	» 10

Ordine di servizio n. 15

Circoscrizione dei Riparti movimento del Compartimento di Bari.

(*Veggasi Ordine di servizio n.* 106 - *Boll. Uff. n.* 33/1936-XIV)

Con decorrenza dal 16 febbraio 1941-XIX, viene istituito, presso il Compartimento di Bari, il Riparto Movimento di Brindisi. In seguito a tale istituzione è stata riveduta la circoscrizione degli attuali Riparti, i quali, con quello di Brindisi, verranno ad avere la seguente circoscrizione:

N.°	SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1	FOGGIA	Termoli-Foggia; Foggia-Cervaro; Foggia-Lucera; Foggia Manfredonia.
2	FOGGIA	Cervaro (e)-Potenza Inferiore (e); Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle (e); Barletta (e)-Spinazzola.
3	BARI	Foggia (e)-Bari; Bari-Gioia del Colle; Cerignola Campagna-Cerignola; Margherita di Savoia Ofantino-Margherita di Savoia; Bari-Bari Marittima; Barletta-Barletta Marittima.
4	TARANTO	Potenza Inferiore-Brindisi (e); Taranto-Gioia del Colle (e).
5	BRINDISI	Bari (e)-Lecce; Brindisi-Brindisi Marittima.

Ordine di servizio n. 16.

Attivazione dell'esercizio con Dirigente Centrale sulla linea S. Benedetto del Tronto - Pescara Centrale.

Dalle ore 12 del 10 febbraio 1941-XIX sarà attivato sul tratto di linea S. Benedetto del Tronto - Pescara Centrale il sistema d'esercizio con Dirigente Centrale.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato in un locale del F.V. della stazione di S. Benedetto e corrisponde a mezzo del telefono selettivo coi seguenti posti:

S. Benedetto – Dirigente Movimento
Porto d'Ascoli
Colonnella
Tortoreto–Nereto–Controguerra
Tortoreto Spiaggia
Giulianova

Cologna Marina
Roseto degli Abruzzi
Scerne
Atri Pineto
Silvi
Montesilvano
Pescara C. – Dirigente Movimento
» » Personale Viaggiante
» » Deposito Locomotive
» » Capo Riparto Movimento (ascolto).

Col sistema dell'esercizio con Dirigente Centrale conservano pieno vigore e devono essere osservati tutti i Regolamenti e le Istruzioni di servizio vigenti sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite " Disposizioni per il Servizio con Dirigente Centrale " e successive varianti.

La sorveglianza tecnica sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente e a mezzo del Capo del II Riparto Movimento di Pescara al quale sono affidate la sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Ancona.*

Ordine di servizio n. 17.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sulle linee degli scali di Roma.

Dalle ore zero del 30 dicembre 1940-XIX è stato attivato l'esercizio con Dirigente Centrale sulle linee merci degli scali di Roma.

Il Dirigente Centrale di questa nuova Sezione, che costituisce la 4ª di Roma, ha il compito di disciplinare la circolazione dei treni sulle linee merci indipendenti appresso indicate:

a) Sette Bagni – Roma Littorio – Roma Tiburtina
b) Roma Tiburtina – Roma S. Lorenzo
c) Roma Tiburtina – Roma Prenestina
d) Roma Tiburtina – Roma Mandrione
e) Roma Tiburtina – Roma Tuscolana
f) Roma Tuscolana – Roma Mandrione

Con l'attivazione di questa Sezione la linea Sette Bagni–Roma Littorio–Roma Tiburtina cesserà di fare parte della III Sezione del Dirigente Centrale di Roma.

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato nel fabbricato di Via Marsala, ubicato entro il recinto della stazione di Roma Termini, e precisamente in un locale adiacente a quelli occupati dal Dirigente Centrale delle linee Roma – Formia; Roma – Orte; Roma – Civitavecchia. L'Ufficio del Dirigente Centrale, a mezzo del telefono selettivo, corrisponde con i seguenti posti:

Sette Bagni
Roma Littorio — Posto Movimento cabina A
» » » » » B
» » Capo Personale Viaggiante
» » Deposito Locomotive
Roma Tiburtina
» Prenestina Parco
» Prenestina
» S. Lorenzo
» S. Lorenzo Deposito Locomotive
» Tuscolana
» Ostiense
» Ostiense cabina A.C.
» Trastevere
» Mandrione cabina A
» Mandrione
» Termini
» Capo 1° Reparto Movimento (ascolto).
» Termini — Capo Personale Viaggiante.

Col sistema di esercizio con D. C. conservano pieno vigore e debbono essere osservati i regolamenti e le istruzioni di esercizio vigenti sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati o sostituiti dalle apposite ''Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale''.

La sorveglianza tecnica della nuova Sezione di D. C. viene esercitata dalla Sezione Movimento di Roma, direttamente ed a mezzo del Capo del 1° Reparto Movimento di Roma, al quale è stata affidata anche la sorveglianza amministrativa

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Roma.*

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione ponte a nove luci sul torrente Polcevera.	L. P.	Ore 12 dell'11 febbr. 1941-XIX	2.680.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Costruzione di due fabbricati uso alloggi e dormitorio in stazione di Siena.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1941-XIX	756.000	Sezione Lavori Firenze
Fornitura cunicoli cemento posa cavi in stazioni di Valsavoia, Mascali, Augusta e Priolo.	L. P.	Ore 18 del 12 febbr. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Palermo
Costruzione ponte di metri tre al Km. 153+483 della linea Agrigento-Canicattì.	L. P.	Ore 18 del 12 febbr. 1941-XIX	56.000	Sezione Lavori Palermo
Completamento fabbricato refettorio Dep. Loc. e dell'O. R. in stazione di Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1941-XIX	415.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Fornitura cunicoli cemento per posa cavi in stazione di Milano Smistamento.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Rinnovamento di ml. 5500 di binario fra le stazioni di Mestre e Mira Mirano.	L. P.	Ore 17 del 12 febbr. 1941-XIX	130.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di due fabbricati per centraline nelle stazioni di Villa del Nevoso e Sappiane.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1941-XIX	145.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Armamento di due raccordi Bivio S. Donato e Rimessa Locomotive a Bologna Smist.	L. P.	Ore 17 del 12 febbr. 1941-XIX	541.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricati per centraline A. C. E. sulla linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 17 del 12 febbr. 1941-XIX	260.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Opere murarie per costruzione nuovo ponte a tre luci sul fiume Basento.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1941-XIX	2.218.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione di parapetti a sbalzo in stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 12 febbr. 1941-XIX	58.175	Sezione Spec. Lav. Roma
Costruzione e posa in opera di una travata metallica al sottovia Umberto 1° della linea Ovada-Alessandria.	L. P.	Ore 18 del 13 febbr. 1941-XIX	205.000	Sezione Lavori Genova
Lavori per ricavare quattro alloggi nell'ex F. V. di Montecatini Terme.	L. P.	Ore 12 del 13 febbr. 1941-XIX	100.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di mobili in legno per Ufficio RR. PP. in stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 14 del 14 febbr. 1941-XIX	232.000	Servizio Lav., Uff. 2° Roma
Sopraelevazione delle case ferrovieri in città di Brindisi.	L. P.	Ore 12 del 17 febbr. 1941-XIX	320.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura di 6 convertitori e quadri generali comando nell'O. C. A. di Genova PP.	A. C.	Ore 12 del 17 febbr. 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Genova
Lavori murari per impianto A. C. E. in stazione di Valenza.	L. P.	Ore 18 del 17 febbr. 1941-XIX	50.800	Sezione Lavori Torino
Revisione e risanamento massicciata sulla linea Fossano-Mondovì.	L. P.	Ore 18 del 18 febbr. 1941-XIX	111.000	Sezione Lavori Torino
Ampliamento Ristoratore in stazione di Aosta.	L. P.	Ore 18 del 19 febbr. 1941-XIX	41.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricato uso cabina per Posto Blocco Intermedio fra Olgenengo e Vercelli.	L. P.	Ore 12 del 20 febbr. 1941-XIX	50.000	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto Centrale Termica nelle Officine Veicoli di Voghera.	A. C.	Ore 10 del 29 marzo 1941-XIX	—	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	200.000	Fogli di carta da stampa bianca C-75.	T. P.	17.2.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5ª
ml.	2.100	Tubi di gomma per automotrici	T. P.	20.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Pezzi di ricambio per L. E. ...	T. P.	20.2.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
Q.li	4.000	Paglia di legno finissima	L. P.	8.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
N.	10.000.000	Fogli di carta assorbente per duplicatori.	L. P.	8.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 7

13 febbraio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 12 dicembre 1940-XIX, n. 1939. — *Norme integrative del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953;
Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri:
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni, per le corporazioni e per la cultura popolare;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei contratti di locazione soggetti alla proroga disposta col R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, il pretore o il conciliatore può convalidare la licenza o lo sfratto per finita locazione che il locatore abbia intimata per una data anteriore alla scadenza della proroga disposta dal menzionato Regio decreto-legge, solo quando ricorra alcuno dei motivi che a norma dell'art. 2 del menzionato Regio decreto-legge escludono la proroga della locazione.

Art. 2.

Il locatore che voglia intimare licenza o sfratto per data anteriore alla scadenza della proroga disposta dal Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, deve, nell'atto di licenza o di sfratto, esporre le ragioni per cui egli si oppone alla proroga e indicare gli opportuni elementi di giustificazione.

Se il conduttore non compare all'udienza fissata, il conciliatore o il pretore può convalidare la licenza o lo sfratto, a norma dell'art. 35 del R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, premessa la valutazione delle ragioni addotte dal locatore comparso.

Se il conduttore compare e non contesta le ragioni esposte dal locatore, il conciliatore o il pretore convalida la licenza o lo sfratto a norma dello stesso art. 35.

Se il conduttore contesta le ragioni del locatore, il pretore o il conciliatore, quando i motivi addotti dal locatore risultino fondati su prova scritta, può emettere ordinanza per il rilascio a norma dell'art. 36 del menzionato R. decreto 7 agosto 1936-XIV, n. 1531, ferma in ogni caso per il giudizio di merito l'applicazione dell'art. 38 del medesimo Regio decreto.

Restano ferme le disposizioni del decreto anzidetto per la convalida dello sfratto in caso di mancato pagamento del canone di affitto.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 1941-XIX.

Art. 3.

Nelle locazioni di fondi rustici, le giustificate esigenze, per le quali il locatore, a termini dell'art. 2 del Regio decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, può opporsi alla proroga della locazione, sussistano anche quando il locatore stesso si proponga di condurre il fondo direttamente, in economia o a mezzadria, salvo l'obbligo del risarcimento dei danni nel caso in cui tale conduzione non si verifichi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle legge e dei decreti del Regno d'Iitalia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — GORLA — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI — PAVOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 19 dicembre 1940-XIX, n. 1912. — *Disposizioni integrative delle vigenti norme sulla concessione dei prestiti matrimoniali* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 5 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, è sostituito dal seguente:

« La concessione del prestito matrimoniale è subordinata alla condizione che il marito sia cittadino italiano; che entrambi i coniugi non abbiano alla data del matrimonio oltrepassato il 26° anno di età e che il loro reddito globale non superi le lire 12.000 annue.

« Il limite di età stabilito dal precedente comma è elevato di un periodo di tempo pari a quello eventualmente trascorso dal marito fuori del Regno, come volontario o richiamato, durante le operazioni belliche in Africa Orientale o come volontario in servizio non isolato all'estero, nonchè a quello del servizio militare prestato quale volontario, richiamato o trattenuto alle armi a causa della guerra ».

Art. 2.

L'art. 6 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, modificato dall'art. 3 della legge 29 giugno 1940-XVIII, n. 876, è sostituito dal seguente:

« L'importo del prestito è versato, dopo la celebrazione del matrimonio, ad entrambi i coniugi congiuntamente; questi sono in ogni caso solidalmente tenuti alla restituzione.

« Tale restituzione avverrà senza oneri di interessi in ragione dell'1 per cento mensile sull'importo originario del prestito, con decorrenza dal sesto mese dalla data del matrimonio o dal terzo mese dalla data di esigibilità del prestito, se questo termine sia posteriore al precedente, oppure dal diciottesimo mese dalla data del matrimonio, ove sia provato che nel quinto mese la moglie era in istato di gravidanza.

« In caso di separazione personale dei coniugi, o anche di separazione di fatto opportunamente accertata, quando non siano nati figli, è in facoltà delle Provincie di disporre la immediata ripetizione del prestito o di abbreviarne la

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1941-XIX.

ratizzazione, e di chiedere il pagamento degli interessi nella misura stabilita per l'anno nel quale vengono adottati gli anzidetti provvedimenti, per i mutui contratti dalle Provincie, ai sensi degli articoli 3 e 10 e in ogni caso non superiore al 6 per cento.

« Se entro il quarto anno dalla data del matrimonio nessuna nascita risulterà denunciata all'Ufficio di stato civile, la restituzione del residuo capitale mutuato avrà luogo in ragione del 2 per cento al mese ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 dicembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Ordine di servizio n. 18.

Carri F. S. con apparecchiature speciali.

Per poter stabilire a quali requisiti di sicurezza debbano corrispondere le speciali apparecchiature che a cura degli utenti vengono impiantate nei nostri carri noleggiati a terzi, per rendere possibile il trasporto di determinate merci si dispone quanto appresso:

L'utilizzazione dei carri del genere è subordinata alla preventiva autorizzazione del Servizio Materiale e Trazione, il quale, dopo approvata l'attrezzatura ed accertatane l'esatta esecuzione, rilascerà agli utenti apposita dichiarazione. Una copia di questa dovrà essere esposta nell'interno del carro, restando inteso che l'utente sarà tenuto responsabile di tutte le conseguenze derivanti da abusive modifiche apportate all'impianto.

Per ottenere l'autorizzazione suddetta gli interessati dovranno far pervenire al Servizio Materiale e Trazione una dettagliata descrizione dell'apparecchiatura che intendono impiantare nel carro, specificando anche tutte le caratteristiche degli organi che la compongono, come motori, pompe, compressori ecc. e, se del caso, il tipo e la quantità di combustibile o di gas che occorresse tenere nel carro durante il viaggio.

La richiesta dovrà essere corredata di uno schizzo quotato rappresentante l'impianto completo.

La circolazione dei carri F. S. attrezzati con speciali apparecchiature, *privi della dichiarazione suddetta,* dovrà essere impedita, informandone la competente Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare N. 4.

Ritiro dalla circolazione delle monete di nichelio da L. 0,50.

A seguito della Circolare n. 36/1940 informasi che le Sezioni di Regia Tesoreria Provinciale sono state autorizzate sino a nuovo ordine ad accettare anche dopo il 31 gennaio 1941, le monete di nichelio da centesimi 50 senza particolari formalità, rimborsandole al valore nominale.

Anche gli impianti ferroviari debbono quindi, fino a nuovo avviso, accettare in pagamento le monete di che trattasi, effettuandone poi il versamento alle Casse Compartimentali di giurisdizione, le quali provvederanno al loro cambio.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale N. 5/1941 — *Ordine di Servizio N.* 11

Nel testo delle modificazioni da apportare alle Condizioni e Tariffe per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato correggere l'indicazione Novara-Viella in « Novara-Biella ».

Bollettino Ufficiale N. 6/1941 — *DD. MM.* 2307, 2308, 2309 *e* 2310 *del* 28 *gennaio* 1941-XIX.

La pubblicazione dei suddetti decreti sulla "Gazzetta Ufficiale" deve intendersi avvenuta sul « Supplemento ordinario alla Gazzetta stessa n. 33 del 7 febbraio 1941-XIX ».

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori d'armamento piazzali e linee circolazione nella stazione di Bologna Sm.	L. P.	Ore 18 del 17 febbr. 1941-XIX	1.219.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione tratti saltuari scogliera per raddoppio S. Remo-Bordighera (2° lotto).	L. P.	Ore 12 del 17 febbr. 1941-XIX	400.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Lavori terra e murari per ampliamento scalo stazione di Brescia.	L. P.	Ore 18 del 17 febbr. 1941-XIX	147.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione di serrande e lucernari nelle nuove officine Veicoli di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 18 febbr. 1941-XIX	200.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura di 7500 Tonnellate di massi per difesa fluviale.	L. P.	Ore 18 del 17 febbr. 1941-XIX	210.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione trincea al Km. 120 fra la stazione di Caltanissetta X e S. Cataldo.	L. P.	Ore 18 del 19 febbr. 1941-XIX	53.000	Sezione Lavori Palermo
Riutilizzazione travata per sistemazione viadotto linea Circumetnea presso Catania.	L. P.	Ore 18 del 19 febbr. 1941-XIX	47.800	Sezione Lavori Palermo
Costruzione platea di massi naturali a valle del ponte sul Ticino della linea Torino-Milano.	L. P.	Ore 18 del 20 febbr. 1941-XIX	300.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione di pensiline a struttura in legno nella stazione di Monza.	A. C.	Ore 14 del 21 febbr. 1941-XIX	—	Servizio Lavori Ufficio 2° — Roma
Costruzione magazzino viveri per la "Provvida" presso la stazione di Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 del 24 febbr. 1941-XIX	10.000.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Forntura mano d'opera per reintegro personale organico linea S. Pietro C.-Fiume.	L. P.	Ore 18 del 24 febbr. 1941-XIX	60.000	Sezione Lavori Trieste
Modifiche alle cabine A e B degli apparati centrali in stazione di Ovada S. Gaudenzio.	L. P.	Ore 12 del 27 febbr. 1941-XIX	110.000	Ufficio I.E.S. Genova
Fornitura mano d'opera per reintegro personale organico di vigilanza sulla linea Udine-Tarvisio.	L. P.	Ore 18 del 7 marzo 1941-XIX	80.000	Sezione Lavori Trieste

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 8

20 febbraio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1941-XIX, n. 33. — *Nuova disciplina delle importazioni e delle esportazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Ritenuta la necessità per causa di guerra di meglio assicurare per la durata della guerra stessa la disciplina delle importazioni e delle esportazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste, e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministeri per le finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, ha facoltà di costituire organizzazioni di produttori, commercianti e industriali, aventi lo scopo di disciplinare le importazioni e le esportazioni di determinati generi alimentari, materie prime e prodotti industriali, ovvero di affidare determinate importazioni ed esportazioni a tali organizzazioni o ad altri enti o società:

Resta ferma la potestà del Ministero per gli scambi e per le valute di determinare le modalità e le altre condizioni delle importazioni e delle esportazioni, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643.

Art. 2.

Il Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, ha la facoltà di procedere alla requisizione dei prodotti da destinare alla esportazione nonchè delle materie prime e dei semilavorati, occorrenti per la fabbricazione dei prodotti da esportare.

Art. 3.

Con decreti Reali, su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con le altre Amministrazioni interessate, possono essere ema-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1941-XIX.

nate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, le norme integrative occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta* Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL — TASSINARI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 gennaio 1941-XIX.
Unificazione dei contatori per acqua, a turbina e volumetrici (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 gennaio 1941-XIX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1064-1067, 6 agosto 1940-XVIII (fascicolo unico di quattro tabelle): Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Tipi e dimensioni, quadranti, contrassegni, chiusure;

UNI 1068, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Cannotti per attacco a bocchettone;

UNI 1069, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Dadi per attacco a bocchettone;

UNI 1070, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Manicotti di riduzione per attacco a bocchettone;

UNI 1071, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Controflange per attacco a flangia;

UNI 1072, 6 agosto 1940-XVIII: Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Guarnizioni per attacco a bocchettone ovvero a flangia;

UNI 1073-1074, 6 agosto 1940-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Contatori per acqua, a turbina e volumetrici. Montaggio sulle tubazioni.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1941-XIX.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti, di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. E' tuttavia concessa la utilizzazione fino all'esaurimento dei contatori in opera e delle scorte in dotazione degli acquedotti.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI medesime.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle presenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna; copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI, dopo ottenuta l'aprovazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 gennaio 1941-XIX. *Unificazione dei formati delle carte, moduli per lettere d'ufficio, buste, fogli per disegno e loro piegature* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali ocorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 16 agosto 1938-XVI, che sospende l'applicazione del decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 8 ottobre 1924-II, concernente i formati per la compilazione delle tavole costruttive dei materiali adottati dalle Amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;
Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 gennaio 1941-IX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 923-924 - 20 aprile 1939-XVII (fascicolo unico di 2 tabella) — Formati delle carte.

UNI 925-927 - 20 aprile 1939-XVII (fascicolo unico di 3 tabelle) — Lettere d'ufficio a foglio intero (primo foglio e fogli di continuazione) — Formato; diciture; prescrizioni.

UNI 928-929 - 20 aprile 1939-XVII (fascicolo unico di 2 tabelle) — Lettere d'ufficio a quartina — Formato; diciture; prescrizioni.

UNI 930-31 - 20 aprile 1939-XVII (fascicolo unico di 2 tabelle) — Lettere d'ufficio a "memorandum" — Formato; diciture; prescrizioni;

UNI 932 - 20 aprile 1939-XVII — Buste a tasca per corrispondenza d'ufficio.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1941-XIX.

UNI 933 - 20 aprile 1939-XVII — Buste a sacco per corrispondenza d'ufficio.

UNI 934-935 - 20 aprile 1939-XVIII (fascicolo unico di 2 tabelle) — Buste con finestra trasparente per corrispondenza d'ufficio.

UNI 936-37 - 20 aprile 1939-XVII (fascicolo unico di 2 tabelle) — Formati dei fogli e altezze dei rotoli per disegni tecnici.

UNI 938-940 - 20 aprile 1939-XVII (fascicolo unico di 3 tabelle) — Disposizione del disegno e delle iscrizioni sui fogli di disegni tecnici - Piegature dei fogli.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, per i formati e stampati nuovi; è tuttavia ammessa, fino alla scadenza di cinque anni dalla stessa data la riproduzione dei moduli preesistenti. I disegni esistenti potranno continuare ad essere riprodotti, anche se in formati non unificati, e ciò fino a che i disegni stessi siano servibili..

Nel caso di carte con filigrana in posizione obbligata è concesso un periodo di dilazione fino alla scadenza di cinque anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle presenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli Stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 gennaio 1941-XIX. *Unificazione dei vetri da laboratorio chimico: bicchieri, cristallizzatori, capsule, vetri detti da orologio, palloni e matracci, bevute, imbuti, tubi di saggio* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 gennaio 1941-IX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 955 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Bicchieri a forma alta.

UNI 956 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Bicchieri a forma bassa.

UNI 957 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Cristallizzatori.

UNI 958 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Capsule a fondo piano.

UNI 959 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Capsule a fondo sferico.

UNI 960 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Vetri da orologio.

UNI 961 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Palloni e matracci. Prospetto di tipi unificati.

UNI 962 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Palloni a collo corto.

UNI 963 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Palloni a collo largo.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 12 febbraio 1941-XIX.

UNI 964 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Palloni a collo lungo.

UNI 965 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Matracci a collo corto largo.

UNI 966 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Matracci a collo lungo.

UNI 967 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Bevute a collo stretto.

UNI 968 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Bebute a collo largo.

UNI 969 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Imbuti a gambo corto.

UNI 970 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Imbuti a gambo lungo.

UNI 971 - 11 dicembre 1939-XVIII — Vetri da laboratorio chimico — Tubi da saggio (provette).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di due anni a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni, per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle presenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'Unificazione dell'Industria, UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna; copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli Stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo
Capo del Governo
MUSSOLINI

Circolare N. 5.

Cambio dei biglietti di Stato legali da L. 2 e da L. 1.

Su conforme disposizione del Ministero delle Finanze i biglietti di Stato da L. 2 e da L. 1, affluenti agli impianti ferroviari, debbono essere ritirati dalla circolazione e quindi presentati per il cambio alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Gli agenti aventi maneggio di denaro non dovranno pertanto nei rapporti col pubblico fare uso di detti biglietti, i quali dovranno invece essere accantonati per essere versati alla Cassa di giurisdizione col primo gruppo valore utile.

Le Casse Compartimentali, a loro volta, provvederanno gradatamente a cambiare i biglietti di che trattasi, presso le locali Sezioni di R. Tesoreria Provinciale.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori per ampliamento F. V. della stazione dell'Aquila.	L. P.	Ore 18 del 24 febbr. 1941-XIX	138.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura cunicoli posa cavi per impianti luce a Bologna, Piacenza, Parma, Rimini.	L. P.	Ore 17 del 24 febbr. 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Costruzione deposito infiammabili in stazione di Torino Smistam.	L. P.	Ore 18 del 24 febbr. 1941-XIX	186.000	Sezione Lavori Torino
Revisione armamento fra le stazioni di Ora e Bolzano.	L. P.	Ore 12 del 24 febbr. 1941-XIX	186.000	Sezione Lavori Bolzano
Revisione generale armamento fra le stazioni di Ala e Beseno.	L. P.	Ore 12 del 25 febbr. 1941-XIX	100.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione muri d'ala al ponte in ferro al Km. 16 linea S. Pietro C.-Fiume.	L. P.	Ore 18 del 26 febbr. 1941-XIX	157.000	Sezione Lavori Trieste
Raddoppio terna conduttori della primaria Bolzano-Brennero e costruzione nuova primaria Bolzano-Trento.	A. C.	Ore 12 del 3 marzo 1941-XIX	—	Serv. Lav. — Uff. 1° Roma
Fornitura di 15.000 picchetti pietra da taglio per riferimento curve.	L. P.	Ore 12 del 5 marzo 1941-XIX	—	Sezione Lavori Napoli
Rinnovamento deviatoi e intersezioni tratto Formia-Aversa, Villa L.-Napoli.	L. P.	Ore 12 del 6 marzo 1941-XIX	580.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori per ampliamento della stazione di Terzigno.	L. P.	Ore 12 del 10 marzo 1941-XIX	207.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori per ampliamento della stazione di Solopaca.	L. P.	Ore 12 del 12 marzo 1941-XIX	170.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione fermata di Parolise-Candida in dipendneza dell'elettrificazione.	L. P.	Ore 12 del 13 marzo 1941-XIX	130.000	Sezione Lavori Napoli

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 9

27 febbraio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 25 novembre 1940-XIX, n. 1969. — *Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114;
Veduto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787;
Veduto l'art. 3 n. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Sono approvate e rese obbligatorie le annesse "Norme per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne" compilate dal Consiglio nazionale delle ricerche per mezzo del Comitato elettrotecnico italiano. Dette norme saranno firmate, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente.
Sono abrogate tutte le norme contrarie o comunque incompatibili con quelle approvate dal presente decreto, le quali entreranno in vigore il sessantesimo giorno dopo la loro pubblicazione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1940-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GORLA — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE ESTERNE

INDICE

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 13 febbraio 1941-XIX.

CAPO I.

Norme generali

SEZIONE I. — *Conduttori e isolatori.*

Agli effetti delle presenti norme, si denominano linee elettriche quelle per trasporto di energia elettrica, ad esclusione delle linee di contatto per trazione elettrica; s'intendono per conduttori i fili e le corde della linea, servano o no al trasporto dell'energia.

Agli stessi effetti, s'intende per alta tensione quella maggiore di 600 V per corrente continua e quella maggiore di 300 V efficaci per corrente alternata; s'intende per bassa tensione quella uguale o inferiore ai valori suddetti.

Art. 2.

Tipo dei conduttori e sezioni minime.

I conduttori sia nudi sia isolati devono rispondere alle norme vigenti in materia.

I conduttori tipo alluminio devono essere impiegati sotto forma di corda; se in alluminio puro devono avere la sezione nominale non inferiore a 20 mm^2; se in lega di alluminio ad alta resistenza meccanica devono avere la sezione nominale non inferiore a 12 mm.^{2}; se in alluminio-acciaio devono avere la sezione nominale del mantello non inferiore a 12/mm^2.

I conduttori di rame, nei casi in cui ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative, devono avere sezioni nominali non inferiori a 10 mm^2 per l'alta tensione e a 6 mm^2 per la bassa tensione, eccettuate le derivazioni a bassa tensione ai singoli consumatori per le quali è consentita una sezione nominale di 4 mm^2.

I conduttori d'altro metallo devono avere sezione tale che la loro resi-

stenza alla trazione non sia inferiore a quella dei conduttori di rame sopraindicati, e non minori di 4 mm^2.

Art. 3.

Ipotesi di calcolo e sollecitazione ammessa per i conduttori.

I conduttori devono presentare le necessarie garanzie di resistenza meccanica.

La verifica della sollecitazione meccanica dei conduttori per le linee elettriche si deve effettuare in ciascuna delle seguenti ipotesi:

1) concomitanza di temperatura minima, da valutare a seconda delle condizioni climatiche della regione, e vento di 130 km/ora normale alla linea;

2) concomitanza di temperatura di 0°C, e massimo sovraccarico di neve o di ghiaccio, da valutare a seconda delle condizioni climatiche della regione.

Quando sia il caso, la verifica deve essere fatta anche nella seguente ipotesi:

3) concomitanza di temperatura di 0°C, di manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densità 0,92, e di vento alla velocità di 65 km/ora normale alla linea.

La spinta del vento in chilogrammi per metro di lunghezza si calcola con l'espressione.

$$F = 0,0045\ v\ d$$

nella quale v è la velocità ammessa per il vento in km/ora, e d è il diametro del conduttore o del cerchio circoscritto alla sezione retta del conduttore o del manicotto di ghiaccio in metri.

Nelle ipotesi di calcolo sopra indicate, la sollecitazione del conduttore non deve superare la metà del carico di rottura nè i $\frac{9}{10}$ del carico al limite di elasticità.

Art. 4.

Isolatori.

I conduttori d'energia delle linee aeree devono essere fissati a isolatori.

E' consentito di appoggiare direttamente ai fabbricati o ai sostegni i conduttori permanentemente messi a terra e quelli muniti di un involucro metallico continuo, collegato con la terra. Si fa eccezione per i conduttori che servono come collegamento a terra degli scaricatori ad alta tensione, i quali devono sempre essere fissati a isolatori.

Art. 5.

Inaccessibilità dei conduttori.

I conduttori delle linee aeree non devono mai trovarsi a una altezza inferiore a 6 m sul piano di campagna.

Si fa eccezione per i terreni recinti, con accesso riservato al personale addetto all'esercizio della linea.

L'altezza minima dei conduttori deve essere assicurata anche nelle condizioni di freccia massima, quali si verificano nelle ipotesi indicate nell'art. 3 e nell'ipotesi di temperatura massima, da valutare a seconda delle condizioni climatiche della regione.

I conduttori d'energia delle linee esterne e gli apparati relativi devono
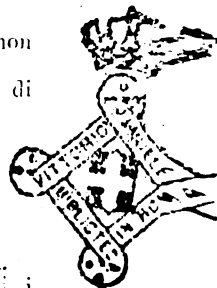
essere inaccessibili dal suolo, dai tetti, dalle finestre, dai balconi, ecc., senza mezzi speciali (scale, corde, pertiche e simili) o senza scalarne i sostegni, fermo il disposto dell'art. 11.

Art. 6.

Giunzione dei conduttori.

Le giunzioni lungo i conduttori e con gli apparecchi devono soddisfare alle condizioni di conduttività e di isolamento dei conduttori medesimi; la loro resistenza meccanica non deve essere inferiore al 90 % di quella del conduttore.

SEZIONE II. — *Sostegni e fondazioni.*

Art. 7.

Ipotesi per il calcolo dei sostegni.

I sostegni devono presentare le necessarie garanzie di resistenza. La verifica della resistenza si deve effettuare in ciascuna delle seguenti ipotesi:

1) che tutti i conduttori, nelle condizioni di temperatura minima indicate al n. 1 dell'art. 3, siano integri e che conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km/ora normalmente alla linea;

2) che il sostegno sia sollecitato da uno sforzo unilaterale pari a $\frac{1}{3}$ del maggiore dei due tiri laterali esercitati dai conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) supposti integri nelle condizioni indicate al n. 1 dell'art. 3, nonchè dalla spinta esercitata da vento a 130 km/ora che colpisca il sostegno e i fili di guardia o di terra normalmente alla linea e, pure in senso normale alla linea, dai $\frac{5}{6}$ della spinta esercitata dal vento sui conduttori, esclusi quelli di guardia o di terra.

Nel caso che per speciali condizioni locali si deva temere la formazione sui conduttori di manicotti di ghiaccio, i sostegni si devono anche verificare con le seguenti ipotesi:

3) che tutti i conduttori nelle condizioni indicate al n. 3 dell'art. 3, siano integri e che conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla linea;

4) che il sostegno sia sollecitato da uno sforzo unilaterale pari a $\frac{1}{3}$ del maggiore dei due tiri laterali esercitati dai conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) supposti integri nelle condizioni indicate al n. 3 dell'articolo 3, nonchè dalla spinta esercitata da vento a 65 km/ora che colpisca il sostegno e i fili di guardia o di terra col relativo manicotto normalmente alla linea e, pure in senso normale alla linea, dai $\frac{5}{6}$ della spinta esercitata dal vento sui conduttori col relativo manicotto, esclusi quelli di guardia o di terra.

Nel caso di linee costruite con sostegni di tipo di serie (legno, cemento

armato, tubi di acciaio, ecc.) con campata non superiore a 70 m, non è richiesta la verifica dei sostegni con le ipotesi 2) e 4) del presente articolo.

La spinta del vento sui sostegni si calcola con le seguenti formule:

$F = 0{,}0045\ v^2\ d\ l$ per superfici cilindriche,

$F = 0{,}007\ v^2\ S$ per superfici piane.

nelle quali:

F = spinta in kg esercitata dal vento,

v = velocità massima del vento in km/ora,

d = diametro medio in m delle superfici cilindriche colpite dal vento,

l = lunghezza in m del sostegno o membratura,

S = area in m² della superficie piana, colpita normalmente dal vento.

Per i sostegni a traliccio si devono applicare le formule suddette alla faccia esposta direttamente al vento, mentre per le faccie parallele retrostanti si devono applicare le formule stesse, ridotte nel rapporto A_0/A, essendo:

A = area totale in m² compresa nel perimetro della faccia del traliccio colpita dal vento,

A_0 = area in m² dei vuoti della faccia del traliccio.

Si può ritenere che, se F è la spinta totale esercitata sopra un sostegno a sezione quadrata da vento che spiri in direzione normale a una delle faccie, la spinta sul sostegno, quando il vento spiri secondo la diagonale della sezione, sia pari a $1{,}1F$.

Art. 8.

Massime sollecitazioni unitarie.

Per i diversi tipi di sostegno le sollecitazioni unitarie non devono superare i valori seguenti.

Per i pali di legno:

$\frac{1}{2}$ del carico di rottura nell'ipotesi più sfavorevole dell'art. 7.

Per i sostegni di cemento armato ordinario (quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1) e 3) dell'art. 7: quelle stabilite dalle Norme in vigore per l'accettazione dei leganti idraulici;

— nelle ipotesi 2) e 4) dell'art. 7: quelle sopra citate aumentate del 60 %.

Per i sostegni di cemento armato centrifugato (armato con tondini di acciaio aventi un carico di rottura non inferiore a 7 500 kg/cm² e con un carico di rottura del calcestruzzo di almeno 450 kg/cm²):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 500 kg/cm² per l'acciaio e 150 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 5 000 kg/cm² per l'acciaio e 300 kg/cm² per il calcestruzzo.

Per i sostegni di cemento armato vibrato (armato con tondini di acciaio aventi un carico di rottura non inferiore a 6 000 kg/cm² e con un carico di rottura del calcestruzzo di almeno 450 kg/cm²):

1) nel caso di sostegni tipo di serie eseguiti in cantiere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 000 kg/cm² per l'acciaio e 150 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7.: 3 600 kg/cm² per l'acciaio e 300 kg/cm² per il calcestruzzo;

2) nel caso di sostegni non di serie eseguiti a piè d'opera quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 000 kg/cm² per l'acciaio e 100 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 3 600 kg/cm² per l'acciaio e 200 kg/cm² per il calcestruzzo.

Per i sostegni tubolari di acciaio senza saldatura fabbricati con acciaio avente un carico di rottura compreso fra 5 500 e 6 500 kg/cm² (quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 000 kg/cm²;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 3 600 kg/cm².

Per i sostegni a traliccio:

Il limite delle sollecitazioni unitarie interne assiali delle membrature, considerando per le sollecitazioni e trazione le sezioni trasversali al netto dell'area corrispondente ai fori per i chiodi, è:

1) per membrature di *ferro omogeneo* avente carico di rottura compreso fra 3 800 e 4 500 kg/cm² (quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 1 400 kg/cm²;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 2 200 kg/cm²;

2) per membrature di *acciaio* avente carico di rottura compreso fra 5 500 e 6 500 kg/cm² (quando ne sia consentito l'impiego dalle vigenti disposizioni legislative):

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7: 2 000 kg/cm²;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7: 3 600 kg/cm².

Il limite delle sollecitazioni unitarie agli scorrimenti trasversali o longitudinali nelle membrature non deve superare i $\frac{3}{4}$ dei limiti sopraindicati per le sollecitazioni assiali.

Per la verifica delle condizioni di resistenza delle membrature compresse con possibilità d'inflessione laterale, posto:

— l la lunghezza della membratura o di un tratto della medesima, considerato come articolato a cerniera agli estremi (per i montanti si assume come valore di l la lunghezza massima, determinata dal tracciato geometrico, del tratto compreso fra due nodi consecutivi del reticolato di una stessa faccia, nella parte a maglie più grandi del tronco del sostegno che si considera);

— m il minimo raggio di girazione della sezione retta completa della membratura (quando i nodi dei reticolati di due faccie adiacenti sono alternati sopra uno stesso montante, fermo restando per l la lunghezza libera sopra indicata, si assume, come raggio di girazione m, anzichè il minimo, quello relativo all'asse baricentrico della sezione normale alla faccia che si considera);

— i la sollecitazione unitaria massima effettiva alla compressione semplice, riferita all'area totale della sezione trasversale nel punto della membratura in cui è massimo il pericolo d'inflessione laterale;

si deve procedere come indicato qui di seguito:

per le membrature di ferro omogeneo deve essere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7:

r uguale o inferiore tanto a 1 400 kg/cm^2 quanto a $(1\,690 - 9{,}66 \frac{l}{m})$ kg/cm^2 se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 105,

r uguale o inferiore a $\frac{7\,453\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm^2 se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 105;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7:

r uguale o inferiore tanto a 2 200 kg/cm^2 quanto a $(2\,790 - 10{,}08 \frac{l}{m})$ kg/cm^2 se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 105;

r uguale o inferiore a $\frac{19\,080\,000}{(l/m)^2}$ se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 105;

per le membrature di acciaio deve essere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7:

r uguale o inferiore tanto a 2 000 kg/cm^2 quanto a $(2\,675 - 19{,}0 \frac{l}{m})$ kg/cm^2, se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 81;

r uguale o inferiore a $\frac{7\,453\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm^2 se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 81;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 7:

r uguale o inferiore tanto a 3 600 kg/cm^2 quanto a $(4\,195 - 15{,}85 \frac{l}{m})$ kg/cm^2 se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 81;

r uguale o inferiore a $\frac{19\,080\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm^2 se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 81.

Le massime sollecitazioni nelle chiodature, riferite alla sezione trasversale del gambo del chiodo o del bullone, non devono eccedere i limiti precedentemente indicati per le sollecitazioni agli scorrimenti trasversali o longitudinali.

Art. 9.

Fondazione dei sostegni.

La stabilità delle fondazioni dei sostegni o della loro infissione nelle pareti o opere murarie destinate a sopportarli, va verificata tenendo conto di tutti gli elementi sui quali è tecnicamente legittimo fare assegnamento e in specie dei seguenti elementi: resistenza al rovesciamento del blocco di calcestruzzo della fondazione considerato come monolitico; resistenza della terra alla compressione; azione della terra come peso, aderenza dei montanti di ferro del sostegno a parti di muratura o cemento armato; resistenza di piastre di fondazione metalliche o di cemento armato.

L'azione complessiva dei diversi elementi che concorrono a resistere contro il rovesciamento del sostegno deve essere tale che il momento resistente non

sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,50 nelle ipotesi di calcolo 1 e 3 dell'art. 7, e non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,25 nelle ipotesi di calcolo 2 e 4 dello stesso articolo.

Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede alcuna particolare prescrizione circa il rapporto fra detti momenti.

Quando la natura del terreno non consenta di tener conto, per la stabilità della fondazione, di alcun altro elemento all'infuori della resistenza al rovesciamento del peso del blocco di fondazione aumentato del peso del sostegno e del peso delle parti di terra contenute eventualmente in cavità del blocco e che insistano sopra una risega esterna del blocco stesso, il rapporto fra il momento resistente e il momento di rovesciamento non deve essere inferiore a 1,25 per le ipotesi di calcolo 1 e 3 dell'articolo 7 e a 1,10 per le ipotesi di calcolo 2 e 4 dello stesso articolo.

Art. 10.

Norme particolari per i pali di legno.

I pali di legno devono essere di essenza forte (castagno selvatico, larice, robinia e simili), oppure, se di essenza dolce, devono essere iniettati o imbevuti di sostanze adatte.

I pali di legno possono essere direttamente interrati senza blocco di fondazione.

Art. 11.

Norme contro la scalata dei sostegni.

E' vietato scalare i sostegni a chiunque non sia a ciò autorizzato per ragioni di servizio.

Ai fini dell'inaccessibilità dei conduttori di energia di cui all'art. 5, i sostegni delle linee ad alta tensione devono portare un ostacolo materiale (corde o fili spinati, punte metalliche e simili) disposto a richiamare il divieto d'accesso. L'ostacolo deve essere tale che l'accesso ai conduttori non sia possibile senza l'impiego di mezzi ausiliari, o comunque senza deliberato proposito di eluderlo.

Non è richiesta l'applicazione dell'ostacolo materiale per i sostegni metallici o di cemento armato cilindrici o troncoconici con diametro alla base di almeno 30 cm.

Ciascun sostegno di linea ad alta teansione deve portare stabilmente una chiara indicazione monitoria di pericolo di morte.

Art. 12.

Messa a terra dei sostegni.

Tutti i sostegni di ferro o di cemento armato delle condutture esterne a tensione superiore a 1 200 V devono di regola essere messi a terra.

Nel caso che i sostegni siano collegati metallicamente fra di loro a mezzo di un conduttore di terra, non è richiesta la messa a terra separata di tutti i sostegni, ma di regola si deve eseguire in media almeno una terra ogni chilometro.

Non è prevista la messa a terra dei sostegni di ferro o di cemento armato direttamente infissi nel terreno e quella delle paline o mensole infisse nei fab-

bricati, quando dette paline o mensole non siano accessibili direttamente alle persone che si sporgono dalle finestre.

I tiranti metallici accessibili dei pali di legno — quando non sia evitata la possibilità di contatto con parti metalliche connesse coi gambi degli isolatori — devono essere isolati, mediante elementi di isolatori che abbiano complessivamente una tensione critica sotto pioggia non inferiore alla tensione di linea.

CAPO II.

Attraversamenti di linee elettriche

SEZIONE I. — *Attraversamenti con ferrovie, tramvie e filovie.*

§ I. - *Attraversamenti superiori.*

Art. 13.

Angolo dell'incrocio.

Nelle linee elettriche che si incrociano superiormente con ferrovie o tramvie in sede propria, l'angolo compreso fra l'asse della linea e quello dell'opera attraversata non deve essere inferiore a 30°.

Art. 14.

Altezza dei conduttori.

La distanza verticale minima tra i conduttori della linea elettrica e il piano del ferro, tanto nelle ipotesi di calcolo indicate all'art. 17, quanto nell'ipotesi che il conduttore sia scarico a una temperatura superiore di 60° C alla minima di cui allo stesso art. 17, deve essere tale da consentire l'impianto delle condutture elettriche occorrenti all'esercizio ferroviario o tramviario e in ogni caso non deve essere inferiore a 12 m per ferrovie o tramvie esercitate o da esercitare elettricamente.

Nel caso di ferrovie o tramvie esercitate con altri sistemi tale altezza può, col consenso dell'organo competente del Ministero delle comunicazioni, essere ridotta a 7 m, aumentati di 1,5 cm. per ogni chilovolt della tensione della linea, con l'obbligo per il concessionario della linea elettrica di aumentare l'altezza dei conduttori in conformità a quanto è prescritto nel paragrafo precedente, quando venga stabilito di applicare la trazione elettrica.

Art. 15.

Tipo dei conduttori e carico di rottura minimo.

Nella campata di attraversamento i conduttori delle linee elettriche per trasporto d'energia devono di regola essere del tipo adottato per il resto della linea.

Per linee a tensione superiore a 1 200 V corrente continua e a 500 V corrente alternata la sezione deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore a 800 kg.

Per linee a tensione minore tale limite è ridotto a 600 kg.

In prossimità del mare, o in località nella quale si possa presumere l'esistenza di esalazioni corrodenti, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può esigere che vengano adottati per i fili conduttori della campata di attraversamento, in relazione alla natura del materiale, sezioni superiori a quelle sopra indicate.

Art. 16.

Giunti nella campata di attraversamento.

Sono vietati di regola i giunti nella campata di attraversamento.

In casi eccezionali, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato.

Art. 17.

Ipotesi di calcolo e sollecitazione ammessa per i conduttori.

La verifica delle sollecitazioni meccaniche nei conduttori delle campate di attraversamento si deve effettuare supponendo temperatura di — 20 °C. e vento concomitante di 130 km/ora normale alla linea. Nelle località a clima molto mite, a giudizio dell'organo competente del Ministero delle comunicazioni, la temperatura è supposta uguale a — 5 °C.

Dove per le speciali condizioni locali sia da temere la formazione sui conduttori di manicotti di ghiaccio di notevole entità, si deve anche considerare l'ipotesi di temperatura di — 20 °C, di manicotto di ghiaccio dello spessore di 12 mm. e densità 0,92 nonchè di vento concomitante di 65 km/ora.

La spinta del vento sui conduttori è calcolata con la formula indicata nell'art. 3.

Nelle ipotesi di calcolo sopra indicate la sollecitazione massima dei conduttori non deve superare $\frac{1}{3}$ del carico di rottura.

Per la suddetta verifica, come per quella di cui all'art. 15, si devono assumere come carichi di rottura dei conduttori sia a filo unico sia cordati quelli indicati nelle vigenti norme per i conduttori delle linee elettriche aeree.

Art. 18.

Modo di fissare i conduttori ai sostegni.

I conduttori della campata di attraversamento devono essere fissati agli appoggi in modo da impedire lo scorrimento o la caduta anche in caso di rottura di un isolatore.

A tale scopo, in caso di isolatori rigidi a perno, ogni conduttore d'energia deve essere fissato mediante due isolatori, situati in un piano normale all'asse della linea (disposizione o losanga), in guisa che, per quanto è possibile, la sollecitazione si ripartisca ugualmente tra di essi.

Può anche essere ammesso un diverso dispositivo che offra garanzia di sicurezza almeno equivalente a quello della losanga.

Nel caso invece di isolatori a catena, il conduttore d'energia deve essere fissato al sostegno mediante uno dei seguenti sistemi, con le limitazioni indicate più avanti:

1) doppia catena di sospensione (due catene in parallelo);

2) semiamarro con due catene di isolatori (formanti fra loro un angolo di circa 60°) una da ciascun lato dei sostegni di attraversamento;

3) amarro con doppia catena di isolatori dal lato della campata di attraversamento.

L'attacco con la doppia catena di sospensione e l'attacco di semiamarro sono ammessi quando il sostegno di attraversamento è in rettifilo, o quando, in corrispondenza di esso, la campata di attraversamento forma con la campata adiacente un angolo compreso fra 180° e 120° (deviazione da 0° a 60°). I sostegni devono essere costruiti in modo da tener conto delle deviazioni delle catene nel piano verticale per effetto del tiro d'angolo.

Per angoli minori di 120° si deve adottare l'attacco di amarro con doppia catena di isolatori dal lato della campata di attraversamento.

Nella doppia catena di sospensione il morsetto e, nel caso di semi amarro, ciascuno dei morsetti deve essere capace di esercitare uno sforzo di ritenuta pari alla massima sollecitazione ammessa per i conduttori nel quarto comma dell'art. 17.

Ogni isolatore a perno o ciascuna catena di isolatori a sospensione o in semiamarro deve presentare una tensione critica uguale a quella di esercizio moltiplicata per i coefficienti di sicurezza indicati nell'apposita tabella delle vigenti norme per gli isolatori.

Nelle catene di amarro il numero degli elementi deve essere superiore di una unità a quello occorrente per soddisfare alle condizioni di cui sopra.

Il complesso del dispositivo di isolamento, comprese le parti metalliche, (perni, attacchi, ecc.) deve avere un carico di rottura uguale almeno a tre volte la massima sollecitazione ammessa per i conduttori nel quarto comma dell'art. 17.

Art. 19.

Distanza dei sostegni dalla sede ferroviaria o tramviaria.

I sostegni devono essere infissi fuori della sede ferroviaria o tramviaria a una distanza orizzontale netta non inferiore a 6 m dalla rotaia più vicina, e non inferiore a 3 m dal ciglio dell'eventuale trincea o a 2 m dal piede dell'eventuale rilevato, se la linea ferroviaria o tramviaria è rispettivamente in trincea o in rilevato.

Art. 20.

Tipi costruttivi dei sostegni e messa a terra.

I sostegni delle condutture nelle campate di attraversamento devono essere di preferenza costruiti di metallo o di cemento armato.

Sono tuttavia ammessi sostegni di legno, nel caso di attraversamenti con linee ferroviarie o tramviarie non elettrificate e delle quali non si prevede prossima l'elettrificazione, quando si tratti di linee a tensione non superiore a 15 000 V fra i fili, con conduttori di sezione complessiva non superiore a 150 mm² e in campata di attraversamento di lunghezza non superiore a 30 m. Detti pali devono essere di essenza dura, ovvero iniettati con sistemi di riconosciuta efficacia, fissati al terreno mediante struttura di ferro o di cemento armato e protetti contro il pericolo di scariche atmosferiche mediante conduttore metallico di almeno 50 mm² di sezione, disposto lungo il palo, con la estremità superiore sorpassante la cima del palo stesso e con quella inferiore in buona comunicazione con la terra.

Per i sostegni di ferro e acciaio non sono ammessi sagomati o piatti o lamiere di spessore inferiore a 5 mm, nè tubi di spessore inferiore a 4 mm,

a eccezione delle diagonali tubolari in acciaio, per le quali lo spessore minimo può essere di 3 mm.

Per l'alta tensione, ciascuno dei sostegni metallici o di cemento armato della campata di attraversamento deve essere messo direttamente in buona comunicazione con la terra mediante conduttore di ferro ricotto zincato di almeno 150 mm² di sezione o di altro metallo di resistenza elettrica equivalente a quella di un conduttore di rame di almeno 50 mm² di sezione.

Per i sostegni metallici il conduttore di terra deve essere saldato o anche chiodato o bullonato al sostegno alla profondità di 10 cm dalla superficie superiore del blocco di fondazione. Per i sostegni di cemento armato il conduttore di terra deve essere connesso agli attacchi metallici degli isolatori, e deve seguire il sostegno internamente, quando questo è in cemento armato cavo, ed essere protetto contro i furti quando il sostegno è di tipo non cavo.

Il conduttore di terra deve essere connesso a un elettrodo metallico che raggiunga una profondità di almeno 1,50 m e possibilmente, ove esista, la zona permanentemente umida del terreno adiacente.

Art. 21.

Ipotesi per il calcolo dei sostegni.

I due sostegni della campata di attraversamento devono essere verificati considerando i conduttori nelle condizioni di temperatura minima indicate all'art. 17, con le seguenti ipotesi di calcolo:

1) che tutti i conduttori, tanto della campata di attraversamento quanto di quelle contigue, siano integri e che conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km/ora normale alla campata di attraversamento;

2) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate attigue a quelle di attraversamento siano rotti e che inoltre conduttori e sostegni siano colpiti da vento a 130 km/ora normale alla campata di attraversamento.

Dove, per le speciali condizioni locali, si deva temere la formazione sui fili di manicotti di ghiaccio di notevole entità, si devono anche verificare i sostegni con le seguenti ipotesi:

3) che tutti i conduttori, tanto della campata di attraversamento quanto di quelle contigue, siano integri e coperti di manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densità 0,92 e che tanto i conduttori coi relativi manicotti quanto i sostegni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla campata di attraversamento;

4) che tutti i conduttori (esclusi quelli di terra e di guardia) di una delle campate adiacenti a quella di attraversamento siano rotti, che i conduttori siano coperti da manicotto di ghiaccio con spessore di 12 mm e densità 0,92 e che tanto i conduttori coi relativi manicotti quanto i sostegni siano colpiti da vento a 65 km/ora normale alla campata di attraversamento.

La spinta del vento si calcola con le formule indicate nell'art. 7.

In ciascuno dei quattro casi il sostegno si calcola tenendo conto, oltrechè dell'azione del vento sullo stesso, degli sforzi che i conduttori trasmettono al sostegno medesimo.

Quando i sostegni siano muniti di mensole a essi fissate rigidamente, devono essere anche verificati per le sollecitazioni a torsione. La verifica si esegue assumendo per valore del tiro unilaterale dei conduttori quello corri-

spondente alle ipotesi di calcolo indicate nel presente articolo e supponendo i sostegni sollecitati da un momento di torsione uguale:

a $\frac{2}{3}$ del massimo possibile momento torcente prodotto nella più sfavorevole ipotesi di rottura di tutti i conduttori, quando il numero dei conduttori non sia superiore a 3;

a $\frac{1}{2}$ di tale momento, quando il numero dei conduttori sia maggiore di 3 e non superiore a 6;

a $\frac{1}{3}$ di tale momento, quando il numero dei conduttori sia superiore a 6.

Per questa verifica le sollecitazioni devono essere calcolate tenendo conto dell'azione concomitante degli sforzi di torsione e dei corrispondenti sforzi di flessione.

Art. 22.

Massime sollecitazioni unitarie ammesse per i sostegni.

Per i diversi tipi di sostegno le sollecitazioni unitarie non devono superare i valori seguenti:

Per i pali di legno:

1/3 del carico di rottura nell'ipotesi più sfavorevole dell'art. 21.

Per i sostegni di cemento armato ordinario:

— nell'ipotesi più sfavorevole dell'art. 21: quelle stabilite dalle norme in vigore per l'accettazione dei leganti idraulici;

Per i sostegni di cemento armato centrifugato, (armato con tondini di acciaio aventi un carico di rottura non inferiore a 7 500 kg/cm² e con un carico di rottura del calcestruzzo di almeno 450 kg/cm²);

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 2 200 kg/cm² per l'acciaio e 100 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 3 300 kg/cm² per l'acciaio e 150 kg/cm² per il calcestruzzo.

Per i sostegni di cemento armato vibrato (armato con tondini di acciaio aventi un carico di rottura non inferiore a 5 000 kg/cm² e con carico di rottura del cancestruzzo di almeno 450 kg/cm²):

1) nel caso di sostegni tipo di serie eseguiti in cantiere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 500 kg/cm² per l'acciaio e 100 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 2 700 kg/cm² per l'acciaio e 150 kg/cm² per il calcestruzzo;

2) nel caso di sostegni non di serie eseguiti a piè d'opera:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 500 kg/cm² per l'acciaio e 60 kg/cm² per il calcestruzzo;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 2 700 kg/cm² per l'acciaio e 90 kg/cm² per il calcestruzzo.

Per i sostegni di cemento armato (ordinario, centrifugato e vibrato) deve

potersi accertare dall'organo competente del Ministero delle comunicazioni la corrispondenza dei pali coi dati di calcolo, specie per quanto concerne le armature metalliche.

Per i sostegni tubolari di acciaio senza saldatura fabbricati con acciaio avente un carico di rottura compreso fra 5 500 e 6 500 kg/cm²:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 800 kg/cm²;
— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 2 700 kg/cm².

Per i sostegni a traliccio:

Il limite delle sollecitazioni unitarie interne assiali delle merbrature, considerando per le sollecitazioni a trazione le sezioni trasversali al netto dell'area corrispondente ai fori per i chiodi, è:

1) per membrature di ferro omogeneo avente carico di rottura compreso fra 3 800 e 4 500 kg/cm²:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 200 kg/cm²;
— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 1 800 kg/cm²;

2) per membrature di acciaio avente carico di rottura compreso fra 5 500 e 6 500 kg/cm²:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21: 1 800 kg/cm²;
— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21: 3 100 kg/cm².

Il limite delle sollecitazioni unitarie agli scorrimenti trasversali o longitudinali nelle membrature non deve superare i $\frac{3}{4}$ dei limiti sopraindicati per le sollecitazioni assiali.

Per la verifica delle condizioni di resistenza delle membrature compresse con possibilità di inflessione laterale, posto:

— l la lunghezza della membratura o di un tratto della medesima, considerato come articolato a cerniera agli estremi (per i montanti si assume come valore di l la lunghezza massima, determinata dal tracciato geometrico, del tratto compreso fra due nodi consecutivi del reticolato di una stessa faccia, nella parte a maglie più grandi del tronco del sostegno che si considera);

— m il minimo raggio di girazione della sezione retta completa della membratura (quando i nodi dei reticolati di due faccie adiacenti sono alternati sopra uno stesso montante, fermo restando per l la lunghezza libera sopra indicata, si assume, come raggio di girazione m, anzichè il minimo, quello relativo all'asse baricentrico della sezione normale alla faccia che si considera);

— r la sollecitazione unitaria massima effettiva alla compressione semplice, riferita all'area netta della sezione trasversale nel punto della membratura in cui è massimo il pericolo di flessione laterale;

si deve procedere come indicato qui di seguito:

per le membrature di ferro omogeneo deve essere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21:

uguale o inferiore tanto a 1 200 kg/cm² quanto a $(1\,446 - 8{,}28 \frac{l}{m})$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 105;

r uguale o inferiore a $\frac{6\,360\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 105;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21:

r uguale o inferiore tanto a 1 800 kg/cm² quanto a $(2\,325 - 8{,}408 \frac{l}{m})$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 105;

r uguale inferiore a $\frac{15\,900\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 105;

per le membrature di acciaio deve essere:

— nelle ipotesi 1 e 3 dell'art. 21:

r uguale o inferiore a 1 800 kg/cm² quanto a $(2\,290 - 16{,}3 \frac{l}{m})$ kg/cm², se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 81;

r uguale o inferiore a $\frac{6\,360\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm², se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 81;

— nelle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21:

r uguale o inferiore tanto a 3 100 kg/cm² quanto a $(3\,578 - 13{,}5 \frac{l}{m})$ kg/cm² se $\frac{l}{m}$ è inferiore a 81;

r uguale o inferiore a $\frac{16\,300\,000}{(l/m)^2}$ kg/cm², se $\frac{l}{m}$ è uguale o superiore a 81.

Le massime sollecitazioni nelle chiodature, riferite alla sezione trasversale del gamba del ciodo o del bullone, non devono eccedere i limiti precedentemente indicati per le sollecitazioni agli scorrimenti trasversali o longitudinali.

Le sollecitazioni unitarie indicate sopra valgono per il caso che la distanza del sostegno dalla più vicina rotaia, sia non inferiore a $(h + 2)$ m (essendo h l'altezza fuori terra del sostegno in metri). Quando tale distanza, sempre rispettata la distanza minima di 6 m dalla più vicina rotaia, sia minore di $(h + 2)$ m le sollecitazioni unitarie ammesse per le ipotesi 2 e 4 dell'art. 21 si devono ridurre del 25%.

Nel caso di sostegni muniti di mensole a essi fissate rigidamente, per i quali è richiesta la verifica alla torsione come precisato nell'ultimo comma dell'art. 21, le sollecitazioni delle membrature non devono superare i limiti fissati nello stesso articolo per le ipotesi 2 e 4.

Art. 23.

Fondazione dei sostegni.

La stabilità della fondazione dei sostegni o della loro infissione nelle pareti od opere murarie destinate a sopportarli si deve verificare tenendo conto di tutti gli elementi sui quali è tecnicamente legittimo fare assegnamento e in specie: resistenza al rovesciamento del blocco di calcestruzzo della fondazione considerato come monolitico; resistenza della terra alla compressione; azione della terra come peso; aderenza dei montanti di ferro del sostegno a parti di

muratura o cemento armato; resistenza di piastre di fondazione metalliche o di cemento armato.

L'azione complessiva dei diversi elementi che concorrono a resistere contro il rovesciamento del sostegno deve essere tale che il momento resistente non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,75 nelle ipotesi di calcolo 1 e 3 dell'art. 21 e non sia inferiore al momento di rovesciamento moltiplicato per 1,50 nelle ipotesi di calcolo 2 e 4 dello stesso articolo.

Nel caso di sostegni infissi nella roccia o in casi analoghi non si richiede nessuna particolare prescrizione circa il rapporto fra detti momenti.

Quando la natura del terreno non consenta di tener conto per la stabilità della fondazione di nessun altro elemento all'infuori della resistenza al rovesciamento del peso del blocco di fondazione, aumentato dal peso del sostegno e dal peso delle parti di terra contenute eventualmente in cavità del blocco e che le insistano sopra una risega esterna del blocco stesso, il rapporto fra il momento resistente e il momento di rovesciamento non deve essere inferiore a 1,50 per le ipotesi di carico 1 e 3 dell'art. 21 e a 1,25 per le ipotesi di carico 2 e 4 dello stesso articolo.

Quando la distanza minima orizzontale dei sostegni di attraversamento della più vicina rotaia è inferiore a (h % 2) m i rapporti fra i momenti resistenti e quelli di rovesciamento devono essere uguali a quelli indicati per le ipotesi 1 e 3 anche nel caso delle ipotesi 2 e 4 dell'art. 21.

Art. 24.

Linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.

I fili aerei telefonici, telegrafici, per segnalazioni, per comandi a distanza e simili, in servizio di linee elettriche, devono, negli attraversamenti con ferrovie e tramvie, soddisfare alle disposizioni contenute nei precedenti articoli da 13 a 23, salvo che il carico di rottura dei conduttori (art. 15) può essere limitato a 600 kg. e che gli isolatori dei conduttori devono essere del tipo per esterno per tensione d'esercizio di almeno 1 000 V, vale a dire tali da resistere per un minuto alla tensione di 12 000 V. sotto pioggia CEI.

Per il calcolo dei sostegni è da supporre la rottura di tutti i conduttori in una delle due campate adiacenti all'attraversamento, se i conduttori stessi non superano il numero di 4, ed è da supporre la rottura di 4 conduttori, se il numero dei conduttori è maggiore di 4.

Le prescrizioni precedenti sono valide sia per conduttori di linee di telecomunicazione appoggiati in tutto o in parte del loro percorso su sostegni di linee elettriche, sia per linee di telecomunicazione su palificazioni completamente separate.

In ultimo caso però, quando l'attraversamento è costituito unicamente da conduttori di linee di telecomunicazione, e semprechè vi sia sufficiente distanza in ogni senso fra le dette linee di telecomunicazione e le linee elettriche, sono concesse le attenuazioni seguenti: l'altezza minima del filo più basso può essere ridotta a 7 m sopra il piano del ferro ma a non meno di 2 dal conduttore più alto delle linee elettriche in servizio della ferrovia o tramvia; gli isolatori devono essere almeno del tipo ammesso per le linee a bassa tensione.

§ II. — *Attraversamenti inferiori.*

Art. 25.

Protezione contro contatti accidentali.

Le linee elettriche che sottopassino ferrovie o tramvie in sede propria devono essere inaccessibili ai sensi dell'art. 5 e non devono presentare pericolo

di contatti accidentali, anche con gli utensili di lavoro, per le persone che provvedono alla normale manutenzione dei manufatti.

Quando tali pericoli esistano, i conduttori devono essere protetti con solidi ripari o involucri, i quali possono anche essere fissati, con graffe o ganci di ferro, ai manufatti di muratura, ai piedritti e ai volti.

I ripari ed involucri devono essere prolungati per almeno 2 m da ciascun lato del manufatto ferroviario o tramviario, e, se metallici, devono essere messi in buona comunicazione con la terra.

Nel caso di linee a tensione non superiore a 1 200 V corrente continua e 500 V corrente alternata, in luogo dell'uso di ripari ed involucri, è ammessa l'adozione di conduttori isolati in modo da poter sostenere sicuramente e continuamente una tensione doppia di quella di esercizio.

Art. 26.

Sostegni.

I sostegni adiacenti al sottopassaggio, quando abbiano dalla più vicina rotaia una distanza inferiore a (h + 2) mc. essendo h l'altezza fuori terra del sostegno in m), devono essere calcolati e costruiti secondo le norme degli art. 19, 20, 21, 22, 23.

I conduttori sottopassanti la ferrovia o la tramvia, fermo restando il disposto dell'art. 25, possono essere sostenuti da isolatori o da strutture fissate ai manufatti ferroviari o tramviari. In tal caso i due sostegni adiacenti al sottopassaggio devono essere calcolati e costruiti secondo le norme degli articoli 19, 20, 21, 22, 23.

§ III. — *Attraversamenti sotterranei con cavi elettrici.*

Art. 27.

Distanza dei sostegni.

I sostegni adiacenti agli attraversamenti sotterranei con cavi elettrici devono essere di regola disposti a distanza non inferiore in linea d'aria a (h + 2) m dalla più vicina rotaia (essendo h l'altezza fuori terra del sostegno in m).

Art. 28.

Posa dei cavi elettrici.

Quando i cavi sono interrati in una strada o in un fosso o in un cunicolo preesistente sottopassanti la ferrovia o tramvia, devono essere collocati a non meno di 0,50 m sotto la strada o il letto del fosso o del cunicolo, e opportunamente protetti contro eventuali azioni meccaniche, chimiche ed elettrolitiche.

Negli altri casi i cavi sono disposti entro adatti tubi o canali, situati di regola a profondità non minore di 1,50 m, misurata fra il piano del ferro e il piano tangente superiore del tubo o canale.

I tubi o canali devono essere robusti come richiede la sicurezza dell'esercizio della ferrovia o tramvia e essere adeguatamente prolungati fuori della sede ferroviaria o tramviaria.

In circostanze speciali, come nel caso di dubbia consistenza del terreno,

l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può prescrivere che la suddetta profondità di posa dei canali o tubi sia aumentata.

I canali e i tubi, se praticabili, devono avere gli accessi difesi da chiusure munite di serrature a chiave.

§ IV. — *Attraversamenti, anche nell'interno degli abitati, con ferrovie e tramvie estraurbane su strade ordinarie, con tramvie urbane e con filovie.*

Art. 29.

Norme speciali.

Per gli attraversamenti, anche nell'interno degli abitati, con ferrovie e tramvie estraurbane su strade ordinarie anche se con sede distinta da quella del carreggio, con tramvie urbane e con filovie, sono consentite le attenuazioni seguenti:

a) l'altezza del conduttore più basso della campata di attraversamento può essere limitata a 8 m sul piano del ferro nel caso di ferrovie o tramvie elettrificate o di prossima elettrificazione e a 8,50 m sul piano stradale in corrispondenza alla linea di contatto nel caso di filovie; ad ogni modo la distanza del detto conduttore da quello più alto delle linee elettriche in servizio della ferrovia, tramvia o filovia deve essere uguale a 1 m più 1,5 cm per ogni chilovolt, con un minimo di 2 m.

Nel caso di tramvie o filovie esercitate con materiale rotabile a due piani le eventuali maggiori altezze occorrenti devono essere stabilite dall'organo competente del Ministero delle comunicazioni.

Per ferrovie o tramvie non elettrificate l'altezza minima suddetta può essere di 7 m aumentata di 1,5 cm per ogni chilovolt, con l'obbligo per il concessionario della linea elettrica di portare l'altezza suddetta ai valori indicati nei comma precedenti qualora tali ferrovie o tramvie venissero elettrificate;

b) i sostegni della campata di attraversamento devono essere impiantati a una distanza orizzontale netta non minore di 6 m dalla più vicina rotaia in caso di ferrovia o tramvia e non minore di 4 m dal più vicino filo di contatto in caso di filovia e ad ogni modo ad una distanza orizzontale netta non inferiore a 3 m dal prossimo ciglio della trincea o di 2 m dal piede del rilevato. Nell'interno degli abitati le dette distanze minime di 6 m e 4 m possono essere ridotte a 2 m per le ferrovie e tramvie ed a 3 m per le filovie.

c) nell'interno degli abitati i conduttori della campata di attraversamento possono essere sostenuti da adatti isolatori fissati ai muri delle costruzioni direttamente o a mezzo di paline o mensole le quali sono da calcolare con le norme di cui agli articoli 21 e 22.

d) per gli attraversamenti sotterranei la profondità minima dei tubi o canali contenenti i conduttori o i cavi, misurata fra il piano del ferro della ferrovia o tramvia o il piano stradale della filovia ed il piano tangente superiore ai suddetti tubi o canali, può essere ridotta a 1 m.

SEZIONE II. — *Attraversamenti con funicolari e con funivie.*

Art. 30.

Applicabilità delle norme.

Per gli attraversamenti di linee elettriche con funicolari o con funivie in servizio pubblico vale, in quanto applicabile il combinato disposto degli articoli 15 a 23, 31 e 32.

Art. 31.

Attraversamenti superiori e inferiori con funicolari e con funivie in servizio pubblico.

a) Per attraversamenti superiori, la tesata sovrapassante la funicolare o la funivia in servizio pubblico deve essere costituita da conduttori cordati oppure da conduttori sostenuti da corda d'acciaio mediante opportuni attacchi a breve distanza fra loro.

In questo secondo caso, le corde portanti vanno considerate per il calcolo con le stesse ipotesi stabilite per i conduttori.

Le corde conduttrici o portanti devono essere fissate ad ogni sostegno mediante due isolatori o due catene di isolatori.

L'angolo di attraversamento non deve essere minore di 80°.

Quando si tratti di funicolari, il conduttore più basso si deve trovare a una distanza dal piano del ferro, misurata secondo la normale al piano stesso, non inferiore a 7 m più 1,5 cm per ogni chilovolt e a una distanza dal conduttore più alto dell'eventuale linea elettrica in servizio della funicolare non inferiore a 2 m.

Quando si tratti di funivie la distanza del conduttore più basso dall'organo più alto della funivia sottostante all'attraversamento o, se tale organo è mobile, dalla possibile sua posizione più alta, non può essere minore di 4 m.

La distanza fra le parti più sporgenti dei sostegni dell'attraversamento e la proiezione orizzontale dell'organo più vicino, fisso o mobile, della funivia non deve essere inferiore a 4 m.

b) Per attraversamenti inferiori con funicolari valgono le stesse norme degli attraversamenti inferiori con ferrovie e tramvie (art. 25 e 26).

Per attraversamenti inferiori con funivie l'angolo di attraversamento non deve essere minore di 80°.

La linea elettrica nella campata di attraversamento deve essere protetta da un robusto e adeguato riparo messo a terra, a meno che sia possibile ottenere telefonicamente la messa fuori tensione a richiesta del personale addetto alla funivia.

Il punto più alto dell'organo di protezione e dei relativi sostegni deve distare almeno 4 m dall'organo più basso, fisso o mobile, della funivia.

Art. 32.

Attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio pubblico di linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.

Per gli attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio pubblico, di linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche, valgono le norme degli articoli 30 e 31 e, in quanto applicabili, quelle degli art. 16 a 24.

Art. 33.

Attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio privato per trasporto di persone.

Per gli attraversamenti con funicolari e con funivie in servizio privato in cui vengono trasportate persone, sia pure solamente per servizio della funicolare o funivia, valgono le stesse norme stabilite dagli art. 30 e 31 per le funicolari o funivie in servizio pubblico.

Art. 34.

Attraversamenti con funicolari in servizio privato per trasporto esclusivo di merci.

Per gli attraversamenti con funicolari in servizio privato per esclusivo trasporto di merci valgono le norme stabilite dagli articoli 30 e 31 per le funicolari in servizio pubblico.

Tuttavia per tali attraversamenti le distanze di rispetto in altezza e larghezza possono essere diminuite di 1,50 m in confronto a quelle delle norme suddette.

Art. 35.

Attraversamenti con funivie in servizio privato per trasporto merci.

I conduttori della linea elettrica che attraversino superiormente la funivia devono, nella campata di attraversamento, soddisfare alle norme degli art. 16 e 17.

Tuttavia il carico di rottura può essere ridotto a 600 kg e le distanze di rispetto in altezza e in larghezza possono essere diminuite di 1,50 m rispetto a quelle indicate nell'art. 31.

Se la campata della funivia non interessa abitati o opere pubbliche, è sufficiente mettere a terra gli organi della funivia in corrispondenza dei due cavalletti adiacenti alla campata stessa. Se invece sono interessati abitati o opere pubbliche si devono proteggere le funi della funivia con un sistema di aste rigide. parafili, messe a terra o con rete di protezione messa a terra, a seconda dei casi.

Per gli attraversamenti inferiori è ammesso l'attraversamento aereo, semprechè nessun organo conduttore fisso o mobile (o sporgente da quello mobile) della funivia possa venire a distanza dai fili sotto tensione della linea elettrica minore di 2 m aumentati di 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea elettrica stessa.

Art. 36.

Attraversamenti con funivie in servizio privato esercite dal concessionario della linea elettrica.

Per gli attraversamenti di linee elettriche con funivie esercite dal concessionario della linea elettrica, quando le funivie medesime sovrapassano, in corrispondenza dell'attraversamento, aree a disposizione di terzi, valgono le norme del terzo e quarto comma dell'art. 35.

Non sono sottoposti all'osservanza di norme speciali gli altri casi di attraversamento di funivie con linee elettriche dello stesso concessionario.

Sezione III. — *Attraversamenti con strade e corsi d'acqua navigabili.*

Art. 37.

Applicabilità delle norme.

Nel caso di linee elettriche o di linee di telecomunicazione al servizio delle stesse, sovrapassanti autostrade o autocamionali, strade statali, provinciali o

anche strade comunali considerate di notevole importanza dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, o corsi d'acqua navigabili, si devono applicare le norme degli art. da 2 a 12, salvo quanto è disposto negli articoli da 38 a 46.

Art. 38.

Altezza dei conduttori.

La distanza verticale minima fra il conduttore più basso della linea e il piano stradale, o il livello massimo dell'acqua, tanto nelle ipotesi di calcolo indicate all'art. 3 quanto nell'ipotesi che il conduttore sia scarico a una temperatura superiore di 60 °C a quella minima, non deve essere inferiore a 6 m per la bassa tensione e a 7 m. aumentati di 1,5 cm. per ogni chilovolt della tensione della linea, col minimo di 8 m. per l'alta tensione.

Per i corsi d'acqua con passaggio di velieri l'altezza è prescritta dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 39.

Sezione dei conduttori.

Nella campata di attraversamento si deve di regola usare lo stesso tipo di conduttore adottato per il resto della linea.

La sezione del conduttore deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore ai seguenti limiti.

Per le autostrade, autocamionali e strade statali:

800 kg per linee con tensione superiore a 1 200 V corrente continua e a 500 V corrente alternata;

600 kg per linee a tensioni minori.

Per le strade provinciali e per le strade comunali di notevole importanza:

600 kg per linee con tensione superiore a 1 200 V corrente continua e a 500 V corrente alternata;

400 kg per linee a tensioni minori.

In prossimità del mare, o in località nelle quali si possa presumere l'esistenza di esalazioni corrodenti, l'organo competente del Ministero dei lavori pubblici può prescrivere che vengano adottati per i conduttori della campata di attraversamento, in relazione alla natura del materiale, sezioni superiori a quelle sopraindicate.

Art. 40.

Calcolo dei conduttori e modo di fissarli ai sostegni.

Il calcolo dei conduttori deve essere eseguito secondo le norme dell'art. 17.

I dispositivi per fissare i conduttori ai sostegni devono rispondere alle norme dell'art. 18.

Art. 41.

Giunti nella campata di attraversamento.

Sono vietati, di regola, i giunti nella campata di attraversamento.

In casi eccezionali l'organo competente del Ministero dei lavori pubblici può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvati.

Art. 42.

Tipi costruttivi dei sostegni e messa a terra.

I sostegni delle condutture, nelle campate di attraversamento, devono di preferenza essere costruiti di metallo o di cemento armato.

Sono tuttavia ammessi sostegni di legno, quando trattisi di linee a tensione non superiore a 15 000 V fra i fili e con conduttori di sezione complessiva non superiore a 150 mm² e lunghezza della campata di attraversamento non superiore a 30 m. Detti sostegni devono però essere di essenza dura ovvero iniettati con sistemi di riconosciuta efficacia, infissi nel terreno mediante struttura di ferro o di cemento armato e protetti contro il pericolo di scariche atmosferiche mediante conduttore metallico di almeno 50 mm² di sezione, disposto lungo il palo, con l'estremità superiore sorpassante la cima del palo stesso e con quella inferiore interrata.

Per i sostegni di ferro e acciaio non sono ammessi sagomati o piatti o lamiere di spessore inferiore a 5 mm., nè tubi di spessore inferiore a 4 mm. ad eccezione delle diagonali tubolari di acciaio, per le quali lo spessore minimo può essere di 3 mm.

Per linee ad alta tensione, ciascuno dei sostegni metallici o di cemento armato della campata di attraversamento deve essere messo direttamente in buona comunicazione con la terra, secondo le norme dell'art. 20.

Art. 43.

Calcolo dei sostegni.

La verifica dei sostegni della campata di attraversamento deve essere fatta, qualunque sia il tipo del sostegno e la lunghezza della campata, tenendo conto di quanto è prescritto nell'art. 7, supposta però la temperatura minima di — 20 °C.

I limiti di sollecitazione sono quelli indicati nell'art. 8.

Art. 44.

Distanza dei sostegni dalla sede stradale o dal corso d'acqua.

La distanza del sostegno dal ciglio della strada, o dalla scarpata per le strade in trincea, o dal bordo corrispondente al livello di morbida normale del corso d'acqua, non deve essere, di regola, inferiore all'altezza fuori terra del sostegno stesso.

Può essere concessa dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici una distanza minore, e in casi particolari anche la infissione nella sede stradale, ma in tali casi, quando si tratti di autostrade e strade statali, i sostegni devono rispondere alle prescrizioni degli articoli 21, 22 e 23.

Quando la strada è in rilevato e l'altezza di questo è tale che il sostegno cadendo non può raggiungere il ciglio stradale, la distanza del sostegno dal ciglio stesso può essere inferiore all'altezza fuori terra del sostegno.

E' vietato di regola l'impianto di sostegni sulle sommità arginali e sulle scarpate, tanto interne che esterne, degli argini, nonchè in campagna o in golena a una distanza netta minore di 5 m dall'unghia degli argini. In ogni caso devono essere rispettate le prescrizioni che al riguardo possono essere impartite dall'organo competente sopraindicato.

Art. 45.

Attraversamenti inferiori o sotterranei.

Per gli attraversamenti inferiori o sotterranei valgono le norme degli articoli 25, 26, 27 e 28, salvo che la distanza fra i tubi o i canali contenenti i cavi e il piano stradale è ridotta a 1 m.

Art. 46.

Linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.

Le linee aeree di telecomunicazione in servizio di linee elettriche devono, negli attraversamenti con strade e corsi d'acqua, essere considerate come linee elettriche. Esse devono pertanto corrispondere alle norme degli articoli da 37 a 45, salvo che il carico di rottura minimo dei conduttori è limitato a 600 kg anche per le autostrade e le strade statali.

Sono in tal caso da considerare come linee a bassa tensione le linee di telecomunicazione con fili che non appoggino in nessun punto del loro percorso su sostegni di linee elettriche ad alta tensione, nè siano paralleli, a breve distanza, a linee elettriche ad alta tensione, nè sottostanti a queste. Sono pure da considerare come linee a bassa tensione le linee di telecomunicazione quando i fili sottopassino linee elettriche ad alta tensione, ove queste rispondano alle prescrizioni di cui alla seguente Sezione IV.

SEZIONE IV. — *Attraversamenti con linee di telecomunicazione.*

Art. 47.

Applicabilità delle norme.

Negli incroci di linee elettriche con linee di telecomunicazione in servizio pubblico si devono osservare le norme degli articoli da 2 a 12, salvo quanto è disposto nei seguenti articoli da 48 a 58.

Art. 48.

Posizione della linea.

La linea elettrica si deve preferibilmente collocare superiormente alla linea di telecomunicazione.

Art. 49.

Distanza dei conduttori.

Nel punto d'incrocio di una linea elettrica con una linea di telecomunicazione la distanza minima fra i conduttori delle due linee, nelle condizioni più sfavorevoli di temperatura e di sovraccarico, deve essere pari ad almeno 1 m più 1,5 cm per ogni chilovolt della tensione della linea elettrica.

Art. 50.

Sezione dei conduttori.

Nella campata di attraversamento si deve di regola usare il tipo di conduttore adottato per il resto della linea.

Per le linee a tensione superiore a 1 200 V corrente continua e' a 500 V corrente alternata la sezione dei conduttori, nella campata di attraversamento, deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore a 600 kg. Per tensioni minori, il carico di rottura può essere ridotto a 400 kg.

In prossimità del mare, o in località nelle quali si possa presumere l'esistenza di esalazioni corrodenti, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può prescrivere che vengano adottati per i conduttori della campata di attraversamento, in relazione alla natura del materiale, sezioni superiori a quelle sopra indicate.

Art. 51.

Calcolo dei conduttori e modo di fissarli ai sostegni.

Il calcolo dei conduttori deve essere eseguito secondo le norme dell'art. 17.

I dispositivi per fissare i conduttori ai sostegni devono rispondere alle norme dell'art. 18.

Art. 52.

Giunti nella campata di attraversamento.

Sono vietati, di regola, i giunti nelle campate di attraversamento.

In casi eccezionali, l'organo competente del Ministero delle comunicazioni può consentire l'adozione di giunti di tipo speciale da esso approvato.

Art. 53.

Tipi costruttivi dei sostegni e massa a terra.

I sostegni delle condutture, nelle campate di attraversamento, devono di regola essere costruiti di metallo o di cemento armato.

Sono tuttavia ammessi sostegni di legno quando si tratti di linee a tensione non superiore a 15 000 V fra i fili, con conduttori di sezione complessiva non superiore a 150 mm^2 e campata di attraversamento di lunghezza non superiore a 30 m. Devono però essere di essenza dura ovvero iniettati con sistemi di riconosciuta efficacia, infissi nel terreno mediante struttura di ferro o di cemento armato e protetti contro il pericolo di scariche atmosferiche mediante conduttore metallico di almeno 50 mm^2 di sezione, disposto lungo il palo, con l'estremità superiore sovrapassante la cima del palo stesso e con quella inferiore interrata.

Per i sostegni di ferro e acciaio non sono ammessi sagomati o piatti o lamiere di spessore inferiore a 5 mm. nè tubi di spessore inferiore a 3 mm.

Ciascuno dei sostegni metallici o di cemento armato della campata di attraversamento deve essere messo direttamente in buona comunicazione con la terra, secondo le norme dell'art. 20.

Art. 54.

Calcolo dei sostegni.

La verifica dei sostegni della campata di attraversamento deve essere fatta. qualunque sia il tipo del sostegno e la lunghezza della campata, tenendo conto di quanto è prescritto nell'art. 7, supposte però le condizioni di temperatura di cui all'art. 17.

I limiti di sollecitazione sono quelli ammessi nell'art. 22, salvo per i pali di legno, per i quali la massima sollecitazione, nelle ipotesi 2 e 4 previste dall'art. 7, non deve superare la metà del carico di rottura.

Art. 55.

Distanza dei sostegni dai fili telegrafici e telefonici.

La distanza netta orizzontale di ciascun sostegno della campata di attraversamento dal filo telegrafico o telefonico più vicino non deve essere inferiore a 2 m.

Art. 56.

Tipo dei conduttori.

Per gli attraversamenti si devono in genere usare conduttori nudi, salvo il caso di linee elettriche a tensione non maggiore di 1 200 V corrente continua o di 500 V corrente alternata, per le quali è ammesso l'uso del filo isolato con gomma, carta e tessili impregnati. E' ammesso anche, qualunque sia la tensione della linea, di far uso di cavi.

Nei vari casi si applicano le seguenti norme:

a) quando la linea elettrica è in conduttori nudi:

— se la linea telegrafonica attraversata non è in cavo, valgono le norme degli articoli 48 a 55;

— se la linea telegrafonica attraversata è in cavo, per attraversamenti superiori è richiesta l'applicazione dei soli articoli 50 e 51, e per attraversamenti inferiori è richiesta l'applicazione delle sole disposizioni generali contenute nel Capo I;

b) quando la linea elettrica è in fili isolati, qualunque siano le condizioni e la posizione della linea telegrafonica, è richiesta solo l'applicazione degli articoli 17, 49, 50 e 52, ma il carico di rottura di cui all'art. 50 è ridotto a 350 kg.;

c) quando la linea elettrica è in cavo, qualunque siano le condizioni della linea telegrafonica, per attraversamenti superiori la sollecitazione massima della fune di sostegno del cavo stesso non deve superare $\frac{1}{3}$ del carico di rottura; per attraversamenti inferiori è richiesta solo l'applicazione delle disposizioni generali contenute nel Capo I.

Art. 57.

Linee sotterranee.

Nei casi di attraversamento di linee elettriche con linee di telecomunicazione in cui una delle due linee sia interrata in corrispondenza dell'attraversamento, i sostegni terminali del tratto interrato devono, possibilmente, trovarsi ad una distanza dalla linea aerea incrociata non minore di 6 m.

Art. 58.

Conduttori di guardia.

Se la linea elettrica è provvista di un filo di guardia esso deve presentare un carico di rottura non minore di quello minimo prescritto per i conduttori di energia.

Il filo di guardia deve essere fissato a ciascuno dei sostegni di attraversamento con morsetti aventi uno sforzo di ritenuta pari al tiro massimo ammesso per il detto filo.

Art. 59.

Linee di telecomunicazione.

I fili aerei telefonici o telegrafici, in servizio di linee elettriche ad alta tensione, devono soddisfare alle stesse norme stabilite per i conduttori delle linee medesime.

Il carico di rottura può essere ridotto a 400 kg per i fili delle linee di telecomunicazione che non appoggiano in alcun punto del loro percorso su sostegni di linee elettriche ad alta tensione nè siano paralleli, a breve distanza, a linee elettriche ad alta tensione, nè sottostanti a queste. La stessa riduzione è consentita quando i fili sottopassino linee elettriche ad alta tensione dove queste rispondano alle prescrizioni di cui alla presente Sezione IV.

SEZIONE V. — *Attraversamenti con linee elettriche e con linee di telecomunicazione in servizio di linee elettriche.*

Art. 60.

Applicabilità delle norme.

Nel caso in cui linee elettriche o linee di telecomunicazione e di segnalazione in servizio di linee elettriche, attraversino altre linee elettriche o linee di telecomunicazione e di segnalazione in servizio di linee elettriche, applicano le norme degli articoli da 2 a 12, salvo quanto è disposto nei seguenti articoli da 61 a 65.

Le linee di contatto di ferrovie, tramvie e filovie sono da considerare alla stregua delle altre linee elettriche quando siano sovrapassate da linee elettriche esercitate dalla stessa azienda ferroviaria, tramviaria o filoviaria.

Art. 61.

Posizione rispettiva delle due linee.

La linea a tensione più elevata si deve preferibilmente collocare al livello superiore e deve avere uno dei sostegni possibilmente situato in prossimità dell'incrocio.

Art. 62.

Distanza minima fra i conduttori.

La distanza minima fra i conduttori delle due linee al punto d'incrocio, nelle condizioni più sfavorevoli per effetto della temperatura e del sovraccarico, non deve essere inferiore a 1 m aumentato di 1,5 per ogni chilovolt della linea a tensione maggiore.

Art. 63.

Sezione dei conduttori.

Per le linee a tensione superiore a 1 200 V corrente continua e a 500 V corrente alternata, la sezione dei conduttori deve essere proporzionata in modo che il carico di rottura non risulti inferiore a 600 kg.

Art. 64.

Modo di fissare i conduttori ai sostegni.

I conduttori della campata di attraversamento devono essere fissati secondo le norme dell'art. 18.

Art. 65.

Attraversamenti con cavi elettrici.

Nel caso in cui una delle linee nella campata di attraversamento sia eseguita con cavo elettrico con rivestimento metallico in buona comunicazione con la terra, non è richiesta l'osservanza delle norme degli articoli da 60 a 64.

CAPO III.

Parallelismi

Art. 66.

Parallelismo con ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e funivie

Il parallelismo di linee elettriche con ferrovie, trambie, filovie o funicolari è ammesso senza particolari prescrizioni purchè vi sia una distanza netta maggiore di $(h + 2)$ m (essendo h l'altezza fuori terra del sostegno) fra le basi dei sostegni e la più vicina rotaia, e, nel caso di ferrovia in trincea o in rilevato, una distanza netta maggiore di h fra le basi dei pali ed il ciglio della trincea o il piede del rilevato.

E' tuttavia ammesso di ridurre detta distanza fino a 3 m dal ciglio della trincea e fino a 2 m dal piede del rilevato o dalle eventuali opere annesse, purchè le sollecitazioni e le dimensioni dei pali siano verificate secondo gli articoli da 21 a 23:

a) nel solo senso trasversale, quando la distanza dalle rotaie o dal più vicino filo di contatto sia maggiore di h;

b) tanto nel senso trasversale quanto nel longitudinale quando tale distanza sia minore di h, ma sempre maggiore di 6 m.

Il parallelismo in corrispondenza di ponti metallici o in muratura o di altre opere d'arte si può effettuare, previo il consenso dell'organo competente del Ministero delle comunicazioni, appoggiando le linee o superiormente alle medesime mediante sostegni o mensole e in questo caso sono valide le disposizioni degli articoli 5, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23; oppure mediante mensole lateralmente e inferiormente, nel qual caso i conduttori devono o essere inaccessibili senza l'aiuto di mezzi speciali o essere protetti contro il contatto accidentale mediante involucro metallico rigido e accuratamente messo a terra.

Nei casi di parallelismo di linee elettriche con funivie quando, anche solo in casi assolutamente eccezionali, possa accadere che organi della linea elettrica vengano in contatto con organi della funivia, si devono osservare, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 30, 31, 32, 34, 35 e 36.

Art. 67.

Parallelismi con strade o corsi d'acqua navigabili.

Nel caso di linee elettriche ad alta tensione costruite su strade statali, provinciali o anche comunali considerate di notevole importanza dall'organo competente del Ministero dei lavori pubblici, oppure a distanza dal ciglio della strada, o dal bordo del corso d'acqua navigabile, minore dell'altezza fuori terra dei sostegni, si applicano le norme degli articoli da 37 a 46.

Art. 68.

Parallelismi con linee di telecomunicazione.

Agli effetti delle presenti norme, e cioè in base a sole considerazioni di sicurezza contro il pericolo di contatti accidentali, è ammesso il parallelismo di linee elettriche con linee di telecomunicazione, quando fra le prime e le seconde esista una distanza assiale non minore dell'altezza fuori terra dei sostegni della linea coi sostegni più alti, se la tensione della linea elettrica è superiore a 1 200 V corrente alternata e non minore di 4 m per tensioni inferiori.

L'osservanza di tali distanze non è richiesta quando la linea elettrica soddisfi alle norme contenute negli articoli da 47 a 59.

Art. 69.

Parallelismi non sottoposti a norme speciali.

Per i casi di parallelismi di linee elettriche con ferrovie, tramvie, filovie, funicolari, strade, corsi d'acqua navigabili, quando la distanza netta fra la base dei sostegni e il limite esterno del rilevato o della trincea della ferrovia, tramvia e funicolare o il limite superiore della trincea stradale o il bordo della strada o del corso d'acqua o di qualsiasi altra opera annessa sia maggiore dell'altezza fuori terra dei sostegni medesimi, è richiesta l'applicazione delle sole disposizioni generali contenute nel Capo I.

CAPO IV.

Linee negli abitati

Art. 70.

Applicabilità delle norme.

Entro gli abitati si devono osservare, per la costruzione delle linee, anche quando esse attraversino strade o aree pubbliche, le norme degli articoli da 2 a 12, e, con le attenuazioni di cui agli articoli 71, 72 e 73, quelle contenute negli articoli da 37 a 59.

Art. 71.

Omissione del doppio isolatore.

E' consentito di omettere il doppio isolatore per i circuiti a bassa tensione. E' pure consentito di omettere il doppio isolatore per i circuiti ad alta

tensione eseguiti con conduttori isolati ed esclusivamente adibiti ad illuminazione pubblica.

Art. 72.

Conduttori.

E' consentito, per la bassa tensione, di limitare la sezione dei conduttori a quella corrispondente a un carico di rottura di 230 kg con lunghezza di campata fino a 20 m, e di 320 kg con lunghezza di campata fino a 40 m.

Per le derivazioni ai singoli utenti con lunghezza di campata sino a 10 m, è consentito fare uso di conduttori di 4 mm^2 di sezione, salvo per i conduttori di alluminio puro per i quali è richiesta la sezione minima di 10 mm^2.

Art. 73.

Sostegni.

Per la bassa tensione, e purchè la campata non abbia lunghezza maggiore di 40 m, è consentito di limitare la verifica dei sostegni alle ipotesi 1 e 3 dell'art. 7 e di usare sostegni di legno direttamente interrati e sprovvisti del dispositivo di protezione previsto nel secondo comma dell'art. 20.

CAPO V.

Disposizioni generali e transitorie

Art. 74.

Scaricatori.

E' consentita l'installazione di condutture aeree sprovviste di scaricatori e di analoghi dispositivi di protezione contro le sovratensioni.

Art. 75.

Sovrapassaggio di edifici.

Le linee aeree ad alta tensione non devono di regola sovrapassare gli edifici.

Nei casi in cui si renda inevitabile tale attraversamento i conduttori devono essere fissati ai sostegni secondo le disposizioni dell'art. 18.

Art. 76.

Linee a tensioni diverse.

Nel caso in cui sugli stessi sostegni siano poste linee a tensioni diverse, delle quali quella a tensione minore serva a distribuire l'energia agli utenti direttamenti, cioè senza interposizione di trasformatori, i conduttori a tensione più alta devono essere collocati superiormente agli altri e per essi si devono adottare le norme stabilite all'art. 18.

Art. 77.

Linee di telecomunicazione.

Le linee di telecomunicazione appoggiate agli stessi sostegni di una linea elettrica devono:

a) essere collocate sempre inferiormente a distanza, per l'alta tensione, di almeno 1 m dal conduttore più basso della linea elettrica;

b) essere montate su isolatori per esterno del tipo per tensione d'esercizio di 1000 V, vale a dire tali da resistere per un minuto alla tensione di 12 000 V sotto pioggia CEI, e, per la bassa tensione, su isolatori dello stesso tipo usato per la linea elettrica;

c) avere gli apparecchi relativi installati e protetti in modo che, anche in caso di contatto fra le due linee, non si crei alcun pericolo per il personale.

Art. 78.

Applicabilità delle norme.

Le norme degli articoli precedenti (articoli da 2 a 77) si applicano agli impianti elettrici aventi per oggetto il trasporto dell'energia elettrica, salvo il disposto del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1787, secondo comma dell'articolo unico.

Salvo deroghe concesse nei singoli casi dai competenti organi del Ministero delle comunicazioni o di quello dei lavori pubblici, le norme stesse si applicano anche agli impianti di cui alla data della loro entrata in vigore sia in corso la costruzione o una completa trasformazione.

Si applicano in ogni modo agli impianti preesistenti alla stessa data nei casi in cui a giudizio degli organi di cui nel precedente comma, esistano evidenti pericoli per l'incolumità pubblica.

Art. 79.

Norme transitorie per i conduttori e gli isolatori.

Per ciò che riguarda i conduttori e gli isolatori elettrici di cui al capo I, finchè non saranno emanate apposite norme in forza dell'art. 18 del R. decreto-legge 25 giugno 1937-XV, n. 1114, saranno considerate come norme vigenti quelle compilate e pubblicate dal Comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche, sino alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo Capo del Governo
MUSSOLINI

LEGGE 20 gennaio 1941-XIX, n. 35. — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Soda caustica	**Per la fabbricazione di fibre tessili artificiali (concessione valevole dal 30 ottobre 1940 al 31 dicembre 1942)**	Kg. 500	**sei mesi**
Steli e fiori di pir·tro	**Per la pultura, cernita, triturazione ed imballaggio (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942)**	Kg. 100	**un anno**

Art. 2.

E' estesa alle lamiere di ferro greggie la temporanea importazione prevista dal R. decreto-legge 20 aprile 1933-XI, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933-XI, n. 803, per le lamiere di ferro stagnate destinate alla fabbricazione di tappi corona.

Art. 3.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione come speciali agevolezze per il traffico internazionale, previste dall'art. 19 del R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunti gli involucri di maglie di fibre tessili varie (recipienti) contenenti matassine (dette comunemente "focaccette") di fibre artificiali temporaneamente importate per essere ritorte e tinte, da riesportare pieni di dette matassine od anche vuoti.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio 1941-XIX.

Art. 4.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicate, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) *Malto*: per la fabbricazione della birra e di estratti per panificazione.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1942-XXI.

(R. decreto-legge 1° luglio 1937-XV, n. 1031, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 21 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

b) *Linters idrofili*: per la fabbricazione di celluloide e relativi manufatti.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

La concessione è estesa alla fabbricazione della nitrocellulosa.

c) *Cascami di celluloide*: per la fabbricazione di semilavorati (fogli, tubi, lastre, bacchette) e di manufatti diversi di celluloide.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1942-XX.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706 e legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731).

d) *Citrato di calcio biologico*: per la fabbricazione di acido citrico.

La concessione è valevole fino al 30 novembre 1943-XXII.

(R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1104, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 612; R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44; R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276 e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 225).

Art. 5.

E' concessa la temporanea esportazione di tessuti di cotone o di altre fibre tessili, per essere guttapergati.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1941-XX.

Art. 6.

E' ripristinata con validità permanente la temporanea esportazione di piccole bottiglie di vetro contenenti bibite, destinate ad essere vuotate, prevista da ultimo dal Regio decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937-XV, n. 706.

Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 gennaio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 gennaio 1941-XIX. — *Unificazione dei passi d'uomo navali* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 19 marzo 1940-XVIII, relativo al prezzo delle tabelle UNI;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 gennaio 1941-XIX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1017-1018, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Generalità: designazione; prospetto dei tipi unificati:

UNI 1019-1021, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo aperto con collare di laminato chiodato;

UNI 1022-1023, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo aperto con collare di laminato saldato;

UNI 1024-1026, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo aperto con collare fuso chiodato;

UNI 1027-1028, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo aperto con collare fuso saldato;

UNI 1029-1031, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con sella bassa saldata;

UNI 1032-1034, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con sella alta saldata;

UNI 1035-1037, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con mastra esterna;

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 13 febbraio 1941-XIX.

UNI 1038-1040, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di tre tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con mastra incassata;

UNI 1041-1042, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Tipo chiuso con portello tipo autoclave;

UNI 1043, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Collari di laminato;

UNI 1044-1045, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Collari fusi;

UNI 1046-1047, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Selle basse, da saldare;

UNI 1048-1049, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Selle alte, da saldare;

UNI 1050-1051, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Mastre per passi d'uomo UNI 1035;

UNI 1052-1053, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Mastre per passi d'uomo UNI 1038;

UNI 1054, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Rinforzi per portello tipo autoclave;

UNI 1055-1056, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Guarnizioni per portelli;

UNI 1057, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Guarnizioni per portelli tipo autoclave;

UNI 1058-1059, 11 dicembre 1939-XVIII (fascicolo unico di due tabelle): Passi d'uomo navali. Portelli;

UNI 1060, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Portelli tipo autoclave;

UNI 1061, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Cavalletti per portelli tipo autoclave;

UNI 1062, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Maniglia per portelli;

UNI 1063, 11 dicembre 1939-XVIII: Passi d'uomo navali. Tappo di sfogo.

Per i passi d'uomo della UNI 1029-1031 (Passi d'uomo navali, tipo chiuso con sella bassa saldata) è anche ammesso che in caso di necessità la sella venga fissata mediante chiodatura.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Entro tale termine i progetti ed i disegni di materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

Alle Amministrazioni ed Enti tenuti all'osservanza delle presenti disposizioni è data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, in caso di ricambio a scopo di ripristino per costruzioni esi-

stenti, i passi d'uomo, o le loro parti, di tipi preesistenti non possano senza difficoltà essere sostituiti con altri conformi ai tipi unificati;

b) per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle presenti disposizioni, si trovassero nelle necessità di dover derogare dalle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 gennaio 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Ordine di servizio n. 19.

Mobilitazione civile dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Con decreto del Duce in data 20 febbraio 1941-XIX l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è stata dichiarata, con effetto dalla data stessa, mobilitata civile ai sensi della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 641, riguardante la "disciplina dei cittadini in tempo di guerra".

Tale determinazione, che ha lo scopo di garantire l'integrità della nostra Amministrazione nel suo complesso organico, viene a sancire il principio enunciato all'art. 14 della su ricordata legge, secondo il quale tutto il personale, compreso quello assunto per le attuali contingenze, sia per sopperire ai maggiori bisogni, sia per sostituire agenti richiamati alle armi, assume la qualità di mobilitato civile, a tutti gli effetti, e non può, per nessun motivo, abbandonare il servizio senza la superiore autorizzazione scritta.

Inoltre, con il provvedimento in questione, al personale sono applicabili le disposizioni e le sanzioni richiamate al successivo art. 21 della legge suddetta, contenute nella precedente legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699, e pertanto:

— tutto il personale è soggetto alla giurisdizione dei Tribunali militari con l'aggravante, per coloro che hanno obblighi militari, che le pene comuni sono sostituite con le pene militari (art. 30).

— coloro che si assentano senza autorizzazione per oltre cinque giorni, ovvero, essendone regolarmente assenti, non vi rientrano, senza legittimo motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, sono puniti con la pena stabilita dal codice penale militare per il reato di diserzione in tempo di pace.

Per coloro poi che fruiscono del ritardo dalla chiamata alle armi per mobilitazione o, richiamati alle armi, fossero comandati a prestare servizio presso l'Amministrazione ferroviaria, la detta pena si applica dopo sole 24 ore di assenza arbitraria (art. 31).

— coloro che usano violenza ad un superiore sono puniti con la reclusione che, salvo aggravanti, va da due a nove anni e, qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, da uno a cinque anni (art. 32).

— l'inferiore che usi minaccia o commetta ingiuria ad un superiore è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e qualora il fatto sia commesso per cause estranee al servizio, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni, salvo diminuzioni nel caso che il colpevole abbia agito in istato di ira determinato da un fatto ingiusto del superiore (art. 33);

— coloro che rifiutano obbedienza agli ordini, relativi al servizio, di un superiore, sono puniti con la reclusione fino a quattro mesi e se il fatto abbia luogo in servizio od in presenza di più agenti, la reclusione può estendersi fino ad un anno (art. 34);

— Il superiore che usi violenza ad un inferiore è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno, salve le maggiori pene pel caso che il fatto costituisca reato più grave, e salvo diminuzioni nel caso che il colpevole abbia agito in stato di ira determinato da un fatto ingiusto dell'inferiore (art. 36);

— coloro che ostacolano il servizio ovvero artificiosamente commettono errori nel servizio affidato, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e, in caso di danno grave, anche superiore ai sette anni (art 37);

— coloro che al fine di esimersi dall'obbligo della mobilitazione civile, si siano procacciati infermità o mutilazioni, od abbiano simulato infermità — nonchè coloro che se ne siano resi complici — sono soggetti alla giurisdizione dei

Tribunali militari e puniti con le stesse pene stabilite dal codice penale militare per la mutilazione volontaria in tempo di pace, salvo il conguaglio della pena per coloro che abbiano obblighi militari (art. 48);

— se i fatti costituenti i reati di cui sopra siano stati commessi previ accordi fra tre o più persone, la pena è aumentata della metà (art. 49).

I Servizi e le Sezioni Compartimentali provvederanno alla distribuzione del presente Ordine di Servizio a tutto il dipendente personale assicurandosi che ognuno abbia presa piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Chi riceve il presente Ordine di Servizio dovrà rilasciare ricevuta al proprio superiore immediato che ne curerà l'invio al competente ufficio per la conservazione nella pratica personale degli interessati.

Distribuito a tutto il personale.

Ordine di servizio n. 20.

Riattivazione dei servizi ferroviari tra l'Italia e la Francia.

I — DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

In seguito ad accordi intervenuti con la Società Nazionale Ferrovie Francesi (S.N.C.F.) è stato convenuto che la riattivazione del traffico ferroviario tra l'Italia e la Francia abbia luogo con decorrenza 1 marzo 1941, alle condizioni che risultano dal presente O. S le quali sostituiscono quelle emanate dopo l'armistizio con apposite circolari.

Le norme risultanti dalle pubblicazioni che regolavano il servizio nella stazione di Modane e sulla linea Cuneo-Ventimiglia sono rimesse in vigore salvo le varianti che seguono per tener conto delle modificazioni di fatto intervenute nel frattempo.

II — TRATTI BARDONECCHIA-MODANE E S. DALMAZZO DI TENDA-PIENA.

Nessuna modificazione è stata apportata agli impianti di armamento, di sicurezza e di segnalamento nelle stazioni e lungo linea e alle norme di esercizio per i tratti Bardonecchia-Modane e S. Dalmazzo di Tenda-Piena. Il tratto di linea dal Km. 63+035 (fra S. Dalmazzo di Tenda e Fontano) al Km. 71+119 (fra Fontano e Breil), comprendente la stazione di Fontano, è entrato a far parte della Rete F. S. e rientra nella stessa giurisdizione stabilita per la stazione di S. Dalmazzo di Tenda. Il tratto Piena-Ventimiglia (e) ritorna a far parte della giurisdizione del Compartimento di Torino, restando quindi abrogato l'O.S. n. 76/1940.

III. — TRATTO VENTIMIGLIA-PONTE SULL'UNIONE

a) — *Descrizione degli impianti e delle stazioni.*

Il tratto compreso tra i Km. 154 + 601,56 (ex confine francese, Ponte San Luigi) ed il Km. 158+941,86 (Ponte sull'Unione), comprendente le stazioni di Grimaldi e di Mentone, entra a far parte della Rete F.S.

Il tratto Ventimiglia (asse F.V. Km. 147+315,17) — Ponte sull'Unione (Km. 158 + 941,86), lungo metri 11.626,69 è parte in rettilineo e parte in curva con raggio minimo di m. 350 e pendenza massima dell'8 per mille. Da Ventimiglia a Mentone (asse F.V. Km. 157+925,66) il tratto stesso è a doppio binario e della lunghezza di m. 10.610,49; da Mentone a Ponte sull'Unione è a semplice binario e della lunghezza di metri 1016,20.

La linea è elettrificata per il tratto Ventimiglia-Mentone, come pure è elettrificata l'asta di manovra della stazione di Mentone che si protende oltre gli scambi estremi lato Francia fino al Ponte sull'Unione, sulla sede dell'ex binario pari.

Sul tratto di linea in questione esistono le gallerie che si susseguono da Ventimiglia verso Mentone nell'ordine seguente:

1° — Galleria doppia "Ventimiglia" della lunghezza di metri 568,78 per il binario pari e metri 611,43 per il binario dispari.

2° — Galleria doppia "De Mari" della lunghezza di metri 270,49.

3° — Galleria doppia "Batteria" della lunghezza di metri 367,30.

4° — Galeria doppia "Dogana" della lunghezza di metri 351,68.

5° — Galeria "Balzi Rossi" della lunghezza di metri 88,23.

6° — Galleria doppia "San Vincenzo" della lunghezza di metri 341.

Sul tratto stesso esistono i seguenti quattro ponti principali:

1° — Ponte in muratura ad otto luci di m. 17 ciascuna sul fiume Roia al Km. 147+971,28.

2° — Ponte provvisorio in ferro a tre luci sul torrente Carrei, Km. 157+775,66, nell'ambito della stazione di Mentone lato Italia.

3° — Ponte provvisorio in ferro a tre luci sul torrente Borrigo, Km. 158+282,66, pure nell'ambito della stazione di Mentone lato Francia.

4° — Ponte provvisorio in ferro ad una luce sul torrente Unione, Km. 158+941,86.

Stazione di Grimaldi.

E' costituita da un F.V. ubicato lato mare con asse al Km. 155+631,66. E' munita: di due marciapiedi, uno lato mare e l'altro lato monte; di una comunicazione tra i due binari di corsa, incontrata di calcio dai treni, manovrata a mano ed assicurata con fermascambi F.S.; di doppio segnalamento di protezione da ambo i lati, costituito da semafori F.S. ad un'ala.

Stazione di Mentone.

E' costituita da:

— un fabbricato viaggiatari lato mare con asse al Km. 157+925,66;

— due binari di corsa per arrivo e partenza treni;

— due binari passanti, lato monte, per deposito carri;

— tre binari di scalo, lato mare, serviti da asta di manovra lato Francia;
— un marciapiedi principale ed uno intermedio, tra 2ª e 3ª linea, collegati da sottopassaggio;
— una rimessa locomotive;
— una piattaforma di m. 17 per giro locomotive;
— un fabbricato per dormitorio;
— un rifornitore idraulico;
— due colonne idrauliche;
— un magazzino merci;
— due piani caricatori coperti;
— un piano caricatore scoperto;
— una stadera a portata di 40 tonn.;
— due binari passanti, per deposito carri, ubicati al di là del ponte Carrei, verso monte, ed allacciati da ambo i lati al binario di corsa dispari.

Detta stazione è munita di:
— doppio segnalamento di protezione, con semafori F.S. ad ala semplice dal lato Ventimiglia e con segnale semaforico francese ad un'ala di 1ª categoria preceduto da un disco di avviso dal lato Nizza;
— una cabina apparati centrali tipo Vignier isolata e ubicata a m. 20 dall'asse del F.V., lato Nizza, per la manovra di detti segnali; questi sono illuminati elettricamente;

Gli scambi sono manovrati a mano, assicurati con fermascambi F.S. e collegati con i segnali di protezione.

CIRCUITI TELEGRAFICI E TELEFONICI.

— Circuito telefonico diretto Ventimiglia-Mentone;
— Circuito telefonico omnibus Ventimiglia-Grimaldi-Mentone;
— Circuito telefonico Mentone-Cap Martin-Rochebrune.

b) — *Norme di esercizio.*

Il servizio della linea per quanto riguarda la Trazione e il Movimento sarà fatta dalle Ferrovie dello Stato Italiano, secondo i propri regolamenti, sul tratto Ventimiglia-Mentone e sarà invece fatta dalla S.N.C.F. sul tratto Mentone-Ponte sull'Unione.

I servizi di manutenzione dei binari, sede stradale, opere d'arte, fabbricati, linee elettriche di contatto, segnali e vigilanza sarà fatto dalle Ferrovie dello Stato Italiane fra Ventimiglia e Ponte sull'Unione, questo compreso.

Nessuna limitazione è da farsi nella circolazione dei veicoli ammessi a circolare sulla Rete delle Ferrovie dello Stato Italiane. Vale la sagoma internazionale.

c) — *Giurisdizione.*

Il tratto di linea Ventimiglia-Ponte sull'Unione viene compreso nel Compartimento di Genova e viene aggregato:
— per il Servizio Movimento, alla Sezione Movimento di Genova, al Circolo Ripartizione di Genova ed al Riparto Movimento di Savona;

— per il Servizio Commerciale, alla Sezione Commerciale di Genova ad al 3° Riparto Comemrciale di Genova;

— per il Servizio Materiale e Trazione, alla Sezione Trazione di Genova ed al 2° Riparto Trazione di Genova;

— per il Servizio Lavori, alla Sezione Lavori di Genova, al Riparto Lavori di Ventimiglia, all'Ufficio I.E.S. di Genova, al Riparto I.E.S. di Ventimiglia (con sede a Genova), zona di Albenga e Tronco di Ventimiglia;

— per il servizio sanitario, all'Ufficio sanitario di Genova;

— per il Servizio Approvvigionamenti, al magazzino di Genova Rivarolo per i materiali di esercizio, di consumo, illuminanti e di untura; al magazzino di Torino, via Nizza, per gli stampati e cancelleria.

IV — STAZIONE DI MODANE

A) — *Traffico viaggiatori e bagagli*

Il funzionamento dei servizi nella stazione di Modane resta immutato sia per quanto riguarda il traffico viaggiatori e bagagli che per quello delle merci.

Nulla è variato anche in ordine alla tassazione sul tratto di linea da Bardonecchia confine a Modane.

Per i biglietti distribuiti e le spedizioni a bagaglio registrate verso l'Italia le gestioni tenute dalla S.N.C.F. continueranno a contabilizzare gli introiti in lire italiane senza più procedere nei riguardi delle F.S. alla conversione in franchi francesi.

Le dette gestioni daranno comunicazione giornaliera al rappresentante delle F.S. degli importi come sopra conseguiti distintamente per i viaggiatori e per i bagagli.

Funziona presso la stazione di Modane una biglietteria militare F.S. che rilascia biglietti a tariffa N. 7 ai militari in partenza per l'Italia calcolando la tassa dal confine alla stazione di arrivo: gli introiti di detta biglietteria saranno versati al Rappresentante delle F.S. di Modane.

Analogamente viene provveduto per i bagagli presentati per il trasporto a tariffa militare:

Per i trasporti militari (viaggiatori e bagagli) destinati a Modane le stazioni F.S. calcoleranno le tasse fino a Bardonecchia confine.

B) — *Traffico merci*

Il traffico fra Modane loco e l'Italia viene effettuato con pagamento in Italia delle tasse relative al percorso italiano (Bardonecchia confine-stazione italiana di partenza o di destinazione) ed a Modane di quelle relative al percorso francese (Modane stazione-Modane confine).

La Gestione locale F.S. per i trasporti da e per Modane loco applica, per il tratto di confine, le tasse in base alla tariffa interna francese e versa giornalmente l'importo relativo al Capo stazione della S.N.C.F. ritirandone apposita ricevuta.

Sui registri, sui riassunti e riepiloghi spedizioni e arrivi, sull'elenco degli introiti diversi, nonchè sui conti correnti, gli importi relativi a quanto sopra. in franchi francesi, dovranno trovare posto in colonne appositamente predisposte in modo da non essere totalizzati con gli altri introiti in lire.

Sul conto corrente Mod. Ci-502 di contro agli importi in questione dovrà essere adottata la seguente dizione nella parte debito:

"Quote confine e tasse accessorie (merci) in franchi francesi" e nella parte credito: "Versamento quote confine e tasse accessorie (merci) in franchi francesi".

Le eventuali tasse maturatesi in corso di trasporto e quelle accessorie (sosta, doganali, ecc.) a Modane loco fanno carico al mittente e sono da riprendere sulla stazione di partenza.

V — ESERCIZIO DELLA LINEA VENTIMIGLIA-MENTONE-PONTE SULL'UNIONE.

A) — *Servizi cui le stazioni sono abilitate.*

La stazione di Grimaldi è abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli.

La stazione di Mentone è abilitata a tutti i servizi viaggiatori, bagagli e merci; è inoltre stazione di transito fra l'Italia e le Francia in sostituzione di quella di Ventimiglia e vi si svolgono le operazioni doganali già eseguite a Ventimiglia.

Mentone-Ponte sull'Unione non è stazione, ma punto di allacciamento fra le ferrovie italiane e quelle francesi.

B) — *Distanze chilometriche.*

Risultano dalla nuova tabella polimetrica N. 36 compresa nell'allegato al presente O. S.

Nell'allegato medesimo sono riportate le aggiunte e modificazioni da inserire nelle pubblicazioni di servizio.

C) — *Trasporti viaggiatori bagagli e merci.*

1 — *Tariffe.*

Sono applicabili le tariffe e condizioni in vigore sulle Ferrovie dello Stato, comprese quelle stabilite dalle concessioni speciali e dal Regolamento trasporti militari.

Il percorso Mentone-Ponte sull'Unione (Km. 2) è soggetto per i trasporti a G.V e P.V. nonchè per quelli a bagaglio fra le stazioni francesi e Mentone loso all'applicazione delle tasse minime normali previste dalle tariffe interne italiane.

2 — *Biglietti d'abbonamento.*

I biglietti di abbonamento per l'intera rete dello Stato ed i biglietti speciali della serie I, V, V-bis, X, XXIII, i biglietti di libera circolazione delle zone I, II e III e quelli regionali (Liguria) varranno anche per il nuovo tratto di linea senza aumenti fino a quando, con successivo provvedimento, non saranno stabiliti i nuovi prezzi.

Per il computo dei prezzi degli abbonamenti ordinari il nuovo tratto di linea è da considerare di I categoria.

3 — *Carte di libera circolazione e biglietti a libretto serie As.*

Le tessere di libera circolazione rilasciate ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri Nazionali e le carte di libera circolazione serie A, Al, At, ed i biglietti a libretto serie As, validi per le linee del compartimento di Genova saranno validi anche per il nuovo tratto di linea.

4 — *Contabilità delle stazioni e versamenti.*

Valgono le norme in vigore per le altre stazioni della rete.
Le stazioni di Grimaldi e Mentone eseguiranno i versamenti dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Milano con la periodicità rispettivamente di cinque giorni (E) e giornalmente (A).

5 — *Gestione viaggiatori e bagagli per conto della S.N.C.F. a Mentone.*

Alla vendita dei biglietti della S.N.C.F. ed all'accettazione dei trasporti a bagaglio in destinazione della Francia provvederanno le F.S. con proprio personale.
Le relative contabilità, in franchi francesi, saranno redatte secondo le istruzioni della S.N.C.F.
L'importo di tali biglietti e delle tasse relative al trasporto dei bagagli verrà riscosso in lire al cambio ferroviario in vigore.
La stazione di Mentone inscriverà sul proprio conto corrente della gestione biglietti e bagagli Ci-301, in distinte colonne, sia per i biglietti che per i bagagli, le quote di confine e le tasse afferenti al percorso francese.
Tali introiti verranno giornalmente versati al Capo stazione che provvederà al loro versamento alla Cassa compartimentale di Milano unitamente agli altri introiti della stazione.
Il Capo stazione di Mentone compilerà apposita comunicazione in franchi francesi in duplice copia, controfirmate, delle quote spettanti alla S.N.C.F., di cui una copia verrà consegnata al rappresentante della S.N.C.F. e l'altra sarà allegata al C/C riassuntivo Mod. Ci-502.
Detti introiti dovranno figurare nella parte debito del conto corrente dopo la voce "rettifiche a credito . . . ." usando le seguenti dizioni: "Versamento degli incassi, gestione biglietti S.N.C.F." e "Versamento degli incassi gestione bagagli S.N.C.F.".

6 — *Gestione merci locale S.N.C.F.*

Nella stazione di Mentone funziona una gestione locale francese per il servizio merci da e per la Francia.
Tale gestione verserà giornalmente i propri introiti in lire, al Capo stazione F.S. di Mentone in appoggio ad una dichiarazione firmata in duplice esemplare.
Il Capo stazione F.S. restituirà una dichiarazione controfirmata in segno di ricevuta ed allegherà l'altra al proprio C/C riassuntivo Ci 502 sul quale dovrà prenderne debito dopo la voce "Rettifiche a credito" con la dizione "Importo quote confine e tasse (merci) versate dalla S.N.C.F.".

VI — LINEA CUNEO-VENTIMIGLIA.

A — *Stazione di Fontano.*

La stazione di Fontano è entrata a far parte della rete F.S. ed è abilitata a tutti i servizi viaggiatori, bagagli e merci e sostituisce agli effetti doganali e statistici la stazione di S. Dalmazzo di Tenda. La stazione di Fontano non è ammessa alle rispedizioni.

B) — *Stazione di Breil-sur-Roya.*

Gli introiti delle gestioni viaggiatori e bagagli per i biglietti distribuiti e le spedizioni registrate verso l'Italia continueranno ad essere conta-

bilizzati in lire italiane senza più procedere, nei riguardi delle F.S., alla conversione in franchi francesi.

Le dette gestioni daranno comunicazione giornaliera al rappresentante delle F.S. degli importi come sopra conseguiti, distintamente per i viaggiatori e bagagli.

La stazione di Breil-sur-Roya è ammessa anche alla distribuzione dei biglietti a tariffa N. 7 ai militari in partenza per l'Italia calcolando la tassa da Piena confine per i viaggi verso Ventimiglia e da Fontano scambio sud per quelli verso Cuneo, fino alla stazione di arrivo.

Analogamente viene provveduto per i bagagli presentati per il trasporto a tariffa militare.

Per i trasporti militari (viaggiatori e bagagli) destinati a Breil-sur-Roya le stazioni F.S. calcoleranno le tasse fino a Piena confine e Fontano scambio sud.

Il percorso Fontano-Fontano scambio sud (Km. 1) è soggetto per i trasporti a G.V. e P.V. nonchè per quelli a bagaglio tra le stazioni francesi e Fontano loco all'applicazione delle tasse minime normali previste dalle tariffe interne italiane.

C) — *Distanze chilometriche.*

Risultano dalla nuova tabella polimetrica N. 33 compresa nell'allegato al presente O. S.

Nell'allegato medesimo sono riportate le aggiunte e modificazioni da inserire nelle pubblicazioni di servizio.

D) — *Trasporti viaggiatori, bagagli e merci.*

Ai trasporti da e per la stazione di Fontano sono applicabili le tariffe e condizioni in vigore sulle F.S., comprese quelle stabilite dalle concessioni speciali e dal Regolamento trasporti militari.

I biglietti di abbonamento per l'intera rete F.S. ed i biglietti speciali delle serie I, V, V-bis, X e XXIII, i biglietti di libera circolazione delle zone 1, II, III e quelli regionali (Piemonte) varranno anche per il tratto di linea S. Dalmazzo di Tenda-Fontano, senza aumento fino a quando con successivo provvedimento non saranno stabiliti i nuovi prezzi.

Per il computo dei prezzi degli abbonamenti la linea fino a Fontano è da considerarsi di II categoria.

E) — *Contabilità e versamenti.*

La stazione di Fontano eseguirà il versamento dei propri introiti con le norme in vigore per le altre stazioni della rete, alla Cassa compartimentale di Torino con la periodicità E.

VII — SERVIZIO INTERNAZIONALE

A) — *Viaggiatori e bagagli.*

Il traffico viaggiatori fra l'Italia e la Francia è assicurato, al presente, con la vendita dei biglietti a tagliandi di agenzia come da disposizioni già emanate.

Il servizio diretto viaggtatori e bagagli verrà riattivato quanto prima mediante apposite tariffe in corso di pubblicazione.

B) — *Merci.*

Traffico da e per la Francia ed oltre.

1) — *Trasporti dall'Italia alla Francia e viceverso.*

I trasporti dall'Italia alla Francia e viceversa possono essere effettuati in due modi:

a) *Con spedizione diretta,* mediante lettera di vettura internazionale, per tutto il percorso, e tassazione in base alle tariffe interne delle due Amministrazioni ferroviarie (da ferrovia a ferrovia). ciascuna delle quali riscuote le tasse afferenti al proprio percorso.

I trasporti dall'Italia alla Francia devono essere pertanto effettuati in affrancato per il percorso italiano ed in assegnato per il percorso francese; quelli dalla Francia all'Italia in affrancato per il percorso francese ed in assegnato per il percorso italiano.

E' consentito in via eccezionale che le spese maturate in corso di trasporto, come corrispettivi doganali, eventuali tasse di sosta ai transiti ecc., qualora non siano assunte a proprio carico dal mittente, vengano gravate sul trasporto per la riscossione a destino.

E' inteso però che il mittente è sempre tenuto al pagamento, oltre che delle tasse di porto, anche nelle spese accessorie, di qualsiasi genere, maturate nella stazione di partenza.

b) *Con rispedizone nelle stazioni di Mentone e Modane,* mediante lettera *di vettura internazionale* per i tratti da Mentone alla stazione francese destinataria, o viceversa, e da Modane alla stazione italiana destinataria, o viceversa; mediante lettera *di vettura interna* per i tratti da Mentone alla stazione italiana destinataria, o viceversa.

I trasporti via Breil destinati alla rispedizione, possono essere eseguiti in appoggio alla stazione francese di Breil-sur-Roya e devono essere effettuati con lettera di vettura internazionele, per il tratto fra Breil e la stazione italiana di partenza o di destinazione.

I trasporti *sono tassati* per il rispettivo percorso in base alle tariffe interne delle due Amministrazioni ferroviarie.

Per il traffico via Mentone le tariffe italiane si applicano da e fino al Ponte sull'Unione, cumulando cioè il percorso Mentone-Ponte sull'Unione con quello precedente o susseguente in territorio italiano.

Per il traffico via Modane e via Breil le tariffe italiane si applicano rispettivamente da o fino a Bordonecchia confine, e da o fino a Piena confine o Fontano scambio sud.

Il pagamento delle tasse afferenti al percorso italiano deve essere sempre eseguito in Italia e quello delle tasse afferenti al percorso francese in Francia.

I trasporti in uscita dall'Italia si effettuano pertanto in affrancato fino a Bardonecchia confine se sono inoltrati via Modane, e fino a Fontano, scambio sud, o Piena confine, se soo inoltrati via Breil, possono invece effettuarsi sia in affrancato che in assegnato fino a Ponte sull'Unione se sono inoltrati via Mentone.

Quelli i entrata vengono invece eseguiti in assegnato per il medesimo percorso, se inoltrati via Modane o via Breil; in affrancato od in assegnato, da Ponte sull'Unione a destino, se inoltrati via Mentone.

I trasporti effettuati in regime di rispedizone sono soggetti, per quanto non è previsto dalle presenti disposizioni alle "Norme per le rispedizioni ai transiti di confine italiani".

Tanto i trasporti sub a) come quelli sub b) *non possono essere gravati nè di assegni nè di spese anticipate.*

E' fatta eccezione per il traffico tra Mentone e le altre stazioni italiane.

2) — *Trasporti dall'Italia a terzi paesi e viceversa, in transito attraverso la Francia.*

Possono essere effettuati in due modi:

a) con lettera di vettura diretta internazionale unica per tutto il percorso;

b) con rispedizione ai transiti di confine non italiani (franco-spagnalo o ispano-portoghese).

Tanto nel primo come nel secondo caso la tassazione viene eseguita in base alle tariffe interne di ciascuna Amministrazione ferroviaria. Le ferrovie francesi applicano le proprie tariffe di transito.

La riscossione delle tasse è soggetta alle norme seguenti:

Per le relazioni con la Spagna il traffico può aver luogo sia nel modo sub a) che in quello sub b); nei due casi le tasse afferenti alla percorrenza italiana e francese sono sempre riscosse in Italia e quelle afferenti alla percorrenza spagnola in Spagna; di conseguenza i trasporti debbono essere eseguiti in affrancato per il percorso italo-francese (1) ed in assegnato per quello spagnolo, se in partenza dall'Italia (traffico di uscita); in affrancato per il percorso spagnolo ed in assegnato per quello italo-francese, se in destinazione dell'Italia (traffico di entrata).

Per le relazioni con il Portogallo il traffico può aver luogo soltanto con rispedizione in Spagna (transiti di confine franco-spagnoli oppure ispano-portoghesi); le tasse afferenti ai percorsi italiani, francesi e spagnoli sono soggette alle norme di cui al precedente capoverso.

Pertanto un trasporto dall'Italia al Portogallo deve essere effettuato con lettera di vettura diretta internazionale fino ad una stazione spagnola di confine con la Francia o col Portogallo e successiva rispedizione, pagando così in Italia le tasse relative ai percorsi italiano e francese, in Spagna quelle relative al percorso spagnolo, ed in Portogallo quelle relative al percorso portoghese.

Analogo procedimento deve essere seguito per i trasporti in senso inverso.

Fino a nuovo ordine ed agli effetti delle presenti norme, per il traffico fra l'Italia e terzi Paesi, in transito attraverso la Francia, deve intendersi soltanto quello proveniente o diretto in Spagna ed oltre.

Per i trasporti di cui al presente punto, sono escluse le rispedizioni ai transiti di confine italiani e non sono ammessi nè assegni nè spese anticipate.

3) — *Trasporti da terzi Paesi a terzi Paesi in transito attraverso l'Italia e la Francia.*

Sono eseguiti con lettera di vettura diretta internazionale fino alle stazioni di confine franco-spagnole, per il traffico diretto verso la Spagna ed il Portogallo, ed a partire da tali stazioni, per quello proveniente da detti Paesi.

Si ha così in entrambi i casi una rispedizione ai transiti di confine franco-spagnoli.

---

(1) Per la riscossione delle tasse francesi la stazione mittente italiana dovrà emettere il bollettino di affrancazione.

La tassazione per il percorso francese viene fatta in base alle tariffe interne francesi; per il rimanente percorso può essere fatta in base alle tariffe dirette internazionali tuttora in vigore, ovvero in base alle tariffe interne delle singole Amministrazioni, secondo le richieste del mittente e le possibilità di applicazione delle varie tariffe dirette.

Pr il traffico nel senso Francia-Italia, le tasse per il percorso francese sono pagate in affrancato e quelle per il rimanente percorso in assegnato; per il traffico nel senso Italia-Francia, le tasse per il percorso non francese sono pagate in affrancato e quelle per il percorso francese in assegnato.

E' esclusa qualunque rispedizione ai transiti di confine italiani, sia d'entrata che d'uscita, mentre rimane sempre possibile il proseguimento dei trasporti, mediante rispedizione fra terzi Paesi (esempio: dalla Jugoslavia alla Bulgaria, ad un transito di confine bulgaro-jugoslavo) sempreché non ostino disposizioni contrarie degli Stati interessati.

Per i trasporti destinati all'Ungheria ed alla Romania, date le restrizioni valutarie vigenti nei detti Paesi, si rende necessario l'appoggio ad una stazione di confine ungaro-jugoslavo o romeno-jugoslavo, per la successiva rispedizione.

Resta fermo, ad ogni modo, che la rispedizione al confine franco-spagnolo è obbligatoria.

4) — *Trasporti da terzi Paesi alla Francia e viceversa, in transito attraverso l'Italia.*

Sono effettuati con la lettera di vettura diretta internazionale e tassati in base alle norme esposte al punto 3.

Per il traffico in partenza dalla Francia, le tasse per il percorso francese sono pagate in affrancato e quelle per il rimanente percorso in assegnato; per il traffico in destinazione della Francia, le tasse per il percorso non francese sono pagate in affrancato e quelle per il percorso francese in assegnato.

Anche per questi trasporti è esclusa qualunque rispedizione ai transiti di confine italiani e vale quanto è detto negli ultimi due capoversi del punto precedente.

5) — *Trasporti dall'Italia all'Italia, attraverso Fontano-Breil-sur-Roya-Piena, e dalla Francia alla Francia, attraverso Mentone-Piena.*

I trasporti dall'Italia all'Italia, in transito attraverso il tratto francese Fontano scambio sud-Piena confine, sono effettuati con lettera di vettura interna italiana e tassati sull'intero percorso in base alle tariffe interne italiane.

Analogamente i trasporti dalla Francia alla Francia, in transito attraverso il tratto italiano Ponte sull'Unione-Piena confine, sono effettuati con unica lettera di vettura interna francese e tassati sull'intero percorso in base alle tariffe interne francesi.

E' inteso, che nel primo caso, le tasse relative al percorso francese sono pagate in Italia (affrancato o assegnato) e, nel secondo caso, quelle relative al percorso italiano sono pagate in Francia (affrancato o assegnato).

VIII — SERVIZIO DOGANALE.

Le Agenzie doganali di Ventimiglia e di S. Dalmazzo di Tenda sono soppresse.

Funzionano ora in loro vece le Agenzie doganali di Mentone e Fontano. L'Agenzia doganale di Piena provvederà, come per il passato, allo sdoganamento dei soli trasporti destinati a Piena, Bevera ed Airole ed invierà in cauzione

a Mentone i trasporti che, in base alle disposizioni finora vigenti, appoggiava alla dogana di Ventimiglia.

Rimangono invariate le prescrizioni relative all'eseguimento a Breil-sur-Roya delle operazioni doganali relative ai viaggiatori ed ai bagagli.

In conseguenza di quanto sopra dovranno essere apportate come da allegato al presente O.S. le varianti alle pubblicazioni doganali.

IX — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Aggiornamento delle pubblicazioni relative ai trasporti viaggiatori — Fornitura biglietti, stampati e pubblicazioni.

Le modificazioni da apportare alle pubblicazioni relative ai trasporti viaggiatori risultano dall'allegato al presente O.S.

Il Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze provvederà d'ufficio per la fornitura dei biglietti facoltativi e bollettari bagagli necessari per il servizio nelle stazioni di Fontano, Grimaldi e Mentone e delle pubblicazioni e stampati occorrenti anche per quanto riguarda l'impianto delle agenzie doganali di Fontano e Mentone.

I biglietti a serie fissa, sia da e per le suddette stazioni, sia per quelle in transito sul tratto francese Piena Confine-Fontano Scambio Sud, verranno invece forniti dietro richiesta delle stazioni interessate, sentito il parere delle competenti Sezioni Commerciali e del Traffico.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 15.

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione 1940-XVIII)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Di contro al nome di S. Dalmazzo di Tenda cancellare il richiamo « *a* ». Cancellare i nomi di S. Dalmazzo di Tenda Confine (Breil Confine Nord) e Ventimiglia Confine e le relative indicazioni, nonchè le note (*a*) e (*b*) in calce alla pagina 71 e la nota (*a*) in calce alla pagina 89. Modificare il nome di Piena Confine (Breil Confine Sud) in « Piena Confine (Breil-Sur-Roya Confine Sud) e il nome di Ventimiglia Stazione in « Ventimiglia ».																
Fontano (*r*)	I	33	Cuneo–Ventimiglia	Torino	Cuneo	V	B	G	P	V	B	S	—	F	6	35	—
Fontano Scambio Sud (*s*)	I	33	Cuneo–Ventimiglia	Torino	Cuneo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grimaldi	I	36	Genova - Ventimiglia - Mentone Ponte sull' Unione	Genova	Imperia	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Mentone	I	36	Id.	Genova	Imperia	V	B	G	P	V	B	S	T	F	6	40	S
Mentone Ponte sull' Unione (*x*)	I	36	Id.	Genova	Imperia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(*r*) Stazione dove si compiono le formalità doganali italiane relative al traffico internazionale delle merci da e per stazioni verso Cuneo.

(*s*) Non è stazione ma semplice punto di allacciamento delle Ferrovie Italiane con le Ferrovie della S.N.C.F. Per la tassazione dei trasporti viaggiatori bagagli vedansi le Annotazioni preliminari dell'Allegato N. 10 alle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone.*

(*x*) Non è stazione, ma semplice punto di allacciamento delle Ferrovie italiane dello Stato con le Ferrovie della S.N.C.F. agli effetti del computo delle distanze e della tassazione dei trasporti merci. La consegna reciproca delle merci e le operazioni doganali di entrata e d'uscita sono eseguite a Mentone, dove le Ferrovie Francesi hanno uffici per le operazioni di transito e di dogana. Per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli vedansi le Avvertenze preliminari dell'Allegato N. 10 alle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone.*

a M
alla

Roy

gato

Agg

giat

forn
le st
occor
tano

trans
vece
peter

PARTE II.

Sostituire le tavole polimetriche N. 33 e 36 con quelle di cui l'allegato al presente Ordine di Servizio.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 - 1941-XIX

33 — Linea CUNEO VENTIMIGLIA

Stazione	Cuneo	Cuneo Gesso	Boves	Borgo S. Dalmazzo	Roccavione	Robilante	Vernante	Limone	Vievola	Tenda	Briga Marittima	S. Dalmazzo di Tenda	Fontano	Fotano Scambio Sud (1)	Breil-sur-Roya (2)	Piena Confine	Piena	Olivetta S. Michele	Airole	Bevera
CUNEO																				
CUNEO GESSO	7																			
Boves	14*	8																		
Borgo S. Dalmazzo	9	13	5																	
Roccavione	11	14	7	2																
Robilante	14	17	10	5	3															
Vernante	20	23	16	11	10	7														
Limone	29	32	25	20	19	16	9													
Vievola	39	43	36	31	29	26	20	11												
Tenda	47	51	44	39	37	34	28	19	9											
Briga Marittima	52	55	46	43	41	38	32	23	13	5										
S. Dalmazzo di Tenda	55	59	51	47	45	42	36	27	16	8	4									
Fontano	68	71	64	59	58	55	48	40	29	21	17	13								
Fotano Scambio Sud (1)	69	72	65	60	59	56	49	41	30	22	18	14	1							
Breil-sur-Roya (2)	76	79	72	67	66	63	56	48	37	29	25	21	8	7						
Piena Confine (Breil-sur-Roya Confine Sud) (1)	79	83	75	71	69	66	60	51	40	32	28	24	12	12	5					
Piena	79	83	76	71	69	66	60	51	40	32	28	25	12	11	6	1				
Olivetta S. Michele	83	87	80	75	73	70	64	55	44	36	32	29	16	15	10	5	5			
Airole	84	88	81	76	74	71	65	56	46	38	33	30	17	16	11	6	6	2		
Bevera	91	95	88	83	81	78	72	63	53	45	40	37	24	23	18	13	13	9	8	
Ventimiglia	96	100	93	88	86	83	77	68	58	49	45	42	29	28	23	18	18	14	12	5

(*) La distanza è uguale tanto per la via di Cuneo Gesso, quanto per quella di Borgo S. Dalmazzo.

(1) Punto di allacciamento delle Ferrovie Italiane dello Stato con le Ferrovie della S.N.C.F.

(2) Stazione appartenente alle Ferrovie Francesi (S.N.C.F.) — Per la tassazione da e per questa stazione vigono norme speciali.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 — 1941-XIX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo si dovranno apportare le seguenti modificazioni:

Cancellare i nomi di S. Dalmazzo di Tenda Confine (Breil Confine Nord) e Ventimiglia Confine: modificare il nome di Piena Confine (Breil Confine Sud) in Piena Confine (Breil-sur-Roya confine Sud) e il nome di Ventimiglia Stazione in Ventimiglia.

Alla linea Airasca-Cuneo-Ventimiglia, dopo il nome di S. Dalmazzo di Tenda, inserire i nomi di "Fontano" e "Fontano Scambio Sud" e di contro esporre le distanze che dovranno essere formate come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Cuneo-Ventimiglia — le distanze dovranno essere rilevate dalla nuova tavola polimetrica N. 33 allegata al presente ordine di servizio.

Per i prontuari di tutte le altre Stazioni la distanza per "Fontano" dovrà essere formata aggiungendo Km 16 a quella indicata per Briga Marittima, Km 29 a quella indicata per Ventimiglia e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. La distanza per Fontano Scambio Sud dovrà essere formata aggiungendo Km. 17 a quella indicata per Briga Marittima.

L'istradamento sarà quello stesso della Stazione che avrà servito per base nella formazione delle distanze.

Modificare poi l'intestazione della linea Genova-Ventimiglia in "Genova-Ventimiglia Mentone Ponte sull'Unione" e dopo il nome di Ventimiglia Stazione inserire i nomi di "Grimaldi", "Mentone" e "Mentone Ponte sull'Unione". Di contro ai nomi suddetti esporre la distanza che dovrà essere formata nel modo seguente:

Per i prontuari delle Stazioni della linea Genova-Ventimiglia, la distanza dovrà essere rilevata nella nuova tavola polimetrica N. 36, allegata al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni le distanze per Grimaldi, Mentone e Ponte sull'Unione dovranno essere formate aggiungendo rispettivamente Km 10, Km 12 e Km. 14 a quella indicata per Ventimiglia.

L'istradamento sarà quello stesso indicato per Ventimiglia Stazione.

All'indice alfabetico dei prontuari suddetti cancellare i nomi di S. Dalmazzo di Tenda Confine e Ventimiglia Confine; modificare i nomi di Piena Confine (Breil confine sud) in "Piena confine" (Breil-sur-Roya confine Sud) e Ventimiglia Stazione in Ventimiglia ed inserire nella sede opportuna, i nomi di Fontano-Fontano Scambio Sud, Grimaldi, Mentone, Mentone-Ponte sull'Unione, col numero della pagina e il numero progressivo.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 — 1941-XIX.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO
(Edizione febbraio 936-XIV).

Nella sede opportuna, inserire i seguenti nomi con le relative indicazioni:

Fontano		T	7
Grimaldi	B.	G	64
Mentone		G	64

— a pag. 3 sul grafico della linea Genova-Ventimiglia, fra la stazione di

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Fontano	I	180	308	305	303	276	308	510	539	439	491	455	502	347	345	982	678	820	895	983	1183	1220	1400
Fontano Scambio Sud	I	205	309	306	304	277	309	511	540	440	492	456	503	372	370	983	703	845	896	1008	1208	1221	1425
Grimaldi	I	161	309	305	300	271	302	504	533	433	485	449	496	328	326	976	659	801	889	964	1164	1207	1381
Mentone	I	163	311	307	302	273	304	506	535	435	487	451	498	330	328	978	661	803	891	966	1166	1209	1383
Mentone Ponte sul-l'Unione	I	165	313	309	304	275	306	508	537	437	489	453	500	332	330	980	663	805	893	968	1168	1211	1385

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																							
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE IV																							
Fontano	I	180 —	308 253.39 49.283	305 100.39 49.283	303 269.39 49.283	276 168.5 49.283	308 186.5 49.283	510 115.105 49.283	539 110.115 49.283	439 89.273 49.283	491 66 273.283	455 115.5 49.283	502 23.115 49.283	347 76	345 76	982 6.115 49.283	681 198.76	820 54.67 117.76	895 6.115 49.283	969 241 198.76	1168 101.241 198.76	1211 18.241 198.76	1364 241.198 76
Fontano Scambio Sud	I	205 150.271 63	309 253.39 49.283	306 100.39 49.283	304 269.39 49.283	277 168.5 49.283	309 186.5 49.283	511 115.5 49.283	540 110.115 49.283	440 89.273 49.283	492 66 273.283	456 115 5 49.283	503 23.115 49.283	372 181 150 271	370 76.150 271.63	983 6.115 49.283	706 196.150 271.63	845 54.67 150.53	896 6.115 49.283	994 241.198 150.271	1193 101.241 198.271	1221 15.115 49.283	1389 241.198 150.271
Grimaldi	I	161 —	309 186.146 263	305 186.105 263	300 186.105 263	271 105.150 263	302 105.146 263	504 96.273 105.263	533 96.273 146.263	433 89.273 105.263	485 66.273 105.263	449 115.105 263	496 23.105 263	328 76.263	326 76.263	976 6.115 105.263	662 198.76 263	801 54.67 117.263	889 23.105 263	950 241.198 263	1149 101.241 198.263	1192 18.241 198.263	1345 241.198 263
Mentone	I	163 —	311 186.146 263	307 186 105 263	302 186.105 263	273 105.150 263	304 105.146 263	506 96.273 105.263	535 96.273 146.263	435 89.273 105.263	487 66.273 105.263	451 115 105 263	498 23.105 263	330 76.263	328 76.263	978 6.115 105.263	664 198.76 263	803 54.67 117.263	891 23.105 263	952 241.198 263	1151 101.241 198.263	1194 18.241 198.263	1347 241.198 263
Mentone Ponte sull'Unione	I	165 —	313 186.146 263	309 186.105 263	304 186.105 263	275 105.150 263	306 105.146 263	508 96.273 105.263	537 96.273 146.263	437 89.273 105.263	489 66.273 105.263	453 115.105 263	500 23.105 263	332 76.263	330 76.263	980 6.115 105.263	666 198.76 263	805 54.67 117.263	893 23.105 263	954 241.198 263	1153 101.241 198.263	1196 18.241 198.263	1349 241.198 263

36 — GENOVA — SAVONA — VENTIMIGLIA — (Mentone Ponte sull'Unione)

(1) GENOVA P.za PRINCIPE e Genova Piazza Dinegro	4	5	7	10	12	14	21	25	32	35	39	43	46	49	52	55	58	62	65	67	69	72	76	77	79	84	91	94	98	102	105	110	113	118	125	128	136	141	147	149	151	161	163	165
(2) GENOVA SAMPIERDARENA		2	4	7	9	11	18	22	29	32	36	40	43	46	49	52	55	59	62	64	66	69	73	74	76	81	88	91	95	99	102	107	110	115	122	125	133	138	144	146	148	158	160	162
Genova Cornigliano			2	5	7	9	16	21	27	31	34	38	41	44	47	50	53	57	60	62	64	67	71	72	74	79	86	89	93	97	100	105	108	113	120	123	131	136	142	144	146	156	158	160
Genova Sestri Ponente				3	6	8	15	19	25	29	32	37	40	43	46	49	52	56	59	61	63	66	70	71	73	78	85	88	92	96	99	104	107	112	119	122	130	135	141	143	145	155	157	159
Genova Pegli					3	5	12	16	23	26	30	34	37	40	43	46	49	53	56	58	60	63	67	68	70	75	82	85	89	93	96	101	104	109	116	119	127	132	138	140	142	152	154	156
Genova Pra						3	10	14	20	24	27	32	35	38	41	44	47	51	54	56	58	61	65	66	68	73	80	83	87	91	94	99	102	107	114	117	125	130	136	138	140	150	152	154
Genova Voltri							7	12	18	22	25	29	32	35	38	41	44	48	51	53	55	58	62	63	65	70	77	80	84	88	91	96	99	104	111	114	122	127	133	135	137	147	149	151
Arenzano								5	11	15	18	22	25	28	31	34	37	41	44	46	48	51	55	56	58	63	70	73	77	81	84	89	92	97	104	107	115	120	126	128	130	140	142	144
Cogoleto									7	11	14	18	21	24	27	30	33	37	40	42	44	47	51	52	54	59	66	69	73	77	80	85	88	93	100	103	111	116	122	124	126	136	138	140
Varazze										4	7	12	15	18	21	24	27	31	34	36	38	41	45	46	48	53	60	63	67	71	74	79	82	87	94	97	105	110	116	118	120	130	132	134
Celle											4	8	11	14	17	20	23	27	30	32	34	37	41	42	44	49	56	59	63	67	70	75	78	83	90	93	101	106	112	114	116	126	128	130
Albissola Capo												5	8	11	14	17	20	24	27	29	31	34	38	39	41	46	53	56	60	64	67	72	75	80	87	90	98	103	109	111	113	123	125	127
SAVONA LETIMBRO													3	6	9	12	15	19	22	24	26	29	33	34	36	41	48	51	55	59	62	67	70	75	82	85	93	98	104	106	108	118	120	122
(3) Savona Marittima														9	12	15	18	22	25	27	29	32	36	37	39	44	51	54	58	62	65	70	73	78	85	88	96	101	107	109	111	121	123	125
Vado Ligure															4	7	10	14	17	18	21	24	27	29	30	36	42	46	50	54	57	62	64	70	76	80	88	93	98	101	103	113	115	117
Bergeggi																4	7	11	14	15	18	21	24	26	27	33	39	43	47	51	54	59	61	67	73	77	85	90	95	98	100	110	112	114
Spotorno																	3	7	10	12	15	18	21	22	24	30	36	39	43	47	50	56	58	63	70	73	81	86	92	94	96	106	108	110
Noli																		4	7	9	12	15	18	19	21	27	33	36	40	44	47	53	55	60	67	70	78	83	89	91	93	103	105	107
Finale Ligure (Varigotti)																			4	5	8	11	15	16	18	23	30	33	37	41	44	49	51	57	64	67	75	80	85	88	90	100	102	104
Finale Ligure (Pia)																				2	5	8	11	13	14	20	26	29	33	38	41	46	48	53	60	63	71	76	82	84	87	97	99	101
Finale Ligure (Marina)																					3	6	10	11	13	18	25	28	32	36	39	44	46	52	59	62	70	75	80	83	85	95	97	99
Borgio-Verezzi																						3	7	8	10	16	22	25	29	33	36	42	44	49	56	59	67	72	78	80	82	92	94	96
Pietraligure																							4	5	7	13	19	22	26	30	33	39	41	46	53	56	64	69	75	77	79	89	91	93
Loano																								2	4	9	16	19	23	27	30	35	37	43	50	53	61	66	71	74	76	86	88	90
Borgo S. Spirito																									2	8	14	18	21	26	29	34	36	42	48	51	59	64	70	73	75	85	87	89
Ceriale																										6	13	16	20	24	27	32	34	40	46	50	58	63	68	71	73	83	85	87
Albenga																											7	10	14	18	21	26	29	34	41	44	52	57	63	65	67	77	79	81
Alassio																												4	8	12	15	20	22	28	34	38	46	51	56	59	61	71	73	75
Laigueglia																													4	9	12	17	19	25	31	34	42	47	53	56	58	68	70	72
Andora																														5	8	13	15	21	27	31	88	44	49	52	54	64	66	68
Cervo-S. Bartolomeo																															4	9	11	16	23	26	34	39	45	47	49	59	61	63
Diano Marina																																6	8	13	20	23	31	36	42	44	46	56	58	60
Imperia Oneglia																																	3	8	15	18	26	31	37	39	41	51	53	55
Imperia Porto Maurizio																																		6	13	16	24	29	34	37	39	49	51	53
S. Lorenzo al Mare																																			7	10	18	23	29	31	33	43	45	47
Riva Santo Stefano																																				4	12	17	22	25	27	37	39	41
Taggia																																					8	13	19	22	24	34	36	38
San Remo																																						6	11	14	16	26	28	30
Ospedaletti Ligure																																							6	9	11	21	23	25
Bordighera																																								3	5	15	17	19
Valecrosia																																									3	13	15	17
VENTIMIGLIA																																										10	12	14
Grimaldi																																											2	4
Mentone																																												2
(4) Mentone Ponte sull'Unione																																												

(1) Punto di diramazione per le stazioni verso Pisa.
(2) Punto di diramazione per le stazioni verso Acqui e verso Novi Ligure e per gli Scali Marittimi di Genova.
(3) Per i trasporti delle cose, da e per questa stazione marittima, le distanze sono da aumentare di Km. 5.
(4) Punto di allacciamento delle Ferrovie Italiane dello Stato con le Ferrovie della S. N. C. F.

Ventimiglia ed il tratto che indica il confine segnare la stazione di Mentone e sostituire sul tratto successivo l'indicazione di Mentone Garavan con quella di Cap Martin;

— a pag. 8 in corrispondenza della casella 64 sostituire l'indicazione Ventimiglia-Genova con l'altra Mentone-Ventimiglia-Genova;

— a pag. 15 sostituire il nome di Fontan Saorge con il nome di Fontano e concellare il richiamo (8).

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 — 1941-XIX.

CONDIZIONI E TARIFFE VIAGGIATORI

— Art. 44 — Itinerari dei biglietti:

Intera Rete, serie I, V e X sostituire "S. Dalmazzo di Tenda confine" con "Fontano Scambio Sud"; serie XXII sostituire "S. Dalmazzo di Tenda confine" con "Fontano".

— Art. 69 — al richiamo 3 in calce a pagina 40 sostituire "S. Dalmazzo di Tenda" con "Fontano" e "Ventimiglia" con "Mentone";

— Allegato 4 — elenco delle stazioni di confine:

punto 1° — Sostituire "Ventimiglia" con "Mentone" e "S. Dalmazzo di Tenda o Fontan Saorge" con "Fontano";

punto 2° — Sostituire l'indicazione "Ventimiglia per Ponte S. Luigi e il Ponte S. Ludovico" con l'indicazione "Mentone per Ponte sull'Unione" e "S. Dalmazzo di Tenda" con "Fontano".

— Allegato 9° — Linee di I categoria: sostituire "Ventimiglia-Savona-Genova P. P." con "Mentone Ponte sull'Unione-Savona-Genova P. P."; linee di II categoria: sostituire "Cuneo-S. Dalmazzo di Tenda confine" con "Cuneo-Fontano Scambio Sud".

— Allegato 10° — Sostituire l'allegato 10 con quello pubblicato col presente O. S.

PRONTUARIO DEI PREZZI PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO

— Pagina 10 sostituire l'avvertenza XII con la seguente:

Biglietti di abbonamento interessanti i percorsi di congiunzione francesi. — All'itinerario dei biglietti di abbonamento ordinari a pronto pagamento possono essere aggiunti i percorsi di congiunzione: Bardonecchia confine-Modane, Fontano Scambio Sud-Breil e Piena confine-Breil con l'applicazione dei prezzi risultanti nella parte III del presente prontuario.

Ai biglietti di abbonamento per l'intera rete ed all'itinerario dei biglietti di abbonamento speciali delle serie I, V, V-bis, X, nonchè delle serie XXII e XXIII abbinate fra loro può essere aggiunto come percorso di congiunzione il tratto francese Piena confine-Fontano scambio sud con l'applicazione dei seguenti prezzi che, nel caso di pagamento rateale, soo da aggiungersi alla prima rata:

I classe	L.	113,10	sia per adulti che per ragazzi e qualunque sia il periodo di validità.
II	»	81,90	
III	»	46,80	

Per gli abbonamenti intera rete deve praticarsi nel corpo del biglietto e sul tagliando di controllo la seguente annotazione convalidata dal timbro ad

umido e dalla firma del titolare dell'Ufficio emittente: "Vale anche per il tratto francese Fontano Sscambio Sud-Piena confine".

Per gli abbonamenti speciali delle serie suaccennate il detto tratto deve essere iscritto nello spazio riservato ai percorsi di congiunzione.

E' inoltre consentito il rilascio di biglietti di abbonamento ordinari e ridotti comprendenti il tratto suddetto con l'applicazione delle tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato sul percorso comulato (italiano e francese) come se si trattasse di biglietti in servizio interno.

Per il computo dei prezzi relativi ai biglietti di abbonamento valevoli per due persone ed interessanti i percorsi in parola, deve seguirsi il seguente procedimento:

1) Biglietti di abbonamento ordinari comprendenti i percorsi di confine:
Bardonecchia confine-Modane;
Piena confine-Breil;
Fontano Scambio Sud-Breil;

aggiungere al prezzio (già aumentato di un terzo ed arrotondato al multiplo di 13) relativo alle linee della Rete dello Stato il doppio delle quote stabilite per una persona per detti percorsi e risultanti nella parte III.

2) Biglietti di abbonamento per l'intera Rete o speciali della serie I, V, V-*bis*, X nonchè delle serie XXII e XXIII abbinate fra loro comprendenti il percorso di congiunzione Fontano Scambio Sud-Piena confine:

aggiungere al prezzo in vigore sulle Ferrovie dello Stato per l'intera Rete o per la serie speciale richiesta (già aumentato di un terzo ed arrotondato con le modalità di cui l'allegato n. 4 al presente Prontuario) la quota per una persona prevista per tale percorso, aumentata di un terzo arrotondato a norma dell'art. 17 – 5 C. T.;

— pagina 76: sostituire le indicazioni e i prezzi relativi ai percorsi di confine francesi con quelli risultanti nel prospetto C del nuovo allegato 10 alle C. T. che viene pubblicato col presente O. S.;

— pagina 78: linee di prima categoria: sostituire l'indicazione "Ventimiglia Stazione-Savona-Genova P. P." con "Mentone Ponte sull'Unione-Savona-Genova P. P.";

linee di 2ª categoria: sostituire l'indicazione "Cuneo-S. Dalmazzo di Tenda confine" con "Cuneo-Fontano Scambio Sud".

PRONTUARIO DEI PREZZI E RIASSUNTO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I TRASPORTI DELLE PERSONE E DEI BAGAGLI SULLE F. S.

Allegato N. 2 — *Elenco delle stazioni di confine*:

punto 1. — Sostituire la parola "Ventimiglia" con "Mentone" e l'indicazione "S. Dalmazzo di Tenda o Fontan Saorge" con "Fontano";

punto2 — Sostituire l'indicazione "Ventimiglia per il Ponte S Luigi e il Ponte S. Ludovico" con l'indicazione "Mentone per il Ponte sull'Unione" e l'indicazione "S. Dalmazzo di Tenda" con "Fontano".

Allegato N. 3. — *Quote per tratti di connfine*:

Sostituire il testo dell'allegato N. 3 con quello del nuovo allegato 10 C.T. che viene pubblicato col presente O. S.

Concessioni speciali.

Sostituire al richiamo (1), a pagina 27, "Ventimiglia" con "Mentone".

Elenco dei biglietti a tagliando — Ediz. giugno 1939-XVII.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze ha già provveduto a comu-

nicare a tutti gli uffici interessati le variazioni che devono essere apportate all'elenco.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 — 1941-XIX.

ALLEGATO N. 10 ALLE T. C.

QUOTE PER TRATTI DI CONFINE.

Avvertenze preliminari.

1) Tutte le stazioni delle ferrovie italiane dello Stato debbono emettere biglietti a tariffa intera e ridotta del *servizio cumulativo interno italiano* e registrare i bagagli, pure in servizio cumulativo interno, per le stazioni francesi di Modane e Breil sur Roya e jugoslave di Rakek, Bistrica-Bohinjsko e Kraniska Gora, per i viaggiatori diretti a stazioni francesi o jugoslave per le quali non esistono biglietti diretti.

2) Analogamente tutte le stazioni francesi e jugoslave debbono rilasciare biglietti di ogni specie del loro servizio cumulativo e registrare i bagagli, pure in servizio cumulativo, per le *stazioni* italiane rispettivamente di MENTONE staz., Bardonecchia staz., FONTANO staz., Piena e di Postumia Grotte, Piedicolle e Fusine Laghi, per i viaggiatori diretti a stazioni italiane per le quali non esistano biglietti diretti.

3) Nel caso che le stazioni di partenza, tanto italiane quanto jugoslave, siano fornite di biglietti in servizio diretto internazionale italo-jugoslavo per le corrispodenze di cui ai precedenti punti 1) e 2), deve essere fatto uso di tali biglietti.

4) Per le corrispondenze di cui al punto 1) i prezzi da riscuotere sono:

a) per i percorsi italiani fino ai punti di transito, i prezzi della tariffa interna italiana;

b) per i tratti di confine, i prezzi indicati nel presente Allegato.

5) Per i trasporti verso la Svizzera attraverso il Sempione o il transito di Pino, le stazioni italiane devono emettere i biglietti a tariffa intera e ridotta e registrare i bagagli per Domodossola o Luino, quando il trasporto non abbia luogo in servizio diretto internazionale.

6) *E' vietato di rilasciare biglietti d'ogni specie e registrare bagagli* per Mentone Ponte sull'Unione, Bardonecchia confine, Piena confine, FONTANO SCAMBIO SUD, Iselle transito, Pino confine, Postumia transito, Piedicolle transito, Fusine Laghi transito.

E' fatta eccezione:

— nei casi di viaggiatori muniti di biglietti esteri aventi inizio dal punto di confine, *ed a condizione che tale circostanza venga fatta risultare sui biglietti stessi mediante apposita annotazione da praticarsi all'atto del rilascio.* La tassazione deve essere fatta cumulando la distanza relativa al percorso italiano di confine con quella afferente al rimanente percorso delle ferrovie italiane;

— per i tagliandi delle Agenzie, i quali possono essere distribuiti per i suddetti punti di transito se collegati in tali punti con i tagliandi emessi rispettivamente dalle ferrovie francesi, svizzere o jugoslave, inseriti nella medesima copertina.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 — 1941-XIX.

PARTE I.

FRONTIERA ITALO-FRANCESE

Quote in valuta di *franchi francesi*, da applicare nel servizio viaggiatori, bagagli, cani, giornali, nonchè per i posti di lusso, le vetture-saloni ed i biglietti di abbonamento sui tratti di confine Bardonecchia confine-Modane, FONTANO SCAMBIO SUD, confine-Breil sur Roya, Piena confine-Breil sur Roya.

Dette quote devono essere convertite in valuta di *lire* in base al cambio ferroviario che viene comunicato dalle Sezioni Commerciali e del Traffico.

PROSPETTO *A* — Biglietti di corsa semplice, di doppia corsa, di andata-ritorno e biglietti per cani. — Bagagli accompagnati, giornali.

SPECIE DEI BIGLIETTI	Bardonecchia conf. - Modane Km. 12			Fontano Scambio Sud Breil sur Roya Km. 7			Piena conf. - Breil sur Roya Km. 5		
	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
	Franchi francesi								
Biglietti di corsa semplice . .	7.55	5.45	4.10	4.50	3.30	2.50	3.90	2.85	2.15
Biglietti per ragazzi dai 4 ai 10 anni	3.90	2.85	2.15	2.40	1.75	1.35	2.10	1.55	1.20
Indigenti stranieri rimpatriati a spese del loro paese:									
adulti	—	—	2.15	—	—	1.35	—	—	1.20
ragazzi	—	—	1.20	—	—	0.80	—	—	0.75
Detenuti e agenti di scorta in compartimenti riservati di 2ª o 3ª classe	—	15.90	11.75	—	9.40	6.95	—	8.10	6 —
Biglietti a prezzo ridotto per agenti ferroviari e loro famiglia:									
a) **per ferrovieri che hanno titolo alla riduzione del 50%**	3.90	2.85	2.15	2.40	1.75	1.35	2.10	1.55	1.20
b) **per ferrovieri francesi che hanno titolo alla tariffa militare (¼ di tariffa** . . .	2.10	1.55	1.20	1.30	1.00	0.80	1.15	0.90	0.75
Cani (prezzo per capo) . . .	1.80			1.00			1.00		

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 — 1941-XIX

SPECIE DEI BIGLIETTI	Bardonecchia conf. - Modane Km. 12	Fontano Scambio Sud Breil sur Roya Km. 15	Piena conf. Breil sur Roya Km. 5
	franchi francesi		
Eccedenza dei bagagli e velocipedi (per tutte le classi, per ogni 10 Kg. e con franchigia di 30 Kg.) . .	0,54 (1) (4)	0,54 (1) (4)	0,54 (1) (4)
Giornali (prezzo per tonnellata (2) (3)	18,10	10,55	9,05

(1) Tassa minima per spedizione di bagagli: fr. fr. 4,55.

(2) Tassa minima per spedizione di giornali: fr. fr. 0,90 (non compresi il diritto di registrazione e il diritto di bollo.

(3) { Diritto di registrazione a profitto delle Ferrovie francesi per ogni spedizione: fr. fr. 1,00.
Diritto di bollo francese per ogni spedizione: fr. fr. 1,10.

(4) Per ogni registrazione di bagaglio in partenza da stazioni italiane, ad eccezione di Mentone, devesi riscuotere un diritto di bollo francese di fr. francesi 0,55.

PROSPETTO *B* — Posti di lusso e vetture salone.

SPECIE DEI SERVIZI (per tutti i treni)	Bardonecchia conf. - Modane	Fontano Scambio Sud Breil sur Roya	Piena conf. - Breil sur Roya
	franchi francesi		
Carrozza-salone italiana a 2 o a 3 assi **Carrozza - salone italiana intercomunicante** . . . . **Carrozza-salone intercomunicante appartenente alle ferrovie francesi** . **Carrozza salone di tara inferiore a 20 tonnellate di proprietà privata** . . **Carrozza salone di tara superiore a 20 tonnellate di proprietà privata** . **Carrozza-salone vuota appartenente a privati**	151,00 (*)	103,00 (*)	78.00 (*)

(*) Questi prezzi comprendono le tasse "Spese di stazione e di controllo".

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 — 1941-XIX

PROSPETTO *C* — Biglietti di abbonamento ordinari a pronto pagamento.

Percorso Bardonecchia confine-Modane — Km. 12.

CLASSE	1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	8 mesi	9 mesi	10 mesi	11 mesi	12 mesi
	Franchi francesi											
Prima classe .	384	512	640	768	896	1024	1152	1280	1408	1536	1536	1536
Seconda classe.	327	436	545	654	763	872	981	1090	1199	1308	1308	1308
Terza classe .	285	380	475	570	665	760	855	950	1045	1140	1140	1140

Percorso Fontanò Scambio Sud-Breil sur Roya — Km. 7.

CLASSE	1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	8 mesi	9 mesi	10 mesi	11 mesi	12 mesi
	Franchi francesi											
Prima classe .	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1200	1200
Seconda classe.	255	340	425	510	595	680	765	850	935	1020	1020	1020
Terza classe .	213	284	355	426	497	568	639	710	781	852	852	852

Percorso Piena confine-Breil sur Roya — Km. 5.

CLASSE	1 mese	2 mesi	3 mesi	4 mesi	5 mesi	6 mesi	7 mesi	8 mesi	9 mesi	10 mesi	11 mesi	12 mesi
	Franchi francesi											
Prima classe .	258	344	430	516	602	688	774	860	946	1032	1032	1032
Seconda classe.	219	292	365	438	511	584	657	730	803	876	876	876
Terza classe .	177	236	295	354	413	472	531	590	649	708	708	708

N. B. — Come rilevasi, i prezzi degli abbonamenti per 10, 11 e 12 mesi sono eguali. Pertanto, nel caso che venga richiesto un abbonamento per 10 o 11 mesi, potrà essere suggerito l'acquisto di un abbonamento annuale anche perchè l'abbonato possa, all'occorrenza, beneficiare della possibilità di acquistare, alla scadenza di detto biglietto, un altro abbonamento — sempre a pronto

pagamento e per lo stesso percorso — per una validità qualsiasi, ai seguenti prezzi mensili:

Bardonecchia conf. - Modane Km. 12			Fontano Scambio Sud Breil sur Roya Km. 7			Piena conf. - Breil sur Roya Km. 5		
1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.
franchi francesi								
128	109	95	100	85	71	86	73	59

Detti prezzi sono stabiliti per mese e quindi l'importo si ottiene moltiplicando il prezzo sovraindicato per il numero dei mesi per i quali è stato richiesto l'abbonamento (compresi quindi, nel caso, anche l'11° e il 12° mese).

Sulla relativa domanda debbono essere riportati, a giustificazione dell'applicazione dei prezzi in parola, gli estremi del precedente biglietto di abbonamento annuale.

I prezzi stessi sono applicabili altresì per i successivi abbonamenti di qualsiasi validità purchè richiesti per lo stesso percorso e non vi sia soluzione di continuità fra un abbonamento e l'altro. A comprova di ciò, i termini di scadenza di ogni abbonamento debbono farsi risultare sulla domanda del nuovo.

Tutti i prezzi indicati nel presente prospetto C sono per abbonamenti validi per una sola persona; in caso di abbonamenti validi per due persone, devesi applicare il doppio delle tasse sovraindicate.

Avvertenze particolari.

1) Ad ogni viaggiatore munito di biglietto a tariffa intera, nonchè ai militari e marinai francesi, è accordata, per i percorsi di confine, tanto per il trasporto dei bagagli, quanto per il trasporto dei velocipedi, la franchigia di 30 kg. Tale franchigia non è estesa ai ragazzi di età inferiore ai 4 anni viaggianti gratuitamente ed è ridotta a kg. 20 per i ragazzi dai 4 ai 10 muniti di biglietto a metà tariffa.

A giustificazione dell'accordata franchigia, le stazioni debbono indicare sui moduli di registrazione del bagaglio e riportare nell'apposito spazio del modulo Ci-265, gli estremi dei biglietti presentati dai viaggiatori.

E' da notare che, sui percorsi di confine di cui trattasi, i velocipedi sono considerati come bagagli e che quindi debbono essere tassati in ragione del peso, anzichè per macchina, tenendo conto della franchigia anzidetta.

2) In aggiunta al prezzo dei biglietti, degli abbonamenti, delle spedizioni di cani, ecc., che le stazioni di *Modane* e *Breil Roya* emettono in destinazione di stazioni italiane, deve essere riscossa la tassa di timbro francese nella misura seguente:

fr. fr. 0,60	per importi superiori a fr. fr.	10	senza oltrepass. fr. fr.	100
» 1,20	» » »	100	» »	1.000
» 2,40	» » »	1.000	» »	10.000

3) Per le spedizioni dei bagagli accompagnati e non accompagnati in *partenza da Modane* e *Breil sur Roya* dirette a stazioni italiane, devesi riscuo-

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 — 1941-XIX

tere, in aggiunta al prezzo di trasporto, i seguenti diritti di registrazione a profitto delle Ferrovie francesi:

a) Registrazione a bagaglio di sei (a condizione che la spedizione sia di almeno 10 kg. di peso), velocipedi, carrozzine per bambini e carrozzelle per persone impedite, fr. fr. 2,35 per registrazione;

b) altre registrazioni di bagagli:
spedizioni fino a 20 kg. . . . . fr. fr. 3,85 per registrazione
spedizioni di peso superiore a 20 Kg. fr. fr. 6,40 per registrazione

oltre alla tassa di timbro-quietanza francese di:

fr. fr. 0,60	per importi superiori a fr. fr.	10	senza oltrepass. fr. fr.	100
» 1,20	» » »	100	» »	1.000
» 2,40	» » »	1.000	» »	10.000

PARTE II.

FRONTIERA ITALO-JUGOSLAVA

Quote, in valuta di *lire italiane*, da applicare nel servizio viaggiatori, bagagli e colli espressi sui tratti di confine Postumia tr-Rakek, Piedicolle tr-Bistrica Bohinjsko Jezero Fusine Laghi tr-Kraniska Gora.

Distanze km.	PERCORSI		VIAGGIATORI per tutti i treni 1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	per treni omnibus 1ª cl.	2ª cl.	3ª cl.	Bagagli per ogni 10 Kg. indivisibili di peso	Colli espressi per ogni 10 Kg. indivisibili di peso
			Lire italiane							
2	da Postumia tr. a Rakek	Adulti	1,90	1,40	1,00	1,00	0,70	0,50	0,19 (1)	0,33 (2)
		Ragazzi (3)	0,95	0,70	0,50	0,50	0,35	0,25		
4	da Piedicolle tr. a Bistrica Bohinjsko Jezero	Adulti	2,40	1,90	1,20	1,40	1.20	0,70	0,19 (1)	0,33 (2)
		Ragazzi (3)	1.20	0,95	0,60	0,70	0.60	0,35		
6	da Fusine Laghi tr. a Kraniska Gora	Adulti	—	—	—	1,90	1,40	1,00	0,19 (1)	0,33 (2)
		Ragazzi (3)	—	—	—	0,95	0,70	0,50		

(1) Tassa minima per spedizione L. 2,35.
(2) Tassa minima per spedizione L. 4,70.
(3) Di età dai 4 ai 10 anni.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 20 — 1941-XIX

ISTRUZIONI PER L'ESEGUIMENTO DEI TRASPORTI DA O PER L'ESTERO

Nei seguenti punti al posto di "Ventimiglia" deve essere indicato "Mentone":

— Pag. 19, art. 8, punto 10-*A*) Trasporti per l'estero — Comma *a*);
— » 141, art. 65, punto 2;
— » 152, art. 71, punto 2;
— » 153, art. 72, punto 4;
— Allegato XVIII, pag. 1 – Avvertenza;
» XXI, pag. 1, punto 1. Servizio merci italo-francese;
» XXVII, pag. 9. Capo *A* – Italia. 1) Transiti italo-francesi;
» XXVII, pag. 27. Capo *B* – Elenco alfabetico dei transiti di confine.

Nell'Allegato XXVII, Capo *B*. Elenco alfabetico dei transiti di confine – a pag. 18 inserire in ordine alfabetico il nome di "Fontano" e a pag. 25 depennare il nome di "San Dalmazzo di Tenda".

NORME PER LE RISPEDIZIONI AI TRANSITI DI CONFINE

A pagina 10, Capitolo II, paragrafo 9, al posto di "Ventimiglia" deve essere indicato "Mentone".

A) ISTRUZIONI SUL SERVIZIO DOGANALE

A pagina 4, art. 8, 4° e 5° capoverso, sostituire la parola "VENTIMIGLIA" con "MENTONE" e "S. DALMAZZO di Tenda" con "FONTANO".

A pagina 9, art. 20, sostituire "VENTIMIGLIA" con "MENTONE" e "S. DALMAZZO di Tenda" con "FONTANO".

A pag. 13, art. 28, 5° capoverso, sostituire "VENTIMIGLIA" con "MENTONE".

A pagina 158 inserire, fra "MELITO di Porto Salvo" e "MERANO" "MENTONE" con le indicazioni esistenti a pag. 180 e 181 per "VENTIMIGLIA"; e a pag. 152 inserire, tra "FOLLONICA" e "FORMIA" "Fontano" con le indicazioni esistenti a pag. 172-173 per "S. DALMAZZO di Tenda".

A pag. 180-181 cancellare "VENTIMIGLIA" e relative indicazioni, ed a pag. 172-173 "S, DALMAZZO di Tenda" e relative indicazioni.

B) NORME PER LE AGENZIE DOGANALI E PER LE STAZIONI IN RELAZIONE AL SERVIZIO DOGANALE PRESTATO DALLE FERROVIE

Sostituire "VENTIMIGLIA" con "MENTONE" e "S. DALMAZZO di Tenda" con "FONTANO" nei punti in cui ricorre il nome di uno o di entrambi i detti transiti, e cioè: a pag. 38, punto22, capoverso 2°; a pag. 97, art. 26; a pag. 109,art. 33, capoverso 1°; a pag. 183, allegato A, mod. Ch 1.

C) FASCICOLO CORRISPETTIVI E CONDIZIONI PER L'ESEGUIMENTO DELLE FORMALITA' DOGANALI SULLE FERROVIE.

Sostituire a pag. 24 i nomi delle stazioni di "VENTIMIGLIA" e "SAN DALMAZZO di Tenda" con quelli rispettivamente di "MENTONE" e di "FONTANO".

Ordine di servizio n. 21.

Modificazione alle distanze tassabili da e per Roma Trastevere.

Nella nuova edizione del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche", che andrà in vigore con la data del 1° marzo 1941, sono state modificate, nella tavola polimetrica N. 86-C della Parte II, le distanze dalla stazione di Roma Trastevere a quella di Roma Ostiense, Roma Tuscolana e Roma Termini rispettivamente in Km. 2, Km. 6 e Km. 9.

Di conseguenza si dovranno apportare le seguenti modificazioni ai prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli uffici di Controllo.

Nei prontuari delle stazioni della rete dello Stato, ad eccezione di quelli riguardanti le stazioni del Piemonte e della Liguria, si dovrà modificare la distanza per Roma Trastevere ogni qual volta quella attualmente esistente risulti superiore alla distanza formata aggiungendo Km. 9 a quella di Roma Termini.

In caso di modificazione della distanza l'istradamento sarà quello stesso indicato per Roma Termini, seguito dal n. 135.

Le stazioni della rete dello Stato, situate a sud della linea Orte-Terni-Porto Civitanova, formeranno le nuove distanze per le stazioni comprese nel prospetto seguente, aggiungendo alla distanza indicata per Roma Termini, da rilevarsi dai prontuari manoscritti, quelle risultanti nel prospetto stesso.

Le distanze così formate dovranno sostituire quelle attualmente indicate nei prontuari manoscritti, *ogni qualvolta queste ultime siano maggiori di quelle ottenute nel modo suddetto.*

Nei casi di modificazione alle distanze il nuovo istradamento sarà quello risultante per Roma Termini, seguito da quello indicato nel prospetto.

STAZIONI	Istradamento	Distanze da Roma Termini Km.
Linea Attigliano-Viterbo		
Celleno	135.221.220	115.—
Montefiascone	»	109.—
Cassia	»	103.—
Viterbo Porta Fiorentina	»	96.—
Linea Roma-Viterbo		
Roma S. Pietro	135.221	13.—
Roma Monte Mario	»	19.—
Ottavia (c c.)	»	22.—
La Storta Formello	»	27.—
Cesano di Roma	»	36.—
Anguillara	»	39.—
Crocicchie	»	44.—
Vigna di Valle (c. c.)	»	48.—
Bracciano	»	52.—
Manziana Canale Monterano	»	57.—
Oriolo	»	62.—

STAZIONI	Istradamento	Distanze da Roma Termini Km.
Bassano di Sutri	135.221	67.—
Capranica Sutri	»	71.—
Vico Matrino	135.221.220	76.—
Vetralla	»	82.—
Tre Croci	»	85.—
S. Martino al Cimino	»	91.—
Viterbo Porta Romana	»	95.—
Linea Orte-Civitavecchia		
Monte Romano	135.221.220	97.—
Civitella Cesi	»	90.—
Bieda	»	86.—
Bandita di Barbarano	»	83.—
Barbarano Romano Veiano	»	79.—
Madonna del Piano	»	74.—
Ronciglione	»	79.—
Caprarola	»	83.—
Fabrica di Roma	»	89.—
Corchiano	»	93.—
Gallese Bassanello	135.221.220 135.108	96.—

Le stazioni di Roma Trastevere, Roma Ostiense, Roma Tuscolana e Roma Termini; le stazioni dei tronchi di linea Monte Romano-Gallese-Bassanello, Roma Trastevere-Viterbo Porta Romana, Viterbo Porta Fiorentina-Celleno riceveranno i nuovi prontuari manoscritti delle distanze chilometriche o particolari istruzioni dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

TRASPORTI VIAGGIATORI E BAGAGLI.

In relazione alle nuove distanze tassabili di cui al presente Ordine di Servizio, il Controllo Viaggiatori di Firenze provvederà tempestivamente alla sostituzione dei biglietti a serie fissa in fornitura alle stazioni interessate.

Le stazioni, che alla data di attuazione del provvedimento, non fossero ancora in possesso delle nuove scorte, dovranno sospendere la distribuzione degli attuali biglietti a serie fissa e provvedere con l'emissione di facoltativi, informando nel contempo, per i provvedimenti di competenza, il prefato Controllo Viaggiatori.

Tutti i biglietti a serie fissa, che per effetto dell'attuazione del provvedimento, vengono a subire modificazioni di prezzo, dovranno essere tolti dalla vendita e restituiti — nei modi d'uso — al ripetuto Controllo, con riferimento al presente Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8 e 9.

Ordine di servizio n. 22.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive. Edizione 1935.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria gruppo 2 a) dell'allegato 7 alle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti i seguenti esplosivi:

* Dinamon 1° A.
* Superdinamon A.A.

In relazione a quanto sopra, dovrà farsi l'opportuna aggiunta alle pagine 318 e 334 dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericocole e nocive — edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55, 58.

Ordine di servizio n. 23.

Trasporti di ossigeno compresso.

MODIFICHE ALLA ISTRUZIONE PER L'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PEL TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE E NOCIVE

(Edizione 1935).

L'ultimo capoverso del punto 3 dell'art. 7 dell'Istruzione l'ultimo capoverso a pag. 73 dev'essere modificato come segue:

Le merci del gruppo 2, cioè i gas compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione (eccetto l'ossigeno, l'azoto e l'aria allo stato liquido di cui è detto in appresso) devono essere presentati in recipienti metallici atti a resistere alla tensione dei vapori anche quando la temperatura si elevi a 50° C; quando questi recipienti sono rinchiusi in casse od in qualunque altra custodia, queste devono portare in modo chiaro e durevole l'indicazione del loro contenuto.

Il capoverso 4° del punto 8 dell'art. 7 dev'essere modificato come segue:

I trasporti di ossigeno, anche per conto dei privati, possono essere inoltrati con treni viaggiatori, esclusi i direttissimi, gli autotreni, gli elettrotreni, le automotrici e le elettromotrici, alle seguenti condizioni:

a) le spedizioni a grande velocità di uno o più colli di peso singolo non superiore a Kg. 60, possono essere poste in bagagliaio, purchè il peso complessivo delle bombole caricate in uno stesso bagagliaio non superi i 120 Kg.;

b) le spedizioni a G. V. di recipienti di peso superiore ai Kg. 60 devono essere caricate nei carri in composizione ad ogni treno viaggiatori in numero non superiore a quattro per carro;

c) le spedizioni a carro sono ammesse, solo eccezionalmente, per conto dell'Amministrazione delle Forze Armate dello Stato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 24.

Trasporti viaggiatori con pagamento in conto corrente e differito.

E' stato istituito il nuovo tipo di biglietto a fascicolo mod. Ci. 200 da utilizzare esclusivamente per i viaggi in servizio interno con pagamento differito od in conto corrente.

Per i viaggi in servizio cumulativo si continuerà a fare uso dei moduli Ci. 201 *A* e 202 *A*.

Il nuovo biglietto è di colore giallo e può essere utilizzato per viaggi in qualsiasi classe di corsa semplice oppure di andata e ritorno. E' costituito della matrice, di un piccolo tagliando e del bibliettto; se trattasi di viaggi di corsa semplice, il tagliando deve rimanere unito alla matrice senza esporvi alcuna indicazione; si deve invece completare e tagliare in modo che rimanga unito al biglietto da distribuire qualora trattisi di viaggio di andata e ritorno.

All'atto del rilascio i biglietti debbono essere compilati in relazione alle risultanze dello stampato e deve usarsi la massima diligenza nel distacco del tagliando che rende valido il biglietto pel viaggio di ritorno.

A fine mese i biglietti devono scritturarsi, seguendo l'ordine progressivo numerico, sull'apposito prospetto da unirsi al riassunto Mod. Ci. 213 *A* e di cui le stazioni, che si prevede ne abbiano maggiore necessità, riceveranno una prima congrua scorta dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze; le altre stazioni faranno uso di un qualunque foglio intercalare intestandolo a mano.

Le matrici dei biglietti rilasciati, con allegati i documenti giustificativi, devono essere racchiusi in unico pacco — o busta — da inviarsi con la contabilità mensile al predetto Controllo.

Sul pacco — o sulla busta — deve risultare esternamente e in modo ben appariscente, la dicitura "MATRICI MOD. Ci. 200".

La fornitura dei nuovi biglietti a tutte le stazioni e Biglietterie militari della Rete verrà effettuata gradatamente dal prefato Controllo, a cominciare dagli impianti più importanti.

I nuovi biglietti saranno posti in distribuzione a partire dal 1° marzo 1941-XIX e quindi, da tale data, le stazioni che avranno ricevuto i nuovi biglietti dovranno cessare di rilasciare quelli Mod. Ci. 201, Ci. 202 e Ci. 203 per i viaggi in conto corrente o a pagamento differito.

Gli altri impianti della Rete che riceveranno le nuove scorte dopo la data suddetta, dovranno, in ogni caso, iniziarne la distribuzione il 1° del mese successivo a quello del ricevimento delle scorte medesime.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9.

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 24 — 1941-XIX.

FERROVIE DELLO STATO

BIGLIETTO SPECIALE per Trasporti
in CONTO CORRENTE od a PAGAMENTO DIFFERITO C¹ 200

Valevole per il viaggio di (1) .... A № 00002

da FIRENZE S. M. N.
a .... Km. ....
via ....
e ritorno
via .... Km. ....

ANNULLATO

Validità .... giorni compreso quello del rilascio
Fermate: Andata .... Ritorno ....
Concessione speciale .... | Richiesta N. ....

POSTI 1ª cl. .... 2ª cl. .... 3ª cl. ....
Compartimento riservato Cl. ....
Viaggiatori N. ....

Il Bigliettario ....

(1) Indicare se di Corsa Semplice o di A. R.
Quando è di Corsa Semplice annullare con una linea lo spazio riservato al ritorno e lasciare lo scontrino unito alla matrice.

Timbro a data

SEZIONATURA PER VIAGGI ANDATA-RITORNO

Timbro a data della stazione di RITORNO

Scontrino valevole per il viaggio di RITORNO
via .... Km. ....

Scontrino da lasciare unito al tagliando quando il viaggio è di A. R.

SEZIONATURA PER VIAGGI DI CORSA SEMPLICE

FERROVIE DELLO STATO

BIGLIETTO SPECIALE per Trasporti
in CONTO CORRENTE od a PAGAMENTO DIFFERITO C¹ 200

A № . 00002

da FIRENZE S. M. N.
a .... Km. ....
via ....

ANNULLATO

Validità .... giorni compreso quello del rilascio
Fermate { .... all'andata / .... al ritorno
Concessione speciale .... | Richiesta N. ....

POSTI 1ª cl. .... 2ª cl. .... 3ª cl. ....
Compartimento riservato. Cl. ....
Viaggiatori N. ....

Il Bigliettario ....

Timbro a data della stazione di PARTENZA

1941-XIX · Stab. Vallecchi · Firenze · Ord. N. 0030

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 24 — 1941-XIX.

Foratura di controllo nel viaggio di RITORNO

Km. 50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	Fermate

AVVERTENZE

È proibita la cessione del biglietto.

I contravventori saranno deferiti alla autorità giudiziaria.

FERMATE INTERMEDIE ammesse entro la validità del biglietto:

una per biglietti di percorso da 201 a 400 Km.
due » » » » 401 - 600 »
tre » » » » 601 » 800 »
quattro per » » » 801 » 1000 »
cinque » » » » oltre i 1000 »

Se il biglietto è rilasciato per viaggi di A. R. lo stesso numero di fermate è ammesso per le due corse.

Foratura di controllo nel viaggio di ANDATA

Km. 50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	Fermate

Circolare N. 6.

Titoli ammessi a costituire depositi cauzionali.

Con riferimento alla circolare N. 47 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 1931, si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzionali provvisori o definitivi sono da aggiungere i buoni del tesoro novennali 5% — scadenza 1950 — in corso di sottoscrizione.

Fino a quando non sarà possibile calcolarne il prezzo medio di borsa semestrale a mente dell'art. 199 del Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato, i nuovi titoli debbono essere valutati al prezzo di emissione di L. 97,50 per ogni cento lire di capitale nominale, diminuito del decimo.

Si avverte inoltre che sino a quando non saranno emessi i titoli definitivi potranno essere accettati in cauzione, parimenti per il prezzo di emissione, diminuito del decimo, anche le ricevute provvisorie di sottoscrizione ai buoni del tesoro novennali 1950 purchè munite di quietanza delle parti.

Comunicato.

Deliberazione Ministeriale circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella riunione tenutasi il 5 febbraio 1941-XIX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni:

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

della Impresa sottoindicata, per cessazione di attività in seguito a decesso del titolare (punto *f* dell'art. 7 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939, n. 309).

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione dei servizi	Limite d'appalto
CILLONI Achille – Pontebba.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000

SOSPENSIONE DALL'ELENCO

della Ditta sottoindicata, per essere stato il titolare sottoposto a procedimento penale, per ricettazione di refurtiva (punto 2° dell'art. 6 del Regio decreto-legge 23 febbraio 1939, n. 309). Durata della sospensione: fino all'esito definitivo del processo.

Ragione sociale e sede legale	Specializzazione dei servizi	Limite d'appalto
MANCASTROPPA Alfredo – Domodossola.	Manovalanza in genere	L. 200.000

Errata-corrige — Bollettino Ufficiale N. 46/1940.

N. 40. — deve ritenersi annullato.

N. 62. — Coop. Produzione e Lavoro ex Combattenti — Manovalanza in genere, Facchinaggio merci e bagagli registrati — Pisa — L. 500.000.

anzichè

N. 62. — Coop. Produzione e Lavoro ex Combattenti — Facchinaggio merci e bagagli registrati — Pisa — L. 200.000.

N. 175. — Soc. An. Fabbrica Italiana Magneti Marelli . . . . illimitato

anzichè

N. 175. — Soc. An. Fabbrica Italiana Magneti Marelli 5.000.000

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale N. 8 del 20-2-1941-XIX — Circolare N. 5.

— a **pag. 49** — il primo periodo della suddetta circolare deve essere **modificato come segue:**

"Su conforme disposizione del Ministero delle finanze i biglietti di Stato *logori* da L. 2 e da L. 1, affluenti agli impianti ferroviari, devono essere ritirati dalla circolazione e quindi presentati per il cambio alle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale".

Il Direttore Generale
VELANI

)omunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione falda montana fra Camporosso e Torino.	L. P.	4 marzo 1941-XIX	189.200	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di due fabbricati alloggi a Terni.	L. P.	5 marzo 1941-XIX	1.342.300	Sezione Lavori Ancona
Impianti diffusione sonora stazione di Roma Littorio.	A. C.	7 marzo 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Roma
Ricostruzione ponte viadotto sul Piuca e conseguente sistemazione staz. di Prestane Mattegna.	L. P.	10 marzo 1941-XIX	2.008.999	Sezione Lavori Trieste
Fornitura quadri per centraline elettriche a Villa del Nevoso e Sappiane.	A. C.	12 marzo 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Trieste
Costruzione sottopassaggio Torre a Città.	L. P.	17 marzo 1941-XIX	364.500	Sezione Lavori Napoli
Sostituzione travate mettaliiche sottovia Gioberti a Genova Sampierdarena.	L. P.	5 marzo 1941-XIX	124.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Ampliamento sottostazione elettrica Sestri Levante.	L. P.	11 marzo 1941-XIX	321.500	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	600	Valvole per regolatori di locomotive.	L. P.	11.3.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Ferramenta per veicoli	L. P.	11.3.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	4 000	Orologi da tasca di tipo ordinario.	L. P.	8.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
N.	300.000	Fogli di carta asciugante . . .	L. P.	8.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 10

6 marzo 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 25.

Modificazione alle norme da seguire per slacciare i deviatoi dai rispettivi apparati e per la loro manovra a mano nell'eventualità di guasti o di altri impedimenti.

A modificazione di quanto indicato alla fine del punto 3, Capitolo I delle Norme sopra indicate, si prescrive che la velocità di 20 Km./ora ivi indicata per i movimenti da effettuare su deviatoi slacciati dai rispettivi apparati di manovra, sia elevata a 25 Km./ora.

In tal senso dovrà essere modificato il suddetto punto 3 delle Norme in parola.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 51 *e* 53.

Ordine di servizio n. 26.

Servizio Doganale. Modificazione all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali metallici esteri.

Il Ministero delle Finanze con recente circolare ha comunicato la revoca della concessione con la quale la Società Anonima "ILVA" Alti Forni e Acciaierie d'Italia fu autorizzata a ricevere nel proprio stabilimento di Genova Bolzaneto materiali di ferro e di acciaio, di qualsiasi specie, per la riduzione in rottami, per la ribollitura in pacchetti e per la rifusione, avendo la detta Società cessato tale ramo di attività.

In conseguenza di detto provvedimento e con richiamo all'Ordine di Servizio N. 14/1937, all'Elenco degli Stabilimenti metallurgici atuorizzati a ricevere materiali metallici dall'estero, a pag. 47 delle "Istruzioni per il Servizio doganale sulle Ferrovie dovrà essere depennato quello suindicato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 27.

Bombole S. I. N. di provenienza sconosciuta.

Il Ministro delle Comunicazioni ha disposto che tutte le bombole per metano aventi più di venti anni di vita e tutte quelle facenti parte di lotti collaudati quali di ignota provenienza siano definitivamente escluse dall'uso.

Soltanto la Società S.I.N., non ha aderito agli inviti del Circolo Ferroviario d'Ispezione di Firenze, e pertanto le bombole della Società stessa, contraddistinte con i numeri dall'1 al 257 inclusi, dal 258 F al 261 F inclusi, nonchè i numeri 1428, 1429, 1443, 1449, 1452, 1462, 1465, 1481 devono essere escluse dalla circolazione su strada e su rotaia a meno che non vengano trasportate vuote.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Circolare n. 7.

Norme per l'eseguimento dei trasporti militari tedeschi.

Per l'eseguimento dei trasporti militari tedeschi dalla Germania all'Italia e viceversa e nell'interno del Regno valgono, con decorrenza immediata, le norme che seguono.

1. — TRASPORTI DALLA GERMANIA IN ITALIA E VICEVERSA

A) Viaggiatori.

Si intendono trasporti isolati quelli da 1 a 20 viaggiatori; collettivi quelli oltre i 20.

1) — *Viaggio di militari isolati diretti dalla Germania in Italia.*

I militari isolati tedeschi che viaggiano dalla Germania in Italia saranno muniti — a cura dei Comandi militari tedeschi, da cui i militari stessi dipendono oppure dal Comando militare tedesco della stazione di confine — del documento bilingue allegato 1.

Il personale di controllo del treno durante il viaggio sul percorso italiano ritirerà la prima parte di tale documento, mentre la seconda parte, datata e firmata dal personale stesso, rimarrà al militare e servirà come biglietto per il viaggio dalla stazione di transito di confine fino alla stazione di destinazione indicata nel documento stesso.

Il tagliando ritirato dal personale viaggiante dovrà essere trasmesso alla Sezione commerciale e del traffico competente per l'ulteriore invio al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze.

2) — *Viaggio di militari isolati diretti dall'Italia in Germania.*

I militari isolati tedeschi che viaggiano dall'Italia in Germania saranno muniti — come sopra è detto — dello stesso documento allegato 1.

Tale documento dovrà essere esibito alla biglietteria della stazione di partenza, la quale:

— ritirerà la prima parte di detto documento;

— apporrà il timbro di stazione sulla seconda parte che servirà al militare come biglietto per il viaggio dalla stazione di partenza fino alla stazione di transito di confine indicata nel documento stesso.

La stazione di partenza trasmetterà mensilmente i tagliandi ritirati al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze insieme con la contabilità.

3) — *Viaggi collettivi.*

Per i trasporti di persone in carrozze e in treni appositi dalla Germania in Italia e viceversa sarà fatto uso del documento allegato 3.

B) Bagagli.

1) — *Dei militari isolati diretti dalla Germania in Italia.*

Per il trasporto di bagaglio i militari devono essere forniti — a cura dei Comandi tedeschi da cui i militari stessi dipendono oppure dal Comando militare tedesco della stazione di confine — del documento allegato 2.

Tale documento servirà per il trasporto del bagaglio dalla stazione di confine fino alla stazione di destinazione in Italia.

La stazione di confine tratterrà la prima parte, rilascerà al militare la terza parte (scontrino), che gli servirà per il ritiro del bagaglio presso la stazione destinataria, e consegnerà al personale del treno di partenza la seconda parte (foglio di via) che dovrà scortare il bagaglio durante il trasporto fino alla stazione di arrivo.

Il numero di spedizione risultante dal citato documento dovrà — come prescritto — corrispondere al numero delle etichette applicate sul bagaglio.

I tagliandi ritirati dovranno essere trasmessi mensilmente al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze insieme con la contabilità.

2) — *Dei militari isolati diretti dall'Italia in Germania.*

Dovranno essere osservate le stesse norme di cui al precedente numero 1).

C) Merci.

1) — *Trasporti a treni completi.*

Per ogni trasporto a treno completo proveniente dalla Germania in Italia e viceversa deve essere compilato, in triplice copia, il documento di accompagnamento bilingue allegato 3.

Nel senso Germania-Italia:

— Una copia di tale documento deve essere consegnata al Comando militare tedesco della stazione di confine, una al Comando militare italiano della stessa stazione ed una alla stazione di destinazione;

Nel senso Italia-Germania:

— Una copia deve essere consegnata alla stazione di partenza, una al Comando militare della stazione stessa (ove esista) ed una alla stazione di confine.

In ambedue i sensi, se il treno è composto di carri o gruppi di carri con destinazione diversa, dovranno essere compilati tanti documenti quante sono le destinazioni.

2) — *Trasporti a carri isolati.*

Per ogni trasporto a carro isolato dalla Germania in Italia e viceversa devono essere osservate le norme di cui al precedente punto 1).

L'eventuale personale di scorta deve essere in tal caso munito del documento di cui al capitolo A).

I documenti pervenuti alla stazione d'arrivo dovranno essere trasmessi dalle medesime al Controllo merci interno e internazionale di Torino insieme con gli altri documenti dei trasporti militari in conto corrente.

Le eventuali tasse a carico dovranno essere assunte a debito e pareggiate con mod. CI. 484.

L'importo delle eventuali tasse di sosta dovrà essere indicato sui documenti.

II. — TRASPORTI NELL'INTERNO DEL REGNO

A) Viaggiatori.

1) I militari isolati tedeschi che viaggiano nell'interno dell'Italia dovranno presentare alla biglietteria della stazione ferroviaria di partenza la richiesta mod. *B* rosa, attualmente in uso per le forze armate italiane, sulla

quale verrà stampigliata, in lingua italiana e tedesca, la formula: "Per uso delle forze armate germaniche".

La biglietteria della stazione di partenza ritirerà detta richiesta, rilasciando un biglietto ferroviario italiano in conto corrente valevole per il percorso indicato nella richiesta stessa.

La richiesta suddetta sarà fornita ai militari viaggiatori dai Comandi tedeschi dislocati in Italia da cui i militari stessi dipendono.

Dette richieste saranno distribuite, in fascicoli numerati, ai Comandi tedeschi, a cura dell'Ufficio collegamento tedesco dei trasporti presso la Direzione superiore trasporti dello Stato Maggiore R. Esercito.

Ogni fascicolo dovrà essere restituito — a cura dei Comandi tedeschi — al suddetto ufficio che lo ha fornito non appena esaurito e con le matrici compilate in ogni loro parte.

2) Per il viaggio di militari in numero superiore a 20 verrà usata la richiesta mod. *C* (parte 1ª) rosa, con le modalità di cui al precedente comma 1).

B) BAGAGLI.

Per il trasporto del bagaglio i militari dovranno essere forniti — a cura dei Comandi militari tedeschi da cui dipendono — della richiesta mod. *C* (parte 2ª) rosa conforme a quella bianca in uso per le forze armate italiane, sulla quale verrà stampigliata, in lingua italiana e tedesca, la formula: "Per uso delle forze armate germaniche".

L'ufficio bagagli della stazione di partenza provvederà all'inoltro del bagaglio fino alla stazione di destinazione indicata nella richiesta stessa, osservando le norme vigenti per le spedizioni a bagaglio ordinario senza però riscuotere le tasse.

Le richieste suddette saranno fornite, in fascicoli numerati, ai Comandi militari tedeschi come previsto alla precedente lettera *A*).

C) MERCI.

Per i trasporti di materiale vario a carro completo ed in piccole partite sarà usata la richiesta mod. *C* (parte 3ª) rosa, completata dalla stampigliatura bilingue: "Per uso delle forze armate germaniche".

Le norme per l'effettuazione dei trasporti saranno quelle previste per i trasporti militari in conto corrente.

Anche questi documenti saranno distribuiti con le modalità sopraindicate.

III. — DISPOSIZIONI VARIE

1) Tutti i trasporti di cui sopra dovranno essere effettuati in conto corrente a carico delle Amministrazioni dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, a seconda che si tratti di trasporti che interessino l'Esercito, la Marina e l'Aviazione germanica.

A tale scopo su ogni richiesta rilasciata dai Comandi militari tedeschi interessati dovrà essere apposta la dicitura bilingue: "Esercito, Marina, Aviazione".

2) I militari tedeschi sono autorizzati a viaggiare su tutti i treni della

Allegato N° 1
Beilage N° 1

VIAGGI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI

(Ausstellende Dienststelle)

RICHIESTA

Vale pel viaggio in .... classe
Gültig für Reise in Klasse

di N° .... person
für (Personenzahl)

da ....
von

a ....
nach

per viaggio di servizio ....
für Dienstreise

Rilasciata al ....
ausgestellt auf (Dienstgrad, Name)

....

A .... il 1941
(Ort) (Datum)

....
(Unterschrift und Dienstgrad)

TRASPORTI MILITARI

IN CONTO CORRENTE

Dienststempel

....
(Ausstellende Dienststelle)

RICHIESTA

Vale pel viaggio in .... Classe di N° .... person
Gültig für Reise in Klasse für Personenzahl

da .... } Via ....
von } über

a .... } ....
nach

per viaggio di servizio ....
für Dienstreise

Rilasciata al ....
Ausgestellt auf (Dienstgrad, Vorname, Zuname)

....

Bollo composto della Stazione

A .... il 1941
(Ort) (Datum)

....
(Unterschrift und Dienstgrad)

Trasporti esenti da tassa di bollo.

Allegato N.° 2
Beilage Nr 2

FERROVIE ITALIANE DELLO STATO
ITALIENISCHE STAATSBAHNEN

Matrice Scontrino Bagaglio
GEPÄCKSCHEIN - STAMM

Fascicolo - Heft N° .... Spedizione Sendung N° .... (1)

Da Von ....

A Nach ....

Via Über ....

Data Datum	Treno Zug N°	Quantitativo dei Colli Zahl der Gepäckstücke	Peso Reale Wirkliches Gewicht

Rilasciato a Ausgestellt an ....

....
Grado e nome del viaggiatore Dienstgrad und Namen des Reisenden

Per motivi di servizio Für Dienstreise ....

Ufficio emittente Ausgabestelle ....

(1) Dal N° 1 al N° 99
„ Von Nr 1 bis N° 99

TRASPORTI MILITARI A BAGAGLIO IN CONTO CORRENTE
WEHRMACHTSGEPÄCKSENDUNG IN KONTO-KORRENT

FERROVIE ITALIANE DELLO STATO
ITALIENISCHE - STAATSBAHNEN

Trasporto militare a Bagaglio in Conto Corrente
WEHRMACHTSGEPÄCKSENDUNG IN KONTO KORRENT

Fascicolo - Heft N° .... FOGLIO DI VIA GEPÄCKSBEGLEITSCHEIN Spedizione - Sendung N° ....

Da Von .... A Nach ....

Via Über ....

Data Datum	Treno Zug N°	Quantitativo dei Colli Zahl der Gepäckstücke	Peso Reale Wirkliches-Gewicht

Rilasciato a (Grado e Nome del viaggiatore)
Ausgestellt an) Dienstgrad und Namen des Reisenden

....

Per motivi di servizio - Für Dienstreise

Bollo e data della stazione di Arrivo
Datumstempel des Ziel-Bahnhofs

(Segue il bagaglio)
Gepäck folgt

FERROVIE ITALIANE DELLO STATO
ITALIENISCHE STAATSBAHEN

Trasporto Militare a Bagaglio in Conto Corrente
WEHRMACHTSGEPÄCKSENDUNG IN KONTO KORRENT

Fascicolo - Heft N° .... SCONTRINO DI BAGAGLIO GEPÄCKSCHEIN Spedizione - Sendung N° ....

Da Von .... A Nach ....

Via Über ....

Data Datum	Treno Zug N°	Quantitativo dei Colli Zahl der Gepäckstücke	Peso Reale Wirkliches-Gewicht

Rilasciato a (Grado e Nome del viaggiatore
Ausgestellt an (Dienstgrad und Namen des Reisenden

....

Per motivi di servizio - Für Dienstreise

Bollo dell'Ufficio emittente
Stempel der Ausgabe-stelle

Bollo a data della stazione di Partenza
Datumstempel der Abfertigungsstelle

(Da consegnare al mittente)
Dem Absender zu übergeben

Allegato N° 3
Beilage Nr 3

TRASPORTO *n* .... *del* ....
FAHRTNUMMER *n.* .... *vom* ....

da .... *a* .... via Brennero Tarvisio (1)
von .... *nach* .... über Brennero Tarvisio (1)

Carro — Wagen

Serie e numero Gattung und N.	Sigla di proprietà Eigentumrs merkmal	Mittente Absender	Peso lordo Brutto Gewicht	Peso reale Wirkliches Gewicht	Qualità della merce Art des Gutes (2)

(1) Cancellare ciò che non serve.

(1) Nicht zutreffendes streichen.

(2) Indicare: munizioni - materiali - derrate alimentari - bestiame - veicoli.

(2) Bezeichnen: Munitionen - Materialien - Lebensmitteln - Tiere - Fahrzeuge.

PERSONE — PERSONEN

N. .... in I classe / I Klasse — N. .... in II classe / in II Klasse — N. .... in III classe / in III Klasse

Scorta del trasporto . . { Uff.li .... / Sott.li .... / Truppa .... } viaggianti con trasporto N. .... fino a ....

Begleitkommando: . . { Offz. .... / U. Offz. .... / Mannsch .... } Fahrt mit F. n. .... bis ....

Bollo stazione partenza Versandsbahnhofstempel	Bollo stazione transito Übergansbahnhofstempel	Bollo stazione arrivo Empfangsbahnhofstempel

rete italiana, esclusi i treni rapidi (1), in carrozze di classe corrispondente al proprio grado, come in uso delle forze armate italiane, e cioè: ufficiali I classe; sottufficiali II classe e truppa III classe.

3) Il bagaglio che ciascun militare può trasportare non può superare i 150 Kg.

Sono abrogate le disposizioni emanate in precedenza in ordine ai trasporti del genere.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 12.

---

(1) E' fatta eccezione per i rapidi R 26 ed R 27: su questi ultimi gli ufficiali germanici (come quelli italiani) potranno prendere posto senza pagare il supplemento purchè provvisti di documenti di viaggio da e per Brennero ed oltre.

Comunicati:

Opera di Previdenza a favore del personale. (Legge 19 giugno 1913, n. 641).

Si comunica che dal 1° luglio 1940 a tutto il 31 dicembre 1940-XIX la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato le seguenti liquidazioni:

INDENNITÀ DI BUONUSCITA				Sussidi temporanei ad orfani	
Ad agenti		A famiglie			
Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
922	4.573.859.87	829	1.609.311.—	343	205.116.—

Assegni finali di L. 500		Assegni alimentari vitalizi		Sussidi per morte dopo l'esonero	
Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
740	370.000.—	41	55.500.—	230	160.964.—

Inoltre sulla disponibilità dell'opera di Previdenza, furono approvate dal Comitato dal 1° luglio al 31 dicembre 1940-XIX le seguenti concessioni:

1. Sussidi temporanei e figli di ex agenti, n. 2 per l'importo di L. 2.016
2. Assegni alimentari:
   a) a congiunti, n. 40 per l'importo annuo di . . . . » 52.550
   b) ad ex agenti, n. 2 per l'importo annuo di . . . . » 2.700
3. Sussidi straordinari ad ex agenti od a congiunti di ex agenti, n. 481 per complessive . . . . » 48.100
4. Ricovero di orfani e di figli di agenti in Istituti di educazione e di istruzione n. 120.

Si comunica inoltre che al concorso bandito nell'agosto u. s. per la concessione di borse di studio per l'anno scolastico 1940-41 hanno partecipato 4501 tra figli ed orfani di ferrovieri.

Il Comitato ha assegnato n. 2600 borse di studio ai più meritevoli per un importo complessivo di L. 2.169.500 ripartite come appresso:

N. 581 per le scuole elementari
» 968 » » » medie inferiori
» 634 » » » medie superiori
» 417 » » università ed istituti superiori.

Modificazione all'Ordine di Servizio n. 98-1939-XVII riguardante il "Passaggio del servizio delle Casse Mobili all'Istituto Nazionale Trasporti,,.

"A decorrere dal 1° marzo c. a. il deposito delle grandi casse mobili dell'Agenzia di Milano è stato trasferito dallo scalo di Milano Farini allo scalo di Milano Porta Vittoria".

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento binari incrocio in stazione di Barcellona.	L. P.	Ore 18 del 10 marzo 1941-XIX	251.200	Sezione Lavori Palermo
Fornitura in opera di lustriere di acciaio dolce per i fabbricati A-B-D-F-L della stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 14 dell'11 marzo 1941-XIX	793.000	Serv. Lav. – Uff. 2° Roma
Fornitura di pietra di Orsera per nuovo F. V. e Palazzo Compartimentale di Venezia S. Lucia.	L. P.	Ore 17 del 13 marzo 1941-XIX	5.821.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura in opera di batterie accumulatori per P.B.I. fra Olcenengo e Vercelli.	A. C.	Ore 12 del 13 marzo 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Sistemazione segnalamento con segnali luminosi in stazioni di Torrazza e Bianze.	L. P.	Ore 18 del 17 marzo 1941-XIX	110.000	Ufficio I.E.S. Torino
Fornitura quadro e montaggio macchinario per impianto A. C. E. in stazione di Gesso.	A. C.	Ore 18 del 24 marzo 1941-XIX	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura cunicoli cemento per posa cavi impianti A. C. E. in stazione di Treviso C.le e Treviso S. Quaranta.	L. P.	Ore 12 del 28 marzo 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	300.000	Fogli di carta da calcare per scritturazioni.	T. P.	7.4.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 5ª
N.	100.000	Fogli di carta carbonata poligrafica.	T. P.	14.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª
N.	300.000	Fogli di carta da calcare per telegrafo.	T. P.	22.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 11

13 marzo 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Decreto Ministeriale 8 giugno 1940-XVIII, n. 4008. — *Concorsi interni a 3 posti di Allievo Ispettore ed a 1 posto di Ispettore di 1ª classe per il ramo chimico del R. Istituto Sperimentale.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale approvato con R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/82044 in data 19 maggio 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

1. — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un concorso interno per titoli ed esami a 3 posti di Allievo Ispettore per il ramo chimico del R. Istituto Sperimentale fra Agenti dei gradi 7° e 8° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola media superiore ed altro concorso interno per titoli ed esami ad 1 posto di Ispettore di 1ª classe, pure per il ramo chimico del R. Istituto Sperimentale, fra Agenti del grado 6° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola media superiore.

2. — Sono approvati i relativi avvisi-programma contenenti le norme per lo svolgimento dei concorsi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 8 giugno 1940-XVIII.

Il Ministro
Host Venturi

AVVISO-PROGRAMMA DEL CONCORSO INTERNO A 3 POSTI DI ALLIEVO ISPETTORE PER IL RAMO CHIMICO (ISTITUTO SPERIMENTALE).

1° — Per l'ammissione al Concorso gli aspiranti devono appartenere ad uno dei gradi 7° od 8° ed essere muniti almeno di diploma di licenza di Scuola media superiore.

2° — La domanda di ammissione al Concorso interno, redatta in carta bollata da L. 6 da inviarsi pel tramite gerarchico, dovrà essere scritta di proprio pugno dall'aspirante e da lui firmata e dovrà pervenire alla Direzione Generale — Servizio Personale e Affari Generali — non oltre un mese dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente avviso-programma.

3° — L'aspirante dovrà allegare alla domanda l'originale diploma, nonchè un certificato indicante i punti riportati nei singoli esami dell'intero corso universitario, se in possesso di laurea.

I non laureati produrranno il diploma di licenza di Scuola media superiore da essi posseduto, nonchè un certificato da cui risultino i punti conseguiti in detto esame di licenza, se già non risultino dal diploma.

Alla domanda i concorrenti potranno allegare inoltre tutti quegli altri titoli di studio, di prestazioni eventualmente fatte prima dell'assunzione nelle Ferrovie dello Stato e di benemerenze militari e politiche che riterranno di produrre.

Gli aspiranti per i quali sia stata già riconosciuta la qualità di ex combattente e di iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, potranno limitarsi ad indicare nella domanda tale loro qualità con la puntazione rispettivamente stabilita.

4° — I Servizi centrali da cui dipendono i concorrenti trasmetteranno le domande e i documenti al Servizio Personale e Affari Generali entro 10 giorni dalla presentazione, accompagnandoli con un rapporto informativo sulla durata e qualità del servizio ferroviario prestato dal concorrente, sulla conoscenza in genere del servizio stesso, sulla attività e sullo zelo dimostrati nelle mansioni disimpegnate e sulle attitudini alle funzioni del grado a cui aspira, nonchè su tutti quegli altri requisiti che concorrono a dare sicuri elementi di giudizio in merito al servizio prestato. Tali rapporti, compilati dal Capo dell'Ufficio (per i Servizi Centrali) o dal Capo della Sezione o dell'Officina, da cui gli agenti dipendono, dovranno essere vistati ed approvati dal Capo del rispettivo Servizio ed eventualmente accompagnati dalle sue osservazioni.

Gli uffici interessati dovranno allegare alla domanda di ogni aspirante anche il di lui foglio matricolare originale, debitamente aggiornato in ogni sua parte, compresa quella riguardante lo stato di famiglia.

5° — La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, sarà presieduta da 1 Funzionario di grado 1° e sarà composta di 2 Funzionari di grado non inferiore al 2° e di 2 Insegnanti di Istituti Superiori.

In caso di impedimento di uno dei Membri esso verrà definitivamente sostituito da altro pure da nominarsi dal Direttore Generale.

Un Funzionario dell'Amministrazione eserciterà l'ufficio di Segretario senza voto.

6° — Spirato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, la Commissione esaminatrice procederà all'esame dei titoli di studio prodotti dai concorrenti, e valuterà definitivamente il rapporto informativo compilato per ciascun concorrente; e, dopo assunte tutte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, giudicherà inappellabilmente dell'ammissione o meno al concorso. Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno riportare non meno di punti 16 su 20 nella valutazione del rapporto informativo.

Ai concorrenti che non verranno dichiarati ammissibili al concorso saranno restituiti, senz'altro, i documenti presentati.

7° — La Commissione esaminatrice, alla quale è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

8° — Le prove saranno scritte, pratiche ed orali ed avranno luogo a Roma nei giorni e con le norme che a suo tempo saranno comunicate a ciascun concorrente.

Le prove verteranno sulle materie indicate nell'annesso programma.

9° — I concorrenti potranno essere sottoposti ad una prova facoltativa scritta ed orale sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Dette prove saranno prese in considerazione solo quando il concorrente dimostri nelle lingue estere di saper tradurre correntemente senza vocabolario e di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

Per tali esami è assegnato un coefficiente fisso massimo di punti 2 per l'esame scritto e di punti 2 per l'esame orale per ciascuna lingua.

Le puntazioni che così verranno assegnate, non dovranno essere valutate in aggiunta alle rimanenti per raggiungere la puntazione minima stabilita per la dichiarazione di idoneità nel concorso, ma potranno solamente essere aggiunte alle rimanenti quando con queste sia stata raggiunta la idoneità.

10° — La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base:

a) al risultato delle prove scritte e pratiche e della prova orale

b) al servizio ferroviario prestato;

c) al risultato degli esami dell'ultimo corso di studio compiuto e degli esami speciali dei corsi universitari e dell'esame di laurea;

d) al risultato delle prove facoltative, tenendo conto di quanto è detto al punto precedente.

Per tale classificazione la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti così ripartiti:

a) per ciascuna prova scritta e pratica e per quella orale punti 20;

b) per il servizio ferroviario prestato punti 20;

c) per la valutazione dei titoli di studio punti 10;

d) dei punti aggiuntivi relativi alle prove facoltative come è detto al comma precedente.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto complessivamente almeno 42/60 nelle prove scritte e pratiche e non meno di 12/20 in una di esse.

11° — Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato non meno di 76 punti complessivamente, esclusi quelli aggiuntivi, con almeno 42 punti complessivamente, nelle prove scritte e pratiche, 16 punti almeno nella prova orale e non meno di 16 punti sul servizio ferroviario prestato.

12° — La somma dei punti conseguiti dai concorrenti costituirà la classificazione definitiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione riportata sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dall'art. 58 del Regolamento del Personale, avvertendo che alle categorie indicate in detto articolo nonchè nell'annotazione *a*) deve essere aggiunta quella relativa ai soci di diritto dell'Unione famiglie numerose.

13° — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

14° — Gli agenti risultati vincitori che non si trasferissero nel tempo fissato nella residenza loro assegnata in dipendenza della promozione al grado superiore sarebbero considerati rinunciatari e decadrebbero da ogni diritto.

15° — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

PROGRAMMA DI ESAME

Prova scritta di Chimica Tecnologica.
» *pratica* di Chimica analitica qualitativa.
» » di Chimica analitica quantitativa.

Prove orali:

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria.
Attribuzioni del Servizio Personale ed Affari Generali — dell'Ufficio Centrale Sanitario — dell'Istituto Sperimentale e del Servizio Approvvigionamenti.
Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie.
Nozioni tecnologiche sui materiali occorrenti ai diversi servizi e prescrizioni tecniche relative.
Norme per il campionamento.
Criteri per le perizie, per avarie di merci.
Classificazione delle merci nei riguardi dell'applicazione delle tariffe.
Nozioni generali di merceologia.
Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime e dei prodotti manufatti, con particolare riguardo alle materie prime ed ai prodotti manufatti di più largo impiego nelle ferrovie.
Chimica tecnologica.

AVVISO-PROGRAMMA DEL CONCORSO INTERNO A 1 POSTO DI ISPETTORE DI 1ª CLASSE PER IL RAMO CHIMICO (ISTITUTO SPERIMENTALE).

1° — Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono appartenere al grado 6° ed essere muniti almeno di diploma di licenza di Scuola media superiore.

2° — La domanda di ammissione al concorso interno, redatta in carta bollata da L. 6 da inviarsi pel tramite gerarchico, dovrà essere scritta di proprio pugno dall'aspirante e da lui firmata e dovrà pervenire alla Direzione Generale — Servizio Personale e Affari Generali — non oltre un mese dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del presente avviso-programma.

3° — L'aspirante in possesso di un diploma di laurea dovrà allegare alla domanda l'originale diploma nonchè un certificato da cui risultino i punti riportati nei singoli esami dell'intero corso universitario.

I non laureati produrranno il diploma di licenza di Scuola media superiore da essi posseduto, nonchè un certificato da cui risultino i punti conseguiti in detto esame di licenza, se già non figurano nel diploma.

Alla domanda i concorrenti potranno allegare inoltre tutti quegli altri titoli di studio, di prestazioni eventualmente fatte prima dell'assunzione nelle Ferrovie dello Stato e di benemerenze militari e politiche che riterranno di produrre.

Gli aspiranti per i quali sia stata già riconosciuta la qualità di excombattente o di iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, potranno li-

mitarsi ad indicare nella domanda tale loro qualità con la puntazione rispettivamente stabilita.

4° — I Servizi centrali da cui dipendono i concorrenti trasmetteranno le domande e i documenti al Servizio Personale e Affari Generali entro 10 giorni dalla presentazione, accompagnandole con un rapporto informativo sulla durata e qualità del servizio ferroviario prestato dal concorrente, sulla conoscenza in genere del servizio stesso, sulla attività e sullo zelo dimostrati nelle mansioni disimpegnate e sulle attitudini alle funzioni del grado a cui aspira, nonchè su tutti quegli altri requisiti che concorrono a dare sicuri elementi di giudizio in merito al servizio prestato. Tali rapporti, compilati dal Capo dell'Ufficio (per i Servizi centrali) o dal Capo della Sezione o dell'Officina, da cui gli agenti dipendono, dovranno essere vistati ed approvati dal Capo del rispettivo Servizio ed eventualmente accompagnati dalle sue osservazioni.

Gli uffici interessati dovranno allegare alla domanda di ogni aspirante anche il di lui foglio matricolare originale, debitamente aggiornato in ogni sua parte, compresa quella riguardante lo stato di famiglia.

5° — La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, sarà presieduta da un Funzionario di grado 1° e sarà composta di 2 Funzionari di grado non inferiore al 2° e di 2 Insegnanti di Istituti Superiori.

In caso di impedimento di uno dei Membri esso verrà definitivamente sostituito da altro pure da nominarsi dal Direttore Generale.

Un Funzionario dell'Amministrazione eserciterà l'ufficio di Segretario senza voto.

6° — Spirato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, la Commissione esaminatrice procederà all'esame dei titoli di studio prodotti dai concorrenti, e valuterà definitivamente il rapporto informativo compilato per ciascun concorrente; e, dopo assunte tutte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, giudicherà inappellabilmente dell'ammissione o meno al concorso. Per essere ammessi al concorso i concorrenti dovranno riportare non meno di punti 16 su 20 nella valutazione del rapporto informativo.

Ai concorrenti che non verranno dichiarati ammissibili al concorso saranno restituiti, senz'altro, i documenti presentati.

7° — La Commissione esaminatrice, alla quale è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

8° — Le prove saranno scritte, pratiche ed orali ed avranno luogo a Roma nei giorni e con le norme che a suo tempo saranno comunicate a ciascun concorrente.

Le prove verteranno sulle materie indicate nell'annesso programma.

9° — I concorrenti potranno essere sottoposti ad una prova facoltativa scritta ed orale sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco).

Dette prove saranno prese in considerazione solo quando il concorrente dimostri nelle lingue estere di saper tradurre correntemente senza vocabolario e di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta.

Per tali esami è assegnato un coefficiente fisso massimo di punti 2 per l'esame scritto e di punti 2 per l'esame orale per ciascuna lingua.

Le puntazioni che così verranno assegnate, non dovranno essere valutate

in aggiunta alle rimanenti per raggiungere la puntazione minima stabilita per la dichiarazione di idoneità nel concorso, ma potranno solamente essere aggiunte alle rimanenti quando con queste sia stata raggiunta la idoneità.

10° — La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base:

a) al risultato delle prove scritte e pratiche e della prova orale;

b) al servizio ferroviario prestato;

c) al risultato degli esami dell'ultimo corso di studio compiuto o degli esami speciali dei corsi universitari e dell'esame di laurea;

d) al risultato delle prove facoltative, tenendo conto di quanto è detto al punto precedente.

Per tale classificazione la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti così ripartiti:

a) per ciascuna prova scritta e pratica e per quella orale punti 20;

b) per il servizio ferroviario prestato punti 20;

c) per la valutazione dei titoli di studio punti 10;

d) dei punti aggiuntivi relativi alle prove facoltative come è detto al comma precedente.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto complessivamente almeno 42/60 nelle prove scritte e pratiche e non meno di 12/20 in una di esse.

11° — Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato non meno di 76 punti complessivamente esclusi quelli aggiuntivi, con almeno 42 punti complessivamente nelle prove scritte e pratiche, 16 punti almeno nella prova orale e non meno di 16 punti sul servizio ferroviario prestato.

12° — La somma dei punti conseguiti dai concorrenti costituirà la classificazione definitiva che determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione riportata sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dall'art. 58 del Regolamento del Personale, avvertendo che alle categorie indicate in detto articolo nonchè nell'annotazione *a*) deve essere aggiunta quella relativa ai Soci di diritto dell'Unione famiglie numerose.

13° — Sarà dichiarato vincitore il concorrente idoneo classificato 1° nella graduatoria.

14° — L'agente risultato vincitore che non si trasferisse nel tempo fissato all'Istituto Sperimentale in Roma in dipendenza della promozione al grado superiore, sarebbe considerato rinunciatario e decaderebbe da ogni diritto.

15° — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

PROGRAMMA DI ESAME

PROVA SCRITTA di Chimica tecnologica.

PROVA PRATICA di Chimica analitica qualitativa.

PROVA PRATICA di Chimica analitica applicata consistente nella identificazione di un prodotto industriale e delle adulterazioni che esso presenta.

PROVE ORALI:

Leggi costitutive ed ordinamento dell'Amministrazione ferroviaria.

Attribuzioni del Servizio Personale ed Affari Generali — dell'Ufficio Centrale Sanitario — dell'Istituto Sperimentale e del Servizio Approvvigionamenti.

Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie.

Nozioni tecnologiche sui materiali occorrenti ai diversi servizi e prescrizioni tecniche relative.

Norme per il campionamento.

Criteri per le perizie, per avarie di merci.

Classificazione delle merci nei riguardi dell'applicazione delle tariffe.

Nozioni generali di merceologia.

Provenienza, caratteri ed usi delle principali materie prime e dei prodotti manufatti, con particolare riguardo alle materie prime od ai prodotti manufatti di più largo impiego nelle ferrovie.

Chimica generale ed applicata all'industria.

Ordine di servizio n. 28.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Bari-Brindisi della linea Bologna-Lecce.

Dalle ore 12 del 3 marzo 1941-XIX sul tratto BARI CENTRALE - BRINDISI della linea Bilogna- Lecce, è stato attivato il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle " Disposizioni per il servizio con Dirigenza Centrale " di cui l'Ordine di Servizio n. 36/1931-IX e successive modificazioni (O. S. n. 118/1935-XIII).

L'Ufficio del Dirigente Centrale è situato nel fabbricato C delle case economiche per i ferrovieri, via Suppa n. 9, in Bari, ed a mezzo del telefono selettivo corrisponderà con gli impianti seguenti:

Bari C/le — Dirigenti Mavimento
» — Deposito Locomotive
» — Deposito Personale Viaggiante
» — Capo Riparto Movimento (Ascolto)
» — Dirigente Centrale Foggia
Bari Torre a Mare
Mola di Bari
Raddoppio Cozze
Polignano a Mare
Monopoli
Raddoppio Egnazia
Fasano
Pezze di Greco
Cisternino
Ostuni
Carovigno
Serranova
S. Vito dei Normanni
Cillareyes
Brindisi — Dirigenti Movimento
» — Deposito Personale Viaggiante
» — Rimessa locomotive
Brindisi Marittima.

Con il sistema di esercizio con D.C. conservano pieno vigore e devono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificati o sostituiti dalle apposite " Disposizioni per il servizo con D.C. " e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata Sezione di D.C.sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo del Capo III Riparto Movimento.

La sorveglianza e dirigenza amministrativa dell'Ufficio sarà invece esercitata dal Capo III Riparto Movimento di Bari.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *del Compartimento di Bari.*

Ordine di servizio n. 29.

Apertura all'esercizio del nuovo Scalo Merci di Roma Tiburtina.

Dal giorno 1° febbraio corr. è stato aperto all'esercizio il nuovo scalo merci di Roma Tiburtina, della linea Firenze-Chiusi-Roma, dotato dei seguenti impianti:

— un P.C. scoperto a doppio fronte di carico;
— un P.C. in parte coperto con unico fronte di carico;
— un M.M. di m² 372 con annesso Ufficio per la Gestione ed atrio per il pubblico;
— cinque binari per carico e scarico diretto per complessivi m. 1214;
— una strada pavimentata di accesso ai detti binari.

Le abilitazioni attuali della stazione anzidetta, saranno estese ai trasporti a carro ed a collettame per conto del Servizio Approvvigionamenti della Provvida e dell'Autorità Militare.

Di conseguenza, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" - Edizione 1941 (di prossima pubblicazione) - in calce alla pag. 67 nelle note (n) e (o) aggiungere la dizione: "ai trasporti a carro ed a collettame per conto del Servizio Approvvigionamenti, della Provvida e dell'Autorità Militare".

Inoltre, a pag. 66, del Prontuario anzi detto, di contro al nome di Roma Tiburtina, nelle colonne 11 e 12, esporre rispettivamente le indicazioni "V (u)" e "B (u)" ed in calce alla pag. 67 aggiungere seguente nota:

(u) Limitatamente ai trasporti in servizio interno.

Nella Prefazione generale all'orario generale di servizio, Parte I, edizione febbraio 1936, a pag. 19, di contro al nome di Roma Tiburtina, l'indicazione "L.P." dovrà essere modificata in "L".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 30.

Biglietti gratuiti serie B° da e per Roma.

Col Decreto Ministeriale N. 2756 del 4 marzo 1941-Anno XIX è stato disposto che i biglietti gratuiti serie B° che vengono utilizzati dai famigliari dei Senatori del Regno e dei Consiglieri Nazionali da o per Roma, come inizio o termine del viaggio rispettivamente, sono da ritenersi validi anche per il ritorno, previo pagamento di altro diritto fisso.

I portatori di tali biglietti che intendano valersi della suddetta disposizione, debbono farlo presente alla stazione di partenza all'inizio del viaggio di andata.

In questo caso le stazioni applicheranno, sullo spazio «PRIMA VIDIMAZIONE» posto a tergo del biglietto, quattro marche a valore di L. 5 per la 1ª classe ed altrettante di L. 3 per la 2ª classe, utilizzando, per la prima vidimazione, lo spazio destinato alla prima fermata; rimane, beninteso,

inveriato il numero delle fermate stabilite per i biglietti di cui trattasi, e cioè quattro complessivamente.

La disposizione in oggetto ha vigore dal 23 marzo 1941-XIX, contemporaneamente alla utilizzazione dei biglietti di viaggio serie B° emessi per il terzo anno della XXX Legislatura, sui quali è stata fatta apposita annotazione.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 16.

Comunicati:

Risultato della gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1940.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Premi da L. 500 *assegnati alle stazioni di* 1ª *categoria:*

1° MILANO LAMBRATE
2° PAVIA
3° CREMONA
4° CODOGNO
5° LEGNANO
6° MILANO P. N.
7° GALLARATE
8° DOMODOSSOLA
9° TREVIGLIO

Premi da L. 150 *assegnati alle stazioni di* 2ª *categoria*

1° CHIARI
2° RIVALTA SCRIVIA
3° CASTELNUOVO
4° SESTO S. GIOVANNI
5° BAVENO
6° BELGIRATE
7° CASSANO D'ADDA
8° DESIO
9° GAZZO S. GIACOMO
10° LONATO
11° S. GIULIANO PIEMONTE
12° SOMMA LOMBARDA
13° SPINETTA
14° VANZAGO
15° VARENNA ESINO
16° VARZO
17° PESCHIERA
18° CREMA
19° DESENZANO
20° ALBATE CAMERLATA
21° ARCISATE
22° ARENA PO
23° BESOZZO
24° CAVA MANARA
25° DORMELLETTO
26° LESA
27° LISSONE
28° REMEDELLO SOTTO
29° REZZATO
30° TERATE VARANO BORGHI
31° VARALLO POMBIA
32° VARESE INDUNO
33° VERBANIA
34° COCCAGLIE
35° OSPEDALETTO LODIG.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Premi da L. 500 *assegnati alle stazioni di* 1ª *categoria*:

1° ROMA S. PIETRO
2° LITTORIA
3° ROMA PRENESTINA
4° ORTE
5° AVEZZANO
6° VITERBO P. F.
7° FROSINONE
8° CASSINO
9° SULMONA
10° ROMA TRASTEVERE

Premi da L. 150 *assegnati alle stazioni di* 2ª *categoria*:

1° GUIDONIA
2° NETTUNIA PORTO
3° FARA SABINA
4° ALBANO LAZIALE
5° ARSOLI
6° ATTIGLIANO
7° CITTA' DELLA PIEVE
8° VITERBO P. R.
9° S. SEVERA
10° BASSANO
11° COLLEFERRO
12° CECCANO
13° SORA
14° PESCINA
15° CELANO
16° PALENA
17° ROCCASECCA
18° FRASCATI
19° CEPRANO
20° ORVIETO
21° SEZZE
22° S. MARINELLA
23° CERVETERI LADISPOLI
24° ZAGAROLO
25° CAROVILLI
26° TERRACINA
27° SCURGOLA M.
28° TAGLIACOZZO
29° CASTIGLIONE TEV.
30° MACCARESE
31° MONTEFIASCONE
32° PALIDORO
33° ORBETELLO
34° CECCHINA
35° VELLETRI
36° POGGIO MIRTETO
37° ARPINO
38° APRILIA
39° LUNGHEZZA
40° FIUMICINO

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Premi da L. 500 *assegnati alle stazioni di* 1ª *categoria*:

1° CAPUA
2° NAPOLI MERGELLINA
3° NOCERA INFERIORE
4° S. SEVERINO R.
5° VILLA LITERNO

Premi da L. 150 *assegnati alle stazioni di* 2ª *categoria*:

1° BARONISSI
2° CODOLA
3° GRICIGNANO
4° NOCERA SUPERIORE
5° PONTECAGNANO
6° SCAFATI
7° SICIGNANO
8° SPARANISE
9° TELESE
10° TORRE ANNUNZIATA Città
11° VIETRI SUL MARE

COMPARTIMENTO DI BARI

Premi da L. 500 assegnati alle stazioni di 1ª categoria:

1° LECCE
2° BRINDISI C.
3° TARANTO
4° POTENZA INFERIORE
5° POTENZA SUPERIORE
6° FOGGIA
7° BARI C.le

Premi da L. 150 assegnati alle stazioni di 2ª categoria:

1° GIOIA DEL COLLE
2° TRANI
3° BITETTO
4° SPINAZZOLA
5° ACQUAVIVA DELLE FONTI
6° GRUMO APPULA
7° MONOPOLI
8° ALTAMURA
9° MOLFETTA
10° FASANO
11° BARI TORRE A MARE
12° SQUINZANO
13° MASSAFRA
14° PALAGIANELLO
15° S. SEVERO
16° BARLETTA
17° MOLA DI BARI
18° MINERVINO MURGE
19° FRANCAVILLA FONTANA
20° CASTELLANETA Città
21° METAPONTO
22° S. VITO DEI NORMANNI
23° GROTTAGLIE
24° GRASSANO
25° TRINITAPOLI
26° ROCCHETTA S. ANTONIO

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Premi da L. 500 assegnati alle stazioni di 1ª categoria:

1° TAORMINA
2° RAGUSA
3° BICOCCA
4° MILAZZO
5° AGRIGENTO BASSO
6° CALTANISSETTA C.le

Premi da L. 150 assegnati alle stazioni di 2ª categoria:

1° CAMARO
2° LENTINI
3° PIRAINO S. ANGELO
4° TUSA
5° TRABIA
6° PASSOMARTINO
7° PARTINICO

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Premi da L. 500 assegnati alle stazioni di 1ª categoria:

1° CAGLIARI
2° MACOMER
3° ORISTANO

Premi da L. 150 *assegnati alle stazioni di* 2ª *categoria*:

1° ELMAS
2° TERRALBA M.
3° SANLURI
4° MONTI
5° PORTO TORRES
6° S. GAVINO
7° OSCHIRI
8° PAVILLONIS
9° SAMASSI
10° PLOAGHE
11° SCALA GIOCCA
12° MILIS
13° DECIMOMANNU
14° SILIQUA

Sono stati inoltre assegnati i seguenti premi:

Premi da L. 300:

1° DEPOSITO PERSONALE VIAGGIANTE DI AVEZZANO
2° OFFICINA RIALZO DI TORRE ANNUNZIATA C.LE
3° OFFICINA RIALZO DI LECCE

Premi da L. 150

1° PRIMO AMBULATORIO DI ROMA TERMINI
2° SECONDO AMBULATORIO DI ROMA TERMINI
3° DISTRIBUTORIO VIVERI IX RIPARTO «PROVVIDA» DI ROMA
4° RIMESSA LOCOMOTIVE DI AVELLINO
5° SQUADRA PONTI IN FERRO DI PALERMO C.LE

Gara a premio per la lotta contro le mosche durante l'anno 1941.

Allo scopo di interessare maggiormente il personale alla lotta contro le mosche nell'ambito ferroviario, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, col concorso della Direzione Generale della Sanità Pubblica, indice una gara a premio fra tutte le stazioni della rete che praticheranno durante l'anno 1941 la lotta contro le mosche con maggior diligenza e con i migliori risultati, applicando le disposizioni di cui la Circolare n. 13 pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 12 - 21 marzo 1940-XVIII.

Alle stazioni di categoria A saranno conferiti premi da L. 500 ciascuno.

Alle stazioni di categoria B premi da L. 300 ciascuno.

Alle stazioni di categoria C e fermate, comprese quelle gestite in assuntoria, premi da L. 150 ciascuno.

Agli altri impianti che si trovino nelle immediate adiacenze delle stazioni saranno conferiti altri premi per l'ammontare complessivo di L. 10.000.

Ciascun premio verrà ripartito fra il titolare ed il personale che lo ha coadiuvato con maggior diligenza rispettivamente in ragione di 2/5 e 3/5

per le stazioni e gli impianti di categoria A e di 3/5 e 2/5 per quelli di categoria B e C.

I Capi Compartimento ed il Capo della Delegazione di Cagliari compileranno una graduatoria di merito stabilita in base ai referti degli Ispettorati Sanitari i quali, d'accordo con i Capi dei Riparti di giurisdizione, redigeranno per ciascuna stazione e impianto adiacente una nota informativa.

Le graduatorie dovranno essere inviate insieme alle note informative entro il 30 novembre 1941-XX al Comitato istituito per la organizzazione e la sorveglianza della gara con sede presso l'Ufficio Sanitario Centrale.

Il Comitato, costituito da Funzionari dei Servizi Movimento, Materiale e Trazione, Lavori e dell'Ufficio Sanitario Centrale, nonchè da un rappresentante della Direzione Generale della Sanità Pubblica, prenderà in esame gli elenchi inviati dai singoli Compartimenti, procederà agli eventuali accertamenti e quindi farà al Direttore Generale le proposte definitive per l'assegnazione dei premi.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura cunicoli per impianti A. C. E. sulla linea Sarzana - Arcola - Vezzano.	L. P.	Ore 17,30 del 17 marzo 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Costruzione nuovo F. V. a Baiano di Spoleto.	L. P.	Ore 18 del 17 marzo 1941-XIX	164.566	Sezione Lavori Ancona
Fornitura 7000 metri cubi di pietrisco dalla cava di Montecastello.	L. P.	Ore 18 del 17 marzo 1941-XIX	—	Sezione Lavori Napoli
Fornitura 9000 mc. pietrisco dalla cava di Piava.	L. P.	Ore 18 del 17 marzo 1941-XIX	—	Sezione Lavori Trieste
Ripristino ponte sul Polcevera presso Cornigliano C.	L. P.	Ore 18 del 17 marzo 1941-XIX	3.000.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Lavori per sistemazione della stazione di Rovereto.	L. P.	Ore 18 del 18 marzo 1941-XIX	840.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura di pietre calcaree per il Palazzo Postale di Torino.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1941-XIX	85.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione di nove fabbricati per centraline e 2 P. B. sulla linea Voghera-Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1941-XIX	483.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione case economiche in città di Forlì.	L. P.	Ore 17 del 20 marzo 1941-XIX	1.040.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione locali per ricovero P. V. presso la stazione di Campasso.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1941-XIX	142.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione fabbricato attrezzi e pulizia vetture e locali accessori cabina A. C. stazione Genova Principe.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1941-XIX	550.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Fornitura in opera di porfido violaceo di Predazzo per nuovo F. V. di Venezia S. L.	L. P.	Ore 17 del 20 marzo 1941-XIX	685.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di marciapiedi in stazione di Portogruaro.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1941-XIX	775.000	Sezione Lavori Venezia
Prolungamento binari d'incrocio in stazione di Villafranca Tirrena.	L. P.	Ore 18 del 20 marzo 1941-XIX	159.100	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura in opera di lastre e liste di trachite euganea per rivestimento pareti M. M. G. V. di Venezia.	L. P.	Ore 17 del 20 marzo 1941-XIX	61.200	Sezione Lavori Venezia
Costruzione nicchie passanti nelle pareti case cantoniere linea Verona-Trento.	L. P.	Ore 12 del 21 marzo 1941-XIX	20.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Manutenzione ordinaria e straordinaria stadere a ponte e strumenti metrici.	L. P.	Ore 17 del 24 marzo 1941-XIX	9.000	Delegazione Cagliari
Lavori armamento per sistemazione generale stazione Sampierdarena.	L. P.	Ore 18 del 24 marzo 1941-XIX	714.800	Sez. Spec. Lavori Genova
Costruzione scogliera frangionde fra S. Giovanni Barra e Torre Annunziata.	L. P.	Ore 18 del 24 marzo 1941-XIX	300.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione deposito locomotive di Savona.	L. P.	Ore 18 del 25 marzo 1941-XIX	281.700	Sezione Lavori Torino
Sostituzione travate metalliche sul fiume Adige della linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 12 del 25 marzo 1941-XIX	2.956.000	Sezione Lavori Bologna
Completamento chiusura parte orientale stazione Bari C.le.	L. P.	Ore 18 del 26 marzo 1941-XIX	169.600	Sezione Lavori Bari
Lavori di terra e murari per sistemazione binari stazione di Poggio Renatico.	L. P.	Ore 17 del 27 marzo 1941-XIX	258.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera di infissi, mobili e banco mescita per ristoratore del fabbricato F a Roma Termini.	L. P.	Ore 14 del 31 marzo 1941-XIX	3.408.000	Serv. lav. Uff. 2° Roma
Costruzione scogliera frangionde fra S. Giovanni Barra e Pietrarsa.	L. P.	Ore 18 del 1 aprile 1941-XIX	130.000	Sezione Lavori Napoli
Armamento di binari e scambi per ampliamento stazione di Solopaca.	L. P.	Ore 18 del 2 aprile 1941-XIX	58.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto illuminazione, f. m., linee telefoniche in dipendenza ampliamento D. L. di Verona P. N.	L. P.	Ore 12 del 4 aprile 1941-XIX	630.000	Ufficio I. E. S. Venezia
Una gru elettrica a ponte della portata di 3 tonn. per la officina Rialzo di Milano Centrale.	A. C.	22 marzo 1941-XIX	—	Servizio Materiale e Trazione — Uff. II. Sez. 7ª — Firenze

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV. - N. 12

20 marzo 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Dal «*Foglio di disposizioni*» *del P. N. F. n.* 73, *del* 7 *marzo* 1941-XIX:

«La necessità di osservare un rigoroso riserbo negli argomenti che interessano, direttamente o indirettamente, la difesa del Paese, anche nei suoi aspetti produttivi ed economici, diviene in tempo di guerra un dovere assoluto che si riassume in una categorica consegna: tacere.

Anche i discorsi in apparenza futili, le affermazioni insignificanti, le notizie banali, possono fornire allo spionaggio nemico indicazioni preziose.

I chiacchieroni inguaribili, i fantasiosi raccoglitori e amplificatori di «voci» — ai quali è da aggiungersi la non mai abbastanza deprecata categoria dei «bene informati» — devono essere indotti ad osservare il silenzio.

I Fascisti sorveglino questo interessante settore del fronte interno con particolare vigilante assiduità. E, quando è necessario, impartiscano salutari lezioni».

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX, n. 2835. — *Passaggio dell'Ufficio Trasporti Militari dal Servizio Movimento alla diretta dipendenza del Direttore Generale.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Viste le Deliberazioni Commissariali 5 giugno 1923, nn. 1101 e 1104;
Vito il R. D. 31 dicembre 1930, n. 1768;
Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 1931, n. 1527;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

L'*Ufficio Trasporti Militari* della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato sedente presso il Ministero della Guerra (Comando del Corpo di Stato Maggiore), di cui all'art. 4 del Decreto Ministeriale 16 gennaio 1931, n. 1527, cessa di far parte del Servizio Movimento, passa alla diretta dipendenza del Direttore Generale e viene aggregato, ai soli effetti amministrativi, al Servizio Personale e Affari Generali.

Art. 2.

Il presente Decreto ha effetto dal 16 marzo 1941-XIX.

Roma, lì 11 marzo 1941-XIX.

Il Ministro delle Comunicazioni
HOST VENTURI.
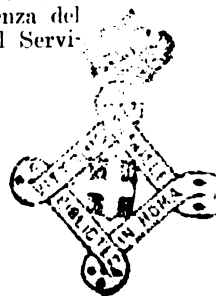
DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX, n. 2836. — *Esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Decreti Ministeriali 15 febbraio 1938-XVI n. 2213 e 21 gennaio 1941-XIX n. 2282, riguardanti le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio sulle ferrovie dello Stato;

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 11 marzo 1941-XIX, n. PAG. 024/62114 del Servizio Personale e Affari Generali, con la quale viene prospettata la necessità di provvedere di urgenza all'abilitazione predetta per i bisogni di carattere eccezionale dovuti al presente momento;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, ai sensi dell'art. 26 delle Norme approvate col succitato Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI n. 2213, ad abilitare propri agenti alla funzione di macchinista TV e TE di 2ª classe, seguendo le norme stabilite dal successivo art. 27.

Al conseguimento dell'abilitazione predetta potranno essere ammessi tutti i macchinisti di 3ª classe e gli aiuto macchinisti che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) quelli il cui corso di scuola allievi fuochisti venne considerato utile per l'ammissione agli esami del concorso interno indetto con Decreto Ministeriale 7 gennaio 941-XIX n. 2095 e dei concorsi precedenti a quelli che, non provenendo dagli allievi fuochisti, per la loro anzianità potevano partecipare ai detti concorsi;

b) quelli riprovati non più di due volte nei concorsi stessi;

c) quelli provenienti da altre qualifiche del personale che abbiano una anzianità di nomina a fuochista od assistente TE non posteriore al 1° gennaio 1938;

d) gli aiuto macchinisti provenienti dal corso allievi fuochisti 1935-1936 sistemati a ruolo con decorrenza 1° giugno 1937.

All'esame di abilitazione non potranno essere ammessi i macchinisti di 3ª classe e gli aiuto macchinisti che, in possesso dei requisiti di cui sopra, alla data del presente Decreto:

— abbiano superato il 45° anno di età;

— non siano iscritti al P. N. F.;

— non siano in possesso delle qualificazioni di cui gli art. 61 e 62 del Regolamento del Personale e dei voluti requisiti fisici.

Per il conseguimento della abilitazione occorre aver compiuto 25 anni di età, aver viaggiato come aiuto macchinista per un periodo complessivo non inferiore a due anni, ed avere ottenuto la nomina a stabile.

Roma, li 11 marzo 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 31.

Delimitazione dei confini delle Sezioni Lavori di Bologna e di Venezia.

In dipendenza dell'impianto di un binario di raddoppio di m. 650 fra le stazioni di Verona Ca' di David e di Verona P. N., all'innesto del raccordo fra le linee di Bologna e del Brennero, il punto di delimitazione delle Sezioni Lavori di Venezia e di Bologna, che con l'ordine di servizio N. 166/1940 era stato fissato a Km. 110 + 569,82 della linea Bologna-Verona, viene stabilito al Km. 107 + 150 della linea stessa.

Ordine di servizio n. 32.

Sovraccarico dei carri F. S. a due sale.

In deroga alle vigenti disposizioni e fino a nuovo avviso, per i *carri F.S. a due sale, coperti di qualsiasi serie e scoperti delle serie L. e P. e relative sottoserie,* sono ammessi per i trasporti in servizio interno sulle Ferrovie dello Stato (esclusi quindi i trasporti destinati a ferrovie estere e ferrovie secondarie italiane ed a stazioni in contatto con le ferrovie estere) i seguenti sovraccarichi.

1°) — CARRI CON PORTATA UGUALE O SUPERIORE A TONN. 17.
E' consentito di raggiungere un peso complessivo di tonn. 32 fra tara e carico.

Fanno eccezione:

a) *I carri con indicazione di limite di carico uguale alla portata* per i quali non è ammesso *nessun sovraccarico rispetto al limite di carico.*

b) — *I carri provenienti dalla guerra;*
— *I carri L. dei gruppi*: 434000
444000
445000
446000
447000;
— *I carri Pm. e Po.*

per i quali è consentito il sovraccarico del 10% di cui al seguente punto 2°).

2°) — CARRI CON PORTATA INFERIORE A TONN. 17.
E' consentito il sovraccarico del 10% sulla portata, o sul limite di carico, quando esista. Con tale sovraccarico del 10% *non si dovrà mai superare in ogni caso un peso* massimo *di tonn.* 32 *fra* tara e carico.

Fanno eccezione:

a) *I carri con indicazione di limite di carico uguale alla portata* per i quali non è ammesso nessun *sovraccarico rispetto al limite di carico.*

Nel caso di merci suscettibili di aumento di peso per cause atmosferiche (merci assorbenti), quando si utilizzino carri scoperti senza copertone, oppure si faccia uso di copertone, ma si debbano trasportare merci comprese nell'allegato elenco, il peso del carico, al momento della sua effettuazione, non deve superare quello massimo ammesso per il carro (tenuto conto delle concessioni di cui al presente O. S.) diminuito del 5%. Quando si faccia uso di copertone e la merce non sia compresa fra quelle dell'allegato elenco, non occorre applicare tale riduzione del 5 %.

Prima di accordare i sovraccarichi di cui il presente O. S. si deve esaminare che il peso per asse non superi quello massimo ammesso sulle linee che il carro deve percorrere. A tale scopo si indicano qui appresso le linee sulle quali il peso massimo per asse ammesso è inferiore a tonn. 16.

Linee sulle quali non sono ammessi carri con peso per asse superiore a tonnellate 15.

Cuneo - Saluzzo
Busca - Dronero
Bressana - Broni
Modena - Mantova - S. Antonio M.
Merano - Malles
Adria - Chioggia.
Fabriano - Urbino
Sulmona - Terni.
Velletri - Terracina
Sparanise - Minturno
Termoli - Campobasso - Benevento - Avellino
Telese - Telese Bagni
Cancello - Torre A.
Cerignola - Cerignola Città
Bari - Brindisi
Bellavista - Nasisi - Collebasso
Nasisi - Boffoluto
Metaponto - Reggio C.
Sibari - Cosenza
S. Eufemia - Catanzaro Marina
Siracusa - Licata.
Olbia - Golfo Aranci.

Linee sulle quali non sono ammessi carri con peso per asse superiore a tonnellate 14.5.

Canfanaro - Rovigno
Chilivani - Porto Torres
Decimomannu - Iglesias

Linee sulle quali non sono ammessi carri con peso per asse superiore a tonnellate 14.

Airasca - Moretta - Saluzzo - Savigliano
Bricherasio - Barge
Vignale - Varallo
Porto d'Ascoli - Ascoli Piceno
Giulianova - Teramo

Linee sulle quali non sono ammessi carri con peso per asse superiore a tonnellate 10.

Brunico - Campo Tures
Poggibonsi - Colle Val d'Elsa

Il presente O. S. annulla e sostituisce tutte le precedenti concessioni in materia, relative ai carri F. S.

Distribuito agli Agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 32 1941-XIX.

ELENCO DELLE MERCI ASSORBENTI PER LE QUALI, SE CARICATE SU CARRO SCOPERTO, ANCHE PROTETTO DA COPERTONE, SI DEVE APPLICARE LA RIDUZIONE DEL 5% SUL CARICO MASSIMO AMMESSO DAL CARRO.

Abaca (fibre di) e di canapa di Manilla.
Agava o sisal (fibre di).
Alfa (fibre di).
Alce (fibre di).
Ananasso (fibre di).
Calce idraulica.
Calce viva.
Calciocianamide.
Canapa del Bengala e di Manilla anche pettinata.
Canapa indigena od esotica anche pettinata e tinta.
Capecchio o stoppa di canapa.
Carbonata greggio o potassa del commercio.
Cascami di fibre artificiali (rajon e simili).
Cascami di fibre vegetali tessili o da intreccio:

- *a*) di cotone e di ramié
- *b*) di cotone idrofilo
- *c*) di canapa indigena od esotica, di lino (compreso quello della Nuova Zelanda, di juta, cioè stoppe.

Cascami di fibre di lana buoni ancora per la filatura.
Cascami di filati di qualsiasi condizione:

- *a*) di fibre artificiali (rajon e simili)
- *b*) composti di fibre vegetali (filetti)
- *c*) di lana

Ceneri alcalinifere provenienti dalla combustione di materie organiche (varec, ecc.).
Ceneri di lolla di riso.
Ceneri di vinacce.
Ceneri vive e ceneri comuni.
Cocco (fibre di).
Concimi chimici non nominati.
Cordami di fibre vegetali.
Cotone greggio anche in faldelle.
Crine vegetale.
Dolomia calcinata, anche macinata (ossido di calcio e magnesio impuro).
Erba comune secca.
Erba sala
Falasco (erba).
Fibre di fiocco.
Fibre di cotone grezzo.
Fibre di lino, formio (lino della Nuova Zelanda), di gelso di ortica o di ramié anche pettinate.
Fibre di altre piante.
Fieno.
Fuco.
Ginestra (fibre di).
Ginestra (paglia di).

Segue ALLEGATO ALL'O. S. n. 32 - 1941-XIX.

Imballaggi di tela di canapa, di juta cruda, grossolana e greggia.
Juta anche pettinata e tinta.
Kapok.
Lana calcinata.
Lana meccanica.
Lanital (fibre di).
Legno (farina di).
Lino (stoppa di).
Nero animale, nero di avorio e nero d'ossa nuovo o rivivificato.
Nero di Roma (miscele di carbone con materie argillose).
Nero non nominato.
Nitrato di ammonio mescolato in quantità non eccedente il 50% con leucite, gesso, argilla od altre simili sostanze minerali.
Nitrato di calcio.
Ortica (fibre di).
Ovatte di cellulosa.
Ovatte di cotone.
Paglia comune e paglia di riso.
Potasse del commercio (carbonato di potassio greggio).
Piassava (fibre di).
Rafia (nastri di).
Rajon (fibre artificiali di) in fili o lamelle.
Ramié (fibre di ortica) anche pettinata.
Salini (sali provenienti dalla lisciviazione o lavatura delle ceneri alcalinifere delle piante).
Salino potassico.
Sansa essiccata e macinata.
Sisal (fibre).
Solfato di ammonio.
Solfonitrato di ammonio.
Sparto (fibre di).
Stoppa di canapa, di lino e di juta.
Stracci di lana.
Stracci di altri tessuti e stracci di ogni specie, ecc.
Tampico (fibre di).
Tessuti cascami e ritagli di tessuti nuovi di altre fibre.
Tondello (lolla macinata).
Trefoli di canapa e di juta.

In questo elenco non sono comprese quelle merci assorbenti che si prevede non verranno spedite a carro completo e quelle che per la loro voluminosità difficilmente possono raggiungere i limiti di carico.

Ordine di servizio n. 33.

Disposizioni da adottarsi in caso di smarrimento delle chiavi dei fermadeviatoi e serrature.

A partire dalle ore 0 del 15 aprile 1941-XIX devono essere applicate le seguenti disposizioni in caso di smarrimento delle chiavi dei fermadeviatoi, serrature, serrature centrali, ecc., in opera negli impianti di sicurezza:

Accertato lo smarrimento della chiave, deve essere prelevata dall'apposita

rastelliera la chiave di scorta, annotando l'operazione sul registro delle anormalità (M. 125-a). Tale chiave deve essere utilizzata per eseguire le manovre del dispositivo interessato, per un periodo di giorni dieci a partire da quello in cui si è verificato lo smarrimento.

Per lo stesso periodo di 10 giorni deve essere prescritta una particolare sorveglianza del meccanismo o dei meccanismi (deviatoi, leve di manovra, sbarre fermacarri, ecc.) corrispondenti alla chiave smarrita, sorveglianza che deve consistere, per le leve dei segnali, nel tenerle sotto speciale controllo e per i deviatoi, nell'eseguire la visita sul posto tutte le volte che essi debbono essere impegnati di punta dai treni.

Qualora durante il periodo suddetto venga rintracciata la chiave smarrita, deve essere ripreso il servizio normale, ripristinando la chiave di scorta nella rastelliera e facendo l'annotazione sul registro delle anormalità (M. 125-a).

Qualora invece la chiave non venga rintracciata, trascorso il suddetto periodo di 10 giorni, deve essere steso un verbale di smarrimento e provveduto a sostituire la chiave di scorta nella rastelliera con altra della medesima marca, riprendendo in seguito il servizio normale.

Anche questa ultima operazione deve essere annotata sull'M. 125-a.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Ordine di servizio n. 34.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria gruppo 2 a) dell'allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti i seguenti esplosivi:

Gelatina P. 1
Gelatina P. 2

In relazione a quanto sopra, dovrà farsi l'opportuna aggiunta alla pagina 323 dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive – Edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 53, 54, 55 e 58.

Circolare n. 8.

Carri greci.

I carri greci rimasti in Italia vengono marcati F. S. con numerazione di servizio analoga a quella assegnata ai carri francesi, come detto nella Circolare n. 25 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 4 luglio 1940-XVIII), e devono ricevere lo stesso trattamento usato per questi ultimi.

Di conseguenza i carri greci, che fossero ancora da rimarcare, non dovranno essere più utilizzati, ma inviati alla più vicina Officina Rialzo per la marcatura F. S. e, dopo ricevuta tale marcatura, non devono per nessun motivo uscire dal territorio del Regno.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 36 *e* 37.

Comunicato:

Assunzione in servizio di operai allievi aiuto macchinista sussidiari.

Presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato sono disponibili 1500 posti di Operai Allievi Aiuto Macchinista sussidiari.

Di questi, 750 verranno coperti mediante esperimento con le modalità indicate nelle presenti norme.

I rimanenti 750 posti vengono riservati per i chiamati alle armi, a favore dei quali sarà, a suo tempo, bandito apposito esperimento.

1° — Agli esperimenti per le assunzioni di cui trattano le presenti norme possono partecipare oltre agli aspiranti estranei anche gli agenti in servizio in qualità di straordinari o di sussidiari.

Per l'ammissione agli esperimenti gli aspiranti devono essere provvisti della licenza elementare ed appartenere alla razza ariana.

Gli esami saranno tenuti in ogni Compartimento e saranno dichiarati vincitori i primi classificati nelle singole graduatorie compartimentali nel quantitativo qui appresso indicato:

Torino	posti	90	Ancona	posti	40
Genova	»	40	Roma	»	90
Milano	»	90	Napoli	»	40
Venezia	»	90	Bari	»	40
Trieste	»	40	Reggio Calabria	»	40
Bologna	»	40	Palermo	»	60
Firenze	»	40	Cagliari	»	10
			Totale posti . . .		750

2° — Gli aspiranti estranei dovranno spedire — a mezzo di posta raccomandata — in maniera che pervenga entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la località in cui hanno la residenza civile, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da lire 4. Gli agenti già in servizio delle F. S. debbono inviare tale domanda negli stessi termini e con le stesse modalità alla Sezione Materiale e Trazione nella cui giurisdizione è compresa la loro residenza amministrativa. Detta domanda, nella quale l'aspirante dovrà dichiarare esplicitamente di essere edotto delle condizioni di cui alle presenti norme e di accettarle senza eccezione alcuna, dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita di data non anteriore al 10 marzo 1939-XVII su carta da bollo da L. 8, legalizzato dal Presidente del Tribunale o dal Pretore, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di pubblicazione delle presenti norme, abbia compiuto il 18° anno e non abbia oltrepassato il 25° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

I. — A 39 anni per gli invalidi di guerra o della Causa Nazionale e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, oppure per i promossi per merito di guerra, e per i soci di diritto dell'Unone Fascista fra le famiglie numerose;

II. — Di 5 anni per coloro che prestarono servizio militare nelle Forze Armate d'Italia durante la guerra 1915-1918, o che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 hanno partecipato a relative operazioni militari oppure per i Legionari Fiumani;

III. — Di 4 anni per coloro che risultino regolarmente e senza interruzione iscritti al P. N. F. da data anteriore al 28 ottobre 1922, avvertendo che tale aumento è cumulabile con gli altri di cui ai punti precedenti; lo stesso trattamento è accordato ai feriti per la Causa Fascista — in possesso del relativo brevetto — anche se l'evento che fu causa della ferita sia posteriore alla Marcia su Roma purchè iscritti al P. N. F. senza interruzione dalla data dell'evento stesso;

IV. — *A*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione all'esperimento;

B) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Nessun limite di età viene stabilito per l'ammissione all'esperimento degli aspiranti i quali alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande si troveranno a prestare almeno da due anni servizio presso questa Amministrazione.

L'elevazione di cui alla lettera *A*) del paragrafo IV si cumula con quella di cui alla lettera *B*) ed entrambe con quelle di cui ai paragrafi precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

b) certificato — rilasciato in carta da bollo da lire quattro e firmato dalla Segreteria Federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente — attestante l'appartenenza del concorrente ai Fasci di Combattimento o alla Gioventù Italiana del Littorio, con l'indicazione della data precisa d'iscrizione. Non è ammesso alcun altro documento in sostituzione di quello indicato.

Gli italiani non regnicoli e quelli residenti all'estero debbono presentare il certificato, su carta legale, firmato personalmente dal Segretario del Fascio della località in cui risiedono e vistato dal Segretario Generale dei Fasci all'estero.

Gli aspiranti ex combattenti non iscritti al P. N. F. possono essere ammessi al concorso a condizione che dimostrino, con apposito certificato, di avere presentato domanda di inscrizione al P. N. F.

Detti candidati, qualora risultino vincitori degli esperimenti, potranno conseguire la nomina sempre quando dimostrino di avere conseguito l'iscrizione al P. N. F.

I certificati degli iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, se devono servire agli effetti dell'aumento del limite massimo di età o delle preferenze di cui al punto 9°, devono essere firmati personalmente dal Segretario Federale e vistati per ratifica dal Ministro Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Gli invalidi di guerra non hanno l'obbligo della presentazione del certificato d'iscrizione al P. N. F.;

c) certificato rilasciato in carta da bollo da lire quattro e legalizzato, comprovante che il concorrente è cittadino italiano, anche se non regnicolo, e che gode o ha titolo al godimento dei diritti politici; è da considerarsi italiano non regnicolo colui che, nato in un territorio geograficamente italiano — e quindi di nazionalità italiana — sia cittadino dello Stato che esercita la sovranità sul territorio medesimo, e che terre geograficamente italiane non facenti

parte del Regno d'Italia, sono: San Marino; la Dalmazia per la zona soggetta alla Jugoslavia, Malta, la Corsica, il Nizzardo, il Canton Ticino ed il Canton dei Grigioni al di qua delle Alpi;

d) certificato penale in carta da bollo da lire dodici dell'Ufficio del Casellario Giudiziale, legalizzato dal Procuratore del Re, anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di buona condotta rilasciato in carta da bollo da lire quattro dal Podestà del Comune in cui il concorrente ha il suo domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare militare (per i sottufficiali e militari di truppa); gli aspiranti che — pur avendo partecipato alle operazioni di leva — non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre un documento recente che ne indichi il motivo, o comunque la propria posizione rispetto alla legge sul reclutamento; sui documenti dei riformati deve essere riportato il motivo della riforma; i militari trovantisi ancora sotto le armi possono presentare provvisoriamente una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione, salvo a produrre all'atto del congedamento il regolare documento richiesto; i giovani non ancora sottoposti alle operazioni di leva sono esentati dalla presentazione del documento militare.

Gli ex combattenti della guerra 1915-1918 e coloro che abbiano partecipato nei riparti mobilitati delle Forze Armate alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno inoltre la dichiarazione integrativa ai sensi, rispettivamente, della circolare 588 del 1922 e 957 del 1936 del Giornale Militare e analoga dichiarazione per l'applicazione del R. D. L. 21 ottobre 1937, n. 2179;

g) fotografia recente con la firma autenticata dal Podestà o da un notaio, con prescritta marca da bollo (non è ammesso altro documento in sostituzione di quello richiesto);

h) certificato di licenza elementare;

i) stato di famiglia su carta da bollo da lire quattro per gli aspiranti che chiedono l'elevamento del limite massimo di età di cui al paragrafo IV. Questo documento, quando contempli matrimonio o nascita di figlio avvenuta nei 15 giorni precedenti alla data di scadeza del concorso può essere presentato 15 giorni dopo la data di scadenza medesima. Quando lo stato di famiglia serve solamente agli effetti delle preferenze può essere presentato anche solamente prima delle prove orali. I soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose dovranno documentare tale loro qualità;

l) certificato, per i coniugati, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile da cui risulti se l'aspirante abbia o meno contratto matrimonio con persona straniera, e, nell'affermativa, se vi fu l'autorizzazione Ministeriale di cui agli articoli 2 e 18 del R. D. L. 17 novembre 1938, n. 1728, ovvero se il matrimonio fu celebrato in difformità dagli articoli 2 e 3 del R. D. stesso.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) debbono essere IN DATA NON ANTERIORE al 1° marzo 1941-XIX; i documenti scaduti si considerano come non presentati.

Per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma non occorre la legalizzazione.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata —

possono produrre i documenti in carta libera e su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Gli aspiranti richiamati alle armi potranno presentare la sola domanda entro il limite prescritto, salvo a far pervenire i documenti prima delle prove scritte.

3° — Oltre i documenti obbligatori i candidati potranno eventualmente far pervenire, prima dell'espletamento delle prove orali, i seguenti titoli:

a) certificati riguardanti altri studi eventualmente fatti;

b) certificati di prestazione d'opera presso Amministrazioni pubbliche o private con l'indicazione della durata di tali servizi, della natura dei lavori ai quali il candidato ha preso parte e del modo in cui detti lavori furono eseguiti;

c) documenti attestanti la posizione dell'aspirante rispetto ai titoli di preferenza di cui al punto 9°.

I certificati di licenza di Scuole Industriali o Professionali a tipo industriale di 2° e di 3° grado conseguiti nella prossima sessione estiva possono essere presentati conservando la validità agli effetti della votazione complementare di cui il penultimo paragrafo del punto 8° anche dopo la scadenza del termine stabilito ma prima che siano ultimati i lavori riferentisi agli esperimenti per l'assunzione in servizio.

4° — Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia prestato servizio od anche solo concorso ad impiego, subìta visita sanitaria o sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale abbia concorso ed il risultato delle prove fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione degli aspiranti. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio, potrà determinare a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza sia per le spese sostenute in occasione od in dipendenza degli esperimenti o della sua ammissione in servizio.

Non è ammesso agli esperimenti chi sia stato destituito, revocato o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o da altre Amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato, o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

Gli agenti in servizio sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) quando abbiano già prodotto tutti i documenti per l'inquadramento a sussidiario.

5° — Le Sezioni Materiale e Trazione faranno pervenire agli aspiranti la credenziale per recarsi alle località assegnate per la visita medica, alla quale saranno sottoposti con le norme e i criteri in vigore presso l'Amministrazione per l'accertamento della loro idoneità fisica per il posto cui aspirano. Appena ultimata la visita i candidati riceveranno comunicazione immediata dagli Ispettori Sanitari circa l'esito della visita stessa.

Agli aspiranti non in regola con i documenti o non riconosciuti fisicamente idonei saranno restituiti i documenti medesimi.

6° — Le singole Sezioni provvederanno a chiamare alle prove di esame gli aspiranti giudicati fisicamente idonei. Tali prove avranno luogo nei giorni e nelle località che verranno indicate.

7° — Le Commissioni Compartimentali esaminatrici, nominate dal signor Capo del Servizio Materiale e Trazione saranno composte di un funzionario di grado non inferiore al 3° che ne avrà la Presidenza, e di due di grado non inferiore al 6°.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso viene definitivamete sostituito da altro Membro.

8° — Le prove di esame consisteranno:

a) nello svolgimento di un tema di composizione adatto per la licenza elementare;

b) nella risoluzione di problemi di aritmetica e geometria pure adatti per la licenza elementare. I problemi saranno proposti in numero di tre, con l'obbligo, per la sufficienza, di risolverne almeno uno;

c) nella lettura corrente di qualche brano e nella spiegazione delle cose lette;

d) di una prova pratica con la quale gli aspiranti dovranno dimostrare mediante saggio di lavoro, di avere la necessaria conoscenza e abilità in quello che dichiareranno di conoscere fra i mestieri di aggiustore, tornitore, calderaio, ramaio, fucinatore.

Per gli aggiustatori l'oggetto da lavorare dovrà di regola richiedere non soltanto l'uso della lima, ma anche operazioni di congegnatura.

Il numero massimo dei punti di cui potranno disporre le Commissioni esaminatrici è il seguente:

Prove scritte:

Componimento	punti	30
Saggio aritmetico	»	30
Prova orale	»	30
Saggio di lavoro	»	30

Per ottenere l'idoneità è necessario riportare non meno di 6/10 dei punti assegnati per ciascuna delle prove scritte ed orali e per il saggio di lavoro, e pertanto saranno ammessi al saggio di lavoro ed alla prova orale soltanto i candidati che avranno riportato nelle prove scritte almeno sei decimi.

Ai candidati riusciti idonei e che avranno presentato un diploma di licenza di Scuola industriale di 2° grado o equipollente, oppure superiore, verrà assegnata una votazione complementare per il titolo di studio con un massimo di punti dieci.

La stessa votazione potrà essere assegnata agli agenti in servizio ferroviario quale valutazione del rapporto informativo.

9° — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse e nella valutazione dei titoli, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che sarà compilata da ciascuna Commissione Compartimentale.

Nella formazione della graduatoria di merito deve essere tenuto conto delle seguenti disposizioni:

a) un decimo dei posti disponibili per ciascun Compartimento viene riservato ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere mutilati od invalidi di guerra o della Causa Nazionale;

b) la stessa percentuale di cui al punto *a*) è riservata ai candidati risultati idonei che alla data di scadenza per la presentazione delle domande siano ammogliati con o senza prole o vedovi con prole;

c) la metà dei posti (complessivamente per i punti *a*), *b*) e *c*) è riservata ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere combattenti di una delle due guerre mondiale od etiopica o in servizio militare non isolato all'estero o che risultino iscritti in via continuativa al P. N. F. da epoca anteriore al 29 ottobre 1922;

d) in caso che con le categorie indicate ai punti *a*), *b*) e *c*) non si copra metà dei posti, irimanenti posti disponibili su detta percentuale saranno riservati ai candidati risultati idonei che dimostrino di essere orfani di caduti in guerra o per la Causa Nazionale;

e) in caso che con le categorie di cui ai punti precedenti non si copra la metà dei posti, i rimanenti posti disponibili per detta percentuale vanno in aumento alla aliquota riservata ai candidati idonei di cu al punto *b*).

A parità di voti saranno preferiti nell'ordine che segue gli aspiranti:

1) insigniti di medaglia al valor militare o croce di guerra al valore;

2) mutilati o invalidi di guerra o invalidi per la Causa Fascista o in dipendenza di operazioni militari cui abbiano partecipato in servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936;

3) orfani di guerra o di caduti per la Causa Fascista;

4) feriti in combattimento nonchè quelli per la Causa Fascista quando siano in possesso del relativo brevetto e risultino iscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista alla data dell'evento che fu causa della ferita;

5) insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purchè ininterrottamente iscritti ai Fasci di Combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 nonchè ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose;

6) figli degli invalidi di guerra o degli invalidi per la Causa Fascista;

7) che abbiano prestato servizio militare come combattenti nella guerra mondiale o in quella etiopica o che abbiano preso parte ad operazioni militari in servizio non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936 oppure che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di Combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922;

8) che abbiano prestato servizio lodevole nell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

9) che rivestano la qualità di Ufficiale di complemento o di Ufficiale della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale, ferme le condizioni previste dall'art. 10 del R. D. 31 dicembre 1923-II, n. 3224, nei confronti di coloro che non abbiano potuto frequentare i corsi allievi ufficiali perchè non idonei fisicamente, e degli iscritti della leva di mare che non abbiano potuto conseguire il grado di Ufficiale di complemento per ragioni indipendenti dalla loro volontà;

10) coniugati o vedovi con o senza prole con riguardo al numero dei figli.

Quando la precedenza non può essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa è determinata dalla maggiore età.

I candidati in possesso di benemerenze combattentistiche, demogra-

fiche, ecc. possono dimostrare tale loro qualità, agli effetti preferenziali e della percentuale di cui al presente punto 12°, anche prima delle prove orali.

10° — Gli aspiranti così compresi nella graduatoria degli idonei verranno chiamati ad assumere servizio nel limite dei posti stabiliti per ciascun Compartimento, con facoltà dell'Amministrazione di addivenire anche a spostamenti da un Compartimento all'altro dei riusciti idonei oltre il numero fissato, quando in qualche Compartimento non si riesce a coprire con gli idonei i posti stabiliti.

Le conseguenti assunzioni in servizio si faranno nella qualifica di operai allievi aiuti machinisti sussidiari, previo un periodo di esperimento di 90 giorni nella posizione di straordinari a termini dell'art. 1 sub art. 15 e sub art. 16 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785.

Per gli agenti già in servizio nel ruolo sussidiario o come straordinari, che risulteranno vincitori, il servizio precedentemente prestato non avrà valore se non agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del Regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

La paga giornaliera viene stabilita al netto delle riduzioni e con gli aumenti di legge, in L. 18,50 lorde delle ritenute ordinarie.

11° — Sono esclusi dall'ammissione agli esperimenti, di cui le presenti norme, tutti coloro che hanno preso parte a concorsi per operai Allievi Fuochisti e che non riuscirono idonei negli esami finali del corso d'istruzione.

12° — Gli idonei chiamati in servizio verranno assegnati in qualità di operai in un'officina di grande riparazione o di Deposito Locomotive, ove poi si svolgerà il corso d'istruzione per allievi aiuti macchinisti. Al termine di questo gli idonei otterranno la qualifica di aiuto macchinista del ruolo sussidiario.

Coloro che negli esami finali del corso non conseguiranno la idoneità, non potranno ripetere gli esami stessi nè essere ammessi a esami consecutivi. I medesimi, se estranei, saranno subito licenziati senza che occorra dar loro alcun altro preavviso; se erano già in servizio prima dell'esperimento verranno invece rimessi nella loro precedente posizione.

Tanto per gli uni che per gli altri l'Amministrazione ferroviaria si riserva la facoltà di conservare in servizio in qualità di operai del ruolo sussidiario quelli che riterrà meritevoli ed idonei alle relative mansioni.

Se detta qualifica di operaio è superiore a quella rivestita all'atto dell'ammissione all'esperimento gli interessati dovranno, come nel caso che riescano vincitori, rilasciare dichiarazione che il servizio precedentemente prestato non avrà valore se non agli effetti delle assicurazioni di cui all'art. 23 del Regolamento del personale, del trattamento di congedo e delle concessioni di viaggio.

13° — Per i viaggi che gli aspiranti debbono compiere per recarsi alla visita medica ed agli esami, e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti nè rimborsi di spese.

SCHEMA DI DOMANDA PER L'AMMISSIONE ALL'ESPERIMENTO PER L'ASSUNZIONE DI OPERAI ALLIEVI AIUTO MACCHINISTI SUSSIDIARI.

Sezione Materiale e Trazione . . . .

Il sottoscritto . . . . figlio di . . . . presa conoscenza delle Norme dell'esperimento per l'assunzione di 750 Operai Al-

lievi Aiuto Macchinisti straordinari aspiranti sussidiari, di cui il comunicato in data . . . . domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nelle Norme medesime e di conoscere il mestiere di . . . .

Dichiara che non ha mai prestato servizio presso le Ferrovie dello Stato, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle F. S. e neppure subita visita sanitaria o sostenuto esami all'uopo (1).

Firma (casato e nome per esteso)
Indirizzo attuale
Indirizzo precedente (2)

Data . . . .
Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

---

(1) In caso contrario la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso e l'esito delle pratiche fatte.

Se il candidato è un agente già in servizio in qualità di straordinario o sussidiario dovrà invece dichiarare:

« Il richiedente che attualmente presta servizio presso . . . .
« con la qualifica di . . . . dichiara inoltre di essere a co-
« noscenza che, in caso di esito favorevole dell'esperimento o nel caso di cui
« all'ultimo capoverso del punto 12° delle norme, il servizio prestato nella
« qualifica precedente non avrà valore se non ai soli effetti delle assicura-
« zioni di cui all'art. 23 R. P., del trattamento di congedo e delle concessioni
« di viaggio ».

(2) Per coloro che risiedono all'attuale indirizzo da meno di un anno.

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale n. 52, del 28 novembre 1939-XVIII, O. di S. n. 157, riguardante l'elenco delle case cantoniere munite delle cassette di soccorso: a pag. 443 — per il Compartimento di Bologna — l'ubicazione delle case cantoniere della linea Bologna-Firenze "Direttissima" deve essere modificata come segue:

Linea Firenze-Bologna "Direttissima" (*Prato-Vaiano*) *C. C.* Km. 21+699.

» » » » (Vaiano - Vernio Montepiano) C. C. Km. 31+268.

» » » » (Grizzana - Monzuno Vado) C. C. Km. 67+010.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento binari d'incrocio e marciapiedi in stazione di San Fratello Acquedolci.	L. P.	Ore 18 del 24 marzo 1941-XIX	76.000	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione massicciata di binari sul tratto Apuania Vezzano.	L. P.	Ore 18 del 25 marzo 1941-XIX	450.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione cabina A.C.E. e Posto di Manovra in stazione di Fiume.	L. P.	Ore 18 del 26 marzo 1941-XIX	152.500	Ufficio I.E.S. Trieste
Prestazioni mano d'opera a sussidio squadre cantonieri sulla linea Fortezza-S. Candido e Brunico-C. Tures.	L. P.	Ore 18 del 26 marzo 1941-XIX	60.000	Sezione Lavori Bolzano
Ampliamento piazzale esterno della stazione di Calalzo.	L. P.	Ore 17 del 27 marzo 1941-XIX	896.350	Sezione Lavori Venezia
Lavori d'armamento in stazione di Portogruaro.	L. P.	Ore 18 del 27 marzo 1941-XIX	359.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione marciapiedi, pensiline e sottopassaggi in stazione di Genova Brignole.	L. P.	Ore 18 del 27 marzo 1941-XIX	8.720.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Lavori di terra e murari per sistemazione di Porto S. Giorgio.	L. P.	Ore 11 del 27 marzo 1941-XIX	111.885	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione servizio acqua in stazione di Comiso.	L. P.	Ore 18 del 28 marzo 1941-XIX	78.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori di terra, murari e cemento armato per sistemazione ponte sul Po presso Borgoforte.	L. P.	Ore 17 del 7 aprile 1941-XIX	153.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura quadro e montaggio macchinario centralina A C.E. P.B.I. fra Olcenengo e Vercelli.	A. C.	Ore 12 del 3 aprile 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto segnali luminosi in stazione di Erpelle.	L. P.	Ore 12 del 7 aprile 1941-XIX	78.400	Ufficio I.E.S. Trieste
Impianto di 4 cabine elettriche di trasformazione in stazione di Roma Tuscolana.	A. C.	Ore 12 dell'8 aprile 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Terne di separatori per A. T. .	T. P.	24.3.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Barre di sostegno e bobine per contattori.	L. P.	10.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	100.000	Suole di ghisa tipo 50 L . . .	L. P.	10.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	2.000.000	Fogli di carta perlina D-100 .	L. P.	10.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 13

27 marzo 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

BOLLETT

Visto il R. de
17 aprile 19

Visto il propr
dei conti il 9

In virtù della
R. decreto-le

Il termine del
febbraio 1930-VI
20 maggio 1
1946-XXIV.

Il presente decre

Roma, addì 4

Pubblicato

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1941-XIX. — *Proroga del termine fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, relativo alla cessione gratuita alla Croce Rossa Italiana di atti di archivio delle pubbliche amministrazioni e di stampati* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, convertito nella legge 17 aprile 1930-VIII, n. 578;

Visto il proprio decreto 20 maggio 1936-XIV, n. 163170, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1936-XIV, registro 7 Finanze, foglio 31;

In virtù della facoltà concessa dall'ultimo capoverso dell'art. 7 del suddetto R. decreto-legge 12 febbraio 1930-XIII, n. 84;

Decreta:

Il termine del 30 giugno 1936-XIV, fissato dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 febbraio 1930-VIII, n. 84, e prorogato al 30 giugno 1941-XIX col proprio decreto 20 maggio 1936-XIV, n. 163170, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1946-XXIV.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 18 marzo 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1941-XIX, n. 2281. — *Aggiunte e modificazioni al Regolamento per il vestiario uniforme.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i propri decreti n. 698 del 17 settembre 1925, n. 124 del 17 luglio 1927 e n. 111 del 4 luglio 1933;

Udita la relazione della Direzione Generale (Servizio personale ed Affari Generali) n. PAG. 03712/145576/12/2 in data 26 novembre 1940-XIX.

44

Riconosciuta la opportunità di riformare il vestiario uniforme del Personale addetto alla condotta degli elettrotreni, elettromotrici, autotreni ed automotrici, per dare ad esso un aspetto di maggiore proprietà;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA

E' approvata la fornitura del nuovo vestiario uniforme al personale di cui sopra.

I singoli capi di vestiario costituenti l'uniforme stessa, la loro durata minima ed i contributi relativi, sono quelli indicati negli uniti tre prospetti in aggiunta e ad integrazione degli allegati A. B. C. al Regolamento vigente in materia.

Il presente decreto andrà in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato, ed annulla e sostituisce quello n. 111 del 4 luglio 1933-XI.

Roma, lì 21 gennaio 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1941-XIX, n. 2756. — *Biglietti gratuiti serie B° da e per Roma.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'articolo 12 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 188, convertito, con modificazioni, nella Legge 10 luglio 1926-IV, n. 1257 e dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 agosto 1929-VII, n. 1479, convertito nella Legge 30 dicembre 1929-VIII, n. 2295, concernente le facilitazioni di viaggio e di trasporto ai famigliari dei Senatori del Regno e dei Consiglieri Nazionali;

Vista la relazione del Sig. Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato, n. PAG.012/11800 B del 28 febbraio 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA

I biglietti serie B° utilizzati dai famigliari dei Senatori del Regno e dei Consiglieri Nazionali da o per Roma, come inizio o termine del viaggio rispettivamente, sono validi anche per il ritorno, previo pagamento di altro diritto fisso (1).

Roma, li 4 marzo 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

---

(1) Vedi O. di S. n. 30/1941-XIX.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale n. 9 - 1941 — *R. D.* 25-11-1940 XIX — *Norme per l'esecuzione delle linee elettriche aeree esterne* (1).

A pag. 54 — Capo I — dopo le parole: *Sezione I – Conduttori e isolatori* devesi aggiungere: *Art. 1 – Definizioni*;

A pag. 55 — al 2° rigo — dove è detto: *e non minori di 4* mm^2 — devesi leggere: *e non minore di 4* mm^2;

All'art. 3 — comma 7°, dove è detto: $F = 0{,}0045\ r\ d$ – devesi leggere: $F = 0{,}0045\ r^2\ d$;

A pag. 58 — 3° rigo – dove è detto: *quando ne sia consentito* ecc. — deve leggersi: (*quando ne sia consentito* ecc.;

A pag. 67 — 4° rigo — dove è detto: *r uguale inferiore a* ecc. — deve leggersi: *r uguale o inferiore a* ecc.;

A pag. 69 — all'art. 26 — 2° rigo — dove è detto ($h + 2$) *me essendo h* ecc. — deve leggersi: ($h + 2$) *m* (*essendo h* ecc.;

A pag. 76 — all'art. 53 — 3° comma — dove è detto: *inferiore a 5 mm* ecc. — deve leggersi: *inferiore a 4 mm* ecc.

A pag. 66 — 9° rigo — dove è detto: *delle merbrature* ecc. — deve leggersi: *delle membrature, ecc.*;

A pag. 67 — 18° rigo — dove è detto: *del gamba del ciodo* ecc. — deve leggersi: *del gambo del chiodo* ecc.;

A pag. 68 — 19° rigo — dove è detto: *a* (h % 2) *m* ecc. — deve leggersi: *a* ($h + 2$) *m* ecc.;
Stessa pagina — al 4 comma dell'art. 24 — dove è detto: *In ultimo caso* ecc. — deve leggersi: *In quest'ultimo caso* ecc. — e nel 5 rigo dello stesso comma — dove è detto: *a non meno di 2 dal conduttore* ecc. — deve leggersi: *a non meno di 2 m dal conduttore* ecc.;

A pag. 79 — al 3° comma dell'art. 66 — dove è detto: *degli articoli* 5, 16, 17 ecc.— deve leggersi: *degli articoli* 15, 16, 17 ecc.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 6 marzo 1941-XIX.

Personale addetto alla condotta degli elettrotreni, elettromotrici, autotreni ed automotrici

Capi di vestiario stabiliti e loro durata minima in mesi

QUALIFICA	GIACCA DI STOFFA grigio ferro		PANCIOTTO DI STOFFA grigio ferro		PANTALONI DI STOFFA grigio ferro		CAMICIA di stoffa grigio ferro chiara con cravatta analoga tipo militare	BERRETTO tipo militare di stoffa grigio ferro, con visiera di cuoio nero, galloncino e trofeo ricamati in argento.	CAPPOTTO di panno marengo a due petti, collo doppio uso, due tasche laterali esterne con pattine, una tasca interna, dietro piegone senza spacco fermato da martingala in due pezzi, bottoni di frutto neri grandi: 8 per la bottoniera davanti, 2 per la martingala ed 1 per ciascuna manica. Lunghezza cm. 10 sotto il ginocchio.	ABITO IMPERMEABILE (giaccone e pantaloni) del tipo in uso per il personale di condotta treni a vapore. (Tav. XVII dell'album).	COMBINAZIONE di mistone grigio di cotone del tipo in uso per i conducenti autocarri (tav. XXIV septies dell'album.	ANNOTAZIONI
	pesante	leggera	pesante	leggera	pesante	leggera						
	ad un petto e collo aperto tipo militare - quattro tasche esterne tagliate con pattine senza bottoni - bottoniera scoperta con bottoni di metallo argento anodico - piegone posteriore fermato da martingala intera cucita - monogrammi F.S. con corona Reale in metallo argento anodico applicati ai due lati del bavero		con quattro tasche esterne - bottoni piccoli di metallo argento anodico		lunghi senza risvolti con due tasche laterali ed una posteriore							
Categoria degli oggetti di vestiario	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Macchinista di 1ª classe Macchinista di 2ª classe Macchinista di 3ª classe Aiuto macchinista	24	24	24	24	24	24	6	36	48	12	12	Completano l'uniforme i seguenti capi di vestiario dei quali gli agenti debbono provvedersi a propria cura e spese: scarpe basse nere calze nere. Per la combinazione è ammessa la doppia fornitura contemporanea; ma in tal caso la durata minima sarà di 24 mesi per ciascun capo.

Personale addetto alla condotta degli elettrotreni, elettromotrici, autotreni ed automotrici

Quantitativi massimi di stoffe, fodere ed accessori occorrenti per la confezione degli abiti regolamentari e contributo dell'Amministrazione

CAPO DI VESTIARIO		Categoria	Stoffa	Fodera principale			Tela apprettata per rinforzi	Baseno	Silesias		Glissade	Satino	Accessori				Contributo	ANNOTAZIONI
				Flanella		zanella							Bottoni			monogrammi		
													grandi		piccoli			
				leggera	pesante	nera			nera	cenere			di metallo	di frutto	di metallo		lire	
Altezza tessuto ml.		—	1.40	1.30	1.30	1.38	0.68	0.68	0.96	0.96	0.97	0.98	—	—	—	—	—	
Giacca di stoffa grigio ferro ad un petto e collo aperto tipo militare. (tav. XVI-bis dell'album).	pesante	1	2.00	— / 1.00	—	1.00 / 0.20	0.80	0.50	0.50	—	—	0.75	3	—	6	2	105	
	leggera	2	2.00	—	—	1.00	0.80	0.50	0.50	—	—	0.75	3	—	6	2	105	
Panciotto di stoffa grigio ferro con quattro tasche esterne, bottoni piccoli di metallo argento anodico. (tav. XVI-bis dell'album).	pesante	3	0.40	—	—	—	—	0.40	0.70	—	—	0.90	—	—	5	—	14	
	leggera	4	0.40	—	—	—	—	0.40	0.70	—	—	0.90	—	—	5	—	14	
Pantaloni di stoffa grigio ferro lunghi senza risvolti. (tav. XVI-bis dell'album).	pesante	5	1.30	—	—	—	0.20	—	0.20	0.60	—	0.10	—	—	—	—	40	
	leggera	6	1.30	—	—	—	0.20	—	0.20	0.60	—	0.10	—	—	—	—	40	
Camicia di stoffa grigio ferr chiaro con cravatta analoga tipo militare (tav. XVI-bis dell'album).		7															17	
Berretto tipo militare di stoffa grigio ferro con visiera di cuoio nero, galloncini e trofeo ricamati in argento (allegato A).		8															17	
Cappotto di panno marengo a due petti, collo doppio uso, del tipo dei conducenti automobili (tav. XXIV-ter dell'album).		9	2.80	1.80	— / 1.80	1.80 / 0.10 / 0.10	1.25	0.50	0.50	—	0.75	—	—	12	—	—		123	
Abito impermeabile (giaccone e pantaloni) del tipo in uso per il personale di condotta dei treni a vapore (tav. XVII dell'album).		10															30	
Combinazione di mistone grigio di cotone del tipo in uso per i conducenti di autocarri (tav. XXIV septies dell'album).		11															38	Per facilitare il cambio di tale indumento è ammessa la doppia fornitura contemporaneamente, ma in tal caso la durata minima sarà di 24 mesi per ciascun capo.

Ordine di servizio n. 35.

Aggiunte e modificazioni al regolamento per il vestiario uniforme.

Approvata dal Ministro con suo decreto n. 2281 del 21 gennaio c. a. la nuova uniforme per il personale di condotta degli elettrotreni, elettromotrici, autotreni ed automotrici, si indicano qui appresso alcune aggiunte e modificazioni da apportarsi al prospetto A annesso al Regolamento per il vestiario uniforme.

PROSPETTO A.

Berretti per il personale ferroviario.

(*Omissis*)

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
	(*Omissis*)		
	PERSONALE DI MACCHINA		
	(*Omissis*)		
10	Macchinista di 1ª classe in servizio su locomotive a vapore ed elettriche	79 80 81	come indicata nel D. M. n. 698 del 17 settembre 1925.
»	Macchinista di 1ª classe in servizio su elettrotreni, elettromotrici, autotreni ed automotrici	81 bis	come indicata nel D. M. n. 2281 del 21 gennaio 1941-XIX.
11	Macchinista di 2ª classe in servizio su locomotive a vapore ed elettriche	82 83 84	come indicata nel D. M. n. 698 del 17 settembre 1925.
»	Macchinista di 2ª classe in servizio su elettrotreni, elettromotrici, autotreni ed automotrici	84 bis	come indicata nel D. M. n. 2281 del 21 gennaio 1941-XIX.
12	Macchinista di 3ª classe in servizio su locomotive a vapore ed elettriche	85 86 87	come indicata nel D. M. n. 698 del 17 settembre 1925.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
12	Macchinista di 3ª classe in servizio su elettrotreni, elettromotrici, autotreni ed automotrici	87 bis	come indicata nel D. M. n. 2281 del 21 gennaio 1941-XIX.
12	Aiuto macchinista in servizio su locomotive a vapore ed elettriche	88 89 90	come indicata nel D. M. n. 698 del 17 settembre 1925.
12	Aiuto macchinista in servizio su elettrotreni, elettromotrici, autotreni ed automotrici . .	90 bis	come indicata nel D. M. n. 2281 del 21 gennaio 1941-XIX.
13	Capo squadra accudienti e manovali ad personam . . .	91	come indicata nel D. M. n. 698 del 17 settembre 1925.
14	Accudiente ad personam . .	92	

(*Omissis*)

PERSONALE DI CUSTODIA

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
11	Capo guardia ad personam .	97	come indicata nel D. M. n. 698 del 17 settembre 1925.
13	Sotto capo guardia ad personam	98	
14	Guardia ad personam	99	

PERSONALE TECNICO ED OPERAIO

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
5	Capo tecnico superiore	100 (*)	Berretto di panno nero, con fascia di velluto nero, con distintivo costituito da un ramo di foglie di alloro ricamato in oro, con trofeo pure ricamato in oro costituito da ruota alata su fondo ovoidale a scudetto contornato da 6 foglie di palma e sormontato da corona reale.

(*) La numerazione successiva deve essere aumentata di una nuova unità rispetto alla numerazione stabilita con O. S. n. 94/1927.

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	Descrizione dei berretti
	(Omissis)		
10	Sotto capo tecnico di 1ª classe	109	come indicata nel D. M. n. 698 del 17 settembre 1925.
	Capo verificatore di 1ª classe ad personam	110	
11	Sotto capo tecnico	111	
	Capo verificatore ad personam	112	
12	Verificatore ad personam . .	113	

(*Omissis*)

N. B. — All'album dei tipi di vestiario è aggiunta la tavola XVI-bis.

ALLEGATO *A* ALL'O. DI S. n. 35 1941-XIX

Berretto per il personale addetto alla condotta degli elettrotreni, elettromotrici, autotreni ed automotrici

Grado	QUALIFICA	Numero progressivo	DESCRIZIONE DEL BERRETTO
10	Macchinista di 1ª classe	81 bis	Berretto tipo militare di stoffa grigio ferro, con visiera di cuoio nero, quattro galloncini in argento e trofeo ricamato in argento costituito da ruota alata su fondo giallo ovoidale a scudetto, sormontato da corona reale.
11	Macchinista di 2ª classe	84 bis	Berretto tipo militare di stoffa grigio ferro, con visiera di cuoio nero, tre galloncini in argento e trofeo come sopra.
12	Macchinista di 3ª classe	87 bis	Berretto tipo militare di stoffa grigio ferro, con visiera di cuoio nero, tre galloncini in argento di cui quello superiore misto a seta nera e con trofeo come sopra.
12	Aiuto macchinista	90 bis	Berretto tipo militare di stoffa grigio ferro, con visiera di cuoio nero, due galloncini in argento e trofeo come sopra.

Ordine di servizio n. 36.

Trasformazione delle Rimesse Locomotive di Potenza, Padova e Novi S. Bovo in Depositi Locomotive.

(*Riferimento all'O. S. n. 29/1939*).

A far tempo dal 1° aprile 1941-XIX, la Rimessa Locomotive di Potenza verrà trasformata in *Deposito Locomotive*.

Dalla stessa data, il Deposito Locomotive di Potenza e la stazione di Potenza Inferiore, passeranno dalla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Bari (Riparto di Taranto) alla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Napoli (Riparto di Salerno).

* * *

A far tempo dal 1° aprile 1941-XIX, la Rimessa Locomotive di Padova verrà trasformata in *Deposito Locomotive*, continuando a funzionare nella circoscrizione del Reparto Materiale e Trazione di Mestre.

* * *

A far tempo dal 1° aprile 1941-XIX, la Rimessa Locomotive di Novi S. Bovo viene trasformata in *Deposito Locomotive*.

Dalla stessa data il Deposito Locomotive e l'Officina Rialzo di Novi S. Bovo, passano dalla giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Torino (Riparto di Alessandria) alla diretta giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Genova.

Lo stesso dicasi per i tratti di linea Alessandria (e) — Novi S. Bovo; S. Giuseppe di Cairo (i) — Altare; e per le linee di raccordo delle stazioni di Novi S. Bovo.

Ordine di servizio n. 37.

Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Verbania Pallanza e di Cuzzago della linea Milano-Domodossola.

Alle ore 0 del giorno 5 aprile 1941-XIX verrà attuato il raddoppio del binario nel tratto Verbania Pallanza-Cuzzago della linea Milano-Domodossola.

Il tratto anzidetto avrà la lunghezza di Km. 10+254 dalla punta dello scambio estremo, lato Arona, della stazione di Verbania Pallanza (Km. 25+801) allo scambio estremo, lato Arona, della stazione di Cuzzago (Km. 36+055) e comprenderà anche la stazione di Mergozzo e la Fermata di Candoglia.

Il nuovo binario si svolgerà affiancato a quello attualmente in esercizio, alla sinistra di questo da Verbania Pallanza a Mergozzo ed alla destra da Mergozzo a Cuzzago, con le stesse caratteristiche planimetriche ed altimetriche.

Nella stazione di Verbania Pallanza il I° binario diverrà binario di corsa pari, il II° binario, reso della lunghezza utile di m. 540, costituirà il bina-

rio di precedenza promiscuo ed il III° binario diverrà binario di corsa dispari. Detta stazione sarà provvista di un sottopassaggio che collegherà il marciapiedi principale col marciapiedi situato al di là del III° binario.

La stazione di Mergozzo sarà provvista di un altro binario passante (III°) che costituirà il binario di corsa pari. Dei due binari attuali il I, reso della lunghezza utile di m. 470, costituirà il binario di precedenza promiscuo ed il II° diverrà il binario di corsa dispari.

I fabbricati viaggiatori delle stazioni suindicate rimarranno nell'attuale posizione rispetto alla linea.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Milano, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 38.

Estensione di servizio nella formata di Roccadebaldi.

Dal giorno 1° aprile 1941-XIX la fermata di Roccadebaldi della linea Cuneo–Bastia–Mondovì, potrà effettuare anche trasporti merci a G. V. ed a P. V. in piccole partite di peso fino a Kg. 1.000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza a pag. 67 della Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche (Edizione 1941 – di prossima pubblicazione) dovrà essere modificata come appresso, la nota (g) riferentesi alla fermata di Roccadebaldi (colonne 9 e 10):

(g) « Limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000, « composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno. E' inoltre ammessa ai trasporti a carro per conto dell'Amministrazione Militare con le « norme indicate nell'avvertenza c) a pag. 5, senza bisogno di preventiva au- « torizzazione ».

Ordine di servizio n. 39.

Impianto apparati telegrafici « Teletype ».

(*Vedi Ordine di Servizio n.* 74-1931-IX).

E' stato attivato dal 21 corr. con speciali macchine celeri stampanti, il circuito telegrafico:

Roma D. G. — BARI

cui è stato assegnato il n. 80084 della serie intercompartimentale.

Ordine di servizio n. 40.

Norme speciali di esercizio comuni a tutte le linee a trazione elettrica trifase e norme speciali di esercizio per le linee a corrente continua 3000 volt.

Si è provveduto alla revisione e completamento delle "Norme speciali di esercizio comuni a tutte le linee a trazione elettrica trifase" (Ediz. 1938-XVI) e delle "Norme speciali di esercizio per le linee a corrente continua 3000 Volt" (Ediz. 1935-XIII) in vigore e vi si sono introdotte le seguenti aggiunte e modificazioni:

NORME SPECIALI DI ESERCIZIO COMUNI A TUTTE LE LINEE A TRAZIONE ELETTRICA TRIFASE

Dopo l'Art. 7 aggiungere:

Art. 7 bis.

Ai fini della regolarità dell'esercizio è fatto divieto al personale di macchina dei treni in corsa di innalzare gli archetti in prossimità o sotto gli scambi aerei tanto se incontrati di calcio quanto di punta.

Durante la effettuazione delle manovre il suddetto innalzamento è ammesso solo in caso di assoluta necessità.

Il comma 1 dell'art. 18 dovrà essere sostituito dal seguente:

1. — Il macchinista dovrà in ogni caso fermare nella prima stazione abilitata e dare avviso con mod. M. 40-d al dirigente dei guasti che abbia rilevati alle linee elettriche, comprese le forti fiammate, oppure che si siano prodotti agli archetti, anche se tali guasti non abbiano provocato la fermata del treno.

Analogamente dovrà regolarsi se i guasti alle linee elettriche riguardino i binari attigui a quello percorso dal treno.

Il dirigente, ricevuto il Mod. M 40-d, informerà il prossimo posto dell'elettrificazione per le conseguenti disposizioni.

Il comma 1 dell'art. 21 dovrà essere modificato come indicato appresso:

1. — . . . . *omissis* . . . .

invece quando per qualsiasi motivo occorra mettersi in contatto od anche soltanto in pericolo di contatto con conduttori elettrici o con persone infortunate in contatto con essi, è necessario far richiedere il *Modulo di tolta tensione, e, in possesso di detto modulo, premunirsi mettendo i conduttori elettrici stessi in sicuro corto circuito con la terra, il più vicino possibile al luogo dove si opera.*

Di norma il modulo di tolta tensione deve farsi richiedere a mezzo di un agente dell'elettrificazione; in mancanza di detto agente, è autorizzato a richiederlo direttamente un macchinista dei treni elettrici quando debba salire sul tetto della locomotiva o di un veicolo, e qualsiasi agente nel caso di soccorso a persone infortunate dalla corrente.

NORME SPECIALI DI ESERCIZIO PER LE LINEE A CORRENTE CONTINUA 3000 VOLT.

Dopo l'art. 7 aggiungere:

Art. 7 bis.

Ai fini della regolarità dell'esercizio è fatto divieto al personale di macchina dei treni in corsa di innalzare gli archetti in prossimità e sotto gli scambi aerei tanto se incontrati di calcio quanto di punta.

Durante la effettuazione delle manovre il suddetto innalzamento è ammesso solo in caso di assoluta necessità.

Il comma 1 dell'art. 21 dovrà essere modificato come indicato sopra per il corrispondente art. 21 - comma 1 delle "Norme speciali di esercizio comuni comuni a tutte le linee a trazione elettrica trifase".

Le suindicate aggiunte e modificazioni andranno in vigore dal 15 aprile 1941-XIX.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 51, 53, 58 *compresi gli aiutanti operai.*

Circolare N. 9.

Servizio doganale - Regime delle esportazioni.

In base alle ultime disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze, rimane definitivamente stabilito che il divieto di esportazione riguarda tutte le merci ossia tutte le voci della tariffa doganale. Si continuerà però a concedere deroghe al divieto stesso sia mediante la emissione di licenze da rilasciarsi di volta in volta dal Ministerodelle Finanze d'intesa con quello per gli Scambi e per Valute, sia mediante il conferimento alle dogane della facoltà di consentire deroghe al divieto per determinate merci e per determinate operazioni.

Attualmente le merci per le quali le Dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'esportazione, e perciò da potersi considerare ammesse, sono le seguenti:

Num. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
ex 12	Tartarughe.
ex 17	Lucertole, bisce e ramarri.
ex 33	Pesci vivi ornamentali, comprese le raganelle verdi.
35	Crostacei, testacei e molluschi, mangerecci.
36	Caviale e altre uova di pesce preparate.
43	Frutti e scorze di frutti, canditi.

Num. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
45	Caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero.
46	Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele.
48	Prodotti a base di zuccheri, non nominati.
49	Amidi, farine e fecole, aromatizzati, ecc.
55	Peperoni rossi.
62	Senapa.
77	Ortaggi freschi.
78	Ortaggi secchi, preparati per minestre o per condimento, anche triturati o sminuzzati.
79	Pomodori.
80	Capperi freschi.
81	Agrumi, compresa la polpa di aranci.
82	Ananassi e banane.
83	Olive secche.
84	Uva.
ex 85	Frutta fresche non nominate, escluse la polpa di frutta e le frutta intere o spaccate, conservate in acqua o in soluzioni chimiche preservatrici.
87	Farina di castagne.
94	Pinoli.
95	Pistacchi.
96	Prugne secche.
97	Frutte secche non nominate.
ex 98	Frutti, legumi e ortaggi, nell'aceto, in salamoia, nell'olio o nello spirito (eccetto la polpa di frutta senza zucchero o miele e le frutta intere o spaccate, conservate in acqua o in soluzioni crimiche preservatrici).
100	Funghi.
101	Tartufi.
102	Noci di cocco.
103	Acque minerali
104	Acque gassose.
105	Birra.
106	Vini.
107	Vino vermut.
108	Sidro.
111	Liquori e altre bevande spiritose, dolcificate o aromatizzate.
112	Siroppi per bibite.
113	Ghiaccio e neve.
114	Sale marino e salgemma, previa autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.
115	Tabacchi, previa autorizzazione dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Num. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
116	Sugo di tabacco.
164	Tessuti di lino o di canapa, ricamati.
165	Ricami di lino o di canapa, su tessuto di fondo invisibile.
166	Pizzi chimici, di lino o di canapa.
175	Pizzi di lino o di canapa.
176	Tulli di lino o di canapa.
177	Galloni e nastri, di lino o di canapa.
ex 178	Trecce per cappelli, di cellophane o di vegetali filamentosi.
179	Velluti, maglie (esclusi i guanti e le calze), galloni e nastri di lino o di canapa, ricamati a punto passato.
180	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti, di lino o di canapa, misti con fili metallici, in misura inferiore a 50 %.
225 *a* 2	Feltri di pelo per cappelli.
251	Fili da cucire, di seta e di cascami di seta, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto.
252	Tessuti di seta, esclusi quelli contenenti cotone e/o lana, complessivamente in misura superiore al 5 %.
257	Tessuti di seta ricamati.
258	Ricami di seta su tessuto di fondo invisibile.
259	Pizzi chimici di seta.
260	Velluti di seta, esclusi quelli contenenti cotone e/o lana, complessivamente in misura superiore al 5 %.
262	Maglie di seta, escluse quelle contenenti cotone e/o lana, complessivamente in misura superiore al 5 %.
264	Pizzi di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione.
265	Tulli e crespi, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione.
266	Galloni e nastri di seta.
267	Passamani di seta.
268	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti di seta, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 %.
269	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, di oro o d'argento, buono o falso.
262 *bis*	Tessuti di fibre artificiali, esclusi quelli contenenti cotone e/o lana, complessivamente, in misura superiore al 5 % e quelli fabbricati interamente con fibre corte artificiali (fiocco).
256 *bis*	Tessuti di fibre artificiali, incerati.
257 *bis*	Tessuti di fibre artificiali, ricamati.
258 *bis*	Ricami di fibre artificiali su tessuto di fondo invisibile.
259 *bis*	Pizzi chimici di fibre artificiali.
260 *bis*	Velluti di fibre artificiali, esclusi quelli contenenti cotone e/o lana, complessivamente in misura superiore al 5 %.
262 *bis*	Maglie di fibre artificiali, escluse quelle contenenti cotone e/o lana, complessivamente in misura superiore al 5 %.

Num. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
264 *bis*	Pizzi di fibre artificiali o misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione.
ex 265 *bis*	Tulli di fibre artificiali o misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione.
ex 265 *bis*	Crespi di fibre artificiali o misti con fibre artificiali in qualsiasi proporzione, esclusi quelli contenenti cotone e/o lana, complessivamente in misura superiore al 5 %.
266 *bis*	Galloni e nastri, di fibre artificiali.
267 *bis*	Passamani di fibre artificiali.
268 *bis*	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti di fibre artificiali, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 %.
269 *bis*	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, di oro o d'argento, buono o falso.
ex 273	Oggetti cuciti di seta, esclusi quelli fatti prevalentemente di cotone e/o di lana.
ex 273 *bis*	Oggetti cuciti di fibre artificiali, esclusi quelli fatti prevalentemente di cotone e/o di lana.
375	Mercurio (attraverso le dogane all'uopo designate).
389	Lucchetti.
390	Chiavi per serrature.
391	Spilli di qualsiasi specie, compresi quelli di sicurezza, anche azzurrati, ossidati, ecc.
392	Coltelli.
393	Rasoi.
394	Cucchiai e forchette, di un sol pezzo.
395	Penne da scrivere, di metallo comune.
ex 486 *b*	Occhiali e armature da occhiali, di celluloide.
516	Carri da strade comuni, esclusi quelli automobili.
517	Vetture da strade comuni, escluse quelle automobili.
518	Slitte.
519	Carrozzelle.
543	Marmo greggio.
544	Alabastro grigio.
545	Marmo e alabastro, lavorati.
546	Pietre per costruzioni.
547	Coti di pietra naturale.
548	Mole da affilare e arrotare, anche montate, di pietra naturale.
553	Macine.
554	Lavagne e ardesie, naturali o artificiali.
555	Pietre da calce e da cemento.
559	Pietre litografiche.
560	Pietra pomice.
561	Lavori di pietra pomice, anche commisti con altre materie.

Num. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
ex 563	Peci molli di petrolio (*a*).
ex 565	Talco.
ex 565	Marmo in polvere, quarzite.
571	Lavori di cemento.
572	Lavori di cemento armato.
573	Lavori di gesso.
574	Terre cotte.
576	Maioliche (lavori di pasta colorata, ricoperta di smalto o con vernice opaca).
577	Terraglie (lavori di pasta bianca).
578	Porcellane.
579	Ambrogette.
581	Lastre di vetro o di cristallo.
582	Specchi incorniciati e lastre da specchi, pulite e stagnate o argentate, ecc.
583	Lastre di vetro sensibilizzate per fotografia.
584	Vetro e cristallo in canne, tubi, ecc.
586	Bottiglie comuni.
587	Damigiane.
587 *bis*	Vasi adatti per chiusura ermetica, ecc.
588	Vetrificazioni e smalti, in pani, in bacchette o in polvere.
589	Vetri, cristalli e smalti, in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere, e simili.
591 *bis*	Lavori di vetro, non nominati.
591 *ter*	Lavori di cristallo, non nominati.
591 *quater*	Ampolle di vetro o di cristallo per lampadine elettriche ad incandescenza.
591 *quinquies*	Occhi di vetro per protesi oculare.
592	Retini di vetro o di cristallo per fotoincisioni.
ex 605	Vetro rotto.
610	Coni secchi, aperti, di pine.
613	Remi.
614	Mobili di legno non imbottiti.
615	Mobili di legno imbottiti.
616	Liste di legno per cornici.
617	Cornici di legno.
618	Casse di legno da orologi.
619	Assicelle di legno traforate per telai meccanici.
620	Forme per calzature.
621	Persiani di legno avvolgibili.

(*a*) Previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni (Ufficio combustibili Liquidi) che sarà comunicata alle dogane da questa Direzione Generale - Div. II-B.

Num. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
622	Tubetti, spole, fusi e rocchetti, di legno, per la filatura e la tessitura.
623	Utensili e lavori non nominati, di legno.
ex 627	Foglie di palma.
628	Mobili di canne, giunchi o vimini.
629	Lavori non nominati, di giunchi, vimini, paglia, truciolo e di altre simili materie vegetali.
630	Trecce di paglia, di scorza, di truciolo, ecc.
631	Steli di saggina.
632	Scope di saggina.
634	Ambra.
635	Avorio.
636	Corallo.
637	Madreperla.
638	Tartaruga.
639	Conchiglie greggie e lavori di conchiglie.
641	Ambroina e materie simili.
642 *d*	Galalite e simili.
643	Oli di petrolio, oli provenienti dalla lavorazione dei catrami paraffinici di ligniti, di torba, di schisti e simili (a).
658	Oli essenziali ed essenze.
659	Terpeni degli oli essenziali.
660	Eteri per liquori e per profumeria.
661	Profumi sintetici e costituenti di essenze non nominati.
662	Profumerie.
672 *c*	Acido borico.
679 *g*	Ossido di mercurio.
680 *b*	Carbonato di bario.
683	Bicarbonato di sodio.
	Cloruro di bario.
686 *g*	Cloruro mercurico (sublimato corrosivo).
ex 689 *c*	Nitrato di bario.
689 *e*	Nitrato di mercurio.
692 *b*	Solfato di bario.
694 *a*	Solfuro di bario.
694 *b*	Solfuro di mercurio (cinabro e vermiglione).
694 *bis*	Litopone.
702	Borace o borato di sodio.
711 *e*	Sali non nominati, di mercurio.
714 *a*	Fiammiferi di legno.

(a) Previa autorizzazione del Ministero delle corporazioni (Ufficio combustibili liquidi) che sarà comunicata alle dogane da questa Direzione generale - Div. II-B.

Num. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
725	Iodoformio.
727	Acetati o pirolignitì, non nominati.
730	Bromuri di metile, di etile, di metilene e simili.
	Ioduri di metile, di etile, di metilene ed altri prodotti organici di qualsiasi specie, non specificamente nominati, contenenti iodio.
732	Cloruri di metile, di etile, di metilene e simili.
733	Lattati non nominati.
734	Ossalati non nominati.
735	Salicilati e benzoati, non nominati.
758	Resorcina.
770	Radiche di liquirizia.
773	Manna in sorte o in cannelli.
774	Mannite.
ex 777 *a*	Piante e parti di piante, medicinali, non nominate, indigene, esclusa la valeriana.
778 *b*	Sugo di arancio.
778 *c*	Sugo di cedro e di limone.
778 *d*	Sugo di liquirizia.
779	Sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo.
780	Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi.
780 *bis*	Prodotti sintetici arseno-benzolici, confezionati come specialità medicinali.
781	Preparazioni farmaceutiche non nominate.
782	Specialità medicinali.
792	Terre coloranti naturali.
793	Oltremare.
794	Colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati.
797	Lacche di anilina o di altre sostanze coloranti.
798	Vernici e smalti fluidi o in pasta (*a*).
799	Matite.
800	Inchiostri.
804	Specialità per arti e usi domestici, preparate per la vendita al minuto (*a*).
817	Guanti di pelle, anche semplicemente tagliati.
ex 848	Faesite (pannelli di fibra di legno).
854	Lavori di carta e di cartone, non nominati.

(*a*) Eccettuata la para in soluzione con benzina, tanto se classificabile — per il suo confezionamento, in applicazione delle norme di cui alla nota relativa alla voce di tariffa 804 — sotto la voce: specialità per arti e per usi domestici, ecc., quanto sotto quella 798: vernici.

Num. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
855	Carte da giuoco.
856	Cartoline illustrate.
857	Cartelli, etichette, annunzi e simili, litografati oppure stampati con disegni o decorazioni, su carta o su cartone.
858	Carta stampata in fogli sciolti, senza disegni o decorazioni.
859	Carte geografiche, escluse quelle interessanti la difesa militare dell'Italia, dell'Albania, dell'Africa italiana e delle Isole italiane dell'Egeo (v. nota in fondo alla tabella).
860	Giornali.
861	Musica stampata o litografata.
862	Libri stampati.
863	Registri.
864	Altre stampe o litografie.
865	Manoscritti.
866	Sonerie musicali, con o senza scatola.
867	Organi.
868	Pianoforti.
869	Armonium.
870	Arpe.
871	Armoniche.
872	Nacchere.
873	Strumenti da sala, a cilindri, o a dischi (orchestrina e simili).
874	Grammofoni.
875	Strumenti musicali non nominati.
876	Apparecchi da applicare alla tastiera dei pianoforti o degli armonium per suonarli meccanicamente.
ex 877	Parti staccate di strumenti musicali (eccetto: ancie, voci, membrane e loro parti staccate, per fisarmoniche).
878	Corde per strumenti musicali.
ex 879 *b*	Perle coltivate.
892 *bis*	Cappelli non formati, di paglia, di fibre di palma, di scorza, di truciolo di legno, di sparto o di altre simili materie.
ex 893	Cappelli, esclusi i cappelli da uomo di feltro di lana (ex voce 893 *a* 1) e i cappelli da donna, di feltro di lana ex voce 893 *b* 2).
894	Berretti.
895	Bretelle e giarrettiere, anche di tessuto elastico.
896	Pettini e forcelle da testa.
897	Bottoni.
898	Ganci e occhielli, per vestimenta e per calzature, di metallo comune.
898 *bis*	Chiusure a strappo con cursore a denti.
898 *ter*	Parti staccate di chiusure a strappo.
899	Ventagli.

Num. di tariffa	DENOMINAZIONE DELLA MERCE
900	Carcasse per oggetti di moda.
901	Ombrelli.
902	Bacchette (stecche o controstecche), di ferro o di acciaio, da ombrelli o da ombrellini.
903	Ossature da ombrelli o da ombrellini.
904	Bastoni da ombrelli o da ombrellini, di ferro o di acciaio, anche forniti di puntale, di ghiere e di molle.
905	Guarniture da ombrelli o da ombrellini.
906	Pomi e impugnature per bastoni da ombrelli e da ombrellini o per mazze da appoggio.
907	Fiori finti.
908	Frutta finte.
909	Fornimenti di fiori finti.
910	Piume e penne da ornamento.
911 *b, c, d, e*	Mercerie di legno (*escluse le teste di pipe di legno grezze*), di pelle, di vetro e non nominate.
912	Balocchi (escluse le bambole fatte di diverse materie).
913	Bambole di diverse materie.
914	Spazzole.
915	Pennelli.
916	Penne stilografiche.
917	Parti staccate di penne stilografiche, esclusi i pennini e quelle di metallo prezioso.
923 *bis*	Pectina.
928	Scorze di agrumi, fresche o secche.
929	Foglie di alloro.
930	Giaggiolo.
931	Fiori freschi.
ex 932	Piante ornamentali (comprese le piante di rose, anche selvatiche).
ex 932	Parti di piante ornamentali.
ex 932	Coccole di ginepro.
933	Seme di bachi da seta.
934	Capelli.
935	Spugne.
939	Piume e penne, da letto.
940	Stecche di balena, vera o falsa.
941	Oggetti da collezione e d'arte.
943 *a*	Lampade elettriche ad arco.
946	Timbri di qualunque materia.
947 *b*	Pellicole per fotografia, impressionate.
948 *b*	Pellicole per cinematografia, impressionate.
949	Crivelli non meccanici.
950	Stacci.

Dovrà essere vincolata a licenza ministeriale l'esportazione:

a) delle carte topografiche, delle piante e dei rilievi o schizzi topografici di qualsiasi scala;

b) delle carte geografiche a scala di 1:1.000.000 e minori denominatori, indicanti gli stabilimenti industriali, le miniere, gli impianti idroelettrici, le linee di energia elettrica e, in genere, le opere interessanti la difesa dei territori;

c) delle riproduzioni di carte, piante e rilievi di cui alle lettere *a*) e *b*) eseguite con qualsiasi mezzo, con o senza cambiamento di scala;

d) delle guide e delle altre pubblicazioni d'ogni sorta, in cui siano inseriti, nel testo o fuori testo, carte, piante, rilievi e loro riproduzioni, di cui alle lettere *a*) *b*) *c*).

Sono esenti tuttavia dal vincolo della licenza e potranno quindi essere ammessi alla esportazione direttamente dalle dogane, le carte, le piante, i rilievi e le pubblicazioni anzidetti, che siano portati, per ragioni di servizio, da appartenenti alle forze armate dello Stato o da funzionari del ruolo di Governo dell'Africa Italiana, o siano editi dall'Istituto Idrografico, o vengano esportati dall'Istituto Geografico Militare o dal Ministero dell'Aeronautica o dal Servizio cartografico del Ministero dell'Africa Italiana.

Per il sicuro riconoscimento, da parte delle dogane, delle spedizioni effettuate dall'Istituto Geografico Militare o dal Ministero dell'Aeronautica e dal Servizio Cartografico del Ministero dell'Africa Italiana, tali spedizioni, quando si effettuino per mezzo d'intermediari, dovranno essere accompagnate da una dichiarazione dell'Ufficio mittente, dalla quale risulti trattarsi di merce spedita per suo conto.

La presente pubblicazione annulla e sostituisce tutte le altre riguardanti i divieti di cui trattasi, contenute nei bollettini precedenti.

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale n. 30 del 25 luglio 1940-XVIII. Indennità di Malaria.

Per effetto del Decreto di revoca della dichiarazione di zona malarica, di cui al punto 1° dell'Appendice n. 5 all' O. G. n. 1-1934, il tratto di zona da depennare dell'allegato A all'O. G. stesso non deve comprendere l'intera linea Pescara-Sulmona (51) indicata al rigo 6°, ma soltanto quella parte di essa delimitata fra le progressive chilometriche 1+506 — 1+739.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione capannone della Squadra Rialzo a Trieste C. Marzio.	L. P.	Ore 18 del 31 marzo 1941-XIX	120.000	Sezione Lavori Trieste
Consolidamento falda montana in stazione di Brennero.	L. P.	Ore 18 del 31 marzo 1941-XIX	150.300	Sezione Lavori Bolzano
Prolungamento binario d'incrocio in stazione di Nizza Sicula.	L. P.	Ore 18 del 1° aprile 1941-XIX	54.600	Sezione Lavori Palermo
Fornitura di 2000 mq. di lastre per pavimentazione ponti sulla linea Lucca-Piazza al Serchio.	L. P.	Ore 18 del 2 aprile 1941-XIX	—	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di tettoie e pensiline in legno e lamiera nella vecchia stazione Genova P. Principe.	L. P.	Ore 18 del 3 aprile 1941-XIX	326.000	Se . Speciale Lavori Genova
Costruzione scogliera per difesa sede ferroviaria in stazione di Pisciotta.	L. P.	Ore 18 del 3 aprile 1941-XIX	634.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione di 5 fabbricati per centraline e cabine sulla linea Trieste-Postumia.	L. P.	Ore 12 del 3 aprile 1941-XIX	163.500	Ufficio I.E.S. Trieste
Impianti luce del nuovo F. V. e F.S.A. della stazione di Ventimiglia.	L. P.	Ore 16 del 7 aprile 1941-XIX	218.000	Ufficio I.E.S. Genova
Fornitura di serramenti e infissi vari per corridoi e per sala banchetti al terzo piano fabbr. F. Roma Termini.	L. P.	Ore 14 del 7 aprile 1941-XIX	1.631.500	Servizio Lavori Uff. 2° – Roma

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 14

3 aprile 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 12 marzo 1941-XIX, n. 142. — *Proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra del blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, contenente norme per la disciplina dei prezzi delle merci, dei servizi e degli affitti;
Visto il R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, riguardante il blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e degli affitti;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per causa di guerra;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni, per i lavori pubblici e per la cultura popolare;
Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri delle corporazioni, delle finanze, della grazia e giustizia, dei lavori pubblici e della cultura popolare in data 23 febbraio 1941-XIX;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' prorogato per tutta la durata dell'attuale stato di guerra il divieto stabilito dal R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, di aumentare:

a) i prezzi che alla data del 30 luglio 1940-XVIII risultino fissati dalle competenti autorità per merci di qualsiasi natura, per le forniture di acqua, gas ed energia elettrica per qualunque uso, come pure i servizi pubblici di trasporto di persone e di cose, ai sensi del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, e di tutti gli altri provvedimenti riguardanti i prezzi dei prodotti agricoli e industriali e dei servizi, delle forniture e prestazioni di qualsiasi specie;

b) i prezzi praticati al 30 luglio 1940-XVIII per le merci, i servizi, le somministrazioni, le consumazioni, le forniture e le prestazioni per cui non siano stati fissati prezzi massimi ufficiali;

c) i prezzi praticati alla data del 30 luglio 1940-XVIII dagli alberghi, dalle pensioni, dalle locande, dai ristoranti, dalle trattorie, dalle case e

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 29 marzo 1941-XIX.

stabilimenti di cura, nonchè dai pubblici esercizi e dai sublocatori e dagli affittacamere;

d) i salari, gli stipendi, i compensi di qualsiasi natura corrisposti a prestatori d'opera, ai quali si applicano comunque le norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro;

e) le tariffe, comunque regolate da atti della pubblica autorità, da ordinanze corporative e da accordi economici collettivi per le prestazioni effettuate da esercenti una libera professione;

f) i compensi, assegnati in base all'ultimo bilancio approvato anteriormente al 30 luglio 1940-XVIII e corrisposti sotto qualsiasi forma agli amministratori, soci accomandatari, commissari ordinari e straordinari e liquidatori di società commerciali, enti o istituti di qualsiasi natura, pubblici o privati, tenuti per legge o per statuto alla compilazione di bilanci annuali.

La validità dei contratti collettivi di lavoro o delle norme equiparate vigenti al 30 luglio 1940-XVIII è prorogata di diritto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra.

Per le forniture di acqua, gas ed energia elettrica, per qualunque uso, l'utente ha diritto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra alla proroga dei contratti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima.

Eguale diritto spetta all'assicurato per la proroga dei contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Per tutta la durata dell'attuale stato di guerra nessun aumento può essere apportato ai prezzi pattuiti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le locazioni d'immobili urbani a qualunque uso destinati, anche se altri affittuari succedano nel godimento dell'immobile.

L'affittuario, entro un anno dalla fine della locazione, può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Inoltre, fatta eccezione per i casi di inadempimento contrattuale o di giustificate esigenze del locatore o dei suoi parenti ed affini entro il terzo grado o di nuova locazione di data certa anteriore al 30 luglio 1940-XVIII, il conduttore ha diritto alla proroga per tutta la durata dell'attuale stato di guerra della locazione in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle stesse condizioni vigenti alla data medesima.

Per il conduttore in servizio militare, la proroga della locazione d'immobili urbani non è esclusa dalle esigenze del locatore o dei suoi parenti o affini entro il terzo grado.

Per gli immobili urbani, ai quali siano apportate trasformazioni o migliorie, escluse però le opere di ripulitura, manutenzione ed altre simili, il pretore può ad istanza del locatore, consentire che all'affitto venga aggiunta una quota commisurata alla spesa sostenuta dal locatore.

La disposizione di cui al capoverso precedente è applicabile anche quando il locatore venga assoggettato a contributi di miglioria per trasformazioni urbane nella zona in cui è situato l'immobile.

Per gli immobili urbani, quando il canone di affitto convenuto sia comprensivo anche di una quota corrispondente al prezzo del servizio di riscaldamento, prestato dal locatore, detta quota potrà essere determinata e, occorrendo, variata in base a disposizioni del Ministro per le corporazioni.

Nei casi di locazione di immobili urbani con nuovi inquilini o di rinnovazione o proroga di quelli in corso, sono consentiti aumenti nel caso che il

canone di affitto diminuito di un terzo risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati.

In tal caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato del 60 %.

Per la città di Venezia, nel perimetro di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1901, è consentito l'aumento nel caso che il canone di affitto, diminuito del 43,33 %, risulti inferiore all'imponibile vigente dell'imposta sui fabbricati.

In tal caso però il nuovo canone di affitto non potrà essere superiore all'imponibile aumentato dell'88,24 %.

L'aumento consentito deve essere richiesto dal locatore al conduttore prima dell'inizio della nuova locazione, o della sua rinnovazione o proroga.

Qualora l'imponibile si riferisca ad immobili divisi in parti separatamente locate, il raffronto previsto come sopra sarà fatto tra l'anzidetto imponibile e la somma dei canoni di locazione corrisposti dai singoli affittuari o presunti dall'Ufficio tecnico erariale per le parti non locate. L'aumento consentito sarà ripartito proporzionalmente all'ammontare dei singoli canoni di locazione corrisposti o presunti.

In tutti i casi in cui manchi l'imponibile o il canone di affitto, essi potranno essere determinati dall'Ufficio tecnico erariale con riferimento alla data del 30 luglio 1940-XVIII.

L'imponibile sarà determinato per le singole unità immobiliari urbane definite dall'art. 5 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII, n. 652.

Art. 3.

Per le locazioni di fondi rustici, quando il canone consista in una data quantità e qualità di determinati prodotti agricoli, è vietato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, di aumentare la quantità di prodotti pattuita alla data di entrata in vigore del presente decreto o di esigere che si corrisponda una qualità di prodotti superiore a quella convenuta alla data stessa.

Quando trattasi di canoni di affitto convenuti in denaro, ma con riferimento, per la determinazione del loro ammontare, ai prezzi di determinate qualità e quantità di prodotti agricoli, fissate in contratto, è fatto divieto per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, di aumentare la quantità o di esigere che si faccia riferimento a qualità superiori a quelle che risultino convenute alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Quando trattasi di canoni convenuti in una determinata somma di denaro, senza riferimento a prodotti, è vietato, per tutta la durata dell'attuale stato di guerra, di aumentare la somma che risulti pattuita alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 2 della legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, per quanto riguarda la proroga delle locazioni di fondi rustici fino al termine dell'annata agricola 1940-41.

Si applicano anche alle locazioni di fondi rustici le disposizioni del 5° e del 6° comma dell'art. 2 circa le trasformazioni o migliorie.

L'affittuario entro un anno dalla fine della locazione può ripetere quanto abbia corrisposto in eccedenza.

Art. 4.

I contratti riguardanti locazioni di fondi rustici che stabilivano come termine iniziale dell'affittanza l'annata agraria 1940-41 e che non hanno potuto avere inizio alla predetta epoca per le sopravvenute disposizioni del

R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, avranno esecuzione con l'annata agricola 1941-42 per il rimanente periodo previsto nei contratti stessi, a meno che l'affittuario non faccia pervenire al proprietario rinuncia scritta entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 5.

I divieti previsti dal presente decreto per le locazioni dei fondi rustici si applicano anche agli affitti dei pascoli, tanto se la durata di essi è poliennale, quanto se è annuale o stagionale.

Per la vendita d'erba in piedi dei pascoli si applicano le norme dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 6.

Sono prorogate per tutta la durata della guerra le disposizioni degli articoli 5 e 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, riguardanti le demolizioni di fabbricati, la costruzione di edifici privati, i nuovi impianti industriali e gli ampliamenti o le modifiche di quelli già esistenti.

Dal divieto di nuove costruzioni di cui al citato art. 5 del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, sono peraltro esclusi i lavori di modifiche e trasformazioni di stabili esistenti, nonchè i lavori di ampliamento degli stabili stessi quando il volume dei nuovi locali costituenti l'ampliamento non ecceda il 10 % del volume complessivo del fabbricato preesistente, ed infine i lavori di costruzione, riattamento ed ampliamento di impianti e magazzini destinati alla conservazione e lavorazione dei prodotti agricoli.

Art. 7.

Restano in vigore, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto, le disposizioni del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, sulla disciplina dei prezzi, le disposizioni della legge 21 ottobre 1940-XVIII, numero 1568, sulle maggiorazioni di prezzi per i cereali di produzione 1940 soggetti ad ammasso; nonchè le disposizioni del R. decreto-legge 27 dicembre 1940-XIX, n. 1716, sui prezzi dei generi alimentari.

Art. 8.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto 12 dicembre 1940-XIX, n. 1939, contenente le norme integrative del R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito con modifiche nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727.

Art. 9.

Chiunque violi i divieti stabiliti dal presente decreto è punito con le sanzioni previste dall'art. 16 del R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, numero 1387, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 486, salva l'applicazione, quando ne ricorrano gli estremi, del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1715.

Indipendentemente dal procedimento penale, è dovuto il rimborso dell'indebito percetto, purchè sia chiesto dalla parte interessata entro l'anno dall'avvenuta percezione, salvo quanto è disposto dal presente decreto nei riguardi delle locazioni di immobili urbani e di fondi rustici.

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — AMICUCCI — LISSIA — PUTZOLU — TASSINARI — HOST VENTURI — CALLETTI — POLVERELLI.

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 *febbraio* 1941-*XIX, n.* 76)

MUSSOLINI

BANDO DEL DUCE, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 22 marzo 1941-XIX. — *Disposizioni penali relative ai mobilitati civili in caso di pericolo* (1).

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'articolo 251 del Codice penale per l'esercito;

Ordina:

Art. 1.

Il mobilitato civile, che, in caso di pericolo, abbandona il suo posto di lavoro o di servizio è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione sino a due anni.

Se dal fatto è derivato grave danno, si applica la reclusione da due a dieci anni.

Art. 2.

La competenza a conoscere del reato preveduto dall'articolo precedente appartiene ai tribunali militari.

Art. 3.

Il presente bando entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dal Quartier generale delle Forze armate, addì 22 marzo 1941-XIX.

MUSSOLINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1941-XIX. — *Norme per disciplinare agli effetti doganali lo scambio delle merci fra il territorio del Regno e il territorio metropolitano nemico occupato dalle Forze armate italiane e organizzazione dei relativi servizi* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 57;
Vista la delega rilasciata in data 23 febbraio 1941-XIX al Sottosegretario di Stato per le finanze Senatore Pietro Lissia;
Visto il bando del Comando supremo delle Forze armate in data 30 luglio u. s. relativo al trattamento delle popolazioni civili nel territorio francese occupato;
Visto l'art. 2 della legge 5 dicembre 1940-XIX, n. 1832;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424;

Determina:

Art. 1.

Nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane la linea doganale è portata alla linea di armistizio.

In conseguenza:

1. Le disposizioni legisative e regolamentari richiamate dall'art. 9 del sopraricordato bando del Comando supremo non si applicano al movimento delle merci e dei prodotti tra il territorio del Regno e il territorio francese occupato dalle truppe italiane;

2. Le merci e i prodotti di qualsiasi specie che vengono importati od esportati dal territorio francese occupato, come pure le merci ed i prodotti di qualsiasi specie che transitano per il territorio occupato sono soggetti a tutte le leggi, norme e prescrizioni doganali vigenti nel Regno, ivi comprese le restrizioni di carattere economico, fiscale, politico, sanitario fitosanitario e valutario.

Art. 2.

Le merci di produzione del territorio occupato soggette nel Regno ad imposta di fabbricazione non possono esservi spedite se non sono presentate alla dogana più vicina, per essere sottoposte al pagamento dell'imposta relativa.

Art. 3.

In eccezione all'art. 1, n. 11 le franchigie doganali previste dall'art. 10 del soprarichiamato bando del Comando supremo sono concesse dalla dogana:

a) verso presentazione di un certificato in carta libera del Commissario civile attestante il rimpatrio degli abitanti della zona occupata per gli effetti personali, le masserizie e gli strumenti di lavoro che essi riportano in Patria;

b) verso esibizione di apposita tessera o di altro idoneo documento rilasciato dal Commissario civile comprovante il numero e l'età dei componenti di ciascuna famiglia per i generi alimentari e altri generi di consumo necessari per la vita della popolazione civile;

c) verso presentazione di certificato del Commissario civile attestante l'entità e la natura delle riparazioni o ricostruzioni di edifici danneggiati dalle operazioni belliche per i materiali occorrenti alle riparazioni e ricostruzioni stesse.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 28 marzo 1941-XIX.

Ove tali riparazioni e ricostruzioni debbano compiersi in località distante dall'ufficio doganale e siano di notevole entità, i materiali saranno rilasciati col regime della temporanea importazione accettando la fidejussione di persona solvibile: tale garanzia verrà svincolata al compimento dei lavori, previo collaudo.

Art. 4.

Lungo la linea di armistizio sono istituiti i seguenti uffici doganali:

a) *Circoscrizione doganale di Torino*:

Séez nella valle dell'Isère con le facoltà delle dogane di 5ª classe;
Bramans (pont du Nant) con le facoltà delle dogane di 5ª classe;
Bessans con le facoltà delle dogane di 5ª classe;
Monginevro con le facoltà delle dogane di 5ª classe;
Fontana con le facoltà delle dogane di 4ª classe e con servizio alla stazione ferroviaria e Sezione sulla strada nazionale al ponte Campané.

Per le operazioni richieste dal traffico attraverso la linea ferroviaria del Moncenisio è ripristinata la dogana internazionale di Modane;

b) *Circoscrizione doganale di Savona*:

Piena con le facoltà delle dogane di 5ª classe e con servizio alla stazione ferroviaria e Sezioni alla strada nazionale della Valle Roia e alla stazione di Breglio;

Mentone con le facoltà delle dogane di 1ª classe e con servizio alla stazione ferroviaria e Sezione sulla strada nazionale al Ponte dell'Unione.

In conseguenza restano soppresse le segueti dogane:

Molaretto Cenicio;
Claviere;
San Dalmazzo di Tenda;
Ventimiglia con la Sezione di Grimaldi, nonchè la Sezione del Piccolo S. Bernardo della dogana di Aosta.

I posti doganali di Bordighera e Pigna sono aggregati alla dogana di San Remo e quelli di Entraque, S. Anna di Valdieri, Crissolo, Saretto, Chianale e Vinadio sono aggregati alla dogana di Fontana.

Art. 5.

Agli effetti statistici e contabili le dogane di Bramans, Bessans e Monginevro faranno parte della principalità di Torino; la dogana di Séez apparterrà alla principalità di Aosta; la dogana di Argentera apparterrà alla principalità di Fontana; e le dogane di Piena e di Mentone apparterranno alla principalità di Imperia.

Art. 6.

I servizi di vigilanza lungo la linea doganale sono di competenza del Corpo della Regia guardia di finanza sotto la direzione e il controllo degli ufficiali del Corpo stesso nei limiti e con le facoltà previste del regolamento di servizio approvato con R. decreto 6 novembre 1930, n. 1643.

A tal uopo sarà proveduto allo spostamento ed alla istituzione di reparti del Corpo cui saranno affidati i servizi lungo la nuova linea doganale, salvo per quelle località ove si reputi sufficiente la vigilanza saltuaria mediante pattuglie.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1941-XIX.

p. *Il Ministro*: Lissia.

Comunicato:

Deliberazione Ministeriale circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella riunione tenutasi il 12 marzo 1941-XIX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 1° aprile 1941-XIX.

ISCRIZIONE D'UFFICIO IN AUMENTO ALL'ELENCO RATIFICATO IL 7 NOVEMBRE 1940-XIX

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
Coop. Portabagagli – Roma Termini.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	1.000.000

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Amministrazione Ferroviaria.

Dusi Mario – Verona . .	Manovalanza in genere . .	3.000.000
Benzi Luigi – Quargnento (Alessandria).	Tutti i servizi del movimento escluse le manovre.	500.000

ESTENSIONE DI SERVIZI ALLE SEGUENTI IMPRESE GIA' ISCRITTE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Estensione	Limite d'appalto
Gorrini Francesco – Voghera.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	Segagione delle traverse.	200.000
Mazzoni Pietro – Piacenza.	Manovalanza in genere.	Tutti i servizi del Commerciale e del Movimento escluse le manovre.	3.000.000

CANCELLAZONE DALL'ELENCO

della Impresa sottoindicata per cessazione di attività (punto *f* dell'art. 7 del R. D. L. 23 febbraio 1939, n. 309.

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite d'appalto
Strati Felice — Reggio Calabria.	Manovalanza in genere .	200.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione nuovo rifornitore in stazione di Verona Parona.	L. P.	Ore 18 del 7 aprile 1941-XIX	130.000	Sezione Lavori Bolzano
Lavori di terra e murari per sistemazione binari in stazione di Certosa di Pavia.	L. P.	Ore 18 del 7 aprile 1941-XIX	81.000	Sezione Lavori Milano
Prestazioni di mano d'opera nel Cantiere Inièzioni Legnami di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 dell'8 aprile 1941-XIX	600.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sistemazione strade di accesso alle case economiche ferrovieri a S. Agnese.	L. P.	Ore 11 dell'8 aprile 1941-XIX	150.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione rifornitore per servizio locomotive in stazione di Siracusa.	L. P.	Ore 18 dell'8 aprile 1941-XIX	190.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura in opera di pietre dure per rivestimento Palazzo Postale di Torino, via Arsenale.	L. P.	Ore 18 dell'8 aprile 1941-XIX	75.700	Sezione Lavori Torino
Fornitura di 3800 picchetti pietra per correzione tracciato curve linea Portogruaro-Bivio Galleria.	L. P.	Ore 18 del 10 aprile 1941-XIX	171.400	Sezione Lavori Trieste
Consolidamento trincea al Km. 56 + 382 della linea Barletta-Spinazzola.	L. P.	Ore 18 del 10 aprile 1941-XIX	54.250	Sezione Lavori Bari
Costruzione fabbricati per centraline a Villa del Nevoso e Sappiane.	L. P.	Ore 12 dell'11 aprile 1941-XIX	200.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Fornitura cunicoli cemento posa cavi nelle stazioni di Genova PP. Genova Br. e Bivi.	L. P.	Ore 16 del 14 aprile 1941-XIX	536.175	Ufficio I.E.S. Genova
Sistemazione Uffici Postali di Transito in stazione di Lecce.	L. P.	Ore 18 del 15 aprile 1941-XIX	253.300	Sezione Lavori Bari
Fornitura serramenti, infissi e forniture varie per fabbricato D, F, G della stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 14 del 15 aprile 1941-XIX	1.109.820	Servizio Lavori Ufficio 2° – Roma
Sistemazione impianti elettrici illuminazione e f.m. in stazione di Ostiglia.	L. P.	Ore 17 del 18 aprile 1941-XIX	100.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianto riscaldamento nel dormitorio personale della stazione di Olbia.	A. C.	Ore 17 del 29 aprile 1941-XIX	—	Delegazione Cagliari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Manovelle e perni per alberi motori.	L. P.	6.5.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	5.000	Berretti estivi per la M. F. . .	L. P.	6.5.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

ATO

e	Servizio ed Uffic incaricato delle pratiche
l	Servizio Approvvigionamenti Sezione 7
l	Id. Sezione 14

tore Generale

ELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 15

10 aprile 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 41.

Treni con locomotive provviste di apparecchio "vigilante" (1) condotte da un solo agente.

A complemento di quanto è previsto dai punti *c*) e *d*) dell'art. 2 dell'Ordine di Servizio n. 112/1939, si stabilisce che la effettuazione di treni con locomotive condotte da un solo agente provviste di apparecchio di sicurezza "vigilante" che provochi automaticamente l'arresto del treno stesso in caso di abbandono del posto di manovra da parte del guidatore rimane senz'altro autorizzata quando si verifichino le seguenti condizioni:

A) — *Treni con freno continuo automatico.*

1) La composizione non dovrà essere superiore ad 80 assi se il treno è trainato da una sola locomotiva ed a 120 assi se il treno è trainato da due locomotive;

2) la velocità massima effettiva non dovrà superare in nessun caso 100 Km./h.;

3) i percorsi senza arresti intermedi non dovranno essere superiori a 100 Km.

B) — *Treni sui quali non funziona il freno continuo automatico.*

1) la composizione non sarà soggetta a particolari limitazioni;

2) la velocità non sarà soggetta a particolari limitazioni;

3) i percorsi senza arresti intermedi non dovranno essere superiori a 100 Km.;

4) l'apparecchio "vigilante" dovrà essere sussidiato dal dispositivo automatico per la chiamata dei freni col fischio della locomotiva.

C) — *Locomotive isolate.*

a) *con scorta di Movimento*:

1) la velocità massima effettiva non dovrà superare in nessun caso 100 Km./h.;

2) i percorsi senza arresti intermedi non dovranno essere superiori a 100 Km.

b) *senza scorta di Movimento.*

Il Capo del Servizio Materiale e Trazione ha la facoltà di concedere l'autorizzazione caso per caso dopo esame delle proposte.

Le locomotive isolate munite di apparecchio "vigilante", accoppiate col treno con una o più locomotive anche non provviste di apparecchio "vigi-

---

(1) La denominazione di apparecchio "vigilante" sostituisce quella di "uomo morto" finora usata.

lante" e condotte da un solo agente, possono circolare senza scorta di Movimento alle stesse condizioni di cui al comma *a*) e cioè:

1) la velocità massima effettiva non dovrà superare in nessun caso 100 Km./h.;

2) i percorsi senza arresti intermedi non dovranno essere superiori a 100 Km.

Col presente Ordine di Servizio resta annullato l'O. d. S. n. 33/1940.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 33 *e* 34.

Il Direttore Generale
VELANI

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 155. — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1 annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Pelli crude da pellicceria	**Per essere conciate tinte e confezionate**	**Kg. 25**	**Sei mesi**

Art. 2.

E' prorogato fino al 31 dicembre 1941-XX la temporanea importazione di carta e cartoncino per fotografia, per essere sensibilizzati e per la produzione di cartoline illustrate e fotografie di qualsiasi formato. (R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44; R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1809, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 276, e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 225).

A scarico delle relative bollette di temporanea importazione è consentita anche la riesportazione della carta e del cartoncino semplicemente baritati.

Art 3.

E' ripristinata, con validità fino al 31 dicembre 1942-XXI, la temporanea importazione di fili di ferro per la fabbricazione di lana di acciaio, successivamente estesa ai dischi di ferro per la fabbricazione di paglia di acciaio. (R. decreto-legge 16 giugno 1938-XVI, n. 921, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 166, e legge 30 novembre 1939-XVII, n. 1841).

A scarico delle bollette di temporanea importazione di fili e dischi di ferro è consentita la riesportazione indifferentemente di lana e di paglia di acciaio.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2 aprile 1941-XIX.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto:
(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76*).
MUSSOLINI.

LEGGE 20 febbraio 1941-XIX, n. 156. — *Cessione allo Stato della proprietà del materiale rotabile delle ferrovie Domodossola-Confine Svizzero e Spoleto-Norcia concesse all'industria privata* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 28 dicembre 1940-XIX tra i delegati dei ministri per le comunicazioni e per le finanze in rappresentanza dello Stato ed il legale rappresentante della Società subalpina di imprese ferroviarie per la cessione allo Stato della proprietà del materiale rotabile delle ferrovie Domodossola-Confine Svizzero e Spoleto-Norcia concesse all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-*XIX*, *n.* 76).

MUSSOLINI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 2 aprile 1941-XIX.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale n. 13 *del* 27 *marzo* 1941-*XIX*.

I prospetti *A*, *B* e *C* che figurano come appartenenti all'O. di S. n. 35 devono intendersi invece come allegati al D. M. 21 gennaio 1941-XIX, n. 2281.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Acquisto n. 20 binde idrauliche .	A. C.	20 aprile 1941-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. 2°, Sez. 8ª – Firenze.
Due torni paralleli	A. C.	30 aprile 1941-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. 2°, Sez. 8ª – Firenze.
Costruzione mensa-refettorio Dopolavoro Ferroviario di Sulmona.	L. P.	Ore 12 del 15 aprile 1941-XIX	100.000	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento tratto linea Pescara C.-Pescara P. N.	L. P.	Ore 18 del 15 aprile 1941-XIX	180.000	Sezione Lavori Ancona
Revisione generale armamento e ripassatura sistematica linee Riparto Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 16 aprile 1941-XIX	340.000	Sezione Lavori Milano
Allacciamento doppio binario Bacino Vittorio Emanuele con linea Bastioni.	L. P.	Ore 18 del 16 aprile 1941-XIX	3.900.000	Sez. Lav. Speciale Genova
Impianto illuminazione sussidiario nel piazzale della stazione di Milano Sm.	L. P.	Ore 18 del 16 aprile 1941-XIX	405.000	Ufficio I.E.S. Milano
Sistemazione curve nella stazione di Lavagna.	L. P.	Ore 18 del 17 aprile 1941-XIX	67.700	Sezione Lavori Genova
Sistemazione fascio binari fra la stazione di Ancona C. e Ancona M.	L. P.	Ore 18 del 17 aprile 1941-XIX	57.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione fabbricato in muratura per centrale telefonica a Verona P. N.	L. P.	Ore 12 del 18 aprile 1941-XIX	96.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Costruzione cavalcavia nel piazzale interno della stazione di Brescia.	L. P.	Ore 18 del 22 aprile 1941-XIX	2.532.000	Sezione Lavori Milano
Prolungamento di binari di incrocio in stazione di Frasso.	L. P.	Ore 18 del 23 aprile 1941-XIX	241.500	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	12	Interruttori ad olio e 3 carrelli trasportatori.	T. P.	18.4.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

ELLO STATO

rmine utile esentazione lle offerte	Servizio all'in incarica delle presse
8.4.1941 A. XIX	Servizio Amm vigilanza Sezione

Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 16

17 aprile 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1941-XIX, n. 203. — *Aumento del 40% dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'art. 18, comma 1, della legge 19 gennaio 1939-XVIII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX rilasciata dal Ministro per le finanze al Sottosegretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono aumentate in ragione del 40 per cento le misure attualmente in vigore dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, delle indennità temporanee mensili di caro-viveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caro-viveri, spettanti, ai termini delle disposizioni vigenti, al personale di ruolo e non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

L'aumento di cui al precedente comma è computabile ai fini della determinazione dell'assegno personale previsto dal secondo comma dell'art. 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047.

Art. 2.

Per il personale statale non di ruolo, coniugato o vedovo con prole minorenne, non provvisto di trattamento di aggiunta di famiglia o di indennità di caro-viveri distinto dallo stipendio, retribuzione o paga, l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica su un decimo di dette competenze e viene considerato, ad ogni effetto, come trattamento di famiglia.

L'importo di detto aumento non può eccedere quello spettante, in applicazione del precedente art. 1, al personale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza ed appartenente a categoria di impiego equiparabile.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 12 aprile 1941-XIX.

Art. 3.

Ai ricevitori postelegrafonici, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, viene concesso un assegno pari all'importo dell'aumento spettante, in applicazione del precedente art. 1 al personale statale non di ruolo delle prime tre categorie provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, che si trovi nelle stesse condizioni di famiglia e di residenza.

Ai dipendenti statali retribuiti ad aggio o in base a coefficienti riferiti alla entità e durata delle prestazioni, i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne e non fruiscano di trattamento di aggiunta di famiglia o di indennità di caroviveri distinto dalla retribuzione od aggio, l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica su un decimo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo dell'opera personale del dipendente statale.

I dipendenti statali retribuiti come sopra indicato che si avvalgano dell'opera di personale dipendente coniugato o vedovo con prole minorenne corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, un aumento del 40 % su un decimo della retribuzione del personale medesimo.

Sono estesi in quanto applicabili:

a) ai ricevitori del lotto ed agli assuntori ferroviari il disposto dell'art. 1 del presente decreto;

b) al personale dipendente dai ricevitori ed assuntori medesimi, coniugato o vedovo con prole minorenne, il disposto del terzo comma del presente articolo.

L'aumento spettante ai sensi dei precedenti commi è corrisposto a titolo di trattamento di famiglia.

Art. 4.

Ai fini dei precedenti articoli si considerano anche i personali che hanno figli naturali legalmente riconosciuti, figli adottivi ed affiliati minorenni.

L'aumento di cui ai precedenti articoli non compete al personale femminile coniugato, qualora il marito sia dipendente dalle Amministrazioni statali o dagli Enti ausiliari dello Stato o dagli altri Enti indicati nel comma primo del successivo art. 7, oppure fruisca di assegni familiari di cui alla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Art. 5.

L'aumento spettante in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2 non è computabile agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 31 marzo 1941-XIX e che ai sensi delle vigenti disposizioni siano riassorbibili anche con gli aumenti dell'aggiunta di famiglia o delle indennità temporanee mensili di caro-viveri o di altre competenze della stessa natura.

Art. 6.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere dell'aumento previsto dagli articoli 1 e 2 del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7.

Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Nei riguardi dei dipendenti di ruolo o non di ruolo, coniugati o vedovi con prole di età non superiore ai 18 anni, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri Enti di cui al precedente comma, i cui regolamenti non prevedano per il rispettivo personale alcuna aggiunta di famiglia o indennità di caro viveri, l'aumento di cui all'art. 1 del presente decreto si calcola su un decimo del trattamento complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altra competenza della stessa natura. Detto aumento è corrisposto a titolo di trattamento di famiglia e salvo conguaglio con l'aumento che risulterà dovuto a seguito dell'applicazione dello stesso articolo 1 sul trattamento di famiglia spettante al personale di cui trattasi in base all'art. 15 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278. Dall'aumento sono esclusi i suindicati personali che fruiscano di trattamento economico complessivo per stipendio e supplemento di servizio attivo, paga, retribuzione od altra competenza della stessa natura, superiore a L. 21.890 annue lorde.

Salva l'applicazione del presente articolo resta fermo il divieto di cui al secondo comma dell'art. 10 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed agli operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 8.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio in Albania, nell'Africa Italiana, nelle isole italiane dell'Egeo e all'estero.

Art. 9.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° aprile 1941-XIX per la durata dell'attuale stato di guerra, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LISSIA

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76).

MUSSOLINI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1941-XIX, n. 180. — *Sistemazione dei salariati dello Stato adibiti a mansioni di ufficio* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108;

Visto l'articolo 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, d'intesa col Ministro per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I salariati non di ruolo delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, assunti in base alle disposizioni del testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1924-III, n. 2114, ed adibiti a mansioni proprie degli impiegati di ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C* possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati avventizi nei limiti consentiti dal successivo art. 6 e secondo le norme, alle condizioni e col trattamento previsto dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, salvo quanto è stabilito col presente decreto.

I salariati di cui al precedente comma che non ottengono la nomina ad impiegati avventizi debbono essere licenziati, intendendosi rescissi i relativi contratti di lavoro.

Art. 2.

Gli impiegati avventizi, nominati in applicazione delle disposizioni del primo comma dell'articolo precedente, sono classificati nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª stabilite dalla tabella 1ª allegata al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, in relazione alle mansioni esercitate subordinatamente al possesso del prescritto titolo di studio, salvo che per la classificazione nella 3ª categoria per la quale può prescindersi da tale requisito nei riguardi di coloro che esercitino funzioni proprie della categoria medesima.

Coloro che, pur disimpegnado mansioni proprie di una categoria, non siano forniti del titolo di studio ad essa relativo, sono classificati nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto.

Art. 3.

Ai salariati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che ottengano la nomina ad impiegato avventizio in applicazione degli articoli precedenti, è conservata a titolo di assegno personale l'eventuale ecce-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 7 aprile 1941-XIX.

denza del trattamento economico complessivo in godimento, per paga, aggiunta di famiglia ed eventuale assegno personale, di cui all'art. 14 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, o quota di indennità di caroviveri di cui all'art. 15 della legge medesima rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettante agli stessi titoli come avventizio.

Detto assegno personale è riassorbibile con gli eventuali aumenti della retribuzione o dell'aggiunta di famiglia, prevista dal R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni, e cessa di essere dovuto nel caso che l'impiegato faccia passaggio ad altra Amministrazione.

Nei riguardi del personale che, alla data del 1° aprile 1941-XIX, risulti celibe o vedovo senza prole, l'assegno personale attribuito ai sensi del 1° comma del presente articolo viene ridotto, dalla stessa data, di una quota corrispondente alla residua quota di indennità di caro viveri che avrebbe dovuto essere soppressa ai sensi dell'art. 15 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591.

Art. 4.

Gli operai temporanei che ottengono la nomina ad impiegati avventizi in applicazione dell'art. 1 del presente decreto conservano titolo alla liquidazione dell'indennizzo di licenziamento di cui al R. decreto 7 giugno 1928-VI, numero 1536, eventualmente spettante per il servizio prestato fino alla data di nomina ad impiegato avventizio.

Tale indennizzo verrà corrisposto all'atto della definitiva cessazione dal servizio in aggiunta all'indennità di cui al R. decreto-legge 2 marzo 1924-II, n. 319, sempre quando gli interessati non cessino volontariamente dal servizio o non siano licenziati per provvedimento disciplinare o non ottengano la nomina ad impiegato di ruolo.

Art. 5.

Per gli operai temporanei ed incaricati provvisori che ottengano la nomina ad impiegato avventizio in applicazione dell'art. 1 del presente decreto e che successivamente conseguano la nomina ad impiego statale di ruolo, il servizio prestato in qualità di avventizio non costituisce interruzione ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2383.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, sarà provveduto alla emanazione dei decreti Ministeriali per la determinazione o la revisione dei limiti numerici del personale civile non di ruolo tenuto conto del numero dei salariati che possono ottenere la nomina ad impiegato avventizio in applicazione del presente decreto.

Con gli stessi decreti le Amministrazioni interessate, per provvedere ad esigenze di carattere indilazionabile, potranno essere autorizzate a superare fino ad un massimo del 15 % nel corso dell'esercizio finanziario, i limiti numerici come sopra determinati.

E' in facoltà delle Amministrazioni medesime di assumere, in relazione alle esigenze dei dipendenti servizi, impiegati in più del numero stabilito per ciascuna categoria ai termini dei precedenti commi, purchè si lascino altrettante vacanze nelle categorie superiori.

Art. 7.

I decreti Ministeriali di cui all'art. 6, saranno emanati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alle nomine ed ai licenziamenti di cui all'art. 1 sarà provveduto entro

due mesi dalla data di registrazione alla Corte dei conti dei predetti decreti Ministeriali.

Art. 8.

L'art. 1 del presente decreto è applicabile anche ai salariati non di ruolo assunti in sostituzione del personale richiamato alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale fermo restando quanto disposto nell'ultimo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Art. 9.

E' fatto divieto di assumere in servizio, con le norme che disciplinano l'assunzione dei salariati, personale da adibire a mansioni proprie degli impiegati dei gruppi *A*, *B* e *C* dell'ordinamento gerarchico stabilito col R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e successive modificazioni.

Resta soppresso il disposto dell'art. 92 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262.

Art. 10.

In caso d'infrazione disciplinare la cui natura e gravità non sia tale da rendere necessario, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, l'applicazione del provvedimento di licenziamento ai termini dell'art. 8 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, al personale non di ruolo può essere inflitta la punizione della riduzione di un quinto del trattamento economico complessivo per retribuzione, aggiunta di famiglia ed eventuale assegno personale per un periodo non superiore a 60 giorni.

Art. 11.

Il presente decreto si applica anche al personale salariato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, in servizio nelle Isole Italiane dell'Egeo e nel Regno d'Albania.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO.

Visto:

(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76).

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1941-XIX, n. 2906. — *Riduzione di posti di alcuni concorsi banditi dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo in data 19 ottobre 1940-XVIII;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3859/1175-2-12/1.3.1 del 14 gennaio 1941-XIX e n. 9412/1175-2-12/1.3.1 del 13 marzo 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG.040/24/65568 in data 21 marzo 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° — I posti messi a concorso dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato con i Decreti Ministeriali n. 2307, 2308, 2309 e 2310 in data 28 gennaio 1941-XIX, sono ridotti come appresso:

50 posti, anzichè 65, di Sottocapo in prova delle stazioni;
300 posti, anzichè 400, di Alunno d'ordine in prova delle stazioni;
150 posti, anzichè 200, di Conduttore in prova;
45 posti, anzichè 60, di Sottocapotecnico in prova.

2° — A favore dei chiamati alle armi, per appositi concorsi da bandirsi a suo tempo, vengono riservati i rimanenti posti autorizzati col Decreto del Duce in data 19 ottobre 1940-XVIII e cioè:

50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni;
300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni;
150 posti di Conduttore in prova;
45 posti di Sottocapotecnico in prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 25 marzo 1941-XIX.

Il Ministro: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1941-XIX, n. 3078. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 18 posti di Capo deposito di III classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 4 aprile 1941-XIX, N. PAG. 040/24/70202 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 18 posti di Capo deposito di 3ª classe bandito col decreto Ministeriale 17 dicembre 1940-XIX, n. 1904, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 8 aprile 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A 18 POSTI DI CAPO DEPOSITO DI III CLASSE BANDITO COL DECRETO MINISTERIALE 17 DICEMBRE 1940-XIX, N. 1904.

1 — 255536 — VILLARI Giovanni
2 — 226550 — DE GIOVANNI Emilio
3 — 261766 — MONTANARI Antonio
4 — 250488 — MASTROROCCO Emilio
5 — 255377 — DI BIAGIO Romano
6 — 263081 — DE STASIO Francesco
7 — 292192 — MOSCATELLI Giovanni
8 — 248487 — BODINI Vincenzo
9 — 263461 — GUALA' Giuseppe
10 — 256491 — BAGNOLI Alberto
11 — 263549 — ITRI Mario
12 — 250357 — RAVAGLIA Francesco
13 — 223639 — VITALBI Francesco
14 — 261805 — AGATI Duilio
15 — 278898 — VERONI Guglielmo
16 — 274639 — UMILE Delmondo
17 — 263548 — COLALONGO Filoteo
18 — 276960 — CERASE Alfonso
19 — 269777 — MONTI Giovanni
20 — 235340 — VITALE Francesco
21 — 277088 — FIRENZE Giovanni
22 — 296888 — PRATICO' Francesco
23 — 269566 — ZANCHETTA Vittorio
24 — 221330 — FABBRINI Giuliano
25 — 173768 — BENEDETTI Ferruccio
26 — 296832 — CARELLA Bruno
27 — 261818 — DINI Ivan
28 — 261874 — NERI Marino
29 — 258632 — CAROLILLO Lorenzo
30 — 257729 — FERRO Michele
31 — 292238 — ALLEORI per ind. Fernando

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1941-XIX, n. 3079. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Conduttore.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 4 aprile 1941-XIX, N. PAG. 040/24/70203 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Conduttore, bandito col decreto Ministeriale 29 novembre 1938-XVII, n. 1352, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 8 aprile 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI.

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A POSTI DI CONDUTTORE BANDITO CON DECRETO MINISTERIALE 29 NOVEMBRE 1938-XVII, N. 1352.

1 - 294257 - RISSO Aldo
2 - 224626 - DE GREGORIO Tedino Federico
3 - 294250 - BARTALINI rag. Anacleto
4 - 239956 - FABBRI Carlo
5 - 260766 - TARTAGLINO Aristide
6 - 297001 - BARUCCO Natale
7 - 294239 - - TARRONI Renato
8 - 213222 - RUCIRETA Francesco
9 - 269827 - BIONDA Edgardo
10 - 183965 - LASAPONARA Luigi
11 - 257384 - ZANOTTI Vittorio
12 - 187363 - GUSMI Francesco
13 - 223546 - LENTINI Emanu.
14 - 293153 - RIGA Dante
15 - 251329 - BARACHINI Ivo
16 - 294599 - PORCHI Enrico
17 - 275817 - TERRANA Gerlando
18 - 277752 - MARIANI Pietro
19 - 275651 - SPECCHIULLI Michele
20 - 293156 - SCENNA Ludovico
21 - 242486 - MERLONI Ercole
22 - 257376 - FALFERI Angelo
23 - 205860 - LUCA' Giuseppe
24 - 293590 - FRISCIA Giuseppe
25 - 294256 - PERICCIOLI Angelo
26 - 198037 - SANTARCANGELO Adolfo
27 - 189376 - GALLINA Carlo
28 - 256592 - SAVINI Aldo
29 - 291850 - ESPOSITO Armando
30 - 188055 - GENNA Stefano
31 - 216582 - MARCHIONNI Nazzareno

32 – 245559 – DI SIMONE Camillo
33 – 294264 – PENNA Corrado
34 – 294644 – TRILLO' Pietro
35 – 296292 – SIGISMONDI Gino
36 – 281179 – CONTRINO Calogero
37 – 248033 – DECRISTAN Vincenzo
38 – 218797 – BARRESI Michele
39 – 294475 – BIZZARO Umberto Luigi
40 – 255145 – LAURENTI Aurelio
41 – 272983 – PRIULLA Umberto
42 – 277915 – FERRARO Carmelo
43 – 288987 – MULAZZANI Guido
44 – 216323 – CIULLI Luigi
45 – 178904 – PARMIGGIANI Sisto
46 – 250633 – BORNATI Elio
47 – 293645 – SERAFINI Salvatore
48 – 279131 – FAMA Antonio
49 – 275702 – MELIS Antonio Maria
50 – 185285 – MOSCHINI Bruno
51 – 215537 – PUGLISI Natale
52 – 224325 – ROMANO Quinto Giuseppe
53 – 227634 – SANTO Alfio
54 – 291976 – BIANCHI Achille
55 – 211147 – VIGLIOTTI Marino
56 – 265089 – DIENI Francesco
57 – 254032 – BORTOLONI Aleardo
58 – 293515 – OLIVELLI Francesco
59 – 274137 – GRECO Salvatore
60 – 189636 – BONAFEDE Francesco
61 – 257574 – BALDONI Ersilio
62 – 227454 – SACCHELLI Settimo
63 – 293152 – LUCARINI Giambattista
64 – 257942 – MASALA Salvatore G.
65 – 212737 – CESARIA Pasquale
66 – 211695 – PASQUALI Pasquale
67 – 271448 – BOSU Antonio Maria
68 – 221563 – SENESI Torquato
69 – 243496 – LANDI Giovanni
70 – 278662 – BELLANCA Luigi
71 – 245186 – BARGAGNA Oreste
72 – 282070 – FABRIS Ernesto
73 – 217208 – RAIMONDI Antonio
74 – 294388 – DUGATTO Teofilo
75 – 294520 – DOSSENA Lorenzo
76 – 267140 – STRANO Santo
77 – 293168 – MARTUCCI Aldo
78 – 291150 – MISELLI Ferdinando
79 – 251315 – CELLERINI Alessandro
80 – 263507 – CATALANO Salvatore
81 – 272 493 – PEZZELLA Giovanni
82 – 175635 – MANDOSI Nello
83 – 213874 – DI ZENZO Michele
84 – 231557 – CHININEA Vincenzo
85 – 272686 – SENATORE Felice
86 – 199013 – CONTI Gino
87 – 294277 – BLAIS Secondo
88 – 294677 – APPINO Bartolomeo
89 – 246145 – NUTINI Giovanni
90 – 239953 – NERI Paolo
91 – 294218 – SCHIANO Nicola
92 – 293098 – TALAMONTI Ottavio
93 – 209434 – BERTELLI Torello
94 – 225648 – PAZZARELLI Armando
95 – 266030 – TURDO Sebastiano
96 – 185377 – BONACITO Angelo
97 – 201547 – BRANDINO Paolo
98 – 193978 – CRISANTI Francesco
99 – 250642 – SGHERRI Vittorio
100 – 245730 – LORUSSO Riccardo
101 – 294236 – ABRIANI Gerolamo
102 – 253342 – MANCIA Antonio
103 – 291056 – REI.ROSA Giovanni
104 – 294606 – BURDESE Mario
105 – 207354 – REBAUDENGO Luigi
106 – 263433 – PACIELLO Giovanni G.
107 – 216266 – BOCCI Ildebrando
108 – 222671 – LOBEFARO Gius.
109 – 242518 – FORMICA Tommaso

110 - 275701 - COSSU Francesco
111 - 293226 - NARDINI Amleto
112 - 217200 - CHIONNI Giovanni
113 - 191829 - MADDALENA Mario
114 - 294248 - MARINI Generoso
115 - 207766 - SCHIAVOTTIELLO Errico
116 - 187234 - ACQUISTA Alfonso
117 - 239911 - STRACCIARI Dino
118 - 273280 - BEROZZI Francesco
119 - 294473 - DAL FAVERO Bruno
120 - 276471 - MOLINARI Attilio
121 - 246533 - VALERIANI Francesco
122 - 242639 - CATALANO Mario
123 - 220000 - GUARRERA Mario
124 - 254182 - BARTOLINI Adolfo
125 - 258507 - TRADITO Vincenzo
126 - 281911 - LIGGIERI Orazio
127 - 234953 - PACETTI Orlando.
128 - 198973 - DIVERSI Sante
129 - 272979 - Crapes Salvatore
130 - 287711 - BARBAVARA Pietro
131 - 267157 - RAMETTA Carmelo
132 - 238499 - TURICCHIA Davide
133 - 178862 - PUNTURO Michele
134 - 290186 - PRIVITERA Gaetano
135 - 235062 - ZAPPAVIGNA Giuseppe
136 - 257052 - BADIN Ermenegildo
137 - 293223 - COLLI Gilberto
138 - 202344 - CACCIAMANI Nicolò
139 - 291327 - CORRADETTI Fernando
140 - 212874 - MASSONE Giuseppe
141 - 216244 - BURBERI Giulio
142 - 199861 - MAGRELLI Riccardo
143 - 259473 - SILVESTRI Gius.
144 - 261980 - CASTELLANI Giovanni
145 - 278871 - BIANCHINI Giovanni
146 - 264372 - GIUDICE Antonino
147 - 234752 - MINELLI Armando
148 - 276419 - CARMINA Pasquale
149 - 266034 - GIOVE Letterio
150 - 227108 - MAGI Lepanto
151 - 275489 - MAZZA Giuseppe
152 - 259183 - PESARESI Pio
153 - 294242 - PAPETTI Luigi
154 - 279122 - LUPO Sebastiano
155 - 270637 - FORLEO Francesco
156 - 270827 - CUTRONA Gius.
157 - 225645 - LIPPI Omero
158 - 227572 - DORATA Angelo
159 - 229203 - ROSSI Aldo
160 - 260366 - GIORDANO Vincenzo
161 - 240771 - PATTONER Vittorio
162 - 293170 - RICCIARDI Vincenzo
163 - 180542 - MOCHI Terzo
164 - 219868 - SERINO Giuseppe
165 - 276143 - MAIANI Alessandro
166 - 224828 - D'ANGELO Francesco
167 - 251334 - GRISELLI Giuseppe
168 - 291579 - GIOVANNETTI Leopoldo
169 - 253855 - DELL'ORTO Serafino
170 - 260612 - MONTEFORTE Vincenzo
171 - 199226 - GRASSI Renato
172 - 246599 - URZI' Angelo
173 - 241169 - MELANI Vasco
174 - 293316 - FEDOCCI Eudoro
175 - 203521 - BARRAGATO Gerlando
176 - 294648 - PIERATTINI Otello
177 - 234744 - FERRARI Fernando
178 - 218168 - CASELLA Calogero
179 - 191756 - NARDINI Alfredo
180 - 244800 - SEDDIO Giuseppe
181 - 251344 - IACOMELLI Ferdinando
182 - 239048 - VESSIO Girolamo
183 - 195953 - RUZZOLINI Guido
184 - 188377 - ALFANO Carmelo
185 - 212267 - PISACANE Alfredo
186 - 275040 - ZAGO Giovanni
187 - 214347 - BENIGNI Bruno
188 - 212441 - GAGGINO Attilio
189 - 238600 - PANCHETTI Francesco

190 - 272501 - BIANCO Pasquale
191 - 228119 - FERRI Giustino
192 - 204040 - MALAGNINI Giovanni
193 - 259647 - IULIANO Antonio
194 - 238631 - VANNOZZI Mario
195 - 238619 - SENSI Danilo
196 - 283300 - TORRINI Arnaldo
197 - 291175 - GALLI Raffaello
198 - 294119 - GRILLENZONI Antonio
199 - 214398 - BROCCOLO Luigi
200 - 243582 - LULLI Odoardo
201 - 172304 - BRICCHI Carlo
202 - 223862 - FERRETTI Vittorio
203 - 178854 - CAROBENE Salvatore
204 - 293651 - FRATONI Raffaello
205 - 266032 - CHILLE' Santi
206 - 294386 - BUTTAFAVA Mario
207 - 231419 - FUSI Amerigo
208 - 220504 - MASSI Armando
209 - 269930 - TAPPARELLI Romano
210 - 275039 - SPECIALE Simone
211 - 294474 - TESTA Domenico
212 - 262727 - FODDAI Pietrino
213 - 182473 - BIANCHINI Mario
214 - 251351 - LEGA Giuseppe
215 - 210529 - AMATO Michele
216 - 287326 - AGNES Salvatore
217 - 237839 - MAZZUCCO Raffaele
218 - 263286 - SCALINI Umberto
219 - 277281 - CAISI Angelo
220 - 264962 - BERTUCCI Emanuele
221 - 268365 - VACRI Rocco
222 - 293413 - GALLINI Primo
223 - 255875 - AMMENTE Luigi
224 - 199200 - BARDI Narciso
225 - 186307 - GUIDI Guido
226 - 205022 - CRISTOFARI Ernesto
227 - 293192 - FRAVOLINI Ermanno
228 - 291148 - GIRARDI Giovanni
229 - 225549 - FELICINI Nello
230 - 215028 - GIOMBINI Fernando
231 - 293758 - VEZZOSI Gaetano
232 - 221210 - CIARIMBOLI Mario
233 - 254198 - ROMOLI Gino
234 - 236553 - INNOCENZI Nardo
235 - 263160 - POPPA Alberto
236 - 193238 - BALESTRUCCI Eutilio
237 - 289482 - PARIS Giov. Batt.
238 - 251105 - PIERINI Giovanni
239 - 237331 - BARBARO Umberto
240 - 204272 - SATTIN Ermenegildo
241 - 220510 - PETRI Anchise
242 - 280735 - LOFFREDO Vincenzo
243 - 187042 - ADORNO Federico
244 - 291149 - MIGLIETTA Giov. Battista
245 - 291972 - SBARDELLATI Lapo
246 - 293303 - SECCO Giuseppe
247 - 253633 - BERSANELLI Donnino
248 - 243548 - BERTOLI Francesco
249 - 220501 - FABBRONI Alberto
250 - 275649 - ZANINOTTI Gelindo
251 - 212866 - DE GIACOMI Cornelio
252 - 255027 - BALLARDINI Renato
253 - 213376 - MARTON Luigi
254 - 205806 - ROSINI Severino
255 - 237753 - FINESCHI Nello
256 - 205080 - ROSSINI Giovanni
257 - 242368 - BANDINELLI Massimo
258 - 293852 - MASCELLARO Umberto
259 - 225654 - COMPITA Leandro
260 - 257560 - SABBATINI Galileo
261 - 229547 - FERRARA Eduardo
262 - 253082 - PANI Efisio
263 - 216016 - TULIMIERO Gius.
264 - 275230 - BRIANO Giuseppe
265 - 223070 - ROSSO Pietro
266 - 267834 - RAMPONI Adriano
267 - 181665 - MAGNANELLI Torquato
268 - 240058 - FANTI Gino
269 - 294469 - FRANCESCHINI Adolfo
270 - 214089 - FERRARI Giorgio
271 - 181030 - OLIVERI Antonio

272 - 211130 - PICARIELLO Alfonso
273 - 237725 - BRUSCHI Guglielmo
274 - 294036 - STANCA Salvatore
275 - 273302 - GIORGIS Mario
276 - 229470 - PERRICONE Nicolò
277 - 293265 - PRETTO Angelo
278 - 205060 - CREMONINI Primo
279 - 265850 - LEONARDI Giuseppe
280 - 270957 - SPATARO Carmelo
281 - 192689 - PROCINO Pasquale
282 - 218112 - CATAPANO Gaetano
283 - 293269 - VERBANI Bortolo
284 - 224320 - ZUZOLO Nicola
285 - 239978 - BRANDOLINI Primo
286 - 249471 - SICCARDI Battista
287 - 293918 - VOLPE Angelo
288 - 266794 - CASALINI Ilio
289 - 246303 - RAFFAELE Manlio
290 - 243065 - BALDARELLI Aldo
291 - 278618 - APOLITO Giuseppe
292 - 294258 - SIMONOTTI Carlo
293 - 288990 - FERRERA Domenico
294 - 183493 - BONELLA Ugo
295 - 227399 - SCOTTO - LA-CHIANCA Domenico
296 - 251528 - CURIALE Raimondo
297 - 198916 - PIAZZA Biagio
298 - 260352 - DI PAOLO Gerardo
299 - 293169 - PACCA Alfio
300 - 293267 - SPONCHIADO Guglielmo
301 - 291153 - SPERONE Giovanni
302 - 173474 - BRIGUGLIO Cosimo
303 - 294385 - BARDELLI Giovanni
304 - 207929 - BOFFULA Vincenzo
305 - 211543 - GRANATA Carlo
306 - 243571 - CIARDI Gino
307 - 197162 - BONAIUTI Pietro
308 - 293302 - BERBOTTO Francesco
309 - 186323 - CAPORELLI Remo
310 - 280629 - FRATTA Agostino
311 - 266825 - PATTELLI Umberto
312 - 258045 - GIRARD Davide
313 - 228977 - COZZELLA Gennaro
314 - 203920 - IMPERATO Ciro
315 - 247348 - MAZZEI Renato
316 - 259582 - ALESSANDRO Vittorio
317 - 215501 - CAPASSO Carmine
318 - 231535 - SCIARAPPA Fedele
319 - 217611 - GAGLIARDUCCI Lorenzo
320 - 293276 - MUSSI Gino
321 - 241821 - VERRIGNI Adamo
322 - 221225 - EVANGELISTA Gino
323 - 293510 - FONTANA Michelangelo
324 - 240921 - RIVA Giuseppe
325 - 294679 - QUAGLIA Giuseppe
326 - 262098 - CRISCUOLI Francesco
327 - 258803 - NECCHI Paolo
328 - 265619 - SPAGLIARDI Edoardo
329 - 264562 - PONZANO Agostino
330 - 290655 - RUSSELLO Gaetano
331 - 201493 - DI TOMMASO Francesco
332 - 216594 - MORELLI Leone
333 - 212425 - BARBERIS Pierino
334 - 202322 - CAPECCHI Giulio
335 - 273257 - CAMPANELLI Ezio
336 - 244542 - MORI Primo
337 - 247389 - CAMPIDOGLIO Luigi
338 - 271474 - GALLUCCIO Generoso
339 - 243471 - BOMBARDINI Pietro
340 - 294397 - MARRANI Guido
341 - 274162 - LINOSA Giuseppe
342 - 261305 - SCARPONI Settimio
343 - 182274 - LA VIGNA Francesco
344 - 237737 - LORENZI Diomiro
345 - 265327 ENGLARO Massimo
346 - 234784 - ALVISI Giulio
347 - 205019 - BERTONI Guerrino

348 - 293612 - BRUSA Edovilio
349 - 221491 - BEDONI Alberto
350 - 253337 - MORETTI Dante
351 - 221434 - GROTTO Giov. Maria
352 - 198858 - PEROSINO Luigi
353 - 241797 - BIANCHI Bruno
354 - 191812 - AMADIO Eliseo
355 - 250915 - DEGANO Giacomo
356 - 248036 - MINATI Rodolfo
357 - 251187 - SALIANI Francesco
358 - 242446 - MAZZI Luigi
359 - 227632 - SARNO Francesco
360 - 259464 - PAPA Raffaele
361 - 199210 - CARDINI Nello
362 - 231422 - GIOTTI Sestilio
363 - 273768 - PAGLIARONI Pietro
364 - 293304 - PASOTTI Giuseppa
365 - 215546 - TERRANOVA Giorgio
366 - 263233 - CARLUCCI Mario
367 - 270636 - PISCITELLI Giuseppe
368 - 251414 - DIEZ y D'ALLEGRANZA Francesco
369 - 220598 - CIPOLLETTA Salvatore
370 - 228729 - LOLLI Ettore
371 - 250634 - CIANI Pietro
372 - 192431 - BUCCHIONI Alberto
373 - 213379 - BARBIERO Umberto
374 - 198991 - TARQUINI Gius.
375 - 231417 - ERCOLINI Angelo
376 - 263328 - REGNO Italiano
377 - 271403 - TRAMONTI Galeazzo
378 - 261974 - MENICHINI Francesco
379 - 234910 - PAGLIACCIA Lindo
380 - 209911 - FUSARI Primo
381 - 188041 - FRANCO Vito
382 - 218006 - BONINI Enrico
383 - 274324 - ZOPPAS Ugo
384 - 224599 - MAGNANI Marino
385 - 238646 - PICCIOLI Giulio
386 - 294103 - PROFAZIO Giuseppe
387 - 251346 - MONGATTI Lelio
388 - 291147 - CRAVINO Favorino
389 - 265316 - PROSA Sebastiano
390 - 247324 - REMIGIO Nicola
391 - 263441 - MAFFEI Giuseppe
392 - 202959 - GOTTARDI Sante
393 - 268305 - SBRACI Alessandro
394 - 203471 - STASOLLA Guglielmo
395 - 207411 - ARIVETTI Libero
396 - 259317 - ZINI Adriano
397 - 180375 - DI CINDIO Giuseppe
398 - 272999 - BONANZINGA Saltore
399 - 263040 - FIORONI Nello
400 - 198700 - SELLANI Ugo
401 - 293160 - NUCCIO Antonino
402 - 183971 - BILLA Vincenzo
403 - 198279 - TURRIZIANI Arcangelo
404 - 187052 - LA BARBERA Domenico
405 - 183706 - DEL ZENERO Sante
406 - 204351 - ZAPPIA Pasquale
407 - 197164 - CARLI Gino
408 - 245507 - CEI Stefano
409 - 192462 - VIGNALI Gino
410 - 219782 - MENOZZI Lino
411 - 260772 - SAVINA Giovanni
412 - 220641 - ZEVERINO Vito Giuseppe
413 - 199184 - NUBILE Umberto
414 - 203006 - BERNARDINI Romolo
415 - 214093 - NANNIPIERI Cesare
416 - 215682 - PIANIGIANI Guido
417 - 240055 - BELLINI Giuseppe
418 - 275293 - FABRI Valentino
419 - 293514 - BORRI Ugo
420 - 294354 - CARPANI Giuseppe
421 - 294355 - GRANDONI Vincenzo
422 - 185623 - CEOLETTA Vittorio
423 - 262482 - CALABRESI Attilio
424 - 272151 - CARBONARI Aldemario
425 - 238660 - IACOPOZZI Torello
426 - 230962 - LIGUORI Michele
427 - 272512 - CUCCINIELLO Enrico
428 - 283807 - COLANERO Vincenzo
429 - 291591 - FISSORE Antonio

430 - 294511 - GIACOMELLI Giovanni
431 - 205865 - MURDOCCA Domenicantonio
432 - 173306 - CALDANA Oreste
433 - 265333 - STROPPA Robiseto
434 - 293509 - GASCHINO Carlo
435 - 264193 - ROSSI Libero
436 - 264014 - CORDONE Giuseppe
437 - 255874 - ALDEROTTI Asterio
438 - 242488 - RUFFINI Aldo
439 - 291145 - AMBROSINO Michele
440 - 294598 - MAZZANTI Bruno
441 - 259351 - PELLICCIA Ottavio
442 - 227375 - CIRRI Alfonso
443 - 239074 - SAPONARO Pietro
444 - 224754 - PASQUINI Sincero
445 - 272473 - FRANCAVILLA Giuseppe
446 - 258466 - COCCETTI Eusebio
447 - 253228 - TONINI Giovanni Ivo
448 - 185789 - SCARABOTTI Italo
449 - 277918 - INGRASSIA Eduardo
450 - 223940 - AUZINO Gennaro
451 - 209618 - TERRONE Nicola
452 - 182005 - CIONI Romeo
453 - 191958 - TARDOCCHI Alfonso
454 - 180852 - BIFULCO Felice
455 - 238543 - BUFFAGNOTTI Rino
456 - 184642 - LIMITONE Vito
457 - 259170 - ZIOSI Enrico
458 - 199018 - FRANCUCCI Giuseppe
459 - 198707 - PENNACCHIONI Giuseppe
460 - 204283 - VECCHI Gaetano
461 - 242024 - VITELLI Romolo
462 - 209501 - GIOVANNETTI Ettore
463 - 280872 - CICCOLO Carmelo
464 - 191944 - CATTANEO Dario
465 - 201283 - GRIPPIOLO Matteo
466 - 245556 - MASSARI Dino
467 - 220507 - PACINI Oddino
468 - 216383 - ROMANO' Natale
469 - 220533 - CORRADI Plinio
470 - 199243 - PACINI Nello
471 - 241463 - SCUDERI Francesco
472 - 294334 - MASULLI Pasquale
473 - 205790 - CORSINI Vincenzo
474 - 227898 - GENUA Antonio
475 - 287347 - SICILIANO Pietro
476 - 242619 - CUOCO Vincenzo
477 - 191810 - PILESI Amedeo
478 - 259094 - MALOVINI Enrico
479 - 223469 - ELIA Salvatore
480 - 231586 - MASIERO Aldo
481 - 189496 - PALAZZINI Paolo
482 - 215514 - MANDRIOTA Giacomo
483 - 221528 - NOCENTI Giuseppe
424 - 242986 - GIGLIO Antonio
485 - 212105 - LEPRI Fausto
486 - 275777 - SPAGNESI Virgilio
487 - 215547 - CANNATA Giorgio
488 - 261363 - LOTTINI Cesare
489 - 230841 - CASADIO Francesco
490 - 239586 - MODOTTO Ferdinando
491 - 247226 - BUSCAGLIA Antonio
492 - 291152 - RIZZENTE Quinto
493 - 270367 - ZAGLI Ermando
494 - 209231 - FASANA Basilio
495 - 257553 - CLEMENTI Michele
496 - 218031 - RINALDI Carlo
497 - 227476 - PORRI Vittorio
498 - 242167 - ROSTAGNO Costantino
499 - 246144 - MIGLIOLARO Pasquale
500 - 186244 - MERCATALI Giuseppe
501 - 215634 - CALLIGARIS Angelo
502 - 179876 - RICCIARDI Salvatore
503 - 221544 - ZERI Otello
504 - 238614 - MASI Pietro
505 - 257943 - MESSINA Italo
506 - 261643 - MARTIGNONE Francesco
507 - 237959 - GARRIBBA Gaetano
508 - 250692 - BARTOLOMEO Matteo
509 - 222830 - CESARATO Romeo
510 - 267020 - SARACENO Bruno

511 - 272471 - DE MAIO Salvatore
512 - 216215 - SADOCCO Umbetro
513 - 191697 - PIAN Antonio
514 - 205073 - GUIDOTTI Giovanni
515 - 257067 - MONTICCO Antonio
516 - 281389 - SPINELLI Mariano
517 - 244424 - BADINI Pietro
518 - 207866 - STIATTI Umberto
519 - 202969 - MAESTRIPIERI Adriano
520 - 226616 - MAGGIOLI Salvatore
521 - 224401 - CAMPRA Giovanni
522 - 214147 - PAOLINI Nicola
523 - 198926 - CABRINI Silvio
524 - 270830 - RIOLO Liborio
525 - 275246 - GHIMENTI Primo
526 - 237675 - CERVELLATI Paolo
527 - 287398 - DI LIBERTO Angelo
528 - 275484 - TERMINI Cruciano
529 - 214944 - MEMOLI Giuseppe
530 - 210499 - FIORI Alfredo
531 - 219740 - DURIGON Giovanni
532 - 226191 - DE MARZI Federico
533 - 274789 - SABATELLI Pasquale
534 - 279149 - PARMITANO Giuseppe
535 - 175287 - NADALI Alfredo Guido
536 - 224316 - PELLECCHIA Francesco
537 - 254328 - FERRARO Francesco
538 - 179884 - PADELLA Carmelo Nunz.
539 - 278876 - NOT Agostino
540 - 227521 - LANDINI Giovanni
541 - 212981 - DORIGHET Angelo
542 - 204276 - ZONI Guido
543 - 242977 - GRIMALDI Raffaele
544 - 272476 - GRIMALDI Luigi
545 - 243482 - FILIPPONI Emilio
546 - 237730 - BERTONCINI Giocaris
547 - 265986 - ROMEO Giuseppe
548 - 231455 - CAVALLINI Giuseppe
549 - 175525 - PICCIRILLO Giuseppe
550 - 217896 - NOCCHI Alberto
551 - 214148 - RIZZI Ruggiero
552 - 239671 - RATTI Andrea
553 - 230833 - RADDI Ugo
554 - 239830 - MANTOVANI Marco
555 - 237745 - CAPPELLI Giuseppe
556 - 212477 - CAPURRO Antonio
557 - 224591 - TRAMBUSTI Renzo
558 - 246525 - BELLOLI Mafaldo
559 - 212223 - CARUSO Vincenzo
560 - 223865 - MALATESTA Alfredo
561 - 229217 - KOMEL Venceslao
562 - 249784 - BORGHINI Giovanni
563 226609 - GIOVANNINI Mario
564 - 229439 - ANCILLOTTI Guido
565 - 245726 - FONTE Michele
566 - 262728 - SOLINAS Francesco A.
567 - 259148 - TROMBETTI Pietro
568 - 246180 - BINI Mario
569 - 201553 - GERACI Letterio
570 - 256654 - DI TULLIO Giuseppe
571 - 258656 - AMATO Carmelo
572 - 212453 - SCOTTI Angelo
573 - 263032 - MAMBRINI Santi
574 - 258620 - SILVESTRIS Gioacchino
575 - 253383 - LAVORINI Antonio
576 - 216327 - GRANATI Ignazio
577 - 293259 - LAGO Angelo
578 - 293305 - ROSSO Lino
579 - 283500 - LIGATO Francesco
580 - 201307 - SILVANO Carmelo
581 - 196855 - CHERICI Umberto
582 - 264095 - FREDDI Enrico
583 - 204323 - D'ATANASIO Pietro
584 - 212224 - CALENDI Francesco
585 - 277288 - MEGLIO Marcellino
586 - 275024 - GENNARINO Giuseppe

587 – 237295 – QUONDAMCARLO Venerando
588 – 207944 – GORGITANO Francesco
589 – 207213 – DE RISI Pietro
590 – 221535 – LIBANORI Vittorio
591 – 243341 – GARAVELLI Vittorio
592 – 199882 – MARCHIONNE Luigi
593 – 238790 – CONTI Ernesto
594 – 243585 – SALVATORI Luigi
595 – 288495 – ADDIVINOLA Domenico
596 – 242952 – PISCOPO Luigi
597 – 244208 – PISONI Luigi
598 – 191859 – MAZZU' Filippo
599 – 266549 – GALLI Augusto
600 – 227159 – CASILE Giuseppe
601 – 253240 – MINGHETTI Giuseppe
602 – 237724 – BANCHINI Alfredo
603 – 230752 – MAGNELLI Giuseppe
604 – 246579 – SUMA Francesco
605 – 186975 – TRENTADUE Vito
606 – 220452 – CACCIAGUERRA Dante
607 – 303998 – TOMMASINI Giuseppe
608 – 236229 – ZINO Pietro
609 – 199178 – FAGIOLI Mario
610 – 288395 – NUNNARI Pasquale
611 – 239026 – SALVI Domenico
612 – 256071 – PENNESTRI Giosuele
613 – 280803 – MARINO Fortunato
614 – 263008 – CIARDI Bruno
615 – 236272 – NEGRONE Pietro
616 – 291055 – PEIRANO Ercole
617 – 291395 – BOSELLO Cesare
618 – 259311 – TASSI Valdemaro
619 – 251104 – BALESTRI Bruno
620 – 269923 – DAPRA' Nicolò
621 – 189638 – LEONARDI Giuseppe
622 – 293037 – STEFANUCCI Gino
623 – 287327 – BUONTEMPO Adolfo
624 – 200943 – ESPOSTO Angelo
625 – 191996 – COLELLA Angelo
626 – 219132 – IMMEDIATO Michele
627 – 216130 – OCCHIUTO Antonio
628 – 294306 – DEODATO Francesco
629 – 218002 – BARTOLINI Anselmo
630 – 293250 – BERZACOLA Adriano
631 – 236227 – TORIELLI Giovanni
632 – 237559 – MASINARI Angelo
633 – 220500 – CINTI Luigi
634 – 275013 – DI SALVO Francesco
635 – 212190 – MUZZI Vittorio
636 – 253077 – MAXIA Luigi
637 – 238414 – STEFANI Alfredo
638 – 210029 – GUERRIERI Salvatore
639 – 216184 – FABRIS Ferdinando
640 – 253280 – BUSI Eliseo
641 – 240056 – BIANCHINI Antonio
642 – 234861 – BULLI Faliero
643 – 199247 – PERUZZI Rodolfo
644 – 183186 – COLIVA Guido
645 – 243498 – LEONARDI Dante
646 – 221615 – PASCARELLA Vincenzo
647 – 271452 – CASULA Francesco
648 – 253073 – TUVERI Emanuele
649 – 221431 – BOECHE Antonio
650 – 256031 – FEMIA Carlo
651 – 257661 – TROPEA Antonino
652 – 253343 – VALENTINO Letterio
653 – 293917 – UNGARO Eduardo
654 – 225562 – MORI Bruno
655 – 291958 – CARBONE Francesco
656 – 231375 – CENCI Medardo
657 – 250635 – COSCI Vampiro
658 – 205017 – RAPALLI Vittorio
659 – 274800 – VILLANI Eugenio
660 – 272479 – MANFRA Antonio
661 – 230787 – ALBERGHINI Ugo
662 – 289311 – ALENA Vincenzo
663 – 255273 – BALDI Ferdinando
664 – 235119 – SARCIA' Antonino
665 – 228981 – MARESCA Alberto
666 – 251096 – ORSELLI Marino
667 – 291592 – PICCIONE Giov. Battista

668 - 234822 - VIGIANI Giovanni
669 - 258172 - PAVESI Giovanni
670 - 294517 - CARDINO Giuseppe
671 - 224584 - TACCHI Gino
672 - 243297 - BARBIERI Giulio
673 - 203453 - BRANDI - LOTTI Diomede
674 - 266747 - GRONCHI Guglielmo
675 - 217660 - DI NUZZO Pasquale
676 - 221520 - TESTONI Primo
677 - 289744 - VIANNI Agostino
678 - 253512 - QUAGLIA Antonio
679 - 207793 - SCALA Rocco
680 - 264187 - CAMPATELLI Galliano
681 - 277903 - SIMONE Nicola
682 - 273246 - GHIANDAI Giuseppe
683 - 255624 - MERLO Luigi
684 - 204301 - FONTEMAGGI Giulio
685 - 242610 - SILVINO Filiberto
686 - 272167 - PINARELLI Giuseppe
687 - 230656 - SOMMI Mario
688 - 230829 - BRACCIOTTI Orlando
689 - 293854 - MISITANO Giulio
690 - 191790 - PAOLINELLI Secondo
691 - 251057 - TARUFFI Abdon
692 - 207952 - LABATE Paolo
693 - 236089 - PASCOLI Santo
694 - 216268 - AGUZZI Antonio
695 - 204274 - AMADUCCI Giovanni
696 - 298513 - ARTONI Guido
697 - 293624 - FERRAGUTI Giulio
698 - 259714 - BAGLIO Ernesto
699 - 256525 - CAPRILI Pilo
700 - 229455 - ROSI Santi
701 - 205823 - PARRINI Astutillo
702 - 272782 - PEPE Giuseppe
703 - 202958 - DESUO' Natale
704 - 251350 - CRESTI Giovanni
705 - 198745 - SPINA Giuseppe
706 - 293487 - BONAIUTI Domenico
707 - 238615 - DEL GENOVESE Augusto
708 - 259733 - LAMPIS Salvatore
709 - 243416 - NOFERINI Silvio
710 - 251016 - COLOMBANI Virginio
711 - 219225 - MONFERRONI Secondo
712 - 274852 - DI GIOVANNI Alberto
713 - 208129 - VAGA Guido
714 - 277620 - PAPPALARDO Domenico
715 - 293520 - PELAGALLI Domenico
716 - 227443 - BIBBIANI Amerigo
717 - 262103 - DI LORENZO Antonio
718 - 261208 - CONTI Fernando
719 - 257631 - SANTORO Raffaele
720 - 264096 - GILIOLI Guido
721 - 225450 - TRINCHERO Michele
722 - 263304 - CIATTI Livio
723 - 259461 - MASSA Giuseppe
724 - 250698 - RONCA Enrico
725 - 266514 - REPETTO Mario
726 - 294240 - CARRERA Ottavio
727 - 243029 - BOZZA Antonio
728 - 293674 - BARBERIO Ugo
729 - 188375 - BRACCIANTE Sesto
730 - 251304 - FABBRI Giulio
731 - 238516 - TESTONI Antonio
732 - 250622 - IMPERIALI Poggesco
733 - 193287 - FRISONI Alfredo
734 - 275294 - SALOMONI Guido
735 - 219810 - MAGI Giulio
736 - 291756 - VALBUSA Fortunato
737 - 205789 - BARDUCCI Fortunato
738 - 226442 - BRASINI Gino
739 - 293389 - RUI Fiorello
740 - 213714 - AMATO Serafino
741 - 218149 - MACRI' Carmelo
742 - 226387 - PAGGIN Luigi
743 - 199196 - BOTTARI Vincenzo
744 - 240526 - MOSCATELLI Tommaso
745 - 293414 - VANNUCCI Adolfo
746 - 211699 - NOVELLI Carlo
747 - 148621 - PAZIENZA Giovanni

748 - 293354 - BRANCIANI Marcello
749 - 253381 - FROLI Ercolino
750 - 257049 - STERNISA Venceslao
751 - 257375 - CALIENDI Francesco
752 - 213764 - SURACE Rocco Salvatore
753 - 252421 - CALABI Guido
754 - 175372 - D'EMILIO Giuseppe
755 - 259353 - PIACENTINI Carlo
756 - 199173 - CECI Afro
757 - 211644 - NUTI Onorato
758 - 182107 - MARTINI Umberto
759 - 266566 - ANSALDI Romeo
760 - 253062 - PITTAU Tito
761 - 198314 - DE GAETANO Andrea
762 - 293155 - CIPRIANI Giuseppe
763 - 240434 - CARDAMONE Vincenzo
764 - 203484 - CURTALE Felice
765 - 253384 - NICCHI Pompilio
766 - 211711 - FRANCESCHINI Gino
767 - 206518 - PASSAPONTI Guido
768 - 212451 - BALLESTRA Giuseppe
769 - 215413 - AGOSTINI Amedeo
770 - 236234 - PARETO Giovanni
771 - 186949 - MARERI Antonio
772 - 266782 - GHIARA Nello
773 - 210014 - GRANATA Giovanni
774 - 230950 - SEPE Alessandro
775 - 249502 - ROMAGNOLI Emilio
776 - 231426 - MARAVIGLIA Leone
777 - 294439 - BINI Pio
778 - 212845 - BAROZZI Mario
779 - 262463 - BAGNOLI Guido
780 - 242203 - GERMINIANI Gaetano
781 - 221397 - BOSOTTI Giovanni
782 - 216273 - GRAZIANI Mario
783 - 279105 - VIZZINI Francesco
784 - 222962 - MASETTI Pietro
785 - 242019 - MACRI' Ilario
786 - 247350 - TUPONE Furio
787 - 293291 - MANDOLINI Umberto
788 - 274792 - SERINO Antonio
789 - 225561 - MORELLI Stefano
790 - 225566 - PIERACCIONI Vittorio
791 - 263537 - LOMBARDO Domenico
792 - 238605 - SCIABILLI Grisaldo
793 - 198508 - PERCIAVALLE Giuseppe
794 - 293275 - BASSI Luigi
795 - 251417 - RUSSO Giovanni
796 - 272472 - DUILIO Alfredo
797 - 196870 - SIRIGATTI Livio
798 - 192631 - FERRARI Umberto
799 - 265817 - COPPOLI Italo
800 - 199174 - VIVARELLI Leonardo
801 - 193128 - GIGLIETTA Antonio
802 - 214353 - SCARDIGLI Gino
803 - 274999 - PIZZIMENTI Cristofaro
804 - 239828 - DISCALZI Mario
805 - 187123 - OLIVAN Annibale
806 - 239722 - CIBRARIO Giacomo
807 - 251094 - MONTI Aldo
808 - 223257 - CAPONE Luigi
809 - 184761 - CAPPELLI Paolo
810 - 293643 - LANCELLOTTI Giuseppe
811 - 182811 - CISTERNINO Giuseppe
812 - 277293 - VITAGLIANO Tommaso
813 - 288513 - VISCOSI Venanzio
814 - 220079 - PRAMPOLINI Riccardo
815 - 234999 - RACIOPPI Giuseppe
816 - 247285 - GORGERI Nicodemo
817 - 241949 - MASIELLO Gennaro
818 - 216480 - SCARAMUZZA Emilio
819 - 213378 - ROCCHESSO Umberto
820 - 209766 - SCAGNET Pietro
811 - 243546 - BARTOLOZZI Gino
822 - 237772 - SUARDI Quirino
823 - 205042 - PAVANELLO Umberto
824 - 273345 - CORTI Rafaele
825 - 277935 - PULINA Giacomino

826 – 245181 – FAVILLI Luigi
827 – 261101 – ALFIERI Ezio
828 – 181993 – DI LEMBO Giovanni
829 – 199195 – FERRARI Fioravante
830 – 274794 – SIMEONE Felice
831 – 238483 – MAMBRIANI Mario
832 – 244333 – IANNACCONE Aniello
833 – 244463 – MANFRINI Giacomo
834 – 275477 – PINO Natale
835 – 255218 – PENCO Carlo
836 – 239170 – PECORA Paolo
837 – 260411 – GEMELLI Angelo
838 – 293261 – MENON Primo
839 – 195333 – LIONIELLO Leopoldo
840 – 206513 – SUSINI Emilio
841 – 253376 – BENASSAI Attilio
842 – 193131 – ARTERITANO Domenico
843 – 256526 – CARNIERI Danilo
844 – 271687 – MALFER Giovanni
245 – 258093 – MARCHISIO Alessandro
246 – 175869 – CAPECCI Nazzareno
847 – 256350 – TESTA Benvenuto
848 – 195286 – BIANCHELLI Attilio
849 – 222946 – STELLINI Giovanni
850 – 291272 – NASTASI Pietro
851 – 180920 – PIZZI Pietro
852 – 212103 – SCAFFARDI Augusto
853 – 231529 – CALIGNANO Errico
854 – 192414 – SILVANO Carlo
855 – 206825 – EMPIREO Stefano
856 – 215081 – BOMBACI Domenico
857 – 207750 – SCARIATI Giuseppe
858 – 187380 – FIORETTI Augusto
859 – 242159 – PUGNO Pietro
860 – 243563 – MERANI Angelo
861 – 188343 – DE GIORGIO Giacinto
862 – 262477 – BONCIANI Adolfo
863 – 260619 – DE RE Pietro
864 – 243521 – CAPPELLI Niccolò
865 – 243842 – CARUSO Antonio
866 – 223919 – DE VICO Salvatore
867 – 265102 – DEGENNARO Francesco
868 – 236235 – PARODI Giuseppe Ben.
869 – 212855 – BORTOLI Giuseppe
870 – 225545 – CIUFFI Alfonso
871 – 224774 – MORSIANI Gastone
872 – 162600 – BRUNETTI Glicerio
873 – 205779 – SAPIGNI Natale
874 – 257377 – PARMA Antonino
875 – 212409 – POZZI Pasquale
876 – 192400 – COCCO Damiano
877 – 204120 – VANNELLI Aristodemo
878 – 294253 – DI MARCO Ciro
879 – 213687 – DI TOMMASO Luigi
880 – 275778 – TRAQUANDI Amerigo
881 – 203425 – CANGIANO Vincenzo
882 – 236305 – VANDI Pietro
883 – 207933 – GENTILE Vincenzo
884 – 275488 – NICOLOSI Ignazio
885 – 210136 – BARRA Carmelo
886 – 212172 – BIANCHINI Quinto
887 – 253340 – SPINELLI Quintilio
888 – 199194 – OLIVIERI Alfredo
889 – 264639 – CAPRINO Pietro
890 – 237731 – BERTUCCI Gino
891 – 250624 – MEUCCI Giuseppe
892 – 245300 – MARRA Giuseppe
893 – 264831 – DE ROSSI Augusto
894 – 260769 – PROVERBIO Gaudenzio
895 – 262481 – BRIZZI Enrico
896 – 223059 – SIMONINI Giuseppe
897 – 272495 – ALFANO Alfredo
898 – 239000 – PAGLIUCA Silvio
899 – 290617 – BRUSCO Guglielmo
900 – 209474 – COMUZIO Angelo
901 – 243559 – LENZI Giovanni
902 – 224426 – GIOANNINI Pietro
903 – 188392 – BIANCO Federico
904 – 218012 – CHINI Cesare
905 – 217781 – ZONNA Vincenzo
906 – 219996 – GIRINI Antonio
907 – 259338 – LOGLI Gastone
908 – 293222 – CARRA Sergio

909 - 227164 - PRATICO' Rocco
910 - 178962 - ZITO Gaetano
911 - 253341 - DAMIANI Aldo
912 - 274144 - DI CATALDO Luigi
913 - 251082 - BIANUCCI Dionisio
914 - 242485 - MELATINI Giovanni
915 - 238465 - FARINELLI Domenico
916 - 251271 - MILANESE Gius.
917 - 244563 - GIOVANNINI Carlo
918 - 246530 - PAOLUZZI Settimio
919 - 262357 - PROVENZALE Antonio
920 - 220034 - ZANONI Mario
921 - 210046 - SERPICO Antonio
922 - 203009 - CASENTINI Tullio
923 - 290649 - GUARRIELLO Antonio
924 - 239395 - INAMA Luigi
925 - 227697 - RATTI Luigi
926 - 249417 - MANNELLI Giulio
927 - 262722 - BAGELLA Gino
928 - 259359 - ROMANO Bruno
929 - 238493 - ZANALI Benedetto
930 - 200259 - FUSARO Luigi
931 - 256537 - FORSI Eugenio
932 - 293328 - FAMBRINI Giulio
933 - 263034 - SCARTEZZINI Luigi
934 - 294272 - ORLANDO Vincenzo
935 - 244502 - DINARELLO Silvio
936 - 275657 - DALLA VOLTA Fortunato
937 - 221430 - PORTANTOLIO Attilio
938 - 291594 - MICALLEF Giov.
939 - 259072 - BOCCA Andrea
940 - 243586 - SCACCIATI Ferruccio
941 - 239399 - DELAI Giuseppe
942 - 239958 - PONTI Amedeo
943 - 294226 - PRANDI Felice
944 - 186697 - BALLESIO Annibale
945 - 262998 - BARBIERI Carlo
946 - 270521 - CIANCA Egidio
947 - 262468 - BARSOTTI Guido
948 - 283134 - SITA Armando
949 - 234899 - DE FANIS Vincenzo
950 - 243413 - MANTELLINI Aldo
951 - 243083 - SARICA Francesco
952 - 229551 - NOTO Carmelo
953 - 175405 - QUINCI Domenico
954 - 272698 - TOMASIELLO Cosimo
955 - 260425 - BIANCHI Carmine
956 - 263858 - BACCHI MELLINI Liberto
957 - 224618 - PETROLLINO Donato
958 - 193884 - BOGLIOLO Ambrogio
959 - 179603 - MALATESTA Pietro
960 - 216223 - FANTUZZI Raffaele
961 - 196696 - SEMPRINI Alfonso
962 - 290925 - BRANDOLISE Savino
963 - 279662 - VERGARI Alberto
964 - 293556 - SOLVI Aurelio
965 - 242669 - GATTA Timoteo
966 - 253378 - CARMIGNANI Mario
967 - 293257 - FURLAN Girolamo
968 - 240922 - VENESIA Pierino
969 - 293451 - GORIA Giorgio
910 - 294263 - BIANCHI Adolfo
971 - 186915 - AGABITI Mariano
972 - 272503 - CAPPIELLO Vincenzo
973 - 198496 - ZANUSSO Rodolfo
974 - 293173 - BONFANTE Adolfo
975 - 294225 - BOCCA Luigi
976 - 163655 - ADONE Giuseppe
977 - 270339 - BERTINI Ricciotti
978 - 225594 - ANGELONE Pasquale
979 - 281809 - SIRIGATTI Vincenzo
980 - 211377 - INFANTE Orazio
981 - 202420 - TALIO Giorgio
982 - 260357 - VARRICCHIO Pellegrino
983 - 251311 - PIOLANTI Pietro
984 - 206502 - MANNUCCI Alfredo
985 - 220694 - TOPPI Giuseppe
986 - 252931 - PIROTTI Giuseppe
987 - 207905 - COVACCI Gino
988 - 234748 - LELLI Ettore

989 - 220615 - DE MARIA Carlo
990 - 243484 - FRANCI Adelino
991 - 197195 - PIETRANTONI Antonio
992 - 250088 - CHIANTELLI Cesare
993 - 228000 - FIAMMENI Giuseppe
994 - 272491 - PANICO Giuseppe
995 - 220593 - AVITABILE Alberto
996 - 251186 - MODUGNO Giov.
997 - 294392 - LOVISOLO Francesco
998 - 279590 - CHILLERI Fioravante
999 - 242548 - RUSSO Stefano
1000 - 267831 - LENZI Vittorio
1001 - 230750 - MAGGIOLI Roberto
1002 - 204278 - BENEDETTINI Domenico
1003 - 253152 - TARANI Gustavo
1004 - 200787 - CAPPELLERI Domenico
1005 - 227393 - CALOI Alessandro
1006 - 288991 - SCAGLIONI Alfredo
1007 - 223513 - CACCIATORE Carmelo
1008 - 259340 - MARAFETTI Alfredo
1009 - 243554 - GARZELLA Milziade
1010 - 224576 - VERGANO Marcello
1011 - 221548 BRIGHETTI Rodolfo
1012 - 291886 - SCOTTI Oberdan
1013 - 253425 - BIANCONI Ernesto Sev.
1014 - 238335 - PASETTO Emilio
1015 - 237600 - PONSO Rodolfo
1016 - 243564 - MONTACCHINI Vittorio
1017 - 204354 - CAPONE Angelo
1018 - 212035 - PASQUALOTTO Giovanni
1019 - 265958 - FOTI Demetrio
1020 - 219048 - ANGELONE Gennaro
1021 - 185785 - COSTANTINI Silvio
1022 - 211028 - BONFA' Giuliano
1023 - 244632 - FALCIONI Vincenzo
1024 - 245727 - GIALLANELLA Rocco
1025 - 293591 - MONETTA Matteo
1026 - 200876 - COLANGELI Mario
1027 - 239826 - BOTTAZZI Celeste
1028 - 273729 - BAGNASCO Agostino
1029 - 294114 - TIRATTERRA Nello
1030 - 238353 - AMBROSO Umberto
1031 - 192472 - CATALANI Romualdo
1032 - 193119 - SPINELLI Olinto
1033 - 294414 - GAMBETTI Mario
1034 - 277178 - PRATESI Andrea
1035 - 215644 - PASETTO Rinaldo
1036 - 175300 - PARONETTO Antonio
1037 - 281388 - MORA Federico
1038 - 242387 - CALZINI Gettulio
1039 - 215919 - FAUSSONE Ermenegido
1040 - 294241 - LENZI Aladino
1041 - 275703 - CARBONI Giovannino
1040 - 270522 - PADUANO Pietro
1043 - 195285 - REGINELLI Luigi
1044 - 212169 - BECHERELLI Siro
1045 - 293270 - VETTORE Vittorio
1046 - 293292 - PAGANO Mariano Vincenzo
1047 - 218004 - BECHINI Giovanni
1048 - 198264 - BATTISTONI Nicola
1049 - 293349 - GINESI Rosolino
1050 - 291411 - GIULIANI Adamo
1051 - 191646 - DILUVIANI Omero
1052 - 288505 - MAGLIONE Giuseppe
1053 - 238653 - POGGESI Dante
1054 - 172245 - GIARDINA Salvatore
1055 - 266547 - CAVALIERI Gesualdo
1056 - 278610 - LOPRETE Carmine
1057 - 218169 - CAPPUCCIO Antonino
1058 - 259348 - ORIETTI Giulio
1059 - 191597 - GAVAZZA Michele
1060 - 241952 - RECUPITO Giuseppe

1061 - 257581 - ZUCCARO Eugenio
1062 - 275166 - BELLANDI Giulio
1063 - 263281 - PEZZATI Eugenio
1064 - 264020 - ROLLERO Giuseppe
1065 - 265989 - TARZIA Rocco
1066 - 227394 - PIZZAMIGLIO Angelo
1067 - 203331 - LAMI Enrico
1068 - 277913 - FINOCCHIO Francesco
1069 - 243459 - VENTURI Alfonso
1070 - 253630 - ALBERANI Giulio
1071 - 197693 - GRIVA G. Battista
1072 - 248729 - CANDELOTTO Amadio
1073 - 256548 - LOSSI Italo
1074 - 260658 - USAI Antonio Gius.
1075 - 211800 - LAMANNA Francesco
1076 - 279133 - GUERRERA Giovanni
1077 - 201489 - CASALINO Giacomo
1078 - 212903 - ROMANO' Domenico
1079 - 216331 - VITOZZI Amedeo
1080 - 224435 - ACCORNERO Natale
1081 - 238964 - BALDI Ottavio
1082 - 187189 - FALCONE Vincenzo
1083 - 251092 - MASI Dino
1084 - 211814 - LAMONICA Aristodemo
1085 - 244622 - PETTINELLI Giulio
1086 - 192427 - BERTONCINI Ezio
1087 - 212105 - PECCHI Ferdinando
1088 - 191801 - PETRONI Giuseppe
1089 - 204187 - VADALA' Giuseppe
1090 - 171938 - BARBUSCIA Pietro
1091 - 219869 - PINTO Edmondo
1092 - 192402 - PARODI Luigi
1093 - 220509 - PERUZZI Francesco
1094 - 217358 - RIZZI Costantino
1095 - 294292 - RUSSO Alberto
1096 - 182807 - DE GIOSA Giuseppe
1097 - 212908 - BARONI Pietro
1098 - 251302 - CASADIO Domenico
1099 - 205792 - MEACCI Palmiro
1100 - 294416 - VIGLIONE G. Battista
1101 - 192477 - SANTELLA Giorgio
1102 - 293634 - MORO Luigi
1103 - 294415 - BALDACCI Mario
1104 - 297117 - MARCHI Lino
1105 - 222947 - ZANOLLI Aldo
1106 - 221432 - POZZOBON Giuseppe
1107 - 281827 - VALSECCA Sebastiano
1108 - 263854 - BARDELLI Angelo
1109 - 240435 - DE FELICE Cataldo
1110 - 276730 - CIOCI Giovanni
1111 - 202472 - LESO Tullio
1112 - 259742 - ANCIS Giovanni
1113 - 257575 - CASTELLANI Giuseppe
1114 - 262475 - BIOTTI Angelo
1115 - 219867 - TRAMONTANO Salvatore
1116 - 293963 - TOGNA Vincenzo
1117 - 256347 - PETRICCIOLI Dario
1118 - 222960 - FRANCHINI Alfredo
1119 - 191998 - FERRANTI Alessio
1120 - 262473 - BILANCI Ottorino
1121 - 234841 - LAZZERI Egisto
1122 - 230891 - CAMPANELLA Ubaldo
1123 - 278879 - TASSOTTO Albino
1124 - 268239 - CONTARINI Vincenzo
1125 - 234817 - PRIORESCHI Rinaldo
1126 - 257668 - BIANCO Giovanni
1127 - 219356 - MONOPOLI Antonio
1128 - 258797 - GAGLIARDI Bonifacio
1129 - 267830 - DALMONEGO Dario
1130 - 212196 - PUCCINI Lino
1131 - 229242 - SAVIO Carlo
1132 - 205125 - LIBRERA Mario
1133 - 246299 - MUCERA Natale
1134 - 220609 - SARTO Antonio
1135 - 250923 - BARON Umberto
1136 - 175293 - GUARDA Felice
1137 - 271444 - DESSI Delfino
1138 - 288339 - ROTA Innocente

1139 - 257566 - PIATTONI Antonio
1140 - 259308 - SIRENI Umberto
1141 - 275473 - BARTOLONE Sebastiano
1142 - 256541 - GAMBOGI Enrico
1143 - 223808 - CONVERTINI Giovanni
1144 - 213715 - DE ROSA Pasquale
1145 - 262464 - BALDESI Armido
1146 - 186311 - DAMIANI Giuseppe
1147 - 262460 - ANTONI Azelio
1148 - 263582 - PISTRITTO Custode
1149 - 263521 - VITALONE Antonio
1150 - 289296 - MATTIOCCO Pasquale
1151 - 206807 - SCHINCO Paolo Francesco
1152 - 206792 - PERGOLI Alessandro
1153 - 221518 - GUIDI Quinto
1154 - 283848 - RICCIO Benedetto
1155 - 223932 - ROCCO Lucantonio
1156 - 206830 - CALVO Umberto
1157 - 216217 - ORLATI Augusto
1158 - 261422 - PUSINERI Enrico
1159 - 175371 - ARDOLINO Saverio
1160 - 184362 - FANARA Antonino
1161 - 187058 - D'ERBA Gaetano
1162 - 226025 - CERRETO Alfonso
1163 - 258701 - BOERO Filippo
1164 - 185878 - BOCCONGELLI G. Battista
1165 - 212906 - RIZZI Rinaldo
1166 - 206557 - GAETANO Ercole
1167 - 228728 - BARBIERI Bonfiglio
1168 - 265090 - DI MUOIO Paolo
1169 - 242521 - PALAZZUOLO Luigi
1170 - 188186 - FRATICELLI Pietro
1171 - 262479 - BONICOLI Orlando
1172 - 226653 - GAROFOLI Alessandro
1173 - 274155 - IACONO Salvatore
1174 - 246294 - MANDARINI Antonio
1175 - 184507 - MASETTI Umberto
1176 - 223519 - EGITTO Giacomo
1177 - 264621 - ASCHEI Carlo
1178 - 275478 - PINTACORONA Giuseppe
1179 - 262723 - PORQUEDDU Domenico
1180 - 259274 - RICCHI Vittorio
1181 - 280369 - VITIELLO Giuseppe
1182 - 221519 - RICCI Aldo
1183 - 243364 - ZANNONI Sante
1184 - 250691 - SOLLAZZINI Luigi
1185 - 227106 - DI CLEMENTE Ercole
1186 - 258802 - MICHELIS Enrico
1187 - 187264 - CARNEVALE Teresio
1188 - 282138 - GUIDA Antonio
1189 - 253380 - FIASCHI Virgilio
1190 - 263571 - NAPOLI Eduardo
1191 - 278508 - BATTISTI Enrico
1192 - 227950 - MASOERO Gaudenzio
1193 - 212454 - GIUSTO Giovanni
1194 - 179609 - PASCAZIO Francesco
1195 - 293593 - TAGLIAVIA Calogero
1196 - 205093 - MAGRINI Ugo
1197 - 211985 - ROSSI Francesco
1198 - 224386 - NERINI Luciano
1199 - 280633 - MORATTO Vittorio
1200 - 212978 - BARBINI Enrico
1201 - 294391 - GALLO Pietro
1202 - 282416 - PALMANO Enrico
1203 - 250647 - FAGNANI Ferdinando
1204 - 294262 - GHEZZANI Giov.
1205 - 291973 - CASSONE Augusto
1206 - 293516 - PIOLA Gino
1207 - 201462 - NOVELLI Manlio
1208 - 275699 - MARONGIU Giuseppe
1209 - 188354 - AMADDEO Antonino
1210 - 261126 - GOZZOLI Narciso
1211 - 184102 - SARTORI Enrico
1212 - 206039 - MESSINA Michele
1213 - 209087 - CASTIGLIONI Camillo
1214 - 259350 - PARIGI Umberto
1215 - 189643 - BARBERA Giuseppe
1216 - 238602 - ROSALBINI Alfredo
1217 - 262465 - BALDI Baldo
1218 - 206822 - COLINO Giuseppe
1219 - 250938 - ROVERE Mario

1220 - 266814 - CARROLI Domenico
1221 - 241827 - PAOLINO Michele
1222 - 184026 - CANNIZZO Francesco
1223 - 217928 - VIVARELLI Dante
1224 - 293266 - SARTOR Fiorino
1225 - 183674 - CALLEGARO Giovanni
1226 - 226206 - MARTINELLI Francesco
1227 - 293148 - CARLONI Sante
1228 - 248969 - PECCHI Primo
1229 - 196732 - FERRANTE Severino
1230 - 238522 - FERRARI Guido
1231 - 191736 - MANTIA Angelo
1232 - 293715 - BETTIOL Rodolfo
1233 - 251369 - PIERACCINI Domenico
1234 - 293104 - VIGNIERI Giuseppe
1235 - 219734 - CASORATI Ernaldo
1236 - 205059 - NERI Adolfo
1237 - 257131 - BIGOTTI Giuseppe
1238 - 212462 - QUAGLIA Armando
1239 - 213386 - BAGGIO Fortunato
1240 - 207614 - TORELLI Alberto
1241 - 274446 - CAVAGNA Enrico
1242 - 293225 - GASPARINI Angelo
1243 - 294389 - CALCIATI Mario
1244 - 281467 - ROMEO Vincenzo
1245 - 206821 - DI SALVIO Luigi
1246 - 262459 - AMBROGI Riziero
1247 - 246606 - COTTONE Francesco
1248 - 188033 - STORCE' Andrea
1249 - 242420 - MALTINTI Ugo
1250 - 243486 - FROSETTI Ugo
1251 - 265972 - MAZZEO Pasquale
1252 - 238524 - DE LAMA Virgilio
1253 - 224323 - DI FILIPPO Antonio
1254 - 265921 - MENDITTO Giov.
1255 - 202590 - MASCIARELLI Carlo
1256 - 221236 - BOCCHINI Emilio
1257 - 259182 - ALESSANDRINI Ezio
1258 - 219177 - BONDONI Cesare
1259 - 216316 - SCATRAGLI Vittorio
1260 - 251347 - PUCCI Cassio
1261 - 250641 - RISTORI Cesare
1262 - 288491 - FIORENTINO Gennaro
1263 - 294143 - MONTELLA Giuseppe
1264 - 239670 - POMETTI Antonio
1265 - 266013 - MILANA Giuseppe
1266 - 259873 - BOLOGNA Giuseppe
1267 - 184506 - VENERI Gaetano
1268 - 272488 - NARCISO Raffaele
1269 - 250690 - DI PALMA Angelo
1270 - 280370 - RICCIO Raffaele
1271 - 212846 - PLANCA Antonio
1272 - 187030 - GIGLIO Salvatore
1273 - 191952 - BOLOGNINI Quirino
1274 - 216466 - BERTO Luigi
1275 - 266807 - RICCI Ugo
1276 - 222952 - CARREGARI Camillo
1277 - 291394 - CALDERA Eusebio
1278 - 264215 - BRACCIA Luigi
1279 - 191592 - MARTINO Giuseppe
1280 - 207463 - FORCINA Ferdinando
1281 - 293307 - GRANATO Olindo
1282 - 191633 - CAMERLENGO Giuseppe
1283 - 207907 - PIETRANGELI Mario
1284 - 296926 - MARCHESE Armando
1285 - 221439 - BIGATEL Gelindo
1286 - 273887 - SALIERNO Francesco
1287 - 293546 - BRACCI Marino
1288 - 211382 - VITALE Enrico
1289 - 205032 - COMETTO Giovanni
1290 - 211942 - BUZZI Cesare
1291 - 282140 - PITOTTI Alfonso
1292 - 260936 - TOPINI Carmelo
1293 - 261135 - FRANCIA Alfonso
1294 - 213704 - CARAFFA Carmelo
1295 - 244631 - CIAMPA Vittorio
1296 - 198857 - SILVANI Giovanni
1297 - 218027 - PALCHETTI Guido
1298 - 235082 - CORDI Vincenzo
1299 - 211939 - BOLZONI Umberto
1300 - 207883 - MAZZANTI Guido
1301 - 204753 - PALMIERI Domenico

1302 - 220765 - BONECHI Gino
1303 - 212440 - GARAVELLI Aurelio
1304 - 266035 - ANZALONE Arcangelo
1305 - 238566 - PIFFANELLI Francesco
1306 - 247511 - BALSAMA' Matteo
1307 - 274790 - SABBATINO Francesco
1308 - 266806 - RADAELLI Tullio
1309 - 246296 - PANETTA Paolo
1310 - 222529 - TABARRONI Giacomo
1311 - 203510 - MINUTOLO Domenico
1312 - 258169 - LIVRINI Luigi
1313 - 291986 - MONTANI Natale
1314 - 253081 - CONTU Egidio
1315 - 265310 - VITALINI Ezechiele
1316 - 209770 - TASSONI Giuseppe
1317 - 238633 - CARTOCCI Curmano
1318 - 191995 - CECCARELLI Pietro Paolo
1319 - 263565 - BASILE Pietro
1320 - 293587 - ALFANO Gennaro
1321 - 274620 - BRINI Narciso
1322 - 220071 - MERLO Giovanni
1323 - 203334 - MURATORE Alessandro
1324 - 239071 - RICCIO Luigi
1325 - 240991 - CAMPOFREDDO Eligio
1326 - 274387 - TALU Tomaso
1327 - 251224 - SERIO Francesco
1328 - 293644 - POZZI Francesco
1329 - 250625 - NERI Donato
1330 - 198278 - SACCO Orazio
1331 - 202999 - DEL BENE Domenico
1332 - 210551 - DE MARTINO Carmine
1333 - 249791 - BARONCINI Gastone
1334 - 234801 - CARAMELLI Pietro
1335 - 207938 - SEVERINI Eugenio
1336 - 271694 - ZORZI Clorindo
1337 - 257542 - GRADARA Giulio
1338 - 263296 - RAUGI Renato
1339 - 204198 - CALLEA Angelo
1340 - 212659 - BADO Cesare
1341 - 234891 - CIRILLI Vincenzo
1342 - 201541 - FRANZE' Giuseppe
1343 - 194949 - MONTANI Emilio
1344 - 287364 - DI ROSA Orazio
1345 - 241876 - CORSI Gino
1346 - 245121 - TERZI Leopoldo
1347 - 223732 - FEDELE Giuseppe
1348 - 224315 - PICIOCCHI Gaetano
1349 - 249523 - PORZIA Giuseppe
1350 - 293271 - ZORZI Silvio
1351 - 184503 - PIERIBONI Romeo
1352 - 263041 - LASTRUCCI Adolfo
1353 -188001 - MACCARI Renato
1354 - 207900 - COPPI Primo
1355 - 243457 - FALAGIANI Antonio
1356 - 279354 - COLONNELLI Vincenzo
1357 - 243847 - VARRIALE Roberto
1358 - 226611 - COVEZZOLI Alberto
1359 - 196932 - VANTAGGIOLI Gino
1360 - 206543 - GRAMEGNA Michele
1361 - 274023 - TROTTA Amerigo
1362 - 189905 - COSSU Egidio
1363 - 227396 - BORETTI Adelino
1364 - 278592 - CALABRO' Rosario
1365 - 207947 - CALABRO' Paolo
1366 - 250085 - BECCARIA Domenico
1367 - 153371 - MICHELOTTI Umberto
1368 - 227611 - DALLABONA Iginio
1369 - 229254 - TORRIANO Pietro
1370 - 291151 - PEROTTI-MANZETTO Ernesto
1371 - 171941 - BONGIOVANNI Salvatore
1372 - 193132 - VILLARI Virginio
1373 - 225633 - NARDI Ovidio
1374 - 244565 - ISOLANI Bruno
1375 - 217617 - POTTETTI Giovanni
1376 - 226994 - ZIZZI Antonio
1377 - 214118 - CAPOSSELA Ciro
1378 - 240979 - BUSSOLIN Antonio
1379 - 294099 - D'ADDIO Giuseppe
1380 - 253758 - CELLERINO Luigi
1381 - 222847 - PETROVICH Michele
1382 - 266989 - CHINDEMI Bruno

1383 - 226166 - NOLLI Ottorino
1384 - 224574 - VEGLIO Giuseppe
1385 - 207698 - CARRADORINI Alceo
1386 - 256535 - FIORINI Angiolo
1387 - 234742 - CERVELLATI Germano
1388 - 192003 - TOPINO Alessandro
1389 - 218000 - SODINI Adamo
1390 - 189616 - PRIMERANO Antonino
1391 - 228472 - DE MARCO Evaristo
1392 - 175021 - VITALONE Lorenzo
1393 - 183838 - BEVILACQUA Ermanno
1394 - 293229 - TANCREDI Augusto
1395 - 209565 - GIANNONE Giovanni
1396 - 192435 - FANTINI Gastone
1397 - 209913 - AMORCINI Luigi
1398 - 240059 - FORZONI Ubaldo
1399 - 224319 - SFORZA Vincenzo
1400 - 226021 - VACCHIANO Vittorio
1401 - 196852 - BIANCALANI Cesare
1402 - 277284 - DE BIASE Vincenzo
1403 - 238548 - BRASA Amleto
1404 - 230784 - FAVA Ferruccio
1405 - 288584 - GALANTE Sebastiano
1406 - 293294 - DI PIETRO Vittorio
1407 - 251024 - TINELLI Augusto
1408 - 227111 - MURATORI Romeo
1409 - 196679 - DAZZI Mario
1410 - 272966 - CANNAVO' Carmelo
1411 - 202484 - NERONI Emidio
1412 - 262461 - BACCETTI Lamberto
1413 - 259349 - PANDOLFI Trento
1414 - 207838 - DE NEGRI Pietro
1415 - 276388 - COSACCHI Francesco
1416 - 281058 - PASCOLINI Alfredo
1417 - 245015 - MONTAGNA Luigi
1418 - 205282 - PRATESI Mario
1419 - 191682 - FANT Eugenio
1420 - 277289 - SANTORO Vincenzo
1421 - 277287 - LAPIANO Cesare
1422 - 246925 - DI GIULIO Alberto
1423 - 278977 - CUOGHI Romeo
1424 - 242158 - BARBERIS Angelo
1425 - 221030 - NIGRO Domenico
1426 - 226434 - TEI Luigi Franc.
1427 - 194940 - MERLANO Giuseppe
1428 - 238637 - ROSELLI Giuseppe
1429 - 184105 - ZIVIANI Pietro
1430 - 277111 - CAMPEDELLI Augusto
1431 - 230825 - BARTALI Guerriero
1432 - 239901 - GOVONI Vincenzo
1433 - 269925 - GUANDALINI Giuseppe
1434 - 275173 - GESMUNDO Paolo
1435 - 247225 - RIPOSIO Eugenio
1436 - 249544 - PITONE Cosimo
1437 - 196752 - FANTOZZI Pierino
1438 - 257044 - RUGO-BERZANAI Ricciotti
1439 - 231532 - DI MAIO Eduardo
1440 - 197801 - BERTOLINI Gius.
1441 - 281863 - RIZZO Damiano
1442 - 191655 - DURANTE Giulio
1443 - 251462 - GRIMALDI Ernesto
1444 - 226677 - ZAGARIA Fausto
1445 - 212478 - POGGI Palmiro
1446 - 263538 - LOPES Salvatore
1447 - 271447 - DESSENA Giacomino
1448 - 238665 - CORSI Alberto
1449 - 197802 - FEDERICI Mario
1450 - 198874 - APROSIO Antonio
1451 - 197167 - CHIARI Corrado
1452 - 207951 - LABATE Ilario
1453 - 204722 - PISCOPO Francesco
1454 - 180890 - TROPEA Amedeo
1455 - 291536 - SPERANZA Rosario
1456 - 293318 - AGATI Aroldo
1457 - 199185 - ROMANI Ubaldo
1458 - 231520 - CARULLI Ugo
1459 - 201297 - MELONE Salvatore
1460 - 221504 - CIMATTI Antonio
1461 - 291054 - CARDONE Luigi
1462 - 196724 - BALDONI Luigi
1463 - 206512 - ROVINA Giovanni
1464 - 253532 - VIRANO Angelo Carlo

1465 - 207892 - BOARO Emilio
1466 - 200793 - COGLIANDRO Antonino
1467 - 225546 - DEL VITA Fortunato
1468 - 196656 - GIOVANNINI Mattia
1469 - 193072 - LANZA Giuseppe
1470 - 203416 - ODIERNO Angelo
1471 - 221429 - PATRON Guglielmo
1472 - 248278 - CAVARRA Francesco
1473 - 206505 - GNESI Orlando
1474 - 212994 - OLIVIERI Attilio
1475 - 185092 - MAZZOCCHI Mario
1476 - 266305 - VOLANTE Alberto
1477 - 251494 - GRISANTI Costantino
1478 - 243183 - FORCONI G. Battista
1479 - 247282 - MALTINTI Corrado
1480 - 226187 - BOSETTO Giuseppe
1481 - 238205 - ZAMBELLI Francesco
1482 - 204730 - DI VICO Antonio
1483 - 242298 - BEGHI Fortunato
1484 - 281590 - BUCCI Enrico
1485 - 273380 - DELLAPIANA Battista
1496 - 264173 - BALLI Igino
1487 - 211472 - GIACOBBE Pietro
1488 - 265266 - ZULIANI Arturo
1489 - 264253 - BUTTINELLI Rocco
1490 - 222950 - BONATO Angelo
1491 - 238541 - ZUCCHINI Raffaele
1492 - 221562 - GIGLIOLI Giovanni
1493 - 265963 - SURACE Pasquale
1494 - 203625 - SISTI Romeo
1495 - 194877 - ALMASIO Lodovico
1496 - 236254 - BOVONE Pietro
1497 - 294676 - CUGNOLU Pietrino
1498 - 253214 - TORRI Vittorio
1499 - 212809 - ROBOTTI Carlo
1500 - 197458 - ANGOTTI Luigi
1501 - 197694 - FIORE Giovanni
1502 - 230874 - SARTINI Achille
1503 - 293149 - DI FELICIANTONIO Giuseppe
1504 - 238206 - MELLA Giuseppe
1505 - 250617 - MALASOMA Nello
1506 - 277140 - CECI Americo
1507 - 276420 - COLLURA Carmelo
1508 - 260350 - ALTAMURA Mario
1509 - 265254 - MANDOLINI Serafino
1510 - 245174 - CAFISSI Guido
1511 - 234956 - OTTAVIANI Francesco
1512 - 288507 - SCOGNAMIGLIO Umberto
1513 - 205804 - LUSINI Livio
1514 - 251319 - PROSPERI Renato
1515 - 258814 - BOVA Osvaldo
1516 - 220845 - SANTO Umberto
1517 - 249165 - GRELLA Luigi
1518 - 258798 - GRIVA Giov. Battista
1519 - 260598 - ADAMI Libero
1520 - 264865 - BALDASSARRI Alfio
1521 - 262478 - BONCI Gino
1522 - 263274 - BORGHERESI Gino
1523 - 255003 - ADORNI Giacomo
1524 - 200275 - NUTINI Giulio
1525 - 204315 - BRIZZI Ermando
1526 - 198238 - CAMERINI Libero
1527 - 203195 - PRINCIPATO Stefano
1528 - 261972 - COLONNA Gaetano
1529 - 184717 - STROPPA Giuseppe
1530 - 220616 - SANTO Salvatore
1531 - 273893 - RUSSO Giovanni
1532 - 191693 - MOSCARDO Giglio
1533 - 222827 - TAGLIAROLO Antonio
1534 - 176271 - GUALCO Vincenzo
1535 - 294704 - ALTOBELLO Francesco
1536 - 290618 - DEGASPERI Saverio
1537 - 219866 - MENNA Giuseppe
1538 - 217664 - PALATELLA Ernesto
1539 - 246923 - CACIONI Luigi
1540 - 226197 - ROSSETTI Dante
1541 - 209097 - MOLINARI Guido
1542 - 229446 - VILLA Romeo
1543 - 245190 - DEI Gino
1544 - 175717 - ZEMA Francesco
1545 - 280096 - TESTI Arnaldo
1546 - 293803 - ASTORELLI Pasquale
1547 - 256033 - DE PATTO Leopoldo
1548 - 274795 - SORICE Ettore

1549 - 243489 - GASPARRI Giov.
1550 - 221539 - COLOMBARI Atolo
1551 - 198788 - CARRARA Giovanni
1552 - 255619 - GREPPI Pietro
1553 - 280614 - TROINA Calogero
1554 - 265274 - MURRONE Raffaele
1555 - 261657 - SAIO Luigi
1556 - 278869 - ROSSI Domenico
1557 - 179118 MURATORE Giovanni
1558 - 259355 - POLI Marsilio
1559 - 274391 - MASALA Paolo
1560 - 243351 - BUSCONI Carlo
1561 - 266986 - ROMEO Pasquale
1562 - 225551 - GENTILI Primo
1563 - 215035 - DI FILIPPO Celestino
1564 - 228118 - BOSCHI Ivan
1565 - 251342 - GHEDINI Cesare
1566 - 219227 - POGGI Pietro
1567 - 264963 - SPIOTA Francesco
1568 - 259142 - MELLI Luigi
1569 - 242376 - GORELLI Angelo
1570 - 182579 - ZACCHINI Luigi
1571 - 238966 - IMBIMBO Rolando
1572 - 266820 - GARZARELLA Giuseppe
1573 - 227370 - CENTELLI Mario
1574 - 198854 - FERRETTI Pietro
1575 - 177283 - IRALDO Gio. Battista
1576 - 241846 - CETRONE Bernardo
1577 - 237301 - NERI Giordano Bruno
1578 - 275485 - CARACAPPA Gaetano
1579 - 197170 - CONSORTI Luigi
1580 - 276009 - NURRA Stefano
1581 - 209769 - BURLINI Giacomo
1582 - 212106 - SCHIAVINA Rinaldo
1583 - 274788 - RUSSO Rodolfo
1584 - 244559 - CHINI Giuseppe
1585 - 272924 - PRESCIA Francesco
1586 - 204348 - COPPOLA Giovanni
1587 - 251340 - CARMIGNANI Ugo
1588 - 243465 - BAFFONI Ermando
1589 - 204707 - D'AURIA Federico
1590 - 257656 - CUSCUNA' Giov. Battista
1591 - 196741 - BOTTONI Cesare
1592 - 245085 - ASCANIO Nazzareno
1593 - 217881 - ENRIOTTI Nicolao
1594 - 227527 - DI CESARE Giov.
1595 - 182229 - DE LAURETO Vincenzo
1596 - 282072 - DA BOIT Andrea
1597 - 280804 - PAVIGLIANITI Antonino
1598 - 187190 - COLLI Alfredo
1599 - 214818 - AMENDOLA Antonio
1600 - 243434 - TOZZINI Mauro
1601 - 258157 - BALDINI Mario
1602 - 193043 - ROMANIN Giuseppe
1603 - 194938 - COSCIA Romano
1604 - 234780 - PIRAZZOLI Giovanni
1605 - 239833 - SEPPIA Mario
1606 - 260383 - PEDONE Giovanni
1607 - 215517 - SORINO Francesco
1608 - 274798 - TATRIELE Giuseppe
1609 - 204751 - DI MAIO Arturo
1610 - 231470 - POLENTA Vincenzo
1611 - 201303 - RINALDI Luigi
1612 - 258815 - DENEGRI Andrea
1613 - 283845 - DI STASIO Crescenzo
1614 - 236074 - TAVANO Tobia
1615 - 206776 - PAROLAI Pasquale
1616 - 288138 - SCHIATTARELLA Vincenzo
1617 - 183278 - CRISTINA Mario
1618 - 184530 - LOLLA Igino
1619 - 205803 - BAGLIONI Mario
1620 - 215459 - VACCARO Domenico
1621 - 220838 - NATALINO Vittorio
1622 - 291341 - BALZANO Pasquale
1623 - 273253 - CASTORANI Luciano
1624 - 196736 - RICCI Pietro
1625 - 263850 - STEFANINI Dino
1626 - 213681 - COMIRATO Ermenegildo R.
1627 - 242163 - SALOMONE Giov.

1628 - 184016 - LO LEGGIO Saverio
1629 - 223864 - GRADARA Carlo
1630 - 272506 - CEPPALUNI Eugenio
1631 - 290691 - FAZZI Giuseppe
1632 - 242285 - SOLDATI Armando
1633 - 293859 - GIOVE Michele
1634 - 241286 - BIANCHI Settimio
1635 - 224708 - CARBI Giovanni
1636 - 294330 - BERNARDI Pasquale
1637 - 260356 - PELOSIO Vittorio
1638 - 244797 - DI BELLA Paolo
1639 - 205086 - BALDASSARRI Ugo
1640 - 229197 - ZITTALIANI Pietro
1641 - 213382 - BARCHIELLI Giuseppe
1642 - 216127 - ZAMBINO Natale
1643 - 231512 - RICCI Gaetano
1644 - 226345 - CASASCO Oreste Lorenzo
1645 - 201540 - BORINO Nicolò
1646 - 211964 - GIANLORENZI Natale
1647 - 261977 - SCIARETTA Martino
1648 - 220499 - CARATELLI Guido
1649 - 253781 - MAFFE' Giovanni
1650 - 234788 - FROZZI Giuseppe
1651 - 257134 - BERTAINA Giov. Battista
1652 - 261660 - SQUARCIAFICHI Amedeo
1653 - 266674 - CASTELLI Pietro
1654 - 193239 - INGITTI Dante
1655 - 261418 - GEATTI Alessandro
1656 - 253641 - MOLINARI Giuseppe
1657 - 277376 - BEARZI Bruno
1658 - 283298 - POZZI Antonio
1659 - 226020 - IANNONE Carmine
1660 - 279661 - ANTONANTE Cataldo
1661 - 258703 - ARITZU Federico
1662 - 210001 - COLUCCI Oreste
1663 - 212740 - SCARSCIA Saverio
1664 - 269657 - MILANESIO Gio. Battista
1665 - 178767 - DI BRIGIDA Giuseppe
1666 - 243684 - CAPRETTI Mattia
1667 - 215774 - ZACCARIA Antonio
1668 - 214127 - RAINONE Remo
1669 - 151000 - MARTINI Giovanni
1670 - 240334 - BONEMAZZI Mario
1671 - 294305 - DE SIMONE Antonio
1672 - 212485 - ENRIOTTI Bruno
1673 - 260773 - SESIA Ernesto
1674 - 293217 - BONFANTI Marino
1675 - 293092 - AMURRI Nicola
1676 - 173990 - PETRI Francesco
1677 - 216100 - BRAMBILLA Ferruccio
1678 - 217205 - GUARNERI Albino
1679 - 268930 - CHIRCO Tommaso
1680 - 243327 - FRAGNI Guglielmo
1681 - 240004 - ORLATI Arturo
1682 - 294131 - GENTILI Quintino
1683 - 220782 - VASELLI Giulio
1684 - 215499 - ARMENISE Francesco
1685 - 239147 - COSTARELLA Generoso
1686 - 198233 - CHIARINI Raffaele
1687 - 289471 - BARBIROLI Carlo
1688 - 186722 - GRAZIOLI Angelo
1689 - 144056 - ELISEO Michele
1690 - 219134 - ZEMA Francesco
1690 - 262110 - GAGLIASTRI Francesco
1692 - 259737 - MEDDA Francesco
1693 - 243944 - SCARPINO Vincenzo
1694 - 172754 - SALICI Antonino
1695 - 253154 - STROPPA Nazzareno
1696 - 245557 - DURANTE Ottorino
1697 - 227182 - BEARZATTO Silvio
1689 - 272231 - D'AIMMO Domenicantonio
1699 - 263235 - MAZZOTTI Giuseppe
1700 - 243827 - CIMINALI Corrado
1701 - 294003 - TALLILLO Arturo
1702 - 266812 - ANTONETTI Silvio
1703 - 182014 - MORETTINI Emilio
1704 - 261362 - LESTI Lorenzo
1705 - 237609 - COSTANTINI Ferruccio

1706 - 238337 - BROI Guerrino
1707 - 201313 - MORGAVI Tomaso
1708 - 293167 - MELLINI Assildo
1709 - 264226 - FUSILLI Vincenzo
1710 - 270818 - RUSSO Salvatore
1711 - 224843 - VIGLIOTTI Michele
1712 - 209909 - BELELLI Vitaliano
1713 - 191671 - ARTUSO Antonio
1714 - 221575 - BOSCO Guido
1715 - 234951 - MARESCI Innocenzo F.
1716 - 202470 - NATALINI Camillo
1717 - 278449 - MARCHESANI Temistocle
1718 - 293103 - FARIELLO Vito
1719 - 241879 - LALLI Amedeo
1720 - 251135 - IORMETTI Nicola
1721 - 265927 - BONVINO Umberto
1722 - 183323 - DELVECCHIO Alessio
1723 - 293100 - QUARTAPELLE Antonio
1724 - 212185 - MARCHIONI Ferruccio
1725 - 275644 - BITEZNIK Francesco
1726 - 258619 - DOMINI Giovanni
1727 - 293218 - BENDATO Pietro
1728 - 220843 - RICCIO Gaetano
1729 - 214397 - DI VINCENZO Luigi
1730 - 191927 - FERRARI Achille
1731 - 251101 - NERI Camillo
1732 - 191652 - CELATO Ferruccio
1733 - 257771 - ATZORI Roberto
1734 - 214412 - MORLUPI Randolino
1735 - 214760 - ZARATIN Antonio
1736 - 257579 - PRINCIPI Leonello
1737 - 270940 - PIRRONE Domenico
1738 - 272480 - MANNA Salvatore
1739 - 245159 - MARCHETTI Masaniello
1740 - 240519 - LUISI Vito
1741 - 200243 - GEATTI Giovanni
1742 - 200280 - CATARINELLI Paolo
1743 - 261670 - RIDONE Gèrvaso
1744 - 215911 - MENEGANZINI Federico
1745 - 275266 - ORSOLINI Francesco
1746 - 293190 - CIARI Emilio
1747 - 261100 - ALBASIO Luigi
1748 - 264358 - TURI Antonio
1749 - 206762 - BRACCO Mario
1750 - 239125 - PAVIGLIANITI Salvatore
1751 - 206385 - STERZI Orlando
1752 - 279088 - FAVALE Nicola
1753 - 255290 - BONAFEDE Sante
1754 - 227371 - SEDDIO Salvatore
1755 - 209133 - CORTELLEZZI Antonio
1756 - 283699 - MENICHINI Salvatore
1757 - 207913 - BENIGNI Romualdo
1758 - 199862 - TORAZZI Alessandro
1759 - 260362 - AVETA Luigi
1760 - 241877 - FIORANI Giovanni
1761 - 252844 - ZANARDI Giuseppe
1762 - 224508 - CALO' Antonio
1763 - 266414 - BRISONE Giovanni
1764 - 227538 - MATTEI Alessio
1765 - 187047 - TURCO Antonino
1766 - 255479 - CISARIA Domenico Gaetano
1767 - 275005 - MESCHISI G. Battista
1768 - 272918 - CARUSO Umberto
1769 - 234893 - PROSCIUTTI Sebastiano
1770 - 242667 - ESPOSTO Pasquale
1771 - 253637 - MASERATI Artemio
1772 - 242546 - MEDICHINI Alfonso
1773 - 238973 - MASTANDREA Alessandro
1774 - 223928 - MEDOLLA Alfredo
1775 - 184018 - CATALFAMO Francesco
1776 - 219091 - AULIGINE Pietro
1777 - 213089 - DABIZZI Remo
1778 - 230878 - MARCHEGIANI Rocco
1779 - 216278 - POLENTA Armando
1780 - 287325 - ANDOLFI Mario
1781 - 251151 - CIMINO Vincenzo
1782 - 181153 - DEL MASTRO Donatantonio
1783 - 183998 - SPINELLI Giuseppe
1784 - 293676 - CRIFO' Alfonso
1785 - 290166 - OLIVATO Giuseppe

1786 - 189186 - NEBIOLO Secondo
1787 - 202926 - ALESSANDRELLI Giocondo
1788 - 187428 - IACOVELLI Giov.
1789 - 187454 - SITIBONDO Francesco
1790 - 303997 - TONON Biagio
1791 - 239407 - SALTORI Mario
1792 - 293552 - DI VITTO Giuseppe Domenico
1793 - 229490 - COTALONI Tullio
1794 - 223858 - MORONI Gino
1795 - 220759 - MENCARELLI Giovanni
1796 - 189236 - FAGGI Ugo
1797 - 198268 - ROMANINI Renato
1798 - 215543 - LANDI Emanuele
1799 - 294118 - BERTOLOTTO Luigi
1800 - 250638 - MANETTI Antonio
1801 - 214128 - GOFFREDO Nicola
1802 - 258823 - SARZANO Mario
1803 - 241352 - FASCIA Gennaro
1804 - 237967 - OLIVA Pietro
1805 - 246528 - MUZI Massenzio
1806 - 241850 - FEDERICI Giovanni
1807 - 237738 - ORAZZINI Giuseppe
1808 - 196659 - FEA Antonio
1809 - 265036 - CAPOBIANCHI Dante
1810 - 186937 - VEROLI Guido
1811 - 270702 - CAROLI Donato
1812 - 225568 - POGNI Emilio
1813 - 193241 - COSTANTINI Vincenzo
1814 - 201508 - ACCLAVIO Pasquale
1815 - 243326 - CAVALLINI Elio
1816 - 193942 - DI GIROLAMO Ercole
1817 - 198303 - MARCUCCI Giulio
1818 - 193103 - GRECO Antonio
1819 - 274323 - RIVOSECCHI Luigi
1820 - 171228 - LOMBARDI Pietro
1821 - 198262 - VENDITTO Bernardo
1822 - 221213 - SBARAGLI Nicola
1823 - 254224 - FERRETTI Francesco
1824 - 293157 - RUSSO Domenico
1825 - 293216 - BASSANI Dante
1826 - 275764 - DAMARCO Felice
1827 - 263028 - DI BRANCO Glorio
1828 - 293191 - DOLFI Ernesto
1829 - 260623 - FUSO Giuseppe
1830 - 238591 - GORI Metello
1831 - 221219 - BORRI Francesco
1832 - 272927 - SEVERO Salvatore
1833 - 165365 - CANNIZZARO Rocco
1834 - 154609 - CURCURUTO Carmelo
1835 - 260608 - PERFETTI Umberto
1836 - 211780 - CALACE Ferdinando
1837 - 278874 - DEALBERTI Mario
1838 - 197123 - BARBINI Galliano
1839 - 216314 - PARCA Giuseppe
1840 - 238857 - ROSSETTI Emilio
1841 - 261421 - PARON Francesco
1842 - 240048 - CIUCHI Angelo
1843 - 198228 - NEBIOLO Angelo
1844 - 251354 - TERZANI Galielo
1845 - 198951 - DEALBERTI Morio
1846 - 260618 - FACCA Onorio
1847 - 288992 - LANDI Domenico
1848 - 219230 - TOSI Paolo
1849 - 230751 - PALADINI Giuseppe
1850 - 237550 - CRIVELLI Cesare
1851 - 203000 - CORTELLACCI Armando
1852 - 256775 - DI TODARO Luigi
1853 - 264357 - SCORCIA Giuseppe
1854 - 215535 - FINOZZI Guido
1855 - 293498 - ROSSI Ranieri
1856 - 211129 - BATTISTA Vincenzo
1857 - 258464 - CARDINALI Sante
1858 - 198293 - PAOLONI Catullo
1859 - 195788 - BOTTAI Vittorio
1860 - 225644 - GROSSI Bruno
1861 - 273383 - RAVINALE Domenico
1862 - 221234 - AZZURRO Dante
1863 - 219081 - DI TOI Giuseppe
1864 - 185777 - STRONA Giovanni
1865 - 279351 - MINGOTTI Domenico
1866 - 258260 - FORTE Fortunato
1867 - 253398 - GROSSI Luigi
1868 - 263294 - NICCHERI Simone
1869 - 259521 - PELLICANO' Tommaso

1870 - 245794 - QUAGLIATA Giuseppe
1871 - 282418 - VINCIONI Giovanni
1872 - 253402 - ROSSI Giuseppe
1873 - 178179 - BONGIANNI Attilio
1874 - 275654 - BIOCCHI Daniele
1875 - 262111 - GALASSO Cosimo
1876 - 199011 - FANONE Eduardo
1877 - 224611 - ANGELUZZI Mariano
1878 - 230786 - PICCININI Giuseppe
1879 - 264159 - BALDACINI Aldo
1880 - 185794 - CAIMMI Antonio
1881 - 283294 - FUCCARO Silvio
1882 - 265868 - CORTELLESSA Giuseppe
1883 - 206784 - ANGELETTI Luigi
1884 - 213703 - CAPOBIANCHI Amaranto
1885 - 263426 - GUADAGNO Mario
1886 - 264286 - PASTORE Arturo
1887 - 290637 - DEL CASALE Italo
1888 - 242197 - MORANDIN Girolamo
1889 - 191962 - PETRUCCI Domenico
1890 - 207896 - BORRELLI Luigi
1891 - 237687 - MARCHESI Gaetano
1892 - 221445 - CRESTANELLO Giovanni
1893 - 198706 - AGOSTINELLI Nazzareno
1894 - 262705 - PACI Giovanni
1895 - 212987 - BIONDO Ferruccio
1896 - 253060 - MARINI Amedeo
1897 - 237744 - BARBERINI Francesco
1898 - 251394 - TAVOLETTI Pietro
1899 - 189533 - MANCINI Ruggiero
1900 - 191724 - FEDA Antonio
1901 - 209842 - ZAVATTI Silvestro
1902 229193 - POL Angelo
1903 - 230879 - RONZITTI Giovanni
1904 - 245262 - SALERNO Cesare
1905 - 183932 - LACIRIGNOLA Guido Oronzo
1906 - 243687 - PROIETTI Avelino
1907 - 188373 - ARENA Chiarino
1908 - 248216 - DONNINI Giuseppe
1909 - 293999 - CAIO Felice
1910 - 241851 - NUTI Noè
1911 - 291328 - LOTTI Angiolo
1912 - 238589 - GUERRINI Guerrino
1913 - 266415 - BRUNA Antonio
1914 - 230837 - ZAMPINI Silla
1915 - 261986 - FUSCHI Luigi
1916 - 226190 - GIANESE Antonio
1917 - 210009 - NESI Vincenzo
1918 - 204307 - PAVONE Nicola
1919 - 274684 - MANENTE Luigi
1920 - 260386 - RIZZI Pasquale
1921 - 217613 - GROSSI Pasquale
1922 - 280799 - PACI Luigi
1923 - 274159 - URSO Biagio
1924 - 198933 - CATTANEO Ugo
1925 - 241791 - BERTINI Dionisio
1926 - 269409 - MONTILLO Agostino
1927 - 258044 - GIANOTTI Secondo
1928 - 273874 - SANTANIELLO Carmelo
1929 - 196649 - FABI Federico
1930 - 180367 - BURATTINI Lucio
1931 - 212423 - PARODI Giuseppe
1932 - 270817 - PATERNA Luigi
1933 - 291829 - SANFILIPPO Giuseppe
1934 - 228966 - BALASSONE Filippo
1935 - 260646 - DI BLASIO Fioravante
1936 - 193280 - VIOLA Giuseppe
1937 - 187007 - CRUCITTI Antonino
1938 - 241294 - DI FOLCO Benedetto
1939 - 209915 - DIMATTEO Teofilo
1940 - 202456 - GUARIENTO Giuseppe
1941 - 267854 - MAURINA Luigi
1942 - 256283 - BEROLDI Primo
1943 - 215674 - BOSI Ugo
1944 - 217941 - RONCAGLIA Romeo
1945 - 194961 - TASSINI Gino
1946 - 238568 - TAMBURINI Giovanni
1947 - 252886 - SORGONI Settimio
1948 - 226205 - CASCIOLA Antonio
1949 - 192417 - BARALDI Erminio
1950 - 225613 - GIAMBARTOLOMEI Mario
1951 - 220115 - LOMBI Francesco

1952 - 263624 - BURATTINI Amedeo
1953 - 200755 - LAMANNA Giuseppe
1954 - 216328 - CAVALLINI Giovanni
1955 - 194894 - ARNABOLDI Francesco
1956 - 198703 - BELVEDERESI Uiderico
1957 - 220742 - GRASSI Celso
1958 - 214354 - CARRADORI Alfonso
1959 - 212741 - TUNTURRO Pasquale
1960 - 219951 - SCARDINA Ignazio
1961 - 193108 - CIUFFOLOTTI Fortunato
1962 - 275427 - SIMONE Gaetano
1963 - 218016 - CULLI Timoleonte
1964 - 192440 - GIUSTI Roberto
1965 - 279367 - ZAMPA Vittorio
1966 - 193100 - MENGARELLI Ernesto
1967 - 267829 - FERRERO Giacomo
1968 - 263434 - PADALINO Giuseppe
1969 - 203418 - FASULO Domenico
1979 - 293592 - SENATORE Vincenzo
1971 - 257129 - BIGLIA Giovanni
1972 - 257083 - DEL MISSIER Emilio
1973 - 193073 - MAZZONI Vittorio
1974 - 252975 - BOBBI Paolo
1975 - 289252 - PARIS Giuseppe
1976 - 289163 - LUCIA Gaspare
1977 - 185140 - CASTELLANI Giovanni
1978 - 212397 - GALLO Osvaldo
1979 - 193097 - PACCAPELI Rodolfo
1980 - 214411 - MARIANI Zeno
1981 - 238597 - BISCIONI Gino
1982 - 265247 - MEDVES Natalino
1983 - 204262 - MORO Valentino
1984 - 245132 - BEGHELLI Guglielmo
1985 - 241829 - DI CLEMENTE Pierino
1986 - 243044 - MAZZEO Vincenzo
1987 - 280865 - MAINARDIS Settilio
1988 - 202481 - TARANI Ugo
1989 - 207644 - MARELLA Pietro
1990 - 250674 - CESARI Toroteo
1991 - 266809 - SGRILLI Luigi
1992 - 207839 - FLORIANI Eugenio
1993 - 162838 - PROSPERI Giuseppe
1994 - 198220 - FERRETTI Giuseppe
1995 - 202480 - FIORI Ezio
1996 - 198820 - TOFONE Gennaro
1997 - 164724 - DELLA ROCCA Alfonso
1998 - 170602 - MIANO Rosario
1999 - 142976 - TRIMBOLI Francesco
2000 - 196941 - GATTUCCI Aurelio
2001 - 246494 - MARANO Antonio
2002 - 263562 - COLAJANNI Luigi
2003 - 230755 - TURGANTI Carlo
2004 - 251391 - VIOLA Cesare
2005 - 192475 - MAZZOLI Umberto
2006 - 196674 - BONEMAZZI Umberto
2007 - 242431 - GEPPETTI Francesco
2008 - 224517 - GAVAZZA Carlo
2009 - 215509 - PANZONE Alessandro
2010 - 204304 - FIORI Emilio
2011 - 288493 - MORMONE Enrico
2012 - 207781 - FABBRONI Antonio
2013 - 183714 - ZENTI Guido
2014 - 238355 - TEGAZZIN Severino
2015 - 223859 - SCAGNOLI Aldo
2016 - 234892 - FERRARA Guido
2017 - 259525 - FERRARO Onofrio
2018 - 272971 - CARDILE Francesco
2019 - 245228 - CERCI Salvatore
2020 - 223538 - FIDONE Sebastiano
2021 - 184505 - PERPENTI Nello
2022 - 224471 - BANZONE Ernesto
2023 - 239424 - VALDI Francesco
2024 - 185803 - DUBBINI Ferdinando
2025 - 261984 - DOMIZIANO Antonio
2026 - 212967 - FORONCELLI Guido
2027 - 174873 - MORINI Federico
2028 - 278878 - LIPPERA Quirino
2029 - 215491 - TOMA Antonio
2030 - 258618 - DIMITA Michele
2031 - 228739 - VALLIN Marcello

2032 - 237297 - CAIAZZI Armando
2033 - 267146 - LO PRATO Francesco Paolo
2034 - 206779 - BELLONI Gino
2035 - 275162 - BARTOLOTTI Angelo
2036 - 181210 - SENNI Primo
2037 - 274025 - GAGLIARDI Domenico
2038 - 263438 - LO MUZIO Luigi
2039 - 243382 - MARZOLLA Leone
2040 - 257913 - LEITER Giovanni
2041 - 294186 - D'ARPINO Fioravanti
2042 - 249295 PAPAZZONI Galliano
2043 - 189087 - FOINO Battista
2044 - 243545 - BALLANTINI Giuseppe
2045 - 279668 - LOPEZ Giuseppe
2046 - 198966 - LUGHEZZANI Guido
2047 - 212841 - LUNARDON Pierino
2048 - 218136 - ACCETTURO Pasquale
2049 - 254525 - DUCATO Giuseppe
2050 - 250090 - CAVALLERO Francesco
2051 - 194978 - BARBARITO Luigi
2052 - 264397 - LO MONACO Riccardo
2053 - 181236 - GRASSO Pietro
2054 - 217614 - MARSILI Giacomo
2055 - 252996 - GIOVINAZZO Francesco
2056 - 243549 - BRACHINI Giulio
2057 - 257543 - CAMPOGIANI Filippo Alfonso
2058 - 212991 - FAGRO Garibaldi
2059 - 215780 - RANIERI Giuseppe
2060 - 263234 - MARCHIORI Antonio
2061 - 275042 - SALVO Giuseppe
2062 - 256788 - RUCCO Salvatore
2063 - 188054 - DALLI CARDILLO Vincenzo
2064 - 211965 - GUASCO Pietro
2065 - 212037 - AVESANI Gio. Battista
2066 - 240619 - TEDESCO Giovanni
2067 - 215536 - RIZZO Giovanni
2068 - 241874 - CAPUCCINI Innocenzo
2069 - 228983 - SCOGNAMIGLIO Giuseppe
2070 - 230892 - CANDELARESI Albano
2071 - 225607 - COICCHIO Odoardo
2072 - 281826 - SPINELLI Lorenzo
2073 - 180845 - BELLARDINELLI Carlo
2074 - 215436 - BORGHETTI Alessandro
2075 - 267846 - PEDRON Giuseppe
2076 - 238199 - PROTTI Giovanni
2077 - 263564 - ZACCO Raffaele
2078 - 293193 - GEMMI Orazio
2079 - 251182 - CAPILLI Francesco
2080 - 243530 - BURICCHI Mario
2081 - 264350 - MANZI Giuseppe
2082 - 277914 - GENTILE Salvatore
2083 - 202415 - MODICA Paolo
2084 - 281589 - RASETTI Giovanni
2085 - 207569 - FRIGO Enrico
2086 - 251086 - DOMINICI Antonio
2087 - 227163 - POLIMENO Paolo
2088 - 258621 - SPINOSA Francesco
2089 - 257576 - CECCHI Adolfo
2090 - 293096 - GIAMPIERI Alfredo
2091 - 262949 - FOGLIANO Vittorio
2092 - 259316 - VIERI Pietro
2093 - 243551 - CITANA Amedeo
2094 - 189089 - BIGOTTI Gio. Battista
2095 - 245717 - MINELLI Vincenzo
2096 - 275043 - DE NATALE Letterio
2097 - 274160 - ALAIMO Angelo
2098 - 196677 - BRUNELLI Giacomo
2099 - 228706 - MAZZOTTI Agostino
2100 - 283590 - VIRZI' Biagio
2101 - 256651 - CALVARESI Mauro
2102 - 252892 - AGUGLIA Angelo
2103 - 215730 - PAOLUCCI Pietro
2104 - 192388 - SCARPI Gelmino
2105 - 175906 - LIETO Amedeo
2106 - 249278 - FORNI Carlo

2107 - 224024 - NAPOLI Andrea
2108 - 226185 - FILIPPI Arturo
2109 - 246962 - BARTOLINI Vincenzo
2110 - 199179 - LAPPI Gaetano
2111 - 219992 - GERMINETTI Battista
2112 - 288512 - TROISI Nicola
2113 - 215904 - BRESCIANI Vitaliano
2114 - 197867 - MENSI Carmelo
2115 - 263443 - MANCINI Carlo
2116 - 263451 - LANUCARA Luigi
2117 - 201515 - CASTIGLIEGO Saverio
2118 - 195365 - RUGGIANO Antonio

Ordine di servizio n. 42.

Cambiamento di nome della Stazione di Valle.

La stazione di Valle, della linea Alessandria-Arona, ha assunto la nuova denominazione di "VALLE LOMELLINA».

Di conseguenza sul Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Edizione 1940/XVIII) Parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risulti indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed alle Agenzie interessate.

Qualora, però, queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di aprile 1941-XIX, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di (VALLE LOMELLINA).

I biglietti tolti dalla distribuzione, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 43.

Cambiamento di nome della Stazione di Torre di Zuino.

La stazione di Torre di Zuino, della linea Trieste Centrale-Portogruaro, ha assunto la nuova denominazione di "Torviscosa".

Di conseguenza, nel "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato" (Edizione marzo 1941-XIX), Parti I, II, III e IV nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" (Edizione febbraio 1936-XIV), nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta Stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, variandone opportunamente l'ordine alfabetico.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di aprile 1941-XIX, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi con il nome di "Torviscosa".

I biglietti tolti dalla distribuzione, per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 44.

Attivazione del doppio binario fra le stazioni di Baveno e di Verbania Pallanza della linea Milano-Domodossola.

Alle ore 0 del giorno 19 aprile 1941-XIX verrà attuato il raddoppio del binario nel tratto Baveno-Verbania Pallanza della linea Milano-Domodossola.

Il tratto anzidetto avrà la lunghezza di Km. 4 + 096 dalla punta dello scambio estremo, lato Domodossola, della stazione di Baveno (Km. 21 + 705) allo scambio estremo, lato Arona, della stazione di Verbania Pallanza (Km. 25 + 801), senza altre stazioni intermedie.

Il nuovo binario si svolgerà affiancato a quello attualmente in esercizio, alla destra di questo da Baveno al Km. 22 + 000 ed alla sinistra dal Km. 22 + 000 a Verbania Pallanza, con le stesse caratteristiche planimetriche ed altimetriche.

Gli impianti delle due stazioni rimangono quelli specificati con i precedenti Ordini di Servizio N. 43/1940-XVIII e N. 37/1941-XIX, salvo che il terzo binario della stazione di Baveno, della lunghezza utile di m. 430, diventerà binario di precedenza promiscuo.

Con l'attuazione del raddoppio tra Baveno e Verbania Pallanza, l'intera tratta da Arona a Domodossola sarà a doppio binario.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Milano, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ricostruzione fossa carrello trasbordatore nelle O. R. di Roma P. Maggiore.	L. P.	Ore 12 del 22 aprile 1941-XIX	163.970	Sez. Spec. Lavori Roma
Consolidamento ponte muratura al km. 8+706 della linea Paola-Cosenza.	L. P.	Ore 18 del 22 aprile 1941-XIX	197.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Risanamento massicciata nelle gallerie di Laveno e Calde della linea Oleggio-Pino.	L. P.	Ore 18 del 23 aprile 1941-XIX	240.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di terra, murari e cemento armato per sistemazione generale stazione Genova-Sampierdarena.	L. P.	Ore 18 del 23 aprile 1941-XIX	5.474.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Pavimentazione con cubetti di porfido nel nuovo F. V. di Venezia-S. Lucia.	L. P.	Ore 17 del 24 aprile 1941-XIX	316.000	Sezione Lavori Venezia
Pavimentazione piazzale di accesso ai Magazzini Merci Scalo Milano Farini.	L. P.	Ore 18 del 24 aprile 1941-XIX	631.500	Sezione Lavori Milano
Lavori di protezione filo contatto T. E. nelle gallerie della Foligno-Cortona T.	L. P.	Ore 11 del 24 aprile 1941-XIX	304.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura di cunicoli posa cavi nelle stazioni e P. B. I. linea Voghera-Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Impianto riscaldamento nel nuovo F. V. F.S.A. e Servizi Postali a Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 12 del 1° maggio 1941-XIX	—	Sez. Spec. Lavori Roma
Impianto di due montacarichi nel F. V. di Genova PP.	A. C.	Ore 16 del 20 maggio 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Genova
Consolidamento tratto scarpata strada accesso piazzale merci stazione Torchiara.	L. P.	Ore 18 del 24 aprile 1941-XIX	69.700	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1	Limatrice motorizzata.	T. P.	26.4.1941 A. XIX	"ervizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	1	Smerigliatrice affilatrice.	T. P.	26.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	1	Piallatrice raddrizzatrice ed una sega a nastro per legno.	T. P.	28.4.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Manovelle e contrappesi.	L. P.	6.5.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	180.000	Fogli di carta carbonata viola per decalco.	T. P.	20.5.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 17

24 aprile 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 11 febbraio 1941-XIX, n. 59. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario* 1940-41 *ed altri provvedimenti di carattere finanziario* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, della Regia azienda monopolio banane, del Regio Istituto agronomico per l'Africa Italiana, dell'Azienda autonoma statale della strada e dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*.

Art. 4.

E' autorizzata l'inscrizione negli stati di previsione della spesa dei seguenti Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41 delle somme occorrenti per le esigenze sottoindicate:

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 25 febbraio 1941-XIX.

Ministero delle finanze:

lire 340.350 da erogare a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i trasporti effettuati in dipendenza del rimpatrio dei cittadini germanici ed allogeni alto atesini, nonchè per il trasferimento in Alto Adige di cittadini italiani;

Ministero dell'interno:

lire 30.000.000 per utleriori occorrenze relative all'assistenza in Italia dei figli dei coloni stabilitisi in Libia;

Ministero dei lavori pubblici:

lire 5.000.000 per ulteriori occorrenze relative all'apprestamento di materiali e ad altre necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità;

lire 2.583.183 per l'esecuzione di opere intese ad agevolare il traffico degli olii minerali a Porto Marghera (Venezia) in aggiunta alla somma autorizzata con la legge 9 luglio 1940-XVIII, n. 950 ed in relazione al versamento in tesoreria di eguale importo, effettuato dalle ditte petrolifere, a titolo di concorso nella spesa per tali opere;

lire 2.020.000, in relazione ad eguale importo versato dal Ministero dell'aeronautica, per la costruzione del padiglione di aerotermodinamica presso la scuola di applicazione della Regia aeronautica di Firenze (lire 1.850.000) e per lavori suppletivi di sistemazione del Tevere in prossimità dell'idroscalo Roma-Lido (lire 170.000);

Ministero delle comunicazioni:

lire 5.000.000 per ulteriori occorrenze relative all'impianto del magazzino di mobilitazione per la forza in congedo della Milizia portuaria ai sensi dell'articolo 56 del regolamento approvato col Regio decreto 13 luglio 1939-XVII, n. 1354;

Ministero della guerra:

lire 6.000.000 per la costruzione di edifici doganali in Albania.

Art. 5.

E' aumentata di ulteriori lire 2.788.923 la somma autorizzata con l'articolo 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 549, per provvedere alle spese del Sottosegretariato di Stato e della Luogotenenza generale per gli affari di Albania e per quelle inerenti al funzionamento dei servizi civili e politici in quel territorio.

Art. 6.

A partire dal 1° gennaio 1941-XIX il contributo a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 7, n. 1, del testo unico approvato con il Regio decreto 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316, è stabilito nella misura annua di lire 150 milioni.

Art. 7.

E' aumentata di lire 4.753.000 la spesa autorizzata con l'articolo 4 della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, per provvedere al completamento di opere straordinarie in genere a pagamento non differito.

Art. 8.

E' autorizzato il pagamento a carico dello Stato di sovvenzioni in favore dell'Amministrazione ferroviaria, a pareggio delle perdite derivanti nella gestione del Monopolio carboni per l'applicazione delle disposizioni sul blocco dei prezzi, nonchè a rimborso delle spese sostenute per pagamenti alle ditte produttrici di anticrittogamici in dipendenza della raccolta del rottame di rame nazionale.

Con decreti del Ministero per le finanze sarà provveduto all'inscrizione in bilancio delle somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

TABELLE *A*, *B* e *C*.
Omissis.

Bando del Duce del Fascismo, primo maresciallo dell'Impero, comandante delle truppe operanti su tutte le fronti, 16 aprile 1941-XIX — *Norme relative ai pagamenti da eseguirsi nel territorio jugoslavo occupato* (1).

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente bando, nel territorio jugoslavo adiacente al territorio del Regno d'Italia, occupato dalle Forze armate italiane, i pagamenti di qualsiasi natura da parte dei comandi, enti e servizi delle Forze occupanti, nonchè delle persone appartenenti a dette Forze o al seguito di esse potranno essere effettuati in lire italiane.

Art. 2.

Il cambio, nel territorio indicato nell'articolo precedente viene fissato secondo il seguente ragguaglio: cento dinari equivalgono a lire italiane trenta.

Art. 3.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e mediante affissione negli albi comunali del territorio occupato, ed entra in vigore all'atto della sua pubblicazione mediante affissione.

Dal Quartiere generale delle Forze armate, addì 16 aprile 1941-XIX.

MUSSOLINI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 17 aprile 1941-XIX.

Circolare N. 10.

Carri jugoslavi.

Ai carri jugoslavi rimasti in Italia viene barrata con tinta bianca l'attuale marca di proprietà ed il numero di servizio, sostituendovi la marca F. S. Italia, la serie corrispondente dei nostri veicoli ed un nuovo numero di servizio formato da sei cifre, delle quali le prime due sono sempre zeri, separati dalle altre quattro cifre da un punto.

Queste nuove iscrizioni vengono eseguite in tinta bianca, quanto più possibile verso l'estremità sinistra di ciascuna parete laterale del veicolo e, sotto di esse, viene applicata, sempre in tinta bianca, la scritta "*Escluso dal servizio internazionale*".

A tale uopo, i carri jugoslavi che non siano ancora stati rimarcati come sopra detto, non devono essere per nessun motivo riutilizzati, ma devono essere subito inviati vuoti, per la rimarcatura alla più vicina Orficina Rialzo indicata nelle disposizioni emanate in proposito dalla rispettiva Sezione Movimento.

I carri di cui trattasi, anche dopo rimarcati F. S., *non debbono per nessun motivo uscire dal territorio del Regno.* Essi debbono quindi essere utilizzati esclusivamente per trasporti in servizio interno o cumulativo italiano, ed è vietato in modo assoluto di utilizzarli per trasporti diretti all'estero, nonchè per trasporti destinati a Chiasso e Modane (anche se effettuati con lettera di vettura in servizio interno), trattandosi di stazioni situate in territorio estero.

Nei riguardi delle scritturazioni, i carri stessi debbono essere indicati con la nuova marca F. S. e col nuovo numero di servizio *per intero*, e cioè senza omissione dei due zeri iniziali.

Da distribuirsi agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 13, 30, 31, 32, 36 *e* 37.

Comunicato:

Esperimento per 750 posti di operaio allievo aiuto macchinista sussidiario.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato avverte che al noto esperimento per 750 posti di Operaio allievo aiuto macchinista sussidiario possono essere ammessi i giovani nati nel 1923, anche se alla data del 20 marzo 1941 non abbiano compiuto il 18° anno di età.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale n. 12 *del* 20 *marzo* 1941-XIX.

Nell'Ordine di Servizio n. 34 al 4° e 5° rigo dove è detto:

Gelatina P. 1
Gelatina P. 2

deve leggersi invece:

* Gelatina P. 1
* Gelatina P. 2.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Una gru a ponte scorrevole da 1 tonnellata.	A. C.	12 maggio 1941-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio 2°, zione 8ª – Firenze.
Sistemazione piazzale esterno e piazzali di carico e scarico in stazione di Torre Orsaia.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1941-XIX	107.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione orologi delle stazioni e impianti del Compartimento di Firenze.	L. P.	Ore 17 del 28 aprile 1941-XIX	30.045	Ufficio I.E.S. Firenze
Sostituzione di spezzoni di rotaie con picchetti di pietra per riferimento tracciato curve.	L. P.	Ore 12 del 28 aprile 1941-XIX	330.000	Sezione Lavori Roma
Lavori di terra e murari per picchettazione asse riferimento curve sul tratto Beseno-Trento.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1941-XIX	70.000	Sezione Lavori Bolzano
Allargamento primo tratto galleria Votalunga fra Ospedaletti e Bordighera.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1941-XIX	994.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Sistemazione cavalcavia Ponte Canale al Km. 60 della linea Alessandria-Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 29 aprile 1941-XIX	1.061.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione capannone magazzino approvvigionamenti a Firenze PP.	L. P.	Ore 18 del 29 aprile 1941-XIX	63.400	Sezione Lavori Firenze
Sostituzione volto muratura cavalcavia Km. 3 + 054 linea Milano-Rogoredo.	L. P.	Ore 18 del 29 aprile 1941-XIX	127.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione armamento in stazione di Venezia M.	L. P.	Ore 17 del 1° maggio 1941-XIX	48.990	Sezione Lavori Venezia
Costruzione cunicoli nelle Officine M.R. di Firenze PP.	L. P.	Ore 18 del 1° maggio 1941-XIX	95.000	Sezione Lavori Firenze
Impianti illuminazione elettrica nelle stazioni della linea dei Castelli Romani.	L. P.	Ore 18 del 2 maggio 1941-XIX	205.000	Ufficio IES — Roma
Revisione generale armamento linee Fornovo-Vezzano e S. Stefano-Sarzana.	L. P.	Ore 18 del 5 maggio 1941-XIX	500.000	Sezione Lavori Firenze
Lavori per consolidamento trincea al Km. 29 + 783 della linea Barletta-Spinazzola.	L. P.	Ore 12 del 12 maggio 1941-XIX	65.900	Sezione Lavori Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Viti mordenti di acciaio . . .	L. P.	6.5.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
N.	1.670	Bidoncini per trasporto infiammabili.	L. P.	6.5.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	700	Botti di lamiera da litri 200 .	L. P.	6.5.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV — N. 18

1° maggio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 aprile 1941-XIX. — *Divieto dell'uso di metalli ferrosi e non ferrosi per la costruzione di infissi e di mobili di arredamento* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Ritenuta la necessità di limitare l'impiego dei materiali metallici nell'interesse delle fabbricazioni di guerra;

DECRETA:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è vietato l'impiego totale o parziale di ferro e di altri metalli ferrosi e non ferrosi per la fabbricazione di infissi (porte, finestre, verande, lucernari, mostre di negozi e simili), nonchè di mobili di arredamento (letti, scaffali, armadi, sedie e mobili analoghi).

Art. 2.

Deroghe al divieto di cui all'articolo precedente possono essere autorizzate dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale gli interessati devono inoltrare documentata domanda.

Art. 3.

E' consentita la ultimazione dei lavori in corso, previa richiesta da farsi entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra.

Se il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, dopo gli opportuni accertamenti, non ritiene giustificata la richiesta, proibisce l'ulteriore continuazione dei lavori.

Art. 4.

Le autorità di pubblica sicurezza, i Reali carabinieri, la Regia guardia di finanza, la M.V.S.N., i podestà ed in generale tutti gli ufficiali pubblici provvedono all'osservanza del presente decreto.

I contravventori devono essere gerarchicamente segnalati al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra ed al prefetto.

Il prefetto ordina l'immediata sospensione dei lavori e il fermo dei materiali che mette a disposizione del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra.

Roma, addì 18 aprile 1941-XIX.

MUSSOLINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 26 aprile 1941-XIX.

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 24 aprile 1941-XIX. — *Disposizioni in materia di scambi e di valute nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane* (1).

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
Ritenuta la necessità di emanare disposizioni in materia di scambi e di valute nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

ORDINA:

Art. 1.

Effetti liberatori dei pagamenti in lire italiane e franchi albanesi.

Nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane è fatto obbligo di ricevere in pagamento, oltre la valuta locale, la valuta italiana e quella albanese.
Ai fini di cui al comma precedente il ragguaglio è stabilito come segue:
lire 30 = 100 dinari (dinari 333,33 = 100 lire);
franchi albanesi 4,80 = 100 dinari (dinari 2083,33 = 100 franchi albanesi).
E' vietata qualsiasi negoziazione che importi, fra le valute sopraindicate, un ragguaglio diverso da quello stabilito nel comma precedente.

Art. 2.

Negoziazione di mezzi di pagamento all'estero.

Il commercio, sotto qualsiasi forma, di valuta diversa da quella italiana, albanese e jugoslava, nonchè di titoli e valori stilati in valuta diversa da quella italiana, albanese o jugoslava è esclusivamente riservato all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero che lo esercita per mezzo della Banca d'Italia, della Banca nazionale d'Albania e delle aziende di credito a ciò autorizzate dal Comando Supremo d'intesa col Ministero per gli scambi e per le valute.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 25 aprile 1941-XIX.

Art. 3.

Divieto di esportazione di merci ed altri oggetti.

L'esportazione di merci e di qualsiasi altro oggetto verso territori che non siano quelli dello Stato italiano e del Regno di Albania è consentita solo previa autorizzazione del competente Commissario civile, che determina caso per caso le condizioni dell'autorizzazione, anche in relazione alla forma ed alle modalità del pagamento. L'autorizzazione non può essere concessa quando si tratti di oggetti d'interesse artistico, archeologico o storico.

Art. 4.

Introduzione ed esportazione di biglietti di Stato e di banca italiani, albanesi e jugoslavi.

Sono vietate, salvo quanto è disposto dai commi successivi:

1° l'introduzione da qualsiasi territorio diverso da quelli dello Stato italiano e del Regno d'Albania di biglietti di Stato e di banca italiani, albanesi e jugoslavi;

2° l'esportazione verso territori che non siano quelli dello Stato italiano o del Regno d'Albania dei biglietti di Stato o di banca indicati nel numero precedente.

Coloro che dai territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane si recano in qualsiasi territorio diverso da quelli dello Stato italiano o del Regno d'Albania, hanno facoltà di portare con sè valuta italiana fino all'ammontare di lire italiane 250, ovvero valuta albanese sino all'ammontare di franchi albanesi 60, ovvero valuta jugoslava fino all'ammontare di dinari 2000.

Coloro che da qualsiasi territorio diverso da quello dello Stato italiano o del Regno d'Albania si recano in territori dell'ex Regno jugoslavo occupati dalle Forze armate italiane hanno facoltà di portare con sè valuta italiana sino all'ammontare di lire 250, ovvero valuta albanese sino all'ammontare di franchi albanesi 60.

Gli abitanti dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane che, avendo abbandonato tali territori, vi facciano definitivo ritorno, hanno facoltà di portare con sè valuta jugoslava fino all'ammontare di dinari 2000.

Art. 5.

Introduzione ed esportazione di assegni, vaglia cambiari, ecc. stilati in valuta italiana, albanese o jugoslava.

Sono vietate, senza preventiva autorizzazione del competente Commissario civile, l'introduzione e l'esportazione da o verso territori che non siano quelli dello Stato italiano o del Regno di Albania, di assegni, di vaglia cambiari e di ogni sorta di titoli di credito diversi da quelli indicati nei successivi articoli 7 e 8, stilati in valuta italiana, albanese o jugoslava.

Art. 6.

Esportazione di valute estere e di altri mezzi di pagamento all'estero.

E' vietata, senza preventiva autorizzazione del competente Commissario civile, l'esportazione verso territori che non siano quelli dello Stato italiano o del Regno d'Albania, di biglietti di Stato e di banca, di vaglia cambiari, di

assegni e di ogni sorta di titoli stilati in valuta diversa da quella italiana, albanese e jugoslava.

Il divieto non si applica a coloro che siano in possesso di un documento rilasciato dalla competente autorità doganale italiana o albanese, attestante la precedente introduzione nei territori dello Stato italiano o del Regno d'Albania o nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane degli accennati biglietti e valori.

Art. 7.

Introduzione di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari.

L'introduzione da qualsiasi territorio diverso da quello dello Stato italiano o del Regno d'Albania di titoli di Stato o valori obbligazionari ed azionari di ogni specie, stilati in qualsiasi valuta, e delle relative cedole è consentita soltanto mediante rimessa per posta ad una delle banche o delle aziende di credito indicate nell'art. 2 e per i fini previsti nel comma seguente.

Le banche e le aziende di credito suddette che ricevono per posta da territori diversi da quelli dello Stato italiano o del Regno d'Albania i predetti titoli o valori, possono costituirli in deposito presso di esse previa autorizzazione del competente Commissario civile, se il deposito deve essere costituito a favore di persone residenti nei territori dello Stato italiano, del Regno di Albania o nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, ovvero, senza bisogno di alcuna autorizzazione, se è da costituirsi a favore di persone residenti in territori diversi da quelli dello Stato italiano, del Regno di Albania o dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

Art. 8.

Esportazione di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari.

L'esportazione verso territori che non siano quelli dello Stato italiano o del Regno d'Albania di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari di ogni specie, stilati in qualsiasi valuta, e delle relative cedole può avvenire soltanto in seguito a preventiva autorizzazione del competente Commissario civile.

Art. 9.

Versamenti e pagamenti in dinari.

Sono vietati, senza preventiva autorizzazione del competente Commissario civile:

1° i versamenti ed i pagamenti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma si somme in dinari che importino utilizzo di disponibilità in qualsiasi valuta esistenti in territorio diverso da quello dello Stato italiano, del Regno d'Albania e dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

2° i versamenti ed i pagamenti suddetti che importino utilizzo di disponibilità in qualsiasi valuta esistenti nel territorio dello Stato italiano o del Regno d'Albania o nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, di pertinenza di persone residenti fuori dai detti territori.

Art. 10.

Operazioni in titoli e valori.

Sono vietate, senza preventiva autorizzazione del competente Commissario civile:

1° ogni disposizione, a favore di persone residenti fuori del territorio dello Stato italiano, del Regno d'Albania e dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, su titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari, stilati in qualsiasi valuta, esistenti nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane o ivi costituiti in deposito;

2° ogni disposizione, a favore di persone residenti nei territori dello Stato italiano, del Regno di Albania o dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, sui titoli e valori indicati nel numero precedente di pertinenza di persone residenti fuori del territorio dello Stato italiano, del Regno di Albania e dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

Art. 11.

Regolamento del piccolo traffico locale.

I Commissari civili hanno facoltà di emanare, con loro ordinanza, sentite l'autorità militare e l'autorità doganale, norme per regolare, in deroga alle disposizioni dei precedenti articoli, il piccolo traffico locale con i territori contigui.

Art. 12.

Trasgressioni alle norme del presente bando.

La competenza ad accertare le violazioni delle norme del presente bando spetta a tutti coloro che, nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, sono investiti di funzioni di polizia giudiziaria, nonchè, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni loro conferite, ai funzionari delle Regie dogane e agli ufficiali postali.

Dell'accertamento è redatto processo verbale che è notificato in copia al trasgressore.

Le violazioni indicate nel primo comma sono punite, salvo quanto disposto dal successivo articolo, a norma degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

La competenza attribuita dagli articoli stessi al Ministro per gli scambi e per le valute spetta, nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, al Comando delle forze di occupazione.

Art. 13.

Disposizioni penali in materia di scambi e di valute.

Nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097.

Art. 14.

Pubblicazioni delle disposizioni legislative richiamate nel presente bando.

Le disposizioni del R. decreto-legge 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, e della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, verranno pubblicate nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane mediante deposito presso gli uffici dei Commissari civili, dove gli abitanti potranno prenderne zisione.

Art. 15.

Pubblicazione ed entrata in vigore del bando

Il presente bando, il quale sostituisce ad ogni effetto il bando in data 16 aprile 1941XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del corrente anno, è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli uffici dei Commissari civili Esso entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate

addì 24 aprile 1941-XIX

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1941-XIX, n. 3035. — *Disposizioni riguardanti l'"Unità tecnica" delle Ferrovie.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Decreto Interministeriale 24 agosto 1939-XVII che approva le disposizioni riguardanti l'"Unità tecnica" delle ferrovie;
Visto il testo di tali disposizioni, redazione 1938, compilato dall'apposita Commissione dell'Unione internazionale della ferrovie;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

L'esecutorietà della disposizione contenuta nell'art. III, paragrafo 11, dell'Unità tecnica delle ferrovie, redazione 1938, di non ammettere alla circolazione ruote aventi cerchioni fissati per mezzo di viti, bulloni o chiodi, è prorogata, per il servizio interno italiano, dal 1° gennaio 1939-XVII al 1° gennaio 1943-XXI.

Roma, li 1 aprile 1941-XIX.

Il Ministro per le Finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le Comunicazioni:
HOST VENTURI.

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1941-XIX. — *Facilitazioni ferroviarie durante la stagione estivo-autunnale per i viaggi in località balneari, termali e climatiche* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C.311/9765/23 in data 3 aprile 1941-XIX;

Viste le Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato approvato con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1938-XVII, n. 1927, concernente modificazioni delle Condizioni e tariffe suddette;

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50 % per viaggi individuali alle località "balneari e termali" ed alle località "climatiche", che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Tanto per le località "balneari e termali", quanto per le località "climatiche" le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi.

Art. 2.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre ad istituire, sempre nel periodo suddetto ed in congiunzione con i biglietti suaccennati speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50 %, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3.

L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunnale, per il movimento locale verso località "balneari e termali", e per un periodo non superiore a quattro mesi, speciali biglietti giornalieri di andata e ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50 %) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili ridotti del 50 %.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 4.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato, fissandone la data di decorrenza, stabilirà le norme e le modalità d'uso dei biglietti di cui agli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 26 aprile 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1941-XIX, n. 3236. — *Nuove norme per il concorso interno a posti di Capo squadra cantonieri bandito col D. M. 3 aprile* 1940-XVIII, *n.* 3266.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 22 aprile 1941-XIX, N. PAG. 040/24/72587 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Visto il proprio Decreto in data 3 aprile1940-XVIII, n. 3266;

Viste le disposizioni date al riguardo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Il concorso interno a posti di capo squadra cantonieri, bandito col Decreto Ministeriale sopra citato, può essere espletato.

Il numero dei posti messi a concorso viene limitato a 150 ed i rimanenti 150 vengono riservati per i richiamati alle armi, per i quali verrà a suo tempo bandito analogo esame di concorso.

Le norme relative al concorso in parola e annesse al decreto sopra citato sono annullate — eccezione fatta per i programmi di esame che rimangono invariati — e sostituite da quelle allegate al presente decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 22 aprile 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI.

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A 150 POSTI DI CAPO SQUADRA CANTONIERI (GRADO 13°)

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 150 posti di Capo squadra cantonieri, ripartiti per Compartimento come in appresso:

N.	6	posti	per il	Compartimento	di Torino
»	8	»	»	»	» Milano
»	20	»	»	»	» Venezia
»	17	»	»	»	» Trieste
»	5	»	»	»	» Genova
»	13	»	»	»	» Bologna
»	8	»	»	»	» Firenze

N. 5 posti per il Compartimento di Ancona
» 16 » » » » Roma
» 8 » » » » Napoli
» 10 » » » » Bari
» 10 » » » » Reggio Calabria
» 16 » » » » Palermo
» 8 » la Delegazione di Cagliari

Totale N. 150

2. — Gli esami saranno effettuati da Commissioni Compartimentali (una per ogni Compartimento o Delegazione), da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, composte di un Presidente di grado non inferiore al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 7°.

Esse hanno facoltà discrezionali per determinare le norme sull'espletamento degli esami.

3. — Potranno partecipare al concorso i Cantonieri e i Guardiani a. p. stabili, di età non inferiore ad anni 25 alla data stabilita dal punto seguente come termine per l'accettazione delle domande di ammissione al concorso, e che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista.

4. — Gli agenti che si trovino nelle volute condizioni e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, pel tramite gerarchico, al Capo della Sezione da cui dipendono, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire quattro non oltre novanta giorni dalla pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale.

Saranno tenute valide le domande già presentate per l'ammissione al concorso, in base alle norme annesse al Decreto Ministeriale 3 aprile 1940-XVIII, n. 3266.

5. — I Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Presidente della Commissione esaminatrice del rispettivo Compartimento le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei rispettivi fogli matricolari per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante, sulla condotta, diligenza, capacità, attitudini alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1936-1940. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle date di nascita e di nomina a ruolo, del carico di famiglia, nonchè della data di inscrizione al P. N. F., se sia ex combattente della guerra 1915-1918 o di quella in A. O. I. oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero, partecipando alle relative operazioni militari; se abbia benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti.

6. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale in base agli elementi di cui al precedente punto 5° e dopo avere assunte quelle maggiori informazioni che la Commissione stessa riterrà del caso.

I candidati che si trovino sottoposti a procedimento disciplinare, qualora sussista un dubbio sulla loro colpevolezza o sulla configurazione della mancanza imputata, possono essere ammessi con riserva al concorso ed ai relativi

esami per deliberazione del Direttore Generale, su proposta da avanzare di volta in volta per il tramite del Servizio Lavori e Costruzioni e previo rilascio da parte degli interessati di apposita dichiarazione scritta di essere edotti delle condizioni con le quali vengono ammessi al concorso ed agli esami.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

7. — Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

Prima prova — Svolgimento di un tema su argomento riguardante le mansioni del Capo squadra cantonieri, con compilazione di documenti di servizio relativi al personale, all'impiego ed al ricavo dei materiali della linea od a regolamenti di esercizio o di polizia ferroviaria.

Seconda prova — Soluzione di un problema di aritmetica elementare, in relazione al punto *a*) del programma per la prova orale.

8. — I temi per le prove scritte verranno compilati a cura del Servizio Lavori e Costruzioni, che li farà pervenire in tempo utile alle Commissioni Compartimentali in piego suggellato.

La prova orale verterà sulle materie indicate ai punti *a*) e *b*) del programma annesso alle norme allegate al Decreto Ministeriale 3 aprile 1940-XVIII, n. 3266.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è di 10 per ciascuna prova scritta e di 30 per la prova orale.

10. — Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare almeno 42/60 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, e non meno di 18/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno 63/90 del numero dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Potranno essere inoltre attribuiti da 1 a 10 punti aggiuntivi per ciascun concorrente in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 5.

11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova, e sui requisiti di attitudine alla dirigenza; condotta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito, graduatoria che verrà compilata dalla Commissione esaminatrice ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti ex combattenti o che abbiano benemerenze fasciste, di cui al punto 5 delle presenti norme, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale con preferenza a coloro che abbiano riportato per i detti titoli una maggiore puntazione.

In mancanza delle dette benemerenze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

12. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo Compartimento.

13. — I dichiarati vincitori saranno assegnati alle funzioni superiori seguendo l'ordine delle relative graduatorie di merito. Tale assegnazione potrà

avvenire sia nel Compartimento nella cui graduatoria si trova compreso l'agente, sia in altro.

Il rifiuto a raggiungere nel termine fissato la destinazione assegnata verrà considerato come rinuncia ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale.

Prima di ottenere la promozione i vincitori stessi dovranno compiere nelle dette funzioni un periodo di favorevole esperimento della effettiva durata di sei mesi.

14. — Qualora in qualche Compartimento non si raggiungesse il numero di idonei fissato, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri Compartimenti, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 150 posti stabilito nel presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie d'esame, l'Amministrazione potrà assegnare le funzioni superiori ad un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

15. — Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

16. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami, sarà escluso dal concorso.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale n. 14 del 3 aprile 1941-XIX. — Il D. M. 16 marzo 1941-XIX che figura a pag. 109 del suddetto Bollettino deve intendersi emanato dal Ministero delle Finanze anzichè da quello delle Comunicazioni come erroneamente è stato pubblicato.

Ordine di servizio n. 45.

Attivazione del Raddoppio di Bari S. Giorgio.

Alle ore 11 del giorno 10 febbraio 1941-XIX è stato attivato il raddoppio di BARI S. GIORGIO, situato fra il Km. 655 + 514 ed il Km. 656 + 198 della linea Bologna-Lecce, fra le stazioni di Bari Centrale e Bari Torre a Mare.

Il nuovo raddoppio è dotato dei seguenti impianti:

un fabbricato uffici ubicato al Km. 655 + 874 alla destra della linea nel senso della marcia dei treni dispari; un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.; un marciapiedi fronteggiante il fabbricato uffici; doppio segnalamento di protezione e di partenza da ambo i lati con semafori F. S. ad un solo ordine di ali ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo raddoppio è inserito sul circuito telegrafico omnibus N. 5424 e sul circuito speciale N. 5308 con la chiamata SG.

In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte I^a^, Edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 12 fra i nomi di Bari Palese Macchie e Bari S. Spirito dovrà inserirsi "Bari S. Giorgio (Raddoppio) B.r/132".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Ordine di servizio n. 46.

Attivazione del Raddoppio di Fontevecchia.

Alle ore 12 del giorno 8 marzo 1941-XIX è stato attivato il Raddoppio di FONTEVECCHIA situato fra il Km. 716,045 e il Km. 716 + 729 della linea Bologna-Lecce, tra le stazioni di Cisternino e Ostuni.

Il nuovo raddoppio è dotato dei seguenti impianti:

un fabbricato uffici ubicato al Km. 716 + 493 alla destra della linea nel senso della marcia dei treni dispari; un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.; un marciapiedi fronteggiante il fabbricato uffici; doppio segnalamento di protezione e di partenza da ambo i lati con semafori F. S. ad un solo ordine di ali, ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo raddoppio è inserito sul circuito telegrafico omnibus N. 5417 e sui circuiti speciali 5310 e 82382 con la chiamata AU.

In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte I, edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 15, fra i nomi di Fontecchio e Forenza dovrà inserirsi "Fontevecchia (Raddoppio) B.r/132".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Ordine di servizio n. 47.

Attivazione del addoppio di Restinco.

Alle ore 11 del giorno 2 marzo 1941-XIX è stato attivato il Raddoppio di RESTINCO, situato fra il Km. 752 + 507 ed il Km. 753 + 191 della linea Bologna-Lecce, fra le stazioni di S. Vito dei Normanni e Brindisi.

Il nuovo raddoppio è dotato dei seguenti impianti:

un fabbricato uffici ubicato al Km. 752 + 840 alla destra della linea nel senso della marcia dei treni dispari; un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.; un marciapiedi fronteggiante il fabbricato uffici; doppio segnalemento di protezione e di partenza da ambo i lati con semafori F. S. ad un solo ordine di ali, ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo raddoppio è inserito sul circuito telegrafico omnibus N. 5417 e sul circuito speciale N. 5426 con la chiamata TN.

In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte I, edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 19, fra i nomi di Resiutta e Revere dovrà inserirsi "Restinco (Raddoppio) B.r/132".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Circolare n. 11.

Servizio doganale - Regime delle esportazioni.

In base a nuove disposizioni del Ministero delle Finanze, che modificano l'elenco delle merci per le quali le Dogane sono autorizzate a consentire direttamente l'esportazione, all'elenco riportato nella Circolare N. 9, pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 13/1941, sono da apportare le seguenti modificazioni:

1°) Aggiungere al luogo opportuno le seguenti merci:

ex 76 — *Patate primaticce;*
ex 480 — *Siringhe di vetro, senza parti metalliche;*
485-a — *Lenti lavorate da occhiali, sciolte;*
ex 848 — *Masonite e Col-bes.*

2°) Depennare le seguenti merci, che rimangono perciò sottoposte al regime della licenza ministeriale:

ex 81 (1) — *Aranci in acqua salata;*
252-bis (2) — *tessuti di fibre artificiali;*
260-bis — *Velluti di fibre artificiali;*
262-bis — *Maglie di fibre artificiali;*
ex 778-b (3) — *Polpe di aranci;*
ex 928 (4) — *Aranci dimezzati senza sugo, in salamoia.*

N. B. — Nonostante il passaggio al regime della licenza ministeriale di tutti i prodotti tessili classificabili sotto la voce di tariffa 252-bis, le Dogane restano autorizzate a consentire direttamente l'esportazione dei sacchi e degli imballaggi di puro raion e fiocco contenenti merci in esportazione, in base alla facoltà loro conferita dal Ministero delle Finanze.

---

(1) Alla voce: "Agrumi, compresa la polpa di aranci" cancellare le parole: "compresa la polpa di aranci" e aggiungere le seguenti: "esclusi gli aranci in acqua salata".

(2) Nell'elenco suddetto è riportato per errore di stampa come 262-bis, subito dopo il 269.

(3) Alla voce: "Sugo di arancio" aggiungere: "escluse le polpe di aranci".

(4) Alla voce: "Scorze di agrumi, fresche o secche" aggiungere: "esclusi gli aranci dimezzati, senza sugo, in salamoia".

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Pavimentazione tratto piazzale scalo merci di Milano P. Vittoria.	L. P.	Ore 18 del 5 maggio 1941-XIX	216.800	Sezione Lavori Milano
Prestazioni mano d'opera a sussidio squadre cantonieri linea Bolzano-Brennero.	L. P.	Ore 18 del 5 maggio 1941-XIX	160.000	Sezione Lavori Bolzano
Prestazioni mano d'opera a sussidio squadre cantonieri linea Fortezza-S. Candido.	L. P.	Ore 18 del 6 maggio 1941-XIX	60.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione piazzali e fabbricati nella stazione di Roma-Littorio.	L. P.	Ore 12 del 6 maggio 1941-XIX	750.000	Sez. Spec. Lav. Roma
Impianto illuminazione sussidiario all'impianto ad inondazione luce in stazione di RomaTermini.	L. P.	Ore 12 del 7 maggio 1941-XIX	190.000	Ufficio IES Roma
Costruzione nuovo ponte sul Basento al Km. 45+101 della linea Metaponto-Reggio C.	L. P.	Ore 18 del 7 maggio 1941-XIX	1.840.350	Sezione Lavori Reggio Cal.
Impianto riscaldamento del Fabbricato Alloggi di Tarvisio.	A. C.	Ore 18 del 12 maggio 1941-XIX	—	Sezione Lavori Trieste
Costruzione di un fabbricato per centrale termica in stazione di Torino P. Nuova.	L. P.	15 maggio 1941-XIX	2.848.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione strumenti metrici esistenti nelle stazioni e impianti del Compartimento di Venezia.	L. P.	Ore 12 del 16 maggio 1941-XIX	97.979	Ufficio IES Venezia
Fornitura in opera di tre gru elettriche a ponte scorrevole nel deposito travi della stazione di Roma Tuscolana.	A. C.	Ore 12 del 19 maggio 1941-XIX	—	Ufficio IES Roma

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla [illegible] di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 19

8 maggio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1941-XIX, n. 3295. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di Macchinista di 2ª classe, bandito col Decreto Ministeriale 3 gennaio* 1940-XVIII, *n.* 2190.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione N. PAG. 040/24/79802 in data 27 aprile 1941-XIX del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a posti di macchinista di II classe bandito col Decreto Ministeriale 3 gennaio 1940-XVII, n. 2190, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, 29 aprile 1941-XIX.

Il Ministro: HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO INTERNO A POSTI DI MACCHINISTA DI II CLASSE BANDITO COL DECRETO MINISTERIALE 3 GENNAIO 1940-XVIII, N. 2190

1 - 295597 - FIORDIPONTI Nemmo
2 - 295030 - PUCCETTI Ovidio
3 - 295358 - ROBOTTI Giuseppe
4 - 295008 - SORCI Polivio
5 - 294980 - MUSELLI Ugo
6 - 294967 - CANTARINI Adello
7 - 295373 - BIGLINO Michele
8 - 294559 - RIVOLA Eugenio
9 - 294996 - BALDINI Nicolò
10 - 295369 - FREZZOTTI Siro
11 - 295367 - PIERSIMONI Gino
12 - 295029 - PETRUCCI Alberto
13 - 295028 - SANTINI Antonio
14 - 295624 - SOLARI Giacomo
15 - 295356 - DAVO' Giovanni
16 - 294558 - VERSETTO Alessandro
17 - 294963 - VERGANO Teresio
18 - 276246 - DURASTANTI Gino
19 - 294982 - ROSSETTO GIACCHERINO Ugo
20 - 295133 - TRINCI Renzo
21 - 294566 - DI COSTANZO Filippo
22 - 295078 - MARINI Paolo
23 - 294568 - FAVRO Ernesto
24 - 292775 - CASALDI Renato
25 - 295593 - BIANCHINI Venenzio
26 - 294656 - MACALUSO F. Paolo
27 - 295007 - ZARA Mario
28 - 295359 - SOFFIENTINI Luigi
29 - 292957 - VALERI Mario
30 - 295622 - LOSURDO Michele
31 - 295377 - ROMAGNOLI Renato
32 - 294999 - VERONICO Vito
33 - 294985 - BARBERIS Pietro
34 - 294544 - DI MATTEO Ernesto
35 - 295084 - STROPPA Fortunato

36 - 294465 - SIGNETTI Giuseppe
37 - 295090 - FONTI Giovanni
38 - 294978 - MORO Adelchi
39 - 294979 - ZUNINO Gio. Batta
40 - 295019 - PIZZIOLO Giorgio
41 - 294552 - BOVONE Carlo
42 - 292187 - DEBARBERIS Giovanni
43 - 294962 - CASASSA MONT Battista
44 - 294983 - BOERI Luigi
45 - 294992 - BERTA Vittorio
46 - 292682 - AMMENTI Mariano
47 - 294540 - BIAZZI Mario
48 - 295113 - FRESCHI Dumas
49 - 294994 - PONZONE Edmondo
50 - 295032 - CHIAPPA Armando
51 - 295355 - IACOMELLI Giulio
52 - 295700 - MORA Ruggero
53 - 294574 - MOLINA Achille
54 - 294549 - ESPOSITO Ciro
55 - 294567 - VISCARDI Vincenzo
56 - 295083 - MANDOLI Lorenzo
57 - 295099 - PICCININI Mario
58 - 295121 - NOCENTINI Damiano
59 - 292917 - CAMPANI Bremo
60 - 296126 - FIORELLA Salvatore
61 - 295365 - SILVESTRI Enrico
62 - 255325 - MORETTI Riccardo
63 - 294572 - BARBIERI Giuseppe
64 - 295606 - PARI Mario
65 - 243741 - ISOPI Giovanni
66 - 294984 - BIANCINI Giuseppe
67 - 294987 - ESENTE Bruno
68 - 295115 - VALENZANO Pietro
69 - 295119 - DI LORETO Evo
70 - 294998 - MANDARA Alfredo
71 - 295125 - D'INTINO Silvio
72 - 295079 - SILVESTRINI Giuseppe
73 - 295080 - SOTTANELLA Alfredo
74 - 295363 - AVOLIO Pasquale
75 - 295710 - MORONI Valdo
76 - 295031 - FRATICELLI David
77 - 262840 - PARODI Primo
78 - 294546 - MORI Aldo
79 - 292185 - CRESTA Mario
80 - 294548 - MAZZAROLO Angelo
81 - 295315 - MALASOMA Ildio
82 - 294494 - CECALA Palmiero
83 - 292946 - VONGHER Angelo
84 - 280730 - ROSSINI Pasquale
85 - 292965 - GALLI Cleto
86 - 295316 - VALENTINI Bruno
87 - 294582 - GALLIONE Pietro
88 - 292605 - PALOMBI Torino
89 - 295091 - LILLO Giacomo
90 - 295616 - MUZZI Mario
91 - 292558 - GUERRIERO Pietro
92 - 294542 - SPINATONDA Arturo
93 - 295081 - SANTUCCI Arnaldo
94 - 293511 - MAIOCCHI Giorgio
95 - 294975 - FATTORI Andrea
96 - 295022 - VOLPI SPAGNOLINI Daniele
97 - 294694 - TREVISAN Luigi
98 - 294986 - PRATI Cesare
99 - 295132 - TERMINI Salvatore
100 - 295095 - COSCIA Domenico
101 - 294991 - CALCAGNO Ettore
102 - 247786 - FERRO Antonio
103 - 205087 - BARBERI Bruno
104 - 295114 - AMATO Edoardo
105 - 295357 - CATTI Carlo
106 - 292760 - CIPOLLARO Vincenzo
107 - 295034 - GIALLETTI Ettore
108 - 295596 - DI TOMMASO Dino
109 - 295594 - CAPOGROSSI Nazzareno
110 - 295036 - MAMBELLA Amedeo
111 - 295362 - GALLOTTA Fausto
112 - 294571 - BIANCHI Giovanni
113 - 294454 - ABBA' Giuseppe
114 - 294449 - GORI Arborino
115 - 294562 - RAPINI Giulio
116 - 292064 - BELLAGENTE Domenico
117 - 292766 - VINCI Donato
118 - 295006 - MORRI Mario
119 - 292212 - SCARPELLINI Vincenzo
120 - 295085 - PROSPERI Roberto
121 - 295595 - DI RUSCIO Ernesto
122 - 243783 - DI VIZIO Luigi
123 - 219430 - PAVESIO Berardo
124 - 263990 - MIGLIARINI Eufrasio
125 - 277814 - PAVLOVCIC Giovanni
126 - 292608 - BALDINI Elio
127 - 272544 - IMPARATO Vincenzo
128 - 256701 - ONORATI Spartaco

129 - 294553 - BATTAGLIA Flamini
130 - 294589 - BARTALUCCI Roberto
131 - 292078 - FERRARIO Alfredo
132 - 295020 - TISI Aristotile
133 - 295047 - SAVOIA Ubaldo
134 - 295023 - PERSEGANI Aurelio
135 - 295035 - GIOVANNELLI Michele
136 - 292178 - BIANCHI Luigi
137 - 294328 - PINTER Lino
138 - 101582 - TAGLIAVIA F. Paolo
139 - 292807 - ZUCCHI Livio
140 - 292805 - ZANINELLI Agosto
141 - 293154 - DI MATTEO Gino
142 - 294654 - BONARINI Crescenzio
143 - 295360 - BRIGANDI Gaetano
144 - 292722 - LANDOLFI Giuseppe
145 - 294593 - PUCCI Elio
146 - 277060 - MACHETTI Aldo
147 - 294964 - POPA Agostino
148 - 294535 - ZURLI Bruno
149 - 295368 - OLIVIERI Ettore
150 - 292198 - PRATI Andrea
151 - 294536 - BORDONI Renato
152 - 292821 - MANGIARINI Federico
153 - 295620 - FINI Enzo
154 - 295376 - MARSIGLIO Francesco
155 - 293207 - CORTECCI Giulio Cesare
156 - 257265 - VACCHINI Pierino
157 - 292971 - COLZI Aldo
158 - 293137 - PARIGI Renato
159 - 294459 - LOMBARDI Aladino
160 - 291991 - BEVILACQUA Michele
161 - 265084 - CUCOLO Vincenzo
162 - 296435 - POCTARSCHY Marcello
163 - 262089 - SCOGNAMIGLIO Vincenzo
164 - 294997 - DOGALI Primo
165 - 294976 - ROSSINI Cesare
166 - 295093 - BETTI Gastone
167 - 245807 - GIUGNO Michele
168 - 279431 - PIAZZA Luigi
169 - 255487 - GALANTINO Domenico
170 - 292647 - DELFINO Angelo
171 - 294561 - BUSSOLERA Nino
172 - 295094 - BIANCIARDI Rino
173 - 235772 - SAPETTO Rodolfo
174 - 292061 - ANDENNA Arturo
175 - 293006 - PETRINI Alcide
176 - 295123 - CERRAI Primo
177 - 292890 - SBRANTI Idalgo
178 - 235396 - BARTOLINI Umberto
179 - 187731 - PUCCI Albino
180 - 280402 - FERRENTINO Salvatore
181 - 295610 - MASSARI Armando
182 - 261604 - BARBIERI Giuseppe
183 - 292316 - COCCETTI Alberto
184 - 292286 - OCCHINO Placido
185 - 292526 - MALUTA Arnaldo
186 - 294070 - PARISI Gualtiero
187 - 295116 - RASSU Giorgio
188 - 256847 - VITALE Carmelo
189 - 295005 - PACCHIONI Giancarlo
190 - 294570 - BASTRECHI Garibaldi
191 - 292519 - MISITANO Giulio
192 - 292175 - ALBERTARO Mario
193 - 257603 - COCUZZOLI Romolo
194 - 250267 - ARPINO Mario
195 - 293057 - NARDI Dagoberto
196 - 294412 - BINI Pietro
197 - 258649 - IMBALZANO Domenico
198 - 292221 - TREVISAN Gaetano
199 - 292344 - MARCHI Luigi
200 - 292983 - TADDEI Giovanni
201 - 292705 - MEZZETTI Diego
202 - 250426 - ROSA Armando
203 - 292791 - FERRARI Silvio
204 - 295021 - TRECCI Armando
205 - 262149 - PENSABENE Vincenzo
206 - 257338 - LAVAGNA Luigi
207 - 292751 - NANNIPIERI Nello
208 - 292385 - MANCUSO Salvatore
209 - 277590 - PALMI Antonio
210 - 293384 - BURCHI Edilio
211 - 260199 - RIZZOLI Giovanni
212 - 292422 - MIOTTO Giacinto
213 - 295364 - BARBAROSSA Giulio
214 - 250246 - GIARDINA Francesco
215 - 263896 - SORIO Domenico
216 - 292352 - RONCARATI Aldo

217 – 294500 – ZARELLI Eduardo
218 – 295025 – MARIOTTI Isidoro
219 – 235689 – MAGGIONI Riccardo
220 – 197893 – DI FRANCO Francesco
221 – 257261 – MAGGI Carlo
222 – 294352 – FERRARI Rubino
223 – 292499 – GIACONI Arturo
224 – 294533 – LAVAZZA Luigi
225 – 294981 – CREMONINI Natale
226 – 291951 – SPACCAPELO Donatello
227 – 295098 – MOROSI Alberto
228 – 292256 – CLAPS Michele
229 – 292223 – MAGGIONI OLAO Leopoldo
230 – 292933 – MOTTA Venturo
231 – 295041 – COMPAGNI Marino
232 – 269572 – LA TORRACA Valentino
233 – 247911 – SBRANA Libero
234 – 295375 – SURACE Domenico
235 – 257212 – COLOMBANI Elio
236 – 292333 – BOSI Alfredo
237 – 292626 – VITTORIA Antonio
238 – 295122 – PAGLIUCA Espedito
239 – 268212 – TRERE' Amedeo
240 – 295314 – GRASSO Ferdinando
241 – 247814 – TINUCCI Giorgio
242 – 261788 – BRACCINI Gino
243 – 292830 – BONACOSSA Giov. Battista
244 – 292530 – ELPANIO Ferruccio
245 – 295082 – AMITRANO Arturo
246 – 281165 – CALABRESE Vincenzo
247 – 180006 – BENEDETTO Andrea
248 – 256236 – DOSE Gino
249 – 292832 – ALDROVANDI Ulderico
250 – 250330 – MIGLIETTA Umberto
251 – 253598 – BOSSUTO Antonio
252 – 292489 – MARAN Giuseppe
253 – 295004 – DI LENNA Lauro
254 – 229721 – ESPOSITO Vincenzo
255 – 283723 – ANFOSSO Aristide
256 – 292337 – CURTI Gaetano
257 – 293012 – VIROLI Lodovico
258 – 257708 – TOMASELLI Antonino
259 – 276498 – GIOVANNELLI Rocco
260 – 292332 – BOLZONI Primo
261 – 294556 – BERTONCELLO Francesco
262 – 294948 – COLANGELO Giuseppe
263 – 255452 – GRAEFER Francesco
264 – 294534 – SANTINI Pasquale
265 – 295088 – DELL'ACQUA Gennaro
266 – 251769 – DI STEFANO Osvaldo
267 – 292522 – TOFFALETTI Severino
268 – 262981 – LORETO Gaetano
269 – 226954 – BERNARDI Lelio
270 – 295000 – MORTARINO Giuseppe
271 – 256370 – BONINI Francesco
272 – 292735 – PIETRUCCI Luigi
273 – 269761 – TERZUOLO Pierino
274 – 247907 – RUGGERI Corrado
275 – 293134 – COSTANTINI Bruno
276 – 292476 – BUSTI Mario
277 – 292572 – ZOCCHI Carlo
278 – 267609 – CHIAVON Carlo
279 – 247791 – CAVIGLIA Amedeo
280 – 255372 – CIFONELLI Armando
281 – 266479 – DI MARZO Lorenzo
282 – 294422 – MAZZI Luigi
283 – 294557 – SANNIA Priamo
284 – 255344 – SORCI Ulisse
285 – 263312 – CIPRIANI Emilio
286 – 292312 – CAPECCHI Primo
287 – 216675 – MASELLA Claudio
288 – 250378 – FELICI Guerrino
289 – 292857 – ROBBIANI Antonio
290 – 292616 – RICCI Alfredo
291 – 295096 – MEI Mario
292 – 292509 – PARENZAN Renato
293 – 294192 – COLLA RUVOLO Alberto
294 – 292733 – PISTONI Bruno
295 – 295129 – SISI Remo
296 – 253604 – FUMAGALLI Francesco
297 – 185337 – BATTAGLIESE Giacomo
298 – 255754 – SQUELLERIO Luigi
299 – 272590 – de VENEZIA Sabino
300 – 248565 – ECCESSI Ferdinando
301 – 256394 – NAZZARRI Francesco

302 - 263084 - DONA' Alessandro
303 - 248635 - PAVAN Giovanni
304 - 271714 - STRUMENTI Dino
305 - 248594 - PLEBANI Pietro
306 - 261791 - FANTACCINI Mario
307 - 256373 - GIACOMETTI Carlo
308 - 236135 - ANCONETANI Mario
309 - 283310 - LISSIANI Giovanni
310 - 254085 - MONTANARI Augusto
311 - 261839 - PETRUCCI Gino
312 - 282407 - ANGELINI Luigi
313 - 272357 - D'ANDREA Vincenzo
314 - 292245 - MAZZOCCHIO Giulio
315 - 292800 - ROMANO Carlo
316 - 292069 - BOLGIANI Carlo
317 - 292576 - PELLEGRINI Luigi
318 - 292625 - CELLARIO Carlo
319 - 292829 - PIETROPOLI Corrado
320 - 292877 - MAZZOCCHI Carlo
321 - 293032 - DI PAOLANTONIO Dino
322 - 293053 - CASTAGNOLI Giovanni
323 - 292592 - BARONI Odoardo
324 - 294655 - GALVANI Giorgio
325 - 294968 - URBANO Aurelio
326 - 276092 - ALFIERI Matteo
327 - 216724 - GIULIANI Oscar
328 - 247798 - ABBONA Stefano
329 - 279688 - COLELLA Pietro
330 - 278316 - VERCELLI Armando
331 - 247468 - LODEVOLE Elviro
332 - 260402 - MIRIZZI Lorenzo
333 - 247839 - CAMBI Pietro
334 - 293041 - TIRINNANZI Dante
335 - 294555 - DI MARCANTONIO Francesco
336 - 276799 - MASSARELLA Alessandro
337 - 292806 - ZIBARDI Alessandro
338 - 292947 - FRONDAROLI Domenico
339 - 294455 - BOTTERO Francesco
340 - 292903 - GAMBINI Mario
341 - 207244 - RUSSO Luigi
342 - 176475 - ALTOMONTE Giovanni
343 - 262096 - de SOCIO Vincenzo
344 - 266486 - FRAGIACOMO Alberto
345 - 253471 - STURINO Nicola
346 - 261521 - DI MARCANTONIO Fiorentino
347 - 264809 - SACCHI Giuseppe
348 - 248606 - VERDI Mario
349 - 292162 - GAMBA Costantino
350 - 292494 - COLONNA Secondo
351 - 295118 - LA FRONTE Antonio
352 - 295003 - TOSCA Ugo
353 - 295623 - PESCATORI Amleto
354 - 295127 - PARLATORE Giuseppe
355 - 277220 - RICCI Carlo
356 - 292479 - TAVIANI Bruno
357 - 215293 - MALACALZA Carlo
358 - 226119 - CAGIANO Giuseppe
359 - 292349 - PARENTI Dante
360 - 292409 - RIZZO Antonio
361 - 247218 - PAROLINI Cirillo
362 - 260288 - D'ALBERTO Manlio
363 - 258388 - CAMPA SILLA
364 - 259959 - FUMAGALLI Ettore
365 - 277128 - AGUZZI Manlio
366 - 235426 - GIANGRANDI Alberto
367 - 292768 - GASPERINI Carlo
368 - 292399 - OTTINA Renato
369 - 268846 - CASSARINO Carlo
370 - 274868 - SIBILLA Felice
371 - 278320 - RUFFA Pietro
372 - 292628 - CESTARI Vittorio
373 - 293245 - LONGO Giovanni
374 - 278451 - MAZZOCCHI Cristofaro
375 - 177362 - POLITI Ugo
376 - 229670 - CHITI Guido
377 - 250277 - GIANOGLIO Giuseppe
378 - 255364 - RONZONI Angelo
379 - 283853 - MORLANDO Luigi
380 - 293239 - CONATO Manlio
381 - 292341 - FORMAGLINI Pietro
382 - 295128 - LOPS Giovanni
383 - 292673 - AMORUSO Sigismondo
384 - 294227 - MAZZA Tullio
385 - 292214 - CARESANI Amedeo
386 - 257726 - SCARLATA Michele
387 - 257746 - PREGADIO Nunzio

388 - 180262 - SIMOLO Domenicantonio
389 - 250409 - MARCHESINI Giuseppe
390 - 292940 - CORVI Giuseppe
391 - 292292 - ZAVAGLIA Domenico
392 - 293042 - TRAMPETTI Luigi
393 - 263989 - MARCOLONGO Fortunato
394 - 256727 - AMOROSO Rodrigo
395 - 292313 - CAPITANI Ovidio
396 - 287999 - LA BARBERA Antonio
397 - 255740 - PUERARI Paolo
398 - 175592 - MARINO Domenico
399 - 213949 - MONTARESI Antonio
400 - 199552 - BASILE Antonio
401 - 270774 - RUSSO Domenico
402 - 245271 - IEPPARELLO Ciro
403 - 292073 - CATTANEO Ernesto
404 - 292702 - CHITTOLINI Isnardo.
405 - 292165 - GHISIGLIERI Ottavio
406 - 292348 - PARENTI Carlo
407 - 292218 - FIOROTTO Alfredo
408 - 292511 - PESARESI Fortunato
409 - 294217 - BONETTI Guglielmo
410 - 295621 - MARCHIONNI Pietro
411 - 264366 - TITO Raffaele
412 - 205432 - MAURICI Carmelo
413 - 294543 - CERONE Sante
414 - 276576 - BORZAGA Umberto
415 - 255524 - SAPUTO Calogero
416 - 255530 - MAIORANA Salvatore
417 - 291710 - DELLE FEMINE Felice
418 - 292457 - CIBELLI Giosuè
419 - 281800 - ZIMELLI Menotti
420 - 272525 - SGRIGNOLI Amedeo
421 - 281424 - PASSERO Santo
422 - 255427 - COSTANZA Adolfo
423 - 235911 - RUSSO Giuseppe
424 - 213982 - FIRMANI Giulio
425 - 205431 - IMBIMBO Carmelo
426 - 248368 - FOTI Santo
427 - 254369 - GATTUSO Michelangelo
428 - 292254 - PREZIOSI Salvatore
429 - 292797 - POGGI Enrico
430 - 292159 - FERROFINO Luciano
431 - 292450 - D'AMELIO Arturo
432 - 293082 - TORRESI Gino
433 - 293010 - GIACOMELLI Guglielmo
434 - 292512 - PESARESI Francesco
435 - 295086 - OCONE Alfredo
436 - 270469 - PALADINI Aristide
437 - 264311 - AVERAIMO Giovanni
438 - 256447 - CASALETTI Aleramo
439 - 276950 - RUMIGNANI Alessandro
440 - 271419 - GARBAGNA Giu-
441 - 287891 - GIACOMOZZI Paolo
442 - 277891 - PISICCHIO Rocco
443 - 256231 - GINEVRA Eduardo
444 - 261743 - FARINELLI Palmiro
445 - 221638 - D'URSO Antonio
446 - 175644 - ROTOLO Carlo
447 - 223644 - LIGUORI Raffaele
448 - 236697 - PROFETI Nello
449 - 242385 - DALLE DONNE Amleto
450 - 251775 - ETTORRE Carlo
451 - 248619 - BONETTI Domenico
452 - 268593 - SERNICOLA Umberto
453 - 254910 - VECCHIO Pietro
454 - 273416 - GERINI Gino
455 - 250493 - CECI Giulio
456 - 278892 - FANTUZZI Galliano
457 - 276299 - GAVAZZA Roberto
458 - 257738 - SCIUTO Giuseppe
459 - 256515 - MAZZONI Erminio
460 - 276785 - PESCOLLA Francesco
461 - 293071 - FRANCUCCI Ercole
462 - 292801 - ROSSI Ambrogio
463 - 292966 - MANTOVANI Angelo
464 - 292788 - CASSESE Ernesto
465 - 291987 - CHIERICI Graziello
466 - 295598 - GALLIERA Alfredo
467 - 269576 - PROSPERI Rodolfo
468 - 292485 - FRESCO Arturo
469 - 292614 MIGLIATICO Federico
470 - 255410 - ALFANO Pasquale
471 - 257960 - POLO Gavino
472 - 242215 - LAVORENTI Ottorino

473 - 185015 - DE VITA Arnaldo
474 - 229707 - TRENTANOVE Egisto
475 - 257249 - CHIESA Teobaldo
476 - 250525 - POSTIGLIONE Armando
477 - 260295 - NOIA Antonio
478 - 262855 - MARANZANA Luigi
479 - 240387 - PELOSI Sante
480 - 225618 - FEBBO Antonino
481 - 275892 - PISETTA Virgilio
482 - 282517 - DELLA FAZIA Vincenzo
483 - 273003 - LA BUA Giuseppe
484 - 272352 - CARRARINI Guido
485 - 293027 - ORZINCULO Francesco
486 - 292381 - GARGANO Giuseppe
487 - 292565 - CAPITANI Enrico
488 - 294551 - RAINALDI Alfredo
489 - 204823 - SCIARRATTA Giacomo
490 - 268597 - GIORDANO Napoleone
491 - 258664 - ANELLO Francesco
492 - 226116 - VILLANI Emilio
493 - 226109 - COLABELLA Raffaele
494 - 216788 - TOSTO Francesco
495 - 250536 - BOSCHI Umberto
496 - 251766 - DANI Angiolino
497 - 263457 - DEFLORIO Giovanni
498 - 278329 - ZITTA Michele
499 - 292468 - RAFFA Giuseppe
500 - 292057 - BAY Giuseppe
501 - 250403 - FERRI Melchiorre
502 - 274986 - SCATENA Flaminio
503 - 276500 - PASQUINI Erminio
504 - 255028 - TAGLIOLI Giovanni
505 - 255439 - ERMINIO Vincenzo
506 - 179662 - RAVENDA Salvat.
507 - 276098 - STORACE Svezio
508 - 255320 - MARIANI Luigi
509 - 224303 - MARI Vinicio
510 - 278899 - ZAZZARA Paolo
511 - 255522 - BRANDINO Vincenzo
512 - 248592 - VATTERONI Andrea
513 - 258634 - COLONNA Virginio
514 - 293040 - GIGLI Alvaro
515 - 261553 - COMINETTI Marcello
516 - 265877 - ZOPPI Francesco
517 - 248580 - FRESCHI Alberto
518 - 292235 - PIPPA Spartaco
519 - 292910 - LIVI Corrado
520 - 276097 - PIZZORNI Gio. Battista
521 - 258203 - BELLOMO Nicola
522 - 249578 - FERRARA Santi
523 - 248650 - FRASCALI Antonio
524 - 248548 - LUNGHI Gaetano
525 - 292988 - MASCIA Alessandro

Ordine di servizio n. 48.

Estensione di servizio nella fermata di Torricella.

Dal giorno 16 maggio 1941-XIX la fermata di TORRICELLA, della linea Foligno-Cortona-Terontola, attualmente gestita con le norme in uso per le Case cantoniere, verrà abilitata al rilascio normale dei biglietti ed alla registrazione dei bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

Detta fermata verrà pure abilitata al servizio merci G. V., limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 500, composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

La stazione di Magione sarà perciò esonerata dalla tenuta della contabilità della fermata di TORRICELLA, che, pertanto, eseguirà i propri versamenti alla Cassa Compartimentale di Roma con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera *F*) dell'O. S. n. 184/1913 e cioè quattro volte al mese (6, 14, 21 ed ultimo del mese).

Di conseguenza, nella Parte I del Prontuario Generale delle Distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, Edizione 1941-XIX, a pagina 83, di contro al nome di TORRICELLA si dovrà depennare la caratteristica di casa cantoniera e nelle colonne 7 ed 8 il richiamo (19); nella colonna 9 esporre l'indicazione "G. — (8)".

Nelle Parti II, III e IV del Prontuario suddetto, depennare il contrassegno di casa cantoniera di fianco al nome di TORRICELLA.

Nella Parte I della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, Edizione 1936-XIV, di contro al nome di TORRICELLA, depennare il segno ♣ e modificare l'indicazione L.B. in L.G.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci, di contro al nome di TORRICELLA cancellare la caratteristica di casa cantoniera.

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Circolare n. 12.

Proroga del contratto per la fornitura di abiti impermeabili da lavoro per il personale delle linee e delle stazioni.

Con riferimento alla Circolare N. 41 pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 49 del 6 dicembre 1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il contratto N. 1330 del 6 marzo 1939-XVII, stipulato con la Soc. Anon. Consorzio Industriali Canapieri di Milano, per la fornitura continuativa di abiti impermeabili da lavoro, con scadenza al 30 giugno 1941-XIX, è stato prorogato, alle stesse condizioni, per il successivo periodo di un anno, e cioè fino al 30 giugno 1942-XX.

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale **n.** 13/1941-XIX. — L'ultimo comma dell'Ordine di Servizio N. 36, pubblicato nel suddetto Bollettino, deve essere sostituito col seguente:

"Lo stesso dicasi per i tratti di linea Alessandria (Bivio Bormida) (e) – Nori S. Bovo; S. Giuseppe di Cairo (i) – Altare; e per le linee di raccordo delle stazioni di Novi S. Bovo".

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ripristino del ponte sul Polcevera presso Cornigliano C.	L. P.	Ore 18 del 13 maggio 1941-XIX	3.365.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Rifacimento volti del ponte sul torrente Salinello della linea Ancona-Pescara.	L. P.	Ore 18 del 13 maggio 1941-XIX	1.606.300	Sezione Lavori Ancona
Revisione generale armamento e risanamento massicciata tratti linee del Riparto di Genova.	L. P.	Ore 18 del 13 maggio 1941-XIX	143.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Ampliamento della sottostazione elettrica di Genova Terralba.	L. P.	Ore 18 del 14 maggio 1941-XIX	135.500	Ufficio I.E.S. Genova
Sostituzione P. L. Km. 141 + 380 della linea Battipaglia-Reggio Calabria con sottovia di 5 metri di luce.	L. P.	Ore 18 del 15 maggio 1941-XIX	196.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione tratti piedritti e calotta nella galleria Votalunga.	L. P.	Ore 18 del 15 maggio 1941-XIX	184.500	Sezione Lavori Genova
Esecuzione impianti elettrici nel deposito infiammabili di Pontassieve.	L. P.	Ore 17 del 19 maggio 1941-XIX	180.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Ampliamento della stazione di San Giuseppe Vesuviano.	L. P.	Ore 18 del 19 maggio 1941-XIX	155.500	Sezione Lavori Napoli
Prolungamento lato nord della galleria Soletto della direttissima Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 18 del 19 maggio 1941-XIX	406.800	Sezione Lavori Bologna
Prestazioni mano d'opera per manovalanza nel magazzino dell'Ufficio I.E.S. di Bologna.	L. P.	Ore 17 del 20 maggio 1941-XIX	200.00	Ufficio I.E.S. Bologna
Ricostruzione muratura per rivestimento galleria Pisanecco linea Pistoia-B. Lavino.	L. P.	Ore 18 del 20 maggio 1941-XIX	476.000	Sezione Lavori Bologna
Impianti idraulici, sanitari e gas nel F.A. della stazione di Roma-Tiburtina.	A. C.	Ore 12 del 23 maggio 1941-XIX	—	Sezione Spec. Lavori Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione di quattro rifornitori in cemento armato a Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 27 maggio 1941-XIX	790.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione sede stradale fra Monteverse e la fermata di Pisciolo.	L. P.	Ore 18 del 27 maggio 1941-XIX	141.600	Sezione Lavori Napoli
Costruzione linea elettrica primaria a due terne Montoggio Val Bisagno.	A. C.	Ore 16 del 10 giugno 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	550	Ganci di trazione di tipi diversi	L. P.	3.6.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Ferramenta diversa per locomotive e veicoli.	L. P.	3.6.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	20.000	Rotoli di carta a strisce tipo pergamena.	L. P.	3.6.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª
Kg.	200.000	Cenci di cotone bianchi e colorati.	L. P.	17.6.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 20

15 maggio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 3 marzo 1941-XIX, n. 287. — *Precettazione di attrezzi e parti di ricambio per automezzi.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Ministro per la guerra, di concerto col Ministro per le corporazioni, è autorizzato a disporre, in via generale, per le esigenze delle Forze armate dello Stato, la precettazione delle parti di ricambio, delle gommature, dei materiali, delle macchine operatrici e degli attrezzi, destinati alla manutenzione e alla riparazione degli autoveicoli.

Il provvedimento preveduto dal comma precedente è adottato con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Art. 2.

Se non è diversamente disposto nel provvedimento preveduto dall'articolo precedente, la precettazione comprende non soltanto le cose esistenti nel Regno al momento dell'emanazione del provvedimento, ma anche quelle che vi siano successivamente introdotte o che siano ivi prodotte.

Art. 3.

La precettazione preveduta dal primo comma dell'art. 1 può essere limitata a talune delle cose ivi indicate.

Per le cose immediatamente destinate alla vendita, che si trovano in depositi, magazzini o negozi, presso aziende industriali o commerciali, la precettazione può essere limitata ad una determinata quota, espressa in una percentuale del valore o del numero o del peso delle cose precettate.

La precettazione può essere altresì limitata ad una parte del territorio del Regno.

Art. 4.

La precettazione disposta ai sensi dell'atr. 1 importa l'obbligo di tenere le cose precettate a disposizione dell'Amministrazione militare.

Coloro che a qualsiasi titolo detengono cose precettate sono tenuti a denunciarle al Comando di difesa territoriale, nella circoscrizione del quale dette

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 3 maggio 1941-XIX.

cose si trovano, indicando la quantità, la qualità e lo stato di conservazione di esse.

La denuncia preveduta dal precedente comma deve essere fatta anche da coloro che, successivamente all'ordine di precettazione, importano nel Regno o producono cose soggette all'ordine medesimo.

Nel caso preveduto dal secondo comma dell'art. 3, la denuncia deve comprendere l'intero quantitativo di cose soggette a precettazione, detenute, importate o prodotte dal denunciante.

I termini per la denuncia sono stabiliti dal decreto preveduto dall'art. 1.

Art. 5.

Il Ministero della guerra procede, di concerto col Ministero delle corporazioni e sotto l'osservanza delle norme vigenti per la requisizione, alla requisizione delle cose precettate a mano a mano che se ne presenta la necessità, corrispondendo al detentore di esse una indennità ragguagliata al prezzo corrente sul mercato al momento della precettazione.

Nessuna indennità è dovuta per le cose precettate che non siano requisite.

Art. 6.

Chiunque, senza giustificato motivo, non esegue la denuncia preveduta dall'art. 4 o la fa inesattamente, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da L. 100 a L. 5000.

Nei casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda, nei limiti suindicati.

Art. 7.

Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la requisizione ai sensi degli articoli precedenti, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a L. 3000.

Alla stessa pena è soggetto chiunque, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto od in parte, all'ordine di requisizione o comunque ne impedisce o ne ostacola l'esecuzione.

Se i fatti preveduti nel comma precedente sono commessi per colpa, si applica la multa fino a L. 2000.

Art. 8.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano:

1° alle cose appartenenti alle Case del Re Imperatore, della Regina Imperatrice e dei Principi Reali;

2° alle cose in uso di rappresentanze diplomatiche o consolari di Stati esteri o dei capi del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

3° alle cose in uso di rappresentanze diplomatiche di Governi esteri presso la Santa Sede o dei capi o del personale di esse, sempre che si tratti di persone che non esercitano il commercio;

4° alle cose in uso di Istituti internazionali o di loro delegati e funzionari ai quali siano estese le immunità diplomatiche;

5° alle cose appartenenti a stranieri escluse da requisizione in virtù di accordi internazionali;

6° alle cose in uso delle Amministrazioni dello Stato, o del Partito Nazionale Fascista, o direttamente destinate all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati.

Art. 9.

La cessazione degli effetti del provvedimento preveduto dall'art. 1 è disposta con decreto del Ministro della guerra da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 marzo 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU — LISSIA — CALLETTI — HOST VENTURI — AMICUCCI.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 26 febbraio 1941-XIX, n. 76).
MUSSOLINI.

Regio Decreto 30 aprile 1941-XIX, n. 329. — *Nomina di un Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il gr. uff. dott. ing. Luigi GIGLI Capo Servizio Principale delle Ferrovie dello Stato, è nominato Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base all'art. 2, punto *C*) del R. decreto legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal citato R. decreto legge n. 1049 dell'11 giugno 1925 a datare dal 1° maggio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Host Venturi.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 12 maggio 1941-XIX.

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 aprile 1941-XIX. — *Unificazione delle barre e dei profilati di acciaio laminati a caldo; delle barre piatte e dei profilati ad L con bulbo; dei profilati ad U serie navale; dei profilati ad U serie normale rinforzata* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decerto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1078-1079 - 6 agosto 1940-XVIII: Barre piatte a bulbo di acciaio laminate a caldo (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 1080-1083 - 6 agosto 1940-XVIII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad L con bulbo (fascicolo unico di quattro tabelle).

UNI 1084-1085 - 6 agosto 1940-XVIII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad U serie navale (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 1086-1087 - 6 agosto 1940-XVIII: Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilati ad U, serie normale rinforzata (fascicolo unico di due tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 dell'8 maggio 1941-XIX.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX.

IL DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1941-XIX. — *Norme per i rapporti valutari fra il territorio dello Stato italiano ed i territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane nonchè per l'introduzione in Italia di titoli e valori.* (1).

IL MINISTRO
PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1932-X, n. 18, concernente autorizzazione ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciata dal Ministro per gli scambi e per le valute al Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

E' vietata l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di biglietti di Stato e di banca jugoslavi e greci nonchè di vaglia cambiari, di assegni e di ogni sorta di titoli, ad eccezione di quelli azionari, stilati in valuta jugoslava o greca.

Art. 2.

I vigenti divieti di esportazione dal territorio dello Stato italiano e di introduzione nel territorio stesso di biglietti di Stato o di banca italiani, di vaglia cambiari, di assegni e di ogni sorta di titoli stilati in lire italiane non si applicano per l'esportazione e l'introduzione degli accennati biglietti e titoli fra il territorio dello Stato italiano e i territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

Art. 3.

L'introduzione nel territorio dello Stato italiano di titoli di Stato e valori obbligazionari ed azionari di qualunque specie, anche se stilati in valuta diversa da quella italiana, e delle relative cedole è consentita soltanto mediante rimessa per posta alla Banca d'Italia o ad una delle banche autorizzate a fungere da agenzia della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 10 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII.

E' vietata in qualsiasi altra forma l'introduzione nel territorio dello Stato italiano dei titoli di cui al precedente comma.

Le banche indicate nel primo comma del presente articolo che ricevono per posta dall'estero i predetti titoli e valori possono costituirli in deposito presso di esse o presso qualsiasi altra banca nel territorio dello Stato italiano,

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 26 aprile 1941-XIX.

designata dall'avente diritto, senza bisogno di autorizzazione da parte dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, purchè il deposito sia da costituirsi a favore di nominativi residenti all'estero. Ogni successivo movimento di tali depositi, come ogni movimento dei titoli e valori indicati nel primo comma, di pertinenza dell'estero (anche se entrati nel territorio dello Stato italiano prima dell'entrata in vigore del presente decreto) è subordinato alla preventiva autorizzazione dell'Itsituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1941-XIX.

p. *Il Ministro*: GATTI

Ordine di servizio n. 49.

Modificazioni al prontuario generale delle distanze chilometriche (Edizione 1941).

Nel Prontuario generale delle distanze chilometriche — edizione 1941 — si dovranno apportare le seguenti modificazioni:

a pag. 42 — Tavola n. 66 — Modificare il nome di *Treviso* in *Treviso Centrale* e *Treviso Scalo Motta;*

a pag. 63 — Sostituire la tavola n. 91 con quella di cui allegata al presente ordine diservizio;

a pag. 66 — Tavola n. 96 — Modificare il nome di *Porto Civitanova* in *Civitanova Marche.*

Ordine di servizio n. 50

Attivazione del raddoppio di Maresca.

Alle ore 12 del giorno 4 maggio 1941-XIX è stato attivato il raddoppio di MARESCA, situato tra il Km. 461+180 ed il Km. 461+876 della linea Bologna-Lecce, fra le stazioni di Chieuti Serracapriola e Ripalta.
Il nuovo raddoppio è dotato dei seguenti impianti:

— un locale per uffici ubicato nella casa cantoniera Km. 461+528, alla destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari;

— un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.;

— segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori F. S. con un'ala di 2ª categoria ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.
Il nuovo raddoppio è inserito sul selettivo del D. C. della linea Termoli-Foggia e sul circuito telefonico dei P. L.
E' inserito inoltre sul circuito telegrafico omnibus n. 81629 e sul circuito speciale n. 81639 con la chiamata MA.
In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte 1ª, edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 16 fra i nomi di Marco e di Margarita dovrà inserirsi "Maresca" (Raddoppio) Br. 132.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

ALLEGATO ALL' O. S. n. 49 - 1941 - XIX

91 - Roma Trastevere-Attigliano Bomarzo (via Viterbo)

Stazione	Roma Trastevere	Roma S. Pietro	Roma Monte Mario	Ottavia	La Storta-Formello	Cesano di Roma	Anguillara	Crocicchie	Vigna di Valle	Bracciano	Manziana-Canale Monterano	Oriolo	Bassano di Sutri	Capranica Sutri	Vico Matrino	Vetralla	Tre Croci	S. Martino al Cimino	Viterbo Porta Romana	Viterbo Porta Fiorentina	Cassia ●	Montefiascone	Celleno ●	Grotte S. Stefano	Tenuta Borghese ●	Sipicciano S. Nicola ●	Sipicciano (1)
ROMA TRASTEVERE																											
Roma S. Pietro	4																										
Roma Monte Mario	10	7																									
Ottavia	13	10	3																								
La Storta-Formello	18	16	9	6																							
Cesano di Roma	27	24	18	15	9																						
Anguillara	30	27	21	18	12	4																					
Crocicchie	35	32	26	23	17	9	6																				
Vigna di Valle	39	36	29	27	21	12	9	4																			
Bracciano	43	40	34	31	25	17	14	8	5																		
Manziana-Canale Monterano	48	45	39	36	30	21	18	13	10	5																	
Oriolo	53	50	43	41	35	26	23	18	15	10	5																
Bassano di Sutri	58	55	49	46	40	32	29	23	20	16	11	6															
CAPRANICA SUTRI	62	59	53	50	44	36	33	27	24	19	15	10	4														
Vico Matrino	67	64	58	55	50	41	38	33	29	25	20	15	10	6													
Vetralla	73	69	63	60	55	46	43	38	34	30	25	20	15	11	6												
Tre Croci	76	72	66	63	58	49	46	41	37	33	28	23	18	14	9	4											
S. Martino al Cimino	82	79	73	70	64	55	52	47	44	39	34	30	24	20	15	10	7										
Viterbo Porta Romana	86	82	76	73	68	59	56	51	47	43	38	33	28	24	19	14	10	4									
Viterbo Porta Fiorentina	87	84	78	75	69	61	58	52	49	44	40	35	29	25	20	15	12	6	2								
Cassia ●	94	91	85	82	76	68	65	59	56	51	47	42	36	33	27	22	19	13	9	8							
Montefiascone	100	96	90	87	82	73	70	65	61	57	52	47	42	38	33	28	24	18	14	13	6						
Celleno ●	106	103	96	94	88	79	76	71	68	63	58	53	48	44	39	34	31	24	21	19	12	7					
Grotte S. Stefano	110	107	100	98	92	83	80	75	72	67	62	57	52	48	43	38	35	28	25	23	16	11	5				
Tenuta Borghese ●	115	112	105	103	97	88	85	80	76	72	67	62	57	53	48	43	40	33	30	28	21	16	9	5			
Sipicciano S. Nicola ●	119 114 **	116	109	107	101	92	89	84	81	76	71	66	61	57	52	47	44	37	34	32	25	20	14	9	5		
Sipicciano (1)	121 112 ** 119 *	118 116 ***	111 110 *	109 107 *	103 101 *	94 93 *	91 90 *	86 84 *	83 81 *	78 76 *	73 72 *	68 67 *	63 61 *	59 57 *	54	49	46	39	36	34	27	22	16	11	7	2	
ATTIGLIANO-BOMARZO (1)	128 108 ** 118 *	123 110 ***	117 104 *	114 101 *	108 95 *	100 87 *	97 84 *	91 78 *	88 75 *	83 70 *	79 66 *	74 61 *	68 55 *	65 51 *	59 57 *	54	51	45	41	40	32	27	21	17	12	8	6

(1) La prima distanza indicata per le stazioni del tronco Roma Trastevere-Capranica Sutri è computata per la via di Viterbo.
* Distanza computata per la via di Capranica Sutri-Orte.
** Distanza computata per la via di Roma Termini-Orte.
*** La distanza è uguale tanto per la via di Capranica Sutri-Orte quanto per la via di Roma Termini-Orte.

Ordine di servizio n. 51.

Attivazione del raddoppio di Ramitello.

Alle ore 12 del giorno 4 maggio 1941-XIX è stato attivato il raddoppio di RAMITELLO situato fra il Km. 451+332 ed il Km. 452+032 della linea Bologna-Lecce, fra le stazioni di Campomarino e Chieuti-Serracapriola.

Il nuovo raddoppio è dotato dei seguenti impianti:

— una baracca in legno per uso uffici, ubicata al Km. 451+682 alla destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari;

— un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.;

— un marciapiedi fronteggiante la baracca uffici;

— segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori F. S. con un'ala di 2ª categoria ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo raddoppio è inserito sul selettivo del D. C. della linea Termoli-Foggia e sul circuito telefonico del P. L.

E' inserito inoltre sul circuito telegrafico omnibus n. 81529 e sul circuito speciale n. 81639 con la chiamata RA.

In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio parte 1ª, Edizione Febbraio 1936-XIV, pag. 19 fra i nomi di Raiano e Ramo di Palo dovrà inserirsi "Ramitello" (Raddoppio) Br/ 132.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Ordine di servizio n. 52.

Norme speciali per la frenatura dei treni di materiale estero serviti dal freno continuo « Tipo merci ».

Per il computo ed il controllo della frenatura dei treni con freno continuo "Tipo-merci" effettuati con materiale germanico o di altre Amministrazioni estere, in circolazione sulle nostre linee (*eccettuate quelle ove è in vigore l'esperimento della frenatura in base al "peso frenato"*), a cominciare dal giorno 16 del mese di giugno c. a. dovranno essere osservate le norme seguenti, che annullano e sostituiscono l'O. di S. n. 85/1940 nonchè le altre norme emanate finora in merito:

1) La prova del freno deve essere eseguita con le norme comuni.

2) In tutti i carri che ne sono provvisti, le manovelle del dispositivo "*vuoto-carico*" debbono essere disposte nella posizione che loro compete secondo il peso lordo dei carri stessi. (Vedere O. di S. n. 14/1940).

3) Sulle linee in cui il grado computo freni non sia superiore al VI valgono le attuali norme di frenatura per i treni con freno continuo "*tipo-viaggiatori*", basate sul rapporto degli assi, risultanti dal paragrafo 10 della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Parte II) con le modifiche e limitazioni risultanti dalle presenti disposizioni.

Tutte le volte che sulle linee di cui sopra almeno il 10 % dei carri in com-

posizione al treno siano carichi con oltre 3 Tonn. di merce, dovranno essere prescritte le limitazioni di velocità risultanti dalla tabella seguente:

Limitazioni di velocità da prescriversi per i treni serviti dal freno continuo « Tipo-Merci » ed aventi almeno il 10 % di carri carichi con oltre 3 Tonn. di merce

Grado per computo freni della linea	Rapporto normale di frenatura (Tab. A. Pref. Gen. Orar. Serv. Parte II)	Limite di velocità da prescrivere	Nel caso dei rapporti di frenatura più alti qui segnati, si possono adottare i sotto-indicati limiti di velocità:			NOTA
			2 : 5	1 : 2	2 : 3	
		Kmlh	Km/h	Km/h	Km/h	
I	1 : 3	50	55	60	60	Per i treni che non hanno almeno il 10 % di carri carichi con oltre 3 Tonn. di merce valgono i limiti di velocità stabiliti dalla Tab. B per i treni merci con freno automatico tipo viaggiatori, col massimo assoluto di 60 Km/ora.
II	1 : 3	45	50	55	60	
III	2 : 5	40	—	50	55	
IV	2 : 5	35	—	45	50	
V	1 : 2	35	—	—	50	
VI	1 : 2	30	—	—	40	

Non sono ammessi rapporti di frenatura inferiori a quelli prescritti dalla Tab. A.

4) Per i tratti di linea aventi il grado di computo freni VII, VIII e IX valgono pure le norme comuni di frenatura di cui al principio del precedente comma, ma il computo della frenatura, anzichè ad assi, deve essere fatto in base al "*peso frenato*" e la percentuale di questo (1) non dovrà mai essere inferiore al:

30 % per grado freni VII
35 % per grado freni VIII
40 % per grado freni IX

(1) Per *peso frenato di un veicolo* con freno continuo in azione s'intende il peso attribuito al veicolo agli effetti della frenatura: il suo valore, quando il veicolo è munito del dispositivo "vuoto-carico", risulta scritto sul veicolo stesso. Pei veicoli sprovvisti di tale dispositivo si assume per peso frenato la loro tara.

La somma dei pesi frenati dei vari veicoli di un treno (esclusi quelli con sola condotta o col freno isolato) costituisce il *peso frenato del treno.*

Il *peso totale del treno* è costituito dalla somma dei pesi (tara più carico) di tutti i veicoli che lo compongono. In relazione ai vari gradi di frenatura è prescritto un determinato peso frenato minimo per ogni 100 tonn. di peso totale, cioè una determinata *percentuale* del peso stesso, percentuale che nei casi suddetti non deve scendere rispettivamente al disotto del 30 %, del 35 % e del 40 % del peso totale.

Pertanto, essendo noto il peso P del treno ed il suo peso frenato p, la percentuale di frenatura f sarà data da:

$$f = \frac{p \times 100}{P}.$$

(Ad esempio: se il peso del treno $P = 1000$, il peso frenato $p = 350$, la percentuale di frenatura sarà $f = \frac{350 \times 100}{1000} = 35$)

In tutti i tre casi al macchinista dovrà essere prescritto di non superare la velocità di 25 Km.-ora.

5) Al macchinista deve essere dato avviso con modulo M. 40 che viaggia col freno continuo *"Tipo-merci" e gli deve essere prescritta la limitazione di velocità da osservare in base alla Tabella di cui al precedente punto 3 o alla norma di cui al punto* 4.

6) A seconda del gruppo *limite assi* della linea debbono essere osservati i seguenti limiti di assi e di peso:

Gruppo limite assi	TONNELLATE	ASSI
1	1200 1500	200 150
2	1300	150
3	1200 1000	120 150
4	1100 900	100 120
5	1000 800	100 120

7) I veicoli con freno continuo in azione dovranno essere il più possibile uniformemente intercalati fra quelli a sola condotta o con freno isolato. Veicoli in gruppo funzionanti per sola condotta sono tollerabili purchè non venga superato il massimo di 6 assi consecutivi sulle linee con grado per computo freni da V a IX compresi ed il massimo di 10 assi consecutivi negli altri casi. L'ultimo veicolo ove ha termine la condotta del freno continuo deve avere questo in azione. Analogamente, negli stessi casi di cui sopra, ad ogni treno potranno aggiungersi in coda fino a 6 oppure fino a 10 assi sui quali non agisca o manchi il freno continuo, coll'avvertenza che almeno il veicolo di coda deve essere occupato da un frenatore.

8) Non è ammesso di effettuare treni serviti dal freno continuo nei quali su una parte dei veicoli agisca il freno *"tipo merci"* e su una parte il freno *"tipo viaggiatori"*; in ogni treno deve esservi, cioè, un solo tipo di freno continuo. In un treno sono però tollerati fino a 3 veicoli che abbiano in azione il freno continuo di tipo diverso dai rimanenti.

In gran parte dei carri (O. di S. n. 149/1939 - comma III, IV e V) esiste un dispositivo di inversione "merci-viaggiatori" che permette di utilizzare il freno dell'uno o dell'altro tipo a seconda del bisogno.

La maniglia di questo dispositivo deve perciò essere manovrata (a cura del personale di stazione e di scorta) e posta in posizione *M* quando nel treno funziona il freno "tipo merci". *Ciò a modifica della disposizione finora vigente che prescrive di tenere queste maniglie sempre nella posizione V.*

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 33, 34 *e* 36.

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle riunioni tenutesi l'8 gennaio 1941-XIX, il 12 marzo 1941-XIX, il 23 aprile 1941-XIX e il 30 aprile 1941-XIX presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato ha preso le seguenti deliberazioni ratificate dal Ministro delle Comunicazioni l'11 maggio 1941-XIX.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
Abramo Antonino Reggio C.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	500.000
Ferrari Pietro Novi Ligure.	Tutti i servizi del Movimento escluse le manovre.	200.000
Fontana Mario Sarzana.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	1.000.000
Gheller Giuseppe Udine.	Manovalanza in genere.	100.000
Società in Accomandita Forniture ed appalti (S.A.F.A.) - Livorno.	Tutti i servizi del Movimento escluse le manovre.	3.000.000

ESTENSIONE DI SERVIZI O DI LIMITE DI APPALTO ALLE SEGUENTI IMPRESE GIA' ISCRITTE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Estensione	Limite di appalto
Biagi Ottorino Livorno.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	Pulizia stazioni.	500.000
Bucalossi Valton Livorno.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	Manovalanza in genere.	200.000

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Estensione	Limite di appalto
Drutto Mario Domodossola.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	Manovalanza in genere.	200.000
Padovani Marcello Parona.	Manipolazione traverse.	Manovalanza in genere.	5.000.000
Piva Luigi Ferrara.	Manovalanza in genere.	Facchinaggio merci e bagagli registrati. - Pulizia stazioni.	3.000.000
Soc. An. Il Lavoro Imprese diverse (S.A.I. L.I.D.) Roma.	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	Tutti i servizi del Movimento escluse le manovre. Limite di appalto da 1.000.000 a	3.000.000

SOSPENSIONE DALL'ELENCO
(punto 2 dell'art. 6 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
Merlini Enrico Firenze.	Manipolazione materiale magazzino scorta.	500.000

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
(lettera g. dell'art. 7 del R. Decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
Scaloni Aurelio Angeli di Rosora Margo.	Manipolazione materiale magazzino scorta.	1.000.000

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale n. 9 *del* 27 *febbraio* 1941. *O. S. n.* 20.

Al punto VI - Linea Cuneo-Ventimiglia-comma D), 2° alinea, secondo rigo, depennare l'indicazione " e XXIII ".

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura batterie accumulatori per 10 centraline d'alimentazione sulla linea Milano-Gallarate.	A. C.	Ore 18 del 19 maggio 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Ripristino sponda destra del torrente Gresal sulla linea Treviso-Calalzo.	L. P.	Ore 17 del 19 maggio 1941-XIX	61.400	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Trieste CM.-Piedicolle.	L. P.	Ore 18 del 19 maggio 1941-XIX	375.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione muri paramassi a prosidio falda montana fra le stazioni di Andora e Cervo S. Bartolomeo.	L. P.	Ore 18 del 19 maggio 1941-XIX	272.700	Sezione Lavori Genova
Costruzione nuovi marciapiedi pensiline e sottopassaggi nella stazione di Genova P.P.	L. P.	Ore 18 del 19 maggio 1941-XIX	10.625.000	Sezione Spec. Lavori Genova
Costruzione cunicoli e cavi in stazione di Roma Ostiense.	L. P.	Ore 12 del 19 maggio 1941-XIX	125.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Lavori murari e d'armamento nella galleria di Vergiate sulla linea Rho-Arona.	L. P.	Ore 18 del 20 maggio 1941-XIX	416.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura di nuove travate metalliche sul fiume Imera.	L. P.	Ore 18,30 del 20 maggio 1941-XIX	1.393.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linee Trieste CM.-Erpelle, Cosina-Divaccia, S. Canziano-Pola.	L. P.	Ore 18 del 22 maggio 1941-XIX	1.124.000	Sezione Lavori Trieste
Prestazioni mano d'opera nel Cantiere Iniezioni Legnami di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 22 maggio 1941-XIX	200.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione cabina A.C.E. e fabbricati Posto Manovra e Deviatoi a Fiume.	L. P.	Ore 18 del 22 maggio 1941-XIX	212.000	Sezione Lavori Trieste
Ampliamento locali Magazzino Provvida stazione Bologna C.	L. P.	Ore 18 del 23 maggio 1941-XIX	310.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricat delle pratiche
Fornitura in opera di Monzonite e granito di Alzc o Montorfano per il nuovo F. V. della stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 14 del 26 maggio 1941-XIX	3.528.500	Servizio Lavor Ufficio 2° - Ro
Costruzione fabbricato RR. PP. e fabbricato accessori in stazione di Udine.	L. P.	Ore 18 del 26 maggio 1941-XIX	1.309.500	Sezione Lavor Trieste
Costruzione cabine addossate ai F. V. sulla linea Arona-Domodossola.	A. C.	Ore 18 del 26 maggio 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Manutenzione armamento delle linee e piazzali della stazione di Trieste C. e CM.	L. P.	Ore 18 del 27 maggio 1941-XIX	500.000	Sezione Lavor Trieste
Studio correzione tracciato curve fra le stazioni di Eboli e Potenza.	L. P.	Ore 18 del 28 maggio 1941-XIX	147.000	Sezione Lavor Napoli
Impianti riscaldamento nella nuova Squadra Rialzo di Bolzano.	A. C.	Ore 18 del 28 maggio 1941-XIX	—	Sezione Lavo Bolzano
Manutenzione orologi esistenti negli impianti ferroviari del Compartimento di Venezia.	L. P.	Ore 12 del 30 maggio 1941-XIX	20.184	Ufficio I.E.S. Venezia

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Uf incaricato delle prati
Kg.	1.700	Gomma in fogli	T. P.	28.5.1941 A. XIX	Servizio Ap vigionam Sezione 7
ml.	2.900	Tubo di gomma per automotrici	T. P.	31.5.1941 A. XIX	Id. Sezione
—	—	Respingenti e riparelle per detti	L. P.	3.6.1941 A. XIX	Id. Sezione

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 21

22 maggio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 aprile 1941-XIX — *Unificazione dei bulloni metrici grezzi (viti munite di relativi dadi)* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 898-899 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi (viti munite dei relativi dadi). Prospetto dei tipi unificati (fascicolo unico di due tabelle). *Sostituisce UNI* 326.

UNI 900 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa esagona a dado esagono. *Sostituisce UNI* 327.

UNI 901 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa quadra e dado esagono. *Sostituisce UNI* 328.

UNI 902 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa quadra larga e dado quadro. *Sostituisce UNI* 329.

UNI 903 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa cilindrata e dado esagono alto (bulloni da coperta). *Sostituisce UNI* 330.

UNI 904 - 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa tonda stretta e dado esagono. *Sostituisce UNI* 331.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 12 maggio 1941-XIX.

UNI 905 – 19 dicembre 1939-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa tonda larga e dado quadro. *Sostituisce UNI* 332.

UNI 906 – 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa tonda larga e dado esagono.

UNI 907 – 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa svasata stretta piana e dado esagono. *Sostituisce UNI* 333.

UNI 908 – 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa svasata stretta con calotta e dado esagono. *Sostituisce UNI* 334.

UNI 909 – 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa svasata larga e dado quadro. *Sostituisce UNI* 335.

UNI 910 – 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi con testa conica e dado quadro. *Sostituisce UNI* 336.

UNI 911 – 19 dicembre 1938-XVII: Bulloni metrici grezzi a gambo da saldare, con dado esagono. *Sostituisce UNI* 337.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 19 dicembre 1937-XVI sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorità.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto dalle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 aprile 1941-XIX — *Unificazione delle viti metriche grezze con testa esagona, quadra, circolare* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 aprile 1941-XIX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 868-869 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti mertiche grezze con testa esagona, quadra, circolare. Prospetto dei tipi unificati (fascicolo unico di due tabelle). *Sostituisce* (*per le viti grezze*) *UNI* 161 *e UNI* 180.

UNI 870 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa esagona. Tipo interamente filettato. *Sostituisce UNI* 182.

UNI 871-872 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa esagona. Tipo con porzione filettata corta (fascicolo unico di due tabelle).

UNI 873-874 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa esagona. Tipo con porzione filettata lunga (fascicolo unico di due tabelle). *Sostituzione UNI* 181.

UNI 875 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa quadra. Tipo interamente filettato. *Sostituzione UNI* 200.

UNI 876-877 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa quadra. Tipo con porzione filettata corta (fascicolo unico di due tabelle).

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 marzo 1941-XIX.

UNI 878 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa quadra. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 199.

UNI 879 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche con testa quadra larga. *Sostituisce UNI* 201.

UNI 880 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa cilindrica (viti da coperta). *Sostituisce UNI* 162.

UNI 881 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa tonda stretta. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 882 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa tonda stretta. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 163.

UNI 883 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa tonda larga. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 884 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa tonda larga. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 165.

UNI 885 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata stretta piana. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 886 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata stretta piana. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 167.

UNI 887 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata stretta con calotta. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 888 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata stretta con calotta. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 169.

UNI 889 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata larga. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 890 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa svasata larga. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 170.

UNI 891 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa conica. Tipo con porzione filettata corta.

UNI 892 – 19 dicembre 1938-XVII: Viti metriche grezze con testa conica. Tipo con porzione filettata lunga. *Sostituisce UNI* 172.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 11 febbraio 1935-XIII, sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda le seguenti tabelle: UNI 161 (per la parte relativa alle viti grezze) — UNI 162 — UNI 163 — UNI 165 — UNI 167 — UNI 169 — UNI 170 — UNI 172 — UNI 180 (per la parte relativa alle viti grezze). Le disposizioni contenute nel precedente decreto 15 novembre 1936-XV, sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda le seguenti tabelle: UNI 199 — UNI 200 — UNI 201.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto dalle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 aprile 1941-XIX — *Unificazione dei dadi metrici grezzi esagoni e quadri* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO.

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 21 aprile 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 893 – 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi esagoni, quadri. Prospetto dei tipi unificati. *Sostituisce (per i dadi grezzi) UNI* 202.

UNI 894 – 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi esagoni. *Sostituisce UNI* 204.

UNI 895 – 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi esagoni alti. *Sostituisce UNI* 203.

UNI 896 – 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi quadri. *Sostituisce UNI* 212.

UNI 897 – 19 dicembre 1938-XVII: Dadi metrici grezzi esagoni ad intagli. *Sostituisce UNI* 214.

Le disposizioni contenute nel precedente decreto 11 febbraio 1935-XIII, sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda la tabella UNI 202 (per la parte relativa ai dadi grezzi). Le disposizioni contenute nel precedente decreto 15 novembre 1936-XV sono sostituite da quelle del presente decreto di obbligatorietà per quanto riguarda la tabella UNI 212.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 10 marzo 1941-XIX.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto di obbligatorietà nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto dalle suddette unificazioni:

a) quando per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto di obbligatorietà, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 aprile 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Ordine di servizio n. 53.

Cambiamento di nome della Fermata di Tortoreto Spiaggia.

La fermata di Tortoreto Spiaggia, della linea Ancona-Pescara, ha assunto la nuova denominazione di ''Tortoreto Lido''.

Di conseguenza nel ''Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato'' (Edizione 1941-XIX), Parti I, II, III e IV, nella ''Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio'' (Edizione 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta fermata, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1941 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di ''TORTORETO LIDO''.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione strada accesso alle Officine I.E.S. in stazione di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 26 maggio 1941-XIX	70.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Esecuzione impianti elettrici nel nuovo Palazzo Postale di Potenza.	L. P.	Ore 12 del 26 maggio 1941-XIX	210.000	Ufficio I.E.S. Bari
Costruzione di 5 fabbricati per centraline sulla linea Trieste-Postumia.	L. P.	Ore 18 del 26 maggio 1941-XIX	247.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione strumenti metrici esistenti nel Compartimento di Firenze.	L. P.	Ore 17 del 26 maggio 1941-XIX	93.500	Ufficio I.E.S. Firenze
Revisione generale armamento linea Fortezza-San Candido.	L. P.	Ore 18 del 26 maggio 1941-XIX	300.000	Sezione Lavori Bolzano
Costruzione serbatoio in muratura presso la stazione di Valsavoia.	L. P.	Ore 18,30 del 26 maggio 1941-XIX	348.200	Sezione Lavori Palermo
Impianto rifornitore in cemento armato in stazione di Milazzo.	L. P.	Ore 18,30 del 26 maggio 1941-XIX	92.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura di 15.000 mc. di pietrisco per massicciata.	L. P.	Ore 18 del 28 maggio 1941-XIX	—	Sezione Lavori Trieste
Sistemazione trincea fra Caltanissetta X. e Imera.	L. P.	Ore 18,30 del 29 maggio 1941-XIX	66.000	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binario incrocio in stazione di Acireale.	L. P.	Ore 18,30 del 29 maggio 1941-XIX	115.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione porte di m. 3 di luce fra Castrofilippo e Canicattì.	L. P.	Ore 18,30 del 29 maggio 1941-XIX	69.400	Sezione Lavori Palermo
Revisione generale armamento fra le stazioni di Chiari e Verona.	L. P.	Ore 18 del 29 maggio 1941-XIX	530.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione strumenti metrici esistenti nel Compartimento di Ancona.	L. P.	Ore 18 del 29 maggio 1941-XIX	50.800	Ufficio I.E.S. Ancona
Impianto illuminazione sussidiario nel piazzale della stazione di Milano C.le.	L. P.	Ore 18 del 29 maggio 1941-XIX	360.00	Ufficio I.E.S. Milno

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sopraelevazione fabbricato delle Regie Poste e Telegrafi di Savona.	L. P.	Ore 18,30 del 29 maggio 1941-XIX	118.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione tettoia nel magazzino Approvvigionamenti di Napoli P. Reale.	L. P.	Ore 18 del 29 maggio 1941-XIX	177.000	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento e sistemazione del fabbricato viaggiatori della stazione di L'Aquila.	L. P.	Ore 18 del 30 maggio 1941-XIX	182.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura in opera di marmo Giallo di Siena Scuro pel Fabbricato F a Roma Termini.	L. P.	Ore 14 del 30 maggio 1941-XIX	258.400	Servizio Lavori Ufficio 2° - Roma
Impianto illuminazione sussidiario nelle stazioni di Bologna, Parma, Piacenza, Rimini.	L. P.	Ore 17 del 2 giugno 1941-XIX	600.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura in opera di Granito rosa vivo di Baveno, Tonalite, Porfido verde e violaceo, Granito grigio per la stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 14 del 2 giugno 1941-XIX	3.685.000	Servizio Lavori Ufficio 2° - Roma
Completamento impianto Apparati Centrali Elettrici in stazione di Guardiella.	L. P.	Ore 12 del 6 giugno 1941-XIX	78.300	Ufficio I.E.S. Trieste
Consolidamento rilevato ferroviario Km. 53 + 200 linea Cervaro-Napoli.	L. P.	Ore 18 del 9 giugno 1941-XIX	165.800	Sezione Lavori Napoli
Impianto riscaldamento nel Dormitorio Uffici Movimento e cabine E. D. in stazione di Roma Littorio.	A. C.	Ore 12 del 9 giugno 1941-XIX	—	Sez. Spec. Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.	16.500	Cavallotti in acciaio zincato .	T. P.	30.5.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
N.	1.000.000	Rotoli di carta igienica per ritirate.	L. P.	3.6.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª
N.	11.000	Lamiere di acciaio dolce comune B-2.	L. P.	3.6.1941 A. XIX	Id. Sezione 8ª
—	—	Tiranti per molle di sospensione	L. P.	3.6.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Materiali per ritirate carrozze	T. P.	7.6.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 22

29 maggio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari di durata determinata:

LEGGE 6 febbraio 1941-XIX, n. 346. — *Norme per la creazione e per l'esercizio della nuova zona indusriale di Roma* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per promuovere lo sviluppo industriale di Roma è istituita una zona industriale nei pressi delle località Tor Sapienza e Grotte Celoni, secondo le delimitazioni risultanti dall'annessa planimetria, la quale, vistata d'ordine Nostro dal Ministro per i lavori pubblici, sarà depositata nell'Archivio di Stato.
Le opere occorrenti per l'impianto e l'esercizio della predetta zona industriale, nonchè l'impianto, nella zona stessa, di stabilimenti industriali e costruzioni annesse sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

E' istituito l'« Ente per la zona industriale di Roma ».
Esso ha il compito di eseguire e sviluppare le opere per l'impianto e l'esercizio della zona industriale, ferme le attribuzioni del Governatorato e delle altre pubbliche Amministrazioni nei riguardi dei servizi di loro competenza.
L'Ente ha la facoltà di procedere alla espropriazione degli immobili compresi nella planimetria, anche per conto delle aziende interessate, fatta esclusione dei beni appartenenti al pubblico demanio, per i quali continueranno ad avere vigore le disposizioni legislative vigenti.

Art. 3.

L'Ente è persona giuridica di diritto pubblico; ha amministrazione propria e sede in Roma. E' sottoposto alla vigilanza dei Ministeri dell'interno e delle finanze ed è retto da uno statuto, approvato con Regio decreto su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa coi Ministri per le finanze, per i lavori pubblici e per le corporazioni.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente: il presidente, il Consiglio direttivo, il Comitato esecutivo. Il Consiglio direttivo è composto dal presidente, da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri delle finanze, dei lavori pubblici e delle corporazioni, da due rappresentanti del Governatorato di Roma, da quattro rappresentanti della Confederazione fascista degli industriali e da un rappresen-

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 1941-XIX.

tante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria. Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e da quattro consiglieri nominati dal Consiglio.

Il presidente ed i componenti il Consiglio sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, il quale nomina, altresì, un vice-presidente, scelto tra i membri del Consiglio direttivo. Tutti i componenti degli organi dell'Ente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

Con decreto del Ministro per l'interno è nominato un Collegio di tre revisori, di cui uno designato dal Ministro per le finanze e uno dalla Confederazione fascista degli industriali. I revisori durano in carica due anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Regio decreto che ne approva lo statuto, l'Ente per la zona industriale di Roma, d'intesa con il Governatorato di Roma, compilerà il piano generale ed i piani particolareggiati delle opere pubbliche riguardanti la zona industriale, da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno, per le comunicazioni e per le corporazioni.

Le opere relative ai servizi pubblici di competenza del Governatorato, una volta eseguite dall'Ente e collaudate dagli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici, saranno trasferite in proprietà del Governatorato.

Il Ministero dei lavori pubblici approverà nei modi di legge i progetti esecutivi delle opere stesse.

Art. 6.

Al finanziameno dell'Ente, per la esecuzione delle opere e dei lavori necessari per i servizi generali nella zona, sarà provveduto:

a) mediante un sopraprezzo sul valore di esproprio dei beni ceduti alle aziende industriali della zona, commisurato all'area occupata da ciascuna di esse.

Tale sopraprezzo sarà fissato, su proposta del Consiglio direttivo dell'Ente, con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con i Ministri per le finanze e per le corporazioni e sarà corrisposto secondo le modalità fissate nello statuto dell'Ente.

Le ditte già installate nella zona concorreranno al finanziamento dell'Ente, in relazione all'area occupata e in misura da stabilirsi con il decreto di cui sopra;

b) mediante un contributo del Governatorato di Roma non superiore a lire 40 milioni, che sarà corrisposto con le modalità da determinarsi con apposita convenzione, che verrà stipulata tra il Governatorato e l'Ente, entro trenta giorni dalla pubblicazione dello statuto dell'Ente e che sarà sottoposta all'approvazione del Ministro per l'interno di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni.

Art. 7.

Alle spese di funzionamento dell'Ente si provvederà con una quota da prelevare sui fondi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente e da fissare con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le corporazioni e per le finanze.

Art. 8.

L'Ente per la zona industriale di Roma provvede alla compilazione dei piani particolareggiati di espropriazione e alla pubblicazione degli elenchi dei beni da espropriare, ai sensi del capo terzo della legge 25 giugno 1865, n. 2359, indicando il prezzo offerto.

Decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, il prefetto, su richiesta dell'Ente, ordina il deposito delle somme offerte nella Cassa depositi e prestiti e, in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito, pronuncia l'espropriazione, autorizzando l'occupazione dei beni. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma e sue successive modificazioni.

Art. 9.

L'indennità di espropriazione per i terreni sarà ragguagliata alla media dei valori venali, che i terreni, considerati indipendentemente dalla loro eventuale edificabilità, avevano nel triennio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge.

L'indennità di espropriazione per i fabbricati non rustici e per quelli non considerati, ai fini tributari, come accessori di un fondo, sarà determinata sulla media del valore venale e dell'imponibile netto, alla data di pubblicazione della presente legge, capitalizzato ad un tasso dal 3,50 al 7 per cento a seconda delle condizioni dell'edificio e della località.

Nella determinazione del valore venale non deve tenersi alcun conto di qualsiasi incremento di valore, che siasi verificato, sia direttamente sia indirettamente, in dipendenza di opere pubbliche e, in particolare, di atti di acquisto di terreni e di ogni altra operazione, che si riconnettano, comunque, alla progettata creazione della zona industriale.

Nessuno ha diritto ad indennità per la risoluzione dei contratti di locazione cagionata dalle suddette espropriazioni.

Art. 10.

I materiali da costruzione, le macchine e in genere tutto quanto può occorrere al primo impianto degli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati e delle costruzioni annesse, che, entro dieci anni dalla data di pubblicazione della presente legge, sorgeranno nella zona industriale di Roma, sono esenti dal pagamento dei dazi doganali, sempre che non possano essere prodotti nel Regno.

Con la stessa limitazione sono esenti da tale pagamento anche le macchine e i materiali di ogni specie destinati all'ampliamento e alla trasformazione, entro il termine di cui sopra, degli stabilimenti industriali già esistenti nella zona anzidetta.

Le esenzioni saranno consentite dal Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le corporazioni e per gli scambi e per le valute, e le introduzioni nel Regno, di cui ai comma precedenti, saranno disciplinate secondo le norme che regolano le importazioni dall'estero.

Le concessioni relative saranno subordinate alla condizione che i materiali ed i macchinari ammessi all'esenzione siano introdotti nel Regno entro un anno alla scadenza del termine, di cui al primo comma del presente articolo.
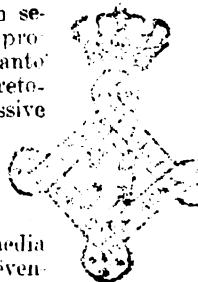
Art. 11.

Agli stabilimenti, di cui al 1° comma dell'articolo precedente, e a quelli, la cui costruzione sia stata già iniziata nella zona in data non anteriore al 1° gennaio 1938, è concessa per un decennio dalla data della loro attivazione, la esenzione dell'imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali.

Per gli stabilimenti attualmente esistenti nella zona, che si ampliassero o si trasformassero entro il termine fissato dall'articolo precedente, non sarà apportato aumento per un decennio, in considerazione di tali ampliamenti e trasformazioni, agli accertamenti stabiliti per imposta di ricchezza mobile.

Art. 12.

La imposta di registro e la imposta di trascrizione ipotecaria sul trapasso di proprietà per l'espropriazione da parte dell'Ente dei terreni occorrenti er l'impianto e l'esercizio della zona industriale, degli stabilimenti e delle costruzioni annesse, sono stabilite nella misura fissa di lire 20 per ogni atto e per ogni trascrizione.

Uguale trattamento si applica sul primo trasferimento dei terreni dall'Ente alle ditte per il conseguimento degli scopi suddetti.

Tali scopi debbono essere contestualmente dichiarati nell'atto, e saranno dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, qualora entro il termine di cinque anni dalla data di registrazione, dell'atto stesso non sia dimostrato con apposito certificato, da rilasciarsi dal Ministero delle corporazioni, che gli scopi della legge sono stati conseguiti.

Art. 13.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato provvederà, a propria cura e spese, all'ampliamento della stazione di Tor Sapienza, che si renderà necessario per il servizio della zona industriale e, per l'area occorrente a tale ampliamento, saranno presi accordi fra l'Amministrazione stessa e l'Ente per la zona industriale di Roma.

I binari e tutti gli altri impianti inerenti ai raccordi ferroviari dei vari stabilimenti con la stazione, compresi i binari di presa e consegna carri, saranno eseguiti sotto l'osservanza delle norme vigenti per le ferrovie private di seconda categoria, dall'Ente predetto a proprio carico per la parte esterna agli stabilimenti, e dalle ditte o società proprietarie dei rispettivi stabilimenti a proprio carico, per la parte interna.

Art. 14.

Nulla è innovato, per gli stabilimenti di cui agli articoli precedenti, alle norme del Regio decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, e della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e relativi decreti di applicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 febbraio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GORLA — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 aprile 1941-XIX, n. 290. — *Disposizioni in materia doganale per il traffico delle merci tra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Vista la legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1214, che approva la convenzione tecnico doganale del 28 maggio 1939 fra l'Italia e l'Albania;
Ritenuta la necessità per cause di guerra e l'urgenza di provvedimenti di carattere tributario ai fini di disciplinare nei riguardi doganali il traffico delle merci fra i territori dell'Unione doganale italo-albanese e quelli dell'ex Regno di Jugoslavia, occupati dalle forze armate italiane;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto coi Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;
Vista la delega in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero delle corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le merci di produzione dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane e quelle di ogni altra origine e provenienza che alla data della occupazione si trovavano in circolazione nei territori stessi o giacenti in depositi non vincolati a dogana, sono considerate nazionalizzate per effetto della occupazione ed ammesse alla importazione nel territorio dell'Unione doganale italo-albanese in esenzione dai dazi e da ogni altro diritto doganale in vigore.

E' fatta eccezione per i generi di monopolio di Stato e per le merci soggette ad imposte interne, di fabbricazione, di consumo o generale sulla entrata, per i quali resta ferma l'applicazione delle disposizioni e dei diritti vigenti rispettivamente in Italia ed in Albania.

Art. 2.

Le merci di produzione dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane e quelle originarie e provenienti da ogni altro territorio che non sia quello dell'Unione doganale italo-albanese, le quali abbiano

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 3 maggio 1941-XIX.

scontato nei territori occupati e secondo le disposizioni vigenti nell'ex Regno di Jugoslavia il pagamento di diritti di monopolio, di tasse od imposte interne di fabbricazione di vendita o di consumo, di dazi o di altri diritti di confine con aliquote inferiori a quelle previste da analoghe disposizioni in vigore nel territorio dell'Unione doganale italo-albanese, sono ammesse alla importazione nei territori dell'Unione col pagamento della differenza.

Art. 3.

Le merci provenienti dai territori dell'Unione doganale italo-albanese esportate nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane sono considerate a seguito delle Forze di occupazione ed ammesse in esenzione dai dazi e dagli altri diritti di uscita previsti dalle disposizioni vigenti nell'Unione doganale.

Sulle merci stesse non compete restituzione di diritti fermi restando gli abbuoni delle imposte interne previsti dalle leggi in vigore.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del* Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — TASSINARI — AMICUCCI — RICCARDI.

Visto:

(*ai sensi del R. decreto 20 febbraio* 1941-XIX *n.* 76).

MUSSOLINI

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 22 aprile 1941-XIX. — *Mobilitazione civile delle Assuntorie delle Ferrovie dello Stato* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 13 della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra;

Riconosciuto necessario, per il regolare espletamento del servizio sulle Ferrovie dello Stato, agli effetti della vita, della difesa e della efficienza della Nazione in guerra, assicurare la integrità dei servizi affidati dall'Amministrazione ferroviaria in assuntorie a persone o ad imprese private;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni:

Decreta:

Le Assuntorie delle Ferrovie dello Stato, comprese nel proprio progetto di mobilitazione civile, affidate a persone o ad imprese private, sono dichiarate mobilitate civili ai sensi della legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461.

Il presente decreto entra in vigore alla data odierna, sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1941-XIX.

MUSSOLINI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 20 maggio 1941-XIX.

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 29 aprile 1941-XIX. — *Disposizioni in materia doganale nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane* (1).

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE FORZE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17, 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ritenuta la necessità di emanare diposizioni in materia di dogane nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane;

ORDINA:

Art. 1.

Nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane resta ferma l'applicazione delle tariffe e delle altre leggi disposizioni doganali già vigenti nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia.

Restano pure ferme, in quanto applicabili alle merci importate ed esportate, le disposizioni già vigenti dell'ex Regno di Jugoslavia concernenti i monopoli fiscali, le imposte interne di fabbricazione, quelle di vendita e di consumo.

Art. 2.

Le merci provenienti da qualsiasi territorio diverso da quello dell'Unione doganale italo-albanese sono soggette, alla importazione nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane, al pagamento dei diritti di entrata previsti dalle tariffe e dalle disposizioni richiamate all'art. 1, osservate le norme stabilite dalle disposizioni stesse.

Lo stesso trattamento è fatto alle merci provenienti dai depositi doganali, dai depositi e Punti franchi e dalle Zone franche del Regno d'Italia in quanto non ne sia accertata la loro origine nazionale od abbiano fruito di abbuoni o di restituzioni di diritti, o siano in riesportazione a scarico di temporanea importazione.

Art. 3.

Le merci destinate a qualsiasi territorio diverso da quello dell'Unione doganale italo-albanese od ai Punti franchi di Trieste e di Fiume sono soggette, alla esportazione dai territori occupati dalle Forze armate italiane, al pa-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 3 maggio 1941-XIX.

gamento dei diritti di uscita previsti dalle tariffe e dalle disposizioni richiamate all'art. 1, osservate le norme stabilite dalle disposizioni stesse e quelle dell'articolo 3 del bando 24 aprile 1941-XIX.

Art. 4.

Le merci originarie e provenienti dai territori dell'Unione doganale italo-albanese, nonchè quelle nazionalizzate in Italia o in Albania, sono ammesse alla importazione nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane in esenzione dai diritti di entrata previsti dalle tariffe doganali dell'ex Regno di Jugoslavia.

Le merci stesse che nel territorio dell'Unione doganale italo-albanese abbiano assolto il pagamento di diritti di monopolio o di tasse interne di fabbricazione e di consumo ad aliquote inferiori a quelle applicabili, a norma dell'art. 1, nei territori occupati dalle Forze armate italiane, sono ammesse alla importazione in questi territori col pagamento della differenza

Art. 5.

Le merci destinate al territorio dell'Unione doganale italo-albanese ed alle Zone franche del Carnaro e di Zara sono esentate, alla uscita dai territori occupati dalle Forze armate italiane, dal pagamento dei diritti previsti dalle tariffe e dalle disposizioni richiamate all'art. 1.

Sulle merci stesse non è accordata la restituzione dei diritti eventualmente pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.

Art. 6.

I commissari civili, sentita l'autorità militare e quella doganale, hanno facoltà di regolare, con loro ordinanza, sulla base della esenzione dei diritti di confine, il piccolo traffico locale coi territori dell'ex Regno di Jugoslavia contigui a quelli occupati dalle Forze armate italiane e compresi entro il raggio di 15 chilometri dalla linea marginale di occupazione.

Art. 7.

Il regime fiscale della città di Fiume è integralmente esteso all'abitato di Sussak.

La delimitazione del territorio che resterà così incluso nella Zona franca del Carnaro sarà fatta da apposita commissione nominata dal prefetto di Fiume e della quale faranno parte, tra gli altri, il commissario civile di Sussak e i rappresentanti delle Dogane e della Regia guardia di finanza italiane.

Le disposizioni del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 139, e successive modificazioni, e dei decreti Ministeriali emanati per la loro applicazione verranno pubblicate nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze Armate italiane mediante deposito presso gli Uffici dei commissari civili, dove gli abitanti potranno prenderne visione.

Art. 8.

Sono richiamate in vigore rispetto alle Zone franche del Carnaro e di Zara le disposizioni che sino allo scoppio delle ostilità con l'ex Regno di Jugoslavia regolavano il traffico di frontiera.

Art. 9.

I commissari civili sono autorizzati a disporre quanto occorra per l'applicazione del presente bando e, in particolare, la riattivazione e la istituzione degli Uffici doganali. A tal fine potrà essere impiegato anche personale delle dogane dell'ex Regno di Jugoslavia richiamato o riconfermato in servizio.

In ogni caso presso ogni Ufficio saranno delegati funzionari delle Regie dogane italiane con attribuzioni di controllo per la tutela degli interessi dell'Amministrazione italiana.

Gli Uffici doganali opereranno e riscuoteranno per conto del Comando Supremo.

I servizi di vigilanza e di riscontro saranno affidati alla Regia guardia di finanza italiana. Tuttavia, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni loro conferite, spetta anche ai funzionari dei suddetti Uffici la competenza ad accertare le violazione delle norme di legge richiamate dal presente bando.

Art. 10.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli Uffici dei commissari civili. Esso entra in vigore all'atto stesso della sua pubblicazione.

Dal Quartier generale delle Forze armate

addì 29 aprile 1941-XIX.

MUSSOLINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 17 maggio 1941-XIX. — *Ordinamento amministrativo e giudiziario nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane* (1).

IL DUCE

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visti gli articoli 15, 16, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

CAPO I.

Dell'ordinamento amministrativo.

Art. 1.

(*Esercizio dei poteri civili. Nomina dei commissari civili*).

Nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, i poteri civili, ai sensi degli articoli 16 e 54 a 66 della legge di guerra, sono esercitati da commissari civili.

Alla nomina e, quando occorra, alla revoca dei commissari civili si provvede con ordinanza del Comando Supremo.

L'ordinanza che nomina il commissario civile determina la circoscrizione nella quale egli esercita le proprie attribuzioni.

Art. 2.

(*Dipendenza dei commissari civili*).

I commissari civili dipendono dal Comando Supremo. Tuttavia il Comando Supremo può disporre che il commissario civile, per tutte le sue attribuzioni o per talune di esse, dipenda dal locale Comando di grande unità delle Forze armate di occupazione.

In ogni caso i commissari civili sono tenuti ad osservare le istruzioni impartite dai Comandi delle predette grandi unità per tutto quanto concerne l'ordine pubblico, nonchè la sicurezza e l'attività delle Forze armate di occupazione.

Art. 3.

(*Attribuzioni del commissario civile*).

Il commissario civile esercita le attribuzioni già spettanti, secondo gli ordinamenti locali, alla più alta autorità governativa regionale.

In particolare egli provvede ad assicurare l'ordine e la vita pubblica e

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 17 maggio 1941-XIX.

vigila perchè siano rispettati l'onore e i diritti di famiglia, la vita degli individui e la proprietà privata, nonchè le convinzioni religiose e l'esercizio dei culti.

Art. 4.

(*Funzionari civili del territorio occupato*).

Le autorità e i funzionari civili del territorio occupato sono mantenuti nell'esercizio delle loro funzioni, secondo gli ordinamenti ivi vigenti; ma il commissario civile, per esigenze politiche, militari o di ordine pubblico, può disporne la sostituzione.

Il commissario civile ha altresì facoltà di provvedere alla nomina di funzionari civili in caso di vacanza nei rispettivi uffici.

Qualora il commissario civile eserciti la facoltà di nomina o di sostituzione nei riguardi di organi elettivi di amministrazioni locali, le funzioni di essi sono affidate a un commissario straordinario, scelto, di preferenza, fra gli abitanti del territorio.

Art. 5.

(*Esecutorietà dei provvedimenti delle autorità amministrative*).

Le deliberazioni ed i provvedimenti delle autorità amministrative del territorio occupato, che, a norma delle leggi locali, siano soggetti ad approvazione, ratifica o visto di un'autorità superiore, non sono esecutori se non abbiano riportato anche il visto del commissario civile, il quale ha facoltà di rifiutarlo, qualora ritenga che la deliberazione o il provvedimento non sia regolare o non risponda alle esigenze della popolazione civile o a quelle delle Forze armate occupanti. Tale visto sostituisce l'approvazione, la ratifica o il visto di autorità superiore, non aventi sede nel territorio occupato dalle Forze armate italiane.

Sono, in ogni caso, soggetti al visto preveduto dal comma precedente i provvedimenti aventi per oggetto ordini rivolti alla generalità degli abitanti.

Il commissario civile ha, in ogni tempo, facoltà di chiedere la comunicazione di qualsiasi deliberazione o provvedimento delle suddette autorità amministrative, e di annullarli o di sospenderne l'esecuzione.

Art. 6.

(*Potere di ordinanza del commissario civile*).

Il commissario civile può emettere ordinanze in materia di edilizia, di polizia, d'igiene, di approvvizionamenti e consumi o di finanza locale, per urgenti motivi di pubblico interesse concernenti, in tutto o in parte, il territorio della propria circoscrizione.

I contravventori alle ordinanze prevedute nel comma precedente sono puniti, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 7.

(*Salvacondotto per il ritorno nel territorio occupato*).

Gli abitanti del territorio occupato dalle Forze armate italiane, che, essendosene allontanati, intendono farvi ritorno, devono munirsi di uno speciale salvacondotto rilasciato dall'autorità militare e vistato dal commissario civile.

Capo II.

(Dell'ordinamento giudiziario.

Art. 8.

(Organi giudiziari).

Nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, la giustizia, in materia civile, commerciale e penale, continua ad essere amministrata dai giudici mandamentali, dai tribunali e dalle corti di appello competenti secondo le norme processuali ivi vigenti.

Restano ferme le circoscrizioni territoriali delle singole autorità giudiziarie, salva la disposizione dell'articolo seguente.

Art. 9.

(Circoscrizioni giudiziarie).

Le parti del territorio che siano comprese in circoscrizioni di giudici mandamentali, di tribunali o di corti d'appello, aventi sede fuori del territorio stesso, sono, rispettivamente, aggregate, con provvedimento del comandante delle truppe di occupazione, alla circoscrizione di giudici mandamentali, tribunali e corti di appello esistenti nel territorio occupato.

Il comandante predetto provvede, intesi i commissari civili competenti. L'ordinanza è pubblicata mediante affissione negli albi comunali.

Art. 10.

(Uso della lingua italiana).

Nelle circoscrizioni dei tribunali di Sussak, Sebenico, Spalato, Ragusa e Cattaro deve essere usata la lingua italiana:

1° nei giudizi civili, per i provvedimenti del giudice, quando nell'atto introduttivo della lite o nell'istanza è stata usata detta lingua;

2° nei procedimenti penali, per il dibattimento e per i provvedimenti del giudice, quando l'imputato ne fa richiesta.

In ogni caso, le parti e i difensori hanno facoltà di usare, negli atti processuali, la lingua italiana.

Art. 11.

(Competenza dei tribunali militari).

Resta ferma la competenza dei tribunali militari italiani, ai sensi dell'articolo 4 del bando 24 aprile 1941-XIX.

Agli stessi tribunali militari appartiene la cognizione dei reati preveduti da bandi emanati nel territorio occupato.

Art. 12.

(Esecuzione di pene pecuniarie).

Le condanne a pene pecuniarie, pronunziate dai tribunali militari nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, possono essere eseguite mediante il versamento in dinari, secondo il ragguaglio

stabilito tra la moneta italiana e quella avente corso legale nel territorio medesimo.

Art. 13.

(*Ricorsi alla Corte suprema*).

Per il territorio indicato nell'articolo precedente, la competenza già spettante, ai termini delle leggi locali, alla Corte suprema è devoluta alle Corti d'appello di Spalato e di Podgorica per le impugnazioni dei provvedimenti emessi dai tribunali delle rispettive circoscrizioni ed è devoluta alla Corte suprema di cassazione italiana per le impugnazioni contro i provvedimenti delle predette Corti.

CAPO III.

Disposizioni varie.

Art. 14.

(*Corso dei termini e delle prescrizioni*).

A partire dal 10 giugno 1941-XIX, riprendono il loro corso i termini legali o convenzionali e le prescrizioni, di cui è stata disposta la sospensione con l'art. 3 del bando 24 aprile 1941-XIX.

Art. 15.

(*Divieto di esportazione*).

E' vietata l'esportazione, senza la preventiva autorizzazione del competente commissario civile, dal territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane, di qualsiasi cosa che abbia interesse artistico, storico, archeologico o paletnologico.

Art. 16.

(*Pubblicazione*).

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso è altresì affisso negli albi comunali del territorio dell'ex Regno di Jugoslavia occupato dalle Forze armate italiane.

Dal Quartier generale delle Forze armate

addì 17 maggio 1941-XIX.

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1941, n. 3503. — *Graduatoria di merito del concorso interno a 3 posti di Allievo Ispettore per il ramo chimico del R. Istituto Sperimentale.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il D. M. n. 4008 dell'8 giugno 1940-XVIII;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/30597 in data 18 maggio 1941-XIX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso interno a 3 posti di Allievo Ispettore per il ramo chimico del R. Istituto Sperimentale:

1. Dr BRUNDO GIUSEPPE — Segretario P.le (253083).
2. Dr. SCOGNAMIGLIO Giuseppe — Segretario P.le (201699).
3. RICCI Giuseppe — Segretario 1ª classe (295055).
4. Dr. DI CACCAMO Giovanni — Segretario Principale (199054).

Roma, li 20 maggio 1941-XIX.

Il Ministro: HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 54.

Nuova giurisdizione delle Sezioni di dirigenza centrale di Napoli.

Collegamento del tratto Villa Literno-Napoli P. Garibaldi al selettivo della seconda sezione Napoli Centrale-Torre Annunziata Centrale

Attivazione di un nuovo tratto antenna Napoli Centrale-Napoli Marittima

Con richiamo agli Ordine di servizio n. 62 B. U. n. 15/1931-IX e n. 139 B. U. n. 44/1939-XVIII si comunica che la giurisdizione della Dirigenza Centrale di Napoli è stata modificata nel modo seguente:

1ª Sezione Torre C.le-Battipaglia.
2ª Sezione Villa Literno-Napoli P. Garibaldi-Torre C.le.
3ª Sezione Formia-Aversa-Napoli C.le.

In conseguenza di tale sistemazione il tratto Pozzuoli-Napoli P. Garibaldi non dovrà più essere considerato *tratto antenna*, ma parte integrale della 2ª Sezione Villa Literno-Torre C.le.

Sulla stessa 2ª Sezione è stato inserito il tratto antenna Napoli C.le-Napoli Marittima.

Il Dirigente Centrale della 2ª Sezione può quindi corrispondere con i seguenti posti:

Villa Literno
Giugliano Qualiano
Pozzuoli Solfatara
Napoli Campi Flegrei
Napoli Mergellina
Napoli P. Garibaldi
Napoli Centrale — Dirigente Movimento
Napoli Centrale — Cabina A
Napoli Centrale — Posto Movimento B
Napoli Campi Flegrei — Deposito Locomotive
Napoli Smistamento — Deposito Locomotive
Napoli Centrale — Deposito Personale Viaggiante
Napoli Smistamento — Deposito Personale Viaggiante
Napoli Sottostazione — Elettrica Poggioreale
Napoli Smistamento — Dirigenti Movimento
Napoli Marittima — Antenna
Bivio Marittima
Napoli S. Giovanni Barra
Pietrarsa
Portici
Torre del Greco
S. Maria la Bruna
Torre A. Città
Torre A. Centrale
Castellammare Stabia — Antenna
Gragnano — Antenna

Ordine di servizio n. 55.

Estensione di servizio nella fermata di Bifarera.

La fermata di Bifarera, della linea Palermo S. E.-S. Carlo, è stata temporaneamente abilitata al servizio merci a carro completo ed a collettame a grande ed a piccola velocità, esclusivamente per conto dell'Autorità Militare.

Di conseguenza nella Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche — Edizione 1° marzo 1941-XIX — a pag. 14, di fronte al nome di Bifarera, nelle colonne 9, 10, 11 e 12, esporre, rispettivamente le lettere $G^{(t)}$, $P^{(t)}$, $V^{(t)}$, $B^{(t)}$, ed in calce alla pagina 15 riportare la nota t):

t) — Abilitata ai trasporti a carro ed a collettame a P.V. e G.V. nonchè ai trasporti di veicoli e di bestiame, limitatamente ai trasporti militari.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 11, di contro al nome di Bifarera, modificare l'indicazione LB in LB*.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 56.

Apertura all'esercizio della stazione di Palermo Brancaccio sulla linea Messina-Palermo in prossimità della stazione di Palermo C.le. — Attivazione del binario di raccordo fra le linee Palermo-Messina e Palermo-Trapani, in prossimità della stazione di Palermo C.le.

Il 1° giugno 1941-XIX sarà aperta all'esercizio la stazione di Palermo Brancaccio, sulla linea Palermo-Messina, fra la stazione di Palermo Centrale e la Fermata di Favara. Per ora detta stazione sarà munita solo di un binario di raddoppio sviluppantesi a sinistra della linea Palermo-Messina, nel senso dei treni dispari, a questa allacciata al Km. 2 + 339,80 e al Km. 3 + 150, e di un F. U. a destra della linea stessa, al Km. 2 + 370.

Lo stesso giorno 1° giugno 1941-XIX sarà attivato il binario di raccordo fra le linee Palermo-Messina e Palermo-Trapani. Detto binario, della lunghezza di m. 1535,28 si dirama dalla linea Palermo-Messina, nella stazione di Palermo Brancaccio, al Km. 2+339,80 e si allaccia alla linea Palermo-Trapani al Km. 1 + 777, fra la stazione di Palermo Centrale e il Bivio Trapani; esso ha una sola curva di m. 500 e la pendenza massima è dell'8 per mille, in ascesa nel senso dei treni dispari.

Sul binario ricadono due passaggi a livello, uno al Km. 0,598,11 l'altro al Km. 0,861,56.

L'innesto del raccordo con la linea Palermo-Trapani assumerà la denominazione di « Bivio Oreto ».

La stazione di Palermo Brancaccio sarà munita di doppio segnalamento semaforico di protezione a candeliere e di partenza; essa sarà inserita nei circuiti telegrafici 82701 (5437) e 82685 (5371).

Il Bivio Oreto è munito di doppio segnalamento semaforico di protezione.

Tutti i segnali sono manovrati elettricamente mediante leve unitarie collegate con le chiavi dei fermascambi.

I tratti di linea Palermo-Bivio Trapani, Palermo-Favara di Villabate e il binario di raccordo tra le linee per Palermo e per Messina, saranno eserciti col sistema del blocco semiautomatico Cardani.

Nella Prefazione Generale dell'Orario generale di servizio, Parte I (Edizione febbraio 1936-XIV) a pag. 18 fra i nomi di Palena e di Palermo Centrale dovrà inserirsi « Palermo Brancaccio » P/153 ed a pag. 12 fra i nomi di Bivio Navicelli e di Bivio Viadotto dovrà inserirsi « Bivio Oreto » P/154.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 57.

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive — Imballaggio del carburo di calcio.

A seguito delle disposizioni date con l'Ordine di Servizio n. 108 pubblicato nel Bollettino n. 33 del 15 agosto 1940-XVIII, si dispone che, in via di esperimento, le spedizioni di carburo di calcio possono essere accettate anche se condizionate in fusti fabbricati dalla Società « Procellaria » che portano la seguente dicitura in bianco su fondo scuro: « Soc. Anonima Procellaria brevetti Colombini n. 380909 e completivi ».

Tali fusti alti cm. 60 e del diametro di cm. 32, sono costruiti con sostanze organiche vegetali, tenute insieme da adatto cemento.

All'esterno il fusto è abbondantemente ricoperto con vernice a base di catrame.

La bocca è ricavata in uno dei fondi ed è chiusa con un coperchio di lamierino che si avvita direttamente sull'orlo della bocca.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rinnovamento di ml. 15286 di binari e deviatoi sulla linea Cremona-Fidenza.	L. P.	Ore 18 del 2 giugno 1941-XIX	275.000	Sezione Lavori Milano
Consolidamento falda franosa fra le Stazioni di Ortona a Mare e S. Vito Lanciano.	L. P.	Ore 18 del 2 giugno 1941-XIX	678.000	Sezione Lavori Ancona
Sostituzione condotte acqua in stazione di S. Stefano Camastra.	L. P.	Ore 19,30 del 3 giugno 1941-XIX	73.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato alloggi per ferrovieri in stazione di Alì.	L. P.	Ore 18,30 del 3 giugno 1941-XIX	273.600	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento binari incrocio e sistemazione impianti stazione S. Agata Militello.	L. P.	Ore 18,30 del 3 giugno 1941-XIX	538.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato Agenzia Marittima a La Spezia.	L. P.	Ore 18 del 3 giugno 1941-XIX	59.600	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di due case cantoniere sulla linea Pistoia-Pisa.	L. P.	Ore 18 del 4 giugno 1941-XIX	97.000	Sezione Lavori Firenze
Opere di terra e murarie per posa in opera condotte acqua in stazione di Treviso.	L. P.	Ore 12 del 4 giugno 1941-XIX	35.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione Uffici Alloggi e impianti acqua in stazione di Romano.	L. P.	Ore 18 del 5 giugno 1941-XIX	165.000	Sezione Lavori Milano
Revisione generale binari sulla linea Sampierdarena-Confine Francese.	L. P.	Ore 12 del 5 giugno 1941-XIX	120.000	Sezione Lavori Genova
Sistemazione Officine Veicoli di Firenze P. Prato.	L. P.	Ore 12 del 5 giugno 1941-XIX	1.424.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione ed esercizio arganelli e gruette elettriche ad Ancona Marittima.	L. P.	Ore 18 del 5 giugno 1941-XIX	42.000	Ufficio I.E.S. Ancona
Costruzione porticato nel F. V. della stazione di Spoleto.	L. P.	Ore 18 del 5 giugno 1941-XIX	129.660	Sezione Lavori Ancona
Rinnovamento ml. 9790 di binari e deviatoi sulla linea Cremona-Treviglio.	L. P.	Ore 18 del 5 giugno 1941-XIX	180.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione strumenti metrici esistenti nel Compartimento di Bologna.	L. P.	Ore 17 del 6 giugno 1941-XIX	70.781	Ufficio I.E.S. Bologna
Manutenzione orologi esistenti nel Compartimento di Bologna.	L. P.	Ore 17 del 6 giugno 1941-XIX	32.470	Ufficio I.E.S. Bologna
Rinnovamento ml. 15.069 di binari sulla linea Chivasso-Aosta.	L. P.	Ore 18,30 del 9 giugno 1941-XIX	389.000	Sezione Lavori Torino
Lavori armamento per ampliamento stazione di Solapaca.	L. P.	Ore 18 del 10 giugno 1941-XIX	60.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto tavole orientamento sulle linee elettrificate del Compartimento di Torino.	L. P.	Ore 12 del 10 giugno 1941-XIX	264.000	Ufficio I.E.S. Torino
Costruzione fabbricato per impianto posto di blocco sulla linea Alessandria-Valenza.	L. P.	Ore 12 del 13 giugno 1941-XIX	135.000	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto riscaldamento nel Palazzo Postale di Torino Via Arsenale.	A. C.	Ore 18 del 23 giugno 1941-XIX	—	Sezione Lavori Torino

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 23

5 giugno 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Decreto Ministeriale 18 marzo 1941-XIX. — *Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore dei marittimi di nazionalità italiana* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C 311/6 in data 17 marzo 1941-XIX;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948;

Visto il volume delle concessioni speciali per determinati trasporti di persone e di cose sulle Ferrovie dello Stato, riordinato a norma dell'art. 71 dell'allegato al Regio decreto-legge suddetto;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nei viaggi per licenze o per permesso effettuati sulle ferrovie dello Stato, per la visita alle proprie famiglie, dai marittimi di nazionalità italiana imbarcati su navi da traffico munite dell'atto di nazionalità e del ruolo di equipaggio oppure su unità che compiendo campagne di pesca, tocchino, per necessità inerenti all'esercizio della pesca stessa, porti esteri, sarà applicata durante l'attuale stato di guerra la tariffa n. 7 senza limitazione nel numero dei viaggi.

Il trattamento suddetto sarà applicato anche agli equipaggi delle navi da traffico che siano state requisite o noleggiate dallo Stato, inscritte o non nel quadro del Regio naviglio ausiliario.

Art. 2.

Il direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme particolari di applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1941-XIX.

Il Ministro per le Comunicazioni
Host Venturi.

Il Ministro per le Finanze:
Di Revel.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1941-XIX.

Ordine di servizio n. 58.

Apertura all'esercizio del nuovo raccordo fra la linea Torino-Modane e la linea Torino-Milano.

Dalle ore 12 del giorno 28 marzo 1941-XIX è stato aperto all'esercizio il nuovo raccordo che allaccia la linea Torino-Modane con la linea Torino-Milano.

Il nuovo raccordo si innesta alla progressiva Km. 1 + 509 della linea Torino-Modane situata fra il posto di blocco di Quadrivio Zappata e il posto di blocco n. 4, ed alla progressiva Km. 2 + 440 della linea Torino-Milano situata fra il posto di blocco Quadrivio Zappata e la stazione di Torino Porta Susa.

DESCRIZIONE DEL RACCORDO

Il nuovo raccordo a scartamento normale ed a doppio binario con percorso in trincea, parte con scarpata in terra e parte fra muraglioni di sostegno, ha inizio — come sopra detto — al Km. 1 + 509 della linea Torino-Modane (Bivio Lagrangia) con diramazione verso sinistra, presa di punta dai treni provenienti da Modane, e termina al Km. 2+440 della linea Torino-Milano (Bivio Crocetta) con diramazione verso destra, presa di punta dai treni provenienti da Milano.

Il raccordo ha uno sviluppo di m. 1521 fra le punte scambi dei due bivii. La massima pendenza è del 12,20 per mille ed il raggio minimo delle curve è di m. 800. L'armamento è del modello F.S.P. 46,3 con rotaie lunghe m. 12 su 17 appoggi con massicciata normale di pietrisco e piattaforma ferroviaria larga metri 9.

Oltre ai già citati muraglioni che fiancheggiano gran parte della nuova linea di raccordo, non esistono opere d'arte di notevole importanza a prescindere di due cavalcavia, rispettivamente, uno di m. 12 circa, situato all'altezza dell'attraversamento di via Rivalta con la nuova linea di raccordo e, l'altro di m. 60 circa, in corrispondenza dell'attraversamento della nuova linea con la piazza Marmolada; cavalcavia costituiti ora, in via provvisoria, da travate metalliche con sopra corrente la massicciata stradale e posate su fiancate in muratura.

Lungo il raccordo non esistono passaggi a livello.

1. — *Elettrificazione.*

I due binari di raccordo sono elettrificati col sistema trifase a 16 periodi-3700 Volta.

A Bivio Lagrangia sono stati inseriti:

— per l'istradamento dei treni da Modane per Bivio Crocetta, un tratto neutro con inversione di fase della lunghezza di m. 27, il cui inizio segue a m. 44 la punta dello scambio del Bivio;

— per l'istradamento dei treni da Bivio Crocetta per Modane, un tratto neutro con inversione di fase della lunghezza di m. 27 il cui inizio precede di m. 71 la punta dello scambio del Bivio;

— per l'istradamento dei treni da Modane a Quadrivio Zappata, per un tratto neutro della lunghezza di m. 27 il cui inizio segue di m. 45 la punta dello scambio del Bivio.

Tutti i suddetti tratti neutri e le inversioni di fase sono muniti dei prescritti segnali illuminati elettricamente e disposti alla sinistra dei binari a cui comandano.

2. — *Impianti di sicurezza, segnalamento e blocco.*

Nei due Bivii risultanti dall'impianto del raccordo sono istituiti due posti di blocco, inseriti sulle linee Torino-Milano e Torino Modane che corrispondono come segue:

Bivio Crocetta — Da un lato con la cabina A di Torino P. S. e dall'altro con il Quadrivio Zappata ed il Bivio Lagrangia.

Bivio Lagrangia — Da un lato con il P. B. n. 4 della linea Torino-Modane e dall'altro con il Quadrivio Zappata e con il Bivio Crocetta.

Il raccordo è, in tal modo, esercitato col regime del blocco semiautomatico.

La manovra dei segnali di protezione dei Bivii, che sono del tipo semaforico e sono anche segnali di blocco, è effettuata a mezzo delle maniglie degli istrumenti di blocco, che sono collegate mediante le chiavi dei fermascambi, agli scambi dei bivii.

Telefoni — Sono state attuate comunicazioni telefoniche: fra cabina Bivio Lagrangia e cabina Bivio Crocetta, Quadrivio Zappata, Garetta P. L. Km. 2 + 442, Posto 4 e sussidiarie ai segnali di 1ª categoria di protezione lato Bivio Crocetta e Quadrivio Zappata; fra cabina Bivio Crocetta e Cabina A di Torino P. S., Quadrivio Zappata, Cabina Bivio Lagrangia e sussidiarie ai segnali di 1ª categoria di protezione lato Torino P. S.

3. — *Norme tecniche di esercizio.*

Grado di prestazione:

Nel senso dal Bivio Lagrangia al Bivio Crocetta: grado 1
» » » Bivio Crocetta al Bivio Lagrangia: » 10,

Grado per il computo dei freni:

Nel senso dal Bivio Lagrangia al Bivio Crocetta: grado III
» » » Bivio Crocetta al Bivio Lagrangia: » I,

Gruppo per limite assi: I).

Velocità massima:

La velocità massima lungo i binari correnti compresi fra i due Bivii dovrà, per i treni elettrici ed a vapore essere di 50 Km./ora, per le automotrici di 65 Km./ora; mentre in corrispondenza ai rami deviati dei bivii la velocità massima non dovrà superare i 30 Km./ora.

L'innesto dei nuovi bivii non modifica le condizioni di velocità preesistenti sulle linee da essi interessate.

Circolabilità locomotive elettriche ed a vapore:

Possono circolare le locomotive ammesse sul tratto Torino-Bussoleno.

Sagoma limite: Normale di carico italiana.

Passo ammesso per i veicoli in circolazione:

Valgono le norme di cui al paragrafo 19, pag. 57, della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte 2ª.

Massimo peso per ciascun asse: Tonnellate 16.

4. — *Giurisdizione.*

Il nuovo raccordo è compreso nel Compartimento di Torino ed assegnato a:

Sezione Movimento - Torino.
Sezione Lavori - Torino
Sezione Materiale e Trazione - Torino.
Ufficio I.E.S. - Torino.
I Riparto Movimento - Torino.
Gruppo Speciale Lavori - Torino.
II Reparto Materiale e Trazione - Torino.
II Reparto Ufficio I.E.S. - Torino.
Sorvegliante Lavori - Torino Porta Nuova.
Capo Zona Ufficio I.E.S. - Torino P. N.
Operaio Ufficio I.E.S. - Torino (Crocetta).
Squadra Rialzo - Torino P. N.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio - Parte I (Edizione febbraio 1936-XIV) a pag. 12 fra le località di Bivio Calambrone e Bivio Aurisina, dovrà inserirsi "Bibio Crocetta" T/4 e fra le località di Bivio Gaeta e Bivio Navicelli inserire "Bivio Lagrangia" T/2.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Torino, agli agenti delle classi* 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 59.

Estensione di servizio nella Stazione di Roma Tiburtina.

Dal giorno 9 giugno 1941-XIX la stazione di Roma Tiburtina della linea Roma-Orte, viene ammessa anche ai trasporti a carro completo a G. V. e P. V., per conto della Società Chimica Aniene.

La stazione stessa è stata dotata degli impianti necessari per poter effettuare, occorrendo, anche il servizio di presa e consegna carri con carrello stradale.

In conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, Edizione 1941, in calce alla pagina 67, nella nota *n*) dovrà essere modificata la dizione riguardante la Società Chimica Aniene come appresso:

« ai trasporti in piccole partite ed a carro per conto della Società Chimica Aniene ».

Nella nota *o*) aggiungere:

« ai trasporti a carro per conto della Società Chimica Aniene ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 60.

Estensione di servizio nella stazione di Gricignano Teverola.

Dal giorno 5 giugno 1941-XIX la stazione di Gricignano Teverola della linea Foggia-Napoli sarà abilitata al servizio delle merci a carro a G. V. e P. V. in arrivo ed in partenza per conto delle Imprese appaltatrici dei lavori nella stazione stessa, con le norme di cui all'avvertenza C) a pag. 5 del Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato.

Di conseguenza nella parte I del Prontuario anzidetto — Edizione 1° marzo 1941-XIX, a pag. 39, nelle colonne 9 e 10 dovranno esporsi le indicazioni G(1) e P(1) ed in calce alla pagina stessa dovrà essere riportata la seguente nota:

''1) limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Ammi-''nistrazione, in arrivo e in partenza per conto delle Imprese appaltatrici dei ''lavori nella stazione di Cricignano, con tassazione secondo le norme indicate ''nell'avvertenza C a pag. 5''.

Nella parte I della Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio — Edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 15 di contro al nome di Gricignano Teverola sostituisce l'indicazione B con quella L. P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 61.

Estensione di servizio nella stazione di Golfo Aranci.

Dal 10 giugno 1941-XIX la stazione di Golfo Aranci, della linea Golfo Aranci-Olbia, attualmente abilitata ai soli servizi viaggiatori e bagagli, sarà ammessa anche al servizio G.V., P.V., Veicoli e Bestiame, senza limitazioni.

Di conseguenza, nella parte 1ª del ''Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato" — edizione 1941 — a pag. 38, di contro al nome di Golfo Aranci, aggiungeer la nota (1) e nelle colonne 9, 10, 11 e 12 esporre rispettivamente le lettere ''G'' ''P'' ''V'' ''B''.

In calce alla pag. 39 trascrivere la seguente nota:

(1) Stazione di transito di mare per il servizio cumulativo ferroviario marittimo col continente.

Nella parte 1ª della "Prefazione generale all'Orario generale di servizio" — edizione 1936 — di fianco al nome di Golfo Aranci cancellare l'indicazione LB.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 62.

Attivazione del raddoppio di Coppella.

E' stato attivato il Raddoppio di Coppella, situato fra il Km. 433 + 373 ed il Km. 434 + 210 della linea Pescara C.-Termoli, fra le stazioni di Montenero e Termoli.

Il nuovo Raddoppio è dotato dei seguenti impianti:

— Un fabbricato Uffici ubicato al Km. 433 + 800 alla destra della linea, nel senso di marcia dei treni dispari;

— Un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi allacciati al binario di corsa sono assicurati con fermadeviatoi F. S.;

— Un marciapiedi fronteggiante il fabbricato Uffici;

— Segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori tipo F. S. a piantana diritta, con un'ala di 2ª categoria, preceduti da segnali fissi di attenzione, ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo Raddoppio è inserito sul circuito telegrafico omnibus N. 81628 e sul circuito N. 81638 Termoli-Montenero P. con la chiamata C. P.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, Parte I, edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 14, fra i nomi di Conza Andretta e Corace è già inserita COPPELLA (Raddoppio) A. 104.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Ancona, agli agenti delle classi* 9, 12, 13 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Circolare n. 13.

32ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930-VIII).

In relazione alla Circolare n. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati, inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929, che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data del 1° giugno 1941-XIX:

I. — AL QUADRO A:

a) *aggiungere le seguenti Ditte e la serie in cui sono compresi i numeri di servizio assegnati ai loro carri*:

Compagnia Industriale S. A. Viscosa — Roma, via dei Sabini, 4 — dal 904500 al 904799.

Soc. An. Metallurgica Italiana — Milano, via Leopardi, 18 — dal 987000 al 987999.

Ghetti Antonio — Lugo, via Provinciale Felisio, 8 — dal 903450 al 903549.

Moretti Vittorio fu Tomaso — Genova, via Pagano Doria, 9/19 — dal 919000 al 919199.

Soc. Enologica Valtellinese — Sondrio: presso Unione Italiana Vini; Milano: Via Silvio Pellico, 7 — dal 966650 al 966799.

Istituto Nazionale Trasporti (I.N.T.) — Roma, via Savoia 19 — dal 902350 al 902499.

Ernesto Gerhardt — Milano, via T. Grossi, 2 — dal 990200 al 990349.

Alberto Cardella — Milano, via Manin, 37 — dal 906800 al 906999.

E.I.C.A. - Ente Italiano Corporativo Approvvigionamenti — Milano, Corso XXII Marzo, 59 — dal 902650 al 902799.

Olea Romana Fratelli Corcos di Enrico — Roma, via Ostiense, 119 — dal 904800 al 904999.

b) *modificare l'indirizzo delle seguenti Ditte*:

Rizzuto Raffaele e C. — *da* Napoli, piazza Garibaldi 3 *a* Palermo, via Libertà3 145

Ditta Santagata e Nizza — *da* Genova, via S. Giorgio 2 *a* Genova Sampierdarena, via N. Barabino 125r.

S. A. Cartiere Burgo — *da* Verzuolo *a* Torino, piazza Solferino 11.

Roberto Metzger e C., Trieste — *da* punto Franco Vittorio Eman. III Mag. 2° *a* Via Carlo Ghega 1.

Andrea De Benedittis — *da* Napoli, via Cedronio 14 *a* Torino, via Accademia Albertina, 28.

Soc. Italiana di Trasporti Jean Messer — *da* Genova, piazza F. Corridoni, 8 *a* Reggio Emilia, via G. Turri, 6.

II. — AI QUADRI A e B:

c) *cancellare le seguenti Ditte che non hanno più carri inscritti nel parco veicoli F. S.*:

Fratelli De Giuli Botta fu Giovanni — Seregno.
La Continentale Soc. An. Trasporti e Commercio Olii Minerali — Milano.
Pietro Cassarà fu Pietro — Roma.
S. A. Livornese Agglomerati e Combustibili — Livorno.
Marengo S. A. per la lavorazione dei Prodotti del Rame — Genova.
Rag. Antonio Merlino — Milazzo.
Soc. Naz. dell'Alluminio — Milano.
Giuseppe De Benedittis — Napoli.
Cesare Stefano Cavallotti — Milano.
Salvatore Romano — Napoli.
Francesco Polverari — Milano.
Luigi Corbetta — Mariano Comense.
Conrieri Filippo e Figli — Imperia Porto Maurizio.
S. A. Fabbrica Birra Forst — Marlengo.
Ettore Armani — Trento.
S.I.M.E. - Soc. Industrie Minerarie ed Elettrochimiche — Bussi.
S. A.Meridionale Industrie Tessili — S. Giovanni a Teduccio.

III. — AL QUADRO B:

d) di *fianco ai numeri di servizio dei carri sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale*:

dal 903450 al 903549 Ghetti Antonio — Lugo.
» 904500 » 904799 Comp. Ind. S. A. Viscosa — Roma.

dal 987000 al 987999 Soc. Metallurgica Italiana — Milano.
» 902350 » 902499 Istituto Nazionale Trasporti (I.N.T.) — Roma.
» 902650 » 902799 E.I.C.A. - Ente Nazionale Cooperativo Approvvigionamenti — Milano.
» 904800 » 904999 Olea Romana Fratelli Corcos di Enrico e C. — Roma.
» 906800 » 906999 Alberto Gardella — Milano.
» 919000 » 919199 Vittorio Moretti fu Tomaso — Genova.
» 966650 » 966799 Soc. Enologica Valtellinese — Sondrio, presso Unione Italiana Vini — Milano.
» 990200 « 990349 Ernesto Gerhardt — Milano.

e) *modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte*:

da Soc. Anon. Officine Meccaniche già Miani e Silvestri e C., Milano *a* « O.M. » Soc. Anon. Milano.
da Prima Spremitura Triestina d'Olio Luzzatti e C. Soc. Anon. Trieste *a* Prima Spremitura Triestina d'Olio S. A. Trieste.
da Accatino Luigi e Figlio – Milano *a* Accatino Luigi e Figlio – Novara.

Comunicato:

Esclusione dalle gare

Il Ministero della Marina — Direzione Generale delle costruzioni navali e meccaniche — con decreto 7 aprile 1941-XIX, ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con le pubbliche amministrazioni la ditta Battista e Mirabelli con sede a Taranto, via de Cesari n. 55.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori murari per ampliamento della stazione di Porto San Giorgio.	L. P.	Ore 18 del 9 giugno 1941-XIX	131.500	Sezione Lavori Ancona
Modificazione gradinate di accesso all'edificio postale di Pistoia.	L. P.	Ore 18 del 9 giugno 1941-XIX	22.600	Sezione Lavori Firenze
Ricostruzione sottotetto nel capannone forgiatori delle officine di Pontassieve.	L. P.	Ore 18 del 10 giugno 1941-XIX	42.400	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento e sistemazione rimessa Treno Reale in stazione di Chilivani.	L. P.	Ore 17 del 10 giugno 1941-XIX	370.000	Delegazione Cagliari
Consolidamento rilevato ferroviario al Km. 145 della linea Roma-Sulmona.	L. P.	Ore 11 del 10 giugno 1941-XIX	60.500	Sezione Lavori Roma
Consolidamento trincea al Km. 56 della linea Barletta-Spinazzola.	L. P.	Ore 18 del 10 giugno 1941-XIX	54.250	Sezione Lavori Bari
Fornitura batterie accumulatori per centralino alimentazione Bivio Battiferro.	A. C.	Ore 17 del 13 giugno 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Equipaggiamento centralino alimentazione al Bivio Battiferro.	A. C.	Ore 17 del 13 giugno 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianti illuminazione sussidiaria nel piazzale di Verona P. N.	L. P.	Ore 16 del 13 giugno 1941-XIX	300.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Manutenzione armamento linea Castagnole-Cavallermaggiore.	L. P.	Ore 13 del 14 giugno 1941-XIX	340.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura di persiane avvolgibili nel palazzo postale di Potenza.	L. P.	Ore 18 del 17 giugno 1941-XIX	54.000	Sezione Lavori Bari
Manutezione armamento nei piazzali delle stazioni di Savona.	L. P.	Ore 18.30 del 17 giugno 1941-XIX	230.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento della linea Cuneo-Confine Nord Francese.	L. P.	Ore 18,30 del 19 giugno 1941-XIX	770.000	Sezione Lavori Torino
Lavori per ampliamento e sistemazione generale della stazione di Magliana.	L. P.	20 giugno 1941-XIX	3.236.000	Sezione Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	30	Manovelle di acciaio e n. 30 contrappesi.	L. P.	1.7.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Perni di manovella e manovelle per ruote motrici di locomotive	L. P.	1.7.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 24 12 giugno 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 20 marzo 1941-XIX, n. 401. — *Regolamento per l'esecuzione del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, concernente la militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 giugno 1929-VII, che approva il regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per l'interno, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per i lavori pubblici e per le comunicazioni;

Viste le deleghe in data 23 febbraio 1941-XIX, rilasciate ai Sottosegretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'Esercito operante, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 1176, e successive modificazioni.

Il predetto regolamento sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Duce del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra.

Art. 2.

L'annesso regolamento ha effetto a decorrere dall'11 giugno 1940-XVIII, salvo per quanto riguarda le norme contenute nel capo V, le quali hanno vigore dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU — LISSIA —
CALLETTI — HOST-VENTURI

N. B. — I colori delle mostrine saranno riprodotti nel testo inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 29 maggio 1941-XIX.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 14 *ottobre* 1937-XV, *n.* 2707, *sulla militarizzazione del personale civile al seguito dell'esercito operante.*

Capo I.

PRECETTAZIONE

Art. 1.

Il personale civile da assegnare al seguito dell'Esercito operante per la costituzione dei servizi previsti dalle formazioni di guerra è fornito dalle Amministrazioni statali indicate nelle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, che stabiliscono altresì le qualifiche di servizio del personale medesimo e le categorie da cui esso deve esser tratto, nonchè il grado militare corrispondente alle singole qualifiche.

Coloro che durante le campagne dell'Africa Orientale e di Spagna e durante il periodo di emergenza antecedente all'11 giugno 1940-XVIII siano stati equiparati ad un grado militare superiore a quello stabilito dalle predette tabelle, in caso di militarizzazione conservano a tutti gli effetti il grado di equiparazione già rivestito, semprechè di tale grado esercitino effettivamente le funzioni.

Art. 2.

Gli impiegati ed agenti appartenenti al personale civile di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) avere l'età stabilita da particolari disposizioni in vigore per essere comandati ad assicurare, in caso di mobilitazione, il funzionamento delle pubbliche Amministrazioni;

b) avere compiuto 39 anni di età, qualora non appartengano alla categoria di cui alla precedente lettera *a*);

c) essere fisicamente idonei allo speciale servizio cui siano singolarmente da adibirsi in guerra.

Il personale prescelto è iscritto in appositi elenchi, da compilarsi con le modalità e nei termini stabiliti dagli articoli che seguono.

Gli impiegati ed agenti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni civili dai quali deve essere tratto il personale destinato alla costituzione ed al funzionamento dei servizi in guerra, qualora si trovino nelle condizioni previste dal primo comma del presente articolo, possono chiedere, anche se esenti da obblighi di servizio militare, di essere iscritti negli elenchi anzidetti.

Le domande di iscrizione debbono essere presentate per via gerarchica all'Amministrazione da cui ciascun richiedente dipende. L'accoglimento di esse ha luogo a giudizio insindacabile delle rispettive Amministrazioni e impegna gli iscritti per tutto il periodo di validità dell'elenco.

Art. 3.

Gli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 2 sono compilati annualmente dalle singole Amministrazioni interessate e sono costituiti di due parti distinte: la prima che comprende il personale destinato a coprire i posti effettivamente previsti dai quadri di formazione dei servizi in guerra; la seconda che comprende il personale destinato a formare la riserva dei predetti quadri, in proporzione del venti per cento del contingente compreso nella prima parte.

Negli elenchi sono iscritti gli impiegati ed agenti prescelti in seguito a

domanda. Qualora però il numero di essi non sia sufficiente a coprire il fabbisogno e la relativa riserva, il completamento dei quadri sarà effettuato mediante iscrizione di autorità del personale necessario, da trarsi fra coloro che soddisfino alle condizioni stabilite dall'art. 2, comma primo.

Art. 4.

Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Ministero della guerra comunica alle Amministrazioni statali interessate il numero degli impiegati ed agenti, distintamente per gradi e qualifiche civili, occorrente per coprire i posti previsti dai quadri di formazione dei servizi in guerra, con indicazione delle specifiche attribuzioni cui il personale dovrà, singolarmente, essere destinato in guerra.

Sulla base del fabbisogno come sopra segnalato, le Amministrazioni statali interessate provvedono entro il mese di novembre di ciascun anno alla formazione degli appositi elenchi di cui al precedente art. 3, assegnando alla riserva il personale di età più avanzata.

Art. 5.

Qualora l'Amministrazione statale tenuta a fornire il personale occorrente non possa completare con personale dei dipendenti ruoli l'intero fabbisogno, o per mancanza di personale che si trovi nelle condizioni richieste dall'art. 2, o per scarsa entità dei ruoli stessi, segnala tale circostanza al Ministero della guerra, entro il termine fissato dal secondo comma dell'art. 4.

Il Ministero della guerra, per sopperire a dette deficienze, ha facoltà di richiedere la designazione dell'occorrente personale complementare alle altre Amministrazioni statali previste nelle annotazioni risultanti dalle tabelle di cui all'articolo 1.

Le Amministrazioni cui la richiesta è diretta provvedono alla formazione di elenchi suppletivi per il numero di impiegati e agenti necessario e per la relativa riserva, con le stesse modalità e negli stessi termini stabiliti dai precedenti articoli.

Art. 6.

Gli impiegati ed agenti che abbiano presentato domanda per l'iscrizione negli elenchi del personale destinato alla costituzione dei servizi in guerra, e quelli che possono essere prescelti d'autorità per la inclusione negli elenchi stessi, devono essere sottoposti a visita medica militare a cura delle singole Amministrazioni interessate, per l'accertamento della idoneità fisica, ai sensi dell'art. 2, lettera *c*).

Le modalità e i termini entro i quali deve essere disposto detto accertamento sanitario saranno annualmente stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 7.

Negli elenchi annuali, ivi compresi quelli suppletivi di cui all'art. 5, terzo comma, devono essere indicati, per ciascun iscritto, oltre che le generalità, il grado civile rivestito, il ruolo di appartenenza, le specifiche attribuzioni civili, la residenza, l'ufficio presso il quale l'iscritto presta servizio civile e il grado militare di equiparazione in conformità delle tabelle di cui all'art. 1, nonchè, per coloro che siano soggetti ad obblighi militari, il distretto di appartenenza.

Art. 8.

Gli elenchi compilati ai sensi dell'art. 7 sono trasmessi dalle Amministrazioni interessate al Ministero della guerra entro il mese di dicembre di ciascun anno, in duplice esemplare.

Il Ministero della guerra, riconosciuta la regolarità degli elenchi, provvede agli incombenti di propria competenza, e restituisce poi alle singole Amministrazioni uno degli esemplari, con indicazione, per ogni iscritto compreso nella prima parte degli elenchi, del centro di mobilitazione cui deve presentarsi in caso di chiamata ai termini del successivo art. 10.

L'assegnazione del centro di mobilitazione, per gli iscritti nella prima parte degli elenchi, e la destinazione alla riserva, per gli iscritti nella seconda parte, vengono comunicate da ogni Amministrazione ai singoli interessati da essa dipendenti, mediante lettera in duplice copia, una delle quali viene restituita per ricevuta da ogni destinatario. Analoga comunicazione viene fatta in caso di varianti al centro di mobilitazione dell'iscritto, disposte successivamente dal Ministero della guerra.

Art. 9.

Gli impiegati ed agenti iscritti sia nella prima che nella seconda parte degli elenchi, allorchè hanno ricevuto la comunicazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo, debbono considerarsi indisponibili per mobilitazione militare, anche quando la classe di rispettiva appartenenza sia richiamata alle armi.

Per il personale in congedo della Regia marina, la destinazione al seguito dell'Esercito operante deve avvenire previo rilascio di apposito nulla osta da parte del Ministero della marina.

Art. 10.

Il Ministero della guerra:

— all'atto della mobilitazione generale ordina la presentazione ai centri di mobilitazione del personale militarizzato secondo quanto predisposto;

— in caso di mobilitazione parziale, o negli altri casi di chiamata in servizio consentiti dall'art. 1 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, comunica alle Amministrazioni interessate, nominativamente per ciascun inscritto, l'ordine di presentazione al centro di mobilitazione. A cura delle Amministrazioni stesse l'ordine viene notificato immediatamente ad ogni singolo precettato, il quale è tenuto a presentarsi al centro di mobilitazione entro il termine stabilito dall'ordine stesso.

Per raggiungere il centro di mobilitazione, gli impiegati ed agenti precettati hanno diritto di viaggiare in prima o in seconda classe secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali, in relazione al grado di equiparazione da essi rivestito. Gli agenti subalterni debbono compiere il viaggio in terza classe.

Per i viaggi di cui al comma precedente ogni precettato fruirà del libretto di viaggio del quale trovasi munito nella sua qualità di impiegato civile dello Stato. Al rimborso delle relative spese o di quelle inerenti al trasporto del bagaglio personale, provvede il centro di mobilitazione, contro esibizione degli scontrini di cui al R. decreto 15 ottobre 1923-I, n. 2368.

Art. 11.

Dal momento della notificazione dell'ordine di presentazione di cui al primo comma del precedente articolo, agli impiegati e agenti precettati è applicabile il successivo art. 34.

Art. 12.

In tempo di pace l'impiegato o agente compreso negli elenchi può chiedere di essere esonerato dal servizio, e quindi cancellato dagli elenchi stessi, esclusivamente per ragioni di salute. A tal fine deve presentare apposita domanda alla Amministrazione dalla quale dipende, corredandola di certificato medico.

La domanda viene trasmessa al Ministero della guerra, che provvede a far sottoporre il richiedente a visita sanitaria militare, per accertare se l'infermità denunciata comporti la menomazione del requisito della idoneità fisica di cui al precedente art. 2, lettera *c*).

L'esito degli accertamenti è poi, dal Ministero della guerra, comunicato all'Amministrazione dalla quale il richiedente dipende. Questa, in caso di dichiarata inidoneità, dà notizia al dipendente della sua cancellazione dall'elenco.

Art. 13.

L'impiegato o agente che, al ricevimento dell'ordine di presentazione al centro di mobilitazione, si trovi impossibilitato per ragioni di salute a raggiungerlo, deve darne immediata comunicazione per iscritto al distretto militare del luogo di residenza, specificando gli estremi dell'ordine di presentazione ricevuto. Il distretto dispone per gli accertamenti sanitari del caso, e, qualora risulti che il militarizzato non è effettivamente in condizioni di raggiungere il centro di mobilitazione, ne informa il centro stesso e l'Amministrazione civile dalla quale l'interessato dipende.

Quando il luogo di residenza del militarizzato non sia sede di distretto militare, la comunicazione scritta di cui al comma precedente va fatta al locale comando dei Reali carabinieri, il quale provvede a darne conseguente notizia al distretto militare competente, previa constatazione dell'effettivo stato di salute del militarizzato.

Art. 14.

Tutte le volte che, per esigenze di servizio o per altre cause, occorra sostituire, trasferire, aumentare, o comunque variare il personale civile militarizzato in servizio presso determinate unità, la relativa decisione, quando importi provvedimenti di carattere definitivo, viene presa dallo Stato Maggiore dell'Esercito in seguito a segnalazione gerarchica da parte dell'organo dal quale il servizio dipende direttamente.

Qualora si renda necessario addivenire a sostituzioni o a ripianamenti di personale civile militarizzato, lo Stato Maggiore dell'Esercito provoca le nuove assegnazioni di personale da parte delle Amministrazioni statali interessate.

Il militarizzato che viene promosso nel ruolo dell'Amministrazione civile di appartenenza conserva, a tutti gli effetti, il grado di militare di equiparazione attribuitogli all'atto della militarizzazione, semprechè la stessa Amministrazione civile non ritenga opportuno di sostituirlo con altro impiegato di grado inferiore.

Capo II.

MATRICOLA

Art. 15.

Il servizio che gli impiegati e agenti dei ruoli civili delle Amministrazioni dello Stato compiono quali miltarizzati al seguito dell'Esercito operante, in

caso di mobilitazione generale o parziale ovvero in caso di precettazione per speciali circostanze, forma oggetto di iscrizione a matricola a norma degli articoli che seguono.

Art. 16.

I militarizzati vengono assunti in forza dagli enti del Regio esercito presso i quali sono destinati a prestare servizio. Agli effetti dell'articolo precedente, tali enti sono tenuti a chiedere:

a) per i militarizzati che nel Regio esercito rivestono il grado di ufficiale, il secondo originale dello stato di servizio mod. 96 e il libretto personale al comando militare (zona, distretto o deposito coloniale, a seconda del grado e della residenza degli interessati) che custodisce i detti documenti all'atto della precettazione;

b) per i militarizzati che nel Regio esercito sono sottufficiali o militari di truppa, l'esemplare del foglio matricolare e caratteristico mod. 106 (o mod. 104, nei casi in cui sussista) all'ufficio forza in congedo del distretto di residenza degli interessati.

Per i militarizzati che risultino riformati dagli organi di leva, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 21.

Art. 17.

I comandi di zona, di distretto e, nell'Africa Orientale Italiana, i comandi di deposito territoriale trasmettono agli enti richiedenti i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo, dopo avervi scritta la seguente variazione: « Assunto in servizio in qualità di militarizzato ai sensi del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, presso il . . . . col grado equiparato di . . . . (foglio n. . . . in data . . . . del . . . .) li . . . . ».

Contemporaneamente comunicano tale variazione:

a) per coloro che sono ufficiali del Regio esercito, al Ministero della guerra per la conseguente iscrizione sul primo originale dello stato di servizio e sull'altro esemplare del libretto personale;

b) per coloro che sono sottufficiali o militari di truppa, al distretto di leva per l'aggiornamento dell'altro foglio matricolare mod. 106 e del ruolo mod. 105.

Tutti gli altri documenti concernenti la matricola militare degli interessati, all'infuori di quelli elencati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente, continuano ad essere custoditi presso i nominati comandi di zona, di distretto o di deposito territoriale.

Art. 18.

Gli enti del Regio esercito che assumono in forza i militari provvedono ad annotare sui documenti di cui all'art. 16 tutti gli eventi che si verificano nei riguardi del servizio compiuto dai militarizzati, adoperando a tale scopo, con gli opportuni adattamenti, le formule matricolari in uso, nei casi analoghi, per i militari del Regio esercito.

Le relative variazioni vengono di volta in volta comunicate al Ministero della guerra, per i militarizzati che rivestano nel Regio esercito il grado di ufficiale, e ai rispettivi distretti di leva, per i militarizzati che siano sottufficiali o militari di truppa. A tali fini, sono da eseguirsi le medesime modalità che regolano il funzionamento del servizio matricolare del Regio esercito.

Art. 19.

Per i militarizzati che nel Regio esercito rivestono il grado di ufficiale, gli enti presso i quali essi prestano servizio sono tenuti a compilare i rapporti sul servizio stesso, e a trasmetterli di volta in volta al Ministero della guerra, seguendo le norme vigenti in materia per il Regio esercito.

Art. 20.

Gli enti che assumono in forza, quali militarizzati, coloro che nei ruoli del Regio esercito figurano riformati in rassegna o collocati in congedo assoluto, devono chiedere all'ufficio matricola del distretto di leva il relativo foglio matricolare mod. 106. Il distretto, prima di trasmettere il documento, vi iscrive la variazione di cui al primo comma dell'art. 17.

Art. 21.

Per il militarizzato che risulti riformato dagli organi di leva, l'ente del Regio esercito che lo assume in forza deve farne segnalazione al distretto militare di leva dell'interessato. Il distretto provvede alla iscrizione del miliarizzato stesso nel ruolo mod. 105 ed all'impianto del foglio matricolare, annotando su entrambi i documenti la seguente variazione: « Riformato dagli organi di leva in data . . . . li . . . . ».

Dopo tale variazione, verrà iscritta quella indicata nel primo comma dell'art. 17.

Art. 22.

All'atto della smilitarizzazione, gli enti ai quali i militarizzati sono in forza restituiscono i documenti matricolari dei medesimi ai comandi del Regio esercito dai quali li hanno ricevuti, se riguardano ufficiali in congedo, e ai distretti di leva, se si tratti di sottufficiali o militari di truppa in congedo o di riformati dagli organi di leva, dopo avervi iscritta la seguente ultima variazione: « cessa di essere assunto in servizio quale militarizzato . . . . . li . . . . ».

I distretti di leva, sulla base del foglio matricolare, provvedono ad aggiornare e parificare in conseguenza il proprio mod. 106 ed il ruolo mod. 105, e ritrasmettono quindi il documento anzidetto all'ufficio forza in congedo del distretto di residenza dell'interessato, seguendo all'uopo le norme vigenti in materia per i militari del Regio esercito.

Tutti i documenti matricolari, comunque impiantati per i militarizzati di cui all'art. 21, vengono invece custoditi dal competente distretto di leva del militarizzato.

Art. 23.

Il servizio prestato dal militarizzato al seguito dell'Esercito operante, in caso di mobilitazione, e quello prestato in seguito a chiamata per speciali circostanze, formano oggetto di annotazione anche sullo stato matricolare concernente i servizi civili del militarizzato.

A tale scopo, il comandante di corpo di cui al successivo art. 40 redigerà all'atto della smilitarizzazione, per ciascuno dei militarizzati dipendenti, un rapporto informativo sul servizio compiuto, da trasmettersi all'Amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende.

Capo III.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 24.

Il trattamento economico spettante al personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante in caso di mobilitazione generale o parziale è quello previsto dall'art. 6 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, nonchè dalle disposizioni relative al trattamento economico del personale militare e militarizzato per la guerra.

Art. 25.

Quando, all'infuori del caso di mobilitazione generale o parziale, il personale civile è militarizzato per necessità accertate dal Governo del Re, al personale stesso spetta il trattamento economico normale dovuto ai militari del Regio esercito del grado di equiparazione, esclusa la indennità di rappresentanza, salvo i più favorevoli trattamenti previsti dall'art. 6 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

Art. 26.

Nei casi contemplati dal precedente articolo, il personale civile militarizzato può essere provvisto dell'uniforme prescritta dal capo IV del presente regolamento. A tal fine:

a) per coloro che rivestano grado di equiparazione di ufficiale o di maresciallo, sarà corrisposta una indennità da stabilirsi volta per volta dal Ministero della guerra, tenuto conto del prezzo degli oggetti costituenti l'uniforme, fatto dall'"Unione Militare";

b) per coloro che siano equiparati a sergente maggiore, sergente, graduato e militare di truppa, l'uniforme sarà fornita gratuitamente dall'Amministrazione militare, con le norme e modalità vigenti in proposito.

L'ammontare della indennità di cui alla precedente lettera *a*) sarà dedotta dalla indennità di entrata in campagna, qualora il militarizzato rivestito del grado equiparato di ufficiale o di maresciallo venga successivamente assegnato al seguito dell'Esercito operante, per intervenuta mobilitazione generale o parziale.

Capo IV.

UNIFORME

Art. 27.

Il personale civile militarizzato fa uso di uniforme — o di speciale distintivo — secondo quanto disposto dai seguenti articoli.

L'uso della uniforme — o degli speciali distintivi — è obbligatorio.

Il Ministero della guerra può dispensare, in tutto o in parte, il predetto personale dall'obbligo dell'uso dell'uniforme, come pure può apportare all'uniforme stessa le modifiche e le integrazioni che saranno ritenute necessarie.

Art. 28.

ale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, l'uni-
. panno grigio-verde o coloniale prescritta, per il tempo di
fficiali del Regio esercito, con le varianti sottoindicate:
to o elmetto porta il fregio descritto, per ciascuna categoria
a annessa tabella allegato 8; il fregio del berretto è confe-
nero;
eggiatura posta sul bavero della giubba è quella descritta,
goria di personale, dalla annessa tabella allegato 8, e viene
ul bavero del cappotto.
alle disposizioni del presente articolo il personale militariz-
istrazione ferroviaria e della Azienda autonoma statale della
al grado di ufficiale ma non facente parte di unità mobi-
onale indossa la normale uniforme in uso per gli impiegati
ministrazioni, o l'abito civile ove la uniforme non sia stabi-
uale segno della militarizzazione, dal bracciale descritto nella
legato 8.

Art. 29.

ale civile militarizzato equiparato al rango di sottufficiale o
, l'uniforme è quella di panno grigio-verde o coloniale sta-
ire di truppa di fanteria di linea, con le varianti sotto in-

to o elmetto porta il fregio descritto, per ciascuna categoria
a annessa tabella allegato 8; il fregio del berretto è confe-
ero;
giatura posta sul bavero della giubba è quella descritta, per
di personale, dalla annessa tabella allegato 8, e viene appli-
vero del cappotto.
alle disposizione del presente articolo il personale militariz-
istrazione ferroviaria e dell'Azienda autonoma statale della
dossa l'uniforme di servizio della propria Amministrazione,
segno della militarizzazione, dal bracciale descritto nella
legato 8.

Art. 30.

ale civile militarizzato che, a norma dei precedenti articoli,
orme militare, i distintivi di grado sono quelli corrispondenti
parazione militare attribuito in conformità delle tabelle an-
regolamento. I predetti distintivi, però, debbono avere una
e bianco, azzurro o rosa, a seconda che si tratti di personale
A, *B* o *C*.
nale militarizzato della Amministrazione ferroviaria e del-
a statale della strada che indossi l'uniforme di servizio pro-
mministrazione, o conservi l'abito civile, i distintivi di grado
bracciale, in conformità di quanto stabilito dall'annessa ta-

Art. 31.

civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto
iforme militare, fa uso degli stessi oggetti di armamento e

di equipaggiamento stabiliti per gli ufficiali del Regio esercito, secondo le prescrizioni vigenti per questi ultimi.

Tutti gli oggetti sopra indicati vengono provveduti a cura degli interessati, ad eccezione della pistola che è loro data in consegna, per la durata della militarizzazione, dai rispettivi centri di mobilitazione. Tali centri forniscono altresì la maschera antigas e il pacchetto di medicazione.

Art. 32.

Il personale civile militarizzato equiparato a sottufficiale o militare di truppa, tenuto ad indossare l'uniforme militare, ha la 3ª serie vestiario ed equipaggiamento prevista dal tomo II, fascicolo 1° dell'I.M.R.E., escluso il telo da tenda ed accessori. L'armamento è costituito dalla pistola regolamentare.

Tutti gli oggetti vengono provveduti dai centri di mobilitazione all'atto della presentazione del personale.

Art. 33.

Indipendentemente da quanto stabilito in materia dal capo III del presente regolamento (trattamento economico) è consentito al personale civile militarizzato equiparato al rango di ufficiale, tenuto ad indossare l'uniforme militare, di prelevare a pagamento dai magazzini militari oggetti di qualsiasi specie. L'importo dei prelevamenti sarà recuperato mediante ritenuta sugli assegni del personale stesso.

Il rinnovo degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento per il personale civile equiparato a sottufficiale o militare di truppa ha luogo invece a spese dell'Amministrazione militare, secondo le norme vigenti per i militari di truppa del Regio esercito.

Capo V.

DISCIPLINA

Art. 34.

Il personale civile destinato al seguito dell'Esercito operante è soggetto, per tutta la durata del servizio, alla giurisdizione militare, e sottoposto quindi alle leggi penali militari ed al regolamento di disciplina militare.

Art. 35.

A tutti gli effetti disciplinari, il grado gerarchico del militarizzato è quello di equiparazione stabilito dalle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento, indipendentemente dal grado eventualmente rivestito nella forza in congedo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

Ai sensi e per gli effetti del paragrafo 19 del regolamento di disciplina militare per il Regio esercito, il militarizzato in servizio deve obbedienza, come a superiore, al militare o al militarizzato di grado eguale o inferiore che eserciti la funzione di comando o di direzione del servizio cui il militarizzato è addetto.

Nei rapporti di servizio fra militarizzato e fra questi e i militari è dovuta, altresì, obbedienza al militare o al militarizzato appartenente da un

gruppo superiore dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato, ancorchè rivesta un grado inferiore.

Art. 36.

Ogni superiore militare, in caso di mancanze o infrazioni disciplinari commesse da un inferiore militarizzato, ha facoltà di infliggere a quest'ultimo le sanzioni previste dal regolamento di disciplina militare, con le limitazioni e nei modi stabiliti dagli articoli che seguono.

La facoltà punitiva del superiore militarizzato è invece esercitata nei soli rapporti col dipendente personale civile militarizzato. Tuttavia è fatto obbligo al superiore militarizzato, che rilevi una mancanza o infrazione commessa dall'inferiore militare, di riferire immediatamente al proprio comandante di corpo, per la conseguente irrogazione delle sanzioni disciplinari.

Art. 37.

Nei riguardi del personale civile militarizzato, le sanzioni disciplinari previste:

a) per gli ufficiali, dai numeri 1 a 6 compreso del § 571 del vigente regolamento di disciplina;

b) per i marescialli, dai numeri 1 a 5 compreso del § 584;

c) per i sergenti maggiori e sergenti, dai numeri 1 a 6 compreso del § 585;

d) per i graduati di truppa, dai numeri 1 a 5 compreso del § 599;

e) per i militari di truppa, dai numeri 1 a 4 compreso del § 600;

si esauriscono tutte nella irrogazione della punizione, nella applicazione della stessa e nella conseguente annotazione a matricola, senza che possano comunque produrre effetti di stato per la qualità di impiegato civile rivestita dal militarizzato.

Art. 38.

Quando la mancanza commessa dal militarizzato comporti una punizione disciplinare di grado superiore a quelle di cui al precedente articolo, il fatto deve essere segnalato, dalla autorità militare, alla Amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende, per la valutazione della condotta dell'impiegato agli effetti della instaurazione del procedimento disciplinare di cui alla parte seconda, capo IX, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o alle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

Nel frattempo il militarizzato è sospeso dalle sue funzioni presso l'Esercito operante, con provvedimento del comandante del corpo, e restituito alla Amministrazione cui appartiene.

Esaurito il procedimento disciplinare, si applicano al militarizzato le disposizioni di cui al successivo art. 47.

Art. 39.

Nei casi contemplati dall'articolo precedente, la sanzione disciplinare eventualmente inflitta al militarizzato, quale impiegato civile, e il fatto che l'ha determinata, hanno anche effetti nei riguardi della posizione militare del

punito, qualora questi appartenga, quale ufficiale o sottufficiale, ai ruoli della forza in congedo del Regio esercito, della marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

La relativa segnalazione va diretta, in tali casi, agli organi militari competenti.

Art. 40.

Le attribuzioni del comandante di corpo, per il personale civile militarizzato, sono devolute:

a) per il personale civile in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, al generale capo reparto competente;

b) per quello in servizio presso le intendenze di armata, all'intendente di armata;

c) per quello in servizio presso i corpi d'armata e le divisioni, ai rispettivi capi di Stato Maggiore.

Art. 41.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al capo VIII del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o alle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti, le attribuzioni del capo di ufficio sono esercitate:

a) dal direttore superiore del servizio, per il personale civile addetto allo Stato Maggiore dell'Esercito;

b) dal direttore di servizio di armata, per il personale civile addetto ai servizi di armata, di corpo di armata e di divisione.

Qualora nell'armata il direttore del servizio non sia equiparato almeno al grado di tenente colonnello, le attribuzioni di capo di ufficio vengono esercitate dal direttore superiore del corrispondente servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito.

Tuttavia per i ragionieri di artiglieria e del genio, anche se tratti dalla Amministrazione finanziaria e da quella dei lavori pubblici, è capo di ufficio, agli effetti sopra indicati, il dirigente militare del relativo servizio.

Art. 42.

Agli effetti dell'art. 3 del Regio decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, numero 2707, spetta al comandante di corpo di cui all'art. 40 stabilire quali mancanze rientrino nel campo disciplinare militare, e quali invece rivestano carattere esclusivamente tecnico o amministrativo.

In caso di mancanze d'indole esclusivamente tecnica o amministrativa, la competenza a procedere disciplinarmente spetta unicamente al superiore militarizzato, ai termini dell'art. 41 e dei successivi articoli 43 e 44, salva l'eccezione stabilita dall'ultimo comma dell'art. 41.

Per i direttori superiori in servizio presso lo Stato Maggiore dell'Esercito, peraltro, la competenza a procedere è devoluta al sottocapo di Stato Maggiore generale, osservate le disposizioni degli articoli predetti.

Art. 43.

Per le mancanze e infrazioni disciplinari riconosciute di carattere esclusivamente tecnico o amministrativo, il capo di ufficio applica le sanzioni disciplinari di sua competenza, a termini dell'art. 56 del R. decreto 30 dicembre

1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

A mente dell'art. 3 del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, il capo ufficio ha facoltà di aggravare le previste sanzioni disciplinari, non oltre però la punizione di riduzione dello stipendio.

La facoltà di aggravamento delle sanzioni disciplinari compete altresì al capo della Amministrazione civile dalla quale il militarizzato dipende, quando l'Amministrazione venga investita dell'esame della posizione disciplinare del militarizzato, a termine dell'articolo seguente. L'esercizio di detta facoltà, in tal caso, non può importare una punizione superiore a quella della sospensione dal grado con privazione dello stipendio, salvo che il fatto commesso non comporti di per sè la revoca o la destituzione.

Art. 44.

Qualora il capo di ufficio ritenga che il fatto commesso dal dipendente militarizzato sia, per la sua gravità, passibile di punizione disciplinare di grado superiore a quelle che rientrano nei limiti della sua competenza, ne riferisce con circostanziato rapporto all'Amministrazione civile per il tramite della autorità militare, perchè sia instaurata la procedura disciplinare di rito a termine della parte 2ª, capo IX, del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

Al rapporto saranno allegate le copie di tutti gli atti d'inchiesta e degli accertamenti all'uopo eseguiti.

Art. 45.

Per quanto si riferisce alla procedura da seguire nei casi di mancanze o infrazioni disciplinari regolati dai precedenti articoli 43 e 44, il capo di ufficio si attiene alle norme stabilite dagli articoli 60 e 69 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o dalle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

Art. 46.

Quando la gravità dei fatti lo esiga, o quando il militarizzato sia sottoposto a giudizio per delitto, l'autorità militare che, a mente delle disposizioni vigenti, ha la stessa facoltà nei riguardi dei militari, può ordinare la sospensione del militarizzato dall'esercizio delle sue funzioni. In tal caso, questi viene temporaneamente restituito alla Amministrazione civile dalla quale dipende, cui spetta provvedere a termini dell'art. 63 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o delle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

La sospensione deve essere disposta se a carico del militarizzato sia stato emesso ordine di cattura dalla autorità giudiziaria. In tal caso il provvedimento di sospensione è adottato dal capo di ufficio, con propria ordinanza.

Art. 47.

Quando il procedimento a carico del militarizzato venga definito senza irrogazione di sanzioni penali o disciplinari, o quando il fatto commesso sia

punito disciplinarmente con provvedimenti non più gravi di quelli previsti dall'art. 37 e non più gravi, comunque, della riduzione dello stipendio, il militarizzato viene reintegrato a tutti gli effetti nella sua precedente posizione, ferme restando peraltro le conseguenze giuridiche ed economiche della punizione eventualmente inflittagli.

In ogni altro caso, il militarizzato cessa da tale sua qualità, e deve essere eliminato dagli elenchi di cui al capo I del presente regolamento, restando pertanto soggetto, dalla data della eliminazione, agli obblighi militari cui sia eventualmente tenuto.

Art. 48.

Tanto in caso di reclamo contro la punizione inflitta a termini del regolamento di disciplina militare, quanto in caso di ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare irrogata direttamente dal capo di ufficio, saranno seguìte, rispettivamente, le norme procedurali e le forme prescritte dal regolamento di disciplina militare, e dei capi VIII e IX del Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, o dalle analoghe disposizioni vigenti per i personali disciplinati da speciali ordinamenti.

Art. 49.

Spetta esclusivamente al comandante di corpo deferire il militarizzato all'autorità giudiziaria militare quando il fatto commesso rivesta gli estremi di reato.

Art. 50.

Ai militarizzati possono essere conferite le stesse ricompense previste dalla parte II del regolamento di disciplina militare, eccettuate le ricompense per anzianità di grado o di servizio e per merito speciale, e quelle che importino comunque avanzamento.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51.

Sorgendo nuove necessità, determinate dallo Stato Maggiore del Regio esercito, di assegnare al seguito dell'Esercito operante personale civile non previsto dalle tabelle di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 al presente regolamento saranno ad esso attribuiti gli stessi gradi militari di equiparazione stabiliti dal decreto interministeriale 14 gennaio 1941-XIX, che stabilisce la equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione della guerra, militarizzato ai sensi della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304. Le disposizioni del predetto decreto varranno, in quanto applicabili, anche per il personale civile da trarre da altre Amministrazioni statali diverse da quella della guerra.

Art. 52.

Nella prima applicazione del presente regolamento, le Amministrazioni civili dello Stato, che vi sono tenute, qualora non l'abbiano già fatto, provve-

deranno immediatamene alla formazione degli elenchi di cui all'art. 2, secondo comma, e alla trasmissione di essi al Ministero della guerra ai sensi e per gli effetti dell'art. 8.

Detti elenchi hanno efficacia fino al 31 dicembre 1941-XX, salvo proroga da disporsi, ove occorra, con decreto del Ministero della guerra, sentite le Amministrazioni interessate.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re imperatore

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro della guerra
MUSSOLINI

ALLEGATO 1.

Omissis.

ALLEGATO 2.

Personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni FF. SS.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
PERSONALE DEGLI UFFICI		
Direttore tecnico trasporti ferroviari militari.	Colonnello (Gen. di brig.)	Ispettore capo (eventualmente funzionario del grado superiore)
Vice-direttore tecnico trasporti ferroviari militari.	Ten. colonnello	Ispettore principale
Ispettore di 1ª classe	Maggiore	Ispettore di 1ª classe
Ispettore di 2ª classe	Capitano	Ispettore di 2ª classe
Allievo ispettore	1° Tenente	Allievo ispettore
Segretario capo	Capitano	Segretario capo
Revisore capo	Capitano	Revisore capo
Segretario principale	1° Tenente	Segretario principale
Revisore principale	1° Tenente	Revisore principale
Segretario di 1ª classe . . .	Tenente	Segretario di 1ª classe
Revisore	Tenente	Revisore
Assistente ai lavori di 1ª classe	Tenente	Assistente ai lavori di 1ª classe
Segretario	Sottotenente	Segretario
Assistente ai lavori	Sottotenente	Assistente ai lavori
Applicato di 1ª classe . . .	Tenente	Applicato di 1ª classe
Aiutante assistente ai lavori principale.	Tenente	Aiutante assistente ai lavori principale
Applicato	Sottotenente	Applicato
Aiutante assistente ai lavori .	Sottotenente	Aiutante assistente ai lavori
Aiutante	Serg. magg.	Aiutante
Alunno d'ordine	Serg. magg.	Alunno d'ordine
Sorvegliante ai lavori	Serg. magg.	Sorvegliante ai lavori
Commesso	Sergente	Commesso

Segue: Allegato 2.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Usciere capo	Sergente	Usciere capo
Usciere di 1ª classe	Caporal magg.	Usciere di 1ª classe
Usciere	Caporale	Usciere
Inserviente	Soldato	Inserviente
PERSONALE DELLE STAZIONI		
Capo stazione principale . .	Capitano	Capo stazione principale
Capo gestione principale . .	Capitano	Capo gestione principale
Capo stazione di 1ª classe . .	1° Tenente	Capo stazione di 1ª classe
Capo gestione di 1ª classe . .	1° Tenente	Capo gestione di 1ª classe
Capo telegrafista di 1ª classe .	1° Tenente	Capo telegrafista di 1ª classe
Capo stazione di 2ª classe . .	Tenente	Capo stazione di 2ª classe
Capo gestione di 2ª classe . .	Tenente	Capo gestione di 2ª classe
Capo telegrafista di 2ª classe .	Tenente	Capo telegrafista di 2ª classe
Capo stazione di 3ª classe . .	Sottotenente	Capo stazione di 3ª classe
Capo gestione di 3ª classe . .	Sottotenente	Capo gestione di 3ª classe
Capo telegrafista di 3ª classe .	Sottotenente	Capo telegrafista di 3ª classe
Sottocapo al movimento . . .	Sottotenente	Sottocapo al movimento
Aiutante abilitato al telegrafo	Maresciallo ordinario	Aiutante
Alunno d'ordine al telegrafo .	Maresciallo ordinario	Alunno d'ordine o telegrafista contrattista
Manovratore capo	Sergente	Manovratore capo
Deviatore capo	Sergente	Deviatore capo
Capo squadra manovratori . .	Caporal magg.	Capo squadra manovratori
Capo squadra deviatori . . .	Caporal magg.	Capo squadra deviatori

Segue: ALLEGATO 2.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
Manovratore	Caporale	Manovratore
Deviatore	Caporale	Deviatore
PERSONALE DEI TRENI		
Conduttore capo di 1ª classe .	Maresciallo ordinario	Conduttore capo di 1ª classe
Conduttore capo	Serg. magg.	Conduttore capo
Conduttore principale . . .	Sergente	Conduttore principale
Conduttore	Caporal magg.	Conduttore
Frenatore	Caporale	Frenatore
PERSONALE DI MACCHINA		
Capo deposito di 1ª classe . .	Tenente	Capo deposito di 1ª classe
Capo deposito di 2ª classe . .	Tenente	Capo deposito di 2ª classe
Capo deposito di 3ª classe . .	Sottotenente	Capo deposito di 3ª classe
Macchinisti di 1ª classe . . .	Maresciallo ordinario	Macchinista di 1ª classe
Macchinista	Serg. magg.	Macchinista di 2ª classe
Macchinista T. M.	Sergente	Macchinista di 3ª classe
Fuochista	Caporal magg.	Aiuto macchinista
Capo squadra accudiente e manovali.	Caporal magg.	Capo squadra accudiente e manovali
Accudiente	Caporale	Accudiente

Segue: ALLEGATO 2.

Qualifica di servizio attribuita al personale militarizzato	Grado militare corrispondente alla qualifica	Categorie dalle quali è tratto il personale militarizzato
PERSONALE DELLA LINEA		
Sorvegliante della linea di prima classe	Maresciallo ordinario	Sorvegliante della linea di prima classe
Sorvegliante della linea . . .	Serg. magg.	Sorvegliante linea
Capo squadra cantonieri . .	Caporal magg.	Capo squadra cantonieri
Guardiano	Caporale	Guardiano
Cantoniere	Soldato	Cantoniere
PERSONALE TECNICO ED OPERAIO		
Sottocapo tecnico di 1ª classe .	Maresciallo ordinario	Sottocapo tecnico di 1ª classe
Capo verificatore di 1ª classe .	Maresciallo ordinario	Capo verificatore di 1ª classe
Sottocapo tecnico	Serg. magg.	Sottocapo tecnico
Capo verificatore	Serg. magg.	Capo verificatore
Verificatore	Sergente	Verificatore
Operaio di 1ª classe	Caporal magg.	Operaio di 1ª classe
Operaio	Caporale	Operaio
Aiutante operaio	Soldato	Aiutante operaio
PERSONALE DI MANOVALANZA		
Capo squadra manovali . . .	Caporal magg.	Capo squadra manovali
Manovale	Soldato	Manovale di ruolo o sussidiario

Omissis.

ALLEGATO 8

Il bracciale è di colore azzurro per il personale delle FF. SS., rosso per il personale dell'AA. SS.

Per il personale equiparato a sottufficiale o militare di truppa, viene applicata sul bracciale una stelletta sola da militare di truppa.

Per il personale equiparato ad ufficiale vengono applicate sul bracciale da una a tre stellette (ricamate in oro) in relazione al grado di equiparazione. Per il personale equiparato a gradi di ufficiale superiore il contrassegno del grado, oltre che dalle stellette, è dato da un galloncino in oro applicato ai due bordi del bracciale.

Le stellette sono applicate: se una, come da figura, se due verticalmente, se tre a triangolo.
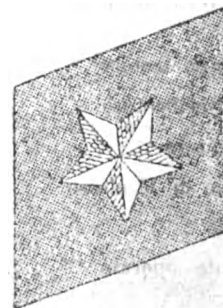
Personale delle FF. SS.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 aprile 1941-XIX, n. 321. — *Sospensione durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, contenente nuove norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle nomine e promozioni del personale dipendente dalle pubbliche Amministrazioni;

Visto il R. decreto 27 marzo 1939-XVII, n. 1223, concernente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 28 marzo 1939-XVII, n. 2245, concernente norme di adeguamento per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni dei sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Vista la legge 27 gennaio 1941-XIX, n. 39, concernente la sospensione dell'applicazione dell'art. 1 dei Regi decreti 27 e 28 marzo 1939-XVII, numeri 1223 e 2245, nei riguardi del personale mobilitato per la guerra attuale;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze, d'intesa coi Ministri per gli affari esteri e per l'Africa Italiana;

Vista la delega rilasciata, in data 23 febbraio 1941-XIX, al Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di essa si prescinde dal requisito di coniugato o di vedovo per le promozioni dei seguenti personali:

a) ufficiali in servizio permanente e sottufficiali di carriera anche se non appartenenti ad enti mobilitati;

b) impiegati civili in servizio militare o militarizzati;

c) impiegati civili comunque dislocati in terre d'oltremare o in servizio presso enti militari.

Art. 2.

Gli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della M.V.S.N. e delle sue specialità, nonchè del Corpo di polizia dell'Africa Italiana prescelti o idonei

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 12 maggio 1941-XIX.

all'avanzamento, che non poterono conseguire la promozione per mancanza dello stato di coniugato o di vedovo, assumeranno, ai soli effetti giuridici, con la promozione, la sede di anzianità assoluta e relativa che sarebbe spettata se fossero stati promossi a loro turno, fermo restando l'ordine delle promozioni già effettuate.

La stessa norma si applica nei confronti di coloro che siano promossi o da promuovere, per merito di guerra, qualora risulti più favorevole l'anzianità che potrebbe essere loro attribuita ai sensi del precedente comma.

Gli impiegati civili di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo saranno collocati, all'atto della promozione, nel posto che loro competa ai sensi dell'art. 6 terzo comma, o dell'art. 7, primo comma, del R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, e con la decorrenza, ai soli effetti giuridici spettante a' termini dei cennati commi.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENINI
TERUZZI.

Visto:
(*ai sensi del R. decreto* 20 *febbraio* 1941-XIX, *n.* 76).
MUSSOLINI

Regio Decreto Legge 15 aprile 1941-XIX, n. 407. — *Divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la urgente necessità per causa di guerra di vietare l'impiego del nichelio a scopo di nichelatura;

Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa coi Ministri per i lavori pubblici, per le corporazioni e per la grazia e giustizia;

Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e delle corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è vietato l'impiego del nichelio per rivestimento di manufatti metallici di qualsiasi specie (nichelatura), eccezione fatta per i ferri chirurgici.

Art. 2.

Eventuali deroghe al divieto di cui all'articolo precedente possono essere autorizzate dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale gli interessati devono inviare documentata domanda.

Art. 3.

E' consentita la ultimazione dei lavori in corso, previa richiesta da farsi entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto alle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra.

Se questo, dopo gli opportuni accertamenti, non ritiene giustificata la richiesta, proibisce l'ulteriore continuazione dei lavori.

Art. 4.

Chiunque contravviene al divieto di cui agli articoli precedenti è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

Art. 5.

Il presene decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 15 aprile 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CALLETTI — AMICUCCI — PUTZOLU.

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX *n.* 76).
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 5 maggio 1941-XIX, n. 410. — *Norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 agosto 1934-XII, n. 1539;
Visto il R. decreto 14 maggio 1936-XIV, n. 1062;
Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629, e successive modificazioni;
Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;
Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721;
Visto il R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, convertito nella legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1307;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità derivante da causa di guerra di dare una nuova sistemazione ai servizi di protezione antiaerea e di disciplinare taluni altri servizi, connessi allo stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organizzazione e il funzionamento della protezione antiaerea nel territorio del Regno sono affidati al Ministero dell'interno.
L'Unione Nazionale Protezione Antiarea (U.N.P.A.) è posta alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno.

Art. 2.

E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la Direzione generale per i servizi di protezione antiaerea.
Un prefetto, scelto fra quelli a disposizione, a termini dell'art. 102 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà preposto alla Direzione generale predetta.

Art. 3.

E' istituito, presso il Ministero dell'Interno, l'Ispettorato per i servizi di guerra, col compito di provvedere:
a) ai servizi per la mobilitazione civile, di pertinenza dell'Amministrazione dell'interno;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 30 maggio 1941-XIX.

b) all'eventuale sfollamento o sgombero di popolazioni da territori del Regno;

c) all'assistenza straordinaria a favore dei danneggiati da azioni belliche, dei profughi, degli sfollati e dei rimpatriati;

d) ai servizi relativi alla raccolta di notizie per le famiglie dei richiamati;

e) alla disciplina della circolazione degli autoveicoli in tempo di guerra per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'interno.
Un prefetto scelto fra quelli a disposizione, a termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà preposto alla Direzione dell'ispettorato.

Art. 4.

La Direzione generale dei servizi per la protezione antiaerea e l'Ispettorato per i servizi di guerra sono istituiti per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno d'intesa con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme necessarie per il coordinamento delle disposizioni del presente decreto con le altre vigenti in materia di protezione antiaerea.

Art. 6.

Sono abrogati il R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto, il quale ha effetto dal 5 marzo 1941-XIX e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

Ordine di servizio n. 63.

Chiusura all'esercizio di fermate impresenziate per viaggiatori.

In dipendenza della sostituzione con treni a vapore delle automotrici, sulle linee sottoindicate sono state chiuse all'esercizio, fino a nuovo avviso, le seguenti fermate impresenziate istituite in applicazione del Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII poste su linee in forte pendenza:

Linea Termoli-Benevento: Provvidenti – Castellino del Litorio.

Linea Valsavoia-Caltagirone: Scordia Alta.

Di conseguenza nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" — edizione marzo 1941 —, nella "Prefazione Generale all'Orario generale di servizio" e nelle altre pubblicazioni interessate, di fianco al nome delle suddette fermate esporre un asterisco ed in calce alle rispettive pagine aggiungere la seguente nota:

(*) Chiusa provvisoriamente all'esercizio, O. S. n. 63/1941.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio n. 64.

Attivazione raddoppio di Radicosa.

E' stato attivato il raddoppio di RADICOSA, situato fra il Km. 491 + 443 ed il Km. 492 + 139 della linea Bologna-Lecce, fra le stazioni di Apricena e S. Severo.

Il nuovo raddoppio è dotato dei seguenti impianti:

— un locale Uffici ubicato al Km. 491 + 741 alla destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari;

— un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.;

— segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori tipo F. S. con una ala di 2ª categoria ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo raddoppio è inserito sul selettivo del D. G. della linea Termoli-Foggia e sul circuito telefonico dei P. L. E' inserito inoltre sul circuito telegrafico omnibus n. 81629 e sul circuito speciale n. 81641 con la chiamata RS.

In conseguenza di quanto sopra, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte 1ª, edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 19, fra i nomi di Raddùsa-Agira e Ragattisi dovrà inserirsi "RADICOSA (Raddoppio) Br/132".

Distribuito agli agenti delle classi, 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Ordine di servizio n. 65.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.

E' stato provveduto alla ristampa del volume delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Detto volume comprende in un testo unico quanto sinora è stato disposto con le diverse pubblicazioni in tema di eseguimento dei trasporti delle cose.

La materia è stata ordinata nelle seguenti parti:

PARTE 1ª — Disposizioni d'indole generale ed amministrativa, ordinamento e tenuta degli uffici, piazzali, magazzini ed altri impianti destinati all'eseguimento dei trasporti;
PARTE 2ª — Accettazione e custodia delle cose destinate al trasporto;
PARTE 3ª — Dell'imballaggio in particolare;
PARTE 4ª — Materiale da carico;
PARTE 5ª — Richiesta e fornitura dei carri;
PARTE 6ª — Condizioni di carico dei carri e trasporti;
PARTE 7ª — Istradamento ed inoltro dei trasporti;
PARTE 8ª — Consegne fra il personale dei treni e delle stazioni e custodia dei trasporti durante il viaggio;
PARTE 9ª — Arrivo, scarico e riconsegna dei Trasporti;
PARTE 10ª — Impedimenti al trasporto - giacenze - vendite;
PARTE 11ª — Anormalità: Riserve ed accertamenti.

Al volume sono annessi i seguenti allegati:

A — DIZIONI IN LINGUE DIVERSE DELLE ISCRIZIONI RIGUARDANTI LA MANIPOLAZIONE DEI COLLI;
B — ELENCO DELLE ETICHETTE E DEI LISTINI DA USARE PER L'INOLTRO DEI TRASPORTI;
C — INDICE DEI MODULI CITATI NEL VOLUME;

1° — SOSPENSIONE E RIPRESA ACCETTAZIONE TRASPORTI;
2° — MANOVRE:
§ 1 — Uso e circolazione dei carrelli automotori per le manovre;
§ 2 — Computo e registrazione delle prestazioni di manovra;
3° — USO DEI CARRI:
§ 1 — Carri ed attrezzi delle Ferrovie estere;
§ 2 — Carri gru;
4° — TRENI MERCI CON FRENO CONTINUO;
5° — PIOMBATURA DEI CARRI;
6° — CARRI INTERCOMUNICANTI E SQUADRE CON TRASBORDATORI;
7° — NORME TECNICHE PER IL CARICO DEI CARRI E PER LA CIRCOLAZIONE DEI CARRI SPECIALI.

Quest'ultimo allegato riporta le Prescrizioni Tecniche per il carico dei carri, opportunamente aggiornate secondo l'ultimo testo del "Regolamento per il reciproco uso dei carri in servizio internazionale" (R.I.V.).

Tali prescrizioni verranno pubblicate, a mezzo estratto, in fascicolo a parte per la distribuzione al personale del Servizio Materiale e Trazione.

Parte II - n. 24 - 12 giugno 1941-XIX.

Il volume delle "Norme" verrà distribuito, nei modi d'uso, a cura del Servizio Movimento.

Si rammenta l'obbligo da parte degli Uffici direttivi e degli organi esecutivi di riferirsi sempre a queste "Norme" nelle disposizioni di dettaglio e nei richiami.

Le varianti alla publicazione saranno diramate con appositi Ordini di servizio e raggruppate poi in appositi supplementi, dei quali gli interessati dovranno prendere opportuna nota.

Il volume delle "Norme" deve essere dato in dotazione ai diversi Uffici di stazione ed ai Depositi Personale Viaggiante e non ai singoli agenti e quindi non dovrà essere mai asportato neppure nel caso di cambiamento dei Titolari degli Impianti e degli assegnatari della pubblicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Circolare N. 14.

Cambio dei biglietti di Stato logori da L. 2, e da L. 1.

Con la circolare n. 5, inserita nel Bollettino Ufficiale n. 6 del 20 febbraio c. a., si sono impartite disposizioni per il ritiro dalla circolazione e per il conseguente cambio alle Sezioni di R. Tesoreria dei biglietti di Stato logori da L. 2 e da L. 1, affluenti agli impianti ferroviari.

Poichè il Ministero delle Finanze ha ora fatto presente che tale ritiro non procede con ritmo soddisfacente, per cui rimane frustrato lo scopo del provvedimento, che è quello di migliorare qualitativamente la circolazione di Stato, occorre raccomandare nuovamente agli agenti aventi maneggio di denaro la rigorosa osservanza delle suindicate disposizioni.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione nuovo F. V. e sottopassaggio in stazione di Terni.	L. P.	Ore 18 del 16 giugno 1941-XIX	6.282.400	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Conegliano-Ponte nelle Alpi.	L. P.	Ore 17 del 16 giugno 1941-XIX	200.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Mestre-Trento	L. P.	Ore 17 del 16 giugno 1941-XIX	90.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura cucina elettrica per Mensa Dopolavoro Ferroviario a Milano C.le.	A. C.	Ore 18 del 16 giugno 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Costruzione cabina per cavi telegrafici in stazione di Parma.	L. P.	Ore 18 del 16 giugno 1941-XIX	56.500	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento linee del Cantone di Rogoredo.	L. P.	Ore 18 del 16 giugno 1941-XIX	398.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura travertino e marmo verde per nuovo F. V. di Cogoleto.	L. P.	Oree 18 del 16 giugno 1941-XIX	192.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento linea del Cantone di Milano P. Romana.	L. P.	Oree 18 del 17 giugno 1941-XIX	699.000	Sezione Lavori Milano
Prestazioni mano d'opera per pulizia piazzali e stazioni di Firenze PP. e CM	L. P.	Oree 18 del 17 giugno 1941-XIX	51.000	Sezione Lavori Firenze
Recinzione e costruzione marciapiedi nelle case economiche ferrovieri a Grosseto.	L. P.	Oree 18 del 18 giugno 1941-XIX	74.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione e riparazione orologi esistenti nel Compartimento di Palermo.	L. P.	Ore 18 del 18 giugno 1941-XIX	49.560	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linee dello Scalo di Venezia Marittima.	L. P.	Ore 17 del 18 giugno 1941-XIX	237.600	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento delle linee dello Scalo di Venezia Marghera.	L. P.	Ore 17 del 18 giugno 1941-XIX	94.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione strumenti metrici esistenti nel Compartimento di Palermo.	L. P.	Oree 18 del 19 giugno 1941-XIX	100.580	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento delle linee Motta-S. Vito e Portogruaro-Casarsa.	L. P.	Ore 17 del 20 giugno 1941-XIX	230.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento della linea Chivasso-Casale.	L. P.	Ore 13 del 21 giugno 1941-XIX	250.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linee accesso del Porto di Genova e Parco Campasso.	L. P.	Oree 18 del 23 giugno 1941-XIX	280.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento linea Mestre-Udine.	L. P.	Ore 17 del 23 giugno 1941-XIX	350.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linee Bassano-Padova e Vicenza-Treviso.	L. P.	Ore 17 del 23 giugno 1941-XIX	212.000	Sezione Lavori Venezia
Pavimentazione officine Materiale Rotabile di Torino.	L. P.	Oree 18 del 23 giugno 1941-XIX	140.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Carrù-Bra-Carmagnola.	L. P.	Ore 18 del 24 giugno 1941-XIX	320.000	Sezione Lavori Torino
Impianto posta pneumatica servizio Sella Lanciamento in stazione di Roma Littorio.	A. C.	Ore 12 del 1° luglio 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura apparecchi igienico sanitari nel F. A. di Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 12 del 27 giugno 1941-XIX	—	Sezione Spec. Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Mestre-Trento fra i Km. 89+173 e 119+886.	L. P.	Ore 17 del 29 giugno 1941-XIX	175.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura in opera di 14 ascensori elettrici per case ferrovieri a Tor Fiorenza.	A. C.	Ore 12 del 7 luglio 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Roma
Impianto riscaldamento nel sesto fabbricato al Viale Zara a Milano.	A. C.	Ore 18 del 7 luglio 1941-XIX	—	Sezione Lavori Milano
Limatrici per comando con motore elettrico, destinate: 1 alla Officina Motori di Firenze, 1 all'Officina Tacchimetri di Bologna e 2 al Deposito Locomotive di Livorno.	A. C.	25 giugno 1941-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. - Ufficio II, Sezione 8ª. Firenze

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 25

19 giugno 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola. 22

Ordine di servizio n. 66

Trasformazione in Rimessa del Deposito Locomotive di Potenza.

(*Riferimento all'O. S. n.* 36/1941)

A far tempo dal 1° luglio 1941-XIX il deposito locomotive di Potenza viene trasformato in semplice rimessa locomotive.
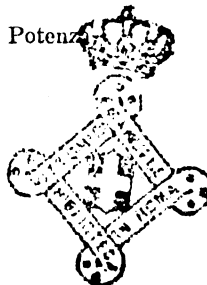
Ordine di servizio n. 67.

Trasporti viaggiatori, bagagli e merci eseguiti per conto dei servizi della Società Veneta.

A parziale modifica degli O. S. n. 98/1936 e n. 108/1938, si dispone che, a partire dal 1° luglio 1941-XIX, la riduzione del 30 % a favore dei trasporti eseguiti nell'interesse dei servizi della Società Veneta ed interessanti le linee ammesse al servizio cumulativo, deve essere applicata per il percorso F. S. sui prezzi delle tariffe ordinarie *limitatamente* ai trasporti effettuati da una linea all'altra della Concessionaria, in transito sulle F. S.

Rimane fermo che anche in tali casi la riduzione in contesto può essere applicata soltanto alla tassativa condizione che i trasporti viaggino scortati dalle prescritte richieste di cui l'O. S. n. 98/1936 e relativi allegati.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 68.

Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni, alle Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico, all'Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni, all'Istruzione per il servizio di condotta delle locomotive e alle Istruzioni per il servizio del personale di linea.

Con i Decreti n. 3514 del 22 giugno 1939-XVII, n. 340 del 25 luglio 1939-XVII e n. 1363 del 17 ottobre 1939-XVII il Ministro ha approvato le seguenti modificazioni agli articoli 26 (comma 10) e 38 (comma 15 e 17) del Regolamento per la circolazione dei treni nonchè agli articoli 6 (comma 1), 7 (comma 1), 15 (comma 1), 20 (comma 8) e 25 (comma 7) delle Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Regolamento per la circolazione dei treni.

Art. 26.

Comma 10 — Quando il treno abbia fermata, anche il macchinista ed il capotreno devono accertarsi dell'arrivo dei treni incrocianti. Nel caso in cui non sia possibile l'accertamento diretto, il capotreno dovrà chiedere al dirigente se sono giunti tutti i treni che doveva incrociare, enunciandoli singolarmente e chiedendo l'ora di arrivo dell'ultimo di essi. Il capotreno dovrà poi dare verbalmente assicurazione al macchinista che tutti i treni incrocianti sono arrivati. Senza tale assicurazione il macchinista non dovrà partire.

Art. 38.

Comma 15 — Il dirigente dieci minuti prima dell'arrivo o del passaggio del treno staffetta deve personalmetne essersi assicurato del regolare funzionamento dei segnali fissi in quanto tale prova sia possibile senza ricorrere allo spiombamento di apparecchi comunque interessanti la manovra del segnale. Il dirigente dovrà pure nel periodo stesso avere visitato i deviatoi tanto in entrata che in uscita che debbono essere percorsi dalla staffetta e dal treno da essa preceduto, anche se i deviatoi sono assicurati con fermascambio di sicurezza, manovrati da apparato centrale o provvisti di collegamento di sicurezza.
Il dirigente dovrà anche assicurarsi del regolare funzionamento dei segnali e dei deviatoi dei bivi in consegna alla stazione.

Comma 17 — I passaggi a livello aperti ed incustoditi di secondaria importanza e quelli pedonali esistenti eventualmente nell'ambito della stazione, saranno fatti presenziare a cura del capo stazione, qualora a ciò non provvede l'Autorità militare o di polizia.

Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Art. 6.

Comma 1 — La posizione normale dei segnali di protezione delle stazioni rette da assuntori o *precariamente* da dirigenti locali è quella di *via libera.*
I segnali vengono manovrati a via impedita per la protezione dei treni fermi nelle stazioni.
Nelle stazioni rette *permanentemente* da dirigenti locali la posizione normale dei segnali di protezione è quella di *via impedita.*
Sono pure tenuti normalmente a via impedita i segnali di protezione delle stazioni rette da Assuntore quando debbano servire anche alla protezione di passaggi a livello. La chiusura delle barriere dovrà essere fatta 5 minuti prima dell'ora di arrivo o di transito dei treni ed alla successiva manovra a via libera dei segnali dovrà provvedere di propria iniziativa l'assuntore, salvo ordine in contrario del Dirigente Unico e quanto è stabilito dai successivi articoli 19, 20 e 25.

Art. 7.

Comma 1 — Nelle stazioni rette da assuntori i deviatoi posti su binari di corsa devono restare normalmente disposti ed assicurati mediante fermascambi di sicurezza per il binario di più corretto tracciato o, in sua mancanza, per il binario prestabilito.
I deviatoi dei binari merci devono essere normalmente tenuti nello posi-

zione prefissata e che offre la maggiore sicurezza per l'esercizio, in modo da evitare fughe di veicoli sui binari di corsa.

Alle disposizioni di cui sopra si fa eccezione per le assuntorie munite di binario di salvamento per le quali valgono le disposizioni particolari che saranno date caso per caso dal Servizio Movimento.

Art. 15.

Comma 1 — I treni straordinari possono essere effettuati dal Dirigente Unico senza l'autorizzazione del Capo Riparto Movimento.

L'effettuazione di uno straordinario deve essere, di regola, annunciata a tutte le stazioni dipendenti dal Dirigente Unico rette da dirigente locale o da assuntore. Quando speciali condizioni di esercizio lo consigliassero le Sezioni Movimento possono limitare l'estensione dell'annuncio soltanto a determinate stazioni che dovranno essere esplicitamente indicate.

Ai passaggi a livello presenziati ed ai cantieri di lavoro che si fossero inseriti sul circuito telefonico ed annunciati al Dirigente Unico, l'avviso dell'effettuazione di uno straordinario che li interessi deve essere dato in ogni caso.

Art. 20.

Comma 8 — Il Dirigente Unico, che decide uno spostamento d'incrocio, comunicherà il relativo ordine al treno che avanza oltre la stazione d'incrocio normale, soltanto dopo di aver avvisato il treno in ritardo e di aver ricevuto dal capotreno di questo la conferma (1) che l'ordine venne trascritto nel foglio di corsa e comunicato al macchinista con Mod. *M*-1, ed inoltre dopo di aver provveduto, a mezzo dell'assuntore della stazione in cui l'incrocio viene spostato, a far disporre i segnali a via impedita ed i deviatoi per l'ingresso del secondo treno. Nel caso che quest'ordine debba essere differito perchè nella nuova sede d'incrocio deve prima transitare altro treno, il Dirigente Unico si limiterà a dare all'assuntore della nuova sede un preavviso dello spostamento d'incrocio (2), trasmettendo la formula di cui al precedente comma 2 solo dopo che ha ricevuto il fonogramma di partenza del suddetto treno.

Art. 25.

Comma 7 — A deroga di quanto è disposto dall'art. 11 comma 3, il D. U. può far partire da una stazione il treno preceduto da staffetta anche prima di aver ricevuto il giunto della staffetta dalla stazione dove il treno stesso avrà la prima fermata d'orario o prescritta, purchè abbia ottenuto il giunto od il transito della staffetta stessa da una stazione intermedia. A tale scopo i dirigenti locali o gli assuntori, dopo il passaggio della staffetta, dovranno in ogni caso disporre a via impedita il segnale di protezione e potranno ridisporlo a via libera solo dopo averne ricevuto benestare dal D. U.

Il Dirigente Unico dovrà dare il suddetto benestare a ciascuna stazione, appena avrà ricevuto il giunto della staffetta dalla successiva.

Vengono inoltre apportate le seguenti aggiunte e modificazioni all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, alle Istru-

---

(1) Trascritto nel foglio di corsa e comunicato al macchinista ordine incrocio a . . . . tr. . . . . . . Mod. *M*-1 n. . . .

(2) Tr. . . . . incrocia tr. . . . . . . a . . . . .

zioni per il servizio del personale di scorta ai treni ed alle Istruzioni per il servizio del personale di linea.

Istruzioni per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

Art. 1.

Comma 5 — E' vietato al personale di condotta di adoperare in servizio lenti colorate.

Art. 35.

(Viene modificata l'intestazione e viene aggiunto un nuovo comma 4).

Protezione in linea dei treni fermi od a velocità ridotta
Protezione degli ostacoli.

Comma 4 — Quando si manifesti un ingombro di linea e sul posto non sia disponibile che un solo agente, questi deve esporre il segnale di arresto dalla parte del treno atteso per primo sussidiandolo possibilmente con petardi e correre subito dopo ad esporre analoghi segnali dalla parte opposta, limitandosi, in mancanza di segnali a mano, ai soli petardi. Indi, se non deve allontanarsi per richiesta di soccorso, deve ritornare dalla parte del treno atteso.

Art. 41.

Comma 4 — Quando il treno abbia fermata, anche il macchinista ed il capotreno devono accertarsi dell'arrivo dei treni incrocianti. Nel caso in cui non sia possibile l'accertamento diretto, il capotreno dovrà chiedere al dirigente se sono giunti tutti i treni che doveva incrociare, enunciandoli singolarmente e chiedendo l'ora di arrivo dell'ultimo di essi, ora che dal dirigente deve essere scritta sul prospetto B del foglio di corsa.

Il capotreno dovrà poi dare verbalmente al macchinista assicurazione che tutti i treni incrocianti sono arrivati. Senza tale assicurazione il macchinista non dovrà partire.

Istruzione per il servizio del personale di scorta ai treni.

Art. 22.

Comma 1 — Il capotreno, oltre all'osservare le norme prescritte dai Regolamenti per la circolazione dei treni e sui segnali, prima di dare il pronti per la partenza deve assicurarsi:

a) che nessun segnale, sia fisso che a mano, ne impedisca la partenza;

b) che i treni incrocianti siano giunti, ed a tal uopo quando non abbia potuto assicurarsene personalmente, deve chiederne conferma verbale al dirigente, pronunciando il numero dei singoli treni da incrociare e domandando l'ora di arrivo dell'ultimo di essi. In questo caso egli deve dare poi verbalmente al macchinista assicurazione che tutti i treni incrocianti sono arrivati;

c) che tutti i servizi inerenti al treno siano ultimati e tutte le cautele siano osservate da ambo i lati.

Art. 34.

Comma 2 — . . . .
e non possa essere ripetuto a questa dal personale di linea.

Alla protezione della seconda parte si dovrà provvedere con le modalità stabilite dal Regolamento sui segnali.

Se non è disponibile sul posto che un solo agente, questi deve esporre il segnale d'arresto dalla parte del treno atteso per primo sussidiandolo possibilmente con petardi e correre subito dopo ad esporre analoghi segnali dalla parte opposta, limitandosi ai soli petardi in mancanza di segnali a mano; indi se non deve allontanarsi per richiesta di soccorso, deve ritornare dalla parte del treno atteso.

Art. 36.

Comma 1 — . . . .
Sulle linee a doppio binario, il personale di scorta dovrà subito accertarsi che non sia rimasta impedita la circolazione sull'altro binario, nel qual caso dovrà provvedere immediatamente alla protezione dell'ostacolo, regolandosi, quando non vi sia disponibile che un solo agente, nel modo indicato dal precedente art. 34 comma 2.

Istruzioni per il servizio del personale di linea.

Art. 45.

Comma 2 — I segnali di fermata, siano essi costituiti da vele fisse o da bandiere da segnalamento, devono essere, tutte le volte che sia possibile, presenziati e sussidiati con petardi *anche in condizioni atmosferiche normali,* come prescritto dal Regolamento sui segnali.

Comma 3 — L'agente della linea ogni qualvolta si manifesti un improvviso pericolo, deve recarsi subito e di corsa ad esporre i segnali prescritti dalla parte del treno atteso per primo sussidiandoli possibilmente con petardi e correre quindi subito ad esporre analoghi segnali dalla parte opposta, limitandosi ai soli petardi in mancanza di segnali a mano. Indi, se non deve allontanarsi per richiesta di soccorso deve ritornare dalla parte del treno atteso.

Le modificazioni sopra riportate andranno in vigore dalle ore 0 del 15 luglio 1941-XIX.

Chi riceve il presente ordine di servizio deve rilasciarne ricevuta scritta al proprio Superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle posizioni personali dai medesimi.

Le Sezioni si assicureranno che i dipendenti agenti interessati siano stati forniti di un esemplare dell'ordine di servizio e che abbiano preso piena ed esatta conoscenza delle disposizioni in esso contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Circolare N. 15.

Trasporti pacchi e merci destinati ai prigionieri di guerra.

Il trasporto collettivo a Grande e a Piccola Velocità di pacchi contenenti doni, vettovaglie, indumenti, medicinali ecc. di cui alla Circolare n. 22 (Bollettino Ufficiale n. 26 del 27 giugno 1940) nonchè i trasporti di merci costituite da doni e soccorsi in natura di cui alla Circolare n. 38 (Bollettino Ufficiale n. 51 del 19 dicembre 1940) destinati ai prigionieri di guerra sono ammessi alla gratuità, sul percorso delle Ferrovie dello Stato, non soltanto quando sono in partenza dalle nostre stazioni ma anche in arrivo alle stazioni stesse nonchè in transito per l'Italia.

Restano ferme le altre disposizioni contenute nelle Circolari suddette circa l'eseguimento dei trasporti.

Distribuita agli agenti delle classi 3 *e* 5.

Comunicato:

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi. (1).

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma approvati coi DD. MM. n.ri 2309, 2307 e 2310 in data 28 gennaio 1941-XIX, pubblicati sul supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 febbraio c. a. n. 33, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo in Roma nei giorni appresso segnati:

Conduttore	18, 19	Giugno	1941-XIX
Sottocapostazione	20, 21	»	»
Sottocapotecnico	23, 24, 25	»	»

Il Direttore Generale
VELANI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1941-XIX.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori alla parete destra fiancheggiante la ferrovia Orte-Falconara presso il Km. 121.	L. P.	Ore 18 del 23 giugno 1941-XIX	81.150	Sezione Lavori Ancona
Costruzione cunicoli per sistemazione zona franosa presso la stazione di Piteccio.	L. P.	Ore 18 del 23 giugno 1941-XIX	486.636	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento nelle stazioni di Genova Bolzaneto e Genova Campi.	L. P.	Ore 12 del 23 giugno 1941-XIX	75.000	Sezione Lavori Genova
Manutenzione armamento linea Parma-S. Zeno.	L. P.	Ore 18 del 23 giugno 1941-XIX	430.000	Sezione Lavori Milano
Ripassatura meccanica fra le stazioni di Villa Lagarina e Bronzolo.	L. P.	Ore 18 del 23 giugno 1941-XIX	1.090.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione deposito infiammabili e costruzione fabbricatino ricovero personale in stazione di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 23 giugno 1941-XIX	123.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione scantinati nel F. V. della stazione di Roma Trastevere.	L. P.	Ore 12 del 23 giugno 1941-XIX	112.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Fornitura di 9000 cippi in pietra per picchettazione curve.	L. P.	Ore 18,30 del 24 giugno 1941-XIX	—	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento del 3° Tronco di Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 12 del 24 giugno 1941-XIX	939.700	Sezione Spec. Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Olmeneta-Brescia.	L. P.	Oree 18 del 24 giugno 1941-XIX	556.000	Sezione Lavori Milano
Ripassatura meccanica fra Bivio Massimo e Villa Lagarina.	L. P.	Ore 18 del 24 giugno 1941-XIX	1.133.000	Sezione Lavori Bolzano
Manutenzione armamento linea Livorno-Tombolo e Raccordo Livorno-S. Marco.	L. P.	Ore 18 del 24 giugno 1941-XIX	500.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento di ml. 24.500 di binari fra la stazione di Padova e Mira Mirano.	L. P.	Ore 17 del 25 giugno 1941-XIX	560.000	Sezione Lavori Venezia
Manutenzione armamento linea Treviglio-Creemona.	L. P.	Oree 18 del 25 giugno 1941-XIX	518.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura in opera serramenti nel Palazzo Postale di Potenza.	L. P.	Ore 18 del 26 giugno 1941-XIX	263.000	Sezione Lavori Bari
Revisione armamento e ripassatura meccanica di binari fra le stazioni di Verona, Padova e Venezia Mestre.	L. P.	Ore 17 del 26 giugno 1941-XIX	1.700.00	Sezione Lavori Venezia
Impianto riscaldamento e lavanderia in stazione di Trento.	A. C.	Oree 18 del 9 luglio 1941-XIX	300.000	Sezione Lavori Bolzano

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 26

26 giugno 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 15 maggio 1941-XIX, n. 507 — *Proroga al 31 maggio 1941-XIX del termine utile per ricorrere alla Corte dei conti per i pensionati ferroviari, di cui ai primi comma degli articoli 5 e 6 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952, che siano già trasferiti o si trasferiranno in Germania in seguito ad opzione per la cittadinanza germanica* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il termine utile per ricorrere alla Corte dei conti fissato dai primi comma degli articoli 5 e 6 della legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952, per i pensionati ferroviari che si sono già trasferiti o si trasferiranno in Germania, in seguito ad opzione per la cittadinanza germanica, è prorogato fino al 31 maggio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO — HOST VENTURI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 1941-XIX.

Regio Decreto 2 giugno 1941-XIX, n. 492. — *Conversione della valuta dell'ex Regno di Jugoslavia nella provincia di Lubiana* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 maggio 1941-XIX, n. 291, concernente la costituzione della provincia di Lubiana;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia costituenti la provincia di Lubiana la moneta avente corso legale è la lira italiana.

Art. 2.

Con norme del Ministero delle finanze saranno stabiliti i termini di tempo e le modalità per la conversione in lire della moneta dell'ex Regno di Jugoslavia, legalmente emessa e circolante, in legittimo possesso dei residenti nei territori di cui all'art. 1.

E' pure demandato al Ministero delle finanze di disciplinare la costituzione ed il funzionamento di Commissioni incaricate di dirimere qualsiasi questione sorgesse in sede di esecuzione della operazione di conversione. Avverso alle decisioni delle Commissioni medesime non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

La conversione di cui al precedente art. 2 sarà effettuata al cambio di L. 38 per ogni 100 dinari.

Allo stesso cambio dovranno essere regolati i rapporti di debito e di credito di qualsiasi natura stilati in dinari fra i residenti nei territori di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'operazione di conversione di cui all'art. 2 sarà eseguita a cura della Banca d'Italia con la quale il Ministero delle finanze stipulerà apposita convenzione.

Art. 5.

Nei medesimi termini di tempo di cui all'art. 2 e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, i possessori o comunque deten-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1941-XIX.

tori di titoli emessi nell'ex Regno di Jugoslavia dallo Stato o con garanzia dello Stato, da enti pubblici locali e da istituti di credito fondiario ed agrario sono obbligati a costituirli in deposito di specie presso una azienda di credito di loro gradimento o presso gli uffici delle imposte o di dogana.

Art. 6.

Fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 5 del presente decreto, è vietata l'introduzione per qualsiasi causa ed importo nei territori di cui all'art. 1, delle valute e dei titoli soggetti rispettivamene alla conversione o al deposito.

Art. 7.

I valori trovati in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto ed alle sue norme di attuazione saranno confiscati, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle vigenti leggi penali e doganali.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI.

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO 11 giugno 1941-XIX, n. 493. — *Conversione della valuta dell'ex Regno di Jugoslavia nei territori aggregati alla provincia di Fiume o entrati a costituire il Governatorato della Dalmazia* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 18 maggio 1941-XIX, n. 452, concernente la sistemazione dei territori che sono venuti a far parte integrante del Regno d'Italia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa coi Ministri per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia aggregati alla provincia di Fiume o entrati a costituire il Governatorato della Dalmazia la moneta avente corso legale è la lira italiana.

Art. 2.

Con norme del Ministero delle finanze saranno stabiliti i termini di tempo e le modalità per la conversione in lire della moneta dell'ex Regno di Jugoslavia, legalmente emessa e circolante, in legittimo possesso dei residenti nei territori di cui all'art. 1.

E' pure demandato al Ministero delle finanze di disciplinare la costituzione ed il funzionamento di Commissioni incaricate di dirimere qualsiasi questione sorgesse in sede di esecuzione della operazione di conversione. Avverso alle decisioni delle Commissioni medesime non è ammesso alcun gravame.

Art. 3.

La conversione di cui al precedente art. 2 sarà effettuata al cambio di L. 38 per ogni 100 dinari.

Allo stesso cambio dovranno essere regolati i rapporti di debito e di credito di qualsiasi natura stilati in dinari fra i residenti nei territori di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'operazione di conversione di cui all'art. 2 sarà eseguita a cura della Banca d'Italia con la quale il Ministero delle finanze stipulerà apposita convenzione.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1941-XIX.

Art. 5.

Nei medesimi termini di tempo di cui all'art. 2 e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, i possessori o comunque dententori di titoli emessi nell'ex Regno di Jugoslavia dallo Stato o con garanzia dello Stato, da enti pubblici locali e da istituti di credito fondiario ed agrario sono obbligati a costituirli in deposito di specie presso una azienda di credito di loro gradimento o presso gli uffici delle imposte o di dogana.

Art. 6.

Fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 2 e 5 del presente decreto, è vietata l'introduzione per qualsiasi causa ed importo nei territori di cui all'art. 1, delle valute e dei titoli soggetti rispettivamene alla conversione o al deposito.

Art. 7.

I valori trovati in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto ed alle sue norme di attuazione saranno confiscati, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle vigenti leggi penali e doganali.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 giugno 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 giugno 1941-XIX, n. 494. — *Disposizioni concernenti i beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, relativa alla istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Ritenuta la urgente necessità, per motivi di carattere finanziario, di esaminare disposizioni in ordine ai beni esistenti in Italia ed appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America;

Sentito il Consiglilo dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per l'interno e dei Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni:

Abbamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' vietato alle persone di nazionalità italiana, le quali siano debitrici, a qualsiasi titolo, di somme di denaro verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, ovunque queste si trovino, ovvero siano tenute alla consegna, a favore di dette persone, di titoli, valori, od altri beni, di provvedere al pagamento ed alla consegna suindicati.

Eguale divieto si applica agli stranieri, aventi la loro residenza in Italia, od anche se residenti altrove, per i titoli, valori ed altri beni, da essi detenuti nel territorio dello Stato.

Il divieto di cui al primo comma del presente articolo non si applica alle persone di nazionalità italiana residenti negli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

E' nullo di pieno diritto qualsiasi atto di disposizione, compiuto da persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America in ordine ai crediti, titoli, valori e beni indicati nell'articolo precedente, nonchè sui beni immobili esistenti nel territorio dello Stato, ad essi appartenenti.

Art. 3.

Le persone di nazionalità italiana, nonchè le associazioni e gli enti di fatto, aventi nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza o la loro sede principale, devono presentare alla più vicina filiale della Banca d'Italia — quale cassiera dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero — denuncia scritta dei debiti, anche se tuttora non liquidi ed esigibili, verso persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, nonchè dei titoli, valori ed altri beni appartenenti alle stesse persone e da esse detenuti.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 1941-XIX.

Sono tenuti inoltre alla stessa denuncia, anche quando non ricorrono le condizioni prevedute nel comma precedente, le persone di qualsiasi nazionalità per i titoli, valori ed altri beni appartenenti a persone aventi la nazionalità degli Stati Uniti d'America, da esse detenuti nel territorio dello Stato e per i debiti verso dette persone, afferenti ad attività commerciali da esse ivi esercitate.

La denuncia di cui ai comma precedenti deve essere fatta entro 20 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e, per le obbligazioni sopravvenute, dalla data in cui queste siano sorte.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 non si applicano ai cittadini degli Stati Uniti d'America che alla data del presente decreto abbiano la loro residenza in Italia.

Art. 5.

In casi di comprovata necessità o per altri speciali motivi possono essere autorizzati pagamenti ed operazioni in deroga alle disposizioni del presente decreto.

Art. 6.

Chiunque effettua pagamenti o consegne di beni in contravvenzione alle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a tre anni e e con la multa pari al quintuplo della somma pagata o del valore dei beni consegnati ed in ogni caso non inferiore a L. 10.000.

Chiunque partecipa o comunque dà esecuzione alle operazioni indicate nell'art. 2 è punito, salvo che non ricorra l'ipotesi preveduta nel comma precedente, con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a L. 3000.

Chiunque, essendovi tenuto, omette di fare la denuncia preveduta nell'art. 3 nel termine ivi stabilito, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 3000. La pena è della reclusione fino a sei mesi e della multa fino a L. 6000 quando la denuncia sia stata presentata ma contenga false indicazioni.

Art. 7.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, a norma delle disposizioni della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, disposizioni integrative ed esecutive di quelle contenute nel presente decreto.

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 giugno 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCIARDI — CIANO — GRANDI — TASSINARI — HOST VENTURI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Ordine di servizio n. 69.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose.

E' in corso di distribuzione la nuova edizione delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" di cui all'Ordine di servizio n. 65/1941.

Unitamente al volume di cui trattasi verrà anche distribuito un fascicoletto su carta color rosa, nel quale, per comodità del personale, sono state riepilogate le disposizioni emanate, per l'attuale stato di guerra, e che modificano temporaneamente alcune delle norme comuni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 70.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla categoria 7ª, gruppo 2°, dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe deve comprendersi, a tutti gli effetti, la *acetaldeide liquida*.

In relazione a quanto sopra dovrà farsi, nell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, edizione 1935, l'aggiunta di tale voce alla pagina 179 dopo quella di "accenditori elettrici...".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 71.

Circoscrizione dei Riparti movimento del Compartimento di Venezia.

(*Veggasi Ordine di Servizio N.* 100 – *Boll. Uff. N.* 33/1936-*XIV*).

Con decorrenza dal 1° luglio 1941-XIX viene istituito, presso il Compartimento di Venezia, il Riparto Movimento di Trento. In seguito a tale istituzione è stata riveduta la circoscrizione degli attuali Riparti, i quali, con quello di Trento, verranno ad avere la seguente circoscrizione:

N.	SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1	VENEZIA	Bivio Montà – Venezia S. Lucia; Bivio Montà – Padova Campo di Marte; Padova – Padova Campo di Marte; Bivio Altichiero – Padova Campo di Marte; Bivio Altichiero – Padova; Bivio Marittima – Venezia Marittima; Venezia Mestre – Treviso (e); Venezia Mestre – Portogruaro (e).

N.	SEDE	CIRCOSCRIZIONE
2	TREVISO	Treviso - Treviso Porta Santi Quaranta; Treviso - Udine (e); Treviso - Portogruaro (e); Montebelluna (e) - Bivio Feltrina (e) - Susegana; Motta di Livenza - S. Vito al Tagliamento; Casarsa - Portogruaro (e); Casarsa - Gemona del Friuli (e); Pinzano - Sacile; Conegliano - Ponte nelle Alpi (e).
3	CASTELFRANCO VENETO	Venezia Mestre (e) - Bassano del Grappa; Cittadella (e) - Treviso Porta Santi Quaranta (e); Cittadella (e) - Camposampiero; Castelfranco Veneto - Bivio Altichiero (e); Castelfranco Veneto - Montebelluna; Treviso Porta Santi Quaranta (e) - Calalzo Pieve di Cadore.
4	VERONA	Bivio Fenelone - Verona P. Nuova - Vicenza - Bivio Montà (e) - Vicenza - Schio; Vicenza - Cittadella - Bassano del Grappa (e) - Verona P. Nuova - Verona Parona (e) - Bivio S. Massimo - Bivio Fenelone; Verona P. Nuova - Bivio S. Lucia.
5	TRENTO	Bronzolo (e) - Verona Parona; Trento - Bassano del Grappa (e).
6	BOLZANO	Brennero - Bronzolo; Fortezza - S. Candido; Brunico - Campo Tures; Chiusa - Plan Val Gardena; Bolzano - Malles Venosta.

Ordine di servizio n. 72.

Apertura all'esercizio della formata di "Valle Vermiglia,,.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni, con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 1° luglio 1941-XIX sarà aperta all'esercizio la Fermata di Valle Vermiglia al Km. 18 + 986 della linea Roma-Frascati (Km. 5 + 065 del tratto Ciampino-Frascati), fra la Fermata di Galleria di Ciampino e la stazione di Frascati, dalle quali dista rispettivamente Km. 2,022 e Km. 4,605.

Detta Fermata, non presenziata e servita da treni effettuati con automotrici o dai treni leggeri che le hanno sostituite in via provvisoria, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/1932-X e nel punto C) dell'Ordine di Servizio n. 158/1935-XIII.

La Fermata stessa dipenderà dal 1° Riparto Movimento e dal III Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente ordine di servizio i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

Parte II - n. 25 - 26 giugno 1941-XIX.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Valle Vermiglia ● . .	V	101 A - 101 B	Roma - Frascati	Roma	Roma	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

N.
2
3
4
5
6

Ordi

Apart

zioni
1941
18 +
scati
quali

trici
tata
norm
l'Ord

Com

agli
trich

Parte

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1º marzo 1941-XIX).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
Valle Vermiglia ●	V	517	637	633	628	626	566	572	601	579	603	465	496	376	352	371	19	191	347	292	491	534	709
PARTE IV																							
Valle Vermiglia ●	V	520	640	636	631	629	569	555	584	546	586	432	479	379	355	371	19	191	347	292	491	534	687
		198. 135	207. 198 135	207. 198 135	200 148 198. 135	40. 207 198. 135	207. 198 135	23. 275 72. 135	275. 135	256. 275 8. 135	110. 275 84. 275	275. 72 135	275. 8 135	198. 135	198. 135	42	—	135	114. 135	101. 250	101. 250	18 101 250	101. 250

ALLEGATO ALL'O. S. N. 72 — 1941-XIX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, nella linea Roma-Frascati, fra i nomi di Galleria di Ciampino e Frascati, si dovrà inserire il nome di Valle Vermiglia e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Napoli (via Cancello) e diramazioni Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Ciampino, Km. 32 a quella indicata per Velletri, Km. 112 a quella indicata per Roccasecca e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal n. 56 se avrà servito di base Ciampino, dal n. 177 se avrà servito di base Velletri, dal n. 132 se avrà servito di base Roccasecca.

Inserire poi nella sede opportuna dell'indice alfabetico di detti prontuari manoscritti il nome di Valle Vermiglia, con a fianco l'indicazione del numero della pagina e del numero progressivo.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 72 — 1941-XIX.

PARTE II.

Tavole polimetriche N. 101-A e 101-B (*Roma-Napoli via Cancello e diramazioni Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore*).

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Roma Termini	Km.	19	Zagarolo	Km.	26
Capannelle	»	9	Palestrina	»	28
Ciampino	»	5	Labico	»	34
Galleria di Ciampino	»	3	Valmontone	»	37
Valle Vermiglia ●	»	—	Colleferro Segni	»	45
Frascati	»	5	Anagni	»	54
Casabianca	»	7	Sgurgola	»	59
S. Maria delle Mole	»	9	Ferentino Supino	»	69
Pavona	»	15	Morolo	»	64
Cecchina	»	20	Frosinone Fiuggi	»	77
Lanuvio	»	24	Ceccano	»	83
Velletri	»	32	Castro Pofi Vallecorsa	»	92
Lariano	»	40	Ceprano Falvaterra	»	102
Macere	»	43	Isoletta S. Giovanni Incar.	»	104
Artena Valmontone	»	48	Roccasecca	»	112
Colonna	»	17	Aquino Castrocielo Pontecorvo	»	117

Piedimonte Villa S. Lucia .	Km.	122
Cassino	»	129
Rocca d'Evandro S. Vittore	»	139
Mignano	»	146
Tora Presenzano . . .	»	154
Vairano. Caianello . . .	»	161
Riardo Pietramelara . .	»	168
Teano	»	173
Sparanise	»	181
Pignataro Maggiore . .	»	187
Capua	»	196
S. Maria Capua Vetere .	»	201
Caserta	»	207
Maddaloni Inferiore . .	»	213
Cancello	»	219
Acerra	»	226
Casalnuovo di Napoli . .	»	229 / [illegible]
Napoli Centrale	»	240 / 218
Napoli Marittima . . .	»	247 / 225
Nola	Km.	231
Palma S. Gennaro . . .	»	238
Sarno	»	246
Lavorate	»	251
Codola	»	254
Fimiani	»	255
Castel S. Giorgio Roccapiemonte	»	257
Valle S. Severino Rota .	»	260
San Severino Rota . . .	»	263
Montoro Forino	»	267
Borgo	»	272
Montoro Superiore . . .	»	276
Solofra	»	281
Serino	»	284
S. Michele di Serino . .	»	286
Avellino	»	293
Nocera Inferiore . .	»	259 / 255

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO (Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 22, fra i nomi di Valle S Severino Rota e di Valmadonna, inserire in carattere corsivo:

« *Valle Vermiglia . . . . LB | R | 116 |* ».

Ordine di servizio n. 73.

Corde reggi-copertone.

E' stata decisa la soppressione del tubo reggi-copertone a tutti i carri della serie L t e l'applicazione ai carri di tale tipo a cassa di legno di due gancetti fissati alla parte esterna delle testate. Ai carri L t, ai quali viene tolto il tubo reggi-copertone, viene anche soppressa la sottoserie "t".

Per sostenere il copertone verrà utilizzata, in sostituzione del tubo di ferro, una apposita corda, reggi-copertone, tesa fra le sommità delle due testate del carro ed assicurata ai gancetti di cui sopra.

Le corde reggi-copertone sono lunghe complessivamente m. 6,52 circa, hanno il diametro di m/m 20, terminano ad una estremità con una catena lunga m/m 180 e dall'altra parte, sono munite di un tenditore a vite terminante anch'esso con una catena lunga m/m 520; non portano alcuna marca, nè alcun numero.

Per quanto riguarda l'utilizzazione, la ripartizione e la circolazione sulla rete F. S., i documenti di scorta, le registrazioni, le verifiche, le mancanze, le avarie, le riserve, le riparazioni, le sostituzioni, le ricerche e gli addebiti val-

gono le prescrizioni contenute nella parte seconda delle "Norme per l'uso e la circolazione dei copertoni da carri e degli attrezzi di carico" Edizione 1939, capitoli IX e X e dal XII al XV relative agli attrezzi di carico *in libera circolazione*.

Circa l'impiego delle corde reggi-copertone per trasporti destinati all'estero o a Ferrovie concesse, valgono le disposizioni contenute nella parte terza delle norme di cui sopra, capitoli dal XVI al XXI.

Le corde reggi-copertone sono fornite al pubblico gratuitamente e tanto sui registri delle stazioni quanto sui documenti di scorta vanno segnate per quantità.

Comunicati:

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 379, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi l'8 gennaio, il 12 marzo e il 5 giugno 1941-XIX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 23 giugno 1941-XIX.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
Basile Alfredo Sapri	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni, piazzali, uffici - Trasporto corrispondenza e pacchi.	200.000
Goglino Augusto Bosco Marengo.	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Trasporto corrispondenza e pacchi - Manovre	3.000.000
Nessi Ing. Francesco Como.	Manovalanza in genere.	200.000
Soc. An. Coop. Lavori e Forniture Ferroviare - Foligno.	Manovalanza in genere.	200.000

ESTENSIONE DI SERVIZIO O DI LIMITE D'APPALTO ALLE SEGUENTI IMPRESE GIA' ISCRITTE

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Estensione	Limite di appalto
Esposito Gennaro Napoli	Manovalanga in genere - Carico e scarico materiali	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni.	1.000.000
Pitto Enrico Milano	Manovalanga in genere - Carico e scarico materiali	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni.	3.000.000

CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
(Punto f. dell'art. 7 del R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309).

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
Borra Carlo Livorno.	Manipolazione traverse	1.000.000

Esclusione dalle gare.

Il Ministero dell'Africa Italiana — Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari — con decreto del 14 maggio 1941-XIX ha escluso dal fare offerte o partecipare comunque nel Regno e Colonie a fornitura da effettuarsi allo Stato, la ditta Luigi Guido con sede in Addis Abeba.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ricostruzione muro sponda sinistra fiume Bisenzio sulla DD. Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 18 del 30 giugno 1941-XIX	150.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione armamento linea Verona-Brennero.	L. P.	Ore 18 del 30 giugno 1941-XIX	123.500	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura di Granito di Cuasso al Monte in lastre lavorate per la nuova stazione di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 14 del 30 giugno 1941-XIX	370.000	Sezione Lavori Uff. 2° Roma
Fornitura serramenti per completamento fabbricato B della nuova stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 1 luglio 1941-XIX	245.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Ricostruzione muratura nella galleria delle Calde sulla linea Pistoia-Bivio Lavino.	L. P.	Ore 18 del 1 luglio 1941-XIX	84.200	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione di marciapiedi nella stazione di Brà.	L. P.	Ore 18,30 del 3 luglio 1941-XIX	87.500	Sezione Lavori Torino
Impianto riscaldamento nel Fabbricato Verniciatura del Deposito T. E. di Gallarate.	A. C.	Ore 18 del 3 luglio 1941-XIX	—	Sezione Lavori Milano
Impianti di riscaldamento, idraulici e sanitari nel Fabbricato Uffici Movimento della stazione di Verona P. N.	A. C.	Ore 17 del 7 luglio 1941-XIX	—	Sezione Lavori Venezia
Fornitura di Sienite della Balma in lastre lavorate per la nuova stazione di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 14 del 7 luglio 1941-XIX	40.000	Servizio Lavori Uff. 2° Roma
Impianto di riscaldamento nel nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di Cogoleto	A. C.	Ore 18 del 21 luglio 1941-XIX	—	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	25.500	Alluminio in filo, nastro e corda.	L. P.	1° 7. 1941 A. XIX	Sezione Approvvigionamenti - Sezione 8ª
»	10.000	Corda in lega di Alluminio.	L. P.	1° 7. 1941 A. XIX	Id. Sezione 8ª
N.	1.800	Scatole per protezione separatori.	L. P.	1° 7. 1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
ml.	50.000	Mistone grigio scuro.	T. P.	22. 7. 1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
N.	400	Rubinetti di scarico per carri serbatoio.	L. P.	5. 8. 1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
»	1.300	Tubi di gomma per accoppiamento acqua.	T. P.	9. 8. 1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 27

3 luglio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1941-XIX. — *Disposizioni concernenti il cambio fra lira italiana, franco albanese e dinaro nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane* (1).

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Visto l'art. 1 del bando 24 aprile 1941-XIX, concernente disposizioni in materia di scambi e di valute nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze Armate italiane;

ORDINA:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente bando, il cambio fra la lira italiana, il franco albanese e il dinaro nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze Armate italiane è stabilito come segue:

100 dinari equivalgono a Lit. 38;
100 dinari equivalgono a franchi albanesi 6,08.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli uffici dei commissari civili dei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane. Esso entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Il presente bando è inserito inoltre nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e in quella del Regno d'Albania.

Dal Quartier generale delle Forze armate

addì 21 giugno 1941-XIX.

MUSSOLINI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1941-XIX.

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1941-XIX. — *Disposizioni concernenti il cambio fra lira italiana, franco albanese e dracma nei territori greci occupati dalle Forze armate italiane* (1).

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
Visto il bando del Comandante superiore delle Forze armate di Albania del 14 aprile 1941-XIX;

ORDINA:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente bando, il cambio fra la lira italiana, il franco albanese e la dracma nei territori greci occupati dalle Forze armate italiane è stabilito come segue:
100 dracme equivalgono a lire 12,50;
100 dracme equivalgono a franchi albanesi 2.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli uffici dei commissari civili dei territori greci occupati dalle Forze armate italiane. Esso entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Il presente bando è inserito inoltre nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e in quella del Regno d'Albania.

Dal Quartier generale delle Forze armate

addì 21 giugno 1941-XIX.

MUSSOLINI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1941-XIX.

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 21 giugno 1941-XIX. — *Disposizioni concernenti il cambio fra lira e franco francese nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane* (1).

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra, approvato con il Regio decreto suindicato;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;
Visto l'art. 13 del bando 30 luglio 1940-XVIII, concernente gli ordinamenti amministrativi e l'organizzazione giudiziaria nei territori occupati;

ORDINA:

Art. 1.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente bando, il cambio fra la lira italiana e il franco francese nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane è stabilito come segue:
100 frs. fr. equivalgono a Lit. 38.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante affissione, in luogo visibile al pubblico, presso gli uffici dei commissari civili del territorio francese occupato dalle Forze armate italiane.
Esso entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Il presente bando è inserito inoltre nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate

addì 21 giugno 1941-XIX.

MUSSOLINI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 1941-XIX.

Ordine di servizio n. 74.

Nuova Istruzione per il servizio dei deviatori.

E' in corso di distribuzione la nuova *Istruzione per il servizio dei deviatori* — Edizione 1940 — che annulla e sostituisce quella attualmente in vigore, edizione 1922.

La nuova Istruzione è divisa in quattro Parti (Parte I - Generalità; Parte II - Esercizio; Parte III - Mansioni eccessorie; Parte IV - Disposizioni Complementari per le linee della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina) e comprende due Allegati: nell'Allegato I è riportata la Tabella dell'orario normale per l'uso dell'illuminazione e nell'Allegato II il modello di un piano schematico di stazione con l'indicazione dei fermascambi applicati e con il prospetto dei ritiro delle chiavi.

Le norme contenute in tale pubblicazione sono sostanzialmente quelle dell'attuale Istruzione, con l'aggiunta delle seguenti disposizioni:

a) Nozioni generali sul servizio dei treni e delle stazioni, stralciate dal Regolamento per la circolazione dei treni;

b) Disposizioni circa il servizio dei deviatori che riflettono mansioni vere e proprie del Capo Stazione e dell'agente appositamente incaricato della sorveglianza del servizio dei deviatori, già comprese nell'O. S. 34/1922 che deve considerarsi abrogato.

c) Norme per la piombatura degli apparecchi di sicurezza (O. S. 130/1934 e 120/1936).

Le Sezioni dell'Esercizio devono curare la distribuzione della nuova Istruzione a tutto il personale interessato, ritirandone ricevuta da conservarsi nella pratica personale dei singoli agenti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 51, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 75.

Distribuzione dell'Estratto delle Norme contenute nel Regolamento sui segnali e nella Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

E' in corso di distribuzione l'"Estratto delle norme contenute nel Regolamento sui Segnali e nella Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, ad uso degli agenti da abilitarsi alle funzioni eventuali di aiuto-macchinista".

Tale estratto comprende, conservando la numerazione originaria, gli articoli ed i comma o parte di essi, che gli agenti da abilitarsi alle funzioni eventuali di aiuto-macchinista devono conoscere; esso andrà in vigore alla stessa data del Regolamento sui segnali, edizione 1940.

Distribuito agli agenti delle classi 31 *e* 33.

Ordine di servizio n. 76.

Cambiamento di nome della stazione di Porto Palo.

La stazione di Porto Palo della linea a scartamento ridotto Castelvetrano-Porto Empedocle, ha assunto la nuova denominazione di ''Porto Costanzo Ciano".

Di conseguenza nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato — edizione 1941-XIX — si dovrà:

— Nella Parte I, a pag. 62, inserire, in precedenza al nome di Porto d'Ascoli quello di ''Porto Costanzo Ciano" con le indicazioni riferentisi alla stazione di Porto Palo e cancellare, poi, il nome di quest'ultima con le relative indicazioni;

— nella Parte II, tabella 138, modificare il nome di Porto Palo in "Porto Costanzo Ciano".

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico, depennare il nome di Porto Palo e, in precedenza al nome di Porto d'Ascoli, inserire ''Porto Costanzo Ciano'' con le indicazioni esistenti per Porto Palo;

— nell'interno dei Prontuari stessi, modificare il nome di Porto Palo in ''Porto Costanzo Ciano".

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio — edizione febbraio 1936-XIV, Parte I — inserire, a pagina 19, in precedenza al nome di Porto d'Ascoli, ''Porto Costanzo Ciano" con le indicazioni esistenti per la stazione di Porto Palo, cancellando, poi, il nome di quest'ultima, con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicaizoni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Porto Palo, questo dovrà essere modificato in ''Porto Costanzo Ciano''.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di luglio c. a., dovranno richiedere al detto controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Porto Costanzo Ciano''.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 77.

Norme per la concessione di sussidi d'istruzione presso il convitto comunale di Veroli.

1°) OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Per l'anno scolastico 1941-42 l'Amministrazione accorderà ai figli di agenti, residenti in località prive di scuole, dell'intera Rete, sussidi d'istruzione per 100 posti presso il Convitto Comunale maschile di Veroli, ove esistono corsi completi elementari, di avviamento professionale a tipo commerciale, di scuola media unica, di ginnasio, di scuola magistrale inferiore e superiore e di liceo scientifico.

2°) TITOLO PER CONCORRERE ALLA CONCESSIONE.

Hanno titolo a concorrere alla concessione i figli di agenti di ruolo ed in attività di servizio, di grado non superiore al 6°, purchè residenti in località sprovviste di scuole o che non consentano di raggiungere agevolmente il più prossimo centro di studi fruendo di biglietti Serie AO.

La concessione in parola non potrà essere accordata a più di un figlio di uno stesso agente e sempre che il giovane non abbia superato i limiti di età appresso indicati:

a) 7 anni per la prima classe del corso elementare;

b) 12 anni per la prima classe di avviamento professionale, della scuola media unica o della scuola media magistrale inferiore;

c) 17 anni per la prima classe della scuola magistrale superiore o del liceo scientifico.

I suddetti limiti di età s'intendono aumentati progressivamente di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso.

La concessione dei sussidi d'istruzione, accordata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, è assolutamente facoltativa e non implica alcun impegno continuativo per l'avvenire.

Il fatto d'aver compiuto gli studi col beneficio del sussidio, non costituisce titolo di preferenza per gli eventuali aspiranti ad impieghi ferroviari.

3°) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Gli agenti che intendano chiedere la concessione o la rinnovazione del sussidio in parola, dovranno avanzare domanda in carta semplice conforme al modello *Allegato A*) ai rispettivi Uffici Personali Compartimentali, non più tardi del giorno 15 agosto.

A corredo della domanda, dovrà essere firmata dall'agente interessato la dichiarazione di cui all'*Allegato B*), dichiarazione che sarà conservata negli atti degli Uffici di Contabilità, a giustificazione delle trattenute.

Gli Uffici Personali Compartimentali trasmetteranno le domande stesse al Servizio Personale ed Affari Generali non oltre il giorno 31 agosto, previa diligente revisione di esse per accertare l'esattezza delle circostanze addotte. Detti Uffici dovranno inoltre esprimere il loro parere per ogni singola domanda e fornire tutte le informazioni che possano comunque influire sulla scelta, quali: la difficoltà di comunicazioni coi Centri di studio, i titoli di benemerenza per anzianità e precedenti di servizio e le condizioni di famiglia.

4°) DOCUMENTI SCOLASTICI E SANITARI.

Gli agenti, ai quali verrà data partecipazione della concessione del sussidio scolastico, dovranno presentare subito e direttamente al Convitto Comunale di Veroli i seguenti documenti:

a) estratto in carta da bollo dell'atto di nascita del giovane, legalizzato dal Presidente del Tribunale;

b) attestato degli studi fatti presso scuole comunali, regie o parificate;

c) attestato di vaccinazione o di rivaccinazione se il giovane ha superato gli anni 11, regolarmente vidimato dal Podestà del Comune di residenza ed autenticato dal Prefetto;

d) dichiarazione del medico di Reparto sulle condizioni fisiche del giovane e sull'assoluta di lui immunità da qualsiasi malattia contagiosa.

Gli agenti che, continuando a trovarsi nelle condizioni volute, aspirassero alla rinnovazione del sussidio scolastico, dovranno presentare invece il certificato medico di cui al punto *d*) e, se il giovane ha superato gli anni 11, anche l'attestato di rivaccinazione come al punto *c*).

Indipendentemente dalla visita che ogni alunno, prima dell'ammissione al Convitto, deve subire dal medico di Reparto, rimane prescritto che tutti gli alunni, sia all'atto del loro primo ingresso nel Convitto, sia ogni qualvolta vi tornino dopo essere stati, anche per poco tempo presso la loro famiglia, per malattia, per vacanze lungo l'anno scolastico o durante l'estate, dovranno subire una visita sanitaria da parte del medico del Convitto.

5°) RETTA.

La retta è dovuta al Convitto per dodici mesi, a partire dal 1° ottobre ed ammonta a L. 231 mensili, delle quali L. 92 a carico dell'agente e L. 139 a carico dell'Amministrazione.

Questa verserà al Convitto l'intera retta di L. 231 a rate trimestrali anticipate rivalendosi della quota a carico dell'agente mediante trattenute mensili pure anticipate.

Qualora nel periodo estivo l'agente ritenesse di richiamare presso di sè il figliuolo, potrà farlo, ma pagando egualmente la retta.

Solo nel caso che l'alunno venisse per qualsiasi motivo ritirato dal Convitto entro i primi otto mesi dell'anno scolastico (1° ottobre-31 maggio) il pagamento della retta terminerà alla fine del trimestre anticipato dall'Amministrazione.

Oltre la quota di retta mensile stanno a totale carico dell'agente, le spese per il pagamento delle tasse scolastiche a norma dei regolamenti in vigore.

Rimangono pure a carico dell'agente le spese accessorie sostenute per i seguenti titoli:

1. — Acquisto di libri di testo.

2. — Acquisto di medicinali.

3. — Acquisto di oggetti di cancelleria, d'igiene, pulizia personale od altro.

4. — Risarcimento di danni eventualmente arrecati dall'alunno (indipendentemente dall'uso ragionevole degli oggetti affidatigli) al mobilio, ai locali alle suppellettili ed alla proprietà in genere del Convitto.

A tale scopo l'agente dovrà tenere un deposito a conto corrente di L. 50, da rinnovarsi quando ve ne sarà bisogno.

Per il rimborso delle spese accessorie sopra specificate il Convitto terrà un conto corrente per ogni alunno, allo scopo di poter regolare le corrispondenti partite direttamente con l'agente.

Rimangono invece a carico del Convitto le spese accessorie da sostenersi per la manuntenzione ordinaria (lavatura, stiratura e rammendatura dei capi di corredo, biancheria personale e da letto, maglie ed abiti); per assistenza medica e per speciale regime dietetico (esclusi i medicinali, prescritti in caso di malattia); per la luce ed il servizio.

Il Convitto provvederà inoltre a proprio carico a fornire ed a mantenere ad ognuno dei convittori, una lettiera in ferro con un paglericcio, un materasso con crine vegetale, un guanciale di lana, nonchè il mobilio necessario e cioè un comodino completo, un armadietto o cassettone, due seggiole ed un attaccapanni.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato vi concorre con la somma fissa annua di L. 3.000.

6°) CORREDO.

Gli effetti di corredo di cui debbono essere provvisti i convittori sono quelli indicati nell'unito elenco (*Allegato C*).

Quanto al corredo si avvertono i concorrenti che è loro obbligo non solo di fornirlo al completo ed in buono stato ma altresì di provvedere alle successive sostituzioni che si rendessero necessarie.

Si previene poi, ad ogni buon fine, che chi si presentasse al Convitto non provvisto del prescritto corredo, corre il rischio di essere escluso dal beneficio del sussidio d'istruzione.

7°) VITTO.

Constera di tre pasti al giorno:

1. — Colazione: caffè-latte e pane.

2. — Pranzo: minestra, pietanza con contorno, frutta e pane.

3. — Cena: pietanza con contorno, insalata o frutta e pane.

Il Convitto non applicherà per punizione alcuna diminuzione di cibo se non nei casi contemplati dal regolamento disciplinare del Convitto stesso, restando comunque esclusa ogni diminuzione di minestra e pane.

8°) OSSERVANZA DELLE NORME EMANATE DAL COLLEGIO.

I convittori sono soggetti a tutti i regolamenti e norme interne del Convitto. E' obbligo dei genitori di curare che da parte dei figli si osservino esattamente tali regolamenti e norme e si apporti il maggiore impegno e la maggiore diligenza perchè sia tratto il massimo profitto dal beneficio ricevuto dall'Amministrazione.

9°) CONCESSIONI DI VIAGGIO.

I figli di agenti che siano stati ammessi al Convitto di Veroli godranno delle concessioni di biglietti previste dal paragr. 74 delle norme per le concessioni di viaggio amanate in data 3 gennaio 1926.

In seguito ad accordi intervenuti fra la Direzione del Convitto e la Ditta esercente il servizio automobilistico Frosinone Stazione-Veroli, la tariffa per il trasporto degli alunni sulla detta linea viene ridotta da L. 6,40 a L. 5,10.

10°) PERDITA O SOPPRESSIONE DEI SUSSIDI E CONSEGUENZE CONTABILI.

S'incorre nella perdita definitiva del sussidio, a fine d'anno, nei seguenti casi:

1. — Quando l'alunno non abbia conseguito la promozione alla classe superiore.

2. — Quando l'agente fruente del sussidio cessi per qualsiasi motivo dal far parte dell'Amministrazione o sia trasferito in altra residenza che non dia più titolo alla concessione.

S'incorre nella perdita definitiva del sussidio, durante l'anno, quando l'alunno per qualsiasi demerito incorra nell'espulsione dalla scuola o dal Convitto.

Il pagamento della retta s'intende, in tal caso, dovuto per tutto il trimestre la cui rata anticipata è stata già pagata.

S'incorre invece nella sospensione temporanea del sussidio, per cattiva condotta o scarso profitto del convittore. Durante tale sospensione l'alunno continuerà a rimanere nel Convitto senza beneficiare di riduzione di retta e il pagamento di essa sarà a totale carico della famiglia.

11°) PREMI.

A maggiore incremento della disciplina degli studi, l'Amministrazione ferroviaria concede ogni anno la completa gratuità della retta mensile ad alcuni di quegli alunni che si siano magiormente distinti per buona condotta, diligenza e profitto.

Inoltre, all'inizio di ogni anno scolastico, verranno assegnati ai tre migliori alunni dei corsi secondari dell'anno precedente, tre premi (uno da L. 100 e due da L. 75 ciascuno), intestati al nome dell'ex alunno Fulvio Innamorati.

12°) CONCESSIONI SPECIALI.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di predere in esame domande motivate da particolari e gravi situazioni di famiglia, nonchè di conservare le ammissioni al Convitto deliberate in base a precedenti norme.

ALLEGATO *A* ALL'O. DI S. N. 77 - 1941-XIX

UFFICIO PERSONALE COMPARTIMENTALE DI . . . . .

Io sottoscritto . . . .
cognome nome qualifica

dipendente da . . . . e residente a . . . .
riparto o impianto

domanda l'ammissione del figlio . . . . nato il . . . .
nome data

presso il Convitto Comunale maschile di Veroli, per frequentarvi il . . . .

corso di studi . . . .

La località nella quale risiedo è sprovvista della scuola di detto grado e

dista Km. . . . da . . . . più vicino Centro utile di studi.
La propria famiglia si compone di . . . . (1).

Unisco la prescritta dichiarazione, conforme all'*allegato B*).

. . . .

Località e data

. . . .

Firma

ALLEGATO *B* ALL'O. DI S. N. 77 - 1941-XIX

Io sottoscritto . . . . , residente a . . . . .
qualifica cognome e nome

. . . . , riferendomi alla mia istanza del . . . . , diretta

ad ottenere l'ammissione di mio figlio . . . . . . al Convitto Comu-
nome

nale maschile di Veroli col beneficio del sussidio d'istruzione, rilascio, a corredo della istanza stessa ed a termine del punto 3° dell'O. di S. n. 77/1941-XIX, la presente dichiarazione con la quale intendo:

1. — Di formalmente obbligarmi a provvedere alla somministrazione del corredo prescritto pel giovane nel caso in cui il medesimo ottenga la ammissione, nonchè di provvedere alle successive sostituzioni dei capi del corredo stesso che si rendessero necessarie.

2. — Di formalmente autorizzare l'Amministrazione ferroviaria a praticare sulle mie competenze una ritenuta mensile di L. 92,40, pari all'importo della quota parte della retta che deve stare a mio carico per l'intero periodo di 12 mesi decorribili dal 1° ottobre.

3. — Di formalmente essere a completa ed esatta conoscenza delle condizioni tutte risultanti dal succitato ordine di servizio che disciplinano l'ammissione al beneficio del sussidio d'istruzone, tanto rispetto ai rapporti e agli impegni, che, ottenendolo, verrò a contrarre con l'Amministrazione ferroviaria, quanto nei riguardi dei doveri e dei diritti che verrò ad avere verso il Convitto di Veroli e di obbligarmi a soddisfare alle condizioni stesse, senza alcuna restrizione.

. . . .

Località e data

. . . .

Firma

---

(1) Nell'eventualità di particolari circostanze occorre indicarle e documentarle particolareggiatamente.

ALLEGATO *C* ALL'O. DI S. N. 77 - 1941-XIX

CORREDO OBBLIGATORIO PER GLI ALUNNI

1.	Lenzuola	N.	4
2.	Federe	»	4
3.	Camicie bianche	»	6
4.	» di flanella o maglie	»	4
5.	Mutande (paia)	»	5
6.	Calze (paia)	»	12
7.	Fazzoletti bianchi	»	12
8.	Colletti (a modello)	»	6
9.	Asciugamani	»	4
10.	Tovaglioli	»	4
* 11.	Uniformi (a modello)	»	2
* 12.	Cappotto (a modello)	»	1
* 13.	Tuniche	»	2
14.	Scarpe nere con collo alto (paia)	»	2
15.	Scarpe nere basse (paia)	»	1
16.	Soprascarpe bianche (paia)	»	2
17.	Sacchetti di tela per biancheria	»	2
18.	Lenzuolo o accappatoio per bagno	»	1
19.	Guanti neri di pelle (paia)	»	1
20.	Pigiama bianchi (2 per l'estate, 2 per l'inv.)	»	4
21.	Divisa per l'organizzazione della G.I.L.	»	1
22.	Maglione nero per la ginnastica	»	1
23.	Coperte secondo la stagione		
24.	Ombrello		
25.	Pettine, spazzole per capelli, per abiti, spazzolini per denti, per unghie e per i pettini, un piccolo specchio ed un paio di forbici.		

I capi di corredo contrassegnati da asterisco (*) saranno forniti dal Convitto, a spese della famiglia.

Comunicato:

Diario delle prove scritte del concorso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni (1).

In relazione al punto 6° dell'avviso-programma approvato col D. M. n. 2308 in data 28 gennaio 1941-XIX, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 7 febbraio c. a. n. 33, si comunica che le prove scritte del concorso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni avranno luogo in Roma nei giorni 24 e 25 luglio c. a.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1941-XIX.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura in opera di due montacarichi elettrici per l'Officina Veicoli di Voghera.	A. C.	Ore 18 del 7 luglio 1941-XIX	—	Ufficio IES Milano
Fornitura di "Nero Dubino" in lastre lavorate per pavimentazione Sala III[a] Classe del F. V. a Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 14 del 14 luglio 1941-XIX	65.000	Servizio Lavori Uff. 2° Roma
Impianto riscaldamento nella stazione di Fortezza.	A. C.	Ore 18 del 16 luglio 1941-XIX	—	Sezione Lavori Bolzano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	110	Ingranature di ghisa.	L. P.	5. 8. 1941 A. XIX	Sezione Approvvigionamenti – Sezione 7[a]
»	860	Anelli cavi di ghisa per anelli elastici.	L. P.	5. 8. 1941 A. XIX	Id. Sezione 7[a]
»	290	Ingranature di ghisa per cilindri locomotive.	L. P.	5. 8. 1941 A. XIX	Id. Sezione 7[a]

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 28

10 luglio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Comunicazioni:

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 maggio 1941-XIX. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato a richiedere al personale dipendente prestazioni straordinarie* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto l'art. 21 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, relativo all'approvazione dei testi della legge di guerra e della legge di neutralità;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, concernente l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ritenuta la necessità di regolare, secondo le nuove esigenze, i turni di lavoro del personale delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Durante lo stato di guerra, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata a richiedere al personale dipendente prestazioni straordinarie senza che sia tenuta ad osservare alcuno dei vincoli ed obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 maggio 1941-XIX.

MUSSOLINI

---
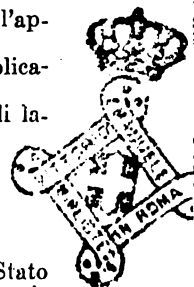
(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3829. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 14 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi i laureati in Ingegneria chimica).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13073/1175 2-12/1.3.1 del 19 maggio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 14 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere (esclusi i laureati in Ingegneria chimica).

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiaamti alle armi sono riservati 14 posti di Allievo Ispettore in prova (Ingegnere) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX n. 3830. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in elettrotecnica.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13073/1175 2-12/1.3.1 del 19 maggio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 10 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in elettrotecnica.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 10 posti di Allievo Ispettore in prova (Ingegnere elettrotecnico) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3831. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13073/1175 2-12/1.3.1 del 19 maggio 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati due posti di Allievo Ispettore in prova (chimico) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3832. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13073/1175 2-12/1.3.1 del 19 maggio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX:

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3833. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13073/1175 2-12/1.3.1 del 19 maggio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 3 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 4 posti di Allievo Ispettore in prova (Medico-Chirurgo) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3834. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati dalle Sezioni Magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni:

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13073/1175 2-12/1.3.1 del 19 maggio 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — per i bisogni dell'esercizio — un pubblico concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova fra laureati in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche marittime o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari o laureati dalle Sezioni Magistrali di economia e diritto o di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 6 posti di Allievo Ispettore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3835. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Segretario in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16358/1306 3-12/1.3.1 del 16 giugno 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 50 posti di Segretario in prova fra diplomati in maturità classica o scientifica o abilitati all'insegnamento elementare o abilitati in tecnica nautica.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 50 posti di Segretario in prova (amministrativo) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
Host Venturi

Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3836. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16358/1306 3-12/1.3.1 del 16 giugno 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 15 posti di Segretario in prova fra candidati muniti di abilitazione tecnica in ragioneria.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti in servizio verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 15 posti di Segretario in prova (ragioniere) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
Host Venturi

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3837. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Segretario in prova fra candidati Periti industriali chimici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16358/1306 3-12/1.3.1 del 16 giugno 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 1 posto di Segretario in prova fra candidati Periti industriali chimici.

2° — Al concorrente che sarà assunto verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi è riservato un posto di Segretario in prova (Perito industriale chimico) per il quale sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3838. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 13 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti industriali costruttori edili.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16358/1306 3-12/1.3.1 del 16 giugno 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 010/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 13 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri o Periti industriali costruttori edili.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 12 posti di Assistente lavori in prova (edile) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3839. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 13 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16358/1306 3-12/1.3.1 del 16 giugno 1941-XIX;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 13 posti di Assistente lavori in prova fra Periti meccanici o Periti elettricisti o Periti radiotecnici o Periti minerari o abilitati in tecnica nautica.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 12 posti di Assistente lavori in prova (elettromeccanici) per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3840. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Disegnatore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16358/1306 3-12/1.3.1 del 16 giugno 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Disegnatore in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 10 posti di Disegnatore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1941-XIX, n. 3841. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 90 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16358/1306 3-12/1.3.1 del 16 giugno 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 90 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 90 posti di Alunno d'ordine in prova degli uffici per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 24 gugno 1941-XIX, n. 3842. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a* 10 *posti di Sorvegliante lavori in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 13073/1175 2-12/1.3.1 del 19 maggio 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 10 posti di Sorvegliante lavori in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 10 posti di Sorvegliante lavori in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX, n. 3843. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un pubblico concorso a 8 posti di Aiutante Disegnatore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405 e successive modificazioni;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 16358/1306 3-12/1.3.1 del 16 giugno 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale ed Affari Generali) n. P.A.G. 040/24/30598 in data 20 giugno 1941-XIX;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

1° — L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire un pubblico concorso a 8 posti di Aiutante Disegnatore in prova.

2° — Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo, oltre il supplemento di servizio attivo, di cui all'allegato VI dei quadri di classificazione approvati con la legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

3° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

4° — A favore dei chiamati alle armi sono riservati 7 posti di Aiutante disegnatore in prova per i quali sarà bandito, a suo tempo, apposito concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 24 giugno 1941-XIX.

Il Ministro
Host Venturi

Ordine di servizio n. 78.

Traffici viaggiatori e bagagli con i territori ex-jugoslavi della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume.

L'eseguimento dei traffici viaggiatori e bagagli fra l'Italia e i territori ex-jugoslavi annessi delle Provincie di Lubiana e di Fiume dovrà avvenire in via provvisoria in base alle norme seguenti, tenendo presente che la Ferrovia non assume alcuna responsabilità o ingerenza per i documenti di polizia, di riconoscimento o altro, che possano essere richiesti dalle competenti Autorità per il traffico in parola.

1) *Traffico interno della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume.*

Per questo traffico, si continuerà l'applicazione delle condizioni e tariffe ex-jugoslave.

Cesserà tuttavia l'applicazione di quelle tariffe ex-jugoslave che fossero in contrasto con l'attuale situazione delle zone annesse.

Le stazioni e le Agenzie di viaggio autorizzate, situate nei territori annessi, emetteranno provvisoriamente biglietti e utilizzeranno scontrini bagagli ed altri documenti dell'ex servizio jugoslavo. Le nuove forniture dovranno essere richieste alla Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana.

Detta Delegazione impartirà esplicite e precise disposizioni ai dipendenti Uffici e stazioni in armonia a quanto innanzi disposto.

La detta Delegazione prenderà inoltre urgenti accordi con il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze per la stampa di tagliandi di Agenzia afferenti ai percorsi annessi. La fornitura di questi tagliandi verrà fatta dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze alle Agenzie di viaggio in ogni caso e con le stesse modalità dei tagliandi della restante rete F. S.: all'uopo verranno apportate le congrue aggiunte all'*Elenco dei biglietti a tagliandi delle Ferrovie Italiane dello Stato,* Parte II, *edizione* 1939.

2) *Traffico dalle stazioni della rete F. S.* da una parte, alle stazioni della Provincia di Lubiana (via Postumia) e della zona annessa alla Provincia di Fiume (via Fiume) dall'altra.*

Per questo traffico si dovranno applicare

a) sul percorso della rete F. S.: le competenti Tariffe e condizioni F. S.

b) sulle linee annesse: le Tariffe e condizioni ex-jugoslave.

Tutte le stazioni dell'antica rete F. S., comprese quelle sarde, dovranno emettere biglietti a tariffa intera o ridotta di qualsiasi specie del servizio cumulativo interno italiano e registrare i bagagli di qualsiasi specie purchè accompagnati, pure in servizio cumulativo interno italiano, per le stazioni annesse riscuotendo in relazione alle disposizioni dei precedenti comma *a*) e *b*).

1) per il percorso F. S. fino a Fiume o a Postumia transito: la competente tassa in base alla tariffa intera o ridotta F. S. (inclusa la quota mare pel servizio della Sardegna);

* Con la locuzione "rete F. S." s'intendono tutte le linee esercitate dalle F. S. entro i vecchi confini.

2) per il percorso da Fiume o da Postumia transito fino alla stazione annessa: la quota in lire indicata nell'allegato prospetto (allegato n. 1 al presente Ordine di Servizio).

Le stazioni incasseranno normalmente la quota viaggiatori ex-jugoslava valevole per treni diretti. Nei casi nei quali, su richiesta del viaggiatore, vengono applicate le quote per treni omnibus la stazione emittente indicherà ben chiaro sul biglietto: *"Oltre Postumia (o Fiume) treni omnibus"*.

Premesso che l'emissione di biglietti di andata-ritorno per Stranieri cui il Capo XXI delle *Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone* sulle F. S. art. 69 § 1 *a*) dovrà continuare ad essere provvisoriamente limitata da Postumia o da Fiume, poichè le Tariffe F. S. non sono applicabili per ora sulle linee annesse e che le linee annesse continueranno a non essere comprese nei percorsi dei biglietti turistici di libera circolazione, resta inteso che l'emissione di biglietti cumulativi in destinazione delle zone annesse è consentita tuttavia per i biglietti sussidiari (art. 69 C. T. § 1 *c*) e *d*) emessi in appoggio ai biglietti sopra accennati, con l'applicazione del competente prezzo sul tratto F. S. addizionato alla quota di cui il Prospetto sopradetto pel tratto annesso.

Per i viaggi con treni straordinari, carrozze speciali, compartimenti interi e per simili trasporti speciali, le stazioni dovranno chiedere volta per volta istruzioni alla propria Sezione Commerciale e del Traffico che s'accorderà con la Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana chiedendo le competenti tasse in lire pel percorso sulle linee delle zone annesse, ed ogni altro elemento necessario. Tuttavia per i treni speciali militari (a pagamento), le stazioni potranno applicare per il percorso annesso la quota indicata nel prospetto sopraricordato per il numero di militari viaggianti sul treno, emettendo senz'altro il biglietto in servizio cumulativo fino a destino. Il prezzo minimo per questi treni militari dovrà essere stabilito sul solo percorso fino a Fiume o a Postumia transito, tenendo conto delle sole tasse afferenti al detto percorso.

Per i viaggi di militari in conto corrente, le stazioni dell'antica rete F. S. emetteranno ugualmente i biglietti del servizio cumulativo interno italiano fino alla stazione annessa destinataria, ma senza prezzo.

La validità dei biglietti e le fermate intermedie saranno stabilite secondo le norme in vigore sulla rete F. S. in base alla percorrenza complessiva (rete F. S. più tratto annesso).

Per i biglietti di andata-ritorno, per i quali sia stabilita una percorrenza massima, detta percorrenza dovrà intendersi riferibile al solo percorso della rete F. S.

Le presenti disposizioni non concernono i biglietti di abbonamento e i biglietti di libera circolazione F. S. i quali conserveranno l'attuale loro percorrenza. Le linee annesse non potranno essere aggiunte agli itinerari dei biglietti stessi neanche come percorsi di congiunzione. E' del pari escluso sulle linee annesse l'uso dei biglietti chilometrici o circolari.

Ogni altro trasporto non previsto dalle presenti norme dovrà essere limitato alle stazioni di allacciamento di Fiume o di Postumia Grotte. E' vietato rilasciare biglietti e registrare bagagli per Postumia Transito, eccetto il caso, ove si tratti di biglietti, che il viaggiatore sia munito di recapito di viaggio valevole per le zone annesse ed a condizione che tale circostanza sia fatta risultare sul recapito di viaggio stesso mediante apposita annotazione da praticarsi all'atto del rilascio.

La parte II (*Frontiera italo-jugoslava*) dell'Allegato n. 10 (*Quote per tratti di Confine*) alle *Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato* è annullata e cessa di aver vigore.

L'emissione di biglietti e la registrazione di bagagli per le linee annesse in base all'ex "*Tariffa viaggiatori, bagagli e colli espressi italo-jugoslava*" non è consentita.

3) *Traffico dalle stazioni della Provincia di Lubiana* (*via Postumia*) *e dalla zona annessa alla Provincia di Fiume* (*via Fiume*) *da una parte, alle stazioni della rete F. S. dall'altra.*

Per questi traffici si dovranno applicare

a) sui percorsi annessi: le tariffe e condizioni ex-jugoslave;

b) sui percorsi della rete F. S.: le tariffe e condizioni F. S.

Tutte le stazioni situate nei territori annessi dovranno emettere biglietti in servizio cumulativo e registrare bagagli di qualsiasi specie purchè accompagnati, pure in servizio cumulativo, per tutte le stazioni della rete F. S., riscuotendo in relazione alle disposizioni di cui ai precedenti comma *a*) e *b*)

1) per il percorso fino a Fiume o a Postumia Transito: la competente tassa in base alla tariffa intera o ridotta ex-jugoslava;

2) per il percorso da Fiume o da Postumia Transito fino alla stazione destinataria della rete F. S.: la competente quota in lire calcolata in base alle Tariffe viaggiatori n. 1 o n. 9 (corsa semplice ordinaria), n. 2 (andata e ritorno ordinari), n. 5 (Concessioni Speciali C e F, Regolamento Trasporti Militari — famiglie, Tessere di autorizzazione per l'acquisto di bibiglietti a prezzo ridotto), n. 7 (militari, Concessione Speciale B e X).

Le stazioni situate nei territori annessi ritireranno dal viaggiatore i prescritti documenti di riduzione (richieste, scontrini).

La registrazione dei bagagli è tuttavia esclusa in destinazione di stazioni sarde.

I biglietti emessi in destinazione di stazioni sarde varranno esclusivamente per il percorso ferroviario continentale e insulare. Su di essi verrà pertanto praticata l'annotazione: "*Non vale per la traversata marittima Civitavecchia-Olbia*".

I biglietti rilasciati in destinazione di qualsiasi stazione F. S. saranno valevoli sia per la via chilometricamente più breve tra il punto di allacciamento di Fiume o di Postumia e la stazione F. S. destinataria, sia per le deviazioni ammesse rispetto a tale via più breve, e ciò per facilitare in un primo momento il lavoro delle stazioni situate in territori annessi. Analogamente dicasi per il servizio dei bagagli. Per tener conto di tale particolarità, alle stazioni annesse verrà distribuito a cura della Delegazione Ferroviaria Orientale un prospetto contenente le distanze tra Fiume o Postumia Transito e tutte le stazioni della rete F. S., aumentate a corpo del 10 % pel servizio su linee ove si determinano deviazioni. Sui biglietti verrà indicato: "*vale anche per le deviazioni ammesse*".

Sarà consentita anche l'emissione in servizio cumulativo dei biglietti per ragazzi dai 4 ai 10 anni in base alla riduzione del 50 % sul competente prezzo per adulti.

L'emissione di biglietti cumulativi con il percorso F. S. calcolato in base alle riduzioni cui il Capo XXI delle *Condizioni e Tariffe pei trasporti delle persone* è per ora esclusa in partenza dalle stazioni annesse; essa dovrà quindi

continuare a farsi presso le stazioni di allacciamento di Fiume o di Postumia Grotte. Tuttavia, allo scopo di facilitare il traffico, la stazione ferroviaria di Lubiana sarà abilitata all'emissione di biglietti per Stranieri del servizio interno F. S. (Ci-202) alle stesse condizioni e modalità stabilite per la stazione di Postumia Grotte. La Delegazione Ferroviaria Orientale potrà autorizzare la stazione di Lubiana all'emissione di altre specie di biglietti del servizio interno italiano, via via che le condizioni del traffico lo consiglieranno.

Per i viaggi con treni straordinari, carrozze speciali, compartimenti interi e per simili trasporti speciali, le stazioni situate nei territori annessi dovranno chiedere volta per volta istruzioni alla Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana, che indicherà loro la tassa competente applicabile per il percorso oltre Fiume o Postumia Transito ed ogni altro utile elemento. Tuttavia per i treni speciali militari, le dette stazioni potranno applicare pel percorso oltre Fiume o Postumia Transito la quota stabilita in base alla tariffa n. 7 per il numero di militari viaggiante nel treno, emettendo senz'altro il biglietto in servizio cumulativo fino a destino. Il prezzo minimo per questi treni militari dovrà essere stabilito sul solo percorso annesso fino a Fiume o a Postumia Transito, tenendo conto delle sole tasse afferenti al detto percorso.

Per i viaggi dei militari in conto corrente, le stazioni annesse emetteranno biglietti senza prezzo fino alla stazione F. S. destinataria, ben s'intende verso rilascio della richiesta mod. B. di color rosa.

La Delegazione Ferroviaria Orientale fornirà alle stazioni annesse, per il traffico di cui al presente punto 3), speciali serie di biglietti cumulativi semifacoltativi a foglietto e di scontrini e relativi fogli di via cumulativi bagagli. Detti documenti saranno bilingui. Per le relazioni con traffico più intenso, si potrà provvedere all'emissione di biglietti, bilingui o solo in italiano, a cartoncino, a destinazione fissa.

La validità dei biglietti e le fermate intermedie saranno stabilite secondo le norme in vigore sulla rete F. S. in base alla percorrenza complessiva (tratto annesso più rete F. S.). Ai soli effetti della validità e delle fermate intermedie, si dovrà tener conto anche del percorso marittimo da considerare di Km. 234, per i biglietti in destinazione di stazioni sarde.

Le presenti disposizioni non concernono i biglietti di abbonamento e simili.

Ogni altro trasporto non previsto dalle presenti norme dovrà essere limitato alle stazioni di allacciamento di Fiume o di Postumia Grotte. Sarà vietato rilasciare biglietti e registrare bagagli per Postumia Transito (ex Rakek transito), eccetto il caso, ove si tratti di biglietti, che il viaggiatore fosse munito di recapito di viaggio valevole per la rete F. S. ed a condizione che tale circostanza sia fatta risultare sul biglietto stesso mediante apposita annotazione da praticarsi all'atto del rilascio.

L'emissione di biglietti e la registrazione di bagagli per la rete F. S in base all'ex "*Tariffa viaggiatori e bagagli e colli espressi italo-jugoslava*" non sarà consentita.

Le stazioni della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume, previa conversione delle tasse espresse in dinari in base al rapporto 100 dinari = 38 lire, redigeranno le loro contabilità esclusivamente in lire.

Il versamento degli introiti dovrà essere fatto dalle stazioni della Provincia di Lubiana sul c/c della Cassa di risparmio postale di Lubiana con le modalità in vigore e quello delle stazioni della zona annessa alla Provincia di Fiume agli uffici postali delle singole località sul c/c postale con l'Amministrazione delle RR. Poste che sarà indicato.

SERVIZIO VIAGGIATORI E BAGAGLI

Quote in valuta di Lire per i percorsi annessi (linee della prov. di Lubiana e zona annessa della prov. di Fiume) dal punto di allacciamento (Postumia transito o Fiume a seconda del caso)

Da POSTUMIA transito alle sottoindicate stazioni	Distanze	VIAGGIATORI																		BAGAGLI		
		CORSA SEMPLICE												ANDATA E RITORNO (1) (2)						Bagagli accompagnati di qualsiasi specie	Bagagli non accompagnati e merci spedite a bagaglio (3)	Bagagli accompagnati appartenenti a militari
		ADULTI (1)						MILITARI														
		Per tutti i treni			Per treni omnibus			Per tutti i treni			Per treni omnibus			Per tutti i treni			Per treni omnibus					
	Km.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	Prezzi per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Birena vas	138	77,60	58,20	38,80	44,90	33,90	22,50	23,20	17,50	11,60	13,30	10,10	6,70	93,50	70,30	46,80	54 —	40,70	27 —	2,13	3,42	0,95
Borovnica	33	19,40	14,70	9,70	10,70	8 —	5,40	6,50	5 —	3,30	3,50	2,70	1,80	23,60	17,90	11,80	13 -	9,90	6,50	0,54	0,95	0,27
Brezovica	47	27,40	20,60	13,70	15,20	11,40	7,60	8,80	6,70	4,40	5 —	3,80	2,50	33,50	25,10	16,80	18,30	13,70	9,20	0,76	1,33	0,35
Crnomelj	169	92 —	69,20	46 —	54,80	41,10	27,40	27,40	20,60	13,70	16,40	12,40	8,20	111 —	83,30	55,50	66,20	49,80	33,10	2,59	3,99	1,14
Crnuce	60	35 —	26,30	17,50	19,40	14,70	9,70	10,70	8 —	5,40	5,70	4,20	2,90	42,60	32 —	21,30	23,60	17,90	11,80	0,92	1,60	0,42
Cusperk	86	52,10	39,20	26,10	28,90	21,70	14,50	15,60	11,80	7,80	8,80	6,70	4,40	63,10	47,50	31,60	35 —	26,30	17,80	1,37	2,40	0,61
Devica Marija v Palju	60	35 —	26,30	17,50	19,40	14,70	9,70	10,70	8 —	5,40	5,70	4,20	2,90	42,60	32 —	21,30	23,60	17,90	11,80	0,92	1,60	0,42
Dobravice	180	96,60	72,60	48,30	57,80	43,40	28,90	28,90	21,70	14,50	17,10	13 —	8,60	116,30	87,40	58,20	70 —	52,50	35 —	2,74	4,18	1,22
Dobrepolje	94	55,10	41,50	27,60	30,40	22,80	15,20	17,50	13,20	8,80	9,50	7,30	4,80	66,20	49,80	33,10	36,50	27,40	18,30	1,52	2,66	0,69
Drenovgric	38	22,10	16,60	11,10	12,20	9,20	6,10	7,30	5,60	3,70	3,80	2,90	1,90	26,60	20,20	13,30	15,20	11,40	7,60	0,61	1,07	0,27
Gradac v Bel.Kr.	175	96,60	72,60	48,30	57,80	43,40	28,90	28,90	21,70	14,50	17,10	13 —	8,60	116,30	87,40	25,20	70 —	52,50	35,—	2,74	4.18	1,22
Grosuplje	76	46,40	34,80	23,20	25,90	19,40	13 —	14,10	10,70	7,10	7,60	5,70	3,80	56,30	42,20	28,20	31,20	23,60	15,60	1,22	2,13	0,54
Jezica	59	35 —	26,30	17,50	19,40	14,70	9,70	10,70	8 —	5,40	5,70	4,20	2,90	42,60	32 —	21,30	23,60	17,90	11,80	0,92	1,60	0,42
Kandija	132	77,60	58,20	38,80	44,90	33,90	22,50	23,20	17,50	11,60	13,30	10,10	6,70	93,50	70,30	46,80	54 —	40,70	27 —	2,13	3,42	0,95
Kocevje	130	72,20	54,40	36,10	41,80	31,60	20,90	22,10	16,60	11,10	12,60	9,50	6,30	86,70	65 —	43,40	50,20	37,70	25,10	1,98	3,23	0,88
Lavrica	64	37,70	28,40	18,90	20,90	15,80	10,50	12,20	9,20	6,10	6,90	5,20	3.50	45,60	34,20	22,80	25,10	19 —	12,60	1,07	1,87	0,50
Laze	69	40,70	30,60	20,40	22.50	17 —	11,30	12,20	9,20	6,10	6,90	5,20	3,50	49,40	37,30	24,70	27,40	20,60	13,70	1,07	1,87	0,50
Lipovec	122	72,20	54,40	36,10	41,80	31,60	20,90	22,10	16,60	11,10	12,60	9,50	6 30	86,70	65,—	43,40	50,20	37,70	25,10	1,98	3,23	0,88
Log	41	24 —	18,10	12 —	13,30	10,10	6,70	8—	6,10	4 —	4,60	3,50	2,30	28,90	21,70	14,50	16 —	12,20	8 —	0,69	1,22	0,31
Longatico (Logatec)	17	9,90	7,50	5 —	5,70	4,40	2,90	3,80	2,90	1,90	1,90	1,60	1 —	12,20	9,20	6,10	6,90	5,40	3,50	0,31	0,54	0,16
Lubiana (Ljubljana)	54	32 —	24 —	16 —	17,90	13,50	9 —	10,70	8 —	5,40	5,70	4,20	2,90	38,80	29,30	19,40	22,10	16,80	11,10	0,92	1,60	0,42
Lubiana Rakovnik	59	35 —	26,30	17,50	19,40	14,70	9,70	10,70	8 —	5,40	5,70	4,20	2,90	42,60	32 -	21,30	23,60	17,90	11,80	0,92	1,60	0.42
Lubiana Siska	55	32 —	24 —	16 —	17,90	13,50	9 —	10,70	8 —	5,40	5,70	4,20	2,90	38,80	29,30	19,40	22,10	16,80	11,10	0,92	1,60	0,42
Lukovica	43	25,10	18,90	12,60	14,10	10,70	7,10	8—	6,10	4 —	4,60	3,50	2,30	30,40	22,80	15,20	17,50	13,30	8,80	0,69	1,22	0,31

(1) I ragazzi dai 4 ai 10 anni pagano la metà del prezzo per adulti — (2) In caso di rilascio di biglietti di andata e ritorno per militari devesi applicare il doppio dei prezzi delle colonne dal 9 al 14 (militari) — (3) Il servizio dei bagagli *non* accompagnati non è per ora ammesso.

Da POSTUMIA transito alle sottoindicate stazioni	Distanze	VIAGGIATORI																		BAGAGLI		
		CORSA SEMPLICE												ANDATA E RITORNO (1) (2)						Bagagli accompagnati di qualsiasi specie	Bagagli non accompagnati e merci spedite a bagaglio (3)	Bagagli accompagnati appartenenti a militari
		ADULTI (1)						MILITARI														
		Per tutti i treni			Per treni omnibus			Per tutti i treni			Per treni omnibus			Per tutti i treni			Per treni omnibus					
	Km.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	Prezzi per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Metrlika	184	101,10	76 —	50,60	60,80	45,60	30,40	30,40	22,80	15,20	18,30	13,70	9,20	121,60	91,20	60,80	73 —	54,80	36,50	2,89	4,37	1,30
Mirna	120	67,70	51 —	33,90	38,80	29,30	19,40	20,60	15,40	10,30	11,40	8,60	5,70	81,40	61,20	40,70	47,20	35,40	23,60	1,83	3,04	0,80
Mirna pec	120	67,70	51 —	33,90	38,80	29,30	19,40	20,60	15,40	10,30	11,40	8,60	5.70	81.40	61,20	40.70	47,20	35,40	23,60	1,83	3,04	0,80
Mlacevo	80	46,40	34,80	23,20	25,90	19,40	13 —	14,10	10,70	7,10	7,60	5,70	3,80	56,30	42,20	28,20	31,20	23,60	15,60	1,22	2,13	0,54
Mokronog - Bistrica	126	72,20	54,40	36,10	41,80	31,60	20,90	22,10	16,60	11,10	12,60	9,50	6,30	86,70	65 —	43,40	50,20	37,70	25,10	1,98	3,23	0,88
Notranje Gorice	43	25,10	18,90	12,60	14,10	10,70	7,10	8 —	6,10	4 —	4,60	3,50	2,30	30,40	22,80	15,20	17,50	13,30	8,80	0,69	1,22	0,31
Novo mesto	130	72,20	54,40	36,10	41,80	31,60	20,90	22,10	16,60	11,10	12,60	9,50	6,30	86,70	65 —	43,40	50,20	37,70	25,10	1,98	3,23	0,88
Ortnek	109	63,10	47,50	31,60	35,80	27 —	17,90	19 —	14,30	9,50	10,70	8 —	5,40	76 —	57 —	38 —	43,40	32,70	21,70	1,68	2,85	0,76
Pijavice	130	72,20	54,40	36,10	41,80	31,60	20,90	22,10	16,60	11.10	12,60	9,50	6,30	86,70	65 —	43,40	50,20	37,70	25,10	1,98	3,23	0,88
Planina	9	5,40	4 —	2,70	3,10	2,30	1,60	1,90	1,60	1 —	1,20	1 —	0,60	6,90	5,40	3,50	3,80	3,10	1,90	0,16	0,27	0,08
Ponikve na Dol.	115	67,70	51 —	33,90	38,80	29,30	19.40	20,60	15,40	10,30	11,40	8,60	5,70	81,40	61,20	40,70	47,20	35,40	23,60	1,83	3,04	0,80
Precna	131	77,60	58,20	38,80	44,90	33,90	22,50	23,20	17,50	11,60	13,30	10,10	6,70	93,50	70,30	46,80	54 —	40,70	27 —	2,13	3,42	0,95
Predole	83	49.40	37,10	24,70	27,40	20,60	13,70	15,60	11,80	7,80	8,80	6,70	4,40	59,30	44,50	29,70	33,50	25,10	16,80	1,37	2,40	0,61
Preserje	40	23,20	17,50	11,60	13 —	9,70	6,50	7,30	5,60	3,70	3,80	2,90	1,90	28,20	21,30	14,10	16 —	12,20	8 —	0,61	1,07	0,27
Radohova vas	98	57,80	43,40	28,90	32 —	24 —	16 —	17,50	13,20	8,80	9,50	7.30	4,80	70 —	52,50	35 —	38,80	29,30	19,40	1,52	2,66	0,69
Rakek	2	1,90	1,60	1 —	1,20	1 —	0,60	1,20	1 —	0,60	0,80	0,60	0,40	2,30	1,90	1,20	1,60	1,20	0,80	0,16	0,27	0,08
Ribnica	116	67,70	51 —	33 90	38,80	29,30	19,40	20,60	15,40	10,30	11,40	8,60	5,70	81,40	61,20	40,70	47,20	35,40	23,60	1,83	3,04	0,80
Rosalnice	186	101,10	76 —	50,60	60,80	45,60	30,40	30,40	22.80	15,20	18,30	13,70	9,20	121,60	91,20	60,80	73 —	54,80	36,50	2,89	4,37	1,30
Roznj dol Bribisje	151	86,70	65 —	43,40	51,70	38,80	25,90	26,30	19,80	13,20	15,20	11,40	7,60	104,20	78,30	52,10	62,40	46,80	31,20	2,44	3,80	1,07
Sela pri Otovu	165	92 —	69,20	46 —	54,80	41,10	27,40	27,40	20,60	13,70	16,40	12,40	8,20	111 —	83,30	55,50	66,20	49,80	33,10	2,59	3,99	1,14
Semic	157	86,70	65 —	43,40	51,70	38,80	25,90	26.30	19,80	13,20	15,20	11,40	7,60	104,20	78,30	52,10	62,40	46,80	31,20	2,44	3,80	1,07
Stara Cerkev p. Koc.	127	72,20	54,40	36,10	41,80	31,60	20,90	22,10	16,60	11,10	12,60	9,50	6,30	86,70	65 —	43,40	50,20	37,70	25,10	1,98	3,23	0,88
Sticna	92	55,10	41,50	27,60	30,40	22,80	15,20	17,50	13,20	8,80	9,50	7,30	4,80	66,20	49,80	33,10	36.50	27,40	18,30	1,52	2,66	0,69
Straza Toplice	138	77,60	58,20	38,80	44,90	33,90	22,50	23,20	17,50	11,60	13,30	10,10	6,70	93,50	70,30	46,80	54 —	40,70	27 —	2,13	3,42	0,95
St. Lovreno na Dolenj.	105	63,10	47,50	31,60	35,80	27 —	17,90	19 —	14,30	9,50	10,70	8 —	5,40	76 —	57 —	38 —	43,40	32,70	21,70	1,68	2,85	0,76
St. Rupert-Rakovnik	123	72,20	54,40	36,10	41,80	31,60	20,90	22,10	16,60	11,10	12,60	9,50	6,30	86,70	65 —	43,40	50,20	37,70	25,10	1,98	3,23	0,88
St. Vid pri Stieni	96	57,80	43,40	28,90	32 —	24 —	16 —	17,50	13,20	8,80	9.50	7,30	4,80	70 —	52,50	35 —	38,80	29,30	19,40	1,52	2,66	0,69

(1) I ragazzi dai 4 ai 10 anni pagano la metà del prezzo per adulti. — (2) In caso di rilascio di biglietti di andata e ritorno per militari devesi applicare il doppio dei prezzi delle colonne dal 9 al 14 (militari) — (3) Il servizio dei bagagli *non* accompagnati non è per ora ammesso.

Da POSTUMIA transito alle sottoindicate stazioni	Distanze	VIAGGIATORI																		BAGAGLI		
		CORSA SEMPLICE												ANDATA E RITORNO (1) (2)						Bagagli accompagnati di qualsiasi specie	Bagagli non accompagnati e merci spedite a bagaglio (3)	Bagagli accompagnati appartenenti a militari
		ADULTI (1)						MILITARI														
		Per tutti i treni			Per treni omnibus			Per tutti i treni			Per treni omnibus			Per tutti i treni			Per treni omnibus					
	Km.	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	I	II	III	Prezzi per ogni 10 kg. indivisibili di bagaglio		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
St. Vid Vizmarje . . .	61	37,70	28,20	18,90	20,90	15,80	10,50	12,20	9,20	6,10	6,90	5,20	3,50	45,60	34,20	22,80	25,10	19 —	12,60	1,07	1,87	0,50
Skofljica	66	40,70	30,60	19,20	22,50	17 —	11,30	12,20	9,20	6,10	6,90	5,20	3,50	49,40	37,30	24,70	27,40	20,60	13,70	1,07	1,87	0,50
Smarje Sap	72	43,40	32,50	21,70	24 —	18,10	12 —	14,10	10,70	7,10	7,60	5,70	3,80	52,50	39,60	26,30	28,90	21,70	14,50	1,22	2,13	0,54
Trebnje na Dol. . . .	111	67,70	51 —	33,90	38,80	29,30	19,40	20,60	15,40	10,30	11,40	8,60	5,70	81,40	61,20	40,70	47,20	35,40	23,60	1,83	3,04	0,80
Ursna Sela Toplice . . .	146	82,10	61,60	41,10	47,90	36,10	24 —	24,70	18,70	12,40	14,50	10,90	7,30	98,80	74,10	49,40	57,80	43,40	28,90	2,28	3,61	1,03
Velika Loka	107	63,10	47,50	31,60	35,80	27 —	17,90	19 —	14,30	9,50	10,70	8 —	5,40	76 —	57 —	38 —	43,40	32,70	21,70	1,68	2,85	0,76
Velike Lasce	100	57,80	43,40	28,90	32 —	24 —	16 —	17,50	13,20	8,80	9,50	7,30	4,80	70 —	52,50	35 —	38,80	29,30	19,40	1,52	2,66	0,69
Verd	26	15,20	11,40	7,60	8,40	6,30	4,20	5,40	4 —	2,70	3,10	2,30	1,60	18,30	13,70	9,20	10,70	8 —	5,40	0,46	0,80	0,23
Visnja gora	86	52,10	39,20	26,10	28,90	21,70	14,50	15,60	11,80	7,80	8,80	6,70	4,40	63,10	47,50	31,60	35 —	26,30	17,50	1,37	2,40	0,61
Vrhnika	34	19,80	14,90	9,90	11,10	8,40	5,60	6,50	5 —	3,30	3,50	2,70	1,80	24,40	18,30	12,20	13,70	10,30	6,90	0,54	0,95	0,27
Vrhnika trg	34	19,80	14,90	9,90	11,10	8,40	5,60	6,50	5 —	3,30	3,50	2,70	1,80	24,40	18,30	12,20	13,70	10,30	6,90	0,54	0,95	0,27
Zalog	63	37,70	28,40	18,90	20,90	15,80	10,50	12,20	9,20	6,10	6,90	5,20	3,50	45,60	34,20	22,80	25,10	19 —	12,60	1,07	1,87	0,50
Zalna.	82	49,40	37,10	24,70	27,40	20,60	13,70	15,60	11,80	7,80	8,80	6,70	4,40	59,30	44,50	29,70	33,50	25,10	16,80	1,37	2,40	0,61
Zlebic Sodrazica	112	67,70	51 —	33,90	38,80	29,30	19,40	20,60	15,40	10,30	11,40	8,60	5,70	81,40	61,20	40,70	47,20	35,40	23,60	1,83	3,04	0,80
da FIUME alle sottoindicate stazioni:																						
Buccari (Bakar) (+) .	25 + 2	16,40	12,40	8,20	9,20	7,10	4,60	6,50	5 —	3,30	3,80	3,10	1,90	21,30	16,40	10,70	12,20	9,50	6,10	0,53	0,95	0,34
Buccari Grad (Bakar Grad) (+)	22 + 2	14,90	11,30	7,50	8,40	6,50	4,20	6,50	5 —	3,30	3,80	3,10	1,90	19,80	15,20	9,90	11,40	8,80	5,70	0,53	0,95	0,34
Draga	8 + 2	6,90	5,40	3,50	3,80	3,10	1,90	3,80	3,10	1,90	2,30	1,90	1,20	9,90	7,60	5 —	6,10	5 —	3,10	0,30	0,53	0,23
Meja	20 + 2	13,70	10,50	6,90	7,60	5,90	3,80	5,70	4,40	2,90	3,10	2,50	1,60	18,30	14,10	9,20	10,70	8,40	5,40	0,46	0,80	0,30
Plase Crikvenica . . .	28 + 2	18,30	13,90	9,20	10,30	7,80	5,20	7,30	5,60	3,70	4,20	3,30	2,10	23,60	17,90	11,80	13,70	10,30	6,90	0,61	1,06	0,38
Podvezica Trsat	5 + 2	5 —	3,80	2,50	3,10	2,50	1,60	3,10	2,50	1,60	1,90	1,60	1 —	7,60	6,10	3,80	4,60	3,80	2,30	0,30	0,53	0,23
Susak (+)	14 + 2	16 —	12,20	8 —	9,20	7,10	4,60	6,50	5 —	3,30	3,80	3,10	1,90	21,30	16,40	10,70	12,20	9,50	6,10	0,53	0,95	0,34
Susak Pecine	3 + 2	3,80	3,10	1,90	2,30	1,90	1,20	3,10	2,50	1,60	1,90	1,60	1 —	6,10	5 —	3,10	3,80	3,10	1,90	0,30	0,53	0,23
Sveta Barbara	18 + 2	12,60	9,50	6,30	7,30	5,60	3,70	5,70	4,40	2,90	3,10	2,50	1,60	16,80	13 —	8,40	9,90	7,60	5 —	0,46	0,80	0,30
Sveti Kuzam	10 + 2	8 —	6,10	4 —	4,60	3,70	2,30	3,80	3,10	1,90	2,30	1,90	1,20	11,40	8,80	5,70	6,90	5,40	3,50	0,30	0,53	0,23
Skrljevo	12 + 2	9,20	7,10	4,60	5,40	4,20	2,70	5 —	3,80	2,50	2,70	2,10	1,40	13 —	9,90	6,50	7,60	6,10	3,80	0,38	0,68	0,27

(1) I ragazzi dai 4 ai 10 anni pagano la metà del prezzo per adulti. — (2) In caso di rilascio di biglietti di andata e ritorno per militari devesi applicare il doppio dei prezzi delle colonne dal 9 al 14 (militari) — (3) Il servizio di bagagli *non* accompagnati non é per ora ammesso. — (+) via Skrljevo.

La Delegazione Ferroviaria Orientale impartirà alle dipendenti stazioni le disposizioni complementari o di coordinamento per l'esatta applicazione delle norme di cui al presente punto, facendo fra l'altro presente che tutti i documenti consegnati dal pubblico per ottenere riduzioni sui percorsi oltre Fiume e Postumia e per i viaggi in conto corrente dovranno essere inviati alla Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana.

4) *Tessere e carte di libera circolazione, biglietti a libretto serie AS, biglietti serie BS e biglietti gratuiti.*

Le tessere di libera circolazione rilasciate ai Senatori del Regno ed ai Consiglieri Nazionali, nonchè le carte di libera circolazione Serie A e AL con disco rosso, comprendenti le linee del Compartimento di Trieste, sono valide anche per le linee dei territori ex-jugoslavi annessi all'Italia.

Le carte di libera circolazione serie A con disco bianco rilasciate al personale sanitario fiduciario e quelle serie AL con disco bianco ed AT, i biglietti a libretti serie AS ed i biglietti serie BS, potranno, per esclusive ragioni di servizio, essere rilasciati anche per le linee dei suindicati territori.

I biglietti gratuiti emessi per motivi privati non possono, per ora, essere utilizzati per viaggi sulle linee in parola.

5) *Traffico con la Croazia e con la zona dalmata ex-jugoslava annessa all'Italia.*

Per ora non verrà effettuata l'emissione di biglietti e la registrazione di bagagli in servizio diretto.

Il traffico dovrà quindi svolgersi con servizio da ferrovia a ferrovia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 79.

Traffico merci con i territori ex-jugoslavi della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume.

Con validità immediata per il traffico merci a carro e a collettame sia a G. V. che a P. V.:

1) *fra l'Italia e i territori ex-jugoslavi della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume;*

2) *nell'interno dei territori suddetti;*

3) *fra il territorio della Provincia di Lubiana da una parte e il territorio della zona annessa alla Provincia di Fiume dall'altra attraverso l'Italia,* devono esse applicate le disposizioni provvisorie appresso riportate.

Per quanto riguarda il traffico in transito attraverso i territori della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume saranno date istruzioni caso per caso dalla Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana o dal Servizio Commerciale.

Per orientamento delle stazioni, nell'Elenco allegato al presente ordine di servizio si indicano, in ordine alfabetico, le stazioni che si trovano nei territori suddetti, da e per le quali le spedizioni possono aver luogo.

Le distanze da o per i transiti di Postumia e di Fiume e le abilitazioni di servizio delle stazioni indicate nell'Elenco suddetto devono essere desunte dal Fascicolo II della ex tariffa merci diretta italo-jugoslava.

Le spedizioni da o per stazioni *italiane* non ammesse alla tariffa diretta italo-jugoslava potranno essere effettuate mediante appoggio alla stazione ammessa più vicina, seguendo le disposizioni in vigore per i traffici merci internazionali con tariffe dirette.

I. — TRAFFICO FRA L'ITALIA E I TERRITORI EX-JUGOSLAVI DELLA PROVINCIA DI LUBIANA E DELLA ZONA ANNESSA ALLA PROVINCIA DI FIUME.

Documenti di trasporto. — In via del tutto eccezionale e in attesa di nuove disposizioni che saranno emanate in breve tempo, le spedizioni devono essere scortate da lettera di vettura internazionale nonchè da due esemplari dei fogli di via del servizio internazionale (mod. Ci. 134 o Ci. 135 per le stazioni italiane; mod. K. 128 G.V. e K. 134 P.V. per le stazioni dei territori annessi) da emettere dalle stazioni mittenti o di appoggio.

Le spedizioni devono pure essere scortate dal mod. CH1 bis contenente la indicazione del valore e del peso netto della merce.

Condizioni e tariffe. — Sono applicabili le condizioni e i prezzi della ex-tariffa diretta italo-jugoslava sulle percorrenze separate da e fino ai transiti di Postumia e di Fiume, con le riduzioni eventualmente previste dalla tariffa stessa per le merci in esportazione nei due sensi.

Per le spedizioni di merci non previste dalla "Nomenclatura e classificazione" della tariffa diretta italo-jugoslava devono essere applicate: sui percorsi dei territori annessi, le condizioni e i prezzi della tariffa interna jugoslava alla data del 1° aprile 1941; sui percorsi italiani le condizioni e i prezzi della tariffa interna italiana.

Per quanto riguarda le spedizioni fra i territori annessi e le stazioni di Trieste e di Fiume sono applicabili le condizioni e i prezzi del Fascicolo III (Appendice) della tariffa diretta italo-jugoslava o del punto 934 del Bollettino Commerciale n. 22/1936 á seconda che le spedizioni vengano effettuate in servizio diretto o in servizio da ferrovia a ferrovia.

Assegni e spese anticipate. — Sono ammessi. Per gli assegni si devono usare il sistema e gli stampati in vigore per il servizio merci internazionale. L'importo degli assegni e delle spese anticipate deve essere sempre dichiarato in lire.

Pagamento delle tasse di porto e di altre spese. — Le spedizioni possono essere effettuate sia in affrancato che in assegnato per tutto il percorso. Non è quindi ammessa l'affrancazione parziale fino ad uno degli ex transiti di confine di Postumia e di Fiume.

Il pagamento delle tasse per i percorsi ex-jugoslavi espresse in *dinari* deve essere effettuato esclusivamente in *lire.* L'ammontare di tali tasse deve essere convertito in lire in base al rapporto 100 dinari = 38 lire.

Contabilità di stazione e versamenti. — Le stazioni della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume, previa conversione delle tasse, come detto sopra, redigeranno le loro contabilità esclusivamente in lire.

Il versamento degli introiti delle stazioni continuerà ad essere fatto sul conto corrente della Cassa di Risparmio Postale di Lubiana colle modalità in vigore. Il versamento degli introiti delle stazioni della zona annessa alla Provincia di Fiume deve essere effettuato agli uffici postali delle singole località, nel conto corrente postale con l'Amministrazione delle RR. Poste.

Operazioni degli Uffici di transito e delle Agenzie doganali. — Gli Uffici di transito di Postumia e di Fiume:

nel senso dall'Italia, scritturano i trasporti in arrivo al transito su appositi elenchi di transito Mod. Ci. 545 *non contabili*, da compilare in duplice copia. Trattengono un esemplare dei fogli di via e lo trasmettono mensilmente al Controllo Merci di Torino insieme con una copia degli elenchi di transito. Fanno proseguire, insieme con la lettera di vettura, il secondo esemplare del foglio di via con la traduzione in sloveno di tutte le indicazioni necessarie per il computo delle tasse. Trasmettono mensilmente alla Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana l'altra copia degli Elenchi di transito.

nel senso per l'Italia, scritturano i trasporti in partenza dal transito su appositi elenchi di transito Mod. Ci. 545 *non contabili* da compilare in duplice copia. Trattengono un esemplare dei fogli di via e lo trasmettono mensilmente alla Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana insieme con una copia degli Elenchi di transito. Fanno proseguire, insieme con la lettera di vettura, il secondo esemplare dei fogli di via, con la traduzione in italiano di tutte le indicazioni necessarie per il computo delle tasse. Trasmettono mensilmente al Controllo merci di Torino l'altra copia degli Elenchi di transito.

Le Agenzie doganali di Postumia e di Fiume compileranno per le tasse e spese doganali appositi elenchi Ci. 573 e Ci. 574.

Controllo competente e operazioni relative:

Controllo merci di Torino. — Per i trasporti le cui tasse sono state riscosse in Italia rivede le tasse stesse per l'intero percorso. Segnala ogni mese globalmente al Controllo di Lubiana il quantitativo dei trasporti e l'ammontare delle tasse relative al percorso della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume.

Controllo di Lubiana. — Per i trasporti le cui tasse sono state riscosse nella Provincia di Lubiana o nella zona annessa alla Provincia di Fiume, rivede le tasse stesse per l'intero percorso. Segnala ogni mese globalmente al Controllo di Torino il quantitativo dei trasporti e l'ammontare delle tasse relative al percorso italiano.

L'ammontare degli assegni e delle spese anticipate riscosse in Italia e nella Provincia di Lubiana e nella zona annessa alla Provincia di Fiume dovrà essere reciprocamente segnalato fra i due Controlli agli effetti delle regolarizzazioni contabili e finanziarie.

11. — TRAFFICO INTERNO NEI TERRITORI DELLA PROVINCIA DI LUBIANA E DELLA ZONA ANNESSA ALLA PROVINCIA DI FIUME.

Documenti di trasporto. — Quelli interni ex-jugoslavi.

Condizioni e Tariffe. — Quelle della ex tariffa interna jugoslava alla data del 1° aprile 1941.

Assegni e spese anticipate. — Ammessi; però il relativo importo deve essere espresso in lire.

Pagamento tasse. — In affrancato od in assegnato a volontà del mittente. Le tasse per i percorsi ex-jugoslavi espresse in dinari devono essere riscosse in lire in base al rapporto di 100 dinari = 38 lire.

Contabilità di stazione e versamenti. — Le stazioni, previa conversione delle tasse come detto sopra, redigeranno le loro contabilità esclusivamente in

lire. Per il resto si regoleranno secondo gli ordinamenti jugoslavi integrati dalle disposizioni emanate dalla Direzione Ferroviaria Orientale di Lubiana. I versamenti dovranno essere effettuati come indicato nel punto I.

III. — TRAFFICO FRA IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI LUBIANA DA UNA PARTE E QUELLO DELLA ZONA ANNESSA ALLA PROVINCIA DI FIUME DALL'ALTRA, ATTRAVERSO I TRANSITI DI POSTUMIA E DI FIUME.

Documenti di trasporto. — Come per il traffico di cui al punto I.

Condizioni e tariffe. — Sono applicabili le condizioni e i prezzi della ex tariffa diretta italo-jugoslava con tassazione separata sui percorsi della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume.

Sul percorso Postumia-Fiume è esclusa l'applicazione delle tariffe italiane di transito.

Assegni e spese anticipate. — Come per il traffico di cui al punto I.

Pagamento delle tasse e spese. — Come per il traffico di cui al punto I.

Contabilità di stazione. — Conformemente ai punti precedenti.

Operazioni Uffici transito ecc. — Conformemente ai punti precedenti.

IV. — TRASPORTI MILITARI.

I trasporti militari hanno luogo in conto corrente con le norme previste dall'O. S. 14/1938.

La Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana darà le necessarie disposizioni per l'applicazione delle norme sopra indicate e segnalerà al Controllo di Torino tutti i trasporti oggetto del presente punto IV ad eccezione di quelli destinati in Italia.

Allegato all'O. S. n. 79 - 1941-XIX.

STAZIONI DELLA ZONA ANNESSA ALLA PROVINCIA DI FIUME ABILITATE AL SERVIZIO MERCI

Buccari (Bakar).
Susak.
Susak Porto (Susak Pristaniste).
Skrljevo — ultima stazione abilitata al servizio merci verso la Croazia.

STAZIONI DELLA PROVINCIA DI LUBIANA ABILITATE AL SERVIZIO MERCI

Bircna Vas
Borovnica
Brezovica
Crnomelj
Cusperk
Dobrepolje
Gradac v Belj Krajini
Grosuplje
Kandija
Kocevje
Logatec
Lubiana (Ljubljana)

Lubiana Rakovnik (Ljubljana-Rakovnik)
Lubiana Siska (Ljubljana Siska)
Metlika
Mirna
Mirna Pec
Mokronog Bistrica
Novo Mesto
Ortnek
Planina
Radohova Vas
Rakek
Ribnica
Rozni dol Pribisje
Semic
Stara Cerkev pri Kocevju
Sticna
Straza Toplice
Sent Vid Vizmarje
Skofljica
Smarje Sap
Trebnje na Dolenjskem
Ursna Sela-Toplice
Velika Loka
Velike Lasce
Verd
Visnja Gora
Vrhnika
Zalog

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2. 3, 5, 6. 8. 9. 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 80.

Trasformazione in stazione della fermata di Delia.

Dal giorno 15 luglio p. v. nella fermata di Delia, della linea Siracusa-Canicattì, saranno attivati:

— un binario di raddoppio atto agli incroci ed alle precedenze, dello sviluppo utile di m. 266;

— un marciapiede interbinario della lunghezza utile di m. 90.

L'attuale segnalamento di protezione sarà sistemato sostituendo i segnali a disco girevole con segnali semaforici di 2ª categoria.

Detta località sarà inserita nei circuiti telegrafici 92642 e 92671 per la formazione eccezionale dei circuiti telegrafici della linea e continua a rimanere inclusa nel ciruito telefonico selettivo 89254 del D.U. di Licata.

In dipendenza di quanto sopra, alla pag. 14 della Prefazione Generale all'orario Generale di Servizio — Parte 1. — Edizione 1936-XIV, deve essere modificato in carattere minuscolo il nome di Delia, ora indicato in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5. 6, 7 e 31, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 e 52.

Ordine di servizio n. 81.

Attivazione del doppio binario da Trieste C. M. a Trieste Servola — Attivazione del nuovo bivio S. Giacomo.

Alle ore 12 del giorno 15 luglio p.v. verra attivato il doppio binario nella tratta Trieste C. M. Smistamento — Trieste Servola della linea Trieste C. M. — Trieste Aquilinia.

Il tratto anzidetto avrà lo sviluppo di ml. 3027 dallo scambio inglese doppio n. 63/64 al Km. 0+668 della stazione di Trieste C. M. Smistamento allo scambio estremo di entrata della stazione di Trieste Servola Km. 3+695 e comprenderà la stazione di Trieste Scalo Legnami alla progressiva Km. 2+571.

Il nuovo binario si svolgerà affiancato all'attuale sulla sinistra dall'origine sino alla stazione di Trieste Scalo Legnami e sulla destra da quest'ultima alla stazione di Trieste Servola.

I due binari della stazione di Trieste Servola saranno binari d'incrocio e di precedenza nei due sensi.

In dipendenza dell'attivazione del raddoppio Trieste C. M. Smistamento — Trieste Servola le due linee di Trieste C. M. — Pola e Trieste C. M. — Piedicolle, ora completamente indipendenti, avranno un tratto comune dal Km. 1+575 al Km. 1+940, che sarà percorso dai treni delle due linee nei due sensi con l'istituzione al Km. 1+940 di un nuovo Bivio che assumerà la denominazione di *Bivio S. Giacomo* e che sarà impegnato di punta dai treni in partenza da Trieste C. M. per le due linee succitate.

Di conseguenza gli allacciamenti ed il segnalamento della stazione di Trieste C. M. Smistamento, Trieste Scalo Legnami e Trieste Servola saranno opportunamente modificati e sistemati.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9.

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione di un pozzo tubolare per acqua in stazione di Olmo Travignano.	A. C.	Ore 17 del 17 luglio 1941-XIX	—	Sezione Lavori Venezia
Riparazione del ponte sul fiume Reno al Km. 3+717 della linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 18 del 18 luglio 1941-XIX	118.700	Sezione Lavori Bologna
Fornitura di granito grigio in lastre lavorate per pavimentazioni della nuova stazione di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 14 del 21 luglio 1941-XIX	850.000	Servizio Lavori Ufficio 2° Roma
Fornitura e montaggio in opera di tende avvolgibili per finestre e porte esterne in stazione di Roma Termini.	A. C.	Ore 14 del 1° agosto 1941-XIX	—	Servizio Lavori Ufficio 2° Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	30	Ruote dentate per locomotive.	L. P.	5. 8. 1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
»	1.500	Bobine per indotti motori.	L. P.	5. 8. 1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 29

17 luglio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 19 maggio 1941-XIX, n. 510. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-A. XIX al 30 giugno 1942-XX* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX ai termini del Regio decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 1 - Tabelle *B* e *C*).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, ai termini del Regio decreto-legge 14 giugno 1925-III, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 2 - Tabelle *D* ed *E*).

Art. 4.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX, ai termini della legge 7 luglio 1907, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (Appendice n. 3 - Tabelle *F* e *G*).

Art. 5.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1941-42, in lire 900.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Omissis.

---

(1) Pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 19 giugno 1941-XIX.

ALLEGATO N. 3 — TABELLA *F*.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	ENTRATA		
	TITOLO I — PARTE ORDINARIA. (Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi*		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina . .		4.994.500.000 —
	A) Viaggiatori	1.947.000.000	
	B) Bagagli e cani	37.500.000	
	C) Merci a grande velocità	400.000.000	
	D) Merci a piccola velocità	2.610.000.000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule		5.500.000 —
	A) Viaggiatori	2.700.000	
	B) Bagagli e cani	50.000	
	C) Merci a grande velocità	250.000	
	D) Merci a piccola velocità	2.500.000	
	Totale del § 1 . . .		5.000.000.000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
3	Redditi patrimoniali		27.000.000 —
	A) Pigioni di locali	16.100.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo	2.000.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	6.500.000	
	D) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	2.000.000	
	E) Diversi	400.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
4	Telegrammi privati		1.200.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		3.000.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		27.000.000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	20.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi	7.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		15.000.000 —
8	Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie		2.600.000 —
9	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —
10	Utili di magazzino		20.000.000 —
	Totale del § 2		95.900.000 —
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
11	Trasporti e prestazioni a rimborso spesa		19.500.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale	13.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	6.000.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	400.000	
	D) Diverse	100.000	
12	Ricuperi di carattere generale		78.000.000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	43.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	4.800.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie	500.000	
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	60.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	2.200.000	
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20.000	

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
Num.	Denominazione		
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale . .	5.000.000	
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria .	2.000.000	
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	420.000	
	L) Ricuperi diversi	20.000.000	
13	Ricuperi dei Servizi		27.000.000 —
14	Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule		20.000 —
15	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti		15.000.000 —
16	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune		12.000.000 —
17	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine		5.100.000 —
18	Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2688)		20.800.000 —
19	Canone a carico del "Dopolavoro ferroviario" per la sede di Roma		350.000 —
20	Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche		26.500.000 —
	Totale del § 3 . . .		204.300.000 —
	§ 4. — *Entrate eventuali.*		
21	Proventi eventuali		19.800.000 —
	A) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale	7.500.000	
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	1.500.000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 64 della spesa) .	5.500.000	
	D) Differenze di cambio	*per memoria*	
	E) Diversi	5.300.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
22	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla elettrificazione delle linee (articolo 5, comma 2°, della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844)	70.000.000 —
23	Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria (articolo 2, del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898, e articolo 13 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934-XII, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935-XIII, n. 379)	*per memoria*
24	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori . .	*per memoria*
25	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto	*per memoria*
26	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del § 4 . . .	89.800.000 —
	Totale della Sezione I . . .	5.390.000.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	
27	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. 49 della spesa) .	*per memoria*
28	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 49 della spesa)	*per memoria*
29	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 50 della spesa)	*per memoria*
30	Introiti a reintegro del capitolo di spesa per il rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (cap. n. 51 della spesa)	*per memoria*
31	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (cap. n. 52 della spesa)	*per memoria*

CAPITOLI Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
32	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule (cap. n. 53 della spesa)		*per memoria*
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	*per memoria*	
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento	*per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile	*per memoria*	
	Totale della Sezione II . . .		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO DELLE ENTRAATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	5.000.000.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	95.900.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa	204.300.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	89.800.000 —
	Totale della Sezione I . . .	**5.390.000.000 —**
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	—
	Totale del Titolo I - Parte ordinaria . . .	**5.390.000.000 —**

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
33	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
34	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888	*per memoria*
35	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 160 (5ª rata)	200.000.000 —
36	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui la legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728	*per memoria*
37	Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza dell'esposizione universale ed internazionale del 1942 (Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XI, n. 2613)	60.000.000 —
38	Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale (Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043) (capitolo n. 69 della spesa)	*per memoria*
39	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro . .	295.000.000 —
	A) Lavori patrimoniali 45.000.000	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 74 della spesa) *per memoria*	
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo 74 della spesa) . *per memoria*	
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 74 della spesa) . . *per memoria*	
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 52, 74 e 76 della spesa) . . . 45.000.000	

Num	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 75 della spesa)	*per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui *per memoria*		
	2. Ricavi . . . . *per memoria*		
	C) Materiale d'esercizio (capitolo n. 73 della spesa)	*per memoria*	
	1. Versamento a magazzino di materiali di esercizio in genere . . . . *per memoria*		
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee . *per memoria*		
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto . .	250.000.000	
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 51 e 71 della spesa) 250.000.000		
	E) Contributo dell'esercizio per l'accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone e della linea primaria Bressanone-Trento (capitoli nn. 67 e 71 della spesa	*per memoria*	
40	Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile netto dal monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli, destinato ai miglioramenti del materiale rotabile (articolo 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XV, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 112 e articolo 8 della legge 28 settembre 1940-XVIII, n. 1397) (capitolo n. 72 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .		555.000.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE.		
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).		
41	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 77 e 78 della spesa)		*per memoria*
42	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2, comma 1° del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898)		*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
43	Forniture ai Servizi (capitolo n. 78 della spesa)	2.050.000.000 —
44	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 78 della spesa)	180.000.000 —
45	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 79 della spesa)	*per memoria*
46	Ritenute per garanzia effettuate ai fornitori (capitolo n. 80 della spesa)	*per memoria*
47	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (cap. n. 81 della spesa)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	2.230.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri "La Provvida".* (Regio decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926-VI, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932-X, n. 125).	
48	Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 83 della spesa) . . .	*per memoria*
49	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 84 della spesa)	350.000.000 —
	A) Ricavi per vendite e rimanenze . . . 350.000.000	
	B) Introiti e ricuperi diversi . . . . . *per memoria*	
	C) Deficienze e simili . . . . *per memoria*	
	Totale § 2 . . .	350.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
50	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 85 della spesa)	762.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . . . 350.000.000	
	B) Officine dei depositi e officine rialzo . 262.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata . . 150.000.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
51	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo numero 85 della spesa)			79.800.000 —
	A) Officine lavori		28.000.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione		11.000.000	
	C) Centrali elettriche		38.000.000	
	D) Tipolitografia		2.800.000	
52	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. n. 87 della spesa)			420.000.000
	A) Servizio materiale e trazione		419.500.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine rialzo	370.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . .	3.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	46.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3 . .			**1.261.800.000 —**
	Totale del Titolo III . . .			**3.841.800.000 —**
	TITOLO IV. — INDUSTRIE SPECIALI. **(Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562).**			
53	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (capitolo n. 88-*A* della spesa)		*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (capitolo n. 88-*B* della spesa)		*per memoria*	
	Totale del Titolo IV . . .			—

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
Num	Denominazione		
	TITOLO V. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924-II, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473).		
54	Ritenute al personale		77.100.000
	A) Ordinarie (lettera *a* dell'articolo 3 e parte prima dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'art. 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369)	73.000.000	
	B) Straordinaria (lettera *b*) dell'articolo 3 e capoversi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418) . .	3.000.000	
	C) Riscatti (articolo 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.100.000	
55	Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952) (capitolo n. 92 della spesa)		9.500.000 —
56	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi		54.500.000 —
57	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 93 della spesa)		7.000 —
58	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il Fondo pensioni e sussidi		500.000 —
59	Entrate diverse		*per memoria*
60	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (articolo 6 della legge 4 maggio 1936-XIV, n. 844)		250.000.000 —
61	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (capitolo n. 21 della spesa)		280.000.000 —
	Totale del Titolo V . . .		**671.607.000** —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
Num.	Denominazione	
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI.	
62	Ritenute ordinarie	50.000 —
63	Interessi sul patrimonio della gestione	230.000 —
64	Entrate diverse	*per memoria*
65	Contributo dell'Amministrazione (cap. n. 22 della spesa) . .	3.200.000 —
	Totale del Titolo VI . . .	3.480.000 —
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI. (Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).	
	Patrimonio.	
66	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (art. 153 Testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931 (capitoli numeri 98 e 99 della spesa)	*per memoria*
67	Ricavi patrimoniali (capitoli numeri 98 e 99 della spesa) . .	*per memoria*
	Gestione.	
68	Affitti delle case	19.850.000 —
69	Proventi e ricuperi diversi	3.200.000 —
70	Prelevamenti dal Fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
71	Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione	5.500.000 —
	Totale del Titolo VII . . .	28.550.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale.		
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926-IV, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1190; leggi 22 dicembre 1921-VI, numero 2685; 2 giugno 1930-VIII, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, numero 978 e Regio decreto 11 marzo 1937-XV, n. 759).		
	Patrimonio.		
72	Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti straordinari da investire in beni immobili e mobili (capitolo n. 108 della spesa)		1.100.000
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale	100.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.F.	1.000.000	
	c) Colonie della fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
73	Contributo del personale		29.000.000
74	Multe al personale		1.000.000
75	Quote sull'importo delle tasse di bollo, sulle quietanze o ricevute del personale per competenze superiori a lire cento		100.000
76	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 202)		1.700.000
77	Interessi sul Fondo dell'Opera		6.600.000
78	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali		50.000
79	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni		350.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
80	Entrate diversi ed eventuali		750.000 —
	a) Ricuperi e contributi relativi agli orfani e figli di agenti ed ex agenti . . .	350.000	
	b) Ricuperi e proventi degli Istituti di educazione di proprietà dell'Opera . . .	400.000	
	c) Entrate e proventi vari	*per memoria*	
	d) Eccedenza passiva della gestione da ricuperare	*per memoria*	
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti al A.F.F.:		
81	Contributo del personale inscritto all'A.F.F.		960.000 —
82	Rette per l'ammissione alle colonie		500.000 —
83	Entrate diverse ed eventuali		1.840.000 —
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
84	Interessi sul patrimonio		36.800 —
85	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza		200.000 —
86	Rette per l'ammissione alle colonie		25.000 —
87	Entrate diverse ed eventuali		158.200 —
	Totale del Titolo VIII . . .		44.370.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251).		
88	Introiti della gestione (capitolo n. 122 della spesa) . . .		16.800.000 —
	A) Riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni	3.300.000	
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi	1.300.000	
	C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale	3.700.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari . . .	1.700.000	
	E) Reintegri al Fondo	4.800.000	
	F) Avanzo della gestione dei mutui al personale (cap. n. 124 *E* della spesa)	2.000.000	
	Totale del Titolo IX . . .		16.800.000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE. (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1109).		
	Patrimonio.		
89	Quote in conto capitale da reintegrare in mutui (cap. n. 125 della spesa)		71.000.000 —
	Gestione.		
90	Introiti della gestione (capitolo n. 124 della spesa)		80.600.000 —
	Totale del Titolo X . . .		151.600.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923-I, n. 1224; 12 luglio 1923-I n. 1932; 10 settemb. 1923-I, n. 2118; Regio-decreto-legge 27 gennaio 1924-II, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; decreto-ministeriale 13 maggio 1929-VII, n. 2624 e Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2478, convertito nella legge 30 aprile 1936-XIV, n. 876 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931).		
	Patrimonio.		
91	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (capitolo n. 125 della spesa)		*per memoria*
	Gestione.		
92	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari – Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (capitoli nn. 126 e 127 della spesa)		15.800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
93	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n, 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985) (capitolo n. 128 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .		15.800.000 —
	TITOLO XII — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 212).		
94	Ricavo vendite e accreditamenti veri (capitolo n. 129 della spesa)		3.050.000.000 —
	A) Carboni	2.310.000.000	
	B) Metalli	740.000.000	
	Totale del Titolo XII . . .		3.050.000.000 —
	TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.		
95	Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 130 della spesa)		2.000.000.000 —
96	Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 131 della spesa)		90.000.000 —
97	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 132 della spesa)		3.500.000.000 —
98	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (capitolo numero 133 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Ttolo XIII . . .		5.590.000.000 —
	TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO.		
99	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 134 della spesa)		82.000.000 —
	A) Tasse erariali	62.000.000	
	B) Tassa di bollo	20.000.000	

CAPITOLI			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
Num.	Denominazione		
100	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 135 della spesa)		232.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	155.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	52.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	20.000.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	4.000.000	
101	Imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 166 della spesa)		10.700.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile	2.500.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	50.000	
	C) Imposta complementare	150.000	
	D) Tassa di bollo	8.000.000	
102	Imposta generale sull'entrata (capitolo 137 della spesa) . .		8.000.000 —
103	Ritenute sulle competenze del personale sussidiario e contrattista e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni (capitolo n. 138 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .		332.700.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA	
	Titolo I. — Parte ordinaria	5.390.000.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	555.000.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . . .	5.945.000.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	2.230.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri "La Provvida"	350.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	1.261.800.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensione e sussidi . .	671.607.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo spec. per le pensioni, ecc.	3.480.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	28.550.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	44.370.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16.800.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	151.600.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche, ecc.	15.800.000 —
	Titolo XII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	3.050.000.000 —
	Titolo XIII. — Operazioni per conto dei terzi, ecc. . . .	5.590.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	13.414.007.000 —
	Titolo XIV. — Partite di giro	332.700.000 —
	Totale generale dell'Entrata . . .	19.691.707.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA G.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941-XIX al 30 giugno 1942-XX.

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	SPESA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello stretto di Messina.*		
	(Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, numero 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		88.000.000
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	71.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	17.000.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		6.000.000
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	3.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	3.000.000	
	Totale del § 1		94.000.000
	§ 2. — *Servizio movimento.*		
3	Personale		930.000.000
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	48.000.000	
	B) Stazioni	642.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	240.000.000	
4	Forniture, spese ed acquisti		100.000.000
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	1.200.000	
	B) Stazioni	85.700.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	2.600.000	
	D) Convogli	10.500.000	
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		4.000.000
	Totale del § 2		1.034.000.000

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*		
6	Personale		41.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . . .	20.000.000	
	B) Controlli prodotti	21.000.000	
7	Forniture, spese ed acquisti		1.900.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . .	500.000	
	B) Controlli prodotti	1.400.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporti rimaste totalmente o parzialmente scoperte		6.000.000 —
	Totale del § 3 . . .		48.900.000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione.*		
9	Personale		420.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . .	45.000.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie)	198.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta)	117.000.000	
	D) Locomozione con motori a combustione interna (dirigenza, servizio interno dei depositi e guidatori)	24.000.000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli . . .	36.000.000	
10	Forniture, spese ed acquisti		884.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti . .	6.000.000	
	B) Locomozione a vapore	610.000.000	
	1. Combustibile 560.000.000		
	2. Spese diverse 50.000.000		

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	C) Locomozione elettrica		199.000.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni . . .	170.000.000		
	2. Spese diverse	29.000.000		
	D) Locomozione con motori a combustione interna		31.000.000	
	1. Carburanti	21.000.000		
	2. Spese diverse	10.000.000		
	E) Veicoli		38.000.000	
	1. Pulizia ed untura veicoli .	26.000.000		
	2. Spese diverse	12.000.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			483.000.000 —
	Totale del § 4 . . .			1.787.000.000 —
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni.*			
12	Personale			419.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		102.000.000	
	B) Sorveglianza della linea		27.000.000	
	C) Manutenzione della linea		155.000.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		65.000.000	
	E) Operai		70.000.000	
13	Forniture, spese ed acquisti			123.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		7.500.000	
	B) Linea		62.500.000	
	C) Impianti di elettrificazione		3.000.000	
	D) Stazioni - Illuminazione		26.000.000	
	E) Convogli - Illuminazione elettrica . .		24.000.000	
14	Manutenzione della linea			320.000.000 —
	Totale del § 5 . . .			862.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia).			
15	Personale			7.700.000 —
	A) Servizio movimento		1.800.000	
	B) Servizio commerciale e del traffico		100.000	
	C) Servizio materiale e trazione		3.300.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni		2.500.000	
16	Forniture, spese ed acquisti			7.400.000 —
	A) Sezioni e reparti		60.000	
	B) Stazioni		600.000	
	C) Depositi del personale viaggiante		*per memoria*	
	D) Convogli		40.000	
	E) Locomozione		6.500.000	
	1. Combustibile	5.600.000		
	2. Spese diverse	900.000		
	F) Linea		200.000	
	G) Indennizzi		*per memoria*	
17	Manutenzione del materiale rotabile			3.000.000 —
18	Manutenzione della linea			3.600.000 —
	Totale del § 6			21.700.000 —
	§ 7. — *Navigazione dello stretto di Messina.*			
19	Personale			4.300.000 —
20	Forniture, spese ed acquisti			8.000.000 —
	A) Combustibile e carburanti		3.000.000	
	B) Spese diverse		5.000.000	
	Totale del § 7			12.300.000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
Num.	Denominazione	
	§ 8. — Spese generali attinenti al personale.	
21	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio decreto-legge 23 marzo 1924-II, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) (capitolo n. 61 dell'entrata)	280.000.000 —
22	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473) (capitolo n. 65 dell'entrata)	3.200.000 —
23	Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni . .	8.500.000 —
24	Spese per assegni e indennità diverse al personale	46.000.000 —
25	Gratificazioni al personale (articolo 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col Regio decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597)	8.150.000 —
26	Premi di operosità al personale (Regio decreto 3 giugno 1938-XVI, n. 819)	8.000.000 —
27	Oblazioni e sussidi al personale	3.300.000 —
28	Spese per il servizio sanitario (Regio decreto 31 dicembre 1923-II, n. 2918 e Regio decreto-legge 8 gennaio 1925-III, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597) . .	6.500.000 —
29	Contributo per il "Dopolavoro ferroviario" (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562)	2.300.000 —
30	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli .	2.200.000 —
	A) Per il trasporto di persone 900.000	
	B) Per il trasporto di materiali 1.300.000	
	Totale delle "Spese generali di personale" . . .	368.150.000 —
	Spese generali diverse.	
31	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse	6.600.000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici 100.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici 6.500.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
32	Imposte e tasse	8.500.000 —
33	Spese giudiziali e contenziose	800.000 —
34	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino	1.500.000 —
35	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà . . .	6.000.000 —
36	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere . . .	5.800.000 —
37	Spese per la sorveglianza dei trasporti	7.500.000 —
38	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	13.000.000 —
39	Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale	1.200.000 —
40	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine	10.000.000 —
41	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli	5.500.000 —
	A) Per il trasporto di persone 2.100.000	
	B) Per il trasporto di materiali 3.400.000	
42	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 12 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432)	1.200.000 —
43	Spese casuali (articolo 141 del Regolamento approvato col Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827)	250.000 —
44	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori	12.000.000 —
45	Spese diverse	15.000.000 —
	Totale delle spese generali diverse . . .	94.850.000 —
	Totale del § 8 . . .	463.000.000 —
	§ 9. — *Servizi secondari.*	
46	Servizi accessori ad impresa od in economia	4.500.000 —
47	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553 e Regio decreto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927-IV, n. 2688)	21.190.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
48	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del "Dopolavoro ferroviario" in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928-VI, n. 527)		410.000 —
	Totale del § 9 . . .		**26.100.000 —**
	Totale della Sezione I . . .		**4.349.000.000 —**
	SEZIONE II. — *Spese complementari.* (Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372; penultimo capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439 convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898 e Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043).		
49	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitoli numeri 27 e 28 dell'entrata)		30.000.000 —
50	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 29 dell'entrata)		40.000.000 —
51	Rinnovamento del materiale rotabile (capitoli nn. 30 e 39-*D* 1 dell'entrata)		250.000.000 —
52	Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 31 e 39-*A* 4 dell'entrata)		45.000.000 —
53	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (capitolo n. 32 dell'entrata) . .		500.000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	250.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile . .	150.000	
	Totale della Sezione II . . .		**365.500.000 —**
	SEZIONE III. — *Spese accessorie.* (Art. 20, secondo capoverso della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
54	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti .		531.400.000 —
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261) . . .	23.021.099,43	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	30.587.836,97	
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (art. 1 della legge 23 dicembre 1906 n. 638)	475.236.889,32	
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1.194.180,78	
	E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1.359.993,50	
55	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638) . .		1.043.940 —
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali e di elettrificazione	1.043.940	
56	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (articolo 2 dei Regi decreti 21 maggio 1933-XI, n. 450 e 2 luglio 1933-XI, n. 755)		93.856.060 —
	A) Interessi	38.658.060	
	B) Capitale	54.394.000	
	C) Spesa annua per il servizio del prestito	804.000	
57	Annualità sul capitale di lire 120.000.000 previsto a completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col Regio decreto-legge 27 ottobre 1932-X, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932-XI, n. 1888		*per memoria*
58	Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937-XV, n. 16		*per memoria*
59	Annualità per le operazioni finanziarie occorrenti per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728		*per memoria*
60	Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XV, n. 2613		20.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
61	Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (articoli 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, numero 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898, e articolo 6, comma 3°, del Regio decreto-legge 26 maggio 1932-X, n. 563, convertito nella legge 15 dicembre 1932-XI, n. 1737)		20.000.000 —
62	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione .		*per memoria*
63	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)		120.000 —
64	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavoro o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 21-*C* dell'entrata) . .		4.000.000 —
65	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto		*per memoria*
66	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute		4.780.000 —
	A) Per l'elettrificazione delle linee . . .	4.460.000	
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale	320.000	
67	Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (capitolo numero 39-*E* dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del § 1 . . .		675.200.000 —
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.*		
68	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale		300.000 —
	Totale del § 2 . . .		300.000 —
	§ 3. — *Avanzo di gestione.*		
69	Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (Regio decreto-legge 10 marzo 1938-XVI, n. 451, convertito nella legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1043) (capitolo n. 38 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale della Sezione III . . .		675.500.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
Di Revel

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello Stretto di Messina.*	
	§ 1 — Direzione generale (Servizi centrali)	94.000.000 —
	§ 2 — Servizio movimento	1.034.000.000 —
	§ 3 — Servizio commerciale e del traffico	48.900.000 —
	§ 4 — Servizio materiale e trazione	1.787.000.000 —
	§ 5 — Servizio lavori e costruzioni	862.000.000 —
	§ 6 — Ferrovie secondarie Sicule	21.700.000 —
	§ 7 — Navigazione dello stretto di Messina	12.300.000 —
	§ 8 — Spese generali dell'Amministrazione	463.000.000 —
	§ 9 — Servizi secondari	26.100.000 —
	Totale della Sezione I	**4.349.000.000 —**
	SEZIONE II. — *Spese complementari*	365.500.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie*:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria	675.200.000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria	300.000 —
	§ 3. — Avanzo di gestione	—
	Totale del Titolo I. — Parte ordinaria	5.390.000.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
70	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
71	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (capitolo n. 39-*D* 1 dell'entrata)	250.000.000 —
72	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi-traghetto (capitolo n. 40 dell'entrata)	*per memoria*
73	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (capitolo numero 39-*C* dell'entrata)	35.000.000 —
74	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili . . .	115.000.000 —
75	Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 39-*B* ed *E* dell'entrata)	135.000.000 —
76	Miglioramenti alle linee ed agli impianti	20.000.000 —
77	Aumento della dotazione di magazzino (capitolo n. 41 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	555.000.000 —
	TITOLO III. — MAGAZZINI, OFFICINE E SCORTE. § 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
78	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (capitoli nn. 41, 43 e 44 dell'entrata)	2.230.000.000 —
79	Acconti sulle forniture in corso (capitolo n. 45 dell'entrata) .	*per memoria*
80	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (capitolo n. 46 dell'entrata)	*per memoria*
81	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (capitolo n. 47 dell'entrata) . .	*per memoria*
82	Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925-IV, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926-IV, n. 898)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	**2.230.000.000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	§ 2. — *Gestione speciale viveri "La Provvida"*			
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925-III, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932-X, n. 125).			
83	Spese d'impianto (capitolo n. 48 dell'entrata)			*per memoria*
	A) Adattamento locali		*per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio		*per memoria*	
	C) Diverse		*per memoria*	
84	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (capitolo n. 49 dell'entrata)			350.000.000 —
	A) Acquisti e spese accessorie		350.000.000	
	B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali .		*per memoria*	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi		*per memoria*	
	Totale del § 2 . . .			**350.000.000 —**
	§ 3. — *Officine e scorte.*			
85	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (capitolo n. 50 dell'entrata)			762.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . . .		350.000.000	
	1. Personale	126.400.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	223.600.000		
	B) Officine dei depositi e officine rialzo . .		262.000.000	
	1. Personale	120.600.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	141.400.000		
	C) Stabilimenti dell'industria privata . .		150.000.000	
	1. Pagamenti per lavorazioni al materiale rotabile . .	110.000.000		
	2. Forniture e spese diverse	40.000.000		

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
86	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (capitolo n. 51 dell'entrata)			79.800.000
	A) Officine lavori		28.000.000	
	1. Personale	4.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	24.000.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione		11.000.000	
	1. Personale	2.200.000		
	2. Forniture, spese ad acquisti	8.800.000		
	C) Centrali elettriche		38.000.000	
	1. Personale	2.600.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	2.900.000		
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari	6.000.000		
	4. Quote d'interessi e di ammortamento dei capitali investiti	26.500.000		
	D) Tipolitografia		2.800.000	
	1. Personale	1.000.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	1.800.000		
87	Materiali di scorta, materie ricevute (cap. n. 52 dell'entrata)			420.000.000
	A) Servizio materiale e trazione		419.500.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e officine rialzo	370.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina	3.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi	46.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni - Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3			1.261.800.000 —
	Totale del Titolo III			3.841.800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO IV. — Industrie speciali. (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925-III, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562).		
88	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Spese d'impianto (capitolo n. 53-*A* dell'entrata)	*per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (capitolo n. 53-*B* dell'entrata)	*per memoria*	
	Totale del Titolo IV . . .		—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924-II, n. 498, convrtito nella legge 17 aprile 1925-III, numero 473).		
89	Pensioni		575.000.000 —
90	Indennità per caro-viveri		81.000.000 —
91	Sussidi		100.000 —
92	Pensioni ad agenti ex gestioni austriache ed a quelli passati nei ruoli di altre amministrazioni dello Stato (legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952) (capitolo n. 55 dell'entrata)		15.500.000 —
	A) Pensioni	13.100.000	
	B) Caro-viveri	2.400.000	
93	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (capitolo n. 57 dell entrata)		7.000 —
94	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale		*per memoria*
	Totale del Titolo V . . .		671.607.000 —
	TITOLO VI. — Gesstione del fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi. (Regio decreto 21 ottobre 1923-I, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924-II, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473).		
95	Pensioni		3.480.000 —
96	Sussidi		*per memoria*
97	Avanzo della gestione		*per memoria*
	Totale del Titolo V . . .		3.480.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI. (Testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165).	
98	Spese per acquisto e costruzione di case (articolo 293 testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica approvato con Regio decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931) (capitoli nn. 66 e 67 dell'entrata)	*per memoria*
99	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (capitoli nn. 66 e 67 dell'entrata)	*per memoria*
	Gestione.	
100	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili	17.500.000 —
101	Imposte e sovraimposte	750.000 —
102	Spese di amministrazione, custodia e diverse	1.850.000 —
103	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile	2.000.000 —
104	Manutenzione ordinaria	4.800.000 —
105	Manutenzione straordinaria	900.000 —
106	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	*per memoria*
107	Versamenti al Fondo di riserva della gestione	750.000 —
	A) per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto-legge 4 novembre 1926-V, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, anno VI, n. 2688) . . . 32.000	
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovraimposte (articolo 5 del regolamento di cui al Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . . 718.000	
	C) Per eccedenze attive dei bilanci . . . *per memoria*	
	Totale del Titolo VII	**28.550.000 —**

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO VIII. — Opera di previdenza a favore del personale.		
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926-IV, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926-IV, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927-VI, n. 2685; 2 giugno 1930-VIII, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, numero 978 e Regio decreto 11 marzo 1937-XV, n. 759).		
	Patrimonio.		
108	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti capitolo n. 72 dell'entrata)		1.100.000 —
	A) istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale	100.000	
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.	1.000.000	
	C) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
109	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti		9.000.000 —
110	Indennità di buonuscita		19.500.000 —
111	Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto		7.500.000 —
112	Sussidi temporanei ed assegni alimentari facoltativi		400.000 —
113	Sussidi diversi		1.000.000 —
114	Assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 202)		2.150.000 —
115	Rimborsi di ritenute		*per memoria*
116	Avanzo della gestione		*per memoria*
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.:		
117	Spese diverse per il funzionamento delle colonie		3.200.000 —
118	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale		100.000 —
119	Avanzo di gestione		*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
120	Spese diverse per il funzionamento delle colonie		420.000 —
121	Avanzo di gestione		*per memoria*
	Totale del Titolo VIII		44.370.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI.		
	(Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251).		
122	Spese della gestione (cap. n. 88 dell'entrata)		16.800.000 —
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni . . .	3.000.000	
	B) Pagamenti di quote mensili	2.000.000	
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo	140.000	
	D) Contributo alle spese di amministrazione	145.000	
	E) Avanzo della gestione destinato a reintegrare il Fondo pensioni e sussidi dei capitali investiti in mutui al personale	11.515.000	
	Totale del Titolo IX . . .		16.800.000 —
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE.		
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933-XI, n. 1109).		
	Patrimonio.		
123	Somme mutuate al personale (capitolo n. 89 dell'entrata) . .		71.000.000 —
	Gestione.		
124	Spese della gestione (capitolo n. 90 dell'entrata)		80.600.000 —
	A) Quote riversate in conto capitale . . .	71.000.000	
	B) Interessi sui capitali del Fondo di garanzia per le cessioni	3.700.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	C) Interessi sui capitali del Fondo pensioni e sussidi	3.900.000	
	D) Spese eventuali	*per memoria*	
	E) Avanzo della gestione versato al Fondo di garanzia per le cessioni (capitolo n. 88-*F* dell'entrata)	2.000.000	
	Totale del Titolo X . . .		151.600.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923-I, n. 1224; 12 luglio 1923-I, n. 1932; 10 settembre 1923-I, numero 2118; Regio decreto legge 27 gennaio 1924-II, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473; decreto ministeriale 13 maggio 1929-VII, n. 2624 e Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIII, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936-XIV, n. 876 e legge 10 giugno 1939-XVII, n. 931).		
	Patrimonio.		
125	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (capitolo n. 91 dell'entrata)		*per memoria*
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case	*per memoria*	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione . .	*per memoria*	
	Gestione.		
126	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ed estinzione mutui (capitolo n. 92 dell'entrata)		15.300.000 —
127	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (capitolo n. 92 dell'entrata)		500.000 —
128	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923-I, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 985) (capitolo n. 93 dell'entrata) . .		*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .		15.800.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	TITOLO XII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935-XIII, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 212).		
129	Spese per acquisti e diverse (capitolo n. 94 dell'entrata) . .		3.050.000.000 —
	A) Carboni	2.310.000.000	
	B) Metalli	740.000.000	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi	*per memoria*	
	Totale del Titolo XII . . .		3.050.000.000 —
	TITOLO XIII. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.		
130	Operazioni attinenti ai trasporti (capitolo n. 95 dell'entrata) .		2.000.000.000 —
131	Operazioni attinenti al personale (capitolo n. 96 dell'entrata)		90.000.000 —
132	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 97 dell'entrata) . .		3.500.000.000 —
133	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (capitolo 98 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIII . . .		**5.590.000.000 —**
	TITOLO XIV. — PARTITE DI GIRO.		
134	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 90 dell'entrata)		82.000.000 —
	A) Tasse erariali	62.000.000	
	B) Tassa di bollo	20.000.000	
135	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (capitolo n. 100 dell'entrata)		232.000.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	155.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	52.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	20.000.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	4.000.000	
136	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (capitolo n. 101 dell'entrata)		10.700.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile	2.500.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare	50.000	
	C) Imposta complementare	150.000	
	D) Tassa di bollo	8.000.000	
137	Versamento dell'imposta generale sull'entrata (capitolo n. 102 dell'entrata)		8.000.000 —
138	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista (capitolo n. 103 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XI V. . .		332.700.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1941 al 30 giugno 1942
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	Titolo I. — **Parte ordinaria**	5.390.000.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	555.000.000 —
	Totale delle spese ordinarie e straordinarie . . .	5.945.000.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini	2.230.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri "La Provvida"	350.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	1.261.800.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	—
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi . .	671.607.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo spec. per le pensioni, ecc.	3.480.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	28.550.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale .	44.370.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16.800.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale	151.600.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooper. ferroviarie costruttrici, ecc.	15.800.000 —
	Titolo XII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	3.050.000.000 —
	Titolo XIII — Operazioni per conto di terzi, ecc. . . .	5.590.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	13.414.007.000 —
	Titolo XIV. — Partite di giro	332.700.000 —
	Totale generale della spesa . . .	19.691.707.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania,
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

REGIO DECRETO-LEGGE 21 giugno 1941-XIX, n. 571. — *Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di alcuni Ministeri nonchè ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1940-41 ed altri provvedimenti di carattere finanziario* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Viste le leggi 21 maggio 1940-XVIII, nn. 503 e 508, 23 maggio 1940-XVIII, nn. 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 549, 550 e 551 e 6 giugno 1940-XVIII, nn. 646 e 647;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di urgenti misure di carattere finanziario;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1940-41 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa italiana, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica, dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni e della cultura popolare, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopli di Stato, del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia degli istituti di prevenzione e di pena, dell'Azienda autonoma statale della strada, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1940-41, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di L. 225.950 per provvedere alla riparazione dei mobili, al trasporto degli atti e all'arredamento del nuovo palazzo di giustizia in Cagliari.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1941-XIX.

Tale spesa graverà sullo stanziamento del capitolo n. 44 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1940-41.

Art. 5.

Le disposizioni relative alla concessione di premi di operosità e di rendimento al personale, in vigore al 30 giugno 1941-XIX, sono prorogate a tutto l'esercizio finanziario 1941-42.

Art. 6.

E' autorizzata l'incrizione della somma di L. 5.500.000 nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41, per l'arredamento della nuova sede della Regia ambasciata d'Italia in Berlino.

Per l'erogazione delle somme autorizzate per il detto arredamento è data facoltà di derogare alle disposizioni vigenti in materia di forniture e contratti stipulati da pubbliche Amministrazioni.

Art. 7.

Il limite di impegno, per l'esercizio 1940-41, per le spese pagabili in annualità di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge 23 maggio 1940-XVIII, n. 542, è aumentato di ulteriori L. 5.000.000 per contributi a favore degli Istituti ed Enti autonomi per la costruzione di case popolari.

Art. 8.

Per le operazioni di rilevazioni statistiche e dei catasti agrario e forestale da eseguire dall'Istituto centrale di statistica della provincia di Lubiana, nel nuovo territorio annesso alla provincia di Fiume e nella Dalmazia, è autorizzata la spesa di complessive L. 1.000.000 da inscrivere nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1940141.

Art. 9.

La disposizione relativa allo stanziamento minimo in bilancio per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile delle Ferrovie dello Stato di cui all'art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificata con la legge 25 giugno 1909, n. 372,viene sostituita dalla seguente:

Per la manutenzione e le riparazioni del materiale rotabile verrà stanziata in bilancio una somma ragguagliata ai prodotti del traffico in misura non inferiore al 9 per cento fino a milioni 4000 e al 4,50 per cento sulla parte eccedente tale importo.

Art. 10.

L'art. 24 della legge 7 luglio 1907, n. 429 e successive modificazioni concernenti il Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato, è sostituito dal seguente:

E' istituito un Fondo di riserva per spese impreviste dell'importo di lire 100.000.000, con assegnazioni annuali di L. 20.000.000, destinato a somministrare le somme occorrenti per imprevisti bisogni di servizio, per i quali non siano sufficienti gli stanziamenti di bilancio e non possono proporsi in tempo le occorrenti variazioni. Sul Fondo stesso possono farsi, eccezionalmente, pre-

levazioni anche per la sistemazione del bilancio in dipendenza della realizzazione di introiti in misura inferiore alle previsioni e la gestione venga a risultare in disavanzo.

Le prelevazioni dal Fondo e la inscrizione delle somme prelevate ai rispettivi capitoli del bilancio od, occorrendo, ad un capitolo nuovo, sono fatti con decreti Reali su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze. Tali decreti sono comunicati alla Camera dei Fasci e delle Corporazioni, insieme al conto consuntivo.

Art. 11.

E' autorizzata nel bilancio dell'Amministrazione ferroviaria per l'esercizio 1940-41, l'assegnazione straordinaria all'uopo necessaria per portare al 30 giugno 1941-XIX il Fondo di riserva alla misura di L. 100.000.000 di cui al precedente articolo.

Questo decreto ha vigore dalla sua data e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Omissis.

6. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Entrata.

a) *In aumento:*

Cap. n. 1. — Prodotti della Rete principale e dello Stretto di Messina	L.	2.709.000.000
Cap. n. 2. — Prodotti delle ferrovie secondarie sicule	»	1.000.000
Cap. n. 3. — Redditi patrimoniali	»	1.000.000
Cap. n. 4. — Telegrammi privati	»	260.000
Cap. n. 5. — Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	»	7.000.000
Cap. n. 6. — Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria	»	42.000.000
Cap. n. 7-*bis* (di nuova istituzione). — Dividendi derivanti da partecipazioni azionarie	»	4.200.000
Cap. n. 10. — Trasporti e prestazioni a rimborso, ecc.	»	2.000.000
Cap. n. 11. — Ricuperi di carattere generale	»	13.000.000
Cap. n. 12. — Ricuperi dei Servizi	»	8.000.000
Cap. n. 14. — Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti	»	1.000.000
Cap. n. 17. — Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione, ecc.	»	1.600.000
Cap. n. 20. — Proventi eventuali	»	50.500.000
Cap. n. 34-*bis* (di nuova istituzione). — somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII, n. 728		*per memoria*
Cap. n. 36. — Avanzo della gestione assegnato all'Amministrazione ferroviaria per provviste ed opere di carattere patrimoniale, ecc.	»	980.000.000
Cap. n. 37. — Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	»	395.750.000

A) Lavori patrimoniali . . . . . L. 55.000.000

4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti ecc. L. 55.000.000

D) Materiale rotabile e navi traghetto . » 310.750.000

1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento, ecc. Lire 310.750.000

E) Contributo dell'esercizio per lo accantonamento annuale per l'impianto idroelettrico di Bressanone, ecc. . » 30.000.000

Cap. n. 48. — Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (Officine e scorte)	»	49.000.000

A) Officine di grande riparazione . . L. 12.000.000
B) Officine dei depositi e Officine di rialzo . . . . » 27.000.000
C) Stabilimenti dell'industria privata » 10.000.000

Cap. n. 52. — Ritenute al personale (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 18.500.000

Cap. n. 60. — Contributo dell'Amministrazione ferroviaria, ecc. (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . » 21.000.000

Cap. n. 65. — Somme mutuate per acquisto e costruzione di case, ecc. (Gestione delle case economiche per i ferrovieri) » 80.000.000

Cap. n. 69-*bis* (di nuova istituzione). — Ricupero dell'eccedenza passiva della gestione (Gestione delle case economiche per i ferrovieri) . . . . » 3.500.000

Cap. n. 71. — Contributo del personale (Opera di previdenza a favore del personale) . . . . » 2.000.000

Cap. n. 107. — Tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro) . . . . » 10.500.000

A) Tasse erariali . . . . L. 6.500.000
B) Tasse di bollo. . . . . » 4.000.000

Cap. n. 108. — Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Partite di giro) . . . . » 28.000.000

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . . . . L. 14.300.000
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . . » 2.000.000
D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni . » 11.200.000
E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . . . » 500.000

Cap. n. 109-*bis* (di nuova istituzione). — Imposta generale sull'entrata (Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762) (Partite di giro) . . . . » 15.000.000

Totale degli aumenti L. 4.443.810.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 19 (modificata la denominazione). — Interessi a carico della gestione delle centrali elettriche . . . . . . L. 9.400.000

Cap. n. 67. — Affitti delle case (Gestione delle case economiche per i ferrovieri) . . . . » 800.000

Cap. n. 69. — Prelevamenti dal Fondo di riserva (Gestione delle case economiche per i ferrovieri) . . . . » 2.400.000

Cap. n. 78. — Entrate diverse ed eventuali (Opera di previdenza a favore del personale) . . . . L. 1.500.000

Cap. n. 98. — Ricavo vendita prodotti (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania) . . . . » 36.000.000

Cap. n. 100. — Magazzino: somministrazioni agli impianti ed accrediti diversi (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania) . . . . » 26.000.000

Cap. n. 101. — Officina, centrale elettrica e servizi diversi: corrispettivi dei lavori e delle prestazioni (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania) . . . . » 9.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 85.100.000

c) *Modifica di denominazione*:

Cap. n. 53. — Ricupero della parte a carico del Tesoro delle pensioni pagate ad agenti ex gestioni austriache (legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952) (Gestione del Fondo pensioni e sussidi).

Spesa.

Cap. n. 1. — Personale (Direzione generale) . . . L. 10.000.000

Cap. n. 2. — Forniture, spese ed acquisti (Direzione generale) . . . . » 1.000.000

Cap. n. 3. — Personale (Servizio movimento) . . . » 155.000.000

Cap. n. 4. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio movimento) . . . . » 34.000.000

Cap. n. 5. — Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo (Servizio movimento) . . . . » 3.000.000

Cap. n. 6. — Personale (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 4.000.000

Cap. n. 7. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio commerciale e del traffico) . . . . » 600.000

Cap. n. 8. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni, ecc. (Servizio commerciale e del traffico) » 4.000.000

Cap. n. 9. — Personale (Servizio materiale e trazione) » 63.000.000

Cap. n. 10. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio materiale e trazione) . . . . » 518.500.000

A) Servizio centrale, sezioni e reparti + L. 500.000

B) Locomozione a vapore . . . . . + » 497.000.000

1. Combustibile . + L. 470.000.000
2. Spese diverse . + » 27.000.000

C) Locomozione elettrica . . . . . + » 11.500.000

2. Spese diverse . + L. 11.500.000

D) Locomozione con motori a combustione interna . . . . — » 3.500.000

1. Carburanti . . — L. 3.500.000

E) Veicoli . . . . + L. 13.000.000
1. Pulizia e untura, ecc. . . + L. 7.000.000
2. Spese diverse . + . » 6.000.000

Cap. n. 11. — Manutenzione del materiale rotabile (Servizio materiale e trazione)	L.	83.000.000
Cap. n. 12. — Personale (Servizio lavori e costruzioni)	»	50.000.000
Cap. n. 13. — Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni)	»	20.000.000
Cap. n. 14-*bis* (di nuova istituzione). — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra (Servizio lavori e costruzioni)	»	100.000.000
Cap. n. 15. — Personale (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia)	»	1.000.000
Cap. n. 16. — Forniture, spese ed acquisti (Linee secondarie a scartamento ridotto - Gruppo Sicilia)	»	3.800.000
Cap. n. 19. — Personale (Navigazione Stretto di Messina)	»	1.000.000
Cap. n. 21. — Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Spese generali attinenti al personale)	»	21.000.000
Cap. n. 23. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni (Spese generali attinenti al personale) .	»	4.000.000
Cap. n. 24. — Spese per assegni e indennità diverse al personale (Spese generali attinenti al personale)	»	7.500.000
Cap. n. 25. — Gratificazioni al personale (Spese generali attinenti al personale)	»	13.500.000
Cap. n. 27. — Oblazioni e sussidi al personale (Spese generali attinenti al personale)	»	800.000
Cap. n. 28. — Spese per il servizio sanitario (Spese generali attinenti al personale)	»	750.000
Cap. n. 31. — Avvisi, orari e pubblicazioni diverse (Spese generali diverse)	»	900.000
Cap. n. 32. — Imposte e tasse (Spese generali diverse)	»	2.500.000
Cap. n. 34. — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino (Spese generali diverse)	»	1.000.000
Cap. n. 35. — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà (Spese generali diverse)	»	4.500.000
Cap. n. 40. — Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine (Spese generali diverse)	»	1.000.000
Cap. n. 40-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi corrisposti ad imprese assuntrici di trasporti in sostituzione di servizi ferroviari (Spese generali diverse)	»	95.000.000
Cap. n. 41. — Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli (Spese generali diverse)	»	2.300.000
Cap. n. 45. — Spese diverse (Spese generali diverse) .	»	19.000.000
Cap. n. 47. — Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (Servizi secondari)	»	360.000
Cap. n. 49. — Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (Spese complementari)	»	15.000.000
Cap. n. 50. — Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (Spese complementari)	»	80.000.000

Cap. n. 51. — Rinnovamento del materiale rotabile (Spese complementari) . . . . L. 310.750.000

Cap. n. 52. — Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (Spese complementari) . . . . » 55.000.000

Cap. n. 58-*bis* (di nuova istituzione). — Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui alla legge 30 maggio 1940-XVIII n. 728 (Spese accessorie) . . . . *per memoria*

Cap. n. 60. — Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (Spese accessorie) . . . . » 38.000.000

Cap. n. 61. — Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione (Spese accessorie) . . . . » 24.000.000

Cap. n. 62-*bis* (di nuova istituzione). — Contributo straordinario a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche a reintegro interessi e quote di ammortamento (Spese accessorie) . . . . » 109.000.000

Cap. n. 62-*ter* (di nuova istituzione). — Interessi a favore del Fondo di rinnovamento impianti e macchinari delle centrali elettriche (Spese accessorie) . . . . » 8.100.000

Cap. n. 66. — Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone e linea primaria Bressanone-Trento (Spese accessorie) . . . . » 30.000.000

Cap. n. 68. — Avanzo della gestione da versare alla parte straordinaria (Spese accessorie) . . . . » 980.000.000
parte straordinaria, ecc. . . . . » 980.000.000

Cap. n. 70. — Acquisto di materiale rotabile e di navi traghetto (Parte straordinaria) . . . . » 620.750.000

Cap. n. 72. — Materiali d'esercizio in aumento patrimoniale (idem) . . . . » 10.000.000

Cap. n. 73. — Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili (idem) . . . . » 555.000.000

Cap. n. 74. — Lavori di elettrificazione delle linee (idem) » 180.000.000

Cap. n. 75. — Miglioramenti alle linee ed agli impianti (idem) . . . . » 10.000.000

Cap. n. 84. — Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (Officine e scorte) . . . . » 49.000.000

A) Officine di grande riparazione . . L. 12.000.000
1. Personale . . . L. 12.000.000

B) Dfficine dei depositi e Officine di rialzo . . . . » 27.000.000
1. Personale . . . L. 22.000.000
2. Forniture, spese ed acquisti . . . » 5.000.000

C) Stabilimenti dell'industria privata . » 10.000.000
1. Pagamenti per lavorazioni al materiale rotabile . . L. 10.000.000

Cap. n. 88. — Pensioni (Gestione del Fondo pensioni e sussidi) . . . . » 39.500.000

Cap. n. 97. — Spese per acquisto e costruzione di case, ecc. (Gestione delle case economiche per i ferrovieri) .	L.	80.000.000
Cap. n. 104. — Manutenzione straordinaria (Gestione delle case economiche per i ferrovieri)	»	700.000
Cap. n. 110-*bis* (di nuova istituzione). — Sussidi temporanei ed assegni alimentari di diritto (Opera di previdenza a favore del personale)	»	7.500.000
Cap. n. 110-*ter* (di nuova istituzione). — Sussidi temporanei ed assegni facoltativi (Opera di previdenza e favore del personale)	»	400.000
Cap. n. 110-*quater* (di nuova istituzione). — Sussidi diversi (Opera di previdenza a favore del personale) . . .	»	1.000.000
Cap. n. 114. — Avanzo della gestione (Opera di previdenza a favore del personale)	»	4.000.000
Cap. n. 138. — Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (Partite di giro)	»	10.500.000

A) Tasse diverse	L.	6.500.000
B) Tasse di bollo	»	4.000.000

Cap. n. 139. — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (Partite di giro) . . .	»	28.000.000

A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie . .	L.	14.300.000
B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza . . .	»	2.000.000
D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	»	11.200.000
E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	»	500.000

Cap. n. 140-*bis* (di nuova istituzione). — Versamento dell'imposta generale sull'entrata (Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762) (Partite di giro)	»	15.000.000
Totale degli aumenti . . .	L.	4.487.210.000

b) *In diminuzione:*

Cap. n. 20. — Forniture, spese ed acquisti (Navigazione dello stretto di Messina)	L.	3.500.000
Cap. n. 36. — Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere (Spese generali diverse)	»	4.800.000
Cap. n. 44. — Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori (Spese generali diverse)	»	2.000.000

Cap. n. 54. — Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti (Spese accessorie)	L.	13.800.000
Cap. n. 55. — Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (Spese accessorie)	»	600.000
Cap. n. 59. — Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al Regio decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, convertito nella legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2613 (Spese accessorie)	»	20.000.000
Cap. n. 99. — Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili (Gestione delle case economiche per i ferrovieri)	»	400.000
Cap. n. 108. — Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti (Opera di previdenza a favore del personale)	»	6.300.000
Cap. n. 109. — Sussidi straordinari (Opera di previdenza a favore del personale)	»	1.000.000
Cap. n. 110. — Indennità di buonuscita (Opera di previdenza a favore del personale)	»	3.500.000
Cap. n. 111. — Assegni alimentari (Opera di previdenza a favore del personale)	»	1.600.000
Cap. n. 130. — Spese della gestione e diverse (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania)	»	36.000.000
Cap. n. 131. — Magazzino: Spese di acquisto scorte, versamenti di materie e materiali ed addebiti diversi (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamnto di terreni petroliferi in Albania)	»	26.000.000
Cap. n. 132. — Officina, centrale elettrica e servizi diversi (Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania)	»	9.000.000
Totale delle diminuzioni . . .	L.	128.500.000

c) *Modifica di denominazione:*

Cap. n. 91. "Pensioni ad agenti ex gestioni austriache (legge 6 luglio 1940-XVIII, n. 952)" (Gestione del Fondo pensioni e sussidi).

Visto, d'ordine della Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze

DI REVEL.

REGIO DECRETO 15 maggio 1941-XIX, n. 584. — *Modificazioni alle norme che regolano il trattamento del personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, riguardante il trattamento al personale statale e degli altri enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1107, recante disposizioni per il personale dello Stato e degli altri enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza;

Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1938-XVII, n. 2093, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, che porta modificazioni al R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 76, che porta modificazioni al R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato dalla legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, è sostituito dal seguente:

« L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, per giustificati motivi di famiglia o per servizio militare. Nei due ultimi casi non ha diritto a stipendio.

« L'aspettativa per infermità può essere disposta anche di ufficio, su proposta del Consiglio di amministrazione sulla base di prove dal medesimo raccolte.

« L'aspettativa per motivi di famiglia può essere negata o revocata, sempre che ciò sia richiesto da ragioni di servizio.

« L'impiegato chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi stessi è collocato in aspettativa per servizio militare.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 2 luglio 1941-XIX.

« L'impiegato, invece, richiamato alle armi per servizio temporaneo è considerato in congedo, purchè l'assenza dall'ufficio non duri oltre quattro mesi; per il tempo eccedente tale periodo è collocato in aspettativa.

« L'impiegato in congedo per servizio militare conserva solo per i primi due mesi lo stipendio, gli eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, nonchè l'eventuale eccedenza dell'aggiunta di famiglia su quella che risulti dovutagli quale militare. Se però è richiamato alle armi in qualità di militare di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore e gradi corrispondenti) con trattamento economico uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, conserva anche il supplemento di servizio attivo; mentre se è richiamato con trattamento economico superiore a quello predetto, il supplemento di servizio attivo spetta per la evenuale eccedenza sul trattamento militare per paga e sovrapaga.

« L'impiegato che presta servizio in colonia e sia coniugato, oppure vedovo con prole minorenne, conserva durante gli indicati due mesi anche la eventuale eccedenza della indenità coloniale civile in godimento sull'indennità coloniale o il soprassoldo coloniale eventualmente dovuti nella posizione militare.

« I precedenti commi quinto, sesto e settimo si applicano anche al personale in prova che alla data del richiamo alle armi abbia già assunto effettivo servizio civile considerando quale trattamento civile l'assegno mensile di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, o gli altri eventuali assegni di cui sia fornito in sostituzione di quest'ultimo.

« L'eventuale eccedenza di questo rispetto allo stipendio minimo del grado da conferire al termine dell'esperimento, sarà considerata alla stessa stregua del supplemento di servizio attivo.

« In caso di richiami successivi il trattamento di cui ai precedenti commi sesto e settimo non può essere nuovamente concesso se dalla data dell'avvenuto ricollocamento in congedo da parte dell'autorità militare al giorno del richiamo immediatamente successivo non siano trascorsi almeno sei mesi. Ove tale intervallo non sia interamente trascorso i successivi periodi di richiamo si sommano per determinare i due mesi per i quali è accordata la suddetta concessione.

« Per gli impiegati sotto le armi in tempo di guerra provvede il Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, e successive modificazioni ».

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti di ruolo, esclusi i salariati, delle Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, richiamati o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano, nelle medesime circostanze, arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M.V.S.N., è dovuto il trattamento di cui all'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960 e successive modificazioni, per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattamento alle armi o dell'arruolamento volontario.

« Per il periodo successivo, al personale medesimo che sia militare di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore o gradi corrispondenti) con trattamento economico uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, sarà conservato, in aggiunta alle competenze militari, il trattamento complessivo in godimento per stipendio, supplemento di servizio attivo, aggiunta di

famiglia o indennità caro viveri ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, esclusa ogni altra indennità fissa o eventuale inerente alla posizione civile, salvo quanto è stabilito al successivo comma 4°.

« Qualora invece detto personale sia richiamato o trattenuto alle armi o contragga arruolamento volontario con grado militare più elevato o comunque con trattamento economico militare superiore a quello indicato nel comma precedente, spetta il trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione civile, calcolato nei modi sopraindicati, e quello complessivo militare per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo, o sovrapaga e aggiunta di famiglia, o indennità caro viveri.

« Ai dipendenti di ruolo che prestano servizio in colonia e siano coniugati, oppure vedovi con prole minorenne, è conservato, per il periodo successivo ai primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, in aggiunta al trattamento previsto dai due precedenti commi, l'eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente all'impiego civile su quanto possa eventualmente competere per indennità coloniale o soprassoldo coloniale nella posizione militare, purchè la famiglia si trovi effettivamente in colonia al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario e continui a risiedervi.

« Trattamento analogo a quello stabilito dal presente articolo sarà fatto al personale in servizio di prova ».

Art. 3.

L'art. 2 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, è sostituito dal seguente:

« Agli operai permanenti ed agli incaricati stabili dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, richiamati o trattenuti alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale o che, col consenso dell'Amministrazione da cui dipendono, abbiano contratto o contraggano nelle medesime circostanze arruolamento volontario nelle Forze armate o nella M. V. S. N., i quali siano coniugati o vedovi con prole minorenne, sarà corrisposta, a decorrere dalla data del richiamo o del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, oltre alle indennità fisse ed eventuali inerenti al grado militare, l'eventuale eccedenza delle competenze civili per paga o retribuzione giornaliera, aggiunta di famiglia ed eventuali assegni personali pensionabili e riassorbibili, rispetto a quanto l'Amministrazione militare corrisponde complessivamente per stipendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità di caroviveri.

« L'importo complessivo degli assegni civili di cui al precedente comma è ridotto, ai fini del raffronto previsto dal comma medesimo:

a) a due terzi, per i coniugati senza prole;
b) alla metà, per i celibi o vedovi senza prole.

« Agli affetti dei precedenti commi le competenze stabilite a mese vengono computate in trentesimi.

« Per i salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, che non abbiano la qualifica di operai permanenti o di incaricati stabili — esclusi quelli assunti per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni — saranno applicate con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze, norme analoghe a quelle che nelle circostanze previste dal primo comma del presente articolo le Organizzazioni sindacali potranno stabilire per le maestranze dipendenti dall'industria privata ».

Art. 4.

Agli operai permanenti e incaricati stabili, dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che prestano servizio in colonia e siano coniugati, oppure vedovi con prole minorenne, è applicabile il 4° comma dell'art. 2 del presente decreto, quando sussista la condizione di residenza dal comma stesso richiesta.

Le competenze stabilite a mese vengono computate in trentesimi.

Art. 5.

Ai salariati di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 che non rivestano grado di ufficiale o sottufficiale o che, comunque, non fruiscano quali militari di un trattamento di famiglia, sarà conservata per tutta la durata del servizio alle armi l'aggiunta di famiglia in godimento a carico dell'Amministrazione alle cui dipendenze si trovavano al momento del richiamo. Tale assegno è sospeso durante la licenza straordinaria illimitata o di durata superiore ai 30 giorni o in periodi analoghi di interruzione del servizio militare. L'aggiunta di famiglia sarà anche concessa, ferma la limitazione predetta, qualora ne sorga il diritto dopo il richiamo alle armi per sopravvenute variazioni nello stato di famiglia.

Il trattamento previsto dal comma precedente sarà fatto anche a coloro il cui rapporto di lavoro con l'Amministrazione dello Stato risulti, alla data del richiamo, interrotto da non oltre 90 giorni, purchè, per altra occupazione assunta dopo l'interruzione stessa, non abbiano acquistato il diritto ad un qualsiasi trattamento economico civile durante il richiamo od alla corresponsione degli assegni familiari.

La concessione di cui ai due precedenti commi può cumularsi con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Ai salariati assunti dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per lavori di carattere occasionale di durata non superiore a 15 giorni è applicabile, in caso di richiamo alle armi per esigenze di carattere eccezionale, il R. decreto-legge 26 ottobre 1940-XVIII, n. 1495.

Art. 6.

L'art. 4 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, modificato con il R. decreto-legge 12 dicembre 1938-XVII, n. 2093, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, numero 739, è sostituito dal seguente:

« Al personale civile non di ruolo, comunque denominato, escluso quello salariato, richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze militari di carattere eccezionale che sia militare di truppa (soldato, caporale, caporale maggiore o gradi corrispondenti) con trattamento economico uguale a quello spettante ai pari grado in servizio di leva, sarà conservato, in aggiunta alle competenze militari, il trattamento complessivo in godimento, per retribuzione ed aggiunta di famiglia o indennità caroviveri, esclusa ogni altra indennità fissa od eventuale inerente alla posizione civile, salvo quanto è stabilito al successivo comma terzo.

« Qualora invece il personale di cui al precedente comma sia richiamato o trattenuto alle armi o arruolato con grado militare più elevato o comunque con trattamento economico militare superiore a quello indicato nel comma precedente, spetta il trattamento più favorevole fra quello inerente alla posizione civile, calcolato nei modi sopra indicati, e quello complessivo militare per sti-

pendio o paga, supplemento di servizio attivo o sovrapaga e aggiunta di famiglia o indennità caroviveri.

« Al personale civile non di ruolo che presti servizio in colonia e sia coniugato, oppure vedovo con prole minorenne, è conservata per i primi due mesi dalla data del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario, in aggiunta al trattamento previsto dai precedenti commi, l'eventuale eccedenza dell'indennità coloniale inerente all'impiego civile su quanto possa eventualmente competere per indennità coloniale o soprassoldo coloniale nella posizione militare. Tale concessione è mantenuta anche per il periodo successivo purchè la famiglia dell'impiegato si trovi effettivamente in colonia al momento del richiamo, del trattenimento alle armi o dell'arruolamento volontario e continui a risiedervi.

« Le disposizioni dei precedenti commi sono applicabili esclusivamente al personale che alla data del richiamo presti servizio da almeno tre mesi ».

Art. 7.

L'art. 5 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano in caso di chiamata alle armi per istruzione, addestramento o comunque dipendente da esigenze di carattere normale dei servizi metropolitani, o di chiamata alle armi per l'adempimento degli obblighi di leva o di arruolamento volontario per anticipazione degli obblighi di leva salvo che tale arruolamento volontario sia contratto quando la Nazione si trovi in stato di guerra ».

Art. 8.

Gli studenti universitari, dipendenti dallo Stato e dagli altri Enti pubblici, i quali rinuncino al beneficio del rinvio del servizio militare loro concesso dalle disposizioni in vigore, per arruolarsi nelle Forze armate durante lo stato di guerra, sono considerati, agli effetti del trattamento previsto dal presente decreto, come arruolati volontari per anticipazione degli obblighi di leva.

Art. 9.

Salvo quanto è stabilito dal penultimo comma dell'art. 5 del presente decreto, il trattamento previsto dai precedenti articoli non è cumulabile con i soccorsi giornalieri stabiliti a favore delle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi.

Peraltro quando il trattamento civile spettante in aggiunta a quello militare per effetto del presente decreto sia di importo inferiore a quanto spetterebbe a titolo di soccorso giornaliero, detto soccorso giornaliero, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, e successive modificazioni, è concesso per un importo non superiore alla differenza tra il soccorso giornaliero e il predetto trattamento civile.

Sono condonate le erogazioni disposte e non ricuperate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in dipendenza di erronee applicazioni dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, il quale articolo è abrogato.

Art. 10.

Agli impiegati assunti temporaneamente in sostituzione di quelli richiamati o trattenuti alle armi o arruolati volontariamente nelle Forze armate dello Stato, che a loro volta siano richiamati alle armi, spetta lo stesso trattamento previsto per il personale non di ruolo dall'art. 6 del presente decreto alle condizioni ivi stabilite.

Art. 11.

Il primo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1107, modificato dal Regio decreto-legge 19 maggio 1938-XVI, n. 853, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 76, non si applica neppure al personale ivi indicato richiamato o trattenuto alle armi o arruolatosi volontariamente per esigenze eccezionali, il quale venga dall'autorità militare inviato in licenza ordinaria annuale. Tanto detta licenza quanto quella ordinaria coloniale assorbono e sostituiscono il congedo previsto dall'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili o, per il personale degli Enti pubblici, dalla corrispondente norma del rispettivo regolamento.

Art. 12.

Il presente decreto ha vigore dal 1° maggio 1941-XIX.

Peraltro le erogazioni eventualmente disposte anteriormente a tale data sono condonate, purchè risultino conformi, anche per quanto riguarda la misura, alle disposizioni del presente decreto, fermo il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 9.

Art. 13.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto al personale delle Ferrovie dello Stato sarà provveduto ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Tirana, addì 15 maggio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Bando del Duce del Fascismo, Primo Maresciallo dell'Impero, comandante delle truppe operanti su tutte le fronti, 30 giugno 1941-XIX. *Disposizioni concernenti la conversione della valuta jugoslava nel territorio occupato dalle Forze armate italiane* (1).

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;
Visti gli articoli 15, 17 e 18 del testo della legge di guerra approvato con il Regio decreto suindicato;
Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nei territori dello Stato;

Ordina:

Art. 1.

Nel territorio dell'ex Regno di Jugoslavia, occupato dalle Forze armate italiane (compreso nella circoscrizione del commissario civile per il Kossovo), sono ammessi alla conversione in franchi albanesi, al cambio di franchi 6,08 per ogni cento dinari, i biglietti e le monete metalliche dell'ex Regno di Jugoslavia legalmente emessi e circolanti, in legittimo possesso delle persone fisiche residenti nel territorio anzidetto e delle persone giuridiche aventi ivi la loro sede.

In base allo stesso cambio saranno estinti i debiti di qualsiasi specie espressi in dinari e pagabili nel territorio medesimo.

Art. 2.

L'operazione di conversione tra le due valute avrà luogo nei giorni che saranno stabiliti dal commissario civile, sentita la Banca nazionale d'Albania e sarà effettuata presso le casse della Banca stessa.

Dalla data in cui avrà termine la conversione, cessa di avere efficacia liberatoria, nel territorio suddetto, la valuta dell'ex Regno di Jugoslavia.

Art. 3.

I biglietti e le monete metalliche dell'ex Regno di Jugoslavia debbono essere presentati per il cambio, a pena di decadenza, nei giorni stabiliti ai sensi del precedente articolo, insieme con una domanda redatta sull'apposito modulo che sarà fornito dalla Banca nazionale d'Albania.

La domanda dovrà contenere l'indicazione del cognome, nome, paternità e residenza del richiedente e, quando la domanda è fatta nell'interesse di una persona giuridica, anche l'indicazione della denominazione e della sede di questa.

Per le persone conviventi e legate da vincoli familiari, la domanda sarà presentata dal capo famiglia.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1941-XIX.

Art. 4.

Non sono ammessi al cambio i biglietti e le monete metalliche fuori corso, quelli introdotti illegittimamente in circolazione e quelli che per qualsiasi motivo non possono essere riconosciuti validi.

Art. 5.

Qualora sorga dubbio circa la legittimità del possesso o della provenienza della valuta di cui si chiede il cambio, ovvero circa la validità di essa, l'operazione di cambio sarà sospesa e la valuta sarà trattenuta dalla Banca nazionale d'Albania, previo rilascio di ricevuta. In questo caso, la decisione sull'ammissione della valuta alla conversione spetta ad una Commissione che sarà istituita con ordinanza del commissario civile.

Detta Commissione sarà composta da un presidente e da due membri dei quali uno designato dalla Banca nazionale d'Albania e l'altro scelto tra le persone esperte residenti nel territorio indicato nell'art. 1.

Contro le decisioni della Commissione predetta non è ammesso alcun gravame.

Art. 6.

Nel termine che sarà stabilito dal commissario civile, chiunque detenga titoli emessi nell'ex Regno di Jugoslavia dallo Stato o con garanzia dello Stato da enti pubblici locali, da istituti di credito fondiario ed agrario è obbligato a costituirli in deposito di specie presso la Banca nazionale d'Albania, o presso gli istituti o gli uffici da essa designati.

Detti titoli dovranno essere accompagnati da distinta in doppio esemplare nella quale essi saranno elencati per specie e taglio con l'indicazione della decorrenza degli interessi. Un esemplare della distinta, debitamente timbrato, datato e firmato, sarà restituito, in segno di ricevuta, al depositante.

Art. 7.

Fino alla scadenza del termine stabilito ai sensi dell'articolo 6 i titoli ivi indicati non possono essere introdotti nei territori di cui all'art. 1, nemmeno nei modi preveduti dall'art. 7 del bando 24 aprile 1941-XIX, contenente disposizioni in materia di scambi e di valute nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia occupati dalle Forze armate italiane.

Art. 8.

Per le violazioni degli articoli 6 e 7 si applicano le disposizioni dell'art. 12 del bando indicato nell'articolo precedente e quelle in esso richiamate.

Art. 9.

Il commissario civile ha facoltà, in quanto non provvedano le disposizioni degli articoli precedenti, di emanare, con proprie ordinanze, le norme che si rendessero necessarie per l'attuazione del presente bando.

Art. 10.

Il presente bando è pubblicato, in luogo visibile al pubblico, presso la sede del commissario civile per il Kossovo ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Il presente bando è inoltre inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia e in quella del Regno d'Albania.

Dal Quartiere generale delle Forze armate

addì 30 giugno 1941-XIX.

MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1941-XIX. — *Riduzione di prezzi di tariffa ferroviaria per trasporti di merci tra Fiume e Postumia e Fiume e Trieste* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2231;
Visto l'art. 6 del Regio decreto-legge 25 gennaio 1940-XVIII, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940-XVIII, n. 674;
Udito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Per i trasporti di merci a carro, che si effettuano tra Fiume e Postumia transito, è accordata la riduzione del 50 % sui prezzi delle tariffe competenti.

La stessa riduzione del 50 % sui prezzi delle tariffe competenti è accordata per i trasporti di merci a carro che si effettuano tra Fiume e Trieste.

La riduzione di cui al primo alinea del presente articolo non è applicabile nel traffico con la Germania.

Art. 2.

Il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2231, è abrogato.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 marzo 1941-XIX.

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 9 luglio 1941-XIX.

Ordine di servizio n. 82.

Biglietti gratuiti serie Bª da e per Roma.

E' stato disposto che i biglietti gratuiti serie Bª che vengono utilizzati dai famigliari degli Accademici d'Italia da o per Roma, come inizio o termine del viaggio rispettivamente, sono da ritenersi validi anche per il ritorno, previo pagamento di altro diritto fisso.

I portatori di tali biglietti che intendano valersi della suddetta disposizione, debbono farlo presente alla stazione di partenza all'inizio del viaggio di andata.

In questo caso le stazioni applicheranno, sullo spazio "PRIMA VIDIMAZIONE" posto a tergo del biglietto, quattro marche a valore di L. 5 per la 1ª classe ed altrettante di L. 3 per la 2ª classe, utilizzando, per la prima vidimazione, lo spazio destinato alla prima fermata; rimane, beninteso, invariato il numero delle fermate stabilite per i biglietti di cui trattasi, e cioè quattro complessivamente.

La disposizione in oggetto ha vigore dal 1° luglio 1941-XIX.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 *e* 16.

Ordine di servizio n. 83.

Estensione servizio merci nella fermata di Isola delle Femine.

Dal giorno 21 luglio 1941-XIX la fermata di ISOLA DELLE FEMINE, della linea Palermo-Trapani, attualmente abilitata ai trasporti a P. V. ed a G. V. a dettaglio con limitazioni, verrà abilitata anche ai trasporti a G. V. ed a P. V. a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione.

Pertanto, nella Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX), a pag. 40, di contro al nome di Isola delle Femine, nelle colonne 9 e 10, di contro alle lettere G e P dovrà essere tolto il richiamo (9).

Nella parte I della Prefazione Generale all'orario generale di servizio (edizione febbraio 1936-XIV), a pag. 16, di fianco al nome di Isola delle Femine, l'indicazione "LP" dovrà essere modificata in "P".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 84.

Deposito biciclette presso le case cantoniere.

A partire dal 1° agosto c. a. le case cantoniere elencate nell'allegato al presente O. S. sono abilitate, in via di esperimento, ad accettare in deposito le biciclette alle condizioni di cui l'art. 14 C. T.

Per tali depositi dovranno essere osservate le seguenti norme.

1°) FORNITURA BOLLETTARI.

I bollettari mod. Ci 266 occorrenti alle case cantoniere debbono essere chiesti con appositi mod. Ci 206 dalle stazioni incaricate di eseguire il versamento degli introiti delle case cantoniere medesime; le scorte ricevute devono essere prese in caricamento e custodite dalle stazioni stesse e fornite alle case cantoniere quando occorre.

La prima fornitura verrà fatta di iniziativa del Controllo Viaggiatori e Bagagli.

2°) RILASCIO MOD. Ci 266.

Per ciò che concerne l'accettazione dei depositi, la loro restituzione, l'emissione ed il ritiro dei mod. Ci 266, le case cantoniere si atterranno a quanto dispone l'art. 34 § 1 e 2 delle "Norme per il servizio delle Gestioni Bagagli". La facoltà di pagare i depositi con la speciale tariffa di abbonamento mensile, mediante consegna degli scontrini mod. Ci 266 ter (O. S. n. 70/1940) non è estesa al deposito delle biciclette presso le case cantoniere.

3°) VERSAMENTO INTROITI.

Dopo il passaggio dell'ultimo treno della giornata, gli scontrini mod. Ci 266 relativi ai depositi ritirati devono dalle case cantoniere essere scritturati in apposito elenco, indicando i loro estremi, la data cui si riferiscono, l'importo per ciascuno riscosso.

Tale elenco deve essere incluso nella busta mod. Ci 253 insieme all'importo riscosso per i depositi in esso scritturati, esponendo sulla busta stessa, di seguito alle altre precritte, l'annotazione: "Per depositi bagagli (scontrini mod. Ci 266 n. ...., n. ...., ecc.) riscosse L. .....".

4°) RIASSUNZIONE E RIEPILOGAZIONE MOD. Ci 266.

Le stazioni incaricate di eseguire la contabilità delle case cantoniere, si addebiteranno, previ gli opportuni riscontri, delle somme ricevute e scrittureranno gli scontrini dei depositi ritirati intestando apposito mod. Ci 267, convalidato dal timbro ad umido della stazione, al nome della casa cantoniera stessa. Indicheranno inoltre, intestando pure opportunamente una delle righe in bianco, sul mod. Ci 265 l'ammontare complessivo delle tasse per depositi riscosse dalle case cantoniere. Esporranno in fine nell'apposito quadro esistente a tergo del mod. Ci 265, di seguito alla situazione di casellario delle bollette Ci 264, la situazione di casellario delle bollette mod. Ci 266, ancorchè nel mese non sia stata effettuata alcuna emissione.

Le Sezioni Commerciali e del Traffico, direttamente ed a mezzo dei dipendenti Riparti, si assicureranno che il personale addetto alle case cantoniere abbia perfetta conoscenza del nuovo servizio loro affidato, provvederanno ad impartire le necessarie disposizioni di dettaglio e sorveglieranno che non si verifichino irregolarità od abusi.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 84 - 1941-XIX.

CASE CANTONIERE AMMESSE AL DEPOSITO DELLE BICICLETTE

Comp. di Torino.
Albanese
Bazzana
Bolzano Novarese
Bozzole Monte
Carentino
Garbagna
Gavonata
Ponzano Monferrato
S. Benigno di Cuneo
S. Bernardino
Terrasa
Zeme

Comp. di Milano.
Caldè
Candoglia Ornavasso
Maleo
S. Zenone al Lambro

Comp. di Venezia.
Soffrassa
S. Lorenzo di Sebato
Varna

Comp di Trieste.
Checchi
Gallesano
Gimino
Roditti
S. Croce di Trieste
S. Vincenti
Smogliani Carnedo
Zabroni Roveria

Comp. di Genova
Borgo Fornari

Comp. di Ancona.
Torricella

Deleg. Cagliari.
Uta

---

(1) Le case cantoniere di Castione Andevenno, Rogolo, Talamona e Verceia (Compartimento di Milano) continuano ad essere abilitate sia al deposito delle biciclette che a quello del piccolo bagaglio a mano.

Circolare N. 16.

Radiazione dal Parco veicoli F.S. di un carro di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro 908.123, immatricolato a nome della Ditta Jean Mesmer di Genova perchè distrutto.

Detto carro dovrà quindi essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inscritti nel Parco Veicoli F. S. (Edizione 1930).

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione generale armamento su tratti della linea Udine Tarvisio.	L. P.	Ore 18 del 21 luglio 1941-XIX	288.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione pensiline in stazione di Spoleto.	L. P.	Ore 18 del 21 luglio 1941-XIX	100.900	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linee del I Tronco bis di Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 del 22 luglio 1941-XIX	755.300	Sezione Spec. Lavori Roma
Sistemazione marciapiedi in stazione di Saluzzo.	L. P.	Ore 18 del'23 luglio 1941-XIX	80.000	Sezione Lavori Torino
Consolidamento frana al Km. 33+050 della linea Avellino Rocchetta S. Antonio.	L. P.	Ore 18 del'23 luglio 1941-XIX	72.300	Sezione Lavori Napoli
Pavimentazione e rivestimento pareti con tesserine ceramica negli Uffici Compartimentali di Venezia.	L. P.	Ore 17 del'23 luglio 1941-XIX	899.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di un rifornitore in cemento armato in stazione di Olmo Trivignano.	L. P.	Ore 17 del'23 luglio 1941-XIX	145.266	Sezione Lavori Venezia
Fornitura cunicoli cemento per impianti A.C.E. in stazione di Alessandria.	L. P.	Ore 12 del'24 luglio 1941-XIX	150.000	Ufficio I.E.S. Torino
Pavimentazione locali della Officine M. R. di Torino.	L. P.	Ore 18 del 28 luglio 1941-XIX	150.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione strumenti metrici esistenti nel Compartimento di Trieste.	L. P.	Ore 12 del 28 luglio 1941-XIX	35.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Fornitura a piè d'opera di Porfido Verde Chiaro di Campodazzo per pavimentazioni in stazione di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 14 del 28 luglio 1941-XIX	385.000	Servizio Lavori Uff. 2° – Roma
Sistemazione marciapiedi marciapiedi in stazione di Brà.	L. P.	Ore 18 del 30 luglio 1941-XIX	94.500	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2400	Tiranti a triangolo per freno e n. 600 supporti.	L. P.	5.8.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Materiali vari per R.V.C	L. P.	5.8.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	-	Ferramenta varia per locomotive.	L. P.	5.8.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
Kg.	68 000	Copiglie di acciaio per bulloni	L. P.	5.8.1941 A. XIX	Id. Sezione 8ª
N.	12.000	Tende scorrevoli di stoffa rayon	T. P.	30.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A.

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 30

24 luglio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 14 luglio 1941, n. 646. — *Provvedimenti economici di carattere temporaneo, in dipendenza della guerra, per il personale statale in attività ed in quiescenza e per i personali in servizio presso Enti di diritto pubblico* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto l'articolo 18, comma 1°, della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in dipendenza della situazione di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
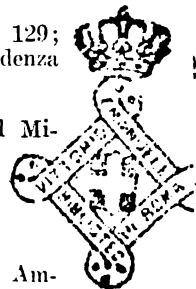
Art. 1.

In aggiunta alle competenze in vigore è concesso ai dipendenti dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, di grado non superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico, od equiparato, oppure forniti di trattamento economico — per stipendio, supplemento di servizio attivo, o retribuzione, o competenze analoghe — non superiore a quello massimo previsto per il grado medesimo a titolo di stipendio e supplemento di servizio attivo, un assegno temporaneo di guerra, non pensionabile, non cedibile e non pignorabile o sequestrabile, nella misura:

del 20 per cento sulle prime L. 4800 lorde annue del trattameno economico per i titoli appresso indicati;

del 10 per cento sulla quota eccedente le L. 4800 fino alle L. 8400 lorde annue di detto trattamento.

Ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di cui al precedente comma si considerano le seguenti competenze:

stipendio e supplemento di servizio attivo;

indennità di carica per gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

paga o sovrapaga degli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato;

retribuzione degli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi statali e dei cantonieri delle strade statali;

paga degli operai permanenti, determinata ai sensi del secondo comma del successivo art. 3;

retribuzione, o paga, o salario od altra analoga competenza, comunque denominata, dal personale non di ruolo.

Art. 2.

Nei riguardi dei ricevitori postelegrafonici, dei ricevitori del lotto, ed in genere, dei dipendenti statali retribuiti ad aggio od in base a coeffi-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169, del 19 luglio 1941-XIX.

cienti riferiti all'entità e durata delle prestazioni, l'assegno temporaneo di guerra va determinato, nelle misure indicate nel precedente articolo, in base all'importo della quota della retribuzione od aggio considerata come corrispettivo della loro opera personale.

I dipendenti statali retribuiti come sopra, che si avvalgano dell'opera di personale dipendente, corrisponderanno a detto personale, salvo rimborso da parte dell'Amministrazione competente, l'assegno temporaneo di guerra nella misura indicata nel precedente articolo, calcolato in base all'importo della retribuzione del personale medesimo.

Art. 3.

L'assegno *ad personam* in godimento in applicazione dell'art. 4 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, o di analoghe disposizioni che prevedano l'attribuzione di assegni costituiti anche da differenza di stipendio, supplemento di servizio attivo, paga o retribuzione, è considerato, per la parte corrispondente a tale differenza, cumulativamente con le indicate competenze, ai fini della determinazione dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art 1, salvo l'assorbimento cui debba essere successivamente assoggettato, ai sensi dello stesso art. 4 o delle accennate disposizioni.

Ai fini della determinazione dell'importo annuo, per l'attribuzione dell'assegno temporaneo di guerra, le retribuzioni e paghe giornaliere sono computate per trecentosessantacinque giorni, se corrisposte per tutti i giorni dell'anno, e per trecento giorni quando siano attribuite per i soli giorni lavorativi.

Art. 4.

Salvo quanto disposto dai successivi commi, l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari delle indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, dei soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri, stabilita dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, è elevata dal 40 per cento al 65 per cento.

Nei riguardi:

del personale statale non di ruolo provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1108, e successive modificazioni ed estensioni;

del personale sussidiario delle Ferrovie dello Stato, provvisto dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 1, sub art. 16, del R decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19;

dei contrattisti delle Ferrovie dello Stato, provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 3 del contratto tipo, approvato con decreto interministeriale 25 aprile 1939-XVII, n. 2941;

dei salariati statali non di ruolo provvisti dell'aggiunta di famiglia di cui all'art. 11 della legge 20 aprile 1939-XVII, n. 591;

l'aliquota di aumento dell'aggiunta di famiglia disposto con l'art. 1 del citato R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, è elevata dal 40 al 100 per cento.

Nei riguardi dei personali previsti dagli articoli 2 e 3 del R. decerto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, l'aliquota del trattamento di famiglia concesso con gli articoli stessi è elevata dal 40 per cento al 100 per cento, con l'osservanza della limitazione prevista dal secondo comma dell'art. 2 del medesimo Regio decreto-legge.

Art. 5.

Al personale di grado superiore all'VIII dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato ed al personale ferroviario equiparato ai sensi dell'allegato *A* al R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19, è estesa l'aggiunta di famiglia prevista per i personali di ruolo dei gruppi *A*, *B* e *C*, nelle misure in vigore al 31 marzo 1941-XIX.

Resta ferma l'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ai fini della eventuale attribuzione dell'assegno personale ivi previso a favore dei dipendenti di grado superiore all'VIII, al quale scopo si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra.

Art. 6.

L'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. 1 e l'aumento dell'aggiunta di famiglia concesso coll'art. 4 non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 30 giugno 1941-XIX e che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili in relazione ad aumenti di trattamento economico.

Art. 7.

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al personale statale di ruolo e non di ruolo richiamato alle armi, ai sensi dell'art. 81 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, modificato col R. decreto 15 maggio 1941-XIX, n. 584, del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343 — convertito nella legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1019 — e successive modificazioni, e dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 fabbraio 1937-XV, n. 100, e successive variazioni, si tiene conto anche dell'assegno temporaneo di guerra di cui al precedente art. 1.

Art. 8.

Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 4 e 5 del presente decreto graverà sugli Enti che attualmene sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 9.

Ai titolari di pensioni ordinarie, dirette e di riversibilità, comprese quelle privilegiate, e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'azienda dei patrimoni riuniti ex-economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato dell'emigrazione, è concesso un assegno supplementare temporaneo pari al 15 per cento dell'ammontare della pensione o dell'assegno, esclusi i caroviveri.

L'assegno supplementare temporaneo previsto dal precedente comma spetta anche ai titolari di pensioni, dirette e di riversibilità, e di assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e ai titolari di pensioni liquidate o maggiorate dall'ex-Stato libero di Fiume.

L'assegno supplementare temporaneo previsto dal presente articolo non è dovuto ai titolari di pensioni o assegni diretti superiori alle L. 6000 annue lorde e ai titolari di pensioni od assegni di riversibilità superiori alle L. 4800 annue lorde, esclusi i caroviveri; per altro, ai titolari di pensioni od assegni diretti superiori a L. 6000 ma non a L. 6900 annue lorde, esclusi i caroviveri, e ai titolari di pensioni o assegni di riversibilità superiori a L. 4800 ma non a L. 5520 annue lorde, esclusi i caroviveri, l'assegno supplementare temporaneo è concesso in somma pari alla differenza, rispettivamene, fra gli indicati importi di L. 6900 e di L. 5520 e quello della pensione od assegno.

Per i titolari di più pensioni o assegni a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel primo comma, ai fini del raggiungimento dei limiti di cui al comma precedente e della determinazione dell'assegno supplementare temporaneo, si considera l'ammontare complessivo delle pensioni o assegni. Nel caso di cumulo di pensione diretta con pensione di riversibilità si tiene presente il limite stabilito dal precedente comma per le pensioni dirette; lo stesso limite si applica anche nel caso di pensione vedovile aumentata — ai sensi delle disposizioni vigenti — di un terzo della pensione diretta.

Per i titolari di pensioni in parte a carico dello Stato o delle amministrazioni indicate nel primo comma e in parte a carico di altri enti, agli effetti del raggiungimento dei limiti di cui al precedente terzo comma si considera la pensione globale; l'assegno supplementare temporaneo eventualmente dovuto è però computato soltanto sulla quota a carico dello Stato o delle amministrazioni anzidette.

Aart. 10.

L'assegno supplementare temporaneo stabilito dal precedente art. 9 è dovuto a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 30 giugno 1941-XIX.

Per determinare l'importo di detto assegno supplementare temporaneo si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo lordo le frazioni di lire dieci.

Sono esclusi dal godimento dell'assegno supplementare temporaneo i titolari di pensioni o di assegni che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1936-XIV, n. 1870, convertito nella legge 4 gennaio 1937-XV, n. 85.

Ai fini della corresponsione degli assegni mensili di caroviveri ai sensi delle disposizioni in vigore, non si tiene conto dell'assegno supplementare temporaneo concesso con il precedente art. 9.

Art 11.

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, ai segretari comunali, ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, delle Opere nazionali e degli altri Enti, Istituti, Società ed Aziende considerati nel primo comma dell'art. 7 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203.

Ai fini del conguaglio previsto dallo stesso art. 7, secondo periodo del secondo comma, l'aumento di aliquota disposto coll'articolo 4 del presente decreto va applicato anche sul trattamento di famiglia spettante al personale di cui al precedente comma in base all'art. 15 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278.

Salva l'applicazione del presente articolo, resta fermo il divieto di cui al terzo comma dell'art. 7 del citato R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203.

Il presente articolo non è applicabile agli impiegati ed operai rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, quando il relativo trattamento economico sia o debba essere disciplinato da contratti collettivi.

Art 12.

Il presente decreto è applicabile anche al personale in servizio in Albania, nell'Africa Italiana, nelle Isole italiane dell'Egeo e all'estero.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 13.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX, salvo quanto disposto dal primo comma del precedente art. 10, e sono applicabili per la durata dell'attuale stato di guerra.

Il presente decreto sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

REGIO DECRETO 21 giugno 1941-XIX n. 635. — *Nomina di un Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. Decreto Legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri:
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Gr. Uff. Ing. Domenico De Simone, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, a datare dal 1° giugno 1941-XIX è nominato Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici, in base all'art. 2, punto c) del R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal citato R. Decreto Legge 11 giugno 1925, n. 1049 in sostituzione del Senatore Ing. Pio Calletti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1941-XIX.

Decreto Ministeriale 22 luglio 1941-XIX, n. 305. — *Organizzazione contabile e di cassa della Delegazione ferroviaria orientale di Lubiana.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione N. PAG. 024/130576 in data 20 luglio 1941-XIX della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato circa la istituzione della Delegazione Ferroviaria Orientale;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione:

Decreta:

E' sanzionato che, per l'organizzazione del servizio ferroviario nei territori della ex Jugoslavia occupati dalle truppe italiane, è stata istituita dal 15 aprile 1941-XIX la Delegazione Ferroviaria Orientale, con sede, originariamente a Trieste, e poi, dal 24 stesso mese, a Lubiana.

I compiti della detta Delegazione sono di sorvegliare, controllare ed, al caso, integrare l'opera e l'andamento tecnico, amministrativo e contabile dei preesistenti organismi ferroviari che continuano ad effettuare l'esercizio delle linee.

A seguito della avvenuta costituzione dello Stato indipendente della Croazia, la giurisdizione della detta Delegazione comprende i seguenti tronchi ferroviari:

1) Confine ex jugoslavo-Susak-Meja-Confine croato e diramazione Skrljevo-Buccari.
2) Confine ex jugoslavo-Radek-Lubiana.
3) Vrhnika-Brezovica (Lubiana).
4) Confine germanico-Lubiana Siska-Lubiana.
5) Confine germanico-Jezica-Lubiana Siska (Lubiana).
6) Lubiana-Zalog-Confine germanico.
7) Lubiana-Trebnje na Dol-Metlika-Confine croato.
8) Grosuplje-Kocevje.
9) Trebnje na Dol-Pijavice-Confine germanico.
10) Novo Mesto-Straza Toplice.
11) Sebenico-Primorsko-Confine croato.
12) Stazione di Spalato.
13) Confine croato-Gruda-Zelenica.
14) Bileca-Niksic.
15) Podgorica-Plavnica.
16) Vir Bazar-Antivari.

Dal 1° agosto 1941-XIX il tronco ferroviario Confine ex jugoslavo-Susak-Meja-Confine croato e sua diramazione Skrljevo-Buccari viene passato, per quanto riguarda l'esercizio tecnico, sotto il controllo e la sorveglianza del Compartimento di Trieste, mentre continuerà ad essere affidato alla Delegazione Ferroviaria Orientale il controllo e la sorveglianza sull'andamento amministrativo, disciplinare, contabile e commerciale.

E' infine sanzionato che personale della detta Delegazione sia distaccato presso i Comandi Militari di stazione istituiti in territorio croato, per collaborare con i Comandi stessi allo scopo di assicurare il regolare andamento dei trasporti militari.

Roma, li 22 luglio 1941-XIX.

Il Ministro: Host Venturi

Ordine di servizio n. 85.

Organizzazione contabile e di Cassa della Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana.

1. — La Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana, di cui il D. M. 22 luglio 1941-XIX, n. 305, viene costituita in Sede contabile ed ha alle sue dipendenze, quale organo contabile, la Divisione finanziaria ora esistente.

Presso la Delegazione stessa funziona pure un Ufficio di controllo per l'accertamento dei prodotti del traffico alla cui contabilizzazione provvederà la Divisione finanziaria.

2. — I versamenti delle stazioni ex-slovene, le sovvenzioni alle medesime e alla Cassa di Lubiana, i pagamenti ai pensionati, gli incassi e i pagamenti a terzi, verranno effettuati, come attualmente, a mezzo del conto corrente con la Cassa di Risparmio postale di Lubiana.

L'esistente Cassa di Lubiana presso la Delegazione continuerà a funzionare colle vigenti modalità e *non avrà alcun rapporto finanziario con le altre Casse della Rete F. S.*

Il controllo sulle operazioni di incasso e di pagamento a mezzo del conto corrente della Cassa di Risparmio di Lubiana e quello sulle operazioni effettuate dalla Cassa della Delegazione, verrà esercitato, come attualmente, dalla Divisione finanziaria.

Con successive disposizioni saranno disciplinate le analoghe operazioni riguardanti le stazioni della zona annessa alla provincia di Fiume e di quelle della Dalmazia.

3. — I pagamenti che le altre Sedi Contabili della Rete F. S. debbono eseguire a favore di terzi residenti in località situate nella circoscrizione della Delegazione dovranno effettuarsi con mandati di pagamento speciali da commutarsi in vaglia cambiari della Banca d'Italia o, quando sia richiesto dagli interessati, con accreditamento in conto corrente presso la Banca medesima.

I pagamenti che la Delegazione di Lubiana dovrà eseguire in località fuori della propria circoscrizione, dovranno effettuarsi con assegni della Banca d'Italia o con accreditamento in conto corrente presso la Banca medesima, servendosi nell'uno e nell'altro caso del conto corrente con la Cassa di Risparmio postale di Lubiana.

4. — La contabilità interna della Delegazione di Lubiana sarà ordinata in partita doppia secondo un particolare piano di conti da stabilirsi dal Servizio Ragioneria.

Per la contabilità riassuntiva vengono istituiti nella "Nomenclatura dei Conti" della nostra Amministrazione i conti di entrata e di spesa che risultano in allegato.

5. — Le forniture e le prestazioni fatte dalle altre Sedi contabili alla Delegazione di Lubiana verranno addebitate, mediante emissione del Mod. R. 68 e mandati d'ordine speciali del Servizio Approvvigionamenti, al Conto F. B. 131, ora istituito, e analogamente per le operazioni di accredito.

La Sede contabile della Delegazione di Lubiana emetterà egualmente il Mod. R. 68 per le operazioni di addebito e di accredito alle altre Sedi usando i conti d'ordine generali già esistenti nella Nomenclatura.

6. — L'esercizio delle linee della Delegazione di Lubiana viene effettuato per conto del Ministero della Guerra; i conti di tale gestione saranno perciò da integrare di tutte le spese sostenute dalla nostra Amministrazione comprese quelle per le quali, in via normale, non è consentito il giro fra le Sedi contabili.

Dovranno pertanto essere addebitate, mediante giro, alla Delegazione anzidetta, le spese per il personale (stipendi, competenze accessorie, ecc.) in missione presso la Delegazione; le spese per i lavori di ripristino e di qualunque altra specie eseguiti sulle linee della Delegazione stessa; le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del materiale rotabile ex jugoslavo e in genere ogni altra prestazione fatta per conto o nell'interesse della Delegazione anche se da questa non richiesta.

All'applicazione di una quota di spese generali di magazzino, di trasporto e di amministrazione provvederà il Servizio Ragioneria.

Allo scopo di ridurre le operazioni di giro per le spese di cui al presente punto 6, le spese stesse dovranno dalle Sedi contabili essere provvisoriamente addebitate al Conto F. B. 70 di nuova istituzione e girate alla Delegazione ogni quattro mesi con unico R. 68 al quale sarà allegato un rendiconto R. 66 con l'indicazione dei singoli documenti in base ai quali viene eseguito l'addebito al Conto 70 e una precisa indicazione della spesa. Copia di tale rendiconto verrà pure trasmesso al Servizio Ragioneria.

7 — La Sede contabile di Lubiana trasmetterà mensilmente al Servizio Ragioneria gli elaborati contabili e statistici della propria contabilità interna e bimestralmente rassegnerà inoltre al Servizio stesso la contabilità riassuntiva R 38 con allegati i prospetti dimosrativi di concordanza fra i conti della contabilità interna e quelli della contabilità riassuntiva.

8. — Le scorte esistenti presso gl'impianti dipendenti dalla Delegazione verranno assegnate e gestite dagli impianti stessi con le norme e modalità in vigore e la Delegazione di Lubiana provvederà alla tenuta della contabilità della gestione.

9. — La gestione inventariale, per quanto riguarda la tenuta degli inventari e la inerente contabilità, verrà ordinata, con opportuni adattamenti, ai sistemi vigenti presso la nostra Amministrazione.

10. — Le disposizioni di cui sopra hanno effetto dal 13 aprile 1941-XIX e pertanto le Sedi contabili dovranno provvedere con la contabilità del bimestre maggio-giugno 1941-XIX alla regolazione di tutte le spese effettuate sino al 30 giugno suddetto, mediante giro alla Delegazione di Lubiana. La Delegazione di Lubiana chiuderà la sua contabilità riassuntiva il 30 giugno 1941-XIX.

11. — I Servizi interessati impartiranno le disposizioni di dettaglio di competenza, per l'esatta esecuzione delle disposizioni di cui sopra trasmettendone copia al Servizio Ragioneria ed alla Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana.

CONTI ISTITUITI NELLA NOMENCLATURA DEI CONTI F. S. IN DIPENDENZA DELLA COSTITUZIONE DELLA *DELEGAZIONE FERROVIARIA ORIENTALE* PER L'ESERCIZIO DELLE LINEE EX JUGOSLAVE.

CONTI DI BILANCIO (Operazioni conto terzi).

ENTRATA.

Conto 182 — Ministero della Guerra - Esercizio delle linee ex Jugoslave (1).

1) Entrate:

a) Prodotti del Traffico . . . . Part. 343-1
b) Introiti diversi . . . . » 343-2

SPESA.

Conto 232 — Ministero della Guerra - Esercizio delle linee ex Jugoslave (1).

1) Spese d'esercizio:
a) Spese di personale . . . . Part. 953-1
b) Contributi al fondo pensioni del personale ausiliario ed al fondo ammalati . . . . » 953-2
c) Spese e forniture diverse . . . . » 953-3

2) Spese per le pensioni, assicurazioni e rendite a favore del personale . . . . » 953-4

3) Spese patrimoniali e di ripristino:
1) Materiale di esercizio . . . . » 953-5
2) Lavori . . . . » 953-6

CONTI FUORI BILANCIO
(*Gestioni diverse*).

Conto 64 — Gestione finanziaria delle ferrovie ex Jugoslave (1).
A) Cassa di Lubiana . . . . Part. 1273-1
B) Depositi in conto corrente:
1 - Cassa di Risparmio Postale di Lubiana . . . » 1273-2
2 - Banca d'Italia . . . . » 1273-3
C) Sovvenzioni:
1 - Dalle Ferrovie dello Stato Italiano . . . . » 1273-4
2 - Dalle Autorità militari ed Enti governativi . . » 1273-5
D) Debitori e Creditori diversi . . . . » 1273-6
E) Fondo ammalati; fondo pensioni impiegati; fondo pensioni operai; fondo sussidi personale ausiliario; fondo invalidi di guerra . . . . » 1273-7

Conto 64 bis — Gestione scorte di magazzino delle Ferrovie ex jugoslave (1) . . . . » 1273-8

(1) Usati esclusivamente dalla Delegazione Ferroviaria Orientale e dal Servizio Ragioneria.

Conto 64 ter — Materiale di esercizio assegnato alla Rete delle Ferrovie ex jugoslave (consistenza accertata sulla Rete (1) . . . . Part. 1273-9

Conto 65 — Attività e passività provenienti dalla gestione ex jugoslava (1):

A) Attività:

1 – Materiale di esercizio . . . . Part. 1274-1
2 – Scorte di magazzino . . . . » 1274-2
3 – Attività diverse . . . . » 1274-3

B) Passività diverse . . . . » 1274-4

Conto 70 — Delegazione Ferroviaria Orientale – Forniture e spese da regolare.

1 – Spese di personale . . . . Part. 1280-1
2 – Forniture e spese diverse . . . . » 1280-2
3 – Materiale di esercizio . . . . » 1280-3
4 – Spese di trasporto . . . . » 1280-4
5 – Spese generali . . . . » 1280-5
6 – Spese diverse . . . . » 1280-6

(*Conti d'ordine*).

Conto 131 — Delegazione Ferroviaria Orientale:

1 – Esercizio . . . . Part. 1360-1
2 – Materiale di esercizio . . . . » 1360-2
3 – Scorte di magazzino . . . . » 1360-3

(*Elementi patrimoniali*).

Conto 18 — Attività patrimoniali della Rete delle Ferrovie ex jugoslave (Gestione Italiana) (1):

1 – Materiale di esercizio . . . . Part. 1182-1
2 – Diverse . . . . » 1182-2

(*Conti dei consegnatari*).

Conto 34 — Investimenti patrimoniali sulla Rete delle Ferrovie ex jugoslave (Gestione Italiana) (1) . . . . Part. 1220

NOTA. — La Delegazione Ferroviaria Orientale, per gli addebiti ed accrediti alle altre Sedi contabili, utilizzerà i seguenti Conti d'ordine d'uso generale della Nomenclatura delle F. S.:

Conto 105 — Servizio P.A.G. . . . . Part. 1325
» 106 — » Ragioneria . . . . » 1326
» 109 — » Approvvigionamenti . . . . » 1336
» 122 — » Movimento . . . . » 1350
» 123 — » Commerciale . . . . » 1351
» 126 — » Materiale e Trazione . . . . » 1354
» 129 — » Lavori . . . . » 1357
ed altri eventuali
» 334 — Giro saldi di c/c del personale . . . . » 1364

(1) Usati esclusivamente dalla Delegazione Ferroviaria Orientale e dal Servizio Ragioneria.

Ordine di servizio n. 86.

Circoscrizione dei Riparti Commerciale e del Traffico del Compartimento di Palermo.

(*Vedi O. G. n.* 21 — *Boll Uff. n.* 16 *del* 16/4/1931-IX)

Con decorrenza dal 1° agosto 1941-XIX, viene istituito, presso il Compartimento di Palermo, il Riparto Commerciale e del Traffico di Palermo (II).

In seguito a tale istituzione è stata riveduta la circoscrizione degli attuali Riparti, i quali, con quello di Palermo II, verranno ad avere la seguente giurisdizione:

N.	SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1	PALERMO	Palermo Centrale – Messina Centrale (e); Fiumetorto – Caltanissetta Xirbi; Palermo Centrale – Palermo Marittima – Palermo Lolli; Palermo S. Erasmo – S. Carlo (e).
2	PALERMO	Palermo Lolli (e) – Trapani; Alcamo diramazione – Castelvetrano – Trapani; Castelvetrano – Burgio; Salemi – S. Ninfa; Castelvetrano – Porto Empedocle; Lercara Bassa – Magazzolo; Filaga – Palazzo Adriano; Roccapalumba Alia – Agrigento Centrale; Caltanissetta Xirbi (e) – Aragona Caldare; Agrigento Bassa – Licata; Canicattì – Licata – Ragusa (e).
3	CATANIA	Messina Centrale e Marittima – Siracusa; Bicocca – Caltanissetta Xirbi (e); Valsavoia – Caltagirone; Dittaino – Caltagirone; Dittaino – Leonforte ; Motta S. Anastasia – Schettino; Siracusa – Ragusa; Noto – Pachino.

Ordine di servizio n. 87.

Cambiamento di nome della stazione di Ponte a Moriano.

La stazione di Ponte a Moriano, della linea Lucca-Aulla, ha assunto la nuova denominazione di "Ponte Ciano".

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Edizione 1941-XIX), Parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione 1936-XIV), nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, variandone opportunamente l'ordine alfabetico.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di agosto 1941 dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Ponte Ciano".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 88.

Attivazione del Raddoppio di Cagioni.

E' stato attivato il Raddoppio di Cagioni, situato fra il Km. 7+893 ed il Km. 8+492 della linea Potenza-Taranto, fra le stazioni di Taranto e Chiatona.

Il nuovo Raddoppio è dotato dei seguenti impianti:

— Un fabbricato Uffici ubicato al Km. 8+219 alla sinistra della linea, nel senso di marcia dei treni dispari;

— Un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.;

— Un marciapiedi fronteggiante il fabbricato Uffici;

— Segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori tipo F. S. a piantana diritta, con ala di 2ª categoria, ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo Raddoppio è inserito sul circuito telegrafico omnibus N. 5333 e sul circuito speciale N. 5619 con la chiamata C N.

In conseguenza di quanto sopra, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, parte I, edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 12, fra i nomi di Cadola-Soccher e Cagli, dovrà inserirsi, in carattere maiuscoletto, « Cagioni » (Raddoppio) Br/134.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi,* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Circolare n. 17.

Laboratori di sartoria.

Con riferimento alla circolare n. 38 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 36 del 7 settembre 1933-X, si porta a conoscenza degli agenti interessati che la "Sartoria della Ditta Aldo Vancini di Genova" ha cessato la sua attività di corrispondente della Ditta Antonio Marziale S. A. di Roma.

In sua vece è stata assunta la Ditta Maria Dongo - Via S. Luca n. 4-5 - Genova.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 1 verde.

Campagna saccarifera 1941.

§ 1. — SPECIALIZZAZIONE DEI CARRI.

Alle Società esercenti le Fabbriche (Zuccherifici e Distillerie) indicate nell'Allegato si concede l'uso di carri F. S. a sponde alte, all'uopo *specializzati,* per l'effettuazione dei trasporti di cui al seguente § 3.

§ 2. — MARCATURA E CONSEGNA DEI CARRI.

1. — I gruppi di carri da specializzare vengono indicati dalle Sezioni Movimento a quelle Materiale e Trazione, perchè quest'ultime possano provvedere in tempo utile al riordino ed alla marcatura.

Sulle pareti dei carri si applica la scritta di specializzazione « Bietole 1941........... », completata dal nome della località sede della Fabbrica cui ciascun carro è assegnato; qualora in una stessa località si trovassero più Fabbriche, il relativo nome deve essere seguito da quello della Società esercente; esempi:

« Bietole 1941 Ferrara Bonora ».
« Bietole 1941 Ferrara Eridania ».
« Bietole 1941 Pontelagoscuro Distillerie ».
« Bietole 1941 Pontelagoscuro Eridania ».

La scritta deve essere eseguita con caratteri del tipo 9 (Disegno n. 313.318) con lettere maiuscole solo per le iniziali.

2. — La consegna dei carri alle Fabbriche, da effettuarsi coll'intervento dell'agente tecnico nelle stazioni e nei giorni con esse convenuti dalle Sezioni Movimento, si fa risultare da verbale mod. M. 181, redatto dalla stazione in quattro esemplari a firma del Capo stazione e del rappresentante la Fabbrica.

Un esemplare rimane alla stazione ed uno alla Fabbrica ricevente; gli altri due vengono spediti in piego raccomandato, e nella giornata stessa della consegna, alla competente Sezione Movimento, la quale ne invia uno alla Sezione Materiale e Trazione.

Nella 4ª colonna del verbale deve figurare la portata dei carri e per quelli sui quali siano indicati la portata normale ed il limite di carico, che corrisponde alla massima tolleranza ammissibile, vi dovranno figurare entrambe tali indicazioni.

3. — Qualora le Fabbriche non prendessero in consegna i carri pronti alla data prestabilita, questa deve egualmente farsi figurare sul verbale, perchè da essa decorre il pagamento della tassa di cui al § 15.

§ 3. — UTILIZZAZIONE DEI CARRI.

1. — Coi carri specializzati possono trasportarsi esclusivamente per percorrenze non superiori a 200 chilometri:

a) *bietole,* dalle stazioni di carico ammesse, alle Fabbriche cui i carri sono assegnati in uso promiscuo, oppure alla Fabbrica indicata sulle pareti di ciascun carro;

b) *fettucce* e *calci di defecazione residuate dalla lavorazione*, dalle Fabbriche alle singole stazioni di carico delle bietole.

Una diversa utilizzazione dei carri dà luogo alla tassazione del relativo percorso a vuoto, nel viaggio di ritorno, in base alla tariffa in vigore pei veicoli viaggianti sulle proprie ruote.

Le stazioni devono impedire le infrazioni a queste norme, riferendone alla propria Sezione Movimento.

2. — I carri assegnati alle Società esercenti indicate nell'Allegato, sono ammessi all'uso promiscuo soltanto fra le Fabbriche appartenenti ad una stessa Società, purchè i trasporti che ne conseguono non oltrepassino la suddetta distanza massima di 200 chilometri.

3. — Previa autorizzazione delle Sezioni Movimento, le Fabbriche possono inviare i carri anche su linee di altre Ferrovie o Tramvie italiane per prendervi o portarvi carico.

In questi casi le stazioni di transito debbono eseguire la registrazione d'uso, allo scopo di assicurare la riscossione dei noli dovuti dalle Ferrovie medesime e delle altre tasse di passaggio, di manovra, ecc., stabilite per Convenzione con ciascuna Ferrovia o Tramvia.

4. — Le stazioni di partenza debbono curare che sui carri non si formino cumuli eccessivi con pericolo di caduta delle bietole e che i carri che hanno trasportato fettucce siano diligentemente ripuliti dai destinatari.

§ 3. — Spedizione dei carri vuoti.

1. — La spedizione dei carri vuoti sulle linee F. S., dalla stazione allacciata alla Fabbrica ad un'altra di quelle convenute pel carico, è gratuita. Per percorsi a vuoto non compensati da corrispondenti percorsi a carico è però dovuta alle F. S. la tassa di L. 1,50 per carro-km., in essa compresi gli aumenti in vigore.

2. — Per le spedizioni a vuoto di uno o più carri diretti al medesimo destinatario in una stessa stazione ammessa al carico, le Fabbriche raccordate a stazioni F. S. dovranno far uso del mod. Ci-112 *bis* e quelle allacciate ad altre ferrovie, del corrispondente modulo da queste istituito.

Il modulo Ci-112 *bis* e gli analoghi di altre ferrovie devono essere scritturati, anche se concernenti trasporti in servizio cumulativo, nei registri delle spedizioni e degli arrivi dei trasporti in servizio e relativi riassunti.

3. — I carri giunti vuoti in una stazione ammessa al carico e che per disposizione della Fabbrica fossero rispediti vuoti a quella mittente o ad altra pure ammessa al carico, debbono essere scortati dalla ordinaria lettera di vettura ed al nuovo trasporto si applica la suddetta tassa di L. 1,50 per carro-Km. sulla distanza reale, più una tassa fissa di L. 20 per carro, escluso ogni altro diritto accessorio od aumento percentuale. Qualora però il trasporto a vuoto risultasse coperto da corrispondente percorso a carico, su domanda della Fabbrica, si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa chilometrica.

4. — Nel caso che, a campagna ultimata, un carro da restituire alle F. S. sia stato rispedito vuoto alla località sede della Fabbrica anzichè a quella stabilita per la riconsegna, su domanda della Fabbrica stessa si rimborserà in sede di Controllo la sola tassa fissa di L. 20.

§ 5. — SPEDIZIONE DI CARRI CARICHI.

1. — Per i trasporti di bietole l'eventuale dichiarazione del peso in partenza non ha efficacia agli effetti della tassazione, ma vale quello riconosciuto in arrivo; in conseguenza non si applica la sopratassa di cui all'art. 50, § 1 *a*) e *b*) delle Condizioni e Tariffe.

In caso invece di eccedenza di carico, sono dovute le sopratasse di cui al § 3, parte prima, del citato art. 50, sempre quando non ricorrano le circostanze di cui all'art. 51 delle Condizioni stesse.

2. — La pesatura sarà eseguita di massima sulla bilancia a ponte della Fabbrica allacciata, con l'assistenza di un agente ferroviario e con la scorta dei documenti di trasporto, a meno che per condizioni locali o per altre ragioni, come ad esempio la quantità minima degli arrivi, le F. S. ritengano opportuno eseguirla sempre, od in alcuni giorni soltanto, sui propri bilici. Per le suddette operazioni è dovuto alle F. S. il compenso di L. 3 per carro, aumento percentuale compreso, ma non è dovuta la tassa di pesatura prevista dalle Tariffe, neanche quando sia constatata eccedenza di carico.

Per le spedizioni in servizio cumulativo, ammesse per stazioni di altre Ferrovie italiane, valgono pure le norme suddette.

3. — Eccezionalmente, la pesatura delle bietole in partenza da stazioni dove non sarebbe possibile determinare il peso in contraddittorio coi venditori, per mancanza di bilici pubblici, è consentita alle seguenti condizioni:

a) che il peso riconosciuto delle bietole risulti come "*dichiarato*" dallo speditore;

b) che sia pagata la tassa di pesatura prevista dalle Condizioni e Tariffe, la quale devve figurare nella lettera di vettura come "*Tassa da rispettare*".

c) che i carri in arrivo siano nuovamente pesati, verso pagamento di L. 3 per carro, come stabilito al punto 2.

4. — I trasporti coi carri specializzati si eseguiscono in base alle Condizioni e Tariffe in vigore.

Sulle lettere di vettura deve figurare in carattere ben visibile la dicitura: "*Convenzione speciale — Campagna saccarifera*".

5. — Per distinguere la provenienza delle bietole, la concessionaria può applicare ai carri ad essa assegnati, delle etichette di carta colorata, ma queste non devono coprire alcuna delle altre etichette od indicazioni esistenti sui carri.

§ 6 — SOSTE DEI CARRI VUOTI.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per la giacenza di carri vuoti specializzati.

2. — Verificandosi la giacenza di carri per un periodo di 72 ore, la stazione deve segnalarla per telegrafo alla propria Sezione Movimento, che può disporre di restituirli alla circolazione ordinaria, previ accordi con quella Materiale e Trazione per la conseguente smarcatura.

§ 7. — Soste dei carri carichi.

1. — Non sono dovute tasse di sosta per le giacenze dei carri specializzati carichi nelle Fabbriche.

2. — Le stazioni devono invece riscuotere le normali tasse di sosta:

a) per ritardo, imputabile al mittente, nel completare il carico delle bietole;

b) per ritardo, imputabile alla Fabbrica destinataria, nel ricevimento dei carri al raccordo, ritardo che decorre dal momento in cui i carri sono pronti per la consegna, purchè siano trascorse quattro ore dall'arrivo, fino al momento del ricevimento. Se il ritardo concerne più spedizioni arrivate contemporaneamente, le tasse dovute sono ridotte del cinquanta per cento;

c) per giacenze, imputabili alla Fabbrica destinataria di carri trattenuti in precedenti stazioni, dal momento in cui è sorto l'impedimento all'inoltro, fino a quello della prosecuzione. Per il computo di queste soste la stazione destinataria, sede di Fabbrica, dovrà avere da quelle di giacenza i dati occorrenti. Le stazioni di giacenza debbono inoltre indicare sul documento di trasporto, per ciascun carro, le date, le ore ed i treni di arrivo e di proseguimento.

3. — La stazione sede di Fabbrica deve registrare i carri di cui ai capoversi *b*) e *c*), in apposito modulo M.-538 da presentarsi, non appena si determina la giacenza, al rappresentante della Fabbrica interessata, perchè convalidi la contestazione di tali soste, con la dichiarazione che i carri non possono essere ricevuti
Se il rappresentante non rilascia tale dichiarazione, il Capo stazione ne prende nota sul modulo stesso, come prova dell'impedimento opposto dalla Fabbrica al ricevimento dei carri.

§ 8. — Inoltro dei carri carichi o vuoti.

1. — Agli effetti del computo del peso dei treni i carri carichi di bietole, il cui peso non viene riconosciuto a partenza, si considerano carichi per 9/10 della rispettiva portata.

2. — Le Sezioni Movimento fissano i treni da utilizzarsi in modo che i carri carichi partano possibilmente dalla stazione mittente nella stessa giornata del carico o nella notte successiva.

3. — In quanto lo consenta la disponibilità di forza di trazione, per l'inoltro dei carri carichi e vuoti si utilizzano i treni merci ordinari. Devesi ricorrere alla effettuazione di appositi treni merci straordinari, solo quando i treni merci ordinari risultino completi o l'orario di questi ultimi non risponda alle esigenze d'inoltro dei trasporti in parola.
Per i trasporti di fettucce dirette a stazioni di produzione di bietole, si debbono utilizzare i treni destinati all'inoltro del materiale vuoto.
L'orario dei treni prescelti deve essere comunicato alle Fabbriche interessate.

§ 9. — Deposito di bietole nelle stazioni.

Le Sezioni Movimento possono consentire il deposito di bietole in attesa del carico nei piazzali delle stazioni, senza pagamento di tasse, ma senza alcuna responsabilità per le F. S.

§ 10. — ORARIO DI APERTURA E DI CHIUSURA DEI CANCELLI NEGLI SCALI.

Nelle stazioni di spedizione e di arrivo delle bietole si potrà, a giudizio delle Sezioni Movimento, convenientemente anticipare l'orario di apertura e posticipare quello di chiusura dei cancelli ed attuare il servizio notturno per facilitare il carico ed il sollecito inoltro dei trasporti.

§ 11. — CARRI INTRODOTTI NEI BINARI DI RACCORDO.

1. — E' inteso che per i carri introdotti negli stabilimenti raccordati si applicano le tasse di esercizio e di tradotta previsti dalle singole Convenzioni.

2. — A parziale deroga delle norme di cui all'O. S. n. 63/1922, le stazioni sono autorizzate a sopprimere pei trasporti di cui si tratta, la lettera di avviso mod. M-540 e l'avviso di restituzione M-541. Debbono però istituire un apposito registro mod. M-538 per i soli carri in entrata nel raccordo di ciascuna Fabbrica, completandovi le finche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18 e compilare apposito estratto mod. M-539, limitatamente pure alle finche sopradette, da inviarsi giornalmente alla propria Sezione.

3. — Constatandosi l'abusiva utilizzazione o la giacenza dei carri nell'interno della Fabbrica, oltre il tempo necessario per eseguire lo scarico ed il ricarico, le stazioni ne riferiranno alla Sezione Movimento.

§ 12. — RESPONSABILITÀ.

1. — I trasporti vengono accettati a tutto rischio e pericolo degli speditori. L'Amministrazione ferroviaria non risponde delle avarie alle merci trasportate con carri specializzati, a meno che siano imputabili a colpa del proprio personale: del pari non ha responsabilità alcuna per i cali e per i danni provenienti dai trasbordi, qualunque ne sia la causa, nonchè per avarie alla merce causate da ritardata resa, ovvero dal fatto che i trasporti non siano stati riconsegnati in ordine cronologico rispetto al loro arrivo.

2. — Debbono però sempre farsi nei modi prescritti, tanto nelle stazioni, quanto negli Stabilimenti allacciati, gli accertamenti relativi alle avarie, agli ammanchi e ad altre eventuali irregolarità nei trasporti, avendo speciale cura di far risultare la causa dell'anormalità e che il trasporto è stato effettuato in base a convenzione speciale.

§ 13. — RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE DEI CARRI.

1. — Le Società concessionarie sono responsabili dei danni causati ai carri. Perciò, all'atto delle consegne e riconsegne dei carri destinati o provenienti dai raccordi, le stazioni debbono procedere in contraddittorio, col rappresentante della Fabbrica e col concorso del personale di verifica, alla constatazione delle eventuali avarie, da riportarsi sul mod. M-538.

Le Sezioni Materiale e Trazione provvedono con le modalità d'uso all'addebito alle Fabbriche delle spese per le riparazioni dei guasti ad esse imputati.

2. — Dovendosi togliere dalla circolazione per guasti carri carichi o vuoti, i verificatori debbono applicare le etichette prescritte e darne immediato avviso al Capo Stazione, a mezzo dell'apposito tagliando annesso alla matrice delle etichette stesse, ritirandone firma di ricevuta.

Se le avarie sono prontamente riparabili coi mezzi disponibili sul posto, vi si deve provvedere senz'altro. Se invece è necessario inviare il carro in Officina o Officina Rialzo, il Capo stazione ne dà avviso telegrafico alla propria Sezione Movimento ed alla stazione sede della Fabbrica. D'intesa fra quest'ultima e la Sezione stessa, si procederà alla riconsegna ed alla smarcatura del carro avariato, ed alla consegna alla Fabbrica (se da questa richiesta) di altro carro, previa applicazione della scritta di specializzazione.

3. — Tanto per la restituzione alle F. S. del carro guasto, quanto per la eventuale consegna dell'altro alla Fabbrica, le stazioni debbono compilare i verbali mod. M-181 e M-181-a, come indicato ai §§ 2 e 14.

§ 14. — Restituzione e smarcatura dei carri.

1. — La restituzione, anche parziale, dei carri delle Fabbriche alle F. S. deve effettuarsi, previa ripulitura, nella stazione dove avvenne la consegna.

Col concorso del personale di verifica, le stazioni debbono redigere il verbale di riconsegna mod. M-181-a in quattro esemplari da usarsi come si disse per quelli di consegna (§ 2), facendovi risultare gli eventuali guasti e mancanze constatati ai carri e apponendovi, quando del caso, l'annotazione *"Accertata regolare smarcatura"*. La smarcatura può essere fatta anche nelle Fabbriche.

Quando, per guasto, un veicolo non potesse inoltrarsi alla stazione di riconsegna, quella di giacenza lo ritira dalla circolazione e provvede alla compilazione del verbale mod. M-181-a, che rimette in giornata, per l'ulteriore corso, alla stazione ove ha sede la Fabbrica assegnataria del carro.

2. — Per affrettare il ritorno dei carri alla circolazione normale, le Sezioni Movimento e quelle Materiale e Trazione prenderanno accordi fra loro per formare gruppi di stazioni, sedi di Fabbrica, assegnando a ciascun gruppo una Officina Rialzo. Durante il periodo delle riconsegne dei carri, in ciascuna di dette Officine appositi agenti vengono incaricati della smarcatura. Di mano in mano che i carri giungono nelle località fissate, il Capo stazione ne informa la locale Officina Rialzo (che vi invia prontamente uno di detti incaricati), oltre che la Sezione Movimento e quella Materiale e Trazione pei loro incombenti

3. — Trascorsi 60 giorni dalla consegna dei carri le Sezioni Movimento inviteranno le Fabbriche a restituire sollecitametne quei carri pei quali non risulti redatto il verbale mod. M-181-a.

§ 15. — Tassa per l'uso dei carri.

1. — I conti della tassa giornaliera spettane alle F. S. per l'uso dei carri specializzati, concessi alle Società *non* aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zucchero di Genova, vengono trasmessi dalle Sezioni Movimento ai Capi delle stazioni a contatto con le Fabbriche, i quali curano la riscossione degli importi e li versano in giornata a Cassa nei modi prescritti.

2. — Trascorsi dieci giorni dalla presentazione del conto, senza che la Fabbrica lo abbia liquidato, il Capo stazione avverte telegraficamente la propria Sezione.

§ 16. — Trasporti di bietole con carri non specializzati.

1. — A questi trasporti si estendono le disposizioni riguardanti la pesatura (§ 5), in quanto questa sia eseguita nell'interno della Fabbrica, e ciò sia fatto risultare da apposita annotazione sulla lettera di vettura.

2. — Nei riguardi della graduatoria di precedenza nella fornitura dei carri, i trasporti medesimi vanno considerati come ascritti al numero 9 dell'art. 94 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" (edizione 1941).

3. — Per quanto concerne il deposito per richiesta di carri, devono osservarsi le disposizioni di cui agli articoli 92, 98 e 99 delle suddette "Norme".

§ 17. — STATISTICA DEI TRASPORTI.

1. — Le stazioni sedi di Fabbrica debbono compilare ogni decade i seguenti prospetti:

Modello 1: per trasporti di bietole in arrivo a ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti dalle singole provenienze, come è indicato dallo stampato. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in "*Carri specializzati*" e per quelli effettuati in "*Carri non specializzati*".

Modello 2: per i trasporti di fettucce e di calci di defecazione in partenza da ciascuna Fabbrica, tenendo distinti i trasporti per le singole destinazioni. Debbono compilarsi separati modelli per i trasporti eseguiti in "*Carri specalizzati*" e per quelli in "*Carri non specializzati*".

Nei prospetti modello 1 e 2 debbono comprendersi soltanto i trasporti eseguiti in carri F. S.; però a fine campagna, la stazione deve indicare, per ciascuna Fabbrica, il quantitativvo complessivo dei trasporti effettuati con carri di altre ferrovie.

2. — Alla fine di ogni decade i prospetti modello 1 e 2 debbono essere trasmessi alle Sezioni Movimento che ne riassumeranno i dati nei prospetti modello 3 e 4 da trasmettersi, a campagna ultimata, al Servizio Movimento, insieme ad una relazione corredata da un riepilogo generale e particolareggiato dei trasporti effettuati. In tale relazione, oltre all'andamento della campagna, dovranno indicarsi, per ciascuna Fabbrica:

— la quantità dei carri specializzati, divisi per portata;
— la quantità dei carri non specializzati;
— l'importo delle tasse riscosse (§ 15).

3. — La fornitura dei modelli 1, 2, 3 e 4 alle singole Sezioni, viene fatta dal Servizio Movimento.

§ 18. — DISPOSIZIONI GENERALI.

1. — In quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio, valgono le norme e condizioni stabilite per gli altri trasporti.

2. — Si fa viva raccomandazione ai Capi delle stazioni allacciate alle Fabbriche di evitare ritardi nella esecuzione delle manovre per immettervi o prendervi carri carichi o vuoti.

I Capi Stazione stessi ed i capi Gestione eseguiranno accertamenti anche nell'interno degli Stabilimenti per rilevarvi la situazione del materiale e sollecitarne il carico e lo scarico. Di ogni anormalità informeranno la propria Sezione Movimento.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36, 37 *dei Compartimenti di Milano, Bologna, Firenze, Roma, Ancona, Napoli, Reggio Calabria ed affissa copia negli Uffici delle stazioni e Gestioni merci.*

ALLEGATO ALL'O. S. N. 1-v — 1941-XIX.

Specializzazione di carri per la Campagna Saccarifera 1941

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherifici e Distillerie)	Scritta di specializzazione dei carri
1 – « Eridania » Zuccherifici Nazionali *Genova*	Cavanella Po, Ceggia, Classe, Codigoro, Cologna Veneta, Ferrara (Eridania), Ficarolo, Fiorenzuola d'Arda, Forlì, Granarolo, Lama Mantova, Massalombarda, Mezzano, Montagnana, Ostiglia, Parma, Pontelagoscuro (Zuccherificio Eridania), Pontelagoscuro (Distilleria Padana), S. Biagio, S. Bonifacio, S. Vito al Tagliamento, Sarmato.	« Bietole 1941 ....»
2 – **Società Saccarifera Lombarda** - ***Milano***	Bondeno, Casalmaggiore, Jolanda di Savoia, Molinella, Polesella.	« Bietole 1941 ....»
3 – **Società Veneta per l'Industria degli Zuccheri** - ***Padova.***	Este, Pontelongo, Cavarzene, Bottrighe. Cartura.	« Bietole 1941 ....»
	Badìa, Bazzano, Bologna, Cesena, Costa Legnago, Lendinara, Rovigo.	« Bietole 1941 ....»
4 – **Soc. Italiana per l'Industria degli Zuccheri** ***Genova***	Granaiolo	« Bietole 1941 Granaiolo »
	Rieti	« Bietole 1941 Rieti »
5 – **Soc. Agr. Industriale dell'Agro Pontino** ***Genova***	Littoria	« Bietole 1941 Littoria »
6 – **Società Distillerie Italiane** - ***Milano***	Pontelagoscuro (Distillerie Italiane) .	« Bietole 1941 Pontelagoscuro Distillerie »
7 – **Zuccherificio e Distilleria Bonora** - ***Ferrara***	Ferrara (Bonora)	« Bietole 1941 Ferrara Bonora »

Società esercenti	SEDE DELLE FABBRICHE (Zuccherificio o Distillerie)	Scritta di specializzazione dei carri
8 – Soc. Romana per la Fabbricaz. dello Zucchero - *Roma*	Foligno, Arezzo	« Bietole 1941 Foligno »
9 – Zuccherificio di Avezzano - *Avezzano*	Avezzano	« Bietole 1941 Avezzano »
10 – Zuccherificio di Cecina - *Genova*	Cecina	« Bietole 1941 Cecina »
11 – S. A. Lavorazione Barbabietole - *Genova*	Sanguinetto	« Bietole 1941 Sanguinetto »
12 – Soc. Agricola Volturno - *Napoli*	Capua	« Bietole 1941 Capua »
13 – Compagnia Industrie *Sant'Eufemia Lamezia*	Sant'Eufemia Lamezia	« Bietole 1941 Sant'Eufemia Lamezia »
14 – Soc. An. Distilleria Agricola Marchigiana *Bologna*	Jesi	« Bietole 1941 Jesi »
15 – Società per Industria Commercio Agricoltura "Lauis" *Piacenza*	Piacenza	« Bietole 1941 Piacenza »

N. B. — Ad eccezione delle Società indicate ai punti 12, 13, 14 e 15, tutte le altre sono aderenti al Consorzio Nazionale Produttori Zucchero di Genova.

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Esecuzione impianti A.C.E. al Bivio Tregarezzo sulla linea Milano Sm.-Pioltello	L. P.	Ore 18 del 28 luglio 1941-XIX	225.000	Ufficio I.E.S. Milano
Sistemazione parete destra trincea al Km. 121 della linea Orte-Falconara.	L. P.	Ore 18 del 28 luglio 1941-XIX	85.785	Sezione Lavori Ancona
Ricostruzione volta ponticello al Km. 53 della linea Cervaro-Napoli.	L. P.	Ore 18 del 28 luglio 1941-XIX	121.300	Sezione Lavori Napoli
Manutenzione armamento della linea di cintura della stazione di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 28 luglio 1941-XIX	1.227.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione strumenti metrici esistenti negli impianti e stazioni del Compartimento di Torino (1° e 2° lotto).	L. P.	Ore 12 del 28 luglio 1941-XIX	61.879	Ufficio I.E.S. Torino
Fornitura persiane avvolgibili nel Palazzo Postale di Potenza.	L. P.	Ore 12 del 29 luglio 1941-XIX	57.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione nuovo cantiere in stazione di Mestre.	L. P.	Ore 17 del 29 luglio 1941-XIX	1.100.000	Sezione Lavori Venezia
Ampliamento fabbricato Uffici Deposito Locoomtive di 'Venezia Mar.ma.	L. P.	Ore 17 del 29 luglio 1941-XIX	62.410	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione ml. 16.000 di massicciata sulla linea Vada-Livorno.	L. P.	Ore 18 del 29 luglio 1941-XIX	676.000	Sezione Lavori Firenze
Ricostruzione muro sponda fiume Bisenzio sulla DD. Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 18 del 30 luglio 1941-XIX	158.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione deposito infiammabili in stazione di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 31 luglio 1941-XIX	129.700	Sezione Lavori Bologna
Lavori armamento per sistemazione della stazione di Riccione.	L. P.	Ore 18 del 31 luglio 1941-XIX	186.200	Sezione Lavori Ancona
Fornitura quadri e montaggio macchinari per A.C.E. sulla linea Milano-Gallarate.	A. C.	Ore 18 del 4 agosto 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricato spogliatoi in stazione di Asti.	L. P.	Ore 18 del 4 agosto 1941-XIX	71.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione marciapiedi in stazione di Saluzzo.	L. P.	Ore 18 del 6 agosto 1941-XIX	158.000	Sezione Lavori Torino
Impianto posto di blocco sulla linea Alessandria-Valenza.	L. P.	Ore 18 del 6 agosto 1941-XIX	600.000	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto posto di blocco fra Olcenengo e Vercelli.	L. P.	Ore 12 del 7 agosto 1941-XIX	60.000	Ufficio I.E.S. Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	80.000	Rame puro in tubi senza saldatura.	L. P.	5.8.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 8ª
N.	110	Tubi di gomma e tela con spirale di acciaio.	T. P.	28.8.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	-	Valvole di tipi vari ed accessori.	L. P.	2.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubo di gomma e tela per servizio acqua.	L. P.	2.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Anno XXXIV - N. 31

31 luglio 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma. 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Regio decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655. — *Modificazione delle modalità per le promozioni di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato — coi relativi allegati — approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, modificato con la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I periodi minimi di anzianità richiesti dalle disposizioni contenute nell'allegato *G* al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni, per concorrere alle promozioni appresso indicate sono ridotti:

da 7 anni a 5 per la promozione dal grado 10° al grado 8° dei gruppi *B* e *C*;

da 6 anni a 5 per la promozione dal grado 11° al grado 10° del gruppo *C* e del personale delle stazioni;

da 5 anni a 4 per la promozione dal grado 10° al grado 9° del personale delle stazioni;

da 4 anni a 3 per la promozione dal grado 9° al grado 8° del personale delle stazioni e delle navi traghetto;

rimanendo ferme tutte le altre condizioni a cui è subordinato il conferimento delle indicate promozioni secondo le disposizioni contenute nel regolamento succitato.

Art. 2.

Ai nuovi periodi minimi di anzianità stabiliti come al precedente art. 1, sono applicabili le riduzioni previste dalla legge 23 novembre 1939-XVIII, n. 1828, a favore dei coniugati o vedovi con prole, e la riduzione di due anni, anzichè ai soli periodi di anzianità di durata superiore a cinque anni, si applica anche a quelli della durata di cinque anni.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1941-XIX.

Art. 3.

L'allegato *G* al precitato regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato è inoltre modificato come indicato nel prospetto annesso al presente decreto per quanto riguarda le promozioni di grado degli appartenenti alle seguenti qualifiche:

capo squadra manovratori,
capo squadra deviatori,
manovratore,
deviatore,
conduttore principale,
conduttore.

L'annotazione (21) dell'allegato *G* sopra citato è sostituita dalla seguente:

« (21) Purchè in possesso della abilitazione alla dirigenza dei convogli ».

Dalla tabella allegato I al regolamento del personale anzidetto vengono eliminate le qualifiche di manovratore capo, deviatore capo e conduttore principale e ad essa vengono aggiunte le qualifiche di capo squadra manovratori e capo squadra deviatori.

Art. 4.

Gli agenti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono rivestiti della qualifica di capo squadra manovratori o di capo squadra deviatori, conseguita per merito comparativo, dovranno sostenere apposito esame di idoneità per poter adire rispettivamente all'avanzamento a manovratore capo o deviatore capo.

Le norme relative a tale esame saranno emanate dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Gli agenti rivestiti della qualifica di conduttore principale conseguita in base ad esame di concorso potranno adire alla qualifica di conduttore capo anche per merito comparativo e per anzianità ai meritevoli in ragione rispettivamente di 3/4 e 1/4 dei posti vacanti, purchè abbiano raggiunto lo stipendio minimo di questa qualifica e siano in possesso della abilitazione alla dirigenza dei convogli.

Art. 6.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

ALLEGATO *G*

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta alla qualifica di	per merito comparativo alla qualifica di	per anzianità ai meritevoli alla qualifica di	per esame di concorso alla qualifica di
			Personale delle stazioni.		
13	Capo squadra manovratori	—	Manovratore capo	—	—
13	Capo squadra deviatori	—	Deviatore capo	—	—
14	Manovratore	—	—	—	Capo squadra manovratori
14	Deviatore	—	—	—	Capo squadra deviatori
			Personale dei treni.		
12	Conduttore principale	—	—	—	Conduttore capo
13	Conduttore	—	Conduttore principale (21)	—	Conduttore capo (21)

Annotazioni.

(21) Purchè in possesso della abilitazione alla dirigenza dei convogli.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI.

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale n. 30 del 24 luglio 1941-XIX. — Pagina 329. Alla dizione del Decreto Ministeriale 22 luglio 1941-XIX, n. 305:

sostituire le parole: Organizzazione contabile e di cassa *con la parola* Istituzione.

Ordine di servizio n. 89.

Giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Genova

A partire dal 15 agosto 1941-XIX il quadro della giurisdizione e sede dei Riparti della Sezione Materiale e Trazione di Genova, compreso nell'Ordine di Servizio n. 29 del 9 marzo 1939-XVII, deve intendersi annullato e sostituito per intero dal seguente:

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI GENOVA.

GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALE E TRAZIONE

	Denominazione dei Riparti e relative Sedi 1	Depositi con dotazione locomotive 2	Rimesse 3	Officine rialzo 4	Linee comprese nelle singole giurisdizioni 5
Riparti del Compartimento	1° Rip. Genova (Dep. Loc. Genova B)	Genova B LA SPEZIA	Chiavari Sestri Lev.	LA SPEZIA	LA SPEZIA (e) – Genova P.P.;
	2° Rip. Genova (Sez. Materiale e Traz. Genova)	Genova Rivarolo Novi S. Bovo	Busalla Ronco Arquata Ovada	Novi S. Bovo	Genova P.P. (e) – Busalla – Raccordo Bivio Ronco – Cabina B. di Ronco – Isola del C. – Arquata; Sampierdarena – Bivio Succursale – Ronco; Ronco – Arquata – TORTONA; Arquata – Novi S. Bovo – Linee di raccordo di Novi S. Bovo; Novi – TORTONA – VOGHERA (e); Sampierdarena – ACQUI (e); Bolzaneto – Cornigliano – Campi; Campasso – Bivio Succursale; Linee in servizio del porto di Genova.

NOTE. — (e) escluso — Le stazioni e gli impianti indicati *in maiuscolo* appartengono ad altri Compartimenti

	Denominazione dei Riparti e relative Sedi 1	Depositi con dotazione locomotive 2	Rimesse 3	Officine rialzo 4	Linee comprese nelle singole giurisdizioni 5
Riparti del Compartimento	3° Rip. Genova (Sez. Materiale e Traz. Genova)	SAVONA	**Albenga** **Ventimiglia** S. GIUSEPPE DI C.	Genova Borzoli Tr. Sampierdarena SAVONA Ventimiglia	Sampierdarena (e) – Ventimiglia; SAVONA – S. GIUSEPPE DI C.; SAVONA – SAVONA MARITTIMA; S. GIUSEPPE DI C. – ALTARE. *N. B.* – Il posto di verifica di Genova P.P. dipende dal 3° Riparto.
(*) Riparti di altri Compartimenti.	Rip. Alessandria (Dep. Loc. Alessandria)				ALESSANDRIA – NOVI C. (e) ALESSANDRIA – OVADA (e)

NOTE. — (e) escluso — Le stazioni e gli impianti indicati *in maiuscolo* appartengono ad altri Compartimenti — (*) Sono elencati nelle colonne dalla 2ª alla 5ª soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti — citati nella colonna 1ª.

Ordine di servizio n. 90.

Circoscrizione dei Circoli di Ripartizione del Compartimento di Reggio Calabria

(*Veggasi O. S. n.* 31 – *Boll. Uff. n.* 8 *del* 22 *febbraio* 1934-XII).

A far tempo dal 1° agosto 1941-XIX viene istituito, nelle linee del Compartimento di Reggio Calabria un nuovo Circolo di Ripartizione del materiale da merci, con sede a Crotone.

Con la stessa data viene ripristinata la sede a Paola del Circolo di Ripartizione temporaneamente trasferito a Cosenza.

In seguito alla istituzione del nuovo ufficio è stata riveduta la circoscrizione degli attuali Circoli di Ripartizione, i quali, con quello di Crotone, avranno la seguente giurisdizione:

N.	SEDE	CIRCOSCRIZIONE
1	REGGIO CALABRIA	Reggio di Calabria Centrale – Catanzaro Marina; Reggio di Calabria Centrale – S. Eufemia Lamezia; S. Eufemia Lamezia – Catanzaro Marina.
2	PAOLA	S. Eufemia Lamezia (e) – Battipaglia (e); Paola – Castiglione Cosentino (e).
3	CROTONE	Catanzaro Marina (e) – Metaponto (e); Sibari – Cosenza e Cosenza Casali.

Ordine di servizio n. 91.

Disposizioni transitorie relative alla gestione dei materiali necessari all'esercizio delle linee della Delegazione Ferroviaria Orientale di Lubiana.

Sino a quando non sarà provveduto alla unificazione dei relativi procedimenti amministrativi e contabili, si osserveranno per le linee della Delegazione Ferroviaria Orientale le seguenti disposizioni:

1° — ACCERTAMENTO DELLA CONSISTENZA DELLE SCORTE DEI MATERIALI.

Il Servizio Approvvigionamenti stabilirà, mediante constatazione ed in base alle scritture dei Magazzini e Depositi sussidiari esistenti, la consistenza a quantità e valore dei materiali e delle materie presso gli Impianti stessi alla data del 12 aprile 1941-XIX, ed accerterà i movimenti di carico e di scarico successivi fino alla data delle constatazioni, distintamente per acquisti, materiali forniti dai Magazzini F. S., materiali impiegati e ceduti a terzi.

I materiali risultati esistenti alla data del 12 aprile 1941-XIX e quelli forniti successivamente o acquistati sul posto fino alla data delle constatazioni, verranno addebitati dal Servizio Approvvigionamenti alla Delegazione di Lubiana.

2° — GESTIONE DELLE SCORTE DEI MATERIALI.

Gli Impianti continueranno provvisoriamente a gestire le scorte secondo le norme in vigore presso la Rete ex-jugoslava, sotto la vigilanza degli organi tecnici ed amministrativi della Delegazione, ciascuno per la parte di competenza.

Il Funzionario del Servizio Approvvigionamenti presso la Delegazione eseguirà ispezioni per conto del Servizio stesso, trasmettendo a questo i relativi verbali.

Non dovranno normalmente essere avanzate richieste di reintegro se non quando le scorte esistenti siano ridotte al limite corrispondente ai bisogni di tre mesi. Per i materiali speciali, a giudizio dei Servizi tecnici, potrà essere stabilito un limite superiore.

Le richieste saranno fatte pervenire mediante lettere:

a) per i carboni, al Servizio Approvvigionamenti;

b) per i materiali di ordinario impiego e di uso comune, al Magazzino di Trieste oppure, per quelli che hanno circoscrizioni speciali, al competente Magazzino di concentramento;

c) per i materiali speciali, ai Servizi Materiale e Trazione e Lavori e Costruzioni, secondo la competenza, fornendo tutti gli elementi atti ad individuare i materiali stessi quando non corrispondano a quelli classificati nel Catalogo F. S.

Per le materie di consumo stampati e cancelleria saranno costituiti regolari assegni secondo le norme di cui all'Ordine di Servizio n. 96/1928.

La Delegazione provvederà alla revisione ed approvazione dei medesimi tenendo conto delle rimanenze esistenti presso i vari Uffici ed Impianti.

Le richieste di assegno saranno appoggiate:

1. — Al Magazzino stampe di Bologna, per gli stampati F. S. e la cancelleria.

2. — Al Magazzino di Trieste per le altre materie.

3° — ACQUISTI.

I Servizi Centrali e gli Uffici della Delegazione di Lubiana possono effettuare acquisti diretti entro i limiti rispettivamente di L. 5000 e L. 500.

Il Funzionario del Servizio Approvvigionamenti distaccato presso la Delegazione può procedere, in casi di urgenza, ad acquisti su piazza fino al limite di L. 5000 dietro autorizzazione della propria Sede Centrale o a richiesta degli altri Servizi, e fino a L. 2000 di propria iniziativa.

A tutti gli altri acquisti provvede il Servizio Approvvigionamenti.

4° — VERSAMENTI E VENDITE DI MATERIALI.

I versamenti dei materiali esuberanti e fuori uso saranno fatti presso i Magazzini della Rete F. S. secondo le relative circoscrizioni.

Le vendite saranno disposte dal Servizio Approvvigionamenti.

5° — DENOMINAZIONE DEI MATERIALI.

Tanto sui verbali di constatazione di cui al paragrafo 1°) quanto sulle richieste e sugli altri documenti interessanti il movimento delle scorte i materiali verranno indicati in lingua italiana e slovena.

6° — STAMPATI.

Per i moduli la Delegazione stabilirà quali di essi debbano essere redatti con leggenda bilingue e ne terrà la relativa scorta.

Alla stampa di tali moduli provvederà usufruendo della Tipo-litografia della ex Direzione jugoslava di Lubiana.

I moduli delle F. S., da stamparsi con leggenda bilingue, conserveranno i numeri e le lettere di serie stabiliti dalle relative Nomenclature; le lettere di serie saranno però raddoppiate (esempio: AA. 21 — RR. 107 ecc.).

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento della linea Modena-Mantova.	L. P.	Ore 18 del 4 agosto 1941-XIX	685.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione di una casa cantoniera al Km. 1 + 002 della linea Civitanova-Albacina.	L. P.	Ore 18 del 4 agosto 1941-XIX	67.060	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento della linea Parma-Fornovo.	L. P.	Ore 18 del 5 agosto 1941-XIX	606.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione marciapiedi nelle case economiche ferrovieri di Grosseto.	L. P.	Ore 18 del 5 agosto 1941-XIX	81.300	Sezione Lavori Firenze
Costruzione briglia al ponte sul torrente Veses della linea Treviso-Calalzo.	L. P.	Ore 17 del 5 agosto 1941-XIX	25.000	Sezione Lavori Venezia
Consolidamento sponda destra fiume Cecina sulla linea Cecina-Volterra.	L. P.	Ore 18 del 6 agosto 1941-XIX	88.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto riscaldamento nei locali del nuovo Palazzo Postale di Pescara.	A. C.	Ore 18 del 7 agosto 1941-XIX	—	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione impianti illuminazione nelle stazioni della linea Civitavecchia-Orte.	L. P.	Ore 12 dell'8 agosto 1941-XIX	230.000	Ufficio I.E.S. Roma
Costruzione cabine per luce e f.m. nelle stazioni di Asti, Ceva e Brà.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1941-XIX	155.000	Ufficio I.E.S. Torino
Decorazioni in mosaico nella Chiesa sotterranea del nuovo F. V. della stazione di Roma Termini.	A. C.	Ore 14 del 22 sett. 1941-XIX	—	Servizio Lavori Ufficio 2° – Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.000	Anelli distanziatori dei cuscinetti per boccole.	T. P.	10.8.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
Kg.	15.000	Miscele isolanti di tipi diversi	L. P.	2.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	8.000	Stoppino di filflocco per lumi .	T. P.	2.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente **ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.**

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 32

7 agosto 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1941-XIX. — *Norme per la importazione delle patate da semina nella campagna agraria* 1941-42 (1).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931-IX. n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

Visto il Decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1937, n. 73), concernente la importazione di piante vive, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali soggetti a vincoli fitosanitari;

Considerata l'opportunità di consentire temporaneamente, entro certi limiti e con le necessarie cautele, l'importazione dall'estero di varietà di patate da seme allo scopo di rinnovare la sementa;

Visto il parere dei Ministeri delle corporazioni, delle finanze e degli scambi e delle valute.

Visto il parere del Comitato per la difesa contro le malattie delle piante;

DECRETA:

Art. 1.

A parziale deroga del divieto di importazione di patate, sancito dall'art. 8 lettera *e*), del Decreto Ministeriale 3 marzo 1927-V, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 marzo 1927-V, n. 73, è consentita, in via eccezionale, per la campagna 1941-42 e sotto la osservanza delle disposizioni seguenti, l'importazione delle patate sino al limite di quintali 160.000, da adibirsi esclusivamente ad uso di semina, riservando la priorità per i quantitativi occorrenti ai Centri di moltiplicazione e selezione delle patate da semina del Settore della ortofrutticoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, secondo il piano predisposto, d'intesa col Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il quantitativo di 160.000 quintali indicato al comma precedente è comprensivo della quota di patate da destinare eventualmente alle coltivazioni per uso di fecoleria.

L'importazione — subordinatamente alle autorizzazioni di competenza del Ministero per gli scambi e per le valute — è ammessa per provenienza dagli Stati nei quali esista una organizzazione tecnica per la produzione di varietà di patate da semina di riconosciuta importanza agraria e che corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Art. 2.

Le patate da seme da importarsi ai sensi del precedente articolo, debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza.

Lo stato fitosanitario e i requisiti generico-culturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del ripettivo Paese di provenienza.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1941-XIX.

Il prodotto deve appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè "Originale" o altrimenti equivalente. In mancanza di questa deve appartenere alla classifica immediatamente successiva.

Art. 3.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone i controlli necessari per l'applicazione della convenzione tra gli organi importatori di cui al successivo art. 6, nonchè quelli relativi ad accertamenti dello stato fitosanitario, del grado di purezza e dei requisiti genetico-colturali del prodotto da importare.

Questi ultimi si effettuano con sopraluoghi alle colture di origine e con ispezioni alle frontiere ai fini dell'ammissione definitiva della merce nel Regno nonchè con sopraluoghi alle coltivazioni.

Ai fini poi di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione o manipolazione, si effettueranno sopraluoghi ai magazzini di sosta e di distribuzione del seme importato, nonchè visite all'atto delle spedizioni.

I compiti di cui sopra vengono conferiti alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma, la quale, per le ispezioni alle frontiere, si avvale dell'opera dei Regi osservatori di fitopatologia e potrà farsi coadiuvare per le operazioni di carattere non fitosanitario dal Settore della ortofloricoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, i quali agiranno di comune accordo.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti Enti le indicazioni del caso, e di esibire i documenti che all'uopo siano richiesti.

— Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomenti degenerativi (malattie da virus) ovvero proveniente da località infesta dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata*, *Synchytrium endobioticum*, *Phtorimaea operculella*, *Heterodera rostochiensis*, *Epitrix cucumeris*, od altri non ammessi dalle disposizioni degli organi di controllo dei Paesi produttori per i gradi di selezione delle patate di cui all'art. 2.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Per ogni imballaggio è ammessa la tolleranza del 3 % in peso, di tuberi comunque difettosi.

Art. 5.

Ai fini delle garanzie di cui all'art. 2 i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel Regno e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica genetica e il nome nonchè la sede del produttore.

Le spedizioni debbono, inoltre, essere accompagnate dai certificati di origine e di sanità e dell'avvenuto controllo sulle colture, rilasciati dai competenti organi del Paese produttore, secondo i modelli allegati.

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originali, gli Enti addetti al controllo di cui all'art. 3 provvederanno perchè tanto l'apertura come la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia all'agricoltore che il prodotto originario non ha subìto sostituzioni o mescolamenti.

Art. 6.

Il contingente di cui all'art. 1 è ripartito, fra le organizzazioni di categoria interessate, dalla Commissione di cui al successivo art. 7.

L'importazione — esclusi i quantitativi destinati ai Centri di moltiplicazione e selezione delle patate da semina che verranno importati dal Settore dell'orto-floricoltura o da ente da questo incaricato — viene effettuata a mezzo di due organi di acquisto, delegati rispettivamente dalle categorie dei coltivatori e da quella dei commercianti. Tali organi dovranno stipulare una convenzione da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste non oltre il 15 agosto c. a. con la quale si impegnano a procedere di comune accordo all'importazione delle patate da semina, a seconda delle diverse origini nella quantità, varietà e marchi qualitativi ed ai prezzi e condizioni stabiliti dalla Sottocommissione italo-germanica per le sementi, a cui tali compiti derivano in applicazione delle convenzioni governative in atto; a stabilire i compensi per i servizi di importazione e di distribuzione del prodotto ed a determinare il prezzo di cessione dei tuberi da seme agli agricoltori.

Le proposte di importazione fatte dagli organi di acquisto debbono essere trasmesse al Ministero per gli scambi e per le valute ai fini del rilascio delle relative licenze di importazione.

Gli organi di acquisto debbono attenersi sia per l'importazione che per la ripartizione dei tuberi importati, oltre che alle disposizioni del presente decreto, ad ogni altra che venga loro impartita dagli organi di controllo di cui all'art. 3, nonchè dalla Commissione di cui all'art. 7.

I coltivatori che intendono impiegare nelle loro colture patate da seme importate, entro il 31 agosto devono inoltrare domanda alla rispettiva Sezione ortofrutticola, secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero, alla fine di ottenere l'autorizzazione alla coltivazione delle patate da seme importate. Nella domanda dovranno essere indicati il fondo dove saranno coltivate le patate nonchè la superficie di coltivazione.

Gli organi di acquisto, tramite i loro distributori periferici debbono collocare le patate da seme importate solo presso i coltivatori che saranno loro indicati entro il 30 settembre dal Settore della ortofloricoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura. L'elenco di tali coltivatori dovrà essere comunicato tempestivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e alla Regia stazione di patologia vegetale di Roma.

I distributori periferici degli organi di acquisto debbono inoltre tenere un registro aggiornato di carico e scarico dal quale risultino la qualità e la quantità dei tuberi ricevuti la località di deposito il nome dei coltivatori con il relativo domicilio ai quali sono stati venduti i tuberi e, per ciascun coltivatore, il corrispondente quantitativo.

Delle singole vendite, corredate dagli elementi di cui sopra, i distributori dovranno dare comunicazione ai rispettivi organi di acquisto, i quali dovranno tenerne regolare registrazione ai fini dei controlli previsti dal presente decreto.

Art. 7.

La Commissione incaricata di ripartire il contingente di cui all'art. 1 tra le organizzazioni di categoria interessate è presieduta dal direttore generale della produzione agricola e costituita da tre funzionari rispettivamente dei Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, delle corporazioni, per gli scambi e per le valute, nonchè dal direttore della Regia stazione di patologia vegetale di Roma e da nove rappresentanti, rispettivamente, dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, del settore della ortofloricoltura della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, della Fe-

derazione nazionale dei Consorzi agrari, della Federazione nazionale fascista dei commercianti di prodotti ortofrutticoli, dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, delle Confederazioni nazionali fasciste degli agricoltori, dei lavoratori dell'agricoltura, dei commercianti e degli industriali.

Detta Commissione determina la ripartizione del contingente per varietà e per Paesi di provenienza, nonchè per zone di coltivazione, ed è chiamata, altresì, a dare parere su ogni questione inerente alla ripartizione ed alla distribuzione delle patate da seme.

Art. 8.

La importazione non può protrarsi oltre il 30 aprile 1942 e deve avvenire attraverso i seguenti transiti di confine: Chiasso, Tarvisio, Fortezza, Genova, Livorno, Napoli, Bari, Barletta, Brindisi, Gallipoli, Catania e Cagliari.

La importazione, a cura degli organi all'uopo delegati, deve essere attuata in forma quanto più possibile accentrata, al fine di agevolare i previsti controlli di carattere genetico e fitosanitario, avvertendo, comunque, con adeguato anticipo, i Regi osservatori fitopatologici preposti ai detti controlli circa la data di transito di ogni singola partita.

Art. 9.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931-IX, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 luglio 1941-XIX.

Il Ministro: TASSINARI.

Certificato di origine e di sanità
per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Il sottoscritto, delegato del Servizio fitopatologico ufficiale, dichiara:

1) che le patate contenute nella spedizione qui sotto descritta sono state esaminate in data odierna e trovate immuni da cancro, da scabbia, da tignola e da altre alterazioni e che provengono per intero dalle colture eseguite da . . . . (1) e situate in comune di . . . . . . provincia di . . . .;

2) che le colture anzidette sono immuni dai seguenti parassiti: *Doryphora decemlineata*, *Synchytrium endobioticum*, *Phtorimaea operculella*, *Heterodera rostochiensis*, *Epitrix cucumeris*;

3) che entro un raggio di 200 chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate non è stata constatata la presenza di *Doryphora*, nè degli altri suddetti parassiti entro un raggio almeno di due chilometri.

4) che per la spedizione si sono impiegati imballaggi nuovi;

5) che ogni collo è stato da lui stesso munito di piombo col timbro del servizio fitopatologico ufficiale;

6) che le patate sono prive di terra.

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE.

Varietà delle patate . . . .
Classifica di riproduzione (originali, 1ª produzione o altra classifica equivalente) . . . .
Peso della spedizione . . . .
Specie dell'imballaggio . . . .
Numero dei colli . . . .
Contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . . . .
Numero del vagone . . . .
Nome ed indirizzo del concessionario del permesso d'importazione . . .
Nome ed indirizzo del mittente . . . .
timbro

Firma del delegato del servizio fitopatologico

Certificato dell'avvenuto controllo tecnico
delle colture delle patate da semina che si esportano in Italia.

Il sottoscritto (2) . . . . certifica che le colture seguite da (3) . . . . e situate nel comune di . . . . provincia di . . . . sono state sottoposte a rigorosa selezione e al controllo di questo organo e che le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).
timbro

Data . . . .
Firma . . . .

---

(1) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(2) Qualità del funzionario e nome dell'Istituto o ente tecnico riconosciuto dallo Stato d'origine che controlla le colture delle patate.

(3) Nome dell'ente o della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

Ordine di servizio n. 92.

Traffico merci tra l'Italia e la Croazia e tra l'Italia e terzi paesi in transito attraverso la Croazia.

Con decorrenza dal 16 agosto 1941-XIX per il traffico merci:

A) tra le stazioni italiane (comprese quelle della provincia di Lubiana e della zona annessa alla provincia di Fiume) e le stazioni croate, eseguito attraverso le stazioni di Bubnjarci e Plase Crikvenica e

B) tra stazioni italiane (comprese quelle della provincia di Lubiana e della zona annessa alla provincia di Fiume) e stazioni di terzi paesi in transito attraverso la Croazia via Bubnjarci e Plase Crikvenica sono valevoli provvisoriamente le disposizioni appresso riportate.

I trasporti tra stazioni italiane in transito attraverso la Croazia e i trasporti tra stazioni delle zone dalmate annesse e la Croazia formeranno oggetto di ulteriori disposizioni.

A. — TRAFFICO FRA STAZIONI ITALIANE E STAZIONI CROATE ATTRAVERSO LE STAZIONI DI BUBNJARCI E PLASE CRIKVENICA

Disposizioni generali.

1. — Le spedizioni sono accettate alla condizione che esista la possibilità di inoltro.

2. — Le spedizioni devono essere scortate da lettera di vettura internazionale.

3. — La lettera di vettura e i documenti ad essa allegati devono essere compilati in lingua italiana (*) per le spedizioni nel senso Italia-Croazia, e in lingua croata con la traduzione in lingua italiana o tedesca per le spedizioni in senso inverso; in ogni caso con caratteri latini.

4. — E' ammesso solamente il trasporto a piccola velocità a carro ed a piccole partite, nonchè a grande velocità a carro.

La richiesta di inoltro con treni diretti od accelerati è ammessa solo pel percorso F. S. fra la stazione mittente o destinataria italiana e le stazioni di Postumia o Fiume.

5. — Non sono ammessi gli assegni e le spese anticipate.

6. — Non sono osservati termini di resa.

7. — Non è ammessa la dichiarazione di interesse alla riconsegna.

8. — Il mittente è tenuto ad indicare nella lettera di vettura se la spedizione deve essere istradata via Bubnjarci o via Plase Crikvenica.

La ferrovia potrà subordinare l'accettazione delle spedizioni alla condizione che sia prescritto dal mittente l'istradamento da essa indicato. In ogni caso la spedizione potrà essere istradata e tassata per altra via, senza tener conto della prescrizione fatta dal mittente nella lettera di vettura.

9. — Non sono ammesse modificazioni al contratto di trasporto.

10. — Per quanto non è detto nei precedenti capoversi, valgono le condizioni della "Convenzione Internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia" (C.I.M.) del 23-11-1933, e le relative disposizioni complementari uniformi, nonchè le "Prescrizioni comuni di spedizione" (P.I.M.).

(*) Per le spedizioni dalla provincia di Lubiana è ammesso anche l'uso della lingua slovena.

Tassazione dei trasporti.

11. — Sui percorsi di ciascuna delle due Amministrazioni ferroviarie interessate sono applicabili i prezzi valevoli per i rispettivi servizi interni, sulle distanze calcolate da o fino alle stazioni di Metlika e Plase Crikvenica. Di conseguenza, le tasse italiane da o fino alle dette stazioni sono calcolate secondo le norme pubblicate con l'O.S. 79/1941, con l'aggiunta del diritto di transito (articolo 68 delle C. T.).

Tuttavia per i trasporti dalla Croazia ai porti di Fiume, Susak e Buccari o viceversa, sono applicabili sul percorso italiano da o fino a Plase Crikvenica i prezzi già previsti dalla tariffa interna ex jugoslava per il traffico d'importazione e d'esportazione via mare attraverso i porti di Susak e Buccari. Questi prezzi sono applicati anche dalle ferrovie croate sui propri percorsi.

Pagamento delle tasse di porto e accessorie.

12. — Per le spedizioni in partenza dall'Italia le tasse di porto e accessorie afferenti al percorso italiano devono essere pagate dal mittente e quelle afferenti al percorso croato devono essere pagate dal destinatario.

Per le spese doganali d'uscita, le eventuali tasse di sosta ai transiti e le spese maturate in corso di trasporto dovrà essere emesso il bollettino d'affrancazione. A titolo di deposito sarà chiesto il pagamento di L. 100 per i trasporti in piccole partite e L. 500 per i trasporti a carro.

Per le spedizioni in partenza dalla Croazia le tasse di porto e accessorie afferenti al percorso croato devono essere pagate dal mittente e quelle afferenti al percorso italiano devono essere pagate dal destinatario.

Per determinate merci (prodotti petroliferi, cereali, legumi secchi, semi oleosi, ecc.) trasportate via acqua da terzi paesi ad uno scalo fluviale croato e da qui spedite per ferrovia in destinazione dell'Italia valgono particolari norme che prevedono il pagamento in assegnato delle tasse ferroviarie croate.

Carteggio.

13. — Via Fiume.

Per il percorso italiano fino a Plase Crikvenica vale, nel senso Italia-Croazia, il tagliando per il controllo della lettera di vettura; per i trasporti in senso inverso la stazione di Fiume emetterà un foglio di via modulo Ci.128.

(Per i fogli di via relativi al percorso croato devono provvedere le Ferrovie Croate).

Via Postumia.

Valgono le disposizioni previste dal punto 1° dell'O. di S. n. 79/1941.

Operazioni di transito e di controllo.

14. — La stazione di Fiume scritturerà i trasporti analogamente a quanto è prescritto per i traffici da ferrovia a ferrovia e compilerà gli elenchi di transito ai soli effetti della consegna delle merci e dei documenti.

Le stazioni di consegna dei trasporti di Bubnjarci e di Plase Crikvenica osserveranno le disposizioni ex jugoslave integrate da quelle impartite dalla Direzione di Lubiana.

I Controlli di Torino e di Lubiana rivedranno le tasse riscosse dalle stazioni della propria giurisdizione e si comunicheranno reciprocamente il quantitativo dei trasporti e l'ammontare delle tasse relative ai propri percorsi come stabilito dall'O. S. 79/1941.

B. — TRAFFICO FRA STAZIONI ITALIANE E STAZIONI DI TERZI PAESI IN TRANSITO ATTRAVERSO LA CROAZIA VIA BUBNJARCI O PLASE CRIKVENICA.

15. — Questi trasporti possono essere effettuati per il momento solo me-

diante appoggio ad una stazione croata (normalmente una stazione di transito con terzi paesi) e successiva rispedizione.

Di conseguenza per le spedizioni dall'Italia fino alla stazione croata di appoggio o viceversa sono applicabili le condizioni di cui al precedente punto *A*.

Fanno eccezione i trasporti di determinate merci (prodotti petroliferi, cereali, legumi secchi, semi oleosi, ecc.) da terzi paesi all'Italia attraverso i transiti serbo-croati e ungaro-croati per i quali valgono particolari norme che consentono la spedizione diretta dalla stazione di origine.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9. 12, 15.

Ordine di servizio n. 93.

Attivazione del Regolamento sui segnali - Edizione 1940-XVIII.

MODIFICAZIONI ALL'ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEI MANOVRATORI

Con riferimento all'O. S. n. 165/1940 si dispone che a partire dalle ore zero del 18 agosto 1941-XIX entri in vigore il Regolamento Segnali edizione 1940 e relative appendici n. 1 e n. 2.

Sulle seguenti linee principali:

a) Modane — Torino — Genova — Roma — Formia — Napoli — Reggio Calabria.

b) Chiasso — Milano — Bologna — Firenze (via D.D.) — Roma.

c) Torino — Trieste.

d) Milano — Genova — Ventimiglia.

e) Brennero — Bologna.

f) Padova — Bologna.

g) Bologna — Ancona.

le tabelle di velocità saranno conformi a quanto indicato all'art. 44-7 R.S.

Sulle altre linee, le tabelle di velocità resteranno provvisoriamente non illuminate di notte, salvo regolarizzarle man mano.

Così pure continueranno a rimanere in vigore, fino a nuovo avviso, le attuali disposizioni circa le distanze di visibilità dei segnali di 2ª categoria, restando provvisoriamente sospesa l'applicazione dell'articolo 60.

Alla stessa data entreranno in vigore le modificazioni ai seguenti Regolamenti ed Istruzioni specificate nel suddetto O. S. n. 165/1940:

— Regolamento per la circolazione dei treni.
— Istruzione per il servizio del personale di linea.
— Istruzione per il personale di condotta delle locomotive.
— Istruzione per l'esercizio con sistemi di blocco.
— Istruzione per il servizio del personale di scorta dei treni.
— Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico.

Alla stessa data entreranno anche in vigore le modificazioni all'art. 49 delle Istruzioni per il servizio del personale di linea specificate nell'O. S. n. 123/1940. Però, in attesa del completamento degli impianti, la condizione dell'esistenza del telefono di cui all'ultimo periodo del comma 2 del citato articolo 49, è temporaneamente sospesa.

Coll'occasione viene anche modificato come segue il comma 15 dell'art. 15 dell'Istruzione per il servizio dei Manovratori.

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEI MANOVRATORI

Art. 15.

Comma 15. — Nel comandare movimenti con locomotiva i manovratori devono tener presente che si intende movimento in avanti — ossia nel senso normale della marcia della locomotiva — il seguente:

a) per le locomotive a vapore: quando la locomotiva cammina col fumaiolo avanti;

b) per tutte le locomotive elettriche e per le automotrici, il senso di marcia è definito solo quando esse rimorchiano dei veicoli; in tal caso il segnale di marcia in avanti ordinerà il moto nel senso di trainare la colonna dei veicoli e quello di marcia indietro nel senso di spingere la colonna stessa. Per le locomotive elettriche e le automotrici che non rimorchiano veicoli il manovratore dovrà, all'inizio delle manovre, indicare al macchinista quale senso di marcia dovrà corrispondere al segnale di avanti e quale a quello di indietro.
nata dalla locomotiva di testa; se non vi sono veicoli e le locomotive estreme

Nel caso di due o più locomotive congiunte il senso in avanti è determinato dalla locomotiva di testa; se non vi sono veicoli e le locomotive estreme sono disposte in senso opposto il manovratore dovrà prendere accordi coi macchinisti per stabilire a quale locomotiva siano da riferirsi i segnali.

In relazione a quanto sopra dovrà modificarsi come segue l'annotazione di cui al richiamo (1) a pag. 96 del R. S. edizione 1940:

(1) S'intende movimento in avanti ossia nel senso normale della marcia della locomotiva il seguente:

a) per le locomotive a vapore: quando la locomotiva cammina col fumaiolo avanti;

b) per tutte le locomotive elettriche e per le automotrici il senso di marcia è definito solo quando esse rimorchiano dei veicoli; in tal caso il segnale di marcia in avanti ordinerà il moto nel senso di trainare la colonna dei veicoli e quello di marcia indietro nel senso di spingere la colonna stessa. Per le locomotive elettriche e le automotrici che non rimorchiano veicoli il manovratore dovrà, all'inizio delle manovre, indicare al macchinista quale senso di marcia dovrà corrispondere al segnale di avanti e quale a quello di indietro.

Nel caso di due o più locomotive congiunte il senso in avanti è determinato dalla locomotiva di testa; se non vi sono veicoli e le locomotive estreme sono disposte in senso opposto il manovratore dovrà prendere accordi coi macchinisti per stabilire a quale locomotiva siano da riferirsi i segnali.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

Ordine di servizio n. 94.

I - Apertura all'esercizio del nuovo raccordo fra la linea Bari-Foggia e la linea Foggia-Napoli.

II - Attivazione del blocco elettromeccanico F. S. nei tratti Foggia-Incoronata Foggia-Cervaro e Bivio Cervaro-Bivio Incoronata.

III - Attivazione del posto di movimento di Bivio Cervaro, fra le stazioni di Foggia ed Incoronata.

I — Dalle ore 12 del giorno 16 luglio 1941-XIX, è stato aperto all'esercizio il raccordo che allaccia la linea Foggia-Bari con la linea Foggia-Napoli.

Il raccordo a scartamento normale ed a doppio binario ha inizio al Km. 529+158 della linea Foggia-Bari fra le stazioni di Foggia e di Incoronata con diramazione verso cinistra, presa di punnta dai treni provenienti da Bari, e termina al Km. 2+926 della linea Foggia-Napoli fra le stazioni di Foggia e di Cervaro con diramazione verso destra, presa di punta dai treni provenienti da Cervaro.

Il raccordo ha uno sviluppo di m. 1563 per il binario dei pari, e di m. 1578 per il binario dei dispari, ed ha una sola curva di m. 555 di raggio.

La massima pendenza è del 3,014 per mille.

Lungo il raccordo esiste un solo passaggio a livello alla progressiva chilometri 0+511.

L'innesto del raccordo con la linea Bari-Foggia assume la denominazione di "Bivio Cervaro"; l'innesto del raccordo con la linea Foggia-Napoli assume la denominazione di "Bivio Incoronata".

Ogni bivio è protetto dai tre lati con semafori di 1ª categoria preceduti da avvisi, e manovrati elettricamente con apparato a maniglie dalla cabina relativa a ciascun bivio.

II — Dallo stesso giorno, alle ore 12 è stato attivato anche l'esercizio col sistema di blocco elettromeccanico tipo F. S. sui tratti Foggia-Incoronata, Foggia-Cervaro, Bivio Cervaro-Bivio Incoronata.

Il tratto Foggia-Incoronata è costituito da due sezioni di blocco.

La prima sezione, nel senso dei treni dispari, va dal segnale di partenza verso Bari della stazione di Foggia, manovrato dalla cabina idrodinamica di questa (Posto di blocco N. 1), al segnale di protezione lato Foggia del Bivio Cervaro (Posto di blocco N. 2), ed è lunga m. 2581; nel senso dei treni pari va dal segnale di protezione, lato Bari, del Bivio Cervaro (Posto di blocco N. 2) al segnale di protezione lato Bari della stazione di Foggia, manovrato dalla cabina idrodinamica di questa (Posto di blocco N. 1), ed è lunga m. 2082.

La seconda sezione, nel senso dei treni dispari, va dal segnale di protezione lato Foggia del Bivio Cervaro (Posto di blocco N. 2) al segnale di protezione della stazione di Incoronata (Posto di blocco N. 3), ed è lunga m. 6712; nel senso dei treni pari va dal segnale di partenza della stazione di Incoronata (Posto di blocco N. 3) al segnale di protezione lato Bari del Bivio Cervaro (Posto di blocco N. 2), ed è lunga m. 6592.

Il tratto Foggia-Carvaro è costituito da due sezioni di blocco.

La prima sezione, nel senso dei treni pari, va dal segnale di partenza verso Cervaro della stazione di Foggia, manovrato dalla cabina idrodinamica di questa (Posto di blocco N. 1), al segnale di protezione, lato Foggia, del Bivio Incoronata (Posto di blocco N. 2), ed è lunga m. 2424; nel senso dei treni dispari va dal segnale di protezione, lato Cervaro, del Bivio Incoronata (Posto di blocco N 2) al segnale di protezione della stazione di Foggia, manovrato dalla cabina idrodinamica di questa (Posto di blocco N 1), ed è lunga m 1876.

La seconda sezione, nel senso dei treni pari, va dal segnale di protezione, lato Foggia, del Bivio Incoronata (Posto di Blocco N. 2) al segnale di protezione, lato Foggia, della stazione di Cervaro Posto di blocco N. 3), ed è lunga m. 5167; nel senso dei treni dispari va dal segnale di partenza, verso Foggia, della stazione di Cervaro (Posto di blocco N. 3) al segnale di protezione, lato Cervaro, del Bivio Incoronata (Posto di blocco N. 2), ed è lunga m. 5178.

Il tratto fra il Bivio Cervaro ed il Bivio Incoronata è costituito da un'unica sezione di blocco che nel senso dei treni dispari va dal segnale di protezione, lato Cervaro, del Bivio Incoronata (Posto di blocco N. 2) al segnale di protezione lato Bivio Incoronata del Bivio Cervaro (Posto di blocco N. 2), ed è lunga m. 1425; nel senso dei treni pari va dal segnale di protezione, lato Bari, del Bivio Cervaro (Posto di blocco N. 2) al segnale di protezione, lato Bivio Cervaro, del Bivio Incoronata (Posto di blocco N. 2) ed è lungo m. 1613.

Dei segnali suddetti, quello indicato come origine di ogni sezione di blocco è anche segnale di blocco della sezione stessa.

III — Dallo stesso giorno, alle ore 12 è stato attivato pure il Posto di Movimento di Bivio Cervaro situato nella Cabina del Bivio stesso al Km. 529+175 della linea Foggia-Bari, fra le stazioni di Foggia e Incoronata.

Il nuovo Posto di Movimento è inserito nei circuiti telegrafici 82342 Foggia-Cervaro e 82303 Foggia-Incoronata con la chiamata BC.

Giurisdizione.

Il raccordo anzidetto è compreso nel Compartimento di Bari ed è assegnato a:

Sezione Movimento	—	Bari
Sezione Lavori	—	»
Sezione Materiale e Trazione		»
Ufficio I.E.S.		»
1° Riparto Movimento		Foggia
2° Riparto Lavori		»
1° Riparto Materiale e Trazione		»
1° Riparto U.I.E.S.		»
Sorvegliante Lavori Tronco		»
Capi Zona U.I.E.S.		»
Operaio U.I.E.S.		»
Squadra Rialzo		»

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I — Edizione 1936-XIV — a pag. 12 fra Bivio Calambrone e Bivio Crocetta inserire "Bivio Cervaro" (Posto di Movimento) Br/132/... e fra Bivio Gaeta e Bivio Lagrangia inserire "Bivio Incoronata" Br/126/133....

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente ai Compartimenti di Napoli e Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34 *e* 35 *e, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 10, 11, 15, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Circolare N. 18.

Ritiro delle monete di nichelio puro da centesimi 20

Su richiesta del Ministero delle Finanze, si dispone che gli impianti ferroviari accettino in pagamento le monete di nichelio puro da centesimi 20, senza limite di somme.

Si dispone, inoltre, che dette monete non siano, in modo assoluto, reimpiegate e siano, invece, versate alle Casse Compartimentali di giurisdizione le quali, a loro volta, provvederanno alla consegna delle monete stesse alle competenti Sezioni di R. Tesoreria Provinciale, per il cambio.

Comunicati:

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi il 23 aprile, il 5 giugno e il 9 luglio 1941-XIX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 3 agosto 1941-XIX.

AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA

Iscrizione negli elenchi della seguente impresa:

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
MONTENOVO Luigi Ancona	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	200.000

Estensione di servizio o di limite d'appalto alle seguenti imprese già iscritte:

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Estensione	Limite di appalto
AUDENINO Giovanni Airasca	Facchinaggio merci e bagagli registrati 200.000	Tutti i servizi del Movimento escluse manovre	500.000
SOC. IN ACC. SEMPLICE FORNITURE APPALTI "S.A.F.A." Livorno.	Tutti i servizi del Movimento escluse manovre 3.000.000	Tutti i servizi del Movimento escluse manovre	Illimitato

Rettifica di denominazione:

La denominazione della Ditta Simonetta Francesco, di Reggio Calabria, iscritta nell'elenco il 14 novembre 1940-XVIII, per i servizi di manovalanza in genere, è rettificata in quella di:

Ditta Cav. Simonetta Raffaele.

Cancellazione dagli elenchi
(Punto f) dell'art. 7 R. D. L. 23 febbraio 1939-XVII, n. 309):

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
PERAZZINI Fratelli Rimini	Manovalanza in genere	1.000.000

Errata-corrige. — Bollettino Ufficiale n. 46/1940-XVIII:

N. 161. — Repetto Gustavo e figlio anzichè Repetto Gustavo.

Riammissione alle gare.

Il Ministero della Marina — Direzione Generale delle Costruzioni Navali e Meccaniche — con decreto del 10 maggio 1941-XIX ha riammesso a fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta S. A. Miroglio (S.A.M.I.) di Torino, precedentemente esclusa con suo decreto del 10 luglio 1941.

Errata - corrige

All'Ordine di Servizio n. 79 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 28 del 10 luglio 1941-XIX:

Nell'elenco delle stazioni della Provincia di Lubiana abilitate al servizio merci, sono da apportare le rettifiche seguenti:

— cancellare il nome della stazione di Sent Vid-Vizmarje;

— aggiungere il nome della stazione di Drenov Gric.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione orologi esistenti nel Compartimento di Trieste.	L. P.	Ore 12 dell'11 agosto 1941-XIX	15.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Costruzione diga frangionde presso il Km. 238 della linea Ancona-Termoli.	L. P.	Ore 18 del 12 agosto 1941-XIX	539.707	Sezione Lavori Ancona
Prestazioni mano d'opera nel magazzinetto della Sezione Lavori di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 12 agosto 1941-XIX	130.000	Sezione Lavori Bologna
Revisione generale ml. 10.000 di binari fra S. Donà di Piave e Portogruaro.	L. P.	Ore 17 del 12 agosto 1941-XIX	99.510	Sezione Lavori Venezia
Fornitura di 24.000 tonnellate di massi naturali per diga frangionde sulla linea Ancona-Termoli.	L. P.	Ore 18 del 12 agosto 1941-XIX	835.155	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione e riparazione strumenti metrici del Compartimento di Palermo.	L. P.	Ore 18,30 del 13 agosto 1941-XIX	100.500	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione e riparazione orologi esistenti nel Compartimento di Palermo.	L. P.	Ore 18,30 del 13 agosto 1941-XIX	49.500	Sezione Lavori Palermo
Ricostruzione parziale sottopassaggio obliquo in stazione di Pontebba Parco.	L. P.	Ore 18 del 13 agosto 1941-XIX	225.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione scogliera in stazione di Pisciotta.	L. P.	Ore 18 del 13 agosto 1941-XIX	791.100	Sezione Lavori Reggio Calabria
Ricostruzione muro fraa le stazioni di Santhià e Arona.	L. P.	Ore 18,30 del 13 agosto 1941-XIX	240.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura infissi in legno metallo e cristallo per Uffici Cassa Compartimentale.	L. P.	Ore 14 del 13 agosto 1941-XIX	75.250	Servizio Lavori Uff. 2° – Roma
Manutenzione armamento linea Metapaonto-Reggio Cal. fra Km. 203+120 e 265+684.	L. P.	Ore 18 del 15 agosto 1941-XIX	525.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura serramenti legno nel Palazzo Postale di Potenza.	L. P.	Ore 18 del 18 agosto 1941-XIX	267.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento binari in stazione di Acqui.	L. P.	Ore 18 del 18 agosto 1941-XIX	250.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione fabbricato uso cabina di trasformazione in stazione di Cremona.	L. P.	20 agosto 1941-XIX	36.000	Ufficio I.E.S. Milano
Costruzione di cunicoli per la centrale termica in stazione di Torino P. N.	L. P.	Ore 18,30 del 25 agosto 1941-XIX	6.307.000	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	1.000.000	Petardi con bandella . . .	L. P.	2.9.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 33

21 agosto 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 4 luglio 1941, n. 732. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203, riguardante l'aumento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 marzo 1941, n. 203, riguardante l'aumento del 40 per cento dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari al personale di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1941-XIX.

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 737. — *Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo di centesimi 10 per ogni cento lire di stipendio lordo mensile, stabilito dal primo comma dell'art. 3 del R. decreto-Legge 5 settembre 1938, n. 1556, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 4, in luogo di quello di centesimi 12 stabilito dal R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, è rilasciato anche dal personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato a favore del proprio fondo di garanzia per le cessioni.

Sono estese al personale anzidetto le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto del citato art. 3.

La disposizione di cui al primo comma del presente articolo avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge.

Art. 2.

Le ritenute del 2 e 4 per cento a favore del fondo di garanzia di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e al secondo comma dell'art. 8 della legge 28 dicembre 1922, n. 1682, per le cessioni contratte dal personale delle Ferrovie dello Stato con gli istituti di credito autorizzati, sono applicate sull'importo delle cessioni a cura degli stessi istituti cessionari e versate all'Amministrazione ferroviaria.

Per i mutui contratti con l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641, dell'art. 1 del R. decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931-IX, n. 251, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 29 luglio 1933-XI, n. 1109, le suddette ritenute sono effettuate all'atto del pagamento dei mutui stessi.

Art. 3.

La ritenuta del 0,50 per cento per spese di amministrazione di cui all'articolo 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 1199, sull'importo lordo delle

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1941-XIX.

cessioni quinquennali e decennali stipulate con gli istituti di credito autorizzati, estesa al personale delle Ferrovie dello Stato con l'art. 2 del R. decreto-legge 28 agosto 1930-VIII, n. 1314, è riscossa insieme con le ritenute di cui al primo comma del precedente art. 2.

Art. 4.

Gli agenti delle Ferrovie dello Stato che al decimo quinto giorno dopo la pubblicazione della presente legge hanno raggiunto i limiti di età e di servizio per conseguire titolo al collocamento a riposo ai sensi dell'art. 83, commi *a*), *b*) e *c*) del regolamento del personale approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, e successive modificazioni, hanno il diritto, esteso anche ai loro eredi, di ottenere, all'atto della cessazione del servizio, il rimborso dei contributi rilasciati a favore del fondo di garanzia per le cessioni, in precedenza, a norma dell'art. 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444, del R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2272, e dell'art. 5 della legge 28 dicembre 1922-I, n. 1682, e successivamente a norma dell'art. 1 della presente legge, sempre che durante la loro carriera non abbiano contratto alcuna cessione ai sensi delle dette leggi del 1908 e del 1910 e delle ulteriori disposizioni modificative od aggiuntive.

Tale restituzione avviene senza interessi.

L'azione per detto rimborso si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 770. — *Provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nella generica locuzione di "prestazioni al dettaglio", adottata dal Regio decreto-legge 9 gennaio 1940-XVIII, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata e della relativa legge di conversione 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, rientrano anche le prestazioni di privati servizi non costituenti appalto, nonchè le prestazioni di pubblici servizi, compresi quelli aventi per oggetto somministrazioni di merce, da chiunque esercitati e comunque la prestazione o somministrazione in cui si concreta il pubblico servizio risulti pattuita.

Per le sovvenzioni, contributi, premi ed altre forme similari di interventi finanziari da parte delle Provincie, Comuni ed altri Enti pubblici, costituenti entrata imponibile a norma della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, l'imposta è in ogni caso a carico del percipiente.

Art. 2.

All'art. 1 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, dopo la lettera *m*), è aggiunto:

n) le somme introitate per la vendita di prodotti agricoli destinati a servire da seme, che hanno luogo tra agricoltori, produttori e gli enti ammassatori da una parte e le aziende e gli stabilimenti di selezionatura dall'altra, e fra le stesse aziende e stabilimenti di selezionatura, nonchè per le vendite di prodotti agricoli da seme da chiunque effettuate nei confronti degli agricoltori che le utilizzano.

Art. 3.

L'art. 5 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come appresso:

« Per le materie, merci e prodotti, comprese le derrate ed i prodotti agricoli, di cui è obbligatorio o il conferimento agli ammassi e ad altri enti o la distribuzione attraverso organismi similari, l'imposta è dovuta, non all'atto del conferimento, ma al momento della vendita da parte dei detti enti.

« Nel caso di conferimento di derrate e di prodotti agricoli in cooperative e consorzi, legalmente costituiti, aventi per oggetto la vendita collettiva o la manipolazione dei prodotti degli associati, l'imposta è del pari dovuta, non all'atto del conferimento da parte degli associati, ma al momento della vendita dei pro-

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 13 agosto 1941-XIX.

dotti conferiti abbiano questi subito o meno lavorazione o manipolazione, a chiunque effettuata da parte di detti enti.

« Per i prodotti di cui l'approvvigionamento e la distribuzione si effettuano a mezzo di appositi organismi, enti per acquisti collettivi, consorzi e compagnie isituiti o autorizzati dallo Stato, l'imposta si corrisponde, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, anzichè all'atto dell'acquisto nel Regno dei detti prodotti da parte dei detti organismi, enti, consorzi e compagnie, al momento della loro rivendita o distribuzione.

« Qualora si tratti invece di prodotti provenienti dall'estero, l'imposta è dovuta in ogni caso all'atto dell'importazione, a norma dell'art. 17 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, ed è esente da imposta la successiva rivendita e distribuzione da parte degli accennati organismi, enti, consorzi e compagnie ».

Art. 4.

L'art. 9 della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, è modificato come segue:

« L'imposta sull'entrata, da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme del regolamento:

a) quando l'imposta per ogni entrata non supera le L. 50: esclusivamente mediante apposizione di marche;

b) quando l'imposta, per ogni entrata, supera L. 50 e non L. 200: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

c) quando l'imposta per ogni entrata supera L. 200: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

« E' consentito il pagamento della imposta con postagiro settimanale giusta le norme del regolamento.

« Il pagamento dell'imposta per mezzo di postagiro settimanale deve essere effettuato entro il giorno di venerdì di ciascuna settimana per le fatture emesse nella settimana chiusasi con la domenica precedente.

« La disposizione di cui sopra ha effetto dal giorno 8 febbraio 1940-XVIII, escluso in ogni caso il rimborso di sopratasse eventualmente pagate a norma delle disposizioni precedenti.

« E' in facoltà di chi è autorizzato all'uso del postagiro settimanale di servirsi di tale sistema di pagamento, anche per gli importi di imposta non superiori a L. 50.

« Per gli acquisti di marche, di importo di volta in volta non inferiore a L. 5000, effettuati dai contribuenti presso gli Uffici di registro od altri uffici ed enti della propria residenza autorizzati alla distribuzione primaria dei valori bollati, compete l'aggio stabilito per i distributori secondari dei valori bollati, di cui alla lettera *a*), dell'art. 8, allegato *C*, al Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924.

« Ai commercianti al minuto autorizzati ad effettuare il pagamento dell'imposta in modo virtuale in base ai registratori di cassa o ad altro sistema meccanico di registrazione a norma dell'ultimo comma del precedente art. 8, compete un abbuono del cinque per cento sulle prime lire trentamila d'imposta versata e del due per cento sugli ulteriori versamenti d'imposta ».

Art. 5.

Non costituiscono entrata, ai sensi della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, le somme introitate per la lavorazione o la riparazione nel Regno di

materie, merci e prodotti di estera provenienza non importati definitivamente, che sono quindi riesportati o comunque rinviati all'estero, osservate le norme che è in facoltà del Ministro per le finanze di emanare al riguardo.

Art. 6.

Le disposizioni di cui all'art. 1 riguardanti pubblici servizi, hanno effetto dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 771. — *Provvedimenti in materia di imposta di registro sugli appalti* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Agli effetti dell'imposta di registro il contratto comprendente fornitura di materie, merci o prodotti e prestazione d'opera, è considerato appalto ove il prezzo o valore delle materie, merci e prodotti non costituisca la parte prevalente del prezzo o valore globale.

Per speciali lavori il Ministro per le finanze ha facoltà di determinare con propri decerti, sentite le organizzazioni sindacali interessate, se prevalga il valore della materia o quello dell'opera.

Le somministrazioni periodiche o gli approvvigionamenti a tratto continuativo sono parificati, agli effetti tributari, agli appalti, quando l'assuntore debba produrre o procurarsi, posteriormente al contratto, le cose promesse.

Sono altresì considerati appalti, ai detti effetti, i contratti che hanno per oggetto la prestazione dell'attività lavorativa di persone diverse da quella che ha contratto l'obbligazione, comunque sia determinato il corrispettivo.

Qualunque sia il valore delle materie, merci o prodotti impiegati nella lavorazione, si considerano vendite ai fini tributari i contratti con i quali una ditta si obbliga di consegnare cose che costituiscono l'oggetto della sua ordinaria produzione.

Per ordinaria produzione agli effetti del comma precedente si intende quella dell'ordinaria organizzazione industriale e attrezzatura tecnica della ditta produttrice che può desumersi dall'inquadramento sindacale della ditta, dalle denuncie presentate ai Consigli provinciali delle corporazioni, o dagli atti contrattuali e documenti contabili della ditta stessa, ancorchè i prodotti subiscano nella fabbricazione variazioni o adattamenti su richiesta o ordinazione dell'acquirente.

Art. 2.

I contratti di scritture teatrali di compagnie nel loro complesso o di artisti singoli devono essere in ogni caso stipulati in carta da bollo da lire sei e sono soggetti all'imposta proporzionale di registro di lire 0,30 per cento in caso d'uso.

Art. 3.

I contratti d'appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale sono esenti dalla registrazione, salvo il caso d'uso, quando il prezzo o valore globale non supera le lire diecimila.

(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1941-XIX.

Qualunque sia il prezzo o valore globale, i contratti conclusi tra commercianti, verbalmente o mediante corrispondenza, per la riparazione o lavorazione di materie, merci e prodotti affidati dalla ditta committente per essere riparati, trasformati o perfezionati, sono soggetti a registrazione soltanto in caso d'uso, quando la ripartizione o lavorazione costituisca l'oggetto della ordinaria attività della ditta assuntrice, da risultare nei modi stabiliti dall'ultimo comma dell'art. 1.

Non costituisce caso d'uso la inserzione od enunciazione del contratto negli atti della pubblica amminisrazione contraente o degli organi amministrativi di controllo, quando sia fatta soltanto ai fini del pagamento o della riscossione dei corrispettivi del contratto stesso.

Limposta di registro sui contratti di appalto, verbali o per corrispondenza commerciale, può essere soddisfatta nei modi stabiliti dall'art. 54, ultimo comma, della legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 762, purchè il prezzo o valore globale non superi le L. 40.000. Negli stessi modi è corrisposta l'addizionale di assistenza sociale di cui al R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, convertito nella legge 25 aprile 1938-XVI, n. 614.

Nei casi previsti dal comma precedente, l'imposta di registro e l'addizionale debbono essere assolte contemporaneamente alla imposta generale sulle entrate.

I suddetti contratti qualora siano a corrispettivo variabile e durante l'esecuzione risultino di importo superiore al valore di L. 10.000 fissato per l'esenzione, oppure a quello di L. 40.000, stabilito per la tassazione per mezzo di marche sono soggetti al pagamento dell'imposta rispettivamente mediante marche, se non oltrepassano l'importo di L. 40.000, ovvero su denuncia da presentarsi al competente Ufficio del registro entro venti giorni dalla data nella quale risulti superato il limite di L. 40.000 in base alla contabilità dei lavori o ad altri documenti. Resta fermo l'obbligo dell'ulteriore denuncia, da presentare nel termine di venti giorni da quello dell'accertamento del corrispettivo.

Art. 4.

Quando non sia intervenuto il decreto del Ministro per le finanze, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 e sorga contestazione circa la prevalenza della materia o dell'opera, è soggetto ad acceramento di congruità il prezzo o valore delle materie, merci o prodotti impiegati nello stato anteriore alla lavorazione eseguita in dipendenza del contratto.

L'Amministrazione ha facoltà di promuovere tale accertamento nei termine di sei mesi da quando il contribuente avrà fatto denuncia dell'avvenuta esecuzione del contratto o l'Amministrazione stessa ne sarà venuta altrimenti a conoscenza.

Per l'accertamento si osservano le norme relative all'accertamento dei valori dei trasferimenti di aziende industriali e commerciali.

Art. 5.

L'ultimo capoverso dell'art. 6 del R. decreto-legge 14 giugno 1940-XVIII, n. 643, convertito in legge con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1511, è modificato nel modo seguente:

« L'aliquota di L. 0,20 per cento prevista dall'art. 45 della tariffa allegato *D*, alla legge di registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, à elevata a L. 0,50 per cento e si applica alle vendite e promesse di vendita aventi per oggetto le merci ed i prodotti nello stesso articolo indicati, esclusi i contratti considerati appalti agli effetti dell'imposta di registro ».

Art. 6.

Sono abrogate le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 2 ed agli articoli 4 e 8 del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, allegato *B*, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 11.

Con Regio decerto su proposta del Ministro per le finanze potranno essere emanate norme per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

LEGGE 11 luglio 1941-XIX, n. 734. — *Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alla tabella delle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, numero 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è aggiunta la seguente:

Qualità della merce	Scopo per la quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Paraffina . . .	Per la fabbricazione di conduttori elettrici isolati.	Kg. 100	1 anno

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1941-XIX.

Art. 2.

Sono prorogate fino al 31 dicembre 1942-XXI, le concessioni di temporanea importazione per i seguenti prodotti:

a) olio minerale lubrificante raffinato, anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° C. non superiore a 3 Engler, oppure con viscosità a 50° C. non inferiore a 25 Engler: per la fabbricazione di cavi elettrici.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936-XIV, n. 1036; R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170, e legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 225).

La concessione è estesa all'olio contenuto negli accessori (giunti e tamponi) di detti cavi;

b) alluminio e sue leghe in lingotti, pani, rottami, placche e nastri: per la fabbricazione di semilavorati e di lavori di ogni genere.

(Legge 27 maggio 1940-XVIII, n. 641).

La concessione è estesa all'alluminio e sue leghe in barre e tubi.

Art. 3.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione già accordate, in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) vetri greggi, anche colorati, a superficie piana o curva, o comunque sagomati: per la fabbricazione di occhiali di protezione.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1943-XXI.

(R. decreto-legge 19 dicembre 1938-XV, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 668, e legge 19 maggio 1939, n.371);

b) rame in pani o in rottami: per la fabbricazione di leghe di rame e berillio.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1943-XXII.

(Legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1036).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 luglio 1941-XIX, n. 781. — *Sospensione, per la durata della guerra, della celebrazione delle feste nazionali, dei giorni festivi e delle solennità previsti dalle vigenti disposizioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 27 maggio 1929-VII, n. 810;
Vista la legge 27 dicembre 1930-IX, n 1726;
Vista la legge 28 marzo 1938-XVI, n. 276;
Vista la legge 5 maggio 1939-XVII, n. 661;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per tutta la durata della guerra è sospesa la celebrazione a tutti gli effetti delle fese nazionali, dei giorni festivi e delle solennità civili previsti dalle vigenti disposizioni, fatta eccezione per i giorni festivi di cui alla legge 27 maggio 1929-VII, n. 810.

Art. 2.

Fino a che non sarà diversamente ordinato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri determinerà, volta per volta, quali ricorrenze debbano essere celebrate come feste nazionali o solennità civili ai sensi dell'art. 1, lettere *a*) e *c*) della legge 27 dicembre 1930-IX, n. 1726.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 24 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, il *Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 16 agosto 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1941-XIX, n. 218. — *Rateazione dei debiti di massa vestiario che gli agenti ferroviari contraggono con la Ditta convenzionata*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i propri decreti:

— n. 698 del 17 settembre 1925 contenente l'approvazione del nuovo Regolamento sul vestiario-uniforme;

— n. 2412 del 17 aprile 1928 che modifica il penultimo comma dell'articolo 6 del citato Regolamento;

Udita la relazione n. PAG. 03712/2/104340/12.2/56 del 18 luglio 1941-A. XIX, della Direzione Generale, Servizio Personale e Affari Generali;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Il ricupero del valore delle stoffe, fodere ed accessori prelevati dal personale presso la Ditta convenzionata con l'Amministrazione per la confezionatura delle uniformi d'obbligo, dovrà essere effettuato con trattenute sullo stipendio in ragione di dodici rate mensili, eguali e consecutive, anzichè in sette, restando così in tal senso modificato il penultimo comma dell'art. 6, nonchè gli articoli 12 e 17 del vigente Regolamento sul vestiario-uniforme approvato con D. M. n. 698 del 17 settembre 1925.

Per il ricupero del valore delle stoffe e foderami che gli agenti acquistano per proprio conto dalla Ditta convenzionaa, l'art. 9 del citato Regolamento resta altresì abrogato e sostituito dal seguente:

« Tutti gli agenti dell'Amministrazione, abbiano oppure no obbligo di uniforme, potranno prelevare dalla Ditta convenzionata il quantitativo di stoffe, fodere ed accessori dei tipi fissati ed agli stessi prezzi convenuti per le uniformi d'obbligo nei limiti però loro occorrenti per i bisogni della propria famiglia.

« I prezzi vengono portati a conoscenza del personale a mezzo del Bollettino Ufficiale e gli acquisti possono essere fatti con pagamento in contanti e rateale.

« Nell'un caso come nell'altro gli agenti dovranno indirizzare le loro richieste al proprio superiore Ufficio contabile, il quale, constatato che il quantitativo richiesto non eccede i limiti dei bisogni familiari, darà corso alle commesse stesse con procedimento analogo a quello stabilito per gli agenti aventi obbligo di uniforme e di cui al precedente art 6.

« La Ditta convenzionata effettuerà le spedizioni dei pacchi con le stesse modalità fissate dal terzo punto del citato art. 6, dando però la precedenza alle richieste riflettenti le uniformi d'obbligo e l'Ufficio contabile ricuperà il credito dell'Amministrazione addebitando all'agente in una sola volta, col più prossimo ruolo paga l'integrale costo del pacco spedito, se si tratta di richieste emesse a pagamento in contanti, o in otto rate mensili eguali e consecutive, se l'acquisto è a pagamento rateale.

« Per gli agenti con famiglia numerosa, intendendosi come tali quelli che godono esenzioni tributarie, lo scomputo sarà effettuato in dieci mensilità.

« In tal caso gli Uffici che vistano le richieste dovranno apporre in margine ad esse oltre l'annotazione "Per uso privato" l'altra: "Il richiedente fruisce delle esenzioni tributarie" ».

Roma, lì 22 luglio 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 95.

Cessioni di stipendio.

Nella prima parte del presente bollettino è riportata la legge 4 luglio 1941-XIX, n. 737, concernente alcune modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni sulle cessioni di stipendio del personale delle Ferrovie dello Stato.

* * *

Con l'art. 1° viene disposto che il contributo di centesimi dodici per ogni cento lire di stipendio lordo mensile a favore del fondo di garanzia attualmente stabilito dall'articolo unico del R. D. L. 20 novembre 1919, n. 2272, è ridotto a centesimi dieci; inoltre è stabilito che tale contributo è da applicarsi anche al personale in prova, pur restando inibito a detto personale l'esercizio della facoltà di contrarre cessione di stipendio con la garanzia del fondo.

Tali disposizioni hanno vigore dal 1° settembre p. v.

Diversamente da quanto stabiliscono le vigenti disposizioni il contributo, compreso quello rilasciato in precedenza, non è più rimborsabile (secondo comma dell'art. 1) eccettuato il caso di errata applicazione. In tale caso la restituzione avviene senza interessi.

L'azione per il rimborso, quando non sia stato provveduto d'ufficio, si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della indebita ritenuta.

In via transitoria (art. 4), gli agenti che al quindicesimo giorno dopo la pubblicazione della legge, e cioè al 22 agosto corrente, abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio per conseguire titolo al collocamento a riposo ai sensi dell'art. 83 del Regolamento del personale approvato con Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405, e successive modificazioni, e cioè 60 anni di età e 30 di servizio utile per la pensione se appartenenti al personale degli uffici, 55 di età e 25 di servizio utile se appartenenti ai servizi attivi e scrivane, conservano il diritto, esteso anche ai loro eredi, di ottenere il rimborso dei contributi versati al fondo di garanzia quando, durante la loro carriera, non abbiano mai contratto cessione di stipendio con la garanzia del fondo.

L'azione per tale rimborso si prescrive trascorsi due anni a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione dal servizio.

Tutti gli altri agenti che cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dall'anzidetta data del 22 agosto c. a. perderanno il diritto al rimborso, finora riconosciuto per non aver contratto cessione garantita durante la loro carriera, dei contributi versati al fondo di garanzia.

* * *

Con l'art. 2 della legge viene poi stabilito che la ritenuta del 2 % sull'importo lordo dei mutui e cessioni quinquennali e del 4 % su quello dei mutui e cessioni decennali, a favore del fondo di garanzia è applicata all'atto della liquidazione delle operazioni, in luogo della procedura finora seguita ai sensi dell'art. 16 del Regolamento approvato con R. D. 29 luglio 1914, n. 850, secondo la quale detta ritenuta veniva effettuata con la prima rata dello stipendio con la quale aveva inizio l'ammortamento dell'operazione.

Pertanto, sui mutui quinquennali e decennali che verranno concessi dall'Ammministrazione la ritenuta sarà effettuata a cura del Servizio Ragioneria all'atto della liquidazione dei mutui stessi.

Invece per le cessioni quinquennali e decennali stipulate con Istituti privati, l'importo del 2 o 4 % sarà dagli Istituti stessi trattenuto all'atto della liquidazione della sovvenzione ai cedenti e versato all'Amministrazione, mediante rimessa di pagamento da introitarsi dal Servizio Ragioneria.

* * *

Con l'art. 3 viene infine disposta la ritenuta per spese di amministrazione del 0,50 % anche sull'importo lordo delle cessioni quinquennali e decennali stipulate con Istituti privati, finora applicata soltanto ai mutui concessi dall'Amministrazione.

Tale ritenuta, da applicarsi all'atto della liquidazione delle cessioni a cura degli Istituti stessi, verrà introitata dal Servizio Ragioneria insieme con quella del 2 o 4 %.

Circolare n. 19.

Ritiro delle monete di argento da L. 5

Su richiesta del Ministero delle Finanze si dispone che gli impianti ferroviari accettino in pagamento le monete d'argento da L. 5, senza limite di somme.

Si dispone, inoltre, che dette monete non siano, in modo assoluto, reimpiegate e siano, invece, versate alle Casse Compartimentali di giurisdizione le quali, a loro volta, provvederanno alla consegna delle monete stesse alle competenti Sezioni di R. Tesoreria Provinciale, per il cambio.

Circolare n. 20.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare n. 41, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 49 del 6 dicembre 1934-XIII ed a modifica della circolare n. 3/1941 (Boll. Uff. n 5 del 30 gennaio 1941-XIX), si porta a conoscenza di tutti gli impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale della linea e delle stazioni, per tutte le ordinazioni che risulteranno rilasciate alla SOC. ANON. CONSORZIO INDUSTRIALI di Milano dal 1° luglio al 31 dicembre 1941-XIX, resta fissato in L. 177 (lire centosettantasette) e partitamente:

L. 99 (lire novantanove) per la giacca.
L. 60 (lire sessanta) per i pantaloni.
L. 18 (lire diciotto) per il cappello.

Comunicati:

Opera di previdenza a favore del personale. (Legge 19 Giugno 1913 N. 641)

Si comunica che durante l'esercizio finanziario 1940-41 l'Opera ha approvato le seguenti concessioni di diritto:

Indennità di buonuscita				Sussidi temporanei ad orfani		Assegni alimentari temporanei vitalizi		Assegni finali di L. 500		Sussidi per morte dopo l'esonero	
ad Agenti		a Famiglie									
N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo	N.	Importo
1888	10.833.166	683	3.595.614	733	466.692	82	134.500	1022	511.000	493	348.204

Le concessioni di carattere facoltativo approvate a carico della disponibilità dell'esercizio medesimo sono state le seguenti:

1. — Sussidi temporanei a figli di ex agenti, n. 7 per un valore capitale di . . . . L. 13.920

2. — Assegni alimentari ad ex agenti ed a congiunti bisognosi, n. 126 per un valore capitale di . . . . » 316.830

3. — Ricoveri in Istituti di educazione e di istruzione, n. 229.

In ordine all'art. 5 del R. decreto legge 7 febbraio 1926, n. 187 modificato dal R. decreto legge 28 agosto 1930, n. 1314 sono state erogate le seguenti somme:

a) L. 100.000 alla Fondazione Vittorio Emanuele III a favore di orfani e figli di agenti ed ex agenti;

b) L. 122.700 per sussidi straordinari a favore di agenti esonerati e di congiunti bisognosi di agenti morti in attività di servizio e dopo l'esonero.

Esame di idoneità alle funzioni di Guardamerci.

In relazione all'art. 55 del Regolamento del personale è indetta una sessione di esami di idoneità a Guardamerci, alla quale potranno chiedere di prender parte gli agenti stabili che alla data di pubblicazione del presente Comunicato risultino già in possesso della qualifica di Guardasala.

Le domande degli interessati, redatte in carta da bollo da L. 4, dovranno pervenire per via gerarchica alle rispettive Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato nel Bollettino Ufficiale.

Le ammissioni agli esami saranno decise dalle Sezioni tenendo presenti le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale e le relative comunicazioni saranno fatte agli interessati, a cura delle Sezioni stesse, entro 30 giorni dalla data suindicata.

Gli esami — che dovranno tenersi nelle singole sedi di Compartimento nel periodo dal 10 al 30 novembre p. v. — consisteranno in una prova orale, sul programma di cui appresso.

La Commissione esaminatrice sarà per ciascun Compartimento nominata dal Comitato di Esercizio e sarà composta di tre funzionari, scelti fra quelli delle Sezioni Movimento e Commerciale e del Traffico, dei quali uno di grado non inferiore al 5° (Presidente) e gli altri due di grado non inferiore al 6° (Membri).

Ciascun Membro disporrà di un massimo di dieci punti. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato almeno 18 punti.

L'elenco degli idonei di ogni Sezione, che non costituirà graduatoria di merito agli effetti del conferimento delle promozioni, dovrà essere compilato in ordine alfabetico.

Tale elenco, unitamente a quello riguardante gli agenti non ammessi alla prova o riprovati nella medesima, dovrà essere trasmesso dalle Sezioni ai rispettivi Servizi in triplice copia non oltre il 1 dicembre p. v.

PROGRAMMA D'ESAME PER L'IDONEITA' ALLE FUNZIONI DI GUARDAMERCI

CAPO I.

ACCETTAZIONE DELLE COSE DESTINATE AL TRASPORTO

A) *Prescrizioni comuni.*

1\. — Distinzione dei trasporti secondo le Tariffe. (Art. 3 Tariffe e Art. 21 N. E. T.).

2\. — Documenti per il contratto di trasporto. (Art. 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 e 27 delle tariffe e 6 - 7 - 8 - 12 - 13 e 14 della C.I.M. e 28 e 29 delle N. E. T.).

3\. — Condizionatura delle merci. (Art. 23 tariffe e Art. 31 - 32 - 69 e 70 delle N. E. T.).

4\. — Accettazione, indicazione sui colli, verifica della quantità, custodia

e riconsegna dei trasporti (Tariffe art. 22 - 32 - 37 - 38 - 45 - 46 e 47 e Art.27 parte nona N. E. T.).

5. — Merci escluse dal trasporto e merci ammesse a determinate condizioni (Art. 4 tariffe e Art. 26 N. E. T.).

6. — Cartellini, etichette e listini sui colli e sui carri. (Art. 34 e allegato B N. E. T.).

7. — Ricognizione del peso e del numero dei colli (Art. 21 e 27 tariffe e Art. 36 e 41 N. E. T.).

B) *Prescrizioni particolari a determinati trasporti.*

1. — Pacchi ferroviari - Colli espressi - Valori (Tariffe 101 - 102 - 108 e Art. 53 a 61 N. E. T.). Istruzioni sul servizio postale.

2. — Feretri (Tariffa 110 e art. 62 N. E. T.).

3. — Veicoli - Automobili spediti da viaggiatori (Tariffe 106 - 207 - 208 e 302, Art. 63 N. E. T.).

4. — Bestiame (Tariffe 105 e Art. 118 - 119 N. E. T.).

5. — Trasporti derrate a G. V. (Tariffe 103 e 104 e Art. 120 N. E. T.).

6. — Trasporti con treni diretti e accelerati (Art. 64 a 66 N. E. T.).

Capo II.

MEZZI D'INOLTRO DEI TRASPORTI

1. — Distinzione dei veicoli e degli attrezzi di carico (Art. 71 - 72 N. E. T.).

2. — Carri specializzati per determinati trasporti (Art. 73 tariffe e Circolare verde 7 Bollettino Ufficiale 1938).

3. — Carri per trasporti diretti all'estero (Art. 113 N. E. T.).

4. — Uso dei carri coperti, scoperti e scoperti con copertone (Art. 36 Tariffe. Norme per la determinazione dei carri da fornire per il carico premesse alla Nomenclatura delle merci ed allegato 2 alle tariffe).

5. — Carri serbatoio (Alleg. 3 alle tariffe).

6. — Carri gru (Art. 124 e alleg. 3 alle N. E. T.).

7. — Pulitura, lavatura e disinfezione dei carri (Art. 198 - 199 N. E. T.).

8. — Carri di altre Amministrazioni - Carri privati - Nozioni sulla loro utilizzazione (Alleg. 3 alle N. E.T. e Regolamento dei carri privati).

9. — Assicurazione dei carichi eseguiti dalle parti su carri scoperti (Norme tecniche per il carico dei carri - Alleg. 7 alle N. E. T.).

Capo III.

MODO D'INOLTRO DEI TRASPORTI

1. — Trasporti da inoltrare nei bagagliai (Art. 136 a 143 N. E. T.).

2. — Trasporti da inoltrare nei carri misti (Art. 144 a 149 N. E. T.).

3. — Trasporti da inoltrare a carro completo (Art. 150 - 152 N. E. T.).

4. — Trasporti delle derrate deperibilissime (Istruz. 1932).

5. — Trasporti in servizio (Ordine di servizio 81/1923 e successive modificazioni).

CAPO IV.

CARICO DEI CARRI

1. — Visita dei veicoli (Art. 103 N. .E. T.).

2. — Prescrizioni tecniche per il carico dei carri (Art. 104 e alleg. 7 alle N. E. T.).

3. — Sagoma limite (Art. 105 N. E. T.).

4. — Carico massimo (Art. 106 - 107 N. E. T.).

5. — Nozioni sull'uso delle etichette per riparazione dei veicoli (Istruzione 1932 e appendice 1935).

6. — Carico nei carri misti e nei carri completi (Art. 114 a 117 N. E. T.).

7. — Premi per l'utilizzazione del materiale (Ordine di servizio 74/1940).

8. — Termini per il carico dei carri (Art. 32 Tariffe e Art. 97 N. E. T.).

CAPO V.

CUSTODIA DEI TRASPORTI

1. — Piombatura dei carri (Alleg. 5 alle N. E. T.).

2. — Documenti di scorta dei trasporti (Art. 171 a 175 N. E. T.).

3. — Consegne e riconsegne dei trasporti (Art. 161 a 167 N. E. T.).

4. — Anormalità sui trasporti. Disposizioni per i pareggi delle mancanze ed eccedenze nei trasporti delle cose (Art. 250 a 265 N. E. T.). - Riserve per le anormalità - Constatazione dei danni alle cose trasportate (Art. 43 Tariffe e Art. 244 a 249 e Art. 266 a 277 N. E. T.). - Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla Polizia ferroviaria (Art. 4 punti 16 - 17 - 18 - 19 - 20; Art. 5 Art. 6 punti 3 - 5 - 8).

CAPO VI.

SCARICO DEI CARRI

1. — Ricevimento dei trasporti in arrivo (Art. 186 - 187 N. E. T.).

2. — Riconsegna dei trasporti ai destinatari (Art. 45 tariffe - Art. 194 N. E. T.).

3. — Termini per l'asportazione delle merci e del bestiame (articoli 32 e 46 tariffe e art. 196 N. E. T. — Disposizioni speciali vigenti: O. S. 69/1941, Fascicolo rosa allegato alla N. E. T.).

4. — Rispedizioni (art. 76 Tariffe e art. 197 N. E. T.).

5. — Trasporti a domicilio — Servizi di collegamento (art. 37 Tariffe e 208 a 210 N. E. T.).

CAPO VII.

TRASPORTO DELLE MERCI PERICOLOSE E NOCIVE

Nozioni sommarie circa gli imballaggi, i mezzi di trasporto ed i divieti di comunanza di carico. Etichette (Istruzione per l'applicazione dell'allegato 7 alle Tariffe - Ediz. 1935).

Capo VIII.

SERVIZIO DOGANALE

Invio, registrazione e ricevute dei documenti doganali. Piombatura dei carri. Mancanza ed alterazione dei piombi doganali. Documenti doganali per le spedizioni dirette all'estero. Bollette di legittimazione. Contrassegni ai colli. Carri da utilizzarsi per trasporti vincolati a dogana (Estratto delle Istruzioni per il servizio doganale ad uso del personale dei magazzini - O. S. 135/1924).

Capo IX.

CIRCOLAZIONE DEL MATERIALE VUOTO

Situazione dei veicoli. Registri per la scritturazione dei veicoli. Rapporti giornalieri. Materiali di altre ferrovie: Moduli di scorta di materiale vuoto (art. 84-85 N. E. T. - Norme per il servizio di ripartizione, ediz. 1932 ed art. 94 a 96 N. E. T.).

Copertoni ed attrezzi di carico dell'Amministrazione di altre ferrovie e dei privati (Norme ediz. 1939).

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 2.V

Campagna vendemmiale 1941.

1. *Validità.* — Durante il periodo dal 1° settembre al 30 novembre nel quale si presentano più intensi i trasporti di prodotti vendemmiali, debbono applicarsi le disposizioni del presente Ordine di Servizio.

2. *Accettazione dei recipienti vuoti - Indirizzi - Marche.* — I recipienti destinati al trasporto delle uve, del vino e del mosto dovranno essere in buona condizione e muniti di marche, costituite di almeno due lettere o di un numero progressivo, ed indirizzi.

Le marche ed i numeri dovranno essere riportati con tutta precisione sui documenti di trasporto sui quali dovrà essere altresì specificata la vera qualità dei recipienti, cioè se botti, barili, tinozzi, tini, bigonce, ceste, cestoni, casse, ecc., esclusa quindi ogni indicazione generica.

I recipienti vuoti saranno accettati soltanto in porto affrancato.

3. *Condizionatura delle botti e dei barili contenenti mosto, vino od uva pigiata.* — Le botti, i barili e gli altri recipienti contenenti mosto, vino od uva pigiata con mosto non dovranno essere scoperchiati.

Le botti ed i barili con mosto od uva pigiata non dovranno essere interamente riempiti o completamente tappati, ma muniti di un cannello sporgente ovvero di altri apparecchi atti a dare sfogo ai gas derivanti dalla fermentazione. Tale modo di condizionatura dovrà essere fatta risultare dal mittente nello apposito spazio della lettera di vettura, come è indicato al punto seguente.

4. *Responsabilità - Dichiarazione di garanzia.* — Ai sensi dell'art. 53 delle Condizioni e Tariffe non potranno essere attribuiti a colpa dell'Amministrazione i danni che possano derivare alla merce in dipendenza delle condizioni in cui la medesima si trova all'atto della spedizione o del modo col quale è stata caricata; epperciò nei casi di condizioni anormali della merce o del carico, le stazioni dovranno esigere dallo speditore il rilascio delle prescritte dichiarazioni di garanzia così formulate:

"*Il sottoscritto dichiara di aver consegnata la spedizione nelle seguenti condizioni*: "*Fusti non completamente tappati*" ovvero "*Fusti caricati anormalmente*" ovvero "*Fusti non completamente tappati e caricati anormalmente*" ovvero "*Merce bagnata di acqua piovana o in condizioni di troppa maturazione o di appassimento*" ovvero in quelle altre condizioni anormali che risultassero all'atto della spedizione.

5. *Domande e forniture di carri.* — Non dovranno accettarsi, per uno stesso giorno, richieste dagli speditori per una quantità di carri superiore alla potenzialità dei binari di carico.

Per tali richieste, gli speditori sono esonerati dall'obbligo del deposito di cui all'art. 33 *delle C. T., ma resta fermo il diritto dell'Amministrazione di esigerlo e di incamerarne l'importo, quando gli speditori non osservino le disposizioni vigenti circa la regolare e tempestiva utilizzazione dei carri di cui all'art.* 99 *delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose"* (edizione 1940).

I trasporti inerenti alla vendemmia saranno da considerare nell'ordine di precedenza per la fornitura dei carri, di cui all'art. 94 *delle "Norme" predette.*

Il mosto con uva o l'uva pigiata con mosto, in botti, tini, bigonce o navasse vanno caricati in carri scoperti con copertone; dietro rilascio di garanzia, può essere consentito l'uso anche di carri coperti provvisti di persianine in basso o, quanto meno, con le porte chiuse al secondo gancio.

6. *Uso di carri-serbatoio privati — Tasse di sosta.* — Per i carri-serbatoio privati F. S., utilizzati *in servizio interno* e *cumulativo italiano,* le stazioni si atterranno alle disposizioni del "Regolamento per i carri privati" (edizione 1923).

Per gli stessi carri serbatoio F. S. e per quelli esteri utilizzati *in servizio internazionale,* si osserveranno:

— le disposizioni di cui al capo XVII dell'Istruzione allegata all'O. S. 242/1934;

— il Regolamento internazionale per il trasporto dei carri privati (R.I.P.), allegato VII alla C.I.M., nonchè le prescrizioni speciali per il percorso italiano, di cui agli O. S. 106/1938 e 152/1938;

— le disposizioni impartite con i punti II e IV rispettivamente delle circolari camoscio N. 4/1928 e 2/1936;

— le disposizioni di cui al punto 835 (Trasporti con carri privati esteri appoggiati ai transiti internazionali F. S. per la rispedizione all'Estero nello stesso carro), pubblicato nel Bollettino commerciale F. S. n. 36/1937.

Le stazioni cureranno inoltre, per le spedizioni di mosto intero con feccia, di uve pigiate e di mosto sfecciato, che il riempimento dei serbatoi sia limitato in modo da lasciare uno spazio libero rispettivamente del 10, del 12 e del 5 per cento della loro capacità.

Qualora il carico iniziato non venga ultimato entro il termine stabilito, oppure quando, ultimato il carico, i serbatoi sostino per motivi attribuibili alle Ditte speditrici, saranno dovuti i diritti di sosta stabiliti dalle vigenti Condizioni e Tariffe.

Se l'operazione di carico non viene iniziata entro il termine prescritto, la stazione toglierà il veicolo dal binario di carico, a meno che lo speditore chieda che il serbatoio sia lasciato a sua disposizione sul detto binario ed al soddisfacimento della richiesta non ostino difficoltà di servizio; ma in tal caso, per tutto il periodo dalla scadenza del termine concesso per il carico fino all'ultimazione del medesimo, saranno dovuti i diritti di sosta a termini di tariffa.

Qualora, dopo essere stato tolto dal binario di carico, un serbatoio venga, a richiesta dello speditore, posto nuovamente sul detto binario, lo speditore avrà diritto ad un nuovo termine di carico e, per la nuova manovra, dovrà pagare una tassa fissa di lire tre.

Per le giacenze dei serbatoi carichi nelle stazioni destinatarie, si applicheranno le tasse di sosta, a norma di tariffa.

7. *Etichette, listini e documenti di scorta dei carri.* — I trasporti a carro di uva o di mosto ed i serbatoi carichi devono essere contrassegnati con etichette nei modi prescritti dall'allegato B delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Ai carri di mosto ed ai serbatoi carichi dovrà inoltre essere applicata, su ogni lato, l'etichetta mod. M-249 recante la dicitura: "vietate manovre a spinta".

Sul margine superiore destro dei documenti di trasporto o di scorta si dovranno applicare i listini mod. M-272-q.

Le stazioni che si trovassero ad avere eccedente un carro, dovranno inoltrarlo a destinazione scortato da richiesta in servizio mod. CI-126, in base alle indicazioni risultanti dalle etichette applicate al carro medesimo, avver-

tendone telegraficamente la stazione mittente, perchè questa possa provvedere all'immediato invio di un duplicato dei documenti di trasporto direttamente a quella destinataria.

Il foglio di scorta e di itinerario M-167 dovrà essere emesso soltanto a scorta dei carri di uva da tavola, mentre per gli altri carri carichi di prodotti vendemmiali dovrà essere emesso il foglio di scorta Mod. M.145.

8. *Inoltro dei copertoni privati.* — Con l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 49 delle "Norme per l'eseguimento di trasporto delle cose", le stazioni hanno facoltà di accettare a bagaglio spedizioni di copertoni privati, che venissero eseguite da qualsiasi Ditta.

Tanto sullo scontrino quanto sul foglio di via e relativa matrice, le stazioni dovranno sempre praticare l'indicazione che trattasi di "copertone privato" ed assicurarsi che su ciascun collo, oltre la stazione destinataria, siano chiaramente indicati il nome, cognome ed indirizzo del destinatario.

9. *Assicurazione dei fusti.* — Per assicurare i fusti contenenti mosto, vino, uva fresca o pigiata con mosto, spediti in piccole partite, le stazioni dovranno impiegare i comuni cunei di legno.

L'assicurazione dei fusti spediti a carro viene fatta a cura degli speditori.

10. *Esportazione uva dai Comuni fillosserati.* — Rammentasi che le uve da vendemmia non sono comprese nei divieti di esportazione dai territori fillosserati o sospetti di infezione fillosserica e possono liberamente esportarsi da detti territori, purchè prive di tralci, di foglie e monde di terra.

11. *Trasporto di uva fresca in porto assegnato.* — Con le cautele di cui al punto 615 del "Bollettino commerciale" n. 16-1933, potranno essere accettate in porto assegnato le spedizioni di uva fresca a G. V. ed a P. V., tanto in servizio interno e cumulativo italiano quanto in servizio internazionale, salve, per quest'ultimo, le limitazioni previste nell'allegato al punto 19 del "Bollettino Commerciale" n. 1/1940-XVIII.

12. *Trasporti di uve in ceste e casse, a carro.* — Per facilitare i trasporti dell'uva in ceste e casse ricolme e coperte con tela o con fronde, si concede che i mittenti, valendosi di cavalletti di legno od altri attrezzi, dispongano le ceste e le casse a più piani nei carri.

Il mittente dovrà rilasciare dichiarazione di garanzia così concepita: *"Il sottoscritto dichiara di aver consegnato la spedizione nelle seguenti condizioni:*

" Ceste o casse caricate in modo anormale ".

Per quanto concerne l'applicazione dei prezzi di trasporto, è da tener presente che gli attrezzi di carico, *sia quando sono trasportati con la merce, sia nel trasporto di ritorno,* sono esenti da tassazione, nei limiti ed alle condizioni risultanti dall'articolo 36 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose.

13. *Manovre.* — Richiamasi l'attenzione delle stazioni sulla necessità che le manovre, e specialmente quelle a gravità, se ammesse, siano eseguite con ogni cautela, allo scopo di evitare avarie di fusti e dispersioni di merce. Ricordasi inoltre il divieto assoluto di effettuare manovre a spinta quando trattasi di carri contenenti fusti pieni.

14. *Trasporti di vinaccia.* — Le disposizioni contenute nel presente Ordine di servizio si applicano anche alle spedizioni di vinaccia (ammasso di vinaccioli, graspi e bucce dell'uva spremuta), agli effetti dell'ordine di pre-

cedenza nella fornitura dei carri e dell'inoltro dei trasporti, nonchè per l'invio, come bagaglio, dei copertoni di proprietà privata, che gli interessati intendessero eventualmente spedire ai luoghi di carico della vinaccia.

15. *Anormalità nei trasporti.* — Qualora in arrivo sorgano contestazioni per avaria dipendente da ritardo o da altra causa, le stazioni destinatarie dovranno computare i termini di resa, tenendo conto degli aumenti in vigore, per accertare se sussista effettivamente il ritardo; quindi, siavi o no ritardo; dovranno sempre compilare il verbale di accertamento con l'intervento di periti abili dai quali, in seguito ad apposita interpellanza, si dovrà fare stabilire, ove non esista sulla lettera di vettura dichiarazione di garanzia, se l'uva presenti *segni di malattia* (*peronospora*), *di troppa maturanza, di bagnamento precedente al carico o di appassimento per essere stata vendemmiata troppo tempo prima della spedizione.* Il perito od i periti saranno anche chiamati a stabilire la data in cui l'avaria ebbe inizio e la susseguente sua progressività, la influenza che le circostanze e cause suaccennate possono aver avuto sull'avaria e se il ritardo, dato che sussista, senza il concorso di quelle cause, avrebbe da solo potuto determinare l'avaria constatata e, in un caso o nell'altro, in quale misura.

Qualora a destinazione si constatino avarie alle uve, spandimento di liquido per spostamento del carico (siano casse, ceste o fusti), si dovrà far dichiarare dai periti se lo spostamento avvenne per insufficienza dei mezzi adoperati per assicurare il carico, per il modo irregolare con cui fu eseguito il carico stesso, per il naturale scuotimento del carro, per le pendenze della linea, per le inevitabili scosse ed urti cui vanno soggetti i carri nelle molteplici manovre; fatti tutti inevitabili e inerenti al modo di trasporto e dei quali la Ferrovia non può nè deve rispondere.

Soltanto degli urti straordinari e colposi può essere chiamata a rispondere la Ferrovia. Quindi, qualora dalle parti si vogliano attribuire le avarie ad urti, si dovrà fare specificare e constatare dal perito se esistono dati speciali di fatto e tali da dimostrare che gli urti stessi o le scosse escano da quelli ordinari e inevitabili.

16. *Trasporti per l'Estero.* — Le stazioni dovranno curare l'assoluta nettezza, sia esterna che interna, non solo di tutti i carri da adibirsi al carico di uva, mosto e vino diretto all'Estero, ma anche dei recipienti contenenti la merce e specialmente dei fusti, in modo che niuna particella di foglie, di terra e di altre sostanze imbrattanti rimanga aderente ai recipienti ed alle pareti dei carri, perchè, in caso diverso, le Dogane di confine potrebbero respingere i trasporti, giusta le disposizioni relative ai provvedimenti contro la fillossera (D. L. 23 agosto 1917, n. 1474).

17. *Spedizioni per e dagli scali di Milano P. Romana e Milano Farini.* — Le stazioni di Milano P. Romana e Milano Farini, per i trasporti di uva fresca, uva pigiata, vino e mosto durante la campagna vendemmiale, sono ammesse a ricevere ed eseguire anche i trasporti a G. V., a carro e in collettame.

18. *Servizio a G. V. a Genova P. Brignole.* — Il servizio G. V. a carro completo per le uve, vini e mosto (escluse le uve da tavola) in arrivo a Genova Piazza Brignole dovrà essere disimpegnato allo scalo P. V. di Terralba, anzichè allo scalo Grande Velocità.

19. *Servizio cumulativo con la Nord-Milano - Esclusione di Milano La Librera dai trasporti a G. V.* — Si richiama l'attenzione delle stazioni su quanto risulta a pag. 94 (Istradamento trasporti) del Prontuario dei servizi cumulativi per i trasporti delle cose (edizione 1° di luglio 1941) circa la esclusione di Mi-

lano La Librera dai trasporti a G. V. e si fa perciò loro assoluto divieto di accettare per questi trasporti domanda di istradamento pel transito predetto.

Sui documenti di trasporto le stazioni dovranno esporre sempre, ed in caratteri ben chiari, il transito che le spedizioni devono seguire per passare sulle linee della nord-Milano.

20 *Classificazione dei trasporti.* — I trasporti di uva, vino e mosto in partenza dalle stazioni dei Compartimenti di Bari, Ancona e Bologna vengono classificati, in relazione alla loro destinazione, nei seguenti gruppi:

1. *gruppo* — *a*) carri per oltre Foggia fino a Rimini;
— *b*) — carri per oltre Rimini fino a Bologna;
— *c*) carri per oltre Bologna verso Porretta Terme e per oltre Bologna verso Prato (Direttissima);
— *d*) carri per oltre Bologna fino Ferrara (e);
— *e*) carri per oltre Bologna fino Verona;
— *f*) carri per Verona ed oltre verso Brennero;

2. *gruppo* — *a*) carri per oltre Rimini verso Ferrara;

3. *gruppo* — a) carri per oltre Bologna fino Piacenza (e) ed esclusi i carri di cui ai punti sub *b*), *c*), *d*), *e*);
— *b*) carri per Modena ed oltre verso Mantova;
— *c*) carri per Parma ed oltre verso La Spezia;
— *d*) carri per oltre Parma verso Brescia ed oltre fino Bergamo (e);
— *e*) carri per Piacenza ed oltre verso Voghera;

4. *gruppo* — *a*) carri per oltre Piacenza fino Milano Rogoredo;
— *b*) carri per Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara;
— *c*) carri per Milano Porta Vittoria;
— *d*) carri per Milano Lambrate, Milano Centrale (Magazzini raccordati), Milano Farini (compresi i carri per la Nord-Milano, transito la Librera), Milano Smistamento ed oltre verso Chiasso (escluse le diramazioni di Monza, Seregno e Albate C.);
— *e*) carri per oltre Milano Sm. verso Gallarate e verso Novara;

5. *gruppo* — *a*) carri per Fidenza ed oltre verso Salsomaggiore e verso Fornovo;
— *b*) carri per oltre Fidenza:
verso Treviglio e stradale Milano fino Pioltello Limito,
oltre Treviglio verso Brescia fino Rovato (e),
per stazioni delle linee Treviglio (e)-Bergamo-Lecco-colico-Sondrio-Chiavenna,
Monza (e)-Lecco,
Seregno (e)-Bergamo,
Albate C. (e)-Lecco.

(Salvo esplicita esclusione, le diramazioni intermedie di ciascuna linea si intendono comprese nelle singole linee).

Le stazioni mittenti dei trasporti dei tre Compartimenti anzidetti, comprese quelle di transito con le Ferrovie secondarie, dovranno applicare a ciascun lato del carro e sulle apposite tabelle la speciale etichetta M. 257 col numero in cifre arabiche del gruppo assegnato al carro in relazione alla sua destinazione, valendosi dell'apposito libretto "Elenco delle stazioni alle quali

possono essere diretti i carri vendemmiali'', edizione 1934 o del ''Prontuario per il carico'', edizione 1939.

Queste etichette dovranno essere incollate a destra delle etichette modulo M.259 od M.260.

Per la fornitura le stazioni dovranno rivolgersi d'urgenza al competente Magazzino Stampe tenendo conto anche del fabbisogno per le ferrovie secondarie a contatto.

Le stazioni di Foggia e Rimini dovranno applicare le etichette eventualmente mancanti e farne rapporto alla propria Sezione Movimento.

21. *Trasporti da e per le Stazioni al Sud di Foggia.* — Per il concentramento a Foggia dei carri in provenienza dal Sud, la Sezione di Bari predisporrà apposito programma, stabilendo i treni d'inoltro.

22. *Condotte.* — Per le linee, sulle quali si addensano in maggior quantità i trasporti vendemmiali, vengono previste speciali condotte, i cui itinerari risultanodall'Allegato *A* al presente Ordine di Servizio.

Però sino quando l'entità dei trasporti vendemmiali per le diverse direzioni sarà tale da poter essere smaltita con treni ordinari, insieme con i trasporti comuni, quelli vendemmiali di cui trattasi dovranno essere ubicati nei rispettivi gruppi, quali sono stabiliti dalla composizione assegnati ai treni stessi e risultante dai rispettivi fascicoli-orario.

Invece, qualora si abbiano trasporti vendemmiali in quantità sufficiente da giustificare l'effettuazione di una o più condotte previste e, nel contempo, difettino i trasporti comuni di competenza dei treni merci ordinari di maggiore importanza a lungo percorso, anzichè procedere alla soppressione di qualcuno di essi, dovranno mantenersi i treni medesimi per l'inoltro dei carri carichi di prodotti vendemmiali, osservando però lo speciale raggruppamento prescritto dalla presente pubblicazione.

Nel periodo della campagna vendemmiale le stazioni potranno utilizzare i treni delle condotte per l'inoltro di altri trasporti, avvisando le stazioni capitronco e le rispettive Sezioni Movimento.

Queste provvederanno, d'intesa, a disciplinare i preavvisi di effettuazione delle condotte, facendone precisare la composizione.

Agli effetti della circolazione dei convogli, le condotte vendemmiali vanno comprese nel punto 2° della graduatoria d'importanza risultante a pagina 46 della Prefazione generale all'orario generale di servizio, parte I.

23. *Condotte ascendenti da Foggia.* — In partenza da Foggia vengono previste le condotte seguenti:

Condotte N. 58 e 68 per Milano via Caserta Villa Literno-Roma-Firenze-Vernio M.C.-Bologna, condotte N. 60 - 62 - 64 - 66 per Rimini, via Termoli-Pescara.

Queste condotte dovranno essere composte come appresso:

La stazione di Foggia avendo materiale in quantità sufficiente per la formazione di una sola condotta, con carri dei gruppi 4° e 5°, effettuerà quella N. 58 con i carri dei gruppi stessi, distinti anche nei rispettivi sottogruppi, solo però per i carri del gruppo 4°, come dalla disposizione esposta più oltre.

Avendo carri per formare altre condotte, formerà tenuto conto delle prenotazioni pervenutele, le condotte 60, 62, 64, 66 su Rimini via Ancona, senza attuare però i raggruppamenti prescritti al punto 20.

Tuttavia i carri di prodotti vendemmiali destinati alle stazioni dello stradale fino Rimini, dovranno essere ubicati nei treni seguendo l'ordine geografico delle stazioni.

Il riordino dei carri per successione geografica di stazioni sarà fatto però dalle stazioni di diramazione del percorso Foggia-Rimini, dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Poichè i carri di prodotti vendemmiali devono giungere a Rimini — tanto con le condotte (se queste portano anche carri di merci diverse) quanto con i treni non costituenti condotta — in un gruppo unico a se stante, le Sezioni Movimento di Bari e Ancona provvederanno in merito, salvo il disposto di cui al 2° alinea del punto 22.

Qualora poi la quantità dei carri da inoltrare richiedesse la effettuazione di una sesta condotta verrà formata quella N. 68 che dovrà essere esclusivamente costituita dai carri dei gruppi 4° e 5° e composta come quella N. 58.

Il raggruppamento per ordine geografico dei carri del gruppo 5° delle condotte N. 58 e 68 sarà fatto da Fidenza per i carri fino Cremona (e), da Cremona per i carri fino Bergamo (e) e da Bergamo per quelli diretti oltre quest'ultima località.

Le condotte N. 58 e 68 dovranno avere il peso di non oltre tonn. 850 in partenza da Foggia e quelle N. 60, 62, 64, 66 di non oltre tonn. 680 sempre in partenza da Foggia.

24. *Carri affruenti a Pescara Centrale.* — I carri di prodotti vendemmiali affluenti a Pescara Centrale da stazioni poste al Nord di Goggia e dalla linea di Sulmona, debitamente muniti delle prescritte etichette di cui al N. 20, dovranno da Pescara C. essere inoltrati con i treni merci ordinari ed anche con le condotte stabilite, utilizzando le disponibilità di prestazione ed ubicandoli secondo le norme del punto 23.

25. *Condotte ascendenti da Rimini.* — Per i carri di trasporti vendemmiali in partenza ed in transito, vengono previste in partenza da Rimini le seguenti condotte, composte in modo che i carri si trovino ragggruppati regolarmente nei gruppi e sottogruppi indicati al punto 20.

Però il riordino dei carri per ordine geografico di stazioni sarà fatto dalle stazioni di diramazione dove la condotta lascia i singoli sottogruppi.

Il raggruppameno per ordine geografico dei carri del gruppo 5° sarà fatto da Fidenza, Cremona e Bergamo e precisamente da Fidenza per i carri fino Cremona (e), da Cremona per i carri fino Bergamo (e) da Bergamo per quelli destinati oltre quest'ultima località.

Condotte N. 70, 74 per *Milano Smistamento* (carri del gruppo 4°, distinti nei cinque sottogruppi).

I carri destinati a Milano P. Romana, Milano P. Genova, Milano S. Cristoforo ed oltre verso Mortara, costituenti il sottogruppo *b*) del 4° gruppo, potranno essere trattenuti a Milano Rogoredo ed inoltrati a Milano P. Romana con le tradotte coincidenti, qualora ciò riesca utile agli effetti della resa dei trasporti:

Condotta N. 72 per *Bergamo via Fidenza-Cremona-Treviglio* (carri del gruppo 5°, distinti nei due sottogruppi);

Condotta N. 76 per *Piacenza* (carri del gruppo 3°, distinti nei cinque sottogruppi).

Difettando il materiale per la formazione delle singole condotte, queste potranno anche essere abbinate, effettuando da Rimini opportuni treni straordinari, sempre però rispettando i raggruppamenti stabiliti ed avvisando i transiti interessati.

Le condotte dovranno avere il peso di non oltre tonn. 850 in partenza da Rimini.

Quella N. 72 dovrà proseguire da Treviglio verso Bergamo con un peso di non oltre tonn. 690.

26. *Trasporti in partenza da stazioni intermedie di maggior carico, che si trovano sul percorso delle condotte vendemmiali.* — Questi carri devono inol-

trarsi o con i treni ordinari più adatti o con le condotte di passaggio, utilizzando la prestazione disponibile ed ubicando i carri nei rispettivi gruppi o sottogruppi.

27. *Materiale vuoto.* — Per l'invio verso le zone vinicole dei carri e serbatoi vuoti, nonchè del materiale carico di recipienti vuoti destinati a prender carico di uve e mosto, si potranno effettuare le speciali condotte già previste per l'invio dei vuoti per il carico delle derrate. Nel caso che le condotte per vuoti fossero impegnate per l'invio di chiusi per derrate, l'inoltro dei serbatoi vuoti o dei carri carichi di recipienti vuoti dovrà avvenire con treni straordinari opportunamente prescelti, in modo da evitare soste ai punti di transito.

28. *Trasporti vendemmiali dal Piemonte.* — Per regolare l'andamento dei trasporti vendemmiali sulle linee Alessandria-Bra, Asti-Casale, Novi-Tortona-Castel S. Giovanni, le Sezioni Movimento interessate, previ accordi fra loro e con le Sezioni Materiale e Trazione, dirameranno alle dipendenti stazioni le necessarie istruzioni di dettaglio.

I trasporti provenienti dalle stazioni di Calamandrana, Canelli, S. Stefano Belbo, Costigliole d'Asti, Castagnole delle Lanze, Neive e diretti a Torino ed oltre seguiranno la via di Bra, anzichè quella di Asti.

Quelli provenienti da Asti loco e transito diretti a Cavallermaggiore ed oltre verso Cuneo seguiranno la via di Trofarello-Carmagnola, anzichè quella di Castagnole-Bra.

Quelli provenienti da stazioni del tronco-Strevi-Cantalupo e diretti alle stazioni della linea Novi-Genova-Sampierdarena ed oltre dovranno seguire la via di Alessandria.

Quelli provenienti da S. Giuletta e diretti a Pavia ed oltre dovranno seguire la via di Voghera, anzichè quella di Broni-Bressana Bottarone.

29. *Trasporti vendemmiali per Udine ed oltre.* — La Sezione Movimento di Bologna provvederà perchè i carri di prodotti vendemmiali in transito da Rimini, Lavezzola e Ferrara per Udine ed oltre vengano opportunamente raggruppati a Ferrara ed inoltrati con unico treno che ne assicuri il sollecito inoltro.

La Sezione di Venezia, a sua volta, ne curerà il sollecito proseguimento, pure con unico treno, fino a Udine.

30. *Tenuta in evidenza del movimento dei trasporti vendemmiali.* — Per tutto il periodo della vendemmia, le stazioni dovranno tenere costantemente in evidenza l'esatto movimento dei carri di uva e mosto e di recipienti vuoti in partenza, in arrivo ed in transito, ed accertarsi, in fine di ogni giornata, che nessun trasporto si trovi in ritardo.

Qualora qualche carro risultasse in ritardo, le stazioni dovranno aver cura di inoltrarlo coi treni merci più rapidi e, occorrendo, anche coi treni viaggiatori, utilizzando la prestazione disponibile.

31. *Statstica dei trasporti vendemmiali.* — Per poter seguire l'andamento dei trasporti vendemmiali, le stazioni dovranno compilare la *statistica giornaliera dei carri caricati* e ne comunicheranno i dati utilizzando il quadro "informazioni varie", inscritto a tergo del mod. M-141. In tal quadro dovranno giornalmente indicarsi i seguenti dati:

Carri caricati di uva (compresa l'uva da tavola), mosto, vino, vinacce ed uva pigiata: carri serbatoio n. ......; *Coperti n.* ......; *Scoperti* n.......; *Totale n.* ....

Carri carichi di recipienti vuoti: Coperti n. ......; *Scoperti n.* ......; *Totale n.* ....

Nei giorni in cui non saranno effettuati trasporti sarà praticata l'annotazione *"Statistica trasporti vendemmiali negativa"*.

I Circoli di ripartizione riassumeranno tali dati, inviando apposito prospetto alle rispettive Sezioni e le Sezioni riporteranno i dati stessi sul riepilogo riassuntivo da spedirsi giornalmente, spillato al riassunto del carico merci, modulo M-158, al Servizio Movimento.

I carri ricevuti da altre Ferrovie o consegnati ad altre Ferrovie dovranno essere compresi nella statistica delle stazioni F. S. a contatto, le quali considereranno come carico o scarico locale. I carri in transito sulle linee F. S. non dovranno essere compresi nella statistica.

La statistica dovrà esser compilata per il periodo dal 1° settembre al 30 novembre da tutte le stazioni dei Compartimenti di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria e Palermo.

A campagna ultimata, le Sezioni Movimento invieranno al proprio Servizio una relazione particolareggiata sullo svolgimento dei trasporti vendemmiali, con una statistica complessiva sulle stesse basi delle segnalazioni ricevute dalle stazioni come sopra si è detto.

32. *Deviazione dei trasporti nei casi di interruzione di linee.* — Per regolare l'inoltro dei trasporti vendemmiali in caso di interruzione di linee, si dovranno osservare le seguenti disposizioni:

CASO 1° — *Interruzione al Sud di Foggia.* — La Sezione Movimento di Bari, a seconda del punto in cui si determinerà l'interruzione, provvederà a riportare i trasporti a Foggia seguendo gli istradamenti di: Taranto-Bari ovvero Taranto Gioia del Colle-Spinazzola-Barletta, ovvero Taranto-Gioia del Colle - Spinazzola - Rocchetta - Foggia ovvero Taranto - Metaponto-Potenza-Rocchetta-Foggia.

La Sezione di Bari, ove lo ritenga opportuno e possibile, potrà però istradare sulla Poenza-Salerno-Napoli-Formia sino a tre treni composti di carri appartenenti ai gruppi 4° e 5°.

Detti carri verranno inoltrati su Bologna Smistamento, in analogia a quanto previsto al caso 2°.

CASO 2° — *Interruzione tra Foggia e Rimini.* — Dalla Sezione di Bari i carri di trasporti vendemmiali verranno inoltrati su Bologna per la via Foggia-Benevento-Caserta-Villa L.-Roma-Firenze-Vernio M. C., ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo 1° sub. *a*), che dovranno essere inoltrati per la via più breve rimasta libera.

CASO 3° — *Interruzione contemporanea fra Brindisi e Foggia e tra Foggia e Rimini.* — La Sezione di Bari devierà i trasporti vendemmiali per la via di Brindisi-Metaponto-Potenza-Salerno-Napoli-Formia fino ad un massimo giornaliero di 1.350 tonnellate.

I rimanenti trasporti dovranno essere riportati alla stazione di Foggia per le vie rimaste disponibili, come previsto nel caso 1°

Nei casi in cui le condotte pervengano a Bologna Smistamento anzichè a Rimini, per effetto di queste deviazioni, sarà cura della Sezione di Bologna di provvedere che la ricomposizione di queste condotte venga eseguita a Bologna Smistamento con le stesse norme di cui al punto 25 del presente Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 2-V - 1941-XIX.

ITINERARIO NORMALE DELLE CONDOTTE

Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta - Villa Literno - Roma - Vernio M. C. - Bologna.

STAZIONI	Numero delle condotte	
	58	68
Foggia	7092 — 15.15	8228 — 1 54
Benevento	19.28 — 19.55	5.57 — 6.24
Caserta	22.30 — 22.50	8.56 — 9.25
Gricignano T.	23.09 — 23 15	9.48 9780 9.51
S. Marcellino F.	23.25 — 23.40	10.01 — 10.06
Villa Literno	23.53 — 1.38	10.19 8484 10.25
Formia	2.40 — 2.46	11.27 8102 12.42
Roma Tiburtina	5.30 — 5.52	15.44 5706 16.06
Chiusi B. Ch.	9.32 — 10.28	20.01 7996 20.40

Seguito: **Condotte ascendenti da Foggia, via anormale di Caserta - Villa Literno - Roma - Vernio - Bologna.**

STAZIONI	Numero delle condotte	
	58	68
Firenze C. M.	13.40 — 14.10	0.34 **7508*** 0.57
Firenze Rifredi	14.20 — 14.30	1.07 **7510** 1.41
Prato	14.48 — 15.09	1.59 **7512** 2.24
Bologna Smist.	17 — **9122** 19.20	4.35 **9028** 6.20
Parma	21.58 **9124** 22.20	8.06 **9030** 8.27
Fidenza	22.46 **9130** 23.25	8.43 — 9.15
Piacenza	0.15 9132 0.50	9.55 **9032** 10.25
Milano Rogoredo	2.18 **396** L 2.38	11.54 **486** L 12.50
Milano Smistamento	2.59 —	13.10 —

Condotte ascendenti da Foggia, via Rimini

STAZIONI	Numero delle condotte			
	60	62	64	66
Foggia	**7510** 3.40	**7534** 11.10	**7556** 16.50	**7566** 20.40
Termoli	7.01 7.22	14.15 14.24	20 — 20.10	23.34 0.40
Pescara Centrale	11.03 — 11.51	17.58 **7538** 19.12	23.37 **7558** 0.40	4.01 — 4.30
Ancona	17.37 **9820** 19.35	0.44 **9732** 1.53	7.21 **9752** 8.05	10.11 **9780** 11.55
Rimini	21.53	3.57	10.13	14.02

(segue)

(*seguito*): **Condotte ascendenti da Rimini**

STAZIONI	Numero delle condotte			
	70	72	74	76
Rimini	**9788** 15.54	**9820** 22.02	**9828** 23.35	**9766** 11.30
Faenza	17.16 17.26	23.19 23.26	1.02 1.10	12.59 13.23
Castel Bolognese	17.37 — 17.40	23.37 — 23.42	1.21 — 1.23	13.34 **9782** 16.20
Bologna C.le	18.38 **9120** 19.09	0.40 **9002** 1.43	2.19 9012 2.51	17.42 **9[illegible]14** 18.18
Modena	19.52 20.41	2.41 2.51	3.34 3.38	19.01 19.03
Reggio Emilia	21.10 21.10	3.05 3.07	4.07 4.52	19.32 19.33
Parma	21.43 — 21.50	3.40 **9004** 4.05	5.25 — 5.30	20.06 — 20.11
Fidenza	22.16 — 22.21	4.31 **7122** 9.23	5.56 — 6.00	20.37 — 21.08
Piacenza	23.01 **9122** 23.37	↓	6.40 **9014** 7.40	21.48 — —

(*segue*)

(*seguito*) : **Condotte ascendenti da Rimini**

STAZIONI	Numero delle condotte		
	70	72	74
Milano Rogoredo	0.59 **388** L 1.12	↓	9.12 **466** L 10.49
Milano Smistamento	1.38 —	↓	11.09 —
Cremona		10 47 **8670** 14 —	
Treviglio		17.05 **8837** 19.44	
Bergamo		20.32	

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Matutenzione strumenti metrici del Compartimento di Bari.	L. P.	Ore 12 del 25 agosto 1941-XIX	47.000	Ufficio I.E.S. Bari
Fornitura picchetti pietra per correzione curve.	L. P.	Ore 17 del 26 agosto 1941-XIX	150.500	Deleg. Cagliari Ufficio Lavori
Consolidamento frana galleria Sarralta sulla linea Napoli-Potenza.	L. P.	Ore 18 del 27 agosto 1941-XIX	260.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione case economiche ferrovieri in Via Cosenz a Napoli.	L. P.	Ore 18 del 2 sett. 1941-XIX	1.258.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione magazzino merci e copertura p. c. in stazione di Bologna Corticella.	L. P.	Ore 18 del 27 agosto 1941-XIX	134.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura cunicoli per impianti A.C.E. al Bivio Battiferro.	L. P.	Ore 17 del 27 agosto 1941-XIX		Uff. I.E.S. Bologna
Costruzione sottopassaggio nella fermata di Bari Palese-Macchie.	L. P.	Ore 18 del 27 agosto 1941-XIX	220.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione impianti alimentazione trifase per centraline A. C. stazione Parma.	L. P.	Ore 17 del 28 agosto 1941-XIX	95.000	Uff. IES Bologna
Costruzione e posa in opera di una travata metallica fra Genova Bolzaneto e Geenova Trasta.	L. P.	Ore 18 del 28 agosto 1941-XIX	49.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Rivestimento murario galleria Madonna del Monte della linea Napoli-Salerno.	L. P.	Ore 18 del 28 agosto 1941-XIX	3.012.000	Sezione Lavori Napoli
Rinnovamento di ml. 25.300 di binari fra la galleria Massico e Cancello Arnone.	L. P.	Ore 18 del 29 agosto 1941-XIX	994.000	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione frana al Km. 68 della DD. Firenze-Bologna.	L. P.	Ore 18 del 29 agosto 1941-XIX	270.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori per picchettazione curve sulla linea Verona-Veenezia.	L. P.	Ore 17 del 1° sett. 1941-XIX	357.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione rifornitore in stazione di Olmo Trevignano.	L. P.	Ore 17 del 1° sett. 1941-XIX	157.000	Sezione Lavori Venezia
Restauro galleria Belbo sulla linea Savona-Carmagnola.	L. P.	Ore 18.30 del 1° sett. 1941-XIX	158.800	Sezione Lavori Torino
Fornitura quadri e montaggio macchinari per centraline elettriche al P.B.I. fra Fara Sabina e Poggio Mirteto.	A. C.	Ore 12 del 2 sett. 1941-XIX	—	Uff. IES Roma
Gru elettrica a ponte scorrevole, portata tonn. 25.	A. C.	30 agosto 1941-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. – Uff. III, Sez. 9ª – Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	12.000	Lamiere di acciaio dolce B. 2	L. P.	4.9.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 8ª
ml.	140.000	Stoffa in fiocco rayon . . .	T. P.	31.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 34

28 agosto 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 4 luglio 1941-XIX, n. 806. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBÀNIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 7 aprile 1941-XIX, n. 321, concernente la sospensione, durante l'attuale stato di guerra, delle norme per la valutazione dello stato civile ai fini delle promozioni per alcune categorie di personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 21 agosto 1941-XIX.

Ordine di servizio n. 96.

Soppressione del Deposito di Susak e trasformazione in Deposito locomotive della Rimessa locomotive di Fiume. (Riferimento all'O. S. n. 29 1939).

A far tempo dal 1° settembre 1941-XIX, in seguito alla soppressione del Deposito di Susak, la Rimessa locomotive di Fiume, verrà trasformata in *Deposito locomotive,* continuando a funzionare sotto la giurisdizione della Sezione Materiale e Trazione di Trieste.

Ordine di servizio n. 97.

Abilitazione al servizio merci G.V. e P.V. a collettame dell'assuntoria di Canegrate.

Dal giorno 1. settembre 1941-XIX la fermata di CANEGRATE, della linea Gallarate-Milano, verrà abilitata ai trasporti a G.V. e P.V. in piccole partite di peso fino a 500 kg., composti di colli non superanti il peso di 50 kg. ciascuno.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le necessarie modificazioni alle seguenti pubblicazioni di servizio ed alle altre interessate:

— *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato* (Edizione 1941-XIX):

nella Parte I, a pag. 20, di fianco al nome di Canegrate, nelle colonne 9 e 10 dovranno essere esposte rispettivamente le indicazioni "G(8)" e "P(8)";

— *Prefazione generale all'orario generale di servizio* (Edizione 1936 - Anno XIV):

nella Parte I, a pag. 13, di fianco al nome di Canegrate dovrà essere depennata l'indicazione "•" e modificata l'indicazione "LB" in "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio n. 98.

Apertura all'esercizio della fermata "Borgo Tufetto,,

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-X, dal giorno 1° settembre 1941 sarà aperta all'esercizio la Fermata di Borgo Tufette ubicata in corrispondenza della C.C. Km. 76 + 987 della linea Velletri Terracina, fra le stazioni di Sermoneta Bassiano e Sezze Romano dalle quali dista rispettivamente Km. 5,483 e Km. 5, 417.

Detta Fermata, non presenziata, è servita solo da treni effettuati con aumotrici o considerati come tali e sarà abilitata soltanto al servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio n. 105/1932 e nel punto *c*) dell'O. S. n. 158/1935-XIII.

La Fermata stessa rimane sotto la giurisdizione del IV° Riparto Movimento e del II° Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i Prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O.S. n. 98 — 1941-XIX.

PONTUARIO GENERALE DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(edizione 1 marzo 1941-XIX)

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 102 (*linea Velletri-Terracina*).

Velletri	Km.	36	Priverno	Km.	20
Giulianello Roccamassima	»	26	Sonnino	»	26 25
Cori	»	20	Priverno Fossanova	»	28 22
Torretta Corana	»	18	Capocroce	»	31 26
Norma Ninfa	»	9	Frasso	»	35 30
Sermoneta Bassiano	»	6	La Fiora	»	39 34
Borgo Tufette	»	—	Terracina	»	45 40
Sezze Romano	»	6			
Casale di Priverno	»	12			

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Borgo Tufette ● . . .	V	102	Velletri - Terracina	Roma	Littoria	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*GRUPPO* **E**			**Gruppo F**
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
Borgo Tufette ●	V	575	695	691	686	684	624	630	659	637	661	523	554	434	410	307	77	249	329	224	223	466	641
PARTE IV																							
Borgo Tufette ●	V	578	698	694	689	687	627	613	642	604	644	490	537	437	413	307	77	249	329	224	423	466	619
		198. 135 241	207. 198 241	207. 198 135. 241	207. 198 135 .241	40. 207 198. 241	207. 198 241	23. 275 8, 241	275 241	256. 275 135. 241	110. 275 *84. 275*	275. 72 135. 241	275. 8 241	198. 241	198. 135 241	42. 157 258	241	135. 241	30. 80 249	101. 258	101. 260 261. 258	18. 258	101. 258

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

Nell'interno, linea Velletri-Terracina, fra i nomi di Sermoneta Bassiano e Sezze Romano, inserire "Borgo Tufette" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola N. 102, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente ordine di servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza per Borgo Tufette docrà essere formata aggiungendo km. 5 a quella indicata per Sermoneta Bassiano, km. 6 a quella indicata per Sezze Romano, scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire nella sede opportuna il nome di Borgo Tufette con il numero della pagina ed il numero progressivo.

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio
(edizione febbraio 1936-XIV)

A pagina 12, fra i nomi di Borgo Ticino e Borgo Val di Taro, inserire in carattere corsivo: "Borgo Tufette /... LB/R/118/ ".

Comunicati:

Esami di idoneità a Deviatore Capo.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle mansioni di Deviatore Capo.

Potranno chiedere di prendere parte a tali esami i Capi squadra deviatori con qualsiasi anzianità che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 4, indirizzata al Capo della rispettiva Sezione Movimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Comunicato nel Bollettino Ufficiale.

Tale domanda non occorre per coloro che chiesero di prendere parte al concorso per Deviatore Capo indetto con D. M. 23 gennaio 1940, n. 2450.

Essi per partecipare alla sessione di esami di cui sopra sono tenuti soltanto a confermare, in carta semplice, la precedente loro richiesta.

L'ammissione agli esami, per la quale dovranno essere tenute presenti le disposizioni di cui agli art. 61 e 62 del R. P., è di competenza della Sezione Movimento, che darà comunicazione agli interessati delle proprie decisioni prima che gli esami abbiano inizio.

Tali decisioni sono inappellabili.

Gli esami, consistenti in una prova orale, verteranno unicamente su materie di servizio, come da programma qui di seguito trascritto.

La Commissione esaminatrice sarà Compartimentale. Essa verrà nominata dal Capo della Sezione Movimento interessata e sarà formata da un Presidente di grado non inferiore al 4° e da due Membri di grado non inferiore al 6°.

Ciascun Membro disporrà di un massimo di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato complessivamente non meno di 18/30.

L'elenco degli idonei, che non costituisce graduatoria di merito agli effetti del conferimento delle promozioni, dovrà essere compilato in ordine alfabetico.

Tale elenco, unitamente a quello degli agenti non ammessi agli esami e dei riprovati, dovrà essere trasmesso al Servizio Movimento in triplice copia non più tardi del 30 settembre p. v.

PROGRAMMA

per gli esami di idoneità a Deviatore Capo

1 — Regolamento sui segnali.

2 — Istruzione sul servizio dei deviatori e dei manovratori. Istruzione per l'esercizio degli apparati centrali — Libro I — Sez. II.

3 — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenza, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli).

4 — Nozioni sugli apparati centrali e sul blocco. Disposizione dei deviatoi nelle stazioni (O. S. 90/1927), piombatura degli apparecchi di sicurezza (O. S. 130/1934), fermascambi a baionetta.

5 — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali), lettura di un piano schematico di stazione.

Esami di idoneità a Manovratore Capo.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento dell'idoneità alle mansioni di Manovratore Capo.

Potranno chiedere di prendere parte a tali esami i Capi squadra Manovratori con qualsiasi anzianità che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 4, indirizzata al Capo della rispettiva Sezione Movimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Comunicato nel Bollettino Ufficiale.

Tale domanda non occorre per coloro che chiesero di prendere parte al Concorso per Manovratore Capo indetto con D. M. 23 gennaio 1940-XVIII, n. 2450.

Essi per partecipare alla sessione di esami di cui sopra sono tenuti soltanto a confermare, in carta semplice, la precedente lororichiesta.

L'ammissione agli esami per la quale dovranno essere tenute presenti le disposizioni di cui agli articoli 61 e 62 del R. P., è di competenza della Sezione Movimento, che darà comunicazione agli interessati delle proprie decisioni prima che gli esami abbiano inizio.

Tali decisioni sono inappellabili.

Gli esami, consistenti in una prova orale, verteranno unicamente su materie di servizio, come da programma qui di seguito trascritto.

La Commissione esaminatrice sarà Compartimentale. Essa verrà nominata dal Capo della Sezione Movimento interessata e sarà formata da un Presidente di grado non inferiore al 4° e da due Membri di grado non inferiore al 6°.

Ciascun Membro disporrà di un massimo di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato complessivamente non meno di 18/30.

L'elenco degli idonei, che non costituisce graduatoria di merito agli effetti del conferimeno delle promozioni dovrà essere compilato in ordine alfabetico.

Tale elenco, unitamente a quello degli agenti non ammessi agli esami e dei riprovati, dovrà essere trasmesso al Servizio Movimento in triplice copia non più tardi del 30 settembre p. v.

PROGRAMMA

Per gli esami di idoneità a Manovratore Capo.

1 — Regolamento sui segnali.

2 — Istruzione sul servizio dei deviatori e dei manovratori.

3 — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenze, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli).

4 — Disposizioni dei deviatoi nelle stazioni (O. S. 90/1927); piombatura degli apparecchi di sicurezza (O. S. 130/1934); fermascambi a baionetta.

5 — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali), lettura di un piano schematico di stazione.

6 — Prova freno continuo (per la parte che interessa il personale di manovra [O. S. 130/1937]).

7 — Lettura di serie ed indici di serie assegnati ai veicoli a scartamento normale o ridotto, compresi quelli provenienti dalla guerra (Allegato alla Istruzione per il Servizio dei manovratori - Edizione 1934).

8 — Norme per la composizione dei treni viaggiatori (Prefazione generale all'orario generale – Parte I).

9 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose per quanto concerne: Disposizioni speciali per il carico dei trasporti in piccole partite e di quelli a carro (parte VI, Cap. 1° e 2°). Condizioni generali di carico dei carri. Prescrizioni tecniche del carico. — Sagoma limite — Carico massimo — Carri per treni celeri e carri per trasporti diretti all'estero — Nozioni generali circa le anormalità sui trasporti, le riserve, gli accertamenti e le denuncie. Chiusura ed etichettamento dei carri — marcatura dei carri. Applicazione ed assicurazione dei copertoni.

Istruzioni per il trasporto di merci pericolose e nocive, per quanto si riferisce all'etichettamento dei carri ed alle precauzioni nelle manovre e composizioni dei treni.

10 — Norme per l'eseguimento dei traspotri delle cose per quanto concerne: Composizione dei treni merci e manovre (Parte IV, Capo IV). Classificazione e funzione dei treni merci — Formazione dei treni merci. Programma delle manovre delle singole stazioni e specializzazione dei fasci di binari di manovra — Marcatura dei carri — Lubrificazione delle boccole. Locomotive di manovra.

Visite periodiche dei veicoli. Premi III e IV per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Un forno elettrico per cementazione.	A. C.	15 settembre 1941-XIX	—	Servizio Materiale e Traz. – Ufficio 2°. Sez. 8ª. – Firenze.
Spostamento della linea primaria a 130 Kw. Firenze-Rifredi-Bologna.	L. P.	Ore 18 del 1° sett. 1941-XIX	650.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Prolungamento binario carico e scarico diretto in stazione di Donnafugata.	L. P.	Ore 18 del 1° sett. 1941-XIX	122.600	Sezione Lavori Palermo
Impianto nuovo sottovia fra le stazioni di Augusta e Priolo.	L. P.	Ore 18 del 1° sett. 1941-XIX	125.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto nuova fermata di Megara Giannalena fra le stazioni di Augusta e Priolo.	L. P.	Ore 18 del 1° sett. 1941-XIX	1.121.000	Sezione Lavori Palermo
Opere murarie per ricostruzione ponti sui torrenti Carrei e Borrigo in stazione di Mentone.	L. P.	Ore 18 del 2 sett. 1941-XIX	2.168.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Manutenzione armamento della linea Cosenza-Paola.	L. P.	Ore 18 del 2 sett. 1941-XIX	573.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Lavori di terra e murari per sistemazione stazione Tarvisio C. (2° gruppo).	L. P.	Ore 18 del 3 sett. 1941-XIX	9.890.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione orologi esistenti nel Compartimento di Bari.	L. P.	Ore 17 del 4 sett. 1941-XIX	14.000	Ufficio I.E.S. Bari
Modifiche al controllo scambi e sostituzione segnali sulla linea Roma-Chiusi.	L. P.	Ore 12 del 5 sett. 1941-XIX	1.000.000	Ufficio I.E.S. Roma
Eliminazione stillicidi su tratti saltuari della galleria del Mattone Rosso.	L. P.	Ore 18 del 5 sett. 1941-XIX	90.000	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	240.000	Chiodi di acciaio extra dolce . .	L. P.	2.9.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 35

4 settembre 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 22 maggio 1941-XIX, n. 844. — *Norme per l'esecuzione della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 671, sulla obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli olii lubrificanti usati* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E D'ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 9 della legge 29 aprile 1940-XVIII, n. 671, recante norme per l'obbligatorietà della raccolta e della rigenerazione degli olii lubrificanti usati;
Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con quelli per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli enti e le aziende, a cui è fatto obbligo dall'art. 1 della legge 29 aprile 1940, n. 671, di raccogliere, conservare e destinare alla rigenerazione gli oli usati, sono tenuti a conservare detti oli separatamente per ciascuna delle categorie appresso indicate:

a) oli isolanti per trasformatori e per interruttori elettrici;

b) oli lubrificanti per trasmissioni e per macchinari industriali in genere, ivi compresi gli oli lubrificanti per cilindri e per turbine a vapore, per macchine frigorifere, per compressori, per motori elettrici, eslusi comunque gli oli emulsionabili;

c) oli lubrificanti per motori a combustione interna (diesel e semidiesel), per motori a gas e per motori a scoppio;

d) oli per cambi, differenziali, o materiale rotabile.

Spetta ai Consorzi agrari di curare ed organizzare la raccolta degli oli minerali usati presso gli utenti di motori destinati ad uso agricolo, quando il consumo dell'azienda raggiunga il quantitativo medio indicato nell'art. 1, lett. *c*) della legge succitata e sempre che i rispettivi titolari non preferiscano di far rigenerare gli oli per conto proprio.

Salvo quanto disposto nel comma precedente per gli utenti di motori agricoli ed eccettuati quei detentori che siano stati esonerati, ai sensi dell'art. 4 della legge, dall'obbligo di tenere a disposizione degli stabilimenti di rigenerazione l'olio usato, tutti gli altri detentori di oli usati, sia che intendano venderli sia che intendano farli rigenerare per proprio conto, sono tenuti ad effettuare la consegna alle aziende di rigenerazione, che saranno designate per ciascuna zona dal Ministro delle corporazioni.

Le designazioni saranno fatte tenendo conto delle potenzialità delle aziende di rigenerazione ed in vista di assegnare possibilmente l'olio usato da rigenerare agli impianti territorialmente più vicini.

(1) *Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 27 agosto 1941-XIX.
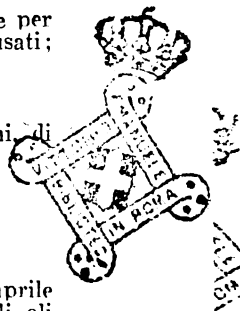
Art. 2.

Gli enti e le aziende, compresi nelle categorie di cui all'art. 1 della legge, sono tenuti a denunciare mensilmente al competente Ispettorato corporativo i quantitativi di oli lubrificanti ed isolanti usati ricavati durante il mese precedente.

Le Amministrazioni militari possono fare la denuncia di cui sopra direttamente al Ministero delle corporazioni.

Art. 3.

Le aziende di rigenerazione sono tenute a denunciare mensilmente al Ministero delle corporazioni, tramite l'Ispettorato corporativo competente, valendosi di appositi moduli, i quantitativi di oli da rigenerare ricevuti, tenendo distinti i quantitativi di olio da rigenerare per conto di terzi e di quelli di olio acquistato.

Per ogni quantitativo di olio usato, consegnato dagli enti ed aziende di cui all'art. 1 della legge, l'azienda di rigenerazione è tenuta a rilasciare una bolletta che documenterà per le aziende e gli enti, tenuti alla raccolta ed alla consegna dell'olio usato, l'adempimento di quanto stabilito nell'art. 1 della legge.

Tale tabella dovrà specificare se l'olio è consegnato alle aziende di rigenerazione per la rigenerazione per conto di terzi o se ceduto in vendita.

Art. 4.

Le Amministrazioni civili e militari dello Stato che non intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 4 della legge, possono scegliere l'azienda alla quale consegnare l'olio usato, preferendo, per quanto possibile, quelle aziende che si trovino più vicine territorialmente alla località in cui si sono raccolti gli oli.

Art. 5.

Gli incaricati dalla raccolta per conto delle aziende di rigenerazione e degli enti preposti alla raccolta devono essere muniti di una tessera di riconoscimento, rilasciata dalla stessa azienda di rigenerazione o dallo stesso ente raccoglitore dalla quale risulti che essi siano autorizzati a procedere alla raccolta degli oli usati.

Art. 6.

Il trasporto degli oli usati dai detentori sarà effettuato a cura e spese dell'azienda di rigenerazione indicata dal Ministero delle corporazioni.

La ditta rigeneratrice deve fornire il fustone occorrente per a raccolta degli oli.

Le predette disposizioni si applicano semprechè le parti non abbiano diversamente convenuto.

Art. 7.

Possono effettuare la rigenerazione per proprio conto e per conto di terzi soltanto le ditte a ciò espressamente autorizzate dal Ministero delle corpora-

zioni di concerto col Ministero delle finanze, previo risultato favorevole dei controlli tecnici di cui all'art. 2 della legge.

Le nuove aziende che venissero autorizzate ad effettuare la rigenerazione devono porre in efficienza l'impianto ed iniziare l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

Art. 8.

I detentori che, ai sensi dell'art. 4 della legge, intendono rigenerare, a mezzo di impianti eserciti da loro stessi o da organismi sociali e consorziali a cui essi partecipano, gli oli usati provenienti dalle proprie attività, devono presentare motivata domanda al Ministero delle corporazioni, che, compiuti gli accertamenti tecnici di cui all'articolo precedente, considerata la efficienza tecnica dell'impianto, potrà, di concerto col Ministero delle finanze, autorizzare la rigenerazione stessa.

Le autorizzazioni a destinare, a norma dell'art. 4 della legge, gli oli usati ad altro utile impiego o a sottoporli a procedimenti di depurazione prima che siano passati alla rigenerazione, sono rilasciate dai Circoli dell'Ispettorato corporativo, ai quali devono essere presentate le relative domande.

Art. 9.

Le ditte rigeneratrici sono tenute alla istituzione di un registro speciale di lavorazione, nel quale si deve tener separata annotazione dell'olio rigenerato per proprio conto e di quello rigenerato per conto di terzi. Tale registro deve essere preventivamente vidimato dall'Ispettorato corporativo competente.

Le ditte rigeneratrici anzidette sono altresì tenute a rimettere al Ministro delle corporazioni i dati dell'olio usato trattato e dell'olio rigenerato ricavato.

Art. 10.

Le organizzazioni sindacali competenti sono tenute a segnalare all'Ispettorato corporativo le eventuali infrazioni alle norme di legge.

L'Ispettorato corporativo può anche procedere di ufficio agli accertamenti sia nei confronti dei detentori di olio usato sia nei confronti delle aziende di rigenerazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1941-XIX, n. 174. — *Prezzi speciali di biglietti ferroviari da Roma per S. Martino al Cimino* (1).

IL MINISTRO PER LE COMMUNICAZIONI

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le Finanze
Vista la proposta della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico di cui la relazione n. C. 311/4 in data 5 luglio 1941-XIX.
Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1948;
Visto il decreto interministeriale 23 aprile 1936, n. 2446;
Sentito li Consiglio di Amministrazone delle Ferrovie dello Stato:

DECRETA

Art. 1.

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per i biglietti dalle stazioni di Roma per S. Martino al Cimino e viceversa, gli stessi prezzi praticati dalla Società Romana per le Ferrovie del Nord per il percorso Roma-Viterbo.

Art. 2.

Con apposito provvedimento amministrativo verranno stabilite la durata e la decorrenza del provvedimento.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 8 luglio 1941-XIX.

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1941-XIX.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1941-XIX, n. 482. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1ª classe per il ramo tecnico fra Agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato del grado 6° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola media superiore.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale approvato con R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui la Nota n. 22000-1175/2.12.13/1.3.1 del 6 agosto c. a.;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG 040/24/146761 in data 23 agosto 1941-XIX.

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — E' indetto un concorso interno per titoli ed esami a 2 posti di Ispettore di 1ª classe per il ramo tecnico fra Agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato di grado 6° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola Media Superiore.

2° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, li 26 agosto 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

AVVISO - Programma del concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1ª Classe per il ramo tecnico

1° — Per essere ammessi i concorrenti devono appartenere al grado 6° ed essere muniti almeno di diploma di licenza di Scuola media superiore conseguito in un istituto regio o pareggiato.

2° — La domanda di ammissione al concorso interno, redatta in carta bollata da lire 6 da inviarsi pel tramite gerarchico dovrà essere scritta di proprio pugno dall'aspirante e da lui firmata e dovrà pervenire al Servizio da cui l'aspirante dipende non oltre 90 giorni dalla data del presente bando.

3° — L'aspirante in possesso di un diploma di laurea dovrà allegare alla domanda l'originale diploma nonchè un certificato indicante i punti riportati nei singoli esami dell'intero corso universitario.

I non laureati produranno il diploma di licenza di Scuola media superiore da essi posseduto, nonchè un certificato da cui risultino i punti conseguiti in detto esame di licenza, se già non figurano nel diploma

Alla domanda i concorrenti potranno allegare inoltre tutti quegli altri titoli di studio, di prestazioni eventualmente fatte prima dell'assunzione nelle Ferrovie dello Stato e di benemerenze militari e politiche che riterranno di produrre.

Gli aspiranti per i quali sia stata già riconosciuta la qualità di ex combattente o di iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, potranno limitarsi ad indicare nella domanda tale loro qualità con la puntazione rispettivamente stabilita.

4°— I Servizi centrali da cui dipendono i concorrenti trasmetteranno, entro 15 giorni dal ricevimento, le domande ed i documenti al Servizio Personale e Affari Generali accompagnandole con un rapporto informativo sulla durata e qualità del servizio ferroviario prestato dal concorrente, sulla conoscenza in genere del servizio stesso, sulla attività e sullo zelo dimostrati nelle mansioni disimpegnate, sulle attitudini alle funzioni della qualifica cui aspira e sulla specialità di servizio cui potrebbe più proficuamente essere destinato, nonchè su tutti quegli altri requisiti che concorrono a dare sicuri elementi di giudizio in merito al servizio prestato. Tali rapporti, compilati dal Capo dell'Ufficio (per i servizi Centrali) o dal Capo della Sezione o dell'Officina, da cui gli agenti dipendono, dovranno essere vistati ed approvati dal Capo del rispettivo Servizio ed eventualmente accompagnati dalle sue osservazioni.

Gli uffici interessati dovranno allegare alla domanda di ogni aspirante anche il di lui foglio matricolare, originale, debitamente aggiornato in ogni sua parte, compresa quella riguardante lo stato di famiglia.

5° — La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, sarà presieduta da un Funzionario di grado 1° e sarà composta di 3 Funzionari di grado non inferiore al 2° e di 3 Insegnanti di Istituti Superiori.

In caso di impedimento di uno dei Membri esso verrà definitivamente sostituito da altro pure da nominarsi dal Direttore Generale.

Un Funzionario dell'Amministrazione eserciterà l'ufficio di Segretario, senza voto.

6° — Spirato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, la Commissione esaminatrice procederà all'esame dei titoli di studio prodotti dai concorrenti e valuterà definitivamente il rapporto informativo compilato per ciascun concorrente; e dopo assunte tutte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, giudicherà inappellabilmente dell'am-

missione o meno al concorso. A tali effetti la Commissione avrà a sua disposizione 20 punti complessivamente e, per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno riportare non meno di punti 16 su 20.

Ai concorrenti che non verranno dichiarati ammissibili al concorso saranno restituiti, senz'altro, i documenti presentati.

7° — La Commissione esaminatrice, alla quale è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

8° — Le prove saranno scritte ed orali ed avranno luogo nelle località, nei giorni e colle norme che a suo tempo saranno comunicate a ciascun concorrente.

Le prove verteranno sulle materie indicate nell'annesso programma.

9° — Le prove scritte saranno due.

La prima prova scritta verterà su un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova scritta saranno assegnati tre temi fra i quali i candidati potranno scegliere quello da svolgere.

10° — I concorrenti potranno essere sottoposti ad una prova facoltativa scritta ed orale sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco, croato e sloveno) e sul telegrafo.

Dette prove saranno prese in considerazione solo quando il concorrente dimostri nelle lingue estere di saper tradurre correntemente senza vocabolario e di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta, e nell'esame del telegrafo, oltrechè conoscere esattamente la teoria, di saper ricevere e trasmettere correntemente.

Per tali esami è assegnato un coefficiente fisso massimo di punti 3 per l'esame scritto e di punti 3 per l'esame orale per ciascuna lingua e di punti 4 pel telegrafo.

Le puntazioni che così verranno assegnate, non dovranno essere valutate in aggiunta alle rimanenti per raggiungere la puntazione minima stabilita per la dichiarazione di idoneità nel concorso, ma potranno solamente essere aggiunte alle rimanenti quando con queste sia stata raggiunta la idoneità.

11° — La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base:

a) al risultato delle prove scritte e della prova orale;

b) alla valutazione del servizio ferroviario prestato;

c) alla valutazione del titolo di studio;

d) al risultato delle prove facoltative, tenendo conto di quanto è detto al punto precedente.

Per tale classificazione la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti così ripartiti:

a) per ciascuna prova scritta e per quella orale punti 70;

b) per la valutazione del servizio ferroviario prestato punti 70;

c) per la valutazione dei titoli di studio punti 30;

d) dei punti aggiuntivi relativi alle prove facoltative come è detto al comma precedente.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto complessivamente almeno 112/140 nelle prove scritte e non meno di 49/70 in una di esse.

12° — Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato non meno di 234 punti complessivamente, esclusi quelli aggiuntivi delle prove

facoltative, con almeno 112 punti complessivamente nelle prove scritte, 56 punti almeno nella prova orale e non meno di 56 punti nella valutazione del servizio ferroviario prestato.

13° — La somma dei punti conseguiti dai concorrenti costituirà la classificazione definitiva che determinerà la graduatoria di merito, la quale è unica e comprenderà perciò i laureati ed i non laureati.

A parità di votazione riportata sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dall'Art. 58 del Regolamento del Personale, avvertendo che alle categorie indicate in detto articolo nonchè nell'annotazione *a*) deve essere aggiunta anche quella relativa ai Soci di diritto dell'Unione Famiglie numerose.

14° — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

15° — L'Amministrazione provvederà alla sistemazione dei vincitori del concorso, seguendo l'ordine della graduatoria, con assegnazione ai posti vacanti in relazione alle attitudini dimostrate dai concorrenti sia con gli esami, sia con i titoli presentati.

I vincitori che verranno assegnati a posti per i quali l'Amministrazione riterrà necessario il possesso di abilitazioni di servizio dovranno — nel caso non siano già forniti di tali abilitazioni — superare i relativi esami entro un anno dalla nomina.

Per quelli che non conseguissero nel suddetto termine, non prorogabile, tutte le prescritte abilitazioni sarà revocata la nomina alla qualifica di Ispettore di 1ª classe.

I vincitori che non avessero a raggiungere nel tempo fissato la residenza loro assegnata in dipendenza della nomina ad Ispettore di 1ª classe saranno considerati rinunciatari e decaderanno da ogni diritto.

I posti che in tal modo si rendessero disponibili saranno assegnati alle stesse condizioni agli idonei che li seguissero in ordine di graduatoria.

16° — Per gli idonei che risulteranno in graduatoria oltre il numero dei vincitori del concorso sarà tenuto conto di tale idoneità agli effetti degli scrutini di merito comparativo per la promozione al grado immediatamente superiore.

17° — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 26 agosto 1941-XIX.

Programma di esame

Leggi costitutive ed ordinamento delle Ferrovie dello Stato.
Nozioni di Diritto Civile e di Diritto Pubblico — Ordinamento Corporativo.
Legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.
Disposizioni legislative ed amministrative in materia di infortuni sul lavoro.
Regolamento per la pulizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario.
Regolamenti di esercizio delle Ferrovie dello Stato.
Nozioni generali sulla Contabilità generale dello Stato e in particolare sull'appalto e gestione di lavori.
Regolamento del personale e Disposizioni competenze accessorie.
Nozioni generali di statistica.
Elementi di geografia economica e delle comunicazioni.

Meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.
Costruzioni di ferrovie e strade ordinarie.
Costruzioni edilizie civili e industriali — Costruzioni antisismiche.
Costruzioni di ponti, di muri, di gallerie e di manufatti stradali.
Opere di consolidamento e di difesa delle opere stradali e delle opere d'arte.
Costruzioni idrauliche, impianti di distribuzione d'acqua, fognature, sifoni e depurazione biologica delle acque.
Fondazioni, assaggi dei terreni, mezzi ed organizzazioni dei cantieri.
Topografia, economia ed estimo.
Materiali da costruzione — Norme di legge per l'accettazione.
Elementi di meccanica applicata alle macchine.
Metallurgia.
Lavorazione del legno.
Tecnologie meccaniche — Prove dei materiali — Macchine utensili — Lavorazione per tolleranze.
Termotecnica — Chimica tecnologica.
Acque — Combustibili solidi, liquidi e gassosi — Lubrificanti — Vernici.
Nozioni di elettrotecnica generale — Accumulatori e pile — Misure elettriche, apparecchi e schemi.
Macchine termiche, elettriche ed idrauliche.
Materiale rotabile — Locomotive ed Automotrici — Relativi apparati motori e trasmissione — Carrozze e carri.
Costruzione e manutenzione del materiale rotabile.
Circolazione del materiale — Trazione e frenatura dei convogli.
Armamento, impianti fissi della linea e delle Stazioni.
Segnalamento, apparati centrali e di blocco — Comunicazioni telegrafiche e telefoniche — Illuminazione.
Elettrificazione delle linee — Trazione elettrica.
Unificazione — Relative tabelle.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1941-XIX, n. 483. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1ª classe per il ramo amministrativo fra Agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato del grado 6° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola Media Superiore.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale approvato con R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui la Nota n. 22000-1175/2.12.13/1.3.1 del 6 agosto c. a.;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG 040/24/146761 in data 23 agosto 1941-XIX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — E' indetto un concorso interno per titoli ed esami a 2 posti di Ispettore di 1ª classe per il ramo amministrativo fra Agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato del grado 6° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola Media Superiore.

2° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, li 26 agosto 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

AVVISO - Programma del concorso interno a 2 posti di Ispettore di 1ª Classe per il ramo amministrativo

1° — Per essere ammessi i concorrenti devono appartenere al grado 6° ed essere muniti almeno di diploma di licenza di Scuola media superiore conseguito in un istituto regio o pareggiato.

2° — La domanda di ammissione al concorso interno, redatta in carta bollata da lire 6 da inviarsi pel tramite gerarchico, dovrà essere scritta di proprio pugno dall'aspirante e da lui firmata e dovrà pervenire al Servizio da cui l'aspirante dipende non oltre 90 giorni dalla data del presente bando.

3° — L'aspirante in possesso di un diploma di laurea dovrà allegare alla domanda l'originale diploma nonchè un certificato indicante i punti riportati nei singoli esami dell'intero corso universitario.

I non laureati produranno il diploma di licenza di Scuola media superiore da essi posseduto, nonchè un certificato da cui risultino i punti conseguiti in detto esame di licenza, se già non figurano nel diploma

Alla domanda i concorrenti potranno allegare inoltre tutti quegli altri titoli di studio, di prestazioni eventualmente fatte prima dell'assunzione nelle Ferrovie dello Stato e di benemerenze militari e politiche che riterranno di produrre.

Gli aspiranti per i quali sia stata già riconosciuta la qualità di ex combattente o di iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, potranno limitarsi ad indicare nella domanda tale loro qualità con la puntazione rispettivamente stabilita.

4° — I Servizi centrali da cui dipendono i concorrenti trasmetteranno, entro 15 giorni dal ricevimento, le domande ed i documenti al Servizio Personale e Affari Generali accompagnandole con un rapporto informativo sulla durata e qualità del servizio ferroviario prestato dal concorrente, sulla conoscenza in genere del servizio stesso, sulla attività e sullo zelo dimostrati nelle mansioni disimpegnate, sulle attitudini alle funzioni della qualifica cui aspira e sulla specialità di servizio cui potrebbe più proficuamente essere destinato, nonchè su tutti quegli altri requisiti che concorrono a dare sicuri elementi di giudizio in merito al servizio prestato. Tali rapporti, compilati dal Capo dell'Ufficio (per i servizi Centrali) o dal Capo della Sezione o dell'Officina, da cui gli agenti dipendono, dovranno essere vistati ed approvati dal Capo del rispettivo Servizio ed eventualmente accompagnati dalle sue osservazioni.

Gli uffici interessati dovranno allegare alla domanda di ogni aspirante anche il di lui foglio matricolare, originale, debitamente aggiornato in ogni sua parte, compresa quella riguardante lo stato di famiglia.

5° — La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, sarà presieduta da un Funzionario di grado 1° e sarà composta di 3 Funzionari di grado non inferiore al 2° e di 3 Insegnanti di Istituti Superiori.

In caso di impedimento di uno dei Membri esso verrà definitivamente sostituito da altro pure da nominarsi dal Direttore Generale.

Un Funzionario dell'Amministrazione eserciterà l'ufficio di Segretario, senza voto.

6° — Spirato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, la Commissione esaminatrice procederà all'esame dei titoli di studio prodotti dai concorrenti e valuterà definitivamente il rapporto informativo compilato per ciascun concorrente; e dopo assunte tutte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, giudicherà inappellabilmente dell'am-

missione o meno al concorso. A tali effetti la Commissione avrà a sua disposizione 20 punti complessivamente e, per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno riportare non meno di punti 16 su 20.

Ai concorrenti che non verranno dichiarati ammissibili al concorso saranno restituiti, senz'altro, i documenti presentati.

7° — La Commissione esaminatrice, alla quale è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

8° — Le prove saranno scritte ed orali ed avranno luogo nelle località, nei giorni e colle norme che a suo tempo saranno comunicate a ciascun concorrente.

Le prove verteranno sulle materie indicate nell'annesso programma.

9° — Le prove scritte saranno due.

La prima prova scritta verterà su un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova scritta saranno assegnati tre temi fra i quali i candidati potranno scegliere quello da svolgere.

10° — I concorrenti potranno essere sottoposti ad una prova facoltativa scritta ed orale sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco, croato e sloveno) e sul telegrafo.

Dette prove saranno prese in considerazione solo quando il concorrente dimostri nelle lingue estere di saper tradurre correntemente senza vocabolario e di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta, e nell'esame del telegrafo, oltrechè conoscere esattamente la teoria, di saper ricevere e trasmettere correntemente.

Per tali esami è assegnato un coefficiente fisso massimo di punti 3 per l'esame scritto e di punti 3 per l'esame orale per ciascuna lingua e di punti 4 pel telegrafo.

Le puntazioni che così verranno assegnate, non dovranno essere valutate in aggiunta alle rimanenti per raggiungere la puntazione minima stabilita per la dichiarazione di idoneità nel concorso, ma potranno solamente essere aggiunte alle rimanenti quando con queste sia stata raggiunta la idoneità.

11° — La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base:

a) al risultato delle prove scritte e della prova orale;

b) alla valutazione del servizio ferroviario prestato;

c) alla valutazione del titolo di studio;

d) al risultato delle prove facoltative, tenendo conto di quanto è detto al punto precedente.

Per tale classificazione la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti così ripartiti:

a) per ciascuna prova scritta e per quella orale punti 70;

b) per la valutazione del servizio ferroviario prestato punti 70;

c) per la valutazione dei titoli di studio punti 30;

d) dei punti aggiuntivi relativi alle prove facoltative come è detto al comma precedente.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto complessivamente almeno 112/140 nelle prove scritte e non meno di 49/70 in una di esse.

12° — Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato non meno di 234 punti complessivamente, esclusi quelli aggiuntivi delle prove

facoltative, con almeno 112 punti complessivamente nelle prove scritte, 56 punti almeno nella prova orale e non meno di 56 punti nella valutazione del servizio ferroviario prestato.

13° — La somma dei punti conseguiti dai concorrenti costituirà la classificazione definitiva che determinerà la graduatoria di merito, la quale è unica e comprenderà perciò i laureati ed i non laureati.

A parità di votazione riportata sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dall'Art. 58 del Regolamento del Personale, avvertendo che alle categorie indicate in detto articolo nonchè nell'annotazione *a*) deve essere aggiunta anche quella relativa ai Soci di diritto dell'Unione Famiglie numerose.

14° — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

15° — L'Amministrazione provvederà alla sistemazione dei vincitori del concorso, seguendo l'ordine della graduatoria, con assegnazione ai posti vacanti in relazione alle attitudini dimostrate dai concorrenti sia con gli esami, sia con i titoli presentati.

I vincitori che verranno assegnati a posti per i quali l'Amministrazione riterrà necessario il possesso di abilitazioni di servizio dovranno — nel caso non siano già forniti di tali abilitazioni — superare i relativi esami entro un anno dalla nomina.

Per quelli che non conseguissero nel suddetto termine, non prorogabile, tutte le prescritte abilitazioni sarà revocata la nomina alla qualifica di Ispettore di 1ª classe.

I vincitori che non avessero a raggiungere nel tempo fissato la residenza loro assegnata in dipendenza della nomina ad Ispettore di 1ª classe saranno considerati rinunciatari e decaderanno da ogni diritto.

I posti che in tal modo si rendessero disponibili saranno assegnati alle stesse condizioni agli idonei che li seguissero in ordine di graduatoria.

16° — Per gli idonei che risulteranno in graduatoria oltre il numero dei vincitori del concorso sarà tenuto conto di tale idoneità agli effetti degli scrutini di merito comparativo per la promozione al grado immediatamente superiore.

17° — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 26 agosto 1941-XIX.

Programma di esame

1° GRUPPO (GIURIDICO - AMMINISTRATIVO)

Elementi di diritto privato:

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle Leggi e dei Decreti. Loro obbligatorietà.

a) *diritto civile*: Persone fisiche: capacità, cittadinanza e domicilio — Persone giuridiche — Nozioni sui principali istituti del diritto di famiglia — Nozioni fondamentali del diritto ereditario — Proprietà e sue limitazioni — Obbligazioni e contratti — Prescrizioni

b) *Diritto commerciale*: atti di commercio e commercianti — Nozioni sulle società commerciali — Dei contratti commerciali in genere e, in ispecie, del contratto di trasporto ferroviario — Prescrizioni commerciali.

Elementi di diritto pubblico:

1) gli organi costituzionali dello Stato italiano — Funzioni e prerogative di ciascuno di essi;

2) l'ordinamento amministrativo dello Stato italiano — Amministrazione governativa centrale e periferica — gli Enti ausiliari dello Stato — La giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e Giunta Provinciale amministrativa) La Corte dei Conti e la Ragioneria generale dello Stato;

3) Nozioni sull'ordinamento sindacale e corporativo dello Stato italiano — Le corporazioni — La Carta del lavoro — Contratti collettivi — Magistratura del lavoro;

4) Delitti contro la pubblica amministrazione — contro la fede pubblica e contro la sicurezza delle comunicazioni.

2° GRUPPO (ECONOMICO FINANZIARIO)

Elementi di economia politica e corporativa:

L'organizzazione corporativa della produzione — I prezzi, i salari ed i profitti in regime liberale ed in regime corporativo.

Gli scambi internazionali: bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

I trasporti e la loro utilità economica — Principi economici su cui sono basate le tariffe ferroviarie — Gli elementi di costo nei trasporti ferroviari.

Elementi di scienza delle finanze:

Entrate ordinarie e straordinarie dello Stato — Le spese pubbliche — Le imposte e le tasse più importanti nell'ordinamento tributario italiano — Dogane.

Geografia economica e delle comunicazioni:

Italia — Produzione agricola, mineraria ed industriale — Commerci — Rete ferroviaria e collegamenti con le reti estere confinanti — Cenni sulla navigazione e sui servizi automobilistici — L'Impero italiano.

Europa: Principali prodotti agricoli e minerari, industrie e commerci — Le grandi linee ferroviarie europee.

Paesi Exstra Europei: Principali rapporti commerciali con l'Italia, con speciale riguardo ai mercati di materie prime.

Elementi di statistica:

Scopi ed importanza della statistica — Rilevazione, elaborazione ed interpretazione dei dati statistici — Diagrammi e cartogrammi.

Nozioni di contabilità generale dello Stato:

Il patrimonio dello Stato — I contratti — Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale — Le varie forme di pagamento delle spese a carico dello Stato.

3° GRUPPO (MATERIE DI SERVIZIO)

Ordinamento amministrativo delle F. S.

Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie. Disposizioni concernenti le pensioni, l'opera di previdenza, le assicurazioni obbligatorie e facoltative del personale, gli infortuni, case economiche e le altre istituzioni a favore del personale. Facilitazioni di viaggio a favore del personale.

Natura e classificazione del patrimoni delle F. S. — Il bilancio delle F.S.

La contabilità generale e speciale nelle F. S. con particolare riguardo a quella del Servizio od impianto cui appartiene il candidato.

I dati statistici ferroviari di maggiore uso concernenti i mezzi d'esercizio, le prestazioni di traffico ed i risultati finanziari — I coefficienti d'esercizio.

Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle F. S. — Concessioni speciali — I trasporti internazionali: La convenzione di Berna.

Regolamento per la polizia', sicurezza e regolarità dell'esercizio sulle strade ferrate italiane.

Nozioni sul servizio doganale ferroviario.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1941-XIX, n. 484. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un concorso interno a 8 posti di Allievo Ispettore per il ramo tecnico fra Agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato dei gradi 7° e 8° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola Media Superiore.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale approvato con R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui la Nota n. 22000-1175/2.12.13/1.3.1 del 6 agosto c. a.;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG 040/24/146761 in data 23 agosto 1941-XIX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — E' indetto un concorso interno per titoli ed esami a 8 posti di Allievo Ispettore per il ramo tecnico fra Agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato dei gradi 7° e 8° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola Media Superiore.

2° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, li 26 agosto 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

AVVISO - Programma del concorso interno a 8 posti di Allievo Ispettore per il ramo tecnico

1° — Per essere ammessi i concorrenti devono appartenere ad uno dei gradi 7° ed 8° ed essere muniti almeno di diploma di licenza di Scuola media superiore conseguito in un istituto regio o pareggiato.

2° — La domanda di ammissione al concorso interno, redatta in carta bollata da lire 6 da inviarsi pel tramite gerarchico, dovrà essere scritta di proprio pugno dall'aspirante e da lui firmata, e dovrà pervenire al Servizio da cui l'aspirante dipende non oltre 90 giorni dalla data del presente bando.

3° — L'aspirante in possesso di un diploma di laurea dovrà allegare alla domanda l'originale diploma nonchè un certificato indicante i punti riportati nei singoli esami dell'intero corso universitario.

I non laureati produrranno il diploma di licenza di Scuola media superiore da essi posseduto, nonchè un certificato da cui risultino i punti conseguiti in detto esame di licenza, se già non figurano nel diploma.

Alla domanda i concorrenti potranno allegare inoltre tutti quegli altri titoli di studio, di prestazioni eventualmente fatte prima dell'assunzione nelle Ferrovie dello Stato e di benemerenze militari e politiche che riterranno di produrre.

Gli aspiranti per i quali sia stata già riconosciuta la qualità di ex combattente o di iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, potranno limitarsi ad indicare nella domanda tale loro qualità con la puntazione rispettivamente stabilita.

4° — I Servizi centrali da cui dipendono i concorrenti trasmetteranno entro 15 giorni dal ricevimento, le domande ed i documenti al Servizio Personali e Affari Generali accompagnandole con un rapporto informativo sulla durata e qualità del servizio ferroviario prestato dal concorrente, sulla conoscenza in genere del servizio stesso, sulla attività e sullo zelo dimostrati nelle mansioni disimpegnate, sulle attitudini alle funzioni della qualifica cui aspira e sulla specialità di servizio cui potrebbe più proficuamente essere destinato, nonchè su tutti quegli altri requisiti che concorrono a dare sicuri elementi di giudizio in merito al servizio prestato. Tali rapporti, compilati dal Capo dell'Ufficio (per i Servizi centrali) o dal Capo della Sezione o dell'Officina, da cui gli agenti dipendono, dovranno essere vistati ed approvati dal Capo del rispettivo servizio ed eventualmente accompagnati dalle sue osservazioni.

Gli uffici interessati dovranno allegare alla domanda di ogni aspirante anche il di lui foglio matricolare, originale, debitamente aggiornato in ogni sua parte, compresa quella riguardante lo stato di famiglia.

5° — La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, sarà presieduta da un Funzionario di grado 1° e sarà composta di 3 Funzionari di grado non inferiore al 2° e di 3 insegnanti di Istituti Superiori.

In caso di impedimento di uno dei Membri esso verrà definitivamente sostituito da altro pure da nominarsi dal Direttore Generale.

Un Funzionario dell'Amministrazione eserciterà l'ufficio di Segretario, senza voto.

6° — Spirato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, la Commissione esaminatrice procederà all'esame dei titoli di studio prodotti dai concorrenti e valuterà definitivamente il rapporto informativo compilato per ciascun concorrente: e dopo assunte tutte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, giudicherà inappellabilmente dell'am-

missione o meno al concorso. A tali effetti la Commissione avrà a sua disposizione 20 punti complessivamente e, per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno riportare non meno di punti 16 su 20.

Ai concorrenti che non verranno dichiarati ammissibili al concorso saranno restituiti, senz'altro, i documenti presentati.

7° — La Commissione esaminatrice, alla quale è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

8° — Le prove saranno scritte ed orali ed avranno luogo nelle località, nei giorni e colle norme che a suo tempo saranno comunicate a ciascun concorrente.

Le prove verteranno sulle materie indicate nell'annesso programma.

9° — Le prove scritte saranno due.

La prima prova scritta verterà su un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova scritta saranno assegnati tre temi fra i quali i candidati potranno scegliere quello da svolgere.

10° — I concorrenti potranno essere sottoposti ad una prova facoltativa scritta ed orale sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco, croato e sloveno) e sul telegrafo.

Dette prove saranno prese in considerazione solo quando il concorrente dimostri nelle lingue estere di saper tradurre correntemente senza vocabolario e di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta, e nell'esame del telegrafo, oltrechè conoscere esattamente la teoria, di saper ricevere e trasmettere correntemente.

Per tali esami è assegnato un coefficiente fisso massimo di punti 3 per l'esame scritto e di punti 3 per l'esame orale per ciascuna lingua e di punti 4 pel telegrafo.

Le puntazioni che così verranno assegnate, non dovranno essere valutate in aggiunta alle rimanenti per raggiungere la puntazione minima stabilita per la dichiarazione di idoneità nel concorso, ma potranno solamente essere aggiunte alle rimanenti quando con queste sia stata raggiunta la idoneità.

11° — La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base:

a) al risultato delle prove scritte e della prova orale;

b) alla valutazione del servizio ferroviario prestato;

c) alla valutazione del titolo di studio;

d) al risultato delle prove facoltative, tenendo conto di quanto è detto al punto precedente.

Per la classificazione la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti così ripartiti:

a) per ciascuna prova scritta e per quella orale punti 70;

b) per la valutazione del servizio ferroviario prestato punti 70;

c) per la valutazione dei titoli di studio punti 30;

d) dei punti aggiuntivi relativi alle prove facoltative come è detto al comma precedente.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto complessivamente almeno 112/140 nelle prove scritte e non meno di 49/70 in una di esse.

12° — Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato

non meno di 234 punti complessivamente, esclusi quelli aggiuntivi delle prove facoltative, con almeno 112 punti complessivamente nelle prove scritte, 56 punti almeno nella prova orale e non meno di 56 punti nella valutazione del servizio ferroviario prestato.

13° — La somma dei punti conseguiti dai concorrenti costituirà la classificazione definitiva che determinerà la graduatoria di merito, la quale è unica e comprenderà perciò i laureati ed i non laureati.

A parità di votazione riportata sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dall'art. 58 del Regolamento del personale, avvertendo che alle categorie indicate in detto articolo nonchè nell'annotazione *a*) deve essere aggiunta anche quella relativa ai soci di diritto dell'Unione famiglie numerose.

14° — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

15° — L'Amministrazione provvederà alla sistemazione dei vincitori del concorso, seguendo l'ordine della graduatoria, con assegnazione ai posti vacanti in relazione alle attitudini dimostrate dai concorrenti sia con gli esami, sia con i titoli presentati.

I vincitori che verranno assegnati a posti per i quali l'Amministrazione riterrà necessario il possesso di abilitazioni di servizio, dovranno — nel caso non siano già forniti di tali abilitazioni — superare i relativi esami entro un anno dalla nomina.

Per quelli che non conseguissero nel suddetto termine, non prorogabile, tutte le prescritte abilitazioni sarà revocata la nomina alla qualifica di Allievo Ispettore.

I vincitori che non avessero a raggiungere nel tempo fissato la residenza loro assegnata in dipendenza della nomina ad Allievo Ispettore saranno considerati rinunciatari e decaderanno da ogni diritto.

I posti che in tal modo si rendessero disponibili saranno assegnati alle stesse condizioni agli idonei che li seguissero in ordine di graduatoria.

16° — Per gli idonei che risulteranno in graduatoria oltre il numero dei vincitori del concorso sarà tenuto conto di tale idoneità agli effetti degli scrutini di merito comparativo per la promozione al grado immediatamente superiore.

17° — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, li 26 agosto 1941-XIX.

Programma di esame

Leggi costitutive ed ordinamento delle Ferrovie dello Stato.

Nozioni di Diritto Civile e di Diritto Pubblico — Ordinamento Corporativo.

Legge sui lavori pubblici e sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Disposizioni legislative ed amministrative in materia di infortuni sul lavoro.

Regolamento per la pulizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate e principali norme di igiene relative al servizio ferroviario.

Regolamenti di esercizio delle Ferrovie dello Stato.

Nozioni generali sulla Contabilità generale dello Stato e in particolare sull'appalto e gestione di lavori.

Regolamento del personale e Disposizioni competenze accessorie.

Nozioni generali di statistica.

Elementi di geografia economica e delle comunicazioni.

Meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Costruzioni di ferrovie e strade ordinarie.

Costruzioni edilizie civili e industriali — Costruzioni antisismiche.

Costruzioni di ponti, di muri, di gallerie e di manufatti stradali.

Opere di consolidamento e di difesa delle opere stradali e delle opere d'arte.

Costruzioni idrauliche, impianti di distribuzione d'acqua, fognature, sifoni e depurazione biologica delle acque.

Fondazioni, assaggi dei terreni, mezzi ed organizzazioni dei cantieri.

Topografia, economia ed estimo.

Materiali da costruzione — Norme di legge per l'accettazione.

Elementi di meccanica applicata alle macchine.

Metallurgia.

Lavorazione del legno.

Tecnologie meccaniche — Prove dei materiali — Macchine utensili — Lavorazione per tolleranze.

Termotecnica — Chimica tecnologica.

Acque — Combustibili solidi, liquidi e gassosi — Lubrificanti — Vernici.

Nozioni di elettrotecnica generale — Accumulatori e pile — Misure elettriche, apparecchi e schemi.

Macchine termiche, elettriche ed idrauliche.

Materiale rotabile — Locomotive ed Automotrici — Relativi apparati motori e trasmissione — Carrozze e carri.

Costruzione e manutenzione del materiale rotabile.

Circolazione del Materiale — Trazione e frenatura dei convogli.

Armamento, impianti fissi della linea e delle Stazioni.

Segnalamento, apparati centrali e di blocco — Comunicazioni telegrafiche e telefoniche — Illuminazione.

Elettrificazione delle linee — Trazione elettrica.

Unificazione — Relative tabelle.

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1941-XIX, n. 485. — *Autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad indire un concorso interno a 8 posti di Allievo Ispettore per il ramo amministrativo fra Agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato dei gradi 7° e 8° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola Media Superiore.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regolamento del Personale approvato con R. D. Legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui la Nota n. 22000-1175/2.12.13/1.3.1 del 6 agosto c. a.;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG 040/24/146761 in data 23 agosto 1941-XIX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — E' indetto un concorso interno per titoli ed esami a 8 posti di Allievo Ispettore per il ramo amministrativo fra Agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato dei gradi 7° e 8° muniti almeno di diploma di licenza di Scuola Media Superiore.

2° — E' approvato il relativo avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, lì 26 agosto 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

AVVISO - Programma del concorso interno a 8 posti di Allievo Ispettore per il ramo amministrativo

1° — Per essere ammessi i concorrenti devono appartenere ad uno dei gradi 7° ed 8° ed essere muniti almeno di diploma di licenza di Scuola media superiore conseguito in un istituto regio o pareggiato.

2° — La domanda di ammissione al concorso interno, redatta in carta bollata da lire 6 da inviarsi pel tramite gerarchico, dovrà essere scritta di proprio pugno dall'aspirante e da lui firmata, e dovrà pervenire al Servizio da cui l'aspirante dipende non oltre 90 giorni dalla data del presente bando.

3° — L'aspirante in possesso di un diploma di laurea dovrà allegare alla domanda l'originale diploma nonchè un certificato indicante i punti riportati nei singoli esami dell'intero corso universitario.

I non laureati produrranno il diploma di licenza di Scuola media superiore da essi posseduto, nonchè un certificato da cui risultino i punti conseguiti in detto esame di licenza, se già non figurano nel diploma.

Alla domanda i concorrenti potranno allegare inoltre tutti quegli altri titoli di studio, di prestazioni eventualmente fatte prima dell'assunzione nelle Ferrovie dello Stato e di benemerenze militari e politiche che riterranno di produrre.

Gli aspiranti per i quali sia stata già riconosciuta la qualità di ex combattente o di iscritto al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922, potranno limitarsi ad indicare nella domanda tale loro qualità con la puntazione rispettivamente stabilita.

4° — I Servizi centrali da cui dipendono i concorrenti trasmetteranno entro 15 giorni dal ricevimento, le domande ed i documenti al Servizio Personali e Affari Generali accompagnandole con un rapporto informativo sulla durata e qualità del servizio ferroviario prestato dal concorrente, sulla conoscenza in genere del servizio stesso, sulla attività e sullo zelo dimostrati nelle mansioni disimpegnate, sulle attitudini alle funzioni della qualifica cui aspira e sulla specialità di servizio cui potrebbe più proficuamente essere destinato, nonchè su tutti quegli altri requisiti che concorrono a dare sicuri elementi di giudizio in merito al servizio prestato. Tali rapporti, compilati dal Capo dell'Ufficio (per i Servizi Centrali) o dal Capo della Sezione o dell'Officina, da cui gli agenti dipendono, dovranno essere vistati ed approvati dal Capo del rispettivo servizio ed eventualmente accompagnati dalle sue osservazioni.

Gli uffici interessati dovranno allegare alla domanda di ogni aspirante anche il di lui foglio matricolare, originale, debitamente aggiornato in ogni sua parte, compresa quella riguardante lo stato di famiglia.

5° — La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale, sarà presieduta da un Funzionario di grado 1° e sarà composta di 3 Funzionari di grado non inferiore al 2° e di 3 insegnanti di Istituti Superiori.

In caso di impedimento di uno dei Membri esso verrà definitivamente sostituito da altro pure da nominarsi dal Direttore Generale.

Un Funzionario dell'Amministrazione eserciterà l'ufficio di Segretario, senza voto.

6° — Spirato il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, la Commissione esaminatrice procederà all'esame dei titoli di studio prodotti dai concorrenti e valuterà definitivamente il rapporto informativo compilato per ciascun concorrente; e dopo assunte tutte quelle maggiori informazioni che crederà del caso, giudicherà inappellabilmente dell'am-

missione o meno al concorso. A tali effetti la Commissione avrà a sua disposizione 20 punti complessivamente e, per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno riportare non meno di punti 16 su 20.

Ai concorrenti che non verranno dichiarati ammissibili al concorso saranno restituiti, senz'altro, i documenti presentati.

7° — La Commissione esaminatrice, alla quale è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionale per determinare le norme per gli esami scritti e per risolvere i dubbi che possano nascere durante lo svolgimento delle prove, salvo ad essa, nei casi gravi, rimettersi alla decisione del Direttore Generale.

8° — Le prove saranno scritte ed orali ed avranno luogo nelle località, nei giorni e colle norme che a suo tempo saranno comunicate a ciascun concorrente.

Le prove verteranno sulle materie indicate nell'annesso programma.

9° — Le prove scritte saranno due.

La prima prova scritta verterà su un tema unico per tutti i concorrenti.

Per la seconda prova scritta saranno assegnati tre temi fra i quali i candidati potranno scegliere quello da svolgere.

10° — I concorrenti potranno essere sottoposti ad una prova facoltativa scritta ed orale sulle lingue estere (francese, inglese, tedesco, croato e sloveno) e sul telegrafo.

Dette prove saranno prese in considerazione solo quando il concorrente dimostri nelle lingue estere di saper tradurre correntemente senza vocabolario e di saper sostenere una conversazione nella lingua prescelta, e nell'esame del telegrafo, oltrechè conoscere esattamente la teoria, di saper ricevere e trasmettere correntemente.

Per tali esami è assegnato un coefficiente fisso massimo di punti 3 per l'esame scritto e di punti 3 per l'esame orale per ciascuna lingua e di punti 4 pel telegrafo.

Le puntazioni che così verranno assegnate, non dovranno essere valutate in aggiunta alle rimanenti per raggiungere la puntazione minima stabilita per la dichiarazione di idoneità nel concorso ma potranno solamente essere aggiunte alle rimanenti quando con queste sia stata raggiunta la idoneità.

11° — La classificazione dei concorrenti sarà fatta in base:

a) al risultato delle prove scritte e della prova orale;

b) alla valutazione del servizio ferroviario prestato;

c) alla valutazione del titolo di studio;

d) al risultato delle prove facoltative, tenendo conto di quanto è detto al punto precedente.

Per tale classificazione la Commissione esaminatrice disporrà dei seguenti punti così ripartiti:

a) per ciascuna prova scritta e per quella orale punti 70;

b) per la valutazione del servizio ferroviario prestato punti 70;

c) per la valutazione dei titoli di studio punti 30;

d) dei punti aggiuntivi relativi alle prove facoltative come è detto al comma precedente.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto complessivamente almeno 112/140 nelle prove scritte e non meno di 49/70 in una di esse.

12° — Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno riportato

non meno di 234 punti complessivamente, esclusi quelli aggiuntivi delle prove facoltative, con almeno 112 punti complessivamente nelle prove scritte, 56 punti almeno nella prova orale e non meno di 56 punti nella valutazione del servizio ferroviario prestato.

13° — La somma dei punti conseguiti dai concorrenti costituirà la classificazione definitiva che determinerà la graduatoria di merito, la quale è unica e comprenderà perciò i laureati ed i non laureati.

A parità di votazione riportata sarà tenuto conto delle precedenze stabilite dall'art. 58 del Regolamento del personale, avvertendo che alle categorie indicate in detto articolo nonchè nell'annotazione *a*) deve essere aggiunta anche quella relativa ai soci di diritto dell'Unione famiglie numerose.

14° — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

15° — L'Amministrazione provvederà alla sistemazione dei vincitori del concorso, seguendo l'ordine della graduatoria, con assegnazione ai posti vacanti in relazione alle attitudini dimostrate dai concorrenti sia con gli esami, sia con i titoli presentati.

I vincitori che verranno assegnati a posti per i quali l'Amministrazione riterrà necessario il possesso di abilitazioni di servizio, dovranno — nel caso non siano già forniti di tali abilitazioni — superare i relativi esami entro un anno dalla nomina.

Per quelli che non conseguissero nel suddetto termine, non prorogabile, tutte le prescritte abilitazioni sarà revocata la nomina alla qualifica di Allievo Ispettore.

I vincitori che non avessero a raggiungere nel tempo fissato la residenza loro assegnata in dipendenza della nomina ad Allievo Ispettore saranno considerati rinunciatari e decaderanno da ogni diritto.

I posti che in tal modo si rendessero disponibili saranno assegnati alle stesse condizioni agli idonei che li seguissero in ordine di graduatoria.

16° — Per gli idonei che risulteranno in graduatoria oltre il numero dei vincitori del concorso sarà tenuto conto di tale idoneità agli effetti degli scrutini di merito comparativo per la promozione al grado immediatamente superiore.

17° — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

Roma, lì 26 agosto 1941-XIX.

Programma di esame

1° GRUPPO (GIURIDICO-AMMINISTRATIVO)

Elementi di diritto privato:

Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle Leggi e dei Decreti. Loro obbligatorietà.

a) *diritto civile*: Persone fisiche: capacità, cittadinanza e domicilio — Persone Giuridiche — Nozioni sui principali istituti del diritto di famiglia — Nozioni fondamentali del diritto ereditario — Proprietà e sue limitazioni — Obbligazioni e contratti — Prescrizioni.

b) *diritto commerciale*: atti di commercio e commercianti — Nozioni sulle società commerciali — Dei contratti commerciali in genere e, in ispecie, del contratto di trasporto ferroviario — Prescrizioni commerciali.

Elementi di diritto pubblico:

1) gli organi costituzionali dello Stato italiano — Funzioni e prerogative di ciascuno di essi;

2) l'ordinamento amministrativo dello Stato italiano — Amministrazione governativa centrale e periferica — Gli enti ausiliari dello Stato — La giustizia amministrativa (Consiglio di Stato e Giunta Provinciale amministrativa). La Corte dei Conti e la Ragioneria generale dello Stato;

3) Nozioni sull'ordinamento sindacale e corporativo dello Stato italiano — Le Corporazioni — La Carta del lavoro — Contratti collettivi — Magistratura del lavoro;

4) Delitti contro la pubblica amministrazione — contro la fede pubblica e contro la sicurezza delle comunicazioni.

2° GRUPPO (ECONOMICO FINANZIARIO)

Elementi di economia politica e corporativa:

L'organizzazione corporativa della produzione — I prezzi, i salari ed i profitti in regime liberale ed in regime corporativo.

Gli scambi internazionali: bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

I trasporti e la loro utilità economica — Principi economici su cui sono basate le tariffe ferroviarie — Gli elementi di costo nei trasporti ferroviari.

Elementi di scienza delle finanze:

Entrate ordinarie e straordinarie dello Stato — Le spese pubbliche — Le imposte e le tasse più importanti nell'ordinamento tributario italiano — Dogane.

Geografia economica e delle comunicazioni:

Italia — Produzione agricola, mineraria ed industriale — Commerci — Rete ferroviaria e collegamenti con le reti estere confinanti — Cenni sulla navigazione e sui servizi automobilistici — L'Impero italiano.

Europa: Principali prodotti agricoli e minerari, industrie e commerci — Le grandi linee ferroviarie europee.

Paesi extra europei: Principali rapporti commerciali con l'Italia, con speciale riguardo ai mercati di materie prime.

Elementi di statistica:

Scopi ed importanza della statistica — Rilevazione, elaborazione ed interpretazione dei dati statistici — Diagrammi e cartogrammi.

Nozioni di contabilità generale dello Stato:

Il patrimonio dello Stato — I contratti — Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale — Le varie forme di pagamento delle spese a carico dello Stato.

3° GRUPPO (MATERIE DI SERVIZIO)

Ordinamento amministrativo delle F. S.

Regolamento del personale e disposizioni sulle competenze accessorie. Disposizioni concernenti le pensioni, l'opera di previdenza, le assicurazioni obbligatorie e facoltative del personale, gli infortuni, case economiche e le altre istituzioni a favore del personale. Facilitazioni di viaggio a favore del personale.

Natura e classificazione del patrimonio delle F. S. — Il bilancio delle F. S.

La contabilità generale e speciale nelle F. S. con particolare riguardo a quella del Servizio od impianto cui appartiene il candidato.

I dati statistici ferroviari di maggiore uso concernenti i mezzi d'esercizio, le prestazioni di traffico ed i risultati finanziari — I coefficienti d'esercizio.

Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle F. S. — Concessioni speciali — I trasporti internazionali: La convenzione di Berna.

Regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio sulle strade ferrate italiane.

Nozioni sul servizio doganale ferroviario.

Ordine di servizio n. 99.

Apertura all'esercizio del raccordo tra le linee Bologna-Verona e Verona-Brennero.

Apertura all'esercizio del raddoppio Bivio Golesine.

Trasformazione del doppio bivio S. Massimo in Quadrivio.

Alle ore zero del giorno 1° settembre 1941-XIX è stato aperto all'esercizio il nuovo Raccordo tra le linee Bologna-Verona e Verona-Brennero, in prossimità della stazione di Verona P. N.

Contemporaneamente è stato aperto all'esercizio il Raddoppio Bivio Golosine situato fra il Km. 109+734 ed il Km. 110+578 della linea Bologna-Verona, fra le stazioni di Verona Ca' di David e il Bivio S. Lucia, ed è stato trasformato in Quadrivio il Doppio Bivio S. Massimo, al Km. 6+568 della linea Verona-Brennero.

DESCRIZIONE DEL RACCORDO

Il nuovo raccordo merci ha inizio al Km. 109 + 734 della linea Bologna-Verona e termina al Km. 0+432 del raccordo merci Brennero-Verona per una lunghezza complessiva di m. 3.338.
Ha inizio col "raddoppio Bivio Golesine" il quale termina al Km. 110+578 della linea Bologna-Verona.

Da detta progressiva chilometrica il raccordo prosegue a semplice binario fino Km. 1+273 del raccordo stesso.

Da tale progressiva, prosegue a doppio binario fino alla sua estremità (Km. 3+338 — innesto sul raccordo merci Brennero-Verona).

La massima pendenza del binario del raccordo è del 6,7 per mille, mentre quella del binario fra gli scambi estremi "raddoppio Bivio Golesine" è del 3,6 per mille.

Il raggio minimo delle curve è di m. 560.

Il raccordo è armato con materiale F. S. 46.3 da m. 12 su 17 appoggi per campata in parte su traverse in legno ed in parte su traverse in ferro.

In corrispondenza del Km. 1+264 attraversa a raso la linea Modena-Verona al Km. 93+996 della linea stessa.

Incorrispondenza del Km. 2+792 il raccordo sottopassa le linee Milano-Venezia ed il raccordo merci Verona-Milano.

Il raccordo interessa n. 5 (cinque) P. L. di strade pubbliche e precisamente quelli ai Km. 0+180 e 0+710 corrispondenti ai Km. 109+891 e 110+444 della linea Bologna-Verona, quello della strada Statale Mantovana al Km. 1+697, quello della strada Comunale di Sommacampagna al Km. 2+197 e quello della strada vicinale del Fenilone al Km. 2+351.

Interessa inoltre altri due P. L. di strada privata, che verranno chiusi con chiave da consegnarsi agli utenti, in corrispondenza Km. 1+115 e 1+506.

Al Km. 110+232 della linea Bologna-Verona corrispondente al Km. 0+499 del raccordo, trovasi il fabbricato adibito a posto di Movimento del Raddoppi Bivio Golosine.

IMPIANTI DI SEGNALAMENTO

A) *Raddoppio Bivio Golosine.* — Tutti i deviatoi del Raddoppio Bivio Golosine sono assicurati mediante fermadeviatoi F. S. a chiave.

Il segnalamento di protezione e di partenza è così costituito:

a) *Lato Bologna* — *Arrivi.* Un semaforo di 1ª categoria, a candeliere a due ali, montato su piantana a sbalzo di m. 2. 40, ubicato alla progressiva

Km. 109+400, a m. 334 dalla punta del deviatoio d'inizio del Raddoppio Bivio Golosine.

L'ala di destra, alta (n. 2 D) comanda l'ingresso nel 1° binario del Raddoppio, l'ala di sinistra, bassa, (n. 3 D), comanda l'ingresso nel 2° binario.

Detto segnale è proceduto a m. 1200 da un segnale di avviso pure a candeliere, dello stesso tipo, (n. 1 D) montato anche esso su piantana a sbalzo di m. 2,40, e ubicato alla progressiva Km. 108+200. L'ala di sinistra, bassa, è munita di tabella di velocità corrispondente al segno V_{70} esposto in orario per i treni istradati sul nuovo Raccordo.

b) *Lato Bologna - Partenze.*

1) Un segnale di 1ª categoria (n. 2S) ubicato al Km. 109+819, su sostegno a sbalzo di m. 4.80, che comanda le partenze dal I° binario. Detto segnale è preceduto a m. 1694 da un'ala di avviso (n. 2S) che è accoppiata all'ala di sinistra (n. 1) del segnale a candeliere di protezione del Bivio S. Lucia, lato Verona P. N.

2) Un segnale di 1ª categoria (n. 3S) ubicato alla stessa progressiva del precedente e montato sullo stesso sostegno a sbalzo di m. 4.80, che comanda le partenze dal II° binario.

Detto segnale è preceduto a m. 1414 da un'ala di avviso (n. 3S accoppiata al segnale di Iª categoria di protezione lato Brennero di cui al successivo punto *c*).

c) *Lato Brennero - Arrivi.* Un segnale di 1ª categoria (m. 68 — 78) su piantana a sbalzo di m. 0.90 che comanda gli arrivi sia nel primo che nel secondo binario del Raddoppio, ubicato alla progressiva Km. 1+499 del Raccordo, a m. 143 dalla punta del primo deviatoio incontrato di punta. Detto segnale è preceduto a m. 999 da un segnale d'avviso, (n. 8S) su piantana a sbalzo di m. 0.90, ubicato alla progressiva Km. 2+498.

d) *Lato Verona - Arrivi.* L'attuale segnalamento di protezione lato Verona P. N. del Bivio S. Lucia serve anche alla protezione del Raddoppio. Pertanto l'ala di sinistra (n. 1) del segnale a candeliere di protezione del Bivio S. Lucia, comanda, oltre all'istradamento verso Bologna del Bivio stesso, anche l'ingresso al I° ed al II° binario del Raddoppio.

e) *Lato Verona e Brennero — Partenze .*

1) Un segnale di Iª categoria, a candeliere a due ali istallate su ponte a segnali abbracciante i due binari del Raddoppio, ubicato al Km. 110+426 della linea Bologna-Verona (corrispondente al Km. 0+693 del raccordo merci Bologna-Brennero), che comanda le partenze dal I° binario del Raddoppio.

L'ala di sinistra, bassa, (n. 6D) comanda le partenze verso Brennero (Raccordo).

L'ala di destra, alta, (n.4D) comanda le partenze verso Verona P. N. e protegge anche il Bivio S. Lucia.

Detto segnale è preceduto a m. 1027 da un'ala di avviso (n. 4D) accoppiata all'ala di destra, alta, del segnale di protezione lato Bologna, di cui al precedente punto a).

2) un segnale di Iª categoria, a candeliere a due ali della stessa altezza, installate sullo stesso ponte a segnali al Km. 110+426, che comanda le partenze dal II° binario del Raddoppio.

L'ala di sinistra, (n. 7D), comanda le partenze verso Brennero. (Raccordo); l'ala di destra, (n. 5D), comanda le partenze verso Verona P. N. e protegge anche il Bivio S. Lucia.

Detto segnale è preceduto a m. 1027 da un'ala di avviso (n. 7D), accoppiata

all'ala di sinistra, bassa, del segnale di protezione lato bologna, di cui al precedente punto a).

Detta ala di avviso è munita di tabella di velocità, relativa al segno V esposto in orario in corrispondenza del Raddoppio Bivio Golosine per i treni diretti verso Brennero.

Tutti i segnali sopra descritti sono manovrati elettricamente dall'Ufficio Movimento del Raddoppio Bivio Golosine a mezzo di un apparato a maniglie con serratura centrale.

B) *Modifiche al segnalamento del Bivio S. Lucia.*

a) *Lato Bologna.* Il preesistente segnalamento di protezione lato Bologna è stato soppresso. Il Bivio S. Lucia è protetto dai segnali di partenza del Raddoppio Bivio Golosine verso Verona P. N.

b) *Lato Modena.* Il segnalamento non è stato variato.

c) *Lato Verona P. N.* L'ala di sinistra del segnale di I^a categoria oltre che comandare l'istradamento verso Bologna del Bivio stesso, protegge anche il Raddoppio Bivio Golosine, comandando l'ingresso tanto al I° quanto al II° binario del detto Raddoppio. Ad essa ala è accoppiata un'ala di avviso relativa al segnale di partenza dal I° binario del Raddoppio Bivio Golosine verso Bologna, di cui al precedente punto A) b) 1), dal quale desta m. 1695.

C) Attraversamento a raso del nuvo Raccordo Bologna-Brennero con la linea Verona-Modena.

L'attraversamento è protetto dai seguenti segnali:

a) Lato Bologna, dai segnali di partenza (n. 6D e n. 7D) del Raddoppio Bivio Golosine, già desritti al precedenti punti A) e) 1) e A) e) 2) (ali di sinistra che comandono le partenze verso Brennero).

b) Lato Brennero dal segnale di protezione (n. 6S — 7S) del Raddoppio Bivio Golosine, già descritto al precedente punto A) c).

c) Lato Dossobuono (Modena e Rovigo) dall'esistente segnale di protezione (n. 10) del Bivio S. Lucia, ubicato alla progressiva Km. 93+740.

d) Lato Verona P. N. dall'ala di destra (n.2) dell'esistente segnale a candeliere di protezione del Bivio S. Lucia.

I segnali di cui ai punti *a*) e *b*) sono manovrati dal Posto di Movimento del Raddoppio Bivio Golosine, quelli di cui ai punti *c*) e *d*) dalla Cabina del Bivio S. Lucia, subordinatamente a consensi imperativi che vengono concessi, mediante un apposito apparato a maniglia, dal Posto di consenso ubicato in prossimità dell'attraversamento.

D) *Modifiche al segnalamento del Doppio Bivio S. Massimo.* (Quadrivio S. Massimo).

In seguito all'apertura del nuovo Raccordo ferroviario, il Doppio Bivio S. Massimo è stato trasformato in Quadrivio ed il suo segnalamento è stato così modificato:

a) lato Verona P. N. Cabina C: Invariato

b) lato Verona P. N. Cabina D: Invariato

c) lato Bologna — Saranno attivati i seguenti segnali:

— un segnale di I^a categoria ad un'ala su piantana a sbalzo di m. 0,90 (n. 10), a protezione del Quadrivio ubicato alla progressiva Km. 3+101 del Raccordo; a m. 164 dalla traversa limite del I° deviatoio incontrato di calcio, preceduto a m. 1031 da un segnale di avviso ad un'ala su piantana a sbalzo di m. 0,90 (n. 12), ubicato alla progressiva Km. 2 + 073 del Raddoppio.

d) Lato Doppio Bivio Fenilone (Milano): Invariato.

e) Lato Brennero: Il segnale di I^a categoria a candeliere a tre ali, ubicato al Km. 6+847 è stato trasformato in segnale a candeliere a quattro ali, di cui la sinistra alta e le altre tre basse. La prima ala da sinistra, alta, (n. 1), mantiene inalterato il suo significato, comandando ai treni diretti verso Verona P. N. Cabina C (Centro).

La seconda ala da sinistra, bassa (n. 2), mantiene essa pure inalterato il suo significato, comandando ai treni diretti a Verona P. N. Cabina D (Scalo).

La terza ala da sinistra, bassa (n. 3), che comandava ai treni diretti verso il Doppio Bivio Fenilone, comanda ai treni diretti verso Bologna sul nuovo Raccordo.

La quarta ala da sinistra, bassa (n. 4), comanda ai treni diretti verso il Doppio Bivio Fenilone (Milano).

Il segnale di avviso, a candeliere a tre ali, ubicato al Km. 8+127 è stato analogamente trasformato in segnale a candeliere (n. 1bis a quattro ali *a*) *b*) *c*) *d*), di cui la prima da sinistra alta, e le altre tre basse.

Il significato di ognuna delle quattro ali del segnale di avviso è il medesimo della corrispondente ala del segnale di I^a categoria. Le ali basse del segnale di avviso sono tutte e tre munite di tabelle di velocità corrispondenti ai segni $\overset{60}{V}$ esposti in orario in corrispondenza del Quadrivio S. Massimo per i treni diretti verso Verona P. N. Cabina D (Scalo), Bologna e Milano.

Tutti i segnali precedentemente descritti sono ubicati alla sinistra dei treni ai quali comandono.

IMPIANTI DI SICUREZZA E DI BLOCCO.

La circolazione dei treni sul nuovo Raccordo è regolata col blocco elettromeccanico sistema Cardani, mediante due istrumenti di corrispondenza di blocco situati l'uno nell'Ufficio Movimento del Raddoppio Bivio Golosine e l'altro nella Cabina del Quadrivio S. Massimo.

Il passaggio dal Doppio al semplice binario (tratto Raddoppio Bivio Golosine — Attraversamento linea Verona-Modena), è regolato da un posto di consenso a terra che manovra i deviatoi di passaggio dal doppio al semplice binario, assicurati con fermascambi a chiave F. S., e che, mediante un apparato di consenso a maniglia con serratura centrale, concede consensi al Raddoppio Bivio Golosine e al Bivio S. Lucia per la manovra dei segnali che comandono ai treni in transito sull'attraversamento.

Il Raddoppio Bivio Golosine corrisponde inoltre, mediante un secondo istrumento di corrispondenza di blocco, con la stazione di Verona Ca' di David, mentre la circolazione dei treni sul tratto compreso tra il Raddoppio Bivio Golosine e il Bivio S. Lucia è regolata mediante scambio di consensi imperativi tra gli anzidetti due posti.

I deviatoi di innesto del nuovo Raccordo sulla linea diramata merci Quadrivio S. Massimo-Verona P. N. Cabina D. (Scalo) sono assicurati con fermadeviotoi a chiave tipo F. S. e sono manovrati a mano dal Posto di consenso che manovra i deviatoi di innesto del Raccordo Doppio Bivio Fenilone Quadrivio S. Massimo, il quale Posto concede consensi mediante un apparato a maniglia con serratura centrale al Quadrivio S. Massimo per la manovra dei segnali che comandano l'entrata e l'uscita dei treni della linea per Brennero ai raccordi per Verona P. N. Scalo, Bologna, Milano e viceversa.

COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

Il Raddoppio Bivio Golosine è inserito sui circuiti telegrafici:
81505 — Omnibus Dossobuono-Verona P. N.
81568 — Omnibus Isola della Scala-Verona P. N.
80926 — Omnibus Verona-Ca' di David-Raddoppio Bivio Golosine-Verona Parona e ha inoltre le seguenti comunicazioni telefoniche:
Dirigente Centrale linea Verona-Bologna.
Dirigente Centrale linea Trento-Verona.
Dossobuono.
Verona Ca' di David.
Verona Parona.
Verona P. N. Ufficio Movimento Centro.
Verona P. N. Ufficio Movimento Scalo.
Verona P. N. Centralino telefonico.
Bivio S. Lucia.
Quadrivio S. Massimo.
Posto di consenso Attraversamento linea Verona Modena.
Posto di manovra presso lo scambio estremo lato Bologna. P. L. Km. 1+697 — Strada statale n. 62 — Verona Parona — (Circuito V bis).

E' stata inoltre attuata una nuova comunicazione telefonica tra il posto di consenso Attraversamento linea Verona-Modena ed il Bivio S. Lucia.

GIURISDIZIONE

Il nuovo Raccordo ed il Raddoppio Bivio Golosine sono compresi nel Compartimento di Venezia ed aggregati:

Per il Servizio Lavori:

— alla Sezione Lavori di Venezia;
— al Riparto Lavori di Verona.

Per il Servizio Materiale e Trazione:

— alla Sezione Materiale e Trazione di Venezia;
— al Riparto Materiale e Trazione di Verona.

Per il Servizio Movimento:

— alla Sezione Movimento di Venezia;
— al Riparto Movimento di Verona.

Per il Servizio Commerciale e del Traffico:

— alla Sezione Commerciale e del Traffico di Venezia;
— al Riparto Commerciale e del Traffico di Verona.

Per il Servizio Sanitario:

— all'Ispettorato Sanitario di Venezia.

Per L'Ufficio I. E. S.:

— all'Ufficio I.E.S. di Venezia;
— al III Riparto I. E. S. di Venezia; VI Zona di Verona.

Per il Servizio Approvvigionamenti:

— al Magazzino Approvvigionamenti di Verona per le materie di consumo: olii, lubrificanti ecc.

— al Magazzino Stampati di Bologna per gli oggetti di cancelleria e stampati.

MODIFICAZIONI ALLE PUBBLICAZIONI DI SERVIZIO

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio. Parte I — Edizione 1936-XVI, a pag. 12, fra Bivio Gaeta e Bivio Navicelli inserire: Bivio Golosine (Raddoppio) /V/78; a pag. 19 prima di Quadrivio Ugione inserire: Quadrivio S. Massimo /V/42.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 nonchè, limitamente ai Compartimenti di Venezia, Milano, Bologna, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 31, 32, 33, 34 e 35 e, limitamente al Compartimento di Venezia, agli agenti delle classi 10, 11, 15, 36, 37, 50, 51, 52, 53 e 54.

Circolare N. 21.

Trattenute per massa vestiario.

In applicazione delle disposizioni contenute nel D. M. n. 218 del 22 luglio 1941-XIX, pubblicate nel Bollettino Ufficiale n. 33 del 21 agosto 1941-XIX, che ammette lo scomputo dell'addebito per massa vestiario in dodici rate mensili eguali e consecutive anzichè in sette, debbono, per uniformità di criterio, intendersi analogamente modificate le disposizioni emanate con le circolari n. 44/1927 (Boll. Uff. n. 46 del 17 novembre 1927) e n. 5/1928 (Boll. Uff. n. 6 del 9 febbraio 1928) nonchè quelle di cui all'O. S. n. 111/1928 (Boll. Uff. n. 27 del 5 luglio 1928).

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di marmo verde Val d'Erre e travertino per il nuovo F. V. di Cogoleto.	L. P.	ore 18 dell'8 sett. 1941-XIX	167.000	Sezione Lavori Genova
Lavori murari per ampliamento e sistemazione della Stazione di Castel Raimondo.	L. P.	ore 18 dell'8 sett. 1941-XIX	192.842	Sezione Lavori Ancona
Sostituzione di spezzoni di rotaie con picchetti di pietra sulla linea Siena-Empoli.	L. P.	ore 18 dell'8 sett. 1941-XIX	222.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione di due marciapiedi a sbalzo sul ponte del Canale Muzza.	L. P.	ore 18 dell'8 sett. 1941-XIX	142.600	Sezione Lavori Milano
Sistemazione impianti servizio automotrici nell'Officina Rialzo di Gorizia M. S.	L. P.	ore 18 dell'8 sett. 1941-XIX	300.700	Sezione Lavori Trieste
Lavori di drenaggio della zona franosa presso la stazione di Piteccio.	L. P.	ore 18 del 9 sett. 1941-XIX	555.700	Sezione Lavori Bologna
Impianto di un Apparato Centrale Elettrico tra Milano e Gallarate	L. P.	ore 18 del 10 sett. 1941-XIX	1.100.000	Ufficio I.E.S. Milano
Sistemazione fabbricato ex Andretta presso la stazione di Potenza Inferiore.	L. P.	ore 18 dell'11 sett. 1941-XIX	175.000	Sezione Lavori Bari
Impianto riscaldamento nella nuova stazione di Ventimiglia.	A. C.	ore 18 del 15 sett. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Genova
Impianto riscaldamento nel fabbricato R. Dogana, F. V. e F.S.A. della stazione di Piedicolle.	A. C.	ore 12 del 22 sett. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Assortimenti ruote dentate . .	T. P.	10.9.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
N.	1.200	Tubi metallici flessibili completi	T. P.	10.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Filtri e nottolini	T. P.	12.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Carta a strisce per telegrafo .	T. P.	2.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 36

11 settembre 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Comunicazioni:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1941-XIX, n. 868. — *Benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni in vigore, recanti aumento dei limiti di età e diritti preferenziali nei pubblici concorsi e benefici economici e di carriera, secondo i rispettivi ordinamenti, a favore dei personali delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici locali e parastatali che prestarono servizio militare in zona di operazioni durante la guerra 1915-1918, successivamente estese ai cittadini che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV e ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero parteciparono a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936-XIV e fino al 31 luglio 1939-XVII, sono estese, in quanto applicabili, anche ai cittadini che hanno partecipato, nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

Art. 2.

Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, da adottarsi di intesa col Ministro per le finanze, sarà stabilita la data sotto la quale dovranno ritenersi cessate le operazioni di guerra dell'attuale conflitto, ai particolari effetti del presente Regio decreto-legge.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1941-XIX.
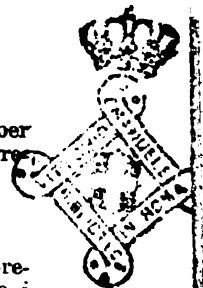
DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1941-XIX, n. 479. — *Annullamento dei concorsi a posti di Deviatore capo, Manovratore capo e Conduttore principale banditi con i Decreti Ministeriali* 23 *gennaio* 1940-XVIII, *n.* 2450 *e* 21 *maggio* 1940-XVIII, *n.* 3789.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Regio Decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 655, che apporta modificazioni alle modalità per le promozioni di alcune categorie di personale delle Ferrovie dello Stato stabilite dal Regolamento del personale approvato con Regio Decreto Legge 7 aprile 1925-III, n. 405 e successive modificazioni;

Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) con la nota n. PAG. 040/24/ in data 13 agosto 1941-XIX;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono annullati il concorso interno a posti di Deviatore capo e Manovratore capo bandito con il Decreto Ministeriale 23 gennaio 1940-XVIII, n. 2450, ed il concorso interno a Conduttore principale bandito con il Decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII, n. 3789.

Roma, li 26 agosto 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1941-XIX, n. 480. — *Graduatoria di merito del concorso a 45 posti di Sottocapotecnico in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Decreti Ministeriali 28 gennaio 1941-XIX, n. 2310 e 25 marzo 1941-XIX, n. 2906;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/30599 in data 21 agosto 1941-XIX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 45 posti di Sottocapotecnico in prova.

Roma, li 26 agosto 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO
A 45 POSTI DI SOTTOCAPOTECNICO IN PROVA

1 – PISANI Michele
2 – GERICO Diego
3 – PIZZOLI Agostino
4 – FORNASARI Dante
5 – BRIOLINI Italo
6 – CARAFFINI Giorgio
7 – SAVELLI Giovanni
8 – ORLANDI Olindo
9 – VARLESE Amedeo
10 – ZAVOLI Carso
11 – TRAVERSO Giovanni
12 – MATTIOLI Lodovico
13 – DE GENNARO Filippo
14 – STIVALI Carlo
15 – VOLPINTESTA Giovanni
16 – ARMONDI Luigi
17 – FUIANI Mario
18 – MAESTRALI Rodolfo
19 – LUCA' Vincenzo
20 – CARBONI Ugo
21 – D'AMICO Giuseppe
22 – ALESSANDRONI Adrio
23 – FERRARA Luigi
24 – ROSSETTI Mario
25 – PALMERI Pietro
26 – CECAMORE Dauno
27 – PIRAZZO Francesco
28 – SCHILLACI Girolamo
29 – PARISI Pietro
30 – ITRI Andrea
31 – DALLA RIVA Remigio
32 – GENTILE Edvige Giorgio
33 – ORSINI Antonio
34 – PORRETTO Bernardo
35 – CHINDEMI Paolo
36 – FOSCHI Erose
37 – de STEFANO Alessandro

Decreto Ministeriale 26 agosto 1941-XIX, n. 489. — *Modificazioni al regolamento sul vestiario uniforme.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il proprio Decreto n 698 del 17 settembre 1925 contenente l'approvazione del nuovo regolamento per il vestiario uniforme e le disposizioni concernenti la somministrazione di altri oggetti al personale;

Udita la relazione della Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) n. PAG. 03712/2/147536/12.2.46 del 26 agosto 1941-XIX.

Sentito il Consiglio d'Amministrazione:

Decreta:

L'abito a stiffelius attualmente di prescrizione per i Guardasala, Manovali in funzioni permanenti di Guardasala, Dirigenti il personale subalterno ed Uscieri capi addetti a posti di speciale importanza, e di cui alle tavole VI e XXI dell'Album relativo al vestiario uniforme del personale, è abolito.

Tale capo di vestiario, di prescrizione per i Capi stazione e di cui alla tav. I dell'Album ricordato, è mantenuto soltanto per i Capi stazione Superiori e Principali, con l'obbligo per questi di farne uso unicamente in quelle determinate particolari circostanza che rivestano carattere di cerimonia. Per essi il limite minimo di durata previsto dal prospetto B allegato al Regolamento vigente viene elevato a mesi 60.

Per le categorie di personale per le quali lo stiffelius è abolito, il suo uso sarà tollerato fino a tutto il 31 luglio 1942-XX semprechè sia in buono stato di conservazione e non sia trascorso il limite minimo di durata richiesto dal citato prospetto B.

Il Direttore Generale emanerà le opportune disposizioni per l'applicazione del presente decreto.

Roma, li 26 agosto 1941-XIX.

Il Ministro
Host Venturi

Ordine di servizio n. 100.

Etichettamento trasporti.

(*Allegato B alle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose"*)

Per richiamare l'attenzione del personale su determinati trasporti a carro urgenti, allo scopo di farne curare particolarmente l'inoltro a destino, è stata istituita una speciale etichetta modulo M. 256ª, di colore verde, da incollare ad entrambe le pareti laterali del carro, sulle apposite tabelle.

Le etichette, di cui trattasi, dovranno essere pertanto adoperate solo per i trasporti che di volta in volta verranno raccomandati dai Servizi interessati.

L'etichetta è già in dotazione di tutti i Magazzini Approvvigionamenti e le stazioni dovranno fornirsene, facendone una limitata richiesta, nei modi d'uso.

L'etichetta M. 256ª dovrà essere opportunamente inserita alle pagine 378, 379 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 101.

Modificazione delle giurisdizione dei Dirigenti Centrali di Bolzano e di Trento.

Con riferimento agli ordini di servizio N. 188/1935, 13 e 141/1936 e 145/1940, dalle ore 12 del 25 agosto c. a., la giurisdizione dei Dirigenti Centrali di Bolzano e di Trento è stata modificata come appresso:

D.C. Bolzano:

Tratto Fortezza – Trento (e) con antenna Brennero – Fortezza.

D.C. Trento:

Tratto Trento (i) – Verona P.N.

In dipendenza della modificata giurisdizione, gli uffici dei predetti due Dirigenti Centrali sono collegati a mezzo del telefono selettivo con i seguenti posti:

D.C. Bolzano:

Brennero – Dirig. Movimento
Brennero – Cabina B
Terme Brennero – Sotto Stazione Elettrica
Moncucco
Colle Isarco
Vipiteno
Vipiteno – Sotto Stazione Elettrica
Campo di Trens – Parco
Campo di Trens
Le Cave
Le Cave – Sotto Stazione Elettrica
Antenna
Fortezza – Dirig. Movimento

} Antenna

Fortezza – Deposito Locomotive
Fortezza – Cabina B
Fortezza – Cabina A
Pradisotto
Pradisotto – Derivazione per tratto antenna con Rio Pusteria
Varna – Sotto Stazione Elettrica
Bressanone
Funes
Chiusa
Chiusa – Sotto Stazione Elettrica
Ponte Gardena
Campodazzo
Campodazzo – Sotto Stazione Elettrica
Prato Tires
Cardano
Bolzano – Dirig. Movimento
Bolzano – Deposito T.E.
Bolzano – Pers. Viaggiante
Bolzano – Sotto Stazione Elettrica
Bolzano – Statistica
Bolzano – Cabina A
Bolzano – Cabina B
Bronzolo – Dirig. Movimento
Bronzolo – Parco
Ora
Egna Termeno
Magrè Cortacia
Salorno
Salorno – Sotto Stazione Elettrica
Mezzocorona
Lavis
Trento – Dirig. Movimento
Trento – Deposito Locomotive
Trento – Pers. Viaggiante
Trento – Dirigente Centrale
Trento – Sotto Stazione Elettrica
Trento – Scalo Filzi
Trento – Cabina C

D.C. Trento:

Trento – Dirig. Movimento
Trento – Deposito Locomotive
Trento – Pers. Viaggiante
Trento – Scalo Filzi
Trento – Cabina A
Mattarello
Beseno
Villa Lagarina
Rovereto
Mori
Serravalle all'Adige
Ala
Avio
Borghetto sull'Adige
Peri
Ceraino

Domegliara
Pescantina
Verona Parona
Bivio S. Massimo
Verona P.N. – Dirig. Movimento
Verona P.N. – Deposito Locomotive
Verona P.N. – Pers. Viaggiante
Verona P.N. – Dirig. Movimento Scalo
Verona P.N. – Cabina C
Verona P.N. – Cabina D
Verona P.V. – Dirigente Centrale
Bologna – Dirigente Centrale (chiave connessione e sconnessione)
Brescia – Dirigente Centrale (chiave connessione e sconnessione)

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Venezia, Bologna e Milano.*

Ordine di servizio n. 102.

Circoscrizione dei Riparti Lavori della Delegazione di Cagliari.

(*Vedi Ordine di Servizio n.* 65/1938)

La sede del 3° Riparto Lavori "Olbia" passa da Cagliari a Sassari.

Ordine di servizio n. 103.

Riapertura all'esercizio del Posto di Movimento di Triolo.

E' stato riattivato il Posto di Movimento di TRIOLO, situato al Km. 506 + 068 della linea Bologna-Lecce, fra le stazioni di Rignano Garganico e S. Severo.

Il nuovo Posto di Movimento è dotato dei seguenti impianti:

— un locale per uffici ubicato al Km. 506 + 068, a destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari;

— un binario di precedenza promiscuo, allacciato ai binari di corsa dei treni pari e dei treni dispari, con quattro comunicazioni i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.;

— segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori tipo F. S. con un'ala di 2ª categoria, ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo Posto di Movimento è inserito sul telefono selettivo del D. C. della linea Termoli-Foggia e sui circuiti telegrafici speciali 81643 e 81644 con la chiamata TR.

In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, parte I, edizione febbraio 1936, a pag. 22, va inserito il nome di "TRIOLO" (Raddoppio) Br 104.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7, *nonchè limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Circolare n. 22.

Servizio merci nella stazione di Pavona.

In seguito ad omissione incorsa nella ristampa del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete" — edizione marzo 1941 — le indicazioni relative alle abilitazioni della stazione di Pavona per il servizio merci a P. V. debbono essere modificate secondo quanto disposto con l'O. S. 26/1938.

Di conseguenza, a pagina 57 del detto prontuario, di contro al nome di Pavona, nella colonna 10, l'indicazione P (9) deve essere modificata in P (h) ed in calce alla pagina stessa si dovrà aggiungere la seguente nota:

"h) Limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1.000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno. E' inoltre abilitata ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, con le norme indicate nell'avvertenza C) a pagina 5, ma senza bisogno di preventiva autorizzazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Riparazione danni nelle gallerie Mollese e Forte della linea Savona Carmagnola.	L. P.	Ore 18,30 del 15 sett. 1941-XIX	148.000	Sezione Lavori Torino
Posa in opera di picchetti per riferimento tracciato curve, sulla linea Orte-Falconara.	L. P.	Ore 18 del 15 sett. 1941-XIX	172.200	Sezione Lavori Ancona
Prestazioni mano d'opera per sgombro neve e ghiaccio sulla linea Fortezza-S. Candido.	L. P.	Ore 18 del 15 sett. 1941-XIX	190.000	Sezione Lavori Bolzano
Fornitura cunicoli per impianti A.C.E. nelle stazioni della Arona-Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 15 sett. 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Prolungamento binario incrocio in stazione di Villafranca Tirrena.	L. P.	Ore 18,30 del 16 sett. 1941-XIX	238.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione rifornitore in cemento armato in stazione di Siracusa Centrale.	L. P.	Ore 18,30 del 16 sett. 1941-XIX	228.000	Sezione Lavori Palermo
Sopraelevazione ala F. V. stazione Bologna C.le lungo via Pietramellara.	L. P.	Ore 18 del 17 sett. 1941-XIX	240.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione cunicoli per Apparato Centrale in stazione di Salerno.	L. P.	Ore 12 del 17 sett. 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Napoli
Fornitura mano d'opera per sgombro neve sulla linea Peri-Bronzolo.	L. P.	Ore 18 del 17 sett. 1941-XIX	150.000	Sezione Lavori Bolzano
Lavori di terra e murari per sistemazione della stazione di Gallarate.	L. P.	Ore 18 del 18 sett. 1941-XIX	1.590.000	Sezione Lavori Milano
Collegamenti bassa tensione impianti illuminazione e f. m. di Bologna Sm.	L. P.	Ore 17 del 26 sett. 1941-XIX	1.000.000	Ufficio I.E.S. Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Assi sciolti grezzi	T. P.	12.9.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Tre gru da 30 tonnellate e un carrello per trasformatori .	T. P.	12.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	1	Tornio parallelo	T. P.	13.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Ripari per finestre compartimenti viaggiatori	T. P.	13.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Interruttori a 12 KV . . .	T. P.	14.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Perni e tiranti per molle sospensione veicoli	T. P.	16.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Mensole portabagagli	T. P.	18.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
Kg.	6 000	Canapa pettinata	T. P.	18.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
N.	8 000	Contatti per conduttori . . .	T. P.	19.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Portine, tappi, ecc. di sicurezza	T. P.	20.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
Kg.	58.000	Cordami vari	T. P.	24.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
—	—	Materiali per trolley	T. P.	26.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Teste crociate per bielle . . .	T. P.	29.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Aste per distributori	T. P.	30.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	20.000	Rubinetti presa vapore . . .	T. P.	30.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Dispositivi separatori	T. P.	30.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da [illegible] . Si prega pertanto di con[illegible] le e Affari Generali ogni [illegible] n assumendosi l'Amministr[illegible] per gli eventuali disgui[illegible] tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 37

18 settembre 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 901. — *Nuove concessioni in materia di importazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' consentita la temporanea importazione di rocche, cannette, coni e spolette di cartone su cui è avvolta la fibra artificiale greggia temporaneamente importata per essere ritorta e tinta, da riesportare insieme alla fibra ritorta e tinta od anche vuoti.

Art. 2.

Sono ripristinate, alle stesse condizioni previste dai provvedimenti originari e per il periodo di tempo per ciascuna di esse qui sotto indicato, le concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) linters idrofilizzati: per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1943.

(R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 693 e legge 19 maggio 1939, n. 731);

b) scatole pieghevoli di cartone destinate all'imballaggio esterno di conserve alimentari e di formaggi da esportare.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1944.

(R. decreto-legge 21 settembre 1933-XI, n 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934-XII, n. 74, successivamente prorogato e R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, numero 170);

c) gomma lacca naturale per essere sbianchita.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1944.

(R. decreto-legge 10 maggio 1938-XVI, n. 626, convertito nella legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 170).

Art. 3.

La concessione prevista dal R. decreto-legge 4 aprile 1935, n. 495, convertito nella legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1221, per la temporanea importazione dei cilindri di rame per la stampa usati per essere levigati e reincisi,

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 9 settembre 1941-XIX.

è estesa, alle stesse norme e condizioni, ai cilindri di acciaio o di altri metalli e leghe diverse, destinati alla stessa lavorazione.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Bando del Duce del Fascismo, Primo Maresciallo dell'Impero, Comandante delle truppe operanti su tutte le fronti, 31 agosto 1941-XIX. *Disposizioni relative all'autorizzazione per i viaggi per via marittima, aerea e in treni rapidi* (1).

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale per l'Esercito;

Visti gli articoli 15, 17 e 18 della legge di guerra, il cui testo è stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415;

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge predetta nel territorio dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, concernente modificazioni alle norme che regolano il trattamento economico dei dipendenti dello Stato in occasione di missioni e trasferimenti, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 85;

Ordina:

Art. 1.

Spetta al Comando Supremo rilasciare, relativamente al personale militare o militarizzato da esso dipendente, l'autorizzazione scritta prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 19 agosto 1938-XVI, n. 1518, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 85:

a) per l'uso della nave, quando la località di destinazione possa raggiungersi per via di terra o per via di mare;

b) per l'uso dei treni rapidi con il rimborso del relativo supplemento, relativamente al personale autorizzato a viaggiare in classi ammesse sui treni stessi;

c) per l'uso dei velivoli addetti a linee regolari e periodiche di traffico nazionale civile aereo, nei viaggi di servizi, anche per l'estero.

Art. 2.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze Armate
addì 31 agosto 1941-XIX.

MUSSOLINI

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 9 settembre 1941-XIX.

Ordine di servizio n. 104.

Estensione di servizio nella stazione di Porto Costanzo Ciano.

Dal giorno 15 settembre 1941-XIX la stazione gestita da assuntore di Porto Costanzo Ciano della linea a s. r. Castelvetrano-Porto Empedocle, è stata abilitata a tutti i servizi merci, senza alcuna limitazione.

La stazione di Porto Costanzo Ciano effettuerà i versamenti alla Cassa Compartimentale con la periodicità di cui alla lettera F dell'O. di S. n. 184/1913.

Di conseguenza:

— nella parte 1ª del Prontuario Generale delle distanze chilometriche, fra le stazioni della rete dello Stato, edizione 1° marzo 1941-XIX, a pag. 62, le annotazioni riferentesi a detta località dovranno sostituirsi con le seguenti:

Porto Costanzo Ciano (23)/—/138/Castelvetrano-Porto Empedocle/Palermo/Agrigento/V/B/G/P/V/B/—/—/F/—/—/—/.

— nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — parte 1ª (edizione febbraio 1936-XIV) — a pag. 19, di contro al nome di Porto Costanzo Ciano, dovrà essere depennata l'indicazione L. P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 105.

Estensione del servizio merci nella stazione di Monte Romano.

Dal giorno 15 settembre 1941-XIX la stazione di MONTE ROMANO della linea Orte-Civitavecchia è stata abilitata anche al servizio merci a P. V. limitatamente ai trasporti di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

In conseguenza, a pag. 50 della parte 1ª del Porntuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato — Edizione 1° marzo 1941-XIX — di contro al nome di Monte Romano si dovrà aggiungere, nella colonna 10, l'indicazione P (8).

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio — Edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 17, di contro al nome di Monte Romano l'indicazione L. G. dovrà essere modificata in L. P.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare N. 23.

Cambio biglietti di Stato logori.

Dal Ministero delle Finanze viene fatto presente che nonostante le facilitazioni accordate dalle Sezioni di R. Tesoreria Provinciale per il cambio dei biglietti di Stato logori, permangono in circolazione biglietti della specie eccessivamente deteriorati, e ciò sopratutto perchè le varie Amministrazioni governative e private non curano di cambiare i biglietti non più atti alla circolazione che vengono in loro possesso e li reimpiegano nei pagamenti.

Nel richiamare e confermare quanto al riguardo è stato comunicato con le circolari 5 e 14/1941, si dispone in modo tassativo che i biglietti di Stato logori, di qualunque taglio, affluenti alle stazioni siano sempre compresi nel versamento a Cassa, anche quando l'impianto è autorizzato a convertire i propri introiti in vaglia bancari.

Si dispone inoltre che nelle operazioni di Banca le Casse si astengano rigorosamente dal fare uso di tali biglietti, i quali debbono invece essere versati alle rispettive Sezioni di R. Tesoreria, per il cambio.

Comunicati:

Concorso per titoli e per esame a due posti di referendario al Consiglio di Stato.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha indetto un concorso per titoli e per esame a due posti di referendario al Consiglio di Stato, al quale possono partecipare i funzionari dell'Amministrazione dello Stato di grado non inferiore all'ottavo (grado 5° della gerarchia ferroviaria).

Le modalità e le norme di detto concorso trovansi inserite nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 18 agosto 1941-XIX.

Convitto Comunale di Veroli.

In relazione al punto 5° dell'O. di S. n. 77, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 27 del 3 luglio 1941-XIX, si comunica che la retta mensile per il Convitto Comunale di Veroli è stata elevata a L. 280, di cui lire 112 a carico dell'agente e lire 168 a carico dell'Amministrazione.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori di rinnovamento nella galleria Brozolo.	L. P.	Ore 18,30 del 22 sett. 1941-XIX	78.000	Sezione Lavori Torino
Impianto fascio di quattro binari tronchi in stazione di Genova Bolzaneto.	L. P.	Ore 18 del 22 sett. 1941-XIX	1.725.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Consolidamento scarpata a monte presso il Km. 122 della linea Roma-Sulmona.	L. P.	Ore 12 del 22 sett. 1941-XIX	86.900	Sezione Lavori Roma
Costruzione cantiere I.E.S. in stazione di Gorizia M. S.	L. P.	Ore 12 del 22 sett. 1941-XIX	3.613.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Impianto di due chioschi in legno uso bar in stazione di Milano C.	L. P.	Ore 18 del 22 sett. 1941-XIX	222.200	Sezione Lavori Milano
Costruzione cabina A.C.E. in stazione di Bivio Aurisina.	L. P.	Ore 12 del 22 sett. 1941-XIX	250.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione magazzino merci in stazione di Bologna Corticella.	L. P.	Ore 12 del 22 sett. 1941-XIX	161.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione binario per la zona industriale di Apuania.	L. P.	Ore 18 del 22 sett. 1941-XIX	110.800	Sezione Lavori Firenze
Impermeabilizzazione calotta galleria della linea Oleggio Pino.	L. P.	Ore 18 del 23 sett. 1941-XIX	240.000	Sezione Lavori Milano
Consolidamento zona franosa presso viadotto al Km. 35 + 198 della linea Fabriano-Urbino.	L. P.	Ore 18 del 23 sett. 1941-XIX	72.840	Sezione Lavori Ancona
Revisione generale armamento linee del Riparto di Novi.	L. P.	Ore 18,30 del 23 sett. 1941-XIX	378.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione servizio acqua nella stazione di Comiso.	L. P.	Ore 18,30 del 24 sett. 1941-XIX	100.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato alloggi ferrovieri in stazione di Alì.	L. P.	Ore 18,30 del 24 sett. 1941-XIX	384.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impermeabilizzazione calotta galleria Mombello linea Gallarate-Laveno.	L. P.	Ore 18 del 24 sett. 1941-XIX	144.000	Sezione Lavori Milano
Impianto picchetti di pietra per riferimento tracciato curve linea Rogoredo-Pavia.	L. P.	Ore 18 del 25 sett. 1941-XIX	97.560	Sezione Lavori Milano
Revisione generale armamento linee del Riparto di Chivasso.	L. P.	Ore 18,30 del 25 sett. 1941-XIX	102.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione strumenti metrici del Compartimento di Torino (2° lotto).	L. P.	Ore 12 del 26 sett. 1941-XIX	70.700	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto regolamento blocco sicurezza al Bivio Battiferro.	L. P.	Ore 17 del 29 sett. 1941-XIX	180.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Revisione generale armamento delle linee del Riparto di Santhià.	L. P.	Ore 18,30 del 29 sett. 1941-XIX	192.000	Sezione Lavori Torino
Impianto colonne idrauliche e rifornitore in stazione di Genova Sestri.	L. P.	Ore 12 del 29 sett. 1941-XIX	60.000	Sezione Lavori Genova
Revisione generale armamento linea Fossano-Mondovì.	L. P.	Ore 18,30 del 30 sett. 1941-XIX	120.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione nuova scogliera, frangionde fra S. Giovanni Barra e S. Maria la Bruna.	L. P.	Ore 18 del 1° ottobre 1941-XIX	1.849.210	Sezione Lavori Napoli
Consolidamento frana a monte in Stazione di Castelfranci della linea Avellino-Rocchetta.	L. P.	Ore 18 del 2 ottobre 1941-XIX	177.500	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Interruttori in aria	T. P.	22.9.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Trasformatori per impianti illuminazione.	T. P.	23.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Custodie per respingenti . . .	T. P.	27.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
Kg.	132.000	Cordicelle varie	T. P.	30.9.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	14.000	Corde per navi traghetto . . .	T. P.	6.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 38

25 settembre 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

Pag.

Per memoria:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 106.

Apertura all'esercizio della fermata di "S. Eurosia".

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 1° ottobre 1941-XIX verrà aperta all'esercizio la Fermata di "S. Eurosia", ubicata in corrispondenza della Casa Cantoniera Km. 38 + 192 della linea Roma-Terracina, fra l'Assuntoria di Lanuvio e la stazione di Velletri, dalle quali dista rispettivamente Km. 5,691 e Km. 2,814.

Detta Fermata, dotata di un marciapiedi della lunghezza di m. 50 e di illuminazione a petrolio, sarà impresienziata ed abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di servizio n. 105/1932-X e del punto c) dell'Ordine di Servizio numero 158/1935-XIII.

La Fermata dipenderà dal IV Riparto Movimento e dal II Riparto del Commerciale e del Traffico, con sede a Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente Ordine di Servizio, i Prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 106 - 1941-XIX.

Prontuario Generale delle distanze chilometriche
(Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE II

Tavole polimetriche N. 101-A e 101-B (Roma-Napoli (via Cancello) e diramazioni Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello Avellino-Nocera Inferiore)

Roma Termini	Km.	39	Macere	Km.	14
Capannelle	»	29	Artena Valmontone	»	19
Ciampino	»	25	Colonna	»	37
Galleria di Ciampino	»	28	Zagarolo	»	45
Valle Vermiglia	»	30	Palestrina	»	43
Frascati	»	34	Labico	»	38
Casabianca	»	23	Valmontone	»	35
S. Maria delle Mole	»	21	Colleferro Segni	»	27
Pavona	»	15	Anagni	»	36
Cecchina	»	10	Sgurgola	»	40
Lanuvio	»	6	Morolo	»	45
S. Eurosia (2) (4)	»	—	Ferentino Supino	»	50
Velletri	»	3	Frosinone Fiuggi	»	59
Lariano	»	11	Ceccano	»	65

Castro Pofi Vallecorsa .	Km.	74
Ceprano Falvaterra . .	»	84
Isoletta S. Giovanni Incarico	»	86
Roccasecca	»	94
Aquino Castrocielo P . .	»	99
Piedimonte Villa S. Lucia	»	104
Cassino	»	111
Rocca d'Evandro S. Vittore	»	121
Mignano	»	128
Tora Presenzano	»	136
Vairano Caianello . .	»	143
Riardo Pietramelara . .	»	149
Teano	»	155
Sparanise	»	162 / *155*
Pignataro Maggiore . . .	»	168 / *161*
Capua	»	178 / *171*
S. Maria Capua Vetere .	»	182 / *176*
Caserta	»	189 / *182*
Maddaloni Inferiore . . .	»	194 / *188*
Cancello	»	201 / *194*
Acerra	»	208 / *201*
Casalnuovo di Napoli .	»	211 / *200*
Napoli Centrale	»	222 / *189*
Napoli Marittima . . .	»	229 / *196*

Nola	Km.	213 / *206*
Palma S. Gennaro . . .	»	220 / *213*
Sarno	»	228 / *221*
Lavorate	»	232 / *226*
Codola	»	236 / *229*
Fimiani	»	237 / *230*
Castel S. Giorgio Roccapiemonte	»	238 / *232*
Valle S. Severino Rota .	»	242 / *234*
San Severino Rota . . .	»	244 / *237*
Montoro Forino	»	249 / *242*
Borgo	»	253 / *246*
Montoro Superiore . . .	»	258 / *251*
Solofra	»	262 / *256*
Serino	»	266 / *259*
S. Michele di Serino . .	»	268 / *260*
Avellino	»	274 / *267*
Nocera Inferiore . . .	»	241 / *226*

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S. Eurosia	V	101A-101B	Ciampino-Velletri	Roma	Roma	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
S. Eurosia ● . .	V	537	657	653	648	646	586	592	621	599	623	485	516	396	372	346	39	211	336	263	462	505	680
PARTE IV																							
S. Eurosia ●. . .	V	540	660	656	651	649	589	575	604	566	606	452	499	399	375	346	39	211	336	263	462	505	658
		198.135	207.198 135	207 198 135	200 148 198.135	40.207 98.135 1	207.198 135	23.275 72.135	275.72 135	256.275 8.135	110.275 84.275	275.72 135	275.8 135	198.135	198.135	42.157 258.177	—	135	33.80 151.177	101.250 177	101.250 177	18.101 250.177	101.250 177

Castro
Ceprano
Isoletta
carico
Roccase
Aquino
Piedimc
Cassino
Rocca (
tore
Mignar
Tora I
Vairar
Riardo
Teano

Spars

Pigna

Capu

S. M

Casc

Mad

Car

Ac

Ca

N

N

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 106 – 1941-XIX.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le Stazioni e gli Uffici di Controllo, nella linea Ciampino-Velletri-Colleferro Segni, fra i nomi di Lanuvio e Velletri, si dovrà inserire il nome di S. Eurosia e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle Stazioni delle linee Roma-Napoli (via Cancello) e diramazioni Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; per i prontuari di tutte le altre Stazioni della rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Lanuvio, Km. 3 a quella indicata per Velletri e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della Stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza. Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di S. Eurosia con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prefazione generale all'Orario Generale di servizio
— (Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 20, fra i nomi di S. Eufemia Marina Gizzeria e S. Felice sul Panaro, inserire, in carattere corsivo:

« S. Eurosia LB | R | 117 | »

Ordine di servizio n. 107.

Apertura all'esercizio della fermata di "Carano".

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministero delle Comunicazioni con Decreto n. 2927 del 6 marzo 1940-XVIII, dal giorno 1° ottobre 1941-XIX verrà aperta all'esercizio la fermata di CARANO ubicata al Km. 39 + 874 della linea direttissima Roma-Formia-Napoli, tra le stazioni di Campoleone e di Cisterna, dalle quali dista rispettivamente Km. 6 + 374 e Km. 9 + 906.

Gli impianti della nuova fermata sono i seguenti:

— un F. V. costituito dalla Casa cantoniera Km. 39 + 874, che è stata opportunamente adattata;

— due marciapiedi della lunghezza di m. 55 a servizio dei due binari di corsa;

— due binari tronchi, uno lato linea di corsa dispari, della lunghezza di m. 142 e l'altro dal lato linea di corsa pari, della lunghezza di m. 136, con attigui piani caricatori della lunghezza di m. 20, dotati di mandriolo. Ciascuno dei detti binari è munito di tronchino di sicurezza e si innesta sulla linea di corsa limitrofa mediante deviatoio incontrato di calcio dai treni percorrenti il binario legale;

— due strade indipendenti, con sottopassaggio, per l'accesso diretto allo scalo ed ai due piani caricatori.

I binari a servizio della fermata sono elettrificati; gli scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S. e collegati con la posizione dei prossimi segnali di blocco. Detti segnali sono anche di protezione della Fermata stessa.

Quest'ultima è collegata telefonicamente con i circuiti V. V bis-D. C. III diretto - III omnibus.

La Fermata, presenziata da Assuntore, sarà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli; ai trasporti a carro completo G.V. e P.V.; bestiame; merci in collettame G. e P.V. limitatamente alle spedizioni fino a Kg. 500 composte di colli non superanti il peso di Kg. 50 ciascuno.

La Fermata dipenderà dal IV Riparto Movimento e dal II Riparto Commerciale e del Traffico, entrambi con sede in Roma, ed eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Roma osservando la periodicità indicata nella lettera B dell'O. S. n. 184/1913 e cioè ogni due giorni pari: il 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e l'ultimo giorno del mese.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 107 — 1941-XIX.

Prontuario generale delle distanze chilometriche.
(Edizione 1941-XIX).

PARTE II.

Roma Termini	Km.	40
Torricola	»	28
Divino Amore	»	24
Pomezia	»	16
Campo Leone	»	7
Aprilia	»	14
Campo di Carne	»	18
Padiglione	»	22
Nettunia Colonia	»	28
Nettunia Porto	»	30
Nettunia	»	33
Carano	»	—
Minturno Scauri	Km.	99
Sessa Aurunca Roccamonfina	»	114
Falciano Mondragone	»	125
Cancello Arnone	»	134
Villa Literno	»	141
Giugliano Qualiano	»	149
Quarto di Marano	»	157
Pozzuoli Solfatara	»	162
Bagnoli Agnano Terme	»	166
Napoli Campi Flegrei	»	168
Piazza Leopardi	»	169

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Gru fisse – Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte – Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Carano.	V	104	Dirett. Roma-Napoli	Roma	Littoria	V	B	G (2)	P (2)	—	B	—	—	F	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Carano	V	538	658	654	649	647	587	593	622	600	624	486	517	397	373	331	40	212	353	249	448	491	666
PARTE IV																							
Carano	V	541	661	657	652	650	590	576	605	567	607	453	500	400	376	331	40	212	353	249	448	491	644
		198. 135	207. 198 135	207. 198 135	200. 148 198. 135	40. 207 198. 135	207 198. 135	23. 275 72 135	275 135	256. 275 8. 135	110. 275 84. 275	275. 72 135	275. 8 135	198. 135	198. 135	42. 157 249	—	135	33. 80 249	101	167 101 261	18 261	101

Cisterna di Littoria	Km.	10	Napoli Mergellina	Km.	170
Littoria	»	22	Albanova	»	147
Sezze Romano	»	31	S. Marcellino Frignano	»	150
Priverno Fossanova	»	46	Aversa	»	155
Monte S. Biagio	»	64	S. Antino Atella	»	159
Fondi Sperlonga	»	70	Frattamaggiore Grumo	»	161
Itri	»	83	Casoria Afragola	»	166
Formia	»	89	Napoli Centrale	»	175

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 107 - 1941-XIX.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

Nell'interno, linea direttissima Roma-Napoli e diramazione Villa Literno-Napoli Mergellina, fra i nomi di Campo Leone e Cisterna di Littoria, inserire "CARANO" e di contro esporre la distanza ed il relativo istradamento procedendo come appresso: Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola n. 104 la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio. Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 6 a quella indicata per Campo Leone, Km. 10 a quella indicata per Cisterna di Littoria e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione delle distanze.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire nella sede opportuna il numero della pagina ed il numero progressivo.

Prefazione generale all'Orario Generale di servizio.
(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pag. 13, fra i nomi di Capua e Caranzano S. Andrea, inserire « Carano.... LRe — Ve/R/117/».

Ordine di servizio n. 108.

Attivazione del sistema di esercizio con dirigente unico sulla linea Salsomaggiore-Fidenza.

Dalle ore 0 del 6 ottobre 1941-XIX, sarà attivato sulla linea Salsomaggiore-Fidenza il sistema di esercizio con "Dirigente Unico".

La Stazione di Fidenza continuerà ad essere retta da Dirigente di Movimento; la Stazione di Salsomaggiore sarà invece retta da assuntore.

Il Dirigente di Movimento della stazione di Fidenza funzionerà anche da Dirigente Unico della linea Salsomaggiore-Fidenza. L'Ufficio del detto Dirigente Unico è collegato, a mezzo di telefono selettivo, con i seguenti impianti:

Garetta	Km.	0 + 664	(eventuale)
»	»	1 + 669	»
»	»	2 + 730	»
»	»	3 + 251	»
»	»	4 + 553	»
»	»	5 + 517	»
»	»	6 + 524	»
»	»	7 + 215	»
»	»	8 + 190	»

Salsomaggiore (Ufficio dell'Assuntore)

L'esercizio della linea sarà regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico" e dalle norme di cui la circolare gialla n. M. 11 1/38/G del Servizio Movimento del 10 luglio 1935-XIII, opportunamente integrate da patricolari disposizioni stabilite dai Servizi interessati e riportate nell'Orario Generale di Servizio, per tener conto del blocco, sistema Gardani, esistente sulla linea e degli speciali impianti dell'Assuntoria di Salsomaggiore.

Conservano, però, pieno valore, e debbono essere osservati, i regolamenti ed istruzioni in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette "Disposizioni per il Servizio con Dirigente Unico" ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 e 37 del Compartimento di Bologna.

Ordine di servizio n. 109.

Estensione dei servizi viaggiatori e bagagli nella fermata di Maleo.

Dal giorno 1° ottobre 1941-XIX la Fermata di MALEO, della linea Pavia-Cremona, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità vigenti per le fermate aventi gestioni proprie.

La suddetta Fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla Stazione di Codogno ed effettuerà invece il versamento dei propri introiti direttamente alla Cassa Compartimentale di Milano, osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera A dell'Ordine di Servizio N. 184/1913.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le necessarie modificazioni alle seguenti pubblicazioni di servizio ed alle altre interessate:

— *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato* — Edizione 1941-XIX:

nella Parte I, a pag. 44 di fianco al nome di Maleo, nella colonna 1 dovrà essere depennata l'indicazione « »; nelle colonne 7 ed 8 dovranno essere sostituite le indicazioni « V (19)» e « B (19)» con « V » e « B ».

nelle Parti II, III e IV di contro al nome di Maleo non dovrà più figurare la caratteristica di casa cantoniera.

— *Prefazione generale all'Orario generale di servizio* — Edizione 1936-XIV:

Nella Parte I, a pag. 16, di fianco al nome di Maleo dovrà essere depennata l'indicazione « ♦ » e dovrà essere sostituita l'indicazione « LB » con « B ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 e 15.

Ordine di servizio n. 110.

Estensione di servizio merci nella stazione di Roma Tiburtina.

Dal 1° ottobre 1941 la stazione di Roma Tiburtina, della linea Roma-Orte viene ammessa anche ai trasporti in piccole partite a P. V., per conto della Società Chimica Aniene.

In conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato, Edizione 1941, Parte I, in calce alla pag. 67, nella nota *o*) si dovrà modificare la dizione riguardante la Società Chimica dell'Aniene, come segue:

"Ai trasporti in piccole partite ed a carro per conto della Società Chimica Aniene".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 111.

Servizio doganale nelle Stazioni di Roma - Istituzione di una agenzia doganale a Roma Termini.

Con decorrenza dal 1° novembre 1941-XX, presso la stazione di Roma Termini — lato via Marsala — è istituita apposita Agenzia doganale, senza conto corrente con la Dogana, con l'incarico di curare, limitatamente ai trasporti cui è abilitata la detta stazione, l'eseguimento delle operazioni doganali, oltre che nei casi previsti dagli articoli 89, 90, 91 e 95 delle Istruzioni per il Servizio Doganale sulle ferrovie (ediz. 1924), anche nei casi in cui ne sia richiesta dalle parti interessate (art. 93).

L'Agenzia stessa provvederà, quindi, a disimpegnare dette operazioni per i valori, i bagagli, e le merci a bagaglio (compresi i colli espressi); per i trasporti di Messaggerie effettuati dalla Compagnia Internazionale Carrozze Letti e per i trasporti a G. V., con treni viaggiatori

Pertanto, sono da apportare le seguenti variazioni alle relative pubblicazioni di Servizio:

1°) Alle "Istruzioni per il Servizio doganale sulle Ferrovie":

a) a pagina 170, tra Roccella e Rovigo, sostituire le indicazioni sotto e in corrispondenza di "ROMA", già modificate dall'O. S. n. 64/1927, con quelle di cui al prospetto seguente:

ROMA S. LORENZO – La Dogana è congiunta con binario alla stazione.	1°	1ª	**Roma**	**Roma**	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.
ROMA TERMINI. Sezione della Dogana di Roma S. Lorenzo nel Fabbricato Viaggiatori lato Via Marsala presso il 1° sottopassaggio.	—	—	**Roma**	**Roma**	Per tutte le merci, esclusi i tabacchi.
ROMA OSTIENSE. Sezione Doganale presso i Magazzini Generali di Roma, raccordati alla stazione.	—	—	**Roma**	**Roma**	—

b) a pagina 171, in corrispondenza delle tre voci da inserire in base al prospetto precedente e in sostituzione delle indicazioni esistenti in corrispondenza di « ROMA », includere quelle di cui al seguente prospetto:

Agenzia doganale che ha conto corrente con la Dogana.	Circa l'introduzione delle merci in Dogana, veggasi Parte X, pag. 121. Per le merci da e per Roma S. Lorenzo, oltre ai casi generali, di cui agli articoli 89, 90, 91 e 95, l'Agenzia si presta a compiere le operazioni doganali, quando, dopo lo svincolo o l'accettazione, ne riceva l'ordine dalle parti (art. 93).

Agenzia doganale senza conto corrente con la Dogana.

Circa l'introduzione delle merci e dei bagagli in Dogana, veggasi Parte X, pag. 121.

L'Agenzia Doganale di Roma Termini, oltre che nei casi di cui agli articoli 89, 90, 91 e 95, si presta a compiere le operazioni doganali, anche su commissione delle parti (art. 93) per tutti i trasporti da e per l'estero. in appoggio alla Sezione Doganale di Roma Termini (*Valori, Bagagli, Colli espressi; Messaggerie Carrozze Letti e altri trasporti* con i treni viaggiatori).

—

I trasporti di merci vincolate a Dogana e destinati ai Magazzini Generali sono da indirizzare o appoggiare a *Roma Ostiense,* per essere presentati, a cura dei Magazzini stessi, alla Sezione doganale ivi esistente.

A pagina 121 delle dette istruzioni ed a pagina 20 del fascicolo "Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle Operazioni doganali sulle Ferrovie" sostituire la voce «ROMA» (O. S. n. 64/1927, punto 518) con le seguenti:

ROMA S. LORENZO:

Merci trasportate sul binario o in altro modo:

Spinta: G. V. L. 0,50 per quintale indivisibile, con il minimo di L. 1 per spedizione;

P. V. L. 0,20 per quintale indivisibile, con il minimo di L. 0,60 per spedizione.

ROMA TERMINI:

Bagagli e merci a G. V., comunque introdotti in Dogana:

L. 0,50 per quintale individuale con il minimo di L. 1 per spedizione.

I valori, i bagagli, le Messaggerie della Compagnia Carrozze Letti, le merci a G V. trasportate con i treni viaggiatori, in provenienza dall'estero sotto vincolo doganale, devono indirizzarsi o appoggiarsi a Roma Termini.

I trasporti di bestiame da macello vincolato a Dogana devono indirizzarsi allo scalo bestiame congiunto alla stazione di Roma Trastevere e per essi sono da riscuotere le medesime sopratasse e i diritti speciali stabiliti per gli altri trasporti di bestiame in arrivo allo scalo stesso.

I trasporti vincolati a Dogana e destinati ai Magazzini Generali, sono da indirizzare alla stazione di Roma Ostiense.

Tutti gli altri trasporti a G. V. e P. V. vincolati a Dogana (compreso il bestiame equino, non da macello) sono da indirizzare a Roma S. Lorenzo.

E' escluso il servizio a domicilio per il trasporto dei bagagli e delle merci in Dogana.

Distribuito agli Agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

Circolare n. 24.

Servizio doganale – Regime delle esportazioni.

In base a nuove disposizioni del Ministero delle Finanze, l'esportazione delle merci sotto elencate, esportabili per diretta concessione delle dogane, è stata vincolata a *licenza ministeriale*:

Numero della tariffa	MERCI
94	Pignoli
95	Pistacchi
96	Prugne secche
97	Frutta secche non nominate
98	Frutti, legumi e ortaggi, nell'aceto, in salamoia, nell'olio o nello spirito, anche congelati (intera voce, senza eccezioni di sorta)
106	Vini
107	Vino vermut
164	Tessuti di lino o di canapa, ricamati
165	Ricami di lino o di canapa, su tessuto di fondo invisibile
166	Pizzi chimici, di lino o di canapa
175	Pizzi di lino o di canapa
176	Tulli di lino o di canapa
177	Galloni e nastri, di lino o di canapa
ex 178	Trecce per cappelli, di cellophane o di vegetali filamentosi
179	Velluti, maglie (esclusi i guanti e le calze), galloni e nastri, di lino o di canapa, ricamati a punto passato
180	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti, di lino o di canapa, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 %
225 *a*)-2	Feltri di pelo per cappelli
251	Fili da cucire, di seta e di cascami di seta, in matassine, in gomitoli, su rocchetti e simili, o comunque preparati per la vendita al minuto
252	Tessuti di seta
257	Tessuti di seta ricamati
258	Ricami di seta su tessuto di fondo invisibile.
259	Pizzi chimici di seta
260	Velluti di seta
262	Maglie di seta
264	Pizzi di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione
265	Tulli e crespi, di seta o misti con seta in qualsiasi proporzione
266	Galloni e nastri, di seta
267	Passamani di seta.
268	Tessuti, passamani, pizzi ed altri manufatti di seta, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 %
269	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro o d'argento, buono o falso
256-*bis*	Tessuti di fibre artificiali, incerati
257-*bis*	Tessuti di fibre artificiali ricamati
258-*bis*	Ricami di fibre artificiali su tessuto di fondo invisibile
259-*bis*	Pizzi chimici di fibre artificiali
264-*bis*	Pizzi di fibre artificiali o misti con fibre artificiali
ex 265-*bis*	Tulli di fibre artificiali o misti con fibre artificiali

Numero della tariffa	MERCI
266-*bis*	Galloni e nastri, di fibre artificiali
267-*bis*	Passamani di fibre artificiali
268-*bis*	Tessuti passamani, pizzi ed altri manufatti di fibre artificiali, misti con fili metallici in misura inferiore a 50 %
269-*bis*	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, di oro o d'argento, buono o falso
273	Oggetti cuciti in seta
273-*bis*	Oggetti cuciti di fibre artificiali
389	Lucchetti
390	Chiavi per serrature
391	Spilli di qualsiasi specie, compresi quelli di sicurezza, anche azzurrati, ossidati, ecc.
392	Coltelli
393	Rasoi
394	Cucchiai e forchette, di un sol pezzo
395	Penne da scrivere, di metallo comune
582	Specchi incorniciati e lastre da specchi, pulite e stagnate o argentate, ecc.
583	Lastre di vetro sensibilizzate per fotografia
586	Bottiglie comuni
587	Damigiane
613	Mobili di legno non imbottiti
614	Mobili di legno imbottiti
615	Parti di mobili di legno
616	Liste di legno per cornici
617	Cornici di legno
618	Casse di legno, da orologi
619	Assicelle di legno traforate per telai meccanici
620	Forme per calzature
621	Persiane di legno avvolgibili
622	Tubetti, spole, fusi e rocchetti, di legno, per la filatura e la tessitura
263	Utensili e lavori non nominati, di legno
642 *d*	Galalite
658	Oli essenziali ed essenze
659	Terpeni degli oli essenziali
672 *c*	Acido borico
702	Borace o borato di sodio
792	Terre coloranti naturali
793	Oltremare
794	Colori metallici in polvere o in qualunque modo preparati
797	Lacche di anilina o di altre sostanze coloranti
798	Vernici e smalti fluidi o in pasta
799	Matite
800	Inchiostri
804	Specialità per arti e usi domestici, preparte per la vendita al minuto
871 *a*	Armoniche a mantice
ex 875	Strumenti musicali non nominati, di ottone
ex 893	Cappelli di feltro di pelo
898	Ganci e occhielli, per vestimenta e per calzature, di metallo comune

Numero della tariffa	MERCI
898 *bis-a*	Chiusure a strappo con cursore a denti: di metallo comune
898 *ter-a*	Parti staccate di chiusure a strappo: di metallo comune
901	Ombrelli
902	Bacchette (stecche o controstecche) di ferro o di acciaio, da ombrelli o da ombrellini
903	Ossature da ombrelli o da ombrellini
904	Bastoni da ombrelli o da ombrellini, di ferro o di acciaio, ecc.
905	Guarniture da ombrelli o da ombrellini
906 *a*	Pomi e impugnature, per bastoni da ombrelli o da ombrellini o o per mazze da appoggio, di ferro o di acciaio
928	Scorze di agrumi, fresche o secche
933	Semi di bachi da seta
935	Spugne

Le voci suindicate devono pertanto essere depennate dalla tabella delle merci esportabili per diretta concessione delle dogane, pubblicata con la circolare N. 9 nel Bollettino Ufficiale N. 13/1941.

Circolare n. 25.

Prelievi e versamenti di materiali sanitari.

I materiali classificati nelle seguenti categorie del catalogo:

N. 005 — Prodotti farmaceutici-medicinali e materiali di medicazione:

N. 039 — Istrumenti chirurgici ed accessori – Mobili ed attrezzi per ambulatori, gabinetti chimici e per disinfezioni – Barelle, lettighe e poltrone per trasportare malati e feriti – Cuffie, maschere, occhiali, indumenti per sanitari, disinfettatori ed addetti alla manipolazione di materie dannose.

col 1° ottobre 1941-XIX saranno trasferiti dal Magazzino Economato di Roma a quello di Roma Tiburtina.

Dalla stessa data tutti gli Uffici ed Impianti dovranno indirizzare le richieste dei materiali suddetti unicamente al MAGAZZINO APPROVVIGIONAMENTI DI ROMA TIBURTINA ed inviarle agli Ispettorati Sanitari competenti che le trasmetteranno all'Ufficio Sanitario Centrale in Roma per l'approvazione e l'inoltro al Magazzino anzidetto.

E' fatta eccezione per i medicinali, i materiali di medicazione e gli oggetti vari considerati di consumo componenti le cassette di pronto soccorso, i quali devono essere richiesti con mod. San. 23 dai consegnatari delle cassette stesse direttamente agli Ispettori Sanitari di circoscrizione.

Gli Ispettori Sanitari evaderanno le richieste di cui sopra prelevando i materiali occorrenti dalle proprie scorte e per il reintegro di queste osserveranno le disposizioni ad essi impartite dall'Ufficio Sanitario Centrale.

Al Magazzino di Roma Tiburtina debbono essere appoggiati i versamenti dei materiali delle citate categorie resisi eventualmente esuberanti o fuori uso.

Restano invariate le disposizioni in vigore circa l'emissione, l'approvazione e l'istradamento dei buoni di prelievo e versamento dei materiali di cui trattasi.

LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA CIRCOLARE N. 40 PUBBLICATA NEL BOLLETTINO UFFICIALE N. 38 DEL 21 SETTEMBRE 1933-XI.

Circolare n. 26.

Istituzione dell'Agenzia Commerciale delle Ferrovie dello Stato a Zagabria.

Col giorno 8 settembre 1941-XIX è stata istituita a Zagabria una nuova Agenzia Commerciale delle Ferrovie dello Stato avente compiti analoghi a quelli affidati alle altre Agenzie commerciali di Vienna, Budapest, Berna e Praga.

L'indirizzo della detta Agenzia è il seguente:

« Agenzia Commerciale delle Ferrovie italiane dello Stato
Jelacicev trg. 6 — Zagreb ».

Indirizzo telegrafico: « Ferragitalia — Zagreb ».

Circolare n. 27.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mv. 914.281, immatricolato a nome della Società Esportazione Agricola Italiana di Reggio Emilia perchè distrutto.

Detto carro dovrà quindi essere cancellato dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Comunicati:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Guerra — Direzione Generale dei Servizi Logistici — con provvedimento 1° settembre 1941-XIX ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti e dal partecipare comunque alle pubbliche gare, la Ditta Giovanni Farina con sede in Sassari - Corso Vittorio Emanuele, n. 16.

Borse di studio a favore di orfani e di figli di agenti o di ex agenti delle Ferrovie dello Stato per l'anno scolastico 1941-42.

L'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato ha aperto un concorso per il conferimento di borse di studio per l'anno scolastico 1941-42.

Al concorso sono ammessi:

a) *gli orfani di agenti* delle Ferrovie dello Stato *ed i figli di ex agenti* delle Ferrovie stesse (i quali agenti abbiano appartenuto all'Opera e cioè siano cessati dal servizio posteriormente al 1° luglio 1912) *dalla seconda classe elementare in avanti;*

b) *i figli di agenti* in attività di servizio *purchè frequentino scuole Medie Superiori, o Università, o Istituti Superiori del Regno, comprese le Accademie Militari, od altri equivalenti.*

Le borse di studio saranno concesse nella misura seguente:

da L. 400 a L. 800 per le scuole elementari;

da L. 700 a L. 1.500 per le scuole medie inferiori, tecniche professionali od altre equivalenti;

da L. 1000 a L. 1800 per le scuole medie superiori o corsi equivalenti;

da L. 1500 a L. 4000 per le università od altri istituti di istruzione superiore, comprese le Accademie Militari.

Per il conferimento delle borse di studio si richiede che i concorrenti non abbiano superato, al 1° *ottobre* 1941, i seguenti limiti di età col progressivo aumento di un anno per ognuna delle successive classi del rispettivo corso:

10 anni per la 2ª classe elementare;

13 anni per la 1ª classe delle scuole medie inferiori od altre equivalenti;

16 anni per la prima classe delle scuole tecniche professionali, delle scuole magistrali per la educazione materna, od altre equivalenti;

17 anni per la 1ª classe delle scuole medie superiori (liceo scientifico, istituto tecnico superiore, istituto magistrale superiore, istituto tecnico commerciale o industriale od altre equivalenti);

18 anni per la 1ª classe del liceo classico;

21 anni per il primo corso universitario o di altro istituto di istruzione superiore, comprese le Accademie Militari.

Per le borse universitarie o degli altri istituti di istruzione superiore, domandate da orfani o da figli di ex agenti che si iscrivono al 1° *anno,* viene inoltre richiesto che il concorrente abbia conseguito il titolo di studio, occorrente per la regolare iscrizione all'Università, con una votazione non inferiore alla media di 7/10 negli esami complessivi.

Per i figli degli agenti in servizio l'ammissione al concorso è subordinata alle seguenti condizioni:

a) per le scuole medie superiori, che l'ammissione o l'ultima promozione siano state conseguite nella sessione estiva con una media generale non inferiore ad 8/10;

b) per le università ed istituti superiori — ove si tratti di giovani iscritti al 1° anno di corso — che il titolo richiesto per la regolare iscrizione

all'università sia stato conseguito nella sessione estiva con una votazione media non inferiore ad 8/10: e, ove si tratti di giovani iscritti ad anno di corso superiore al primo, che i medesimi abbiano superato, con la stessa media, tutti gli esami prescritti e consigliati per i corsi precedenti.

Le domande per concorrere all'assegnazione delle borse di studio debbono essere compilate dal padre del concorrente o da chi eserciti su esso la patria potestà o la tutela.

Dette domande, indirizzate al Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza delle Ferrovie dello Stato, dovranno essere presentate entro il 31 *ottobre* 1941 *all'Ufficio ferroviario (Servizi, Sezioni o Uffici) da cui dipende o dipendeva il padre del concorrente.*

Gli studenti universitari che dovessero sostenere esami nella sessione autunnale, *fermo restando l'obbligo di presentare la domanda e gli altri documenti entro il* 31 *ottobre*, potranno riservarsi di trasmettere, appena possibile, ma non oltre il 5 *dicembre*, il certificato relativo agli esami da sostenere nella sessione anzidetta ad eccezione dei giovani che hanno frequentato i corsi Allievi Ufficiali Universitari di Complemento della Milizia o partecipato ai Littoriali, i quali giovani potranno presentare tale certificato non appena ultimati gli esami dell'apposita sessione straordinaria.

Alla domanda dovranno essere uniti i seguenti documenti in carta libera:

a) atto di nascita del concorrente;

b) stato di famiglia;

c) certificato del Direttore della scuola o dell'istituto, dal quale risulti quale sia l'ultimo titolo di studio conseguito dal concorrente, con espressa menzione dei punti ottenuti in ciascuna materia e con indicazione se la promozione sia stata conseguita in unica sessione o nelle due sessioni estiva ed autunnale;

d) iscrizione alle organizzazioni giovanili fasciste.

Per coloro che ottennero la borsa di studio negli anni scolastici precedenti non occorre l'atto di nascita.

Nella domanda dovrà essere indicato, oltre il preciso indirizzo della famiglia del concorrente:

a) se questi goda di altra borsa di studio e quale, indicandone l'importo;

b) se concorra od intenda concorrere a borse di studio concesse da altri Enti, indicandoli in caso affermativo;

c) la scuola e la classe che il concorrente frequenterà nell'anno scolastico 1941-42.

Le dichiarazioni accertate non vere daranno motivo alla revoca della borsa di studio.

Se il concorrente trovasi iscritto ad un corso superiore al primo di una università o di un istituto superiore, deve unire un certificato rilasciato dalla Segreteria della scuola con l'indicazione degli esami superati durante gli anni accademici già percorsi compreso il 1940-41 e del voto conseguito in ciascuna materia.

Il certificato dovrà inoltre essere completato con la dichiarazione esplicita che il concorrente ha superato *tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà agli aspiranti all'assegno sulla Cassa scolastica* sia per l'anno 1940-41 che per quelli precedenti. *In mancanza di tale dichiarazione il certificato non sarà tenuto valido.*

L'assegnazione delle borse di studio sarà fatta insindacabilmente dal Comitato Amministratore dell'Opera di Previdenza, il quale fisserà l'importo di ogni borsa in relazione alla disponibilità annua ed alle domande giudicate meritevoli di accoglimento.

* * *

La concessione delle borse di studio importa l'obbligo di frequentare le lezioni in scuole comunali, governative o pareggiate: eccezionalmente potrà essere consentita la frequenza presso istituti privati che diano completo affidamento di serietà di indirizzo e di perfetta disciplina scolastica. In questo ultimo caso dovranno essere tuttavia sostenuti presso scuole pubbliche gli esami obbligatori.

* * *

Il pagamento delle borse di studio sarà effettuato in una sola volta verso presentazione di un certificato comprovante la regolare frequenza alla scuola, rilasciato in data posteriore al 1° marzo 1942.

* * *

Di regola non potrà essere concessa nè rinnovata la borsa di studio al concorrente che non abbia ottenuto, alla fine dell'anno scolastico precedente, la promozione nella sessione estiva alla classe superiore. Lo stesso dicasi per gli studenti universitari che, al termine dell'anno accademico, non abbiano sostenuto con buon esito tutti gli esami obbligatori consigliati dalla Facoltà.

AVVERTENZE

I documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'ultimo paragrafo dell'art. 3 R. D. L. 7 febbraio 1926, n. 187.

Gli atti di nascita debbono essere legalizzati dalla competente Autorità; i documenti scolastici debbono portare il timbro della scuola ed essere autenticati dalle Autorità scolastiche.

L'Opera di Previdenza — che ha sede in Roma presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Piazza della Croce Rossa — comunicherà direttamente agli interessati entro il mese di gennaio 1942 l'esito del concorso.

Astenersi pertanto dal rivolgere sollecitazioni.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra e murari per sostituzione piattafórma in stazione dell'Aquila.	L. P.	Ore 18 del 29 sett. 1941-XIX	40.980	Sezione Lavori Ancona
Impianto A.C. Blocco Automatico cabina B stazione di Salerno.	L. P.	Ore 12 del 29 sett. 1941-XIX	500.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Rivestimenti di pareti e soffitti con tesserine di ceramica e grès nel Palazzo Compartimentale di Venezia	L. P.	Ore 17 del 29 sett. 1941-XIX	1.245.000	Sezione Lavori Venezia
Fornitura di 2000 lastre di sienite a granito per pavimentazione platee ponti.	L. P.	Ore 18 del 30 sett. 1941-XIX	206.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione cancellata autarchica nella sottocentrale di Collegno.	L. P.	Ore 12 del 30 sett. 1941-XIX	56.000	Sezione Lavori Torino
Sostituzione picchetti di rotaie sulla linea Ronco-Tortona.	L. P.	Ore 18 del 1° ottobre 1941-XIX	28.000	Sezione Lavori Genova
Impianto scale mobili in stazione di Milano C.le.	L. P.	Ore 18 del 1° ottobre 1941-XIX	725.000	Sezione Lavori Milano
Impianto posta pneumatica in stazione di Roma Littoria.	A. C.	Ore 12 del 1° ottobre 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione impianti in stazione di Massarosa.	L. P.	Ore 18 del 2 ottobre 1941-XIX	149.500	Sezione Lavori Firenze
Impianto binario di carico diretto in stazione di Certosa di Pavia.	L. P.	Ore 18 del 2 ottobre 1941-XIX	118.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura batterie per centraline alimentazione impianti A.C.E. linea Firenze-Pisa.	A. C.	Ore 18 del 6 ottobre 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Sistemazione cavalcavia Ponte Canale fra Broni e Stradella.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1941-XIX	1.328.800	Sezione Lavori Milano
Costruzione cabina A.C. in stazione di Valenza.	L. P.	Ore 18,30 del 6 ottobre 1941-XIX	20.000	Ufficio I.E.S. Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione trincea al chilometro 33 + 390 della linea Termoli Campobasso.	L. P.	Ore 18 del 7 ottobre 1941-XIX	328.380	Sezione Lavori Napoli
Sostituzione picchetti di rotaie sulla linea Ovada-Acqui.	L. P.	Ore 18 dell'8 ottobre 1941-XIX	69.000	Sezione Lavori Genova
Impianto illuminazione elettrica e.f.m. nel fabbricato S. A. di Genova P.P.	A. C.	Ore 12 del 15 ottobre 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Genova
Costruzione fabbricato alloggi personale ferroviario a Napoli S. Erasmo.	L. P.	Ore 18 del 15 ottobre 1941-XIX	303.000	Sezione Lavori Napoli
Sostituzione picchetti rotaie sulla linea Sampierdarena-Savona.	L. P.	Ore 18 del 15 ottobre 1941-XIX	61.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione muri paramassi fra le stazioni di Andora e Cervo San Bartolomeo.	L. P.	Ore 18 del 19 ottobre 1941-XIX	371.500	Sezione Lavori Genova
Costruzione Fabbricato Alloggi Ferrovieri a Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 18 del 30 ottobre 1941-XIX	2.817.000	Sez. Spec. Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Perni di acciaio e rulli di ghisa	T. P.	7.10.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
Kg.	8.000	Spago catramato e Kg. 1.000 di corda di canapa.	T. P.	8.11.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	10.000	Rayon-crine per lubrificazione boccole.	T. P.	10.11.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 39

2 ottobre 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 4 settembre 1941-XIX.— *Unificazione dei profilati e barre di acciaio laminate a caldo per impieghi navali*: *profilato da boccaporto; profilato da paresuta; barre mezze tonde* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 luglio 1941-XIX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle;

UNI 516-517 — 1° ottobre 1937-XV — Attacco delle pale d'elica da aeromobile (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 1264-1265 — 9 dicembre 1940-XIX — Profili scanalati per accoppiamenti elica-albero per motori d'aeromobili (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 1266 — 9 dicembre 1940XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromobile. Tipo a profilo scanalato. Tabella d'insieme (per elica a pale fisse ed orientabili a terra).

UNI 1267-1268 — 9 dicembre 1940-XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromobile. Tipo a profilo scanalato. Estremità degli alberi porta-elica (fascicolo unico di 2 tabelle).

UNI 1269 — 9 dicembre 1940-XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromobile. Tipo a profilo scanalato. Interno dei mozzi delle eliche (per eliche a pale fisse od orientabili a terra).

UNI 1270 — 9 dicembre 1940-XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromobile. Tipo a profilo scanalato. Anelli anteriori di centraggio (per eliche a pale fisse od orientabili a terra).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 20 settembre 1941-XIX.

UNI 1271 — 9 dicembre 1940-XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromobile. Tipo a profilo scanalato. Anelli posteriori di centraggio (per eliche a pale fisse od orientabili a terra).

UNI 1272 — 9 dicembre 1940-XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromabile. Tipo a profilo scanalato. Dadi di bloccaggio (per eliche a pale fisse od orientabili a terra).

UNI 1273 — 9 dicembre 1940-XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromobile. Tipo a profilo scanalato. Anelli plastici (per eliche a pale fisse od orientabili a terra).

UNI 1274 — 9 dicembre 1940-XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromobile. Tipo a profilo scanalato. Piastra di sicurezza (per eliche a pale fisse od orientabili a terra).

UNI 1275 — 9 dicembre 1940-XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromobile. Tipo a profilo scanalato. Coordinamento tra gli interni dei mozzi e i manicotti di serraggio delle pale (per eliche con pale piene, di lega leggera, orientabili a terra).

UNI 1276-1277 — 9 dicembre 1940-XIX — Accoppiamenti elica-albero per motori di aeromobile. Tipo a profilo scanalato. Tolleranze sulla concentricità e sulla ortogonalità. Procedimenti di verifica (fascicolo unico di 2 tabelle).

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di tre mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine le parti di ricambio verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista assoluta necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) quando si tratti di introdurre tipi nuovi di attacchi delle pale d'elica e tipi nuovi di accoppiamenti elica-albero per motori d'aeromobile, che rappresentino un progresso sostanziale della tecnica;

c) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di con-

tratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 4 settembre 1941-XIX. — *Unificazione dei prodotti di ebanite: lastre, barre tonde e tubi* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 luglio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle;

UNI 1255 — 9 dicembre 1940-XIX — Lastre di ebanite, grezze.
UNI 1256 — 9 dicembre 1940-XIX — Lastre di ebanite, lavorate.
UNI 1257 — 9 dicembre 1940-XIX — Lastre di ebanite rettificate.
UNI 1258 — 9 dicembre 1940-XIX — Barre tonde di ebanite, grezze.
UNI 1259 — 9 dicembre 1940-XIX — Barre tonde di ebanite, lavorate.
UNI 1260 — 9 dicembre 1940-XIX — Barre tonde di ebanite, rettificate.
UNI 1261 — 9 dicembre 1940-XIX — Tubi di ebanite, grezzi.
UNI 1262 — 9 dicembre 1940-XIX — Tubi di ebanite, lavorati.
UNI 1263 — 9 dicembre 1940-XIX — Tubi di ebanite, rettificati.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 20 settembre 1941-XIX.

A partire dal compimento di tale termine, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette, sempre che ciò non presenti particolare difficoltà nell'impiego delle parti di ricambio stesse.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto previsto nelle suddette unificazioni per le fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero, nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Decreto del Duce del Fascismo, Capo del Governo, 4 settembre 1941-XIX. — *Unificazione degli attacchi delle pale d'elica d'aeromobile e degli accoppiamenti elica albero per motori d'aeromobile* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti ausiliari dello Stato, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visto il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 22 luglio 1941-XIX;

Decreta:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, per le Aziende annesse od in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le Società, Ditte, Istituti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle;

UNI 1278 — 9 dicembre 1940-XIX — Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilato navale da boccaporto.

UNI 1279 — 9 dicembre 1940-XIX — Profilati di acciaio laminati a caldo. Profilato navale da pavesata.

UNI 1280 — 9 dicembre 1940-XIX — Barre mezze-tonde di acciaio, laminate a caldo, per impiego navale.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di sei mesi a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

A partire dal compimento di tale termine i profilati da acquistare per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino dovranno conformarsi alle tabelle predette.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 20 settembre 1941-XIX.

Art. 3.

E' data facoltà di derogare da quanto prescritto nelle suddette unificazioni:

a) quando, per esigenze di perfetta intercambiabilità con costruzioni in dotazione, esista necessità di continuare ad impiegare elementi integralmente conformi a tipi preesistenti, e ciò fino a quando dette costruzioni non siano prossime ad essere poste fuori servizio;

b) per fabbricazioni su commissioni provenienti dall'estero nelle quali siano imposte prescrizioni non conformi alle unificazioni UNI.

Art. 4.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti disposizioni, si trovassero nella necessità di dover derogare alle prescrizioni del presente decreto, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

Nei contratti di acquisto o di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 6.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI, Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 7.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Ordine di servizio n. 112.

Traffici viaggiatori e bagagli con i territori ex jugoslavi della Provincia di Lubiana e della zona annessa alla Provincia di Fiume.

Alla parte 2) *Traffico dalle stazioni della rete F. S. da una parte, alle stazioni della Provincia di Lubiana (via Postumia) e della zona annessa alla Provincia di Fiume (via Fiume) dall'altra* dell'Ordine di servizio n. 78 contenuto nel *Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato* N. 28 del 10 luglio 1941, devesi aggiungere:

« Nel caso di emissione di biglietti di andata-ritorno di qualsiasi specie, la « quota di andata-ritorno da Fiume o da Postumia transito fino alla stazione « annessa ammonta alla competente quota di corsa semplice da Fiume o da Po- « stumia transito fino alla stazione annessa, raddoppiata per tener conto della « corsa di andata e di quella di ritorno.

« E' autorizzata l'emissione da parte di qualsiasi stazione F. S. di biglietti « (cumulativi) di corsa semplice o di andata-ritorno valevoli pel solo percorso « annesso (come per es. Postumia transito-Lubiana), in favore di viaggiatori « (abbonati ecc.) in possesso di biglietti F. S. fino al transito ».

In conseguenza del primo capoverso suddetto, sono annullate le colonne di prezzi 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'Allegato N. 1 al detto Ordine di servizio.

Con l'occasione si avverte che il prezzo di corsa semplice per treni omnibus III classe Fiume-Skrijevo è di L. 2,70 e non di L. 5,70 come per errore figura nella colonna 8 del detto Allegato.

Ordine di servizio n. 113.

Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

Fra le merci pericolose e nocive ascritte alla 12ª categoria dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose devono comprendersi a tutti gli effetti i seguenti esplosivi:

* Dinamon S.	Categoria	12ª	gr. 1	a)
* Gelignite Stella Rossa	»	»	»	»
* Gelignite Stella Verde	»	»	»	»
Rapid N.C.	»	»	»	b)
Fonda »	»	»	»	»
Siem »	»	»	»	»
C. 7	»	»	»	»
Polvere al nitrometriolo M4, M6 e M8 polveri da tiro	»	»	»	»

In relazione a quanto sopra dovranno farsi le opportune aggiunte all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive — Edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 114.

Attivazione del sistema di esercizio con D.U. sulla linea Viterbo-Attigliano- Variazione della giurisdizione del D.U. della linea Roma-Viterbo.

Dalle ore zero del 15 ottobre 1941-XIX, la giurisdizione del D. U. della linea Roma-Viterbo sarà limitata al tratto Roma-Capranica (i).

Dalla stessa ora e data, sarà attivato sulla linea Attigliano-Viterbo il sistema di esercizio con D. U., il cui Ufficio avrà sede nel F.V. di Viterbo P.R., ed al quale sarà aggregato il tratto Capranica (e) Viterbo.

L'Ufficio del D. U. della Sezione di Viterbo dovrà considerarsi a tutti gli effetti come posto distaccato alla diretta dipendenza del Capo del II Riparto Movimento con sede a Roma ed eserciterà le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione di Viterbo P.R., la quale però, amministrerà il personale dell'Ufficio stesso.

L'Ufficio del D.U. di Viterbo sarà collegato a mezzo del telefono selettivo con i seguenti impianti:

Attigliano

Garetta P.L. Km. 3 + 340 (eventuale)
Sipicciano
Sipicciano S. Nicola (eventuale)
P.L. Km. 8 + 836

Borghese

P.L. Km. 13 + 900
Grotte S. Stefano
P.L. Km. 18 + 022 (eventuale)
P.L. Km. 19 + 329

Celleno

P.L. Km. 21 + 974
P.L. Km. 21 + 860 (eventuale
P.L. Km. 25 + 696

Montefiascone

P.L. Km. 29 + 709 (eventuale)

Cassia

P.L. Km. 33 + 398 (eventuale)
P.L. Km. 35 + 481
P.L. Km. 37 + 268 (eventuale)

Viterbo P. F.

P.L. Km. 87 + 505

Viterbo P.R.

S. Martino al Cimino
P.L. Km. 79 + 033

Tre Croci

P.L. Km. 74 + 804

Vetralla

P.L. Km. 71 + 546
P.L. Km. 69 + 777

Vico Matrino

P.L. Km. 64 + 983 (eventuale)

Capranica

D.U. Ronciglione

Le stazioni di Viterbo P.R., Viterbo P.F. ed Attigliano, continueranno ad esser rette da Dirigenti il movimento; altrettanto avverrà per Sipicciano, fino a che non saranno attivati i nuovi impianti di sicurezza; le altre stazioni e fermate della linea saranno invece rette normalmente da Assuntori.

L'esercizio della linea predetta sarà regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico" edizione 1935.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 36 *e* 37 *del Compartimento di Roma.*

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione e risanamento massicciata linee del Riparto di Novi Ligure.	L. P.	Ore 14 del 6 ottobre 1941-XIX	240.000	Sezione Lavori Genova
Revisione meccanica di binari sulla linea Orte-Foligno.	L. P.	Ore 18 del 6 ottobre 1941-XIX	652.000	Sezione Lavori Ancona
Revisione meccanica di binari sulla linea Giuncano-Falconara.	L. P.	Ore 18 del 7 ottobre 1941-XIX	1.207.500	Sezione Lavori Ancona
Fornitura di banconi, scaffali e armadi nel Magazzino Approvvigionamenti di Milano Greco.	L. P.	Ore 18 del 7 ottobre 1941-XIX	960.000	Sezione Lavori Milano
Lavori di miglioramento locali Uffici Postali di Foggia.	L. P.	Ore 18 dell'8 ottobre 1941-XIX	174.000	Sezione Lavori Bari
Revisione meccanica di binari tratto linea Ancona-Atri.	L. P.	Ore 18 dell'8 ottobre 1941-XIX	1.127.500	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento e sistemazione del Deposito Locomotive di Padova C.	L. P.	Ore 12 del 9 ottobre 1941-XIX	1.185.500	Sezione Lavori Venezia
Revisione meccanica di binari sul tratto di linea Roseto A.-Termoli.	L. P.	Ore 18 del 9 ottobre 1941-XIX	1.027.500	Sezione Lavori Ancona
Costituzione fasci rotaie sui ponticelli fra Sampierdarena e Confine Francese.	L. P.	Ore 18,30 del 9 ottobre 1941-XIX	80.900	Sezione Lavori Torino
Ampliamento officina e Rimessa T.E. Deposito di Milano	L. P.	Ore 18 del 9 ottobre 1941-XIX	2.324.000	Sezione Lavori Milano
Revisione e risanamento massicciata linee del Riparto di Chiavari.	L. P.	Ore 14 del 10 ottobre 1941-XIX	476.000	Sezione Lavori Genova
Sostituzione travata sulla linea Novara-Domodossola.	L. P.	Ore 14 del 13 ottobre 1941-XIX	500.000	Sezione Lavori Torino
Consolidamento trincea al Km. 56 della linea Barletta-Spinazzola.	L. P.	Ore 18 del 13 ottobre 1941-XIX	125.000	Sezione Lavori Bari

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Revisione ml. 20.000 di binario stazione di Napoli C.le e Scali.	L. P.	Ore 18 del 13 ottobre 1941-XIX	330.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione e risanamento massicciata linee del Riparto di Sestri Ponente.	L. P.	Ore 14 del 15 ottobre 1941-XIX	310.000	Sezione Lavori Genova
Revisione e risanamento massicciata linee del Riparto di Ronco Scrivia.	L. P.	Ore 14 del 20 ottobre 1941-XIX	380.000	Ufficio I.E.S. Genova
Revisione ml. 46.000 di binario fra le stazioni di Cervaro e Benevento.	L. P.	Ore 12 del 21 ottobre 1941-XIX	700.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione case economiche ferrovieri Via Cosenz.	L. P.	Ore 12 del 23 ottobre 1941-XIX	1.520.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione e risanamento massicciata linee del Riparto di Ventimiglia.	L. P.	Ore 14 del 24 ottobre 1941-XIX	510.000	Sezione Lavori Genova
Impianto Centrale Termica nelle Officine Materiale Mobile di Bo....logna.	A. C.	Ore 14 del 7 nov. 1941-XIX	—	Sezione Lavori Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2	Interruttori per alta tensione .	T. P.	14.10.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
ml.	10.000	Tela di rayon fiocco (ghinea) .	T. P.	15.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A
N.	72.000	Materiali vari per freni . . .	T. P.	18.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Interruttori in olio	T. P.	18.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Respingenti, leve, piatti, custodie ecc.	T. P.	18.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	5.500	Bollatoi di feltro	T. P.	20.11.1941 A. XIX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . **L. 16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . **» 32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 40 9 ottobre 1941 Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1941-XIX. — *Determinazione dei casi nei quali è ammessa la dichiarazione verbale nelle operazioni doganali* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 18 della legge doganale 25 settembre 1940-XVIII, n. 1424;

Determina:

Art. 1.

La dichiarazione verbale consentita dall'art. 18 della legge doganale sopra richiamata, oltre che per le merci portate dai viaggiatori per loro uso, è pure ammessa nei seguenti casi:

I. — *All'importazione e all'esportazione*:

a) per le merci che negli uffici doganali del confine di terra si importano dagli agricoltori e dagli abitanti della frontiera, quando i diritti di confine da pagarsi non superino lire duecento e per le merci che dai medesimi vengono esportate;

b) per i campioni prelevati col permesso della dogana dalle merci giacenti negli spazi doganali, oppure estratti da depositi doganali e da depositi e punti franchi, a condizione che siano costituiti da piccole quantità che non escano dai limiti ordinari dei campioni;

c) per le merci che si importano o si esportano per conto dello Stato con pronto pagamento dei diritti dovuti, quando l'operazione doganale sia richiesta e assistita da agenti del Governo espressamente delegati;

d) per i piccoli quantitativi di merci, prelevati con permesso della dogana, dalle provviste di bordo delle navi o costituenti paccottiglie e per l'esportazione di lievi quantità di merci destinate a provvista di bastimenti di qualsiasi portata;

e) per i bagagli dei viaggiatori comprese le merci per uso particolare in essi contenute, quando non siano accompagnati dal proprietario, purchè non vengano presentati da spedizionieri doganali o da loro procuratori.

II. — *Alla spedizione di merci estere in cauzione*:

a) per la spedizione di merci per conto delle Amministrazioni dello Stato nei casi indicati alla lettera *c*) del paragrafo 1;

b) per il trasporto dalla dogana agli stabilimenti di lavorazione o ad altri uffici, delle merci che, sdoganate a regime di favore perchè destinate a determinati impieghi, debbono essere sottoposte a vigilanza per l'accertamento delle condizioni a cui l'agevolazione è subordinata, sempre che la particolare destinazione della merce risulti esplicitamente espressa nella rispettiva dichiarazione d'importazione;

c) per la spedizione dalla dogana ad altri uffici di merci soggetti all'adempimento di speciali formalità (misure metriche, carte da giuoco, armi da fuoco, ecc.).

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 16 luglio 1941-XIX.

III. — *Nelle spedizioni di merci nazionali in cabotaggio o in circolazione:*

a) per le piccole partite di merci imbarcate dai capitani di bastimenti per conto proprio o per piccoli quantitativi portati per uso particolare delle persone dell'equipaggio;

b) per spedizioni di peso inferiore a kg. 20 da chiunque fatte;

c) per le spedizioni in circolazione fatte dagli agricoltori e dagli abitanti delle zone di frontiera.

IV. — *Nell'uscita via mare di merci estere in transito*:

Per l'uscita in transito, via mare, quando è fatta per conto dello Stato ai sensi dalla lett. *c*) paragrafo 1.

Art. 2.

E' data facoltà ai direttori superiori di dogana di ammettere la dichiarazione verbale per ogni specie di operazione;

a) per le merci presentate agli uffici doganali delle due ultime classi — comprese le sezioni e i posti doganali — situati in località ove non si trovino persone capaci di compilare dichiarazioni scritte;

b) per le operazioni relative a merci trasportate per via aerea, effettuate direttamente dal proprietario;

c) per l'importazione in franchigia degli oggetti previsti dagli articoli 7 e 8 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

d) in casi isolati quando il proprietario della merce provveda direttamente all'operazione doganale e si tratti di merce di facile riconoscimento e di sicura classifica.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 luglio 1941-XIX.

Il Ministro: Di Revel

ne di servizio n. 115.

zione degli Indicatori di velocità massima su alcune linee della rete.

ı partire dalle ore zero del 15 novembre 1941-XX sulle seguenti linee:

1) Torino-Genova-Roma-Napoli-Reggio Calabria (via D. D. Roma-Napoli e su entrambe le linee Arquata-Sampierdarena)
2) Torino-Trieste
3) Milano-Bologna-Roma (via D.D. Bologna-Firenze)
4) Milano-Domodossola
5) Milano-Chiasso
6) Milano-Arquata; Tortona-Novi
7) Bologna-Brennero
8) Bologna-Padova
9) Bologna-Ancona
10) Genova-Ventimiglia
11) Piacenza-Alessandria
12) Pisa-Firenze
13) Aversa-Foggia e S. Marcellino-Gricignano

nno attivati gli Indicatori di velocità massima di cui l'art. 33 del Regoıto Segnali e che corrispondono alle variazioni di velocità indicate sul-rio di servizio.

Si richiama l'attenzione sul comma 4 del detto art. 33, il quale stabilisce nel caso di passaggio da un velocità maggiore ad una minore l'Indicatore sto in precedenza ai punti di effettiva variazione di velocità, ad una dia tale da garantire, con una frenatura normale iniziata in corrispondenza ıdicatore, il rispetto della diminuzione di velocità entro i limiti necessari.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 14, 31, 34, 35, 50, 2, 53, 54, 55, 56, 57 *e* 58.

olare n. 28.

ammessi a costituire depositi cauzionali.

Con riferimento alla Circolare n. 47 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 931 si comunica che ai titoli ammessi a costituire depositi cauzionali prov o definitivi sono da aggiungere i buoni del Tesoro novennali 5 % sca-ı 15 settembre 1950 emessi in virtù del R. decreto-legge 26 agosto n. 912.

Fino a quando non sarà possibile calcolarne il prezzo medio di borsa seme-a mente dell'articolo 199 del Regolamento per la contabilità generale dello , i nuovi titoli debbono essere valutati al prezzo di emissione di Lire 97,50 gni cento lire di capitale nominale, diminuito del decimo.

Si avverte inoltre che sino a quando non saranno emessi i titoli definitivi nno essere accettati in cauzione, parimenti per il prezzo di emissione, di-to del decimo, anche le ricevute provvisorie di sottoscrizione ai buoni del o novennali di che trattasi, purchè munite di quietanza delle parti.

Comunicato

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi il 10 e 19 settembre 1941-XIX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, che sono state ratificate dall'Eccellenza il Ministro il 1° ottobre 1941-XIX.

Iscrizione negli elenchi delle seguenti imprese:

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
CIRIO Massimo Angelo Acqui	Facchinaggio merci e bagagli registrati	100.000
QUARTA Nicola Brindisi	Facchinaggio merci e bagagli registrati	100.000
SASSI Alfredo Jesi	Facchinaggio merci e bagagli registrati	200.000
SOC. AN. LENZI E POLI Bologna	Servizi di manovalanza	Illimitato
FRANZA geom. Vincenzo Messina	Servizi di manovalanza	500.000

Estensione d'iscrizione di servizi o di limite di appalto:

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
GIANNINI Ciro Genova Sampierdarena	Facchinaggio merci e bagagli registrati L. 500.000	1.000.000
GORRINI Francesco Voghera	Facchinaggio merci e bagagli registrati L. 200.000	1.000.000
TAMPIERI Angelo Rimini	Manovalanza in genere L. 200.000	Tutti i servizi del Mov. e Comm. L. 200.000
VITI Angelo Postumia Grotte	Carico e scarico materiali – Facchinaggio merci L. 200.000	Tutti i servizi del Movimento, escluse le manovre – Manovalanza in genere L. 500.000

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
PANENA Guido Brescia	Facchinaggio merci e bagagli registrati L. 200.000	Tutti i servizi del Movimento, escluse le manovre - Manovalanza in genere L 500.000
TARANTINO Sabato Genova Rivarolo	Carico e scarico materiali - Facch. merci trasporto corrisp. L. 500.000	Manovalanza in genere L. 500.000.

Cancellazione dall'elenco.

(lettera f). dell'art. 7 del R. D. L. 23/2/1939-XVII. n. 309)

CANTINI Matteo Firenze	Manovalanza in genere	1.000.000

(lettera g) dell'art. come sopra).

BIAGINI Orazio e Mario Casalguidi	Manipolezione materiali Magazzino scorta	1.000.000
BALDUINI Giovanni	Manipolazione materiali Magazzino scorta	300.000

Cambiamento denominazione delle Imprese.

COOP. SINDACALE FASCISTA FRA FACCHINI SCALO LAME Bologna	Carico e scarico merci manovalanza in genere facch. merci e bag. reg. L. 1.000.000	Nuova denominazione S. A. Coop. Manovali "La Grande". Bologna

RIGETTO della domanda di estensione del limite di appalto fino a lire 1.000.000 presentato dalla Ditta GIORDANI Lino di Falconara, già iscritta per il servizio di facchinaggio merci col limite di appalto di L. 500.000.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione pensilina in legno sui marciapiedi adiacenti al F. V. di Fiume.	L. P.	Ore 18 del 13 ottobre 1941-XIX	190.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione rifornitore monolitico in cemento armato in stazione di Sesto Calende.	L. P.	Ore 12 del 13 ottobre 1941-XIX	80.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura serramenti legno fabbricato D della stazione di Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 13 ottobre 1941-XIX	620.000	Sez. Spec. Lavori Roma
Rinnovamento binari fra le stazioni di Domegliara e Ala.	L. P.	Ore 14 del 13 ottobre 1941-XIX	1.020.000	Sezione Lavori Bolzano
Adattamento cunicolo della Torricella in stazione di Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 14 ottobre 1941-XIX	466.875	Sez. Spec. Lavori Roma
Costruzione cunicoli nelle Officine Veicoli di Voghera.	L. P.	Ore 12 del 14 ottobre 1941-XIX	222.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione di due briglie a difesa ponte sul Trigno della linea Ancona-Termoli.	L. P.	Ore 12 del 14 ottobre 1941-XIX	3.831.595	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Lercara Bassa-Magazzolo.	L. P.	Ore 18,30 del 14 ottobre 1941-XIX	149.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato della stazione Radio di Coltano.	L. P.	Ore 12 del 15 ottobre 1941-XIX	598.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Grisignano di Zocco-Treviso.	L. P.	Ore 12 del 15 ottobre 1941-XIX	225.000	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di sei pozzi in zona franosa presso la stazione di Pisciotta.	L. P.	Ore 12 del 15 ottobre 1941-XIX	226.800	Sezione Lavori Reggio Calabria
Completamento rimessa per automotrici in stazione di Bergamo.	L. P.	Ore 12 del 15 ottobre 1941-XIX	55.000	Sezione Lavori Milano
Consolidamento ponte al chilometro 8 + 706 della linea Paola-Cosenza.	L. P.	Ore 18 del 17 ottobre 1941-XIX	332.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione di cabine da addossarsi ai F. V. delle stazioni di Casorate Sempione, Somma Dombardo 'Vergiate 'e' Dormeletto.	A. C.	Ore 12 del 21 ottobre 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Milano
Sopraelevazione ala del F. V. della stazione di Bologna C. lato Pietramellara.	L. P.	Ore 12 del 22 ottobre 1941-XIX	312.000	Sezione Lavori Bologna

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione	L. 16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti	» 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 41

16 ottobre 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 116.

Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Venezia.

(Veggasi l'O S. n. 71 pubblicato nel Boll. Uff. n. 26 *del* 26 *giugno* 1941-XIX).

In relazione all'apertura all'esercizio della linea "Grisignano di Zocco-Treviso", a far tempo dal 28 ottobre 1941-XX, la circoscrizione dei Riparti Movimento di Castelfranco Veneto, Verona e Trento, viene modificata come segue, ferme restando le attuali circoscrizioni dei Riparti di Venezia, Treviso e Bolzano.

N.	Riparto	CIRCOSCRIZIONE
3	CASTELFRANCO VENETO.	Venezia Mestre (e) - Primolano; Cittadella - Treviso Porta S. Quaranta; Bassano Veneto - Cittadella - Campo S. Piero; Castelfranco Veneto - Bivio Altichiero (e); Castelfranco Veneto - Montebelluna; Treviso Porta S. Quaranta (e) - Calalzo Pieve di Cadore; Grisignano di Zocco (e) - Treviso Potra S. Quaranta (e).
4	VERONA	Bivio Fenelone - Verona Porta Nuova - Vicenza - Bivio Montà (e); Verona Porta Nuova - Verona Parona; Vicenza - Schio; Vicenza - Cittadella (e); Bivio S. Massimo - Bivio Fenelone; Verona P. Nuova - Bivio S. Lucia.
5	TRENTO	Bronzolo (e) - Verona Parona (e); Trento - Primolano (e).

Ordine di servizio n. 117.

Attivazione del Bivio Tregarezzo (nuovo Posto di Blocco n. 2) sulla linea merci Milano Smistamento - Pioltello Limite.

Alle ore 10 del giorno 16 ottobre 1941-XIX, in conseguenza dell'impianto del nuovo fascio "Veneto" di Milano Smistamento lato Brescia, verrà attivato il nuovo Bivio Tregarezzo (che costituirà anche il nuovo Posto di Blocco N. 2). Tale nuovo Bivio si stacca con deviazione a sinistra dal Km. 3+450 rispetto al binario dei treni dispari e dal Km. 3+420 rispetto al binario dei treni pari della linea merci Milano Smistamento-Pioltello Limito e sarà incontrato di punta dai treni pari in arrivo a Milano Smistamento.

Il Bivio in parola verrà protetto dai tre lati (Milano Smistamento cabina G, Milano Smistamento fascio "Veneto" e Pioltello Limito) con semafori di prima categoria preceduti, meno quello lato fascio "Veneto", da avviso, e manovrati con apparato a maniglie dalla cabina relativa, ubicata al

Km. 3 + 453. In questa cabina verrà attivato il nuovo Posto di Blocco N. 2 che suddividerà il tratto Milano Smistamento cabina G (Posto di Blocco N. 4) - Pioltello Limito (Posto di Blocco N 5) in due sezioni di blocco così costituite:

senso treni dispari: dal segnale di blocco del Posto N. 4 (cab. G) al segnale di blocco del Posto N 2 (Bivio Tregarezzo) - lunghezza m. 2365;

dal segnale di blocco del Posto N. 2 (Bivio Tregarezzo) al segnale di protezione di Pioltello Limito - lunghezza m. 1010;

senso treni pari: dal segnale di partenza di Pioltello Limito al segnale di Blocco del Posto N. 2 (Bivio Tregarezzo) - lunghezza m. 758;

dal segnale di blocco del Posto N. 2 (Bivio Tregarezzo) al segnale di blocco del Posto N. 4 (cab. G) - lunghezza m. 2402.

In conseguenza di quanto sopra sulla Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, Parte Prima, Edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 12, fra Bivio S. Giacomo e Bivio Viadotto inserire in carattere maiuscoletto "Bivio Tregarezzo M./29" e a pag. 17, fra Milano Smistamento e Milazzo inserire in carattere maiuscoletto "Milano Smistamento Fascio Veneto M./29".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 *nonchè, limitatamente ai Compartimenti di Milano e di Venezia, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e, limitatamente al Compartimento di Milano, agli agenti delle classi* 10, 11, 15, 30, 32. 35, 36, 37, 50, 51, 52 53 *e* 54.

Ordine di servizio n. 118.

Soppressione del servizio merci nella stazione di Torre Annunziata Città.

La stazione di Torre Annunziata Città viene disabilitata dal Servizio Merci a G. e a P. V.

Di conseguenza, a pag. 82 della Parte I del "PRONTUARIO generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (Edizione 1° marzo 1941-XIX), nelle colonne 9 e 10 debbono essere soppresse le indicazioni G (P) e P (P) ed in calce alla pagina 83 dev'essere annullata la nota (P).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 119.

Cambiamento di nome della stazione di Paviole.

La stazione di Paviole, della linea Padova-Bologna, ha assunto la nuova denominazione di "Canaro".

Di conseguenza, nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato — edizione 1941-XIX — si dovrà:

— nella parte I, a pag. 20, nella parte III, a pag. 15 e nella parte IV, a pag. 40, inserire, in precedenza al nome di Cancello, quello di "Canaro", con le indicazioni riferentisi alla stazione di Paviole e cancellare, poi, il nome di quest'ultima con le relative indicazioni;

— nella parte II, tabella 57, modificare il nome di Paviole in quello di "Canaro";

— nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso negli Uffici di Controllo e nelle stazioni, si dovrà:

— nell'indice alfabetico, depennare il nome di Paviole e, in precedenza al nome di Cancello, inserire "Canaro", con le indicazioni esistenti per Paviole;

— nell'interno dei Prontuari stessi, modificare il nome di Paviole in "Canaro".

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Edizione febbraio 1936-XIX - parte I — inserire a pagina 13, in precedenza al nome di Cancello, "Canaro" con le indicazioni esistenti per Paviole, cancellando, poi, il nome di quest'ultima, con le relative indicazioni.

In tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di Paviole, questo dovrà essere modificato in "Canaro".

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di ottobre c. a. dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di "Canaro".

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 120.

Trasformazione in stazione della fermata di Portiere Stella.

Dal giorno 14 ottobre c. a. la fermata di Portiere Stella della linea Palermo-Catania, è stata trasformata in stazione, atta agli incroci ed alle precedenze.

Essa disporrà dei seguenti impianti:

— un binario di raddoppio atto agli incroci ed alle precedenze, dello sviluppo utile di m. 450;

— un marciapiede interbinario della lunghezza utile di m. 90.

Il segnalamento di protezione è stato sistemato sostituendo i semafori ad un'ala di 2ª categoria con semafori ad un'ala di 1ª categoria, preceduti da semafori ad un'ala di avviso.

Detta località è stata inserita nei circuiti telegrafici 82709 e 82740 con la chiamata P S e continua a rimanere inclusa nel circuito telefonico 89331.

In dipendenza di quanto sopra, alla pag. 19 della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I — Edizione 1936-XIV, deve essere modificato in carattere minuscolo il nome di Portiere Stella, ora indicato in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 *e* 31, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 121.

Trasformazione in stazione della fermata di S. Martino Piana.

Dal giorno 14 ottobre c. a. la fermata di S. Martino Piana della linea Palermo-Catania, è stata trasformata in stazione, atta agli incroci ed alle precedenze.

Essa disporrà dei seguenti impianti:

— un binario di raddoppio atto agli incroci ed alle precedenze, dello sviluppo utile di m. 452;

— un marciapiedi interbinario della lunghezza utile di m. 110.

Il segnalamento di protezione, costituito da semafori ad un'ala di 1ª categoria, preceduti da semafori ad un'ala di avviso, è stato sistemato, spostando i semafori stessi, in dipendenza dell'impianto del binario di raddoppio.

Detta località è stata inserita nei circuiti telegrafici 82710 e 82781 con la chiamata S M e continua a rimanere inclusa nel circuito telefonico 89313.

In dipendenza di quanto sopra, alla pag. 20 della Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I — Edizione 1936-XIV, deve essere modificato in carattere minuscolo il nome di S. Martino Piana, ora indicato in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 5, 6, 7 *e* 31, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Palermo, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 122.

Norme tecniche per il carico dei carri e per la circolazione dei carri speciali.

A cura del Servizio Materiale e Trazione è stato recentemente provveduto alla distribuzione del volume: "Norme Tecniche per il carico dei carri e per la circolazione dei carri speciali".

Tale volume è stato riportato integralmente, quale allegato 7, nelle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose", già distribuite al personale del Servizo Movimento. Esso annulla:

— Il fascicolo "Norme per l'effettuazione di trasporti eccezionali e per il carico e l'uso di carri speciali" (edizione 1930).

— Il fascicolo "Prescrizioni tecniche per il carico dei carri" (edizione 1934).

— Il fascicolo "Istruzioni per il carico dei carri Poz. e per il carico e la circolazione dei carri scoperti speciali (O.S. 156/1937).

— L'Ordine di Servizio N. 47/1940 ed ogni altra precedente disposizione in materia, che fosse in contrasto con quelle contenute nel volume stesso.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare n. 29.

Trasporto bagaglio di militari fra l'Italia e la Germania in servizio diretto internazionale a pagamento differito.

Con decorrenza 16 ottobre 1941-XIX potranno essere eseguite a pagamento differito spedizioni di bagagli in servizio diretto internazionale fra l'Italia e la Germania e viceversa da parte dei militari italiani e germanici.

Gli oggetti che possono essere trasportati come bagaglio sono esclusivamente quelli di uso personale previsti dall'articolo 17, paragrafo 1°, della C.I.V.

Ogni spedizione non può superare il peso di 150 Kg.

Per ottenere la spedizione in servizio internazionale a pagamento differito il militare italiano o germanico dovrà presentare alla stazione mittente lo scontrino rosa allegato 2 alla Circolare 7/1941. Tale scontrino, in tal caso, non costituisce più il documento in base al quale il trasporto viene effettuato ma soltanto *la richiesta* per ottenere la spedizione in conto differito e per ricevere lo scontrino vero e proprio della spedizione.

E' esclusa la responsabilità derivante dalla C.I.V. in caso di perdite od avarie: in proposito valgono invece le disposizioni previste dalle tariffe interne.

Le spedizioni di bagaglio potranno essere effettuate in servizio diretto internazionale soltanto dalle stazioni ammesse a tale servizio e in destinazione di stazioni germaniche comprese nella tariffa diretta viaggiatori e bagagli italo-germanica. Ne consegue che una spedizione da una stazione non ammessa al traffico internazionale o destinata ad una stazione germanica non compresa nella citata tariffa deve essere effettuata con le norme di cui alla Circolare 7/1941 per i militari germanici (e cioè in c/c fino al transito di confine italo-germanico) e con le norme in vigore per il servizio interno per i militari italiani (e cioè a pagamento diretto fino al transito di confine).

Per ottenere la spedizione del bagaglio in servizio internazionale occorre la presentazione del biglietto di viaggio.

Nella colonna degli scontrini Mod. Ci. 263 riservata alla indicazione delle tasse, in luogo di queste, dev'essere indicato "c/c militare".

Tutte le altre indicazioni richieste dallo stampato — specialmente quella del peso — devono essere riportate come per i trasporti ordinari.

Le stazioni dovranno registrare tutte le spedizioni di cui trattasi nei riassunti ordinari del traffico italo-germanico ma in gruppo a parte allegandovi gli scontrini presentati.

Anche in arrivo i trasporti di bagagli dovranno essere riportati in gruppo a parte nei riassunti anzidetti.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze comprenderà le spedizioni del genere dall'Italia (sempre con la indicazione del peso) alla fine dei rendiconti mensili del traffico bagagli italo-germanico.

Sulla scorta delle risultanze dei propri rendiconti e di quelli germanici il citato Controllo compilerà per il percorso italiano conti a debito del Ministero della Guerra separatamente per le spedizioni effettuate da militari italiani o germanici.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 12.

Circolare n. 30.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di tre carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri nn. 934.282, 950.502 e 901.502 immatricolati rispettivamente a nome della Società Italo Americana del Petrolio di Genova, della Ditta Francesco Nagel di Firenze e della Ditta Calissano e Figli di Milano, perchè distrutti.

Detti carri dovranno quindi essere cancellati dall'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (Edizione 1930).

Comunicato:

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina — Direzione Generale armi ed armamenti navali — con nota 23 settembre 1941-XIX, n. 143996, ha escluso dal fare offerte per tutti i contratti con lo Stato e dal partecipare comunque alle pubbliche gare, la Ditta S. A. Berarducci — Costruzioni italiane elettromeccaniche - di Milano.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impermeabilizzazione coperture di alcuni fabbricati in stazione di Roma Tuscolana.	A. C.	Ore 12 del 19 ottobre 1941-XIX	—	Sez. Spec. Lavori Roma
Sistemazione travate metalliche sui ponti della linea Firenze-Pisa.	L. P.	Ore 12 del 19 ottobre 1941-XIX	854.600	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mano d'opera per sgombro neve stazione Bologna C.le e Arcoveggio.	L. P.	Ore 12 del 20 ottobre 1941-XIX	350.000	Sezione Lavori Bologna
Prolungamento binari incrocio in stazione di Gesso.	L. P.	Ore 14 del 20 ottobre 1941-XIX	486.400	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mano d'opera per sgombro neve linea S. Pietro Carso-Postumia Grotte.	L. P.	Ore 12 del 21 ottobre 1941-XIX	100.000	Sezione Lavori Trieste
Id. id. linea Ugovizza-Tarvisio e Confine germanico.	L. P.	Ore 12 del 22 ottobre 1941-XIX	300.000	Sezione Lavori Trieste
Id. id. linea Udine-Ugovizza	L. P.	Ore 12 del 21 ottobre 1941 XIX	100.000	Sezione Lavori Trieste
Miglioramento impianti scalo merci tazione di S. Pietro a Maida.	L. P.	Ore 18 del 23 ottobre 1941-XIX	93.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione cunicoli e pozzi per drenaggio zona franosa in stazione di Piteccio.	L. P.	Ore 12 del 23 ottobre 1941-XIX	722.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori armamento per ampliamento stazione di S. Benedetto del Tronto.	L. P.	Ore 12 del 23 ottobre 1941-XIX	264.000	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento e sistemazione generale della stazione di Magliana.	L. P.	Ore 12 del 24 ottobre 1941-XIX	3.735.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura cunicoli cemento per posa cavi elettrici in stazione di Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 13 del 24 ottobre 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianto condotte servizio acqua in stazione di Bologna Smistamento.	L. P.	Ore 12 del 24 ottobre 1941-XIX	725.000	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura quadri e macchine per centralina A.C.E. al Bivio Crocetta.	A. C.	Ore 12 del 27 ottobre 1941-XIX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Costruzione pensilina in stazione di Ivrea.	L. P.	Ore 14 del 29 ottobre 1941-XX	162.500	Sezione Lavori Torino

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio od Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2000	Ganci di riserva marca 6 . . .	T. P.	20.10.1941 A. XIX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
Kg.	1.800	Gomma in fogli	T. P.	24.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
—	—	Parti di ricambio per trasmiss. movimento locomotive.	T. P.	27.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
N.	500	Tubi di gomma e tela per condotta gas acetilena.	T. P.	27.10.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª
ml.	8.950	Tubo di gomma per automotrici	T. P.	8.11.1941 A. XIX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

6,365

Anno XXXIV - N. 42

23 ottobre 1941
Anno XIX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1941-XIX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 11 ottobre 1941-XIX. — *Autorizzazione all'espletamento dei concorsi durante l'anno 1942-XX per pubblici impieghi, ed approvazione dell'elenco riassuntivo dei concorsi medesimi* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visti gli elenchi dei pubblici concorsi per le ammissioni agli impieghi dello Stato nell'anno 1940-XVIII;

Visti i propri decreti 16 giugno 1932-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1932-X, n. 171, e 9 settembre 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 1934-XII, n. 227;

DECRETA:

Art. 1.

Le Amministrazioni statali, comprese nell'elenco allegato al presente decreto, sono autorizzate ad espletare durante l'anno 1942-XX i pubblici concorsi per le ammissioni nei propri ruoli agli impieghi indicati nell'elenco stesso con le modalità di cui al sottoindicato articolo 4.

Art. 2.

Come primo requisito, oltre quelli prescritti dagli ordinamenti di ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi di qualsiasi ruolo, gruppo e grado, è richiesta la iscrizione al Partito Nazionale Fascista o nella Gioventù Italiana del Littorio o nei Gruppi dei Fascisti Universitari.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Art. 3.

Agli effetti dei limiti minimo e massimo di età fissati da ciascuna Amministrazione per l'ammissione ai concorsi è da tenersi conto della data del relativo bando.

Restano fermi a tale riguardo i benefici stabiliti dalle vigenti disposizioni.

Art. 4.

La metà dei posti dei concorsi autorizzati col presente decreto è riservata a favore dei chiamati alle armi fatta eccezione per il personale militare e per quello civile dipendente dai Ministeri delle Forze armate, nonchè per il personale dei gruppi *A* e *C* della Pubblica sicurezza.

Per i concorsi autorizzati per un numero superiore a cinque qualora dispari, la frazione di un'unità va aggiunta ai posti riservati ai chiamati alle armi.

Con successivo decreto del DUCE sarà stabilita la data di inizio dei concorsi per i posti riservati ai chiamati alle armi.

Roma, addì 11 ottobre 1941-XIX.

MUSSOLINI

Omissis.

(1) Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 15 ottobre 1941-XIX.

MINISTERO DELLE COMUNICZIONI

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLI DI STUDIO	Limite massimo di età
Amministrazione delle Ferrovie dello Stato Personale degli Uffici	A	Allievo Ispettore in prova	30	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).	30
Idem	A	Idem	20	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere con specializzazione in elettrotecnica.	30
Idem	A	Idem	8	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.	30
Idem	A	Idem	12	Laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali o in scienze economiche-marittime, o in scienze politiche, sociali e sindacali o in scienze diplomatiche e consolari, o laurea delle Sezioni Magistrali di economia e diritto e di computisteria e ragioneria dell'Istituto Superiore di Venezia.	30
Idem	A	Idem	4	Diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico.	30
Idem	B	Segretario	100	Diploma di maturità classica o di maturità scientifica o di abilitazione magistrale o di abilitazione tecnica nautica.	30
Idem	B	Idem	36	Diploma di abilitazione tecnica (ragionieri).	30
Idem	B	Idem	2	Diploma di perito industriale chimico.	30

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLI DI STUDIO	Limite massimo di età
Personale degli Uffici .	B	Assistente lavori in prova	40	Diploma di geometra o di perito industriale costruttore edile.	30
Idem	B	Idem	40	Diploma di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica.	30
Idem	B	Disegnatore	20	Diploma di geometra o di maturità scientifica o di maturità artistica o di perito industriale o di perito minerario o di perito agrario o di abilitazione tecnica nautica o licenza di Istituto d'Arte.	30
Idem	C	Allievo disegnatore . .	40	Licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola d'arte o di scuola tecnica o ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto industriale o all'Istituto magistrale.	30
Idem	C	Alunno d'ordine in prova degli uffici.	200	Ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'Istituto tecnico o dell'Istituto Magistrale o al Liceo scientifico o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.	30
Idem	C	Sorvegliante lavori in prova	30	Licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola d'arte o di scuola tecnica o ammissione all'Istituto tecnico superiore o al Liceo scientifico o all'Istituto nautico o all'Istituto industriale o all'Istituto magistrale.	30

RUOLO	Gruppo	QUALIFICA	Numero dei posti	TITOLI DI STUDIO	Limite massimo di età
Personale delle stazioni .	—	Sottocapo in prova delle stazioni.	100	Diploma di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale.	30
Idem	—	Alunno d'ordine in prova delle stazioni.	600	Ammissione al corso superiore del ginnasio o dell'Istituto tecnico o dell'Istituto Magistrale o al Liceo scientifico o all'Istituto industriale o all'Istituto nautico o licenza di scuola di avviamento professionale o di scuola tecnica industriale o commerciale.	30
Personale dei treni . .	—	Conduttore in prova . .	300	(Come per gli Alunni d'ordine delle stazioni).	30
Personale tecnico . .	—	Sottocapotecnico in prova	150	Diploma di perito meccanico o di perito elettricista o di perito radiotecnico o di perito minerario o di abilitazione tecnica nautica (macchinisti o costruttori).	30
Personale di macchina .	—	Capo deposito di 3ª classe in prova.	4	Diploma di perito industriale meccanico od elettrotecnico o radiotecnico.	30
Personale navigante . .	—	Ufficiale navale di 3ª classe in prova - navitraghetto.	4	Diploma di abilitazione tecnica nautica e patente di Capitano di lungo corso.	30
Idem	—	Ufficiale macchinista di 3ª classe in prova navitraghetto.	8	Diploma di abilitazione tecnica nautica (macchinisti) e patente di macchinista navale in 1ª.	30

Omissis.

DECRETO MINISTERIALE 7 ottobre 1941-XIX, n. 952. — *Graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Decreti Ministeriali 28 gennaio 1941-XIX, n. 2307 e 25 marzo 1941-XIX, n. 2906;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/146762 in data 30 settembre 1941-XIX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni.

Roma, li 7 ottobre 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DI MERITO DEL CONCORSO
PER 50 POSTI DI SOTTOCAPO IN PROVA DELLE STAZIONI

1 – ROMANETTI Carlo
2 – DI GALLO Mario
3 – RICCI Nunzio
4 – CECCHETTI Lorenzo
5 – BRUNO Luigi
6 – MARELLO Renzo
7 – L'ALTRELLI Luigi
8 – BONFANTI Attilio
9 – NEROZZI Alvaro
19 – PANDOLFI Este
11 – CANEPARI Pietro
12 – PASSARINO Giovanni
13 – PALMIERI Mario
14 – GAGLIARDI Italo
15 – MARGARA Luciano
16 – LEQUIO Ugo
17 – DISA Enrico
18 – MELAGRANATI Laerte
19 – PULVIRENTI Salvatore
20 – INGUSCIO Italo
21 – PROFETA Giuseppe
22 – GLAVE Alfredo
23 – SARCINA Mario
24 – RIVERA Teresio
25 – VIGNATI Alessandro
26 – BONGIORNO Antonino
27 – ZANELLO Antonio
28 – CESCUTTI Aldo
29 – PERCIVALE Giuseppe
30 – CALZETTA Otello
31 – GIUDICI Luciano
32 – ACQUAVIVA Renzo
33 – BRUSCHI-PRESENTI Antonio
34 – PULCI Gerardo
35 – PORTA Radames
36 – VALTANCOLI Renato
37 – BANDA Attilio
38 – CERASOLI Reginaldo
39 – GAMBARDELLA Luciano
40 – VANELLI Danilo

41 - DI MATTEO Eleuterio
42 - SCOPELLITI Giuseppe
43 - FORNARI Giovanni
44 - STORRI Enrico
45 - SPARANO Italo
46 - BERTI Antonio
47 - CESENNI Armando
48 - MALARA Ferdinando
49 - D'AMORE Gaetano
50 - DI LUCCA Umberto
51 - MEZZAVILLA Guerrino
52 - MADDAMMA Michelino
53 - VERONESI Dante
54 - OROFINO Angiolino
55 - BUONCRISTIANI Lido
56 - TONISSI Ranieri
57 - SCARPATO Giuseppe
58 - CERIONI Elio
59 - BONGIOVANNI Alberto
60 - FUZZI Vittorio
61 - CARLINI Enzo
62 - GRANUZZO Noè
63 - DAL MASCHIO Ennio
64 - ZANARINI Bruno
65 - RAINERO Valerio
66 - VIDALI Giorgio
67 - ANTONINI Armando
68 - ZAGAMI Santi
69 - DE GREGORIO Giulio
70 - BONGIOVANNI Mario
71 - VANNOZZI Renzo
72 - RENZI Mario
73 - MURATORE Francesco
74 - D'ALESSANDRO Luigi
75 - CAPECE Antonio

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1941-XIX. — *Apertura al pubblico esercizio del tronco Grisignano di Zocco-Treviso della linea Ostiglia-Treviso.*

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO COL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 luglio 1908, n. 444, e 21 luglio 1910, n. 580, che autorizzano l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad esercitare i tronchi delle linee in costruzione per conto diretto dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1919, n. 1358 col quale fu autorizzato a provvedere alla costruzione della ferrovia Ostiglia-Treviso;

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1921 che autorizza la spesa di 115.000.000 per l'esecuzione di opere pubbliche;

Visto il verbale della visita di ricognizione del tronco Grisignano di Zocco-Treviso della ferrovia Ostiglia-Treviso dal quale nulla risulta ostare all'apertura al pubblico esercizio del tronco stesso;

DECRETA:

E' autorizzata l'apertura al pubblico esercizio del tronco Grisignano di Zocco-Treviso della linea Ostiglia-Treviso a datare dal 28 ottobre 1941-XIX.

L'esercizio del detto tronco sarà assunto dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e sarà compreso nella giurisdizione del Compartimento di Venezia.

Roma, 22 ottobre 1941-XIX.

Il Ministro delle Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GORLA

Ordine di servizio n. 123.

Apertura all'esercizio del tronco Grisignano di Zocco-Treviso della linea Ostiglia-Treviso.

Il giorno 28 ottobre 1941-XIX verrà aperto all'esercizio il nuovo tronco Grisignano di Zocco Treviso della linea Ostiglia-Treviso.

I) *DESCRIZIONE DEL NUOVO TRONCO*:

Il nuovo tronco ferroviario a semplice binario ed a scartamento normale ha inizio dall'asse del F. V. della stazione di Grisignano di Zocco (Km. 212+530 della linea Milano-Venezia e Km. 67 + 430 della linea Ostiglia Treviso), è allacciato da ambo i lati alla stazione di Camposampiero della linea Padova-Castelfranco Veneto, passa sopra alla linea Venezia Mestre-Castelfranco Veneto, raggiunge la stazione di Treviso Porta Santi Quaranta, da dove prosegue fino a Treviso su binario proprio, e termina all'asse del F. V. della stazione di Treviso (Km. 20+907 della linea Venezia Mestre-Udine e Km. 116+003 della linea Ostiglia-Treviso), con complessivo sviluppo di Km. 48 + 573.

La massima pendenza del nuovo tronco di linea è del 6 per mille in linea e del 2,5 per mille nelle stazioni.

Il raggio minimo delle curve è di m. 400.

Il nuovo tronco di linea è armato con materiale del Mod. R.S. 36 S.P. da m. 18 per campata su 23 appoggi.

Sulla linea esistono N. 81 passaggi a livello dei quali 12 presenziati sul posto, 31 muniti di sbarre manovrabili a distanza, 37 chiusi con sbarre in consegna agli utenti ed 1 munito di girandole.

Infine esistono sulla linea 17 case cantoniere doppie e 4 fabbricati alloggi.

II) *STAZIONI E FERMATE*:

Sono dotate dei seguenti fabbricati, impianti e meccanismi ad uso del servizio del pubblico:

STAZIONE DI GRISIGNANO DI ZOCCO

(*Preesistenza al Km.* 213 + 004 *della linea Milano-Venezia*).

— Nuovi impianti: Fabbricato viaggiatori al Km. 67 + 430 da Ostiglia (212 + 530 da Milano), a sinistra;
— Cesso isolato;
— Magazzino merci con P. C. comune;
— Pesa a bilico da tonn. 40, sagoma limite di carico;
— Riformatore in c. a. da mc. 50, tre colonne idrauliche.

Nella nuova sistemazione il piazzale comprende:

— Quattro binari di corsa (due Milano-Venezia, uno per Treviso ed uno per Legnago), due binari di ricevimento;
— Tre marciapiedi.

STAZIONE DI CAMPODORO

— Fabbricato viaggiatori al Km. 71 + 571 da Ostiglia, a sinistra;
— Cesso isolato:
— Un binario d'incrocio;
— Due marciapiedi.

STAZIONE DI PIAZZOLA-CAMPO S. MARTINO

— Fabbricato viaggiatori al Km. 75 + 989 da Ostiglia, a sinistra;
— Cesso isolato;
— Magazzino merci con P. C. comune;
— Pesa a bilico da tonn. 40, sagoma limite di carico;
— Gru da sollevamento pesi da tonn. 6;
— Due binari d'incrocio;
— Due marciapiedi.

STAZIONE DI ARSEGO

— Fabbricato viaggiatori al Km. 82 + 393 da Ostiglia, a destra;
— Cesso isolato;
— Magazzino merci con P. C. comune;
— Pesa a bilico da tonn. 40, sagoma limite di carico;
— Due binari d'incrocio;
— Due marciapiedi.

STAZIONE DI CAMPOSAMPIERO

(*Preesisteva al Km.* 29 + 039 *da Bassano*).

— Nuovo fabbricato viaggiatori al Km. 88 + 426 da Ostiglia (29 + 114 da Bassano), a destra;
— Cesso isolato:
— Scalo merci ampliato con magazzino e P. C. coperto e scoperto;
— Pesa a bilico da tonn. 40 e sagoma limite di carico;
— Secondo rifornitore da mc. 25, cinque colonne idrauliche.

Nella nuova sistemazione il piazzale comprende:

— Cinque binari di corsa (due Padova-Montebelluna, uno da Treviso per Ostiglia, uno da e per Bassano, uno da Ostiglia per Treviso), uno di precedenza promiscuo e tre binari passanti;
— Quattro marciapiedi.

FERMATA DI LOREGGIA

— Fabbricato viaggiatori al Km. 91 + 611 da Ostiglia, a sinistra;
— Cesso isolato:
— Un marciapiede.

STAZIONE DI RONCHI DI PIOMBINO

— Fabbricato viaggiatori al Km. 94 + 769 da Ostiglia a sinistra;
— Cesso isolato:
— Magazzino merci con P. C. comune;
— Pesa a bilico da tonn. 40, sagoma limite di carico;
— Due binari d'incrocio;
— Due marciapiedi.

FERMATA DI TREBASELEGHE

— Fabbricato viaggiatori al Km. 98 + 555 da Ostiglia, a destra;
— Cesso isolato:
— Un marciapiede.

STAZIONE DI BADOERE

— Fabbricato viaggiatori al Km. 101 + 985 da Ostiglia, a sinistra;
— Cesso isolato;
— Magazzino merci con P. C. comune;
— Pesa a bilico da tonn. 40, sagoma limite di carico;
— Due binari d'incrocio;
— Due marciapiedi.

STAZIONE DI QUINTO DI TREVISO

— Fabbricato viaggiatori al Km. 109 + 449 da Ostiglia, a destra;
— Cesso isolato:
— Magazzino merci con P. C. comune;
— Pesa a bilico da tonn. 40, sagoma limite di carico;
— Due binari d'incrocio;
— Due marciapiedi.

STAZIONE DI TREVISO PORTA SANTI QUARANTA
(*Preesisteva*)

In relazione all'innesto della nuova linea venne provveduto:
— alla sistemazione dei binari e marciapiedi;
— alla costruzione di un cavalcavia e di un sottopassaggio pedonale in sostituzione del P. L. Km. 58 + 324 della Vicenza-Treviso che rimane soppresso.

STAZIONE DI TREVISO CENTRALE
(*Preesisteva*)

In relazione all'innesto della nuova linea venne provveduto:
— alla sistemazione generale dei binari e marciapiedi, alla costruzione del sottopassaggio, allo spostamento della uscita viaggiatori e relativa sistemazione interna del F. V.; alla costruzione di un cavalcavia in sostituzione dei PP. LL. Km. 21 + 202 di strada statale e Km. 21 + 804 di strada comunale della linea Venezia Mestre-Udine, che rimangono soppressi.

IMPIANTO DI SICUREZZA E DI SEGNALAMENTO

Le dette stazioni sono tutte munite di doppio segnalamento di protezione; sono inoltre munite anche di segnalamento di partenza le stazioni di Grisignano di Zocco, Treviso C.le e Treviso Porta Santi Quaranta, quest'ultima solo lato Treviso C.le.

Gli scambi di esse sono con manovra a terra ed assicurati con fermascambi F. S.; le chiavi di questi nelle stazioni di Campodoro, Piazzola-Campo S. Martino, Arsego, Ronchi di Piombino, Badoere e Quinto di Treviso sono vincolate nelle serrature centrali tipo D. U.

Le fermate di Loreggia e Trebaseleghe sono sprovviste di segnale di protezione.

ESERCIZIO

Il tronco di linea Grisignano di Zocco-Treviso sarà esercitato col sistema del "Dirigente unico". A tale scopo viene creata una nuova sede di Diri-

gente Unico, ubicata nel F. V. di Treviso C. cui sarà affidata oltre alla tratta Grisignano di Zocco-Treviso anche la Montebelluna-Treviso, che verrà perciò tolta al Dirigente Unico di Belluno che esercisce attualmente.

Il nuovo Ufficio di Dirigente Unico è alle dipendenze del Capo Riparto Movimento di Castelfranco Veneto.

Nel circuito telefonico selettivo del Dirigente Unico saranno pertanto inclusi i seguenti posti:

Grisignano di Zocco:
P.L. Km. 69 + 259
Campodoro:
P.L. Km. 74 + 176
P.L. Km. 75 + 606
Piazzola Campo S. Martino:
Piantana Km. 78 + 000
P.L. Km. 80 + 044
P.L. Km. 81 + 293
Arsego:
P.L Km. 83 + 974
P.L. Km. 86 + 367
Camposampiero:
Loreggia
P.L. Km. 93 + 749
Ronchi di Piombino:
Trebaseleghe
Piantana Km. 100 + 200
Badoere:
P.L. Km. 102 + 401
Piantana Km. 104 + 000
P.L. Km. 106 + 654
P.L. Km. 108 + 826
Quinto di Treviso:
P.L. Km. 111 + 622
Treviso Porta Santi Quaranta:
Treviso C. Dir. Mov.
Treviso C. Pers. Viagg.
Treviso C. Dep. Loc.
Treviso C. D. U.

Le stazioni di Grisignano di Zocco, Camposampiero, Treviso Porta Santi Quaranta e Treviso C., saranno rette da Dirigenti locali; le altre stazioni saranno invece rette normalmente da assuntori.

COMUNICAZIONI TELEGRAFICHE E TELEFONICHE

La linea Grisignano di Zocco-Treviso è fornita di tre circuiti telegrafici di cui uno attivo comprendente le stazioni di Grisignano di Zocco, Camposampiero, Treviso Porta Santi Quaranta e Treviso C.; gli altri due inattivi.

E' dotata di un circuito telefonico selettivo facente capo al Dirigente Unico di Treviso e comprendente i posti descritti al precedente punto del presente ordine di servizio.

SERVIZI A CUI LE STAZIONI SONO ABILITATE

Gli impianti di Piazzola Campo S. Martino, Arsego, Quinto di Treviso, saranno abilitati al completo servizio Viaggiatori e Bagagli, Merci a G. V. e P. V. Bestiame e Veicoli.

Quelli di Ronchi di Piombino e Badoere saranno abilitati al completo servizio viaggiatori e bagagli; quelli di Campodoro, Loreggia e Trebaseleghe al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle "Norme per il servizio della gestione viaggiatori" ed art. 24 delle "Norme per il servizio della gestione Bagagli".

Quest'ultime saranno inoltre abilitate al deposito delle biciclette con le norme di cui all'O.S. 84/1941.

DISTANZE CHILOMETRICHE

Le distanze chilometriche fra le stazioni del nuovo tronco risultano dalla tavola polimetrica N. 53 di cui l'allegato A al presente O. S.

Nell'allegato stesso sono riportate le modificazioni ed aggiunte da inserire nelle pubblicazioni di servizio.

TRASPORTI VIAGGIATORI, BAGAGLI E MERCI A G.V. E A P.V

Per i trasporti viaggiatori, bagagli e merci, sono estese al tronco Grisignano di Zocco-Treviso, le tariffe e condizioni in vigore sulle altre linee dello Stato, comprese quelle stabilite dalle "Concessioni Speciali" e dal regolamento "Trasporti Militari" nonchè tutte le altre di carattere permanente e temporaneo, sia a titolo gratuito che oneroso.

E poichè l'apertura del nuovo tronco viene a modificare le distanze per varie relazioni, il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà in tempo utile, per la sostituzione alle biglietterie interessate degli attuali biglietti a serie fissa a tariffa ordinaria e ridotta che per effetto dell'attuazione del provvedimento vengono a subire modificazioni di prezzo.

Le stazioni ed Agenzie che non riceveranno tempestivamente tali biglietti, ne faranno richiesta direttamente al detto Controllo e, frattanto, rilasceranno biglietti a destinazione facoltativa. I biglietti tolti dalla distribuzione dovranno essere restituiti al Controllo medesimo, con distinta a parte, facendo riferimento al presente O. S.

All'elenco delle deviazioni ammesse per il trasporto dei viaggiatori, devono essere apportate le variazioni risultanti dall'allegato B al presente Ordine di Servizio.

BIGLIETTI DI ABBONAMENTO

Per il computo dei prezzi dei biglietti di abbonamento ordinario, il tronco di Grisignano di Zocco-Treviso è da considerarsi di 3ª categoria.

I biglietti di abbonamento per la intera Rete e quelli speciali Serie I, VI, XII e XX e Regione Veneta, nonchè quelli di libera circolazione delle Zone I, II e III, varranno anche per percorrere il suddetto tronco senza aumento, fino a quando non sarà provveduto alla pubblicazione dei nuovi prezzi.

NORME CONTABILI E VERSAMENTI

Per tutto quanto riguarda le attribuzioni contabili del Capo Stazione, nonchè le scritturazioni riguardanti i servizi viaggiatori, bagagli, telegrafo e di trasporti merci, numerario carta valori, veicoli, bestiame, ecc., gli impianti del tronco dovranno osservare le "Norme contabili" in vigore.

Le stazioni del tronco Grisignano di Zocco-Treviso eseguiranno i versamenti alla Cassa di Bologna osservando le prescrizioni previste per tali versamenti e con la seguente periodicità:

Piazzola Campo S. Martino, Arsego, Badoere, Quinto di Treviso e Ronchi di Piombino con la periodicità – F –.

I versamenti dovranno essere eseguiti nei giorni e con i treni prescritti per tali operazioni.

La fermata di Campodoro verserà giornalmente gli introiti alla stazione di Grisignano di Zocco con le modalità stabilite dall'art. 31, paragr. 5 delle "Norme per il servizio della Gestione Viaggiatori", mentre quelle di Loreggia e Trebaseleghe verseranno giornalmente gli introiti con le norme stesse alla stazione di Camposampiero.

CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE E BIGLIETTI A LIBRETTO SERIE AS.

I portatori delle carte di libera circolazione (Serie A, AL, AT) e dei biglietti a libretto AS validi per le linee del Compartimento di Venezia avranno facoltà di percorrere anche il nuovo tronco Grisignano di Zocco-Treviso.

GIURISDIZIONE

Il tronco Grisignano di Zocco-Treviso C. sarà compreso nel Compartimento di venezia ed aggregato:

Per il Servizio Movimento:

alla Sezione Movimento di Venezia;
al III Riparto Movimento di Castelfranco;
al Circolo Ripartizione di Venezia.

Per il Servizio Commerciale e del Traffico:

alla Sezione Commerciale e del Traffico Venezia;
al II Reparto Commerciale e del Traffico Verona.

Per il Servizio Materiale e Trazione:

alla Sezione Materiale e Trazione di Venezia;
al Riparto Materiale e Trazione di Venezia.

Zone di azione delle locomotive di riserva e dei carri attrezzi:

Locomotive di riserva:

a Treviso per la tratta Treviso-Camposampiero (esclusa;
a Padova per la tratta Grisignano di Zocco-Camposampiero (inclusa).

Carro attrezzi:

a Treviso per la tratta Treviso-Camposampiero (esclusa);
a Padova per la tratta Grisignano di Zocco-Camposampiero (inclusa).

Verifica e riparazione veicoli:

Treviso per la tratta Ronchi di Piombino (esclusa)-Treviso;
Mestre per la tratta Camposampiero (esclusa)-Ronchi di Piombino);
Padova per la tratta Grisignano-Camposampiero.

Officina Rialzo per invio veicoli etichettati per riparazione:

Treviso per la tratta Ronchi di Piombino (esclusa)Treviso;
Mestre per la tratta Camposampiero (esclusa)-Ronchi di Piombino;
Padova per la tratta Grisignano-Camposampiero.

Squadra di disinfezione veicoli:

Treviso per la tratta Ronchi di Piombino (esclusa)-Treviso;
Mestre per la tratta Composampiero (esclusa)-Ronchi di Piombino;
Padova per la tratta Grisignano-Camposampiero.

Località di concentramento dei veicoli etichettati per officina: *Padova.*

Per il Servizio Lavori:

alla Sezione Lavori di Venezia;
al Riparto Lavori di Treviso per la tratta Treviso (inclusa)-Camposampiero (esclusa);
al Riparto Lavori di Padova per la tratta Camposampiero (inclusa)-Grisignano (esclusa).

Ad un nuovo tronco di sorveglianza che verrà designato.

All'Ufficio I.E.S. di Venezia:

al II Riparto di Manutenzione I.E.S. di Venezia;
alla III Zona di Manutenzione I.E.S. di Padova;
al 24-bis tronco di Manutenzione I.E.S. di Camposampiero.

Per il Servizio Sanitario:

all'Ispettorato Sanitario di Venezia.

Per il Servizio Approvvigionamenti:

al Magazzino Approvvigionamenti di Verona, per i materiali di esercizio e di consumo, illuminanti e di untura;

al Magazzino Stampe di Bologna, per gli stampati ed oggetti di cancelleria.

Per il Circolo Costruzioni Telegrafiche:
rivolgersi provvisoriamente all'Ufficio I.E.S. di Venezia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14 *e* 15, *nonchè, limitatamente ai Compartimenti di Venezia e di Bologna, agli agenti delle classi* 8, 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 123 - 1941-XIX.

Nella Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato — edizione 1° marzo 1941 — si dovrà:

— a pagina 4, alle linee del Compartimento di Venezia, aggiungere l'indicazione della linea Grisignano di Zocco-Treviso;

— Alle pagine 20 e 84, di contro ai nomi di Camposampiero, Treviso Centrale, Treviso Porta Santi Quaranta e Treviso Scalo Motta aggiungere, nella colonna 3, il numero della tavola polimetrica 53;

— a pagina 39, di contro al nome di Grisignano di Zocco, nella colonna 17, modificare l'indicazione 30 in 40.

Nella sede opportuna inserire i nomi delle seguentii stazioni con le relative indicazioni:

Segue ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 123 – 1941-XIX.

Nella Parte II del Prontuario suddetto si dovrà:

— all'indice grafico congiungere con una linea la stazione di Grisignano di Zocco alla stazione di Camposampiero e quest'ultima alla stazione di Treviso, sovrapassando la linea che congiunge le stazioni di Castelfranco Veneto e Venezia Mestre;

— a pagina 28, tavola polimetrica N. 43, modificare le distanze da Grisignano di Zocco per le stazioni sottoindicate:

Stazione				
Piotello Limito	Km.	203	in Km.	202
Cassano d'Adda	»	188	»	187
Treviglio	»	182	»	181
Vidalengo	»	178	»	177
Marengo Baviano	»	173	»	172
Rezzato	»	124	»	123
Lonato	»	109	»	108
Verona P. Nuova	»	68	»	67
Vago Zevio	»	55	»	54
Caldiero	»	52	»	51
Sambonifacio	»	44	»	43
Lonigo	»	38	»	37
Altavilla Tavernelle	»	24	»	23
Vicenza	»	16	»	15
Lerino	»	8	»	7
Padova	»	15	»	16
Venezia Porto Marghera	»	46	»	47
Venezia S. Luia	»	52	»	53
Venezia Marittima	»	55	»	56

— a pagina 32 sostituire la tavola polimetrica N. 53 (Ostiglia-Treviso) con quella compresa nel presente allegato;

— a pagina 41, tavola N. 64, considerare il nome di Camposampiero stampato in carattere grassetto.

PARTI III E IV

Le modificazioni alle Parti III e IV del Prontuario Generale verranno comprese nella prossima edizione, di conseguenza le distanze da e per le stazioni della Zona III dovranno essere formate a mezzo delle tavole polimetriche della Parte II, anzichè con i quadri di allacciamento alle Parti III e IV.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE IN USO NELLE STAZIONI E NEGLI UFFICI DI CONTROLLO

Le modificazioni ai prontuari manoscritti delle distanze chilometriche dovranno essere apportate in base alla Circolare N. 10177/107-1941 del 28 ottobre 1941-XIX, diramata dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc. — Zone	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc. — Tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate, ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci G. V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Arsego	III	53	Ostiglia-Treviso	Venezia	Padova	V	B	G	P	V	B	—	—	—	—	40	S
Badoere	III	53	Ostiglia-Treviso	Venezia	Treviso	B	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Campodoro	III	53	Ostiglia-Treviso	Venezia	Padova	B(19)	V(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Loreggia	III	53	Ostiglia-Treviso	Venezia	Padova	B(19)	V(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piazzala Campo S. Martino	III	53	Ostiglia-Treviso	Venezia	Padova	V	B	G	P	V	B	—	—	—	6	40	S
Quinto di Treviso	III	53	Ostiglia-Treviso	Venezia	Treviso	V	B	G	P	V	B	—	—	—	—	40	S
Ronchi di Piombino	III	53	Ostiglia-Treviso	Venezia	Padova	B	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trebaseleghe	III	53	Ostiglia-Treviso	Venezia	Padova	V(19)	B(19)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

di Z
viso,
Vene

Grisi

con

stam

I
comp
zioni
trich

PRC

I
vran
1941.

Segue ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 123 – 1941-XIX.

53 — Linea OSTIGLIA TREVISO

Stazione	Ostiglia	Casaleone	Aselogna	Legnago	Minerbe	Cologna Veneta	Orgiano	Sossano	Barbarano Villaga	Villaganzerla	Grisignano di Zocco	Campodoro	Piazzola Campo S. Martino	Arsego	Camposampiero	Loreggia	Ronchi di Piombino	Trebaseleghe	Badoere	Quinto di Treviso	Treviso Porta Santi Quaranta
OSTIGLIA																					
Casaleone	10																				
Aselogna	14	5																			
LEGNAGO	20	10	6																		
Minerbe	27	17	13	8																	
Cologna Veneta	33	24	20	14	7																
Orgiano	42	32	28	23	15	9															
Sossano	47	38	33	28	21	14	6														
Barbarano Villaga	52	42	38	33	25	19	10	5													
Villaganzerla	59	49	45	40	33	26	18	12	8												
GRISIGNANO DI ZOCCO	68	59	54	49	42	35	27	21	17	10											
Campodoro	73	64	59	54	47	40	32	26	22	15	5										
Piazzola Campo S. Martino	77	68	63	58	51	44	36	30	26	19	9	5									
Arsego	83	74	69	64	57	50	42	36	32	25	15	11	7								
CAMPOSAMPIERO	89	80	75	70	63	56	48	42	38	31	21	17	13	7							
Loreggia	93	84	79	74	67	60	52	46	42	35	25	21	16	10	4						
Ronchi di Piombino	96	87	82	77	70	63	55	49	45	38	28	24	19	13	7	4					
Trebaseleghe	100	91	86	81	74	67	59	53	49	42	32	27	23	17	11	7	4				
Badoere	103	94	89	84	77	70	62	56	52	45	35	31	26	20	14	11	8	4			
Quinto di Treviso	111	102	97	92	85	78	70	64	60	53	43	38	34	28	22	19	15	12	8		
Treviso Porta Santi Quaranta	115	106	101	96	89	82	74	68	64	57	47	43	39	32	26	23	20	16	13	5	
TREVISO CENTRALE e Treviso Scalo Motta	117	108	103	98	91	84	76	70	66	59	49	45	41	34	28	25	22	18	15	7	2

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO

(Parte I, edizione febbraio 1936-XIV)

Nel grafico «Circoscrizione dei Compartimenti», congiungere con una linea la stazione di Grisignano di Zocco alla stazione di Camposampiero e quest'ultima alla stazione di Treviso, sovrapassando la linea che congiunge le stazioni di Castelfranco e di Venezia Mestre;

Segue ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 123 – 1941-XIX.

— a pagina 8 alle linee del fascicolo 50 aggiungere «Grisignano di Zocco-Treviso»;

— da pagina 11 a pagina 23, nella sede opportuna aggiungere i seguenti nomi con le relative indicazioni:

Arsego	**V**	**50**
Badoere . . . . **B** .	**V**	**50**
Campodoro . . . . **L B** .	**V**	**50**
Loreggia ◆ . . . . . **L B** .	**V**	**50**
Piazzola Campo S. Martino .	**V**	**50**
Quinto di Treviso	**V**	**50**
Ronchi di Piombino . . **B** .	**V**	**50**
Trebaseleghe ◆ . . **L B** .	**V**	**50**

Numero d'ordine	PERCORSI da (o viceversa)	a	Via più breve – Istradamento	Distanze	Deviazione	Km. di maggior percorso
	MODIFICAZIONI					
200	Camposampiero	Vicenza	Grisignano di Zocco	36	Cittadella	3
477	Legnago	Padova	Monselice	61	Grisignano di Zocco	4
496	Mantova	Treviso	Legnago - Grisignano di Zocco - Camposamp.	145	Dossobuono-Verona PN. Cittadella	4
553	Ostiglia	Vicenza	Legnago - Grisignano di Zocco	83	Buttapietra - Verona PN.	14
	AGGIUNTE					
198-*a*	Camposampiero	Grisignano di Zocoo	—	21	Padova	14
198-*b*	»	Treviso	Quinto di Treviso	28	Castelfranco Veneto	9
300-*a*	Cittadella	Grisignano di Zocco	Camposampiero	36	Vicenza	3
466-*a*	Grisignano di Zocco	Portogruaro	Camposampiero-Trevíro	102	Padova-Venezia Mestre Padova-Venezia S. Lncia	2 20 (1)
466-*b*	»	Treviso	Camposampiero	49	Padova-Venezia Mestre Padova-Venezia S. Lucia	17 35 (1)
466-*c*	»	Voghera	Legnago-Castelvetro	249	Verona - Milano Lambrate-Pavia Verona-Milano C.le - Pavia	28 31 (1)
478-*a*	Legnago	Treviso	Grisignano di Zocco - Camposampiero	98	Monselice-Venezia Mestre Monselice-Venezia S. Lucia	13 31 (1)
557-*a*	Padova	»	Camposampiero	47	Venezia Mestre Venezia S. Lucia	3 21 (1)
	SOPPRESSIONI					
556	Padova	Susegana	Camposampiero - Montebelluna	67	Venezia Mestre-Treviso Venezia S. Lucia-Treviso	3 21 (1)

Ordine di servizio n. 124.

Unificazione della dirigenza unica delle linee Firenze - Faenza e Borgo S. Lorenzo-Pontassieve.

A partire dalle ore 0 del 27 ottobre 1941-XIX l'esercizio con D. U. sulle linee Firenze-Faenza e Borgo S. Lorenzo-Pontassieve verrà disimpegnato dal solo D. U. della linea Firenze-Faenza, con sede a Firenze S.M.N.

Nel circuito telefonico selettivo della linea Borgo S. Lorenzo-Pontassieve verrà aggiunto il posto telefonico eventuale al Km. 31 + 858 fra Pontassieve e Rufina.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Firenze e di Bologna.*

Circolare n. 31.

Viaggi di militari in conto corrente.

Per accelerare il lavoro delle gestioni biglietti si è convenuto con i Ministeri delle Forze Armate che, a decorrere dal 10 novembre p. v., la richiesta Mod. B di color rosa, che dà titolo ai militari di viaggiare in conto corrente, assuma il valore di vero e proprio biglietto di viaggio.

A tale scopo l'attuale stampato verrà sostituito con altro composto di tre parti (contromatrice, matrice e biglietto) di cui al modello allegato.

La contromatrice resterà in atti presso l'ente militare che rilascia la richiesta; la matrice ed il biglietto dovranno essere consegnati dal militare alla biglietteria. Quest'ultima apporrà su ambedue il bollo a calendario, tratterrà la matrice per essere allegata alla contabilità da inviare al Controllo viaggiatori e bagagli e consegnerà il biglietto al militare.

La richiesta B rosa acquisterà dunque valore di biglietto di viaggio, purchè sia munita del bollo a calendario.

Per le richieste B rosa valide anche per il ritorno la biglietteria della stazione di inizio del viaggio di ritorno dovrà apporre il proprio bollo a calendario.

Iniziato il viaggio la validità delle richieste B rosa è quella dei biglietti ordinari.

I Comandi militari sono stati interessati a tener presente che i viaggi devono essere effettuati per la via chilometricamente più breve fra stazione di partenza e quella di arrivo, salvo le deviazioni ammesse dall'orario ufficiale.

Le richieste B rosa sono valide anche sulle linee delle ferrovie concesse all'industria privata che ammettono il servizio cumulativo.

I militari diretti dal continente in Sardegna e viceversa saranno muniti di due separate richieste da valere una per il percorso ferroviario sia continentale che insulare e l'altra per il percorso marittimo. (Esempio: un militare che deve recarsi da Roma a Cagliari dovrà essere fornito di una richiesta comprendente il percorso da Roma a Civitavecchia e da Olbia Marittima a Cagliari e di una seconda richiesta per il tratto marittimo Civitavecchia-Olbia Marittima).

(1) ....

CONTROMATRICE

Fasc.

Richiesta N.

Vale pel viaggio in .... *classe*

di N. .... *person*.....

da ....

a ....

per (3) ....

Rilasciata al (4) ....

(5) ....

A .... *il* .... *194*.....

(6) IL ....

VIAGGI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI

(1) ....

MATRICE

Fasc.

Richiesta N.

Vale pel viaggio in .... *classe*

di N. .... *person*.....

da ....

a ....

per (3) ....

Rilasciata al (4) ....

(5) ....

A .... *il* .... *194* ...

(6) IL ....

VIAGGI SULLE FERROVIE E SUI PIROSCAFI

Richiesta Mod. B. - La presente richiesta bollata dalla stazione di partenza vale come biglietto di viaggio.

TRASPORTI MILITARI

in conto corrente

(1) ....

*

Fasc.

Richiesta N.

Vale pel viaggio in .... *classe*

di N. .... (2) *person*.....

da .... } *via* ....

a ....

per (3) ....

Rilasciata al (4) ....

(5) ....

A .... *il* .... *194*.....

Bollo composto della stazione

(6) IL ....

Trasporti esenti da tassa di bollo.

Ord

Unif

line
solo

verr
e R

del

Cir

Viag

ster
Mo
assi

part

chie
bigli
la n
tori

pur

staz
lend

ordi

von
part

all'i

di d
nent
tare
chies
tima
Olbi

Part

Allo scopo di esaurire le scorte delle richieste B rosa attualmente in uso è consentito, in via transitoria, che le stesse siano usate anche dopo il 10 novembre p. v. con le seguenti modalità: i militari saranno provvisti di due richieste Mod. B rosa anzichè di una, come ora si pratica, delle quali una verrà trattenuta dalla biglietteria in sostituzione della matrice e l'altra servirà come biglietto di viaggio.

Su ambedue la biglietteria dovrà apporre il bollo a calendario.

Il personale addetto alla controlleria dovrà curare con la massima diligenza il ritiro delle matrici che i militari non avessero consegnato alle biglietterie apponendo la data del viaggio e la propria firma nello spazio previsto per il bollo della stazione.

Le matrici (o le richieste usate come tali in via temporanea) dovranno essere fatte pervenire al Controllo viaggiatori e bagagli di Firenze allegate alla distinta mensile.

Qualora il militare fosse trovato in viaggio in possesso di una sola richiesta B rosa non bollata, quest'ultimà dovrà essere ritirata e sostituita con Mod. Ci. 204 senza prezzo.

Si tenga presente che la richiesta B rosa è indispensabile per il ricupero delle tasse dovute.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 12.

Circolare N. 32.

Prezzi delle stoffe, fodere ed accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° Aprile al 20 Settembre 1940-XVIII.

Si informano tutti gli Impianti ed Agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale Soc. An. di Roma dal 1° aprile al 20 settembre 1940-XVIII, prezzi sulla cui base dovranno essere completati gli addebiti preventivi già effettuati sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al ml.	L.	145,15
Panno nero per cappotti	»	»	138,55
Stoffa grigio scura per soprabiti	»	»	84,20
Stoffa drappé nera per stiffelius del C. Stazione	»	»	87,35
Stoffa nera pesane	»	»	98,40
Stoffa nera leggera	»	»	65,75
Stoffa grigio ferro pesante	»	»	98,40
Stoffa grigio ferro leggera	»	»	65,75
Fustagno nero di cotone misto per abiti	»	»	14,35
Mistone grigio di cotone misto per abiti	»	»	12,20
Tela turchina di cotone misto	»	»	11,05
Tela rasata bianca per il personale delle navi traghetto	»	»	16,95
Piquets bianco per i panciotti dei C. Stazione	»	»	19.70
Seta per risvolti degli stiffelius dei C Stazione	»	»	22,15
Flanella leggera per fodere	»	»	63,95
Glissade per fodere di maniche	»	»	16,90

Satino (silked) per fodere	al ml.	L.	13,55
Silesias nera per fodere	»	»	9,45
» bianca per fodere	»	»	9,45
» cenere per fodere	»	»	9,45
Baseno grigio scuro per forzaglie	»	»	8,40
Zanella nera per fodere	»	»	18,45
Tela apprettata per rinforzi	»	»	11,70
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi	cad.	»	71,75
» di mistone confezionati in tre taglie corti	»	»	59,25
Combinazioni di mistone in due taglie	»	»	91,45
Camiciotti di tela turchina	»	»	64,55
Combinazioni di tela turchina in due taglie	»	»	80,55

ACCESSORI

Tela turchina per colli marinai	al ml.	L.	12,30
Cordone bianco per colli marinai	al N.	»	1,72
Fasce di satino nero per colli marinai	»	»	6,76
Bottoni dorati grandi	»	»	0,31
» » piccoli	»	»	0,25
» argentati grandi	»	»	0,25
» » piccoli	»	»	0,20
Monogrammi ricamati oro	»	»	3,20
» in alluminio argentato	»	»	0,92
» in alluminio dorato	»	»	1,17
» ricamati in seta gialla	»	»	1,35
» ricamati in lana	»	»	1,23

Circolare n. 33.

Trasporto degli stampati per il censimento della popolazione nelle nuove Provincie di Lubiana e di Fiume.

Ad integrazione del censimento generale della popolazione del Regno e delle Colonie di cui alla Circolare n. 8 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 12 marzo 1936 è stato disposto il censimento suppletivo della popolazione delle nuove provincie di Lubiana e di Fiume.

Ai sensi dell'art. 3 del R. D. L. 9 agosto 1935-XIII n. 1639 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 16 settembre stesso anno, gli stampati che l'Istituto Centrale di Statistica invierà per tale censimento suppletivo ai vari Uffici Provinciali, Comunali o comunque locali, nonchè gli stampati che verranno scambiati dai detti Uffici fra loro o spediti all'Istituto di Statistica medesimo devono essere trasportati gratuitamente sulle Ferrovie dello Stato.

Dalle lettere di vettura dovranno risultare, come mittenti e destinatari, rispettivamente l'Istituto Centrale di Statistica e gli Uffici sopra indicati. I trasporti dovranno essere eseguiti con l'indicazione di "FERMO STAZIONE" spettando agli Uffici destinatari di disporre o provvedere per il ritiro dei colli.

Avranno titolo al regime in parola solamente le spedizioni costituite di "STAMPATI PER IL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE" e nelle colonne delle tasse dei documenti di trasporto dovrà essere apposta a cura dello speditore la dicitura seguente: "TRASPORTO GRATUITO AI SENSI DELL'ART. 3 del R. D. L. 9 agosto 1935-XIII, n. 1639".

Per la scritturazione dei trasporti valgono le disposizioni della circolare 57 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n 51 del 1931

Nelle colonne riservate alle tasse dovranno essere indicate le iniziali C.P. (censimento popolazione).

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Errata - corrige

Bollettino Ufficiale N. 39 del 2 ottobre 1941-XIX. — Ordine di Servizio n. 113/1941:

L'indicazione gr. 1 a) riportata in corrispondenza degli esplosivi Dinamon S, Gelignite Stella Rossa, Gelignite Stella Verde va corretta in gr. 2 a).

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 30, 31, 32, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento curve fra le stazioni di Grignano e S. Croce.	L. P.	Ore 12 del 26 ottobre 1941-XIX	97.000	Sezione Lavori Trieste
Sostituzione delle impalcature manufatti con volti in muratura linea Rovigo-Chioggia.	L. P.	Ore 12 del 29 ottobre 1941-XX	120.800	Sezione Lavori Bologna
Ampliamento degli impianti idrici della stazione di Catenanuova.	L. P.	Ore 14 del 29 ottobre 1941-XX	346.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento per il nuovo Cantiere Lavori della stazione di Mestre.	L. P.	Ore 11 del 30 ottobre 1941-XX	29.000	Sezione Lavori Venezia
Completamento della costruzione del fabbricato alloggi in stazione di Baiano di Spoleto.	L. P.	Ore 12 del 31 ottobre 1941-XX	459.000	Sezione Lavori Ancona
Pavimentazione delle Officine Materiale Rotabile di Torino.	L. P.	Ore 14 del 3 nov. 1941-XX	205.700	Sezione Lavori Torino
Sistemazione della massicciata sulla linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 14 del 4 nov. 1941-XX	117.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura e montatura materiali elettrici per centralizzazione Bivio Crocetta.	L. P.	Ore 18 del 4 nov. 1941-XX	60.000	Ufficio I.E.S. Torino
Costruzione e posa in opera due travate metalliche in stazione di S. Giuseppe Vesuviano, Linfa, Cancello, Torre C.le.	L. P.	Ore 18 del 7 nov. 1941-XX	112.200	Sezione Lavori Napoli
Impianto di riscaldamento nel fabbricato uffici e alloggi del Magazzino Approvvig. di Pontassieve.	A. C.	Ore 12 del 12 nov. 1941-XX	—	Sezione Lavori Firenze
Fornitura di un centralino telefonico per 35 apparecchi telefonici in stazione di Pontassieve.	A. C.	Ore 12 del 13 nov. 1941-XX	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Sgombro neve e ghiaccio invernata 1941-42 Tronco Sorveglianza 22 Milano Smist. Secondo.	L. P.	Ore 12 del 27 ottobre 1941-XIX	385.000	Sezione Lavori Milano
Opere murarie relative all'impianto delle pensiline in legno in stazione di Monza.	L. P.	Ore 12 del 28 ottobre 1941-XX	60.000	Sezione Lavori Milano

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 43 30 ottobre 1941
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1941-XIX. — *Disposizioni relative al ritiro dalla circolazione delle monete d'argento da L. 5* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, che autorizza la emissione dei biglietti di Stato;

Visti i decreti Ministeriali n. 3945 del 27 ottobre 1939 che autorizza la fabbricazione e la emissione dei biglietti di Stato da L. 5 e del 10 gennaio 1938. registrato alla Corte dei conti il 14 detto mese, registro n. 1 Finanze, foglio 238;

Decreta:

Le monete divisionali d'argento da L. 5 in circolazione, il cui contingente venne stabilito in lire 875.000.000 con il R. decreto-legge 3 luglio 1930 convertito nella legge 16 febbraio 1931, n. 190, cesseranno di avere corso legale con il 31 ottobre 1941-XX e potranno essere cambiate al loro valore nominale fino al 30 novembre 1941-XX.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1941-XIX.

Il Ministro: DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 23 ottobre 1941-XIX.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. — Zone	Zone e tavole polimetriche — tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate, ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Colonna Littorio . . .	V	101A-101B	Roma-Napoli	Roma	Roma	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III Colonna Littorio	V	527	647	643	638	636	576	582	611	589	613	475	506	386	362	352	29	201	335	277	477	520	694
PARTE IV Colonna Littorio	V	530	650	646	641	639	579	565	594	556	596	442	489	389	365	352	29	201	335	277	477	520	694
		198.135	207.198 135	207.198 135	200.148 198.135	40.207 198.135	207.198 135	23.275 72.135	275 135	256.275 8.135	110.275 84.275	275.72 135	275.8 135	198.135	198.135	42	—	135	33.80	103.59 34	18.59 34	103.59 30	103.59 34

Ordine di servizio n. 125.

Apertura all'esercizio della fermata di "Colonna Littorio".

In applicazione delle disposizioni emanate dall'Eccellenza il Ministro delle Comunicazioni con decreto n. 3678 del 3 giugno 1941-XIX, dal giorno 28 ottobre 1941-XIX verrà aperta all'esercizio la fermata di "COLONNA LITTORIO" in corrispondenza della Casa Cantoniera Km. 28 + 258 della linea Roma-Cassino, fra le stazioni di Colonna e Zagarolo, dalle quali dista rispettivamente Km. 2 + 543 e Km. 6 + 594.

Detta fermata presenziata da Assuntore verrà abilitata al servizio viaggiatori e bagagli senza limitazioni e dipenderà dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico e dal 3° Riparto Movimento di Roma.

Eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Roma, osservando la periodicità indicata alla lettera "E" dell'O. S. numero 184/1913, e cioè nei giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente O. S., il "Prontuario delle distanze chilometriche" e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 13 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 125 - 1941-XIX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE II.

Tavole polimetriche N. 101-A e 101-B (Roma-Napoli (via Cancello) e diramazione Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore.

Roma-Termini	Km.	29	Colonna Littorio	Km.	—
Capannelle	»	19	Zagarolo	»	7
Ciampino	»	15	Palestrina	»	9
Galleria di Ciampino	»	18	Labico	»	15
Valle Vermiglia	»	20	Valmontone	»	18
Frascati	»	24	Colleferro Segni	»	26
Casabianca	»	17*	Anagni	»	35
S. Maria delle Mole	»	18*	Sgurgula	»	40
Pavona	»	24*	Morolo	»	44
Cecchina	»	29*	Ferentino Supino	»	49
Lanuvio	»	33*	Frosinone Fiuggi	»	58
S. Eurosia	»	39*	Ceccano	»	64
Velletri	»	42*	Castro Pofi Vallecorsa	»	73
Lariano	»	41	Ceprano Falvaterra	»	83
Macere	»	39	Isoletta S. Giovanni I.	»	85
Artena Valmontone	»	34	Roccasecca	»	93
Colonna	»	3	Aquino Castrocielo P.	»	98

Piedimonte Villa S. Lucia	Km.	103
Cassino	»	110
Rocca S. Evandro S. Vittore	»	120
Mignano	»	127
Tora Presenzano	»	135
Vairano Caianello	»	142
Riardo Pietramelara	»	148
Teano	»	154
Sparanise	»	161
Pignataro Maggiore	»	167
Capua	»	177
S. Maria Capua Vetere	»	182
Caserta	»	188
Maddaloni Inferiore	»	194
Cancello	»	200
Acerra	»	207
Casalnuovo di Napoli	»	210
Napoli Centrale	»	221
Napoli Marittima	»	228
Nola	Km.	212
Palma S. Gennaro	»	219
Sarno	»	227
Lavorate	»	232
Codola	»	235
Fimiani	»	236
Castel S. Giorgio Roccapiemonte	»	238
Valle S. Severino Rota	»	241
San Severino Rota	»	243
Montoro Forino	»	248
Borgo	»	252
Montoro Superiore	»	257
Solofra	»	262
Serino	»	265
S. Michele di Serino	»	267
Avellino	»	273
Nocera Inferiore Mercato	»	238
Nocera Inferiore	»	240

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Roma-Roccasecca-Napoli, fra la stazione di Colonna e Zagarolo, si dovrà inserire il nome di Colonna Littorio e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Roma-Napoli (via Cancello) e diramazioni Ciampino-Frascati, Ciampino-Velletri-Colleferro Segni e Cancello-Avellino-Nocera Inferiore la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Colonna, Km. 44 a quella indicata per Morolo, Km. 161 a quella indicata per Sparanise e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna il nome di Colonna Littorio con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936-XIV)

A pagina 14, fra i nomi di Colonna e Colonnella, inserire:

« Colonna Littorio . . . . B | R | 116 | »

Ordine di servizio n. 126

Trasformazione della fermata impresenziata di Fimiani in fermata presenziata.

La fermata impresenziata di Fimiani della linea Cancello-Avellino, attivata con Ordine di Servizio N. 125/1936 XIV, viene dal giorno 28 ottobre 1941-XIX, trasformata in fermata presenziata ed abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli.

Detta fermata avrà quindi gestione propria ed eseguirà alla Cassa Compartimentale di Napoli il versamento dei propri introiti con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. numero 184/1913 e cioè quattro volte al mese.

Di conseguenza, nella parte I del "Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche della Rete dello Stato" (Edizione 1° marzo 1941-XIX), alla pagina 33 si dovranno depennare, nell'elenco alfabetico, il segno ● di fianco al nome di Fimiani ed il richiamo (4) nelle colonne 7 ed 8.

Nella parte II del Prontuario suddetto, alle pagine 74 a 76, tavole numero 101 C e 101 B, nella parte III, pag. 19, e nella parte IV, pag. 66, si dovrà depennare il segno ● di fianco al nome di Fimiani.

Nella parte I della Prefazione Generale all'Orario generale di Servizio - Ed. febbraio 1936-XIV, alla pagina 15, a fianco al nome di Fimiani, l'indicazione L B dovrà essere modificata in B.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 e 16.

Ordine di servizio n. 127.

Servizio doganale a Breglio.

A partire dal primo novembre prossimo, il Servizio doganale merci prima effettuato presso le stazioni di Piena e di S Dalmazio di Tenda, viene trasferito presso la stazione di Breglio, comune con la Società Nazionale Ferrovie Francesi.

A modifica pertanto delle disposizioni impartite in proposito con ordine di servizio 161-1928, il Servizio Doganale nella detta stazione di Breglio, rimane regolato come segue:

A) VIAGGIATORI IN ARRIVO DA PIENA O DA FONTANO e diretti:

1 — *In Francia*:

Dovranno subire nella sala comune la visita della Dogana Italiana, per l'uscita dall'Italia, e quella della Dogana francese, per l'entrata in Francia.

2 — *in circolazione a Fontano o a Piena e oltre*:

Saranno esonerati da visita doganale, purchè non scendano dal treno e durante la sosta del convoglio siano vigilati, per evitare che si mettano in contatto con l'esterno.

B) VIAGGIATORI IN PARTENZA DA BREGLIO LOCO O PROVENIENTI DALLA LINEA NIZZA-BREGLIO e diretti in Italia, tanto verso Fontano, quanto verso Piena:

Saranno sottoposti a Breglio alla visita della Dogana Francese per l'uscita dalla Francia e della Dogana Italiana per l'entrata in Italia.

C) BAGAGLI REGISTRATI IN CIRCOLAZIONE:

Saranno lasciati proseguire con lo stesso treno d'arrivo, previo riscontro esterno dei colli e spunta con i relativi scontrini ferroviari in possesso del Capo Treno; su tali scontrini saranno apposti il visto e il timbro della dogana, in prova dei compiuti riscontri

D) BAGAGLI REGISTRATI IN PARTENZA PER FONTANO O PER PIENA ED OLTRE:

Dopo la visita doganale, muniti dalla Dogana della marchetta a francobollo, saranno caricati sul treno, salvo che non si tratti di bagagli spediti sotto vincolo cauzionale, nel qual caso saranno muniti della prescritta ammagliatura e piombi.

E) BAGAGLI REGISTRATI IN ARRIVO DALL'ITALIA DIRETTI A BREGLIO ED OLTRE:

Nei casi in cui non sia stato possibile visitarli, i bagagli in questione devono essere immessi e custoditi in apposito locale munito di doppia chiave, fino a che non saranno svincolati.

F) SERVIZIO DOGANALE MERCI A BREGLIO:

1 — Tutte le operazioni doganali saranno compiute a Breglio con l'esclusivo intervento dell'Agenzia Doganale delle Ferrovie dello Stato.

2 — La gestione del Magazzino merci, diviso in due reparti (estere e nazionali) sarà tenuta dall'Amministrazione ferroviaria, sotto controllo doganale (doppia chiave). La Dogana terrà in evidenza il movimento d'introduzione e di estrazione dal magazzino, mediante il registro A-1, allibrandovi gli elenchi A-43 (per le merci estere) e mediante le liste di carico di cui al penultimo comma dell'art. 254 del Regolamento per l'esecuzione della Legge doganale (per le merci nazionali in uscita).

3 — I treni saranno scortati lungo il percorso internazionale Fontano-Piena e viceversa. Su tale percorso, i vagoni completi dovranno essere assicurati coi piombi della stazione di partenza; i colli sciolti saranno trasportati in carri o compartimenti piombati dall'ultima stazione italiana (Piena o Fontano).

4 — Soddisfatte le condizioni previste nel precedente punto 3, non sarà più necessario emettere il lasciapassare per le merci in circolazione (modello C.H.34); tuttavia il personale del treno dovrà presentare alla Dogana ii Breglio l'elenco dei vagoni carichi Mod. C.H.38 (A 62) in base al quale la Dogana compirà i riscontri di sua competenza.

5 — Particolare cura dovrà porre la Dogana di Breglio nel riscontro dei treni in arrivo ed in partenza in base ai prescritti elenchi, che pertanto sono da compilarsi con cura e precisione dalla Ferrovia.

6 — Tutto il recinto della stazione di Breglio sarà considerato circuito di ufficio agli effetti dell'espletamento delle operazioni doganali e degli art. 132 e 133 della legge Doganale.

G) MERCI IN PROVENIENZA DALLA FRANCIA E DIRETTE IN FRANCIA, IN CIRCOLAZIONE SULLA TRATTA MENTONE-PIENA-FRONTIERA SUD:

Continueranno a transitare sul tratto situato in territorio italiano, scortate da bollette doganali emesse dalla Dogana Francese.

Di tali bollette la S.N.C.F. consegnerà due copie alle Ferrovie Italiane dello Stato, che le completeranno nella parte di loro competenza e provvederanno a che la Dogana e la Finanza italiane, dopo le eventuali registrazioni, vi appongano quei visti voluti dallo stampato, tanto all'entrata quanto all'uscita.

In conseguenza di quanto sopra, sono da apportare le seguenti variazioni o aggiunte alle pubblicazioni relative al detto servizio doganale.

A) ALL'O. S. 161/1928:

1 — Restano abrogate e sostituite dalle disposizioni di cui sopra, tutte le disposizioni del punto 22 (pag. 618-625 del B/U n. 42 1928);

2 — Restano abrogate e sostituite dalle disposizioni che seguono tutte le disposizioni di cui all'allegato F (pag. 639 citato Bollettino Ufficiale);

B) ALLE ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO DOGANALE SULLE FERROVIE DELLO STATO (*edizione* 1924).

1 — a pag. 76: cancellare l'art. 155 bis;

2 — a pag. 164-165: cancellare la voce "Piena" e tutte le indicazioni relative, inserite con il detto O. S. 161/1928;

3 — a pag. 172-173: cancellare la voce "S. Dalmazio di Tenda" e tutte le indicazioni relative già modificate con lo stesso O. S.;

4 — a pag. 146-147: inserire tra le voci Brancaleone e Brennero, le indicazioni relative alla stazione di Breglio, come dal seguente prospetto:

BREGLIO (Dogana internazionale alla stazione, pure internazionale, situata su territorio estero).	2ª	1ª	Savona	Imperia	—

Agenzia doganale con conto corrente con la dogana.	Le aree i magazzini e gl'impianti doganali appartengono alla Ferrovia. Presso la Dogana italiana di Breglio le operazioni doganali vengono eseguite esclusivamente a cura della Agenzia Ferroviaria italiana, escluso l'intervento di terzi, salva l'assistenza prevista dall'art. 15 della Convenzione internazionale merci (C.I.M.) e dall'art. 30 delle condizioni e Tariffe interne.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 *e* 15.

Circolare n. 34.

Treni ospedale per trasporto feriti e malati.

1. *Composizione.* — Per il trasporto dei feriti e dei malati vengono attrezzati i seguenti treni ospedale:

— Treni ospedale da I a XXII della Croce Rossa Italiana;
— Treni ospedale da 1 a 4 del Sovrano Militare Ordine di Malta;
— Treni ospedale da 1 a 51 della Sanità Militare.

La composizione di detti treni è la seguente:

1 D — Deposito viveri, stoviglie e biancheria;;
1 ABz o Bz — Ufficio, alloggio e mensa personale direttivo;
1 Cz — Cucina e mensa personale di assistenza;
1 Cz — Alloggio personale di assistenza;
9 Cz — Infermeria;
1 Cz — Sala di medicazione, farmacia e alloggio personale di assistenza;
1 D — Magazzino.

Tutte le carrozze sono munite di cassette mobili applicate al tubo di scarico del cantero di una ritirata, ad eccezione della carrozza cucina dei treni del S.M.O.M.

2. *Divieto di modificare la composizione.* — La composizione indicata al punto 1 non deve essere modificata per alcun motivo, salvo il caso in cui, per disposizioni contenute negli Ordini di movimento o per ragioni di circolazione, si rendesse necessario lo sdoppiamento del treno per una parte del percorso.

3. *Riscaldamento* — In tutti i treni ospedale deve funzionare il riscaldamento a vapore tanto nei viaggi a carico quanto nei viaggi a vuoto.

Affinchè nei viaggi a carico non venga a cessare od a diminuire il riscaldamento, occorre che nelle località dove avviene il cambio della locomotiva o del carro riscaldatore, quelli in partenza siano agganciati senza alcun indugio, salvo che non si possa provvedere con l'impianto del riscaldamento preventivo.

Nelle stazioni di origine dei viaggi a carico dei treni si deve provvedere al riscaldamento preventivo a mezzo di apposito impianto fisso, oppure con la locomotiva di partenza o con carro riscaldatore da congiungersi al rteno con sufficiente anticipo rispetto all'ora stabilita per l'inizio del carico dei feriti o malati.

Durante le lunghe soste che i treni fanno a termine di viaggio non deve essere fornito il riscaldamento.

4. *Pulizia, rifornitura d'acqua, disinfezione e disinfestazione.* — Spetta ai Direttori dei treni ospedale provvedere, con personale e mezzi propri, alle seguenti operazioni:

a) pulizia interna, disinfezione e disinfestazione;

b) trasporto dell'acqua potabile dai punti di presa ai treni. Il personale ferroviario coadiuverà solamente quando, per tale operazione, occorra l'uso di apparecchi dell'Amministrazione ferroviaria, come — ad esempio — tubi mobili per condotta d'acqua, botti con pompa, ecc.;

c) preparazione, pulizia e disinfezione delle cassette per la raccolta delle feci, applicate ai tubi di scarico delle ritirate delle carrozze: cassette che devono sempre contenere un'adeguata quantità di disinfettante.

Vuotatura di tali cassette da effettuarsi nelle località e con le modalità da

concordarsi fra l'Amministrazione ferroviaria e la competente Autorità Militare;

d) vuotatura dei canteri mobili in dotazione ai treni ospedale da effettuarsi nelle località e con le modalità da concordarsi fra l'Amministrazione ferroviaria e la competente Autorità Militare.

Spetta al personale ferroviario provvedere alle seguenti operazioni:

e) pulizia esterna dei treni;

f) fornitura dell'acqua nelle ritirate delle carrozze, secondo le norme stabilite per i treni ordinari, nelle stazioni di origine dei treni ed eventualmente in quelle intermedie nelle quali i treni abbiano sosta sufficiente ed esistano i mezzi necessari, come da programma da concordarsi fra l'Amministrazione ferroviaria e la competente Autorità Militare;

g) spargimento di latte di calce sui binari sui quali i treni ospedale a carico fanno lunghe soste;

h) preparazione e disinfezione delle fosse o di altri posti per lo scarico delle cassette di raccolta delle feci e dei canteri mobili, di cui ai precedenti punti *c*) e *d*);

i) pulizia e disinfezione delle ritirate delle stazioni nelle quali vengano vuotate le cassette per la raccolta delle feci od i canteri mobili di cui ai precedenti punti *c*) e *d*).

5. *Manutenzione dei veicoli.* — Le riparazioni eventualmente occorrenti, sia all'esterno che all'interno dei veicoli componenti i treni ospedale, devono essere eseguite d'iniziativa del personale del Servizio Materiale e Trazione, od a richiesta dei Direttori dei treni, al più presto possibile compatibilmente coi mezzi disponibili nelle singole località.

Verificandosi avarie a qualcuno dei veicoli componenti il treno, si dovrà cercare di evitarne lo scarto eseguendo le riparazioni necessarie per far giungere il veicolo alla stazione termine del viaggio. Nel caso ciò non fosse possibile, il veicolo sarà tolto dal treno per essere prontamente riparato e spedito alla località di sosta del treno per esservi ricongiunto.

Nessuna modifica deve essere apportata ai veicoli che formano i treni ospedale ed al loro arredamento, se non in seguito a richiesta della competenze Autorità Militare concordata con la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

6. *Personale di verifica di scorta e sue attribuzioni.* — Ciascun treno ospedale è scortato — durante i viaggi — da un agente abilitato alle funzioni di verificatore. Quando 48 ore dopo l'arrivo di un treno ospedale non sia previsto a breve scadenza alcun spostamento del treno stesso, detto agente deve rientrare all'impianto cui appartiene.

La stazione di sosta del treno — appena venuta a conoscenza di un ordine di partenza — deve richiamare l'agente di scorta con telegramma diretto all'impianto cui appartiene detto agente e, per norma, alla Sezione Materiale e Trazione interessata.

Qualora per la distanza della residenza dell'agente di scorta, questi non potesse giungere in tempo per la partenza del treno, la prefata stazione deve richiedere contemporaneamente la scorta di altro agente abilitato alle funzioni di verificatore anche all'impianto più vicino, nell'intesa però che questi abbandonerà il treno non appena sia stato raggiunto dall'agente di scorta assegnato al treno stesso.

Le attribuzioni del verificatore di scorta sono le seguenti:

a) eseguire le riparazioni occorrenti ai veicoli componenti il treno compatibilmente con i mezzi a sua disposizione;

b) coadiuvare alla esecuzione della prova del freno ed alle altre operazioni di verifica;

c) controllare la regolare esecuzione della pulizia esterna dei veicoli ed il regolare congiungimento dei mantici intercomunicanti;

d) accertarsi che venga eseguita la rifornitura completa dei serbatoi delle ritirate di tutte le carrozze ed interessarsi — a richiesta del personale militare del treno — per la rifornitura dell'acqua della cucina;

e) accertarsi che il personale competente provveda al ricambio degli accumulatori ed alla verifica del regolare funzionamento degli apparecchi di illuminazione elettrica, specie prima dell'inizio del viaggio;

f) rimuovere le parti mobili delle pedane per la manovra delle cassette di raccolta delle feci;

g) aprile e chiudere le porte allargabili per il carico e lo scarico dei feriti.

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare n. 87/1915.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 52, 54 e 55.

Circolare n. 35.

Ritiro dalla circolazione delle monete d'argento da L. 5.

Con decreto del Ministero delle Finanze in data 15 ottobre 1941-XIX, pubblicato nella prima parte del presente Bollettino, è stato disposto il ritiro dalla circolazione delle monete d'argento da L. 5.

Tali monete cesseranno di avere corso legale con il 31 ottobre 1941-XX e potranno essere cambiate al loro valore nominale fino al 30 novembre stesso anno.

In relazione a tale decisione, gli impianti ferroviari sono autorizzati ad accettare, fino a quest'ultimo limite, in pagamento ai propri sportelli le monete di che trattasi, effettuandone poi il versamento alle Casse Compartimentali di giurisdizione, le quali, a loro volta, provvederanno alla consegna delle monete stesse alle competenti Sezioni di R. Tesoreria entro il termine massimo del 9 dicembre c. a.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione armamento linea Ciampino-Frascati.	L. P.	Ore 12 del 3 nov. 1941-XX	186.700	Sezione Lavori Roma
Costruzione tettoia presso sottovia S. Bibbiana a Roma Termini.	L. P.	Ore 12 del 4 nov. 1941-XX	310.000	Sezione Spec. Lavori Roma
Lavori terra murari per sostituzione piattaforma in stazione L'Aquila.	L. P.	Ore 12 del 5 nov. 1941-XX	46.835	Sezione Lavori Ancona
Costruzione travate metalliche ponti torrente Imera linea Siracusa-Licata.	L. P.	Ore 14 del 5 nov. 1941-XX	1.473.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Ciampino-Albano.	L. P.	Ore 12 del 6 nov. 1941-XX	167.500	Sezione Lavori Roma
Lavori per prolungamento Magazzino Merci in stazione di La Spezia Migliarina.	L. P.	Ore 12 del 7 nov. 1941-XX	889.000	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Velletri-Segni.	L. P.	Ore 12 del 10 nov. 1941-XX	312.500	Sezione Lavori Roma
Adattamento travata ponte sul Po linea Bologna-Padova alla sagoma trazione elettrica.	L. P.	Ore 12 del 12 nov. 1941-XX	200.200	Sezione Lavori Bologna
Costruzione tronco galleria artificiale Noli Est fra le stazioni di Noli e Varicotti.	L. P.	Ore 14 del 14 nov. 1941-XX	352.000	Sezione Lavori Genova
Revisione meccanica linea Rogoredo-Piacenza.	L. P.	Ore 12 del 6 nov. 1941-XX	2.050.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRE	[illegible]	[illegible]	...no ed Ufficio incaricato ...le pratiche
N.	5 000	Taccuini ad album	T. P.	3.11.1941 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 5a
—	—	Sopraboccole per locomotive .	T. P.	5.11.1941 A. XX	Id. Sezione 7a
—	—	Valvole e custodie e corpi delle valvole.	T. P.	10.11.1941 A. XX	Id. Sezione 7a
—	—	Rosette e anelli di gomma con marca per A.C.	T. P.	10.11.1941 A. XX	Id. Sezione 7a
—	—	Guarnizioni di cuoio per F.W. .	T. P.	15.11.1941 A. XX	Id. Sezione 7a
—	—	Slitte di acciaio . .)	T. P.	16.11.1941 A. XX	Id. Sezione 7a
N.	30 000	Tubi di gomma e tela per F.W. .	T. P.	27.11.1941 A. XX	Id. Sezione 7a
—	20,000	Rocchetti di cotone per cucire .	T. P.	6.12.1941 A. XX	Id. Sezione 5a-A

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 44

6 novembre 1941
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1941-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 19 luglio 1941-XIX, n. 1149. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, concernente la disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1315, sulla "Disciplina della raccolta dei materiali metallici di ricupero", con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

TITOLO PRIMO.

Materiali metallici ferrosi

Art. 1.

Chiunque sia in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa, in quantità superiore ai chilogrammi 200, deve farne denuncia, nei modi indicati nel successivo art. 4 entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Chiunque nel corso del mese viene in possesso di rottami ferrosi da forno o riutilizzabili o di prodotti siderurgici usati reimpiegabili, siano essi di ferro, di acciaio o di ghisa (ghisa ed acciaio comuni e legati), in quantità complessiva superiore ai 200 chilogrammi, deve farne denuncia nei primi sette giorni del mese successivo.

Nella denuncia si devono indicare distintamente con il relativo peso:

a) i rottami da forno;

b) i rottami riutilizzabili;

c) i prodotti siderurgici usati reimpiegabili, non più in opera oppure ancora in opera, ma non più in funzione, con la denominazione dei settori siderurgici nei quali possono essere classificati.

Le ghise e gli acciai legati devono essere indicati a parte nella denuncia col rispettivo peso, sempre distintamente per categorie *a*), *b*) e *c*).

La denuncia deve contenere anche i dati relativi ai materiali ceduti durante il mese a ditte regolarmente autorizzate dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie di ghisa (Campfond).

---

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 28 ottobre 1941-XIX.

Art. 3.

Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per rottami da forno;

i materiali di ghisa, ferro ed acciaio che nello stato in cui si trovano non possono essere ulteriormente utilizzati senza fusione.

Ai rottami da forno sono equiparati i cascami aventi contenuto ferroso provenienti da lavorazione di minerale;

b) per rottami riutilizzabili:

i materiali di ferro ed acciaio che, pur non essendo più servibili per l'uso a cui erano destinati, possono essere riutilizzati mediante adattamenti e modifiche;

i ritagli di latta, lo scatolame stagnato e i materiali di ferro stagnato, qualunque sia lo stato nel quale si trovano;

i cascami di ferriere ed acciaierie, che possono essere riutilizzati, senza essere sottoposti nè a fusione nè a laminazione;

c) per prodotti siderurgici usati reimpiegabili:

i materiali di ferro ed acciaio, classificabili in uno dei normali settori siderurgici (profilati, rotaie e rotaiette, lamiere, tubi, ecc.) che, pur essendo stati usati, possono essere ancora reimpiegabili nello stato in cui si trovano anche se tuttora in opera, ma non più in funzione;

d) per ghise ed acciai legati:

i materiali di ghisa ed acciaio contenenti i seguenti elementi leganti in misura superiore a quella per ciascuna indicata:

Nichelio	1,00 %
Cromo	1,00 %
Molibdeno	0,15 %
Cobalto	0,50 %
Vanadio	0,50 %
Tungsteno	1,00 %
Manganese	9,00 %
Silicio (negli acciai)	2,00 %
» (nelle ghise)	7,00 %

Art. 4.

Le denuncie di cui agli articoli 1 e 2 devono essere fatte:

dalle Amministrazioni dello Stato, dagli Enti pubblici, dagli stabilimenti industriali, ausiliari o non, e dai commercianti e ditte commerciali direttamente all'Ufficio staccato del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra presso l'Ente distribuzione rottami in Milano;

da ogni altro detentore alla stazione dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione i materiali si trovano.

Le stazioni dei carabinieri Reali trasmettono le denuncie al predetto Ufficio staccato entro il 20 di ogni mese.

Art. 5.

I materiali di cui agli articoli 1 e 2 devono essere opportunamente selezionati e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia, con gli obblighi ed a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami (Endirot) o dal Consorzio nazionale approvvigionamenti materie prime per fonderie ghisa (Campfond) che provvedono all'acquisto e concentramento dei materiali stessi, avvalendosi delle organizzazioni da essi dipendenti. L'Ente ed il Consorzio anzidetti possono autorizzare i detentori dei materiali e cederli direttamente a ditte da essi espressamente designate.

Il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra può, in casi eccezionali, specificatamente designare anche persone od enti, diversi da quelli di cui al comma precedente, per il ritiro dei materiali indicati nell'articolo 3, lettera *c*).

I prezzi di acquisto sono fissati dal Ministero delle corporazioni. Essi non possono superare i prezzi del materiale nuovo.

Art. 6.

I rottami riutilizzabili ed i prodotti siderurgici usati reimpiegabili sono assegnati direttamente dal Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale l'Ente distribuzione rottami comunicherà mensilmente le esistenze.

I rottami da forno, sia comuni che legati, sono assegnati direttamente dall'Ente distribuzione rottami.

Il riutilizzo dei rottami e il reimpiego dei prodotti siderurgici usati da parte dei detentori possono essere consentiti in via eccezionale e soltanto in seguito ad autorizzazione del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale vanno rivolte le relative richieste.

TITOLO SECONDO.

Materiali metallici non ferrosi.

Art. 7.

Chiunque sia o venga in possesso di rottami metallici non ferrosi e loro residuati di ceneri, fanghi, scorie e simili, ovvero di pani di seconda fusione di tali metalli, in quantità complessiva superiori a 2 chilogrammi per ogni specie di metallo, ha l'obbligo di farne denuncia ai sensi degli articoli 1 e 2.

Nella denuncia si devono indicare distintamente le varie specie di metalli col rispettivo peso.

Art. 8.

Agli effetti del presente decreto si considerano metalli non ferrosi i seguenti: rame, stagno, zinco, alluminio, piombo, nichelio, magnesio e loro leghe e residuati; per rottami metallici non ferrosi, poi, si intendono:

a) i materiali metallici non ferrosi in cascame di lavorazione;

b) i materiali metallici non ferrosi di qualsiasi provenienza che nello stato in cui si trovano sono inservibili per l'uso cui erano destinati;

c) i materiali metallici non ferrosi usati, riutilizzabili o reimpiegabili, che non siano più in opera o che, essendolo, non sono più in funzione.

Art. 9.

I materiali di cui all'art. 7 devono essere conservati separatamente per ciascuna specie o lega e tenuti a disposizione del Sottosegretariato di Stato

per le fabbricazioni di guerra, restandone il detentore depositario dal giorno della denuncia a tutti gli effetti di legge.

Tale obbligo cessa quando i materiali vengono ritirati dall'Ente distribuzione rottami, il quale provvede alla disciplina della raccolta e della distribuzione dei rottami metallici non ferrosi mediante l'apposita Sezione metalli non ferrosi.

Alla assegnazione dei rottami metallici non ferrosi provvede il Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, il quale può anche autorizzare gli stabilimenti, che producono rottami in cascami di lavorazione, a rigenerarli direttamente, se provvisti di attrezzatura autorizzata.

Il prezzo base d'acquisto dei rottami metallici non ferrosi è fissato dal Ministero delle corporazioni.

TITOLO TERZO.

Disposizioni comuni.

Art. 10.

I macchinari di ogni genere e tipo, all'atto della loro demolizione, sono sottoposti alla disciplina di cui al presente decreto, ed i materiali risultanti devono essere denunciati a termini degli articoli 2 e 7.

Art. 11.

Qualsiasi atto di acquisto, vendita o cessione dei materiali di cui al presente decreto, compiuto in contravvenzione agli obblighi previsti dal decreto stesso, è nullo.

Chiunque omette la denuncia prevista dagli articoli 1, 2 e 7 o presenta denuncia infedele o incompleta, o comunque viola le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 10, è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda dal triplo al quintuplo del valore del materiale oggetto della infrazione e comunque non inferiore a lire 500.

Se il colpevole ha agito per conto di una ditta industriale o commerciale, l'ammenda non è inferiore a lire 2000.

Ove si tratti di quantità non superiore a 400 chilogrammi di materiale ferroso od a 5 chilogrammi di materiale non ferroso, la pena, nel caso previsto dal 2° comma, è dell'ammenda dal doppio al quintuplo del valore del materiale stesso, ed in ogni caso non inferiore a lire 200 nè superiore a lire 1000.

Art. 12.

Il R. decreto-legge 26 ottobre 1939-XVIII, n. 1751, concernente la disciplina della raccolta dei rottami di ferro, convertito nella legge 19 febbraio 1940-XVIII, n. 202, è abrogato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 19 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — RICCI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1941-XIX, n. 1036. — *Graduatoria di merito del concorso a 150 posti di Conduttore in prova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il D. M. 28 gennaio 1941-XIX, n. 1309;
Visto il D. M. 25 marzo 1941-XIX, n. 2906;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 23971.1175. 2.12.14/1.3.1 del 31 agosto 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari generali) n. PAG. 040/24/153856 in data 7 ottobre 1941-XIX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

1° — E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 150 posti di Conduttore in prova.

2° — I primi 15 candidati risultati idonei dopo i vincitori del concorso di cui trattasi possono essere assunti a ruolo.
Lo stesso numero di posti (15) è riservato — in aggiunta ai 150 di cui all'art. 2 del D. M. 25marzo 1941-XIX, n. 2906 — ai chiamati alle armi per apposito concorso da bandirsi a suo tempo.

Roma, li 14 ottobre 1941-XIX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 150 POSTI DI CONDUTTORE IN PROVA
(D. M. 28 gennaio 1941-XIX, n. 2309)
(D. M. 25 marzo 1941-XIX, n. 2906)

Graduatoria degli idonei.

1 - MARCHEGIANO Armando
2 - PERRELLA Vincenzo
3 - BELLINI Mario
4 - PATTON Renato
5 - ROSSI Ugo
6 - CATALDI Ildebrando
7 - RICCI Donato
8 - PICCIONI Bruno
9 - PETTI Luigi
10 - DE FALCO Giuseppe
11 - TARANTO Vincenzo
12 - BARSOTTI Eugenio
13 - GIOACCHINI Nello
14 - AMBROSETTI Domenico
15 - FORGIONE Ettore
16 - ARPA Arnaldo

17 - D'ALISA Raffaele
18 - DEGL'INNOCENTI Mario
19 - CIBELLI Nicola
20 - MANCINI Mario
21 - CADIOLI Athos
22 - PETRELLI Silvio
23 - BRANCONE Francesco
24 - ALLIOTTI Nicola
25 - CECCHI Armando
26 - FALDETTA Filippo
27 - GUASTAMACCHIO Antonio
28 - STELITANO Giovanni
29 - SCAPPARONE Cesare
30 - SIGNORI Giacomo
31 - ORTOLANO Secondo
32 - CASALI Erute
33 - ZULIANI Anselmo
34 - GAMBINO Luigi
35 - ALDEGHIERI Luigi
36 - VINCIFORI Francesco
37 - PESCOSOLIDO Carlo
38 - ZANENGA Ulisse
39 - PELLEGRINI Ettore
40 - POLON Renato
41 - BUONCRISTIANI Vincenzo
42 - MORETTI Luigi
43 - PESCOSOLIDO Guido
44 - TASCHIERI Antonio
45 - LANCIA Paolino
46 - SPADARO Paolo
47 - DI STASIO Carmine
48 - MELLIN Ezio
49 - MAGI Giuseppe
50 - PANTI Augusto
51 - PALLOZZI Francesco
52 - MARCONI Almiro
53 - BERGAMASCHI Dario
54 - COPPOLA Fernando
55 - ARDOINO Riccardo
56 - BAIONE Alfredo
57 - SIMEONI Luigi
58 - RUCCI Giovanni
59 - TEBALDI Giulio
60 - PIETRINFERNI Salvatore
61 - FIORILLO Giuseppantonio
62 - SEGU' Carlo
63 - CROCI Fernando
64 - PRONZATI Mario
65 - MATERA Rosario
66 - MERCURIO Luigi
67 - VIOZZI Pietro
68 - NOBILE Giuseppe
69 - della VECCHIA Luigi
70 - TRUCCHI Pietro
71 - CARNEMOLLA Sebastiano
72 - MANCINI Pasquale
73 - CAPRINI Giuseppe
74 - NOVERO Alessandro
75 - MANCINI Romeo
76 - MARCHEGIANI Giuseppe
77 - MASCI Renato
78 - MAROVELLO Armando
79 - MURATORI Dino
80 - MILEA Antonino
81 - MELLINI Giovanni
82 - BELLINATO Otello
83 - FRAIOLI Angelo
84 - GHINETTI Lelio
85 - MONTAGNA Raffaele
86 - CARLONI Valdimiro
87 - ORTENZI Luigi
88 - SALVATORI Giorgio
89 - DONATI Alessandro
90 - RIZZA Giorgio
91 - MORGIA Eliseo
92 - PERGOLARI Adelmo
93 - LAVORATTI Alfredo
94 - MELILLO Vincenzo
95 - FALSACI Enrico
96 - FOLLO Armando
97 - LOMBARDI Mariano
98 - PERRONE Giuseppe
99 - SALERA Renato
100 - CAPPELLA Giuseppe
101 - MANCINI Guerrino
102 - BUSATTA Adelino
103 - CERRETANI David
104 - MALTONI Antonio
105 - NOCENTINI Ezio
106 - PAESANO Italo
107 - LEONE Pasquale
108 - MORELLI Angelo
109 - POMPONIO Adamantonio
110 - PERSOGLIO Renato
111 - POSANI Ezio
112 - AUGELLO Giuseppe
113 - ALAMPI Paolo
114 - CORI Angelo
115 - ANDRAGHETTI Silvano
116 - GIUBILEI Ulivio
117 - BOCCOLUCCI Raffaello
118 - BABINI Bruno
119 - PASQUALE Giacomo
120 - SANTINI Aldo
121 - FATTORE Amedeo
122 - BRACCO Giuseppe
123 - TROTTA Antonio
124 - VALLE Giuseppe
125 - SERO Enea
126 - PACITTO Domenico
127 - MORERA Mario Giacomo
128 - PANDOLFINI Tullo

129 - DI VINCENZO Antonino
130 - TUBBINI Giovanni
131 - DI MARCO Aniello
132 - ALBANESI Arnaldo
133 - SOTTILE Luigi
134 - BUONO Antonio
135 - PETTURUTI Carlo
136 - AURICCHIO Angelo
137 - INCAGLI Roberto
138 - BEUCCI Simone
139 - BASTREGHI Edilio
140 - GHEZZI Antonio
141 - MARTELLACCI Assuero
142 - POLIMENI Paolo
143 - PUTORTI Pietro
144 - SCATENA Armando
145 - GIOVANNETTI Dario
146 - D'AGUANNO Alfredo
147 - TANFANI Alberto
148 - DI LUCA Umberto
149 - GUERRI Giuseppe
150 - GENTILI Ovidio
151 - BRUNELLI Bruno
152 - GATTO Giuseppe
153 - PONZI Giacomo
154 - DI ROLLO Tommaso
155 - SODANO Vincenzo
156 - PALMA Severino
157 - MASSARO Salvatore
158 - LALLI Gino
159 - RASELLI Carlo
160 - VENTUCCI Ernesto
161 - MORARA Anello
162 - GIOVE Francesco
163 - SORTINO Alfredo
164 - LO VETERE Michele
165 - MARIN Vittorio
166 - BRISINELLO Candido
167 - FAUSTINELLI Riccardo
168 - RIZZETTO Guerrino
169 - MIRANDOLA Carlo
170 - NUNZIANTE Modestino
171 - RICCARDI Fernando
172 - IASONI Orlando
173 - CONTI Vito
174 - MATTEO Giuseppe
175 - MINIGRILLI Vittorio
176 - BARONE Adolfo
177 - BLASI Corrado
178 - ESPOSITO Aristide
179 - SANTAMARIA Mario
180 - PELLEGRINI Salvatore
181 - SALATI Goffredo
182 - BONANTE Nicola
183 - TIRONE Anselmo
184 - ANSALDO Giovanni
185 - RICCIARDI Angelo
186 - CERQUA Fernando
187 - COFANO Carlo
188 - ORIENTI Gabriele
189 - NICOLI Bruno
190 - DELLA PELLE Michele
191 - GALLUCCI Marcello
192 - CONTOLI Camillo
193 - BOGONI Benvenuto
194 - MARINELLI Mario
195 - POLVANESI Angiolo
196 - VEZZOSI Lorenzo
197 - SICARI Michelangelo
198 - CALZI Mario
199 - DEL BOCA Adriano
200 - PERUZZI Giuseppe
201 - GRASSO Alfredo
202 - PAPA Umberto
203 - POGGI Eliseo
204 - TRISCIUZZI Ubaldo
205 - TOMASSINI Carlo
206 - BERLINI Natale
207 - CASTALDI Renzo
208 - PANI Antonio
209 - BARCUCCI Giancarlo
210 - ROLLO Salvatore
211 - VALERI VALERIO
212 - PERUZZOTTI Giovanni
213 - BERGIANTI Nardo
214 - ALFONSO Pietro
215 - TESI Ferruccio
216 - CANALINI Werter
217 - POMPADRE Valter
218 - ANCAIANI Agrisio
219 - LAGANA' Antonino
220 - BINCOLETTO Pietro
221 - RUBINO Paolino
222 - BONI Ferruccio
223 - BATTILANI Giovanni
224 - MARTUCCI Angelo
225 - MENSI Pietro
226 - BATIGNANI Guido
227 - MINGHINI Augusto
228 - BIZZOCO Carmelo
229 - UNGARELLI Mario
230 - GAROFALO Michele
231 - MARCONI Emilio
232 - TRAINO Giuseppe
233 - D'AMICO Giuseppe
234 - FAGONE-BUSCIMESE Fabio
235 - NERI Armando
236 - GAILLI Pasquale
237 - SCALABRIN Antonio
238 - NENCINI Settimo
239 - ZUCCHINI Filippo
240 - DE SIO Silvio

241 - DIVERIO Raimondo
242 - PRESTA Felice
243 - ALESSANDRIA Osvaldo
244 - PARLATO Ignazio
245 - ROBERTO Elpidio
246 - PETRANIA Luigi
247 - CRISTALLI Achille
248 - FIORE Vito
249 - CIAGLIA Filiberto
250 - ROSATI Faliero
251 - POLLICINO Nicolino
252 - FESTA Carmine
253 - CIPRIANI Igino
254 - di IOIA Pasquale
255 - FRANCO Francesco
256 - BERTOLOTTI Ugo
257 - GIRELLI Luigi
258 - CHIANELLO Girolamo
259 - ALIBERTI Clemente
260 - OLIVA Rosario
261 - OLIVIERI Natale
262 - FRABONI Aldo
263 - ROMEO Consolato
264 - STABILE Domenico
265 - SINISCALCO Vincenzino
266 - PROIETTI Giulio
267 - LOTTINI Piero
268 - BORSARO Nerino
269 - PICCININI Ermes
270 - ROSELLI Eros
271 - POGGIONI Amos
272 - CALABRO' Alfonso
273 - CLEMENTE Gino
274 - CENSI Domenico
275 - GIANOLIO Mario
276 - SORGI Paolo
277 - BRANCALEON Giordano
278 - ZANATTA Vittorio
279 - PATTI Giuseppe
280 - MANCINI Sobrero
281 - MAIORANA Francesco
282 - MALASONA Lando
283 - ALVITI Tullio
284 - PIERBATTISTA Secondino
285 - TONI Carlo
286 - STROPPA Elvasio
287 - MONTANARI Osvaldo
288 - VACCARO Stanislao
289 - GANEO Antonio
290 - ROSELLI Francesco
291 - TOZZI Dante
292 - POSCA Giovanni
293 - PANTALEONI Pietro
294 - PIRONI Salvatore
295 - PETRI Mario
296 - POLLAROLO Lodovico
297 - BONAIUTI Faliero

: 21 ottobre 1941-XIX, n. 1127. — *Nuova graduatoria* *orso interno a 18 posti di Capo deposito di 3ª classe che* *e quella approvata l'8 aprile* 1941-XIX.

NISTRO PER LE COMUNICAZIONI.

dicembre 1940-XIX, n. 1904;
della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato Affari Generali (N. Pag. 040/24/155886 in data 15

del Regolamento del personale approvato con R. D. L.

di Amministrazione;

Decreta:

merito approvata con D. M. 8 aprile 1941-XIX, n. 3078 terno a 18 posti di Capo Deposito di 3ª classe bandito 1940-XIX, n. 1904 è annullata e sostituita con quella ereto e della quale si autorizza la pubblicazione sul *Bol-*

tobre 1941-XIX.

Il Ministro: HOST VENTURI.

---

del Concorso interno a 18 *posti di Capo Deposito di* *l Decreto Ministeriale* 17 *dicembre* 1940-XIX, n. 1904.

RI Giovanni
OVANNI Emi-

ANARI Anto-

ROROCCO

AGIO Romano
ASIO France-

I Vincenzo
' Giuseppe
LI Alberto
Mario
GLIA France-

BI Francesco
Duilio
NI Guglielmo
Delmondo

16 - 263548 - COLALONGO Filoteo
17 - 276960 - CERASE Alfonso
18 - 269777 - MONTI Giovanni
19 - 235340 - VITALE Francesco
20 - 277088 - FIRENZE Giovanni
21 - 296888 - PRATICO' Farncesco
22 - 269566 - ZANCHETTA Vittorio
23 - 221330 - FABBRINI Giuliano
24 - 173768 - BENEDETTI Ferruccio
25 - 296832 - CARELLA Bruno
26 - 261818 - DINI Ivan
27 - 261874 - NERI Marino
28 - 258632 - CAROLILLO Lorenzo
29 - 257729 - FERRO Michele
30 - 292238 - ALLEORI per ind. Fernando

embre 1941-XX.

odere ed accessori ed indumenti confezionati da valere 940-XVIII al 31 marzo 1941-XIX.

itti gli impianti ed agenti interessati, che i prezzi delle essori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle com-ciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate oni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Mar-dal 1° ottobre 1940-XVIII al 31 marzo 1941-XIX, prezzi no essere completati gli addebiti preventivi già effettuati,

cappotti	al ml.	L.	162,95
per cappotti	»	»	118,35
potti	»	»	156,10
io verde	»	»	113,50
per soprabiti	»	»	92,35
per stiffelius dei Capi Staz.	»	»	97,10
	»	»	108,45
	»	»	72,35
pesante	»	»	108,45
leggera	»	»	72,35
per divise dei Militi	»	»	95,55
tone per abiti	»	»	16,75
tone per sahariana	»	»	14,05
per abiti	»	»	25,00
one	»	»	13,00
per il personale delle navi traghetto	»	»	19,50
gilets dei Capi Staz.	»	»	21,25
gli stiffelius dei Capi Staz.	»	»	25,30
fodere	»	»	69,95
e	»	»	69,95
di maniche	»	»	18,30
odere	»	»	14,55
dere	»	»	11,00
odere	»	»	11,00
odere	»	»	11,00
per forzaglie	»	»	10,00
dere	»	»	20,35
rinforzi	»	»	12,25
e confezionati in tre taglie, lunghi	Cad.	»	82,55
e confezionati in tre taglie, corti	»	»	68,20
tone in due taglie	»	»	105,35
urchina, lunghi	»	»	75.50
china, corti	»	»	70.70
turchina	»		94,50

i i prezzi degli accessori (bottoni, monogrammi, fasce di la precedente circolare N. 32 pubblicata sul Bollettino Uf-ottobre 1941-XIX.

ovembre 1941-XX.

Comunicato:

Diario delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programma aprovati coi DD. MM. nn. 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842 e 3843 in data 24 giugno 1941-XIX, pubblicati nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 10 luglio 1941-XIX, n. 161, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo a Roma nei giorni appresso indicati:

All. Ispettore Chimico	10, 11, 12, 13, 14	novembre	1941
All. Ispettore Ingegnere Chimico	15, 16, 17	novembre	1941
All. Ispettore Medico-Chirurgo	10, 11, 12	»	»
All. Ispettore Ignegnere	13, 14	»	»
All. Ispettore Ingegnere Elettrotecnico	15, 16	»	»
All. Ispettore Amministrativo	17, 18	»	»
Segretario Perito-chimico	18, 19, 20, 21	»	»
Disegnatore	21, 22, 23	»	»
Assistente lavori elettromeccanico	25, 26, 27	»	»
Assistente lavori edile	28, 29, 30	»	»
Segretario ragioniere	1, 2	dicembre	1941
Aiutante Disegnatore	4, 5, 6	»	»
Sorvegliante lavori	10, 11	»	»
Segretario amministrativo	15, 16	»	»
Alunno d'Ordine degli uffici	17, 18	»	»

Il Direttore Generale.

Errata - corrige

Boll. Uff. 43/1941-XX — *Circolare* n. 34 — a pag. 298, le prime sei righe del paragrafo 1° devono sostituirsi con le seguenti:

1. *Composizione.* — La composizione dei treni ospedale per il trasporto dei feriti e dei malati è la seguente:

Alla stessa pagina, sostituire le prime due righe del paragrafo 3° con:

3. *Riscaldamento.* — In tutti i treni ospedale deve funzionare il riscaldamento a vapore quando viaggiano carichi.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Forniture e montaggio in opera delle apparecchiature elettriche della cabina di trasformazione dell'Officina M.M. di Catania.	A. C.	26 novembre 1941-XX		Servizio Mat. e Trazione, Ufficio III, Sezione 9ª — Firenze.
Sgombro neve e ghiaccio Tronco Sorv. 3° Milano Greco.	L. P.	Ore 12 dell'8 nov. 1941-XX	100.000	Sezione Lavori Milano
Lavori all'armamento linee Fornovo-Vezzano e S. Stefano Magra-Sarzana.	L. P.	Ore 12 del 9 nov. 1941-XX	50.000	Sezione Lavori Firenze
Rinnovamento ml. 29.000 binario fra Livorno e Pisa S. Rossore.	L. P.	Ore 12 del 10 nov. 1941-XX	908.000	Sezione Lavori Firenze
Consolidamento corpo stradale fra Villanova e Villafranca.	L. P.	Ore 15 del 10 nov. 1941-XX	205.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione parte elevazione posto movimento Km. 250 + 700 fra Cannizzaro e Acireale.	L. P.	Ore 15 del 10 nov. 1941-XX	472.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto rifornitore cemento armato stazione Milazzo.	L. P.	Ore 12 del 10 nov. 1941-XX	109.000	Sezione Lavori Palermo
Impianto sanitario fabbricato B di Roma Tiburtina.	A. C.	Ore 12 dell'11 nov. 1941-XX	—	Sez. Spec. Lavori Roma
Costruzione fabbricatini per A. C. E. nelle stazioni della linea Palermo-Messina.	L. P.	Ore 15 del 12 nov. 1941-XX	420.000	Sezione Lavori Palermo
Variante alla condotta diramazione Sandro Sutera dell'acquedotto Madonie.	L. P.	Ore 15 del 12 nov. 1941-XX	39.200	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Velletri-Priverno Fossanova.	L. P.	Ore 12 del 13 nov. 1941-XX	563.350	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento binari fra i Km. 53 + 500 e 70 + 670 e fra i Km. 79 + 860 e 80 + 690 linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 12 del 13 nov. 1941-XX	550.000	Sezione Lavori Bologna
Ricostruzione muratura rivestimento galleria Delle Calde fra i Km. 48 + 119 e 47 + 688 linea Pistoia-Bivio Lavino.	L. P.	Ore 12 del 15 nov. 1941-XX	120.000	Sezione Lavori Bologna
Impianto riscaldamento per olii nel Deposito Combustibili liquidi di Torino Smistamento.	A. C.	Ore 14 del 20 nov. 1941-XX	—	Sezione Lavori Torino

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sgombro neve e ghiaccio tronco sorveglianza di Milano Lambrate.	L. P.	Ore 12 dell'8 nov. 1941-XX	200.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve e ghiaccio tronco sorveglianza Milano Rogoredo.	L. P.	Ore 12 del 10 nov. 1941-XX	90.000	Sezione Lavori Milano
Sgombro neve e ghiaccio tronco sorveglianza Milano Porta Romana.	L. P.	Ore 12 del 10 nov. 1941-XX	200.000	Sezione Lavori Milano

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Accessori per boccole di locomotive e veicoli.	T. P.	18.11.1941 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Gabbiette portaguancialetti . .	T. P.	27.12.1941 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 45

13 novembre 1941
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1941-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

COMUNICATI

Il DUCE ha tributato alle Ferrovie dello Stato il suo elogio per la collaborazione data alle Forze Armate nell'attuale conflitto, indirizzando al Ministro delle Comunicazioni la lettera che segue:

Roma, 28 ottobre 1941-XIX

Al Ministero delle Comunicazioni - ROMA
Allo Stato Maggiore R. Esercito - P. M. 9
A Supermarina

OGGETTO: *Trasporti militari.*

« I dati comunicatimi sui trasporti militari, ferroviari e marittimi, eseguiti in circa 16 mesi di aspra lotta contro eserciti agguerriti e contro la marina più potente del Mondo, testimoniano, anche in questo campo, l'immane sforzo compiuto dalla Patria Fascista in armi.

Ferrovie dello Stato e Marina Mercantile, in intima, continua e stretta collaborazione con gli Stati Maggiori del R. Esercito e della R. Marina, hanno pienamente risposto alle necessità ed alle esigenze, civili e militari, imposte dalla situazione sempre mutevole della guerra, spinta verso i più lontani teatri di operazione, terrestri e d'oltremare.

La Patria ricorderà sempre con riconoscenza e con fierezza la lunga schiera della gente di mare e dei ferrovieri caduti nell'adempimento del dovere.

Alla Direzione Generale delle F. S. a quella della Marina Mercantile, alla Direzione Superiore Trasporti dello S. M. R. Esercito ed agli organi in Patria e fuori dei confini terrestri e marittimi da esse dipendenti, sono lieto di tributare un vivo elogio per quanto hanno reso con fede, tenacia ed alto senso del dovere, per il raggiungimento della immancabile vittoria ».

MUSSOLINI

Il Ministro delle Comunicazioni ha voluto accompagnare l'alto elogio del DUCE col suo personale riconoscimento, dandomi incarico di farne partecipi i ferrovieri:

Al Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato
Al Direttore Generale della Marina Mercantile

ROMA

« Trasmetto in copia la lettera inviata dal DUCE al Ministero delle Comunicazioni ed agli Stati Maggiori dell'Esercito e della Marina per rilevare tutta l'opera sin qui prestata dalle Ferrovie dello Stato e dalla Marina Mercantile in stretta collaborazione con le Autorità militari ai fini della vittoria.

Nell'esprimerVi il mio vivo ringraziamento per la Vostra efficace opera personale, Vi incarico di portare a conoscenza di tutti i dipendenti l'elogio del DUCE, aggiungendovi il mio pieno riconoscimento per gli sforzi da essi compiuti e la mia certezza che nulla sarà risparmiato per continuare a corrispondere pienamente alle esigenze della Patria in Guerra ».

HOST VENTURI

Sicuro interprete dei sentimenti di tutto il personale, ho espresso al Ministro la nostra riconoscenza per l'ambito premio che ci è stato concesso, assicurando che anche in avvenire saranno assolti i compiti che ancora ci attendono per corrispondere in pieno alle necessità della Patria in armi.

Al Ministro delle Comunicazioni **- Sede**

« L'alto elogio che il DUCE ha voluto tributare anche alle ferrovie dello Stato per la collaborazione data alle Forze armate nell'attuale conflitto è motivo di orgoglio per tutti i ferrovieri, che non potevano ricevere premio più ambito alla opera sin qui data per la migliore riuscita delle operazioni belliche.

Vi ringrazio, anche a nome di tutti i dipendenti, per aver voluto accompagnare la gradita partecipazione col Vostro pieno riconoscimento e sono fiero di poterVi dare assoluta garanzia che i ferrovieri — soldati fedeli al servizio della Patria — sapranno anche in avvenire meritarsi la fiducia in essi riposta seguitando con fede fascista e con indefettibile tenacia a contribuire con tutte le loro forze al raggiungimento dell'immancabile vittoria ».

VELANI

Il Direttore Generale
VELANI

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX, n. 1161. — *Norme relative al segreto militare* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visti gli articoli 256, 2° capoverso, 258 e 262 del Codice penale;
Vista la legge 2 giugno 1930-VIII, n. 1139, sulla disciplina e controllo della produzione cartografica;
Visti i Regi decreti 28 settembre 1934-XII, n. 1728, e 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311, relativi al divieto di divulgazione di notizie di interesse militare;
Visto il R. decreto 22 luglio 1939-XVII, n. 1732, sulla esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri;
Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, relativo all'ordinamento organico per l'amministrazione della Libia, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, e il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, relativo all'ordinamento e amministrazione dell'Africa Orientale Italiana, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1940-XIX, n. 2011, relativo a tutti i poteri civili e militari conferiti al Governatore dei Possedimenti;
Ritenuta l'oppotrunità di aggiornare, integrare e raccogliere in unico testo le norme concernenti il divieto di divulgazione di notizie di carattere militare, e di estendere altresì tale divieto alla materia che, direttamente o indirettamente, abbia attinenza con la difesa, nonchè con la produzione industriale bellica, e, in generale, con gli approvvigionamenti interessanti l'efficienza bellica del Paese;
Ritenuta la necessità di dettare norme paricolari, intese ad assicurare, ai fini della tutela del segreto, l'esercizio di una rigorosa vigilanza sugli atti, documenti ed oggetti relativi;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per l'interno, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'Africa Italiana e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

(*Notizie di cui è vietata la divulgazione*).

E' vietata, a' sensi e per gli effetti degli articoli 256, secondo capoverso, 258 e 262 del Codice penale, e per la parte che concerne le Amministrazioni militari e gli Enti statali preposti alla vigilanza della produzione industriale

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 30 ottobre 1941-XX.

bellica, la divulgazione, all'interno e all'estero, delle notizie indicate nell'allegato al presente decreto.

Mediante separati provvedimenti da portarsi a conoscenza del pubblico ed anche con semplice diffida agli interessati qualora il divieto debba imporsi soltanto a determinati enti e persone, l'autorità competente può estendere il divieto di divulgazione anche a notizie non indicate nell'allegato.

Art. 2.

(*Obbligo del segreto per gli appartenenti ad Amministrazioni pubbliche e private*).

In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell'autorità competente, per notizie non indicate nell'allegato al presente decreto o dai successivi atti di aggiornamento, è vietata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra menzionate, agli appartenenti alle Amministrazioni statali o parastatali militari o civili e alle ditte fornitrici di opere militari o di materiale militare o comunque interessante l'efficienza bellica del Paese, la divulgazione di notizie riservate riferibili a materiale o avvenimenti interessanti l'efficienza bellica dello Stato, ovvero interessanti le operazioni militari in progetto o in atto, e la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare.

Il divieto della divulgazione concerne sia i materiali esistenti in servizio o già finiti, sia quelli in costruzione, in esperimento, in progetto, allo studio, anche se ancora non presentati all'autorità militare.

Art. 3.

(*Prevalenza del carattere segreto*).

Il divieto di divulgazione delle notizie indicate nell'articolo precedente e nell'allegato non esclude che, agli effetti della legge penale, talune di esse possano costituire segreti, anzichè semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, quando ne ricorrano gli estremi ai sensi della stessa legge penale.

Art. 4.

(*Deroghe al divieto di divulgazione*).

Il divieto di divulgazione, previsto per le notizie indicate nell'allegato e per quelle contemplate dall'art. 2, è considerato inesistente, agli effetti della legge penale, quando dall'autorità militare o dalla Commissione suprema di difesa o dall'autorità statale preposta alla vigilanza della produzione industriale bellica, per la parte di rispettiva competenza, sia stata concessa, in deroga ad esso, particolare autorizzazione a procurarsi o a far conoscere a determinate persone, o a divulgare sotto speciali condizioni, per uno scopo determinato, le notizie medesime.

Anche gli enti statali o parastatali, che intendano o debbano per qualsiasi motivo provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni, che comprendano, in tutto o in parte, o illustrino, con fotografie o rilievi, dati riferibili, sia pure in forma generica, a quelle contemplate dal presente decreto o in altri provvedimenti aventi il medesimo oggetto, emessi dall'autorità competente, devono chiedere preventiva autorizzazione alle Amministrazioni centrali militari; ovvero, per la parte di loro com-

petenza, alla Commissione suprema di difesa o all'autorità statale preposta alla vigilanza sulla produzione industriale bellica, salvo che sia diversamente stabilito da altre particolari disposizioni.

Le autorizzazioni hanno valore esclusivamente per le notizie per le quali sono state concesse, e soltanto per il concessionario, il quale deve valersene per lo scopo dichiarato ed osservare le condizioni imposte. I terzi che vengono a conoscenza delle notizie medesime in base alla suddetta autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgarle o portarle a conoscenza di altri.

Le domande per ottenere le autorizzazioni indicate in questo articolo sono, in ogni caso, presentate alla Commissione suprema di difesa (Segreteria generale) la quale, se il provvedimento non è di sua competenza, trasmette la domanda all'autorità competente.

Art. 5.

(*Cautele per la tutela del segreto e della riservatezza*).

Le persone che hanno comunque in consegna materiale di carattere segreto (atti, documenti, fotografie, disegni, modelli e simili ed altri oggetti in genere) devono essere, nominativamente, designate dai Ministeri competenti o dalle altre autorità statali interessate.

Esse sono responsabili della conservazione del materiale e della tutela del segreto.

Il numero delle persone a conoscenza del segreto deve essere il più ristretto possibile, e a ciascuna di esse è comunicata soltanto la parte strettamente indispensabile.

La consegna, anche temporanea, di materiale di carattere segreto, è fatta esclusivamente contro ricevuta.

Il materiale segreto è protetto contro il furto, la manomissione e le indiscrezioni. Esso è custodito in casseforti corazzate, separatamente dal materiale comune, o in armadi tenuti in locali con chiusura di sicurezza. Non deve mai essere lasciato a portata di estranei.

Sono tenuti elenchi riepilogativi di detto materiale e devono essere praticati frequenti controlli per verificarne l'esistenza e la regolare conservazione.

In caso di smarrimento, furto, manomissione od altro, devono essere subito informate, con il mezzo più sollecito e con le dovute cautele, le autorità da cui proviene il materiale vincolato al segreto, nonchè le autorità locali di polizia, per le ulteriori azioni dell'organo competente secondo le norme di polizia militare.

Opportune cautele devono essere adottate anche per la tutela di materiale e notizie aventi soltanto carattere di riservatezza.

Art. 6.

(*Persone da escludere da incarichi che comportano la conoscenza di notizie segrete*).

Dai lavori, impieghi od incarichi, l'espletamento dei quali comporti la conoscenza di notizie segrete, devono essere esclusi coloro che, per qualsiasi motivo, non diano sicura garanzia agli effetti della conservazione del segreto.

Art. 7.

(*Estensione dell'obbligo del segreto*).

Indipendentemente dalle persone indicate nell'art. 5, è tenuto all'osservanza delle presenti norme ed è responsabile di ogni infrazione alle stesse, chiunque, per ragione della sua carica, impiego, professione o servizio, ovvero in occasione dell'esercizio di essi, venga a conoscenza di notizie di carattere segreto o riservato, anche se non gli sia stata affidata la particolare custodia del materiale ad esse inerente.

Art. 8.

(*Autorità competente ad assicurare l'osservanza delle norme sulla tutela del segreto*).

Spetta ai singoli Ministeri e al Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra, di curare l'osservanza delle presenti norme da parte dei loro organi, nonchè degli enti o delle persone comunque sottoposte alla loro ingerenza o controllo con facoltà di adottare le ulteriori misure che ritengano necessarie per la tutela del segreto.

Art. 9.

(*Abrogazione delle norme preesistenti*).

Sono abrogati i Regi decreti 28 settembre 1934-XII, n. 1728 e 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311.

Art. 10.

(*Applicazione del decreto*).

Il presente decreto si applica anche nei territori dell'Africa italiana e nei Possedimenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti, del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — TERUZZI — GRANDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

ALLEGATO.

ELENCO DELLE MATERIE DI CARATTERE MILITARE, O COMUNQUE CONCERNENTI L'EFFICIENZA BELLICA DEL PAESE, DI CUI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA DELLO STATO DEVE INTENDERSI VIETATA LA DIVULGAZIONE DI NOTIZIE.

1. — *Ordinamento e dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra.*

Formazione, costituzione, composizione e dislocazione di unità e di reparti, loro spostamenti sia temporanei sia permanenti; forza numerica dei reparti, tabelle di equipaggiamento delle navi, numero e tipo delle armi; mezzi e aeromobili in assegnazione; ordinamento sede e costituzione dei comandi e dei servizi e loro funzionamento; ordinamento, sede e funzionamento degli organi per la difesa e protezione antiaerea; grandi trasporti di truppe, materiali e quadrupedi.

2. — *Efficienza ed impiego delle Forze armate.*

Esercitazioni e manovre delle Forze armate e forme di cooperazione fra esse: incidenti durante le esercitazioni; ricognizioni di frontiera, escursioni alpine; rapporti relativi. Grado di addestramento e di allenamento del personale; situazione morale e materiale in cui possono trovarsi temporaneamente unità, equipaggi, che comunque possano influire sulla loro efficienza; entità delle perdite, impiego del naviglio mercantile in guerra.

3. — *Preparazione delle Forze armate.*

Programmi degli apprestamenti militari terrestri; programmi navali ed aeronautici; caratteristiche del progetto: costruttive, di armamento, di allestimento e funzionamento dei mezzi (carri armati, navi, velivoli); dati fondamentali relativi ad essi (velocità, autonomia, protezione, stabilità, potenza degli apparati motori) ed al loro impiego; risultati conseguiti, deficienze ed avarie, modifiche proposte ed effettuate. Particolari di costruzione: funzionamento ed installazione del materiale in uso od esperimento presso le Forze armate, ed in particolare: sulle armi, munizionamento, esplosivi, mezzi tecnici, radiotelegrafici, radiotelefonici, idrofonici, ottici, per la scoperta e la difesa subacquea ed aerea; sui motori; sugli strumenti di navigazione e di sincronizzazione; sulle sostanze speciali (incendiarie, fumogene, nebbiogene, aggressive); sulle sistemazioni per il munizionamento; sugli strumenti per il tiro ed il lancio di siluri e bombe; sugli apparati fotografici, sui carburanti specialissimi; sulle sistemazioni aeronautiche a bordo delle navi da guerra e da commercio; sulle tavole di tiro ed efficienza dei proiettili; sugli automezzi ed imbarcazioni speciali (per traino e trasporto cannoni, mitragliatrici, aggressivi chimici, essenze, lubrificanti e simili). Studi, applicazioni di nuovi ritrovati scientifici, procedimenti di produzione, esperienze, collaudo, incidenti durante l'uso e l'esperimento dei mezzi e del materiale, avarie e distruzioni. Armamento del naviglio mercantile in guerra.

4. — *Metodi ed impianti di comunicazione per le Forze armate.*

Tecnica dei sistemi per le comunicazioni radiotelegrafiche, radiogoniometriche, radiofoniche, con segnali ottici e con mezzi invisibili; reti telegrafiche e telefoniche, reti costiere militari.

5. — *Mezzi ed organizzazione dei trasporti.*

Impianti ferroviari militari o di interesse militare; organizzazioni ferroviarie nelle zone prossime alla frontiera o alla costa; linee ferroviarie di grande traffico (stato di efficienza, particolari costruttivi, opere d'arte, impianti di stazione e di blocco, piani caricatori, mezzi di esercizio, frequenze massime dei treni); centri e nodi ferroviari, raccordi con stabilimenti di produzione, con depositi o magazzini militari o d'interesse militare; fonti di energia per il funzionamento delle ferrovie (scorte combustibili solidi e liquidi, centrali elettriche, sottostazioni di trasformazione, condutture di alimentazione). Nuove costruzioni, miglioramenti, ampliamenti, modificazioni a linee ferroviarie di interesse militare. Officine di costruzioni ferroviarie; loro attrezzatura e produzione; dotazioni di materiale rotabile; depositi di materiali vari ferroviari. Consistenza del materiale automobilistico in distribuzione ad enti militari; specie, efficienza ed ubicazione dei magazzini destinati a ricoverarlo; capacità rispettiva. Teleferiche militari o d'interesse militare. Impianti portuali d'interesse militare, organizzazione delle linee di navigazione marittima o aerea in relazione alle esigenze militari; organizzazione dei trasporti automobilistici d'interesse militare.

6. — *Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate.*

Natura, quantità di armi, velivoli, motori, munizioni, esplosivi e materiali di qualsiasi altro genere dovunque accantonati, depositati e conservati e comunque appartenenti alle Forze armate dello Stato, comprese le sostanze aggressive interessanti il servizio chimico militare. Dotazioni di mobilitazione riguardanti l'armamento, il munizionamento, l'equipaggiamento di reparti, servizi, unità delle Forze armate, consistenza dei servizi di mobilitazione, disponibilità e scorte esistenti o da costituire all'atto della mobilitazione a cura delle Amministrazioni militari. Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l'efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all'estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all'estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell'industria privata.

7. — *Fortificazioni, basi ed impianti delle Forze armate.*

Opere di fortificazione (permanenti, semipermanenti, campali); apprestamenti difensivi in genere; postazione di artiglierie, strade militari e di interesse militare; basi navali e punti d'appoggio costieri; stazioni di vigilanza costiera; impianti aeronautici, efficienza, ampliamenti, migliorie degli aeroporti ed idroscali armati e dei campi e specchi d'acqua di fortuna, siano essi adibiti a scopi militari, sia ad uso della navigazione aerea civile. Caserme, baracche, ricoveri, rifugi, stabilimenti militari (arsenali, fabbriche d'armi, di aggressivi chimici, proiettifici, polverifici, stazioni di carica per sommergibili, depositi munizioni e materiali, di combustibili, di carburanti). Incidenti di notevole gravità e relative cause, nei depositi ed impianti sopradetti.

8. — ***Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia.***

Stabilimenti di preminente interesse militare, per la preparazione bellica del Paese perchè adibiti alla produzione di armi, munizioni, esplosivi, navi, velivoli e materiale aeronautico, materie chimiche ed aggressivi chimici, auto-

veicoli, derrate e materiali vari per conto di Amministrazioni militari. In particolare dati relativi alla qualità e specie dei materiali prodotti, qualità e quantità delle materie prime impiegate, maestranze impiegate, produzione a regime normale ed intensivo, attrezzatura, potenzialità degli impianti, metodi di lavorazione. Fotografie o altre rappresentazioni prospettiche di impianti di stabilimenti industriali di produzione bellica con notizie o particolari topografici aventi riferimento al terreno circostante, atti ad individuare l'esatta ubicazione degli impianti medesimi e delle loro opere o installazioni; planimetrie, piante ed ogni altra rappresentazione costruttiva degli stabilimenti di produzione bellica, sia nel loro complesso che nei singoli reparti nonchè nelle altre opere o installazioni accessorie, il macchinario di tipo speciale impiegato nella lavorazione del materiale bellico; i particolari tecnici di lavorazioni speciali interessanti la produzione bellica. Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e così pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, ecc. Bacini ed impianti idroelettrici; dighe di ritenuta, canali, impianti idrovori, acquedotti di particolare importanza ai fini militari; interruzioni predisposte in corrispondenza di opere d'arte (ponti, gallerie, ecc.), predisposizioni di interesse militare per lo svuotamento di bacini montani, incidenti di notevole gravità e relative cause, negli stabilimenti sopradetti.

9. — *Mobilitazione militare e civile.*

Leva: disposizioni per il richiamo alle armi di classi in congedo delle Forze armate, consistenza delle forze in congedo, loro utilizzazione in caso di mobilitazione; dispense ed esoneri dai richiami alle armi per mobilitazione; progetti e predisposizioni per la mobilitazione, predisposizioni riguardanti speciali assegnazioni ad unità da mobilitare di personale sia alle armi, sia in congedo. Predisposizioni per i trasporti di radunata. Attribuzioni che, in relazione a quanto stabilito dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, relativa alla "Organizzazione della Nazione per la guerra", e dagli altri provvedimenti che hanno esteso detta legge nei territori dell'Africa italiana e dei Possedimenti, sono affidate a particolari organi e cioè: accertamento delle operazioni commerciali relative alla importazione di materie prime destinate a provvedere ai bisogni delle Forze armate e della popolazione civile; difesa del traffico del naviglio mercantile in guerra; fabbricazioni di guerra; ripartizione delle materie prime e dei prodotti industriali, controllo degli stabilimenti, siano essi statali o privati; incetta e ripartizione delle derrate alimentari, controllo delle industrie alimentari; piani dei consumi da razionare e provvedimenti atti a costituire riserve di derrate; mobilitazione della mano d'opera, predisposizioni per la sostituzione in caso di mobilitazione di personale presso le Amministrazioni statali con cittadini esenti da obblighi militari; mobilitazione civile e disposizioni previste dalla legge 24 maggio 1940-XVIII, n. 461, sulla disciplina di guerra e dagli altri provvedimenti che hanno esteso detta legge nei territori dell'Africa italiana e dei Possedimenti.

10. — *Pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio.*

Argomenti tratti da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio elaborati da organi militari, sui quali sia apposta, con qualunque formula, l'indicazione del divieto di divulgazione, nonchè da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio

d'interesse militare elaborati da organi statali o parastatali civili e sui quali sia stata apposta la indicazione suddetta; oppure tratti da pubblicazioni, documenti, atti d'ufficio d'interesse militare elaborati da ditte fornitrici delle Forze armate e sui quali l'autorità militare competente abbia stabilito che debba essere apposta, con qualunque formula, l'indicazione del divieto di divulgazione

Carte topografiche o idrografiche riservate, dati monografici e descrittivi del territorio dello Stato e delle acque territoriali che hanno interesse militare. Esiti di indagini relative a delitti di spionaggio, come anche circostanze e fatti emersi nel corso di dibattimenti svoltisi a porte chiuse, inerenti ai delitti stessi.

11. — *Pensiero ed attività del Governo.*

Direttive, orientamenti ed attività del Regio Governo nelle trattative internazionali.

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1941-XIX, n. 1138. — *Autorizzazione per l'assunzione in servizio dei primi 5 candidati risultati idonei dopo i vincitori del concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni, nonchè dei primi 30 candidati che risulteranno idonei dopo i vincitori del concorso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Decreti Ministeriali 28 gennaio 1941-XIX, nn. 2307 e 2308, e 25 marzo 1941-XIX, n. 2906;

Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 27465/1306.3.12.1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

1° — I primi 5 candidati risultati idonei dopo i vincitori nel concorso a 50 posti di Sottocapo in prova delle stazioni, bandito con D. M. 28 gennaio 1941-XIX n. 2307, nonchè i primi 30 candidati che risulteranno idonei dopo i vincitori nel concorso a 300 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni, bandito con D. M. 28 gennaio 1941-XIX n. 2308, possono essere assunti a ruolo.

2° — A favore dei chiamati alle armi, in aggiunta ai posti ad essi riservati col D. M. 25 marzo 1941-XIX n. 2906, vengono riservati 5 posti di Sottocapo in prova delle stazioni e 30 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Roma, li 21 ottobre 1941-XIX.

Il Ministro: HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 128.

Attivazione del posto di movimento di Contesse.

Il giorno 5 dicembre 1941-XX sarà attivato il Posto di Movimento di Contesse, situato fra il Km. 331 + 500 e il Km. 332 + 150 della linea Messina-Catania, fra le stazioni di Messina e Tremestieri.

Il nuovo Posto di Movimento è dotato dei seguenti impianti:

— un locale per Uffici ubicato al Km. 331 + 865, a destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari:

— un binario per incroci e precedenze dello sviluppo utile di m. 554,55;

— un marciapiedi adiacente al F.U.;

— doppio segnalamento di protezione e partenza da ambo i lati;

— una cabina A.C.E. tipo F.S., per manovra scambi e segnali, addossata al F.U.

Il nuovo Posto di Movimento sarà inserito sui circuiti telegrafici omnibus 82650, 82726 e 82746, nonchè sul circuito telefonico selettivo del Dirigente Centrale 89263.

In conseguenza di quanto sopra, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, parte I (Edizione 1936-XIV), a pag. 14, fra i nomi di Contesse Entellina e Contigliano, si dovrà inserire, in carattere maiuscoletto, "Contesse" (Raddoppio) P/152.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

Ordine di servizio n. 129.

Estensione dei servizi viaggiatori e bagagli nella fermata di Staggia Senese.

Dal giorno 20 novembre 1941-XX la fermata di STAGGIA SENESE, della linea EMPOLI-CHIUSI, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità vigenti per le fermate aventi gestioni proprie.

La suddetta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Siena ed effettuerà invece il versamento dei propri introiti direttamente alla Cassa compartimentale di Firenze, osservando le disposizioni e norme relative al servizio valori e la periodicità di cui alla lettera A dell'Ordine di servizio n. 184/1913

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le necessarie modificazioni alle seguenti pubblicazioni di servizio ed alle altre.

— Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato — Ediz. 1941/XIX:

nella parte I, a pag. 79 di fianco al nome di Staggia Senese, nella colonna 1 dovrà essere depennata l'indicazione « »; nelle colonne 7 ed 8 dovranno essere sostituite le indicazioni "V (19)" e "B (19)" con "V" e "B";

nelle Parti II, III, IV di contro al nome di Staggia Senese non dovrà più figurare la caratteristica di casa cantoniera.

— Prefazione generale dell'Orario generale di servizio — Ediz. febbraio 1936-XIV:

nella parte I, a pag. 21, di fianco al nome di Staggia Senese dovrà essere depennata l'indicazione « » e dovrà essere sostituita l'indicazione "LB" con "B".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 130.

I - Attivazione dei raddoppi di S. Giacomo di Martignone, Amola, Bolognina, Tramuschio, Tartaro e Caselle sulla linea Verona-Bologna.

II - Spostamento delle fermate di S. Giacomo di Martignone e di Bolognina dall'attuale sede ai Posti di Raddoppio omonimi.

Dalle date sottoindicate sono stati aperti all'esercizio i seguenti sei Raddoppi sulla linea Verona-Bologna:

— Raddoppio di S. Giacomo di Martignone, situato al Km. 16 + 619 fra le stazioni di S. Giovanni in Persiceto e Tavernelle d'Emilia; attivato dalle ore 12 del 1° settembre 1941-XIX;

— Raddoppio di Amola, situato al Km. 24 + 667 fra le stazioni di Crevalcore e S. Giovanni in Persiceto; attivato dalle ore 10 del 6 settembre 1941-XIX;

— Raddoppio di Bolognina, situato al Km. 34 + 765 fra l'assuntoria di Camposanto e la stazione di Crevalcore; attivato dalle ore 12 del 26 agosto 1941-XIX;

— Raddoppio di Tramuschio, situato al Km. 54 + 261 fra le stazioni di Poggio Rusco e Mirandola; attivato dalle ore 10 dell'11 settembre 1941-XIX;

— Raddoppio di Tartaro, situato al Km. 74 + 500 fra le stazioni di Roncanova di Gazzo Veronese attivato dalle ore 10 del 16 settembre 1941-XIX;

— Raddoppio di Caselle, situato al Km. 97 + 813 fra le stazioni di Buttapietra e Isola della Scala; attivato dalle ore 10 del 20 settembre 1941-XIX.

Ciascun Raddoppio è atto agli incroci ed alle precedenze. I Raddoppi di S. Giacomo di Martignone e di Bolognina hanno assunto inoltre, rispettivamente, le abilitazioni delle fermate omonime i cui servizi, com'è indicato nella seconda parte del presente O. S., sono stati contemporaneamente trasferiti dall'attuale sede ai rispettivi Posti di Raddoppio.

Ciascuno dei sopraelencati sei Raddoppi è dotato dei seguenti impianti:

— di un fabbricatino posto alle progressive anzidette, ove trovasi l'Ufficio Movimento, a solo piano terreno, con quattro locali a S. Giacomo di Martignone, Amola e Bolognina e con tre locali a Tramuschio, Tartaro e Caselle. Detto fabbricatino è situato dal lato del binario di corsa, eccetto a S. Giacomo di Martignone ove è situato dal lato del binario di ricovero, e trovasi alla sinistra rispetto alla marcia dei treni dispari a S. Giacomo di Martignone e Bolognina, alla destra negli altri raddoppi;

— di un marciapiedi ubicato dalla stessa parte del fabbricatino anzidetto e, a S. Giacomo di Martignano e Bolognina, anche di un secondo mar-

ciapiedi ubicato dalla parte opposta al di là del II binario; aventi le seguenti lunghezze:

S. Giacomo di M.	— m.	90 ciascuno
Amola	— m.	90
Bolognina	— m.	100 ciascuno
Tramuschio	— m.	40
Tartaro	— m.	50
Caselle	— m.	50

— di un fabbricatino cessi sul primo marciapiedi lato Verona;

— di un fabbricato alloggi isolato, per sei famiglie;

— di un binario di raddoppio, con tronchino di sicurezza alle due estremità;

— di segnale permanentemente luminoso di protezione da entrambi i lati, costituito da due luci di I categoria con accoppiato avviso del successivo segnale di partenza, delle quali una alta, per l'ingresso nel binario di corsa e l'altra bassa, per l'ingresso nel binario di ricovero; preceduto da segnale permanentemente luminoso di avviso di eguale forma;

— di distinti segnali permanentemente luminosi di partenza dal binario di corsa e dal binario di ricovero, da entrambi i lati;

— di un apparato centrale elettrico tipo F.S., posto in una cabina addossata all'Ufficio Movimento, per la manovra dei deviatoi e dei segnali e, a Bolognina, Amola e Tartaro, anche per la manovra a distanza delle sbarre dei P. L. in consegna a quei Raddoppi.

I nuovi Raddoppi sono inseriti nei seguenti circuiti telegrafici:

S. Giacomo Martignone	(chiamata S G)	circuito	4556 (81415) Bologna-Crevalcore
		»	81582 Tavernelle d'Emilia-S. Giovanni in Persiceto
Amola	(chiamata A M) —	»	4556 (81415) Bologna-Crevalcore
		»	4929 (81546) S. Giovanni in Persiceto-Crevalcore
Bolognina	(chiamata L N) —	»	81583 Crevalcore S. Felice sul Panaro
		»	4633 (81418) Crevalcore-Poggio Rusco
Tramuschio	(chiamata U R) —	»	4930 (81587) S. Felice sul Panaro-Poggio Rusco
		»	4633 (81418) Crevalcore-Poggio R.
Tartaro	(chiamata T A) —	»	4557 (81415) Poggio Rusco-Nogara
		»	4636 ((81530) Ostiglia-Nogara
Caselle	(chiamata C A) —	»	4920 (81422) Nogara-Verona
		»	5616 (81568) Isola della Scala-Verona Cà di David

Per quanto riguarda il Sorvegliante Lavori, il Capo Zona U.I.E.S., l'operaio U.I.E.S., la Squadra Rialzo ecc., ciascun Raddoppio è compreso nella giurisdizione cui è soggetto il tratto di linea sul quale è ubicato.

Dall'attivazione del Raddoppio di S. Giacomo di Martignone ha cessato di funzionare la fermata omonima, ubicata al Km. 16 + 044 della

linea Verona-Bologna, ed i relativi servizi sono stati trasferiti in detto Posto di Raddoppio.

Analogamente, dall'attivazione del Raddoppio di Bolognina, ha cessato di funzionare la fermata omonima, ubicata a Km. 34 + 348 di detta linea, ed i relativi servizi sono stati trasferiti in detto Posto di Raddoppio.

In dipendenza di quanto sopra devono essere apportate le seguenti varianti alle pubblicazioni di servizio:

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio — Parte I
Edizione 1936-XIV

— a pag. 11 fra Amendolara-Oriolo e Amorosi inserire in maiuscoletto "Amola (Raddoppio) /B/ 78";

— a pag. 12 sostituire l'indicazione relativa a Bolognina con la seguente in minuscolo "Bolognina LB/B/78";

— a pag. 13 fra Cascina e Caserta inserire in maiuscoletto "Caselle (Raddoppio) /B/ 78";

— a pag. 20 sostituire l'indicazione relativa a S. Giacomo di Martignone con la seguente in minuscolo "S. Giacomo di Martignone LB/B/78";

— a pag. 21 fra Tarsia e Tarucco inserire in maiuscoletto "Tartaro (Raddoppio) /B/78";

— a pag. 22 fra Trabia e Trani inserire in maiuscoletto "Tramuschio (Raddoppio /B/78".

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX) — Parte II.

TAVOLA POLIMETRICA N. 52 (Bologna-Verona)

Modificare le distanze da S. Giacomo di Martignone alle sottoindicate:

Bologna Panigale Scala	Km. 12	anzichè	Km.	11
Camposanto	» 21	»	»	22
S. Felice sul Panaro	» 26	»	»	27
Mirandola	» 33	»	»	34
Poggio Rusco	» 43	»	»	44
Villa Poma	» 45	»	»	46
Revere (c. c.)	» 51	»	»	52
Roncanova di Gazzo Veronese	» 62	»	»	63
Nogara	» 67	»	»	68
Pellegrina	» 73	»	»	74
Isola della Scala	» 78	»	»	79
Buttapietra	» 86	»	»	87

Modificare le distanze da Bolognina alle sottoindicate:

Crevalcore	Km. 6	anzichè	Km.	5
S. Giovanni in Persiceto	» 15	»	»	14
S. Felice sul Panaro	» 8	»	»	9
Poggio Rusco	» 25	»	»	26
Villa Poma	» 27	»	»	28
Revere (c c.)	» 33	»	»	34
Pellegrina	» 55	»	»	56

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche.

Le sopraindicate stazioni per le quali dev'essere modificata, nella tavola polimetrica N. 52, la distanza da S. Giacomo di Martignone, esporranno tale nuova distanza anche nei prontuari manoscritti, ed analogamente si regoleranno le stazioni suesposte per le quali dev'essere modificata nella tavola polimetrica N. 52 la distanza da Bolognina.

Tutte le altre stazioni della rete modificheranno la distanza esposta per S. Giacomo di Martignone aggiungendo Km. 17 alla distanza indicata per Bologna e Km. 4 a quella indicata per S. Giovanni in Persiceto e sceglieranno quella che dal confronto risulterà minore.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 *e* 9, *nonchè, limitatamente al Compartimento di Bologna, agli agenti delle classi* 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Ordine di servizio n. 131.

Modificazioni da apportare alla nota (xx) dell'allegato D. - parte prima - all'istruzione per l'applicazione del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive. (Pagg. 300 e 301).

E' prescritto a tale riguardo che le bombole di capacità superiore a litri 5 portino:

1° — Le seguenti indicazioni punzonate nei pressi del collare di apposizione del cappellotto:

a) lo stemma d'Italia;

b) il nome del fabbricante o la sigla di questo se notoriamente conosciuto;

c) il numero d'ordine di fabbricazione;

d) il nome commerciale, in tutte lettere, del gas che il recipiente è destinato a contenere;

e) la capacità del recipiente in litri;

f) la pressione massima di carica in Kg. per cm.^{2}, pei gas compressi e per l'acetilene disciolto in acetone assorbito da materie porose; il peso massimo di carica in Kg., pei gas liquefatti; la concentrazione massima in percento ed il peso massimo di carica in Kg. per l'ammoniaca disciolta in acqua;

g) il peso del recipiente vuoto in Kg. e separatamente quello della valvola e del cappellotto; pei recipienti da soluzione di acetilene il peso del recipiente deve comprendere anche quello della materia porosa e della quantità normale di solvente;

h) il giorno, il mese e l'anno del collaudo e la data delle revisioni periodiche effettuate; ciascuna data di revisione deve essere seguita dallo stemma d'Italia.

2° — Una zona di 10 cm. di altezza, dipinta a vernice di colore: bianco per l'ossigeno; rosso per l'idrogeno; azzurro chiaro per l'aria compressa;

verde chiaro per l'azoto; giallo per l'anidride carbonica; nero per il cloro; grigio chiaro per l'ammoniaca; arancione per l'acetilene.

Le bombole di capacità non superiore a litri 5 dovranno invece portare:

1° — Impresse a punzone sul fondello:

a) le indicazioni di cui ai comma del precedente punto 1° — a), b), c), f);

b) il giorno, mese ed anno del collaudo;

2° — Il nome del gas apposto a vernice in caratteri molto appariscenti.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, 36 *e* 37.

Ordine di servizio n. 132.

Carri serbatoi da vino delle Ferrovie del Sud-Est.

Le Ferrovie del Sud-Est sono proprietarie di 73 serbatoi da vino distinti con la marca FSE e coi numeri di servizio da 11001 a 11043 e da 11101 a 11130.

I 73 carri in parola sono ammessi sulle linee F.S. a prendere e portare carico ma la loro utilizzazione è vietata in servizio interno fra Stazioni F.S.; i carri stessi sono esclusi dal nolo convenzionale previsto per tutti gli altri carri delle predette Ferrovie.

Il ritorno a vuoto di detti serbatoi alle Ferrovie del Sud-Est avrà luogo in base alle norme comuni, e cioè, appena scaricati, dovranno essere restituiti al più vicino transito della proprietaria, scortati, ciascuno, da Mod. M. 130-a.

I serbatoi inviati sulle F.S. a prendere carico verranno invece scortati dalla ordinaria lettera di vettura, in porto gratuito, compilata dalle Ferrovie del Sud-Est.

L'Ordine di Servizio n. 173 del 1930 è abrogato.

Circolare n. 37.

Acquisto di manufatti tessili per uso privato del nostro personale presso la Ditta convenzionata.

Per l'opportuna comunicazione a tutto il dipendente personale si informa che, con decorrenza immediata e fino a nuovo ordine, in seguito alla nuova disciplina sul consumo dei prodotti di abbigliamento, restano sospese le forniture di stoffe e foderami da parte della Ditta convenzionata, destinate ai bisogni privati degli agenti, ai quali era stata data facoltà di prelievo a termini dell'art. 9 del Regolamento sul vestiario uniforme, testè modificato con D. M. n. 218 del 22 luglio 1941-XIX, pubblicato nel Boll. Uff. n. 33/1941.

Gli impianti interessati dovranno pertanto dar corso alle sole richieste di stoffe, foderami ed accessori occorrenti al personale per la confezionatura delle uniformi d'obbligo.

Il Servizio Approvvigionamenti provvederà a sospendere eventuali forniture in corso, ed a restituire agli interessati le richieste di carattere privato che ancora fossero giacenti.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sgombro neve e ghiaccio linea Bussoleno-Bardonecchia.	L. P.	Ore 12 del 16 novem. 1941-XX	90.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione nuova rete fognature e cunicoli stazione Genova Brignole.	L. P.	Ore 12 del 17 novem. 1941-XX	1.465.000	Sez. Spec. Lavori Genova
Manutenzione armamento linea Civitavecchia-Civitavecchia Porto e raccordi.	L. P.	Ore 12 del 17 novem. 1941-XX	279.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione sei pozzi nella zona in frana presso stazione di Pisciotta.	L. P.	Ore 18 del 18 novem. 1941-XX	308.500	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione armamento linea Sulmona-Isernia tratta S. Pietro Avellana-Isernia.	L. P.	Ore 12 del 20 novem. 1941-XX	402.400	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Sulmona-Isernia tratta Sulmona -Alfedena.	L. P.	Ore 12 del 20 novem. 1941-XX	740.400	Sezione Lavori Roma
Lavori terra e murari per impianto terzo binario in stazione di Lebba.	L. P.	Ore 12 del 20 novem. 1941-XX	388.620	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mc. 10.000 di pietrisco proveniente dalla cava S. Lucia.	L. P.	Ore 18 del 21 novem. 1941-XX	—	Sezione Lavori Napoli
Fornitura in opera apparecchi e materiali per impianto diffusione sonora in stazione di Trento.	L. P.	Ore 12 del 22 novem. 1941-XX	—	Ufficio IES Venezia
Rinnovamento ml. 5000 di binario fra Contursi e Persano linea Battipaglia-Potenza.	L. P.	Ore 18 del 26 novem. 1941-XX	158.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto di una cabina di trasformazione in stazione di Genova P. P.	A. C.	Ore 10 del 20 novem. 1941-XX	—	Ufficio IES Genova
Costruzione pensilina in legno in stazione di Spoleto.	L. P.	Ore 18 del 17 novem. 1941-XX	131.211	Sezione Lavori Ancona
Rinnovamento ml. 40.715 di binario linea Termoli-Foggia.	L. P.	Ore 18 del 26 novem. 1941-XX	1.200.000	Sezione Lavori Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Ganci di trazione ed accessori.	T. P.	15.11.1941 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N.	50.000	Fogli di carta carbonata per decalco azzurra.	T. P.	30.11.1941 A. XX	Id. Sezione 5ª
N.	200.000	Fogli di carta carbonata nera fissa.	T. P.	16.12.1941 A. XX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 46 20 novembre 1941
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 21 ottobre 1941-XIX. — *Unificazione della condizionatura delle materie tessili* (1).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923-II, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927-VI, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati dallo Stato;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni UNI agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, numero 1699;

Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 12 settembre 1941-XIX;

DECRETA:

Art. 1.

Per le Amministrazioni dello Stato, per gli Enti ausiliari dello Stato, per gli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, per le aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni o Enti predetti, per le società, ditte, istituti od enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè per gli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

UNI 1319-1320 — 9 dicembre 1940-XIX: Condizionatura (stagionatura) delle materie tessili - Generalità e definizioni; prelievo e formazione dei campioni; modalità di essiccazione (fascicolo unico di due tabelle);

UNI 1321-1322 — 9 dicembre 1940-XIX: Condizionatura (stagionatura) della seta (fascicolo unico di due tabelle);

UNI 1323-1326 — 9 dicembre 1940-XIX: Condizionatura (stagionatura) della lana (fascicolo unico di quattro tabelle);

UNI 1327-1328 — 9 dicembre 1940-XIX: Condizionatura (stagionatura) del cotone (fascicolo unico di due tabelle);

UNI 1329-1331 — 9 dicembre 1940-XIX: Condizionatura (stagionatura) della canapa, lino, juta, fiocco di canapa, fiocco di lino (fascicolo unico di tre tabelle);

UNI 1332-1334 — 9 dicembre 1940-XIX: Condizionatura (stagionatura) del raion e del fiocco di raion (fascicolo unico di tre tabelle);

UNI 1335 — 9 dicembre 1940-XIX: Condizionatura (stagionatura) delle materie tessili in mista.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 5 novembre 1941-XX.
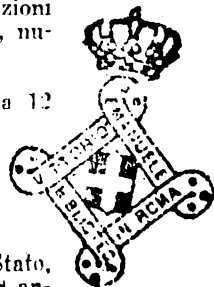
Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre dal compimento di un anno a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Nei contratti di acquisto o conferimento di commesse di lavoro da parte delle Amministrazioni od enti di cui all'art. 1, dovrà, con esplicito atricolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 4.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria UNI - Milano.

Copie autenticate dal bollo del Sottosegretariato di Stato per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dall'UNI, al prezzo normale di vendita stabilito dall'UNI stesso, dopo ottenuta l'approvazione della Commissione Suprema di difesa.

Art. 5.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori. Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le loro occorrenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 ottobre 1941-XIX.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo

MUSSOLINI

Decreto Ministeriale 5 novembre 1941-XX, n. 1304. — *Concorso interno a 20 posti di Sorvegliante di linea.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 27 ottobre 1941-XIX, N. PAG. 040/24/ del Servizio Personale e Affari Generali;
Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri N. 27773/1175. 2.12.17-1-3-1 in data 13 ottobre 1941-XIX;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

Ddcreta :

Sono indetti esami di concorso interno per n. 20 posti di Sorvegliante della linea con le modalità stabilite dalle norme allegate.
Si autorizza la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 5 novembre 1941-XX.

Il Ministro

Host Venturi.

NORME PER GLI ESAMI DI CONCORSO INTERNO A POSTI DI SORVEGLIANTE DELLA LINEA (Grado 11°)

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 20 posti di Sorvegliante della linea.

2. — Potranno patrecipare al concorso i Capi squadra cantonieri che abbiano conseguita l'attuale qualifica non posteriormente al 31 dicembre 1938-XVII e che risultino iscritti al P.N.F.

3. — I Capi squadra cantonieri che si trovino nelle volute condizioni e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare pel tramite gerarchico, non oltre quaranta giorni dalla pubblicazione del presente bando di concorso nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo di lire sei, indirizzata alla Direzione Generale — Servizio Lavori e Costruzioni.

4. — I Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono gli aspiranti trasmetteranno al Servizio Lavori e Costruzioni le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta,

diligenza, capacità, attitudini alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1937-1941. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, delle date di nascita, di anzianità nel grado attuale, di iscrizione al P. N. F., del carico di famiglia e se soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose, nonchè se sia ex combattente della guerra 1915-18 oppure: abbia partecipato nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni svoltesi in A. O. I.; sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari; se abbia benemerenze fasciste — con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti — e se abbia partecipato nei reparti delle Forze Armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato o assimilato, alle operazioni di guerra nell'attuale conflitto.

5. — La Commissione esaminatrice, nominata dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, sarà presieduta da un Funzionario di grado non inferiore al terzo, e composta da due altri Funzionari di grado non inferiore al quinto.

In caso di impedimento di uno dei membri, esso verrà sostituito definitivamente da altro, pure da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

6. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 4, e dopo avere assunto quelle maggiori informazioni che riterrà del caso.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice, e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

7. — L'incarico della compilazione dei temi delle prove scritte è deferito alla Commissione esaminatrice, la quale ha pure facoltà discrezionali per determinare le norme per la disciplina degli esami stessi.

8. — Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una orale.

Le prove scritte saranno:

Prima prova. — Svolgimento di un tema su argomento riguardante le mansioni di Sorvegliante della linea, da servire anche come saggio di composizione italiana.

Seconda prova. — Soluzione di un problema di aritmetica e geometria elementare sulle materie di cui al punto *a*) del programma di esame indicato qui appresso.

Terza prova. — Saggio sull'impiego e ricavo dei materiali, sulle registrazioni e riepiloghi dei materiali stessi, sulla tenuta dei libretti di presenza del personale, relative paghe e trattenute normali.

La prova orale verterà sulle materie indicate nell'intero programma stesso.

9. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è di 10 per ciascuna prova scritta e di 30 per la prova orale.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4°, da 1 a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orale.

10. — Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare almeno 72/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e non meno di 21/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno 72/90 del numero dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

11. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e sui requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito.

12. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice dando — a parità di voti — la precedenza agli agenti che abbiano benemerenze militari o fasciste di cui al punto 4° delle presenti norme, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale modificato dall'art. 6 R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, con preferenza a coloro che abbiano riportato per i detti titoli una maggiore puntazione nonchè ai soci di diritto dell'Unione Fascista fra le famiglie numerose. In mancanza delle dette benemerenze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale, e del maggior carico di famiglia.

13. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

14. — I dichiarati vincitori verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della detta graduatoria di merito, a misura che si renderanno vacanti i posti da coprire e, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale, dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di favorevole esperimento, nelle funzioni stesse, della effettiva durata di sei mesi.

15. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero, nel termine fissato, la destinazione che verrà loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e decadranno da ogni diritto.

16. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalla graduatoria di esame, l'Amministrazione potrà assegnare le funzioni superiori ad un egual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine di graduatoria.

17. — La graduatoria di merito, approvata dal Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

MATERIE D'ESAME

a) *Aritmetica e geometria.*

Prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali.

Nozioni di geometria piana e misura delle figure piane e dei solidi più semplici.

Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle comuni misure.

b) *Materie di servizio.*

Nozioni sulle linee ferroviarie: linee a semplice, doppio, triplo e quadruplo binario; corpo stradale e sue caratteristiche: pendenze, curve, opere d'arte (cavalcavia, sottovia, ponti in muratura e a travata metallica ecc.); passaggi a livello.

Istruzioni sulla posa e sulla manutenzione dell'armamento per le linee a scartamento ordinario e a scartamento ordinario e a scartamento ridotto con o senza dentiera. Vari tipi di armamento con rotaie Vignole: peso unitario delle rotaie e dei materiali accessori, che costituiscono gli armamenti predetti. Deviatoi semplici, doppi e tripli; scambi inglesi, semplici e doppi; intersezioni. Tipi diversi di traverse (in legno, metalliche o in cemento armato). Rifacimenti e rinnovamenti; norme e precauzioni da aversi nella loro esecuzione. Sezioni normali del corpo stradale; massicciata; sue qualità e requisiti; risanamento parziale o totale; norme e precauzioni per l'esecuzione del lavoro.

Nozioni sui meccanismi fissi, compresi i segnali, gli apparati centrali ed i sistemi di blocco; loro organi, funzionamento e terminologia delle varie parti.

Chiusura delle stazioni e delle linee, impianti e manutenzione delle siepi.

Conoscenza ed uso dei vari attrezzi ordinari e meccanici occorrenti per il servizio di manutenzione.

Istruzioni per il personale di vigilanza della linea.

Regolamento sui segnali e sue appendici. Regolamento per la circolazione dei treni per la parte interessante il servizio di linea.

Norme per il servizio dei Sorveglianti e dei Capi squadra cantonieri.

Norme per il servizio in tempo di neve ed istruzioni per la circolazione dei carrelli. Istruzioni relative al maneggio ed impiego delle traverse iniettate e per l'uso dei petardi da segnalamento.

Istruzioni speciali per le linee esercitate a trazione elettrica e per le line secondarie a scartamento ridotto per la Sicilia.

Organizzazione normale del personale di guardia e di lavoro, norme pratiche in vigore pei casi eccezionali (sostituzioni, malattie, ecc.).

Rilievi sul terreno, con l'uso delle canne o nastri metrici e delle paline; rappresentazione grafica del rilevamento con schizzo e visuale e con l'indicazione delle misure rilevate.

Nozioni elementari sulla natura e composizione delle malte e dei cementi.

Principali materiali da costruzione e loro caratteristiche.

Installazione di condotte d'acqua ed altri meccanismi del genere (rifornitori, colonne idrauliche, ecc.). Inconvenienti e disposizioni relative.

Incendi nelle proprietà laterali alla ferrovia.

Gestione amministrativa del tronco: presenza del personale, paghe, impiego e ricavo dei materiali, rapporti relativi, tenuta del giornale e del sub inventario materiali d'esercizio. Gestione dei magazzinetti.

Principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria.

Distanze legali dalla ferrovia delle piantagioni, delle escavazioni, dei fabbricati in muratura, delle costruzioni in legno e in paglia, delle materie combustibili, delle fornaci e delle fucine, giusta le disposizioni del Codice civile e della legge sulle opere pubbliche. Procedimento da usarsi in caso di infrazioni alle anzidette disposizioni. Verbali di contravvenzione e denuncie di reati.

Disposizioni relative ai passaggi a livello aperti ed incustoditi.

Disposizioni riguardanti la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Primi soccorsi: denuncie.

Ordine di servizio n. 133.

Servizio di corrispondenza merci con la ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta.

Con la Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi, che esercita la Ferrovia Cumana a scartamento normale, linea Napoli-Pozzuoli-Torregaveta, è stato istituito un servizio di corrispondenza per ora limitato ai soli trasporti a carro diretti agli stabilimenti Ansaldo di Pozzuoli e Silurificio Italiano di Baia o provenienti dai detti stabilimenti.

Tale servizio si svolge attraverso la stazione F. S. di Napoli Campi Flegrei ed in attesa che venga costruito l'apposito binario di allacciamento, il passaggio dei carri da una ferrovia all'altra sarà effettuato a mezzo di carrelli stradali forniti dalle F. S., previa riscossione delle relative tasse di nolo.

Dietro autorizzazione, da chiedersi di volta in volta dalla Società predetta, potranno essere inoltrati sulla ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta trasporti a carro di materiale occorrenti per l'esercizio della detta Ferrovia.

Le stazioni della Ferrovia Cumana ammesse al servizio di corrispondenza, le loro distanze dalla stazione di scambio di Napoli Campi Flegrei, le abilitazioni e gli impianti fissi di cui sono dotate risultano dall'allegato al presente O. S.

1) Sono estese all'esercizio del binario d'allacciamento, quando sarà pronto, alla consegna, passaggio e riconsegna dei carri ferroviari ed allo scambio dei trasporti merci a Napoli Campi Flegrei le norme attualmente in vigore per il servizio di corrispondenza.

2) Circa il passaggio dei veicoli F. S. sulla linea della Concessionaria resta stabilito:

a) i carri della Concessionaria non sono ammessi a circolare sulle linee F. S.;

b) sono ammessi a circolare sulla linea Napoli-Pozzuoli-Torregaveta i carri F. S. e delle Amministrazioni corrispondenti che soddisfino alle condizioni seguenti:

Massimo peso per asse tonn. 15;
Massima base per carri ad assi rigidi m. 4,50.

Sono esclusi dal passaggio sulla linea concessa i carri a carrelli o portanti il segno ←θ→

c) sagoma normale di carico italiana, con applicazione delle tabelle di riduzione in vigore in relazione alla lunghezza della cassa e del carico.

Per quanto non è previsto nel presente O. S. in ordine al servizio di corrispondenza in parola, la stazione di scambio di Napoli Campi Flegrei e le altre stazioni delle F. S. si atterranno alle disposizioni contenute nelle premesse alla parte V del Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose (Edizione 1° dicembre 1933).

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le seguenti aggiunte alle sotto elencate pubblicazioni di servizio.

Parte II – n. 46 – 20 novembre 1941-XX.

1) *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose* (Edizione 1° dicembre 1933).

A) PARTE I — TESTO

Nell'indice a pagina 7, dopo l'indicazione della Ferrovia "Napoli-Piedimonte d'Alife" inserire la ragione sociale Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi seguita dal riferimento alla pagina 454-bis.

Nell'elenco delle stazioni e degli scali (pag. 11 e seguenti) inserire alla sede opportuna i nomi delle stazioni di Arco Felice, Fusaro, Torregaveta con il riferimento alla pagina 454-bis ed al gruppo 3.

Nell'elenco dei punti di scambio a pag. 397 aggiungere il nome della stazione di Napoli Campi Flegrei seguita nella apposita colonna dalla indicazione "Ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta".

Istituire in ultimo la nuova pagina 454 bis con tutte le indicazioni risultanti dall'allegato al presente O. S.

B) PARTE II — CARTE

Nella tavola III delle carte indicare con cerchietto nero e dischetto azzurro la stazione F. S. di Napoli Campi Flegrei dal tratto di linea Napoli Mergellina-Pozzuoli e con tinta azzurra il tracciato della linea secondaria distaccantesi da Napoli Campi Flegrei in direzione nord-ovest, segnando con cerchietto azzurro le stazioni della secondaria nel seguente ordine:

Arco Felice
Fusaro
Torregaveta

2) *Prontuario generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato* (Edizione 1° marzo 1941).

Nella Parte I, pagina 52, di contro a Napoli Campi Flegrei esporre il richiamo (n) riportando in calce la seguente nota:

(n) stazione di scambio con la ferrovia "Napoli-Pozzuoli-Torregaveta.

3) *Prefazione generale all'Orario generale di servizio.*

A) PARTE I — Edizione febbraio 1936

— a pagina 27 istituire il nuovo numero progressivo 894 seguito dalla indicazione:

Società Anonima Esercizi Pubblici Servizi
Linea "Napoli-Pozzuoli-Torregaveta"

— nell'elenco delle località, pag. 28 e seguenti, inserire nella sede opportuna le seguenti indicazioni:

Arco Felice /—/—/M/894
Fusaro /—/—/M/894
Torregaveta /—/—/M/894

B) PARTE II — Edizione 15 settembre 1935.

A pagina 56 nell'elenco delle ferrovie e tramvie sulle quali è ammesso il passaggio del materiale F. S. inserire l'indicazione della linea Napoli-Pozzuoli-Torregaveta e nella seconda colonna corrispondente il peso massimo per asse (tonn. 15).

4) *Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle F. S.* (Edizione 1° luglio 1941).

Nell'appendice, a pag. 383, nell'opportuna sede inserire la linea Napoli-Pozzuoli-Torregaveta tra quelle ammesse al servizio di corrispondenza.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 133 1941-XX

SOCIETÀ ANONIMA PER L'ESERCIZIO DI PUBBLICI SERVIZI (S. E. P. S. A.)

Esercizio della Ferrovia Cumana linea: NAPOLI-POZZUOLI-TORREGAVETA

***Direzione dell'Esercizio*: NAPOLI**

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilom. dalla staz. di scambio di Napoli Campi Flegrei	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori: di testa	Piani caricatori: di fianco	Gru fisse: Quantità	Gru fisse: Portata in tonn.	Bilance a ponte: Quantità	Bilance a ponte: Portata in tonn.	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Arco Felice (1) . .	Napoli-Torregaveta	8	G	P	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fusaro (2)	»	12	G	P	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Torregaveta (2) . .	»	13	G	P	V	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Limitatamente ai trasporti a carro da e per il Cantiere Ansaldo.
(2) » » » » Cantiere Silurificio Italiano.

Ordine di servizio n. 134.

Estensione del servizio merci nella fermata di Bandita di Barbarano.

Dal giorno 1° dicembre 1941-XIX la fermata di Bandita di Barbarano della linea Civitavecchia-Orte, attualmente abilitata ai trasporti a P. V. e G. V. a dettaglio, con limitazioni, verrà abilitata anche ai trasporti a P. V. ed a G. V. a carro completo, o come tali considerati dalla nostra Amministrazione.

In conseguenza nella Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX) a pagina 13, di contro al nome di Bandita di Barbarano, nelle colonne 9 e 10 in corrispondenza delle lettere G e P dovrà essere tolto il richiamo 8 e sostituito col 12.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 15.

Ordine di servizio n. 135.

Cambiamento di nome della stazione di Amorosi.

La stazione di Amorosi della linea Napoli-Foggia ha assunto la nuova denominazione di Amorosi-Melizzano.

Di conseguenza nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete ferroviaria dello Stato" (Edizione 1940-XVIII) Parti I, II, III e IV, nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio (Edizione 1936-XIV), pag. 11, nei Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche ed in tutte le alre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà alla sostituzione dei biglietti a desinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di novembre c. a., dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Amorosi-Melizzano.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti nei modi di uso al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 136.

Modificazioni da apportarsi all'Istruzione per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive.

a) a pagina 33 — 2ª riga dal basso — sostituire le parole: « di concentrazione non superiore a 60 C° Bé » con le parole: « di densità non superiore a 1,71 a 15° C. ».

b) nell'aggiunta di cui all'O. S. n. 33/1936, art. 2 — punto 10 — 2° capoverso — sostituire le parole: « di concentrazione superiore a 42° Bé (densità 1,414 a 15° C.) » con le parole: « di densità superiore a 1,42 a 15° C. ».

c) nello stesso ordine di servizio pag. 1, penultimo capoverso dal basso, sostituire le parole: « concentrazione superiore a 42° Bé (densità 1,414 a 15° C.) e a 60° Bé (densità 1,710 a 15° C.) » con le parole « densità superiore a 1,42 e a 1,71 a 15° C. ».

d) nel punto II di detto ordine di servizio, sostituire le parole: « concentrazione non superiore a 60° Bé » con le parole: « densità non superiore a 1,71 a 15° C. ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32 *e* 37.

Comunicati:

Esami di idoneità a Manovratore Capo.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle mansioni di Manovratore Capo.

Potranno chiedere di prendere parte a tali esami i Capi squadra Manovratori con qualsiasi anzianità che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 4, indirizzata al Capo della rispettiva Sezione Movimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Comunicato nel Bollettino Ufficiale.

L'ammissione agli esami, per la quale dovranno essere tenute presenti le disposizioni di cui agli art. 61 e 62 del R. P., è di competenza della Sezione Movimento, che darà comunicazione agli interessati delle proprie decisioni prima che gli esami abbiano inizio.

Tali decisioni sono inappellabili.

Gli esami, consistenti in una prova orale, verteranno unicamente su materie di servizio, come da programma qui di seguito trascritto.

La Commissione esaminatrice sarà Compartimentale. Essa verrà nominata dal Capo della Sezione Movimento interessata e sarà formata da un Presidente di grado non inferiore al 4° e da due Membri di grado non inferiore al 6°.

Ciascun Membro disporrà di un massimo di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato complessivamente non meno di 18/30.

L'elenco degli idonei, che non costituisce graduatoria di merito agli effetti del conferimento delle promozioni, dovrà essere compilato in ordine alfabetico.

Tale elenco, unitamente a quello degli agenti non ammessi agli esami e dei riprovati, dovrà essere trasmesso al Servizio Movimento in triplice copia non più tardi del 5 gennaio 1942-XX.

PROGRAMMA

per gli esami di idoneità a Manovratore Capo.

1 — Regolamento sui segnali.

2 — Istruzione sul servizio dei deviatori e dei manovratori.

3 — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenza, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli.

4 — Disposizioni dei deviatoi nelle stazioni (O. S. 90/1927); piombatura degli apparecchi di sicurezza (O. S. 130]1934); fermascambi a baionetta.

5 — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali), lettura di un piano schematico di stazione.

6 — Prova freno continuo (per la parte che interessa il personale di manovra [O. S. 130/1937]).

7 — Lettura di serie ed indici di serie assegnati ai veicoli a scartamento normale o ridotto, compresi quelli provenienti dalla guerra (Allegato alla Istruzione per il Servizio dei manovratori - Edizione 1934).

8 — Norme per la composizione dei treni viaggiatori (Prefazione generale all'orario generale - Parte I).

9 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose per quanto concerne: Disposizioni speciali per il carico dei trasporti in piccole partite e di quelli a carro (parte VI, Cap. 1° e 2°). Condizioni generali di carico dei carri. Prescrizioni tecniche del carico. — Sagoma limite — Carico massimo — Carri per treni celeri e carri per trasporti diretti all'estero — Nozioni generali circa le anormalità sui trasporti, le riserve, gli accertamenti e le denuncie. Chiusura ed etichettamento dei carri — Marcatura dei carri. Applicazione ed assicurazione dei copertoni.

Istruzioni per il trasporto di merci pericolose e nocive, per quanto si riferisce all'etichettamento dei carri ed alle precauzioni nelle manovre e composizioni dei treni.

10 — Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose per quanto concerne: Composizione dei treni merci e manovre (Parte IV, Capo IV). Classificazione e funzione dei treni merci — Formazione dei treni merci. Programma delle manovre delle singole stazioni e specializzazione dei fasci di binari di manovra — Marcatura dei carri — Lubrificazione delle boccole. Locomotive di manovra.

Visite periodiche dei veicoli. Premi III e IV per la buona utilizzazione del materiale da carico e la sollecita resa dei trasporti.

Esami di idoneità a Deviatore Capo.

E' indetta una sessione di esami per il conseguimento della idoneità alle mansioni di Deviatore Capo.

Potranno chiedere di prendere parte a tali esami i Capi squadra deviatori con qualsiasi anzianità che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 4, indirizzata al Capo della rispettiva Sezione Movimento, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente Comunicato nel Bollettino Ufficiale.

L'ammissione agli esami, per la quale dovranno essere tenute presenti le disposizioni di cui agli art. 61 e 62 del. R. P., è di competenza della Sezione Movimento, che darà comunicazione agli interessati delle proprie decisioni prima che gli esami abbiano inizio.

Tali decisioni sono inappellabili.

Gli esami, consistenti in una prova orale, verteranno unicamente su materie di servizio, come da programma qui di seguito trascritto.

La Commissione esaminatrice sarà Compartimentale. Essa verrà nominata dal Capo della Sezione Movimento interessata e sarà formata da un Presidente di grado non inferiore al 4° e da due Membri di grado non inferiore al 6°.

Ciascun Membro disporrà di un massimo di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato complessivamente non meno di 18/30.

L'elenco degli idonei, che non costituisce graduatoria di merito agli effetti del conferimento delle promozioni, dovrà essere compilato in ordine alfabetico.

Tale elenco, unitamente a quello degli agenti non ammessi agli esami e dei riprovati, dovrà essere trasmesso al Servizio Movimento in triplice copia non più tardi del 5 gennaio 1942-XX.

PROGRAMMA

per gi esami di idoneità a Deviatore Capo

1 — Regolamento sui segnali.

2 — Istruzione sul servizio dei deviatori e dei manovratori. Istruzione per l'esercizio degli apparati centrali — Libro I — Sez. II.

3 — Nozioni sul Regolamento circolazione treni, limitatamente ai punti interessanti il personale addetto alle manovre ed agli scambi (nomenclatura dei treni, stazionamento dei veicoli, accertamenti per il ricevimento e la partenza dei treni, manovra dei segnali, incroci e precedenza, treni preceduti da staffetta, stazioni con binari di salvamento, circolazione carrelli.

4 — Nozioni sugli apparati centrali e sul blocco. Disposizione dei deviatoi nelle stazioni (O. S. 90/1927), piombatura degli apparecchi di sicurezza (O. S. 130/1934), fermascambi a baionetta.

5 — Orari di servizio (fiancate e segni convenzionali), lettura di un piano schematico di stazione.

Concorso bandito dal Ministero della Marina.

Il Ministero della Marina — Direzione Generale dei Personali Civili e degli Affari Generali — ha indetto un concorso a 50 posti di contabile (grado 11, gruppo B) nel personale dei contabili della R. Marina.

Le modalità e le norme che regolano detto concorso trovansi inserite nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 249 del 21 ottobre 1941-XIX.

Deliberazioni ministeriali circa le imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nelle sedute tenutesi il 23 aprile, 5 giugno, 27 ottobre e 6 novembre 1941, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, che sono state ratificate dal Ministro l'11 novembre 1941-XX.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE:

Ragione Sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
BANZOLA Carlo Voghera	Manovalanza in genere	L. 200.000
CASELLI Gino Milano	Manovalanza in genere	» 200.000
CESARI Aimone Roma	Facchinaggio merci e bagagli registrati, pulizia stazioni	» 500.000
COLETTI Virgilio Terni	Manovalanza in genere	» 1.000.000
META Antonio Cassino	Manovalanza in genere	» 100.000
MORABITO Antonio Reggio Calabria	Facchinaggio merci e bagagli registrati	» 200.000
PROVENZA Rosario Siracusa	Facchinaggio merci e bagagli registrati, pulizia stazioni e piazzali; lavatura carri	» 200.000
SITTA Pompeo Caldiero (Verona)	Manovalanza in genere	» 500.000
VOLANTE Luigi Genova Rivarolo	Manovalanza in genere, manipolazione combustibili	» 500.000

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 40/1941:
Giannini *Gino*, anzichè Giannini *Ciro*.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricato ristoratore e fabbricato cessi stazione Alcamo Diramazione.	L. P.	Ore 15 del 25 nov. 1941-XX	356.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione tronco stradale di accesso passaggio a livello Km. 356 + 721 linea Ancona-Termoli.	L. P.	Ore 12 del 26 nov. 1941-XX	49.825	Sezione Lavori Ancona
Rinnovamento ml. 63.150 binari linea Milano-Venezia.	L. P.	Ore 11 del 27 nov. 1941-XX	1.525.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione massicciata linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 19 del 27 nov. 1941-XX	900.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Metaponto-Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 27 nov. 1941-XX	657.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Sostituzione travata fiume Adige Km. 81 + 705 linea Bologna-Padova.	L. P.	Ore 12 del 28 nov. 1941-XX	3.357.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione fabbricato alloggi personale I.E.S. in stazione di Battipaglia.	L. P.	Ore 18 del 1° dic. 1941-XX	580.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura in opera attrezzatura cabina trasformazione in stazione Genova P. B.	A. C.	Ore 10 del 22 dic. 1941-XX	—	Ufficio I.E.S. Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	2	Trasformatori da 300 KVA . .	T. P.	26.11.1941 A. XX	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
Kg.	32.000	Dadi esagonali di acciaio grezzi	L. P.	2 12 1941 A. XX	Id. Sezione 8ª
—	—	Perni di manovella per ruote motrici locom.	L. P.	2 12 1941 A. XX	Id. Sezione 7ª
—	—	Ferramenta per locom. e veicoli	T. P.	10.12.1941 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	400.000	Fogli di carta da calcare per telegrafo.	T. P.	31.12.1941 A. XX	Id. Sezione 5ª
N.	300.000	Fogli di carta carbonata nera fissa.	T. P.	2.1.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo che sarà da essi indicato a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 47 27 novembre 1941
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1941-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1262. — *Modificazioni al regolamento del personale delle ferrovie dello Stato nei riguardi del trattamento economico del personale non di ruolo sussidiario* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato — coi relativi allegati — approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e le successive modificazioni e aggiunte;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 16 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, è sostituito dal seguente:
« I sussidiari vengono assunti con la paga iniziale ragguagliata ad un trecentesimo dello stipendio iniziale, escluso il supplemento di servizio attivo, del personale di ruolo di corrispondente qualifica. Le paghe successive a quella iniziale sono ragguagliate ad un trecentesimo della corrispondente classe di stipendio, escluso il supplemento di servizio attivo, del personale di ruolo di pari qualifica. Gli aumenti normali di paga, fino a quella massima, vengono assegnati con le modalità previste dagli articoli 48, 50, 51 e 52, per gli aumenti di stipendio del personale di ruolo ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1785, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 19, è sostituito dal seguente:
« Occorre moltiplicare per 300 la paga giornaliera; l'importo ottenuto serve di base per la iscrizione nei quadri di classificazione (Allegato A) ».

Art. 3.

Per gli agenti già sussidiari, che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano passati a ruolo nella posizione di stabile, a norma del

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 25 novembre 1941-XX.

l'art. 20 del regolamento dei personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni e aggiunte, dovrà rideterminarsi l'inquadramento nei quadri di classificazione, in relazione al disposto dei precedenti articoli, valutando, poi, l'anzianità di servizio agli effetti dei successivi aumenti di stipendio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

Regio Decreto 17 ottobre 1941-XIX, n. 1263. — *Modificazione dell'art. 22 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Vista la legge 4 settembre 1940-XVIII, n. 1547;
Vista la legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278;
Visto il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato — con i relativi allegati — approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e le successive modificazioni ed aggiunte;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 22 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, è aggiunto, fra il secondo ed il terzo comma, il seguente comma:

« Agli straordinari viene corrisposta, con le norme ed alle condizioni di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, ed al R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561, un'aggiunta di famiglia di L. 45 mensili, oltre alla quota complementare di lire 8 mensili per ciascun figlio minorenne, fino al massimo di tre e di lire 16 mensili per ogni figlio minorenne in più dei tre ».

Art. 2.

Alle misure dell'aggiunta di famiglia e relative quote complementari previste dal precedente art. 1 si applicano gli aumenti stabiliti, rispettivamente, dall'art. 1 della legge 16 aprile 1940-XVIII, n. 237, dall'art. 1 del R. decreto-legge 24 marzo 1941-XIX, n. 203 e dall'art. 4 del R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Art. 3.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX.

VITTORIO EMANUELE

Mussolini — Host Venturi — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Grandi.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 25 novembre 1941-XX.

Ordine di servizio n. 137.

Circoscrizione della Sezione Materiale e Trazione di Venezia

In occasione dell'apertura all'esercizio della nuova linea Grisignano di Zocco-Camposampiero-Treviso, a far tempo dal 28 ottobre 1941-XIX, le giurisdizioni e sedi dei Riparti Materiale e Trazione del Compartimento di Venezia, sono state aggiornate come dal seguente quadro, che annulla e sostituisce quello annesso all'O. S. n. 29 del 9 marzo 1939-XVII.

SEZIONE MATERIALE E TRAZIONE DI VENEZIA.

GIURISDIZIONE E SEDE DEI RIPARTI MATERIALI E TRAZIONE

	Denominazione dei Riparti e relative Sedi 1	Depositi con dotaz. locomotive 2	Rimesse 3	Officine rialzo 4	Linee comprese nelle singole giurisdizioni 5
Riparti del Compartimento	Rip. Venezia (Sez. Materiale e Trazione Venezia)	Venezia M. Treviso	Calalzo Belluno Vittorio Ven.	Venezia S. L. Treviso	Venezia - Venezia Mestre (e); Treviso - Castelfranco (e); Castelfranco (e) - Montebelluna; Treviso - Belluno - Calalzo; Conegliano (e) - Ponte nelle Alpi; Montebelluna - Susegana (e); Treviso - Motta di Livenza - Portogruaro (e); Portogruaro (e) - Casarsa (e); Motta di Livenza - S. Vito al Tagliamento; Sacile (e) - Pinzano; Casarsa (e) - *Gemona O* (e); Treviso - Camposampiero (e) - Grisignano di Zocco (e).
	Rip. Mestre (Depos. Locom. Mestre)	Mestre Padova	Bassano Casarza	Mestre Padova	Venezia Mestre - Portogruaro; Venezia Mestre - Treviso (e) - *Udine* (e); Venezia Mestre - Padova - Vicenza (e); Padova - Camposampiero - Castelfranco; Camposampiero - Cittadella - Bassano; Venezia Mestre - Castelfranco - Trento (e). Castelfranco - Vicenza (e)

	Denominazione dei Riparti e relative Sedi 1	Depositi con dotaz. locomotive 2	Rimesse 3	Officine rialzo 4	Linee comprese nelle singole giurisdizioni 5
Riparti del Compartimento	Rip. Verona (Depos. Locom. Verona)	Verona P. N. Trento	Vicenza	Verona P. N.	*Brescia* (e) - Verona P. N.; Verona P. N. - Vicenza; Verona P. N. - Trento; Vicenza - Schio
Riparti del Compartimento	Rip. Bolzano (Depos. Locom. Bolzano)	Bolzano Fortezza Merano Chiusa Brunico	S. Candido	Bolzano Fortezza Chiusa	Brennero - Trento (e); S. Candido - Fortezza; Bolzano - Merano - Malles; Chiusa - Plan V. G.; Campo Tures - Brunico.
(*) Riparti di altri Compartimenti	*Per memoria*				

Note. — (e) escluso — Le stazioni e gli impianti inndicati *in corsivo* appartengono ad altri Compartimenti — (*) sono elencati nelle colonne dalla 2ª alla 5ª soltanto gli impianti e le linee del Compartimento posti sotto la giurisdizione di Riparti di altri Compartimenti, — citati nella colonna 1ª — Le rimesse contrassegnate con (**) sono quelle con dirigenza di Capo deposito o di Macchinista distributore.

Ordine di servizio n. 138.

Norme per la consegna, la custodia e la vendita degli oggetti rinvenuti, dei bagagli non ritirati e delle merci eccedenti e giacenti per rifiuto ed abbandono.

L'art. 30 dell'O. S. n. 1/1931 è modificato come segue:

« Art. 30. — *Compensi al personale addetto ai depositi ed alle aste.*

Per compensare il personale incaricato della conservazione degli oggetti e delle merci nonchè delle vendite all'asta e per stimolarne l'interessamento speciale, che può esplicarsi in forme e modi diversi, ma dal quale dipende la maggiore proficuità delle vendite, le Sezioni Commerciali e del Traffico potranno presentare annualmente al proprio Servizio proposte di compensi che, nel loro complesso, non dovranno sorpassare *il 7 %* (*sette per cento*) della somma costituente il ricavato netto totale ottenutosi dalle aste pubbliche bandite nell'anno.

In favore dei banditori e degli aiuto banditori delle aste le proposte dei detti compensi non dovranno superare l'importo di un mese e mezzo dello stipendio percetto dagli agenti; per tutto l'altro personale, comunque interessato nella conservazione delle cose e nelle aste, le proposte non potranno eccedere l'importo di un mese dello stipendio di ciascun agente.

Le Sezioni Commerciali dovranno valutare con giusto criterio l'opera prestata da ciascun agente, specialmente nei riguardi dell'utile derivato dalle aste all'Amministrazione.

Coi detti compensi s'intende retribuita ogni eventuale prestazione straordinaria che gli agenti predetti abbiano potuto dare allo scopo di realizzare il maggior utile possibile.

Le proposte dei compensi dovranno essere corredate delle copie dei verbali delle aste, delle copie dei mod. CH. 106 (ex mod. M. 515) e CH 107 (ex mod. M. 514) e di un prospetto riassuntivo del ricavato di ciascuna asta e delle spese relative, con l'indicazione dell'ammontare netto preso per base dei compensi in parola.

Dopo l'approvazione delle proposte, le Sezioni Commerciali provvederanno al pagamento dei compensi imputandone l'importo alle "Spese eventuali" — "Diverse" a diminuzione del credito contabilizzato nel modo indicato nell'articolo 25.

Le precedenti disposizioni in materia restano abrogate ».

Ordine di servizio n. 139.

Biglietti speciali di abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie.

Si riassumono qui appresso le norme per l'emissione dei biglietti speciali di abbonamento per impiegati ferroviari e loro famiglie, e si indicano i relativi prezzi da applicarsi.

CAPO I. — *Premessa.*

Le domande dei biglietti debbono, dal personale, essere rivolte — per via gerarchica — ai Capi degli uffici da cui dipendono, che le trasmetteranno con il loro parere alle Autorità alle quali è deferita la decisione sulle domande.

La concessione di questi abbonamenti speciali agli agenti è subordinata alla possibilità, da parte di ciascun agente medesimo, di attendere regolarmente alle proprie attribuzioni. Qualora in base alle circostanze che in ogni singolo caso si verificano, in relazione alla località, all'orario dei treni ed alle funzioni dell'impiegato richiedente, avesse a risultare che l'accoglimento della domanda è inconciliabile con le esigenze del servizio, la domanda stessa deve essere senz'altro respinta.

Gli abbonamenti si accordano soltanto per le linee della rete dello Stato.

Ciascun Servizio è autorizzato a decidere sulle domande presentate dagli impiegati residenti in sede ed a trasmettere direttamente le domande medesime — *munite della autorizzazione al rilascio del biglietto domandato* — alla stazione in sede per la emissione del biglietto.

Le domande presentate invece dagli impiegati ed agenti dipendenti dai Compartimenti, a qualunque ramo di servizio appartengano od addetti anche ad uffici staccati dai Servizi Centrali, devono, per la via gerarchica, essere trasmesse, col parere dell'ufficio al quale il richiedente appartiene, all'Ufficio Personale Compartimentale, incaricato dell'esame delle domande o della decisione in merito alla emissione del biglietto chiesto, che, a sua volta, inoltrerà le domande stesse — *munite della autorizzazione al rilascio del biglietto domandato* — alla stazione competente.

I Servizi e gli Uffici Personale Compartimentali a cui è deferita, come sopra detto, la decisione sulle domande degli abbonamenti, prima di accordare il proprio nulla osta, devono accertare che i motivi addotti rientrino fra quelli previsti dalle condizioni indicate in appresso e che, nei riguardi dell'impiegato o delle persone della sua famiglia, ricorrono precisamente i requisiti voluti dalle condizioni medesime, e verificare che le domande siano regolarmente documentate.

Ad ogni domanda deve essere allegata la ricevuta (mod. Ci 203 *ter*) comprovante il pagamento del diritto fisso di L. 3 per ogni rata (mensile, bimestrale, ecc.) in cui viene chiesto di effettuare il pagamento dell'importo dovuto.

Tale diritto fisso deve essere preventivamente versato alla stazione presso cui l'impiegato presenta la domanda per l'abbonamento, e rimane acquisito all'Amministrazione anche nel caso in cui l'agente, dopo aver chiesta ed ottenuta l'emissione del biglietto, non lo ritiri o rinunci all'abbonamento.

Le stazioni procedono all'emissione di questa specie di abbonamenti soltanto in seguito a regolare autorizzazione degli uffici competenti.

L'importo dei biglietti di abbonamento può essere corrisposto anche a rate, che i richiedenti dovranno pagare alle relative scadenze presentandosi alle biglietterie delle stazioni di arrivo o di partenza per l'apposizione, sul biglietto di abbonamento, della ricevuta (mod. Ci 203 *bis*) comprovante l'effettuato pagamento.

Non è ammesso il pagamento a rate mediante trattenuta mensile sullo stipendio degli agenti.

Trascorsi 5 giorni dalla decorrenza della validità del biglietto senza che l'interessato si sia presentato a ritirarlo, la stazione si uniformerà alle disposizioni in vigore per gli abbonamenti ordinari.

I biglietti scaduti di validità e restituiti dagli abbonati debbono, dalle stazioni, essere inviati al Controllo Viaggiatori e Bagagli.

Dalla stazione emittente debbono essere esposte sui biglietti medesimi in modo ben chiaro la *percorrenza*, senza abbreviare i nomi delle stazioni; *le generalità del titolare*, compreso il *grado di parentela* per le persone di famiglia e *l'età* per i figli; la *validità* di ciascun periodo in cui è stato chiesto di effettuare il pagamento, computando i periodi a mesi solari.

Sui biglietti deve sempre figurare il cognome, il nome, la qualifica ed il Servizio cui appartiene l'impiegato che ha richiesto l'abbonamento ed il bollo della stazione di emissione.

I titolari all'atto della consegna devono firmare il biglietto nell'apposito spazio e pagare la somma totale o l'importo della prima rata se è stato chiesto il pagamento rateale. Per la convalidazione col mod. Ci 203 *bis*, per l'eventuale invio ad altra stazione od agenzia e per la contabilizzazione di tali abbonamenti, valgono le norme in vigore per gli abbonamenti ordinari.

Le domande per i casi eccezionali non contemplati dalle norme presenti, che meritino per circostanze speciali di essere prese in considerazione, debbono essere trasmesse, per la decisione superiore, alla Sede centrale del Servizio Personale ed Affari Generali. Tali domande dovranno essere redatte su carta bollata da L. 6.

CAPO II. — *Condizioni.*

I. — Possono fruire dei biglietti di abbonamento ai prezzi ridotti della tariffa indicata nel prospetto N. 1:

a) gli agenti (personale maschile e femminile) in attività di servizio delle Ferrovie dello Stato, compresi gli avventizi in servizio continuativo e quelli assunti per la costruzione di nuove linee o di opere in conto patrimoniale, dopo che abbiano compiuto *almeno un anno di servizio;*

b) il personale sanitario fiduciario in attività di servizio delle Ferrovie dello Stato, dopo che abbia compiuto *almeno un anno di servizio;*

c) il personale in attività di servizio dell'Ispettorato generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, dopo che abbia compiuto *almeno un anno di servizio;*

d) le persone di famiglia degli impiegati di cui sopra (moglie, figli celibi di età non superiore ai 25 anni, figlie nubili ed inoltre figlie vedove e loro figli celibi e figlie nubili minorenni, genitori, fratelli celibi minorenni, sorelle nubili o vedove, domestici e nutrici tutti se conviventi ed a carico) (1).

La concessione dell'abbonamento non è ammessa a favore di domestici di agenti cui spetta *la 3ª classe.*

II. — I biglietti di abbonamento possono essere concessi nei casi seguenti:

a) *agli agenti* per recarsi dalla sede del rispettivo ufficio alla località nella quale — previa autorizzazione superiore — abbiano preso *stabile dimora.*

L'abbonamento *per questo motivo* può essere rilasciato anche agli agenti che siano assunti in servizio per un periodo ininterrotto non inferiore a 3 mesi.

(1) Per la moglie la condizione di "a carico" si presume sempre.

La concessione del biglietto di abbonamento può essere accordata, pel medesimo percorso, in favore delle persone di famiglia, *semprechè di analogo biglietto sia munito anche l'agente;*

b) *agli impiegati e persone di famiglie*, quando debbano esperire cure balneari, termali, climatiche, o di altra natura, limitatamente al periodo di tali cure (1).

c) *agli impiegati* che durante la stagione estiva abbiano trasferita la famiglia in villeggiatura, considerando la località di villeggiatura come temporanea dimora;

d) *agli impiegati* che, coltivando studi speciali (come lingue, ecc.) si recano presso insegnanti privati o appositi istituti, quando ciò non sia possibile nella loro residenza;

e) *alle persone di famiglia* che frequentano scuole o corsi di istruzione. Se si tratta di istruzione professionale o manuale, le dette persone devono provare, con opportune dichiarazioni rilasciate dagli stabilimenti o dalle ditte private, che non percepiscono un compenso superiore a L. 10 al giorno;

f) *all'impiegato* per recarsi a visitare persone di famiglie indicate al punto I lettera *d*) degenti presso ospedali, istituti o case di cura. Analoga concessione può essere ammessa in favore di persone di famiglia per recarsi a visitare l'impiegato od altra persona di famiglia degente presso gli istituti suddetti;

g) *agli impiegati* che per comprovate ragioni di servizio non possono prendere stabile dimora fuori della sede del rispettivo ufficio, ed abbiano dovuto trasferire in altra località la propria famiglia.

Nei casi di cui alle lettere *b*) e *d*) i biglietti di abbonamento possono essere concessi anche se la stazione di partenza o di arrivo o ambedue non siano la residenza dell'impiegato. Verificandosi ciò, non occorre per le persone di famiglia la condizione della "convivenza" con l'agente, essendo sufficiente che esse siano a suo carico.

III. — Nei casi previsti alle lettere *b*) e *c*) è ammesso durante il periodo dal 16 maggio al 31 ottobre il rilascio di abbonamenti per 15 giorni (però con scadenza non oltre il 31 ottobre) verso pagamento del prezzo di un abbonamento mensile ridotto del 40 %, nonchè il rilascio di biglietti di abbonamento collettivi valevoli per più persone di una stessa famiglia, tanto per 15 giorni, come per uno o più mesi (pure con scadenza massima al 31 ottobre) col pagamento del prezzo normale per la prima persona e di quello ridotto del 40 % per le altre (vedasi il prospetto N. 2).

IV. — Per ottenere i biglietti di abbonamento, l'agente deve farne motivata domanda, anche in caso di rinnovazione e dimostrare i treni utili per recarsi alla sede del proprio ufficio e per ritornare al termine dell'orario di servizio.

V. — Nessuna modificazione dell'orario normale e del turno di servizio dell'agente è consentita per ragione dell'orario dei treni sul percorso dell'abbonamento. Così pure la ritardata entrata in servizio non può essere giustificata in dipendenza dell'abbonamento, salvo che consegua da ritardo del treno utile autorizzato.

VI — Sulle domande corredate dalla ricevuta del diritto fisso pagato (L. 3 per ogni rata in cui viene chiesto di effettuare il pagamento, anche se

(1) Agli agenti ferroviari già muniti di abbonamento a tariffa ridotta per raggiungere la propria residenza e che abbiano durante il periodo estivo trasferita la famiglia in località balneare o climatica, può essere rilasciato un secondo abbonamento per recarsi da detta località a quella di residenza.

l'abbonamento è valevole per più persone) deve essere indicato il cognome, nome e qualifica dell'agente e l'età per i figli. Per le persone di cui al comma *d*) del punto I deve essere dichiarato che sono iscritte sullo stato di famiglia come conviventi ed a carico.

VII. — I biglietti di abbonamento possono essere rilasciati per una classe inferiore a quella spettante a sensi delle norme d'applicazione del regolamento sui biglietti, ma in linea di massima non per una superiore.

E' fatta eccezione per i mutilati ed invalidi di guerra ai quali può essere rilasciato — verso pagamento del relativo prezzo — il biglietto di 2ª classe invece che di 3ª che a loro spettasse per la qualifica. Analoga eccezione è ammessa per tutti gli agenti dimoranti fuori della sede dell'ufficio, quando il rilascio dell'abbonamento di 2ª classe venga dai superiori dell'agente riconosciuto necessario allo scopo di poter approfittare di alcuni treni non aventi la 3ª classe. Tale necessità deve risultare sulla domanda da apposita annotazione convalidata dalla firma del Capo dell'ufficio cui appartiene l'agente.

VIII. — Per questi biglietti non è richiesto deposito cauzionale, ma è fatto ugualmente obbligo agli abbonati di restituire i biglietti alla stazione dalla quale li hanno ricevuti, non più tardi del giorno successivo a quello della scadenza.

IX. — Questi biglietti di abbonamento, in via di massima, non sono validi per i treni direttissimi, speciali e di lusso. Sono validi per tutti gli altri treni viaggiatori aventi vetture della classe rispettiva, sempre che non ostino le condizioni di percorrenza od altre stabilite dall'orario ufficiale per l'uso di determinati treni da parte dei possessori di abbonamenti ordinari. L'Amministrazione può inoltre escludere per questi abbonamenti l'uso di altri treni.

In via eccezionale, però, agli agenti dimoranti fuori della sede di ufficio, può essere consentito l'uso di determinati treni direttissimi e merci quando ciò sia ritenuto necessario nei riguardi dell'orario di ufficio. La relativa autorizzazione è data dai Capi servizio, se si tratti di agenti appartenenti a uffici centrali della Direzione generale; dai Comitati di Esercizio, se si tratti di agenti dipendenti dall'Esercizio o da Uffici distaccati dai Servizi Centrali o dalle Officine.

Gli uffici, dai quali gli agenti dipendono, comunicano l'avvenuta autorizzazione alle stazioni incaricate del rilascio degli abbonamenti di cui trattisi, le quali devono apporre sui relativi biglietti l'annotazione:

Valido anche pei treni { direttissimi n. . . .
merci n. . . . . .

convalidata dal bollo ad umido e dalla firma del Capo stazione.

X. — I biglietti non danno diritto a fermata nelle stazioni intermedie del percorso.

XI. — Lo smarrimento dei biglietti deve tosto essere denunciato a sgravio di ogni conseguente responsabilità per l'indebito uso che altri potrebbe farne. Nel caso di smarrimento non si ammettono rimborsi od abbuoni. E' ammessa la sostituzione del biglietto smarrito, se il tempo mancante alla sua scadenza non è minore di *un mese*, e alle condizioni stabilite per gli abbonamenti ordinari.

XII. — Qualora a causa di trasloco, malattia, od altre eventualità specialmente giustificate, l'uso dell'abbonamento restasse impedito per più di un mese, può essere accordato il rimborso della quota di prezzo relativa ai mesi interi mancanti alla scadenza del biglietto.

XIII. — A questi biglietti di abbonamento non sono applicabili le disposizioni stabilite dall'art. 41 C. T. per le linee con limitazione di classe di viaggiò nè quelle riguardanti la suddivisione delle linee della rete in categorie.

XIV. — Per l'uso degli abbonamenti è prescritto, quale documento d'identità personale, la tessera per l'uso dei biglietti gratuiti di viaggio, il cui numero dev'essere indicato nelle domande degli abbonamenti medesimi e trascritto poi sui relativi biglietti emessi.

Le persone le quali, secondo le disposizioni vigenti, non possono essere munite della tessera di riconoscimento di cui sopra, dovranno intendersi dispensate dalla presentazione della tessera nell'uso dei biglietti speciali di abbonameno a prezzo ridotto per impiegati ferroviari e loro famiglie.

In tal caso, sulle domande per ottenere i biglietti di abbonamento dovrà essere apposta una annotazione indicante che la persona è sprovvista di tessera, annotazione che dovrà essere poi riportata sui relativi biglietti emessi.

XV. — Tutte le norme e condizioni degli abbonamenti ordinari sono estese, in quanto non contrastino con quelle di cui sopra, agli abbonamenti rilasciati in base alla presente tariffa.

Di ogni abuso ed inosservanza delle prescrizioni per l'uso dei biglietti anche da parte delle persone di famiglia l'agente deve rispondere anche disciplinarmente, se del caso, in relazione al regolamento del personale.

CAPO III. — *Norme riguardanti linee in particolari condizioni d'esercizio.*

Per i biglietti in servizio locale sulle linee complementari a scartamento ridotto della Sicilia e della Venezia Tridentina nonchè sulla linea Napoli via Gianturco-Pozzuoli Solfatara si applicano integralmente i prezzi in vigore sulla rete principale di cui al prospetto N. 1.

I *prezzi fatti* per i biglietti in servizio locale sulla linea Napoli via Gianturco-Pozzuoli Solfatara risultano dal prospetto N. 3.

Per i biglietti d'abbonamento valevoli promiscuamente per percorsi della rete principale e sulle linee suddette i relativi prezzi sono da computarsi sul percorso complessivo (rete principale e linee medesime) in base ai prezzi di cui il citato prospetto N. 1.

Anche in servizio locale sulla linea Cerignola Campagna-Cerignola, si applicano i prezzi vigeni sulla rete principale. La tassazione dei biglietti in servizio diretto con la rete principale si effettua però in base alle distanze separate.

I *prezzi fatti* dei biglietti in vigore su detta linea risultano dal prospetto N. 4 e valgono tanto per gli abbonamenti in servizio locale, quanto per quelli in servizio diretto, aggiungendoli in quest'ultimo caso ai prezzi stabiliti per la rete principale.

Per l'uso delle classi sulle linee sopracitate valgono le norme stabilite per gli abbonamenti ordinari.

Le presenti disposizioni annullano e sostituiscono quelle dell'Ordine di Servizio N. 3/1935 e quelle dell'Allegato N. 5 al "Prontuario dei prezzi per biglietti di abbonametno" edizione 1° gennaio 1939.

PROSPETTO N. 1.

TARIFFA PER BIGLIETTI DI ABBONAMENTO PER IMPIEGATI FERROVIARI E LORO FAMIGLIE

La tariffa è stabilita per mese. I biglietti si rilasciano con validità di 1 o più mesi fino a 12.

PREZZI PER OGNI MESE

ZONE DI DISTANZA	I classe Lire	II classe Lire	III classe Lire
Fino a km. 10	34.00	19.00	12.50
Da km. 11 a km. 20	49.50	33 50	17.00
» 21 » 30	64.50	43.00	22.00
» 31 » 40	74.00	52.00	28 00
» 41 » 50	84.00	57.00	34.00
» 51 » 60	99.00	61.50	38.50
» 61 » 70	112.00	69.50	43.00
» 71 » 80	124.00	79.50	46.50
» 81 » 90	137.00	87.50	52 00
» 91 » 100	145.00	95.00	57.00
» 101 » 110	147.00	97.00	59.00
» 111 » 120	149.00	99.00	60.00
» 121 » 130	151.00	100.00	61.00
» 131 » 140	153.00	101.00	62.00
» 141 » 150	154.00	102.00	63.00

I prezzi degli abbonamenti per validità superiori ad un mese da formarsi con i prezzi mensili di cui sopra, già arrotondati, non sono soggetti ad ulteriori arrotondamenti.

Per i ragazzi dai 4 ai 10 anni si applica la metà del prezzo per adulti.

PROSPETTO N. 2.

PREZZI DEI BIGLIETTI DI ABBONAMENTO INDIVIDUALI E COLLETTIVI PER IMPIEGATI FERROVIARI E LORO FAMIGLIE

da applicarsi nel periodo 16 maggio-31 ottobre

Tabella dei coefficienti per il computo dei prezzi per abbonamenti individuali **per** *15 giorni e collettivi per validità fino a 3 mesi.*

VALIDITÀ	1 persona		2 persone			3 persone				4 persone					5 persone					
	1 adulto	1 ragazzo	2 adulti	1 adulto e 1 ragazzo	2 ragazzi	3 adulti	2 adulti e 1 ragazzo	1 adulto e 2 ragazzi	3 ragazzi	4 adulti	3 adulti e 1 ragazzo	2 adulti e 2 ragazzi	1 adulto e 3 ragazzi	4 ragazzi	5 adulti	4 adulti e 1 ragazzo	3 adulti e 2 ragazzi	2 adulti e 3 ragazzi	1 adulto e 4 ragazzi	5 ragazzi
15 giorni	0.60	0.30	0.96	0.78	0.48	1.32	1.14	0.96	0.66	1.68	1.50	1.32	1.14	0.84	2.04	1.86	1.68	1.50	1.32	1.02
1 mese	1.00	0.50	1.60	1.30	0.80	2.20	1.90	1.60	1.10	2.80	2.50	2.20	1.90	1.40	3.40	3.10	2.80	2.50	2.20	1.70
2 mesi	2.00	1.00	3.20	2.60	1.60	4.40	3.80	3.20	2.20	5.60	5.00	4.40	3.80	2.80	6.80	6.20	5.60	5.00	4.40	3.40
3 mesi	3.00	1.50	4.80	3.90	2.40	6.60	5.70	4.80	3.30	8.40	7.50	6.60	5.70	4.20	10.20	9.30	8.40	7.50	6.60	5.10

Per computare l'importo dell'abbonamento, si moltiplica il prezzo indicato nel prospetto n. 1 (corrispondente alla distanza ed alla classe richieste) per il coefficiente relativo al numero delle persone ed alla validità e si arrotonda l'importo ottenuto a norma dell'art. 17 delle vigenti Condizioni e Tariffe.

ESEMPIO: *Computo di un biglietto di 3ª classe per due mesi per una percorrenza di km. 50 per due adulti ed un ragazzo:*

Prezzo di 3ª cl. per km. 50 come da prospetto n. 1, L. 34,00
Coefficiente rilevato dalla tabella per "2 adulti ed un ragazzo per due mesi" 3,80
L. 34,00 × 3,80 = L. 129,20 arrotondato in L. 130,00 (importo da riscuotere).

PROSPETTO N. 3.

PREZZI DEGLI ABBONAMENTI PER IMPIEGATI FERROVIARI E LORO FAMIGLIE IN SERVIZIO LOCALE SULLA LINEA NAPOLI-POZZUOLI SOLFATARA (METROPOLITANA)

Biglietti individuali.

	PERCORRENZE	Classe	Durata dell' abbonamento in mesi — Prezzi in Lire: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Napoli P. Garib.-Napoli Mergellina (1) o Napoli P. Garib.-Napoli Campi Flegrei (1) o Napoli Mergell.-Pozzuoli Solfatara o Napoli Mergell.-Napoli Campi Flegrei o Napoli Campi Flegrei-Pozzuoli Solfatara o Napoli P. Caribaldi-Bagnoli Agnano Terme (1) o Napoli Mergell.-Bagnoli Agn. Terme o Napoli Campi-Flegrei-Bagnoli Agnano Terme o Bagnoli Agnano Terme-Pozzuoli Solfatara	1ª	34.00	68.00	102.00	136.00	170.00	204.00	238.00	272.00	306.00	340.00	374.00	408.00
		3ª	12.50	25.00	37.50	50.00	62.50	75.00	87.50	90.00	102.50	115 00	127.50	140.00
2	Napoli P. Garib.-Pozz. Solf. (1)	1ª	49.50	99.00	148.50	198.00	247.50	297.00	346.50	396.00	445.50	495.00	544.50	594.00
		3ª	17.00	34.00	51.00	68.00	85.00	102.00	119.00	136.00	153.00	170.00	187.00	204.00

(1) I prezzi da e per Napoli Piazza Garibaldi valgono anche da e per Napoli-Via Gianturco.

Biglietti individuali e collettivi da rilasciarsi nel periodo 16 maggio-31 ottobre

Per stabilire il prezzo di questi biglietti dovrà seguirsi analogo procedimento a quello indicato nel prospetto N. 2 per abbonamenti valevoli sulla rete principale, moltiplicando il coefficiente desunto da detto prospetto, per i prezzi indicati al prospetto N. 3 per la validità di un mese.

Esempio: Computo del prezzo di un biglietto di abbonamento per 15 giorni, 1ª classe, per un adulto e due ragazzi, valevole per la percorrenza Napoli P. G.-Pozzuoli Solfatara:

Prezzo di 1ª classe per un mese, desunto dal Prospetto N. 3, L. 49,50
Coefficiente rilevato dalla relativa tabella per un adulto e due ragazzi, per 15 giorni, 0,96
L. 49,50 × 0,96 = L. 47,52 arrotondando in L. 48 (importo da riscuotere).

Tutti i prezzi suddetti non comprendono il diritto fisso di L. 3,00.
In casi di abbonamento a pagamento rateale, si divide l'importo complessivo per il numero dei mesi di validità e si assegna a ciascun periodo rateale tante quote mensili quanti sono i mesi compresi nel periodo stesso.
A ciascun periodo si aggiunge il diritto fisso.

Prospetto N. 4.

PREZZI DEGLI ABBONAMENTI PER IMPIEGATI FERROVIARI E LORO FAMIGLIE IN SERVIZIO LOCALE SULLA LINEA CERIGNOLA CAMPAGNA-CERIGNOLA

CLASSE	Durata dell'abbonamento in mesi											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terza	12.50	25.00	37.50	50.00	62.50	75.00	87.50	90.00	102.50	115.00	127.50	140.00

Ordine di servizio n. 140.

Foglio di carico degli automezzi mod. M. 225.

Allo scopo di evitare duplicati di scritturazioni e conseguire nel contempo economia di stampati, si dispone — a modificazione dell'O. S. n. 92/1940 e dell'art. 209 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" — che i fogli di carico mod. M. 225, emessi a scorta degli automezzi per le registrazioni inerenti al carico e scarico delle merci a collettame, siano compilati, anzichè in quadruplice, *in triplice copia*, da servire una per la stazione di origine, una per la ditta assuntrice del servizio camionistico e l'altra per la stazione terminale, che la verserà, nei modi d'uso, alla propria Sezione Movimento.

Con l'occasione, si richiama il personale interessato all'esatta osservanza di quanto prescritto dagli articoli 185 e 191 delle Norme suddette, circa le scritturazioni dei trasporti a collettame in arrivo per loco e per oltre.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6 *e* 15.

Ordine di servizio n. 141.

Modificazione all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive.

Il comma 4 dell'art. 19 dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive viene modificato come segue:

Art. 19.

Comma 4. — Se la locomotiva a vapore trovasi in istazionamento fuori del recinto del deposito, non però sui binari di corsa, il macchinista e l'aiuto-macchinista possono allontanarsene, previa autorizzazione del dirigente del movimento, ma non contemporaneamente, dovendo uno di essi rimanere a custodia della locomotiva.

In casi speciali, potrà l'Ufficio competente della Trazione autorizzare l'assenza contemporanea del macchinista e dell'aiuto-macchinista, provvedendo alla custodia della locomotiva a mezzo d'altro agente della stazione.

Per le locomotive elettriche e le automotrici in istazionamento fuori del recinto del deposito, non però sui binari di corsa, è ammesso l'allontanamento del personale di condotta purchè autorizzato dal dirigente il movimento.

La modificazione di cui sopra andrà in vigore dalle ore zero del 15 dicembre 1941-XX.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 8, 31, 33, 34 *e* 35.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Manutenzione impianti riscaldamento dei fabbricati del Ministero delle Comunicazioni.	L. P.	Ore 12 del 28 nov. 1941-XX	76.000	Sezione Lavori Roma
Lavori sistemazione sorgente Margi dell'acquedotto delle Madonie.	L. P.	Ore 15 del 1° dic 1941-XX	283.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento della linea Metaponto-Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 2 dic. 1941-XX	389.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione fabbricato alloggi personale ferroviario a Napoli Sant'Erasmo.	L. P.	Ore 18 del 3 dic. 1941-XX	371.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione fabbricato a 4 piani con alloggio stazione Napoli Campi Flegrei fermata Piazza Leopardi.	L. P.	Ore 18 del 4 dic. 1941-XX	1.083.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione e risanamento linea Torino-Modane.	L. P.	Ore 15 del 4 dic. 1941-XX	606.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento ml. 3000 di binari sulla linea Potenza-Metaponto.	L. P.	Ore 14 del 4 dic. 1941-XX	100.000	Sezione Lavori Bari

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	12.000	Tela spinata di canapa alta centimetri 75.	T. P.	15.12.1941 A. XX	Servizio Approvvigionamenti Sezione 5ª-A
—	—	Tiranti per molle di sospensione	T. P.	20.12.1941 A. XX	Id. Sezione 7ª
N.	200.000	Fogli di carta da calcare per scritturazioni.	T. P.	9.1.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª
—	250.000	Fogli di carta carbonata azzurra	T. P.	11.1.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª
Kg.	1.000	Cordoncino color rosso	T. P.	15.1.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A
ml.	40.000	Tela di canapa alta cm. 95 . .	T. P.	7.2.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento d'indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 48

4 dicembre 1941
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Roma, 1941-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 142.

Attivazione del raddoppio di Torre di Palme.

Il 10 dicembre 1941-XX verrà attivato il Raddoppio di TORRE DI PALME al Km. 265 + 947 fra le stazioni di Porto S. Giorgio e Pedaso della linea Ancona-Foggia.

Il Raddoppio stesso è dotato dei seguenti impianti:

— Un fabbricato Uffici situato al Km. 265 + 947 alla destra nel senso di marcia dei treni dispari;

— un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi di allacciamento al binario di corsa, risultanti alle progressive chilometriche 265 + 610 e 266 + 306, sono con manovra a terra ed assicurati con fermadeviatoi tipo F. S.;

— un marciapiedi fronteggiante il fabbricato Uffici (Posto di Movimento);

— segnalamento di protezione da ambo i lati, costituito da semafori F. S. ad un'ala di 2ª categoria, ubicati alla sinistra rispetto alla marcia dei treni ai quali comandano, quello lato Ancona al Km. 264 + 446 e quello lato Pescara al Km. 267 + 196.

Il nuovo posto di movimento è inserito sul circuito telefonico selettivo del Dirigente Centrale del tratto di linea Ancona-S. Benedetto del Tronto e sul circuito telefonico 88006 del P. L. E' inserito inoltre sul circuito telegrafico omnibus N. 81613 e sul circuito speciale N. 81619 con la chiamata T. P.

Nella Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio, Parte I, Edizione febbraio 1936-XIV a pag. 22, fra i nomi di Torre di Gaffe e Torre di Zuino, dovrà inserirsi, in carattere maiuscoletto, "Torre di Palme" (Raddoppio) A/103.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 *nonchè, limitatamente al Compartimento di Ancona, gli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 56.

Ordine di servizio n. 143.

Trasformazione in stazione della fermata di Tortoreto Lido.

La fermata di Tortoreto Lido della linea Ancona-Foggia, situata fra Tortoreto-Nereto e Giulianova, è stata trasformata in stazione.

Essa dispone dei seguenti impianti:

— un fabbricato viaggiatori ubicato al Km. 305 + 977 alla sinistra nel senso di marcia dei treni dispari;

— un binario di raddoppio per incroci e precedenze della lunghezza utile di metri 593,75 allacciato al binario di corsa alle progressive chilometri 305 + 520,10 e Km. 306 + 210,65;

— un marciapiedi posto alla sinistra nel senso di marcia dei treni dispari della lunghezza di metri 256;

— un binario di scalo allacciato con due comunicazioni al binario di incrocio e precedenza;

— segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori tipo F. S. con un'ala di II categoria ubicati alla sinistra rispetto la marcia dei treni ai quali comandano, quello lato Ancona al Km. 304 + 420 e quello lato Pescara al Km. 307 + 174.

Gli scambi sono con manovra a terra ed assicurati con fermadeviatoi tipo F. S.

La nuova stazione è inserita sul circuito telefonico selettivo del D. C. del tratto di linea S. Benedetto del Tronto-Pescara C. e sul circuito telefonico n. 88007 dei P. L. E' inserita inoltre sul circuito telegrafico omnibus n. 81614 e su quello speciale n. 81621 con la chiamata T. L.

In dipendenza di quanto sopra alla pagina 22 della Prefazione Generale dell'Orario Generale di Servizio, parte I, edizione 1936-XIV, deve essere modificato, in carattere minuscolo, il nome di Tortoreto Lido ora indicato in carattere corsivo.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 31, *nonchè limitatamente al Compartimento di Ancona, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 144.

Estensione di servizio merci nella stazione di Scorcetoli

A decorrere dal 1° dicembre 1941-XX la stazione di Scorcetoli della linea Parma-La Spezia, attualmente abilitata ai trasporti di merci a G. V. ed a P. V. a dettaglio con limitazioni, viene abilitata anche ai trasporti a P. V. a carro completo per conto dell'Autorità Militare e della Società Generale Esplosivi e Munizioni di Milano, aventi i loro stabilimenti raccordati alla stazione stessa.

Di conseguenza, a pag. 76 della Parte I del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato — Edizione 18 marzo 1941-XIX, alla colonna 10 di fianco alla lettera P modificare il richiamo (9) in (n) ed in calce alla pagina 77 trascrivere la seguente nota:

« (n) Limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 costituiti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno. E' inoltre abilitata ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto dell'Autorità Militare e della Società Generale Esplosivi e Munizioni di Milano, raccordate alla stazione, con tassazione in base alle norme dell'Avvertenza C) a pag. 5, senza bisogno di preventiva autorizzazione ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Comunicato

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art. 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939, numero 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 20 novembre 1941-XIX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro delle Comunicazioni il 29 novembre 1941-XX.

AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA

Iscrizione negli elenchi delle seguenti imprese.

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
FORTUNATO Beniamino - Aosta	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Manovalanza in genere.	L. 100.000
FUMAGALLI Giovanni Pavia	Facchinaggio merci e bagagli registrati - Pulizia stazioni.	L. 100.000
GULA Ettore Ceva	Facchinaggio merci e bagagli registrati.	L. 200.000

ESTENSIONE DI LIMITE D'APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
GIORDANI Lino Falconara	Facchinaggio merci e bagagli registrati fino al limite di L. 500.000.	L. 1.000.000

Errata-corrige.

Boll. Uff. n. 46/1941. — Il limite di appalto della Ditta Cesari Aimone di Roma deve intendersi di L. 1.500.000 anzichè di L. 500.000 come è stato pubblicato.

Errata - corrige.

Bollettino Ufficiale n. 44/1941.

Nel "Diario delle Prove scritte di alcuni concorsi" a pag. 302, si deve leggere, per quanto si riferisce al concorso a posti di Sorvegliante lavori, che le prove scritte di tale concorso avranno luogo in Roma nei giorni *9, 10, 11 dicembre 1941*, anzichè nei soli giorni 10 e 11 di detto mese come è stato pubblicato.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione cavalcavia al Corso XXVIII Ottobre al Km. 3 + 054,46 della linea Milano-Rogoredo-Milano S. Cristoforo per transito sagoma T. E.	L. P.	Ore 12 del 6 dic. 1941-XX	113.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione due piattabande per manufatto linea Milano-Venezia al Km. 1+923,20 del raccordo Bologna-Brennero.	L. P.	Ore 11 del 9 dic. 1941-XX	198.500	Sezione Lavori Venezia
Costruzione di due fabbricati di 12 alloggi ciascuno ad Apuania.	L. P.	Ore 12 del 9 dic. 1941-XX	1.350.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto binario stazione di Migliarino Pisano.	L. P.	Ore 12 del 10 dic. 1941-XX	303.900	Sezione Lavori Firenze
Modifica impianto della stazione di Pavia Scalo.	L. P.	Ore 12 dell'11 dic. 1941-XX	56.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione massicciata per ml. 7900 di binario fra le stazioni di Vada e Livorno.	L. P.	Ore 12 dell'11 dic. 1941-XX	605.000	Sezione Lavori Firenze
Rafforzamento della travata sul fiume Eneo linea Fiume-Sussak.	L. P.	Ore 12 del 12 dic. 1941-XX	130.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura in opera batterie accumulatori per centraline elettriche alimentazione e riserva impianto blocco semiautomatico tratta Alessandria - Valenza e impianto apparati centrali elettrici in stazione di Valenza.	A. C.	Ore 12 del 16 dic. 1941-XX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Consolidamento trincea linea Potenza-Metaponto fra i chilometri 175 + 981 e 176 + 177.	L. P.	Ore 14 del 16 dic. 1941-XX	110.000	Sezione Lavori Bari

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 49 **11 dicembre 1941**
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Ordine di servizio n. 145.

Circoscrizione dei Riparti Movimento del Compartimento di Palermo.

(*Vedi l'O. S. n.* 100, *pubblicato nel Boll. Uff. n.* 33 *del* 13/8/1936-XIV).

A far tempo dal 16 dicembre 1941-XX viene istituito il 7° Riparto Movimento, con sede a Trapani. In seguito a tale istituzione è stata riveduta la circoscrizione dei Riparti limitrofi di Palermo (1°) e Castelvetrano (2°), che con quello di Trapani verranno ad avere la seguente giurisdizione.

Restano immutate le circoscrizioni dei Riparti Movimento di Caltanissetta (3°), Messina (4°), Catania (5°) e Siracusa (6°).

Num.	Riparto	Circoscrizione
1°	PALERMO	Palermo Centrale - S. Agata di Militello (e); Palermo Centrale - Palermo Marittima - Palermo Lolli; Palermo S. Erasmo; Fiumetorto - Roccapalumba Alia (e).
2°	CASTELVETRANO . .	Castelvetrano - Porto Empedocle (e); Burgio - S. Carlo - Castelvetrano; S. Ninfa - Salemi (e); Palermo S. Erasmo (e) - S. Carlo.
7°	TRAPANI	Trapani - Palermo Lolli (e); Trapani - Castelvetrano (e) - Alcamo Diramazione.

Ordine di servizio n. 146.

Circoscrizione dei Riparti di esercizio della Sezione Speciale Lavori di Roma.

A datare dal 15 dicembre 1941-XX la circoscrizione dei Riparti lavori della Sezione Speciale di Roma viene stabilita come appresso:

N. d'ord.	Riparti – Denominazione	Sede	CIRCOSCRIZIONE
1	ROMA Termini	Roma	Stazione Roma Termini e linee ingresso e uscita fino asse sottovia S. Lorenzo Km. 1 + 658,60. Doppio binario linea Roma-Sulmona e raccordo Roma Termini-Parco Prenestino dal Km. 1 + 658,60 al Km. 2 + 269,71 (asse soprapassaggio in cemento armato di accesso al D. L. di Roma S. Lorenzo). Binario circolazione locomotive dal Km. 1 + 658,60 a scambi estremi (escluso D. L. Roma S. Lorenzo). Officina Rialzo di Roma P. Maggiore-Stazione di Roma Tiburtina dal Km. 4 + 203 agli scambi estremi lato Chiusi (linea viaggiatori) e lato Roma Smistamento linea Merci, compresi i raccordi industriali. Da Roma Tiburtina a Scalo Merci Roma S. Lorenzo (i) e a deposito Roma S. Lorenzo (i). Linea merci indipendente Roma Tiburtina-Settebagni (e) compresa la stazione di Roma Smist.
2	ROMA Ostiense	Roma	Linea Roma-Chiusi e doppio binario indipendente Roma Termini-Roma Tiburtina dal Km. 1+658,60 a Roma Tiburtina (e) Km 4+203. Linea Roma-Sulmona dal Km. 2 + 267,71 (soprapassaggio in c.a. di accesso al D. L. di Roma S. Lorenzo) al Km. 4 + 587,73 compresa la stazione di Roma Prenestina. Linea di Raccordo Roma Termini-Parco Prenestino dal Km. 2 + 269,71 al Parco Prenestino (i). Raccordo Parco Prenestino-D. L. Roma San Lorenzo (e). Raccordo Roma Prenestina-Roma Tiburtina (e) Km. 4 + 203. Linea Merci Roma Tiburtina-Roma Mandrione e linea treni locali Roma Tiburtina (e) a Roma Tuscolana. Linee Roma-Formia e Roma-Cassino dal Km. 1 + 658,60 (asse sottovia S. Lorenzo) a Roma Mandrione (i). Raccordo Roma Mandrione-Roma Tuscolana. Linea Roma-Grosseto dal Km. 1 + 658, 60 (asse sottovia San Lorenzo) a scambi estremi di Roma Ttrastevere compresi i piazzali di Roma Tuscolana, Roma Ostiense e Roma Trastevere e relativi raccordi industriali. Raccordo Roma Ostiense-Roma Trastevere e scalo bestiame. Linea merci a doppio binario da Roma Tuscolana (e) a Roma Ostiense (i).

Ordine di servizio n. 147.

Apertura all'esercizio della fermata di Provesano.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con Decreto n. 1355 del 14 dicembre 1933-XII dal giorno 14 dicembre 1941-XX sarà aperta all'esercizio la fermata di PROVESANO in corrispondenza al casello Km. 13 + 432 della linea Casarsa-Gemona del Fr. tra le stazioni di S. Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo dalle quali dista rispettivamente Km. 2 + 280 e Km. 4 + 963.

Detta fermata, dotata di un marciapiedi fronteggiante la C. C. della lunghezza di m. 60, sarà presenziata ed abilitata al solo servizio Viaggiatori e Bagagli che si svolgerà con le norme contenute nell'Ordine di Servizio N. 105/1932 del punto c) e dell'O. S. N. 158/1935-XIII. La fermata dipenderà dal Riparto Commerciale e Traffico di Venezia e dal Riparto Movimento di Treviso.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 15.

Allegato all'O. S. n. 147 — 1941-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

(Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE II

Tavola polimetrica N. 67 (Venezia Mestre-Portogruaro-Casarsa-Pinzano-Gemona del Friuli e Pinzano-Sacile).

Stazione		Km.
Venezia Mestre	Km.	95
Venezia Carpenedo	»	91
Gaggio	»	83
S. Michele del Quarto	»	79
Meolo	»	71
Fossalta di Piave	»	67
S. Donà di Piave Iesolo	»	62
Ceggia	»	54
S. Stino di Livenza	»	49
Lison	»	42
Portogruaro	»	35
Teglio Veneto	»	31
Sesto Cordovado	»	26
S. Vito al Tagliamento	»	19
Casarsa	»	14
Valvasone	»	8
S. Martino al Tagliamento	»	6
S. Giorgio alla Richinvelda	»	3
Provesano ⚬	»	—
Spilimbergo	Km.	5
Valeriano	»	11
Pinzano	»	16
Castelnuovo del Friuli	»	19
Travesio	»	23
Meduno	»	29
Fanna Cavasso	»	32
Maniago	»	37
Montereale Valcellina	»	42
Marsure	»	50
Aviano	»	53
Budoia Polcenigo	»	53*
Sacile	»	42*
Forgaria Bagni Anduins	»	19
Carnino	»	23
Majano	»	29
Osoppo	»	32
Gemona del Friuli	»	37

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 147 — 1941-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari maniscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Venezia Mestre-Portogruaro-Spilimbergo-Gemona del Friuli, fra le stazioni di S. Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo, si dovrà inserire il nome di Provesano e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linee Venezia Mestre-Portogruaro-Casarsa-Pinzano-Gemona del Friuli e Pinzano-Sacile, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per S. Giorgio della Richinvelda, Km. 5 a quella indicata per Spilimbergo e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base alla formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Provesano con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pagina 19, fra i nomi di Prosecco e Provvidenti, inserire in carattere corsivo:

« Provesano . . . . . LB | Te | 165 | ».

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Provesano ●	III	67	Casarsa-Gemona del Friuil	Venezia	Udine	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Salmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Provesano ● . . .	III	467	339	335	341	363	320	124	95	191	139	247	200	389	412	740	677	631	653	924	967	978	1341
PARTE IV																							
Provesano ● . . .	III	467	339	335	341	363	320	124	95	191	139	247	200	389	412	740	660	631	653	924	967	978	1319
		105.273 262.171	182.197 41	57.197 41	253.179 197.41	58.262 171	273.262 171	92.123	123	57.197 41	197.41	110.92 123	110.123	274 123	23 110 123	6.71 110.123	72.275 92.123	45.126 92.123	126 123	33.126 123	124.73 71.123	15 126.123	33.126 123

Ordine di servizio n. 148

Trasformazione in Stazione della fermata di Pratola Peligna Superiore e abilitazione al servizio merci.

Dal giorno 16 dicembre 1941-XX nella fermata di Pratola Peligna Superiore, situata al Km 71 + 901 della linea Sulmona-Terni, tra le stazioni di Sulmona e Raiano, verrà attivato un binario d'incrocio e la fermata stessa, in applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro con decreto n. 1366 dell'11 novembre 1941-XX, verrà trasformata in stazione retta da Assuntore ed abilitata ad effettuare incroci e precedenze.

Tale località risulterà dotata dei seguenti impianti:

— Un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi, allacciati al binario di corsa al Km. 71 + 728 e al Km. 72 + 125, sono assicurati con fermadeviatoi F. S.;

— Due comunicazioni tra il binario di corsa ed il binario di raccordo con lo stabilimento della Soc. Dinamite Nobel con scambi assicurati da fermadeviatoi F. S. allacciate al binario di corsa, una al Km. 72 + 002 incontrata di punta dai treni pari, l'altra al Km. 72 + 148 incontrata di punta dai treni dispari.

Detta località continua a rimanere inclusa nel circuito telefonico selettivo del D. U. Sulmona-L'Aquila.

Dallo stesso giorno e dalla stessa ora, detta stazione attualmente abilitata ai soli servizi viaggiatori e bagagli, sarà ammessa anche al servizio merci a carro completo, limitatamente ai trasporti interessanti la Soc. Dinamite Nobel, che esercisce colà uno stabilimento raccordato.

Di conseguenza nella parte 1ª del "Prontuario Generale delle Distanze chilometriche fra le stazioni delle Ferrovie dello Stato" edizione 1° marzo 1941-XIX a pagina 62 di contro al nome di Pratola Peligna Superiore, si dovrà esporre nella colonna 10 la lettera P (m) ed in calce alla pagina 63 riportare la seguente nota:

« (m) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dalla « Amministrazione per conto della Società Dinamite Nobel, con tassazione se« condo le norme indicate all'avvertenza C a pag. 5 ».

Nella "Prefazione generale all'Orario generale di Servizio" — Parte I, Edizione febbraio 1936-XIV — a pag. 19, il nome di Pratola Peligna Superiore dovrà essere scritto in carattere minuscolo e seguito dall'indicazione L P - g.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6 *e* 7 nonchè, limitatamente al Compartimento di Ancona, agli agenti delle classi 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 50, 51, 52, 53, 54 *e* 55.

Ordine di servizio n. 149.

Trasformazione del Raddoppio di Aci trezza in stazione abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.

In applicazione delle disposizioni emanate dal Ministro delle Comunicazioni con Decreto N. 1085 del 14 ottobre 1941-XIX dal giorno 15 dicembre 1941 il raddoppio di "Acitrezza" ubicato al Km. 250 + 700 della linea Messina-Catania, fra la stazione di Acireale e la fermata di Acicastello, dalle quali dista, rispettivamente, Km. 4 + 045,87 e Km. 2 + 240,88, sarà trasformata in stazione abilitata al servizio viaggiatori e bagagli.

Essa dipenderà dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Catania e del 4° Riparto Movimento di Messina.

Il versamento degli introiti sarà fatto alla Cassa Compartimentale di Palermo con la periodicità di cui alla lettera C) dell'O. S. N. 184-1913.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente Ordine di Servizio il Prontuario delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 149 — 1941-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE II

Tavola polimetrica N. 128 (*Messina-Siracusa*)

Stazione	Km.	Stazione	Km.
Messina Marittima	Km. 88	Guardia Mangano	Km. 11
Messina Centrale	» 85	Acireale	» 5
Tremestieri	» 79	Acitrezza	» —
Mili	» 78	Acicastello	» 3
Galati	» 75	Cannizzaro	» 5
Ponte S. Stefano	» 74	Catania Ognina	» 8
Ponte Schiavo	» 72	Catania Centrale	» 10
Giampilieri	» 70	Catania Marittima	» 12
Scaletta Zanclea	» 68	Catania Acquicella	» 13
Ali	» 61	Bicocca	» 18
Nizza di Sicilia	» 59	Passamartino	» 26
Roccalumera Mandanici	» 57	Valsavoia	» 33
Furci	» 55	Lentini	» 39
S. Teresa di Riva	» 53	Agnone di Siracusa	» 48
Forza d'Agrò S. Alessio	» 50	Agnone Bagni	» 51
Letojanni	» 43	Brucoli	» 60
Taormina Giardini	» 38	Augusta	» 67
Alcantara	» 34	Megara Iblea	» 73
Calatabiano	» 32	Priolo Melilli	» 80
Fiumefreddo Sicilia	» 29	Targia	» 87
Mascali	» 23	S. Panagia	» 90
Giarre Riposto	» 20	Siracusa	» 97
Carruba	» 15	Siracusa Marittima	» 99

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI					
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Acitrezza	VII	128	Messina-Siracusa	Palermo	Catania	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le Stazioni della Rete dello Stato (Edizione 1° marzo 1941-XIX).

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE - DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Parte III																							
Acitrezza	VII	1305	1425	1421	1416	1414	1354	1302	1321	1327	1333	1213	1226	1164	1140	703	807	812	773	502	496	539	85
PARTE IV																							
Acitrezza	VII	1269	1389	1385	1380	1378	1318	1280	1309	1295	1311	1181	1204	1128	1104	681	768	790	751	4[illegible]0	474	517	85
		198. 241 101. 184	207. 241 184	207. 141 101. 184	207 198 241 .184	207. 198 241. 184	207. 241 184	126. 163 143. 184	126. 33 184	256. 275 241. 184	110. 126 33. 184	275. 241 101. 184	1[illegible]6. 163 143. 184	198. 241 184	198. 260 167. 184	19. 18 184	261. 260 101. 184	80. 59 184	143 184	184	218. 184	154. 217	—

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 149 — 1941-XX.

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari maniscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Messina-Siracusa, fra i nomi di Acireale e Acicastello, si dovrà inserire il nome di Acitrezza e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Messina-Siracusa la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni della Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Acireale, Km. 2 a quella indicata per Acicastello e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna, il nome di Acitrezza con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO DI SERVIZIO

(Edizione febbraio 1936-XIV).

A pag. 11, fra i nomi di Acireale e Acqua Corsari inserire:

« Acitrezza . . . . B | P | 152 | »

Ordine di servizio n. 150.

Spostamento della fermata di Sofina dal Km. 87+941 al Km. 86+635 della linea Firenze - Pisa - Livorno con assunzione della denominazione di « Mortellini ».

Dalle ore 12 del giorno 14 dicembre 1941-XX verrà soppressa la fermata "SOFINA" esistente per servizio viaggiatori al Km. 87 + 941,90 della linea Firenze-Pisa-Livorno.

Dalla stessa ora e giorno in sua vece, verrà aperta all'esercizio per servizio viaggiatori, la fermata "MORTELLINI" al Km. 86 + 635 della linea Firenze-Pisa-Livorno, fra il bivio Tagliaferro ed il Bivio Mortellini, a circa m. 300 verso Pisa da quest'ultimo Bivio.

Detta fermata, costituita da due casotti in muratura e da due marciapiedi, posti al lato sinistro di ciascuno dei binari in senso della marcia sui treni, disterà:

— ml. 5787,90 dalla stazione di Pisa Centrale;
— ml. 3816,60 dalla stazione di Tombolo.

Ad evitare che i viaggiatori in arrivo ed in partenza attraversino i binari di corsa, i marciapiedi sono dotati di rampe pedonali per accedere direttamente alla strada per la località "Coltano" ed alla Statale Aurelia N. 1.

La fermata di "Mortellini", non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'Ordine di Servizio N. 105/1932-X e nel punto *C*) dell'Ordine di Servizio N. 158/1935-XIII.

La fermata stessa dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Pisa e dal 4° Riparto Movimento di Pisa.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno depennare dalle pubblicazioni di servizio le indicazioni eventualmente risultanti per la fermata di Sofina e apportare al Prontuario delle distanze chilometriche ed alle altre pubblicazioni di servizio le aggiunte di cui all'allegato al presente Ordine di Servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12, 13 *e* 15.

Allegato all'O. S. n. 150 — 1941-XX.

PRONTUARIO DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE
(Edizione 1° marzo 1941-XIX)

PARTE II.

Tavola polimetrica n. 83 (*Bologna-Pistoia-Livorno e Pistoia-Firenze*).

Bologna Centrale . .	Km.	171	Sasso Marconi . . .	Km.	153
Bologna Borgo Panig.	»	167	Marzabotto	»	145
Casalecchio di Reno .	»	162	Pioppe di Salvaro .	»	139
Pontecchio Marconi .	»	156	Vergato	»	133

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. — Zone	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. — Tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Mortellini ●	IV	83 85A 86A 86B	Firenze-Empoli-Livorno	Firenze	Pisa	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																							
		GRUPPO A						*GRUPPO* B				*GRUPPO* C				*GRUPPO* D				*GRUPPO* E			Gruppo F
		Genova P.P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P.N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE IV																							
Mortellini ● . . .	III	171	291	287	282	280	220	294	323	285	324	171	218	30	6	666	331	481	579	636	836	879	1053
PARTE IV																							
Mortellini ● . . .	IV	171	291	287	282	280	220	294	323	285	324	171	218	30	6	666	331	481	579	619	818	861	1014
		—	207.148	207.148	200.148	40.207	207.148	23.274	23.274	256.274 86	262.84 274	274 86	274.86	117	—	6.69 72	198	164.108 67	69.72	241.198	101.241 198	18.241 198	241.198

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 150 — 1941-XX.

Stazione		Km.
Riola	Km.	125
Pian di Casale	»	118
Porretta Terme	»	113
Ponte della Venturina	»	110
Molino del Pallone	»	106
Pracchia	»	98
San Mommè	»	95
Corbezzi	»	91
Piteccio	»	85
Valdibrana	»	79
Pistoia	»	73
Montale Agliana	»	81
Prato	»	91
Calenzano	»	94 *(b)*
Sesto Fiorentino	»	99 *(c)* / 90 *(d)*
Castello	»	102 *(c)* / 86 *(d)*
Firenze Rifredi	»	104 *(c)* / 84 *(d)*
Firenze S. M. N.	Km.	107 *(c)* / 87 *(d)*
Serravalle Pistoiese	»	68
Montecatini Terme – Monsummano	»	60
Borgo a Buggiano	»	56
Pescia	»	53
Montecarlo S. Salvat.	»	43
Altopascio	»	48
Porcari	»	39
Tassignano Capannori	»	35
Lucca	»	30
Montuolo	»	24
Ripafratta	»	22
Rigoli	»	18
S. Giuliano Terme	»	15
Pisa Centrale e Pisa San Rossore	»	6
Mortellini	»	—
Tombolo	»	4
Bivio Calambrone	»	11
Livorno S. Marco	»	13
Livorno Porto Vecchia e Livorno Porto N.	»	15
Livorno Centrale	»	15

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 150 — 1941-XX.

Tavola polimetrica N. 85-A (Livorno - Pisa - Empoli - Firenze; Empoli - Chiusi Bagni di Chianciano e Asciano Montepescali).

Stazione		Km.
Livorno Centrale	Km.	15
Livorno Porto Vecchio e Livorno P. Nuovo	»	15
Livorno S. Marco	»	13
Bivio Calambrone	»	11
Tombolo	»	4
Mortellini	»	—
Pisa Centrale e Pisa S. Rossore	»	6
Navacchio	»	14
S. Frediano a Settimo	»	17
Cascina	»	19
Pontedera Bagni di Cascina	»	26
La Rotta	»	31
S. Romano Montopoli	»	38
S. Miniato Fucecchio	»	44
Empoli	»	54
Montelupo Capraia	»	60
Carmignano	»	68
Signa	»	71
S. Donnino Badia	Km.	75
Firenze Cascine	»	80
Firenze Porta al Prato		84
Firenze Rifredi	»	84
Firenze S. Maria Nov.	»	87
Ponte a Elsa	»	58
Granaiolo	»	64
Castel Fiorentino	»	70
Certaldo	»	78
Barberino di V. d'Elsa	»	86
Poggibonsi S. Gimign.	»	91
Staggia Senese	»	99
Castellina in Chianti Monteriggioni	»	102
Badesse	»	109
Siena	»	117
Arbia	»	126
Castelnuovo Berard.	»	133
Asciano S. Giuseppe	»	146
Asciano	»	148
Rapolano	»	154

Segue Allegato all'O. S. n. 150 — 1941-XX.

Stazione		Distanza
Lucignano	Km.	167
Sinalunga	»	173
Torrita di Siena . .	»	179
Montepulciano . . .	»	187
Chianciano	»	196
Chiusi Bagni di Chianciano	»	205
Montalceto	»	153
Trequanda	»	156
S. Giovanni d'Asso .	»	169
Torrenieri Montalcino	»	161
Monte Amiata . . .	»	182
S. Angelo Cinigiano .	»	193 (*a*) 172 (*d*)
Monte Antico . . .	Km.	199 (*a*) 166 (*d*)
Civitella Paganico .	»	208 (*a*) 157 (*d*)
Roccastrada	»	216 (*a*) 149 (*d*)
Sticciano	»	224 (*a*) 140 (*d*)
Montepescali	»	232 (*a*) 132 (*d*)

Segue Allegato all'O. S. n. 150 — 1941-XX.

Tavola polimetrica N. 86-A (Pisa-Roma — via Colle Salvetti o via Livorno — e diramazioni per Volterra, Piombino e Fiumicino Porto Canale)

Stazione		Distanza
Pisa Centrale e Pisa S. Rossore	Km.	6
Mortellini (***) . . .	»	—
Tombolo	»	4
Bivio Calambrone . .	»	11
Livorno S. Marco . .	»	13
Livorno Porto Vecchio e Livorno P. Nuovo	»	15
Livorno Centrale . .	»	16
Ardenza	»	19
Antignano	»	21
Quercianella	»	28
Castiglioncello	»	35
Rosignano	»	38
Stagno	»	14
Guasticce	»	18
Nugola Berte	»	21
Vicarello	»	19 26
Colle Salvetti	»	21 24
Fanghia Lorenzana .	Km.	27 30
Orciano	»	33 36
Santa Luce	»	41 44
Castellina Marittima .	»	44 47
Vada	»	51 43
Cecina	»	57 49
Riparbella	»	66 58
Casino di Terra . . .	»	74 66
Ponte Ginori	»	80 72

(***) Le prime distanze da Mortellini per le stazioni del tratto Vicarello-Castellina Marittima sono computate per la via di Pisa, le seconde per la via di Guasticce; le prime distanze per le stazioni della tavola polimetrica sono computate per la via di Pisa, le seconde per la via di Livorno C.le-Vada.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 150 — 1941-XX.

Saline di Volterra Pomarance	Km.	87 79	Portovecchio di Piomb.	Km.	105 97
Volterra	»	104 96	Piombino	»	106 98
Bibbona Casale	»	63 55	Vignale Riotorto	»	101 93
Bolgheri	»	65 57	Follonica	»	109 101
Castagneto Carducci Donoratico	»	74 66	Scarlino	»	116 108
S. Vincenzo	»	82 74	Gavorrano	»	124 116
Campiglia Marittima	»	92 84	Giuncarico	»	132 124
Populonia	»	97 89	Montepescali	»	139 132

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 150 — 1941-XX.

Tavola polimetrica N. 86-*B* (*Pisa-Roma — via Colle Salvetti o via Livorno — e diramazioni per Volterra, Piombino e Fiumicino Porto Canale*).

Mortellini (***)	Km.	—	Montalto di Castro	Km.	223 215
Grosseto	»	151 143	Tarquinia	»	238 230
Rispescia	»	158 151	Civitavecchia	»	258 250
Alberese	»	166 158	Civitavecchia Maritt.	»	260 252
Talamone	»	175 167	S. Marinella	»	267 259
Albinia	»	182 175	Borgata XXVIII Ottobre	»	275 268
Orbetello	»	189 181	S. Severa	»	277 269
Capalbio	»	201 193	Furbara	»	281 274
Chiarone	»	208 200			

(***) Le prime distanze da Mortellini per Grosseto ed oltre sono computate per la via di Pisa-Colle Salvetti, le seconde distanze sono computate per la via di Livorno C.-Vada.

Segue ALLEGATO ALL'O. S. N. 150 — 1941-XX.

Stazione		Km.	Stazione		Km.
Cerveteri Ladispoli	Km.	289 281	Fiumicino	Km.	328 320
Palo Cerveteri	»	291 283	Fiumicino Porto Can.	»	328 320
Polidoro	»	298 290	Magliana	»	324 317
Maccarese Fregene	»	305 297	Roma Trastevere	»	331 323
Ponte Galeria	»	317 309	Roma Ostiense	»	332 324
Porto	»	325 317	Roma Tuscolana	»	335 327
			Roma Termini	»	339 331

PRONTUARI MANOSCRITTI DELLE DISTANZE CHILOMETRICHE

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso presso le stazioni e gli Uffici di Controllo, alla linea Firenze-Pisa-Livorno, fra i nomi di Pisa San Rossore e Tombolo, si dovrà inserire il nome di Mortellini e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni delle linee Bologna-Pistoia-Livorno e Pistoia-Firenze, Livorno-Pisa, Empoli-Firenze, Empoli-Chiusi e Asciano-Montepescali, Pisa-Roma e diramazioni per Volterra, Piombino e Fiumicino Porto Canale la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio; per i prontuari di tutte le altre stazioni dela Rete la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata perTombolo, Km. 6 a quella indicata per Pisa Centrale e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà lo stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti, inserire, nella sede opportuna il nome di Mortellini con il numero della pagina e il numero progressivo.

PREFAZIONE GENERALE ALL'ORARIO GENERALE DI SERVIZIO (Edizione febbraio 1936-XIV)

A pagina 17, fra i nomi di Mortara e Mosciano S. Angelo, inserire, in carattere corsivo:

« Mortellini . . . . LB |F | 89 | ».

Ordine di servizio n. 151.

Estensione del servizio merci nella fermata di Aquilonia.

Dal giorno 16 dicembre 1941-XX la fermata di Aquilonia, della linea Avellino-Rocchetta S. A. L., è abilitata ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 200 ciascuno.

Di conseguenza, a pagina 10 della parte 1 del "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" — edizione 1° marzo 1941 — di contro al nome della fermata di Aquilonia, nelle colonne 9 e 10, si dovranno correggere le indicazioni G (12) e P (12) in G (14) e P (14).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 152.

Cambiamento di nome della Stazione di Roma Mandrione.

La stazione di ROMA MANDRIONE, delle linee Roma-Napoli (via Cassino), Roma-Napoli (via Formia), Roma-Frascati, Roma-Albano Laziale, Roma-Nettunia e Roma-Terracina, ha assunto la nuova denominazione di ROMA CASILINA.

Di conseguenza, nella "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" — Parte I, Edizione 1936-XIV", ed in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali trovasi indicato il nome di detta stazione, dovrà essere apportata conforme modificazione, variandone opportunamente l'ordine alfabetico.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 13 *e* 15.

Ordine di servizio n. 153.

Assegnazione dello scalo bestiame del Governatorato di Roma dalla Stazione di Roma Trastevere a quella di Roma Ostiense.

A partire dal 16 dicembre 1941-XX lo Scalo Bestiame del Governatorato di Roma viene assegnato alla stazione di Roma Ostiense, togliendolo a quella di Roma Trastevere. In conseguenza, a pagina 66 del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete Ferroviaria dello Stato", a seguito del nome di Roma Ostiense, nella colonna 1, si dovrà aggiungere la lettera (p) e nella colonna 12 modificare il richiamo (f) in (p).

Nella pagina stessa si dovrà:

— a seguito del nome di Roma Trastevere depennare nella colonna 1 la lettera (p) e modificare, nella colonna 12, il richiamo (m) in (q) e di contro al nome di Roma Tuscolana, nella colonna 12, modificare il richiamo (m) in (q).

Inoltre a pagina 67 si dovrà:

— concellare la nota (f); modificare nella nota (h) le parole "ROMA TRASTEVERE" in "ROMA OSTIENSE"; sostituire la nota (m) con la

seguente: « (m) Limitatamente ai trasporti di bestiame equino non da macello e di carni bovine macellate destinati a Roma. Per gli altri trasporti di bestiame vedasi la nota (p) »

e alla nota (q) aggiungere: « Per gli altri trasporti di bestiame vedansi le note (m) e (p) ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 154.

Cessioni di stipendio.

Per il disposto dell'art. 12 (Titolo II) del "Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni" approvato col Regio Decreto 5 giugno 1941-XIX, n. 874, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 2 settembre 1941-XIX, sono applicabili al personale delle Ferrovie dello Stato le disposizioni degli articoli 7 e 40 di detto Testo Unico le quali importano le seguenti modificazioni nelle norme che regolano le cessioni di stipendio del personale ferroviario.

Per l'art. 7: Tanto i mutui con l'Amministrazione, quanto le cessioni con istituti privati, quinquennali e decennali, non possono essere contratti che dagli agenti stabili i quali abbiano prestato quattro anni di servizio effettivo utile per la pensione.

Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli ex combattenti della guerra 1915-1918, per gli invalidi, mutilati o feriti di guerra, o per la Causa Nazionale oppure decorati al valor militare o muniti del brevetto della Marcia su Roma, o squadristi o fascisti antemarcia.

Per l'art 40: Tanto i mutui quinquennali con l'Amministrazione, quanto le cessioni quinquennali con Istituti privati, in corso di sconto, non possono essere rinnovati con altro mutuo o cessione quinquennale o decennale, se non siano trascorsi almeno due anni dal loro inizio.

Tuttavia, anche prima di tale termine, il mutuo o la cessione quinquennale potranno essere rinnovati con altro mutuo o cessione decennale, quando ciò avvenga per la prima volta.

Qualora il mutuo o la cessione, quinquennale o decennale, siano stati estinti anticipatamente prima dei termini rispettivamente di due o quattro anni, può essere contratto un nuovo mutuo o cessione, quinquennale o decennale, purchè sia trascorso almeno un anno dalla anticipata estinzione.

Le presenti disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1942-XX.

Errata - corrige

Boll. Uff. N. 46/1941 – *Ordine di servizio* N. 133/1941.

Servizio corrispondenza merci con la ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta.

Al punto 2) comma *c*) le parole: « Sagoma normale di carico italiana » sono annullate e sostituite dalle seguenti: « Sagoma limite di carico F. S. ridotta ».

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione fabbricato uffici stazione radio a Coltano.	L. P.	Ore 12 del 14 dic. 1941-XX	814.700	Sezione Lavori Firenze
Lavori consolidamento frana fra i Km. 30+820 e 30+880 fra le stazioni di Salaparuta e Belice.	L. P.	Ore 15 del 15 dic. 1941-XX	113.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori per formazioni di scogliere fra le stazioni di Porto Maurizio e S. Lorenzo a Mare.	L. P.	Ore 12 del 15 dic. 1941-XX	336.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione fabbricato per ufficio del Capo Stazione di Firenze Campo di Marte.	L. P.	Ore 12 del 17 dic. 1941-XX	76.600	Sezione Lavori Firenze
Costruzione nuovo ponte sul fiume Basento al Km. 154+191 della linea Metaponto-Reggio Cal,	L. P.	Ore 18 del 18 dic. 1941-XX	3.641.700	Sezione Lavori Reggio Calabria
Manutenzione strumenti metrici Compartimento di Napoli.	L. P.	Ore 12 del 18 dic. 1941-XX	70.400	Sezione Lavori Napoli
Prolungamento P. C. Milano in stazione di Torino Porta Nuova.	L. P.	Ore 15 del 19 dic. 1941-XX	856.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione di due cabine per A.C. in stazione di Trento.	L. P.	Ore 15 del 18 dic. 1941-XX	1.119.000	Sezione Lavori Bolzano
Rinnovamento binario galleria Gattico sulla linea Santhià-Arona.	L. P.	Ore 12 del 21 dic. 1941-XX	192.000	Sezione Lavori Torino
1 Tornio parallelo a filettare a.p. 700 d.p. 4000.	A. C.	20 dicembre 1941-XX	—	Servizio Materiale e Traz. – Firenze
1 Tornio parallelo a filettare a.p. 250-1500.	A. C.	20 dicembre 1941-XX	—	—
2 Stozzatrici per metalli, corsa m/m 300.	A. C.	20 dicembre 1941-XX	—	—
1 Trapano radiale a colonna per fori fino a m/m 40, sbraccio massimo m/m 1500.	A. C.	20 dicembre 1941-XX	—	—
1 Trapano c. s. per fori fino al diametro di m/m 25, sbraccio massimo m/m 900.	A. C.	20 dicembre 1941-XX	—	—
3 Torni verticali per l'interno dei cerchioni di ruote, per diametri interni da m/m 700 a 1200.	A. C.	15 gennaio 1942-XX	—	—

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 50

18 dicembre 1941
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 novembre 1941-XX, n. 1623. — *Modifiche temporanee alle disposizioni riguardanti l'"Unità Tecnica" delle Ferrovie.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il Decreto Interministeriale 24 agosto 1939-XVII, col quale vennero approvate e rese esecutive le disposizioni riguardanti l'"Unità Tecnica" delle Ferrovie;

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1. — Le Ferrovie Italiane dello Stato sono autorizzate a sospendere per tutta la durata della guerra, le disposizioni previste dal paragrafo 22 della "Unità Tecnica" delle Ferrovie, Redazione 1938, il cui testo è il seguente:

« I veicoli devono potersi agganciare doppiamente, in modo che l'*organo* « *di agganciamento di riserva*, se è in presa, entri in azione quando l'*agganciamento principale si rompe*.

« I veicoli con organo di agganciamento di riserva centrale devono per« mettere il doppio agganciamento anche con veicoli muniti di catene di si« curezza ».

Art. 2. — Le Ferrovie Italiane dello Stato sono altresì autorizzate a fare circolare i veicoli del tutto sprovvisti del maglione e del gancio che servirebbe per effettuare l'agganciamento di riserva, quando i pezzi costituenti l'agganciamento principale sono del tipo resistente a 65 tonnellate.

La disposizione di cui al presente articolo non è limitata alla durata della guerra.

Roma, addì 25 novembre 1941-XX.

Il Ministro per le Comunicazioni
HOST VENTURI

Il Ministro per le Finanze
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1941-XX, n. 1642. — *Graduatoria di merito del concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 24 giugno 1941-XIX. n. 3831;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/146771 in data 25 novembre 1941-XX;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico:

1. — Dr. SAVI Luigi
2. — Dr. TAGLIONE Giulio
3. — Dr. NASTA Gaetano

Roma, li 2 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

Ordine di servizio n. 155.

Unificazione dell'aggancio dei veicoli ferroviari a mezzo del solo tenditore principale.

A partire dal 1° gennaio 1942-XX, la disposizione di cui all'Ordine di Servizio n. 205 del 25 ottobre 1934-XII che stabilisce che i rotabili nei treni o parti di treno con freno continuo debbono essere agganciati col solo tenditore principale, viene estesa anche ai treni o alle parti di treno con freno a mano: essa viene così estesa a tutti i treni indistintamente.

La sistemazione del tenditore non utilizzato dei rotabili privi di gancio di riserva, verrà effettuata come indicato nella fig. 1 del disegno allegato. Nei rotabili che hanno ancora in opera il gancio di riserva la sistemazione verrà invece effettuata come indicato nella fig. 2 se trattasi di rotabili agganciati, ed in uno dei tre modi A — B — C della fig. 3, a seconda dei casi, se trattasi di tenditori di estremità.

I treni o parti di treno con o senza freno continuo in servizio internazionale che si presentassero ai nostri transiti con rotabili uniti col doppio aggancio, potranno essere fatti proseguire sulle nostre linee nelle stesse condizioni.

Sono da ritenere abrogati i comma 3°), 4°), 5°) e 6°) dell'Ordine di Servizio anzicitato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 36 *e* 37.

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 155 - 1941-XX

AGGANCIO DI ROTABILI PRIVI DI GANCIO DI RISERVA
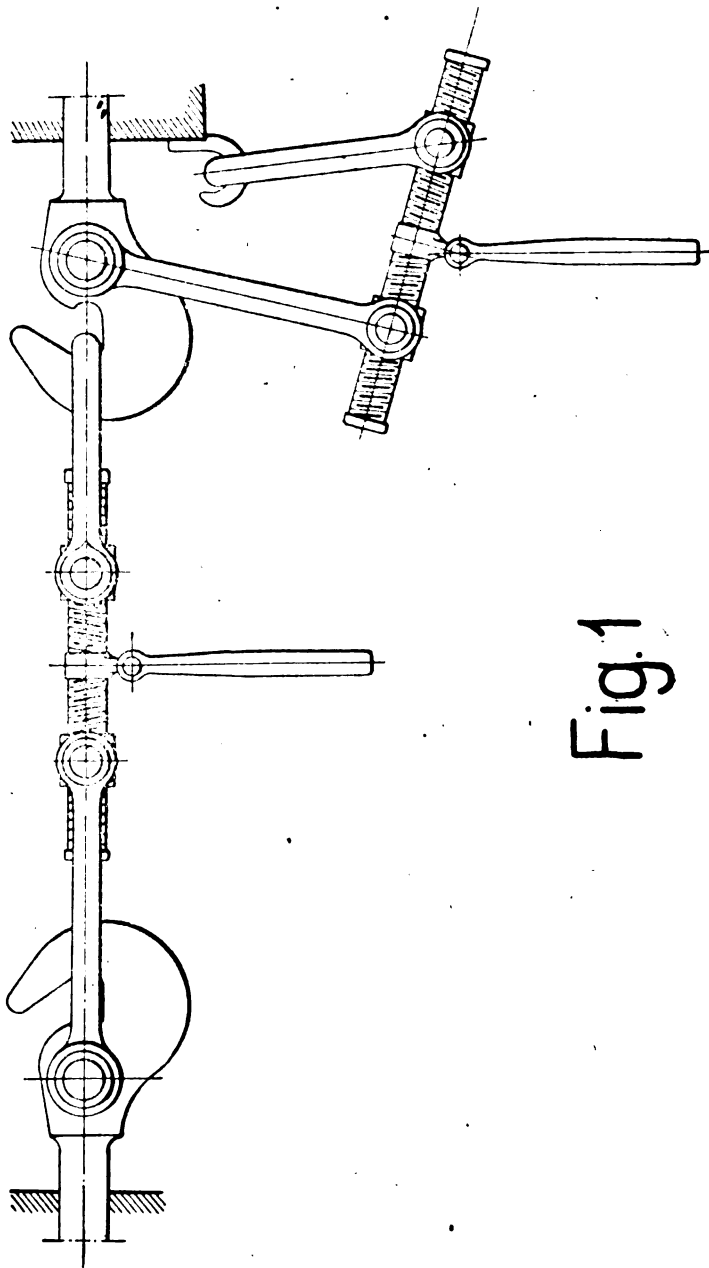
Fig. 1
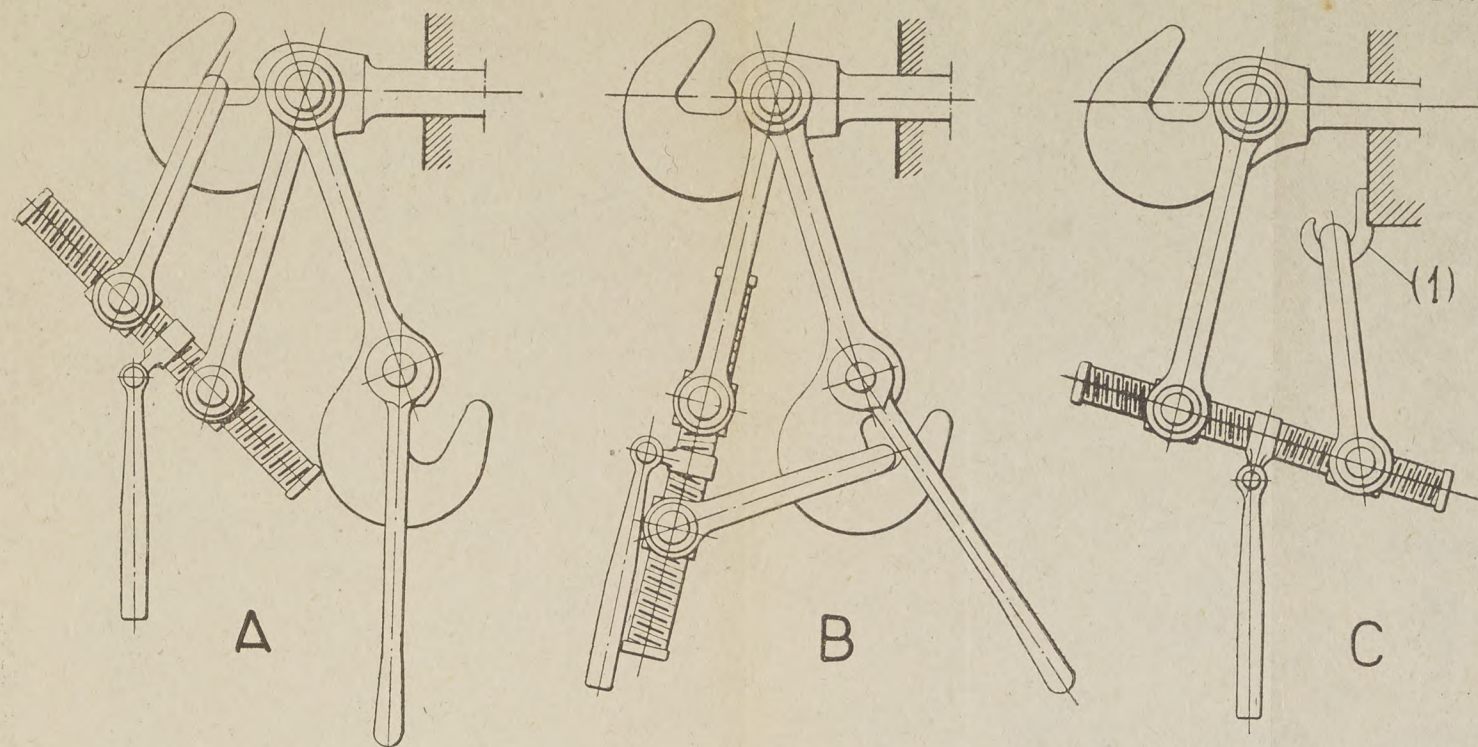
←INDIFFERENTEMENTE→

Fig. 3

(1) GANCETTO CHE VERRÀ APPLICATO AI ROTABILI PRIVI DI GANCIO DI RISERVA.

AGGANCIO DI ROTABILI PROVVISTI DI
GANCIO DI RISERVA
Fig 2
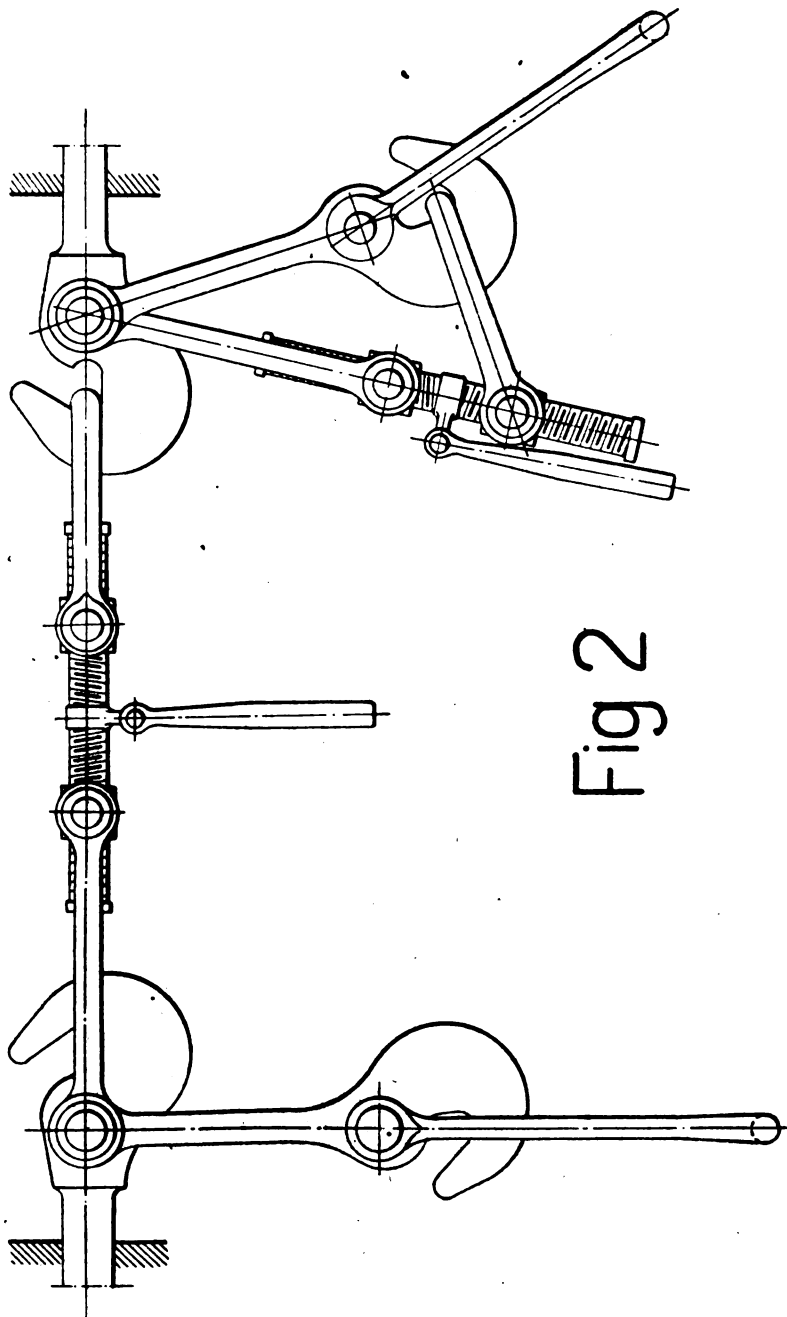
Ordine di servizio n. 156.

Ordinamento dei Riparti e dei Gruppi di Riparti della Sezione Lavori di Roma.

(*Vedasi O. S. n.* 3/1933).

A decorrere dal 1° gennaio 1942-XX, il 5° Riparto Lavori "Tivoli" del 1° Gruppo Riparti è assegnato al 3° Gruppo; il 14° Riparto "Cassino" dal 3° Gruppo Riparti passa al 1° Gruppo.

Ordine di servizio n. 157.

Estensione di servizio nella Stazione di Equi Terme.

Dal giorno 22 dicembre 1941-XX la stazione di EQUI TERME, della linea Lucca-Aulla, viene abilitata al completo servizio merci a G. V. e P. V. ed ai servizi veicoli e bestiame.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" — Edizione 1° marzo 1941-XIX — a pagina 32, di fronte al nome della stazione di EQUI TERME, nella colonna 10 cancellare il richiamo "(a)" esistente a fianco della lettera "P" ed esporre rispettivamente nelle colonne 9, 11, 12 le lettere "G", "V", "B".

In calce alla pagina 33, cancellare l'annotazione "(a)".

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" — Edizione febbraio 1936-XIV, a pagina 14, di fronte al nome di EQUI TERME, cancellare l'annotazione "IP-g".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare n. 38.

Proroga al termine per il cambio delle monete di argento da L. 5.

A seguito della Circolare n. 35/1941 si comunica che, con decreto ministeriale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1941-XX, il termine per il cambio al valore nominale delle monete d'argento da L. 5 è stato prorogato al 28 febbraio 1942-XX.

In relazione a tale provvedimento, gli impianti ferroviari sono autorizzati ad accettare, fino a quest'ultimo limite, in pagamento ai propri sportelli le monete di che trattasi, avvertendo che le Casse Compartimentali potranno provvedere alla consegna delle monete stesse alle competenti Sezioni di R. Tesoreria, entro il termine massimo del 9 marzo 1942-XX.

Circolare n. 39.

Prezzi delle stoffe, fodere, accessori ed indumenti confezionati a valere dal 1° aprile al 30 settembre 1941-XIX.

Si informano tutti gli Impianti ed agenti interessati, che i prezzi delle stoffe, fodere ed accessori per vestiario uniforme, nonchè i prezzi delle combinazioni e dei camiciotti confezionati, da valere per le forniture effettuate in base ad ordinazioni che risulteranno rilasciate alla Ditta Antonio Marziale S. A. di Roma dal 1° aprile al 30 settembre 1941-XIX, prezzi sulla cui base dovranno essere completati gli addebiti preventivi già effettuati, sono i seguenti:

Panno marengo per cappotti	al ml. L.	163,70
» grigio verde per cappotti	» » »	118,90
» nero per cappotti	» » »	156,80
» castorino grigio verde	» » »	114,05
Stoffa grigio scura per soprabiti	» » »	92,80
» drappé nera per stiffelius dei Capi Stazione	» » »	97,50
» nera pesante	» » »	108,95
» nera leggera	» » »	72,65
» grigio ferro pesante	» » »	108,95
» grigio ferro leggera	» » »	72,65
Pano grigio verde per divise dei Militi	» » »	95,95
Fustagno nero di cotone per abiti	» » »	16,80
Mistone grigio di cotone per abiti	» » »	14,10
Spigato grigio verde per sahariana	» » »	25,10
Tela turchina di cotone	» » »	13,05
» rasata bianca per il personale delle navi traghetto	» » »	19,60
Piquet bianco per i gilets dei Capi Stazione	» » »	21,35
Seta per risvolti degli stiffelius dei Capi Stazione	» » »	25,40
Flanella leggera per fodere	» » »	70,25
» grigio verde	» » »	70,25
Glissade per fodere di maniche	» » »	18,40
Satino (silked) per fodere	» » »	14,60
Silesias nera per fodere	» » »	11,05
» bianca per fodere	» » »	11,05
» cenere per fodere	» » »	11,05
Baseno grigio scuro per forzaglie	» » »	10,05
Zanella nera per fodere	» » »	20,45
Tela apprettata per rinforzi	» » »	12,65
Camiciotti di mistone confezionati in tre taglie lunghi	cad. »	83,10
» di mistone confezionati in tre taglie corti	» »	68,65
Combinazioni di mistone in due taglie	» »	105,85
Camiciotti di tela turchina lunghi	» »	76,05
» di tela turchina corti	» »	71,30
Combinazioni di tela turchina	» »	94,95

Restano invariati i prezzi degli accessori (bottoni, monogrammi, fasce di satino, ecc.) di cui alla precedente circolare n. 32, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 42 del 23 ottobre 1941-XIX.

Comunicato:

Deliberazioni Ministeriali circa le Imprese ammesse a gestire servizi in appalto dell'Amministrazione Ferroviaria.

La Commissione istituita ai sensi dell'art 4 del R. decreto-legge 23 febbraio 1939-XVII, n. 309, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, riguardante la formazione e la tenuta degli elenchi delle Imprese ammesse a gestire servizi in appalto delle Amministrazioni Ferroviaria, Postelegrafica ed Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella seduta tenutasi il 4 dicembre 1941-XX, presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato, ha preso le seguenti deliberazioni, ratificate dal Ministro il 16 dicembre 1941-XX.

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DELLE SEGUENTI IMPRESE

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione	Limite di appalto
LIPRERI Silvio Mantova	Manovalanza in genere	200.000

ESTENSIONE D'ISCRIZIONE DI SERVIZIO
E DI LIMITE DI APPALTO

Ragione sociale e Sede Legale	Specializzazione e limite d'appalto	Estensione
ZANNONI e COLOMBI Monza	Facchinaggio merci e bagagli registrati. L. 200.000	500.000

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni: Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione massicciata binari dal Km. 6+100 al Km. 11+500 linea Bologna-Verona.	L. P.	Ore 14 del 26 dic. 1941-XX	180.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura e posa in opera orologi elettrici nella nuova stazione di Ventimiglia.	L. P.	Ore 16 del 29 dic. 1941-XX	41.225	Ufficio I.E.S. Genova
Sistemazione rilevato frana Km. 47 + 074 e 47 + 253 linea Foggia-Potenza.	L. P.	Ore 18 del 30 dic. 1941-XX	165.000	Sezione Lavori Bari
Miglioramento condizioni del Deposito Locomotori di Napoli Campi Flegrei.	L. P.	Ore 18 del 4 genn. 1942-XX	152.000	Sezione Lavori Napoli
Impianto riscaldamento nella Caserma della Milizia Ferroviaria in stazione di Roma Littorio.	A. C.	Ore 12 del 12 genn. 1942-XX	—	Sez. Spec. Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Perni di manovella per ruote motrici.	T. P.	30.12.1941 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Cannotti e settori isolanti . . .	T. P.	9.1.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXIV - N. 51 25 dicembre 1941
Anno XX

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1941-XX — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 24 novembre 1941-XX, n. 1319 — *Nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Strisce di pellicola sensibilizzata e relative strisce di carta rosso-nera.	Per essere confezionate in bobine per fotografia (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942).	Illimitata	Sei mesi
Custodie di lamiera di ferro.	Per essere riesportate con le bobine ottenute dalle strisce di pellicola e di carta rosso-nera temporaneamente importate (concessione valevole fino al 31 dicembre 1942).	Illimitata	Sei mesi

Art. 2.

La temporanea importazione dei linters idrofilizzati per la fabbricazione di fibra artificiale all'acetato di cellulosa, prevista dal R. decreto-legge 22 gennaio 1931-IX, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931-IX, n. 155, e prorogata, da ultimo, con la legge 25 luglio 1941-XIX, n. 901, è estesa, per la stessa durata, alla fabbricazione di fibra artificiale al cupro-ammonio.

(1) Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1941-XX.

Art. 3.

E' prorogata fino al 31 dicembre 1942-XI, alle stesse condizioni previste dal provvedimento originario, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone "tipo popeline" rigati fantasia contenenti in catena o in trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratières o di jacquard: per essere rifiniti.

(Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1930, convertito nella legge 31 gennaio 1938-XVI, n. 44, legge 19 maggio 1939-XVII, n. 731, legge 13 agosto 1940-XVIII, n. 1222).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 novembre 1941-XX.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1741. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 150 posti di Capo squadra cantonieri.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 6 dicembre 1941-XX, N. PAG. 040/24/205057 del Servizio Personale ed Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del Personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito delativa al concorso interno a 150 posti di Capo squadra cantonieri bandito col Decreto Ministeriale 22 aprile 1941, n. 3236, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

GRADUATORIA DEGLI AGENTI RISULTATI IDONEI NEL CONCORSO INTERNO A 150 POSTI DI CAPO SQUADRA CANTONIERI DI CUI AL D. M. 22 APRILE 1941-XIX, N. 3236.

Compartimento di Torino.

(Posti messi a concorso N. 6).

1. – 300081 GUGLIELMOTTI Giovanni.
2. – 300231 SCAGLIONE Luigi
3. – 296342 CERRATO Luigi
4. – 295340 BOTTAZZI Luigi
5. – 298431 MARLETTI Giovanni
6. – 296354 BARBERO Giovanni
7. – 300235 ROSEO Dante
8. – 296687 FERRARI Carlo
9. – 296343 GARLANDO Soave
10. – 300233 FRUMENTO Enrico
11. – 296345 ASINARO Arturo
12. – 300083 BOSIO Pietro
13. – 300232 SUSSETTO Francesco
14. – 300079 ZUNINO Adolfo
15. – 298440 LUCCA Giuseppe
16. – 300078 DELPIANO Giuseppe
17. – 298438 GARBARINO Francesco

Compartimento di Milano.

(Posti messi a concorso N. 8).

1. – 300084 CLERICI Giuseppe
2. – 299926 PICCININI Mario
3. – 298452 BOZZANI Pierino
4. – 299931 MARIONCINI Mario
5. – 298467 BONACOSSA Vittorio
6. – 296368 MILANI Carlo
7. – 299922 FERRARI Giuseppe
8. – 299924 VERDI Angelo

9. — 298468 CAIROLI Mario
10. — 299936 MONICI Giovanni
11. — 296367 FERLENGHI Mario
12. — 299934 FORZA Gino
13. — 296375 CAVALLI Carlo
14. — 299823 SUSANNA Antonio
15. — 298459 CLERICI Ermenegildo
16. — 298451 PROTTI Pietro
17. — 296372 BESSI Giacomo

Compartimento di Venezia.

(Posti messi a concorso N. 20).

1. — 300087 DEBIASI Umberto
2. — 300092 MORES Gino
3. — 299906 CASAGRANDE Ferdinando
4. — 299909 DONOLO Pietro
5. — 299919 TAMBURINI Luciano
6. — 300103 PASI Alessandro
7. — 298664 CHIARANDINI Camillo
8. — 296524 DAL PAN Attilio
9. — 296694 SBICEGO Emo
10. — 297010 TREVISAN Quintino
11. — 299904 BURCOVICH Angelo
12. — 296540 POLESEL Luigi
13. — 298635 BERGAMASCO Attilio
14. — 296518 BANDERA Olivo
15. — 300152 GLAVE Antonio
16. — 298656 TONELLO Luigi
17. — 298642 CEOLA Gaetano
18. — 296520 FONTANA Giovanni
19. — 300099 FORTE Paolo
20. — 296659 STREGAPEDE Giovanni
21. — 296542 ZANOTTO Tullio
22. — 299917 ROSSI Livio
23. — 300291 ROSSI Nicola
24. — 298671 MICHELETTO Antonio
25. — 298678 Sampieri Romindo
26. — 299916 POSSAMAI Paolo
27. — 296534 ALTINIER Antonio
28. — 253793 FERRERO Stefano
29. — 300089 TACCHI Natale
30. — 300091 MAIMERI Giovanni
31. — 299907 CAVEDONI Giulio
32. — 296533 DA RE Guido
33. — 300098 CALMASINI Gaetano
34. — 225106 VICENTINI Enrico
35. — 296538 GABRIELLI Giovanni
36. — 298687 CAMPANELLA Ferruccio
37. — 299921 ZERBINI Alessandro
38. — 300102 COLONELLO Luigi
39. — 300292 COSSO Alfredo
40. — 297009 FAGGIAN Mario
41. — 298634 BARTOLAMEI Mario
42. — 298653 SCAPOLO Antonio
43. — 299913 MATTIUSSI Angelo

Compartimento di Trieste.

(Posti messi a concorso N. 17).

1. — 296689 MILANESE Antonio
2. — 299869 ULIANICH Federico
3. — 298254 BELLINA Simone
4. — 299847 BELLINA Pacifico
5. — 299825 TOMMASINI Giuseppe
6. — 296609 CONTESSI Luciano
7. — 299822 VALENT Francesco
8. — 298311 CLARIZIA Raffaele
9. — 299868 SALVARO Pietro
10. — 296458 MANZON Gino
11. — 298270 BALLICO Ardaino
12. — 298255 VISINTIN Rosario
13. — 299880 FRULLINI Aldo
14. — 299832 GERMANO' Pietro
15. — 298308 BORTOLUSSI Luigi
16. — 296446 MALMESI Quinto
17. — 298281 RITOSSA Santo
18. — 298275 SERRECCHIA Rocco
19. — 299818 ZANELLA Iocondo
20. — 299862 DI BENEDETTO Duilio
21. — 297937 POSANI Ezio
22. — 299855 ZANIER Romano
23. — 299860 ENGLARO Pietro
24. — 231004 MAZZOLENA Sabatino
25. — 299864 LA PERUTA Amedeo
26. — 299824 MATTEI Guido
27. — 298298 CONDOLO Bernardino
28. — 299821 RIZZI Luigi
29. — 299837 ROSSETTI Romano
30. — 298253 GIANNOCCARI Alberto
31. — 299828 REVELANT Giacomo
32. — 298268 PERISSUTTI Achille

33. - 298280 PIUSSI Biaggio
34. - 298271 NONINI Italico
35. - 299874 GAIATTO Erminio
36. - 299878 TARQUINI Leonida
37. - 299841 VUERICH Aldo
38. - 299870 BERTONI Luigi
39. - 299830 LIPOMANI Silvio
40. - 299852 ZAMPAR Adolfo
41. - 299857 PROTTI Pietro
42. - 299889 PICCO Primo
43. - 298291 BORGNOLO Lino
44. - 299839 DELLA MEA Adolfo
45. - 299853 BERTONI Bruno
46. - 299883 GRUDINA Ferruccio
47. - 296442 CATTARIN Giovanni
48. - 299840 SALINA Antonio
49. - 296439 BENEDETTI Celso
50. - 299820 LIRUSSI Ermes
51. - 298321 FURINAN Guido
52. - 299896 BRESSAN Luigi
53. - 299884 FAGOTTO Riccardo
54. - 299892 VATTOVANI Andrea

Compartimento di Genova.

(Posti messi a concorso N. 5).

1. - 300115 BENZA Luigi
2. - 300116 SCARRONE Virgilio
3. - 300110 PALLAVICINI Ugo
4. - 296646 BARATTA Giovanni
5. - 300108 IMPROTA Ugo
6. - 300104 BARONI Adelmo
7. - 300111 PALMERO Cesare
8. - 296552 CLEMENTE Gino
9. - 296971 LAGUZZI Francesco
10. - 300115 RUI Mario
11. - 300113 PATRIARCA Eugenio
12. - 279535 POGGIO Giuseppe
13. - 296558 GARAVELLI Sesto
14. - 300106 BINDA Giovanni
15. - 300109 MANITTO Rinaldo

Compartimento di Bologna.

(Posti messi a concorso N. 13).

1. - 296385 BENDANDI Ugo
2. - 297120 ZANDI Roberto
3. - 300121 CERETTI Amedeo
4. - 300136 SCHIANCHI Igino
5. - 296386 BOLLINI Raffaele
6. - 300129 CASALINI Gino
7. - 296394 FANTINI Everaldo
8. - 300130 UGHINI Osvaldo
9. - 296402 STANZANI Dino
10. - 300125 LOLLI Gino
11. - 296580 MELLINI Giovanni
12. - 298815 LAIN Riccardo
13. - 296387 CALZONI Otello
14. - 296396 FORNI Francesco
15. - 300127 RAMAZZA Zelio
16. - 397022 GROSSI Carlo
17. - 300119 MINGHINI Augusto
18. - 300128 MAIOLI Lino
19. - 300120 CAMORALI Faustino
20. - 300123 STAGNI Giorgio
21. - 300131 CHINNI Carlo
22. - 300133 BENSI Giuseppe
23. - 296393 DALL'AGATA Paolo
24. - 298824 AGRESTI Rodolfo
25. - 300124 DOLFINI Aldo
26. - 299838 MAI Giovanni

Compartimento di Firenze.

(Posti messi a concorso N. 8).

1. - 296470 GUGLIA Enrico
2. - 296467 MUCCIARELLI Atto
3. - 298489 CARMIGNANI Ivo
4. - 296649 FORCONI Eusebio
5. - 299948 MONTI Dino
6. - 296463 MONTEVECCHI Domenico
7. - 296474 VERRAZZANI Giovanni
8. - 299947 TOFANI Ugo
9. - 296464 BIANCHI Riccardo
10. - 296522 MARTINI Remo
11. - 299942 FORCONI Ermani
12. - 296559 VERRAZZANI Giulio
13. - 299946 PERFETA Michele
14. - 299940 CASTALDI Renzo

Compartimento di Ancona.

(Posti messi a concorso N. 5).

1. – 298694 GIULIONI Domenico
2. – 300311 TOBALDI Mario
3. – 300307 MORETTINI Elio
4. – 300297 BARIGELLI Otello
5. – 300293 MEZZABOTTA Luigi
6. – 298693 DI MARCO Radames
7. – 300302 BUGATTI Emilio
8. – 300294 SETALE Vincenzo
9. – 300310 STROPPA Luciano
10. – 298692 TALENTO Silvio
11. – 300306 GUBBINELLI Luigi
12. – 298705 SILVI Umberto
13. – 300309 MARINELLI Gino
14. – 300304 VOLPI Sirio
15. – 296497 MORICONI Antonio
16. – 296487 TERRA Alberto
17. – 296491 CAMPIONE Tommaso
18. – 300298 RIVELLI Ottavio
19. – 245567 FUSILLI Francesco
20. – 300296 COSTANTINI Giuseppe
21. – 298689 MARTINI Alfredo
22. – 300305 CAPOGROSSO Gino
23. – 301101 DI BLASIO Armando
24. – 298702 SALARI Sebastiano
25. – 300299 CLERI Dante
26. – 300642 PIERFEDERICI Aldo
27. – 296485 TATTANELLI Evangelista
28. – 300300 MOLINARI Felice
29. – 298700 SANCHIONI Turiddu
30. – 300643 STANTE Giuseppe
31. – 226035 SALVATORE Domenico

Compartimento di Roma.

(Posti messi a concorso N. 16).

1. – 298399 ANNUNZIATO Americo
2. – 300146 ROTONI Arturo
3. – 296597 CHIODI Antonio
4. – 298410 DI ROLLO Giuseppe
5. – 300314 BOTTICCI Adolfo
6. – 300145 PICCIONI Domenico
7. – 300323 JACOBUCCI Rocco M.
8. – 298416 FERRI Giovanni
9. – 300320 TUNIOLI Augusto
10. – 296562 DELLA LONGA Nazzareno
11. – 296587 GUGLIELMI Stefano
12. – 296976 di STEFANO Silvio
13. – 298412 MARZILLI Luigi
14. – 300147 SCARPONI Vasco
15. – 300140 PASCOLI Lino
16. – 298402 IANNUZZELLI Nicola
17. – 300149 SPINOZZI Enea
18. – 296590 BIANCHI Evaristo
19. – 300138 GUERRINI Piero
20. – 298406 PESCOSOLIDO Alfredo
21. – 300316 FRAIOLI Antonio
22. – 300317 GENNARINI Francesco
23. – 300142 BINI Giuseppe
24. – 300319 LAURI Antonio
25. – 300144 PETTI Vittorio
26. – 250184 CHIATTI Gaspare
27. – 300141 BARLETTA Giulio
28. – 300148 SORICELLI Carlo
29. – 208393 CICCHINELLI Stefano
30. – 297024 D'ERAMO Adolfo
31. – 300321 VERTICCHIO Mario
32. – 300143 DI LUCIA Luca

Compartimento di Napoli.

(Posti messi a concorso N. 8).

1. – 301104 LA PADULA Armando
2. – 298419 IACUZIO Giovanni
3. – 300658 PORRIELLO Angelo
4. – 298496 MOLETTIERI Nicola
5. – 298424 APICE Domenico
6. – 302544 ZACCARO Livio
7. – 298422 MIRANDA Antonio
8. – 300650 ESPOSITO Francesco
9. – 298423 BONACCIO Michele
10. – 300651 FASCIONE Vittorio
11. – 301102 DEL GALDO Eustachio
12. – 300659 PRESTA Felice
13. – 300661 ROTONDI Giuseppe
14. – 301103 DI PALMA Marco
15. – 298423 LA MONICA Armando
16. – 298427 DI MONNA Nicola

17. - 283860 CATENA Pasquale
18. - 213881 CERULLO Giosuè
19. - 296414 PISCOPO Domenico
20. - 296693 CATANESE Francesco
21. - 300664 MORANTE Crescenzo
22. - 296986 CAPUOZZO Pasquale
23. - 300652 GARGIULO Carlo
24. - 300662 RUFOLO Giuseppe
25. - 300656 PELLICCIA Antonio
26. - 300657 PETRULLO Arturo
27. - 300644 BALESTRINO Orlando

Compartimento di Bari.

(Posti messi a concorso N. 10).

1. - 300153 SPILOTROS Domenico
2. - 300159 CONTINOLO Giacinto
3. - 296654 MONTELLA Pasquale
4. - 296614 D'ALESSANDRO Berardino
5. - 300168 PARADISO Giovanni
6. - 296601 CHIRONNA Vitantonio
7. - 298358 FRANGULLI Michele
8. - 300150 DE GENNARO Tommaso
9. - 298359 SCORCA Luigi
10. - 300172 SCATAMACCHIA Vincenzo
11. - 296672 GAROFALO Leonardo
12. - 296615 LOGLISCI Benedetto
13. - 300162 TERMITE Orazio
14. - 247345 ZANGARDI Pietro
15. - 300163 MININNO Michele
16. - 296604 D'ANDREA Giuseppe
17. - 296987 CELETTI Angelo
18. - 300230 GIORDANO Vito Paolo
19. - 300154 MASSARO Salvatore
20. - 300165 CATALDO Francesco
21. - 300170 NOTARNICOLA Pasquale

Compartimento di Reggio Calabria.

(Posti messi a concorso N. 10).

1. - 300482 DE ROSE Francesco
2. - 300476 IELLAMO Nicola
3. - 300488 RUSSO Antonio
4. - 300469 LUNA Francesco
5. - 300478 FURELLI Antonio
6. - 300492 VERBARI Angelo
7. - 299842 ARCADI Antonio
8. - 298725 VINCENZO Giuseppe
9. - 296570 MARAGUCCIO Pasquale
10. - 300462 MINNITI Francesco
11. - 300464 FRONTERA Pietro
12. - 300486 MOSCHELLA Domenico
13. - 300490 PUPORTI Pietro
14. - 300494 VELTRI Pietro
15. - 296508 PAVONE Antonio
16. - 300495 LEO Vincenzo
17. - 300466 POLIMENI Paolo
18. - 298722 SICILIANO Michele
19. - 300493 MELIDORO Vincenzo

Compartimento di Palermo.

(Posti messi a concorso N. 16)

1. - 298731 GIAMPORCARO Antonino
2. - 300267 OGNIBENE Giovanni
3. - 300272 GIAMPORCARO Filippo
4. - 300265 BONI Emanuele
5. - 298733 GENNA Salvatore
6. - 300242 CICALA Vincenzo
7. - 300256 MISURACA Giuseppe
8. - 299293 SOTTILE Luigi
9. - 298732 LO GRASSO Carmelo
10. - 300240 PLATIA Calogero
11. - 298737 MIRABELLI Salvatore
12. - 300254 VELLA Alfio
13. - 296638 SANSONE Giuseppe
14. - 268934 SANSERI Antonino
15. - 300261 CAROLLO Michele
16. - 300259 RIDINO' Giuseppe
17. - 300262 SCIANNA Giuseppe
18. - 298730 GROVA Calogero

19. - 300251 CANDIDO Francesco
20. - 300177 LONGO Antonino
21. - 252254 POLLICINO Paolo
22. - 290053 GIALLOMBARDO Giuseppe
23. - 175802 LA PAGLIA Domenico
24. - 300245 MISTRETTA Agostino
25. - 300241 MARINO Baldassare
26. - 298736 GAMBINO Matteo
27. - 245810 NATOLI Salvatore
28. - 298738 DELL'UTRI Salvatore

Delegazione di Cagliari.

(Posti messi a concorso N. 8).

1. - 300279 NURCHI Antonio
2. - 296430 LAURINO Michele
3. - 296421 ESU Antonio
4. - 300280 MASIA Antonio
5. - 296422 MARTINEZ Pietro
6. - 296429 FOIS Ant. Giuseppe
7. - 300274 ARRAIS Antonio
8. - 300273 PUTZOLU Serafino
9. - 300275 FALCHI Ant. Maria
10. - 300278 COSSU Bachisio
11. - 300277 CHESSA Giuseppe
12. - 296431 MUREDDU Salvatore

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1941-XX, n. 1747. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 330 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i Decreti Ministeriali 28 gennaio 1941-XIX, n. 2308 e 25 marzo 1941-XIX, n. 2906;
Visto l'art. 11 del R. D. L. 17 novembre 1938-XVII, n. 1785;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con lettera n. 27465/1306.3.12.1.3.1 del 13 ottobre 1941-XIX;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/146773 in data 7 dicembre 1941-XX;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 330 posti di Alunno d'ordine in prova delle stazioni.

Roma, li 9 dicembre 1941-XX.

Il Ministro
HOST VENTURI

CONCORSO A 330 POSTI DI ALUNNO D'ORDINE DELLE STAZIONI

Graduatoria di merito.

1. TREBBI Romano
2. GIULIETTI Arturo
3. COPPOLA Gaetano
4. BARDELLI Luigi
5. ROSSI Sergio
6. PINI Francesco
7. INNOCENTI Antonio
8. CINGOLANI Enrico
9. CAVANNA Mario
10. GIACOLETTI Piero
11. ARMELIO Federico
12. AROBBIO Athos
13. PERRELLA Vincenzo
14. ROSSI Gino
15. CASTELLANI Aldo
16. ROLLINO Giovanni
17. GARAVELLI Mario
18. VIGANEGO Augusto
19. ALBERA Giuseppe
20. MANNUCCI Sineo
21. CALZA Lando
22. MURATORE Francesco
23. DEL SORBO Gennaro
24. ANDROSONI Rinaldo
25. DORI Arnaldo
26. PRANDI Sebastiano
27. BIAGINI Antonio
28. FEDERICI Antonio
29. RUSSO Carmelo
30. GIAMBARTOLOMEI Antonio
31. MANCINI Mario di Noè
32. PALATIELLO Michele
33. DENARI Pietro
34. LOSITO Leonardo

35. GENNARINI Francesco
36. NATALONE Rino
37. BERGAMASCHI Dario
38. BATTISTA Raffaele
39. COQUMELLI Mario
40. PELLERINO Daniele
41. BONGIOVANNI Mario
42. RIZZI Alfredo
43. BUONCRISTIANI Vincenzo
44. MASSARI Aldo
45. GIOVARA Michele
46. SCAGLIONE Giovanni
47. MONTAGNER Virginio
48. CHECCUCCI Sergio
49. ABBODANTE Giuseppe
50. NOVEMBRE Demenico
51. STIMILLI Sandro
52. FORNARI Ilio
53. MARCHINO Giuseppe
54. LONGO Guerrino
55. SABINO Alfonso
56. DI CREDICO Mario
57. PACCAPELO Ivo
58. DI PIETRO Mario
59. ARIANNA Nicola
60. GIARRUSSO Francesco
61. BERTINI Egisto
62. DALLACASAGRANDE Carlo
63. CALDARULO Nicola
64. PAOLINI Alfredo
65. RIZZETTO Arturo
66. CIAGLIA Filiberto
67. FINI Nadir
68. MAZZACCHERINI Enrico
69. CALASSO Mario
70. TEBALDI Giulio
71. MIRANDOLA Giovanni
72. BETTEGHIERI Giuliano
73. ZACCARINI Gastone
74. MARTINETTI Bruno
75. CAPOTENUTO Gennaro
76. MAROCCHI Fortunato
77. GHIRARDELLI Dino
78. PONTECORVO Arturo
79. MARIANI Sabatino
80. MENOZZI Paride
81. PRIMICERIO Camillo
82. BLUNELLI Bruno
83. MOSELE Antonio
84. VENTURI Venturino
85. GERMANO Arturo
86. NEGRO Aldo
87. GAZZINI Remo
88. BUGI Giotto
89. CASOLI Alvero
90. PANTANI Alberto
91. ORTOLANO Secondo
92. FAGGIAN Egidio
93. SIMONOTTI Ettore
94. MORELLINI Spaltero
95. POLTRONIERI Ugo
96. GERMANI Dante
97. GIALLOMBARDO Stefano
98. CAVALIERI Giovanni
99. LA NAIA Antonino
100. PINTI Angelo
101. MONTANARI Cosmo
102. CALVI Renato
103. MAGGIAN Silverio
104. D'AMICO Giuseppe
105. SALINARO Raffaele
106. ROSELLINI Ugo
107. BARSOTTI Amilcare
108. CAPUS Giacomo
109. DEL TURCO Nino
110. PECCHINI Sergio
111. RANOCCHIA Bruno
112. LASONI Orlando
113. COSTANZO Benigno
114. PELLEGRINI Vanio
115. SPERANZA Oreste
116. CANALINI Werter
117. ROMEO Consolato
118. CARLINI Enzo
119. FALCIANI Valerio
120. TOPI Renzo
121. ROVERSI Gastone
122. DANE' Alfredo
123. AMATO Giuseppe
124. POMERO Luigi
125. DEL PAPA Ilo
126. BONADIES Giovanni
127. CAMPAGNARI Otello
128. MALTONI Antonio
129. POLESE Renato
130. FIORBELLO Antonio
131. FORGIONE Ettore
132. MICHELOTTI Walfrido
133. BACCICONI Carlo
134. CARASSITI Antonio
135. MANGANARO Salvatore
136. TREBISACCE Michele
137. SERRANI Teodorico
138. ARLETTI Umberto
139. GENOVESE Fiorentino
140. MOTTA Gino
141. VARRIALE Mario
142. CONTI Giovanni
143. BORNIOTTO Leo
144. FAGGI Umberto
145. PONGILUPPI Renato
146. BUSATTA Adelino
147. POSANI Ezio
148. PAPINI Mario

149. LANARI Luciano
150. VIANO Domenico
151. FEUNZIO Vincenzo
152. MELILLO Vincenzo
153. LELLI Vittorio
154. TALIA Paolo
155. RIGHINI Egidio
156. CRISPO Michele
157. BOCCA Teresio
158. PAPUCCI Rino
159. SPRUGNOLI Ivo
160. PENTA Giuseppe
161. BURLINI Bruno
162. PALMERIO Vittorio
163. ROSATO Pietro
164. BARTOLOZZI Adolfo
165. SANCHINI Menotti
166. RAINERI Giovanni
167. PESCOSOLIDO Guido
168. BASILE Pellegrino
169. BARGAGNA Silvano
170. NURISIO Francesco
171. OLIVIERI Mario
172. MARTINI Giovanni
173. MAIANI Mario
174. DURANTE Cesarino
175. LAVORATORINI Oreste
176. BOGONI Benvenuto
177. MUSMECI Ernesto
178. TURO Luigi
179. CORAZZA Silvio
180. SANNINO Gennaro
181. ANASTASI Giuseppe
182. PAPI Giovanni
183. DONATI Alessandro
184. SEVERINI Gaetano
185 FELICI Alvaro
186. BALLO Giuseppe
187. DEL CHICCA Fausto
188. CATTANI Enea
189. PIASERICO Ivo
190. GUERRINI Gino di Guerrino
191. CARTIA Giovanni
192. STROPPA Carlo
193. ORIENTI Gabriele
194. INVERNO Migliore
195. BASSI Amato
196. ALIOTTI Nicola
197. GALLETOGNOTTA Leo
198. LALLI Gino
199. CONTI Romolo
200. TANZILLI Umberto
201. MUCCIARELLI Vito
202. D'AGOSTINO Francesco
203. ROMANO Pietro
204. DI LORETO Panfilo
205. DE MARCHIS Piero
206. CIRO Antonino
207. CIBELLI Nicola
208. ESPOSITO Pietro
209. FERRORO Giuseppe
210. PESCOSOLIDO Carlo
211. SILVIA Giovanni
212. ROSSI Oreste
213. MARANI Augusto
214. ARCANGELI Graziano
215. BENECI Aldo
216. CASALI Erute
217. BERTINO Ciro
218. PALMA Severino
219. BELLENTANI Otello
220. LAVARINI Luigi
221. BURRI Mario
222. DESIDERI Giorgio
223. SERO Enea
224. FERRARO Enrico
225. SPARAVIGNA Luigi
226. SCHIAVULLI Giovanni
227. PRETE Antonio
228. NATALI Dino
229. DI STASIO Carmine
230. CAPRINI Giuseppe
231. BAND Ettore
232. BLASI Corrado
233. MARTINI Giuseppe
234. MENGOLI Ercole
235. BUONOCORE Salvatore
236. RAIA Mario
237. SOLARO Elio
238. DE ANGELIS Cesare
239. DIVERIO Raimondo
240. MURATORE Olimpio
241. RUGGIERO Cosimo
242. DE SIMONE Luigi
243. FRAIOLI Armando
244. RASELLI Carlo
245. PETRI Adriano
246. GALASSI Nerino
247. PINZAUTI Luciano
248. RESOLI Marcello
249. SILVESTRI Vittorugo
250. ANDREOLI Mario
251. FIORE Vito
252. BARILLA' Antonino
253. MORPURGO Edoardo
254. VERDIANELLI Raffaello
255. BELFORTE Ettore
256. FALESCHINI Aldo
257. VILLANI Primo
258. GIACHETTI Antonio
259. FERRERI Paolo
260. PEDICALO Oreste
261. CECCHI Armando
262. SPINELLI Angelo

263. PISTOLESI Alberto
264. BARBIERI Marco
265. SPANTI Antonio
266. CARTA Ivone
267. RICCIARDELLO Carlo
268. MEUCCI Loris
269. CASELLI Ennio
270. ROMEO Domenico
271. USIGNOLI Giustino
272. LANTINI Alfredo
273. RAMINI Giambattista
274. MANICHI Elio
275. FAVILLI Eraldo Leo
276. NOVERO Alessandro
277. SVAB Francesco
278. ZENERE Giuseppe
279. GAONI Pacifico Tarcisio
280. PATETTA Giovanni
281. CORAZZA Franco
282. DI CAMILLO Remo
283. DOVERE Arnaldo
284. MORETTO Armando
285. ALVITI Tullio
286. GIANUZZI Cesare
287. LARANCO Pasquale
288. COSTANTINI Massimo
289. COLLA Giuseppe
290. CAENARO Antonio
291. BARGIONI Giovanni
292. AMBROSETTI Domenico
293. GREBORIO Antonio
294. ROSSI Mario di Oreste
295. VIDALI Giorgio
296. DI CESARE Italo
297. FRANCO Eduardo
298. FRANCHI Oberdan
299. CAMPI Giorgio
300. TUZZATO Umberto
301. GUARNIERI Franco
302. BOBBIESI Adamo
303. PETTI Luigi
304. GHEZZI Antonio
305. SCOGNAMIGLIO Andrea
306. PICCIONI Giovanni
307. MARINELLI Italo
308. MAGONIO Bruno
309. GIUMMOLE' Giovanni
310. RANALDI Guido
311. TREVISAN Pietro
312. CIANO Luigi
313. DEBERNARDI Luigi
314. CENTOFANTI Mario
315. DE GREGORIO Giulio
316. GUASTAMACCHIO Antonio
317. CALCAGNO Giovanni
318. TABANELLI Fausto
319. ZANARINI Arnaldo
320. RAIMO Alfonso
321. CREMASCOLI Carlo
322. CIANI Renato
323. NESE Giulio
324. GHINETTI Lelio
325. LANZA Alfredo
326. ROSSI Ugo di Guido
327. VELLUCCI Giuseppe
328. AGOSTINELLI Gilberto
329. PASTORINO Guido
330. TUBBINI Giovanni
331. GIANI Rodolfo
332. MANCHISI Francesco
333. CHIBBARO Emilio
334. PERRONE Agostino
335. RIVANI Ezio
336. PERFETTI Eugenio
337. D'ARCANGELI Alberto
338. PASINI Carlo
339. ALBERTINI Gino
340. MORABITO Oloferne
341. VIOZZI Pietro
342. GIORDANO Gennaro
343. LAGANA' Francesco
344. SINISCALCO Vincenzo
345. MAGARAGGIA Agostino
346. SERGI Ottorino
347. ROVER Carmelo
348. SAMMARINI Ezzelino
349. BRACCHINO Giovanni
350. NERVI Andrea
351. PRATICO' Venanzio
352. ZAPPULLA Rosario
353. VENUTI Antonino
354. PETRELLI Silvio
355. CERONATO Ascanio
356. PAPARELLA Emanuele
357. FERRI Domenico
358. RIGANO Enrico.
359. FANTUZZI Giuseppe
360. MAROVELLO Armando
361. ZAMPOLLI Bruno
362. MENCONI Evaldo
363. BALDI Quinto
364. DE FILIPPIS Raffaele
365. FERRARA Adriano
366. SERRANO' Antonio

Ordine di servizio n. 158.

Estensione di servizio nella fermata di S. Polo Matese.

Dal giorno 1° gennaio 1942-XX la fermata impresenziata di S. Polo Matese, della linea Sulmona-Campobasso, viene trasformata in fermata presenziata da assuntore ed abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, nonchè al servizio merci, limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione.

Detta fermata avrà quindi gestione propria ed eseguirà alla Cassa Compartimentale di Napoli il versamento dei propri introiti con le modalità e norme in vigore e secondo la periodicità di cui alla lettera F dell'Ordine di Servizio n. 184/1923, e, cioè, quattro volte al mese.

Di conseguenza, nella parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche della Rete dello Stato" (edizione 1° marzo 1941-XIX), alla pagina 73, si dovranno depennare, nell'elenco alfabetico, il segno ● di fianco al nome di S. Polo Matese, ed il richiamo (4) nelle colonne n. 7 ed 8, mentre nelle colonne n. 9 e 10, si dovranno inserire le indicazioni G (11) e P (11).

Nelle parti II, III e IV del Prontuario suddetto, rispettivamente alle pagine n. 79 (tav. 107), 67 e 137, si dovrà depennare il segno ● di fianco al nome di S. Polo Matese.

Nella parte I della "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV) alla pagina 20, a fianco del nome di S. Polo Matese, modificare l'indicazione LB in "LP".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 159.

Trasformazione in fermata presenziata della fermata impresenziata di CANETRA

Dal giorno 3 gennaio 1942-XX la fermata impresenziata di CANETRA della linea Terni-L'Aquila-Sulmona, verrà trasformata in fermata presenziata da assuntore ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle "Norme per il servizio della gestione viaggiatori" ed all'art. 24 delle "Norme per il servizio della gestione bagagli".

Della registrazione e della contabilità relative a tali servizi, nonchè del versamento degli introiti, viene incaricata la stazione di Antrodoco.

In conseguenza di quanto sopra, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato", edizione 1° marzo 1941-XIX, si dovrà: nella pagina 20, di contro al nome di Canetra, cambiare l'indicazione ● in quella e nelle colonne 7 e 8 sostituire di fianco alle lettere V e B, il richiamo (4) con quello (19).

Nella parte II, tabella polimetrica 99, nella parte III e nella parte IV, di contro al nome di Canatra, cambiare il segno ● in quello .

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio — parte I — edizione 1936-XIV, a pag. 13, in corrispondenza del nome di Canetra sostituire l'indicazione ● con l'indicazione ◆.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Ordine di servizio n. 160.

Trasformazione in fermata presenziata della fermata impresenziata di COTILIA

Dal giorno 3 gennaio 1942-XX la fermata impresenziata di Cotilia della linea Terni-L'Aquila-Sulmona, verrà trasformata in fermata presenziata da assuntore ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle "Norme per il servizio della gestione viaggiatori" ed all'art. 24 delle "Norme per il servizio della gestione bagagli".

Della registrazione e della contabilità relative a tali servizi, nonchè del versamento degli introiti, viene incaricata la stazione di Antrodoco.

In conseguenza di quanto sopra, nel "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" — edizione 1° marzo 1941-XIX — si dovrà: nella pagina 30, di contro al nome di Cotilia, cambiare la indicazione ● in quella [segno], e nelle colonne 7 e 8 sostituire di fianco alle lettere V e B, il richiamo (4) con quello (19).

Nella parte II, tabella polimetrica 99, nella parte III e nella parte IV, di contro al nome di Cotilia, cambiare il segno ● in quello [segno].

Nella "Prefazione Generale all'orario generale di servizio — parte I — edizione 1936-XIX, a pagina 14, in corrispondenza del nome di Cotilia sostituire l'indicazione ● con l'indicazione ◆.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Circolare n. 40.

Trasporti per conto del Partito Nazionale Fascista.

A partire dal 1° gennaio 1942-XX i trasporti a G.V., P.V. ed a bagaglio eseguiti per conto del Direttorio del Partito Nazionale Fascista, in servizio interno fra stazioni delle F. S. ed in servizio cumulativo italiano con le stazioni delle ferrovie concesse all'industria privata ed in servizio ferroviario marittimo fra le stazioni F. S. continentali e Sicule e le stazioni della Sardegna potranno aver corso col pagamento delle tasse in conto corrente.

Per i trasporti a grande ed a piccola velocità, ogni lettera di vettura dovrà essere scortata dalla speciale richiesta di color ceruleo conforme all'allegato fac-simile, debitamente firmata dal Capo dei Servizi Amministrativi del Direttorio del P. N. F.

Sulle lettere di vettura dovranno risultare quale mittente e destinatario quelli come tali indicati sulla richiesta di cui sopra e dovrà essere apposta la seguente annotazione: "TRASPORTI IN CONTO CORRENTE P. N. F. (Circolare n. 40/1941-XX)"

Le stazioni, riconosciuta la regolarità dei documenti, daranno corso alle spedizioni senza esporre sui documenti stessi (lettera di vettura e duplicato) alcuna tassa di porto e senza esigere, di conseguenza, alcun pagamento.

Per le tasse accessorie e di sosta che si maturassero lungo il percorso, non dovrà essere chiesto alcun pagamento; le stazioni si limiteranno ad indicarle sulla lettera di vettura e le stazioni di arrivo non dovranno prenderne debito.

I trasporti in servizio cumulativo italiano da e per le stazioni di ferrovie concesse a Società di navigazione lacuale sono ammessi ugualmente al conto corrente, e debbono perciò essere considerati contabilmente in *porto franco* se

diretti a stazioni ferroviarie concesse o scali lacuali ed in *porto assegnato* se in provenienza dalle medesime

Le stazioni di transito in contatto con le Amministrazioni di ferrovie concesse non aderenti al Controllo comune (1) debbono stabilire ed esporre sulle lettere di vettura le tasse spettanti alle ferrovie stesse in base alle tariffe competenti

Per detti trasporti a G.V. e P.V. in servizio cumulativo dovranno essere presentate lettere di vettura ordinarie nel prescritto numero di esemplari.

Per le scriturazioni dei trasporti di cui trattasi, valgono le istruzioni impartite con la Circolare n. 57/1931.

Per i trasporti in servizio di corrispondenza il conto corrente è limitato fino alla stazione di scambio con le ferrovie concesse all'industria privata, tramvie e laghi; spetta quindi alle dette amministrazioni di provvedere direttamente all'applicazione e riscossione delle tasse relative al proprio percorso.

Per i trasporti a bagaglio che potranno effettuarsi limitatamente al servizio interno fra stazioni F. S. la stazione di partenza, a presentazione della richiesta suddetta emetterà le consuete bollette di spedizione senza esporre nè incassare alcuna tassa, indicando sulle bollette stesse (matrice, foglio di via e scontrino) gli estremi della richiesta e la indicazione "Conto Corrente P.N.F. Circolare N. 40/1941".

Tali richieste, debitamente completate con gli estremi del trasporto e col timbro a data debbono, a fine mese, essere unite al riassunto delle spedizioni.

Distribuita agli agenti delle classi 3, 5 *e* 8.

---

(1) Ferrovie Santhia-Biella, Grignasco-Coggiola, Nord-Milano, Sondrio-Tirano, Suzzara-Ferrara, Ferrara-Codigoro e Ferrovie del Sud-Est.

Il Direttore Generale

VELANI

P. N. F.
DIRETTORIO NAZIONALE
SERVIZI AMMINISTRATIVI

TRASPORTI IN CONTO CORRENTE

Registro N. .... Richiesta N. ....

Spedizione a (1) ....

Da .... A ....

Mittente .... Destinatario ....

DESCRIZIONE DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli	Qualità dei colli e loro contenuto	Marche e numero dei colli	Peso in Kg.
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

N. B. - Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate sulla lettera di vettura.

Bollo d'ufficio

.... 194

IL CAPO DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL P. N. F.

....

ANNOTAZIONI ....

....

....

Bollo composto stazione

Eseguita la spedizione col N. ....

(1) Grande velocità o Piccola Velocità Bagaglio.

Da allegare al documento di trasporto.

Ordine di servizio n. 3.

Carte di libera circolazione - Marchette di convalidazione - Biglietti di viaggio, ecc. per l'anno 1942.

Per l'anno 1942 rimangono invariati i tipi attualmente in vigore di carta di libera circolazione, di biglietti per l'uso di carrozze-salone e di compartimento riservato, di biglietti a libretto, di tessere di pelle verde, di cuoio salpa, di tela per concessioni alle famiglie e per il libero ingresso nelle stazioni, di permessi di libero transito pedonale, di biglietti per un solo viaggio gratuito ed a prezzo ridotto e di buoni bagaglio.

I biglietti gratuiti serie B-A per le famiglie degli Accademici d'Italia portano, però, a tergo, il prospetto per l'effettuazione di viaggi di andata e ritorno, da e per qualsiasi stazione delle Ferrovie dello Stato e contro pagamento del diritto fisso di L. 20 per ciascun biglietto di 1ª classe, L. 12 per ciascun biglietto di 2ª classe, da corrispondere, però, per metà all'inizio del viaggio di andata e per metà in quello di ritorno.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo color verde e portano in alto, stampato in nero, l'indicazione del millesimo 1942 (A. XX-XXI).

Si rammenta che i moduli a pagamento emessi in appoggio ai biglietti a metà prezzo serie C non debbono avere validità limitata come stabilito per le concessioni speciali, ma quella stessa indicata sul biglietto serie C.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (serie RL) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1942.

Le marche di convalidazione per il 1942 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale portano l'indicazione a stampa del millesimo ed hanno i seguenti colori:

— verde per le carte serie A;
— viola per le carte serie At;
— rosso per le tessere di libero ingresso nelle stazioni;
— giallo arancio per i biglietti di transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso nelle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1942.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 13.

Comunicazioni : Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione degli impianti della stazione di Firenze Cascine.	L. P.	Ore 12 del 26 dic. 1941-XX	93.700	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mc. 4000 di pietrisco lungo le linee a scartamento ridotto Palermo S. Erasmo-San Carlo e Castelvetrano-Burgio.	L. P.	Ore 15 del 29 dic. 1941-XX	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mc. 5000 pietrisco calcareo dalle Cave di Capaci.	L. P.	Ore 15 del 29 dic. 1941-XX	—	Sezione Lavori Palermo
Lavori di demolizione e ricostruzione arcata del viadotto Ceresolo.	L. P.	Ore 14 del 29 dic. 1941-XX	99.650	Sezione Lavori Genova
Costruzione di un muro contro ripa progressive Km. 100 + 942 e Km. 100 + 982 tra Acquaviba e Sutera.	L. P.	Ore 15 del 29 dic. 1941-XX	68.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione di una cabina in stazione di Valenza.	L. P.	Ore 15 del 30 dic. 1941-XX	32.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura batterie accumulatori per Apparati Centrali Elettrici a Napoli Smistam.	A. C.	Ore 12 dell'8 genn. 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Napoli
Ampliamento stazione di Cancello della linea Cassino-Napoli.	L. P.	Ore 18 del 7 genn. 1942-XX	1.782.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione meccanica dell'armamento linea Battipaglia-Reggio Calabria tratta Cele-Bulgheria.	L. P.	Ore 18 del 12 genn. 1942-XX	942.5[illegible]	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura in opera quadri e montaggio macchinari per centraline A. C. E. tratta Alessandria-Valenza.	A. C.	Ore 12 del 13 genn. 1942-XX	—	Ufficio I.E.S. Torino
Costruzione nuovo fabbricato servizi accessori in stazione di Napoli Centrale.	L. P.	Ore 18 del 13 genn. 1942-XX	1.867.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione meccanica armamento linea Battipaglia-Reggio Calabria tratta Capo Bonifati-Santa Eufemia Lamezia.	L. P.	Ore 18 del 15 genn. 1942-XX	815.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Revisione meccanica armamento linea Battipaglia-Reggio Calabria tratta S. Eufemia Lamezia-Palmi.	L. P.	Ore 18 del 17 genn. 1942-XX	1.806.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	950	Ripari per finestre delle automotrici.	T. P.	30.12.1941 A. XX	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Cilindri cavi di ghisa	T. P.	15.1.1942 A. XX	Id. Sezione 7ª
ml.	10.200	Berretti per la Milizia Ferroviaria.	T. P.	23.1.1942 A. XX	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.